

156

API Senato fascista 2, 196

SENATO DEL REGNO

RESOCONTI
DELLE DISCUSSIONI

XXX LEGISLATURA

1^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

ANNO 1939 (XVII-XVIII)

VOLUME UNICO

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1940-XIX

DISCORSO

PRONUNCIATO DA

S. M. IL RE IMPERATORE VITTORIO EMANUELE III

nell'inaugurare la

XXX Legislatura — 1^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

il 23 marzo 1939 - Anno XVII

SIGNORI SENATORI, SIGNORI CONSIGLIERI NAZIONALI,

La XXIX Legislatura è passata alla storia per il grande evento realizzatosi fra l'ottobre del 1935 e il maggio del 1936: la conquista dell'Etiopia e la creazione dell'Impero. Tale evento, conclusosi vittoriosamente in un breve volgere di tre stagioni, diede ancora una volta la documentazione della virtù del nostro popolo, del valore dei nostri soldati, i quali — guidati da capi insigni — non potevano mancare al loro compito.

La conquista dell'Impero non poteva non avere un'influenza determinante nelle direttive della politica estera. Le sanzioni decretate dalla Società delle Nazioni apersero una crisi che ebbe il suo epilogo nell'uscita dell'Italia da un organismo che ormai sopravvive a se stesso per forza di inerzia e senza alcuna particolare utilità per il mondo.

Fra le grandi potenze europee, è colla Germania che il mio Governo ha stabilito dall'ottobre del 1936 più stretti rapporti di collaborazione politica, economica, culturale. Questi rapporti che vengono globalmente definiti col termine « Asse Roma-Berlino » si sono, in conformità dello sviluppo e delle necessità vitali dei due popoli, successivamente allargati in più ampie intese attraverso un patto che li congiunge con Tokio, Budapest, il Manciukuò.

Riconosciuta, finalmente, la nuova realtà africana, fu possibile addivenire ad accordi con la Gran Bretagna ristabilendo una situazione che le misure ginevrine avevano gravemente compromesso. Gli accordi del 16 aprile — il cui raggio d'azione si estende su tutti i settori extraeuropei concernenti i due paesi — hanno creato le condizioni perchè la ripristinata normalità dei rapporti sia duratura e feconda.

Relazioni particolarmente amichevoli sono quelle che il mio Governo ha stabilito con l'Albania, l'Ungheria, la Jugoslavia, la Polonia, la Svizzera.

Per quanto riguarda la Francia, il mio Governo ha fissato, in una nota ufficiale del 17 dicembre scorso, quali sono le questioni che dividono in questo momento i due paesi.

È con grande interesse che il popolo italiano ha seguito le vicende della guerra civile in Spagna, non solo perchè vi hanno partecipato valorose formazioni di legionari italiani, ma perchè è nostro voto che la Spagna, sotto la guida del suo vittorioso Capo, riprenda rapidamente il suo posto nella vita europea, conformemente alle sue gloriose tradizioni e alle sue grandi forze materiali e morali.

Spagna e Italia non hanno fra di loro alcuna antitesi di interessi, possono quindi collaborare insieme sulla scala più vasta possibile.

Per mettere in valore le risorse del suo Impero, l'Italia, pur non cullandosi nelle illusioni della pace perpetua, desidera che la pace duri il più a lungo possibile.

A tale scopo — cioè a quello di conservare la pace per noi e per tutti — dev'essere orientata la preparazione delle nostre forze armate. Molto è stato fatto; ma molto di più si dovrà fare, perchè i nostri armamenti non siano per quantità e per qualità, tanto in cielo come in terra e in mare, inferiori a quelli degli altri. Quanto agli uomini, l'Italia non ha preoccupazioni: quanto al loro morale, può esserne orgogliosa. Nell'atmosfera del Regime e colla premilitare affidata alla G. I. L., i giovani delle leve sono all'altezza del loro compito di soldati.

Le spese di carattere eccezionale sostenute per la guerra d'Africa hanno imposto sforzi straordinari alle finanze dello Stato. I contribuenti meritano ogni elogio per il modo col quale hanno risposto agli appelli dello Stato. Questa finanza eccezionale è in relazione con un periodo altrettanto eccezionale della nostra storia e di quella europea: l'auspicabile ritorno alla normalità avrebbe le più felici conseguenze sulle nostre finanze come su quelle di tutti i paesi.

Ho apprezzato moltissimo gli sforzi che il mio Governo e tutte le organizzazioni economiche hanno compiuto e stanno compiendo per raggiungere il massimo possibile d'indipendenza economica, *conditio sine qua non* di quella politica. La lotta per l'autarchia è in relazione con uno sviluppo sempre maggiore dell'agricoltura, coll'industria, coi lavori pubblici, con sempre più rapide comunicazioni terrestri, marittime, aeree, e colla stabilità della nostra divisa, stabilità legata all'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Sono sicuro che il mio Governo — stimolando e coordinando tutte le energie attraverso gli istituti corporativi la cui efficienza si è già affermata nella vita dello Stato — raggiungerà le mete che si è prefisse.

Connesso alla autarchia necessaria della nostra vita spirituale è il problema della riorganizzazione delle nostre scuole alle quali lo Stato assegna l'imponente

cifra annua di due miliardi. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni che inauguro oggi discuterà le leggi singole in base alla Carta della Scuola e, assieme al Senato del Regno, risolverà tale delicato problema tenendo conto di tutti i suoi aspetti.


Varrà come sempre la massima che la giustizia è il fondamento dei Regni e la vera base dell'ordine pubblico.

Il nuovo Codice penale e quello di procedura penale sono stati collaudati dall'esperienza: altrettanto accadrà per quelli in formazione, fra i quali particolarissima importanza assume il Codice civile, specie nella sua parte che si occupa del diritto familiare e di tutti i problemi afferenti alla difesa della nostra razza, difesa alla quale il Regime ha dato — sin dall'inizio — le sue più costanti energie. I rapporti fra lo Stato e la Chiesa continueranno ad essere ispirati alla più cordiale intesa e collaborazione nella sfera delle reciproche attribuzioni e responsabilità.

SIGNORI SENATORI ! SIGNORI CONSIGLIERI NAZIONALI !

L'Europa non ha ancora e non avrà tempi che si possano chiamare facili e lo dimostra il recente crollo di talune artificiose costruzioni politiche nate dopo la guerra mondiale. Ma sono i tempi difficili quelli che rivelano il carattere dei popoli. Ed è per questo che nessun dubbio sfiora la mia mente per quanto riguarda l'avvenire del popolo italiano, avvenire garantito dalle armi e dalla sempre più profonda coscienza unitaria nazionale temprata alle dure prove della guerra e ai compiti non meno ardui della pace.





Assemblea plenaria

I^a RIUNIONE

SABATO 15 APRILE 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Composizione dell'ufficio di Presidenza . Pag.	4
Commissione per la verifica dei titoli dei senatori	4
Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona	4
Congedi	1
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia » .	2
PRESIDENTE	2
THAON DI REVEL grand'Ammiraglio PAOLO, relatore	2
Votazione per acclamazione	3
Saluto ai rappresentanti dell'Albania	2
PRESIDENTE	2

Alle 17,50 entra nell'Aula S. A. R. il Principe di Piemonte insieme con le LL. AA. RR. il Conte di Torino, il Duca di Genova, il Duca di Pistoia e il Duca di Bergamo. I Principi Reali sono accolti da vivissimi e prolungati applausi.

Il Duce è salutato, al suo ingresso nell'Aula, da vivissimi applausi e da grida « Duce! Duce! ».

La riunione si inizia alle ore 18.

Il Presidente comanda il Saluto al Re e il Saluto al Duce.

MARCO ARTURO VICINI, segretario. Dà lettura del processo verbale della riunione pomeridiana del 21 dicembre 1938-XVII, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono concessi congedi ai senatori: Abbiate per giorni 30; Badaloni per giorni 30; Barzilai per giorni 5; Bergamini per giorni 5; Bouvier per giorni 5; Casertano per giorni 5; Catellani per giorni 30; Cattaneo della Volta per giorni 5; Chersi Innocente per giorni 5; Cogliolo per giorni 5; Crispolti per giorni 5; Di Rovasenda per giorni 5; Di Vico per giorni 5; Faina per giorni 15; Gavazzi per giorni 5; Gazzera per giorni 5; Ginori Conti per giorni 30; Josa per giorni 15; Marcello per giorni 5; Maury per giorni 5; Menozzi per giorni 5; Messedaglia per giorni 3; Milano Franco d'Aragona per giorni 5; Muscatello per giorni 15; Passerini Napoleone per giorni 30; Pecori Giraldi per giorni 5; Perrone Compagni per giorni 5; Poggi per giorni 30; Romano Avezana per giorni 5; Ronco per

giorni 30; Segrè Sartorio per giorni 5; Tolomei per giorni 15; Tosti di Valminuta per giorni 5; Treccani per giorni 5; Valerio per giorni 5; Venturi per giorni 30; Vinassa de Regny per giorni 1.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prego il Senato di prendere atto che l'Ufficio di Presidenza per la XXX Legislatura è stato costituito come è indicato nell'albo affisso all'ingresso dell'Aula.

Comunico altresì che ho nominato la Commissione per la verifica dei titoli dei Senatori di nuova nomina nonché la Commissione per l'indirizzo di risposta al discorso della Corona. I Senatori componenti le due Commissioni sono indicati nel quadro affisso all'ingresso dell'Aula.

Saluto ai Rappresentanti dell'Albania.

PRESIDENTE. Sono presenti nelle tribune i rappresentanti della Nazione albanese che, con unanime decisione unendo i suoi destini ai destini d'Italia, ha acclamato suo Re il nostro amatissimo Sovrano il quale, in un breve volgere di anni dell'Era fascista, denso di storia, cinge la terza Corona. (*Altissime acclamazioni: Viva il Re!*).

Eleggono essi a loro guida e protettore il Duce che ha reso vero ed operante nel fatto il suo assioma che è comandamento per tutti gli Italiani « Chi si ferma è perduto ». (*Vivissimi applausi: Duce! Duce!*).

Ed ormai più non si arresterà nel suo cammino la Nazione albanese, salda per il suo popolo sobrio e valoroso, fiera delle sue tradizioni eroiche e guerriere, partecipe, dai tempi di Roma, alle imperiali fortune d'Italia.

Ai graditissimi ospiti, che già si dimostrano e saranno parte preziosamente attiva dell'immancabile progredire comune, rivolgo, in nome del Senato del Regno, il più fervido e cordiale saluto, auspicio delle fortune indissolubilmente unite dell'Italia e dell'Albania redenta.

Tutti i senatori, in piedi, con vivissimi e

generali applausi salutano i rappresentanti della Nazione albanese e ripetutamente gridano: Viva l'Albania!

Approvazione del disegno di legge: « Accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ».

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Duce ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge, approvato poco fa per acclamazione dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: « Accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ». (*Applausi*).

Su richiesta del Duce, nomino una Commissione speciale che, seduta stante, riferirà oralmente sul disegno di legge. Chiamo a farne parte i Senatori: Grande Ammiraglio Thaon di Revel presidente, Emilio De Bono Maresciallo d'Italia, Quadrumviro della Rivoluzione, Pietro Fedele, Mariano D'Amelio, Salvatore Contarini segretario. Li invito a prender posto al banco delle Commissioni.

Do lettura del disegno di legge:

Art. 1.

Il Re d'Italia, avendo accettato la Corona di Albania, assume, per Sè e per i Suoi Successori, il titolo di Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia.

Art. 2.

Il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia, sarà rappresentato in Albania da un Luogotenente Generale, che risiederà a Tirana.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore.

THAON DI REVEL Grand'Ammiraglio PAOLO, *relatore*:

Signori Senatori, una nuova pagina si incide oggi nella storia d'Italia con i bronzei caratteri del Fascismo.

Alla Corona Sabauda — gloria e presidio della Patria — si aggiunge una nuova gemma, offerta per concorde volontà da un antico popolo, a noi legato da tradizioni di fedele amicizia, il quale ha visto nella suprema tutela dell'Italia fascista la garanzia della sua pace e del suo progresso civile.

Salutiamo gli Albanesi (*I senatori in piedi applaudono lungamente alla Nazione Albanese*) i nuovi sudditi di Vittorio Emanuele III e della millenaria adamantina Sua Casa, nella certezza che in avvenire le due sponde adriatiche, così vicine, non conosceranno il mare se non come mezzo di unione indissolubile, destinato a crescere potenza e prosperità dei due popoli fraternamente congiunti.

Per il genio del Duce (*Applausi vivissimi: « Duce! Duce! »*), per la sua meravigliosa passione italiana, per il suo pronto e superbo spirito costruttivo, l'Italia prosegue la sua possente opera (*Applausi*) ispirata alla grandezza romana.

Ovunque appaiono le insegne dei Fasci, i popoli si raccolgono intorno ad esse con entusiastica fede, con la certezza del loro avvenire.

La luce del Littorio esalta gli spiriti, prepara il rinnovamento civile dei popoli e assicura la loro prosperità: la nuova Albania ne avrà le prove.

Vogliate, Signori Senatori, dare il Vostro plauso a questo progetto di legge che consacra ancora una volta, in tempi ricchi di radiosi destini, l'opera di Benito Mussolini (*Vivissimi e prolungati applausi*) e del Suo Governo, opera condotta vittoriosamente con gagliardo spirito militare e con quel pronto e singolare ardimento, caratteristico del Regime, del quale il giovane nostro Ministro degli Esteri (*Applausi*), camerata Galeazzo Ciano, ha dato nuova, splendente e singolarissima prova (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Valendomi della facoltà concessami dal Regolamento, e certo d'interpretare il desiderio del Senato, propongo che il disegno di legge sia votato per acclamazione.

Pongo ai voti il disegno di legge.

Applausi vivissimi e generali.

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Con questo voto il Senato consacra uno storico evento, che si inserisce nella Costituzione dello Stato. Nella commossa esultanza degli spiriti il nostro pensiero si eleva all'amatissimo Sovrano (*Vivissimi applausi e ripetute grida di: Viva il Re!*) ed alla sua Casa millenaria (*Applausi*), i cui Rappresentanti Augusti — nostri Colleghi — onorano oggi di loro presenza questa riunione (*Vivissimi e generali applausi*), mentre dai nostri cuori prorompe un sentimento unanime di gratitudine profonda, di infinita devozione, di ferrea volontà di obbedienza per Voi, Duce (*Applausi vivissimi. Grida di: Duce! Duce!*), che, infiammando del Vostro genio ardente tutto il popolo italiano, eccitandone le virtù fino al prodigio, piegando alla Vostra indomita volontà uomini ed eventi con un'opera che non ha riscontro se non nei sommi condottieri della storia, guidate l'Italia verso un prestigio di potenza, di giustizia, di gloria, per il quale sorge in noi l'inesprimibile orgoglio di sentirci degni dell'antica Roma (*Applausi*).

Il Senato, presente e partecipe, con fedeltà mai smentita, alle grandi vicende della Patria, sente oggi battere il suo cuore con ritmo giovanile in questa che è e vuol essere una manifestazione di gratitudine, una promessa di collaborazione, ferreamente intesa, a quella che Voi, Duce, avete definito « la grande quotidiana fatica ».

Il Senato corona la fine del discorso con una imponente manifestazione di plauso, che si rinnova quando il Presidente ordina il Saluto al Re e il Saluto al Duce.

Lunedì riunione dell'assemblea plenaria alle ore 16 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La riunione è sciolta (ore 18,10).

Il Duce abbandona l'Aula salutato da vivissimi applausi. Subito dopo lasciano l'Aula S. A. R. il Principe di Piemonte e gli altri Principi Reali fra generali e vivissimi applausi.

LEGISLATURA XXX — 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 APRILE 1939-XVII

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Presidente: Suardo.

Vice Presidenti: Berio, Romei Longhena, Guglielmi di Vulci, Salvi.

Questori: Carletti, Ruffo di Calabria.

Segretari: Vicini Marco Arturo, Faina, Benicelli, Valagussa, Giusti del Giardino, Renda.

COMMISSIONE SPECIALE PER IL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA:

Presidente: Berio; *Segretario:* Lissia; *Commissari:* Bevione, Cogliolo, Sani, Gigante, Sirianni.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI:

Presidente: Giuria; *Segretario:* Curatulo; *Commissari:* Ducci, Piccio, Romano Santi, Facchinetti, Pitacco, Vicini Marco Arturo, Sailer.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

Assemblea plenaria

II^a RIUNIONE

LUNEDÌ 17 APRILE 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Belfanti, Credaro, Berenini, Niccolini, Salmoiraghi, Borsalino, Broglia, Pais)	Pag. 10
PRESIDENTE	10
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	11
Composizione delle Commissioni legislative	22
Composizione delle Commissioni permanenti	22
Comunicazioni:	
(Scioglimento della Camera dei Deputati e convocazione del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	9
Congedi	5
Convalidazione di nuovi senatori	16
Convocazione del Senato a domicilio	24
Discorso del Presidente	5
Discorso della Corona:	
(Progetto dell'indirizzo di risposta)	
BEVIONE, <i>relatore</i>	14
(Approvazione per acclamazione)	16
Giuramento di senatori	17
Interrogazione:	
(Annuncio)	24
Nomina di nuovi senatori	12
Omaggi	8
Verbale di deposito negli archivi del Senato	7

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Banelli per giorni 1, Fracassi per giorni 1; Mosca per giorni 1.

Discorso del Presidente.

PRESIDENTE. Camerati senatori, designato dalla benevolenza del Duce a questo alto ufficio, al quale la Maestà del Re Imperatore si è degnata di elevarmi, non posso nascondervi la profonda commozione che suscitano in me il convincimento di non aver titoli adeguati a così insigne onore e la piena consapevolezza delle gravi difficoltà e responsabilità che la dignità conferitami comporta. E più arduo mi appare oggi questo ufficio, ricordando gli eminenti uomini che lo hanno tenuto, da Gaspare Coller a Luigi Federzoni, al quale mando il più fervido e cordiale saluto (*Applausi*).

Tuttavia abituato, in guerra ed in pace, alla severa disciplina dell'obbedienza ed allo scrupoloso adempimento dei miei doveri, vi affermo con assoluta certezza che nell'esercizio delle mie funzioni saprò spiegare tutto lo zelo e tutta la passione di cui sono capace, perchè rimanga immutato il prestigio di questa alta Assemblea, che nessuna ombra offuscò mai nel lungo volgere dei tempi e nel molteplice mutare degli eventi, e che anzi si circonfuse di sempre

La riunione si inizia alle ore 16.

MARCO ARTURO VICINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

più vivo splendore nelle grandi ore della storia del nostro Paese (*Applausi*).

Istituto fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, rimasto immutato nella sua struttura originaria, il Senato, dopo 91 anni di vita, nei quali si compendia la gloriosa ascesa della nostra Nazione, dal Risorgimento all'Impero, può ben riguardare il lungo cammino percorso con la sicura coscienza di aver degnamente assolto il suo compito.

Chiamato ad esercitare una funzione che non avrebbe potuto essere — e non fu mai — statica, animato da una fede incrollabile nelle fortune della Patria, sempre devoto alla gloriosa Monarchia Sabauda che della Patria è il più alto presidio, ligio per convinzione e per tradizione ai principî dell'ordine nazionale e sociale, il Senato, attingendo ispirazione alle virtù più salde, più vive e più operose del popolo italiano, fu in ogni circostanza pari al prestigio della sua funzione. E quando la Rivoluzione delle Camicie Nere — guidata da un Capo di cui soltanto la storia potrà misurare la eccezionale statura, tanto essa, alla luce degli eventi, giganteggia ogni giorno più — riconduceva l'Italia verso un destino di grandezza e di potenza fino al fastigio dell'Impero, il Senato, intuendo nella sua affinata sensibilità politica tutto il significato del fatidico evento, si trovava spontaneamente al suo posto. Ed in 17 anni, fedelmente ed instancabilmente, offriva al Regime fascista una collaborazione operosa e feconda, nata dal felice connubio della esperienza e della tradizione con una profonda comprensione dei tempi nuovi e della necessità di dare allo Stato ed ai suoi fondamentali istituti quegli originali ordinamenti che solo le grandi e vitali rivoluzioni sanno instaurare stabilmente, precorrendo ed anticipando con geniale dottrina l'inarrestabile corso degli eventi.

Comincia oggi per il Senato un nuovo ciclo di attività. E esso si inizia con una innovazione assai singolare nel funzionamento del nostro istituto che rimane sempre uno degli organi più importanti del Regime. La legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che costituisce la prima e originale soluzione al difficile problema « di dare una reale ed

effettiva consistenza all'istituto della rappresentanza politica, attraverso un'Assemblea che rispecchia nella sua struttura » — come fu acutamente notato dal nostro relatore di quella legge — « anzichè casuali, effimeri e contingenti raggruppamenti di individui, una istituzionale e solida organizzazione sociale », chiama il Senato a collaborare col Governo nell'alta funzione della formazione delle leggi con un metodo rispondente alla necessità di una sollecita e cosciente opera legislativa.

Quest'opera il Senato svolgeràà in perfetta e coordinata armonia con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, alla quale, sicuro interprete del vostro sentimento, invio un cordiale, cameratesco ed augurale saluto, che indirizzo all'eroico Presidente di essa Costanzo Ciano. (*Applausi*).

Istituti diversi nella loro composizione — l'uno che rispecchia le forze vive della Nazione operante, l'altro le esperienze e le tradizioni — essi sono accomunati dall'identità delle funzioni e degli scopi, ma sopra tutto dalla identità della fede che li stringe con un legame, che è il più sicuro auspicio di un'opera feconda.

È in quest'armonia d'intenti con la nuova Camera che il Senato darà al Governo la sua collaborazione con la consueta solerzia, con la tradizionale saggezza, con il più disinteressato zelo per il pubblico bene, e sopra tutto con immutata fedeltà al Duce (*Vivissimi applausi*), il cui comandamento di fede, di disciplina, di combattimento avrà in questo Consesso la più pronta e leale obbedienza.

Camerati Senatori!

L'Augusta parola del Sovrano, nel constatare la difficoltà dei tempi che l'Europa attraversa, ci ha ricordato che sono i tempi difficili quelli che rivelano il carattere dei popoli. I recentissimi avvenimenti confermano la profonda saggezza di quel monito, e dimostrano luminosamente, ove ancora ce ne fosse bisogno, con qual tempra sia stato forgiato il carattere del popolo italiano da tre guerre vittoriose e da una Rivoluzione trionfante, a qual grado di perfezione il Duce abbia portato la sua opera titanica, a quali superbe vette, sotto l'impareg-

giabile guida di Lui, l'Italia abbia la forza e il diritto di assurgere.

Da così significativo esempio traendo monito e incitamento, inauguriamo i nostri lavori con un rito che riassume ad un tempo le nostre tradizioni, le nostre aspirazioni e la nostra fede:

Saluto al Re!

Saluto al Duce!

(Il Senato risponde con un grido unanime seguito da vivissimi e generali applausi).

Verbale di deposito dell'Atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria di Savoia.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini, di dar lettura del verbale di deposito negli Archivi del Senato del Regno dell'Atto di matrimonio tra Sua Altezza Reale la Principessa MARIA, FRANCESCA, ANNA, ROMANA DI SAVOIA e Sua Altezza Reale il Principe LUIGI (LODOVICO), CARLO, MARIA, LEOPOLDO, ROBERTO, ANTONIO, GIUSEPPE DI BORBONE-PARMA.

MARCO ARTURO VICINI, segretario:

Il giorno ventitrè del mese di gennaio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, nella Sala Gialla del Reale Palazzo del Quirinale in Roma, procedevansi da Sua Eccellenza il Cavaliere dottor Luigi FEDERZONI, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla trascrizione dell'Atto di Matrimonio tra Sua Altezza Reale la Principessa Reale MARIA, FRANCESCA, ANNA, ROMANA DI SAVOIA e Sua Altezza Reale il Principe LUIGI (LODOVICO), CARLO, MARIA, LEOPOLDO, ROBERTO, ANTONIO, GIUSEPPE DI BORBONE-PARMA, nei due Registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice Civile. Di questi, quello custodito nell'Archivio del Senato del Regno, era stato il giorno diciannove gennaio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinata alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia; l'altro, custodito nell'Archivio del Regno, era stato il medesimo giorno diciannove gennaio

millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, consegnato al Segretario Generale del Senato del Regno dal Soprintendente all'Archivio del Regno e a questi restituito il giorno ventiquattro gennaio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, giusta l'unita dichiarazione del Soprintendente stesso.

Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto nell'articolo trentotto dello Statuto del Regno, sono oggi, ventiquattro gennaio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale, convenuti il cavaliere dottor Luigi FEDERZONI, Presidente del Senato del Regno, il conte generale Mario NOMIS DI COSSILLA, Senatore Questore del Senato del Regno, ed il Segretario Generale del Senato del Regno, dottor professor Annibale ALBERTI, ed aperta la cassaforte suddetta, si è quivi riposto il Registro degli Atti di Matrimonio della Reale Famiglia procedendosi alla chiusura della cassaforte medesima.

E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato del Regno.

Il Presidente del Senato del Regno

LUIGI FEDERZONI

Il Senatore Questore

M. COSSILLA

Il Segretario Generale del Senato del Regno

A. ALBERTI.

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA
E ARCHIVIO DEL REGNO

Roma, 24 gennaio 1939-XVII.

Con la presente dichiaro d'aver ricevuto in restituzione dal Sig. Segretario Generale del Senato del Regno, Cancelliere per gli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia, il Registro

degli atti di matrimonio della stessa Reale Famiglia consegnato il 19 corr. mese.

Il Soprintendente

EMILIO RE.

Per copia conforme all'originale.

Roma, 24 gennaio 1939-XVII.

Il Segretario Generale del Senato del Regno
Cancelliere per gli Atti di Stato Civile
della Reale Famiglia

A. ALBERTI.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARCO ARTURO VICINI, segretario:

Senatore Enrico Mazzoccolo:

F. Sarti: *Garibaldi nelle medaglie. Saggio di un Catalogo generale con prefazione di S. E. Enrico Mazzoccolo.* Castel S. Pietro dell'Emilia, 1938.

Senatore Gino Ducci: *Orientamenti politico-militari degli Stati americani.* Roma, 1938.

Senatore Gaudenzio Fantoli:

1° *R. Politecnico di Milano. L'inaugurazione dell'anno accademico 1938-39-XVII. Relazioni.* Milano, 1938;

2° *Celebrazione del centenario della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano, 1838-1938.*

Senatore Luigi Messedaglia:

1° *Giacomo Casanova e Merlin Cocai.* Venezia, 1938;

2° M. Minghetti: *Per la giustizia nella perequazione fondiaria. Relazione parlamentare (1884), a cura di L. Messedaglia.* Verona, 1938.

Francesco Martinenghi: *Manuale dell'imposta complementare progressiva sul reddito.* Milano, 1939.

Giuseppe Solito de Solis: *Contributo alla teoria giuridica dell'assegno circolare.* Roma, 1938.

Délégations pour le développement de la coopération économique des pays du nord: Les pays du nord dans l'économie mondiale. Danemark. Finlande. Islande. Norvège. Suède. Copenhague, 1938.

Direzione centrale del Banco di Roma:

1° *Vademecum economico per l'A. O. I;*

2° *La propaganda del Banco di Roma nelle Colonie;*

3° *Veroi G. P.: Caratteri generali dell'economia dell'Impero;*

4° *Il Banco di Roma nelle Colonie;*

5° *I servizi bancari nell'Impero e l'organizzazione del Banco di Roma;*

6° *Iraq.*

Plinio Carli: *Niccolò Machiavelli e la sua vera gloria.* Firenze, 1938.

Donato Costanzo Eula: *La «Gazzetta del Popolo» nel suo novantesimo anno.* Torino, 1938.

Angela Bonetti ved. Lanzi:

Clemente Lanzi: *Memorie storiche sulla regione Castrense.* Roma, 1938-XVI.

Enrico Masetti: *Almanacco dei tre mondi.* 1939-XVII-XVIII E. F.

Giovanni Tancredi: *La porta di bronzo della Reale Basilica Palatina di S. Michele in Monte Sant'Angelo (Gargano).* Torremaggiore, 1938.

Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche: *L'attività industriale delle Imprese di comunicazioni elettriche durante l'anno 1937.* Roma, 1938.

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale: *Rendiconti dell'anno 1937.* Roma, 1938.

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *Almanacco agrario italiano, 1939-XVII;*

2° Baldi Edgardo: *Relazione preliminare sulle ricerche al Lago di Tovel.* Trento, 1938.

Alessandro Ghigi: *Giuseppe Tanari.* Bologna, 1937.

Giuseppe Spano: *Giuseppe Spano, scienziato e patriota napoletano dell'Ottocento.* Roma, 1938.

Senatore Pier Silverio Leicht:

1° *La penetrazione europea nell'Africa settentrionale negli ultimi due secoli.* Roma, 1937;

2° *La formula dei «Cives romani» nella manumissione medievale.* Roma, 1938;

3° *Storia del diritto italiano. Le fonti.* Milano, 1939;

4° *Relazione sull'attività della Commissione per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane.* Roma, 1937;

5° *Dispute sul diritto romano e comune.* Roma, 1939.

Senatore Pier Ludovico Occhini:

1° *Pier Lodovico Occhini: Ara pacis Augustae.* Arezzo, 1938;

2° Barna Occhini: *Unità del genio italiano (Roma e il Rinascimento)*. Firenze, 1938.

Guido Stacchini: *Voci del tempo nuovo. Filippiche*. Milano, 1938.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano:

1° *Roma olimpica*;

2° *Cronache radiofoniche dello Sport: anni XII—XIII, XIV—XV*;

3° *Contributo dell'Italia alla storia dello sport*;

4° *Diagrammi sinottici (anni XIII, XIV, XV)*.

Senatore Pietro Fedele:

1° Alfredo Lensi: *Il gioco del calcio fiorentino*. Firenze, 1931;

2° Roberto Ridolfi: *Genesis della storia d'Italia Guicciardiniana*. Firenze, 1939.

Lauro Mainardi: *Armeni ariani*. Roma, 1938.

Senatore Guido Biscaretti di Ruffia:

Biscaretti di Ruffia Paolo: *Lo Statuto del P. N. F. dell'anno XVI*. Padova, 1938.

Senatore Francesco Pujia: *Alfredo Rocco scrittore ed oratore politico*. Roma, 1939.

Senatore Giuseppe Rota: *Annali della Vasca nazionale per esperienze d'architettura navale*. Vol. VII.

Annibale Alberti: *Arnaldo Fusinato*. (Commemorazione). Schio, 1939—XVII.

Senatore Giovanni Ciraolo: *Première Conférence internationale pour la protection contre les calamités naturelles*. Paris, 13—17 septembre 1937. Paris, 1938.

Senatore Girolamo Marcello:

1° *Gli assenti*. Venezia, 1934;

2° *Per Venezia*. 1935—XIII;

3° *Di alcuni problemi Veneziani*. 1938;

4° G. A. Quarti: *La battaglia dei Dardanelli. 26 giugno 1656. Lorenzo Marcello capitano generale da mar*. Milano, 1938.

Casa editrice Onatsky, Roma:

R. Bondioli: *Ucraina. La terra martire ed indoma*. Roma, 1939.

Senatore Fabio Guidi: *Lettera del Granduca Cosimo III all'Ammiraglio Camillo Guidi*. Volterra, 1938.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Venezia: *La via Claudia Augusta Altinate*. Venezia, 1938.

Senatore Guido Mazzoni: *At non effugies meos iambo* (*Catullo, LIV*). Firenze, 1938.

Siao King-Fang: *Exposé historique et analy-*

tique de la Théorie des cinq pouvoirs en Chine. Bruxelles, 1939.

Dante Severin: *Quadro storico ticinese*. Milano, 1939.

Raoul Genco: *Volontarismo*. Roma, 1939.

Cesare Chioldi: *Le nuove case coloniche dei poderi dell'Ospedale Maggiore di Milano*. Milano, 1939.

Senatore Piero Ginori-Conti: *Il laboratorio ricerche di Larderello*. Firenze, 1938.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do lettura del decreto Reale relativo allo scioglimento della Camera dei Deputati ed alla convocazione del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 10 della legge 19 gennaio 1939—XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è sciolta.

Art. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono convocati per il giorno 23 marzo 1939—XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939—XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Commemorazione dei senatori Belfanti, Credaro, Berenini, Niccolini, Salmoiraghi, Borsalino, Broglia e Pais.

PRESIDENTE. C'è quasi sempre una nota di tristezza alla ripresa di quēste nostre periodiche riunioni, nel constatare le dolorose perdite che hanno colpito la nostra Assemblea, togliendo al nostro affetto ed alla nostra estimazione illustri Camerati, che anche in Senato hanno dato chiarissime prove del loro sapere e della loro esperienza.

Serafino **Belfanti**, che nel campo della scienza medica aveva acquistato larga rinomanza, era nato a Castelletto Ticino il 20 ottobre 1860.

Laureatosi in medicina e chirurgia, e dedicatosi agli studi di batteriologia, nel 1895 fondava in Milano un istituto che, sotto la sua attiva ed intelligente direzione, raggiungeva un elevato grado di perfezionamento, sia come sede di studi di microbiologia e di importanti insegnamenti sperimentali, sia come stabilimento modello per una produzione meritatamente apprezzata anche all'estero.

Membro di importanti consessi scientifici, Cavaliere del Lavoro per le benemerenzze acquistate in una vita operosa e feconda, dedicata al culto appassionato della scienza ed al bene dell'umanità, fascista di fede, Serafino Belfanti lascia tra noi il più vivo e commosso rimpianto.

Pedagogista di riconosciuta fama era Luigi **Credaro**. Laureatosi in filosofia e dedicatosi all'insegnamento tenne con grande decoro prima la cattedra di storia della filosofia nell'Università di Pavia, e quindi la cattedra di pedagogia nell'Università di Roma.

Militò attivamente nell'agone politico, fu più volte rappresentante del collegio di Tirano alla Camera dei Deputati e, chiamato a reggere il Dicastero della pubblica istruzione, diede prova del suo sincero fervore per il miglioramento dei nostri istituti scolastici.

Uomo di severi studi, egli lascia alcune opere di filosofia tuttora apprezzate ed un vivo ricordo di sè, per la nobiltà del suo spirito e la costante dirittura morale che ci fanno rimpiangere la dolorosa scomparsa di Lui.

Agostino **Berenini**, parmense, aveva insegnato Diritto e Procedura penale, per moltissimi anni, quasi sempre nella Università della sua città natale, che rappresentò al Parlamento per otto legislature.

Versatissimo nelle discipline giuridiche, autore di molteplici e dotti lavori, egli diede un contributo veramente prezioso agli studi per la riforma della legislazione penale militare.

Balzato sulla scena politica ai primi albori del socialismo, nella evoluzione intelligente delle sue convinzioni, egli ebbe il merito di intuire le necessità storiche dell'intervento, che auspicò con infiammati e memorabili discorsi.

Ministro, Vice presidente della Camera, Senatore dal 1921, Agostino Berenini godeva, fra noi, viva simpatia, che si era conciliato con la sua vasta dottrina, col suo illuminato patriottismo e con la cordialità del suo tratto.

Da nobile e cospicua famiglia fiorentina proveniva Eugenio **Niccolini**, il quale, lungi dall'adagiarsi nella tranquilla serenità di un agiato benessere, mentre escogitava ed attuava nuove ed utili iniziative nel campo dell'agricoltura, sviluppando e migliorando la produzione delle proprie terre, svolgeva negli uffici pubblici un'attività solerte ed efficace, tutta volta al pubblico bene. Di vivace ingegno, di garbata e squisita signorilità, Egli lascia fra noi, dopo cinque lustri di permanenza in Senato, una grata e venerata memoria.

Due Camerati il cui ricordo rimarrà indissolubilmente legato allo sviluppo delle nostre industrie, furono Angelo **Salmoiraghi** e Teresio **Borsalino**.

Tipica espressione della gente lombarda, Angelo Salmoiraghi, ad una giovinezza di ardente entusiasmo che lo portò a militare, a soli 18 anni, nelle file garibaldine, seppe far seguire una vita di fervida e feconda attività. Laureato in ingegneria e dedicatosi con particolare predilezione allo studio della geodesia e della fisica ottica, mentre in alcune dotte pubblicazioni confermava la serietà della preparazione scientifica, riusciva a dare ad un importante stabilimento per la produzione degli

strumenti scientifici e di precisione una organizzazione ed uno sviluppo così efficienti da disimpegnare dalla produzione straniera il nostro Paese e metterlo in grado di competere efficacemente con antiche industrie di fama internazionale.

Per queste cospicue benemerenzze il nome di Angelo Salmoiraghi può essere iscritto tra i pionieri dell'autarchia.

E ad esso segue degnamente quello di Teresio Borsalino, temprata geniale e fattiva di lavoratore, industriale intelligente e coraggioso, il quale, dotando i propri stabilimenti dei più moderni e perfetti macchinari, non lesinando alcun mezzo affinché i manufatti della sua industria potessero vittoriosamente gareggiare — come avvenne — con i migliori prodotti stranieri, seppe creare uno dei più rinomati e fiorenti centri industriali italiani. Ma un altro grande merito del senatore Borsalino deve essere particolarmente ricordato: quello, cioè, di aver sempre concorso con somme ingenti alle necessità pubbliche della sua città e della sua provincia e di aver sempre curato il benessere morale e materiale delle propri maestranze con un complesso d'iniziativa di assistenza e di previdenza che dimostra come egli, fascista di fede, avesse intuito l'alto significato morale del comandamento mussoliniano di « andare verso il popolo ».

Uomo di singolare attività fu Giuseppe **Broglia**. Studioso di problemi economici e finanziari, professore e poi direttore del Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Torino, dopo aver partecipato alla guerra italo-austriaca, durante la quale conseguì il grado di maggiore di fanteria, tenne importanti uffici pubblici, nei quali portò l'alto contributo della sua competenza e della sua capacità. Portato dal fervore dei suoi sentimenti a militare, tra i primi, nelle file del Fascismo, egli vi spiegò opera zelante e fedele; così come fu attiva ed efficace la collaborazione che egli diede ai lavori del Senato, nel quale è vivo il rimpianto per la sua dolorosa scomparsa.

Con Ettore **Pais** è scomparso un grande maestro, uno storico insigne dell'antichità, di rinomanza mondiale.

Nato a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, da nobile famiglia di origine sarda, Ettore Pais ebbe in retaggio da quelle nobilissime regioni la tenacia dei propositi ed un ardente patriottismo.

Laureato in lettere nel Regio istituto superiore di Firenze, dove aveva avuto come maestro Domenico Comparetti, passò a Berlino ove fu educato al severo metodo di indagine di Teodoro Mommsen; dedicando, poi, la sua lunga vita, con un lavoro silenzioso e tenace, allo studio ed all'insegnamento.

Dall'Università di Palermo passò a quelle di Pisa e di Napoli e finalmente a Roma, dove tenne la cattedra di epigrafia antica, di antichità romane, di storia antica e di storia romana, prodigando nell'insegnamento i tesori della sua vasta e profonda cultura, associata ad un metodo rigoroso ed obiettivo che gli diedero il prestigio e la rinomanza dei grandi maestri.

Le sue opere sui più importanti periodi di Roma repubblicana, gli studi relativi alla Sicilia, alla Sardegna ed alla Corsica durante l'età romana, le dotte ricerche di diritto pubblico e di epigrafia, formano un quadro imponente della sua attività, e resteranno perenne testimonianza della meritata rinomanza di Ettore Pais nel campo degli studi storici.

La severità critica degli studi non aveva mai affievolito in lui l'alto e sempre vivo sentimento di italianità che egli, lasciando l'insegnamento, consacrava in queste nobili parole: « Se mai vediate che tanti e tanti, per avere l'applauso straniero, si compiacciono di screditare la nostra storia, ricordatevi che, salva sempre la verità dei vostri studi, nei vostri scritti, nelle vostre pubblicazioni, dovete essere e rimanere sempre italiani ».

Alla sua memoria, ed a quella degli altri Senatori che ci hanno lasciato, inviamo l'espressione del nostro affettuoso, memore compianto; e rinnoviamo alle desolate famiglie i sentimenti del nostro profondo cordoglio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Il Governo si associa alle espressioni di vivo cordoglio pronunziate dal Presidente del Senato per commemorare i defunti senatori.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini di dar lettura dei decreti Reali di nomina di nuovi senatori.

MARCO ARTURO VICINI, *segretario*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Baistrocchi conte Federico, generale di Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Santini Ruggero, generale di Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Guillet Amedeo, generale designato di Armata f. q., Cat. XIV.

Gabba Melchiade, generale designato di Armata f. q., Cat. XIV.

Tua Angelo, generale designato di Armata f. q., Cat. XIV.

Bobbio Valentino, generale designato di Armata in aus., Cat. XIV.

Marinetti Adriano, generale designato di Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Grossi Camillo, generale designato di Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Bastico Ettore, generale designato di Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Vacca Maggiolini Arturo, generale di Corpo d'Armata con rango di designato d'armata f. q., Cat. XIV.

Asinari di Berrezzo marchese Giuseppe Mario, generale di Armata f. q., Cat. XIV.

Goggia Francesco, generale di Corpo d'Armata in aus., Cat. XIV.

Calcagno Riccardo, generale di Corpo d'Armata in aus., Cat. XIV.

Giuliano Arturo, generale di Corpo d'Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Ricchetti Aurelio, generale di Corpo d'Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Pugnani Angelo, tenente generale del Servizio tecnico automobilistico in aus., Cat. XIV.

Appiotti Giacomo, generale di Corpo d'Armata f. q., Cat. XIV.

Moizo Riccardo, generale di Corpo d'Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Malladra Giuseppe, generale di Corpo d'Armata della Ris., Cat. XIV.

Cei Ugo, generale di Corpo d'Armata in aus., Cat. XIV.

Dho Giovanni Battista, generale di Corpo d'Armata in aus., Cat. XIV.

Alberti Adriano, generale di Corpo d'Armata in aus., Cat. XIV.

Saporiti Alessandro, generale di Corpo d'Armata nella Ris., Cat. XIV.

Nasi Guglielmo, generale di Corpo d'Armata in s. p. e., Cat. XIV.

Mezzetti Ottorino, generale di Corpo d'Armata f. q., Cat. XIV.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1939—XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Bucci Umberto, ammiraglio di squadra designato di Armata, Cat. XIV.

Bernotti Romeo, ammiraglio di squadra designato d'Armata, Cat. XIV.

Valli Giulio, ammiraglio di squadra in p. a., Cat. XIV.

De Feo Vincenzo, ammiraglio di squadra in s. p. e., Cat. XIV.

Riccardi Arturo, ammiraglio di squadra in s. p. e., Cat. XIV.

Farina Ferdinando, ammiraglio di squadra in s. p. e., Cat. XIV.

Campioni Inigo, ammiraglio di squadra in s. p. e., Cat. XIV.

Cantù Giuseppe, ammiraglio di squadra designato d'Armata in p. a., Cat. XIV.

Denti Amari di Pirayno, duca Salvatore, ammiraglio di squadra designato di squadra p. a., Cat. XIV.

Salazar Edoardo, ammiraglio di squadra a riposo, Cat. XIV.

Ciano Alessandro, ammiraglio di squadra nella riserva, Cat. XIV.

Miraglia Luigi, ammiraglio di squadra in s. p. e., Cat. XIV.

Gambardella Fausto, ammiraglio di squadra in p. a., Cat. XIV.

Pignatti Morano di Custoza Carlo, ammiraglio di squadra a riposo, Cat. XIV.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1939—XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Moris Maurizio Mario, generale di Corpo d'Armata nella riserva, Cat. XIV.

Liotta Aurelio, generale di squadra aerea in s. p. e., Cat. XIV.

Lombard Vincenzo, generale di squadra aerea in aus., Cat. XIV.

Ferrari Cristoforo, generale ispettore del Genio aeronautico in s. p. e., Cat. XIV.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939—XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Arnoni avv. Fortunato Tommaso, Cat. III.

Baslini avv. Antonio, Cat. III.

Beneduce prof. Alberto, Cat. V.

Bianchini avv. Giuseppe, Cat. III.

Borromeo d'Adda Febo, Cat. XXI.

Donzelli Beniamino, Cat. III.

Drago ing. Aurelio, Cat. III.

Ferretti ing. Giacomo, Cat. III.

Gai Silvio, Cat. III.

Geremicca avv. Alberto, Cat. III.

Maraviglia avv. Maurizio, Cat. III.

Mariotti avv. Alessandro, Cat. III.

Morisani prof. dott. Teodoro, Cat. III.

Orano prof. dott. Paolo, Cat. III.

Quilico avv. Carlo Alberto, Cat. III.

Serpieri prof. dott. Arrigo, Cat. III.

Trigona ing. Emanuele, Cat. III.

Tullio avv. Francesco, Cat. III.

Varzi Ercole, Cat. III.

Vinci prof. Gaetano, Cat. III.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 8 aprile 1939—XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

**Approvazione del progetto d'indirizzo
in risposta al discorso della Corona.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Indirizzo in risposta al discorso della Corona ».

Prego il senatore Bevione, relatore della Commissione speciale, di voler dar lettura del progetto relativo:

BEVIONE, *relatore*:

Sire!

Per la prima volta le Assemblee Legislative hanno ascoltato la Vostra augusta parola di Re e Imperatore. Dopo quel giorno, l'Albania Vi ha offerto, e Voi avete accettato, la sua Corona. Il nuovo splendore onde si fregia la Vostra Casa millenaria è l'espressione dell'accresciuta potenza della Nazione.

La conquista dell'Impero fu dura impresa. Distanze, spazio, un nemico numeroso e agguerrito, una minacciosa concentrazione navale nel Mediterraneo, le vili sanzioni, tutto fu rapidamente dominato dal valore dei combattenti, dall'abilità dei capi, dalla costanza del popolo, dal genio e dalla volontà indomabile del Duce. Voi, o Sire, colla graziosa Regina avete dato alla Nazione esempio di fermezza e di sacrificio.

La pacifica occupazione dell'Albania, compiuta in questi giorni dalle nostre forze militari in conformità ai voti di quelle popolazioni, ha spianato la via alla sistemazione integrale e definitiva di un paese, nel quale gli interessi predominanti dell'Italia sono indiscutibili, e da tempo avevano ottenuto il riconoscimento internazionale. L'Assemblea Costituente di Tirana, memora e riconoscente della opera ricostruttiva data dal Duce e dall'Italia Fascista per lo sviluppo e la prosperità dell'Albania, ha deciso di associare in modo indissolubile la vita e i destini dell'Albania a quelli dell'Italia; e, quale pegno solenne di questa volontà di popolo, ha offerto nella forma di una unione personale la Corona Reale d'Albania a Voi, o Sire, per Vostra Maestà e per i Vostri Reali Successori. L'effetto di tale unione dell'Albania all'Italia, che è ora perfetta secondo le nostre leggi

costituzionali, sarà di garantire in perpetuo all'Albania la pace e il progresso civile nell'ordine e nella giustizia, e di accrescere la libertà di movimento dell'Italia.

Una fase nuova nella storia del mondo si apre colla creazione del nostro Impero. Antiche egemonie declinano. Miti di invincibilità tramontano. Nazioni giovani fanno sentire all'Europa la pressione crescente della loro forza in continuo sviluppo. Meccanismi congegnati per perpetuare senza sforzo e senza rischio le situazioni esistenti si sfasciano miseramente. Così avviene della Società delle Nazioni, dalla quale, dopo la revoca delle sanzioni, l'Italia a buon diritto è uscita, vibrando il colpo mortale.

L'Asse Roma-Berlino, sul quale si fonda l'azione politica dell'Italia e della Germania, è una costruzione più estesa e più stabile di un'alleanza, perchè prescinde da condizioni rigide e da ipotesi predeterminate. Le due Nazioni dividono il Continente con un blocco dominante di forze militari, contro il quale non è più possibile ripetere con successo la secolare manovra della coalizione accerchiante.

L'Asse è destinato a durare, perchè le sue ragioni di vita non consistono soltanto in un parallelismo di posizioni e di scopi contingenti, ma nell'affinità essenziale dei due regimi autoritari, e nella necessità delle due concezioni rivoluzionarie di difendersi contro la ostilità delle democrazie e contro i veleni del bolscevismo. È presumibile che siano stati definiti gli « spazi vitali » necessari alle due Nazioni, ciò che esclude che le direttrici dei loro sviluppi possano incrociarsi.

La collaborazione dell'Italia e della Germania in funzione antibolscevica ha esteso il suo raggio fuori di Europa col patto anti-Komintern. Milita contro l'Internazionale comunista un fascio formidabile di forze: Roma, Berlino, Tokio, il Manciuokuò, Budapest ed ora anche la Spagna, che ha fatto nella sua carne viva l'atroce esperienza dell'infezione bolscevica.

I rapporti con la Gran Bretagna, che la politica ginevrina delle sanzioni aveva seriamente compromesso, non potevano essere ristabiliti senza il riconoscimento del nostro

Impero. Avvenuto tale riconoscimento, gli accordi del 16 aprile 1938, che regolano le questioni interessanti i due Paesi in tutti i territori fuori d'Europa, hanno reso possibile fra di essi un duraturo periodo di relazioni normali e feconde.

L'occupazione dell'Albania ha servito come collaudo delle nostre amicizie. Il popolo albanese ha dimostrato coi fatti la sua fiducia nella protezione e collaborazione italiana; la Jugoslavia si è mantenuta in stretto contatto con Roma, respingendo gli interessati inviti a proteste ed opposizioni; l'Ungheria, la Polonia e la Svizzera hanno dato prova di comprensione e di equanimità.

Nei riguardi della Francia, denunziati dall'Italia il 17 dicembre scorso gli accordi del 1935 per inadempienza francese, sono da regolare importanti questioni coloniali, che il Duce nel suo potente discorso agli squadristi ha precisato coi nomi di Tunisi, Gibuti e Canale di Suez.

La prima risposta francese è stata negativa. Se tale atteggiamento non verrà modificato, il Duce ha già dichiarato la linea di condotta del nostro Paese. La frattura fra le due Nazioni si allargherà e potrà diventare irreparabile: e la responsabilità non sarà nostra. In attesa di ottenere le soddisfazioni alle quali ha diritto, l'Italia rifiuta di sottoscrivere qualunque impegno internazionale di limitazione degli armamenti.

Quella che fu la Spagna rossa ha abbassato le armi davanti alle forze vittoriose del generalissimo Franco. Nessuno ne gode più dell'Italia fascista, che dal primo momento ha dato aperto appoggio a vaste formazioni di eroici volontari alla causa della riscossa nazionale spagnuola. La Spagna che, secondo la profezia di Lenin, doveva essere il secondo paese sovietico di Europa, ha invece assistito ad una disfatta disastrosa del bolscevismo e dell'alleanza socialdemocrazia. Fra la nuova Spagna nazionale e l'Italia, legate dai vincoli del sangue sparso insieme nella crociata antibolscevica, non esistono che interessi convergenti e la stretta parentela dei regimi politici: sarà pertanto facile proseguire nella pace la feconda collaborazione iniziata nella guerra di redenzione.

La Vostra Augusta parola, o Sire, sul desiderio dell'Italia che la pace duri il più a lungo possibile consacra uno dei punti fondamentali della nostra politica. I regimi di autorità sono dalle democrazie accusati di bellicismo: coi fatti essi hanno invece dimostrato di voler fare quanto è umanamente possibile per scongiurare la guerra, che pure non temono.

Il nostro Impero deve essere messo in valore con vasti investimenti di lavoro e di denaro; e questo è un altro solido argomento a riprova della nostra volontà di pace, che non vuole essere confusa col pacifismo ipocrita dei regimi opposti.

Ma la pace come la intendiamo noi è frutto di sforzo incessante e di preparazione severa. Bisogna essere fortissimi in terra, in mare e in cielo per essere ricercati come amici e temuti come nemici. A questa mèta tende il Regime con tutte le sue energie e con la sua fede animatrice. Le nuove generazioni addestrate militarmente dalla GIL forniscono alle leve forze copiosissime e ogni anno crescenti, imbevute degli alti ideali del Fascismo.

A buon diritto fu conferita per iniziativa del Duce alle insegne del Partito la croce al merito di guerra, perchè è il Partito che crea e alimenta in mezzo al popolo quell'alta tensione ideale e quello spirito guerriero che hanno portato e porteranno l'Italia a tutte le vittorie.

L'industria nazionale costruisce gli strumenti bellici nelle forme e nelle quantità richieste. Se sarà necessario, il Paese affronterà qualunque sacrificio e accetterà qualunque rinuncia perchè tutto ciò che è disponibile sia consacrato alla preparazione militare.

Queste spese eccezionali, che si aggiungono al costo della conquista dell'Impero e della sua iniziata valorizzazione, impongono uno sforzo straordinario alla finanza dello Stato, e cioè ai contribuenti. I contribuenti hanno compiuto come sempre il loro dovere con disciplina e piena coscienza della necessità di questi oneri. Il ritorno dell'Europa a condizioni normali, quanto più sarà sollecito, tanto più avvicinerà l'auspicato ristabilimento dell'equilibrio fra le spese pubbliche e la normale capacità contributiva del Paese.

L'autarchia economica è condizione della indipendenza politica e della efficienza mili-

tare. Il Regime si è impegnato in questa battaglia con decisione estrema. La Nazione segue le direttive del Governo con spirito di comprensione e di collaborazione. L'organizzazione corporativa dell'economia italiana si dimostra valido strumento per il conseguimento della vittoria. Spetta agli istituti corporativi vigilare perchè, sotto il manto dell'autarchia, interessi particolari non si sovrappongano agli interessi generali.

Il Vostro accenno, o Sire, alla stabilità della divisa è motivo di soddisfazione perchè indica la volontà del Governo, non solo di mantenere l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti internazionali, ma anche di ristabilire tale equilibrio appena possibile nella finanza dello Stato.

Le leggi che riorganizzeranno la scuola, secondo le direttive della Carta approvata dal Gran Consiglio, intendono dare a questo settore fondamentale della vita della Nazione un assetto definitivo e conforme allo spirito e ai postulati della Rivoluzione fascista. Tali leggi saranno discusse dal Senato del Regno con quella competenza e quell'alto amore che questa Assemblea ha sempre manifestato per i problemi dell'educazione nazionale.

Un regime d'autorità si avvalora colla fedeltà all'antica norma che la giustizia è il fondamento dei Regni. E questa è la constatata realtà del nostro Regime, dove il Duce per primo dimostra coll'esempio quotidiano il culto della giustizia. Un siffatto indirizzo di Regime non può avere che gli effetti più benefici sull'ordine pubblico, che è dovunque esemplare per spontanea disciplina dei cittadini.

I nuovi Codici in corso di preparazione costituiranno un alto titolo di onore per il Regime, che imprime in essi i lineamenti del suo carattere e della sua dottrina. Ciò avviene con speciale risalto nella parte del Codice civile che si occupa del diritto familiare e dei problemi connessi colla difesa della razza. Per meglio assicurare questa difesa, recenti leggi hanno vietato la commistione con razze non ariane, ed hanno istituito un trattamento particolare per la razza ebraica, riducendone l'influenza in limiti più adeguati alla sua entità numerica.

I Patti lateranensi hanno confermata la loro intrinseca bontà nella prova del recente Conclave. Le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, nel rispetto delle reciproche sfere d'azione, si mantengono con comune beneficio sul terreno dell'intesa e della collaborazione cordiale.

Sire!

Voi avete chiuso il Vostro discorso con una ferma parola di fede nell'avvenire del popolo italiano. Ancora una volta, in questi tempi agitati, Voi siete stato l'interprete fedele dell'anima nazionale. Il Senato del Regno, nel quale s'adunano saggezza ed esperienza per lunga vita vissuta e per servizi prestati allo Stato e alle varie attività della Nazione, vibra della stessa ardentissima fede e guarda sereno e sicuro all'avvenire, che porterà all'Italia il compenso della sua titanica fatica e della sua preparazione a tutte le prove.

(Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Propongo che l'indirizzo sia approvato per acclamazione.

Vivissimi e generali applausi.

È approvato.

L'indirizzo sarà presentato a S. M. il Re Imperatore.

Annuncio di convalidazioni di nomine a senatore.

PRESIDENTE. Annuncio che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi ha comunicato che nella sua riunione del 5 aprile 1939-XVII ha convalidato la nomina a senatori del Regno dei signori:

Baistrocchi conte generale Federico, Santini generale Ruggero, Guillet generale Amedeo, Gabba generale Melchiade, Tua generale Angelo, Bobbio generale Valentino, Marinetti generale Adriano, Grossi generale Camillo, Bastico generale Ettore, Vacca Maggiolini generale Arturo, Asinari di Bernezzo generale marchese Giuseppe Mario, Goggia generale Francesco, Calcagno generale Riccardo, Giuliano generale Arturo, Ricchetti generale Aurelio, Pugnani generale Angelo, Appiotti generale Giacomo, Moizo generale Riccardo, Malladra generale Giuseppe, Dho generale Giovanni Battista, Alberti generale Adriano, Saporiti generale Alessandro, Nasi generale Guglielmo, Mezzetti generale Ottorino, Bucci ammiraglio

Umberto, Bernotti ammiraglio Romeo, Valli ammiraglio Giulio, De Feo ammiraglio Vincenzo, Riccardi ammiraglio Arturo, Farina ammiraglio Ferdinando, Campioni ammiraglio Inigo, Cantù ammiraglio Giuseppe, Denti Amari di Pirayno ammiraglio duca Salvatore, Salazar ammiraglio Edoardo, Ciano ammiraglio Alessandro, Miraglia ammiraglio Luigi, Gambardella ammiraglio Fausto, Pignatti Morano di Custoza ammiraglio Carlo, Moris generale Maurizio Mario, Liotta generale Aurelio, Lombard generale Vincenzo, Ferrari generale Cristoforo.

Tutti per la categoria XIV.

La stessa Commissione mi ha comunicato che nella sua riunione del 14 aprile 1939—XVII ha convalidato la nomina a senatori del Regno dei signori:

Cei generale Ugo, Cat. XIV.

Arnoni avv. Fortunato Tommaso, Cat. III.

Baslini avv. Antonio, Cat. III.

Beneduce prof. dott. Alberto, Cat. V.

Bianchini avv. Giuseppe, Cat. III.

Donzelli Beniamino, Cat. III.

Drago ing. Aurelio, Cat. III.

Ferretti rag. Giacomo, Cat. III.

Gai Silvio, Cat. III.

Geremicca avv. Alberto, Cat. III.

Maraviglia avv. Maurizio, Cat. III.

Mariotti avv. Alessandro, Cat. III.

Morisani prof. dott. Teodoro, Cat. III.

Orano prof. dott. Paolo, Cat. III.

Quilico avv. Carlo Alberto, Cat. III.

Serpieri prof. dott. Arrigo, Cat. III.

Trigona ing. Emanuele, Cat. III.

Tullio avv. Francesco, Cat. III.

Varzi Ercole, Cat. III.

Vinci prof. Gaetano, Cat. III.

Infine la stessa Commissione mi ha comunicato che nella sua riunione di oggi ha convalidato la nomina a senatore del Regno del signor Borromeo d'Adda Febo, per la categoria III.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori ad introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento, i senatori convalidati, in ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Giuseppe Francesco Ferrari e Guglielmi il sig. Federico Baistrocchi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Federico Baistrocchi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Perris e Amantea il sig. Ruggero Santini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ruggero Santini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ago e Amantea il sig. Amedeo Guillet è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Amedeo Guillet del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Badoglio e Jacopo Gasparini il sig. Melchiade Gabba è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Melchiade Gabba del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuseppe Francesco Ferrari e Ottavio Zoppi il sig. Angelo Tua è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Angelo Tua del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ago e Amantea il sig. Valentino Bobbio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Valentino Bobbio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romei Longhena

e Gualtieri, il sig. Adriano Marinetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Adriano Marinetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ago e Cossilla, il sig. Camillo Grossi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Camillo Grossi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Sailer, il sig. Ettore Bastico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ettore Bastico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Ottavio Zoppi, il sig. Arturo Vacca Maggiolini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Vacca Maggiolini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Demetrio Asinari di Bernezzo e Acquarone, il sig. Giuseppe Mario Asinari di Bernezzo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Mario Asinari di Bernezzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Balbino Giuliano e Scipioni, il sig. Francesco Goggia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Francesco Goggia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dott. Paolo Thaon di Revel e Cicconetti, il sig. Riccardo Calcagno è introdotto nell'Aula e presta giuramento se-

condo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Riccardo Calcagno del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santoro e Scipioni, il sig. Arturo Giuliano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Giuliano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Millosevich e Ago, il sig. Aurelio Ricchetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Aurelio Ricchetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Badoglio e Spiller, il sig. Angelo Pugnani è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Angelo Pugnani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Caviglia, il sig. Giacomo Appiotti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giacomo Appiotti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ruffo di Calabria e Gaetano Zoppi, il sig. Riccardo Moizo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Riccardo Moizo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Sailer, il sig. Giuseppe Malladra è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe

Malladra del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romei Longhena e Amantea, il sig. Giovanni Battista Dho è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giovanni Battista Dho del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Acquarone e Sailer, il sig. Adriano Alberti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Adriano Alberti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Giuseppe Francesco Ferrari, il sig. Alessandro Saporiti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alessandro Saporiti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Amantea e Sani il sig. Ottorino Mezzetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ottorino Mezzetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Solari e Ducci, il sig. Umberto Bucci è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Umberto Bucci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Solari e Nicastro, il sig. Romeo Bernotti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Romeo Bernotti del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ducci e Burzagli, il sig. Giulio Valli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giulio Valli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Solari e Romei Longhena il sig. Vincenzo De Feo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Vincenzo De Feo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori gr. ammiraglio Paolo Thaon di Revel e Guido Biscaretti, il sig. Arturo Riccardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Riccardi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nicastro e Ducci, il sig. Ferdinando Farina è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ferdinando Farina del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Solari e Guido Biscaretti, il sig. Inigo Campioni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Inigo Campioni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ducci e Ruffo di Calabria, il sig. Salvatore Denti Amari di Pirayno è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Salvatore Denti Amari di Pirayno del prestato giura-

mento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Solari e Guido Biscaretti, il sig. Edoardo Salazar è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Edoardo Salazar del prestato giuramento lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori gr. ammiraglio Paolo Thaon di Revel e Bastianelli, il signor Alessandro Ciano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alessandro Ciano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori gr. ammiraglio Paolo Thaon di Revel e De Riscis, il signor Luigi Miraglia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Luigi Miraglia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Cini e gr. amm. Paolo Thaon di Revel, il sig. Fausto Gambardella è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Fausto Gambardella del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Solari e gr. amm. Paolo Thaon di Revel, il sig. Carlo Pignatti Morano di Custoza è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Carlo Pignatti Morano di Custoza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Demetrio Asinari di Bernezzo e Miari de Cumani, il sig. Maurizio Mario Moris è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Maurizio Mario Moris del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ruffo di Calabria e Piccio, il sig. Aurelio Liotta è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Aurelio Liotta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gigante e Ruffo di Calabria, il sig. Vincenzo Lombard è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Vincenzo Lombard del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Guido Biscaretti, il sig. Cristoforo Ferrari è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Cristoforo Ferrari del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Di Benedetto, il sig. Ugo Cei è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ugo Cei del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Celesia e Miari de Cumani, il sig. Fortunato Tommaso Arnoni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Fortunato Tommaso Arnoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Boccardo, il sig. Alberto Beneduce è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alberto Beneduce del prestato giuramento, lo pro-

clamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Capitani D'Arzago e Ruffo di Calabria, il sig. Giuseppe Bianchini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Bianchini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giovanni Cattaneo e De Capitani D'Arzago, il sig. Beniamino Donzelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Beniamino Donzelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Belluzzo e Marco Arturo Vicini, il sig. Aurelio Drago è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Aurelio Drago del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bennicelli e San Martino Valperga, il sig. Giacomo Ferretti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giacomo Ferretti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Dudan e Marco Arturo Vicini, il sig. Silvio Gai è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Silvio Gai del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Salvi e De Riseis, il sig. Alberto Geremicca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alberto Geremicca del prestato giuramento, lo pro-

clamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e De Bono, il sig. Maurizio Maraviglia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Maurizio Maraviglia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Cossilla e Felici, il sig. Alessandro Mariotti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alessandro Mariotti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi e De Riseis, il sig. Teodoro Morisani è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Teodoro Morisani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Rossini e Ottavio Zoppi, il sig. Paolo Orano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Paolo Orano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Anselmi e Cian, il sig. Carlo Alberto Quilico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Carlo Alberto Quilico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Raineri e Leicht, il sig. Arrigo Serpieri è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arrigo Serpieri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Belluzzo e Perrone Compagni, il sig. Emanuele Trigona è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Emanuele Trigona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Leicht e Francesco Rota, il sig. Francesco Tullio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Francesco Tullio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Rossini e D'Ancora, il sig. Ercole Varzi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ercole Varzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Prampolini e Cian, il sig. Gaetano Vinci è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Gaetano Vinci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Capitani D'Arzago e Venino, il sig. Febo Borromeo D'Adda è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Febo Borromeo D'Adda del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Costituzione di commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che a norma del regolamento ho nominato le seguenti Commissioni:

Commissione per il regolamento: Suardo, presidente; Rossini, segretario; Contarini, Mo-

resco, Gatti Salvatore, Gasperini Gino e Graziosi, commissari.

Commissione per la biblioteca: Calisse, presidente; Salata, segretario; Fedele, commissario.

Commissione di vigilanza al debito pubblico: Galimberti, Sili e Tofani.

Commissari di vigilanza sulla circolazione e sull'istituto di emissione: De Capitani d'Arzago, De Martino Augusto e Flora.

Commissione d'istruzione dell'Alta Corte: Ferrari Giuseppe Francesco, presidente; Baccelli, Ciraolo, Crispo Moncada, Mazzoccolo, membri ordinari; Bazan, Bombi, Chersi Innocente, Della Gherardesca, Durini di Monza, Nicastro, Scaduto e Moresco, membri supplenti.

Commissione d'accusa dell'Alta Corte: Gasperini Gino, presidente; Andreoni, Biscaretti di Ruffia Guido, Di Marzo, Facchinetti, Gualtieri, Lago, Lissia, Mormino, Raimondi, Sitta, membri ordinari; Abisso, Crispolti, Curatulo, Farina Mattia, Guidi, Libertini Gesualdo, Padiglione, Petrone, Scipioni e Vinassa de Regny, membri supplenti.

Commissione per il giudizio dell'Alta Corte: Ago, Amantea, Anselmi, Asinari di Bernezzo Demetrio, Bacci, Bastianelli, Bastico, Bevione, Bianchini, Bodrero, Bonardi, Broccardi, Bucci Umberto, Cogliolo, Contarini, Cozza, D'Achiardi, Denti di Pirayno, De Vito, Ducci Gino, Fabri, Foschini, Gabba, Gambardella, Gasparini Jacopo, Gazzera, Giordano, Graziosi, Grossi, Guadagnini, Imperiali, Liotta, Marciano, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Miraglia, Mori, Occhini, Ovio, Piola Caselli, Quilico, Raineri, Romano Santi, Rossini, Rota Francesco, Russo, Santini, Santoro, Sarrocchi, Sirianni, Solari, Spezzotti, Tofani, Trigona, Tullio, Vacca Maggiolini, Versari, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Commissione di finanza.

Presidente: Bevione

Vice Presidenti: Scialoja — Bianchini

Segretari: Sitta — Sandicchi

Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni,

Broccardi, Burzagli, Castelli, Cavallero, Cini, Cogliolo, Conti, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Gazzera, Giuria, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marcello, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Nucci, Piccio, Piola Caselli, Pózzo, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Romano Santi, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona, Zupelli.

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale.

Presidente: Orsini Baroni

Vice Presidenti: Sailer — Contarini

Segretari: Majoni — Brezzi

Agnelli, Baccelli, Banelli, Beneduce, Brezzi, Cavazzoni, Contarini, Conti, Crespi Silvio, De Martino Giacomo, Donzelli, Falek, Fracassi, Giannini, Imperiali, Liotta, Majoni, Marozzi, Orsi, Orsini Baroni, Piccio, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Romano Santi, Rossini, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Scialoja, Silvestri, Tacconi, Tullio, Visconti di Modrone.

Commissione degli affari interni e della giustizia.

Presidente: Guadagnini

Vice Presidenti: Raimondi — Guaccero

Segretari: Pujia — Renda

Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli, Bocchini, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Celesia, Gheri Innocente, Cogliolo, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Nicola, Fabri, Facchinetti, Faggella, Felici, Galimberti, Geremicca, Gheri Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Maragliano, Maraviglia, Marciano, Marracino, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Mormino, Oviglio, Padiglione, Petrone, Pujia, Raimondi, Renda, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Vicini Marco Arturo, Vigliani.

Commissione degli affari dell'Africa Italiana.

Presidente: Gasparini Jacopo

Vice Presidenti: Millosevich — Santini

Segretari: Lago — Faina

Appiotti, Beverini, Bongiovanni, Calcagno, Casanova, Cei, Cicconetti, De Cillis, Della Gherardesca, Durini di Monza, Faina, Gabba, Gallarati Scotti, Gasparini Jacopo, Gazzera, Grazioli, Gualtieri, Lago, Libertini Gesualdo, Malladra, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Nicolis di Robilant, Puricelli, Salvago Raggi, Sani, Santini, Tiscornia, Tournon, Venino, Vicini Antonio, Vinassa de Regny, Volpi di Misurata.

Commissione delle Forze Armate.

Presidente: Ferrari Giuseppe Francesco

Vice Presidenti: Ducci Gino — Lombard

Segretari: Montefinale — Campioni.

Acquarone, Ago, Amantea, Baistrocchi, Barzini, Bastico, Bernotti, Bobbio, Bucci Umberto, Campioni, Conz, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Graziosi, Grossi, Guillet, Lombard, Malladra, Marinetti, Montefinale, Nomis di Cossilla, Pugnani, Riccardi, Ricchetti, Rolandi Ricci, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sani, Scipioni, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare.

Presidente: Belluzzo

Vice Presidenti: Bodrero — Moresco.

Segretari: Curatulo — Gigante.

Alberti, Antona Traversi, Badaloni, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cappa, Cian, Crespi Mario, Crispolti, Curatulo, D'Achiardi, De Michelis, De Riseis, Di Marzo, Faelli, Fedele, Federzoni, Gatti Girolamo, Gentile, Gigante, Giordano, Giuliano Balbino, Leicht, Mambretti, Mazzoni, Montesor, Moresco, Muscatello, Nunziante, Orano, Ovio, Pende, Piola Caselli, Romano Michele, Rubino, San Martino, Serpieri, Soler, Taramelli, Tolomei, Venturi, Versari, Vinassa de Regny, Vinci, Viola, Zerboglio.

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Presidente: Lissia

Vice Presidenti: De Vito — Cozza

Segretari: Di Donato — Graziosi

Banelli, Bergamasco, Biscaretti Roberto,

Bonardi, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Ciano, Cimati, Ciruolo, Colosimo, Cozza, Crispo Moncada, De Martino Augusto, De Vito, Dho, Di Donato, Di Rovasenda, Drago, Feschini, Gambardella, Giusti del Giardino, Graziosi, Lissia, Mariotti, Mazzoccolo, Moris, Nicastro, Orlando, Reggio, Ronco, Rubino, Sapori, Sili, Soler, Tassoni, Theodoli, Vassallo.

Commissione dell'agricoltura.

Presidente: Prampolini

Vice Presidenti: Bonardi — Strampelli

Segretari: Josa — Giusti del Giardino

Abbate, Bennicelli, Biscaretti Guido, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Borromeo d'Adda, Calisse, De Capitani d'Arzago, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Faina, Farina Ferdinando, Farina Mattia, Fraschetti, Giusti del Giardino, Guidi, Imberti, Josa, Marescalchi, Marozzi, Maury de Moranecz, Menozzi, Messedaglia, Mori, Morisani, Nicolini, Novelli, Occhini, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Poggi Tito, Prampolini, Romano Avezzana, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Sarrocchi, Scaduto, Serpieri, Sili, Spada Potenziani, Strampelli, Todaro, Tosti di Valminuta.

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Presidente: Gatti Salvatore

Vice Presidenti: Bocciardo — Trigona

Segretari: Concini — Tofani

Appiani, Arnoni, Asinari di Bernezzo Demetrio, Bocciardo, Brezzi, Cavazzoni, Cini, Concini, De Feo, Denti Amari di Pirayno, Donzelli, Falck, Gai, Gatti Salvatore, Giardini, Goggia, Imberti, Josa, Martin Franklin, Mil-

losevich, Orlando, Petrillo, Quilico, Raimondi, Rota Francesco, Salazar, Santoro, Sitta, Spez-zotti, Strampelli, Tofani, Treccani, Trigona, Varzi.

Interrogazione con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini di dar lettura di una interrogazione con risposta scritta presentata alla Presidenza dal senatore Marescalchi.

MARCO ARTURO VICINI, segretario:

Al Ministro dell'Africa Italiana per conoscere se intenda estendere ai territori dell'A. O. I. la legislazione nostra contro le frodi nel vino, o se intenda emanarne una particolare per quelle regioni, in vista di frenare le eventuali adulterazioni in loco, e, soprattutto, l'introduzione di vini non genuini, non leali e di non autentica origine.

MARESCALCHI

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende le riunioni dell'assemblea plenaria. Sarà convocato a domicilio.

La riunione è sciolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

RIUNIONE STRAORDINARIA NELL'ANTICA CURIA ROMANA

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Nel III annuale della Fondazione dell'Impero il Senato del Regno si è adunato in riunione straordinaria nella Curia Romana restaurata a cura del Governo fascista.

Prima della riunione i senatori si raccolgono nell'area del Comizio antistante alla Curia. Ai lati della porta stanno le insegne del Partito e il gonfalone di Roma con una scorta di fedeli. Sulla sinistra del piazzale sono schierati i signiferi della Gioventù italiana del Littorio. Lungo la Via Sacra e innanzi al Tempio di Cesare sono allineati reparti dell'Esercito, della Milizia e delle formazioni giovanili con bandiere e gagliardetti. Sulla piazza del Foro prende posto un coro della Gioventù italiana del Littorio.

È presente S. A. R. il Duca di Spoleto.

Alle ore 16 scende nel Foro il Capo del Governo, Duce del Fascismo, ricevuto con i prescritti onori. Passa in rassegna le formazioni ed entra nella Curia mentre il coro intona l'Inno a Roma.

Il Duce prende posto sul podio in fondo all'Aula innanzi alla base che anticamente sosteneva il simulacro della Vittoria. A destra sta S. A. R. il Duca di Spoleto; a sinistra il Segretario del Partito, i Membri del Gran Consiglio e del Governo, il Presidente e la rappresentanza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. I senatori occupano i tre ripiani lungo

le pareti laterali. Sulla parete di fondo, ai due lati del podio, è schierato un reparto di Moshettieri.

Il Presidente del Senato comanda il saluto al Duce. Quindi si avvicina al podio e dice:

DUCE!

Voi entrate nella Curia di Cesare, per Vostra volontà ripristinata, dopo avere percorso il Foro all'ombra guerriera delle Aquile Legionarie e dei gloriosi vessilli di questa Vostra Italia fascista.

In questa Curia, nell'annuale dell'Impero che Voi — con la Vostra ferrea e solitaria decisione — avete voluto e conquistato, in quest'ora nella quale possono le armi sostituirsi alla toga, le parole devono essere brevi e severe.

Noi convocati da Voi, Duce, in questo giorno ed in questo luogo, vogliamo ricordare che Impero e Senato sono stati termini indissolubilmente avvinti e vogliamo ricordarlo per dirVi quanto si accresca per ciò la nostra riconoscenza per il Vostro invito e quanto esso ravvivi in noi lo spirito di devota collaborazione che il Senato ha votato alla Vostra opera gigantesca.

Il Senato del Regno Vi esalta, o Duce, e rende omaggio all'Augusto Collega che è pre-

sente a questa riunione, saluta i Ministri ed i Membri del Gran Consiglio, espressione ardente e consapevole della Rivoluzione fascista, e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fervido ed operoso organismo che aderisce con profonda sensibilità alla vita palpitante della Nazione ed il cui Capo eroico aggiunge alle supreme onorificenze del valore il segno che distingue i Fascisti della Vigilia.

Duce! Noi Vi abbiamo seguito ed abbiamo partecipato per diciassette anni alla Vostra opera. Con la consueta serena severità il Senato ha esaminato il frutto delle nuove dottrine nel campo legislativo ed ha dato la sua più significativa adesione.

Ecco la Riforma costituzionale che ha fornito allo Stato organi di altissimo prestigio, di grande snellezza, di coraggiosa decisione: organi aderenti (e però certi di intenderne la espressione) all'anima della collettività nazionale.

Ecco la Carta del Lavoro e la legge che istituisce l'organizzazione corporativa della Nazione e che riconcilia — sotto l'egida dello Stato, preparandolo maggiore giustizia sociale — le categorie che dianzi si armavano per la difesa degli opposti interessi. A ciò fa seguito il formidabile complesso della legislazione sociale che dell'idea corporativa perfeziona il contenuto con un raggio di profonda solidarietà umana.

Non altrimenti Cesare, assunto ai fastigi del potere, rivolgeva le sue vigili cure al popolo poichè sapeva che ivi scarsamente allignano l'egoismo e l'intrigo, mentre vigoreggiano la volontà, il sacrificio, il lavoro e fiorisce la riconoscenza.

Il Senato fa sua questa verità semplice e profonda ed afferma innanzi a Voi, o Duce, che tutti i cittadini hanno il dovere di adeguarsi alla Vostra disciplina e che ognuno deve lavorare ed addestrarsi alle armi perchè, oggi come in Roma antica, lavorare e combattere sono insieme dovere severo e prestigioso diritto di quanti vogliono essere degni della civica dignità.

Mentre lo Stato assumeva tutta l'autorità necessaria per adeguarsi ai tempi nuovi e disciplinare con la più rigida unità la multiforme

e complessa vita che in esso si svolge, ed alle nuove leggi seguivano i nuovi codici, Voi segnate in ogni settore della vita della Nazione l'impronta indelebile della Vostra opera.

Così non lontano da qui, nell'Agro definitivamente redento, per un prodigio di fede e di tenacia, Voi fondavate le nuove città, traducendo in atto uno dei grandi propositi del divino Cesare.

Ancora poche parole, Duce.

Quest'Aula, costruita da Cesare nello stesso luogo ove sorgeva nell'età regia la Curia Hostilia, inaugurata da Augusto, mentre l'Impero si affermava nello splendore della vittoria e nella sicurezza della pace romana, si riapre con rinnovati lietissimi auspici oggi che l'Impero, per opera Vostra, o Duce, dopo secoli di oblio è riapparso sui colli di Roma.

La rinascita dell'Impero è la logica, necessaria conclusione di tutto lo sviluppo storico della Nazione italiana. Esso era la meta verso la quale, come Voi avete detto, durante quattordici anni erano state sollecitate le energie prorompenti delle giovani e gagliarde generazioni italiane. È la ripresa di una gloriosa tradizione che muove da Roma, della tradizione più alta e più pura della gente italiana, che è tradizione umana ed imperiale: è l'affermazione della perenne missione di Roma, missione di civiltà e di giustizia.

Impero di pace per tutti coloro che sinceramente la vogliono, impero di civiltà e di umanità, come Voi avete detto, secondo la tradizione di Roma.

Tra queste mura che cingono uno dei luoghi più venerandi della nostra storia, dove ebbe sede la istituzione che dall'età regia all'età imperiale impersonò e creò il diritto, che è una delle più grandi eredità tramandate da Roma alle generazioni avvenire. Noi, eredi di Roma, che oggi più che mai per la coscienza romana ridestata nell'animo nostro sentiamo non soltanto la continuità, ma l'unità della nostra storia dall'età antica a questa che prende nome dai Fasci Littori, noi affermiamo con serena convinzione che, come la civiltà romana fu la più prodigiosa e solida costruzione del mondo antico, così la civiltà dei Fasci, che ad essa si ricollega fondandosi sugli stessi eterni principi

del diritto e della giustizia, è e dovrà essere la meta alla quale dovranno volgersi le speranze e le aspirazioni di coloro che non vogliono che le Nazioni precipitino nuovamente nel disordine che dilagò per il mondo quando si oscurò la luce che splendeva da Roma.

Non fortuitamente, disse Cicerone, il popolo romano crebbe in potenza, ma col senno e con la disciplina, anche quando contrastava la fortuna. E le virtù che storici e poeti hanno concordemente esaltato, sulle quali si fondò la forza di Roma e per le quali la luce della sua civiltà s'irradiò nel mondo, furono la pietà verso gli Dei, la disciplina, la giustizia, la costanza nei pericoli. Primi nel mondo, affermava Quintiliano, ci han reso, non il numero nè le ricchezze, perchè altri popoli possono anche essere più ricchi di noi, ma soltanto la severità degli istituti, la disciplina, l'amore al lavoro, il quotidiano assiduo esercizio delle armi.

Non sono questi, o Duce, gli stessi insegnamenti che Voi date di continuo al popolo italiano? Questo popolo laborioso e guerriero che oggi è tutto stretto intorno a Voi, può oggi ripetere il detto antico: « Non vi è nazione che il popolo italiano possa temere ». Esso vi è grato per le virtù antiche alle quali lo avete richiamato, per la gloria nuova che avete dato all'Italia, per la sicurezza delle sue sorti, per la fede, che Voi avete reso saldissima, nei nostri diritti e nel nostro destino.

Oggi ci sentiamo come non mai Romani ed Italiani: e guardiamo più lontano e più innanzi.

Il Senato del Regno, fra queste mura che sono monumento della più grande storia del

mondo, riafferma a Voi la sua incrollabile fede nei destini della Patria.

DUCE!

Un dono ci sia permesso chiederVi, che questo edificio sia affidato al Senato che lo custodirà con religioso, reverente amore.

Come nell'età antica furono appesi a queste pareti quadri che rappresentavano le vittorie romane, come ad esempio la Vittoria di Valerio Messala sui Cartaginesi all'inizio della prima guerra punica, così noi vi appenderemo i quadri che rappresentano e rappresenteranno le imprese gloriose e le conquiste Vostre, dalla Marcia su Roma all'Impero, alla nuova Corona di Albania che Voi avete aggiunto alla duplice Corona della quale è redimita la Fronte Augusta del nostro Re Imperatore. E riporremo sul basamento stesso sul quale Augusto pose la statua della Vittoria, inseparabile da Roma, il simbolo alato dell'Impero, segno della gloria antica, auspicio della gloria avvenire.

Appena il Presidente cessa di parlare il Senato prorompe in un altissimo applauso che continua fino a quando il Duce ha raggiunto la soglia dell'Aula. Sulla piazza del Foro si leva alto e solenne l'Inno dell'Impero intonato dal coro dei giovani e dalla banda della Gioventù italiana del Littorio

Sono le ore 16,30.

Prof. GIACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

III^a RIUNIONE

LUNEDÌ 22 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Carlo Porro, Taramelli, Ciccotti, Barzilai)	Pag. 32
PRESIDENTE	32
Congedi	29
Convalidazione di nuovi senatori	33
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (137). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).	35
VINASSA DE REGNY	36
BENNICELLI	39
ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	41
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (143). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).	44
OCCHINI	44
BOTTAI, ministro dell'educazione nazionale.	48
Giuramento di senatori	33
Nomina di Commissione speciale	30
Nomina di senatori	31
Omaggi	30
Per l'alleanza italo-tedesca	30
PRESIDENTE	30
Ringraziamenti	32

La riunione ha inizio alle ore 16.

MARCO ARTURO VICINI, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Belluzzo per giorni 4; Bocciano per giorni 7; Boncompagni Ludovisi per giorni 10; Bouvier per giorni 15; Cavallero per giorni 15; Cei per giorni 5; Chersi Innocente per giorni 7; Cogliolo per giorni 3; Colosimo per giorni 15; Concini per giorni 8; Crispolti per giorni 15; D'Achiardi per giorni 3; De Capitani d'Arzagò per giorni 15; Della Gherardesca per giorni 5; Di Benedetto per giorni 4; Ducci per giorni 3; Giannini per giorni 15; Grossi per giorni 10; Guadagnini per giorni 2; Josa per giorni 15; Marinetti per giorni 10; Mazzoni per giorni 15; Messadaglia per giorni 2; Muscatello per giorni 10; Raimondi per giorni 4; Ricchetti per giorni 4; Romano Michele per giorni 10; Romeo delle Terrazze per giorni 4; Scipioni per giorni 8; Tolomei per giorni 15; Tullio per giorni 15; Zoppi Ottavio per giorni 7.

Per l'alleanza italo-tedesca.

PRESIDENTE. Camerati Senatori!

Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente riunione, il Senato del Regno sente l'imperioso dovere di considerare, con sollecita e attenta serenità, l'ora che volge.

Vibrano, come eco di bronzea squilla, nel nostro cuore, come nel cuore di tutti gli Italiani, le alte severe ammonitrici parole rivolte dal Duce al «popol bravo» del ferreo Piemonte e, di là, all'Italia ed al mondo.

Oggi il nostro giovane e valoroso Ministro degli Affari Esteri ha firmato il Patto di Alleanza che salda in un blocco ferreo ed indissolubile, per la pace e per la guerra, l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista. (*Vivissimi applausi*).

Stretta su basi di chiara franchezza e di assoluta parità, questa alleanza — garanzia di pace se altri vorrà veramente la pace — è, sopra tutto, garanzia per i nostri diritti nazionali ed imperiali. (*Applausi*). Essa nasce da una naturale necessità che si fonda non soltanto su affinità di situazioni e di interessi, ma anche, e più, su profonde analogie di dottrine sociali e politiche contrastanti con le tramontate o inferme ideologie democratiche e con le sovversive teorie bolsceviche.

In ciò appunto sta la certezza dell'infrangibile coesione dell'alleanza che oggi si stringe, e che è nettamente diversa da quei patti che, con affannose ricerche, le cosiddette grandi democrazie tentano di instaurare, al solo fine di conservare — ad ogni costo, anche a traverso innaturali connubii — posizioni di ingiusto privilegio. (*Applausi*).

Oggi il Senato — memore e degno del suo passato — non ha che una disciplina da continuare, che una parola da dire.

Questa Assemblea, che sempre, e più che mai nei momenti solenni o gravi della vita nazionale, forma un blocco compatto di spiriti e di volontà, esprime dal profondo cuore la sua fedeltà al Re Imperatore, la sua devota riconoscente ammirazione al Duce e gli promette, in qualunque istante e per qualsiasi evento, operosa collaborazione, salda pronta decisione

nell'adempimento di ogni più severo dovere. (*Applausi vivissimi e generali*).

Saluto al Re!
Saluto al Duce!

(*Il Senato risponde con fervido entusiasmo*).

Nomina di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha trasmesso il disegno di legge: «Conversione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (N. 159)», che è stato approvato dall'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

A norma dell'articolo 15 del Regolamento, ho nominato, per l'esame preliminare di tale disegno di legge, una Commissione speciale presieduta dal Vice Presidente del Senato Berio e composta dei Presidenti delle Commissioni legislative. Segretario sarà il senatore Lissia.

Convoco questa Commissione per domani martedì 23 alle ore 11, nella sala Cavour.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARCO ARTURO VICINI, segretario:

Bruno Coceani: *Tunisi e l'Italia imperiale*. Trieste, 1939.

Albano Sorbelli: *La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio nell'anno 1937*. Bologna, 1938-XVI.

Antonio Putzolu: *La piccola affittanza nel diritto fascista*. Roma, 1939-XVII.

L. F. De Magistris: *I Sansepolcristi nella storia della Rivoluzione fascista*. Roma, 1939 - Anno XVII.

Alberto Asquini: *La politica economica dell'Italia in Etiopia*. Conferenza. Milano, 1938.

Pio Ciprotti:

1° *Appunti sul patronato nazionale nella America Latina*. Roma, 1938;

2° *Appunti di diritto privato Vaticano*. Roma, 1938.

Senatore Michele Romano: *Vincenzo Cuoco nella storia del pensiero e dell'unità d'Italia*. Firenze, 1933.

Italo Bonardi: *Il carpione*. Torino, 1937.

Comune di Piovene Rocchette: *Il Gonfalone*. Vicenza, 1939.

Senatore Carlo Calisse: *Il diritto comune con riguardo speciale agli stati della Chiesa*. Milano, 1939.

Carmine Starace: *Panorama della letteratura francese nel dopoguerra*. Roma, 1939.

Ambasciata di Polonia in Roma:

1° K. Wrzos: *Giuseppe Beck. Ministro degli Affari Esteri di Polonia*. Roma, 1939;

2° G. Di Bella: *Note sul Porto di Gdynia*. Genova, 1937;

3° L. Kociemski L.: *Edoardo Ferdinando Vanon volontario triestino*. Trieste, 1939.

Giuseppe Tassinari: *La bonifica integrale nel decennale della Legge Mussolini*. Bologna, 1938.

Lloyd Triestino: *Il Lloyd Triestino, 1836-1936*.

Luca di Castri: *Due falsi di Voltaire: La dedica del Mahomet e l'accettazione papale*. Napoli, 1939.

Giovanni Gonizzi: *Cremonesi al Senato*. Cremona, 1939.

Alessandro Cutolo: *Nuovi documenti sull'esilio pisano di Ludovico il Moro e gli avvenimenti contemporanei (1477-1479)*. Milano, 1939.

Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Firenze: *L'autarchia nella industria della provincia di Firenze, XVI-XVII*.

Senatore Giovanni Cini: *L'Esposizione Universale di Roma. Anno 1942-XX Era Fascista*.

Italo Lunelli: *Attività della Biblioteca Comunale di Trento. Anno 1938-XVI-XVII*.

Senatore Gino Ducci: *Il Pacifico*. Firenze, 1939.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini di dare lettura dei decreti Reali di nomina dei nuovi Senatori.

MARCO ARTURO VICINI, segretario:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

De Ruggiero Stefano, per la Cat. XVII.

Rebua Eolo, per la Cat. XVII.

Adinolfi Michele, per la Cat. XVII.

Montuori Raffaele, per la Cat. XXI.

Guerresi Agostino, per la Cat. XVII.

Catalano Giuseppe, per la Cat. XVII.

Marzano Giuseppe, per la Cat. XVII.

Dentice d'Accadia Francesco, per la Categoria XVII.

Celi Giuseppe, per la Cat. XVII.

Spasiano Edoardo, per la Cat. XXI.

Falcetti Francesco, per la Cat. XXI.

Giovara Cesare, per la Cat. XVII.

Motta Riccardo, per la Cat. XVII.

Oriolo Giovanni, per la Cat. XVII.

Ricci Umberto, per la Cat. XVII.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo Capo del Governo;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Aldrovandi Marescotti Luigi, R. Ambasciatore, per la Cat. VI.

Aloisi Pompeo, R. Ambasciatore, per la Cat. VI.

Arlotta Mario, R. Ambasciatore, per la Categoria VI.

Bernardi Temistocle, Ministro Plenipotenziario di 1^a classe, per la Cat. VII.

Montagna Giulio Cesare, R. Ambasciatore, per la Cat. VI.

Senni Carlo, R. Ambasciatore, per la Categoria VI.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Broglia, Niccolini Eugenio e Salmoiraghi sono pervenuti messaggi di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti:

«Torino, 22 aprile 1939-XVII.

« Profondamente commossa ringrazio V. E. nobile Assemblea riverente pensiero tributato mio caro scomparso.

« Antonietta Broglia ».

« 25 aprile 1939-XVII.

« Eccellenza,

« Le commosse parole colle quali Vostra Eccellenza ha voluto rievocare nel Senato del Regno la memoria del compianto mio Padre sono giunte a noi tutti di sincero conforto nel nostro dolore.

« A nome di mia Madre, delle mie sorelle e mio, mi permetto esprimere alla Eccellenza

Vostra la più profonda riconoscenza e Passicurazione che il commosso cordoglio del Senato sarà nel nostro ricordo sempre congiunto alla sacra memoria di mio Padre.

« Lorenzo Niccolini ».

Commemorazione dei senatori Porro, Taramelli, Ciccotti e Barzilai.

PRESIDENTE. Poche ore dopo la chiusura della nostra ultima riunione cessava di vivere il camerata generale d'armata Carlo **Porro** dei Conti di S. Maria della Bicocca, Ministro di Stato, dal 1916 Senatore del Regno.

Nato, nel 1854, a Milano, da stirpe patrizia, aveva avuto nella sua famiglia alti esempi di dovere e di sacrificio, ai quali s'ispirò. Suo padre, infatti, era stato membro del Governo Provvisorio, nel 1848, ed egli stesso portava il nome dello zio, fatto prigioniero e ucciso nelle Cinque Giornate.

Uscito, nel 1875, sottotenente d'artiglieria dall'Accademia Militare, pochi anni dopo fu chiamato a insegnarvi storia militare e geografia.

Passato nel Corpo di Stato Maggiore, percorse rapidamente la carriera raggiungendo i gradi più alti. Comandò la Scuola di Guerra e fu a capo dell'ufficio « Guide militari per le regioni di frontiera », che facilitò all'Esercito di Vittorio Veneto la conoscenza del terreno sul quale doveva, poi, gloriosamente operare.

Schivo di onori, portò in ogni carica ricoperta quell'alto senso di responsabilità che, nel 1914, lo indusse a ricusare, senza esitazione, l'offerta del portafoglio della Guerra poichè il Governo del tempo non aveva creduto di potere accettare le proposte da lui ritenute indispensabili per la riorganizzazione delle forze militari.

Comandante del Corpo di armata di Verona, preparò gli studi per lo schieramento e l'avanzata delle truppe nella guerra ormai prossima. Sottocapo di Stato Maggiore nell'Esercito mobilitato, fu a fianco di Luigi Cadorna e lo coadiuvò efficacemente nella preparazione delle undici vittoriose battaglie dell'Isonzo e degli Altipiani.

Carlo Porro, che fu esimio cultore anche di

studi geografici, corografici e glaciologici, lascia fra noi, che lo circondavamo di affetto e di stima, cara e venerata memoria.

Antonio **Taramelli**, nato ad Udine nel 1868, proveniva da antica famiglia di origine lombarda, insigne per esempi di dottrina, di patriottismo e di valore.

Entrato ben presto nell'Amministrazione delle Belle Arti, partecipò ai lavori di esplorazione nelle Cicladi e a Creta. Nominato ispettore dei Monumenti e degli Scavi in Piemonte e nella Liguria e, poi, Direttore del Museo di Cagliari e Sovrintendente alle Opere di Antichità e di Belle Arti della Sardegna, studiò l'enigma dei Nuraghi e acutamente indagò i misteri di quell'antica civiltà.

Apprezzato docente universitario, socio dell'Accademia dei Lincei e di numerosi consessi scientifici italiani e stranieri, membro del Consiglio Superiore delle Belle Arti, Antonio Taramelli non contenne la sua operosità nello studio dell'antica civiltà preistorica, ma, da quella muovendo, giunse alla contemplazione della grandezza di Roma, che quella civiltà assorbì e fuse nel gran crogiuolo della latinità.

A Roma, riportata dal Fascismo alla sua missione universale, Antonio Taramelli consacrò un culto nobile e assiduo e, col pensiero rivolto a Roma e all'Italia, chiuse la sua laboriosa esistenza, lasciando a noi il fulgido esempio di una vita di studio e di lavoro, sempre protesa verso i più alti ideali.

Ettore **Ciccotti** era nato a Potenza il 23 marzo 1863.

Fu professore di storia antica nella R. Accademia scientifico letteraria di Milano, poi nella R. Università di Pavia e in quella di Messina e, da ultimo, aveva insegnato nel R. Istituto Superiore di Magistero di Roma. Deputato, per la prima volta, nel 1900, appartenne alla Camera Elettiva per tre legislature.

Fu autore di notevoli lavori e di apprezzate monografie di storia antica e di storia economica e finanziaria.

Faceva parte del Senato dal 1924.

Di Salvatore **Barzilai**, Ministro, Senatore, Deputato, recentemente scomparso, nulla posso

dirvi, per un doveroso ossequio al desiderio da lui manifestato di non essere commemorato.

Rivolgiamo alle indimenticabili figure dei Camerati scomparsi il nostro commosso pensiero, e rinnoviamo alle famiglie desolate i sensi del nostro cordoglio.

Annuncio di convalida di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Annuncio che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori mi ha comunicato che, nella sua riunione del 20 maggio 1939-XVII, ha convalidato le nomine a senatori del Regno dei signori:

- De Ruggiero Stefano, per la Cat. XVII.
- Rebua Eolo, per la Cat. XVII.
- Adinolfi Michele, per la Cat. XVII.
- Montuori Raffaele, per la Cat. XXI.
- Guerresi Agostino, per la Cat. XVII.
- Catalano Giuseppe, per la Cat. XVII.
- Marzano Giuseppe, per la Cat. XVII.
- Dentice d'Accadia Francesco, per la Categoria XVII.
- Celi Giuseppe, per la Cat. XVII.
- Spasiano Eduardo, per la Cat. XXI.
- Falcetti Francesco, per la Cat. XXI.
- Giovara Cesare, per la Cat. XVII.
- Metta Riccardo, per la Cat. XVII.
- Oriolo Giovanni, per la Cat. XVII.
- Ricci Umberto, per la Cat. XVII.
- Aldrovandi Marescotti Luigi, per la Categoria VI.
- Aloisi Pompeo, per la Cat. VI.
- Arlotta Mario, per la Cat. VI.
- Bernardi Temistocle, per la Cat. VII.
- Montagna Giulio Cesare, per la Cat. VI.
- Senni Carlo, per la Cat. VI.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori ad introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento, i senatori convalidati, in ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Montresor e Sili il sig. De Ruggiero Stefano è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata De Ruggiero Stefano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pitacco e Volpi il sig. Rehua Eolo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Rehua Eolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Ancora e Guglielmi il sig. Adinolfi Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Adinolfi Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Castelli e Gatti Gerolamo il sig. Montuori Raffaele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Montuori Raffaele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bocchini e Maraviglia il sig. Guerresi Agostino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guerresi Agostino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Volpi di Misurata e Gasperini Gino il sig. Catalano Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Catalano Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Cremonesi e Bennicelli il sig. Marzano Giuseppe è intro-

dotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Marzano Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi e Bocchini il sig. Dentice d'Accadia Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Dentice d'Accadia Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bodrero e Miari de Cumani il sig. Celi Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Celi Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Tacconi e Mormino il sig. Spasiano Edoardo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Spasiano Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bocchini e Azzariti il sig. Falcetti Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Falcetti Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Asinari di Bernezzo Demetrio e Bennicelli il sig. Giovara Cesare è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giovara Cesare del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Perrone Compagni e Amantea il sig. Oriolo Giovanni è

introdotta nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Oriolo Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi e Bocchini il sig. Motta Riccardo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Motta Riccardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e D'Ancora il sig. Ricci Umberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ricci Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Imperiali il sig. Aldrovandi Marescotti Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Aldrovandi Marescotti Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Thaon di Revel Gr. Amm. Paolo e Imperiali il sig. Aloisi Pompeo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Aloisi Pompeo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori San Martino Valperga e Ruffo di Calabria il sig. Arlotta Mario è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Arlotta Mario del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Lago e Gualtieri il sig. Bernardi Temistocle è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bernardi Temistocle del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Salazar e De Michelis il sig. Montagna Giulio Cesare è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Montagna Giulio Cesare del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Imperiali e Guglielmi il sig. Senni Carlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Senni Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII** » (N. 137). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ». Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini di darne lettura.

MARCO ARTURO VICINI, segretario. Dà lettura dello stampato n. 137.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VINASSA de REGNY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VINASSA de REGNY. Poche parole, come è mio costume, anche perchè l'argomento, la questione della montagna, minaccia di diventare accademia.

Centinaia, migliaia di volumi, relazioni, opuscoli, articoli incombono su questo problema. E intanto la montagna si spopola in maniera impressionante.

L'argomento venne in primo piano quando il Duce ebbe a dire alla nostra adunata alpina del 1929: « Sarebbe un triste giorno per noi e per la Nazione quello in cui la razza dei forti alpini dovesse perire ».

E così ancora una volta l'Italia fascista si era posta in netta antitesi colle Nazioni liberal-democratiche. Difatti uno scienziato francese, notando che i villaggi alpini del suo versante anch'essi si spopolano, lo ritiene un bene. Essi difatti, secondo questo geografo, sono troppo popolati e gli emigrati andandosene lasciano maggior posto ai restanti. Ma questo non è il pensiero dell'Italia fascista.

Vorrei, tralasciando i fatti ben noti, da vecchio scarpone, portare qui qualche argomento di pratica attuazione. E prima di tutto stabilire nettamente un principio: non esiste un problema della montagna. Esistono invece numerosi problemi per numerose montagne. La questione non si risolve col metodo, caro ai semplicisti, della uniformità. Quello che vale per la Sila non vale per le Alpi. Ed anzi quello che vale per le Alpi occidentali o centrali non vale per le orientali. Ogni gruppo montano, ogni tipo geologico o morfologico di montagna presenta un problema a sè. E vi è poi ancora un fattore politico che non va dimenticato. Così esiste una speciale questione per la montagna altoatesina, che deve essere risolta con criteri assolutamente speciali. Poichè si tratta di argomento importante, ma limitato, così ne parlerò subito, tra parentesi. Vi sono ancora lassù degli irriducibili che disubbidiscono anche agli ordini del proprio capo tedesco che li ha invitati invano ad andarsene, a ripassare le Alpi ed a tornar così fratelli. Se non vogliono tornare ai loro luoghi di origine aiutiamoli noi, magari con un poco di energia, ad andarsene. E al loro posto mandiamo famiglie rurali italiane. Come si mandano in Libia ed in Etiopia, con migrazioni pacifiche, che han destato la meraviglia del mondo, si mandino

lassù famiglie robuste e numerose e si aiutino in ogni modo a rimanerci. La cosa non appare difficile, poichè questi irriducibili vivono in fondo valle.

Chiudo senz'altro questa parentesi per tornare alla questione principale ed ai rimedi che da taluni vennero proposti. Così, ad esempio, si è parlato dell'esenzione delle tasse per tutte le località poste al disopra dei mille metri. Il principio non può andare. La Natura ignora il nostro sistema metrico decimale. I mille metri dell'Appennino possono essere già montagna difficile, franosa, ostile e i mille metri nelle Alpi possono essere fondo valle.

Occorre abbandonare il criterio metrico di altezza per sostituirvi invece le condizioni geografiche naturali, cioè la natura geologica, morfologica, idrologica, la ubicazione, i collegamenti stradali, le condizioni forestali ecc. Sulle Alpi poi, e per motivi facilmente intuitibili, dovrebbe essere un criterio preferenziale quello della maggior vicinanza alla linea di confine.

Ma a proposito dell'abolizione delle tasse vi è un'altra considerazione da fare. Ottimo provvedimento certo sarebbe questo per le regioni che pagano tali tasse. Ma per quelle che già non le pagano e son povere lo stesso e si spopolano lo stesso? Ad esempio, il Cadore.

Fortunate regioni, si potrà osservare. Ma non è affatto vero. Quei montanari sono, sì, tutti o quasi tutti proprietari; l'alta beneficenza della principesca famiglia Da-Camino fece sì che tutti i padri di famiglia dell'alto Cadore per l'eredità, oggi passata ai Municipi, dei ricchi boschi, avessero la loro casa e il loro pezzo di prato e i più anche la vacca. Ma questo è tanto da non morire di fame. È qualcosa, ma è ben poco. Non si vedono certo in questi paesi i luridi e vergognosi tuguri di altre parti delle Alpi. Ma la miseria è anche qui sovrana, aggravata anzi dal fatto che questi poveri diavoli sono considerati, agli effetti di legge, come proprietari! Un alto funzionario, cui veniva prospettata la miseria di una certa regione, osservò meravigliato che a lui risultava come tutti fossero possidenti e che per di più erano esentati dalle tasse. A provare che, pur non pagando contributi, la questione permane, risulta che anche questi paesi, che paiono privilegiati, si spopolano.

come gli altri. Manca difatti in modo assoluto il denaro circolante. Vi sono, ad esempio, madri, proprietarie, che non hanno i pochi soldi necessari a comprare un po' di sapone da lavare il figliuolo! Alle benemerite, per quanto ancora troppo poche, colonie elioterapiche alpine si sono avuti dei bambini così miserandi, che si sono ammalati perchè avevano avuto da mangiare. Una delle cure principali del medico di tali colonie è appunto quella di regolare la refezione in modo che non porti danno a taluno di quei poveri stomaci quasi atrofizzati. A bambini di due mesi ho visto io stesso dare da mangiare polenta o patate.

Quando gli uomini valicavano le Alpi per andare, come essi dicevano, *in Ghermanie* (l'Anschluss per questa gente pratica era fatto da tempo), da questa emigrazione temporanea riportavano un capitaletto che serviva a mandare avanti la famiglia. Ma gli uomini validi sono oggi in gran parte tragicamente disoccupati.

I Clementini (credo che tutti conosciate questo bel nome foggiano dal nostro comandante Manaresi) quei Clementini che in pieno assetto di montagna passano in torpedone e in brevi gite stradali per quei paesi, guardano gli uomini colla pipa, spenta, in bocca, seduti inerti presso le loro case, li considerano dei fannulloni. E son quegli uomini che hanno creato nel mondo strade, ponti aerei, gallerie, acquedotti e che ora privi di lavoro pensano, se non sono troppo vecchi, di andare alla città ove troveranno forse da sfamarsi.

Molti Municipi di talune regioni alpine cercano, quando possono, di fare lavori straordinari e più specialmente costruzioni di scuole spesso veramente belle, acquedotti, strade ecc. Ma si tratta di palliativi, di lavori eccezionali, temporanei. Occorre un lavoro più continuo. Gli impianti di industrie a fondo valle, anche se molto spostate verso la montagna, non risolvono la questione. Anzi la aggravano contribuendo alla discesa dagli alti villaggi degli abitanti validi. Nè va dimenticato che queste industrie, questi agglomeramenti d'operai alterano il carattere rude, onesto, primitivo di questi montanari, portandoli a contatto colla cosiddetta civiltà.

Anche il turismo non è che un palliativo

per poche località. Ci vuol di più. Occorre render possibile la vita agli abitanti sul posto e pensare anche a dar loro qualche sollievo allo spirito. I Carri di Tespi si fermano lontani assai dalla montagna. I cinema del Dopolavoro arrivano sinchè vi sono strade automobilistiche. E pure quelle povere popolazioni si contentano di poco. Ho assistito alla gioia infantile di un paesello sperduto, nel quale, pure sperduto, era giunto uno di quei circhi, chiamiamoli equestri, che usavano nel secolo scorso.

E tornando alla proposta dell'abolizione delle tasse esprimo il mio dissenso. Credo sarebbe utile invece stabilire che nè le case, nè il terreno, nè l'armento possano sottostare a vendite forzate. Così chi può pagare le tasse le paga, e chi non può non si vedrà messa all'asta la sua piccola proprietà. Così si otterrebbe anche un altro risultato. Quello di eliminare lo strozzinaggio che serpeggia qua e là. Sapendo di non poter vendere la proprietà non vi sarebbero più ipoteche nè vendite all'asta. E si salverebbe anche il patrimonio zootecnico.

Sarebbe pur necessario impedire l'eccessivo frazionamento dei terreni, oggi addirittura frantumati, allo scopo di dare il modo sufficiente di vivere a ciascuna famiglia. Poichè questo è necessario: aiutare, potenziare, tener unita, legata la compagine familiare montanara. Se le provvidenze per la difesa della famiglia sono uno dei meriti profondamente morali e cristiani della nuova Italia, esse debbono essere doppiamente valorizzate per le regioni montane ove la famiglia è tutto.

Altra proposta. Impedire l'esodo dei giovani. La cosa non mi pare difficile. Tutti i giovani oggi sono irregimentati nelle organizzazioni fasciste. Ebbene: giovani ed uomini che non abbiano lavoro siano senz'altro ammessi alle varie milizie: stradale, forestale e, sulle Alpi, confinaria. Sulla montagna non manca mai il lavoro per difendersi e dominare l'ambiente ostile, nè i confini sono mai abbastanza guardati e muniti.

Ma soprattutto impiegare queste forze nella difesa e ricostituzione dei boschi e nella costruzione di strade: in modo che non vi sia villaggio, per quanto sperduto sui monti, che non abbia modo di comunicare facilmente e como-

damente coi vicini. E difendere il bosco, rinnovare il bosco. La vegetazione è il vero accumulatore del calore solare. Noi andiamo distruggendo coll'estrazione del carbone e dei petroli un patrimonio di sole accumulato da miliardi di secoli. Noi facciamo un po' la politica dell'*après moi le déluge*. Siamo sperperatori di capitali che occorre rinnovare. È nostro assoluto dovere di sfruttare il sole: e questo non si fa che accumulandone l'energia nel legno. Mirabile è l'opera forestale fascista, ma dobbiamo considerarla solo come l'inizio di una politica forestale intensificata. E questa è opera dei montanari.

Inoltre occorre trovar pure il modo di occupare gli alpigiani in lavori artigiani casalinghi. Ho già detto che lo stabilirsi di grandi industrie ai piedi della montagna non sempre è utile, spesso è dannoso.

Per far sorgere piccole industrie artigiane occorre la forza a buon mercato. Ciò non sempre si ottiene dalle grandi imprese idroelettriche monopolizzatrici. Chiunque abbia vissuto per qualche anno sulle Alpi può essere stato testimone della distruzione di centinaia di piccoli ed economici impianti locali, non sempre bene sostituiti da forniture centralizzate. Ed anche questo è stato un danno spesso assai grave.

Riterrei opportuno che fosse disposto, per legge, che le domande per piccoli impianti di forza da parte dei municipi montani dovessero avere la precedenza assoluta contro ogni impedimento sabotatore. Spesso invece si ostacolano in ogni modo questi impianti, ad ogni richiesta municipale se ne contrappone subito una seconda, da parte di enti maggiori o di loro rappresentanti. Le istruttorie durano spesso degli anni ed i poveri montanari, costretti a scendere alla città ad impelagarsi negli uffici, dove si trovano come pesci fuor d'acqua, vengono stancheggiati sinchè poi cedono. Potrei citare esempi del genere.

Un altro utile potrebbe venire alla montagna colla trazione a gassogeno. Si potrebbero utilizzare per questa tonnellate e tonnellate di sottobosco, di scarti di legname che oggi in molte regioni forestali vanno perduti. Ed anche qui non mancherebbe modo di impiegare una cospicua mano d'opera.

Dovrebbero anche gli enti addetti alle indu-

strie agricole e zootecniche intensificare il lavoro, che già si fa. per il miglioramento dei boschi, dei pascoli e della tenuta del bestiame; e fare poi sempre nuovi tentativi per acclimatare nuovi prodotti del suolo e più che altro sfruttare la piccola fauna. Cito, ad esempio, il tacchino che è animale di gran rendita e che mangia di tutto. Pei paesi che hanno molta neve si potrebbe pensare a periodi di allevamento stagionale. E sempre in rapporto alla fauna, per ultimo pensiamo se non sia da rivedere quell'ostracismo assoluto dato alla capra, rustica macchina vivente che si contenta di poco e dà un'ottima rendita, specialmente ai più poveri.

Sta bene che la capra può essere dannosa alle piantagioni boschive nuove; ma non mancano regioni montane ove sono terreni inadatti a ogni cultura ed anche a pascoli per bovini: adatti però alla capra, nei quali essa non può fare alcun danno. Tutt'al più si avrà necessità di adibirvi qualche guardiano.

Non si deve poi dimenticare un altro cespite di lavoro e di rendita, oggi specialmente che in ogni campo si persegue l'autarchia. Quello delle piante aromatiche e medicinali. Si dovrebbe non limitarsi alla raccolta, che spesso è distruzione, della flora spontanea, ma cercare di coltivarla, di estenderla nei punti adatti. Vi sono sui 2000 metri vallette ombrose e prative ove le genziane, le genzianelle, gli aconiti vegetano con una ricchezza mirabile. Vi sono declivi solatii ove è il trionfo d'oro dell'arnica. Ricercare questi punti, e i montanari li conoscono, e favorire là la vegetazione di queste piante così utili, difendendole dal danneggiamento e ampliandone la diffusione.

Tutto quanto ho detto dovrebbe, a mio parere, servire per mantenere affezionata al proprio paese la popolazione che oggi emigra. Ma questo non basta poichè si presenta in montagna un altro problema imponente. Ed è quello delle nuove generazioni. La montagna si spopola non soltanto per l'emigrazione, ma altresì per la forte mortalità, specialmente infantile.

Causa principale è la denutrizione, che purtroppo da taluni viene compensata coll'eccesso del bere. Da ciò molti casi di alcoolismo che si ripercuotono nei figli. Inoltre si hanno distru-

zioni nella dentatura, morbilità forte e regressione somatica. Alla leva si può purtroppo constatare quale degradazione abbia subito la nostra forte razza alpina. Non credo sia impossibile provvedere. Certo occorre trovare dei medici che siano degli apostoli, degli eremiti, pronti al sacrificio di risiedere in luoghi disagiati, lontani anche da ogni centro culturale. Si potrebbero invogliare specialmente i giovani a fare i medici di montagna assegnando loro un soprassoldo e facilitandone poi, col l'età, l'accesso a sedi migliori. Più che altro però sarebbe necessaria l'opera della donna. Occorrerebbero assegni cospicui per tutto quello che si riferisce all'assistenza infantile. Qui avrebbe modo di manifestarsi in pieno il senso di maternità delle nostre donne. E sarebbe questo un apostolato, degno della nostra età fascista.

Ho forse, onorandi colleghi, trattato un po' troppo fuggacemente argomenti diversi. Ma al problema, urgente e colossale, non si può dar fondo in un discorso.

Riassumo le mie proposte così:

1° classificare i luoghi montani a seconda delle condizioni geologiche, morfologiche, idrauliche, di viabilità, politiche, ecc;

2° impedire la vendita forzata per qualsiasi ragione della proprietà montana; contribuendo al rafforzamento del patrimonio familiare;

3° impiegare tutti gli uomini validi nelle varie milizie speciali, adibendoli a lavori boschivi, stradali e difensivi;

4° pensare alla vita dello spirito, portando sino agli ultimi villaggi le manifestazioni culturali e ricreative del Regime;

5° dare la preferenza assoluta ai progetti di impianti di forza proposti dai Municipi per l'esplicazione di minori industrie familiari;

6° difendere ed utilizzare bosco e sottobosco;

7° promuovere l'acclimatazione di piante ed animali adatti alla montagna e sviluppare ed aiutare lo sfruttamento delle piante aromatiche e medicamentose;

8° attenuare l'ostracismo dato alla capra;

9° intensificare e per certe regioni istituire con larghezza la difesa medica ed assistenziale dell'infanzia.

Il programma è vasto ed ammetto che ri-

chieda una grande spesa. Ma il Fascismo ha dimostrato di saper abbondare nei mezzi quando sia questione, come nel problema delle montagne, della difesa materiale e morale della nostra razza. Si tratta in ultima analisi di un'altra bonifica integrale, la « bonifica montana », analoga a quelle che hanno redento le terre palustri e malariche. Ed è una bonifica che, come le altre, si impone al nostro dovere di italiani.

Ho finito. Come già dissi altra volta sono istintivamente alieno dai finali ad effetto retorico. Ma non posso fare a meno in questo argomento, che tanto gli stava a cuore, di ricordare la nobile figura di Arnaldo Mussolini, il grande, devoto, appassionato missionario della montagna. La sua anima esulterà il giorno in cui rinverdiremo i nostri monti e sarà numerosa, florida e sana la nostra bella razza montanara (*Vivi applausi*).

BENNICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BENNICELLI. Un esame obiettivo della politica agraria praticata dal Regime in questi ultimi anni fa rilevare, come sua speciale caratteristica, la creazione e lo sviluppo dell'organizzazione « corporativa ». Ma poichè l'ordinamento « corporativo » — più che nel comporre i conflitti di interessi tra datori di lavoro e lavoratori — consiste soprattutto nella disciplina della attività produttiva ai fini nazionali, è particolarmente interessante fissarne il concetto base che tende a realizzare, nell'attuale nostra politica agraria, « una disciplina corporativa della produzione » sulla quale, appunto, mi permetto di intrattenere brevemente il Senato.

In altri paesi si è cercato d'ottenere la disciplina dell'attività produttiva facendo assumere allo Stato il controllo diretto della produzione con il dannoso risultato di ridurre, più o meno completamente, l'iniziativa privata; sostituendo all'azione pronta e conclusiva dei singoli produttori un'azione burocratica assai più lenta a percepire le necessità e molto meno adatta a rapidamente fronteggiarle. Invece nell'ordinamento corporativo fascista, lo Stato rispetta, ed anzi potenzia l'iniziativa dei singoli, limitandosi a guidarla, a controllarla ed a stimolarla.

Lo stimolo delle singole iniziative si è ottenuto — specialmente per effetto delle leggi

sulla bonifica integrale — mediante la concessione di sussidi e di concorsi statali.

Ma lo strumento più originale per stimolare le attività individuali è dato dalla manovra dei prezzi, resa possibile dalla « istituzione degli ammassi obbligatori ».

Ottenutosi infatti, mediante gli « ammassi » il dominio del prodotto sul mercato, lo Stato ha potuto determinarne il prezzo con riguardo al costo di produzione, alla necessità della richiesta e con riferimento al bisogno di favorire taluni indirizzi produttivi nell'interesse generale della Nazione.

Sono perciò sorte le organizzazioni provinciali dei produttori, che — sviluppando in senso totalitario le iniziative già createsi in vari settori dell'agricoltura — raggruppano ormai provincialmente tutti i produttori in un solo consorzio.

Non solamente i progressi della tecnica potranno — ed anzi dovranno — essere realizzati e propagandati dai nuovi organismi provinciali, ma anche le direttive dell'agricoltura provinciale — secondo gli indirizzi autarchici della Nazione — potranno essere concretate a mezzo degli stessi produttori associati e perciò con pieno riguardo agli interessi generali e particolari.

Si noti inoltre che — a differenza di quanto avviene nei paesi dominati dalla lotta di classe — l'organizzazione delle attività economiche, nel settore dell'agricoltura, si effettua in Italia con la collaborazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, chiamati gli uni e gli altri a far parte dei Consorzi provinciali dei produttori.

Nella politica agraria svolta dal Ministro Rossoni in questi ultimi anni, noi dobbiamo perciò riconoscere — altamente apprezzandola — la realizzazione concreta dei postulati corporativi nel campo dell'agricoltura.

Da quanto ho sopra accennato, risulta ben chiaro l'alto fine proposto dal Ministro, secondo le superiori direttive del Regime: il fine cioè di regolare e difendere l'economia agraria mediante opportune disposizioni di carattere « corporativo » e mercè l'istituzione « degli ammassi obbligatori », con in più una severa disciplina della produzione e l'aiuto di una progredita tecnica agraria.

Gli agricoltori hanno piena fiducia in questa saggia politica e sono sicuri che l'alto interes-

samento del Ministro sarà sempre altrettanto vigile anche in due particolari settori tra i più importanti dell'agricoltura: in quello zootecnico — essenziale nella mezzadria — ed in quello economico, riguardante la complessa questione dei tributi e contributi.

Su questo delicato ed importante argomento ebbi già occasione di intrattenere il Senato: mi limito quindi a rinnovare il voto che si riesca finalmente a semplificare, più che è possibile, il sistema di riscossione anche per eliminare quegli svariatisimi, innumerevoli contributi che riescono meno accetti non tanto per la loro entità, quanto per il loro stragrande numero e per la complicata formalità dell'esazione. Credetelo, egregio Ministro, è questo un vivissimo desiderio di tutti indistintamente gli agricoltori italiani!

Consentitemi, infine, un breve cenno sul cosiddetto « blocco » delle affittanze agrarie, stabilito per legge fino a tutto il 1940, desiderando raccomandare al Ministro Rossoni quanto fu detto in proposito nella prima adunanza della Commissione dell'agricoltura del Senato: che cioè il blocco degli affitti agrari abbia a cessare definitivamente, se non prima, almeno nel termine fissato.

La garantita libertà e continuità delle contrattazioni in questo essenziale settore economico — che si inquadra nella citata difesa di tutta l'economia agraria voluta dal Ministro — assume tale importanza da farmi ritenere opportuno di richiamare su di essa la di lui vigile attenzione.

Vi è infatti interessata non soltanto l'intera categoria dei proprietari terrieri, ma anche quella non meno importante degli affittuari, perchè continuandosi nel sistema delle restrizioni contrattuali, si renderà inevitabilmente sempre più esiguo, e più diffidente, il numero dei proprietari disposti a correre l'alea di vedere non mantenuti i loro contratti, pur liberamente discussi, accettati e firmati.

Non sarebbe forse preferibile lasciare agli interessati una maggiore libertà, concedendo addirittura — in casi veramente eccezionali — la facoltà di rescindere, d'accordo, tali contratti?

Ritengo comunque ingiustificati gli ipotetici timori di carattere politico-economico sui prezzi base dei generi, giacchè — oltre ad even-

tuali interventi degli organi sindacali — è ben noto, e provato, il civismo degli agricoltori, i quali, nella grande maggioranza, chiedono alla proprietà equi interessi ai loro reinvestimenti economici, contribuendo così a formare la base dell'economia generale e nazionale. Questa infatti, non dimentichiamolo, beneficia in pieno del benessere economico della proprietà terriera, in quanto ogni agricoltore è, per sua naturale tendenza, portato a spendere sulla stessa proprietà gran parte di quello che vi ha potuto realizzare, immettendo così nuovi capitali nel giro economico dell'intera Nazione.

Grandi e gravosi problemi attendono ancora di essere risolti nel campo della bonifica agraria ed in quello sociale connesso all'agricoltura: quali la costruzione di nuove case coloniche ed il miglioramento igienico di quelle esistenti, nuove strade poderali, sistemazione di terreni, di torrenti e fiumi, nuovi impianti di irrigazione, speciali previdenze per la montagna onde arginarne lo spopolamento, ecc., come ha così bene prospettato il camerata Vinassa, soluzioni tutte che esigono dalla proprietà terriera ingenti mezzi, quasi sempre collegati e subordinati alla sicurezza degli impegni liberamente e legalmente conclusi.

Illustre Ministro, è con la vostra geniale e assidua opera di saggio regolatore, unita a quella di giusto sostenitore dei legittimi interessi di tutti i bravi e forti agricoltori, che questi saranno in grado di compiere, sempre meglio, l'alta missione assegnata dal Regime alla proprietà terriera, e di rendersi sempre più degni della fiducia che il Duce ha in essi riposta, additandoli ripetutamente all'ordine del giorno della Nazione italiana. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e al Ministro.

MARESCALCHI, relatore. Rinunzio a parlare.

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Camerati senatori, la quinta discussione del bilancio dell'agricoltura, dacchè io ho l'onore di dirigere il Ministero affidatomi

dal Duce, è stata molto breve e sintetica. In compenso però vi è stata una relazione del senatore Marescalchi, ampia e precisa, che ha toccato e illustrato tutte le voci dell'attività ministeriale e dell'attività dell'organizzazione agricola.

Io non mi ripeterò, richiamandomi alla descrizione dei diversi capitoli e allo spirito della relazione del camerata Marescalchi. Avrete notato che egli ha messo in luce lo sviluppo tecnico dell'agricoltura italiana; inoltre ha messo in rilievo lo stato d'animo di tutti gli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura; stato d'animo di piena soddisfazione. Infatti per l'agricoltura non si tratta solo di *provvidenze governative*, come si diceva una volta, ma di una nuova organizzazione e di una nuova politica.

Il Ministero attualmente è bene attrezzato ed è rappresentato anche nelle provincie dopo la trasformazione delle cattedre ambulanti in Ispettorati. Con tale trasformazione i cattedratici sono diventati non solo consiglieri ma attori dell'agricoltura, poichè essi sono accanto agli agricoltori e alle loro istituzioni, e non consigliano soltanto ma guidano la produzione; attualmente c'è un affiatamento completo, tanto al centro, tra il Ministero e le Confederazioni, quanto alla periferia tra gli Ispettori tecnici e le Organizzazioni sindacali, e non c'è più problema che non sia risolto di perfetto accordo tra rappresentanza dello Stato e rappresentanza diretta dei produttori.

Questo sistema è stato completato dalla costituzione dei Consorzi dei produttori; Consorzi unitari ma distinti per la specializzazione delle produzioni.

Io dissi altra volta, qui in Senato, che non si poteva fare una politica unica del grano, o del vino, o dell'olio o dei semi oleosi e così via, ma bisognava fare invece una politica unitaria, in quantochè, facendo una politica speciale di prezzi remunerativi per un prodotto, l'agricoltore sarebbe stato portato fatalmente a puntare su quel prodotto, mentre la Nazione non ha bisogno soltanto di grano, canapa o barbabietole ma di un complesso di prodotti in maniera da soddisfare tutte le necessità della popolazione italiana.

Questa la ragione per cui i Consorzi dei produttori sono unitari; e sono unitari anche, di-

ciamo così, dal punto di vista costituzionale ed amministrativo, cioè di direzione. Ricordo che allorchè io illustrai i programmi dei Consorzi qualcuno avanzò delle riserve sulla composizione degli organi direttivi, in quanto io portavo nell'amministrazione dei Consorzi non solo i proprietari e i conduttori di fondi ma anche i lavoratori. Fin dal primo funzionamento abbiamo constatato che tutto ciò era necessario e si manifesta straordinariamente utile perchè gli stessi lavoratori, i mezzadri, i compartecipanti e i braccianti, partecipando alla nuova organizzazione, si appassionano non solo ai problemi che li riguardano immediatamente, cioè ai problemi dei compensi e dei salari, ma anche ai problemi della produzione nel senso generale, come superiore interesse della Nazione. Questa è autentica collaborazione.

Un altro aspetto della politica agraria chiaramente illustrato dal camerata Marescalchi nella sua relazione è la difesa dei prodotti.

Giustamente il senatore Bennicelli ha detto poc'anzi che non si può creare una condizione remunerativa alla produzione se non si comanda il prodotto; e il prodotto si comanda solo se si ha nelle mani. L'ammasso è diventato popolarissimo fra gli agricoltori perchè tutti hanno capito che, avendo un prezzo garantito per un dato prodotto, c'è una certa tranquillità nel mettersi a coltivarlo. Occorreva un'attrezzatura, ma essa, iniziata dai Consorzi agrari ed impostata ora sui nuovi organi economici, cioè i Consorzi dei produttori, diviene di giorno in giorno più perfetta. I prodotti che sfuggono al controllo degli organi consortili fanno ancora l'altalena nei prezzi. Se c'è un assurdo nell'economia, questo consiste nel cambiare capricciosamente il compenso a chi ha lavorato o ha impiegato capitali per produrre. Si può capire che il mercato non sia sempre lo stesso, che si passi da un prezzo ad un altro; ma è assurdo economicamente che quando il capitale impiegato o lo sforzo di lavoro compiuto dà in un primo tempo 10, in un secondo tempo scenda a 2. Insomma il continuo cambiamento dei prezzi è sicuramente causa di un disordine economico, e conseguentemente e fatalmente anche di un disordine politico.

La nostra politica, dunque, di disciplina e dei

produttori e dei prodotti in fondo in fondo è la pregiudiziale all'ordine spirituale e politico del Regime fascista. Ecco perchè nell'agricoltura più perfezioneremo gli strumenti di difesa dei produttori e dei prodotti, più noi saremo collaboratori e artefici fattivi dell'ordine politico del Fascismo.

In linea generale non ho altro da dire.

Risponderò tuttavia brevemente al senatore Vinassa de Regny che ha parlato sul problema della montagna. Molti senatori si sono occupati altre volte di questo problema. Non saprei più che cosa dire se non questo: la montagna è affidata a buone mani, cioè alla Milizia forestale. Tutti coloro che conoscono l'opera diligente e utilissima della Milizia forestale sanno che quanto si è potuto fare, si è fatto. Per esempio, mentre nel primo cinquantennio dell'unità nazionale si sono piantati alberi per mille ettari all'anno, dall'istituzione della Milizia forestale siamo arrivati a rimboschire per 10.000 ettari all'anno.

La Milizia forestale è talora accusata di essere troppo intransigente nella difesa del bosco. E anche il senatore Vinassa de Regny ha spezzato una lancia in favore della capra. L'anno scorso ho detto che non la Milizia forestale è nemica della capra, ma la capra è nemica del bosco. Non nego che in talune zone di montagna non ci sia da sfruttare qualche angolo dove il danno, da parte della capra, sarebbe relativo. Ma una norma generale è indispensabile, se no torneremmo indietro nella devastazione che per molto tempo si è fatta della foresta italiana.

I nove punti del senatore Vinassa de Regny sono interessanti, ma non si può subito trovare una soluzione. D'altra parte io credo che dal punto di vista economico il problema della montagna sia di modesta portata. Anche quando riuscissimo a impedire lo spopolamento della montagna, in questa epoca in cui la necessità della massa di produzione è il problema fondamentale, le piccole produzioni hanno un valore relativo. Resta invece il valore politico della difesa della montagna. Ma economicamente anche lo sfruttamento del sottobosco in pratica si dimostra difficile, perchè il trasporto dei sottoprodotti costa talmente che quando arrivano a destinazione hanno prezzi impossibili.

Per quanto riguarda le piante medicinali, ho voluto accertarmi a quali condizioni se ne fa la raccolta. Si tratta, da parte dei raccoglitori di guadagnare pochi soldi al giorno, che molte volte non arrivano ad una lira. Come volete costringere la gente a stare sulla montagna a lavorare il sottobosco o le piante medicinali, se le condizioni economiche sono impossibili?

Trovo tuttavia lodevole quanto ha detto il senatore Vinassa di Regny, perchè mantenere la popolazione sui nostri monti, soprattutto su quei monti che costituiscono il baluardo della difesa nazionale, è una necessità non tanto economica, come dicevo prima, ma soprattutto politica. Il Ministero non si rifiuta di fare tutto quello che è possibile, tanto è vero che per la cosiddetta bonifica montana, che il senatore Vinassa de Regny ha definito un'altra bonifica integrale, il Regime ha già speso più di 160 milioni.

Tutte le volte che il camerata Tassinari si occupa della bonifica della montagna ed ha la possibilità di andare incontro ai montanari, o per la costruzione di strade o per sistemazione di terreni, ecc., lo fa, ma c'è un limite anche perchè il Governo stesso nell'impiegare i mezzi dello Stato deve tener conto del rendimento.

Al senatore Bennicelli devo una risposta non tanto per i Consorzi e gli ammassi, poichè di ciò ho già parlato riferendomi alla relazione Marescalchi, ma per quanto riguarda gli affitti.

Ciò non è di mia competenza, non è competenza del Ministero dell'agricoltura. Trattandosi di un rapporto economico tra diverse categorie, la competenza è del Ministero delle corporazioni; infatti il provvedimento è appunto di iniziativa corporativa; però posso esprimere il mio parere.

Il mio parere è questo: io credo che l'autentico proprietario, quello che giustifica meglio il suo possesso, sia il proprietario agricoltore. Convengo però che molti proprietari sono in condizioni tali da dover ricorrere ad un conduttore affittuario.

Questo rapporto, secondo il mio punto di vista, dev'essere il più possibile libero; libero per il prezzo e libero nel suo svolgimento normale.

Dal mio punto di vista di Ministro dell'agricoltura e dal punto di vista del superiore inte-

resse nazionale, ritengo che la libertà tra proprietario e affittuario debba avere questa impostazione: il contratto deve essere discretamente lungo; normalmente deve essere novennale, altrimenti l'affittuario non ha nessun interesse ad apportare delle costose migliorie per una maggiore produzione.

Se si stabilisce un termine equo allora la libertà del rapporto si determina da sè. Ma se libertà significa che tutti gli anni si cambia affittuario, allora credo che questa libertà non debba essere concessa, nell'interesse superiore della produzione nazionale.

Io credo che il Ministero delle corporazioni, a suo tempo, chiarirà la questione e darà una risposta a coloro che hanno posto il problema non solo al Senato ma anche alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Desidero, a conclusione, assicurare il Senato che i problemi agricoli e la fatica dei rurali saranno oggetto della vigile e assidua cura del Ministero dell'agricoltura. Quest'opera non tende a governare i produttori ma piuttosto ad educarli perchè sappiano governarsi da sè, singolarmente diventando più capaci nel proprio campo, collettivamente difendendo il frutto del loro lavoro. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

La lettura dei capitoli del bilancio e dei riassunti per titoli e categorie non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno

1940, allegato al presente stato di previsione, a termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1938, n. 602, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 1.040.000.

L'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1939-1940, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2123, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 1.040.000.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 143). --- (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII ».

Prego il senatore segretario Marco Arturo Vicini di darne lettura.

MARCO ARTURO VICINI, segretario. Dà lettura dello stampato n. 143.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

OCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

OCCHINI. Camerati, l'anno scorso ebbi l'onore di parlare al Senato di alcuni problemi riguardanti il nostro patrimonio artistico, e non era nelle mie intenzioni di riprendere ora la parola per trattare argomenti del genere, anche per non abusare della vostra gentilezza. Due ragioni però mi hanno indotto a ritornare sui miei propositi. Prima di tutto la relazione al Bilancio, bellissima, ma forse estremamente concisa per quel che si riferisce alla conserva-

zione e alla valorizzazione del nostro patrimonio d'arte, e all'opera del Ministro che è stata, anche in questo campo, veramente piena di genialità e di energia. Poi la recente visita fatta dal Duce alla Galleria di Valle Giulia, visita che ha fatto sentire anche di più certe necessità della nostra arte moderna, e risvegliate molte speranze.

Premetto che non ho parole per ringraziare il Ministro Bottai di quello che ha fatto per dare una nuova vita alla Galleria di Valle Giulia che, come si sa, è la sola Galleria nazionale d'arte moderna che abbiamo in Italia. Questa Galleria era chiusa da anni, e bisognava riaprirla. Era infatti una contraddizione: far tutto quello che ora si fa per l'arte e per gli artisti in Italia (Biennali, Triennali, Quadriennali, Mostre Sindacali ecc.), e poi tenere in casse e relegare nei magazzini questa Galleria. Ma se era necessario riaprirla, era ugualmente necessario, e forse più, risanarla e rinsanguarla. Ora, i criteri che si sono seguiti nel far ciò sono stati, per giudizio unanime, ottimi, ed hanno prodotto dei risultati dei quali non è possibile non tener conto.

È noto che la Galleria di Valle Giulia accoglieva opere d'arte italiana dai primi dell'ottocento ai giorni nostri, e opere d'arte straniera di questo secolo. Ma soprattutto per il modo con cui era stata formata — una grande indulgenza e considerazioni spesse volte tutt'altro che artistiche — è certo ch'essa non potev'aspirare a rappresentare nella maniera più eccellente l'arte italiana dal Canova in poi.

Ora proprio la stessa cosa accadeva, si capisce « mutatis mutandis », in un'altra Galleria, non statale ma comunale, quella di Cà Pesaro a Venezia. Anche là opere d'arte moderna italiane e straniere. E anche là le stesse deficienze. Dondé il voto che si faceva: metter d'accordo le due Gallerie per uno scambio di opere, e differenziarle con una divisione di compiti; in altre parole, raccogliere a Venezia il meglio che c'era in esse d'arte straniera, e raccogliere qui a Roma quel che avevamo di meglio d'arte italiana.

Ebbene, proprio questo si è fatto. Ed ecco il primo risultato che si è ottenuto da questo accordo. Noi abbiamo ora finalmente in Italia due grandi e veramente bene ordinate Gallerie d'arte moderna: una d'arte italiana qui a

Roma, e un'altra d'arte straniera a Venezia. Ma non basta. Perchè un altro risultato ben più importante è derivato da questa epurazione e da questa specie di trasfusione di buon sangue pittorico che si è operata nella Galleria di Valle Giulia: il raggio di sole — lasciatemi dire così — ch'essa ha gettato sulla nostra arte dell'ottocento. In altre parole, la conferma ch'essa ci ha dato di una verità che il brutto vizio di noi italiani di diminuire il valore delle cose nostre — vizio del quale grazie a Dio il Fascismo ci sta guarendo — non ci faceva abbastanza vedere, e cioè: che se l'Italia, nel secolo scorso, ebbe una letteratura molto importante, ed ebbe una musica sua con immortali maestri, Verdi, Bellini, Rossini, ecc., ebbe anche, nelle arti figurative, dei veri, puri e grandi artisti con un loro carattere, una loro italianissima, indiscutibile originalità.

Ora, da questo fatto — sul quale ormai tra gli studiosi e gli amatori d'arte l'accordo è quasi perfetto — non c'è che qualche voce stonata —, due necessità vengono fuori. La prima, che è tempo di fare in tutte le nostre Gallerie regionali d'arte moderna la stessa scelta e la stessa presentazione accurata che si sono fatte a Roma con risultati così felici. La seconda, che è pure tempo di lasciare una buona volta da parte l'esaltazione dell'arte moderna di un altro paese, ho detto la Francia, per metterci con decisa volontà a dar valore alla nostra che abbiamo, invece, così trascurata.

Le Gallerie d'arte moderna in Italia sono, come sapete, poche; e quasi sempre deserte. Ma ciò che le rende quasi sempre deserte è principalmente la convinzione che si tratti di raccolte di scarso pregio e di scarse attrattive, e il fatto, purtroppo vero, che, com'era fino a poco tempo fa la Galleria di Valle Giulia, sono quasi sempre un insieme, un miscuglio di cose buone e di cose medioeri, e spesso decisamente brutte.

Farò un solo esempio, ma tipico e, credo, eloquente. La Galleria d'arte moderna di Firenze, posta al secondo piano di Palazzo Pitti, dovrebbe essere importantissima, sia perchè a Firenze, sia perchè alle iniziative artistiche fiorentine potrebbe molto giovare — come all'ultima per l'istituzione di una grande scuola internazionale per le arti figurative da aprirsi agli stranieri —, sia perchè proprio a

Firenze ebbe origine e fiorì quel movimento dei « macchiaioli » — macchiaioli per modo di dire, perchè divennero presto pittori completi — che — dica quel che vuole chi non lo conosce abbastanza, e, purtroppo, conoscerlo bene è difficile perchè gran parte delle sue cose migliori si trova ancora in case e in raccolte private — fu un movimento che diede frutti mirabili.

Ebbene, vediamo un istante questa Galleria. Se essa effettivamente contiene pezzi preziosi, stupendi di quel gruppo di artisti, queste gemme sono come sommerse in un mare di cose medioeri che, se possono interessare lo storico come documenti di correnti, indirizzi, gusti di un dato periodo, mettono un'ombra su tutto il resto.

Non parlo poi dei saggi d'arte contemporanea che si trovano in questa Galleria. Ottanta volte su cento — e badate che non esagero! — si tratta di povere cose che ci fanno chiedere come si è potuto ammetterle in una raccolta, che è ospitata in un palazzo reale tra i più famosi della terra.

Ora è verissimo che non dappertutto è così. Che, ad esempio, a Venezia non è più così. Ma dove è così, è certo che una cosa s'impone se veramente ci preme far punto e basta con questo ingiusto e dannoso abbandono della nostra arte dell'ottocento: far quello che si è fatto a Roma: sfollare. Aver sempre presente che anche in arte, come nel resto, non è il numero, ma sono i valori che contano. Non permettere, in altre parole, che opere brutte o scadenti tolgano spazio e respiro ad altre di vera importanza. E promuovere scambi. E pensare, infine, anche alle cose più umili. A Firenze, ad esempio, a Pitti, d'inverno si gela. Che meraviglia dunque se, anche per questo, non ci va un'anima? Inoltre, sempre a Firenze, la più preziosa arte toscana è assassinata dal colore delle stoffe delle pareti e dalla scarsezza della luce. Ci sono stanze in cui bisogna in certi mesi affaticar gli occhi per vedere qualcosa, dove una finestra sola lascia entrare una luce appena bastevole a illuminare la metà dell'ambiente.

Tutte queste, lo so, sono piccole cose, e forse anche non degne d'interessare il Senato. Ma, ripeto, se vogliamo attirare e trattenerne il pubblico anche in queste nostre dimenticate Gallerie, non è possibile trascurarle. Luce

perfetta, sedili comodi, riscaldamento d'inverno e, in certi casi, ventilazione d'estate, ecco tante piccole necessità alle quali, prima o poi, bisognerà provvedere. E sono sicuro che, essendo Ministro dell'Educazione nazionale il camerata Bottai, appena possibile, si provvederà.

Andiamo avanti!

Permettetemi ora poche parole intorno all'altro gruppo di necessità a cui ho accennato, necessità fortissime, specialmente se si riflette che l'arte può essere una delle prime tra tutte le nostre merci di esportazione, che è stata una delle prime, e può tornare a essere una delle prime la più preziosa; e che, mentre noi cerchiamo di sfruttare al massimo le nostre risorse, non possiamo trascurare questa della quale potremmo divenire domani, per la genialità e le innate attitudini del nostro popolo, i primi fornitori del mercato mondiale.

Bisogna non nasconderci una verità che, del resto, non ci può sorprendere quando si pensi al valore che noi stessi, per primi, abbiamo dato alla nostra arte dell'ottocento: nelle Gallerie estere non c'è traccia, o quasi, di questa arte, come ben poco figura, quando in esse figura, la nostra arte contemporanea.

Nella « Tate Gallery » di Londra, ad esempio, si possono trovare tutti i grandi maestri francesi dell'impressionismo magnificamente rappresentati, ma di pittori italiani dello stesso periodo, o più recenti, non ci sono che Costa, Mancini, Modigliani, e basta. Peggio avviene nelle Gallerie degli Stati Uniti d'America che ormai, da circa cinquant'anni in qua, vale a dire da quando i re dello zucchero, del petrolio, del carbone, della carta, della gomma, delle scarpe, dei bottoni, ecc., si misero a comprar quadri e a formar gallerie, sono divenuti il mercato più importante d'arte antica e d'arte moderna.

C'è un libro di Oppo « Forme e colori del mondo », che ci dà informazioni precise, e per noi molto amare, su questo argomento. Oppo fu in America pochi anni fa e visitò, a una a una, quasi tutte le principali gallerie e le principali collezioni private degli Stati Uniti. Ebbene, il suo libro ha un capitolo con questo titolo: « Assenza della pittura contemporanea italiana ». Ed è un titolo che dice tutto.

Visitando le Gallerie americane Oppo trovò

tanta arte francese da dover concludere che ormai non è più possibile di conoscer bene l'arte francese dell'Ottocento senza fare un viaggio in America. Ma d'arte moderna italiana non trovò quasi nulla.

Nel solo « Metropolitan Museum » di Nuova York, Oppo trovò 265 pitture francesi del secolo scorso, con autentici capolavori e, di fronte ad esse, solo cinque pitture italiane, e queste di valore discutibile. Sempre a Nuova York, nella Galleria d'arte moderna, Oppo trovò decine di Cézanne, decine di Degas, di Gauguin, di Renoir, ecc. E, di fronte a questi, un solo quadro italiano (Modigliani).

Lo stesso gli accadde visitando le più celebri pinacoteche delle altre città, e le più celebri raccolte private. Vere masse di francesi, da un lato, con opere sceltissime, e dall'altro, quando c'era, una sparutissima rappresentanza dell'arte italiana, e non sempre di prima qualità. E anche dovè fare questa constatazione, un po' umiliante per lui pittore, che, mentre i collezionisti americani erano spesso minutamente informati di tutte le vicende dell'arte francese del secolo scorso, non sapevano niente di quella italiana, ed ignoravano perfino i nomi dei nostri maggiori artisti dell'Ottocento e di quelli viventi, Oppo compreso.

Ora, come la Francia sia riuscita a imporre così trionfalmente la propria arte, sarebbe troppo lungo esporre... ed io ho già parlato abbastanza. Ma voglio dire che se l'indiscutibile valore e fascino dell'Ottocento francese vi ha la sua parte, se vi ha la sua parte la lingua francese, l'amatore d'arte francese, e la stessa diplomazia francese, i veri artefici di questo straordinario successo sono stati la libreria francese, la rivista d'arte francese e soprattutto il mercante di quadri francese che non ha trascurato nulla, che tutto ha tentato e osato per vincere, che è stato l'inventore delle più furbesche presentazioni, il regista abilissimo della inscenatura della pittura francese, sempre in moto, sempre infaticabile, come quell'Etienne Bignou di cui parla Vollard — un altro mercante di quadri —, che la mattina è a Londra, la sera apre un'esposizione a Parigi, il giorno dopo prende il piroscafo o l'aereo per Nuova York, sempre dietro ai suoi quadri, e che riesce a portare in breve tempo il prezzo di questi quadri da 300 franchi a 3000, da

3.000 a 300.000, fino a raggiungere e a sorpassare il milione.

Di fronte a quest'azione alacre, complessa, abilissima, che cosa abbiamo fatto noi? Per un gran pezzo, niente! Venuto il Fascismo, e divenuta l'Italia un grande Paese che ha preso coscienza del proprio valore e delle proprie possibilità, e con l'animazione che il Fascismo ha dato a tutte le cose, si è presa, per l'affermazione dell'arte italiana nei mercati internazionali, una iniziativa ottima: l'organizzazione di mostre all'estero. E bisogna dar questa lode al Ministro della Cultura popolare che le ha promosse: forse nessun paese ha fatto o fa, in questo campo, quel che ora si fa dall'Italia.

Ma, purtroppo, dopo queste mostre, io non vedo un'altra iniziativa da poter ricordare con lo stesso compiacimento. I nostri mercanti d'arte non si sono occupati e non s'occupano che d'arte antica; e dirò una cosa che vi sorprenderà: in una città come Firenze non c'è una bottega sola dove si tenga esposta e si venda della buona arte moderna. (E mi pare che sarebbe ora che i nostri Sindacati di Belle Arti si preoccupassero un poco anche di ciò invece di organizzar tante mostre e mostrette, vere madri di mostri e mostretti, che Dio sola a cosa servono!) (*Approvazioni*).

Riviste di gran lusso per l'estero, come « Verve », bollettini di propaganda per l'estero, come « Beaux Arts », che riuscirebbero utilissimi anche all'interno per muovere il mercato dell'arte, in Italia non ce ne sono; e, anzi, se la Direzione generale delle Belle Arti non trasformava il suo vecchio bollettino in una rivista più ricca ed ariosa, che esce dal campo degli specialisti, non si avrebbe in questo momento in Italia nemmeno una grande rivista d'arte antica e moderna per il pubblico italiano.

Su per giù la stessa cosa si deve ripetere della nostra produzione libraria che, sotto questo aspetto, bisogna riconoscerlo, non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella francese, che dobbiamo vincere, che vogliamo vincere. Tempo fa, la Reale Accademia d'Italia — soprattutto per merito dell'accademico Romano Romanelli che, anche nel Convegno dei Soprintendenti dell'anno scorso, deplorò che l'arte italiana dell'ottocento non sia valutata nel mercato internazionale, e propose che si stu-

diassero provvedimenti per rimediare a questo danno, convinto anche lui ch'esso dipenda in massima parte da una scarsa conoscenza di quei valori — intraprese tempo fa la pubblicazione di una serie di volumi su i nostri maggiori artisti del secolo scorso. Però dopo tre volumi ottimi, due sullo scultore Lorenzo Bartolini e uno sul pittore Daniele Ranzoni, ricchissimi, specie quelli sul Bartolini, di illustrazioni e di documenti, altri non se ne sono visti.

Anche Mondadori iniziò, anni addietro, una collana sulla nostra pittura dell'ottocento. Ne uscirono cinque o sei buone monografie, e tutto finì lì. Ora ha visto la luce a Torino un grosso libro splendidamente illustrato sull'arte dell'ottocento e del novecento. Ma mentre in questo libro potrete leggere delle cose esattissime e giustissime, ad esempio che i nostri macchiaioli furono dei bellissimi artisti, e che purtroppo, nonostante ciò, sono pressochè sconosciuti al pubblico internazionale, troverete anche in questa storia recentissima lo sforzo di dimostrare la derivazione francese, o meglio dal realismo francese, dei nostri macchiaioli, il che è del tutto arbitrario e inesatto, basta pensare a Fattori; e interi capitoli consacrati ai pittori francesi dell'Ottocento con riproduzioni numerosissime, e solo brevi paragrafi dedicati ai grandi toscani dello stesso periodo, con poche illustrazioni. Non basta. Vi troverete anche l'affermazione che il maggior merito del nostro Ardengo Soffici è di aver indicato agli italiani la grandezza dell'arte francese del secolo scorso, grandezza che nessuno contesta, ma che mi pare bastino i francesi per metterla in evidenza. (*Approvazioni*).

Insomma, per concludere questa elencazione penosa e noiosa di fatti che feriscono il nostro orgoglio nazionale, la condizione di cose da me accennata è così sentita che ormai non sono poche le pubblicazioni politiche e d'altro genere — cito ad esempio « Critica Fascista » che il Ministro Bottai ben conosce — che l'hanno vivamente deplorata.

Forse qualcuno dirà, non qui ma fuori di qui, che anche queste sono minuzie. Avrà torto. In questo tremendo moderno in cui tutte le lotte che le Nazioni combattono, comprese quelle per il predominio delle culture, per mettere la propria impronta sul mondo, si fanno tutti i giorni più aspre, non è lecito trascurare

un elemento solo che possa giovare al successo. Necessità dunque di un vasto piano di propaganda; necessità che i nostri scrittori e i nostri critici d'arte si facciano una mentalità fascista, senza di che non sarà mai possibile vincere nessuna battaglia; necessità di compiere un tenace sforzo per scoprire e mettere in evidenza i pregi, le caratteristiche e il preciso valore della nostra arte dell'ottocento e di quella presente, che è buonissima, e può sostenere vittoriosamente il confronto con quella di ogni altro paese, compresa la Francia, del che la Terza Quadriennale ora aperta è chiarissima prova; necessità di non lasciar passare occasione senza esaltare la nostra perenne genialità, come si è fatto benissimo con il volume di presentazione dell'E 42; ecco tante necessità che dobbiamo soddisfare per raggiungere il nostro fine: aprire anche alla nostra arte moderna dei mercati di sbocco importanti, e guadagnarle considerazione, credito nel pubblico internazionale.

Termino con questi voti che riassumono le mie raccomandazioni: primo, che per l'esposizione universale del '42, che richiamerà in Italia folle di visitatori da tutto il mondo, il Ministro veda di far mettere in ordine tutte le nostre gallerie d'arte moderna, o almeno le più importanti; secondo che, sempre per l'E 42, scegliendo nelle raccolte private, scavando certe cose nascoste — ce ne sono magnifiche —, si faccia possibilmente a Roma una selezionatissima mostra della nostra pittura dell'Ottocento; e che, infine, il Ministro possa tradurre in atto il più possibile il programma da lui enunciato nel primo convegno dei Soprintendenti con alcune parole che mi piace ora riferire, dopo che così opportunamente si è messo il *veto* all'invio all'estero dei nostri capolavori d'arte antica per mostre o altro: «Noi dobbiamo aprire — disse allora il Ministro, — noi dobbiamo aprire anche all'arte contemporanea italiana quei grandi mercati artistici già aperti — e talora troppo avidamente aperti — all'arte antica». (*Applausi vivissimi*).

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*.
Onorevoli Senatori, la vostra relazione, dovuta

alla chiara dottrina e alla sicura esperienza, di studio e di amministrazione, del senatore Leicht, passa in rassegna e illumina efficacemente, in se stessi e nei loro rapporti, i più vivi problemi che la Carta della Scuola ha posto alla Scuola e alla Nazione. Dalle cifre dell'attuale stato di previsione si solleva dunque alla previsione di tutta la complessa e vasta opera di rinnovamento a cui con consapevole fiducia ci siamo accinti. Di questa opera appunto desidero darvi qualche rapido cenno; e poichè mi atterro solo ad essa, vi assicuro senz'altro di tener presenti i rilievi, i suggerimenti e i consigli datimi per quel che concerne altre attività dell'amministrazione: delle biblioteche, per esempio, e delle belle arti.

Ma voglio, prima di inoltrarmi nel mio argomento, ringraziare il senatore Occhini per il generoso riconoscimento che ha voluto dare all'opera dei miei funzionari e mia per quel che concerne il riordinamento della galleria di arte moderna di Valle Giulia.

Così desidero dirgli che il suo proposito e suggerimento di riordinare tutte le gallerie di arte moderna in Italia secondo criteri più razionali, è anche il nostro. Abbiamo cominciato appunto dalla galleria di Valle Giulia e dal regolamento assai complicato dei suoi rapporti con la galleria d'arte moderna di Venezia.

Nel 1942, nella città dell'Esposizione, sarà allestita, in apposito edificio, una nuova galleria di arte moderna, in cui saranno collocate permanentemente le opere che attualmente si trovano nel palazzo di Valle Giulia. E, poichè, in questa occasione, da altre gallerie saranno chiamate altre opere a completare la dimostrazione della nostra arte moderna, ne rivedremo a fondo l'ordinamento secondo criteri di carattere storico ed estetico più sicuri di quelli, spesso assai improvvisati, con i quali si sono venute costituendo.

Credo, che su questo problema del riordinamento delle gallerie di arte moderna posso meditatamente dare al senatore Occhini l'assicurazione, che per il 1942 sarà risolto.

Assai più arduo è l'altro problema del riordinamento e del migliore allestimento di tutti i nostri musei, anche di arte antica, per quella stessa data. Qui, evidentemente, siamo innanzi ad un problema di ben diverse proporzioni

e di ben diversa portata finanziaria. Per dare un'idea al Senato di quello che può costare il riordinamento di un museo, secondo i criteri più moderni, basterà dire, che il solo riordinamento della Galleria degli Uffizi in Firenze costerebbe oltre un milione di lire. È certo, però, che questo è un problema che va affrontato, non solo perchè alcune nostre gallerie di arte antica sono, dal punto di vista dell'allestimento, in piena decadenza, ma anche perchè, e questo è uno dei grandi meriti del Fascismo, la funzione dei musei nel nostro Stato è profondamente mutata. Il museo, che è nato da un nobile desiderio di raccolta personale di opere, è oggi diventato il luogo dove il popolo, in tutti i suoi vari ordini e gradi, prende contatto diretto con l'arte. Il museo ha cambiato funzione, ha cambiato compito.

Le opere vanno, quindi, collocate con un criterio diverso di dimostrazione. Si tratta di dare una dimostrazione della efficienza della nostra arte, non solo a pochi isolati cultori e studiosi, ma a tutto il popolo, che adesso, inquadrato nelle organizzazioni del Regime, vi passa settimanalmente con un'affluenza che è veramente confortante, perchè è indice, appunto, di come, nella rinascenza di un sentimento politico, rinasca in un popolo anche il sentimento dell'arte. (*Approvazioni*).

Per quanto questo problema sia arduo, noi l'abbiamo in gran parte affrontato. Vorrei consigliare il senatore Occhini, la prima volta che abbia occasione di fare un viaggio nelle Marche, di visitare, ad esempio, il Museo della Ceramica a Pesaro. Egli avrà occasione di vedere un museo ordinato secondo criteri modernissimi, chiari, nitidi, precisi e tali da dimostrare immediatamente la ricchezza e la importanza della sua collezione anche al profano. Così potrei citare altre gallerie di arte antica, che hanno già un ordinamento consono alle nuove necessità ed esigenze.

Ma, ripeto, non potrei seriamente promettere, che per il 1942 questa vasta materia sarà in ordine. Per il 1942, sempre nella città dell'Esposizione di Roma, l'Italia darà una grande dimostrazione di tutta la sua arte, dalle origini al nostro tempo. Già sono cominciate le prime scelte delle opere, che dai vari musei delle città minori dovranno confluire a Roma per questa dimostrazione. È evidente, che volendo noi

dimostrare nel 1942 tutta la storia della nostra arte dalle origini ad oggi, non sarà trascurato quell'Ottocento, che deve essere giustamente rivendicato come una purissima gloria italiana.

Credo di avere con questo assicurato il senatore Occhini che il suo discorso è stato da me perfettamente inteso nella sua portata e che i suggerimenti da lui dati collimano perfettamente con le direttive della mia amministrazione.

Ed entro senz'altro nell'argomento principale, al quale si è attenuto il relatore. La nuova Carta, che il Duce ha voluto e dettato, sempre più si rivela un grande strumento della Rivoluzione Fascista, operante in profondità. Con essa, il Fascismo penetra le radici stesse della educazione; e, quindi, le fonti dell'avvenire. Dalla Carta della Scuola deriveranno leggi, regolamenti, programmi, la cui preparazione e il cui perfezionamento proseguono; e, anzi, sono ormai ad una fase, che volge al termine. Ma essa ha già dato quello, che d'una rivoluzione è l'essenziale; ha già rimosso e dissodato la terra per la fecondazione della sementa. Ha creato, voglio dire, un clima spirituale nuovo, quel clima spirituale, entro cui, soltanto, leggi, regolamenti, programmi possono aver davvero efficacia creativa, possono davvero, costituire cose vive e vitali.

Uomini e cose della Scuola sono investiti da un'animazione nuova, da un fervore di interessi e di problemi senza l'eguale, da un calore d'energia e di fede, che arriva anche ai più pigri e ai più lontani. I problemi dell'educazione si diffondono; e, quel che più conta, si discopre a tutti il loro valore politico; direi, meglio, il loro profondo senso politico, per cui la Scuola esce dal suo isolamento, libera la sua voce, finora timida e chiusa, nell'operoso coro della Nazione, e assume una consapevolezza di sè, che si risolverà, a sua volta, in un sempre maggior potenziamento delle sue spirituali energie e della sua capacità formativa.

Questo fervore di problemi intorno alla Scuola, questa animazione di fede, questi interessi nuovi, questa sensibilità ridestata, documentano l'efficacia e la tempestività della Carta della Scuola. La tempestività è uno dei più grandi segreti del Fascismo. I regimi che invecchiano e declinano smarriscono la misura

del tempo; confondono i rapporti e le proporzioni del tempo. Mentre il Fascismo ha del tempo una sensibilità tutta giovanile. Nel calendario storico del Fascismo, questa riforma della Scuola viene al suo tempo. La Scuola, per sua natura, è chiamata al grande compito di tenere le posizioni, come certe solide unità d'un esercito; di salvaguardare le tradizioni. Per questo, il Fascismo è entrato nella Scuola a grado a grado. Ora, il tempo è maturato, in cui può dirsi che la Rivoluzione Fascista è penetrata nella Scuola completamente, ha investito tutti i suoi modi di essere: cosicchè, con la Carta una funzione fascista non è imposta alla Scuola dall'esterno, ma è tratta dall'interno, dal suo stesso seno, come la naturale conclusione della sua conquistata consapevolezza fascista.

E va reso pieno atto alla Scuola italiana del suo lavoro silenzioso e spesso eroico, compiuto ininterrottamente non soltanto, che forse è il meno, in mezzo a difficoltà e triboli materiali d'ogni sorta, ma, che è peggio, in un isolamento di incomprendimento e di svalutazione, che talvolta ha toccato lo stesso limite della diffidenza e dell'avversione. La Scuola italiana non è mai stata in difetto di fede nell'alto valore della sua missione; e, quando la si è accusata, con troppa fretta, d'aver dato poco, non si è mai fatto il conto di quanto si è dato ad essa: non dico di mezzi materiali, ma di incoraggiamento morale, di vera e propria comprensione. Il fervore, l'entusiasmo, con cui da tutta la Scuola, in ogni suo piano, in ogni suo settore in ogni suo angolo è stata accolta la nuova Carta mussoliniana; l'intelligenza, la comprensione, la fiducia, con cui se ne sono discusse, e se ne discutono tuttora, le singole Dichiarazioni, per la loro migliore applicazione; la sensibilità al significato politico di queste Dichiarazioni, che riguardano la Scuola in relazione a tutte le altre molteplici, coordinate e, quindi, unitarie, attività del Paese, e, perciò, la trasportano, con i suoi uomini, nel mezzo della vita attiva del Paese stesso; l'organicità, con cui già si profilano, in così breve volger di tempo, le linee d'una didattica della nuova Scuola: tutto questo rivela non una Scuola, che ha sonnecchiato e ora s'è destata, ma una Scuola che ha saputo in silenzio temperare le sue energie, che ha

saputo lavorare e credere, che ora è lieta di essere finalmente dal Fascismo chiamata a grandi compiti quali sperava, a grandi responsabilità, a cui s'era, a mano a mano e diuturnamente, preparata. La Scuola sapeva, che la sua valutazione più sicura non poteva venirle che dal Fascismo; e la Carta ha coronato questa sua fiducia.

La relazione Leicht tocca diversi punti importanti della Carta. Primo, la stretta collaborazione che da essa risulta della Scuola col Partito e con le sue organizzazioni giovanili, la G. I. L. e il G. U. F. Con l'istituzione del servizio scolastico e del conseguente libretto, si convalida in effetti l'operosa unità tra la Scuola e le organizzazioni giovanili del Partito. L'azione della Scuola è integrata dalla azione della G. I. L. e da quella dei Gruppi Universitari Fascisti. Alla formazione dei giovani del Fascismo, l'azione della Scuola non basterebbe senza quella delle organizzazioni del Partito; nè questa basterebbe senza la Scuola, senza, cioè, l'interiore disciplina della tradizione, della cultura, dello studio. Ma non si tratta soltanto di questo: si tratta, soprattutto, di saldare in una superiore coscienza dei fini comuni l'azione della Scuola e della G. I. L., la disciplina della cultura e quella dell'educazione fisica e guerriera, il culto meditativo della tradizione e quello dell'azione che brucia le tappe e volge al futuro. E il fine cui tutto ciò deve tendere, in perfetta armonia, è l'affermazione della civiltà italiana e fascista, dell'ordine italiano e fascista, nel mondo.

Il rapporto Scuola-politica è stato risolto in pieno dal Fascismo, la cui politica è stata sempre, essenzialmente, creazione d'una nuova civiltà, educazione dell'uomo ad una nuova civiltà. In questo senso, la Scuola non è subordinata alla politica, ma adempie essa stessa, in persona prima singolare, una funzione educativa e formativa, che, naturalmente coincide e collabora con la politica, che naturalmente ha essa medesima un'importanza politica di prim'ordine. E in questo senso la Scuola può anche illuminare la politica. La politicità della Scuola non va intesa come impoverimento delle sue genuine energie, come negazione della sua individualità: ma, al contrario, come il suo maggiore avvaloramento; e come il dilatarsi del suo respiro fino ai più lontani orizzonti

della vita nazionale. La cultura sarà, e dovrà essere sempre, la voce insostituibile della Scuola: ma il migliore modo di potenziare e di garantire la cultura è quello di non porla in antitesi con le altre attività, che oggi formano i giovani italiani, ma di coordinarla con esse, di interpretarla insieme con esse, appunto in ragione di un unico fine formativo, armonioso e completo. Questo è il posto, questa è l'interpretazione della cultura nella Scuola secondo lo spirito della Carta.

Il Camerata Leicht ha sottolineato l'importanza dell'introduzione in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del Lavoro, che ha definito « un nuovo elemento integratore del sistema educativo ». Questa nuova esperienza della Scuola italiana ha suscitato vivo interesse, in Italia e fuori d'Italia. Nessun dubbio che questa innovazione avrà bisogno di tempo per essere ordinata e perfezionata. Avremo una prima fase di esperimenti, di libere iniziative, che si inizieranno già, coordinate dal Ministero e promosse dall'opera intelligente ed assidua dei Provveditori in collaborazione con le Organizzazioni Fasciste, nel prossimo anno scolastico. Così, nessun dubbio che il problema del Lavoro nella Scuola italiana sarà risolto in maniera tutta nostra, italiana, conforme alla nostra tradizione e al nostro spirito. Ripeto, in proposito, che il Lavoro nella Scuola sarà produttivo, perchè soltanto così esso può essere educativo: che vuol dire, dunque, che quello che ci interessa è un completamento, per mezzo del Lavoro, dell'educazione dei giovani, della umanità dei giovani. Già vent'anni fa, l'alba del Fascismo illuminò e rivendicò il Lavoro: lo fece simbolo di nobiltà contro chi lo disprezzava e contro chi, intossicato da false teorie, lo considerava o un peso da cui fosse d'uopo redimersi o uno strumento di sopraffazione. E, da allora in poi, la civiltà fascista s'è sempre più chiaramente affermata come civiltà del Lavoro, come civiltà di nobilitazione e di organizzazione del Lavoro. Nella Scuola d'oggi non può esserci neanche l'eco la più lontana di quello che fu il disprezzo, o anche soltanto la incomprendimento del Lavoro, di quella che fu una pretesa superiorità di casta rispetto ad esso. Perciò, l'educazione dev'esservi integrata da un culto del Lavoro, il quale culto, peraltro, non deve essere una sfuggente formula lette-

raria e retorica, ma, propriamente e fascisticamente, gusto del lavoro e pratica del lavoro. E, come ogni grande rivoluzione, creata una realtà, la ferma, poi, inevitabilmente, anzi provvidenzialmente la eterna, in una nuova cultura, noi prevediamo la cultura italiana e fascista irrobustita e rinnovata proprio in virtù di questa sua connessione col Lavoro, che si attuerà da ora in poi nella Scuola e nella coscienza dei nostri giovani.

Con questo della introduzione del Lavoro, un altro aspetto dei più rivoluzionari della Carta è certamente quello dell'orientamento. Anch'esso ha destato il più vivo interesse di tutta la Nazione. Contro ogni eventuale interpretazione troppo materiale dell'orientamento, bisogna tenere fermo che anche l'orientamento è in sostanza una forma di educazione, un approfondimento, anzi, del metodo educativo. L'orientamento nella Scuola, non bisogna dimenticarlo, persegue un ideale: che i giovani sappiano orientarsi da sé; che, cioè, tutta la cultura, tutta l'opera della Scuola, desti nei giovani l'interesse a conoscere, a dominare, a dirigere se stessi, a misurare le proprie capacità e le proprie forze, a vedere e a volere il loro avvenire, a meditare sulla loro missione nella vita. La Scuola orientativa non ostacolerà la personalità degli alunni, ma anzi la desterà, la favorirà, la svilupperà; non violerà la libertà dei giovani, ma la salvaguarderà e la nutrirà, poichè la vera libertà è nella conoscenza e nel dominio di se stessi. È la scuola senza rilievo, è la scuola come peso e come mestiere, è la scuola come penitenza e come abitudine a cui i giovani, se non ostili, sono almeno indifferenti, è questa la scuola che la Carta vuol soppiantare, per sostituirvene una più aperta ai giovani, fatta per essi, non secondo pregiudizi esterni e illusori, ma secondo le loro effettive capacità e effettive tendenze.

La questione dell'orientamento è assai delicata. Ed è per questo, che se noi vediamo, è vero, l'orientamento concludersi, necessariamente, in esami, lo pensiamo, vogliamo fermamente pensarli, attuarsi in specie in tutta un'opera tranquilla, metodica, assidua, raccolta di insegnamento, per la quale debbono essere formati gli uomini e alla quale debbono essere volti decisamente i programmi. Il criterio dell'orientamento accresce la responsa-

bilità della Scuola, la responsabilità dei suoi metodi, dei suoi uomini, degli alunni, delle famiglie. Questo, significa anche che nessuna scuola sarà una prigione. Giustamente il Senatore Leicht desidera provvedimenti che regolino il passaggio da uno ad altro tipo di scuola. Questi provvedimenti ci saranno. Essi sono impliciti in una Scuola che non cesserà mai di essere orientativa, anche se la demarcazione più netta e normale dei tipi di scuola avverrà dopo la scuola media unica, dopo questa scuola unica che, come ho detto or è poco alla Camera dei Fasci, non deve essere una riproduzione del ginnasio inferiore attuale, ma veramente un istituto nuovo, che, col suo stesso impostarsi, si potrebbe dire, a centro della riforma, pone molti e fecondi problemi. Per i passaggi da un tipo all'altro di scuola, tuttavia, ci sarà sempre un plesso di esami, che severamente controllerà se si è dinanzi a casi di nuove maturate tendenze o se non si è invece dinanzi all'irrequietezza di oziosi, per i quali non è contemplato, nel tempo del Fascismo, nessun tipo di scuola.

La Scuola sarà sempre orientatrice e selezionatrice: anche nel grado universitario, naturalmente. È chiaro, tuttavia, che il sistema dell'orientamento operi piuttosto nel campo della scuola media e superiore che non in quello universitario. L'orientamento come educazione, come avviamento alla consapevolezza di sé, non si può pensare che non abbia dato i suoi frutti in un giovane di vent'anni che arriva alle soglie dell'Università. Quello che dev'essere tenuto fermo, però, è la necessità continua della selezione; e la selezione non può essere che severa, anche all'Università, soprattutto all'Università. Occorre, è indispensabile, che, nella scala delle eventualità degli esami universitari, di tutti gli esami universitari, nessuno escluso, sia segnata anche la bocciatura. Un esame non è un esame, se non si può concludere anche con la bocciatura; e anche, se occorre, con la bocciatura a più riprese, fino a consumazione non della pazienza del professore, bensì di quella dei candidati. Non è chi non veda come una Scuola orientativa fin dagli inizi, fin dall'ordine elementare, varrà a portare un reclutamento migliore alle singole facoltà universitarie e, quindi, a garantire in esse, gradatamente, principii di maggiore severità e di maggiore austerità scientifica.

Un sistema di educazione orientativa chiama naturalmente la Famiglia a collaborare con la Scuola. Mi piace che sia questo uno dei punti della Carta che ha richiamato di più l'attenzione della vostra Commissione. L'ideale della Famiglia è, con quello del Lavoro, un'altra delle zone su cui il Fascismo ha concentrato la sua luce, il suo interesse, la sua cura affettuosa. Che la Famiglia, solidale con la Scuola, continui in essa la sua funzione educativa, è uno degli ideali della Carta, a cui tutti dobbiamo cooperare. Ciò risulterà anche a grande vantaggio della Famiglia, poichè, in assiduo contatto con una Scuola che serve la Nazione e orienta la gioventù in ragione dell'interesse nazionale, che non vuole uomini falliti e incapaci, o decorativi, essa allargherà l'orizzonte dei suoi fini e dei suoi metodi educativi; e diverrà essa stessa, la Famiglia, una forza ancora più consapevolmente, ancora più intensamente, cooperante alla vita della Patria. Anche per ciò che concerne il problema della edilizia scolastica, lo spirito della Carta ha la sua grande efficacia. La sensibilità degli Enti centrali e periferici a questo problema è aumentata. Non bisogna rinunciare a credere, del resto, che anche certi problemi di più evidente natura materiale e finanziaria, sono pure essi, in fondo, problemi di carattere morale e di sensibilità politica. In questo campo non si può, certo avere fretta. Il che, però, non significa, che bisogna andare troppo adagio. È evidente che il problema dell'autonomia anche edilizia della scuola media unica ha la sua urgenza e la sua importanza. Anche in questo senso, oltre che in senso morale, l'anno che verrà sarà di intensa preparazione alla riforma.

Molto giustamente il vostro relatore sottolinea lo spirito della Carta, laddove si afferma il proposito di salvare ed elevare la dignità degli studi classici in Italia. L'impoverimento degli studi umanistici, è vero, è problema di molte Nazioni, oltre che della nostra: serbare questi studi, nella loro parte più elevata, a pochi che possono veramente amarli e assimilarli, è l'unica via per non vederli morire del tutto; o, almeno, per non vedere i loro lineamenti smarrirsi come adesso avviene in un falso umanesimo di massa e di mestiere. Ristabilire confini e valori alla scuola classica, significa anche, di conseguenza, chiarire e potenziare, nella distinzione dei fini, le altre scuole; e,

quindi, elevare il tono e lo stile delle scuole tecniche e professionali in genere, alle quali è riservato un grande avvenire, in proporzione dei sempre nuovi e più vasti orizzonti dell'Italia imperiale.

A proposito di esami integrativi, relativamente ad alcune facoltà universitarie, per i provenienti dal liceo classico e, in minore misura, per i provenienti dalle altre scuole, essi sono apparsi indispensabili. Ma, per comprenderli e vederli nel loro proprio effettivo valore, bisogna considerarli non già in ragione del concetto che di un esame ci siamo fatti rispetto alla funzione dell'esame attuale nella Scuola attuale, ma in ragione della nuova funzione dell'esame in una scuola orientativa e selettiva, in un ordinamento che è, insieme, sistema di scuole distinte e sistema generale d'educazione come « orientamento ». Questi esami integrativi saranno ordinati in modo che non turbino, neanche minimamente, la fisiologia e le funzioni distinte delle varie scuole dell'ordine superiore previste dalla Carta. A questi esami integrativi penserà, se vuole, a un certo punto della sua carriera scolastica, l'individuo, da se stesso, non mai la Scuola che non distrarrà dalla linea dei suoi distinti scopi nessuna delle sue intime energie.

Infine, è da notare che in un sistema sociale come quello fascista, la concezione della Scuola come orientamento non poteva non contemplare i Collegi di Stato per gli alunni capaci e non abbienti. Che la possibilità di studiare non si comperi ma si meriti, è una verità che non può, col Fascismo, rimaner parola, ma che da una parte crea i Collegi, dall'altra, corrispettivo inevitabile, crea il costume, e anzi la legge, di chiudere inesorabilmente la scuola agli inetti e agli incapaci.

Fra i molteplici, fra i troppi disquilibri della società di tutto il mondo, c'è quello provocato dallo smarrimento, dalla confusione, dall'equivoco generale della mansione della donna nella vita. Anche qui il Fascismo ha detto più volte la sua parola di sana armonia. Su questa linea, la Carta della Scuola crea un ordine femminile di scuole di un triennio o d'un quinquennio, dopo la scuola media unica, per quelle fanciulle che vorranno avviarsi ad essere maestre di scuola materna o di lavori femminili o di economia domestica. Le funzioni della

donna, anche fuori delle pareti domestiche, anche in quella famiglia più grande della famiglia che è la Patria e, nella Patria, la società, son sempre, essenzialmente, funzioni di madre. La donna è sempre madre. A questo spirito è informato questo nuovo tipo di scuola previsto dalla Carta.

Grande è la mole di opere, onorevoli senatori, per la applicazione della Carta, perchè grande è, nel suo spirito, questo nuovo documento del genio mussoliniano. Gli aspetti di questa riforma sono molteplici, vasti, e veramente rivoluzionari. Lo spirito della Carta orienterà le leggi, nel loro nascere e nel loro impostarsi non solo, ma anche nel loro naturale divenire, nel loro graduale sistemarsi. Una riforma, come questa, non può avere le chiuse gelosie di certe leggi particolari, le anguste preoccupazioni di certe provvidenze transitorie, le torbide intolleranze di certi effimeri esperimenti. Nè può avere fretta. È naturale, che, in un esame dei più vari aspetti della Carta, tanto più quanto più quest'esame è serio, si scenda a profondità sempre maggiore. È il caso, appunto, dell'opera, che si compie adesso, fervidamente, nel Ministero che dirigo: opera intensa, non facile, ma sicura e feconda. La attuazione della riforma raggiungerà la sua pienezza nell'anno XX del Fascismo; e la raggiungerà attraverso un'attenta e graduale organizzazione delle scuole dell'ordine elementare e medio: delle scuole, cioè, che sono le basi di tutto il nuovo sistema.

Nè bisogna illudersi, nè noi ci illudiamo che l'applicazione della Carta non incontri difficoltà sul terreno pratico. Le incontrerà, anzi. Ma saranno, le difficoltà, la misura della potenza rivoluzionaria della Carta stessa; e, secondo l'insegnamento di Mussolini, saranno per noi difficoltà attraenti, che, rendendo ardua la nostra opera, tempereranno e affineranno gli spiriti. Non dobbiamo aspettarci e non ci aspettiamo miracoli; ma ci aspettiamo nuove opere, nuovi compiti, nuove mete. Per la conquista delle quali la Carta ha mobilitato tutti; ma, in particolare gli uomini della Scuola. Cotesti uomini, e voglio dire coloro che nella Scuola si sentono e sono veramente e responsabilmente uomini, lavorano duramente, e più duramente lavoreranno senza stanchezza. Ma, in questa diuturnità di lavoro, hanno la gioia

di sentire essi soli più di tutti quanto è bello e grande operare e credere nella Scuola. Questi uomini meritano ogni elogio; meritano in pieno l'elogio più grande che si potesse concepire: che consiste nella fiducia che con la promulgazione della Carta il Duce ripone in essi. Alla loro intelligenza e alla loro iniziativa saranno aperti i più vasti e liberi campi. Mercè la loro opera si creerà, si dovrà creare, un clima che attragga i migliori giovani, gli uomini migliori di domani, sulla via dell'insegnamento. Che è la via più diretta e sicura per l'affermazione di sé oltre sé stessi. Vale a dire, nella coscienza delle nuove generazioni in avvento (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

La lettura dei capitoli del bilancio e dei riassunti per titoli e categorie non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Domani alle ore 16 riunione pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno

1940-XVIII (149). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (147). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (152). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (154). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (150). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (151). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (157). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione è sciolta (Ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

IV^a RIUNIONE

MARTEDI 23 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Congedi	Pag. 57
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVII » (149). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	57
RICCI FEDERICO	58
MARTIN FRANKLIN	62
REGGIO, <i>relatore</i>	64
COBOLLI GIGLI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	65
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (147). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	71
GIAMPIETRO	71
FACCHINETTI, <i>relatore</i>	76
SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	76
Interrogazione:	
(Risposta scritta)	83

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Bacci per giorni 10; Cimati per giorni 5; Fedele per giorni 5; Marzano per giorni 5; Montresor per giorni 2; Rolandi Ricci per giorni 8; Tamborino per giorni 10; Viola per giorni 10.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII » (N. 149). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII ».

Prego il senatore segretario Faina di darne lettura.

FAINA, *segretario*. Legge lo stampato numero 149.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

La riunione ha inizio alle ore 16.

FAINA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi occuperò della questione edilizia. Vi ha accennato molto opportunamente il relatore; se ne è trattato già alla Camera, ma io credo, data la sua importanza, sia bene che anche in Senato se ne parli.

La questione dell'abitazione è stata per la prima volta oggetto del censimento nel 1931, sicchè se ne può discorrere con una cognizione di causa abbastanza precisa. Si accertò l'esistenza di 9.429.000 famiglie viventi in 9.113.000 alloggi, vale a dire un supero di 316.000 famiglie in confronto delle abitazioni. Quindi altrettanti casi di coabitazione. Voi sapete quale gravissimo inconveniente dal punto di vista morale ed igienico sia la coabitazione specialmente quando si verifica, come quasi sempre avviene, nelle basse classi sociali.

Altro è l'affollamento di un alloggio dovuto a persone della stessa famiglia, altro è quello dovuto a persone di famiglie diverse. Esso dà luogo a casi di promiscuità, dai quali nascono moltissimi guai materiali, morali e fisici sui quali è superfluo dilungarsi.

Per sovraffollamento si intende il caso di più di due persone viventi nello stesso ambiente: esso è stato misurato, sempre nel 1931, direttamente per le sole città la cui popolazione oltrepassa cinquantamila abitanti, le quali nel 1931 contenevano 13.855.000 persone viventi in 10.366.000 stanze. Orbene, vi si sono trovati 1.404.000 vani sovraffollati contenenti 4.778.000 abitanti cioè un eccesso, oltre il limite di 2 per vano, di quasi 2.000.000. Nella stessa proporzione, escluse le case rurali, si avrebbero nel 1931 in tutta l'Italia almeno 4.000.000 di persone bisognose d'alloggio, causa il sovraffollamento. Per alloggiarle convenientemente occorrerebbero 2.000.000 di stanze e cioè, in base a un costo di lire 6.000 per vano, lire 12 miliardi.

Se, per fissare le idee, vogliamo commisurare questa spesa alle giornate di lavoro, possiamo ritenere che la costruzione di un vano corrisponda approssimativamente a due annate di lavoro, quindi in tutto 4 milioni di annate di lavoro, come se cioè un milione di operai avesse lavoro per quattro anni; naturalmente non si tratta solo di operai dell'industria muraria ma di tutti gli operai che sono occu-

pati nei diversi generi necessari per la costruzione, dal muratore al bracciante al metallurgico all'autista e così via.

Partendo dalle condizioni dell'abitazione ora dette, vediamo se dal 1931 in poi la situazione sia migliorata. Premettiamo che l'aumento della popolazione è da 350 a 400 mila persone all'anno, quale risultante della differenza tra nascite e morti e tra emigrazione ed immigrazione. Occorrerebbero per alloggiare queste 350-400 mila persone da 250.000 a 300.000 vani, cioè circa 80.000 appartamenti all'anno. Non si è costruito in questa proporzione, specialmente nei riguardi delle classi meno agiate, delle classi operaie e impiegate.

La edificazione andò abbastanza bene fino al 1935-36: dopo subì un ristagno improvviso, tanto che, mentre nel 1936 erano state costruite 284.000 stanze, nel 1938 ne furono costruite circa la metà, e cioè 149.000, mentre l'incremento della popolazione fu lo stesso, cioè 385.000. Questo fatto continua anche adesso, sicchè minaccia un grave disagio.

La suddetta relazione, ed anche altre successive pubblicazioni statistiche si occupano più dettagliatamente delle 17 maggiori città; la cui popolazione è aumentata di circa un milione, in ragione di 150.000 abitanti all'anno, cioè dal 1931 al 1938 è passata da 6.455.000 a 7.517.000 e rappresenta circa la sesta parte della popolazione del Regno. Il loro incremento annuo di popolazione (noto incidentalmente) è, invece, 40 per cento di quello di tutto il Regno, prova questa del crescente urbanesimo.

Le case costruite dal 1931 al 1938 in tutte queste città rappresentano 818.000 stanze, ma vi furono tante demolizioni per 79.000 stanze: resta un aumento di 739.000, che è troppo poco in confronto dell'accrescimento della popolazione, tanto più se si considerano separatamente le case popolari. Mentre nel 1935 si erano costruite 177.000 stanze, nel 1937 si arrivò appena a 88.000.

Altra dimostrazione della crescente crisi degli alloggi è questa: nel 1936 erano disponibili per l'affitto nelle grandi città 141.000 stanze, nel 1938 ne sono disponibili solo 54.000; il che significa praticamente deficienza di alloggi, perchè un certo numero di camere vuote occorre sempre per permettere la neces-

saria rotazione degli inquilini, altrimenti, se non ci fosse alcuna stanza disponibile, nessuno potrebbe cambiare casa.

Quali sono le cause di questo ristagno? Ne conosco principalmente quattro. Una è la cessazione delle agevolazioni fiscali relative all'esonero venticinquennale; la seconda il rincaro e la scarsità di materiali edilizi; la terza il regime vincolativo delle vecchie case; l'ultima, infine, l'attuale incertezza in relazione al mercato e alle condizioni politiche internazionali.

È bene illustrare queste cause separatamente.

L'esonero venticinquennale, venuto a scadere due anni fa, si può dire abbia avuto origine nell'immediato dopo guerra (giacchè la legge ora cessata riproduceva in sostanza le disposizioni del 1919), in quel periodo un po' tumultuario in cui costruttori e cooperative fecero grandi pressioni sopra il Governo ed ottennero vantaggi che, come ho già detto altra volta, giudico un po' eccessivi.

Si sarebbe potuto infatti ottenere lo stesso risultato, di promuovere la costruzione di nuovi edifici, senza concedere l'esenzione per ben 25 anni dall'imposta e sovraimposta fabbricati, qualunque esse fossero. Era più opportuno limitare l'esonero alle aliquote vigenti, vuoi al momento della promulgazione della legge, vuoi al momento della costruzione della casa. Non è giusto che la casa nuova si sottragga a quelle imposizioni che derivano da circostanze posteriori alla sua costruzione; essa dovrebbe sotto questo riguardo essere assoggettata alle stesse disposizioni di tutte le altre case. Ciò sembra che non abbia riferimento alla questione delle abitazioni, ma invece lo ha; perchè le finanze degli enti locali sono gravemente compromesse da tali esoneri e non sono più in grado di aiutare come sarebbe necessario l'edilizia popolare.

Infine questi provvedimenti per l'esonero fiscale delle nuove costruzioni hanno l'inconveniente che ha anche la nuova legge del 21 giugno 1938 (sotto molti altri punti di vista molto migliore della prima, ma sotto questo punto di vista forse no), cioè che il diritto alle agevolazioni, mantenuto invariato per tutto il periodo, termina completamente quando scade la legge. Nella nuova legge termina nel 1950. Vuol dire che fino al 1951 le case che si costruiscono godono delle esen-

zioni; dopo il 1° gennaio 1951 non hanno più alcun privilegio. Proprio il sistema della ghiottina.

Mi sembra che sarebbe stato...

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Il sistema per accelerare la costruzione è in funzione del tempo.

RICCI FEDERICO. Allora non bisognava portare il limite fino al 1950, ma anticiparlo per esempio, limitarlo per ora al 1945. Oggi chi vuole costruire dice: « I materiali costano ancora troppo, aspettiamo; c'è tempo fino al 1950 ».

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Non è esatto!

PRESIDENTE. Prego il Ministro di non interrompere.

RICCI FEDERICO. Se invece si fosse concesso alla casa che terminerà nel 1951 un esonero ancora — supponiamo invece che del 100 per cento del 90 per cento — e per quella che termini nel 1952 un esonero gradualmente inferiore...

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. La legge dice questo.

RICCI FEDERICO. La legge tratta egualmente tutte le case terminate entro il 1950; esse arriveranno a pagare le tasse gradualmente, il primo anno 1/25, il secondo 2/25, ecc. Ma la casa terminata dopo il 1950 non gode più di nessun esonero. Ora quello che propongo non è di stabilire una graduatoria nella liquidazione dell'esonero, il che è stato fatto nella legge, ma di prolungare ancora il termine, in guisa da non avere una caduta improvvisa, ma da accompagnare il costruttore nel 1951-1952, 1953, gradatamente, verso la normalità.

Se si fosse tenuto questo sistema nei provvedimenti di esonero scaduti nel 1936, noi non avremmo probabilmente assistito ad una subitanea sospensione dell'edilizia nel 1936-37.

Quanto al rincaro e alla scarsità del materiale, principalmente ferro e legname, ciò è dovuto in primo luogo al fatto che, come sempre succede, i costruttori si ridussero all'ultimo momento ad approfittare dell'esonero e furono allora costretti a lavorare a tutto spiano facendo rincarare il materiale da costruzione e la mano d'opera. Poi sopravvennero le note circostanze politiche e la necessità di ridurre

la produzione, o di adoperarla ad altri fini. Però sta il fatto che costruzioni sfarzose non sempre necessarie trovano i materiali, mentre non li trovano le costruzioni di abitazioni per i più umili.

Vincolismo dei fitti. Il vincolismo dei fitti ha dato luogo ai fatti seguenti:

I padroni delle case antiche si trovano ad avere un reddito netto così ridotto che non hanno più alcun incentivo alle riparazioni e ai miglioramenti, che pure sarebbero ancora possibili; e anzi hanno la tendenza a lasciar deperire le case. D'altra parte il padrone della casa nuova, non può sfruttarla liberamente come permetterebbe la legge perchè, volere o no, è tenuto in freno dal confronto con i fitti limitati della casa antica; ed allora si volge alla costruzione della casa di lusso che non presenta tali rischi. L'esonero dall'imposta fabbricati combinato col vincolismo dei fitti tende così a sviluppare l'edilizia di lusso. L'inquilino poi della casa vecchia viene a trovarsi in condizioni di fitto estremamente favorevoli e così si affeziona alla casa e non se ne va più; neanche se aumenta la famiglia, neanche se per molte condizioni la casa è diventata scomoda od antigienica. Questo spiega come quantunque manchino gli alloggi, la domanda non sia talvolta proporzionata al bisogno, poichè molti inquilini si adattano a vivere stipati in una piccola casa appunto per il basso fitto del quale godono.

Purtroppo, specie nelle classi basse, il gusto per l'abitazione non è sempre sentito come si dovrebbe. C'è chi, avendo qualche mezzo, preferisce spendere per l'abbigliamento, per il divertimento, per il fumo piuttosto che per l'abitazione. Forse anche perchè nell'economia familiare al fitto suole provvedere esclusivamente il capofamiglia; ed i figli quando cominciano a guadagnare vogliono godersi il loro guadagno spendendolo.

Quanto all'incertezza, a quello stato d'animo che rende esitante chi sta per investire denaro in nuove costruzioni, essa riguarda non solo l'avvenire del mercato finanziario, ma soprattutto l'eventualità di complicazioni politiche e di ostilità. Forse si potrebbe studiare l'assicurazione delle case nuove contro il rischio di guerra, limitata eventualmente ai danni di una certa entità e non oltre. Sarebbe anche

giusto offrire ad esse tale possibilità di garantirsi dal rischio, visto che sottostanno a maggiori oneri derivanti dall'obbligo di provvedere ricoveri per la difesa antiaerea.

E veniamo ora all'edilizia popolare. Le condizioni a cui ho accennato, sono condizioni di media, ma è bene esaminare separatamente l'edilizia popolare. Le classi che hanno bisogno di case popolari rappresentano circa il 60 per cento, e forse più, dell'accrescimento della popolazione. Cosicchè, sopra un fabbisogno annuale di 250.000 o 300.000 vani, bisognerebbe costruirne 150 o 180.000 ogni anno per le sole case popolari. E questi appartamenti per case popolari dovrebbero essere di non più di tre stanze ciascuno, perchè, se volessimo costruire appartamenti più grandi, occorrerebbero maggiori mezzi e si favorirebbe il guaio, a cui ho già accennato, della coabitazione. Tranne che per le famiglie molto numerose, gli appartamenti di tre stanze servono abbastanza bene. Naturalmente questi appartamenti costano in proporzione più di quelli di 6 o 7 stanze, perchè ogni tre stanze invece che ogni 7 abbiamo cucina, ingresso e gli accessori in più che sono elementi costosi. Queste case devono poi essere affittate a condizioni di favore, bisogna costruirle in determinate località e possibilmente dotarle di altri ambienti ausiliari come sarebbero sale di ricreazione, giardino e così via.

Tutto ciò dimostra che l'edilizia popolare, volere o no, è una funzione pubblica dove bisogna fare prezzi politici e perciò malamente si adatta all'industria privata. Non si vieta all'industria privata di concorrere nella costruzione di case popolari, anzi lo si desidera, ma generalmente il costruttore privato non è propenso ad occuparsene. Esse vengono principalmente costrutte dagli Istituti per le case popolari, che mi sembra ammontino ad una ottantina.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono esattamente 85.

RICCI FEDERICO. Grazie. Questi istituti per le case popolari, con l'aiuto degli enti locali, malgrado la loro buona intenzione, hanno costruito bene ma poco, perchè sono insufficienti i mezzi finanziari. Per esempio, se diamo un'occhiata alle statistiche, risultano costruite, dal 1919 al 1924, 41.071 stanze; dal

1925 al 1931, 144.208; dal 1932 al 1935, 26.662; totale in 17 anni: 211.941 stanze in 68.015 appartamenti; dopo d'allora le cifre si aggirano su 10-15.000 vani all'anno. Secondo quanto ha detto l'onorevole Ministro, oggi si costruirebbero dai 30 ai 35.000 vani all'anno, ma secondo quanto il consigliere nazionale Calza Bini ha detto alla Camera mi sembra si trattasse di un numero inferiore, di circa 15.000 vani; ma non insisto perchè non conosco bene le statistiche di questi ultimi anni. Mi pare però un po' strano che si arrivi alla costruzione da parte di questi istituti di 35.000 vani all'anno, il che rappresenterebbe una spesa di circa 200.000.000 di lire.

Ora non credo che essi istituti abbiano una disponibilità annua di 200 milioni di lire tra redditi netti e finanziamenti.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Anzi ne hanno 250 milioni.

RICCI FEDERICO. Allora ci siamo. Ho piacere di sapere che queste cifre sono più confortanti o meglio meno sconfortanti di quanto credevo. Il bisogno di stanze in case popolari è di 125 mila ogni anno: vuol dire che gli istituti ne costruirebbero circa 30 per cento. Per il resto? Si provvede come si può.

Bisogna evidentemente cercare di far di più; ma se non ci sono i mezzi? Se non ci sono i mezzi bisognerebbe almeno che l'intensità del beneficio non tornasse a danno dell'estensione del beneficio stesso. Se no ci saranno i privilegiati e i disgraziati.

In altri termini, come diceva una volta il nostro defunto collega Luzzatti, bisognerebbe distribuire equamente il disagio, ossia il malcontento, in modo che non ci dovesse essere una persona che gode di una casa popolare, con un fitto politico basso, tuttavia con bei locali, giardini, parchi di ricreazione ecc., ed altri che poi debbono pigiarsi in locali malsani.

Questa ultima considerazione mi conduce a parlare delle case popolarissime. Vi è una parte della nostra popolazione, costituita da persone meno agiate, che non ha i mezzi per godere delle case popolari. Tale gente allora alloggia come può, cioè male: ma il suo numero cresce artificialmente per effetto delle demolizioni.

In sei anni nelle 17 principali città d'Italia sono state demolite circa 80 mila stanze; perciò

vi fu un'ingente massa di popolazione obbligata a cambiar casa perchè sfrattata.

Parte di queste persone sono ricoverate in baracche; qui a Roma una volta c'era il « vilaggio abissino », che ora credo non ci sia più, ma c'è pericolo che l'inconveniente tolto da una parte risorga in un altro punto. A Bologna c'era il « baraccone », a Genova questa gente va ad abitare in antiche fortezze o rovine di edifici od è ricoverata in baracche.

Tale è la conseguenza delle demolizioni affrettate od eccessive, senza dubbio rispondenti in sé a fini igienici; ma se non si provvede convenientemente e tempestivamente al rialloggio, l'inconveniente scacciato da una parte ricompare da un'altra; cioè si riproducono in altri luoghi e forse in misura più forte quelle stesse condizioni antigieniche a cui si voleva porre riparo. Bisognerebbe dunque pensare in tempo alla riedificazione, al rialloggio, in parte anche sullo stesso luogo o nelle adiacenze, per evitare l'eccessivo disagio e l'eccessiva dislocazione della popolazione. Vorrei che le autorità, quando vanno a visitare o ad inaugurare i belli edifici che sorgono nelle zone risanate, andassero poi a vedere come sono alloggiati gli inquilini che sono stati sfrattati.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Le autorità ci vanno, compreso il Ministro.

RICCI FEDERICO. Ne ho piacere. Credo però che le demolizioni, quando portano tanti disagi, sarebbe molte volte meglio sospenderle.

Questo per l'edilizia civile; dell'edilizia rurale non è il caso di occuparsi perchè non riguarda propriamente questo bilancio. Ricorderò le cifre già pubblicate altra volta: sopra 3.390.000 casette rurali ve ne sono inabitabili 142.000, non riparabili 475.000. In questo campo non si è fatto che pochissimo; le statistiche danno, nel 1937, 17.000 stanze; nel 1938, 15.000.

Poi vi è un altro genere di edilizia al quale bisognerebbe pensare e cioè le case in campagna destinate a contenere la popolazione civile in caso di sgombrò.

Il Capo del Governo ha accennato l'anno scorso molto giustamente e molto opportunamente che la cittadinanza non deve lasciarsi ridurre alla dodicesima ora. Se dobbiamo provvedere allo sgombrò di una città e specialmente allo sgombrò di una popolazione composta di bambini, di vecchi e di donne,

possiamo calcolare che almeno un terzo della popolazione vada via: vale a dire che su dodici milioni di abitanti delle città più grandi, dovrebbero essere alloggiati in campagna almeno tre o quattro milioni di abitanti. Bisognerebbe perciò dare qualche incoraggiamento a quei cittadini i quali cercano di costruire fin d'ora case in campagna, case che in ogni caso potranno servire (ce lo auguriamo) come semplici case di villeggiatura o a facilitare la lotta contro l'urbanesimo. Occorre adunque che anche questo genere di edilizia venga in ogni caso tenuto presente.

Il Ministro, nel suo discorso alla Camera, ha parlato di una cooperazione con la Germania per la risoluzione dei problemi della casa popolare. Io credo che questa cooperazione ci potrebbe essere veramente di molto giovamento, perchè la Germania ha fatto molto a questo riguardo. La Germania nei primi cinque anni dell'attuale regime ha costruito 677.900 case per un milione e mezzo di appartamenti e dal 1938 a oggi ha costruito 4.400.000 abitazioni, cioè più del quarto di tutte le abitazioni esistenti, che sono 17.800.000. Il che vuol dire che ha rinnovato le condizioni di alloggio di un quarto e forse più della popolazione.

Ora i rimedii per la crisi di alloggi — crisi che non è tanto in atto, quanto si va delineando — sono in relazione con i finanziamenti possibili nel momento attuale. I materiali si producono tutti in Paese. Mano d'opera ce n'è, almeno mano d'opera muraria. È quindi questione di danaro. Se il finanziamento manca o ritarda, allora bisognerà cercare di far sì che non si accresca il disagio.

Che cosa si dovrà fare in tal caso? Intanto cercare di procurarsi il finanziamento con prestiti per le case popolari. Prestiti che io penso potrebbero anche essere regionali, nel senso che tutti quelli di una data regione che vi sottoscrivono sappiano che i proventi del prestito vengono spesi, se non intieramente, almeno in buona parte, nella regione stessa. In secondo luogo dare la precedenza alle costruzioni per le case popolari sopra ogni altra costruzione. In terzo luogo limitare l'edilizia non domestica, non per uso di abitazione, e specialmente limitare le costruzioni fastose. In quarto luogo sospensione temporanea delle demolizioni.

Io credo che questi quattro provvedimenti meritino di essere presi in considerazione dal Ministro. Bisogna provvedere tempestivamente poichè non è questo uno di quei problemi che si possono risolvere da un momento all'altro. Il grado di benessere delle abitazioni di un paese è segno del suo cammino nella civiltà e contribuisce alla sua forza di resistenza.

Bisogna camminare e costruire! Diceva Zoroastro che ogni uomo, oltre al dovere di crearsi una famiglia, ha il dovere di costruire una casa e di piantare un albero. Eccellenza, vi lascio alle prese con Zoroastro. (*Si ride; applausi*).

MARTIN FRANKLIN. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MARTIN FRANKLIN. Ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione del Ministro e del Senato su una questione che può sembrare piccola nel vasto quadro del bilancio dei lavori pubblici, ma che, a mio parere, ha una importanza assai maggiore di quel che non appaia a prima vista: la questione dei piani regolatori.

Quest'anno il Senato ha approvato vari di questi piani regolatori, ma chi segue il problema nella stampa quotidiana e nelle riviste tecniche ricava l'impressione che si sta svolgendo in tutta Italia, non solo tra le città maggiori, ma anche tra le medie e le minori, una vera gara in questa corsa alle trasformazioni urbane.

Di fronte a questa corsa verso le ricostruzioni ed i rifacimenti mi sembra non inutile fare alcune osservazioni sulle quali richiamo l'attenzione benevola del Ministro.

Comprendo perfettamente che in molti casi le città abbiano la necessità, forse anche l'urgenza, di procedere a lavori di bonifica e di abbellimenti di una certa importanza, per i quali è opportuno stabilire un piano organico d'insieme ed ottenere dal Governo quelle facilitazioni che rendono possibile l'esecuzione dell'opera; ma mi augurerei che questi progetti fossero esaminati ispirandosi da un lato a criteri di una ragionevole economia e dall'altro al rispetto del carattere storico ed artistico delle nostre città. Mi permetta il Ministro di dire che questo non è sempre accaduto.

Questi piani comportano fatalmente delle spese ingenti che vanno a pesare sui bilanci

già tanto oberati delle Amministrazioni comunali, accrescendo quell'indebitamento esagerato delle nostre città da tutti deplorato. Sono pertanto progetti in aperta contraddizione colle provvide disposizioni dettate felicemente dal Duce e che il Sottosegretario di Stato per l'interno ha ancora riaffermate recentemente alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: cioè il divieto alle Amministrazioni comunali per un quinquennio di procedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Nè bisogna lasciarsi ingannare da quelle facili combinazioni che sembrano offrire la possibilità di eseguire questi lavori, queste trasformazioni senza onere per l'erario, per la finanza statale o comunale. Camerati Senatori, qualcuno, alla fine, pagherà sempre; se non altro pagherà l'inquilino, il quale potrà essere un Istituto statale o parastatale od anche un singolo cittadino, ma questi dispendiosi lavori verranno pagati; e si creeranno costosi locali mentre invece diminuiranno probabilmente moltissimi alloggi di quelli minori e più a buon mercato, dei quali ha così opportunamente denunciato la rarefazione il collega Ricci.

Ma, all'infuori del problema economico, vorrei anche accennare ai motivi sui quali si fondano questi progetti.

L'argomento più serio è quello del risanamento; ma mi sono molte volte domandato se questo risanamento non si potrebbe ottenere più semplicemente e più economicamente con una somma di piccoli risanamenti; cioè se non sia possibile conseguirlo risanando e riparando quelle case che sono ancora in condizione di essere risanate e riparate.

Delle disposizioni fiscali che facilitassero ed incoraggiassero questi miglioramenti parziali sarebbero provvidenziali. Si eviterebbe così di ricorrere a quel sistema radicale e costoso di enormi demolizioni che una volta si definiva con una brutta parola, passata in disuso, ma che era molto espressiva, «sventramento». La parola è passata in disuso, ma non è passata in disuso la cosa.

Non dico che gli sventramenti non si debbano fare, ma credo che mantenendoli nei limiti minori possibili si avrebbe il risultato di spendere meno, e, come ho già accennato, di demolire un numero minore di quegli appartamenti,

di quegli alloggi popolari e piccoli, destinati alle classi meno abbienti, di cui è tanto sentito il bisogno. E vi sarebbe anche un altro vantaggio. Qui avrei difensore della mia tesi il nostro eminente e caro collega Dallolio, perchè evidentemente, rinunciando a tante ricostruzioni, si eviterebbe anche il consumo di quel materiale non autarchico, del quale egli è parco e coscienzioso distributore.

Un altro argomento che viene portato in favore di questi sventramenti grandi o piccoli è quello della circolazione. Evidentemente i bisogni della circolazione esistono, ed io sono il primo a riconoscerlo. Ma in molti casi queste demolizioni, soprattutto nelle città minori, non rispondono poi tanto alla necessità della circolazione, quanto al desiderio di aver delle larghe strade, delle grandi piazze, ecc. molte volte fuori di proporzione col resto della città quando poi non si tratti addirittura di un pretesto per sostituire il nuovo al vecchio.

Anche a Roma abbiamo avuto esempi di demolizioni, e poi di ricostruzioni, quasi nello stesso allineamento delle demolizioni.

Vi è poi un altro argomento, che forse è quello che trovo più pericoloso: la opportunità di isolare alcuni monumenti. Ma, camerati Senatori, alcuni di questi isolamenti sono non solo pienamente giustificati, ma hanno dato risultati splendidi e così a Roma è magnifico l'isolamento del Colle Capitolino e quello di Castel Sant'Angelo; ma in altri casi l'isolamento è stato di tutt'altra natura, e questo specialmente in città minori, dove isolando certe chiese e certi palazzi, si è finito per rovinarli dal punto di vista storico ed estetico per non essersi resi conto che, togliendo intorno ad essi l'ambiente e la cornice, per cui erano stati ideati e costruiti, si è avuto il risultato di togliere a questi monumenti tutto il loro carattere e la loro ragione di essere, e di allontanare quell'atmosfera di storia che intorno ad essi aleggiava. Alcune volte poi, non paghi di questo isolamento di un monumento, di una chiesa, di un palazzo, hanno costruito di fronte ad essi od intorno ad essi dei mastodontici edifici, che sarebbero forse belli presi isolatamente, ma che in quelle ubicazioni sono assolutamente fuori di posto. E non posso fare a meno di pensare al fato del povero San Babila, martire ad Antiochia

dei Pagani, martire a Milano degli Urbanisti. (*Viva ilarità*).

E vengo al motivo dei così detti abbellimenti urbanistici, che menziono per ultimo, quantunque in molti casi è proprio quello che muove certe amministrazioni locali, desiderose di fare del nuovo, di non lasciarsi sorpassare dal vicino.

Non è che io non ammiri, anzi ne sono un ammiratore convinto, le magnifiche opere che ci ha dato l'architettura moderna.

Io credo, per esempio, che non si possa immaginare cosa più bella del Foro Mussolini; ma credo che il Foro Mussolini è di una bellezza incomparabile anche per l'ambiente che lo circonda: perchè è racchiuso in una cornice di verde.

Io solo mi augurerei che le città che vogliono fare dei quartieri monumentali moderni li facciano fuori del centro. Mi permetterò, signor Presidente, di ricordare la vostra Bergamo.

PRESIDENTE. Il Presidente non c'entra, il Presidente regola la discussione.

MARTIN FRANKLIN. Giustissimo: m'inchino. (*Ilarità*). Mi permetterò allora di ricordare al Senato che a Bergamo vi è un esempio magnifico: ai piedi di quel gioiello che è la città antica si adagia un quartiere moderno con una piazza, che costituisce un vero modello di urbanistica. Non vedo il collega Aldi Mai, ma vorrei dirgli che vi è un'altra città minore, Grosseto, in cui è stato risolto il problema nel modo più felice: hanno fatto un quartiere moderno, bello, artistico, fuori del perimetro perfetto delle sue mura, che racchiudono tanti preziosi monumenti, tanti angoli caratteristici.

Io spero pertanto che anche nelle altre città possa avere una ripercussione l'indicazione così provvida del Duce che per Roma ha segnato le direttive dell'espansione fuori delle mura, nella direzione del luogo dove sta sorgendo l'Esposizione del 1942. Questa indicazione lungimirante come tutte quelle del Duce porterà certo frutti ottimi per l'Urbe ed io mi auguro sia compresa e seguita anche nelle altre città, nella preparazione di questi piani più o meno felicemente regolatori.

Io mi sono trattenuto forse un po' troppo a parlare...

Voci. No, no!

... e domando scusa al Senato, ma ho finito.

Lasciatemi solo ricordare ancora che una delle bellezze del nostro magnifico Paese, è, insieme alla varietà incredibile del suo paesaggio, la diversità delle sue vecchie, insigni, gloriose città, grandi e piccole, per cui nel giro di pochi chilometri si può passare da una città che ha un'impronta nettamente barocca a una città che rievoca il Medio Evo, da una città bizantina a una città del Rinascimento, e così via. Io auguro che le esagerazioni di questi piani di regolamento, di questi sedicenti piani di abbellimento non portino ad un risultato che sarebbe veramente doloroso: quello di vedere tutte le nostre città rassomigliarsi. Poichè per quanto possa essere ben riuscita un'architettura moderna, se tutte le città avranno anche nel loro centro lo stesso carattere, la stessa apparenza, con edifici e monumenti quasi eguali, se non addirittura ripetuti in serie, si otterrà una desolante monotonia.

Io spero fermamente che anche all'infuori di quella che potrà essere l'opera del Governo, gli amministratori delle nostre città, per carità della patria piccola e per carità della Patria grande, eviteranno con maggiore cura in avvenire questi eccessi e conserveranno alle nostre gloriose città il loro carattere distintivo, il loro interesse storico ed artistico.

A me rincresce di non vedere seduti al banco del Governo i Ministri Alfieri e Guarnieri, perchè avrei voluto dire loro che il ridurre le nostre città ad una monotona uniformità sarebbe uno dei mezzi più sicuri per scoraggiare il turismo e soprattutto il tanto desiderato turismo valutifero. (*Vivi applausi*).

REGGIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

REGGIO, *relatore*. Mi rimetto interamente alla relazione, nella quale anche i voti espressi dai senatori che hanno oggi parlato hanno trovato luogo.

Dirò solamente brevissime parole per riassumere che cosa rappresenta e che cosa è il bilancio dei lavori pubblici.

Dobbiamo innanzi tutto rallegrarci che quest'anno nell'assegnazione del bilancio dei lavori pubblici vi sia un aumento di 213.642.350 lire. Ciò rappresenta il proposito di voler

continuare in quelle opere pubbliche, le quali sono sempre molto desiderate nel nostro Paese.

Il bilancio dei lavori pubblici, ridotto alle sue espressioni più sintetiche, si riassume nel seguente modo.

Per il personale si spendono lire 130.425.000; per le opere, sia ordinarie che straordinarie, in gestione dell'Amministrazione centrale si spendono lire 512.600.000; per le opere in gestione degli uffici decentrati lire 151.800.000. Sono pertanto cospicue le somme erogate per opere pubbliche. Vi è inoltre una partita per opere a pagamento differito, che impegna l'importante somma di lire 429.000.000.

Vi sono poi lire 180.000.000 date all'Azienda della strada come contributo ordinario e lire 26.000.000 come contributo straordinario.

Se si aggiungono 28.956.620 lire per spese diverse, abbiamo un totale di 1.458.781.620 di lire.

Queste cifre si prestano ad alcune considerazioni.

Per il personale la spesa è diminuita da quella che era nel bilancio dell'anno scorso. Mentre nel bilancio dell'anno scorso la spesa per il personale rappresentava il 10,54 % delle spese totali, quest'anno è invece ridotta all'8,94 %. Dobbiamo notare con soddisfazione questa diminuzione.

Vi è un'altra partita diminuita ed è quella delle spese a pagamento differito. Queste spese è da augurarsi che possano sempre essere contenute, avviandosi verso quell'equilibrio di bilancio che permetta di provvedere i fondi che debbono gradualmente servire secondo l'avanzamento dei lavori. È questa una spesa grave per il bilancio dei Lavori Pubblici; è da rallegrarsi pertanto che sia diminuita.

La relazione parla poi dell'Azienda della strada. L'Azienda della strada quest'anno ha avuto una differenza di stanziamento, perchè il contributo di 140.000.000, che le veniva dalle tasse sugli autoveicoli, è passato a carico dello Stato. Mi preme ad ogni modo, a nome della Commissione di finanza, di tributare all'Azienda della strada un plauso per il modo con cui adempie alle sue funzioni in patria e fuori. Quello che essa ha fatto ci fa sperare ed augurare che debba continuare nella sua opera anche in altre plaghe che, unite oggi alla madre-patria, attendono un'opera di sistemazione stradale

importante. Credo anzi che tale opera sia stata già iniziata.

Un ultimo punto della relazione tratta dell'acquedotto pugliese. Per quanto anche qui si noti un certo raccoglimento, mi è grato comunicare al Senato che con l'estate prossima tutti gli abitati, che fanno parte di quella nobile regione, saranno serviti di acqua potabile.

Con questi accenni brevissimi ho voluto riassumere quello che dice la relazione della Commissione di finanza, la quale alle fine ha creduto doveroso di tributare un vivo plauso al Ministro ed a tutti i funzionari del suo dicastero.

Oggi anche i Ministri, invece di esercitare le loro funzioni dalla comoda poltrona dei loro Ministeri, girano e vanno a vedere e a sentire dalla viva voce degli interessati quali sono i bisogni. Anche le opere nel progredire hanno il loro linguaggio ed è bene che il Ministro dei lavori pubblici lo senta, perchè da esso può trarre la spinta e la guida per quelle opere che poi debbono essere completate.

Concludo affermando che il Ministero dei lavori pubblici si inquadra bene nel clima di attività e di fede nel quale viviamo, clima che è per noi ragione di orgoglio e speranza. (*Vivi applausi*).

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. (*Applausi*).

Camerati senatori,

Dopo le mie dichiarazioni alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dopo la esauriente relazione del senatore Reggio, che vivamente ringrazio, le mie parole potrebbero apparire superflue se non ritenessi opportuno circostanziare con elementi alcune fra le molteplici e complesse attività del Ministero dei lavori pubblici, specialmente in rapporto a quanto ha detto il vostro relatore e in risposta ai senatori Martin Franklin e Federico Ricci che hanno partecipato alla discussione.

Esaminando nel suo complesso il bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il prossimo esercizio, si osserva una ripresa rispetto agli esercizi precedenti.

La statistica della mano d'opera impiegata segna già un aumento medio nei primi quattro

mesi del 1939 rispetto ai primi quattro mesi del 1938 da 82.679 a 90.228 operai in impiego giornaliero. Se si enumerano i diversi settori della produzione, che per necessità di ordine militare o in funzione di autarchia hanno assunto sviluppi notevoli nel campo del lavoro, appare evidente che lo sforzo che la Nazione fa nel ritmo delle opere pubbliche, è veramente degno di rilievo. Come ebbi a dire alla Camera, per i prossimi mesi questo aumento percentuale della mano d'opera continuerà per quanto riguarda le opere pubbliche condotte e finanziate dallo Stato. Bisogna riconoscere che questa ascesa d'impiego di maestranze è nel momento presente provvidenziale, sia in rapporto alla contrazione dei lavori edilizi nel campo privato che in relazione alla mano d'opera a disposizione in seguito ai rimpatrii; si deve dire che anche nei momenti difficili per la Finanza lo Stato interviene a sanare punte di crisi, iniziando lavori che nel campo autarchico hanno notevole importanza avvenire.

In materia di lavori pubblici l'autarchia non ha solo valore simbolico: è un'applicazione continua della legge della produzione, delle riduzioni dei consumi e della conseguente diminuzione di costi. Una moderna rotabile che consente, rispetto a una strada di tipo superato, il traffico per convogli di automezzi con autocarro e rimorchio riduce i costi dei trasporti e il consumo di carburante; la regolazione di un lago o di un fiume, in quanto accresce la superficie irrigata delle colture, aumenta la produzione o crea economiche vie navigabili, l'immagazzinamento di acqua per energia elettrica genera forza motrice eminentemente autarchica; il coordinamento di questi due sfruttamenti dell'acqua provoca un impiego più razionale e più redditizio.

Lo Stato con la sua autorità disciplina queste materie convogliando tutte le forze ai fini di utilità generale, e le opere pubbliche tengono un posto rilevante nel campo dell'autarchia.

Il vostro relatore ha attribuito quella giusta importanza alla utilizzazione delle acque pubbliche e ha specificato la situazione dell'industria elettrica soffermandosi nella descrizione delle regolazioni dei laghi Maggiore, di Como e di Garda e sulle sistemazioni dell'Adige e del Tartaro Canabianco.

Per dare un'idea del progresso delle utilizzazioni idroelettriche negli ultimi anni, cito pochi ma eloquenti dati. Nel 1930 l'energia prodotta fu di 10,1 miliardi di Kwh.; nel 1935, di 13,2 miliardi di Kwh.; nel 1938, di 15,4 miliardi di Kwh. Le previsioni per il 1942 sono di oltre 21 miliardi di kwh. di energia idroelettrica. Questa linea ascensionale del prodotto è già in atto con alcuni nuovi impianti entrati in esercizio. Nel primo quadrimestre del 1939, infatti, l'aumento rispetto allo stesso quadrimestre del 1938 è stato di circa il 10 % e il consumo è passato da 4,7 miliardi di Kwh. a 5,2 miliardi di Kwh.

Ma non meno importanti sono gli aumenti delle estensioni di superfici irrigate. Alcuni dati del Servizio Idrografico del Ministero dei lavori pubblici precisano in un milione e 440 mila ettari la superficie irrigata nel 1930, pari a poco più del 6 per cento della superficie agraria totale. Nel 1938, in base a rilievi sempre fatti dal Servizio Idrografico, la superficie irrigata raggiunge i 2 milioni e 25 mila ettari, pari al 9,5 per cento della totale superficie agraria.

Sono in corso attualmente opere per irrigazione di altri 325.000 ettari che verranno ad accrescere le attuali superfici irrigate.

Ma, oltre a questa parte in corso di realizzazione, gli studi del Servizio Idrografico precisano nuove possibilità per almeno altri 2 milioni di ettari con che, quando i piani avranno attuazione, la superficie irrigata nel nostro Paese sarà quasi raddoppiata.

Ho voluto citare questi dati per dimostrare quanto delicata sia la funzione del Ministero dei lavori pubblici che sovrintende a questa importantissima materia. Mi piace confermare al Senato che sempre più i contrastanti interessi finiscono per armonizzarsi nella comprensione degli interessi superiori del Paese.

A dare un esempio delle intese raggiunte bastino, nel campo degli interessi irrigui e idroelettrici, le regolazioni dei tre laghi subalpini e nel campo essenzialmente idroelettrico l'accordo raggiunto recentemente per la costruzione dell'impianto a serbatoio più importante dell'Italia settentrionale e cioè del lago di Molveno. Qui lo Stato ha patrocinato l'intesa fra due importanti gruppi idroelettrici, la S.I.P. e la Edison, col concorso anche dell'I. R. I.

Nelle mie dichiarazioni alla Camera, mentre ho accennato all'attività dell'AA SS. in Italia, in Africa e in Albania, non ho dato alcun ragguaglio sul traffico sulle strade statali, sulle norme di sicurezza stradale e sulla unificazione delle norme di circolazione urbana. Questa materia ha un altissimo interesse nazionale e di solito trova trattazione particolareggiata nei Congressi internazionali della strada. Nel nostro Paese alcune norme in materia sono veramente innovatrici; basti citare il traffico silenzioso nei principali centri urbani. Ma, per quanto il Codice stradale sia stato emanato fin dal 1933, ai Comuni, ad esempio, era stata lasciata facoltà di emanare norme di circolazione dei veicoli e pedoni senza tenere conto di una unificazione di regolamenti.

Il Ministero dei lavori pubblici ha posto fine a questo indirizzo con la emanazione di uno schema tipo di regolamento che è stato ricavato dopo maturo esame e con il consiglio degli organismi esperti della circolazione stradale come la Consociazione Turistica Italiana, il RACI e la Direzione generale del Turismo.

Quanto sia stato utile questo sistema ce lo dicono le cifre: sono attualmente in vigore regolamenti, compilati sul nuovo tipo unitario del Ministero, in 31 capoluoghi di provincia e 211 comuni di maggiore importanza.

Gli effetti di questa applicazione si fanno già sentire con una intensificata vigilanza e attraverso norme che hanno il vantaggio di essere facilmente conosciute dai cittadini perchè eguali per tutte le città. Roma e Milano sono da alcuni mesi in linea. I benefici effetti si faranno sentire nelle statistiche degli incidenti per il traffico.

Sono all'esame le modifiche proposte per gli altri 63 capoluoghi e per 522 comuni. Dopo che queste nuove norme avranno avuto il collaudo dell'esperienza saranno inserite nel Codice stradale modificato.

Un campo in cui il Ministero sta svolgendo una intensa attività è la propaganda per queste norme di circolazione, così da farle conoscere perfettamente a tutti gli utenti della strada in modo che diventino a poco a poco di applicazione spontanea.

Si è iniziata questa propaganda mediante brevi richiami pubblicati sulla stampa quoti-

diana e sportiva e mi riprometto che l'azione sia intensificata d'accordo col Ministero della cultura popolare nelle sale cinematografiche e in altri locali di ritrovo.

Questo sistema di mettere a conoscenza del pubblico le leggi che interessano la sua incolumità giungerà opportuno per l'applicazione delle nuove norme relative alla circolazione delle biciclette. Dal 15 agosto XVII le disposizioni di legge saranno rigorosamente applicate nell'interesse dei ciclisti e della collettività. Anche qui la nuova legge, accolta con consenso generale, ha lo scopo di ridurre gli incidenti della strada dovuti all'aumentato traffico delle biciclette, che nell'anno 1938 si contano in numero di 11.285 con 663 casi di morte.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda Autonoma Statale della Strada, a sanzionare e documentare questo notevole sforzo nel campo della circolazione e sicurezza stradale, interverranno alla Mostra internazionale della sicurezza stradale che si terrà a Milano dal 28 ottobre all'11 novembre XVIII.

A proposito di strade la politica di motorizzazione voluta dal Duce ha già dato tangibili risultati che si manifestano con l'aumentato traffico. Quando il movimento del 1938 sarà reso, in base alla statistica in corso, di pubblica ragione, ci sorprenderà il notevole aumento conseguito. Sulle autostrade Milano-Laghi, Milano-Bergamo e sull'autocamionale gestita dall'AASS. nel 1938 il traffico è aumentato rispetto al 1937 del 18 per cento e rispetto al 1936 del 60 per cento.

Nel primo quadrimestre del 1939, sempre sulle stesse autostrade, il traffico è in aumento, rispetto al corrispondente quadrimestre del 1938, del 10 per cento.

La politica economica difensiva di altri sistemi di trazione non ha contratto il traffico sulle strade ordinarie.

Questo problema si inquadra evidentemente nel miglioramento delle rotabili; più una strada risponde a caratteristiche moderne, più il traffico su essa aumenta. I frutti dell'esperienza hanno avuto in questo campo pratica applicazione nella costruzione della viabilità a grande circolazione nell'Africa; altrettanto avverrà per le strade nuove e per quelle in corso di sistemazione in Albania.

L'Azienda Autonoma Statale della Strada ha tecnicamente sviluppato i piani del Duce e ha disposto conseguentemente la costruzione di arterie che saranno utilizzabili proficuamente per secoli.

A questi criteri moderni di esecuzione si sono adeguate anche le costruzioni dei porti. Non elenco le opere eseguite e in corso di esecuzione nei porti, specialmente delle isole e dell'Italia meridionale. Basti ricordare come i lavori al porto di Bari siano risultati provvidenziali per la spedizione in Albania. Per essa sono stati caricati in detto porto, in un giorno solo, ben venticinque piroscafi. Questi lavori avranno ulteriori integrazioni, così come sarà curato notevolmente il potenziamento dell'importante porto di Brindisi. Qui si sta costruendo una stazione marittima ed altra viene edificata ad Ancona. A queste si aggiungerà una nuova stazione marittima a Venezia e l'ampliamento dell'edificio adibito ai servizi doganali e turistici di Civitavecchia.

Ma altre cure importanti vengono rivolte ai porti principali d'Italia e queste si aggiungono periodicamente ai lavori normali manutentori. Presso il Ministero un « Servizio di dragaggio », a mezzo di un parco effossorio con un centinaio di mezzi d'opera, escava oltre 6 milioni e mezzo di metri cubi di materie sciolte e compatte nei porti d'Italia e Libia con una spesa di 16 milioni di lire circa all'anno. Questo servizio, che ha carattere tipicamente industriale, è stato adoperato con ottimi risultati anche per conto di Enti pubblici non statali che sono ricorsi ad esso non essendovi in materia effossoria servizio più idoneo di quello statale.

Nella relazione del senatore Reggio vi sono tre raccomandazioni su cui mi pare opportuno brevemente soffermarmi; su di esse hanno interloquito nella discussione i senatori Federico Ricci e Martin Franklin. La prima di queste raccomandazioni ha carattere generale e riguarda la necessità di contenere e vigilare l'esecuzione dei piani regolatori al fine di non alterare l'aspetto artistico e storico di talune città.

Il senatore Martin Franklin ha creduto di aggiungere, a questa considerazione di puro aspetto storico-artistico, anche la raccomandazione di evitare eccessive demolizioni in quar-

tieri ancora atti all'abitabilità, al fine di non cancellare con ciò quelle che sono le caratteristiche particolari di alcuni centri urbani, che hanno riflessi anche in materia turistica, e sia anche per non aggravare, con demolizioni eccessive, quella che è la crisi edilizia, in materia di abitazioni. Convengo che, talvolta, i desideri sono sproporzionati alle possibilità, e forse per un senso di imitazione verso i grandi centri, che hanno maggiori diritti e bisogni maggiori, si compiono lavori che vanno al di là di quelle che sono le necessità vere e proprie. Tuttavia la legge relativa al vincolo, anzi, meglio, al blocco sui mutui, è già elemento che depona a favore, per quel che riguarda l'attività del Governo, come freno alle spese superflue. Convengo pure che non si debbano snaturare quelle che sono le particolarità artistiche dei monumenti, che costituiscono un'attrattiva per i turisti e specialmente per i turisti provenienti dall'estero.

Quindi il senatore Martin Franklin mi trova consenziente nella parte principale della sua mozione.

Devo però constatare che, in materia di piani regolatori nell'esercizio in corso, pochissimi piani hanno riguardato località di carattere prettamente artistico; il più delle volte si sono riferiti a vere e proprie opere di bonifica igienica.

In questa materia molto è stato fatto, ma non poco resta da fare. L'opera di risanamento incide sul miglioramento della razza e ha quindi esigenze che non si possono trascurare senza danno per le generazioni venture.

D'altronde in questo campo, mentre agiscono a freno delle iniziative le difficili condizioni della finanza locale, stanno a vigilare molto attentamente sulla conservazione delle bellezze artistico-storiche le Sovrintendenze delle Belle Arti. Devo constatare, a conclusione di quanto già detto, che da almeno due esercizi i piani regolatori generali e quelli particolari hanno quasi essenzialmente riguardato demolizioni e ricostruzioni di zone malsane.

Sulla raccomandazione relativa al completamento della navigazione interna in provincia di Ferrara posso dare assicurazione al relatore che essa sarà continuata e completata col canale Migliarino Ostellato fino

a Porto Garibaldi nel più breve tempo possibile.

È ora vengo alla terza raccomandazione del relatore che è di somma importanza per la vita del Paese; cioè le provvidenze per l'edilizia civile, che è in notevole regresso costruttivo da un paio d'anni a questa parte.

Con una lunga elencazione di dati ha parlato, su questa raccomandazione, il senatore Federico Ricci. Io non posso seguirlo in tutte le particolarità della sua dissertazione, ma voglio solo ricordargli che lo Stato fascista, con la unificazione del servizio in materia di istituti per le case popolari nel Consorzio istituito dal Ministero dei lavori pubblici e presieduto dallo stesso Ministro, ha già posto in atto un notevole programma che si sviluppa secondo le possibilità del bilancio.

Nell'interrompere il senatore Ricci, ho accennato che le erogazioni per mutui agli Istituti fascisti di case popolari si aggirano annualmente sui 250.000.000; nell'anno XVI sono stati erogati 285 milioni, nell'anno XVII arriveremo e forse anche supereremo questa cifra.

Come si vede lo sforzo dello Stato è notevole in materia, quando si pensi che in aggiunta ai mutui, oltre alla garanzia degli stessi, c'è il concorso per la riduzione degli interessi.

Le provvidenze per l'edilizia civile premono per quelle che sono le necessità e preoccupano indubbiamente il Governo fascista.

Del resto l'edilizia, poichè segue le vicende alterne dei costi, dei redditi e del mercato, ha avuto fasi di arresto e di ripresa in quasi tutti i Paesi d'Europa dove la popolazione cresce.

In Italia una intensificazione dell'edilizia popolare, mossa attraverso il Consorzio nazionale, è dell'anno XV. In quell'anno gli Istituti provinciali riconosciuti erano 25; nell'anno XVI, 74; nell'anno XVII, 82.

Al 31 dicembre 1935-XIV gli alloggi esistenti erano 78.817 ospitanti una popolazione di 336.300 unità. Il 31 marzo 1939-XVII, gli alloggi si portano a 92.557 e ospitano 411.155 persone. Sono in corso attualmente 8.408 alloggi con 26.069 vani per un importo di lire 174.000.000 circa.

A ultimazione degli alloggi attualmente

in corso, si raggiungerà la cifra di 100.963 alloggi con circa 500 mila abitanti.

Ho già detto alla Camera quali sono a un di presso le percentuali di riduzione dei fitti nelle case degli Istituti rispetto a quelle delle costruzioni private.

Ma io convengo, dato l'arresto delle costruzioni dei privati, che il problema non si risolve soltanto attraverso l'opera degli 82 Istituti fascisti delle case popolari. Termini antitetici alle costruzioni private, specialmente di carattere popolare, sono il blocco degli affitti e la recente riduzione della esenzione fiscale. Premesso che la prima delle misure è in atto, per legge e per ragioni sociali, e che la seconda vuole avere una funzione perequatrice con la vecchia proprietà, bisogna studiare altri rimedi.

Non mi è possibile indicare oggi esattamente quali essi saranno, ma posso assicurare il Senato che anche in questo campo misure tempestive verranno adottate per superare la presente crisi in atto.

Il problema della casa ha riflessi sociali e igienici sulla razza che vogliamo mantenere sana moralmente e fisicamente. Nessuno vorrà negare al Fascismo, anche in tempi difficili, la preoccupazione di dare alle classi meno agiate abitazioni igienicamente adatte.

Il Duce, tutte le volte che entra in una casa operaia spaziosa e piena di luce, ha un largo sorriso di soddisfazione, mentre si oscura in volto quando vede locali angusti o malsani. Basta questo per darvi la certezza di quanto questo problema ci appassioni.

Camerati senatori, in queste brevi note illustrative ho toccato solo alcuni argomenti di vivo interesse pubblico, che rappresentano attività particolari del Ministero dei lavori pubblici, avendo esposto il programma generale alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ci troviamo nel settore costruttivo, anche per deficienza di alcuni materiali, di fronte a difficoltà che si devono superare giorno per giorno per ottemperare ai programmi autarchici e per sopperire alle necessità della Nazione, che ha bisogno di opere pubbliche corrispondenti alle nuove esigenze sociali.

In tutta questa opera la schiera così dei funzionari come degli imprenditori è ani-

mata dal profondo e umano indirizzo che alle opere pubbliche dà il Duce.

Se riguardiamo al passato, il cammino percorso in questo campo negli anni del Fascismo, è veramente imponente e di grande portata economica e sociale.

In questa materia sappiamo che non è possibile un arresto che sarebbe di estremo pregiudizio al cammino ascensionale del nostro Paese.

Per queste ragioni, anche per il prossimo esercizio, il Duce ha voluto che i tempi per il compimento delle opere non abbiano a subire ritardi e che il fervore di attività che pervade l'Italia si mantenga in un ritmo pari a quello del passato e in una serenità di lavoro corrispondente alla grandezza delle gloriose tradizioni. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII, al 30 giugno 1940-XVIII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 66.145.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 73.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3132, sulle agevolanze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene,

convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e modificato col Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 144.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 130.000.000 per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 5.

È stabilito nella somma di lire 10.800.000, per l'esercizio 1939-40, il limite d'impegno delle annualità occorrenti per le sovvenzioni previste dal Testo Unico sulle acque e sugli impianti approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775; per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli istituti ed enti autonomi per costruzioni di case popolari; nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1940, per i contributi a favore di Comuni ed altri enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, è prorogato al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Il disegno di legge si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII » (N. 147). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII ».

Prego il senatore segretario Faina di darne lettura.

FAINA, segretario, dà lettura dello stampato N. 147.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, nelle pagine del bilancio che discutiamo, irto di cifre, si racchiudono, tra l'altro, tutti i problemi inerenti alla vita giudiziaria amministrativa. Questo è naturale perchè, se esso provvede all'esistenza materiale dell'Ente, di necessità provvede altresì a tutto quanto occorre per il suo sviluppo e per il raggiungimento dei suoi fini. Evidentemente, quindi, tutti i problemi che vi hanno attinenza trovano qui la sede del loro naturale svolgimento.

Ma i problemi sono molti, svariati e tutti importanti. Quali adunque sarà il caso di discutere? Tutti? La massima parte? Evidentemente no; il solo pensarli sarebbe offendere il buon senso, il quale prescrive che lo svolgimento dell'azione sia in relazione con la disponibilità del tempo, e sarebbe altresì una offesa alla dignità del Senato, cui non è il caso di infliggere il tormento di una discussione al di là di quello che le esigenze richiedono.

Tratterò adunque di pochi problemi e di quelli che sono inerenti proprio alla vita del-

l'Amministrazione giudiziaria, cioè agli organi i quali amministrano la giustizia, e alle leggi che gli stessi organi applicano.

Evidentemente alludo all'ordinamento giudiziario, cioè alla legge che riflette gli organi, ed alla riforma dei Codici, cioè alle leggi che essi vengono ad applicare.

L'ordinamento giudiziario è un tema su cui tante volte, da tutti, si è parlato e da me specialmente in parecchi discorsi nei precedenti bilanci dell'amministrazione della giustizia e dai relatori dei bilanci, specie gli anni scorsi dall'illustre collega Raimondi, e nella relazione sobria, efficace, incisiva del senatore Facchinetti del bilancio in discussione. Quindi mi intratterò brevemente su alcuni problemi che lo riguardano, e ciò per una duplice considerazione; prima di tutto, perchè esso è sottoposto all'esame del Senato, in quanto occorre per la legge sui pieni poteri del 1925 solo il parere della Commissione interparlamentare; in secondo luogo, per un'altra ragione, e cioè perchè, essendo l'ordinamento giudiziario pedissequo, come è stato detto sempre, del codice di procedura civile, dato che questo è già allo studio ed è prossima la sua attuazione, ritengo che di esso prossima debba essere l'emanazione.

Sull'ordinamento giudiziario accennerò solo a questi problemi: personale della magistratura, promozioni, pretorato, pubblico ministero.

In quanto al personale è stato proclamato da gran tempo, e da tutte le fonti legislative, la deficienza di esso e la necessità di provvedere. Anche di recente la Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, discutendo un ultimo disegno di legge presentato dal Guardasigilli, sul quale dovrà tra breve intrattenersi anche la Commissione legislativa del Senato, segnalava appunto questa deficienza del personale e anche il bisogno di provvedervi, e faceva voti perchè l'ordinamento giudiziario diventasse al più presto un fatto compiuto.

Il Ministro Guardasigilli e tutti i suoi collaboratori hanno fatto e stanno facendo lodevolissimi sforzi per supplire a questa deficienza. Purtroppo questi non sempre rispondono e possono rispondere agli scopi. Così vi è stato il provvedimento che riguarda l'applicazione

degli uditori, dopo un anno di esercizio, ai tribunali ed alle preture: un altro è in discussione, per la destinazione alle preture degli uditori dopo tre mesi di semplice tirocinio. Naturalmente ognuno vede che questi sono espedienti, ma che purtroppo non potranno durare a lungo e non potranno essere efficienti per una buona e sana amministrazione della giustizia.

C'è ora il nuovo reclutamento degli uditori ed è da sperare che, con questo mezzo e con l'aiuto che lo Stato dovrà anche dare finanziariamente, perchè i bisogni dell'amministrazione della giustizia lo reclamano, si possa ottenere un nuovo ordinamento, che risponda a tutte le esigenze e in pari tempo soddisfi a tanti bisogni incessanti, necessari ed urgentissimi dell'amministrazione giudiziaria.

Un voto ho da fare: che, quale che sia l'ordinamento per le varie magistrature, non si faccia un organico pletorico per quelle superiori, e anemico per le preture e per i tribunali. Attualmente, nella Corte di cassazione ci sono 18 presidenti di sezione o 5 avvocati generali! Sono cifre che non hanno bisogno di commento: si commentano da sè!

Il secondo problema, agitato da grande tempo, è quello delle promozioni. Esso ha formato oggetto di studi da parte di tutti coloro che si interessano di ciò che riguarda la magistratura. Gli inconvenienti sono noti, e specialmente quelli a cui ha dato luogo il sistema di concorso stabilito, da pochissimi anni, per la promozione in corte di cassazione. Io non conosco quali provvedimenti adotterà il ministro al riguardo, giacchè il suo pensiero, espresso già l'anno scorso, durante la discussione del bilancio, non è stato molto chiaro: « Il sistema — egli disse — però, darà quella considerazione e quello sviluppo di carriera necessari ad una sana ed organica amministrazione della giustizia ». Mi auguro che quando il pensiero del ministro sarà tradotto in legge sia rispondente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia.

Credo che due principî debbano essere posti fuori discussione: che la promozione sia aperta a tutti i magistrati, i quali non se ne dimostrino indegni, sia intellettualmente, che moralmente; e che i magistrati, che veramente eccellono, facciano carriera più rapida e possano rag-

giungere più celermente i gradi, nei quali la loro opera può tornare più vantaggiosa di quella degli altri. Però la carriera deve essere aperta a tutti, perchè quello stimolo, proprio della natura umana, di poter andare sempre più avanti, sia forte incentivo a lavoro fecondo e operoso.

Duplici e diversa la promozione in tribunale o Corte d'appello (a seconda che il pretorato sarà grado a sè, ovvero compreso in quello del tribunale): ordinaria a mezzo di scrutinio e con due note caratteristiche: di promovibilità congiunta al merito, e di promovibilità per merito distinto; straordinaria, per esame scritto, sul tipo di quello stabilito nella legge Zanardelli del 1890. Le promozioni in Cassazione per scrutinio, per una minima percentuale dei posti vacanti per concorso, migliorano il sistema attuale.

Un'altra norma occorrerebbe stabilire, che sia accertata preventivamente e in modo sicuro la capacità del magistrato, adottando, ad esempio, il sistema, proposto dal Mancini, consistente una specie di casellario della capacità di tutti i magistrati. I capi di Corte, i capi dei tribunali, dovevano mandare al ministro le sentenze di tutti i magistrati, sia quelle meritevoli di plauso, che quelle meritevoli di censura, accompagnandole con un rapporto.

Mi pare che il De Francisci abbia fatto una circolare proprio in questo senso. Non so se sia ancora in vigore.

Dovrebbe inoltre stabilirsi un determinato periodo di permanenza nel grado, proporzionato alla varia capacità del magistrato, ma non tale da consentire che in sei anni si possa andare da giudice in corte di cassazione, come è avvenuto in qualche caso.

Così si potrebbe evitare il tanto lamentato *careerismo* — accennato anche nella relazione Rocco del 1926 — e si renderebbe possibile che quei magistrati, che veramente eccellono, possano rendere per un notevole tempo il loro efficace servizio all'amministrazione della giustizia.

Passo all'altro problema: il pretorato. Il pretorato ha dato luogo a molte discussioni. Vari sono stati i sistemi da cui è stato retto. Da principio, quello del 1865 per cui i pretori formavano una categoria separata dai giudici con i quali avevano la possibilità dell'ascesa

al grado superiore, a seconda della diversa capacità ed anzianità. Poi venne la riforma Zanardelli, la legge del 1890, per cui tutti i magistrati dovevano essere pretori.

Oggi il sistema è la separazione completa del corpo dei pretori dall'intera magistratura.

Mi pare che il pensiero del ministro guardasigilli sia di ritornare al sistema Zanardelli, come mi sembra di poterlo rilevare dalla sua risposta nel discorso al Senato nel 1937. Disse egli: « Il pretorato diverrà un grado della carriera ». E l'anno scorso: « Il nuovo ordinamento attuerà l'unificazione della carriera per i tribunali e per le preture ». Io sono stato sempre contrario all'istituzione del pretorato quale corpo avulso da quello della magistratura, ma non sono, per verità, nemmeno favorevole all'altro del pretorato obbligatorio, perchè mi pare che presenti non pochi inconvenienti e abbia contro di sè non solo l'esperienza, ma anche i voti di tutti i corpi legislativi.

La legge Zanardelli, del 1890, abolita dall'onorevole Orlando nel 1907, visse una vita grama, e se visse fu perchè viveva Zanardelli.

Tutti ricordano quello che si diceva allora. Un grande parlamentare disse alla Camera, parlando delle leggi Zanardelli: Quello che vuole Zanardelli, vuole Dio, vuole la Nazione, vogliono i pilastri di Montecitorio.

Da tutte le fonti legislative risulta che l'obbligatorietà del pretorato fu sempre combattuta. Nella relazione al progetto Rocco, in quella della Commissione della Camera dei deputati di allora, oggi Camera dei Fasci e delle Corporazioni, relatore Di Marzo, nell'altra del Senato, redatta dal nostro collega senatore D'Amelio, fu sempre detto chiaramente che questo sistema era produttivo di molti e gravi inconvenienti. Gli inconvenienti ci sono stati e credo ci saranno ancora, specialmente per la riluttanza che hanno i giovani a vivere, non dico nelle sedi rurali, ma nemmeno nelle piccole città. Oggi si vuole vivere e da tutti nelle grandi città. Il ministro sa che esiste un articolo del regolamento, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati. Ora esso resta scritto soltanto sulla carta, perchè quasi tutti i magistrati, i quali hanno il loro ufficio nei luoghi prossimi, e anche non tanto prossimi alle grandi città,

vivono ordinariamente in esse, e vanno poi nella sede, dove dovrebbero stare continuamente, soltanto quando devono tenere le udienze, oppure per qualche altro grave compito. Io mi ricordo di aver già richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sul grave fatto, che si svolse in un tribunale del Regno. Poichè il procuratore del Re, il giudice istruttore, il pretore, che era uditore di pretura, erano fuori residenza, il cadavere di un povero disgraziato, ucciso di notte, dovette stare due giorni a terra aspettando l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Gli inconvenienti lamentati, che determinarono poi l'abolizione del pretorato obbligatorio, penso si rinnoveranno, perchè questa riluttanza a vivere fuori delle città, e non solo delle piccole, permane e specialmente nei giovani.

D'altra parte non debbo trascurare di far osservare che l'affezione per l'esercizio della funzione pretoria viene a mancare, quando si sia costretti a compierla per molti anni, contro voglia: quell'affezione che pure è tanto necessaria, affinchè il pretorato risponda alle sue alte finalità.

Penso essere necessario che tutti esercitino le funzioni pretorie, ma per un breve periodo e senza che di esso abbia a farsi un grado della magistratura. Lo spiegai altra volta assai chiaramente e non è il caso di ripetermi.

E passo ad un altro problema, a quello del « pubblico ministero ».

Per il pubblico ministero il pensiero del ministro sembra sia quello della permanenza del sistema attuale, cioè della graduatoria unica della magistratura giudicante e di quella requirente, restando diverse solo le funzioni.

Infatti rispondendo a me durante la discussione dello scorso anno sulla stesso bilancio, affermava: « il sistema regolerà con molto maggiore opportunità, senza però assoluta distinzione, la scelta dei magistrati per la funzione requirente e per quella giudicante; ma non sarà legato strettamente ed assolutamente alle regole della legge del 1865, nè a quelle del 1890. Risponderà alle esigenze di una visione attualistica, con riguardo a quelle esigenze alle quali ho accennato destinate a dare ordine e tranquillità al sistema delle promozioni e dei concorsi ».

In sostanza, un sistema conforme all'attuale.

Io avevo fatto notare nel discorso del 1938 parecchi inconvenienti ed esposte parecchie ragioni che accennerò brevemente. Rilevai che la graduatoria unica del pubblico ministero e della magistratura giudicante fu stabilita non per le esigenze dell'istituto, ma per ragione di indole economica, tutelatrice dell'interesse di alcune categorie di magistrati. Non leggo quanto è stato allora detto, per non infastidire il Senato, ma nella relazione, che precede la legge, è espresso chiaramente che la differenza di posti, che c'erano nell'una e nell'altra magistratura, creava una sperequazione, e per evitarla l'articolo 5 della legge stabiliva la graduatoria unica e le promozioni nell'una e nell'altra magistratura, secondo le esigenze delle stesse.

L'idea contraria alla nuova legge fu espressa in tutte le relazioni del tempo, specialmente in quella ministeriale su la legge del 1925, nella quale il ministro Rocco espose tutti gli inconvenienti che la graduatoria unica aveva prodotto.

Posteriormente, il progetto Ronchetti stabiliva il ritorno alla magistratura separata, e tanto la relazione parlamentare, quanto la discussione svoltasi in Parlamento, furono unanimi nell'affermare la necessità di ritornare al sistema della legge precedente del 1865.

Ora, ripeto, non so quali siano le modalità che il Ministro ha disposto o che vorrà disporre. So però che il sistema moderno, tanto per le promozioni, che per le assegnazioni al pubblico ministero, fondato sui pareri dei capi delle Corti e su i precedenti dei magistrati risultanti al ministero, non ha riportato l'ufficio del pubblico ministero all'altezza di una volta, e temo che anche le nuove disposizioni, quali che siano i mezzi per la prova della diversità delle attitudini, non arriveranno mai a formare un pubblico ministero quale l'altezza e la delicatezza delle sue funzioni e mansioni necessariamente richiedono.

Onorevole ministro, io ho finito su questo punto. Ella sa quanto apprezzamento io abbia fatto dell'opera sua, e come desideri che anche il nuovo ordinamento giudiziario aggiunga un altro titolo di plauso a quelli avuti finora.

Però il mio presagio è che esso, quale è prospettato, non potrà produrre gli effetti benefici per la Magistratura e per l'ammini-

strazione della giustizia. Questo è il mio presagio, ma l'augurio è diverso. L'augurio è quale i romani pronunciavano, allorchè casi infausti si prospettavano: « quod omen dii avertant », che io traduco così: « il cielo disperda il mio presagio ».

Ed ecco che passo brevemente alla seconda parte del mio discorso, cioè alle leggi che sono state fatte e che sono in via di esecuzione. Intendo alludere al primo libro del codice civile, al libro che riguarda la materia delle persone. Non mi riconosco nessuna capacità, nè competenza per dare un giudizio, ma mi riconosco quella di poterlo apprezzare e intendere, additandone i pregi e i dubbi ai quali può dar luogo.

Farò brevissime osservazioni. Prima di tutto debbo associarmi al plauso universale, che esso ha riscosso. È veramente un'opera degna della tradizione romana e torna a lode di tutti i giuristi che vi hanno cooperato. Ad essi io mando un plauso incondizionato, specialmente alla memoria di quel grande giurista, che fu Antonio Scialoja, presidente in un primo tempo della Commissione Reale, nonchè all'illustre collega che lo ha sostituito, Mariano d'Amelio. Invio un plauso anche al ministro che, in certi casi, nei quali ardite innovazioni potevano, come egli stesso disse, vulnerare il principio dell'integrità e della salvezza della famiglia, con savia prudenza, non li accolse e mutò sistema.

Ad ogni modo molte sono le innovazioni degne di plauso e di encomio, ed accennarle tutte sarebbe cosa impossibile.

Mi fermerò su pochissime, che hanno richiamato maggiormente la mia attenzione. In primo luogo la tutela.

Il nuovo ordinamento della tutela è degno del maggior encomio. L'istituzione del giudice tutelare, l'accentrazione in esso di tutte le facoltà attribuite già al consiglio di famiglia ed al tribunale e alla Regia procura, l'abolizione del consiglio di famiglia, la cauzione facoltativa, data al tutore, invece di quella obbligatoria, sono tanti provvedimenti che valgono a togliere tanti ostacoli che rendevano impossibile il funzionamento dell'istituto della tutela.

Chi è stato pretore — io lo fui per otto anni e mezzo — ne può fare piena e sincera testi-

monianza. Solo ho un dubbio. L'istituzione del giudice tutelare importa un aumento dell'organico, e l'aumento dell'organico importa un aumento di spesa e quindi un aumento di fondi. Verrà questo aumento? Non sarà il caso piuttosto di insistere presso il ministro delle finanze o presso il Duce, acciocchè si faccia quello che s'è fatto anche per altre amministrazioni, e si concedano a quella della giustizia quei fondi per mezzo dei quali anche i nostri istituti possano realmente funzionare, e non avvenga quello che dovè lamentarsi per il codice penale Zanardelli, quando molti istituti d'indole penitenziaria non fu possibile attuarli e farli funzionare, perchè mancavano appunto i mezzi finanziari.

Il secondo istituto, che merita ancora molto plauso, è quello che riguarda l'affidamento dei minori alla pubblica e alla privata assistenza. Nelle categorie dei minori sottoposti a questo regime sono compresi anche quelli, che prima non erano tenuti in considerazione, e, cioè, i minori abbandonati materialmente e moralmente, conformemente alle disposizioni della nuova legge sulla maternità e sull'infanzia. La bontà e la efficacia di questo provvedimento non hanno d'uopo di alcuna dimostrazione. Tra le benefiche provvidenze istituite a pro di questa infanzia ve ne è una ancora degna di lode, vale a dire l'affiliazione, o secondo altri, la piccola adozione. La persona a cui è stato affidato il minore, dopo un triennio, può ottenerne l'affiliazione. L'affiliazione attribuisce all'affiliante i diritti ed impone i doveri inerenti alla patria potestà.

Che questo istituto possa e debba tornare sommamente benefico, tanto dal punto di vista materiale, che da quello morale, parmi sia evidente. Credo perciò non sia il caso di aggiungere alcuna parola.

Vi è ancora un'altra norma da rilevare, quella per la protezione in genere dell'infanzia, e riguarda la figliolanza legittima, contro l'abuso di colui che esercita la patria potestà, cioè il genitore. Due sono i provvedimenti: per l'articolo 328, quando il genitore viola o trascura i doveri della patria potestà, con grave nocumento del figlio, il tribunale ha la facoltà di dichiarare la decadenza della patria potestà. Quando poi la condotta del padre non è così grave, da importare la decadenza, ma è però

pregiudizievole al minore, per l'articolo 331 possono essere presi dal tribunale i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e anche quello dell'allontanamento di lui dalla casa paterna.

Ed è degno di nota il senso che va dato al concetto di violazione o di trascuranza dei doveri inerenti alla patria potestà, e cioè che l'uno o l'altro comprendono anche la cura morale del figlio. La relazione ministeriale sul progetto definitivo spiega che l'articolo riguarda le ipotesi prospettate nell'articolo 383 del progetto, e cioè « che il padre o per immorale condotta di vita come nel caso di vagabondaggio e di ubbriachezza, o per riprovevole condotta nei riguardi del figlio non ne curi la educazione fisico-morale della prole ».

Dai giuristi del Senato, senza che aggiunga parola, sarà notata la grande differenza che intercede tra queste disposizioni e quelle della patria potestà secondo il codice vigente.

L'importanza di queste disposizioni è molta.

Tanto dalle relazioni annuali dei rappresentanti il pubblico ministero, quanto anche dalle osservazioni di tutti gli studiosi, risulta in modo indubitato che una delle piaghe della delinquenza minorile, uno dei fomiti di essa deriva appunto da questa causa: malo esempio, immoralità dei genitori, mancanza di ogni cura da parte loro nei riguardi dei figli per ciò che riguarda il lato morale.

Non voglio darvi il tedio di leggere quello che disse un nostro autorevole collega, il senatore Venino. Egli, che fu l'apostolo della redenzione del delinquente minore, espose in Senato nel discorso del 1930 che l'Istituto da lui tenuto a Milano aveva osservato che il 70-80 per cento dei minorenni travati era divenuto tale, appunto per l'immoralità dei genitori e per il malo esempio che veniva da loro e lamentava che nessun rimedio si potesse portare, poichè, perdurando ancora la patria potestà, i genitori andavano a richiedere all'Istituto i loro figliuoli, che non potevan esser loro negati.

Non è quindi da dubitare che sia ampiamente da lodare il legislatore, il quale ha soppresso uno dei fomiti maggiori della delinquenza minorile, ed ha dato modo a questi minori di potersi correggere e rimettersi nella via della virtù.

Ed ho finito. Intendo solo richiamare ancora una disposizione del nuovo Codice, quella dell'articolo 145; una disposizione che credo ne sia la base etica e politica, come è la base etica e politica del Regime; la norma per cui è obbligatoria per tutta l'infanzia l'istruzione ed educazione « conforme ai principi della morale e secondo il sentimento nazionale fascista ». La norma, come ho detto, si estende a tutta l'infanzia, ai figli legittimi, ai figli riconosciuti, ai figli adottivi, ai figli affiliati, ai figli sottoposti a tutela, ai figli affidati alla pubblica e privata autorità (articoli 259, 299, 346, 404); una norma che continua e si ispira alla nostra millenaria tradizione giuridica e si riannoda agli insegnamenti della grande sapienza romana.

Il monito del giureconsulto: « tria sunt praecepta iuris: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere » trova riscontro nel precepto legislativo del legislatore fascista: « Istruire ed educare i figliuoli secondo la morale ». E il grido altero e fiero degli antichi figli di Roma: « Civis romanus sum » si ripercuote nel grido del figlio della nuova Roma parimenti fiero ed altero: « Sono il cittadino dell'Italia imperiale, sono il cittadino del tempo e del Regime di Mussolini ». (*Applausi*).

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Quale relatore della Commissione di finanza non avrei che da rimettermi puramente e semplicemente a quanto ho scritto nella mia modesta relazione. Circa i problemi di carattere esclusivamente tecnico trattati oggi con tanta competenza ed autorità dal senatore Giampietro, mi sembra che non sia nei limiti della competenza della Commissione di finanza di esprimere alcun giudizio, e lascio quindi al Ministro di dare quelle risposte che egli crederà più opportune. (*Approvazioni*).

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SOLMI, *ministro per la grazia e giustizia*. (*Applausi*). Camerati Senatori,

La relazione della vostra Commissione di finanza, redatta con profonda competenza e con squisita sensibilità dal senatore Facchi-

netti, mi dispensa da un esame approfondito del vasto e complesso lavoro che l'Amministrazione della giustizia compie, con alta fede e con piena dedizione, in questo periodo veramente epico e vibrante della nostra vita nazionale. Riforma dei Codici, leggi rinnovatrici della nostra società nazionale, nuovo ordinamento giudiziario, vigilanza sull'andamento dell'Amministrazione giudiziaria, corsi di addestramento e di perfezionamento, istituti di prevenzione e di pena, attività e regolamento delle professioni legali ed altri compiti e servizi, sono tutte branche della Amministrazione in pieno e costante lavoro, col proposito di attingere sempre nuove mète e nuovi perfezionamenti.

Ringrazio il senatore Facchinetti per averle tutte indicate; e ringrazio anche il senatore Giampietro, che ha portato un contributo notevole della sua particolare competenza, specialmente nello studio dei problemi che riguardano l'ordinamento giudiziario. Le sue osservazioni saranno da me tenute in considerazione, per quei provvedimenti di carattere permanente che dovranno essere adottati in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, la quale trovasi già allo studio, ma che non potrà essere ultimata prima che la riforma del processo civile abbia assunto la sua forma definitiva. L'ordinamento giudiziario dovrà invero conformarsi a quelle che saranno le esigenze del nuovo processo civile, in guisa da assicurare che questo abbia piena e completa attuazione attraverso una efficiente costituzione degli organi giudiziari.

In sede di ordinamento giudiziario troverà anche adeguata soluzione il complesso problema delle promozioni, il quale riconosco che costituisce uno dei punti cruciali della riforma che dovrà attuarsi, e nella stessa sede troverà altresì attuazione la unificazione della carriera dei pretori con quella dei tribunali e delle Corti: in conformità ai voti più volte manifestati, anche se credo non necessario ricalcare la legge del 1890.

In attesa di un'organica legislazione, la quale adegui anche gli ordinamenti del personale dell'ordine giudiziario ai nuovi imperiosi bisogni del Paese, sono lieto di comunicare al Senato che la deficienza del personale della Magistratura, giustamente lamentata, potrà

essere eliminata fra non molto. Invero, alla fine del prossimo mese di giugno saranno disponibili per le applicazioni ai tribunali e alle procure del Re, con le funzioni di giudice o sostituto, 118 uditori che in detta epoca avranno compiuto l'anno di tirocinio; mentre fra breve saranno nominati 150 uditori di tribunale, in dipendenza del concorso bandito il 3 gennaio 1938.

Inoltre posso aggiungere che, entro la prossima estate, si procederà ad una ulteriore immissione in carriera di altri 150 uditori, provenienti dal concorso 18 aprile 1938, in via di espletamento; e che alla fine di giugno del corrente anno avrà inizio altro concorso, già regolarmente indetto, per altri 214 posti di uditore di tribunale.

Sempre allo scopo di attenuare la situazione di disagio determinata dalla deficienza numerica dei giudici e dei sostituti, si è fatto uso, a norma del Regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1274, della facoltà di applicare, temporaneamente, ai tribunali e alle procure del Re, con le funzioni di giudice o di sostituto, magistrati aventi il grado di pretore o, da almeno un anno, di pretore aggiunto. In tal guisa sono state disposte 152 applicazioni di magistrati del ruolo delle preture, ed in ogni caso si è avuto cura di assicurare il servizio delle preture con magistrati appartenenti allo stesso ufficio, o col raggruppamento di due uffici sotto la direzione di un unico titolare.

È chiaro che i provvedimenti adottati per superare le difficoltà derivanti dalla insufficienza dei magistrati hanno carattere straordinario, e sotto questo riguardo devono essere considerati e valutati. Certo sarebbe stato desiderabile che alle accennate difficoltà si fosse potuto provvedere in via normale; ma ciò, per ragioni di carattere generale, non è stato consentito di fare. Ritengo tuttavia che le provvidenze adottate per assicurare nel miglior modo possibile, e con la necessaria urgenza, il funzionamento degli uffici giudiziari abbiano dato i loro buoni frutti, poichè nella destinazione dei magistrati a funzioni di grado superiore si è provveduto e si provvede con la maggiore circospezione.

Nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni ho dato precisa notizia sullo stato dei lavori per la riforma dei Codici, i quali si avviano

con assidua lena verso una concreta realizzazione. L'Italia che, coi Codici relativi alla materia penale, ha già dato il segno largamente ammirato della sua saggezza legislativa, avrà fra breve anche il suo Codice civile e il suo Codice di procedura civile, riportati sulle linee della tradizione nazionale, rinnovati nello spirito della rivoluzione dei Fasci, portati a servire veramente alle esigenze della possente e fervida vita del popolo italiano. Il senatore Facchinetti ed il senatore Giampietro hanno tracciato un cenno felice delle principali innovazioni portate dal Primo Libro del Codice civile, che troverà fra poche settimane l'inizio della sua applicazione, anche con l'aiuto delle norme di attuazione e transitorie recentemente promulgate; e ha dato notizia anche delle altre parti preparate della riforma.

Sul Primo Libro del nuovo Codice civile tanto il senatore Facchinetti quanto il senatore Giampietro si sono largamente intrattenuti, mettendone in rilievo le profonde innovazioni da esso introdotte, le quali hanno adeguato gli istituti della famiglia, veri presidi della comunità nazionale, a quelli che sono i postulati della dottrina fascista.

Il nuovo testo legislativo, il quale entrerà in vigore il 1° luglio prossimo, costituisce una nuova prova della perenne vitalità del pensiero giuridico italiano. Non debbo intrattenermi sul contenuto di questa parte fondamentale del nuovo Codice civile, oramai diventata legge dello Stato.

Il Primo Libro del Codice civile, frutto di una lunga e meditata elaborazione, alla quale così valido e cospicuo contributo ha dato la Commissione delle Assemblee legislative, viene ad inserirsi efficacemente nella vita italiana, presidiando con i suoi strumenti giuridici gli interessi più vitali della famiglia, e validamente contribuendo in tal modo ad assicurare l'ascesa della Patria verso le più fulgide mete assegnatele dalla incrollabile volontà del suo Duce.

Desidero assicurare il Senato, mentre più ferve il lavoro, che il maggiore impegno viene posto da me e da coloro che con me collaborano a questa opera grandiosa, affinchè i nuovi Codici rispondano pienamente alle esigenze della nuova struttura sociale e politica della comunità nazionale, in guisa che tutte le forze

quivi operanti, dalle categorie più elevate a quelle più umili, portate dal nuovo sistema corporativo del Fascismo ad un elevato livello di dignità e di coscienza, possano trovare anche nei Codici le condizioni più favorevoli per il loro organico sviluppo. Pure in questo lavoro sono coadiuvato dalla Commissione speciale delle Assemblee legislative, che, sotto la guida sapiente del senatore D'Amelio, porta con fervida lena un contributo altamente apprezzabile a questa ardua, ma appassionante realizzazione.

Nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni mi sono pure intrattenuto in modo speciale sui problemi riguardanti il funzionamento della Magistratura, le controversie del lavoro, le professioni forensi. Non ritengo di dover ritornare su questi argomenti, che pure costituiscono oggetto della mia più viva attenzione e sui quali, del resto, vi ha già lucidamente ed ampiamente riferito il vostro illustre relatore.

Stimo invece opportuno ragguagliare il Senato su altri argomenti di rilevanza non minore, che meritano attenta considerazione.

Per quanto ha rapporto all'Amministrazione della giustizia penale, credo interessante rilevare che il Fascismo ha trovato la delinquenza, nel suo complesso, ad un indice abbastanza elevato, che nel 1923 raggiungeva la cifra di 18,83 di delitti denunciati per ogni 1000 abitanti, e l'ha vista gradatamente discendere e ridursi nell'anno 1938 alla cifra di 12,94. Poichè a tale notevolissima diminuzione, che risulta continua nelle forme più gravi di delitto, partecipano in misura proporzionalmente uguale tutte le regioni del Regno, deve ritenersi definitivamente accertato, a seguito della esperienza di quindici anni di osservazione, che la contropinta al delitto muove da cause di carattere generale, le quali agiscono in tutte le parti del Regno e che si possono facilmente identificare sinteticamente nel risanato e addirittura rinnovato tenore della vita nazionale, mediante le grandiose opere di profilassi sociale compiute dal Regime, per mezzo dei suoi maggiori organi direttivi della sana e fervida vita nazionale: Partito, Corporazioni, Amministrazione.

In particolare è ragione di orgoglio potere rilevare che la delinquenza minorile (minori dai 14 ai 18 anni) si può considerare in Italia

come fenomeno in costante discesa, poichè l'abbassamento della cifra dei condannati da 12.904, quale era nel 1921, a 2.132, quale si nota nel 1938, indica chiaramente e inequivocabilmente che sono state debellate le cause ambientali e bio-sociologiche di tale doloroso fenomeno. Questo felice risultato, che costituisce una delle conquiste più elevate del Fascismo, va attribuito in primaria parte alle organizzazioni del Regime, le quali, infondendo nella coscienza del fanciullo i principî di disciplina, di religione, di solidarietà, di devozione alla Patria, hanno ridonato all'animo giovanile la sua naturale bontà e schiettezza. Si rivela qui il valore nativo della razza, preparata nei secoli a grandi cose ed ora avviata, con l'unità e col Fascismo, a degni ideali e ad opere egregie; valore nativo che deve essere, con ogni mezzo, preservato da malvagie contaminazioni.

È inoltre da mettere in evidenza in tutta la sua importanza che l'esperienza, acquistata durante quasi quattro anni di applicazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, ha confermato che gli ordinamenti introdotti per la rieducazione dei minorenni corrispondono, oltre che ai voti della scienza, alle pratiche necessità di una bene intesa bonifica umana e di una efficace opera di prevenzione della delinquenza.

La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di rieducazione, a fianco dei tribunali per i minorenni, hanno soddisfatto pienamente le varie esigenze del trattamento rieducativo e dato risultati che studiosi e pratici, anche in recenti congressi internazionali, hanno unanimemente elogiato e additato come esempio degno di essere imitato dagli altri paesi.

Il vigile interessamento della Magistratura nel campo della interpretazione e applicazione delle varie norme, e quello dell'amministrazione nel campo dell'organizzazione e del funzionamento dei vari istituti, hanno assicurato alla legge una esecuzione razionale e pratica, che è una riprova della vitalità delle concezioni alle quali il legislatore ispirò la propria opera.

Oggi può ben dirsi che la realtà ha dimostrato del tutto destituiti di fondamento i timori di coloro che, dalla unificazione in un unico stabilimento dei vari istituti costituenti il Centro di rieducazione, furono tratti a temere

che si sarebbe giunti ad un frammischiamento delle varie categorie di minorenni. Le disposizioni adottate dall'Amministrazione, giustamente consapevole dei danni che possono derivare all'attività rieducativa dalla promiscuità delle categorie e dei soggetti, hanno assicurato la netta specializzazione degli istituti, la quale non solamente garantisce la rigorosa separazione dei minori appartenenti per ragione giuridica a ciascun gruppo; ma, in ciascuno di questi gruppi, distingue gli individui in ragione delle loro condizioni fisiche, intellettuali e sociali.

Un solo punto aveva dato luogo, ultimamente, a qualche difficoltà, e precisamente quello relativo al « Centro di osservazione », che, per l'articolo 8 della legge, era stato affidato all'Opera Maternità e Infanzia, come strumento di esame scientifico del minorenne, per stabilirne la personalità e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale.

Ora, per quanto sia stato vivo l'interessamento dell'Opera Nazionale, è stato riconosciuto che tali Centri di osservazione potevano avere un più ampio sviluppo e una più efficace azione estensiva e intensiva se fossero stati affidati allo stesso Ministero di grazia e giustizia, al quale fanno capo tutti gli altri istituti compresi nei Centri di rieducazione, sia per ragioni di necessaria connessione, sia per garantire a questi minorenni, fin dal principio, l'opportuna assistenza rieducativa.

A tali criteri si è ispirato il Regio decreto-legge 15 novembre 1938, di cui ha fatto cenno il vostro illustre Relatore. Con questo provvedimento, lasciando inalterata la funzione dell'Istituto di osservazione, si è data unità ai Centri di rieducazione anche per questa fase preparatoria, e sono lieto di poter dire che i primi risultati di questa unificazione, là dove ha potuto essere prontamente realizzata, a Venezia, a Napoli, a Caltanissetta, sono da giudicarsi favorevoli e promettenti. È imminente questa unificazione anche per i Centri di Bologna, di Torino, di Firenze, oltrechè di Milano, almeno per le minorenni. L'Amministrazione conta di aprire presto analoghi istituti a Trieste e a Fiume, ove essi costituiranno un primo passo per l'istituzione dei rispettivi Centri di rieducazione.

In relazione all'opera dei Centri di rieducazione aggiungo un brevissimo accenno all'istituto del perdono giudiziale, già creato dal Codice penale del 1930; istituto che ha avuto notevole sviluppo con la ricordata legge del 1934.

È noto che, con il nuovo ordinamento, il legislatore ha ritenuto che questo istituto sia veramente fondamentale nella attività di rieducazione del minorenne, perchè, in taluni casi, rinunciando all'applicazione della pena, si può veramente costituire nella coscienza del minore uno stato di timore e insieme di incitamento a desistere dal mal fare, e iniziare o tornare ad una vita onesta.

Ora sono in grado di dire che il funzionamento del perdono giudiziale ha corrisposto in pieno all'aspettativa del legislatore e ai voti degli studiosi.

Su 17.533 concessioni, che risultano fatte nei primi tre anni dall'applicazione della legge, dal 1935 al 1938, solo 1.186 (e cioè poco più del 6 per cento) sono stati i minori che, per la loro successiva condotta, hanno mostrato di non aver sentito l'efficacia ammonitrice del beneficio ricevuto. Tutti gli altri hanno tenuto condotta ottima, confermando con il loro comportamento il giudizio benevolo del magistrato.

Questi dati, che potranno essere confermati e precisati da successive esperienze, attestano la retta intelligenza del fenomeno del traviamiento minorile da parte del nuovo organo giudiziale, creato dalla legge per un altissimo compito di giustizia veramente umana.

Un altro punto che può interessare il Senato è quello riflettente l'applicazione delle misure di sicurezza.

Dopo circa otto anni dall'attuazione del Codice penale fascista, nei quali le misure amministrative di sicurezza sono state largamente sperimentate, si può sicuramente affermare che il nuovo istituto ha corrisposto alle aspettative, agendo efficacemente come mezzo di prevenzione diretta della criminalità, oltre la pena, nei casi in cui questa è insufficiente a preservare la società dal pericolo di ulteriori reati.

I dubbi da alcuni affacciati sulla utilità dell'istituto, e il timore che questo potesse risolversi in pratica in un dannoso prolungamento della pena, si sono dimostrati del tutto infon-

dati. L'utilità pratica dell'istituto viene rilevata, oltre che dal considerevole numero di delinquenti pericolosi recuperati alla vita sociale e dalla diminuzione della delinquenza, dal largo uso che di detto istituto ha fatto e continua a fare l'autorità giudiziaria anche nei casi di applicazione facoltativa delle misure di sicurezza.

L'autorità giudiziaria, nel quotidiano esercizio della funzione penale, ha trovato nelle misure di sicurezza il giusto mezzo per una valida lotta contro la criminalità, senza sorpassare i limiti in cui la pena deve essere contenuta.

Per avere un'idea dello sviluppo che ha assunto il nuovo istituto, basti considerare che al 28 febbraio del corrente anno si trovavano internati negli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive 6.255 individui, esclusi i minori. Se a questo numero si aggiunge quello delle persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive, che all'incirca è uguale, si ha la precisa sensazione che l'autorità giudiziaria, contrariamente a quanto da qualcuno si prevedeva, è stata ed è tutt'altro che restia all'applicazione di queste misure.

È inoltre da rilevare che le ripetute applicazioni hanno trovato anche nell'esecuzione la necessaria differenziazione delle pene, nonostante che in pratica le une possano riuscire non meno afflittive delle altre. Questa possibile coincidenza non intacca l'autonomia dell'istituto che ha una precisa funzione e scopi ben determinati, ma induce soltanto a considerare l'opportunità di ridurre al minimo possibile nell'esecuzione delle misure di sicurezza l'elemento dell'afflittività.

Uno dei principali problemi che si è presentato alla mia amministrazione è stato appunto quello di organizzare gli istituti di prevenzione in modo da ridurre al minimo possibile il contenuto afflittivo delle misure di sicurezza detentive.

La soluzione di tale problema non è stata facile, sia perchè si è trattato di contemperare esigenze talvolta opposte, sia anche perchè, in mancanza di edifici costruiti appositamente per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, si è dovuto procedere alla radicale trasformazione di edifici già adibiti a case penali:

Se si considera, inoltre, che in questa materia del tutto nuova mancava il contributo di una precedente esperienza, riuscirà facile rendersi conto delle difficoltà che si sono incontrate. Ma ora si può asserire che tali difficoltà, nei limiti del possibile, sono state tutte superate.

Nelle case di lavoro di Imperia, di Finale Ligure e di Venezia, nelle colonie agricole di Gorgona, di Capraia, di Asinara e di Isili, sono stati compiuti ingenti lavori e si è raggiunta una specializzazione ormai fondamentale sufficiente. È stato creato nell'isola dell'Asinara un sanatorio per accogliere gli internati tubercolotici, e nella stessa isola è stata istituita presso la colonia agricola una sezione speciale per accogliere gli internati minorati fisici.

Per gli alienati sono stati eseguiti lavori importantissimi ad Aversa, dove, accanto al manicomio giudiziario per uomini e a quello per donne, sono state istituite la casa di cura e di custodia per uomini e quella per donne, curandosi perchè tutti questi istituti fossero dotati dei più moderni impianti e dei necessari mezzi scientifici. Opportuni perfezionamenti sono stati altresì apportati agli altri manicomi giudiziari di Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli e Barcellona Pozzo di Gotto.

L'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza è seguita con la più vigile attenzione da parte dell'amministrazione, per garantire che siano esattamente applicati i criteri opportuni per la concessione delle licenze e per il riesame della pericolosità.

Posso assicurare che i giudici di sorveglianza non mancano di usare la massima cautela in questa materia, come dimostrano le seguenti cifre:

Nell'anno decorso, su un numero complessivo di 6172 internati, furono inviati in licenza 359 individui, dei quali solo 14 furono arrestati per aver commesso reati, tutti di lieve entità, mentre ben 144 individui ottennero la revoca della misura per aver dimostrato, durante l'esperimento della licenza, di essere completamente riadattati alla vita sociale.

Sui 3658 individui dimessi dal 1° gennaio 1933 al 31 dicembre 1937, soltanto 901 tennero cattiva condotta per aver commesso reati o comunque dimostrato di non essere effettivamente riadattati alla vita sociale.

Questi risultati sembrano soddisfacenti e valgono a dimostrare, non soltanto i sani criteri a cui è informata l'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza, ma anche e soprattutto l'efficacia del nuovo istituto, il quale è in grado di restituire alla vita sociale molti delinquenti, che sarebbero stati giudicati inguaribili, agendo nello stesso tempo come uno dei più efficaci fattori della diminuzione della delinquenza.

La relazione della Commissione di finanza ha richiamato l'attenzione del Senato sul servizio notarile. Posso dire che questo si svolge in modo regolare, sia per il senso di disciplina e di attaccamento al dovere di cui danno prova i notai, sia per l'assidua vigilanza che viene esercitata su questa attività.

Al miglioramento qualitativo della categoria ha decisamente contribuito la riforma fascista del sistema di reclutamento, per effetto della quale sono oramai entrati a far parte del notariato circa 1000 giovani laureati, scelti attraverso le rigorose prove dei concorsi per esame. L'ultimo di questi per 160 posti è stato recentemente espletato ed è imminente la nomina dei vincitori.

A tale concorso parteciparono ben 684 candidati.

Questo considerevole numero di aspiranti ha consentito di far cadere la scelta su elementi che hanno dato sicura prova di solida preparazione culturale e pratica e di piene attitudini alla delicata funzione notarile.

Poichè nel frattempo si sono determinate altre vacanze di posti stabiliti dalla pianta organica, entro il corrente anno potrà essere bandito un nuovo concorso per un numero di posti forse non inferiore a quello testè espletato. Per tal modo viene tenuto in efficienza l'organico stabilito dalla nuova tabella approvata con Regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, la quale stabilisce i posti nel numero di 3937.

Devo rilevare in proposito che, a seguito di tale organico, si è già in buona parte provveduto alla sistemazione dei notari di sedi soppresses o in soprannumero che ascendevano a 346, e che ora si sono ridotti a poco più di un centinaio; risultato questo indubbiamente assai notevole, specie se si tiene conto delle difficoltà che si sono dovute superare.

Nel decorso anno vennero indetti e decisi

con la maggiore diligenza 355 concorsi per trasferimento, e si è favorito anche l'espletamento dei concorsi per titoli indetti dal Ministero dell'Africa italiana fra i notari in esercizio nel Regno, per i posti vacanti nelle Colonie e nell'Impero.

Nei riguardi della Cassa del Notariato, la quale nel 1934, a causa del persistente contrarsi del gettito dei contributi degli iscritti e del notevole aumento della spesa per le pensioni, dovette introdurre alcune restrizioni al trattamento di quiescenza dei notari dispensati dall'esercizio e delle loro famiglie, è noto il voto della classe perchè dette restrizioni, se non eliminate, siano almeno considerevolmente attenuate.

Tale voto trae origine dalla migliorata situazione finanziaria dell'Istituto. Le entrate, infatti, sono aumentate e le spese diminuite. A questo problema sta provvedendo un Comitato di competenti, ai quali la Commissione amministratrice della Cassa ha dato incarico di riesaminare la situazione finanziaria dell'Ente, allo scopo di stabilire quali miglioramenti potranno essere apportati al regime vigente delle pensioni.

A suo tempo prenderò nel più attento esame le proposte che al riguardo saranno presentate, con l'augurio che sia dato di accogliere i voti della classe notarile, la quale però nella sua saggezza non disconoscerà di certo che miglioramenti gradualmente contenuti nei limiti delle possibilità attuali e di quelle future più attendibili, rispondano meglio ai suoi interessi che non quelli più cospicui che fossero fondati su previsioni meno caute o, peggio, illusorie.

Senatori!

Chiudo a questo punto le mie osservazioni di commento alla relazione della Commissione di finanza e alle dichiarazioni del senatore Giampietro. I grandiosi eventi storici, che si sono compiuti e si compiono sotto la guida del Duce, impongono meditazione ed opere, più che discorsi; e questa Alta Assemblea, nella sua squisita sensibilità, ha mostrato di comprenderlo. Posso dire, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, che tutti coloro che cooperano in questo settore sono pienamente consapevoli che, nella cosciente disciplina, nel coordinamento silenzioso di tutte le forze, sta il segreto della vittoria. La giu-

stizia è uno dei fondamenti per la tranquillità e per l'elevazione delle opere di una Nazione, dirette ad un progressivo svolgimento delle forme civili.

L'Italia, mercè il Fascismo, è alla testa delle Nazioni civili; e gli Italiani sentono l'orgoglio di questa loro privilegiata posizione. Ma essi sanno anche che questa posizione si può conservare soltanto col sacrificio di ogni giorno e di ogni ora, col fecondo sacrificio che è imposto dalla legge sublime dettata dal Duce: « credere, obbedire, combattere ». (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1939-1940 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

Art. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli

Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).

Il disegno di legge si intende approvato.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Marescalchi.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della riunione odierna.

Giovedì 25 maggio riunione pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (152). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (154). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (155). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 -

Anno XVIII (150). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 -

Anno XVIII (151). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 -

Anno XVIII (157). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

La riunione è sciolta (ore 18,35).

Risposta scritta a una interrogazione.

MARESCALCHI. — Al Ministro dell'Africa Italiana per conoscere se intenda estendere ai territori dell'A. O. I. la legislazione nostra contro le frodi nel vino, o se intenda emanarne una particolare per quelle regioni, in vista di frenare le eventuali adulterazioni in loco, e, soprattutto, l'introduzione di vini non genuini, non leali e di non autentica origine.

RISPOSTA. — Il Ministero dell'Africa Italiana, a termini dell'art. 21 del R. D. 13 settembre 1938-XVII, n. 2085, ha disposto che sui vini alcolizzati in Italia e destinati in A. O. I. sia riscossa la tassa di fabbricazione dovuta sull'alcole aggiunto in ragione di L. 22 per litro anidro di alcole.

Tale provvedimento, che ha avuto la larga approvazione da parte degli Enti Corporativi

interessati, assicura che d'ora innanzi in A. O. I. non potranno più essere importati vini conciatati o medicati, in quanto l'applicazione della tassa suddetta è di gran lunga superiore alla differenza che passa fra i prezzi dei vini genuini e quelli dei vini alcolizzati.

Così stando le cose, e tenuto conto che le possibilità tecniche di controllo nell'Africa Italiana costituirebbero un grave ostacolo all'importazione dei vini, il Ministero dell'Africa Italiana non ritiene di poter estendere in A. O. I. dove, tra l'altro, manca la produzione locale vinicola, la complessa legislazione del Regno.

Ad ogni modo la questione è seguita con la maggiore attenzione e qualora le provvidenze già prese non dovessero riuscire efficaci, il Ministero non avrà difficoltà di esaminare, sempre con l'ausilio degli Enti Corporativi interessati, la possibilità di estendere a quei territori la legislazione del Regno, restando sempre inteso che l'analisi dei vini dovrebbe essere compiuta nel Regno prima di effettuare la relativa esportazione.

Anche in questo caso non si nascondono, però, le gravi difficoltà che s'incontrerebbero per l'esame delle singole numerosissime partite di vino destinate in A. O. I.

Roma, li 24 aprile 1939-XVII.

Il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana

TERUZZI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-5000
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

V^a RIUNIONE

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **S U A R D O**

INDICE

Congedi	Pag. 85
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno Anno XVII » (152). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	86
GRAZIOLI	86
TERUZZI, sottosegretario di Stato per l'Africa italiana	88
« Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (154). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	93
FELICI	94
VISCONTI DI MODRONE	99
ALFIERI, ministro della cultura popolare	100
Giuramento di senatore	86
Nomina a ministro di Stato	85

Congedi.

Sono stati accordati i seguenti congedi: Celi per giorni 3; Cicconetti per giorni 3; Fabri per giorni 3; Falcetti per giorni 2; Gay per giorni 5; Gigante per giorni 1; Giovara per giorni 3; Peglion per giorni 3; Moresco per giorni 1; Nunziante per giorni 3; Rebugia per giorni 2; Spezzotti per giorni 5.

Nomina a Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente messaggio del Capo del Governo:

« Roma, 24 maggio 1939-XVII.

« *Eccellenza*

il Presidente del Senato del Regno

Roma

« Informo che S. M. il Re Imperatore, con decreto del 5 corrente, registrato alla Corte dei Conti il 15 andante, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il Principe Piero Ginori Conti, Senatore del Regno.

« **MUSSOLINI** ».

La riunione ha inizio alle ore 16.

BENNICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Giuramento del senatore Baslini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Baslini, la cui nomina a senatore è stata convalidata, invito i senatori Carletti e Venino ad introdurlo nell'Aula.

Accompagnato dai senatori Carletti e Venino, il signor Antonio Baslini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'Art. 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Antonio Baslini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII » (N. 152). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Bennicelli di darne lettura.

BENNICELLI, segretario, legge lo stampato n. 152.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GRAZIOLI. Camerati Senatori, poichè mi è capitato di recente di viaggiare e risiedere piuttosto a lungo nella nostra Africa Orientale, ho avuto occasione di raccogliere impressioni vive sul posto in taluni settori di attività che ritengo non inutile esporre al Senato, riferendomi beninteso al momento attuale, particolarmente importante, che questo nostro grande possesso africano attraversa.

Come è a tutti noto, l'Africa orientale, uscita da tempo dal periodo eroico della guerra di conquista e superato ormai anche il periodo dell'immediato dopo guerra, (periodo necessariamente alquanto rudimentale e caotico, trattandosi più che altro di estendere e affermare la conquista ed abbozzare il primo funzionamento dei servizi), ora è in pieno periodo di progressivo e organico assestamento. Compito, questo, quanto mai arduo e laborioso, sia per la vastità enorme del territorio, sia per i multiformi e urgenti bisogni a cui è necessario provvedere, sia perchè è necessario esplorare e saggiare le possibili risorse locali, sia infine perchè è giunto il momento di affrontare con organico criterio i servizi che hanno particolare importanza come, per non citare che uno di essi, quello dei trasporti.

Si tratta cioè di una fase pazientemente costruttiva, caratterizzata da una austera e tenace fatica singola e collettiva di tutti i giorni, e che richiede e richiederà ancora per molto tempo l'affettuoso e generoso apporto di oneri a carico dalla Madre Patria, sia per vincere gli attriti inevitabili di ogni prima conquista, sia per avviare decisamente questo nostro mirabile Impero verso le mètte agognate di civiltà, di potenza e di attività prospera e feconda sulla traccia di quanto si è fatto gloriosamente per la nostra Africa mediterranea.

Orbene l'impressionè obiettiva, cioè disingagliata dagli immaneabili contrasti di interessi particolaristici e dalle solite infeconde critiche ad ogni costo, che riporta chiunque visiti oggi l'Impero, e non solo, come si fa d'ordinario, nei centri abitati ma specie nelle lontane regioni appena appena esplorate e presidiate, è quella di sincera ammirazione per quanto si fa in ogni campo di attività da ogni ordine di organi direttivi ed esecutivi, sempre a stretto contatto col Partito e sotto la guida e l'esempio del Principe che, come Vice-Re, governa da pari suo il nostro grande possedimento africano.

Per chi ricorda come fossero di ieri le incertezze, le deviazioni, gli errori della nostra vecchia vita coloniale, è certo di supremo conforto constatare sul posto i frutti meravigliosi della maturità e della serietà raggiunta dal popolo italiano, pur nelle imprese africane, dopo tante guerre vittoriose e 17 anni di mas-

saggio spirituale e disciplinare fascista. Pur nell'austero silenzio in cui operano i nostri attuali costruttori di civiltà in terra africana, balzano evidenti all'occhio dell'osservatore attento le robuste e geniali virtù pubbliche e private che sono, a dire il vero, il patrimonio più prezioso della nostra razza, veramente imperiale.

Potrei citare degli esempi e preferisco sceglierli in basso, sceglierli cioè tra il personale più modesto perchè forse più espressivi. Viaggiando nelle regioni meno conosciute e ancora poco presidiate di quel vasto Impero, capita sovente di incontrarsi con giovani funzionari di Governo, isolati in regioni lontane dove non brilla certo nessuna scintilla di vita civile. Essi furono mandati là probabilmente senza un'adeguata preparazione; eppure essi traggono dal lavoro assiduo di tutti i giorni, da un alto spirito di sacrificio e di pazienza, (veri missionari di civiltà) una forza di esperienza e di minuta arte politica e civile, degne veramente della più alta ammirazione. Analogamente, spesso viene fatto d'incontrare modesti comandanti di reparti indigeni e più ancora di bande indigene assoldate e composte con gli elementi più eterogenei, appena armate ed istruite, i quali fermano l'attenzione per la loro prorompente passione guerriera, che li fa essere in realtà dei veri piccoli condottieri, isolati come sono e lanciati in territori enormi con piena iniziativa di decisione e di mosse contro un brigantaggio che, se non è un pericolo preoccupante, risulta ancora fastidioso, residuo di una triste costumanza locale.

Noi ritroviamo in tutti costoro in germe quella attitudine politica militare e coloniale di cui hanno dato già in altri tempi tanto glorioso esempio i nostri pionieri delle prime guerre eritree, il sacro ricordo dei quali sale alla mente e al cuore, con un senso di profonda venerazione tutte le volte che percorrendo la magnifica strada che dall'Asmara conduce ad Addis Abeba si profila il colle sacro di Macallè o si ascendono le aspre balze dell'Amba Alagi. E che dire dei nostri fieri lavoratori? Qualche settimana fa ho avuto la fortuna di percorrere in tutta la sua lunghezza la grande strada che si sta per aprire al transito definitivo, che da Dessiè conduce ad Assab; quella grande strada che attraversa la Dancalia per circa 500 chilome-

tri, un paese che si può veramente dire spaventoso, per il clima torrido, per le desolate pianure del sale, per le balze scoscese e nerastre, vere balze dantesche che separano l'interno della Dancalia dal mare. Ebbene, percorrendo quella strada, la nostra venerazione va con senso di vera ammirazione non solamente agli ingegneri ed alle imprese costruttrici valorosissime che l'hanno compiuta, ma soprattutto si rivolge, con un senso di vivo orgoglio e quasi di riconoscenza, verso le forti schiere dei lavoratori italiani che sotto quel clima danno l'ultimo colpo di piccone a quella strada che congiungerà il cuore dell'Impero al costruendo porto di Assab.

Queste sono le impressioni in succinto veramente confortanti che qualunque visitatore obbiettivo trae, nel momento che attraversiamo, dal suo viaggio nell'Impero. Ma anche, insieme a questa impressione, sente nel suo animo formularsi dei voti importanti per il maggior progresso del nostro Impero: ed io di uno di questi voti mi permetterò di farmi interprete, sottoponendolo al Governo, la cui benevola attenzione è sempre sollecita verso ogni cosa che tocchi il nostro avvenire coloniale.

Sarebbe desiderabile che simili testimonianze dirette che furono raccolte da tutti coloro che visitano l'Impero e, come ho detto, non solamente i centri abitati, circa l'opera egregia dei nostri funzionari ed anche dei privati che operano laggiù, venissero più largamente e più diffusamente portate all'attenzione della pubblica opinione nella Madre Patria. Ciò non per accattare lodi, di cui ogni lavoratore fascista non sente il bisogno, ma essenzialmente a scopo d'esempio e di efficace propaganda coloniale per la nostra gioventù. Si comprende benissimo che l'attuale momento che attraversa il nostro giovane Impero richiede per necessità un freno a un irrompere eccessivo di correnti immigratorie in Africa Orientale, e specialmente di correnti non selezionate e non controllate. Ma bisogna pur pensare per tempo al domani, quando questo vastissimo Impero, di così alta importanza per noi economicamente e strategicamente, sarà pronto a ricevere (e ne avrà anzi assoluto bisogno) ondate poderose di uomini di pensiero e di azione disposti a dedicare la propria attività laggiù, non per una dimora passeggera a scopo speculativo,

ma per lunga e costante dimora motivata da propositi seri di lavoro concreto e produttivo.

Preparazione, quindi, necessaria ed urgente per la nostra gioventù al gusto della vita coloniale e al senso veramente imperiale che quel gusto sempre accompagna; quel senso cioè dell'espansione dinamica della propria capacità personale in terra d'oltremare, dove con ben più largo respiro che non negli angusti confini del vivere civile, specialmente entro il moderno urbanesimo, il giovane trova veramente cose da creare; dove l'industre spirito di ripiego, che è così profondo nella nostra razza, diventa una imperativa necessità; dove la poesia dell'avventura canta con più spigliato ed incessante ritmo; dove la fibra del cittadino, civile o militare che sia, temprata veramente la sostanza del suo spirito imperiale.

Ora ci sembra che verso questo orientamento educativo ancor poco si faccia in Italia, non ostante i benemeriti *Corsi di preparazione coloniale* e la *Giornata coloniale*. Tra le altre cose poco fa la letteratura, poco la cinematografia, poco l'arte, che col loro fascino sui giovani potrebbero essere strumenti di impareggiabile efficacia propagandistica. Si direbbe quasi, talvolta, che il rapido succedersi di eventi storici grandiosi, in quest'ora solenne che corre per cui il nostro Paese si eleva sempre più in prestigio e in potenza, distragga alquanto dal principio elementare che non basta, cioè, conquistare un impero ma occorre anche dedicarsi in massa e con fervore costante e intenso spirito di sacrificio, a fecondarlo in tutti i rami di attività.

La storia di altri imperi, a noi ben nota, ci insegna che essi ascessero fino a che quel senso di impaziente espansione lontana e di lontana avventura si mantenne vivo nei cittadini, e decadde allorchè quel senso dinamico ed espansivo declinò.

Con riferimento particolare ai bisogni militari attuali dell'Impero, c'è da fare voti che ben più numerosi tendano a recarsi a prestare l'opera loro nell'Impero i nostri giovani ufficiali permanenti, i quali troveranno nell'esercizio di quella controguerriglia, necessaria per frenare gli ultimi residui del brigantaggio, una magnifica scuola di guerra, forse la scuola di guerra migliore per preparare questi piccoli comandanti all'arte combattiva dei piccoli

reparti che ancora oggi, nella guerra moderna, sono di capitale importanza.

Taluno potrebbe forse anche pensare che a questo dinamismo espansivo della gioventù nostra contrasti la nostra attuale vigorosa politica demografica, che spinge assai presto i giovani a formarsi una famiglia propria. Ma il pericolo non c'è e lo dimostrano già non poche giovani spose italiane, che anche in terra di Etiopia mostrano di saper fieramente intendere il loro sacro dovere coloniale, di saper cioè vivere con rude e, talvolta, eroica semplicità senza pesare in nulla sui loro uomini, anzi essendo loro di esempio nel coraggio e nella virtù.

Camerati Senatori, l'avviamento a grandi cose è in Africa Orientale ben al disopra dei meschini contrasti di interessi particolaristici, e delle infeconde critiche di coloro che non sanno far altro se non essere eterni malcontenti o uomini di poca fede.

Un fatto è certo, ed a tutti visibile: l'Impero è in marcia metodica e sicura. La Madre Patria continui dunque a circondare della sua materna sollecitudine i figli che in ogni campo già marciano laggiù all'avanguardia della Nazione, e prepari con instancabile, urgente energia le successive ondate giovanili che dovranno ben presto seguire le orme di quei pionieri. Così facendo, le grandi mètte agognate di civiltà, di potenza, di lavoro saranno in breve tempo pienamente raggiunte anche in Etiopia per la maggior gloria della Patria. (*Vivi applausi*).

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. (*Applausi*).

Non ho molto da aggiungere a quanto ha scritto nella sua relazione lucida, per quanto sintetica, il camerata senatore Bongiovanni, al quale non fa difetto, come del resto dimostra anche la relazione in parola, nè la passione, nè la competenza coloniale; ad esso rivolgo un vivissimo ringraziamento, così come ringrazio il camerata Grazioli che, con alata parola, ha portato il suo contributo a questa discussione e ha portato qui viva e palpitante la sensazione veramente confortevole di chi nell'Impero raccoglie ciò che è il risultato

dell'azione di quanti nell'Impero lavorano nel nome dell'Italia Fascista e ha detto cose che noi tutti sappiamo, ma che non sempre sottolineiamo come si meritano. Egli ha parlato degli ufficiali e dei funzionari che si prodigano in silenzio per il dovere, il dovere che è duro e che è un apporto continuo, palese e evidente alla ascensione dei nostri grandi possedimenti africani.

Voglio sottolineare brevemente quella che è la situazione politico-militare generale.

Della Libia non ho bisogno di dirvi molto. Tutti sanno quale sbalzo in avanti abbia fatto l'Africa settentrionale in questi ultimi anni, e specialmente in questo ultimo anno, in cui abbiamo avuto il coraggio di affrontare un tipo di colonizzazione che è veramente unico nella storia moderna.

L'aver portato in Libia 20 mila coloni, in pochi giorni, in una sola volta, non è nulla in confronto al modo come li abbiamo portati, in confronto alla perfezione dell'organizzazione che è stata fatta e che ha destato l'ammirazione di quanti hanno visto, sul posto, e non solo italiani. Questo tipo di colonizzazione ha immediatamente suscitato nuove energie in tutti i campi della vita sociale ed economica della Libia. La Libia veramente è un cantiere e così deve essere, poichè la funzione storica che la Libia è chiamata ad assolvere, nel Mediterraneo, è tale che l'Italia fascista ha il dovere di proiettare là tutte le sue energie perchè questa funzione sia adempiuta in pieno, in qualunque momento, per la gloria dell'Italia. (*Applausi*).

La risultante di questo lavoro, che ferve in tutti i campi, è che anche l'elemento nativo ne risente un enorme vantaggio e la situazione politica è veramente ottima. Noi — io sono di quella schiera che conta molti rappresentanti anche fra voi, Camerati Senatori — noi, che abbiamo combattuto per la conquista della Libia e che abbiamo visto in faccia l'arabo che si opponeva alla nostra occupazione, oggi che andiamo lì abbiamo il conforto di vedere questa gente rasserenata, vediamo nei loro sguardi un altro lampo, che non è quello dell'odio, ma quello della riconoscenza. È un'intima gioia che pervade il cuore di quanti hanno la possibilità di fare questi confronti. Ci si spiega, così viaggiando in Libia, come sia

vero, checchè ne dicano i gazzettieri stranieri, che il mondo musulmano guarda all'Italia e a Benito Mussolini con riconoscenza e con certezza per il suo domani. (*Applausi*).

Per l'Africa orientale la situazione politico-militare può dirsi buona; dico buona, perchè così è. Dobbiamo ricordare — non abbiamo nulla da nascondere — che nell'Africa orientale vi sono ancora alcuni piccoli nuclei di ribellismo. Ma se andiamo al passato coloniale di tante Nazioni, che pur si sono arrogate il titolo di maestre, noi vediamo che ben più lungo cammino del nostro hanno dovuto fare, per superare queste crisi.

Si tratta di piccoli residui; perchè sono piccoli in confronto della vastità dell'Impero che annovera ben quattro territori tra vecchi e nuovi, territori sicuri, dove si può camminare tranquillamente senza il più piccolo disturbo e sono lieto di vedere che il camerata Gasparini conosce la situazione. (*Fa cenni di assenso*).

Se di questi insignificanti residui, che noi troviamo nell'Amara e nello Scioa, facciamo l'analisi vediamo che non hanno niente di preoccupante nè per l'entità nè per i motivi che determinano il ribellismo. L'entità è tale che bastano pochi nostri battaglioni per mettere sempre in fuga questi nuclei. I motivi che determinano questo ribellismo (li ha già accennati il camerata Bongiovanni nella sua relazione e anche il camerata Grazioli) sono il risultato della *forma mentis* di questi popoli barbari che hanno sempre vissuto nella ignoranza, adusati alle rapine ed alle lotte intestine, e che non possono rinunciare da un giorno all'altro a questa speciale mentalità.

Ma vi è qualche cos'altro in questo momento: la forza di attrazione dell'Italia è tale che certamente noi avremmo già vinto — più che con le nostre armi, con il nostro amore — queste resistenze, se gli stranieri interessati non si adoperassero in mille modi per crearci dei dispiaceri.

Noi non dobbiamo preoccuparci di questa gente che sporadicamente ci assale le auto-colonne sulle strade, oppure qualche piccolo reparto. Noi tiriamo dritto, e mentre proprio in questi ultimi tempi siamo venuti alla conclusione di non fare più grandi operazioni militari per rincorrere questi piccoli nuclei, ma di devolvere questa azione metodica ai

governatori, noi continuiamo la nostra azione politica di attrazione che è quella, secondo me, che ci darà i maggiori risultati.

Situazione economica. La situazione economica non è ottima: è inutile fare delle perifrasi per nascondere la verità. Non può essere ottima precisamente per il permanere, come ho detto alla Camera, delle cause ritardatrici della sistemazione. Cause ritardatrici che sono: il Canale di Suez, i trasporti e le masse di indigeni che ancora vengono impiegati nei necessari lavori stradali e negli urgenti lavori di organizzazione civile.

Come ho detto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quando questi tre elementi negativi, che non sono tutti in facoltà del Ministero dell'Africa italiana di poter eliminare, saranno eliminati o ridotti, noi avremo la normalizzazione della vita economica dell'Impero.

Intanto, si lavora a correggere le più palesi deviazioni e ad emanare disposizioni per ridurre quelli che sono i difetti di questa economia. E, lasciatemelo dire, abbiamo lavorato sodo veramente con cuore fascista. Nel campo più difficile, che è quello dei trasporti, abbiamo provocato qualche malcontento perchè, avendo messo della disciplina, coloro che hanno visto i loro interessi turbati sono insorti per gridare allo sfacelo, ma noi teniamo duro, perchè noi procediamo con cuore e con onestà italiana e fascista. (*Applausi*).

Se dovessi enumerare al Senato tutte le iniziative che sono sorte nell'Impero e che progrediscono con l'appoggio costante e continuo, direi amoroso, del Governo, dei governatori e delle autorità, dovrei fare una lunga lista. Sono iniziative nei campi più disparati: dall'agricoltura, dal cotone, dai semi oleosi, al cuoio, al legname e via di seguito. Nell'Impero è un rifiorire di iniziative. Naturalmente, ripeto, queste iniziative sono ritardate nel loro cammino e nel loro sviluppo dall'attuale situazione economica che però noi abbiamo fede sarà superata.

Sia nel campo della situazione politico-militare, sia nel campo della situazione economica, il Governo ha sempre al suo fianco, con un apporto fattivo ed evidente, il Partito. È il Partito infatti che agisce in tutte le questioni di imperio, di razza, di elevazione spirituale e che si occupa della situazione economica degli

operai, che li assiste, che li appoggia, che è sempre, ripeto una frase già detta, là ovunque palpiti un cuore ed una volontà fascista. E specialmente il Partito è attivo nell'aiutare il Governo nell'arduo problema della difesa della razza. È questo uno dei problemi più difficili che dobbiamo affrontare, perchè il prezzo del caffè e il prezzo delle pelli o prima o poi o in un modo o in un altro si sistemerà, ma il prestigio della razza è cosa così alta, così delicata e così complessa in un paese di nuova conquista che bisogna essere presenti, attivi e fattivi, in ogni momento, per affermare il nostro prestigio.

Innanzi alla Camera vi è un progetto di legge che contempla alcuni reati di nuova costituzione. È un compito non molto simpatico quello di istituire nuovi reati, ma, poichè è necessario definire, sia pure in modo vago, dove l'azione del cittadino comincia ad essere lesiva degli interessi dello Stato in quanto è lesiva degli interessi della razza, è stato necessario arrivare a questo provvedimento. Non sarà certamente solo con questo provvedimento che noi supereremo le difficoltà e raggiungeremo la mèta, ma lo faremo con una infinità di provvedimenti.

Ricevo continuamente dai governatori dell'Africa orientale, e dallo stesso Principe Vice Re, sollecitazioni che richiedono case, case, case. Per le case popolari faremo tutto il possibile, ma voi, camerati senatori, capite che quando si dice case, si dice denaro e sapete anche che noi spesse volte questi denari li abbiamo assai limitati. Tuttavia ogni sforzo sarà fatto. Mentre da una parte agiamo nel campo morale, dall'altra agiremo nel campo politico e sociale e di organizzazione, perchè questo principio di razza sia assolutamente affermato, come del resto si è già affermato notevolmente in questi ultimi tempi, dato che in effetti abbiamo fatto dei rapidi progressi anche in questo campo.

Diffusamente ho trattato, nel discorso tenuto alla Camera, la materia relativa alle realizzazioni civili che sono state compiute, come strade, edilizia e lavori portuali ed ancora una volta il camerata Grazioli ha portato quell'elogio di quella grande opera che è la strada Assab-Dessiè, che fa veramente onore all'Italia e fa onore anche a chi l'ha concepita e diretta

e, come ha detto il camerata Grazioli, soprattutto fa onore agli operai che l'hanno costruita, uguagliando, nella fatica spesso mortale, il più brillante eroismo dei nostri legionari.

Vi dirò qualche cosa dell'organizzazione sanitaria, la quale è veramente arrivata ad un punto che ci lascia tranquilli sulla salute delle nostre popolazioni sia metropolitane che indigene. Si è raggiunto infatti un grado di perfezione tale che non si poteva sperare di più nel breve corso di due anni dalla definitiva conquista. Il servizio d'igiene e profilassi è stato attrezzato in maniera da corrispondere al duplice scopo di prevenire ogni possibile insorgere di malattie infettive e di evitare, e questa è la parte che più ancora ci interessava, che queste malattie infettive, facili a svilupparsi nell'Impero, non venissero, con l'afflusso continuo di gente che viene dall'Africa orientale, a minacciare la salute nel Regno.

I laboratori di igiene profilattica assicurano una rapida e perfetta individualizzazione di queste malattie e siamo in grado di arrivare coi metodi repressivi anche nei più piccoli centri. Su ogni strada principale sono stabiliti dei campi per gli operai con uffici di disinfezione, con materiale sanitario di ogni genere, per cui quando l'operaio arriva al campo di Mai Habar (a pochi chilometri da Nefasit che ha un impianto superbo sotto l'aspetto sanitario e che può ospitare 1800 operai), ripeto quando l'operaio arriva là e ne riesce, si può essere sicuri che non porta con sé alcun bacillo nel Regno.

La nostra organizzazione sanitaria è tanto buona che è stato possibile nel settembre scorso di fronteggiare nello Scioa e nei Galla e Sidama la diffusione di una malattia, il dermatite, che poteva essere minacciosa e che è stata in brevissimo tempo stroncata.

Come cifre, vi posso dire che nell'Africa orientale abbiamo attualmente 400 medici civili che sono stati oggetto di cure speciali da parte del Governo, di selezione, di concorsi ripetuti e che sono veramente degni di lode per l'azione che svolgono, mentre ne abbiamo 100 in Libia. Nell'Africa orientale abbiamo inoltre 480 medici militari, dimodochè nell'Impero abbiamo 880 medici tra civili e militari: questo si chiama, piaccia o non piaccia ai nostri nemici, civilizzare!

Abbiamo 25 ospedali tra principali e secondari; abbiamo delle cifre imponenti di spedalizzazione e possiamo veramente essere orgogliosi del nostro apprestamento sanitario, tanto nell'Africa orientale, quanto in Libia.

Anche i servizi scolastici, di cui non ho parlato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, hanno avuto notevolissimo incremento ed oggi vi sono nell'Impero 3.222 ragazzi nazionali che frequentano le nostre scuole e 10.337 sudditi coloniali, mentre naturalmente in Libia abbiamo 15.647 nazionali — si comprende facilmente il perchè — e 24.462 indigeni. I maestri raggiungono la cifra di 380 unità nell'Africa Orientale, con un aumento nel biennio 1937-38 di ben 171 unità, così come nella Libia 830 unità, sempre nello stesso biennio, con un aumento di 229 unità.

La scuola è curata come si conviene ad un paese civilizzatore come il nostro e l'incremento è continuo; continuo, perchè è continuo l'incremento degli alunni, continuo, perchè la popolazione è sempre in aumento, sia nella Libia che nell'Africa Orientale, e il Ministero dedica a questa branca tutte le sue cure più amorose.

Così è notevole l'organizzazione del servizio postale e telegrafico. Tutti i centri di qualche importanza sono provvisti in Africa Orientale di uffici postali ed, a dimostrare l'immenso lavoro che questi compiono, basti citare che nell'esercizio 1937-38 sono stati emessi dagli uffici postali dell'Impero vaglia per 2 miliardi e 599 milioni.

Il camerata Grazioli ha parlato, tra l'altro, di un argomento molto interessante, cioè quello della propaganda.

È verissimo che noi non dobbiamo trascurare nulla perchè i giovani si orientino e si indirizzino verso le nostre terre imperiali e potrebbe apparire che in questi ultimi tempi la propaganda sia meno intensa che per il passato. Ma ciò non è vero. Io ho voluto mettere un po' di sordina alle escandescenze giornalistiche che non erano infrequenti sull'Africa Orientale Italiana, perchè penso che le cose scritte con troppa superficialità sono più dannose che utili (*Vive approvazioni*).

Ho pensato che la migliore propaganda sia la denuncia di quella che è la verità, così come io oggi faccio davanti a questo alto Consesso, e la migliore propaganda sta nel racconto di

coloro che, come il camerata Grazioli o come infiniti altri di rango più modesto, tornano di laggiù e testimoniano di quante possibilità è capace l'Impero. È certo che bisogna suscitare il sentimento, l'ambizione di correre verso l'Africa. Siamo d'accordo; e posso assicurare il Senato che in questo campo il Ministero non trascurerà nulla (*Applausi*).

Intanto il nostro Ufficio Studi e Propaganda ha cambiato in questo ultimo anno la sua fisionomia ed è diventato veramente un propulsore di cultura coloniale e di propaganda fattiva. Sono di quest'anno gli Annali dell'Africa Italiana, un magnifico periodico che ha raccolto il plauso di quanti ne hanno preso visione; la Collezione dei Codici dell'Africa Italiana, la Collezione « I Grandi Africanisti Italiani », che è già cominciata coi primi volumi; il Bollettino statistico dell'Africa Italiana, la Collezione documentaria dell'Africa Italiana. Ma queste pubblicazioni sono fatte col criterio di essere vive: infatti scrivere perchè la carta vada a finire in fondo a un cassetto è perfettamente inutile. L'Ufficio studi del Ministero dell'Africa Italiana si propone quindi di scrivere cose che interessino e che costituiscano la migliore propaganda che si possa fare nel Paese.

Farò ora un accenno alla questione del personale. Come avevo comunicato fin dallo scorso anno al Senato, abbiamo portato a termine i vari concorsi per i funzionari appartenenti a tutti e tre i gruppi: sono quindi 300 funzionari che si sono venuti ad aggiungere alla schiera veramente esigua dei componenti il nostro Ministero. È stato anche definito il concorso a 100 posti nei gradi sesto, settimo e ottavo, tutti del gruppo A. Questi funzionari sono andati tutti nell'Africa Orientale dove faranno il loro tirocinio e svolgeranno la loro attività.

Il tirocinio è certamente relativo perchè si tratta di funzionari di altre amministrazioni, in maggioranza ufficiali, che hanno già una conoscenza della vita africana e dell'amministrazione in genere.

Il problema dei funzionari è il problema capitale dell'Africa Italiana. Finchè non avremo una schiera di funzionari adeguata alle nostre necessità per numero e per valore, non potremo mai avere l'amministrazione perfetta come la desideriamo. Ed è per questo che noi tendiamo con tutte le nostre forze al miglioramento del

personale ed è per questo che quando vediamo le necessità da cui siamo assillati e a cui facciamo fronte, ci rendiamo maggiormente conto di quanto siano degni di lode i nostri funzionari, che alla conquista dell'Impero, in pochi, hanno affrontato un compito gravoso e l'hanno magnificamente assolto. Per questo è stata decisa, sempre con l'intento di perfezionare il personale, la fondazione dell'Accademia fascista dell'Africa Italiana. In questa Accademia potremo seguire gli allievi e conoscerli nelle loro tendenze, nelle loro capacità ed indirizzarli e selezionarli. Avremo così un reclutamento che ci darà certamente un giorno degli ottimi funzionari, quali noi abbiamo il dovere di preparare. Gli studi per l'Accademia sono a buon punto e, con tutta probabilità, col nuovo anno scolastico essa comincerà a funzionare, se non nei suoi nuovi edifici, in edifici provvisori, in modo da dare i suoi primi risultati.

Parlando del personale io ho chiuso il mio breve discorso; e lo chiudo precisamente ritornando a quanto disse in principio della riunione il camerata Grazioli e a quanto ho detto poc'anzi a proposito di funzionari. Torno cioè al concetto dell'ammirazione che l'Italia deve avere per questi Camerati. Abbiamo la divisa civile o abbiamo la divisa militare, non c'è ormai più distinzione. Sono gli sciocchi quelli che si dilettono dei nomignoli in un tempo, facili a crearsi nell'Italia democratica, in cui era possibile mettere in ridicolo anche l'autorità. Oggi non è più il tempo; oggi i funzionari e gli ufficiali sono tutti protesi verso l'adempimento del loro dovere, tutti veramente desiderosi di dare qualche cosa, e questo qualche cosa qualche volta è il sangue e la vita.

Siamo tutti in linea agli ordini del Duce, Ministri, funzionari, generali, ufficiali, soldati e operai, siamo tutti un blocco di volontà operante per l'Italia fascista nella certezza del sicuro domani dell'Impero. (*Vivissimi e generali applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B e C);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio finanziario 1939-40, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1939-40, in conformità dei relativi stati di previsione allegati al bilancio di detta colonia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia viene stabilito, per l'esercizio 1939-40, in lire 291.800.000.

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1670, è stabilito, per l'esercizio 1939-40, in lire 15 milioni.

Art. 4.

Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali, per le spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci,

è stabilito, per l'esercizio 1939-40, in lire 5.000.000.

I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'Africa Italiana.

Art. 5.

È approvato il bilancio della Regia Azienda monopolio delle banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (tabella D).

Art. 6.

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella E, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai Governatori generali e delle colonie di effettuare trasporti di fondi.

Per i trasporti di fondi che si rendessero necessari fra gli articoli indicati nella tabella stessa, verrà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Art. 7.

È approvato il bilancio del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 154). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della Cul-

tura Popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Bennicelli di darle lettura.

BENNICELLI, *segretario*, legge lo stampato n. 154.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Camerati, la legge che ha istituito la Camera dei Fasci e delle Corporazioni dice che il Senato e la Camera collaborano col Governo.

Vi è stata discussione tra me e il collega altissimo Giannini, se questa parola « collaborano » rispettava o no quell'articolo dello Statuto che dice che le Camere fanno le leggi con la sanzione reale e quale il valore di questa parola « collaborano ». Io dicevo che la legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni era rivoluzionaria e che bisognava stare alla parola « collaborano ».

Sono andato a consultare il Fanfani e sono rimasto perplesso perchè alla voce « collaborazione » ho trovato: « l'opera di colui che lavora insieme con altri a scopo di letteratura ».

No no, collaborare vuol dire contribuire alla formazione delle leggi, all'esercizio del governo, all'amministrazione pubblica con cordialità di intenti, anche se con qualche criterio di critica, che è pur collaborazione, perchè gli osannatori professionali sono fondamentalmente antipatici a tutti, compresi i governi autoritari.

Qui la discussione fino ad ora fatta non è stata completamente collaborativa, perchè, io dico, quando si è discusso il bilancio dell'Educazione Nazionale, qualcuno avrebbe dovuto parlare sulla dichiarazione che si chiama « Carta della Scuola » ed in altra sede sui Codici. Niente, qui noi siamo tutti in un punto di tono minore, e volontariamente, perchè abbiamo fiducia nel Governo. Tuttavia sarebbe forse più opportuno portare in discussione ciò che ci sembra necessario per indicare al Governo qualche cosa che va osservata con maggior attenzione, con un occhio diverso da quello di chi sta al potere, perchè spesso la visione generale fa dimenticare il particolare. E, sic-

come i bilanci si discutono prima alla Camera e quindi il Ministro qui in Senato non fa più dichiarazioni generali, ma risponde solamente alle osservazioni degli oratori, tutti coloro che hanno da fare qualche osservazione che si riferisca al bilancio, devono farla in maniera che il Ministro possa rispondere. Vedo con piacere che, mentre fino a mezz'ora fa io ero un solista, adesso non lo sono più perchè il mio grande e gagliardo amico Guido Visconti di Modrone si è iscritto a parlare e me ne compiacio.

Io debbo discutere il bilancio della Cultura popolare in ciò che mi pare subbiettivamente meritevole di qualche osservazione. A dire solamente che il discorso di Dino Alfieri, Ministro della cultura popolare, alla Camera dei Fasci è stato un discorso completo e complesso, ecc. ci vuole assai poco; io invece desidero dire qualche cosa che formalmente e sostanzialmente possa essere utile ad indurre il camerata a rivedere qualche particolare. Egli è un uomo fondamentalmente avveduto, bravo, nel senso che rappresenta tutto ciò che nel suo dicastero è sostanziale, e nell'avvedutezza che dimostra come nelle funzioni che nobilmente esercita in tutti i campi, è veramente encomiabile.

PRESIDENTE. Senatore Felici, vi prego di voler venire alla conclusione.

FELICI. Ma posso dire che il bilancio sia formalmente completo? Il bilancio è un documento di cinque o sei pagine con poche indicazioni, senza quel qualche cosa che porti ad una lettura completa. I bilanci di oggi si attagliano ad una nuova forma di documentazione; vi è la parvità della documentazione e se non fosse stato, per esempio, il collega Maraviglia, che ha fatto una vigorosa ed ampia relazione sul bilancio degli Interni, se ne sarebbe capito ben poco.

Oggi la parola d'ordine è: ridurre a niente o a ben poco le relazioni dei bilanci; i Ministri ci danno solo le cifre, ma ce le danno complesse. Io stavo addirittura per non capirci niente nel bilancio del Ministero della cultura popolare. Mi si diceva: 22 milioni per il turismo, ed io rimanevo lì; 20 milioni per questo altro titolo, ed io ugualmente rimanevo lì.

Ora, camerata Ministro della cultura popolare, io vi rivolgo formalmente una preghiera

che attiene appunto al bilancio. Vedete se è possibile di far capire, anche ad un uomo modesto come me; di fare in modo che, risalendo e completando qualche cosa, un modesto e povero lettore arrivi a capire quello che dalla lettura di quelle cinque o sei pagine non si arriva a comprendere.

Si adopera ad esempio questa formula « per memoria ». Per memoria ?

PRESIDENTE. Ma questa è una formula che si è sempre usata. Vi prego, camerata Felici, di venire all'argomento, poichè, se dobbiamo giudicare dall'esordio, state divagando.

FELICI. Io parlo proprio del bilancio, perchè il senatore Piola Caselli ha detto che all'articolo 45...

PRESIDENTE. Camerata Felici, vi prego di nuovo di tornare all'argomento.

FELICI. Allora rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Prego il camerata Felici di riprendere la parola, perchè non c'è nessuna ragione che un amichevole invito del camerata Presidente possa essere raccolto in questa maniera. Io debbo regolare l'economia del tempo per preciso obbligo dell'ufficio mio e prego perciò il camerata Felici di tener conto della nostra cordialità di rapporti riprendendo la parola.

Voci: Parlate, parlate !

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il camerata Felici.

FELICI. Io discutevo, onorevole Presidente, la forma del bilancio, credo che questo possa essere permesso.

Mi limito a quest'unica osservazione alla forma del bilancio, per rispetto all'amato Presidente. All'articolo 45, come ha detto nella sua meravigliosa e sobria relazione il relatore, per Cinecittà si sono stanziati, con un provvedimento a parte, oltre il bilancio, 36 milioni. Nel bilancio, invece dei 36 milioni, vi è scritto: « per memoria ». Ora, quando mi si dice che all'articolo 45, per memoria, vi è un provvedimento che comporta 36 milioni di spesa, si vede chiaramente come il bilancio con tale sistema possa arrivare alle stelle. Così ho esaurito la parte formale.

Vengo adesso alle singole impostazioni, su cui farò brevissime osservazioni, giacchè evi-

dentemente il sentirsi richiamato agita sempre un po'.

Teatro, turismo, cinema, stampa, Eiar e propaganda. Non parlerò che fugacemente del teatro perchè la materia non mi appartiene, se non come onesto spettatore. Io debbo approvare quello che ha affermato un consigliere nazionale e quello che ha detto il camerata Alfieri circa il teatro: « gli attori nuovi non si vedono ». Vi è una leggera ripresa del teatro mercè l'opera del Ministero della cultura popolare, ma non si vede l'attore. Parlo della modernità, tanto è vero che andiamo ancora a sentire Dina Galli, che non credo sia una vittoria della attualità. Dunque, ha detto benissimo il Ministro, nella sua rapida, fugace e concettosa discussione alla Camera, che l'attore vero, moderno, attuale, giovane non si profila ancora ed ha soggiunto che egli si augura che abbia sviluppo completo il credito per i teatri perchè, ed è vero quello che egli ha magnificamente detto, oggi i vecchi teatri, specie nei piccoli centri, sono quasi abbandonati, mentre un po' d'attenzione e di premura per essi sarebbe veramente preziosa.

Voglio poi tributare immensa lode al Ministro della cultura popolare per tutto ciò che fa nei riguardi dello spettacolo lirico per il popolo, e potrei dire per tutti, poichè oggi ormai il popolo non si sa più che è: lo siamo tutti.

Effettivamente, coi teatri estivi e con tutto ciò che è teatro popolare, si fa veramente un servizio di alta educazione civile e si fa in maniera che tutto ciò che avviene al teatro lirico abbia lo sviluppo più completo e necessario. Ma qui mi permetto di osservare, notando la differenza che passa tra il teatro lirico e quello di prosa, questo: che nel teatro lirico molte volte quello che s'impone è la maestosità della voce dell'artista, la grandezza dell'attore lirico, mentre purtroppo nella drammatica tutto questo non avviene.

E passo al turismo, per accennare anche a questo solo brevemente. Il turismo è una materia incerta, poichè esso non è completamente procurato o completamente volontario, ma è insieme procurato e volontario.

Adesso, naturalmente, il cittadino che avesse intenzione di andare in Francia, in Inghilterra, in America o altrove, finisce per non andarci

più perchè ci sono molte legittime e spiegabili preoccupazioni per le quali preferisce di allontanarsi il meno possibile dal proprio Paese. Ma naturalmente, se questo avviene al di qua, avviene anche al di là, nelle altre Nazioni.

Ora la materia del turismo è effettivamente grave, poichè vi sono delle spese per le agenzie all'estero, vi sono delle spese per la propaganda all'interno, vi sono, infine, tutti gli innumerevoli agenti. Ma io ho tanta fiducia nella fiera forma di galantomismo del camerata Alfieri, per cui sono sicuro che egli, nel teatro, nella cinematografia, nel turismo e nella stampa, da galantuomo al 105 per cento, saprà resistere a tutte queste forme preoccupanti, e questo professo con sincerità schietta, per la stima che ho della sua persona.

La costituzione di un ente turistico provinciale ha portato come conseguenza la necessità di contributi per rendere possibile la sua esistenza; esso vive infatti di contributi elargiti dalla Provincia, da altri Enti pubblici e da tutti coloro che dal turismo possono ricevere vantaggi, come ad esempio le industrie alberghiere, le imprese teatrali, ecc. C'è stato un consigliere nazionale, il quale alla Camera ha osservato che, dal momento che ci sono i contributi delle Corporazioni, sarebbe il caso di aumentarli di una certa percentuale e di abolire alcuni Enti provinciali turistici, e per conseguenza i contributi ad essi spettanti, specialmente nelle zone in cui il turismo è scarso. Il camerata Alfieri, nella sua avvedutissima risposta, si è mantenuto sulle generali e non ha fatto alcun cenno nei riguardi di questa proposta. Io riprendo l'osservazione fatta da quel consigliere nazionale, perchè sono anche io un fautore del cumulo dei tributi. Mi raccomando perciò alla probità insigne del camerata ed amico Alfieri perchè veda se, per la riscossione di questi contributi, sia possibile nominare nei centri provinciali dei rappresentanti e fare a meno di un vero Ente, al fine, così, di risparmiare nelle spese di esazione.

Passo ora a considerare la questione della cinematografia, sulla quale richiamerò in maniera speciale l'attenzione del Ministro. Ricosco che stiamo attraversando un periodo difficile e di una certa gravità. Abbiamo in Italia da 2.500 a 3.000 sale cinematografiche e ci sono 5.000 Comuni privi di sale cinema-

tografiche. Questo dato è importante, perchè la questione della cinematografia è un po' come quella del caffè, quando si pensi che la Finanza pubblica percepisce il 20 per cento sugli introiti delle sale cinematografiche, come appunto avviene per il caffè. Se non si beve il caffè non si riscuote la tassa ad esso relativa. Quindi voi vedete che tutta l'abilità del pubblico amministratore — voi sentite che io parlo di cose obbiettive serissime — consiste nel sapere individuare l'interesse pubblico prevalente. Ora intanto bisogna, e siamo d'accordo con l'egregio Ministro, cercare di aumentare le sale cinematografiche in modo da conquistare i cinquemila Comuni. Ciò è stato detto anche nell'altro ramo del Parlamento; a tale proposito ho letto memoriali ed ho potuto vedere che c'è una grande discussione in materia. Ci sono Comuni in cui costruire una sala cinematografica può rappresentare sì e no un vantaggio, perchè più di una o due volte alla settimana la sala non si può aprire. Ma certo è che una maggiore estensione della cinematografia nei Comuni del Regno rappresenta un interesse sostanziale per l'industria cinematografica. Che cosa è avvenuto? La cinematografia ha questo andamento. Lasciamo stare l'Istituto «Luce» che non ha encomio che possa eguagliare la sua attività: è un Istituto esemplare che va menzionato ad onore. L'insigne camerata Paolucci de Calboli presiede a questa istituzione con un amore e un successo veramente ammirevoli. L'Istituto «Luce» è un istituto di documentazione e propaganda. C'è da augurarsi che esso amplifichi sempre più la sua azione. Quando alcuni mi hanno riferito che sono andati a vedere al cinematografo i filmi sulla nostra spedizione in Albania e mi hanno detto: «ma avete veduto? Li sono tutti sassi!», io pensavo che quella era la prova migliore della documentazione; quella sarà la prova migliore della grande prossima vittoria italiana: dobbiamo far vedere come era l'Albania di ieri per essere sicuri del trionfo dell'Albania di domani. Questo è il punto fondamentale: occorre documentare tutto quello che si compie in Libia e nell'Africa orientale: dovete darci la documentazione vivente e la gioia di vedere lo sviluppo delle nostre imprese, così da confondere tutti i possibili disfattisti, i quali vorrebbero per esempio che

l'Africa Italiana in due o tre anni fosse già diventato un Impero moderno. Tale diventerà certamente in un tempo più breve di quello che i disfattisti stessi non pensano e non credono.

Detto ciò dell'Istituto « Luce », torno alla questione della cinematografia. La prospettiva cinematografica nelle sale italiane era costituita da 250 a 300 filmi, la cifra oscilla, per alimentare tutte le tremila sale italiane. Di questi però 200 su 250 erano stranieri. Naturalmente il film straniero offre il vantaggio della varietà. L'uomo che va al cinematografo evidentemente se vede sempre, più o meno, non vi dico gli stessi filmi, ma lo stesso tipo di filmi, si diverte di meno di quello che si divertirebbe se vedesse filmi vari. Questa è la questione. Ora che cosa succede? Succede che i filmi italiani nel 1937 erano 30, mi pare; poi nel 1938 sono diventati 50 o poco più; adesso siamo arrivati ad 80. Ora, anche a voler dire che prima i filmi erano 250, abbiamo già una notevole differenza. Il Ministero ha stabilito saviamente che si possano avere ancora dei filmi stranieri, con la vendita dei filmi nostri. Certamente questo è provvidenziale. Ora io però vorrei fare la disamina della produzione nostra, nella quale io concordo con il periodo preciso dell'ottimo camerata Alfieri che ha detto: che il Ministero non ha intenzione di fare produzione propria, ma soltanto di vigilare fermamente la produzione nazionale. Io non parlo dei filmi già prodotti direttamente dal Ministero. Verrebbero forse fuori piccole malevolenze, che io non sono uso a manifestare. È meglio che il Ministero non produca questi filmi.

Allora che cosa avviene? Avviene che quel contributo ai filmi, per quanto appaia di una certa ampiezza, non è certo sufficiente. Ad ogni modo questo deve avere la nostra cordiale approvazione, perchè la nostra produzione va incoraggiata; però, come ha detto benissimo il Ministro, sotto la sua vigilanza.

La produzione privata va incoraggiata sotto il profilo dei raggruppamenti con criteri di grande avvedutezza, di modo che la produzione nazionale possa aumentare di momento in momento, e far sì che possa servire il pubblico italiano e nello stesso tempo accrescere la esportazione.

Vi è poi la questione di Cinecittà. Cinecittà costa, ma questo è stato detto, tanto è vero che vi è il famoso articolo 45, che mi ha un poco turbato, dove è detto « per memoria » dei 36 milioni a riguardo di un provvedimento speciale essenzialmente per Cinecittà.

Ora bisogna intendersi bene: che è Cinecittà? Rappresenta un grande mezzo di produzione, con il teatro, gli organismi, i mezzi e tutto ciò — lasciamo da parte il centro sperimentale — che è necessario alla produzione dei filmi. Allora, se c'è bisogno di fare una produzione di filmi nazionali in contrasto con quelli esteri, specialmente americani, a scopo essenzialmente valutario, non è possibile sofisticare troppo sulle spese di Cinecittà perchè, per raggiungere il fine, occorrono i mezzi e come si dovrebbero produrre i filmi nazionali se non ci sono i mezzi occorrenti? In Cinecittà abbiamo il grande organismo, l'ambiente, le persone, tutti i servizi sostanziali ed indispensabili. Ma la raccomandazione che si può fare alla nota probità del Ministro è questa: che egli personalmente vigili su queste spese, perchè il cine è una cosa intorno a cui danzano uomini, gonnelle, per cui, mancando la ferrea vigilanza di un Ministro probo ed onesto come Dino Alfieri, ci potrebbero essere deviazioni che spiacerebbero (*Approvazioni*).

Ciò detto, gli raccomando di non presentare più dei provvedimenti straordinari. Cinecittà è quello che è, vedetela voi con la vostra oculatetza, seguitela affinchè prosperi, ma in un momento tanto difficile in cui, forse il 31 maggio, udirete parole significative nel Consiglio dei Ministri, vedete che queste spese non aumentino ulteriormente. Questo è tutto quello che volevo dire.

Ancora poche parole sull'E. I. A. R., la stampa e la propaganda. L'E. I. A. R. è arrivata a fare grandi cose e Chiodelli, che ne è il direttore generale, alla Camera ha detto naturalmente quello che doveva. Siamo entusiasti di questo congegno, perchè effettivamente rappresenta un sistema di propaganda all'estero ed all'interno efficacissimo: sono stati istituiti servizi multipli, è stata creata la stazione ad onde corte di Prato Smeraldo, ecc. Tutto quello che è stato fatto si potrebbe dire facilmente, ma chi ripetesse queste cose sarebbe un seccatore, perchè tutti conoscono queste

realizzazioni. Io voglio dire solamente questo al camerata Alfieri, rispettosamente: guardatela quell'E. I. A. R., guardatela perchè sia degna del vostro pensiero direttivo, perchè sia degna del pensiero direttivo del nostro grande Capo, cioè lasciateci andare alla *Radio* e venirne via senza l'umiliazione di sentire delle scemenze. Al mattino c'è un annunziatore alle 8, e ve lo raccomando, il quale giorni fa ha parlato di una « *convinzione* italo-albanese ». Una *convinzione* italo-albanese? Io non sapevo che diavolo dicesse. Poi ha parlato di « *nuovi estîmi* » e poi ancora ha detto di « *metri cubici* ». E potrei seguitare a riferirne ancora delle altre. Se questo annunziatore lo ascoltano gli italiani all'estero, sicuramente diranno che in Italia si è cambiata lingua!

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'Africa italiana*. Ma allora voi non avete sentito mai le stazioni estere.

FELICI. Ma come è possibile che su 45 milioni di italiani non si possa trovare un annunziatore che sappia parlare bene l'italiano? Questa è una piccola raccomandazione che io faccio o che non credo vi possa turbare. Aggiungete che, al mattino specialmente, questi annunziatori parlano all'ultimo momento e trovano un materiale che non hanno saputo predisporre. Se voi, onorevole Ministro, avete la bontà di sentire le comunicazioni Radio, specialmente quelle delle 8 (non parlo delle comunicazioni di Picone Stella, che sono una altra cosa) e poi prendete il comunicato « Stefani » che l'annunziatore legge, vedrete che egli lo castra, ma lo castra in tal modo che la comunicazione « Stefani » ne resta rovinata, mentre la « Stefani », lo dobbiamo dire per la verità assoluta, ha una forma così completa e perfetta ed ammirevole di comunicazioni per cui alterarla significa non capire niente.

Poi vi è il programma: vi è una fantasmagoria di dischi, ma ad ogni modo la musica si sente lo stesso. Devo però osservare che nei programmi, specialmente serali, c'è una certa coincidenza per cui il programma musicale completo avviene nelle stesse ore o presso a poco nelle varie stazioni di uno stesso centro di trasmissione. Ora, badate che queste sono osservazioni veramente a scopo di collaborazione perchè la Radio, Voi, onorevole Ministro, l'avete portata ad una tale altezza e ad una tale

diffusione per cui queste piccole cose che noi diciamo, le diciamo con animo schietto di amicizia. Non potreste vedere se in questi programmi musicali non si potesse stabilire una certa alternativa: quando c'è musica al primo programma, ci fosse invece una cosa diversa al secondo e al terzo programma, in maniera che non solo il musicomane sia soddisfatto ma anche gli altri? In questi termini io do tutta la possibile lode alla organizzazione . . .

ALFIERI, *ministro della cultura popolare*. Camerata Felici, basta con queste lodi!

FELICI. Allora non dirò neanche queste se vi offendono, ma dirò che la Radio, secondo la comune opinione, risponde a tutte le esigenze e che è stata portata ad una tale perfezione per cui queste piccole mende vanno corrette a dimostrare sempre più la perfezione dell'Ente stesso.

Qualche breve cenno sulla stampa e propaganda e ho finito.

Sulla stampa, se mi è consentito, vorrei fare una semplice richiesta e cioè pregare di ridurre o per lo meno di bloccare il numero infinito delle riviste. Ogni giorno ne viene fuori una nuova ed ogni giorno ci si sente telefonare per richiesta di abbonamenti. Le riviste dovrebbero essere selezionate da voi; per le riviste ci dovrebbe essere una onesta discriminazione e questa sarebbe certamente la discriminazione più giusta del mondo.

Quanto alla stampa posso affermare che procede magnificamente.

E veniamo alla propaganda, per la quale voi avete detto parole decisive; queste parole fanno intendere che questo Ministero ha avuto a capo per primo Galeazzo Ciano, il quale oggi rappresenta nel cuore degli italiani il formatore insigne, sotto le direttive del Duce, di una politica estera, che è cara a tutti gli italiani.

Voi avete detto: « Certi ambienti stranieri che reclamano per loro tutte le libertà e tutte le licenze, ma non intendono riconoscere agli altri nemmeno il diritto alla legittima difesa, trovano che in certe occasioni la stampa italiana dimostra una esagerata vivacità polemica. Tengo a dichiarare che ciò che è stato per il passato sarà certamente anche per il futuro. Aggiungo anzi che la vivacità polemica della stampa italiana e le sue immediate reazioni, saranno in avvenire tanto più forti e tanto più

severe, ogni qualvolta si tenterà di offendere le fondamentali virtù del popolo italiano ».

Queste parole del Ministro sono consone all'attuale momento politico e all'intento fondamentale del Ministero che egli presiede.

Con la stampa, con la cinematografia, con la propaganda, con l'E. I. A. R. noi dovunque dobbiamo dimostrare la voluta, la criminosa falsità dei nostri nemici dell'estero e nello stesso tempo dimostrare la purezza, la integrità della nostra politica italiana, di questa politica italiana che è nel cuore di tutti, perchè tutti siamo sempre fedelmente intorno al Grande Capo. (*Applausi*).

VISCONTI DI MODRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VISCONTI DI MODRONE. Camerati Senatori, dopo il diffuso, eloquente e un poco drammatico discorso del nostro collega, camerata Felici, il quale, esaminando in profondità, con occhio vigile ed esperto, i vari capitoli e le varie voci del bilancio del Ministero della cultura popolare, ha efficacemente illustrato e parzialmente elogiato, quella che io chiamo la magnifica attività del Ministero della cultura popolare, a me pare che non ci sarebbe nulla da aggiungere. Ma se volete che io aggiunga qualche cosa, questo non potrà essere che un fervido plauso all'opera del Ministero e soprattutto del Ministro; poichè tutti noi rileviamo in questi ultimi tempi un lodevolissimo sforzo ad ispirare l'opera del Governo a principî di alta e di schietta italianità. E badate che questa è un'opera che va messa in specialissima luce, poichè l'Italia è stata fino a non molti anni or sono veramente soggetta ad ogni forma, ad ogni espressione di influenze straniere. Noi l'abbiamo visto nel teatro, l'abbiamo visto nella letteratura, l'abbiamo visto nella musica. Questo è un fenomeno della fine dell'Ottocento e del principio del nostro secolo, il quale si è prolungato fino a circa dieci anni or sono. Quella provvida riforma dei Conservatori musicali, alla quale si è intonata tutta questa opera di educazione a dei principî di schietta italianità, risale appunto a dieci anni or sono (se mi consentite la rievocazione di un ricordo personale) quando, in seguito ad un mio discorso in questa aula, all'ora Ministro dell'istruzione pubblica, oggi eminente e

beneamato nostro collega, senatore Belluzzo, decise di promuovere questa riforma, alla cui elaborazione io ho avuto l'onore di partecipare.

I nostri Conservatori musicali erano tedeschi di fatto; i giovani uscivano da queste scuole conoscendo alla perfezione tutte quelle grandi opere che il genio germanico aveva regalato al mondo, ma ignorando una gran parte di quelle che al mondo aveva regalato il genio italiano.

E poi abbiamo visto ancora, non nel campo degli Istituti dello Stato, ma nella vita di tutti i giorni quella irruzione, quell'invasione di suonatori negri, i quali fecero dell'Italia un campo di conquista, e ciò poco tempo dopo la fine della nostra guerra vittoriosa, quando l'Italia, incerta nelle sue mosse e nei suoi propositi, quasi brancolante nel buio, non aveva ancora una decisa coscienza della sua dignità artistica e culturale.

Oggi vediamo un tentativo nobilissimo per liberarci da ogni forma di influenza straniera dalla quale è nostro dovere rifuggire, specie quando essa è in aperto contrasto con le caratteristiche del nostro genio e con la tradizione della nostra storia. L'arte, lo sentiamo dire ogni giorno, deve essere l'espressione viva, pura, genuina, spontanea della vita spirituale di un popolo. Se di influenza si vuol parlare, ebbene vogliamo che sia l'Italia a imporla e non mai a subirla. Così è stato nel ciclo della sua storia millenaria, così ha da essere più che mai oggi nella piena maturazione dei suoi destini imperiali.

Noi vediamo questa magnifica opera salutare di reazione e ne siamo grati a chi l'ha promossa. Oggi sentiamo anche negli stessi discorsi ufficiali (e voi, camerata Alfieri, ne avete pronunciato recentemente uno altamente significativo a Cremona) che c'è veramente questo spirito nuovo. Finalmente si riconosce che l'Italia non ha bisogno di andare a cercare oltre le frontiere, e tanto meno oltre gli oceani, il pane per il proprio nutrimento spirituale, ma che l'Italia può fare da sè, che l'Italia è forse la sola Nazione che può, nel campo degli scambi culturali, adottare la politica dell'economia chiusa, che può essere veramente autarchica al cento per cento.

Voi avete fatto molto in questo campo, camerata Alfieri, e gli italiani ve ne sono grati.

Oggi nei programmi dei teatri lirici, dei concerti, delle radiodiffusioni, si è cercato di essere quanto più possibile autarchici. A proposito delle radiodiffusioni mi permetto di fare una parentesi; non sono perfettamente d'accordo con il camerata Felici. Posso dire, anche per aver partecipato a un congresso all'estero, non più di 4 anni or sono a Oxford, che i programmi italiani sono in tutto il mondo della cultura considerati di gran lunga i migliori. E di questo deve esser resa anche grandissima lode al nostro istituto E. I. A. R. che è presieduto da un'insigne scienziato, l'accademico d'Italia Vallauri, e che è diretto con tanto amore e con tanto successo dal nostro (si può dire ancora collega parlamentare?) infine il consigliere nazionale Chiodelli.

Io non so se voi, camerati Senatori, siete al corrente — l'onorevole Ministro lo è certamente — di un provvedimento di legge che è stato recentemente applicato in Germania; la legge sulla bonifica culturale. Bando contro tutta la musica indesiderabile e dannosa. Provvedimento coraggioso, originalissimo, che merita di essere preso in considerazione non solo dentro ma anche fuori i confini della Germania. Provvedimento che deve fare seriamente meditare anche negli altri Paesi, e specialmente nel nostro, coloro che sono come me — e io sono certo di poter dire: come tutti voi — ardentemente desiderosi di vedere l'arte italiana tornare ad essere arte italiana, a sottrarsi, cioè, a tutte le perniciose influenze esotiche.

La legge dice presso a poco questo: non c'è composizione musicale che non debba passare, prima di andare alla pubblicazione, sotto il vaglio di una Commissione tecnica e di una camera sindacale, le quali stabiliranno se appartengono o no alla categoria di quella musica che si può pubblicare, se cioè questa musica è o non è indesiderabile oppure è o non è dannosa.

Io forse, perchè troppo latino, non oserei consigliare l'applicazione di questa legge in Italia. Anzitutto quel giudizio inappellabile degli uffici tecnici e delle camere sindacali in materia di arte, mi lascia un po' perplesso.

Però io posso fare le mie riserve solo per quanto riguarda l'applicazione pratica. Per quello che è lo spirito informatore, io dichiaro

di approvarlo incondizionatamente e mi auguro anche che voi, camerata Alfieri, vogliate studiare questa legge e vedere se non sia possibile in un prossimo domani armonizzare la vostra saggia opera ricostruttrice con l'opera del vostro collega tedesco. Certo voi avete contribuito a risanare e rinnovare in gran parte la nostra arte, con l'indirizzo che avete dato al Ministero della cultura popolare.

Io penso che un'opera come quella che voi avete compiuto, sia veramente degna della grande ora storica che noi viviamo.

Penso pure che nulla possa essere più caro al cuore di un Ministro fascista che il pensiero di aver potuto contribuire con la propria autorità al rinnovamento dell'arte in senso nazionale, anzi dirò nazionalistico. Quando voi avrete compiuto totalmente quest'opera (perchè, badate, le mètte non sono ancora nè potrebbero essere subito raggiunte), voi potrete dire di aver interpretato il sentimento e di aver esaudito i voti della grande maggioranza del popolo italiano che è un popolo di artisti. Avrete nello stesso tempo obbedito ad un alto comandamento del Duce, il quale ogni giorno c'insegna che i popoli diventano arbitri dei propri destini soltanto attraverso la compiuta coscienza della loro grandezza. (*Applausi*).

ALFIERI, *ministro della cultura popolare*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ALFIERI, *ministro della cultura popolare*.
(*Vivi applausi*).

Camerati Senatori! Non so veramente quanto debba ringraziare il senatore Felici, per le sue così lusinghiere e ricorrenti espressioni a mio riguardo, tanto esse mi sono sembrate sproporzionate alla mia persona e certamente inadeguate alla modestia della mia opera. Mi sono sembrate anzi, in un certo modo, queste sue espressioni una specie di lasciapassare per portare qui una discussione frantumata, che io, per l'autorità che riconosco ad un così Alto Consesso, ho sempre pensato dovesse mantenersi su un piano molto più elevato. Anche se il senatore Felici non è completamente dello stesso parere, pare a me che la relazione veramente saggia del senatore camerata Piola Caselli sia talmente chiara, semplice, così aderente alla realtà delle cose, per cui è fortemente facilitato il compito che

io qui mi sono proposto, di fare, di fronte al Senato, alcune brevissime dichiarazioni.

Una cosa risulta ormai acquisita anche dalle pagine della relazione: ed è che il Ministero che ho l'onore di dirigere ha conseguito il definitivo assetto della sua struttura interna, sia per quanto si riferisce al personale, sia per quanto si riferisce ai servizi.

Il Ministero è un complesso organico, uno strumento agile che si è formato attraverso una diuturna esperienza. Al normale reclutamento del personale di ruolo si sono aggiunti speciali concorsi, ai quali si sono presentati dei candidati in numero straordinariamente superiore a quello dei posti disponibili, il che ha permesso una efficace selezione in senso qualitativo. Oggi il Ministero può contare su solidi quadri, costituiti in grandissima parte da giovani, che alla sicura preparazione tecnica uniscono l'indispensabile fede politica e l'orgoglio di far parte di un organismo eminentemente dinamico, che ha un solo ed unico scopo: servire con sempre rinnovato entusiasmo il Regime e far conoscere al mondo le realizzazioni dell'Italia fascista.

L'illustre relatore ha avuto parole di riconoscimento per i servizi della stampa. Per quanto si riferisce soprattutto alla stampa quotidiana, mi associo pienamente al suo giudizio perchè essa, sempre meglio attrezzata tecnicamente, ha oramai conseguito un così alto grado di sensibilità e di responsabilità politica da essere a giusto titolo considerata come uno dei più preparati ed apprezzabili strumenti del Regime. Voglio anche aggiungere, perchè è la verità, che nei suoi contatti quotidiani con la stampa il Ministero ha il modo di constatare la elevatezza morale e politica che distingue il giornalismo fascista, esempio di onestà professionale e di dignità politica: doti, queste, elettissime che si illuminano alla luce della fede e del dovere. Il giornalismo fascista ha un solo padrone: la Nazione, una sola aspirazione: concorrere con tutte le proprie forze alla sua grandezza e alla sua potenza. (*Approvazioni*).

Cade opportuno a questo proposito un riferimento a quelle che sono le influenze e le responsabilità della stampa mondiale nella politica internazionale. Non è un problema nuovo, tutt'altro; ma appunto per questo

esso presenta aspetti sempre più gravi ed allarmanti. Chi potrebbe negare, ad esempio, che gran parte di quella « psicosi di guerra » che il Duce identificò di recente nelle sue origini e nei suoi scopi egualmente inconfessabili, risale in massima parte alle deformazioni della verità, alle campagne di odio e di sobillazione di cui abbiamo esempi quotidiani, alle nefaste manovre dei seminatori di panico, attraverso una poderosa rete di organi di informazione, cui il formidabile progresso tecnico ha fornito e fornisce armi sempre più pericolose? (*Applausi*).

Noi sappiamo fin troppo che cosa si nasconde sotto certe formule vietate: interessi plutocratici, forniture, colpi di borsa, espedienti elettorali, ricatti ai Governi asserviti a gruppi parlamentari, egoismi inconfessabili, massoneria, internazionale ebraica, comintern, società a catena; ma, soprattutto e sempre, denaro: denaro manovrato da esigue minoranze rapaci senza onore e senza scrupoli, che agiscono nell'ombra, al riparo delle formule e delle comode menzogne delle cosiddette democrazie. (*Applausi*).

Il male è talmente vasto e profondo che non si riesce a vedere la possibilità di rimedi radicali; nè potrebbe essere diversamente, perchè esso è connaturato con l'esistenza stessa di quei regimi che porta alla rovina. È l'abisso che invoca l'abisso.

Non per questo la nostra linea di condotta è destinata a soffrire comunque eccezioni o deviazioni. Noi abbiamo fede nella verità e scorgiamo nella verità, secondo l'antica morale, il solo antidoto efficace contro il male e contro l'errore. La verità come fine non consente un diverso atteggiamento nel metodo. Ed è per questo che, dopo avere bene fissato le responsabilità e le campagne di odi e di menzogne, non faremo mai nulla per diffondere la verità sull'Italia nostra, Fascista e Mussoliniana, ricorrendo a mezzi che prescindano comunque dall'efficacia naturale e spontanea della sua solare realtà. La verità è paziente perchè è eterna.

Dopo tutto, nonostante le forze dell'oscurantismo plutocratico, esistono nel mondo delle menti e degli animi aperti, capaci di avvertire le insidie che si tramano ai danni dell'umanità e della civiltà. È su questi che noi possiamo fare assegnamento. E quanto ai sordi che non

vogliono sentire, e quanto ai ciechi che non vogliono vedere, potranno forse sopraggiungere dei fragori e dei bagliori capaci di guarire una volta per sempre la loro sordità e la loro cecità. (*Applausi*).

Naturalmente noi non intendiamo limitare, di fronte alle offensive di ingiurie e di calunnie sferrate contro di noi, il nostro diritto di replicare e di reagire con giusta doverosa vivacità e violenza tutte le volte che si tratti di difendere il nostro patrimonio più geloso, quel patrimonio che il Popolo italiano — tutto stretto attorno al suo Re (*applausi vivissimi e prolungati*), orgoglioso e fiero di obbedire agli ordini del Duce — ha conquistato a prezzo di inenarrabili sacrifici.

Questa regola di condotta che presiede a tutta la nostra azione, è quella che ci guida nei quotidiani rapporti coi rappresentanti della stampa estera nel Regno. Ad una doverosa cordialità, corrisponde la più ampia sorgente di informazioni e di notizie.

Dal giornalista straniero, dal corrispondente fisso o straordinario, cui si cerca di agevolare in ogni modo il compito professionale orientandolo verso una più chiara valutazione e comprensione della nostra vita e della nostra realtà politica culturale e sociale, il Regime non pretende affatto che sia esaltata ogni manifestazione e ogni opera. Noi siamo usati a rispettare la sua libertà di osservazione e di interpretazione, ma desideriamo che tale libertà non esorbiti dai limiti dell'onestà e della verità. Questa azione trova il suo completamento ed il suo perfezionamento all'estero, mediante una permanente intesa col Ministero degli affari esteri, per tramite degli Addetti stampa presso le nostre Rappresentanze diplomatiche che hanno il compito di far conoscere la nuova Italia Mussoliniana a quanti siano desiderosi di informazioni sicure e di orientamenti fondati sulla realtà delle cose.

Non posso tralasciare l'argomento della stampa senza un breve riferimento alla stampa periodica e alla produzione libraria: Durante la discussione dei passati bilanci ebbi occasione di esporre davanti a questa Assemblea le misure e i provvedimenti che il Ministero si proponeva di attuare, soprattutto per quanto si riferiva all'educazione morale delle nuove generazioni. Oggi ho l'onore e la soddisfazione

di annunciare che il Ministero ha portato a termine quella riforma della stampa periodica e quella bonifica editoriale e libraria che ci stavano egualmente a cuore. Il problema presentava molteplici aspetti di una estrema delicatezza, in quanto si trattava di armonizzare le esigenze di un vasto pubblico con le direttive etico-morali dalle quali il Regime non potrebbe mai decampare. Mi lusingo di credere che l'opera di revisione, di controllo, di assistenza attuata in questo campo trovi il pieno consenso del Senato, perchè il criterio al quale ci siamo attenuti è stato quello di eliminare nella maggior misura possibile tutto quanto poteva essere o sembrare in contrasto con le tradizioni della nostra razza e della nostra cultura essenzialmente umanistica, in antitesi con la concezione fascista della vita.

La nostra attenzione si concentrò soprattutto nel settore delle pubblicazioni destinate ai nostri ragazzi. Qua ci siamo ispirati ad una intransigenza assoluta. Abbiamo ridotto al minimo le importazioni dall'estero, col duplice vantaggio di risparmiare valuta pregiata e di assicurare ai nostri figli un complesso di letture gradevoli di tipo assolutamente italiano e fascista che nulla hanno da invidiare, per merito dei nostri scrittori e dei nostri artisti, alle più celebrate pubblicazioni straniere.

Il senatore Piola Caselli, dopo avere illustrato il complesso di provvidenze che si sono predisposte a favore della produzione cinematografica, pur tenendo presente l'alto interesse culturale ed autarchico che lo Stato ha nello sviluppo della cinematografia nazionale, ha manifestato l'opinione che gli aiuti e gli interventi statali vengano stabiliti secondo le previsioni del presente bilancio in discussione, evitando possibilità di aumenti.

Come criterio di massima, il Ministero è perfettamente su questa direttiva. Ma debbo peraltro far presente che il decreto col quale vengono stabiliti i premi a favore della produzione è fondato sul principio di accordare il contributo dello Stato in misura corrispondente al maggiore o minore successo ottenuto dalle singole produzioni. Tale misura, come è ovvio, non consente una stabilizzazione del contributo stesso e quindi un consolidamento della spesa.

La produzione cinematografica è in una fase

di formazione e di sviluppo; e portare modificazioni a tutto un piano preordinato con vigile attenzione e con studio appassionato, sarebbe pericoloso.

D'altronde l'esperienza, sia pure breve, che abbiamo tratto dai risultati conseguiti col nuovo sistema di provvidenze governative in atto, legittima la convinzione che sia stata scelta la via migliore. Infatti i nuovi provvedimenti hanno sortito l'effetto di portare la produzione cinematografica nazionale, stimolata anche dal monopolio dei filmi stranieri che resterà inalterato nel suo spirito e nella sua attuazione perchè, onorevole senatore Felici, noi rifuggiamo in questo settore da patteggiamenti, da transazioni e da accomodamenti; questo stimolo che abbiamo dato ha suscitato un incremento quantitativo, che dal 1° luglio 1938 ad oggi risulta di quasi il 35 per cento rispetto alla produzione del corrispondente periodo della stagione precedente.

Con l'incremento quantitativo si dovrà conseguire, e già se ne è visto l'inizio, un progressivo miglioramento qualitativo. E a tal fine il Ministero, senza perdere di vista il principio che nel campo cinematografico lo Stato non deve sostituirsi al produttore, cerca e cercherà di seguire disciplinare e coordinare tutti i fattori tecnici organizzativi artistici che convergono ad assicurare una buona produzione. Il Ministero si è fatto e sempre più si farà parte dirigente di un processo graduale di selezione e di assestamento, che comporta la creazione di una sana e solida industria cinematografica a produzione continuativa, ed un maggior coordinamento dei piani di lavoro delle singole Case, con la conseguente eliminazione di ogni improvvisazione di singoli e di gruppi che ricerchino nel campo cinematografico proprie occasioni di inammissibili speculazioni.

In quest'opera, che presenta difficoltà sempre nuove, ci sorregge e ci conforta la ferma fiducia nell'avvenire della cinematografia nazionale che ebbe già un periodo di così luminoso splendore. In questo senso un indice positivo è quello offerto dalla maggiore richiesta dei filmi italiani sui mercati mondiali.

Il senatore Felici, nelle sue osservazioni, che io prendo in particolare considerazione, sfrondandole di tutto quel contorno che forse non era qui necessario, ha richiamato la mia parti-

colare attenzione su di un lato che effettivamente merita particolare esame. Ha lamentato la scarsità delle sale cinematografiche, traendone la conseguenza logica che manchi quell'apporto di propaganda, quel contributo alla elevazione sociale e culturale del popolo italiano, che sono intimamente connessi alla maggiore circolazione dei filmi. Debbo, però, dire che da qualche tempo a questa parte si è appositamente istituita una sezione per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, allo scopo appunto di incrementare e facilitare la costruzione di nuove sale cinematografiche.

Per quanto riguarda Cinecittà, il camerata Felici ha fatto delle riserve di carattere procedurale circa la impostazione di questa voce sul bilancio, sulle quali io non mi soffermo. Potrei dire di passaggio che « per memoria » significa semplicemente che, quando è stato fatto il bilancio, non era specificata e non era a nostra conoscenza la cifra necessaria che rifletteva l'assorbimento di Cinecittà.

Io non credo che debba essere il Ministro a prendere sotto la sua diretta e personale vigilanza e attenzione Cinecittà. Il Ministero ha una vigilanza di carattere superiore, come controlla superiormente tutte le altre attività che fanno capo al Ministero. Tanto meno il Ministero, nel caso specifico, sente la necessità di controllare e di gestire direttamente Cinecittà, quando a capo di questo organismo vi è un camerata che per l'integrità della sua vita, per la fama di industriale che egli si è conquistato e per la conoscenza che egli ha del campo cinematografico, è veramente eccellente; intendo parlare del camerata Tofani. E allora tutte queste riserve non hanno luogo.

Come nel campo cinematografico, così in quello del teatro lo Stato non può fare tutto, la sua azione dovendosi necessariamente e logicamente limitare ad un'azione di incitamento e di propulsione. Partendo da questo concetto fondamentale, il Ministero pone ogni attenzione e spiega le provvidenze che ritiene più opportune perchè sia assicurato il funzionamento dei teatri nelle varie città con un complesso sufficiente di iniziative e perchè, nello stesso tempo, sia facilitata una migliore produzione degna delle nostre tradizioni e del nostro tempo.

Ma se è vero che il teatro drammatico, soprattutto dal punto di vista della produzione qualitativa, non consente nel momento attuale un eccessivo ottimismo, è altrettanto vero che esso sta per assumere una fisionomia nuova che si riassume in una formula: teatro per il popolo.

Il teatro per il popolo esercita una funzione eminentemente rinnovatrice. È il vero e proprio teatro sperimentale, contrariamente alla vecchia opinione che pretendeva di riservare i nuovi orientamenti dell'arte scenica a minoranze qualificate. Il teatro per il popolo ci dà la vera misura degli stati d'animo, dei gusti, delle preferenze delle moltitudini, alle quali deve necessariamente rivolgersi qualsiasi esperienza artistica. Sta di fatto che il popolo si è già pronunciato affollando le platee non appena il teatro mostri di uscire dalla grigia normalità quotidiana. Non è senza un profondo significato che il popolo accorra in gran numero ad ascoltare ed applaudire i capolavori del teatro classico, mostrando di preferire la poesia a quel crudo realismo che è una fastidiosa conseguenza del positivismo e del materialismo (*Approvazioni*). Ne abbiamo una riprova nel successo senza precedenti degli spettacoli all'aperto, che vogliono passioni forti e semplici, ampiezza e vastità di climi ideali, esaltazione e consacrazione delle leggi eterne della morale e della vita.

Al camerata Visconti di Modrone, che ha voluto portare la mia attenzione sull'aspetto del teatro lirico italiano, dando suggerimenti e avanzando proposte che io assicuro terrò in particolare considerazione, voglio dire, come d'altronde egli ha già avuto la bontà di riconoscere, che il Ministero già da qualche tempo a questa parte sta effettivamente e praticamente svolgendo quest'opera alla quale egli si è richiamato, e che ha lo scopo di affrancare la produzione, la circolazione delle opere liriche in Italia da quella straniera. Non ho in questo momento sotto mano i dati che ho avuto occasione di annunciare pochi giorni or sono alla Camera. Io non amo, signor Presidente, ripetere davanti a questo Autorevole Consesso cose e argomenti che sono stati già illustrati in altra sede; ma posso assicurare il camerata Visconti di Modrone che i risultati ottenuti in questo campo sono veramente soddisfacenti e notevoli. Ne sono, d'altronde, pra-

tica testimonianza i riconoscimenti che ci sono recentemente venuti dal Sindacato Compositori musicisti, organizzazione che non è sempre contenta di quello che fa il Ministero. Perché questo organismo pretende giustamente, dal suo punto di vista, che si lascino un poco in disparte le opere, sia pure gloriose, del teatro lirico italiano per far posto alle nuove opere, a quelle opere che secondo i moderni autori portano dentro di sé l'espressione della nuova concezione artistica. Voi sapete, o camerati, che il Ministero, che sente molto il dovere di armonizzare le due diverse tendenze e di trovare un punto d'incontro armonico tra queste contrastanti esigenze, fa del suo meglio per cercare di portare avanti i giovani. Cerca di persuadere le direzioni dei grandi teatri ad ospitare anche le opere dei giovani, fa del suo meglio per facilitare l'incontro fra il pubblico e le opere nuove, anche se questo incontro, devo riconoscerlo, non è, spesse volte, del tutto ammirevole.

Uno degli indici più sicuri della elevazione spirituale delle moltitudini popolari è dato dalla crescente diffusione della radio che, per merito dell'E. I. A. R. — voglio portare anch'io il mio contributo di elogio a quello che è stato fatto poc'anzi — ha conseguito un potenziamento ed un perfezionamento che vanno pubblicamente riconosciuti. La varietà e la ricchezza dei programmi, sempre ispirati a fini altamente educativi, la tempestività con la quale vengono comunicati gli avvenimenti politici nazionali ed internazionali, l'eccellenza delle radiotrasmissioni che, come ha detto molto bene il camerata Visconti di Modrone, sono veramente notevoli — e questo è testimoniato anche dai riconoscimenti che ci vengono dall'estero — e consentono a milioni di ascoltatori, di ogni ceto e categoria sociale, di seguire la complessa vita del mondo fin nelle sue più impercettibili ripercussioni, hanno conferito alla radio una importanza eccezionale. Ed è per questo che il Ministero, in stretta collaborazione col Partito e con i Dicasteri a ciò interessati — il Ministero dell'educazione nazionale per ciò che riguarda le radiotrasmissioni nelle scuole; il Ministero della guerra, per ciò che riguarda le radiotrasmissioni nelle caserme —, ne accompagna con vigile cura le molteplici attività e i progressivi sviluppi.

Non ho molto da dire sulla cosiddetta propaganda e sul turismo, perchè non amo ripetere cose già note.

Gli scopi essenziali che si è cercato di raggiungere mediante la propaganda all'estero sono gli stessi che Galeazzo Ciano, con visione lungimirante, fissò in termini precisi alle origini stesse del Ministero. E immutati sono rimasti i metodi, perchè essi hanno per fine e per metodo la verità. Noi ci studiamo di contribuire a una sempre maggiore chiarificazione dei principii e degli ordinamenti del Regime, documentando quanto esso ha attuato e sta attuando in ogni campo; assecondiamo la diffusione della cultura italiana nel mondo, dissipiamo errori e incomprensioni, combattiamo avversioni e diffidenze preconcette.

Non occorre ripetere che la nostra propaganda non ha nulla di comune con quella propaganda dei nemici del nostro Paese, che sarebbe più esatto definire corruzione. Parliamo da galantuomini a galantuomini. Posso comunque assicurare che tale azione si manifesta ogni giorno più utile ed efficace, contribuendo a tener vive nel mondo vaste correnti di interesse e di simpatia verso il nostro Paese.

Ma le correnti più vaste di interesse e di simpatia e — lo dichiaro con piena cognizione di causa — di ammirazione, l'Italia se le conquista per virtù propria, attraverso le correnti turistiche che affluiscono verso il nostro Paese. Il contatto, sia pure fugace e transitorio con la solare realtà dell'Italia Mussoliniana, costituisce la più efficace e viva propaganda che mai si possa escogitare. Il movimento turistico verso l'Italia, che aveva assunto negli anni scorsi dati imponenti con una curva sempre crescente, ha segnato in questi ultimi mesi una certa contrazione dovuta, sia a ragioni valutarie, sia alla tensione del momento internazionale. Ma, nonostante queste contingenze, il movimento turistico raggiunge un livello più che soddisfacente.

GUARNERI, *ministro per gli scambi e le valute*. Veramente da parte mia direi di no.

ALFIERI, *ministro della cultura popolare*. Si tratta probabilmente di due esigenze diverse. Ci sono delle ragioni che tu, camerata Guarneri, ben conosci dal momento che hai stabilito quelle limitazioni.

GUARNERI, *ministro per gli scambi e le*

valute. Ma queste limitazioni c'erano anche nel 1937.

PRESIDENTE. Prego il camerata Ministro Alfieri di non voler raccogliere le interruzioni, anche se vengono dai Colleghi del Governo.

ALFIERI, *ministro della cultura popolare*. Pienamente convinto della importanza politica morale ed economica che il turismo assume per l'Italia, il Regime non trascura di attuare le provvidenze più opportune per favorirne l'incremento. E perciò ha provveduto ad una oculata politica di contributi e di sovvenzioni allo scopo di migliorare e rinnovare l'attrezzatura alberghiera nazionale, onde metterci in condizioni di poter ospitare le imponenti masse di turisti che, in occasione della grande Esposizione del 1942, converranno a Roma a constatare come il Popolo italiano, sotto l'impulso eccitatore del Duce e sotto la sua inflessibile volontà creatrice, abbia potuto nel giro di pochi anni assurgere a così alto grado di prestigio e di potenza.

Il camerata Felici ha richiamato giustamente la mia attenzione sull'opportunità di addivenire ad un alleggerimento dei contributi a carattere turistico, che hanno lo scopo di mantenere in vita e di facilitare il funzionamento degli Enti provinciali del turismo.

Sono perfettamente d'accordo con lui perchè noi non vogliamo il turismo per il turismo: noi vogliamo fare il turismo là dove è necessario incrementarlo e svilupparlo. Appunto per smobilitare questi Enti provinciali del turismo, posso assicurare il camerata Felici che già da qualche tempo ho dato ordine ai dipendenti uffici di alleggerire la composizione di questi Enti provinciali, pregando gli uomini politici senatori o consiglieri nazionali, di rinunciare alla loro carica di Presidente.

Camerati Senatori!

Con la brevità che si addice al nuovo ritmo di queste discussioni, ho cercato di riferirvi un quadro sintetico dell'opera svolta dal Ministero. È un'opera vasta e complessa di una estrema delicatezza che non consente l'ordinaria amministrazione, perchè deve adeguarsi a tutte le contingenze e a tutti gli imprevisti. Non è un paradosso affermare che le soluzioni escogitate suscitano nuovi problemi, nell'atto stesso in cui indicano nuovi orientamenti e nuove possibilità. Lavoro estremamente arduo

anche perchè la materia, nella quale dobbiamo operare, ci è data per buona parte dal mondo esterno, che sfugge al nostro controllo preventivo e che dobbiamo cercare di dominare.

Tutto questo acuisce il nostro senso di responsabilità, per essere degni di servire gli ideali di cui il Partito è l'intransigente custode.

Ci guida e ci conforta in questa azione di tutti i giorni e di tutte le ore l'esempio del Duce, che ci mostra come l'ordine il metodo la disciplina verso se stessi e, più ancora, la fede intangibile nei destini della Patria, abbiano la virtù di moltiplicare il tempo e quelle energie nelle quali risiede il segreto della volontà individuale e della potenza collettiva; fattori, questi, indispensabili ai destini imperiali dell'Italia Fascista. (*Applausi vivissimi e generali, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Domani riunione dell'assemblea plenaria alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (155). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (150). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);


Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (151). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (157). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione è sciolta (ore 18,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

VI^a RIUNIONE

VENERDÌ 26 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **SUARDO**
e quindi del Vice Presidente **BERIO**

INDICE

Congedi	Pag. 109
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (155). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).	110
BIANCHINI	110
MARTIN-FRANKLIN	114
GUARNERI, ministro per gli scambi e per le valute	114
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (148). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	122
BENNICELLI	123
SECHI	124
Nomina di senatori	109

Congedi.

Sono stati accordati i seguenti congedi: Abbiate per giorni 7; Amantea per giorni 8; Bevione per giorni 2; Campili per giorni 4; Faina per giorni 1; Flora per giorni 2; Leicht per giorni 1; Marescalchi per giorni 2; Miraglia per giorni 7; Montuori Raffaele per giorni 2; Prampolini per giorni 2; Romano Avezzana per giorni 7; Rossini per giorni 3; Venino per giorni 7; Vinci per giorni 3.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valagussa di dar lettura dei decreti reali di nomina di nuovi senatori.

VALAGUSSA, segretario:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

La riunione ha inizio alle ore 16.

VALAGUSSA, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Cagnetta Michele, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, per le Cat. VIII e XV.

Fagiolari Giuseppe, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, per le Cat. VIII e XV.

Carapelle Aristide, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, per le Cat. III, VIII e XV.

Di Martino Gerardo, Consigliere di Stato, per la Cat. XV.

Minale Marcello, Consigliere di Stato, per la Cat. XV.

Coffari Iginio, Consigliere di Stato, per le Cat. XV e XVII.

Quarta conte Francesco, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, per le Cat. VIII e XII.

Trivelli Luigi, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, per le Cat. VIII e XII.

Vicario Edoardo, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, per le Cat. VIII e XII.

Sirovich Ugo, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, per le Cat. VIII e XII.

Fioretti Attico Ugo, Reggente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti in Addis Abeba, per la Cat. XII.

Mancini Bruto, Consigliere della Corte dei Conti, per la Cat. XII.

Giaquinto Adolfo, Avvocato generale dello Stato, per le Cat. IX e XIII.

Messa Giancarlo, Vice avvocato generale dello Stato a riposo, per la Cat. IX.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatori del Regno:

Petrone avv. Michele Arcangelo, per le Cat. VIII e XII.

Di Lella avv. Luigi, per la Cat. IX.

Loffredo avv. Rodolfo, per la Cat. XIII.

Galli avv. Bindo, per la Cat. IX.

Samperi avv. Pasquale Salvatore, per le Cat. VIII e XII.

Del Vasto avv. Nicodemo, per la Cat. IX.

Delle Donne avv. Michele, per la Cat. IX.

Ronga avv. Giulio, per la Cat. IX.

Cosentino avv. Gaetano, per le Cat. VIII e XII.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 155). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*: legge lo stampato n. 155.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BIANCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BIANCHINI. Camerati Senatori, i risultati concreti della politica seguita dal Ministero per gli scambi e per le valute, sono riassunti in

alcune cifre comparative, messe in evidenza dalla bella e chiara relazione del senatore Conti.

Astraendo dal movimento delle Colonie, che come è noto non influisce direttamente sulla bilancia dei pagamenti, le importazioni che ammontarono nel 1937 a 13 miliardi e 592 milioni, si ridussero nel 1938 a 10 miliardi e 918 milioni, mentre le esportazioni, da 7 miliardi e 855 milioni, aumentarono a 7 miliardi e 959 milioni. Ne consegue che il saldo passivo della bilancia commerciale, si è ridotto da 5 miliardi e 739 milioni quale era nel 1937 a 2 miliardi e 958 milioni nel 1938 con un minore onere della bilancia dei pagamenti di ben 2 miliardi e 781 milioni. Nel primo trimestre del 1939 le importazioni sono scese dai 3 miliardi e 72 milioni del 1938 a 2 miliardi e 337 milioni, con una riduzione quindi di 735 milioni. Le esportazioni hanno bensì avuta una leggera flessione ma il saldo passivo passava, malgrado ciò, dal miliardo e 158 milioni del 1938 a 476 milioni, con un minor onere per la bilancia dei pagamenti, in confronto del corrispondente trimestre del 1938, di 682 milioni.

Giustamente il Ministro per gli scambi e le valute ha posto in rilievo l'importanza dell'aumento che nel 1938 si è conseguito nelle esportazioni, perchè altri Paesi, che pure dispongono di una poderosa attrezzatura industriale, commerciale, e finanziaria, e che non dovettero affrontare le gravi difficoltà derivate dalla iniqua coalizione sanzionista, non poterono mantenere le loro posizioni ed anzi hanno segnato un regresso non trascurabile, che, valutato in percentuali, si calcola dell'11 per cento per la Gran Bretagna, dell'8 per cento per la Francia, del 15 per cento per il Giappone, del 7 per cento per gli Stati Uniti e così via.

Per valutare esattamente il valore dei risultati conseguiti dall'Italia, conviene tenere presente le eccezionali difficoltà create dalla congiuntura economica generale che sono state, durante il 1938, particolarmente sfavorevoli per la generale depressione del mercato; per i riflessi che sugli scambi ha avuto la incerta situazione politica internazionale; per la svalutazione, o il deprezzamento, o le frequenti variazioni di importanti valute, quali il franco e la sterlina.

A questi elementi devesi ancora aggiungere

l'ormai universale tendenza di ogni Paese — compresi quelli che tuttora si ritengono i depositari e i custodi dei principi economici tradizionali — a cercare da un lato di potenziare le proprie esportazioni mediante aiuti e privilegi, e dall'altro lato a cercare di contenere le importazioni mediante ostacoli di ogni genere, dalle tariffe doganali proibitive ai contingenti, ai divieti, alle difese valutarie.

Lo sforzo e il risultato conseguito vanno quindi considerati al lume di questa situazione che non ha precedenti, cosicchè l'altissimo elogio, che già è stato tributato all'opera del Ministro e dei suoi valenti collaboratori, non può che trovare il più largo e caloroso consenso da parte di questa Assemblea, conscia delle difficoltà affrontate, della delicatezza e della importanza del compito, al quale si legano non soltanto imponenti interessi materiali, ma benanco fondamentali interessi di ordine superiore. Difendere la valuta, cioè il tesoro della Nazione; mantenerne integra la compagine produttiva; assicurare i mezzi per l'indipendenza economica, vuol dire contribuire alla difesa della Patria. (*Approvazioni*).

Quali sono i mezzi con i quali si perseguono queste alte finalità? Relativamente modesti.

Anzitutto il Ministero, organo centrale direttivo e coordinatore con le due grandi sezioni, l'una per il commercio estero ed i trattati, l'altra per il controllo valutario nel Regno e nell'Africa Italiana.

Agli organi centrali si affiancano gli uffici e le Camere di commercio per i servizi commerciali e d'informazioni all'estero, l'Istituto Fascista per il commercio estero e, per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Lo stato di previsione per l'esercizio 1939-1940 reca una spesa complessiva per tutta questa organizzazione di 26.584.000 lire, delle quali 11.520.000 riguardano le spese generali diverse, 12.169.000 le spese del commercio estero e dei trattati e 2.530.000 le spese per il controllo valutario.

Pur tenendo conto che le spese relative ai pagamenti ed ai trasferimenti, agli scambi e alla formazione e riparto dei contingenti e simili, sono giustamente addossate agli interessati che ne profittano, devesi pur sempre

riconoscere che, di fronte alla vastità e complessità dei compiti affidati al Ministero, va data lode al Ministro che seppe mantenere al proprio Dicastero una struttura così economica e al tempo stesso efficiente, agile e pratica.

In questo settore si rileva appieno l'efficacia dell'organizzazione corporativa alla quale il Ministro ha affidato dei compiti e molte delle funzioni che altrimenti si sarebbero dovute disimpegnare con organi ministeriali, non solo affrontando spese non indifferenti, ma conferendo alle stesse un carattere burocratico pregiudizievole al sollecito, e direi quasi elastico, loro necessario funzionamento.

Quando gli organi sindacali esistenti parvero meno adatti al diretto esercizio di certe funzioni, o quando per finalità programmatiche parve conveniente di valersi di organi speciali, questi vennero però costituiti col diretto concorso ed affidati alla gestione, controllata, degli interessati. La necessità di una organizzazione unitaria del commercio estero, ed in particolare dell'importazione, va ormai affermandosi in modo incontrastabile ed è inevitabile conseguenza dell'abbandono nel commercio estero delle forme tradizionali, a cui si sostituiscono negoziazioni di massa, guidate e sorrette dall'azione dello Stato.

Tuttavia, se mi è consentito esprimere un voto al Ministro, che di consigli non ha bisogno, e se i voti si possono esprimere in una materia che è essenzialmente dominata dalle circostanze, vorrei raccomandare che anche nella costituzione di questi enti, o consorzi, o società, chiamate ad operare come strumenti della politica commerciale dello Stato, pur riservando a questo ogni opportuna funzione di controllo, si mantenga fin dove è possibile il carattere privatistico di questi organismi. Possono essere strumenti a disposizione dello Stato ma non organi dello Stato. (*Approvazioni*).

Le ragioni di questo mio voto sono diverse e di diversa natura, ma non prive d'importanza. Sostanzialmente bisogna evitare che il commercio estero dalla vigilanza direttiva dello Stato si trasformi in commercio di Stato. Poichè questa delimitazione è qualche volta piuttosto sottile, direi fragile, così la saggezza e la prudenza di chi vi presiede è veramente messa a prova.

Tra l'altro il crescente moltiplicarsi in materia economica di organi di Stato, dipendenti dallo Stato, o aggregati ad Enti di Stato, comunque aventi ordinamenti e carattere pubblico porta l'inconveniente che, appunto in vista dei loro scopi d'interesse pubblico, questi organismi chiedono sempre, e molto spesso ottengono, trattamenti preferenziali, franchigie, esenzioni tributarie, e così via.

Se non proprio il Ministro degli scambi e valute, ma il suo collega che gli sta molto vicino, intendo dire il Ministro delle finanze, si vede così sfumare molta materia tassabile, e mentre, per intuitive ragioni, la Nazione con consapevole e alto spirito di sacrificio, che è esso pure una nobile forma di patriottismo, si prepara a dare allo Stato quei maggiori mezzi che sono indispensabili per l'affermazione e la realizzazione degli altissimi destini della Patria, allo sforzo comune e al conseguente onere tributario restano più o meno sottratti importanti settori, richiedendo così un ancor maggiore sacrificio da parte di coloro che non godono privilegi.

Non si tratta di una semplice questione di equità tributaria, ma di qualche cosa di più, specialmente se lo sforzo richiesto ai contribuenti si appressa al limite della capacità contributiva.

Chiedo venia di questa digressione e ritorno al tema.

L'*optimum* in materia di scambi sarebbe evidentemente quello di poter avere una bilancia dei pagamenti favorevole, cioè con una eccedenza attiva. La mèta più prossima è almeno il pareggio. È noto che la nostra bilancia commerciale da molti anni è sempre stata deficitaria ma, si diceva allora, con un calcolo presuntivo che il pareggio della bilancia dei pagamenti era egualmente assicurato per mezzo delle risorse invisibili: noli, assicurazioni, rimesse degli emigranti, redditi degli investimenti all'estero — o quanto meno mediante i crediti dell'estero. Oggi in regime di rigoroso controllo degli scambi e dei cambi i conti si possono fare in modo esatto e le risultanze sono note.

Al pareggio della bilancia commerciale si mira operando in duplice senso. Da un lato on la riduzione delle importazioni a cui tendono gli sforzi autarchici e la disciplina dei

consumi; dall'altro lato con una intensa azione diretta ad incrementare le esportazioni. Qui s'incontrano le maggiori e talvolta insormontabili difficoltà, sia per la politica di difesa, spesso aggressiva, che ormai hanno adottato tutti i paesi, sia per particolari varie e complesse ragioni di carattere interno, che vanno dalla mancanza o deficienza di alcune materie prime non sostituibili, all'andamento dei prezzi che qualche volta ci mettono rispetto all'estero fuori mercato. Qui si appuntano le preoccupazioni e la costante azione, anche personale, del Ministro che nulla lascia di intentato, non solo per assecondare, ma anche per promuovere ogni iniziativa che possa accrescere le nostre esportazioni.

Nel quadro di questa azione è particolarmente encomiabile, e credo non sia inutile di raccomandare al Ministro di insistere coraggiosamente nel criterio di non immobilizzarsi in schemi fissi, ma di adoperare con la massima elasticità di adattamento ogni mezzo che possa, anche come tentativo, raggiungere lo scopo.

Le risorse doganali, dalla concessione della temporanea importazione alla riduzione o al rimborso del dazio; le preferenze valutarie che possono essere variamente disposte; il controllo anche qualitativo delle merci là ove può giovare, ogni mezzo è consentito e applicato, ripeto, non in forma rigida e schematica ma con opportuni adattamenti ai casi ed alle circostanze, esplicando anche un'opera fruttuosa di incitamento e di coordinamento.

In una materia che può sembrare riservata al più arido tecnicismo mercantile o finanziario è passato il soffio di una volontà animatrice, che ha trovato consapevole comprensione nella disciplina delle classi produttrici, le quali sanno che la mèta non è ancora raggiunta e solo la perseverante continuità dello sforzo potrà assicurare l'avvenire.

Se dalla vastità di questo campo di azione è lecito scendere al dettaglio, mi sia consentito di fare qualche, sia pure superflua, raccomandazione.

In primo luogo intensificare l'opera già in atto per il migliore rendimento delle nostre rappresentanze commerciali all'estero. Alludo agli addetti e consiglieri commerciali e alle Camere di commercio all'estero. La materia è stata più volte ampiamente discussa ed ha

formato oggetto di molteplici, anche recenti, provvidenze dirette ad accrescerne il numero, a migliorare il trattamento ed a selezionare il personale addetto a questi Istituti. Questo ultimo punto è sempre il più delicato, ma forse anche la limitazione dei mezzi costituisce un ostacolo ad un migliore ordinamento.

Comunque so che l'argomento è ben presente all'attenzione del Ministro e, benchè io non desideri incoraggiare spese, tuttavia ritengo che qualche maggiore, del resto modesto, sacrificio potrebbe costituire una spesa non improduttiva.

Un altro punto riguarda la organizzazione dei servizi valutari affidati ed egregiamente assolti dall'Istituto Commerciale per gli Scambi con l'Estero, affiancato dall'Istituto di Emissione e dalle Banche delegate che sono gli Istituti di credito pubblico e le Banche di interesse nazionale.

Non credo che il servizio potesse organizzarsi altrimenti ed in modo più conveniente, allo scopo di assicurare un controllo efficace, valendosi di organismi già esistenti e quindi più economici e abbastanza diffusi nel Paese per poter servire il pubblico.

Dopo qualche anno di esperienza e dopo che l'organizzazione del controllo, col perfezionamento degli organi ispettivi e per la stessa disciplina del pubblico, ha ormai preso un andamento direi normale, mi chiedo se non sia possibile, sempre a ragion veduta e con le dovute cautele, allargare alquanto la rete delle Banche ammesse al commercio dei cambi; magari introducendo la forma già altra volta adottata delle autorizzazioni parziali e degli incarichi. Ciò dico non solo per gli inconvenienti di ordine bancario che l'attuale sistema cagiona, sviando dalle banche ordinarie l'abituale clientela, ma anche per il vantaggio che ne risentirebbe il pubblico e, ritengo, anche lo stesso Ministero delle valute, se queste aggregazioni fossero concesse, quasi un premio, con particolare riferimento alle possibilità di produrre crediti verso l'estero.

Si metterebbero a contributo forze che oggi restano paralizzate, mentre il problema dei crediti sull'estero è uno dei più importanti e mentre il controllo bancario funziona con così perfetta aderenza da escludere qualsiasi possibilità di seri inconvenienti.

Signor Ministro, voi avete presentato un bilancio semplice, chiaro, tale che certamente soddisfa anche le curiosità investigatrici del camerata senatore Felici. Dal momento che la modestia è uno dei maggiori meriti, mi sia consentito di dirvi che alla vostra intima soddisfazione per il dovere compiuto si accompagna la viva gratitudine di quanti possono apprezzare le difficoltà del duro compito cui foste chiamato dalla fiducia del Duce. (*Vivi applausi*).

MARTIN FRANKLIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MARTIN FRANKLIN. Quasi tutto ciò che io avrei desiderato di dire, lo ha detto con molta più competenza di me il collega Bianchini; ma sia permesso anche ad un incompetente di affermare quanto tutti ammiriamo l'opera dura, aspra, diuturna del Ministro; opera che è anche ingrata perchè non ha principio e non ha termine, si svolge in gran parte su di un terreno così delicato e difficile che il più delle volte non può essere esposta e quindi apprezzata nel suo giusto valore, e per la quale il Ministro ode più spesso lagnanze d'interessati insoddisfatti, che non lodi.

Per ricordare un solo punto che basta ad illuminare l'opera sagace di questo Dicastero, mi limiterò a rilevare come il fondo per le oscillazioni dei cambi, costituito due anni fa con un accantonamento di 30 milioni, è salito a 150 milioni per la prudente abilità del Ministero nell'amministrare i proventi di varie fonti e gli utili realizzati.

Il camerata Bianchini ha accennato a tutte quelle Società ed iniziative più o meno parastatali, che chiedono speciali privilegi con non molta soddisfazione del Ministro delle finanze, il quale si vede così sfuggire cespiti d'entrata.

Io vorrei accennare, a questo proposito, che abbiamo visto molte di queste società, di queste iniziative, che hanno reso certamente degli utilissimi servizi allo Stato, ma che, avvicinandosi alla compagine governativa, hanno preso da essa forse la parte meno desiderabile, e cioè una pesante e complicata armatura burocratica, senza accompagnarla, per converso, con la qualità che è vanto della burocrazia statale: la sua economia austera,

qualche volta anche gretta. È avvenuto così che queste società non hanno dato sempre i risultati economici che la pubblica finanza poteva aspettare.

Il Ministro Guarneri ha proceduto in modo diverso: ha organizzato, cioè, il suo Ministero formando una burocrazia con elementi scelti; cercando la qualità più che la quantità con risultati veramente ammirevoli, che meritano di essere segnalati ed apprezzati.

Io ho finito; voglio solamente aggiungere che avendo avuto l'onore di appartenere per 35 anni alla pubblica Amministrazione, non ho mai visto, sotto nessuna amministrazione, che sia avvenuto quello che è avvenuto nel Ministero diretto dal Ministro Guarneri: il capitolo 4° del bilancio è stato ridotto di 40 mila lire, essendo il numero dei funzionari addetti al gabinetto del Ministro minore di quello consentito dalle leggi vigenti. Questo risultato stupefacente (*ilarità*) è veramente l'indice della eccellente amministrazione del Ministero scambi e valute. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per pregare i camerati Senatori di rivolgersi ai camerati Ministri adoperando, come è d'uso, la loro qualifica e non i loro nomi.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e per le valute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GUARNERI, *Ministro per gli scambi e per le valute*. (*Applausi*).

Camerati Senatori, la relazione della vostra Commissione di finanza, nel darvi ragione delle modificazioni, assai modeste, che lo stato di previsione della spesa del mio Ministero per il prossimo esercizio presenta rispetto a quello ormai prossimo a concludersi, vi fornisce insieme un quadro sintetico dell'andamento dei nostri scambi coll'estero nel 1938 e delle trasformazioni ch'esso presenta nella sua composizione interiore rispetto al passato, e fornisce altresì indicazioni precise sull'attività svolta dal mio Ministero ai fini di ricondurre il *deficit* della bilancia commerciale entro limiti sopportabili. Anche il camerata senatore Bianchini, che ringrazio di essere così autorevolmente intervenuto in questa discussione, ha fornito nel suo chiaro discorso ulteriori elementi di giudizio circa l'andamento degli scambi e l'attività svolta dal mio Ministero. Ringrazio

anche il camerata senatore Martin Franklin, per il suo chiaro e gradito intervento nella discussione.

Questa relazione — per la quale desidero esprimere al camerata senatore Conti l'attestazione del mio compiacimento e della mia gratitudine — il discorso odierno del senatore Bianchini e il diffuso discorso da me pronunziato giorni or sono nell'altra Assemblea legislativa, mi consentono di limitarmi a fare innanzi a voi poche dichiarazioni in ordine a taluni aspetti dell'attività che abbiamo svolta, di particolare interesse nel momento presente.

Desidero anzitutto premettere che i servizi del Ministero hanno raggiunto nel corso del 1938 il loro assetto organico e definitivo. L'aumento del personale è stato contenuto nei limiti più ristretti possibili essendo stato da parte mia sempre tenuto presente, come del resto ha avvertito il vostro relatore, che una Amministrazione come questa, chiamata a stare in quotidiano contatto con la vita della produzione e dei traffici coll'estero e a risolvere ogni giorno una serie innumerevole di problemi, di casi e di situazioni interessanti aziende singole, o gruppi di aziende, o interi settori dell'attività produttiva e commerciale, ha bisogno di mantenersi un'attrezzatura agile e snella, capace di operare con unità di indirizzo, con la massima rapidità di decisioni e col minimo di formalismi.

L'organizzazione dei nostri uffici commerciali all'estero è stata nel corso dell'anno estesa a nuovi Paesi e in altri rafforzata. Gli organici approvati dal Ministero delle finanze prevedono ulteriori sviluppi di questi servizi, che saranno realizzati gradatamente in relazione alle disponibilità di personale sufficientemente preparato.

Consento con la Commissione di finanza e col camerata senatore Bianchini nel giudizio che lo sviluppo dei nostri rapporti di scambio coll'estero, la natura sempre complessa di tali rapporti e la formidabile organizzazione che altri Paesi si sono data in questo campo, impongono di dedicare a questi servizi cure sempre maggiori per accrescerne la efficienza e il rendimento.

Io penso che la rete dei servizi commerciali dovrà col tempo essere estesa a tutti i Paesi coi quali siamo in rapporti di affari. È un

problema di mezzi finanziari, che non può incontrare difficoltà insuperabili data la modestia delle cifre e la natura redditizia della spesa; ma è soprattutto un problema di scelta di uomini che non è di facile risoluzione con le norme ordinarie della pubblica amministrazione, e che va, forse, affrontato attingendo anche ai ceti della produzione e degli scambi, dato che l'addetto commerciale è oggi spesso chiamato ad esercitare una vera e propria funzione di gestore di affari e deve quindi avere dell'uomo d'affari lo spirito d'iniziativa e la rapida visione dell'interesse.

Sono comunque lieto che la Commissione di finanza e il camerata Bianchini abbiano impostato questo problema nei suoi termini essenziali e concreti.

La disciplina delle importazioni investe ormai la totalità delle voci doganali. Il regime della « licenza d'importazione » copre oltre i nove decimi delle merci importate ed è stato gradatamente perfezionato nei suoi riflessi interni ed esterni attraverso la politica della unificazione degli acquisti, che nel campo delle merci di massa — che sono poi il grosso delle nostre importazioni — abbiamo tenacemente spinto innanzi con la cordiale e fattiva collaborazione delle organizzazioni sindacali interessate.

Il regime della cosiddetta « bolletta » è stato ridotto a una piccolissima frazione delle importazioni, e se è vero che esso comprende una serie molto numerosa di voci, è altresì vero che ciascuna di queste è di infimo volume, e subirà nel prossimo esercizio ulteriori limitazioni fino a scomparire, con che scomparirà definitivamente un residuo elemento di turbativa nella disciplina totalitaria degli acquisti all'estero. Disciplina totalitaria degli acquisti che — mi preme assicurare i camerati senatore Bianchini e senatore Martin Franklin — non deve distruggere negli organi che vi sono preposti e nelle loro forme di azione le caratteristiche proprie dell'attività privata.

La materia delle repressioni delle frodi valutarie è stata coordinata e disciplinata in senso unitario col Regio decreto-legge 14 marzo 1938 che dispose il passaggio di tutte le attribuzioni già spettanti al Ministero delle finanze al mio Ministero, attribuzioni che questo esercita a mezzo di un apposito ufficio ispe-

zioni costituito in seno all'Istituto nazionale per i cambi, con la collaborazione dei servizi doganali del Ministero delle finanze, della Polizia ordinaria e tributaria e di una speciale Commissione consultiva sedente presso lo stesso Ministero; organi e servizi ai quali desidero rivolgere innanzi a questa Alta Assemblea un vivo elogio e l'attestazione della mia gratitudine per l'opera consapevole e appassionata ch'essi svolgono in difesa della valuta.

Il problema della estensione del numero delle banche agenti, sul quale si è intrattenuto il camerata senatore Bianchini, presenta aspetti di particolare delicatezza data la natura della materia in giuoco e la necessità di rigidi controlli che il monopolio dei cambi impone. Un mio recente provvedimento ha esteso la qualifica di banca agente alla Banca Cooperativa di Novara, che ha assunto struttura e dimensioni di banca ad azione nazionale. Io mi riservo di studiare il problema con la necessaria attenzione.

Gli studi per la riforma della tariffa doganale, di cui tenni discorso nella mia ultima esposizione al Senato, sono stati continuati alacramente fra mezzo a notevoli difficoltà nascenti dalle frequenti e talora violente oscillazioni dei prezzi delle materie prime internazionali che alterano ad ogni pie' sospinto gli elementi di costo; e dalla necessità di intonare la politica dei dazi doganali alla politica autarchica, la quale richiede che siano assicurate adeguate protezioni a materie prime fondamentali, già ammesse in regime di franchigia; ma anche da un certo qual senso di indifferenza, se non addirittura di disinteresse, da parte dei produttori verso un problema attorno a cui in passato solevano scatenarsi conflitti e polemiche ardenti, e che oggi passa quasi inosservato sia perchè l'organizzazione corporativa dello Stato consente di armonizzare nella concezione unitaria della produzione sul piano nazionale i contrastanti interessi di gruppi e di categorie, sia forse perchè questi interessi si sentono oggi in genere sufficientemente tutelati dal regime di limitazione in atto nel settore delle importazioni.

Comunque sia, è mio intendimento spingere innanzi questi lavori con la necessaria circospezione, ma con ferma decisione, essendo a

tutti ben noto che la tariffa doganale italiana, nata da un'inchiesta condotta nel lontano anno 1910, andata in vigore nel 1921, continuamente modificata e alterata nel corso degli anni da innumerevoli accordi internazionali e da una serie di provvedimenti di emergenza, non risponde più all'attuale situazione della economia nazionale così profondamente modificata dall'anteguerra a oggi, e tanto meno può rispondere alla situazione di domani che sarà profondamente influenzata dall'indirizzo autarchico impresso a tutta la vita produttiva della Nazione.

Nel corso del 1938, e anche in questi primi mesi del 1939, all'infuori dei lavori in corso per la preparazione della nuova tariffa doganale, abbiamo promosso, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, opportune revisioni daziarie a favore di particolari comparti dell'attività produttiva nazionale, che, per essersi solo di recente venuti affermando, non erano stati affatto considerati o lo erano stati in misura insufficiente nella tariffa del 1921.

Tale è il caso del crine vegetale di cui è ricca la Sardegna, dei filati di cotone da ricamo, della maglieria di lana, dei termometri clinici, delle posaterie di acciaio inossidabili, delle lampadine elettriche, dei registratori di cassa, degli apparecchi duplicatori, ecc.

Il regime della temporanea importazione è stato ulteriormente esteso; ma, contemporaneamente, con provvedimenti di natura amministrativa adottati di concerto col Ministero delle finanze, è stato inquadrato nella disciplina generale delle importazioni.

Questo istituto, come ognuno sa, ha fondamentalmente per iscopo di consentire alle industrie esportatrici la possibilità di rifornirsi a prezzo internazionale delle materie prime e semi-lavorate di cui abbisognano onde essere in grado di concorrere a parità di costi con la produzione estera sui mercati di sbocco.

Sottoposte tutte le importazioni di massa al regime della licenza, da temporanea importazione era divenuta uno strumento di elusione dei contingenti, poichè la temporanea veniva regolarmente trasformata in definitiva.

Con le norme che abbiamo adottato, l'istituto è stato restituito alla sua utilissima funzione originale, e ci siamo messi in grado di

orientare gli acquisti delle materie prime e semilavorate e le vendite dei manufatti cui danno vita, da e per i diversi Paesi coi quali abbiamo in corso accordi di scambio.

Si tratta di un movimento che assomma a cifre considerevoli: per il 1938, all'importazione 596 milioni di lire; all'esportazione 1.095 milioni di cui 204 milioni verso i territori dell'Africa italiana; cifre che bastano di per sè sole a spiegare le ragioni del nostro interessamento.

La politica contrattuale, con la quale lo Stato tende a regolare i rapporti di scambio e di pagamento con gli altri Stati al fine di creare condizioni e ambiente favorevoli alle nostre esportazioni valorizzando e negoziando la nostra posizione di compratori e consumatori di prodotti altrui, è stata anche nel corso del 1938 e nei primi mesi del 1939 particolarmente intensa.

Le nostre direttive in materia sono sempre quelle che ebbi occasione di tracciare or è poco più di un anno nella mia prima esposizione al Senato e che ho pochi giorni or sono ribadite nella mia esposizione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: «aprire il nostro mercato a chi compera da noi e nella misura in cui compera da noi; orientare i nostri traffici internazionali in funzione della nostra politica autarchica, che non significa isolamento sul terreno economico e consente di attivare larghe correnti di scambi con quei Paesi che sono disposti di accettare i nostri prodotti in pagamento dei loro; favorire una sempre più stretta collaborazione economica con tutti quei Paesi che concepiscono il lavoro non soltanto come fonte di ricchezza, ma eziandio, come strumento di pace, e particolarmente coi Paesi con i quali l'Italia coltiva più stretti rapporti di amicizia».

Posso affermare, in linea di massima, che da un anno a questa parte la revisione che abbiamo compiuta nel campo degli accordi commerciali e di pagamento preesistenti e la stipulazione dei nuovi — sotto la direttiva politica del Ministero degli affari esteri — ha consentito di porre gli scambi con i vari Paesi su basi di maggiore ampiezza.

Mi limiterò a darne sommaria notizia a integrazione di quella già riportata nella vostra relazione.

In rapporto agli avvenimenti politici verificatisi nel Centro-Europa, hanno assunto particolare rilievo gli accordi conclusi con la Germania lo scorso-febbraio, i quali hanno permesso di affrontare, nello spirito dell'Asse, la soluzione di complessi problemi che nel campo economico, finanziario, dei trasporti e del transito sono stati posti in essere dall'annessione dell'Austria e dal ritorno al Reich dei territori sudetici.

Non ho bisogno di rilevare l'importanza degli scambi italo-germanici che già ora si aggirano nel loro complesso intorno ai cinque miliardi di lire, e sono destinati ad un ulteriore incremento, in relazione alla più stretta collaborazione che anche sul terreno economico si verrà attuando tra i due Paesi come conseguenza e come naturale sviluppo della più stretta collaborazione politica che ha avuto la sua solenne consacrazione nel Trattato di alleanza firmato a Berlino il 22 corrente.

Questa più stretta collaborazione economica consentirà di risolvere con spirito costruttivo i problemi della convivenza delle due economie, le quali, essendo largamente complementari tra di loro, hanno vaste possibilità di sviluppo su di un piano di mutua assistenza tanto nei rapporti diretti dei rispettivi mercati nazionali, che nei rapporti dei mercati esteri, specie di quelli dove geografia e storia spingono entrambi i Paesi a operare con particolare intensità.

Le riunioni del Comitato misto italo-germanico che hanno luogo in questi giorni a Berlino, nel corso delle quali si stanno esaminando taluni problemi di contingenza nell'andamento degli scambi e dei pagamenti tra i due Paesi, sono appunto improntate a questo spirito costruttivo. Così sarà in avvenire.

Con la Gran Bretagna, liquidata la situazione di arretrato commerciale con l'Accordo di compensazione del 6 novembre 1936, l'Accordo del 18 marzo 1938 aveva posto gli scambi tra i due Paesi su basi più ampie. Senonchè, mentre i nostri acquisti su tale mercato procedevano in corrispondenza di quest'ultimo accordo, non così avveniva delle nostre vendite, le quali subivano una progressiva riduzione, causando la ricostituzione di un nuovo arretrato commerciale. A correggere tale situazione è stato provveduto con scambio di Note

Intervenuto a Roma il 14 marzo scorso che tornano a limitare, per la maggior parte delle voci, i nostri acquisti sul mercato britannico alle cifre dell'Accordo del 1936.

Con la Francia, i nuovi Accordi dell'aprile 1938, basati su di un sistema di scambi compensati, regolati con pagamento in valuta, sono stati largamente compromessi dalla ripetuta svalutazione del franco e dai frequenti inasprimenti doganali che hanno fortemente inciso sulle nostre possibilità di vendita su quel mercato. È evidente che i nostri traffici con la Francia — una volta tanto fiorenti, ora ridotti a cifre insignificanti — risentono del clima che informa i rapporti politici.

Con la Svizzera il nostro movimento commerciale, che continua ad essere regolato dagli Accordi del giugno 1936, ha segnato un deciso miglioramento, accrescendo il saldo a nostro favore che viene utilizzato a regolare nostre partite di natura finanziaria con lo stesso Paese.

I nostri Accordi economici con la Spagna nazionale, di cui l'ultimo risale al maggio del 1938, sono largamente sorpassati dagli avvenimenti felicemente maturati nello sforzo e nel sacrificio, di cui la gioventù del Littorio è stata partecipe. Conversazioni sono in corso per stabilire le basi di una stretta collaborazione con questo Paese amico anche nel campo della sua ricostruzione materiale ed economica.

Col Belgio, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, i Paesi Baltici il movimento del nostro intercambio ha segnato un apprezzabile miglioramento, favorito dai successivi adattamenti degli Accordi in vigore alle possibilità offerte da questi vari mercati.

Con i Paesi del bacino danubiano abbiamo intensificato la tradizionale politica di stretta collaborazione.

I nostri rapporti commerciali con l'Ungheria sono il complemento dei rapporti di stretta amicizia politica e tendono a favorire uno sbocco sempre più largo ai prodotti ungheresi di massa sul mercato italiano, contro corrispondenti correnti di nostre esportazioni.

Parimenti la Jugoslavia può contare di ritrovare in Italia, in misura sempre maggiore, il suo tradizionale mercato contro corrispondenti aumenti dei suoi acquisti presso di noi.

La prossima revisione dei nostri Accordi con questo Paese confido segnerà più ampie possibilità alla nostra collaborazione.

Con la Romania, la Bulgaria, la Grecia e la Turchia abbiamo stipulato o stiamo stipulando nuove intese dirette ad allargare le basi degli scambi e a favorire una più larga collaborazione sul terreno economico.

Le nostre intese con l'Albania nel corso del 1938 avevano raggiunto l'obiettivo che ci eravamo reciprocamente prefissi, di allargare cioè l'intercambio tra i due Paesi. L'Accordo economico-doganale-valutario firmato a Tirana il 20 aprile scorso, all'indomani degli storici avvenimenti che hanno intimamente e indissolubilmente legato a noi quella nobilissima Nazione, realizza la piena fusione delle due economie attuando la più ampia libertà di movimento nei due sensi alle rispettive produzioni.

Dopo circa due anni di quasi completa interruzione di rapporti commerciali, un Accordo è stato concluso il 7 febbraio 1939 con la U. R. S. S. Basato sull'equilibrio degli scambi automaticamente assicurato, questo Accordo non ha avuto inizi felici di esecuzione a causa dell'enorme squilibrio dei prezzi delle merci sovietiche rispetto al mercato internazionale.

Nei rapporti dei Paesi d'oltremare debbo anzitutto ricordare l'Accordo tripartito concluso a Tokio il 5 luglio 1938 col Giappone e Maniukuò che prevede un complesso di scambi di 340 milioni di lire annue, basato sul principio della compensazione generale. Questo Accordo, superate le difficoltà della messa in marcia, ha fin d'ora reso possibile un forte aumento del nostro intercambio coi due Paesi amici.

Uno speciale Comitato che insedierò domani e che sarà affidato alle mani esperte del camerata senatore Conti (*Vivi applausi*), al quale spetta il merito di avere felicemente condotto in porto il negoziato di cui ho tenuto discorso, curerà lo sviluppo ulteriore di questi rapporti.

Nel continente americano, i nostri rapporti commerciali con gli Stati Uniti continuano a svolgersi nel regime del *modus vivendi* del dicembre 1937, nè è dato prevedere quando si potrà arrivare ad un accordo più stabile e completo.

Le nostre esportazioni sono riuscite a man-

tenersi nel 1938 pressochè al livello raggiunto nel 1937, nonostante le incertezze che le indagini periodicamente condotte ai termini della legge americana sui dazi anti-dumping hanno provocato e provocano.

Conversazioni sono in corso col Canada.

Nuovi Accordi sono stati conclusi con Cuba, Columbia, Equatore, Messico, Uruguay, tra i quali vanno particolarmente segnalati quello col Messico, col quale abbiamo impegnato importanti quantitativi di olii minerali grezzi contro nostre forniture di navi mercantili e altri prodotti dell'industria italiana, e quello coll'Uruguay che ha permesso di elevare la cifra annuale degli scambi tra i due Paesi da 116 a 360 milioni di lire.

Nuove conversazioni sono in corso con la Repubblica Argentina, il Brasile, il Venezuela, il Cile, la Costa Rica e la Repubblica di San Domingo.

Con l'Argentina abbiamo avuto un lungo periodo di difficoltà. Questo Paese, legato a noi da accordi che, visti in un sufficiente spazio di tempo, sono risultati nel complesso di suo grande favore, nell'agosto dello scorso anno, a seguito di un temporaneo squilibrio nell'andamento dei nostri acquisti, sospendeva ogni ulteriore concessione di permessi previ di cambio chiudendo il suo mercato alle merci italiane. Naturalmente risponderemo con la quasi generale sospensione dei nostri acquisti di merci argentine.

Nelle more delle lunghe trattative che ne sono seguite, molti angoli sono stati smussati e molti aspetti dei complessi problemi emergenti dalla natura e dai metodi di controllo in atto nei due Paesi, in materia di importazioni e di cambi, si sono potute chiarire. È sono lieto di poter annunciare al Senato che la conclusione di un Accordo, che consentirà l'auspicata ripresa nei due sensi di tradizionali importanti correnti di traffico, può considerarsi imminente.

Per completare il quadro dei nostri rapporti commerciali coi Paesi dell'America Latina non posso trascurare di accennare al fatto che presso taluni di questi Paesi particolarmente interessati alla produzione e all'esportazione del caffè, ha provocata una certa emozione l'atteggiamento che il nostro Paese ha recentemente assunto ai fini di limitare il consumo di questa aromatica droga.

Mi sia consentito di precisare i termini di questo problema, in forma inequivocabile, ai fini interni e ai fini internazionali.

Noi non abbiamo assunto, nè intendiamo assumere in via permanente, posizioni di battaglia contro il caffè. Non abbiamo nè intendiamo avere stati d'animo preconcepiuti contro il consumo di questo prodotto che, per quanto voluttuario, è entrato largamente nelle abitudini del popolo italiano, in tutti gli strati.

Ne è prova il fatto che nei primi quattro mesi del 1939 l'importazione si è mantenuta al livello del 1938, e leggermente al di sotto di quella raggiunta nel 1937:

gennaio-aprile 1937 . .	qli	139.634
gennaio-aprile 1938 . .	qli	124.367
gennaio-aprile 1939 . .	qli	122.902

Le nostre importazioni dal Brasile, paese la cui economia è in larga parte fondata sulla coltivazione del caffè, sono passate da 61.854 quintali nei primi quattro mesi del 1938 a qli 94.294 nel corrispondente periodo del 1939, con un ritmo che ha di molto superato i nostri impegni contrattuali con detto Paese.

E in questo stesso momento — caratterizzato da particolari difficoltà di rapporti finanziari, dipendenti dall'atteggiamento assunto dall'alta banca internazionale in fatto di crediti di accettazione — noi abbiamo dato regolare corso alle importazioni di caffè proveniente dai Paesi coi quali abbiamo impegni contrattuali in atto, in limiti perfino superiori a tali impegni.

È del resto notorio che al consumo di questa droga è legato un cospicuo interesse della finanza italiana che ha qui uno di quei non numerosi campi di azione dove l'utile del fisco si dispora al . . diletto del contribuente.

Non esiste dunque un problema pregiudiziale contro il caffè. Esiste unicamente un problema di approvvigionamento, cioè di pagamento, il quale potrà trovare e troverà la sua integrale soluzione unicamente attraverso opportuni accordi con tutti quei Paesi produttori, i quali siano disposti di accettare, in cambio di questo prodotto del loro lavoro, prodotti del nostro lavoro, molto più utili e niente affatto voluttuari, sulle più ampie basi consentite dalle capacità di assorbimento dei rispettivi mercati. (*Applausi*).

Questo nostro punto di vista, la cui proibizione nessuno ha osato contestare, è stato fatto

presente a tutti i Paesi interessati per riassumere quelli coi quali già intratteniamo rapporti di scambio compensati, circa la continuità di questi rapporti; per offrire agli altri base di trattative per la conclusione di più vasti accordi nel comune interesse. Sono certo che le conversazioni già avviate non mancheranno di dare risultati favorevoli.

Frattanto, la limitazione del consumo - che è soprattutto affidata, conforme le recenti direttive del *Foglio d'ordini* del Partito, al civismo degli italiani validi - costituisce un provvedimento di necessità che consente - anche col cospicuo apporto che darà la produzione dell'Impero - di superare senza disagio per i bisognevoli, senza esasperazioni di prezzi, uno dei tanti episodi di cui è intessuta, di questi tempi, la tribolata vita dei rapporti internazionali di scambio, essendo ben certo che nessun italiano valido o non valido, ma degno di questo nome, ha mai potuto nemmeno lontanamente pensare che si potessero mobilitare le riserve auree della Nazione per trasformarle in consumi di non primaria necessità. (*Vivi applausi*).

Consenta il Senato che, a conclusione di questi rapidi cenni sull'attività contrattuale dello Stato in materia di rapporti commerciali internazionali, io ricordi qui con animo grato il nome del camerata senatore Giannini che, in veste di presidente delle Delegazioni italiane e come esponente del Ministero degli affari esteri, ha guidato una grandissima parte delle trattative con insuperata bravura. (*Applausi*).

Giorni or sono, a conclusione del discorso pronunciato innanzi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni - nel quale avevo curato di offrire con la maggiore possibile chiarezza un quadro di sintesi della situazione della nostra bilancia commerciale e dei pagamenti, con le luci e le ombre che l'accompagnano nel momento presente - io dichiaravo in tono categorico: « La parola d'ordine è ancora questa: ridurre ulteriormente le spese estere non strettamente necessarie, spingere le esportazioni. Bisogna che gli Italiani sentano che ogni rinuncia e ogni conquista in questo campo è fatta in servizio della Patria! »

Nel corso del 1937 con un saldo passivo della bilancia commerciale di ben 5 miliardi e 739 milioni di lire non abbiamo avuto bisogno

di fare ricorso alle riserve auree dell'Istituto di emissione. Nel 1938 con un saldo passivo ridotto a 2 miliardi e 958 milioni vi abbiamo fatto ricorso per 202 milioni di lire. Nei primi quattro mesi del 1939, con una bilancia commerciale fortemente migliorata e con un saldo passivo ridotto a 548 milioni contro 1 miliardo e 471 milioni del corrispondente periodo del 1938, il pareggio nella bilancia dei pagamenti non è ancora raggiunto.

La cosiddetta « psicosi di guerra », che si è impadronita dei ceti abbienti di tutti i Paesi del mondo, ha assottigliato presso di noi come altrove, malgrado la provvida azione del Ministero della coltura popolare, le normali correnti turistiche e ha sottratto alla nostra bilancia dei pagamenti, come a quella di tutti i Paesi interessati a questa forma di attività, cospicua parte del consueto apporto netto di divise.

Di pari passo, non tutte le spese estere si sono potute contrarre, chè anzi talune hanno subito aumenti. Hanno subito aumenti sopra tutto le spese che direttamente o indirettamente fanno capo allo Stato, e specialmente quelle che sono imposte dal momento eccezionalmente delicato della situazione politica internazionale.

A proposito delle spese dello Stato è bene non sia perduta di vista una elementare verità, la quale contrasta con talune opinioni correnti secondo cui le spese fatte all'interno del Paese non dovrebbero preoccupare in quanto costituiscono un semplice passaggio di ricchezza che non incide sui mezzi di pagamento verso l'estero. La verità è che quando lo Stato spinge la motorizzazione del Paese, risana le città cambiandone il volto e dotandole di servizi moderni in tutti i campi; organizza la vita dell'Impero, potenzia le forze armate di terra, di mare e del cielo, provoca di pari passo l'incremento di consumo di caucciù, di combustibili solidi e liquidi, di masse di metalli e di macchine, di origine estera, e quindi di valuta.

Ma poichè parte notevole di questa spesa è strettamente legata a uno stato di necessità che non è in potere di noi soli di modificare, ed è quindi irriducibile, mentre i mezzi di pagamento esteri non possono espandersi con pari elasticità, ove si voglia, come noi vogliamo, raggiungere il pareggio nella bilancia inter-

nazionale dei pagamenti, per non dar fondo alle residue riserve auree della Nazione, non resta altra via che agire nel campo della così detta vita civile, così come solennemente annunciava il Duce alla memorabile adunata degli squadristi convenuti a Roma per celebrare il ventennale della fondazione dei Fasci di combattimento.

È per questa elementare ragione che da quattro anni stiamo tagliando senza pietà in tutte le importazioni non necessarie, limitandole ai quantitativi strettamente imposti da ragioni di scambio, col risultato che gli italiani di ambo i sessi, anche quelli di palato superdelicato, si sono accorti che taluni articoli di abbigliamento già provenienti dall'estero e considerati insostituibili, sono magnificamente fabbricati da noi; che le stoffe italiane di seta, di lana, di fibre artificiali e miste corrono il mondo e sono spesso modello ad altri di bellezza, buon gusto, novità di disegni e colori; e che le case di moda nostrane hanno percorso negli ultimi anni grande cammino ed è dovere di tutti fiancheggiarne gli sforzi. (*Approvazioni*).

È per questa ragione che abbiamo imposto alle Case importatrici di merci di massa l'acquisto diretto all'origine onde risparmiare sui prezzi e sulle provvigioni, e per imporre al venditore l'obbligo del trasporto su navi italiane e dell'assicurazione presso Compagnie italiane.

È per questa ragione che abbiamo deciso di sottoporre a effettivo efficace controllo le spese di noleggio dei filmi esteri, i quali si erano venuti accampando in Italia come in territorio di conquista, soffocando ogni tentativo di rinascita di una nobile tradizione di lavoro nazionale e precludendo a questo ogni possibilità di affermarsi, non dico sul mercato estero come ieri accennava, con non precisa conoscenza di causa, il senatore Felici, ma puranco in casa nostra.

Il controllo, che non significa esclusione della produzione straniera, ma semplicemente la fissazione del prezzo, da pagarsi in valuta, in cifra sopportabile e determinabile *a priori*, e all'infuori di ogni forma di indebitamento verso l'estero, di cui avevamo già fatte amare esperienze anche in un recente passato, ha reso indispensabile di fare ricorso a un regime di monopolio della importazione e della distribu-

zione dei filmi che ha ormai vittoriosamente superato la sua dura prova e, come ieri affermava il camerata Alfieri, rimarrà nella sua integrale struttura, con delusione e confusione di quanti all'estero si erano affrettati a pronosticare che il ritiro dal mercato italiano di parte notevole della grande produzione straniera — ritiro deciso *a priori*, come atto di ostilità verso il nuovo regime di lavoro — e l'assenza di divi o di dive dell'olimpico cinematografico internazionale dalle sale di proiezione italiane avrebbero suscitato tale commozione nel popolo italiano da indurre il Governo a rifare di urgenza il cammino a ritroso.

Pronostico ridicolo, che costituisce null'altro che una delle tante manifestazioni della matornale incomprendimento con cui all'estero si vedono e si giudicano le cose d'Italia. (*Applausi*).

Intanto la cinematografia nostra — assistita da larghe provvidenze dello Stato, che il camerata Alfieri sta applicando con appassionata cura — ha iniziato, fra mezzo a inevitabili e non lievi difficoltà, la sua rinascita e riuscirà, nel giro di pochi anni, a darci una produzione degna del nostro tempo, del nostro spirito, della nostra tradizione, se gli italiani, fatti convinti che questa non è soltanto una battaglia di interessi ma anche e soprattutto una battaglia di valori ideali, l'assisteranno col loro consenso.

Ed è ancora e sempre per la ragione che ricordavo dianzi che abbiamo sottoposto a controllo la spesa per l'utilizzo in Italia di nuovi brevetti stranieri e abbiamo imposto la revisione di quelli da tempo introdotti. Ci è di valido aiuto in questo delicato compito il Consiglio nazionale delle ricerche, che sotto la guida del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio va rapidamente attrezzandosi per diventare cervello e forza propulsiva della tecnica nazionale.

È evidentemente assurdo pagare pesanti pedaggi in valuta per l'utilizzo di brevetti esteri nei campi dove l'ingegno e la tecnica italiani si sono vittoriosamente affermati con procedimenti propri, che nulla hanno da temere nel confronto con quelli; ed è solo concepibile che si faccia ricorso all'estero quando il balzo in avanti nei processi produttivi sia colà stato così forte, che il pretendere di percorrerlo coi soli nostri mezzi, ci farebbe sicuramente arri-

vare in ritardo nella conquista del meglio, che è elemento decisivo nella lotta per la conquista dei mercati.

È del resto di evidenza palmare che chi lavora col cervello altrui non è mai padrone dei propri mezzi, e che l'autarchia della intelligenza è quella, forse, di più difficile conquista, ma è anche la più necessaria e fondamentale. (*Approvazioni*).

E così ancora abbiamo sottoposto a controllo le spese per i viaggi all'estero che sono da noi incoraggiati quando sono compiuti da uomini di lavoro che — campionario e catalogo alla mano — si prefiggono di introdurre più largamente il prodotto italiano sui mercati esteri; sono invece contenuti nei limiti degli impegni in atto coi diversi Paesi quando vengono fatti per puro diletto, essendo a tutti ben noto che l'Italia con le sue marine, i suoi laghi, le sue pianure, le sue montagne è fra tutti il paese più bello; che le nostre stazioni termali, le nostre case di cura sono quanto di meglio possa essere offerto ai sofferenti, e siamo quindi tranquilli nel dire agli italiani che questo non è tempo di viaggi in comitive o di crociere verso quei Paesi le cui correnti turistiche verso l'Italia si sono venute affievolendo. (*Approvazioni*).

E potrei continuare nell'elenco delle spese estere su cui abbiamo tagliato e stiamo tagliando, se non temessi di abusare della vostra pazienza. Ma confido che quanto vi ho detto abbia servito a darvi un'idea di taluni aspetti del nostro quotidiano travaglio.

Per quanto riflette il potenziamento delle esportazioni non ripeterò le considerazioni, i pensieri e i propositi che già lo scorso anno ebbi occasione di esporvi. Una sola affermazione desidero fare a conforto dell'opera nostra. Ed è che le categorie della produzione e del commercio hanno sentito che il problema dell'esportazione è un problema di vita, e per risolverlo stanno affinando mezzi e volontà dando così bene a sperare per l'avvenire, malgrado le gravi difficoltà del momento e l'accanimento con cui da parte di tutti i Paesi si combatte per la supremazia dei mercati.

Queste le direttive che hanno guidato e guidano la nostra azione — direttive che stiamo applicando con inflessibile volontà, con gli occhi fissi alla mèta che il Duce ci ha segnato.

Camerati Senatori, ho finito. Ma consentite che prima di chiudere io ricordi innanzi a voi quanti ci hanno assistito nella nostra fatica: il Partito che ci ha confortato con la sua alta parola e con l'opera; le Amministrazioni dello Stato; le Associazioni sindacali e cooperative; gli Enti e Istituti di credito, tra cui mi piace ricordare in particolar modo la Banca d'Italia; ma soprattutto consentite che io ricordi i miei diretti collaboratori di ogni grado e categoria, del Ministero e dei due Istituti collegati, che si sono prodigati con consapevole senso del dovere e con alto spirito di sacrificio. Consentite che a tutti io esprima l'attestazione della mia gratitudine. (*Applausi vivissimi e prolungati; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*: legge lo stampato n. 148.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BENNICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BENNICELLI. Camerati Senatori. Non vi avrei certamente importunati, riparlandovi dopo così breve tempo, se non mi avesse, in modo esplicito, invitato a farlo il Ministro d'agricoltura e foreste che, come ben ricorderete — rispondendo alle mie osservazioni sul blocco delle affittanze agrarie e sul sistema di pagamento dei tributi agricoli — mi fece comprendere di non dovermi rivolgere a lui, ma al suo collega del Ministero delle corporazioni. Al ministro Lantini, assente perchè malato, desidero inviare, per il tramite cortese dell'egregio Sottosegretario, i più sinceri auguri di rivederlo prestissimo tra noi, perfettamente ristabilito (*approvazioni*).

Eccomi dunque costretto a riprendere oggi la parola, contando nella verità del « *repetita juvant* » e molto più nella vostra indulgenza.

Desidero richiamare, in modo speciale, la vigile attenzione del Ministero delle corporazioni sugli accennati argomenti essendo interesse generale, oltrechè del Senato, di conoscere, al riguardo, l'esplicito pensiero delle superiori gerarchie.

Primo argomento è quello del *blocco* delle varie affittanze agrarie: importantissima questione, sia per l'agricoltura in se stessa che per le sue conseguenze nel campo dell'economia nazionale e che perciò dovrebbe ugualmente interessare, secondo me, i due Dicasteri dell'agricoltura e delle corporazioni.

Manifestai in quel mio precedente discorso, e lo ripeto oggi, il voto che il *blocco* suddetto termini realmente, come fissato, nel prossimo anno agrario, e ciò tanto nell'interesse dei proprietari che degli affittuari, perchè ritengo che gli svantaggi del *blocco* siano stati ben superiori ai supposti vantaggi (*approvazioni*).

Molti camerati, qui presenti, possono testimoniare come in settori importantissimi dell'economia agraria esiste, per questa ragione, un reale malessere, che va diventando sempre più grave.

Anche nella prima seduta della nostra Commissione dell'agricoltura ne fu discusso a lungo, in specie da alcuni Senatori che sono a capo di importanti Opere Pie, proprietarie di patrimoni agrari ingentissimi.

In questa delicata materia basta infatti un piccolo e breve contrasto di interessi, per causare forti perdite di capitali e gravissimi danni alla produzione agricola.

È ormai provato che molti lavori di bonifica, dovuti all'iniziativa privata, sono o diminuiti o addirittura cessati. Non s'incoraggiano, infatti, gli investimenti di forti somme in opere di miglioramento agrario, se non si dà la certezza che i contratti, discussi e stipulati con ogni garanzia e legalità, avranno tutti gli effetti stabiliti, consentendo di fare sicuri preventivi sulle future rendite e sui capitali disponibili.

A questo grave inconveniente, ed ai suoi dannosi riflessi, deve certo essersi riferito il Ministro dell'agricoltura, quando si è qui dichiarato propenso al concetto della *libertà* in materia di affittanze agrarie, di qualsiasi genere.

E se questo principio è accettato dal Ministro dell'agricoltura, che vi ha certo visto un superiore senso di giustizia e l'interesse del patrimonio agricolo, non può non esserlo anche dagli illustri Capi del Ministero delle corporazioni, giacchè l'economia agraria costituisce una grande parte, forse la maggiore, di quella generale della Nazione (*approvazioni*).

Il Ministro dell'agricoltura ha aggiunto, lo ricorderete certo, di patrocinare soltanto i contratti agrari « a lunga scadenza »: giustissimo concetto, perchè nessuno si deciderà ad iniziare grandi e costosi lavori di bonifica, o fare forti acquisti di macchinario, se non ha la sicurezza di poterne godere i risultati economici per numerosi anni successivi (*approvazioni*).

Si pensi che una nuova piantata di olivi, costosissima per i lavori di impianto, produce i primi frutti solo dopo parecchi anni e così quella, non meno costosa, di vigneti! Ma perchè un proprietario si decida a stipulare un contratto « a lunga scadenza », deve essere sicuro che tale contratto non sarà menomato in nessuna sua parte e per tutta la durata liberamente e legalmente stabilita, senza che una sola delle due parti contraenti ne abbia un insperato ed ingiusto vantaggio! (*approvazioni*).

Il Ministro d'agricoltura ha anche auspicato

un tipo di proprietario terriero che sia *agricoltore diretto*, ossia non affittuario: giusto concetto pure questo, ma solo in linea di massima, perchè non ritengo che si possa ridurre il numero degli affittuari, tanto benemeriti dell'incremento agrario nazionale, essendo impossibile far gestire a conduzione diretta, limitandomi a citare solo alcuni esempi, le numerosissime aziende agrarie delle Opere Pie o quelle appartenenti a minorenni od a persone troppo anziane o troppo malate per potersene occupare direttamente.

Al concetto di *libertà* in tutte le affittanze agrarie ed alla conseguente cessazione del loro *blocco*, dovrebbe, secondo alcuni, opporsi il pericolo che, senza questo provvedimento, si aumenterebbero subito i prezzi base dei generi e quindi si accrescerebbe anche l'intero costo della vita, con grave danno soprattutto delle classi meno abbienti.

Non si può evitare un tale pericolo escogitando qualche altro sistema più giusto e meno dannoso? Non vi sono forse opportuni mezzi coercitivi da esercitarsi, se è proprio necessario, dalle organizzazioni sindacali o dalle Autorità politiche? Non funzionano già - quali calmieri controllati - gli ammassi obbligatori?

Ma ritengo che non ci sia alcun bisogno di coercizioni, perchè sono sicuro che, dinanzi ad una eventuale interessata mossa economica da parte d'una categoria, reagirebbe decisamente il mai smentito patriottismo della grandissima maggioranza degli agricoltori italiani - tanto proprietari che affittuari - essendo tutti ugualmente animati da un unico superiore interesse, che è quello di servire la Patria con alto senso di onestà e di disciplina fascista. (*Vive approvazioni*).

Passo al secondo argomento rimandato, anche questo per competenza, alle Corporazioni, dove spero si fermi!

Esso riguarda l'attuale deprecato sistema di riscossione delle tasse e dei tributi agrari, su cui ebbi già occasione d'intrattenere il Senato. È, lo ripeto, un desiderio vivissimo di quanti amano l'agricoltura che si trovi, finalmente, un opportuno rimedio a così grave inconveniente. So che si studia in tale senso, ma occorre non perdere altro tempo prezioso e soprattutto bisogna fare decisamente e definitivamente bene, affinchè non si debba mai più discuterne. (*Vive approvazioni*).

La riconosciuta e vigile intelligenza dei Capi del Dicastero delle corporazioni, insieme a quello delle finanze, saprà certamente escogitare qualche altro sistema fascisticamente più semplice, più rapido e più simpatico.

Non volendo toccare il delicato tasto dell'entità complessiva degli oneri fiscali agrari, mi limito - a conferma dei miei rilievi - alla constatazione di un fatto: l'eccessivo *numero* di tali oneri, i quali salgono ad alcune decine con tendenza, purtroppo, a crescere ancora!

Non è, inoltre, nè pratico nè giusto che gli agricoltori siano costretti, per compiere il loro dovere di contribuenti, ad allontanarsi dalle proprie terre e dai propri coloni, perdendo ore ed ore al tavolino, a fare i più complicati conteggi, a riempire interminabili moduli, oppure a correre nei vari uffici delle federazioni, delle esattorie, delle banche, ecc. non solo per pagare il dovuto, ma spessissimo per evitare ingiuste multe e noie! (*approvazioni*)

Termino, camerati Senatori, permettendomi di farvi una dichiarazione del tutto personale, che si riferisce a quanto vi ho sopra esposto: non ho nessuna proprietà terriera affittata.

Vogliate quindi vedere nella mia insistenza sulla questione delle affittanze agrarie, soltanto il fermo convincimento della sua grandissima importanza nel quadro dell'economia nazionale.

Per questo appunto è assolutamente necessario che si eviti qualsiasi diretto od indiretto provvedimento dannoso alla capacità produttiva agraria, base indiscussa della nostra potenza economica e politica.

La Patria può e deve contare, incondizionatamente, sull'opera appassionata di *tutti* i rurali italiani, decisi a meritarsi il vanto d'essere fra i primi, e fra i migliori, nel contribuire alla grandezza, al potenziamento, alle immaneabili fortune della sua ascesa imperiale. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

Presidenza del Vice Presidente BERIO

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SECHI. Dirò brevi parole sui prezzi di alcune cose e servizi, premettendo che l'opera esercitata, dapprima dal Partito, poi dal Governo, per l'adeguamento dei prezzi ai

costi della produzione e alla giusta difesa dei consumatori è stata ed è veramente efficiente, ha dato e dà risultati che nessun altro Regime avrebbe potuto conseguire.

Avrei voluto considerare fra l'altro le prestazioni dei liberi professionisti, ma le relative tariffe non sono riuscito a conoscerle: ne ho fatto richiesta alla Biblioteca del Senato, ma ne è sprovvista e non è riuscita ad averle. Probabilmente esse sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini di qualche Ministero ma, così disperse, la consultazione a chi da un momento all'altro ne abbia bisogno risulta praticamente impossibile; io credo quindi che, fra tante pubblicazioni, sarebbe bene il Provveditorato generale dello Stato curasse la stampa anche di queste tariffe, in fascioletti posti in vendita nelle librerie; così e soltanto così sarà possibile conoscerle senza affannarsi in ricerche complesse, lunghe e spesso senza buon fine.

Allo stato degli atti la sola considerazione formulabile in argomento è la preferenza che riterrei vada accordata a tariffe multiple in confronto della tariffa unica, probabilmente ora applicata, che fa astrazione dalla competenza attribuibile al professionista, tenendo all'uopo conto dell'anzianità di esercizio professionale e di specifici requisiti che talora accrescono l'importanza della prestazione.

Passando al vino, rilevo che le tariffe degli alberghi e dei ristoratori, compresi quelli dei treni, paiono fatte apposta per scoraggiare chi voglia allietare con esso il pasto, mentre ragioni evidenti consigliano proprio il contrario. Nel prezzo della pensione in albergo e del pasto a prezzo fisso nel ristorante, il vino è sempre escluso, mentre dovrebbe essere il contrario, pur accordando un equo sconto a chi se ne astiene.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Ma per taluni ce ne vorrebbe del vino!

SECHI. Naturalmente il vino dovrebbe essere fornito nella misura normale, applicando equo sovrapprezzo a chi ne consuma di più.

Inoltre negli alberghi di una certa levatura e nei ristoratori di lusso si trova solo vino pregiato in bottiglia; il paesano fiasco di Chianti non si può averlo neppure nei grandi alberghi di Firenze; riflano fiaschetti più

o meno microscopici, a prezzi più o meno esagerati in confronto di quello che va al produttore.

Naturalmente vino in quei locali se ne beve poco, e taluni se ne astengono, non tanto per la spesa che non può invero spaventare i frequentatori dei medesimi, ma per l'irritazione di dover spendere tanto male del denaro; meglio darlo in beneficenza, probabilmente ragiona il ben pensante, anzichè impinguare eccessivamente le tasche dell'esercente.

Ora che proprio sul vino si debba lucrare più del 100 per cento, sia pure in compenso di troppo modesto lucro su altre forniture — ma saranno proprio troppo modesti? — a me non va giù: senza dire del maggior provento che l'esercente avrebbe se prezzi ragionevoli diffondessero l'uso del vino sui tavoli di quei locali ove di frequente troneggia una malinconica bottiglia d'acqua minerale. Altro genere, questo, sul cui prezzo non è forse male soffermarsi. Ma è possibile che le acque minerali più in voga debbano costare intorno a quattro lire la bottiglia? Insomma, è acqua di fonte, e non è a dire che sul costo gravino molto le spese di imbottigliamento e di trasporto, perchè acque minerali meno in voga sono messe in commercio a una lira la bottiglia: speriamo non lo aumentino per quelle che acquisiscono diffusione.

A ragione o a torto, molte di queste sono ritenute medicamentose e i medici le prescrivono. Un povero padre di famiglia, che ne sente consigliato l'uso in famiglia, si ammala a sua volta pel dolore di non poter sostenere la spesa, pel grave sacrificio che essa comporta.

Credo non sarebbe fuor di luogo indagare sui motivi di tali prezzi che a me sembrano esagerati; il Ministero delle corporazioni, che tante ottime cose ha realizzato in fatto di prezzi, si procurerebbe una nuova e non trascurabile benemerita.

E veniamo a un argomento più generale, ultimo della serie: i fitti delle case.

Un provvedimento, non saprei se di legge o corporativo, aveva prescritto che chi offre in affitto un appartamento ne indichi il prezzo sul cartello dell'appiggionasi. Girando per le vie di Roma, si vedevano questi appiggionasi con siffatta indicazione, in verità scritta il più delle volte con caratteri tanto piccoli che

occorreva un cannocchiale astronomico per leggerla; ma almeno vi era.

Ma il provvedimento è caduto in disuso; sugli appigionasi l'indicazione del prezzo è pressochè totalitariamente scomparsa. Io credo sarebbe utile imporne l'esecuzione, non fosse altro per ragione di moralità: se tutti i prezzi debbono essere proporzionati ai costi e all'equo, dico equo lucro del prestatore, se si deve evitare uno squilibrio in suo danno anche ai fini della produzione, si deve pure evitare uno squilibrio in suo eccessivo e ingiusto vantaggio: questo credo debba essere canone fondamentale in Regime corporativo.

All'uopo molto giova, credo, il cosiddetto *prezzo fisso*, che giustamente si va generalizzando in altri settori; non foss'altro in quanto rende più agevole e conclusivo il controllo su eventuali abusi: bisogna evitare che il locatore richieda fitto eccessivo quando, per esempio, si avveda che l'altra parte è assillata dalla necessità di una abitazione in una determinata zona, oppure quando ha per esempio numerosa figliolanza, che Dio la benedica! oppure ha un negozio avviato e il contratto del fitto sta per scadere.

Gioverebbe pure, credo, almeno nelle città dove i fitti sono cari, come a Roma, che l'associazione dei proprietari di case avesse obbligo di tenere aggiornato l'elenco completo degli appartamenti liberi, con l'indicazione precisa del prezzo di affitto, scritta altresì nell'appigionasi con cifre che non richiedano il cannocchiale astronomico per leggerle.

Non mi propongo discutere se, per esempio, a Roma i fitti delle case siano eccessivi, ma non posso non osservare che, scorrendo la quarta pagina dei giornali, si trovano offerte di vendita di edifici pei quali si garantisce un reddito netto dell'8, 9, persino 10 per cento. Ora i casi sono due: o la garanzia è una spiritosa invenzione, per dirla con Goldoni, per trarre in inganno l'acquirente, cosa quanto mai deplorabile, o è veritiera ed allora concludo che i fitti richiesti a Roma sono eccessivi: non posso ammettere che capitali investiti in case rendano l'8, peggio il 9, peggio ancora il 10 per cento; un reddito pari a quello dei titoli di Stato deve ritenersi appieno soddisfacente.

Un'altra segnalazione, ed ho finito. Talvolta

appartamenti restano a lungo sfitti per eccessiva resistenza del proprietario a ridurre ragionevolmente le sue eccessive pretese; ed avviene specialmente nelle città ove una considerevole aliquota degli appartamenti non occupati da chi li possiede, anzichè a piccoli proprietari che hanno interesse a non tenerli sfitti neppure un mese e più facilmente si adattano a ragionevoli pretese, appartiene invece a grosse aziende le quali trovano convenienza a tenere permanentemente sfitta una decima parte, per esempio, della totalità degli appartamenti in loro possesso, per tenere elevato il prezzo degli altri nove decimi che sono sicuri di affittare perchè la gente non può vivere al sereno.

In regime corporativo questo va impedito, e utile sarebbe all'uopo applicare un provvedimento che può sembrare draconiano ed è certamente contrario ai canoni dell'economia liberista; appieno giustificato peraltro dagli alti fini di equità e maggior giustizia sociale che probabilmente realizzerebbe: quando un appartamento è rimasto sfitto per sei mesi, si faccia obbligo al proprietario di ribassare il fitto richiesto di una certa aliquota, per esempio del 10 per cento; se resta sfitto altri sei mesi, ribassi di un altro 10 per cento. Ben giustamente si obbliga il proprietario di terreni a coltivarli nella maniera migliore pel massimo profitto della collettività; perchè dunque dovrebbe ammettersi che beni già esistenti siano sottratti al naturale uso, per l'eccessivo prezzo richiesto, quando tante famiglie avrebbero bisogno di utilizzarli?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore ed al ministro.

TRIGONA, *relatore*. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Domani riunione dell'assemblea plenaria alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno

1940-XVIII (148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (160). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (150). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (151). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (157). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (186). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (187). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finan-

ziari 1934-35 e 1935-36 (188). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 (189). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 (190). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 (191). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 (192). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 (193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 (194). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 (195). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 (196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conversione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (159). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione è sciolta (ore 17,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

VII^a RIUNIONE

SABATO 27 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 129
Convalidazione di nuovi senatori	138
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII »	133
MARAVIGLIA, <i>relatore</i>	133
BUFFARINI GUIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	136
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (148). — (<i>Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni</i>)	129
RICCI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	130
Giuramento di senatori	138

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Bennicelli per giorni 1; Bodrero per giorni 1; De Riseis per giorni 1; Catalano per giorni 1; Cogliolo per giorni 7; Gasparini Jacopo per giorni 3; Mariotti per giorni 3; Miari de Cumani per giorni 3; Moizo per giorni 1; Quilico per giorni 3; Serpieri per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 4.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII ».

Sono sicuro d'interpretare il sentimento dell'Assemblea nell'inviare al Ministro Lan-

La riunione si inizia alle ore 16.

VALAGUSSA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

tini indisposto l'augurio più fervido del Senato per la sua sollecita guarigione.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni (Applausi)* La relazione della Commissione di finanza al Senato, sul bilancio del Ministero delle corporazioni, non ha bisogno, a mio avviso, di essere in maniera particolare illustrata.

La relazione stesa dal camerata senatore Trigona, che raccomanda al Senato l'approvazione del bilancio, non poteva essere più dettagliata ed organica.

Mentre dimostra come nessun settore della vita economica e sociale del Paese sia sfuggito all'azione degli Istituti corporativi, rileva ad uno ad uno gli innumerevoli, difficili e disparati problemi che hanno trovato nell'ambito corporativo la loro felice conclusione.

Io ringrazio moltissimo il camerata Trigona e mi felicito con lui, anche a nome del Ministro Lantini, per la dotta relazione che mi dispensa dal tentare di mettere in evidenza, più di quanto non sia stato fatto dal relatore, il vastissimo e complesso lavoro svolto dagli organi corporativi del Regime.

Naturalmente, con questo, non intendo di esimermi anche dall'obbligo che ho di dare chiarimenti ai quesiti posti ieri, in questa sede, dai senatori Sechi e Bennicelli.

Il senatore Sechi, nel suo discorso di ieri, ha trattato una varietà di argomenti dei quali io non posso, mio malgrado, occuparmi che in parte; cioè di quelli che si riferiscono al mio ufficio.

Il senatore Sechi ha accennato, fra l'altro, ai prezzi del vino negli alberghi e ristoranti.

Si tratta di materia che solo in parte riguarda la competenza del Ministero delle corporazioni.

Si può avvertire, in proposito, che, a differenza degli altri prodotti, non sono stati fissati per il vino limiti di prezzo, e ciò perchè il problema, che da parecchio tempo si presenta per il vino, è piuttosto quello di assicurare al produttore un prezzo più equamente remunerativo, anzichè quello di comprimere i prezzi correnti sul mercato.

I provvedimenti emanati nel 1937 per la viticoltura e per il commercio del vino, e che

ora stanno ricevendo la loro attuazione, vogliono appunto raggiungere il suddetto scopo, sottraendo al mercato una parte della produzione e destinando questa alla distillazione. Del resto, il consumo del vino ha carattere di notevole elasticità e perciò subisce forti contrazioni se il prezzo aumenta al di là dei limiti tollerabili.

Per ciò che riguarda i prezzi delle acque minerali è da notare che essi, dal giugno 1937 ad oggi, non hanno subito alcun aumento.

Circa poi la questione degli elenchi degli appartamenti e locali sfitti, di cui pure ha parlato il senatore Sechi, si può rilevare che il Ministero dell'interno, nella cui competenza rientra questa materia, ha incoraggiato l'attività svolta dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati con la costituzione di appositi « Uffici affitti », ai quali vengono denunciati gli appartamenti e i locali liberi.

Tali uffici si sono dimostrati, per riconoscimento fattone dallo stesso Ministero degli interni, particolarmente atti a compiere utile opera di mediazione, senza fini speculativi, e con vantaggio dei proprietari di case e degli affittuari. Si deve aggiungere poi, che i dati statistici relativi al mercato degli affitti segnano una diminuzione nel numero dei vani disponibili.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dal senatore Sechi, che cioè in molti casi viene omessa nel cartello di affitto la indicazione del canone di affitto, è da tener presente che tale omissione non può pregiudicare in alcun modo gli interessi degli inquilini, che sono pienamente tutelati dalle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge del 16 giugno 1938. Essi, infatti, possono, entro un anno dalla fine della locazione, richiedere quanto abbiano corrisposto in più, rispetto al canone di affitto in vigore dal 5 ottobre 1936.

Il senatore Bennicelli ha trattato, con la competenza di vecchio e valentissimo agricoltore, i problemi inerenti al blocco delle fitanze agrarie.

È con vero piacere che io mi accingo a dare alcuni chiarimenti in merito a questo tanto dibattuto problema.

Il Regio decreto 5 ottobre 1936, col quale furono emanate le note disposizioni sulla disci-

plina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, stabili per 2 anni, e cioè fino al 5 ottobre 1938, il divieto di aumentare i prezzi degli affitti degli immobili urbani dei fondi rustici.

Questo divieto venne prorogato fino al 31 dicembre 1940 col Regio decreto 16 giugno 1938, emanato in seguito a deliberazione del Comitato Corporativo Centrale.

Il provvedimento di cui si tratta rientra nel quadro delle disposizioni che, dopo l'allineamento della lira, sono state emanate per evitare i perturbamenti del mercato e l'inasprimento del costo della vita.

Nei riguardi degli affitti dei fondi rustici, l'attuazione del provvedimento ha dato luogo ad alcune difficoltà, che sono state risolte dalla legge recentemente approvata dalle Assemblee legislative, ed attualmente in corso di pubblicazione. Era sorta cioè contestazione circa il trattamento da fare agli affitti stipulati in denaro, con riferimento al prezzo di determinate quantità e qualità di prodotti agricoli.

Si trattava di decidere se, per tali affitti, dovesse rimaner ferma, come per i contratti in natura, la quantità e la qualità dei prodotti agricoli ai quali i contratti fanno riferimento, o se, invece, dovesse rimaner bloccata, e quindi non suscettibile di aumento, la somma di denaro effettivamente pagata dall'affittuario dall'ottobre 1936.

L'esame della importante questione, che è stato fatto col concorso dei rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, ha condotto a riconoscere che i contratti con riferimento a generi sono molto affini per il loro carattere e i loro effetti, ai contratti in natura, e si è deciso, perciò, che debba valere per essi *la regola in base alla quale l'affittuario è tenuto a corrispondere l'equivalente in denaro della stessa quantità e qualità di prodotti, previsti dal contratto vigente dal 1936, anche se i prezzi di tali prodotti dal 1936 in poi hanno subito variazioni.*

Con questa soluzione è stata notevolmente attenuata la rigidità del blocco degli affitti, in quanto si è permesso al proprietario di partecipare — come era nei fini del contratto — ai risultati della azienda agricola, e cioè di beneficiare, entro giusti limiti, degli aumenti verificatisi nei prezzi dei prodotti agricoli. È da notare, peraltro, che la soluzione stessa non si è

avuta senza un certo contrasto con le rappresentanze degli affittuari, contrasto che è stato composto, come vuole l'ordinamento sindacale, nel seno della Confederazione degli agricoltori.

Il senatore Bennicelli ha chiesto che il vincolo degli affitti dei fondi rustici venga a scadere con la prossima annata agraria.

La richiesta coincide, in sostanza, con il voto espresso dalla Commissione legislativa della agricoltura, che ha esaminato il disegno di legge di cui si è fatto cenno, nel senso che il blocco degli affitti in denaro cessi nel 1940, al termine dell'anno agrario.

Come può comprendersi, il problema della proroga o meno delle disposizioni di blocco di prezzi degli affitti e dei servizi presenta carattere di particolare delicatezza e complessità. Il Ministero delle corporazioni non mancherà di esaminarlo con tutta l'attenzione necessaria, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, e di presentare le proposte del caso al Comitato corporativo centrale e poi alle Assemblee legislative.

In tale circostanza saranno naturalmente tenuti nel massimo conto i voti così autorevolmente espressi in questa sede.

Poichè, come si è detto, la disciplina dei prezzi degli affitti rientra nel quadro dei provvedimenti che sono stati emanati, a suo tempo, per frenare l'aumento del costo della vita, è evidente che la questione proposta debba essere considerata in rapporto alle decisioni che saranno prese per gli affitti degli immobili urbani, dei servizi di fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, ed in relazione alla situazione della economia generale e alle sue possibilità.

Per quel che riguarda la semplificazione del sistema di riscossione dei contributi degli agricoltori, si può assicurare il senatore Bennicelli che sono in corso di studio provvedimenti che tendono a questo scopo. Prima di concludere, e poichè sono in argomento, voglio dichiarare al Senato che dal Ministero delle corporazioni, per la parte di sua competenza, nulla si trascura per assecondare l'incremento produttivo ed economico del settore agricolo. Se è vero che l'industria, questa regina del mondo moderno, è capace di centuplicare le forze dell'uomo e le ricchezze sociali, è altrettanto vero che l'agricoltura occupa il primo posto nella gerarchia dei bisogni di un popolo.

Infatti, il lavoro svolto dalle Corporazioni a ciclo agricolo industriale e commerciale è stato assai proficuo. E mi sia consentito di ricordare che la Corporazione dei cereali, fin dalla sua prima sessione, si preoccupò della disciplina del mercato granario e additò, come mezzo più idoneo per assicurare tale disciplina, la politica degli ammassi collettivi dei prodotti di più largo consumo.

La stessa Corporazione ha avuto occasione di occuparsi, non poche volte, dei problemi interessanti l'autarchia nel settore cerealicolo.

La Corporazione dei prodotti tessili orientò fin dai suoi primi lavori la produzione ed il consumo verso la massima utilizzazione delle fibre nazionali e la progressiva sostituzione di esse a quelle di origine straniera.

Particolare attenzione fu dedicata allo sviluppo della cotonecoltura nazionale, alla produzione delle fibre artificiali di origine animale, agli ammassi canapa e al diverso impiego ed utilizzazione di questa fibra.

La Corporazione vitivinicola ha approfondito il problema della disciplina della produzione vinicola e della viticoltura, dello sviluppo di enopoli e di cantine cooperative.

Nella legge 10 giugno 1937, i voti della Corporazione stessa hanno trovato la loro auspicata soluzione. Una norma corporativa, in corso di pubblicazione, approva tre schemi di contratto-tipo riguardanti i rapporti economici tra le categorie agricole, industriali e commerciali per la compra-vendita di uve, mosti e vini.

Fu, a suo tempo, la Corporazione olearia che formulò proposte e voti per l'incremento della produzione della olivicoltura nazionale e sulla classificazione degli olii di oliva, voti che, in due decreti-legge, dal Ministero della agricoltura ebbero accoglimento ed attuazione.

Anche la Corporazione ortoflorofrutticola non mancò di svolgere, tra l'altro, la sua azione in favore della produzione agrumaria e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto. Anche qui appositi provvedimenti legislativi accolsero i voti della Corporazione.

Nel settore della zootecnia la Corporazione ebbe, più e più volte, ad esaminare ed approfondire lo studio di questo importante settore dell'economia nazionale, rilevando, in varie occasioni, l'opportunità e l'urgenza di risol-

vere in senso autarchico il problema zootecnico. Questo problema, come è noto, per ragioni valutarie ed anche per esigenze di natura militare meritava di essere affrontato.

Sin dal marzo 1937, con Regio decreto-legge, furono realizzate le proposte della Corporazione in merito all'incremento e miglioramento della produzione foraggera.

In questi ultimi tempi, per iniziativa del Ministero delle corporazioni, si è costituita la S. A. I. B., società che disciplina la importazione del bestiame, evitando così di turbare il mercato nazionale con importazioni eccessive, disordinate o intempestive e quindi dannose per gli allevatori.

Debbo, inoltre, dichiarare che anche i provvedimenti sollecitati dalla stessa Corporazione sulla disciplina dei mercati del bestiame e sulla riorganizzazione dei pubblici mattatoi, per quello che è di competenza del Ministero, saranno sollecitamente definiti.

Anche in fatto di prezzi, nei riguardi della agricoltura, la politica del Ministero fu sempre intesa a riconoscere le eque richieste degli agricoltori, così come fu energica nel disciplinare i prezzi delle materie prime destinate alla produzione.

Dall'agosto del 1937 i prezzi dei concimi chimici sono invariati, il prezzo del solfato di rame, per la corrente campagna, è stato ribassato di lire 12,50 il quintale; il prezzo dello zolfo è stato mantenuto inalterato dal novembre 1938, nafta e petrolio destinate alla agricoltura hanno avuto prezzi speciali.

Il prezzo dei mangimi (cruscami, sottoprodotti della lavorazione del riso, panelli, polpe ecc.) è stato regolato con precise norme intese a reprimere speculazioni in conseguenza della mancanza dei foraggi.

Come si vede, il Ministero delle corporazioni, sempre per la parte di sua competenza, non poco ha fatto e, naturalmente, continuerà a fare anche in questo settore.

L'agricoltura è il primo elemento della prosperità del Paese e, con le attenzioni ed i mezzi che la legge Mussolini ha prodigato e prodiga, gli agricoltori italiani renderanno sempre più viva questa sorgente di infiniti beni. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione gene-

rale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, allegato al presente stato di previsione.

Il disegno di legge si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII** » (N. 153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*, legge lo stampato N. 153.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Maragliano. Essendo assente dall'aula, si intende che abbia rinunciato.

MARAVIGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MARAVIGLIA, *relatore*. Camerati Senatori, non deve sorprendervi se in questa discussione in cui nessuno ha chiesto di parlare, domandi la parola e prenda la parola proprio l'unico che ha già parlato. Sono cose che possono capitare.

Ho chiesto di parlare non già per chiosare o riassumere e tanto meno sviluppare la relazione della Commissione, ma soltanto per fare una semplice dichiarazione, possibilmente breve in ordine ai concetti informativi della relazione stessa. Ciò mi è parso tanto più opportuno in quanto che nella relazione noi abbiamo sostenuto che col Fascismo sono mutati non solo i sistemi ed i metodi della politica interna ma è mutato l'oggetto stesso della politica e ci siamo sforzati di individuare e precisare appunto codesto oggetto nella sua natura e nelle sue caratteristiche.

Superfluo dire che quando parliamo di politica interna usiamo questo termine non in modo generico, poichè in tal senso la politica interna comprenderebbe tutta l'attività di Governo, escluso solo quanto si riferisce ai rapporti internazionali, ma parliamo della politica interna in senso specifico e tecnico; cioè della politica interna compresa nel settore cui presiede il Ministro dell'interno.

Credo altresì utile, anche per ragioni di buon gusto, dire che, quando facciamo dei confronti fra il vecchio e il nuovo, questi confronti non si fanno per uno scopo grossolanamente apologetico del nuovo o di preconcetta denigrazione del vecchio, ma si fanno per ragioni di metodo, perchè talora questo è il solo sistema per poter far risaltare con maggiore evidenza la natura e il carattere del nuovo. Se noi volessimo riassumere in una formula comprensiva la differenza fra la vecchia e la nuova politica interna, potremmo dire che prima si faceva una politica di partito o di partiti (peggio quando si faceva al plurale, perchè allora voleva dire che era sempre una politica di compromesso), oggi invece si fa una politica di Regime. In che cosa consiste la differenza? Essa consiste nel fatto che la politica di partito aveva per presupposto, trovava il suo fondamento in una realtà totalmente diversa da quella che è sorta col Fascismo e che il Fascismo stesso ha contribuito a creare con le sue istituzioni costituzionali ed,

in genere, con tutte le nuove forme di ordinamenti da esso instaurati.

La realtà politica precedente era caratterizzata soprattutto da due fatti: da una molteplicità di partiti politici (divisi per principi ideali o ideologici e per programmi politici) e dall'uguaglianza costituzionale di questi partiti, in quanto tutti, sia che fossero partiti nazionali sia che fossero partiti antinazionali, avevano costituzionalmente assicurata la possibilità di poter impossessarsi del Governo dello Stato e, non dico sfruttarlo, ma utilizzarlo a proprio vantaggio. Questo il sistema che era non solo nelle leggi, ma anche e soprattutto nel costume e nella mentalità di allora. Quale era il compito della politica interna e del Ministro dell'interno di fronte ad una simile realtà? Era soprattutto quello di cercare di valorizzare e potenziare, attraverso gli organi di Governo, il proprio partito, perchè solo per questa via si poteva restare al potere. Quindi politica elettoraleistica, che sopraffaceva e sopravanzava tutte le altre forme di attività del Governo e che, in un certo senso, costituiva il denominatore comune di tutta la vita del Governo stesso.

La realtà politica nuova è totalmente diversa: essa è caratterizzata dalla soppressione dei partiti, ma questa soppressione dei partiti, prima di diventare un fatto istituzionale, era già diventata, in grazia al Fascismo, un fatto storico. In altri termini i partiti non sono stati soppressi in Italia da una legge. La legge Rocco, sulle associazioni, pone senza dubbio un limite insormontabile ad ogni attività di parte, ma quando essa venne i partiti erano già stati superati dalla evoluzione stessa della vita italiana, ed erano già del tutto scomparsi quando questa entrò definitivamente nella fase fascista.

In questa nuova realtà storica il compito della politica interna diventa un altro. Esso può riassumersi appunto in quella formula che la Commissione ha adottato nella sua relazione: compito della politica interna è quello di mantenere in piena efficienza lo spirito fascista della Nazione; quello quindi di interessare e cointeressare il popolo ai grandi fini storici che il Duce, guida della rivoluzione, interprete supremo degli interessi e dei destini della Patria italiana, persegue. La politica

fascista interna va anche oltre: tende a inquadrare politicamente il popolo, attraverso le organizzazioni del Partito, nel Regime, così come il popolo, attraverso le organizzazioni sindacali e corporative, è inquadrato nello Stato anche economicamente; mira cioè a conservare la unificazione politica del popolo e a mantenere in esso viva la coscienza dei fini nazionali.

Questa politica del Regime è evidente che non può essere realizzata soltanto dal Ministero dell'interno, ma è proprio al Ministero dell'interno che spetta la direzione di questo compito politicamente formativo della vita nazionale. Spetta al Ministero dell'interno in quanto è a questo Ministero che fanno capo gli organi che esercitano la potestà di governo, che tiene, cioè le leve di ciò che si diceva una volta « potere esecutivo ». Ma naturalmente la sua opera trova un ausilio, un sussidio e un'integrazione nell'azione del Partito, che nella relazione è definito il sensorio politico del Regime. Solo così si può raggiungere lo scopo di cui abbiamo parlato.

È naturale che questa concezione per così dire istituzionale della politica interna si rifletta su tutte le attività specifiche dello stesso Ministero dell'interno. Quindi oggi la sua attività di polizia o di ordine è impostata in modo diverso che per il passato. L'ordine fascista non è più il semplice ordine pubblico: è ordine morale, ordine sociale e ordine politico.

Quest'ordine naturalmente non può essere realizzato con i semplici mezzi di polizia, ma deve e può essere realizzato in forme diverse con fattori di ordine anche superiore, spirituali e morali. È interessante che la politica ecclesiastica, che prima faceva capo al Ministero di grazia e giustizia, in quanto i rapporti tra lo Stato e la Chiesa erano concepiti come semplici rapporti giuridici, sia passata invece alla dipendenza del Ministero dell'interno. Ciò significa che la politica religiosa è considerata come un fattore di ordine in quanto i valori religiosi sono coefficienti ed elementi costitutivi dell'ordine fondamentale, inteso come ordine spirituale e morale prima che come ordine politico e come ordine pubblico.

E si riflette perfino sulla politica sanitaria. Oggi questa politica non è tanto concepita come un'attività puramente negativa, cioè in

un senso puramente difensivo dalle malattie più o meno infettive, ma è concepita in un senso efficacemente ricostruttivo, è concepita come attività diretta a creare nuove condizioni di vita per il popolo italiano.

Tale politica, quindi, se mira a combattere soprattutto alcune forme tipiche di malattie, che insidiano la vigoria fisica del popolo, è altresì diretta a proteggere l'infanzia e la maternità, ricollegandosi così con altre attività e con altri compiti del Governo.

Lo stesso per quanto riguarda la politica assistenziale, la quale risente anche essa di questa nuova concezione fondamentale, di questo nuovo modo di concepire i fini della politica interna da parte del Governo.

La politica assistenziale infatti non ha più quel carattere di pura beneficenza e di carità pubblica che prima aveva, ma è diventata vera e propria assistenza sociale che trova il suo fondamento su quel senso di solidarietà nazionale che il Regime ha suscitato e viene sempre più potenziando negli italiani.

Ma dove soprattutto questa tendenza nuova, questa forma nuova di concepire unitariamente tutta la vita interna del Paese si afferma, è nella politica demografica e nella politica della razza che il regime ha intrapreso. Politica della demografia, politica della razza; sono queste le due forme di attività caratteristiche di politica interna del Regime Fascista, che sono prese maggiormente di mira dagli avversari del Fascismo, che forse non esistono più che all'estero.

La politica demografica è stata combattuta come una politica per così dire superflua, inutile, non già per i fini che vuole raggiungere, perchè nessuno seriamente ha mai contestato la verità affermata dal Duce che il numero è elemento di potenza, ma si è detto che il settore demografico è un settore trattato all'imperio del legislatore, che cioè il fattore demografico è un fattore governato dalla natura sul quale nulla può la volontà degli uomini e nulla quindi il comando della legge.

Or bene, come già abbiamo notato nella relazione, il fattore demografico, oltre che un fenomeno biologico, è anche un fenomeno sociale, ed in quanto tale esso può essere oggetto di considerazione da parte del legislatore e merita di essere vigilato e controllato dall'autorità di governo.

Politica della razza. Se la politica demografica è stata combattuta non già nel suo oggetto, ma nella asserita impotenza del legislatore di fare qualcosa in questo settore; la politica della razza è stata invece combattuta nel suo stesso oggetto, cioè si è negato il concetto di razza.

Nella relazione si è invece sostenuto il concetto opposto, ossia che la razza non solo esiste nella realtà, oggettivamente, che essa cioè costituisce il substrato biologico della vita nazionale, ma che è diventata un fattore costitutivo della stessa coscienza nazionale, in quanto essa è assunta come un valore politico.

Si potrà discutere finchè si vuole sulla identità perfetta della razza italiana nei millenni; vale a dire se i caratteri originari delle primitive popolazioni italiche, che si fissarono sul suolo della penisola, fossero state conservate intatte al cento per cento nel corso dei millenni, oppure abbiano subito delle modificazioni per l'infusione di sangue nuovo o per assorbimento di elementi di razze affini; ma è certo che la razza italiana oggi costituisce una unità biologica e una unità etnica compatta e in quanto tale essa rappresenta il sostrato stesso della nostra vita e della nostra coscienza nazionale.

Coloro che mettono in dubbio l'unità della razza, coloro che negano cioè il concetto di razza, dicono che un popolo, una Nazione come espressione politica di vita attuale e unità di coscienza, non è altro che il prodotto di cause semplicemente ambientali, cioè è la storia che fa il popolo. Senza dubbio è la storia che fa il popolo in quanto è attraverso la storia che un popolo riconosce se stesso e prende coscienza di se stesso, ma è appunto la storia stessa che è condizionata dalla razza; chi riduce la storia ad un prodotto esclusivo di cause ambientali, viene a dare alla storia stessa un concetto puramente casualistico; afferma cioè che il caso è il solo signore della storia.

Ora noi diciamo invece che nella vita di un popolo, in questo fenomeno sociale che è l'esistenza d'un popolo consapevole della sua storia e che fa la sua storia, esiste qualche cosa di immanente e di continuo che è rappresentato precisamente dalla continuità del sangue. Così concepita la razza, è naturale che

sorga il principio e la necessità di mantenere immune la razza da ibridismi etnici. Quindi la giustificazione della politica razziale, intrapresa dal Fascismo, trova una sua ragione di essere nel concetto stesso politico di razza.

Su questo come sopra tutti gli altri settori di cui abbiamo fatto un rapido cenno, il Fascismo ha acquistato una chiara coscienza dei propri fini, e a questa coerenza di coscienza si deve se esso ha fatto di tutto il popolo italiano un solo fascio. Questo è l'ideale nel quale noi dobbiamo perseverare. Coloro che si mostrano insofferenti di questa nuova disciplina e di queste nuove forme di attività politica e, nella loro sonnolenza, si lamentano delle troppe parate e delle troppe adunate che il Partito promuove per mantenere vivo nell'animo del popolo lo spirito fascista, dimenticano che il primo dovere del Governo e del Partito è appunto di mantenere lo spirito popolare in piena efficienza di fronte ai grandi compiti storici in cui l'Italia è impegnata.

Una grande politica estera deve avere come corrispettivo una profonda disciplina e un grande fervore nella vita interna del paese, deve avere le sue radici in uno stato d'animo popolare di alta tensione nazionale.

Bisogna riconoscere che l'Amministrazione dell'interno è stata un'amministrazione esemplare tanto dal punto di vista politico, quanto da quello finanziario. Si deve infatti riconoscere che grandi progressi siano stati realizzati con una somma di mezzi relativamente modesta.

Se esaminiamo il bilancio del Ministero dell'interno troviamo che, mentre vi è stata una spesa di lire 823.000.000 nell'esercizio 1930-31, vi è stata invece una spesa di lire 847.000.000 nel presente esercizio, quindi un aumento di 23.000.000; questa differenza di spesa si riduce solamente a lire 23.000.000 apparentemente, in quanto di fatto la differenza, come è stato ben chiarito nella relazione, si è risolta non in una maggiore spesa, ma in una minor spesa di lire 60.000.000, perchè le differenze sono state causate da variazioni intervenute nella situazione di remunerazione ma se si considera che il bilancio è stato nel corso di un decennio incrementato da trasporti di spese da altri Ministeri al Ministero dell'interno, come ad esempio, 11.000.000 per le

spese che prima gravavano sul bilancio della giustizia per gli affari di culto, e se si tien conto dell'aumento di circa 80.000.000 per quanto riguarda il contributo all'Opera Maternità ed Infanzia e le spese nuove per i sussidi per la demografia, il bilancio dell'attuale esercizio 1939-40, presenta, nonchè un aumento una diminuzione di spesa di circa 60.000.000 rispetto a quello del 1930-31.

Altro risultato veramente utile e confortante da segnalare è il diverso rapporto delle spese destinate al personale e delle spese destinate ai servizi, rispetto al totale della spesa in questi esercizi che vanno dal 1931 al 1939-1940, cioè in quest'ultimo decennio. Mentre al principio del decennio avevamo il rapporto del 57 per cento per il personale e il 43 per cento per i servizi sul totale della spesa, oggi con l'attuale stato di previsione si ha il rapporto del 49 per cento della spesa per il personale e del 51 per cento per i servizi. Vale a dire che le somme da erogare per i servizi sono aumentate rispetto a quelle destinate al personale e rappresentano una percentuale superiore alla metà della spesa totale.

Quindi noi concludiamo dicendo che l'Amministrazione dell'interno si può dire gestione perfetta sotto tutti gli aspetti.

Di questi risultati noi dobbiamo prendere atto con la massima soddisfazione, esprimendo al Duce, Ministro dell'interno, e al Sottosegretario, perfetto realizzatore delle sue direttive, tutta la nostra ammirazione e tutta la nostra gratitudine. (*Applausi*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Riferendomi a quanto ho detto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mi limito a ringraziare vivamente e profondamente il camerata Maraviglia per la sua relazione scritta ed anche per la sua relazione verbale. Dichiaro a nome del Governo che non ho niente da aggiungere a quanto egli ha così brillantemente scritto e altrettanto brillantemente detto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1938, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1939.

Art. 3.

È stabilito in lire 108.000.000, per l'esercizio finanziario 1939-40, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del Testo Unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1939-40, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939, al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939, al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2, della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939, al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3, della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Il disegno di legge s'intende approvato.

**Annuncio di convalidazione
di nomine a senatore.**

PRESIDENTE. Annuncio che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori mi ha comunicato che nella sua riunione del 26 maggio 1939-XVII ha convalidato la nomina a Senatori del Regno dei Signori:

Cagnetta Michele, per la Cat. VIII e XV.
Fagiolari Giuseppe, per la Cat. VIII e XV.

Carapelle Aristide, per la Cat. III, VIII e XV.

Di Martino Gerardo, per la Cat. XV.

Minale Marcello, per la Cat. XV.

Coffari Iginio, per la Cat. XV e XVII.

Quarta Conte Francesco, per la Cat. VIII e XII.

Trivelli Luigi, per la Cat. VIII e XII.

Vicario Edoardo, per la Cat. VIII e XII.

Sirovich Ugo, per la Cat. VIII e XII.

Fioretti Attico Ugo, per la Cat. XII.

Mancini Bruto, per la Cat. XII.

Giaquinto Adolfo, per la Cat. IX e XIII.

Messa Giancarlo, per la Cat. IX.

Petrone avv. Michele Arcangelo, per la Cat. VIII e XII.

Di Lella avv. Luigi, per la Cat. IX.

Loffredo avv. Rodolfo, per la Cat. XIII.

Galli avv. Bindo, per la Cat. IX.

Samperi avv. Pasquale Salvatore, per la Cat. VIII e XII.

Del Vasto avv. Niccodemo, per la Cat. IX.

Delle Donne avv. Michele, per la Cat. IX.

Ronga avv. Giulio, per la Cat. IX.

Cosentino avv. Gaetano, per la Cat. VIII e XII.

Li dichiaro ammessi a prestare giuramento e porgo loro il cordiale benvenuto del Senato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad introdurre nell'aula, per la prestazione del giuramento i senatori convalidati, nell'ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Salvatore Gatti e Mormino il sig. Fagiolari Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Fagiolari Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Berio e Salvatore Gatti il sig. Carapelle Aristide è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Carapelle Aristide del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ciano e Santi Romano il sig. Minale Marcello è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Minale Marcello del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santi Romano e Crispo Moncada il sig. Coffari Iginio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Coffari Iginio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pujia e Gasperini Gino il sig. Quarta Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Quarta Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gentile e Gasperini Gino il sig. Trivelli Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Trivelli Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gasperini Gino e Mazzoccolo il sig. Vicario Edoardo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Vicario Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gasperini Gino e Mazzoccolo il sig. Mancini Bruto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mancini Bruto del prestato giuramento, lo pro-

clamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santi Romano e Padiglione il sig. Giaquinto Adolfo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giaquinto Adolfo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Scavonetti il sig. Messa Giancarlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Messa Giancarlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Petrone Silvio e Padiglione il sig. Petrone Michele Arcangelo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Petrone Michele Arcangelo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nucci e Padiglione il sig. Di Lella Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Di Lella Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Barcellona e Padiglione il sig. Galli Bindo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Galli Bindo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Mormino il sig. Samperi Pasquale è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Samperi Pasquale del prestato giuramento, lo

LEGISLATURA XXX — 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 27 MAGGIO 1939-XVII

proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pujia e D'Amelio il sig. Del Vasto Nicodemo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Del Vasto Nicodemo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi e D'Amelio il sig. Delle Donne Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Delle Donne Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pujia e D'Amelio il sig. Ronga Giulio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ronga Giulio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Gabba il sig. Cosentino Gaetano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cosentino Gaetano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Lunedì 29 maggio alle ore 16 riunione pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (160). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (157). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (151). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (150). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (161). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (186). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (187). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (188). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 (189). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 (190). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 (191). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 (192). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 (193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 (194). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 (195). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 (196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (158). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conversione in legge con approvazione

complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (159). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione è sciolta (ore 17,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

VIII^a RIUNIONE

LUNEDÌ 29 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Comitato segreto (Riunione del Senato in) Pag.	186
Congedi	145
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-Anno XVIII » (160). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	146
BREZZI	146
BANELLI	153
DE VITO, <i>relatore</i>	154
BENNI, <i>Ministro delle comunicazioni</i>	154
(Votazione per acclamazione)	164
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (157). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	165
SANI	165
GIURIA, <i>relatore</i>	168
PARIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra</i>	168
(Votazione per acclamazione)	171
« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (151). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	171
DUCCI	171
ROTA GIUSEPPE, <i>relatore</i>	175
CAVAGNARI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina</i>	175
(Votazione per acclamazione)	180

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (150). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag.	181
FERRARI CRISTOFORO, <i>relatore</i>	181
VALLE, <i>Sottosegretario di Stato per l'aeronautica</i>	182
(Votazione per acclamazione)	185
Giuramento di senatori	146
Per il fidanzamento di S. A. R. il Duca di Spoleto	
PRESIDENTE	146
Per le Forze Armate d'Italia	
PRESIDENTE	185

La riunione si inizia alle ore 16.

GIUSTI DEL GIARDINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Asinari di Bernezzo Demetrio per giorni 2; Bergamasco per giorni 3; Cian per giorni 3; Cicconetti per giorni 3; Crespi Silvio per giorni 3; De Martino Giacomo per

giorni 3; Diena per giorni 8; Di Rovasenda per giorni 3; Gasperini Gino per giorni 3; Messedaglia per giorni 2; Odero per giorni 3; Pecori Giraldi per giorni 3; Senni per giorni 4; Pignatti Morano per giorni 1; Silvestri per giorni 7; Spada Potenziani per giorni 3; Spasiano per giorni 4.

Per il fidanzamento di S. A. R. il Duca di Spoleto.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il Ministro della Casa di Sua Maestà il Re Imperatore mi ha comunicato, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore, il fidanzamento di Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto, con Sua Altezza Reale la Principessa Irene di Grecia, Principessa di Danimarca. Appena ricevuta la faustissima notizia, ho manifestato i sentimenti di vivo compiacimento ed i fervidi voti del Senato del Regno all'Augusto Principe, che ha risposto col seguente telegramma:

« Espressioni augurali che V. E. mi ha fatto gentilmente pervenire anche a nome del Senato del Regno sono giunte particolarmente gradite a me e alla mia fidanzata. Ringrazio molto vivamente del gentile pensiero e prego Vostra Eccellenza volersi rendere cortese interprete nostra viva riconoscenza presso Onorevoli senatori.

« Molto cordialmente

« Aff.mo AIMONE DI SAVOIA-AOSTA ».

(*Vivissimi e generali applausi*).

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento i signori Gerardo Di Martino e Ugo Sirovich coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Carletti e Santi Romano il sig. Gerardo Di Martino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gerardo Di Martino del prestato giuramento, lo

proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Fedele e Paolo dott. Thaon di Revel è introdotto nell'Aula il signor Ugo Sirovich e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ugo Sirovich del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII » (N. 160). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il Senatore segretario Giusti del Giardino di darne lettura.

GIUSTI DEL GIARDINO, *segretario*: legge lo stampato n. 160.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BREZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BREZZI. Camerati Senatori, ho esaminato il bilancio di previsione per il prossimo esercizio del Ministero delle comunicazioni, e nel prendere la parola non mi sono nascosto la difficoltà di poter contenere in breve spazio di tempo, così come si conviene in questa sede, tutte le considerazioni che questo interessantissimo bilancio offre.

Nella vita moderna, nella quale il progresso tutto avvince e trascina, il servizio delle comunicazioni, che è quanto dire la trasmissione continua, veloce della volontà e delle cose, rappresenta un coefficiente di altissima importanza, sarei per dire, di fondamentale importanza.

In questa Era Fascista, il già Ministro Ciano con molta saggezza riuni in un unico

Ministero tutte le numerose branche della attività che si riassume con il nome di « Comunicazioni »; e ciò ha fatto non tanto per una ragione di carattere burocratico e forse economico, quanto per dare a tutto l'insieme una figura armonica, in modo che i servizi non avessero possibilità di sovrapporsi, nè di farsi, anche involontariamente, concorrenza.

Io credo che quando un servizio delle comunicazioni, in un Paese importante come il nostro, ha assunto queste dimensioni, si possa dire effettivamente che si è compiuto un miracolo di organizzazione, tanto più interessante quanto meglio il servizio procede.

Le cifre sono già per se stesse probatorie e dimostrative; basta leggere queste poche cifre che io ho dinanzi.

Il bilancio di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni comprende: Entrate: 5 miliardi e 961 milioni — Spese: 6 miliardi e 755 milioni; aggiungendo poi a queste le cifre che interessano la gestione autonoma, e cioè 10 miliardi e 651 milioni in pareggio, si ha veramente, come vi dicevo, la dimostrazione dell'importanza di questa grande gestione. Non è poi di lieve importanza la cifra di circa 200 mila cittadini che operano in questo servizio.

Ora cercherò brevemente di toccare i punti principali di tale gestione. Incomincio dai servizi marinari. Porta il bilancio un aumento di 116 milioni, dei quali 99 circa destinati alle costruzioni navali, alle trasformazioni e alle riparazioni. Vi è stato non dirò un allarme, ma una constatazione. Io non ho avuto la possibilità di poter controllare questo fatto, ma ne ho trovato traccia nelle relazioni degli anni precedenti. Vi fu la preoccupazione che la nostra Marina avesse, in un recente passato, perduto qualche gradino nella scala dei valori delle Marine internazionali. La cosa non potrebbe far meraviglia. Io penso però alle difficoltà che il nostro Ministro deve aver affrontato e risolto per impostare i 99 milioni suddetti. Queste difficoltà le conosciamo tutti, tanto più chiare in quanto si tratta di costruzioni di cui noi non siamo tutti competenti. Nessuna meraviglia, quindi, che si sia potuta rallentare la nostra marcia nel campo delle costruzioni navali. Ma vi è un altro fattore concomitante: la politica degli aiuti e dei finanziamenti da parte dei governi stranieri

più ricchi, che ha prodotto una più forte e pericolosa concorrenza da parte di bandiere estere.

Comunque nel bilancio si parla di una previsione di spesa per 99 milioni; ma in effetto la situazione è diversa, poichè non è nè una previsione nè una promessa; è un fattore che può dirsi compiuto, poichè basta visitare le nostre industrie navali e vedere gli scali di queste industrie, per avere la certezza di essere dinanzi ad una effettiva realtà, ad un febbrile lavoro, che suggella questa verità. È inutile che vi dica cose che voi tutti sapete, che la « Irimare » è la grande collaboratrice di questa azione costruttiva, e che le quattro grandi Società di Navigazione, costituite con concetti molto simili a quelli adottati per il Ministero delle comunicazioni, alacremenente si preparano a prendere il posto, dovuto alla Marina italiana.

Vi ho parlato di trasformazioni, poichè effettivamente si tratta di notevoli trasformazioni, le quali al pari delle costruzioni sono impostate su due sani principî. Il primo, di uniformare il più possibile le costruzioni. Io non ho una competenza specifica, ma, come orecchiante, so che cosa importi la spesa di manutenzione di un servizio, in un complesso di servizi, che si trovano su una nave, e penso che il principio della unificazione, quando è possibile, rappresenti una garanzia particolarmente per il riflesso economico. Il secondo principio su cui si basano le trasformazioni è quello della cura e del consumo del combustibile, soprattutto della spesa di combustibile. Le provvidenze sono diverse; io non ve le enumero, ma certo i tecnici italiani, che in questo campo hanno sempre affinato la loro conoscenza, sapranno risolvere degnamente questo problema, per mettersi in grado di avere esercizi utili, o comunque non eccessivamente gravosi.

Il fatto è tanto più importante in quanto che il nostro corpo navigante usufruisce in Italia di benefici che molte Marine straniere non hanno. Intendo alludere alle provvidenze, che, molto umanamente e con giustizia, il Governo Fascista ha voluto per coloro che lavorano in questo campo così importante della vita economica del Paese. Contemporaneamente vi sono i lavori portuali e quanto altro riguarda l'organizzazione dei servizi marittimi.

Nel bilancio vediamo un accenno anche alle ferrovie concesse all'industria privata: vi sono 2.444.000 lire di aumento per la parte ordinaria e lire 64.900.000 per la parte straordinaria. Nella prima sono comprese le sovvenzioni per le ferrovie e filovie, oltre ad altre spese varie. Nella seconda sono compresi premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi di costruzione italiana con funzionamento a gassogeno; contributi alle ditte che esercitano autoservizi pubblici con impiego di nafta di Ragusa, cioè che adoperano carburante nazionale, e poi sono comprese anche le spese per la costruzione e l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione Universale del 42.

Come ho detto, in questa parte si parla anche di filovie. È ovvio che io raccomandi al Ministro di tenere molto d'occhio questa applicazione. Essa potrà offendere qualche esteta, poiché indubbiamente la filovia in una città non è un esempio di estetica, inquantochè percorre strade già troppo attraversate in tutti i sensi da fili e reti di fili. Ma non possiamo dire la stessa cosa delle filovie per i servizi che collegano i paesi, e specialmente i paesi dove esiste la possibilità di avere l'energia elettrica ad ottime condizioni.

Se confrontiamo i due servizi, quello a carburante con quello delle filovie, vediamo che le due specie di veicoli, per quanto riguarda la produzione autarchica, praticamente si equivalgono, poiché per le filovie non è autarchica la linea aerea di contatto. Non credo che queste siano difficoltà, nei riflessi della nostra bilancia commerciale, non superabili, perchè il progresso porta a soluzioni, che potranno in parte liberarci dalla servitù estera. Comunque la filovia, che si perfeziona di giorno in giorno, è destinata a sostituire, ovunque è possibile, la trazione con carburante, che noi purtroppo non abbiamo.

I telefoni vanno bene. Non vi è molto di nuovo. Vi è un aumento previsto nell'entrata di 5 milioni, contro un aumento di spese di tre milioni.

E veniamo ora alla parte più a contatto di noi tutti, forse la più importante, cioè alle ferrovie dello Stato.

Il bilancio presentato è in pareggio, però vi è un aumento di 26 milioni, vi è una previsione per il movimento dei viaggiatori basata su di

un incremento prudenziale fissato, per il 1938-39, nel 6,13 per cento; mentre per le merci vi è una diminuzione del 9,6 per cento.

In questo primo semestre si è notata effettivamente una lieve diminuzione nel movimento delle merci, e non so se debba collegare questa sensazione, preventivamente avvertita dal nostro Ministro, con l'aumento delle tariffe viaggiatori. Se così fosse, e ritengo così sia, debbo rivolgere un ringraziamento al nostro Ministro che ha saputo sentire a distanza la diminuzione avvenire di questo movimento.

L'avvenimento più caratteristico delle nostre ferrovie è quello dell'elettrificazione. È molto tempo che in Italia si parla di elettrificazione. Da molto tempo abbiamo la elettrificazione di linee nel nostro Paese. Io, vivendo in Piemonte, sono stato al battesimo della prima ferrovia elettrificata, linea a trazione a corrente trifase, e con speciali caratteristiche, che a mano a mano si è allungata per collegarsi al mare. Questa linea ebbe in seguito derivazioni e si è ingrandita. Molto opportunamente questa espansione fu fermata e si sostituì alla corrente trifase la corrente continua, che oggi dà nella trazione dei risultati di servizio veramente confortevoli, e che fanno prevedere possibilità di larghissimo sviluppo.

Voi sapete che noi abbiamo elettrificato, tenendo conto delle linee che andranno in esercizio al prossimo ottobre, circa 5.100 chilometri. Vi sono in programma altri 4.000 chilometri circa, che vedranno la loro attuazione tra non molto tempo, speriamo anzi prestissimo.

Credo interessante fissare alcune cifre. Oggi abbiamo il 43 per cento delle linee elettrificate contro il 40 per cento ancora a vapore e il 17 per cento costituito da littorine ed altri sistemi di vetture abbinate, ma con motore a carburante.

Contro tali percentuali stanno i seguenti costi per combustibili o energia elettrica. Di fronte al 40 per cento dei nostri servizi a vapore sta una spesa di 259 milioni tra combustibili ed accessori; al 43 per cento elettrificato, spesa di energia con accessori 173 milioni; al 17 per cento a carburante 18 milioni e 500 mila.

Vedete quale enorme vantaggio, oltre tutto il resto, di cui parlerò in seguito, presenti la

trazione elettrica. Per effetto della elettrificazione il minor consumo di carbone nel 1937-1938 è stato il seguente: 1 milione e 873 mila tonnellate, furono ridotte di 288 mila tonnellate, ed in ottobre scorso di 388 mila tonnellate, pari a 58 milioni di lire di meno di carbone acquistato all'estero, ossia 58 milioni di valuta spesa in meno.

L'esercizio elettrico ha permesso di rendere, oserei dire improvvisamente, la classe dei nostri treni, se non superiore, vicina alla più alta classe nel campo delle velocità esistenti nel mondo. Ho letto nella relazione del Ministro alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e con molto piacere, che è stato fatto l'esperimento dell'elettrotreno, del tutto simile a quello inviato a New York, sulla Roma-Napoli alla velocità commerciale di km. 165. È anche annunciato un prossimo esperimento tra Milano e Bologna col programma di coprire questo percorso in 2 ore. Noi non possiamo non rimanere entusiasti di queste realizzazioni che, badate, non sono solo dei tentativi, perchè in questa materia sarebbe delittuoso fare tentativi ed illudere il Paese che si possa effettivamente tradurre in esercizio un semplice tentativo.

A questo risultato siamo arrivati solo con l'energia elettrica? Forse sì e forse no. L'energia elettrica ha risolto un grande problema, ma l'energia umana l'ha reso possibile.

Noi ammiriamo nella trazione elettrica, io stesso ve lo confesso, il guidatore quasi sempre giovane, non dico spavaldo ma sprezzante del pericolo, che nella sua cabina non si preoccupa del nastro che fugge così velocemente sotto le ruote del carrello sul quale manovra; lo vediamo passare sugli scambi, salutare quasi in segno non dirò canzonatorio, ma di sfida i poveri capistazione nei vari caselli lungo la strada ferroviaria, e non pensiamo sufficientemente a tutto ciò che ha anticipato questo meraviglioso risultato, a tutto ciò che faremo nell'avvenire, e cioè all'organizzazione tecnica a cui dobbiamo dare una attestazione piena e schietta.

Debbo dare un grande merito al Ministro, nel quale vedo l'industriale, il costruttore, e comprendo come si possano compiere dei miracoli, o comunque si possano raggiungere e incrementare i risultati normalmente otte-

nibili dalla burocrazia di carattere tecnico, ma non anticiparli così come sono stati anticipati.

L'organizzazione tecnica delle Ferrovie dello Stato da oltre un decennio si è messa sopra un piede di assoluta avanguardia. Essa è stata la prima fra tutte le Amministrazioni dello Stato ad abbracciare nuove applicazioni nel materiale speciale, servendosi, è vero, di un vasto orizzonte che è a disposizione dell'Ufficio sperimentale delle Ferrovie, del quale non diremo mai abbastanza bene, e servendosi anche di tutte le esperienze, e di un laboratorio ideale sempre in atto, come è l'esercizio delle Ferrovie dello Stato.

È fuori dubbio però che esiste una volontà, una unità e una collaborazione così efficaci, da dover riconoscere essere forse questa la prima ragione del progresso. Di questo argomento vi dirò ancora qualche cosa in seguito.

Parallelamente a questa organizzazione tecnica, vi è l'altra organizzazione dei servizi. Io penso che l'essere statici quando i treni camminano a queste velocità, si susseguono con obblighi d'incrocio, di stazionamento e di altri vari, possa sembrare una cosa anormale; eppure, camerati senatori, io credo che sono sullo stesso piano tutti gli uomini, i numerosissimi uomini, dai più piccoli ai più alti, che, stando fermi, guidano i treni in questo vertiginoso movimento.

Io non so se anche il più veterano dei capistazione, degli scambiatori, non senta sussultare il cuore tutte le volte che dà il via o il lasciapassare ad uno di questi bolidi. Basterebbe una piccola disattenzione — riparabile quando la velocità non ha raggiunto questi estremi — per rendere possibili disastri irreparabili, che farebbero decisamente retrocedere tutto il progresso così faticosamente attuato. Devo quindi dare merito all'Amministrazione delle Ferrovie di aver messo su di un banco di prova tutto il suo personale, quello tecnico, che ha concepito, quello che ha costruito, quello che usa direttamente, quello che comanda e sorveglia.

Con questa certezza è fuori dubbio che la trazione elettrica darà nel nostro Paese risultati veramente superbi e di grande soddisfazione non solo morale ma anche materiale ed economica.

Le costruzioni del materiale vanno distinte, tanto si tratti di un treno a trazione elettrica quanto si tratti di un qualsiasi altro treno, in due grandi sezioni: locomotori e carrozze trainate.

Il locomotore ha esigenze sulle quali non è possibile discutere. Vi sono dei requisiti che necessariamente debbono essere soddisfatti. Ma v'è però tutta l'altra parte, quella che potremmo chiamare la carrozzeria di questa immensa automobile. Ora il Ministero delle comunicazioni ha recentemente fatto un nobilissimo esperimento, cioè quello di preparare carrozze ferroviarie togliendo tutto ciò che di superfluo o di voluttuario vi possa essere, vincolato a materiali d'importazione.

Sono sicuro che questo primo tentativo sarà seguito nell'applicazione da molti altri perfezionamenti. In queste carrozze si sono fatte applicazioni di materie plastiche, e più ancora se ne farà. Credo vi sia ancora troppo metallo, forse, per voluttuarie applicazioni, forse troppo alluminio ancora. L'alluminio è metallo nostro, ma ciò nonostante, come il Ministro degli scambi e valute bene sa, è quanto mai opportuno risparmiarlo. Anche in questo sono certo che otterremo grandi risultati quando i cittadini si saranno convinti che a qualche cosa bisogna pur rinunciare. Avere velocità, avere comodità e lusso contemporaneamente è forse chiedere troppo. La nostra gioventù si allena agli sport, alla fatica ed ai disagi, ha quindi un forte spirito di adattamento, o non sentirà sicuramente il disagio; ma tutta l'età media, quelli più anziani debbono pure capire che se anche sacrificano qualche cosa nella relativa mollezza di un cuscino di treno, c'è però di che godere nel proprio intimo nel proprio spirito non vedendo più ottoni e ferro inutile, oppure alluminio, in altri termini tutto ciò che rappresenta un peso per la nostra bilancia commerciale. Su questo punto faccio una vivissima raccomandazione, poichè il peso non è soltanto un onere per il trattore, ma è specialmente un onere valutario per il Paese.

Credo poi non soverchio richiamare l'attenzione sulla entità degli immobilizzi fatti per la elettrificazione. Noi abbiamo speso 1.900 milioni in cifra approssimativa.

Dal momento che le linee elettrificate sono servite in parte dalla corrente continua e in

parte dalla corrente trifase, si ha oggi l'inconveniente di dover cambiare i locomotori nei punti (ad esempio, Viareggio e Voghera) in cui un tipo di corrente si salda con l'altro. Però il Ministro ha annunciato (e con tale notizia ci ha recato molto piacere) che prossimamente saranno iniziati i lavori per la trasformazione del tratto Viareggio-Genova, per cui la corrente continua sarà presto condotta fino a Genova. Ciò è importante anche perchè, al fine di collegare tratti di linee a corrente continua, si usano spesso trattori a nafta, e questo non è cosa desiderabile dal punto di vista dell'economia nazionale. D'altra parte riconosco che non si possono fare miracoli da un giorno all'altro e che è necessario attendere la totale trasformazione di tutti gli impianti a corrente trifase. Penso anche sia giusto criterio economico quello di fruire di tutto il materiale costruito per la corrente trifase fino al suo esaurimento. Il Ministro, al quale recentemente rivolsi domanda, mi ha risposto come non speravo, e cioè che non è possibile costruire locomotori leggeri a corrente trifase. Non discuto tale risposta, sia perchè non ho una competenza così alta in materia da poter direttamente giudicare, sia perchè sono certo che se fosse stato possibile si sarebbe provveduto.

Dal momento che sono in un campo che da vicino tocca i carburanti, chiedo venia al Ministro ed ai Colleghi se mi intratterrò brevemente su una questione che interessa i carburanti e riguarda particolarmente una istituzione che è presieduta dal Ministro, e cioè l'A. N. I. C. Noi abbiamo in Italia due grandi impianti, uno a Bari, l'altro a Livorno. Questi due impianti sono alimentati dai grezzi provenienti in parte dall'Albania e in parte d'oltre mare. Sarebbe desiderabile che l'alimentazione di questa materia prima, così preziosa, potesse essere fatta in Italia. È allo studio un progetto per una produzione completamente indigena di carburante: mi riferisco al problema della idrogenazione delle ligniti, vuoi toscane, vuoi sarde.

All'estero, come voi sapete, in Germania, più fortunata di noi, vi è la disponibilità di un vastissimo giacimento lignitifero a fior di terra, scavato con draghe in quantità enormi, che alimentano impianti di idrogenazione attigui.

Noi non ci troviamo in queste condizioni, però la lignite, per esempio, toscana, è molto vicina. Quindi è probabile che questi studi possano essere portati a termine e possano formare oggetto di una applicazione, e allora si potrebbero avere prodotti autarchici nel vero senso della parola. Però — vi parlo da vecchio minatore — conoscendo bene il patrimonio lignitifero della Toscana e quello della Sardegna, pur riconoscendo di essere di fronte a un patrimonio notevole, e pur essendo ottimista e interpretando le deduzioni dei geologi ottimisticamente, vorrei avvertire che si tratta di un patrimonio da trattare con molto tatto. Se vi è altrove possibilità di trovare materia che possa sostituire questa, è nostro dovere fare il possibile per provvedere.

Triste la vecchia questione delle rocce asfaltiche bituminose. Di questi tentativi ne sono stati fatti moltissimi, e noi siamo ancora in condizione di non poter neppure fare programmi sulla possibilità di utilizzazione di questo patrimonio che è povero qualitativamente, ma che quantitativamente ha una estensione non ancora calcolata, per quanto grande, soprattutto lungo quella dorsale, che quasi collega l'Abruzzo con la Sicilia.

Prego il Ministro delle comunicazioni di voler accogliere questa mia raccomandazione di tenere, cioè, presente, come del resto ha già fatto, ma un poco di più se è possibile, che il progresso in questa materia, non stia ma cammini. Io ve lo dico, Ministro, perchè voi sapete che spassionatamente, da tempo, esamino questo problema. Non ho suggerimenti da dare, però ritengo che prima di decisamente sentenziare che di tutto questo patrimonio noi non possiamo essere altro che degli spettatori, si debba cercare di fare quanto è possibile senza ripetere errori del passato, nell'interesse di tutti e particolarmente della stessa « Anic » che ne avrebbe enorme vantaggio per l'alimentazione dei suoi impianti.

Non posso abusare troppo di voi. Però prima di chiudere questo mio breve discorso su questo argomento, desidero parlarvi di una organizzazione, che proprio il nostro Ministro ha voluto, salvo errori, sul finire del luglio 1935 o in principio dell'agosto dello stesso anno, data che dice tutto, che dimostra la previgenza di chi ha voluto il Monopolio Carboni

e Monopolio Metalli. Non so proprio perchè l'abbiano chiamato monopolio. Quando noi sentiamo dire la parola « monopolio » siamo portati col nostro pensiero a quelli che sono i monopoli dello Stato. Comunque è una questione di termine. Ora è semplicemente miracoloso quello che è stato fatto da questo monopolio, nato per volontà del Ministro ed iscritto nel Ministero delle comunicazioni, nella gestione delle Ferrovie dello Stato. Esso fu costituito con tutti elementi delle Ferrovie dello Stato.

Il carbone è materia ogni giorno più indispensabile alla vita civile, ed è la materia in prima linea fra tutti i problemi riguardanti l'autarchia. Come voi tutti sapete, da natura ricevemo un patrimonio che è quello che è; sia qualitativamente che quantitativamente. Noi possediamo determinate qualità. Quindi nel periodo sanzionistico non era possibile pensare che gli approvvigionamenti di carbone per la Nazione potessero subire il benchè minimo assottigliamento. Perciò è stato costituito questo monopolio. In un primo tempo molti, causa il loro vasto consumo ed i loro vasti commerci, avevano avuto la possibilità di corrispondere all'origine e formare alleanze di forniture che potevano essere interessantissime dando anche risultati benefici; ma quando sorse la situazione sanzionistica, quando tutto il mondo era teso verso di noi per crearci imbarazzi, era evidente l'opportunità, l'urgenza, di evitare una libertà di contatti dei consumatori con i mercati internazionali del carbone. Certamente si toglieva qualche soddisfazione isolata ma si evitavano disordini, e specialmente rarefazioni ed aumenti di prezzo. Soltanto un organismo di Stato, impiantato con mentalità industriale, qual'è quello delle Ferrovie dello Stato, poteva con la sua potenza e con la sua garanzia ordinare l'azione dei mercati che dispongono carbone, e che dovevano darci il carbone: un movimento di circa un milione e contomila tonnellate al mese di carbone, senza contare i bisogni delle Ferrovie, che si aggiravano su circa 150.000 tonnellate al mese, in numerosissime e diverse qualità, in pezzature diverse, da numerosi mercati, non soltanto dalla Germania, che ce ne ha dato una grande parte, ma dall'Inghilterra, dal Belgio, un poco dall'Olanda, dalla

Polonia e via dicendo. Pensate la speculazione che poteva avvenire se non vi fosse stato questo organismo, il quale ha mobilitato ed organizzato una flotta dell'ordine di 130 piroscafi nazionali che, viaggiando come su tanti binari, provvedeva a tempo ad alimentare i diversi consumatori, fra i quali molti pubblici servizi, come, per esempio, i gazometri, che non possono fermare per un'ora sola il loro servizio senza determinare inconvenienti e creare gravissime speculazioni.

Ebbene, tutto questo organismo ha sempre camminato e noi non ce ne siamo mai accorti. Non voglio chiamarlo monopolio, perchè quando ho controllato, e non di sfuggita, il funzionamento, ho constatato il gravame piccolissimo che esso ha portato sul consumatore. Ecco perchè mi sono meravigliato che qualcuno avesse dubitato della convenienza di questa istituzione.

Qui, camerati Senatori, dobbiamo riconoscere tutto il valore dei preposti a questa organizzazione. Noi non ce ne siamo mai accorti, ma vi fu, in un determinato momento, un *deficit* di circa 600 mila tonnellate. Ebbene l'aver creato in seno alle Ferrovie adeguate riserve ne ha permesso il diretto intervento per l'approvvigionamento immediato del carbone mancante. La costituzione di queste riserve è una tranquillità per il funzionamento dei servizi pubblici nazionali. Vi posso riferire un particolare. Un recente sciopero dei minatori in America ha reso necessaria la deviazione ad ovest di numerosi piroscafi inglesi, che viaggiavano con i loro carichi di carbone verso est. Il singolo che avesse fatto un contratto per quei carichi avrebbe ricevuto un telegramma nel quale veniva avvertito che per cause di forza maggiore il carico subiva un grande rinvio. Naturalmente erano state preventivamente eliminate le numerose piccole o grandi riserve di carbone che molti consumatori avevano singolarmente creato presso di loro. Credo che lo zampino del Ministro degli scambi e delle valute non sia stato estraneo...

GUARNERI, *Ministro degli scambi e delle valute*. ...dove? nello sciopero? (*ilarità*).

BREZZI. ...che lo zampino del Ministro sia entrato nella eliminazione di queste riserve di carbone che rappresentavano una immobiliz-

zazione anticipata di valuta, e indispensabili per il consumatore qualora non fosse esistito il monopolio. Sarebbe stato uno sciopero contro di voi!

Ora, camerati, quando un Ministro ha fatto tutto questo, quando ha concepito questa organizzazione, ed ha raggiunto questi risultati, noi non possiamo attendere un istante solo per tributargli tutta la nostra gratitudine. E poichè conosco il vostro temperamento, so che voi non gradite gli elogi se essi non possono direttamente trasmettersi a chi pure li merita, la mia espressione di gratitudine e quella unanime del Senato va anche a tutti coloro, anonimi anche se li conosciamo, vostri collaboratori che vi hanno sorretto e illuminato in questa difficilissima e complicata impresa.

Volevo inoltre farvi una raccomandazione rispetto ad un altro servizio, quello delle poste e telegrafi. Sarò brevissimo.

Questo è altro grande servizio fatto in umiltà da uomini semplici, che mantengono viva una grande tradizione, ma che si sono allineati, perfezionati.

La leggenda della lettera non giunta perchè non fu spedita è verissima. Vi sono anche missive che fanno il giro d'Italia per deficienza d'indirizzo, ma che tuttavia giungono al destinatario. Voi Ministro avete dato a questa organizzazione un volto nuovo per tutto ciò che concerne gli uffici delle grandi città, e proseguite nel miglioramento delle sedi minori. Vi rivolgo la preghiera di curare più che è possibile anche il miglioramento, non dirò estetico, ma effettivo, di quelle piccole sedi invisibili sparse nei margini d'Italia e particolarmente nelle zone isolate di montagna. Il servizio postale ha assunto funzioni così importanti da arrivare a ricevere, se non erro, una somma che si aggira intorno ai 30 miliardi fra depositi e buoni fruttiferi. Dalla carta da bollo alla letterina compiacentemente stilata dal ricevitore postale all'analfabeta che scrive al figlio lontano, il servizio postale ha assunto una funzione così importante, entrando a fondo nella vita familiare, che è necessario ed utile che anche queste piccole sedi si vadano decorosamente attrezzando. Non solo, ma è necessario che anche nelle zone più lontane, nelle zone climatiche di cura montana, sia pure nel breve periodo nel quale i

cittadini vi si recano a riposare (poichè esiste la buona abitudine negli italiani di lavorare sempre, anche allora essi hanno bisogno di mantenere i loro contatti di affari e le loro relazioni) vi siano dei servizi postali e telegrafici possibilmente adeguati.

Non vi è nessuna osservazione da fare sul bilancio delle poste. Io avevo una idea molto modesta della quale feci cenno al Ministro; questi però mi ha smontato. Mi ero preoccupato del servizio « espressi ». La distribuzione delle lettere avviene con molta solerzia e regolarità. Vi è un mezzo più celere, l'espresso, il quale però spesso arriva a destinazione, specie al mattino, poco prima della posta comune, se non dopo. Io chiedevo al Ministro se era possibile istituire una forma di espresso simile al telegramma, l'urgente, l'urgentissimo, il lampo, bene inteso con adeguata tariffa, in modo da raggiungere rapidamente il luogo d'arrivo. Avevo fatto il calcolo che in ventiquattro ore da un estremo all'altro d'Italia si potrebbe corrispondere per lettera, ma il Ministro mi ha osservato che il servizio telegrafico è così gravato dalle spese di recapito, oltre al servizio delle linee, che, purtroppo, il bilancio è in passivo. Se a queste spese si aggiungesse quest'altro onere delle missive portate con la celerità del lampo, probabilmente aggraveremmo la situazione. Però, pur tenendo calcolo di questa risposta, poichè effettivamente il servizio postale è un servizio che si rende ogni giorno più indispensabile e ogni giorno più urgente, sarà ben accetto qualunque miglioramento possibile e che fruisca della celerità attuale dei treni. Non bisogna mantenere statici i distacchi dall'arrivo del treno al recapito, quando la ferrovia ha guadagnato anche il 40 per cento del tempo nel tragitto.

Queste le raccomandazioni che volevo fare, e non ho altro da aggiungere su questo bilancio.

Formulo l'augurio che il complesso del servizio comunicazioni possa trovare nel Paese e nell'Amministrazione quelle soddisfazioni che merita, e i mezzi di cui abbisogna, essendo esempio di civismo, di volontà e di vera e sincera collaborazione. (*Vivissimi applausi*).

BANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BANELLI. Mi consenta il Senato poche

parole sulla parte di questo bilancio che riguarda la Marina mercantile. Sarò breve perchè già conosciamo le dichiarazioni precedentemente fatte dal Ministro circa lo sviluppo della nostra Marina mercantile e in quantochè ne conosciamo le direttive dalla relazione così diligentemente fattaci dal camerata De Vito.

Passo quindi all'argomento che più mi interessa, e che si riferisce a miei precedenti discorsi fatti dinanzi al Senato circa le nuove costruzioni necessarie per ringiovanire il tonnellaggio mercantile italiano.

Conferma il relatore che attualmente, per conto delle quattro Società esercenti i servizi di preminente interesse nazionale, raggruppate nella Finmare, sono in corso di costruzione 35 navi da passeggeri e miste per complessive 200.000 tonnellate di stazza lorda. In più prevede il rimodernamento, soprattutto nel senso di aumentare la velocità, dei transatlantici *Roma* ed *Augustus*, tanto noti al nostro ed al pubblico internazionale.

Gli armatori privati, in virtù delle recenti disposizioni, secondo le quali anche il committente italiano è messo in favorevole condizione rispetto all'industria nazionale delle costruzioni navali, hanno in corso la costruzione di 25 navi da carico per 220.000 tonnellate, cosicchè sono attualmente impostate ed in corso di lavorazione nei cantieri nazionali, per conto di armatori italiani, ben 60 navi per circa 400.000 tonnellate di stazza lorda mentre che il programma, organicamente prestabilito per il rimodernamento della nostra flotta mercantile, contempla nello spazio di 10 anni la costruzione di ben 2 milioni e mezzo di tonnellate di stazza lorda; il che equivale ad oltre un terzo di tutto il tonnellaggio mercantile italiano.

Più di questo, neanche io, onorevole Ministro, con la mia passione marinara, potevo chiedere da voi e dal Governo con le provvidenze che il Duce, anche per questo, molto tempestivamente ha voluto attuate.

Constato, sempre dai dati forniti dal relatore, che le navi in costruzione nel mondo al 31 dicembre 1938 sono 215 piroscafi per 900.000 tonnellate contro ben 435 motonavi per tonnellate 1.743.000. La prevalenza quindi della costruzione delle motonavi rispetto ai piroscafi, o navi comunque azionate a vapore, è

in favore delle prime e questo dimostra, o può dimostrare, come nel perfezionamento delle costruzioni dei motori si sia arrivati ad un grado tale da offrire oltre che la convenienza, per quanto riguarda il consumo di combustibile, anche la sicurezza della nave azionata in questo modo. È interessante anche rilevare come la Gran Bretagna contro, 72 piroscafi, abbia in corso di costruzione 85 motonavi; la Danimarca e la Svezia, che sono molto progredite nel campo dei motori, hanno ora in corso di costruzione un solo piroscafo contro 46 motonavi; la Germania 42 piroscafi contro 90 motonavi; l'Olanda, anch'essa molto progredita in questo tipo di costruzioni, 6 piroscafi contro 90 motonavi; l'Italia infine, un solo piroscafo contro 24 motonavi.

Perciò, concludendo questa parte del mio ragionamento, voglio trarre le conclusioni che noi siamo tra i Paesi all'avanguardia di questo progresso.

Il mercato dei noli, che non ha dato buoni risultati per le gestioni armatoriali durante il decorso anno, non ha avuto però ripercussioni sull'ammontare delle sovvenzioni marittime che corrispondiamo alle nostre società di navigazione, le quali sovvenzioni si sono in definitiva contenute nella somma di 289 milioni di lire, somma di poco superiore a quella del precedente esercizio. Con ciò voglio dimostrare come le nostre società di navigazione si adeguano perfettamente al clima che viviamo; clima di moderazione nelle pretese, di rinuncia a tutto quanto non è strettamente necessario, poichè tutti dobbiamo concorrere con ogni mezzo al pareggio del bilancio dei pagamenti; ed i nostri armatori, che fanno ramingare le loro navi per il mondo in cerca di noli e di valuta aurea, sanno che in quest'ora possono attendersi dalla Patria l'aiuto veramente necessario per la continuazione di questa loro funzione.

Avendo promesso di contenere le mie parole in brevi termini di spazio, concludo rinnovando al Ministro le più vive felicitazioni per l'esecuzione del suo vasto piano di costruzioni, che presto darà alla Marina mercantile italiana i mezzi più idonei per l'ulteriore sviluppo dei suoi compiti e per il prestigio della nostra bandiera sul mare. (*Approvazioni*).

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DE VITO, *relatore*. Mi rimetto completamente alla relazione scritta. Devo dire solo che la Commissione di Finanza ha dato parere favorevole all'approvazione del bilancio con vivo plauso per l'opera svolta dal Ministro delle Comunicazioni Benni. (*Vivi applausi*).

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BENNI, *Ministro delle Comunicazioni (vivi applausi)*. Camerati Senatori, prima di parlarvi delle singole amministrazioni dipendenti dal mio Ministero, rivolgo un cordiale ringraziamento al camerata S. E. De Vito, che, con la sua pregevole relazione, densa di cifre e di efficacissime dimostrazioni, ha grandemente semplificato il mio compito di espositore, al camerata Brezzi, che con la sua grande competenza ha esaminato l'attività di parecchie branche del mio Ministero, ed al camerata Bannelli per la sua appassionata consueta disamina circa la Marina mercantile.

Poste e telegrafi. — Il bilancio postale telegrafico, come l'esperienza ha dimostrato e la discussione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha confermato, poggia su solide basi, grazie alle rigorosa gestione dell'Azienda, ispirata sempre ai criteri della più stretta e prudente economia, conseguita nonostante i perfezionamenti tecnici e i miglioramenti apportati in tutte le branche dei servizi.

Pertanto, anche la previsione per l'esercizio 1939-1940 fa assegnamento su di un avanzo di 90 milioni di lire, compresa l'azienda telefonica, di cui il progressivo incremento dei servizi assicura la piena realizzazione.

La base sostanziale del bilancio postale-telegrafico è costituita dal gettito dei servizi postali, che comprendono, oltre quelli delle corrispondenze e dei pacchi, anche il servizio a danaro.

Su di un complesso di 1.036 milioni di entrate, infatti, l'apporto dei servizi postali è previsto in oltre 820 milioni, mentre le entrate telegrafiche daranno circa 137 milioni. Ma, quando si consideri che la gestione telegrafica segna tuttora un passivo che si aggira sui 60 milioni, resta evidente che è sul gettito dei servizi postali che si impernia e si consolida il costante avanzo del bilancio.

A questo proposito, devo dichiarare al Senato che il fenomeno del disavanzo di gestione nell'esercizio telegrafico forma sempre oggetto di attento studio per cercare di attenuarlo in quanto possibile, sebbene sia già accertato che la causa principale di tale disavanzo sia da attribuirsi essenzialmente alla tenuità delle tariffe, che sono le più basse di quelle in vigore in tutti gli altri Stati, ma che non crediamo nè prudente nè possibile aumentare.

Particolare cura dell'Azienda è stata quella di dotare di nuovi edifici e di moderne attrezzature quasi tutti i capiluoghi di Provincia e di altre importanti città del Regno, e questa parte del programma sarà gradualmente completata col dare un più decoroso e moderno assetto ad una gran parte delle 12.000 ricevitorie, e prima di tutto a quelle delle grandi città e delle numerosissime località di soggiorno e turismo, venendo così incontro a quanto fu detto dal senatore Brezzi.

Di speciali cautele sono oggetto i servizi a danaro la cui entità si fa ognora più imponente, avendo il movimento fondi presso gli Uffici postali superato, nello scorso esercizio, i 100 miliardi di lire.

Il Relatore e il senatore Brezzi hanno particolarmente rilevato l'incremento del servizio delle Casse di risparmio postali e di quello dei Conti correnti postali. Sta di fatto che il credito dei depositanti a risparmio e buoni fruttiferi ha già superato i 30 miliardi di lire, di cui il 70 per cento affluisce dagli uffici fuori dei capiluoghi di Provincia. Tale credito è ripartito su 17 milioni di titoli, con un credito medio, per ogni titolo, di circa lire 1.700, ciò che denota la vastità della fedele clientela di tale servizio. Anche il credito dei correntisti postali è sensibilmente aumentato, avendo raggiunto i 1.500 milioni su un movimento di 35 miliardi ed oltre 34 milioni di operazioni.

A tutto il lavoro dei vari servizi il personale di ogni categoria, compreso quello delle ricevitorie, attende con zelo ed impegno encomiabili.

Telefoni. — È superflua un'ampia esposizione dei progressi conseguiti nel servizio telefonico, perchè essi sono alla portata della quotidiana esperienza di tutti.

I 424.079 abbonati, i 16.461 posti telefonici

pubblici, i 6.375 uffici interurbani esistenti al 30 giugno 1938, attestano che la diffusione del servizio procede con soddisfacente ritmo; ma essa sarà ancor più favorita da una maggiore penetrazione nei centri rurali, che è nel programma delle società concessionarie. I 36 milioni di conversazioni interurbane, svoltesi nell'ultimo esercizio, costituiscono d'altra parte una sicura testimonianza della vastità e dell'efficienza della rete interurbana, dove la posa di cavi che attraversano dall'uno all'altro capo il Paese assicura un'ampiezza di mezzi e una chiarezza di audizione che un tempo erano del tutto precluse.

È in corso di costruzione un cavo sottomarino tra la Sicilia e la Libia che raggiungerà complessivamente i 717 chilometri e sarà costituito da varie tratte, una delle quali coi suoi 342 chilometri di lunghezza verrà a rappresentare un assoluto primato, superando di oltre 70 chilometri lo stesso cavo subacqueo in esercizio tra la Sardegna e il continente, che è già la più lunga arteria telefonica sottomarina esistente nel mondo.

Inoltre, è all'esame della Camera Corporativa un disegno di legge che assegna uno stanziamento di fondi per la costruzione di un cavo sottomarino con l'Albania. Questo cavo verrà posato fra Brindisi e Durazzo, su una distanza di 100 chilometri e avrà le stesse caratteristiche del cavo di Tripoli, cioè sarà del tipo coassiale isolato in pigutta e Krarupizzato e colla possibilità di 6 comunicazioni telefoniche e 3 telegrafiche contemporanee.

Se a questi impianti si aggiungono i 258 mila chilometri di linee interurbane sotterranee attualmente in esercizio, e se si tiene presente il progetto dell'ulteriore ampliamento della rete nazionale da realizzare con la posa di un cavo di tipo coassiale fra l'Italia Settentrionale e Centrale, con diramazioni verso il Veneto e verso la Venezia Tridentina, si può avere una chiara visione del lavoro compiuto e di quello che è in corso di attuazione.

Nè minore impulso è stato dato allo sviluppo delle comunicazioni coll'estero. Infatti mentre nel 1921 l'Italia era direttamente collegata con quattro soli Paesi stranieri, oggi essa dispone di linee dirette con 15 Stati attraverso i quali può corrispondere in via telefonica e radiotelefonica con altri 50 Stati, oltre che con

i più importanti piroscafi in navigazione. Nell'ultimo esercizio il traffico internazionale ha superato un milione e 700 mila conversazioni.

Marina mercantile: nuove costruzioni. — I problemi della Marina mercantile, in sè stessi di fondamentale importanza per gli interessi economici delle Nazioni, sono influenzati dal variare delle situazioni politiche, e risentono quindi oggi grandemente delle apprensioni che si manifestano nel mondo.

Come ho già accennato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tali apprensioni si ripercuotono sul volume dei traffici mondiali e sul corso dei noli, nonchè sull'assistenza dei vari Stati alle industrie dell'armamento e delle costruzioni navali.

Ed ecco come: l'Inghilterra dispone di un grandioso programma di assistenza ad oltranza del proprio armamento; gli Stati Uniti metteranno sugli scali entro dieci anni 500 grossi scafi; la Germania, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Norvegia, infine tutti gli Stati marittimi aiutano e superaiutano le loro Marine mercantili.

Anche noi abbiamo quindi provveduto all'aumento del naviglio: problema di speciale urgenza perchè dobbiamo contemporaneamente sostituire una massa di materiale antiquato che appesantisce la nostra flotta. Non intendo con ciò gettare l'anatema sulla nave anziana; è noto che essa può rendere, in tanti casi, notevoli servizi; ma è anche certo che non bisogna in nessun modo superare i limiti economici a questo riguardo.

È ubbidendo a tutte queste necessità che abbiamo: concretato un notevole programma di costruzioni: 200.000 tonnellate all'anno. Tale è la volontà del Duce; bisogna disporre annualmente, per dieci anni, di questa nuova vita che scorrerà per il grande corpo ringiovanito del naviglio italiano, e che darà, camerata Brezzi, per il 1948 un aumento di 2 milioni di tonnellate di nuove, veloci, efficientissime navi alla nostra marina mercantile.

All'uopo abbiamo prima voluto attentamente studiare i mezzi più adeguati, i provvedimenti finanziari più opportuni per integrare lo sforzo degli armatori e per completare il finanziamento, tenendo presente che solo in

pochissimi anni il costo del naviglio è notevolmente aumentato a causa dell'accresciuto prezzo dei materiali necessari e della mano d'opera. E tali mezzi si concretano in quel decreto del marzo 1938 al quale l'anno scorso ho fatto ampio riferimento, sia alla Camera sia in questa Assemblea.

Ciò fatto, sono stati ampiamente studiati dagli armatori liberi e di linea i progetti delle nuove costruzioni; cosicchè tra gennaio e febbraio 1939 il primo grande flusso sistematico di ordinazioni è stato passato ai cantieri nazionali, preceduto da altre piccole commesse. Dodici navi sono state ordinate dall'armamento libero da carico; 13 grossi scafi dalla Sidarma, Garibaldi, Alta Italia; tutti di velocità superiore a 16 miglia. Tra qualche mese i primi scenderanno in mare tra l'esultanza delle maestranze che si vedono assicurato lavoro per tanto tempo ancora.

Marina di linea. — Ed accanto a questo blocco, accanto al materiale minore ordinato da piccoli gestori per la pesca o il traffico merci e passeggeri, ecco il blocco del naviglio di linea: 23 unità di varie dimensioni, di alta velocità. Sono tutte per conto delle Società, esercenti linee di preminente interesse nazionale che fanno capo al gruppo Finmare; sono tutti scafi che porteranno alto il nome italiano nei porti mondiali di scalo.

Un complesso di 400.000 tonnellate è così già ordinato e il gruppo Finmare dovrà ancora commettere altre 21 navi per esaurire il già annunciato programma, mentre quanto all'armamento libero è in studio un secondo lotto destinato ad occupare gli scali che saranno lasciati liberi dalle costruzioni ora in corso. Agli studi di questo secondo lotto si procede in stretta collaborazione tra armamento, cantieri e amministrazione dello Stato, e fra giorni la Corporazione del mare sarà chiamata a darvi il suo contributo.

Le unità ordinate sono tutte di grande efficienza; tutte intonate a concetti autarchici: costruzione in serie; semplificazione nella scelta del materiale che verrà, per tutto quanto possibile, attinto alle risorse nazionali; scelta dei metalli di più facile approvvigionamento; adozione di apparati motori di massimo rendimento e che utilizzeranno combustibili di basso costo come la nafta pesante da caldaia; generalizza-

zione a bordo dell'arredamento elettrico negli ausiliari.

Così saranno messe maggiormente in valore le alte qualità dei dirigenti e delle maestranze dei gloriosi cantieri navali italiani, qualità cui fanno del resto normale omaggio gli armatori ed i Governi esteri, sempre più ricorrendo al nostro Paese per le loro occorrenze di navi mercantili e da guerra.

Anche le unità che si costruiranno nel secondo tempo saranno intonate alle necessità del Paese, e non verranno trascurate le navi minori che sono pure di tanto interesse per le necessità della Nazione.

Camerati Senatori! Durante lo scorso anno il naviglio nazionale ha attivamente lavorato; sempre maggiormente prevalendo su quello straniero nei traffici che interessano il nostro Paese.

Mentre cantieri ed officine preparano i nuovi strumenti per la partecipazione ognora più intensa della nostra Marina ai trasporti internazionali, le navi italiane sono tutte in armamento e svolgono senza posa la loro attività.

La nostra bandiera corre per il mondo sorretta da nuovo prestigio che le imprimono il nome e l'opera del Duce. È il Duce che ne ha fatto il simbolo dell'ordine, della volontà di agire con fede e con ardimento, della collaborazione e della giustizia sociale. È il Duce che anche con l'ultimo provvedimento sugli alloggi e l'igiene degli equipaggi ha voluto veder rilucere negli occhi dei nostri marinai la gioia del lavoro.

Ferrovie tranvie automobili — Ferrovie secondarie e tramvie. — Il camerata senatore De Vito, nella parte seconda della sua relazione, si è intrattenuto sulla materia la cui gestione è affidata all'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie automobili.

Desiderando non tediarmi con particolari precisazioni, mi limito soltanto a confermare che al persistente disagio cui soggiacciono tutte le ferrovie e le tramvie extraurbane esercitate dall'industria privata, il Governo Fascista continua a far fronte con opportuni provvedimenti di alleviamento degli oneri aziendali e d'integrazione dei bilanci sociali mediante assegnazione di sussidi straordinari.

Ciò a prescindere dalle trasformazioni, sostituzioni di servizi, rinnovamenti e adeguamenti

in genere alle nuove necessità ed ai bisogni dell'epoca presente.

Sospese ovunque le costruzioni di nuove ferrovie, si è dovuto fare eccezione per quella destinata a congiungere Termini con il centro dell'Esposizione Universale del 1942.

Si tratta di un'opera che, per l'importante tratto metropolitano, presenta difficoltà di ogni genere cui si dovrà far fronte con ritmo celerissimo e con tutti gli accorgimenti della tecnica moderna.

Siamo però più che sicuri del successo e saremo orgogliosi di mostrare agli studiosi di tutto il mondo a qual punto sia giunta la tecnica ferroviaria italiana, genialissima fra le più geniali.

Autocarri, autobus e rimorchi di tipo unificato. — In applicazione del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, col quale mi fu delegata la facoltà di emanare delle norme per addivenire alla unificazione degli autoveicoli e rimorchi di nuova costruzione, ho provveduto, di intesa con l'Amministrazione militare e colla volenterosa collaborazione delle fabbriche, acchè i nuovi autocarri e gli autobus di tipo unificato, nonchè i relativi rimorchi, potessero entrare in circolazione anche prima del giorno 11 maggio corrente, termine all'uopo stabilito dalla legge.

Ho oggi il piacere di poter comunicare che la produzione in serie è già regolarmente avviata dalla F. I. A. T., dalla O. M., dalla Lancia e dalla Isotta Fraschini, e che fra non molto lo sarà anche dall'Alfa Romeo e dalla Bianchi.

Le norme stabilite hanno permesso la costruzione di due eccellenti tipi di autoveicoli, uno di media portata ed uno di grande portata, del peso a pieno carico rispettivamente di 65 quintali e 120 quintali se autocarri, 68 quintali e 120 quintali se autobus.

Questi automezzi sono unificati, oltre che per le caratteristiche d'insieme, anche per gran parte dei loro elementi costruttivi, talchè, data la intercambiabilità di numerosi pezzi di ricambio, le dotazioni di magazzino vengono a ridursi notevolmente con vantaggi evidenti, specialmente per l'impiego in caso di emergenza.

La diffusione degli autoveicoli unificati è molto facilitata dalle provvidenze fiscali, nei

riguardi delle tasse di trasporto, emanate col Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII.

Con altro provvedimento che trovasi attualmente in esame presso la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si sono determinate ulteriori notevoli facilitazioni consistenti nella estensione da uno a tre anni della esenzione totale dal pagamento della tassa unica di circolazione.

Confido che, tenuto conto di tali notevolissime facilitazioni e di un migliore adeguamento dei prezzi di vendita, l'utenza sarà spinta a sostituire con i nuovi tipi i vecchi autoveicoli oggi in circolazione, in guisa che si possa giungere, in breve volgere di anni, all'auspicato rinnovamento dell'intera consistenza autocar-rata nazionale, con vantaggio degli esercenti e soprattutto della difesa del Paese.

Forza motrice nazionale. — Un altro argomento di grande importanza, sul quale è da richiamare l'attenzione dei Camerati Senatori, è lo sviluppo dell'autotrazione a forza motrice nazionale da parte dei pubblici servizi di trasporto in applicazione dei principi autarchici nel settore importantissimo dei carburanti.

Impulso notevole ha ricevuto in prima linea l'estensione delle filovie. Infatti, al 1° maggio corrente, erano in circolazione ben 450 filobus ed altro ingente numero lo sarà entro l'anno.

Parimenti notevole risulta l'utilizzazione del gas metano, specialmente nella regione emiliana e zone limitrofe: agli 845 autobus in pieno esercizio, sempre alla data del 1° maggio corrente, sono da aggiungere quelli, numerosi, in corso di trasformazione e quelli nuovi in corso di costruzione.

Anche gli autogassogeni si vanno, sia pure con ritmo meno celere, ma pur sempre costante, estendendo talchè, alla data anzidetta del 1° maggio, sono in regolare servizio oltre 660 autoveicoli azionati a gas di carbone o di legna.

Infine, tutti gli autobus con motore Diesel impiegano nafta ANIC o nafta prodotta dalle roccie asfaltiche di Ragusa e quelli a benzina il prodotto, oggi nazionalissimo, dei petroli di Albania.

Posso, pertanto, assicurare che nel settore dell'esercizio degli autotrasporti pubblici, in obbedienza alle direttive superiori, si è già arrivati alla attuazione quasi integrale del

programma autarchico e che porrò ogni mia cura affinchè si giunga entro il minor termine alla auspicata totalitarietà.

Quanto, infine, all'automobilismo in genere, poniamo ogni nostra cura affinchè la produzione nazionale, nonostante tutto e tutti, continui nella sua marcia trionfale e ascensionale che ormai l'ha posta tra le prime classifiche della produzione qualitativa mondiale.

Adempio ad un mio preciso dovere, e sono sicuro di interpretare il vostro unanime sentimento, inviando a tutti indistintamente gli industriali dell'automobile e della motorizzazione, l'espressione del compiacimento del Paese e l'augurio che si possa giungere a quella popolarizzazione dell'automobilismo che rappresenterà, anche in questo settore della vita nazionale, l'adeguamento del mezzo meccanico ai bisogni quotidiani delle masse.

Ferrovie dello Stato: bilancio. — Lo scorso anno, durante la discussione svoltasi in questa Assemblea, dissi che nelle previsioni ritenevo di essere stato sulla via giusta, quella intermedia, senza peccare di ottimismo o di pessimismo.

I fatti mi hanno dato ragione, perchè, nonostante nel mese di aprile dello scorso anno si sia verificata una diminuzione negli introiti per il traffico merci, diminuzione che si è prolungata sino a tutto gennaio u. s., l'esercizio 1937-38 si è chiuso con un avanzo di milioni 209 e 697 mila lire. Al senatore Ricci poi, che aveva accolto con qualche dubbio le previsioni di pareggio per l'esercizio 1938-1939, posso aggiungere che a tutt'oggi, e cioè a soltanto un mese circa dalla chiusura, i dati sugli introiti e sulle spese mi autorizzano a dichiarare che anche questo bilancio potrà chiudersi con un avanzo dell'ordine di quello del passato esercizio, cioè superiore ai 200 milioni di lire. E ciò nonostante l'accennata diminuzione negli introiti merci, che dal luglio 1938 a gennaio 1939 ha raggiunto la cifra di circa 172 milioni, e nonostante i nuovi oneri per il miglioramento delle paghe andati in vigore dal 1° aprile u. s., che, direttamente o indirettamente, peseranno sul bilancio per circa 200 milioni all'anno. Tale favorevole risultato si è potuto ottenere, sia con la riduzione sempre maggiore, nei limiti del possibile, delle spese, sia, e specialmente,

con il maggior gettito del servizio viaggiatori, dovuto, in piccola parte all'aumentato traffico, ed in massima parte, all'adeguamento delle tariffe andato in vigore il 1° gennaio del corrente anno. Malgrado questo rialzo del 20 per cento, i nostri nuovi prezzi medi sono superiori solo del 240 per cento a quelli di anteguerra; in ogni caso, essi rimangono assai inferiori ai prezzi medi di tutti gli altri Paesi d'Europa e naturalmente a quelli dei Paesi d'oltremare.

Il bilancio preventivo 1939-40, che si presenta alla vostra approvazione, è stato previsto in pareggio con speranza di arrivare ad assai più favorevoli risultati.

Miglioramento dei servizi. — Per quanto riguarda la piccola diminuzione nelle spese di manutenzione del materiale rotabile, a cui ha accennato il relatore camerata De Vito, essa non dipende da una voluta diminuzione delle riparazioni. Le riparazioni occorrenti si eseguono tutte diligentemente, tanto che il parco non ha mai avuta una efficienza maggiore di quella attuale; soltanto, dato che ormai sono state eliminate le vecchie unità ed è in servizio una gran quantità di materiale metallico in sostituzione di quello in legno, la necessità delle riparazioni è assai meno frequente.

La riduzione delle spese si ottiene utilizzando meglio il personale ed il materiale, perfezionandone la qualità ed il rendimento.

Assicuro il camerata Brezzi che il nuovo materiale, che entra in servizio, è migliorato in ogni particolare anche per tener conto delle maggiori comodità da offrirsi al pubblico. Così gli ultimi elettrotreni sono molto più confortevoli dei primi. Hanno già cominciato a circolare le prime carrozze di 3^a classe con sedili imbottiti, che sono destinate a far servizio con tutti i treni a lungo percorso e sono di qualità tale che molti non credono che queste siano carrozze di 3^a classe. Ormai le terze classi sono state estese anche a molti treni rapidi, sicchè pochissimi sono i treni che ne sono sprovvisti.

Ma noi desideriamo progredire ancora e perfezionarci sempre più.

Il camerata Felici, che mi dispiace di non vedere presente, lo scorso anno lamentò qualche maggior ritardo nell'andamento dei treni; posso ora dirgli che, nonostante ad alcuni

transiti coll'estero i treni ci vengano tuttora consegnati con ritardo, il servizio si svolge con puntualità esemplare, che è portata ad esempio da tutti, in Paese e fuori. Per dimostrare di quali sforzi è capace l'organismo ferroviario, citerò i recenti concentramenti avuti in Piemonte di importanti masse di cittadini, che volevano recare il loro saluto e la espressione della loro fede al Duce del Fascismo. In pochi giorni, oltre il movimento normale, si sono trasportate più di 300.000 persone. Il giorno 17 maggio si sono avuti concentramenti in tre località differenti, Alessandria, Casale e Vercelli, e si sono trasportate più di 100.000 persone in meno di 10 ore con più di 100 treni straordinari. Il servizio si è svolto con una puntualità cronometrica.

Potenziamento della rete. — Non starò qui a ripetere estesamente quanto ho già, in modo particolareggiato, illustrato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ma accennerò in sintesi al programma in corso per lo sviluppo ed il perfezionamento tecnico dell'Azienda, programma che sarà quasi completamente attuato prima dell'Esposizione Universale di Roma del 1942-XX. Esso prevede complessivamente, tra lavori ed approvvigionamento di materiale mobile, una spesa di 8.480 milioni ed un impiego di mano d'opera, negli stabilimenti di produzione e nei cantieri di oltre 245 milioni di giornate di lavoro.

Queste cifre danno un'idea dell'entità del programma, che ha per scopo una sistemazione organica, anche dal lato estetico, degli impianti di tutta la rete, ed un accrescimento ed un perfezionamento del parco rotabili in modo da poter far fronte con sicurezza al sempre maggior traffico ferroviario, offrendo altresì al pubblico servizi più frequenti, più rapidi, più confortevoli sotto tutti i punti di vista.

Verrà aumentata la potenzialità di alcune linee, impiantando il doppio binario (Arona-Domodossola; Bordighera-San Remo; Orte-Terni).

Per migliorare il servizio merci sono in corso di costruzione due nuove grandi stazioni di smistamento merci dotate dei più moderni impianti, a Bologna ed a Roma-Littorio. A Genova si riordinano radicalmente i servizi viaggiatori e merci.

Si provvede all'ampliamento ed alla siste-

mazione dei servizi in moltissime stazioni, quali Torino, Milano, Venezia, Trieste, Napoli, Palermo, Messina, Padova, Mestre, Verona, Brescia, Novara, Spezia, Bologna, Civitavecchia, Taranto, Brindisi, ecc.

Si costruiscono nuovi fabbricati viaggiatori a Milano per le Varesine, a Venezia, a Trieste, ad Alessandria, ad Asti, ad Imperia, a Ventimiglia, a Bardonecchia, a Como, a S. Candido, ecc. Vengono ampliati ed abbelliti molti altri fabbricati delle stazioni di confine e vengono integralmente ricostruiti in muratura tutti gli ancora esistenti fabbricati in legno della riviera ligure.

Per la sistemazione radicale dei servizi ferroviari dell'Urbe è prevista una spesa di circa 1 miliardo e 200 milioni.

La stazione di Termini, il cui nuovo fabbricato sarà di una imponenza veramente romana, continuerà ad essere la stazione principale, alla quale faranno capo tutti i treni ordinari.

In più saranno ampliate o fatte *ex novo* la stazione di Prenestina con 42 binari, che è già in esercizio, la Tiburtina, la Ostiense e la Trastevere.

Le linee dei Castelli saranno elettrificate e prolungate fino all'abitato di Frascati e Vellettri.

Tutte le diverse stazioni di Roma e quella di Settebagni, della linea Roma-Orte, saranno collegate alla grandiosa stazione di smistamento del Littorio, alla quale ho già accennato, con una coppia di binari in più adibita esclusivamente al servizio merci.

Per aumentare il materiale mobile, senza stare ad enunciare i singoli provvedimenti, dirò che l'importo delle ordinazioni per due nuove grandi navi traghetto per il servizio dello stretto di Messina, per locomotive, per elettromotrici, per automotrici, per carrozze e per carri, raggiunge la cifra di 1.670 milioni.

Verrà applicato il freno continuo a tutto il parco merci (70.000 vagoni circa) incontrando una spesa di circa 650 milioni, spesa che sarà largamente compensata dall'economia che ne verrà all'esercizio per la maggior velocità che potranno avere i treni merci e per il minor impiego di personale, consentendo l'adozione del freno continuo una riduzione di circa 12.000 frenatori.

Contributo all'autarchia. — Desidero mettere in evidenza il forte contributo che porta alla autarchia l'Amministrazione ferroviaria, sia direttamente coll'impiego il più largo possibile di materie nazionali, quali le sostanze resinose cui ha accennato il camerata Brezzi, col Monopolio e coll'elettrificazione della rete, sia indirettamente per mezzo di enti e di società delle quali essa è entrata a far parte.

a) *Elettrificazioni.* — Il vasto programma di elettrificazione della rete verrà sviluppato rapidamente. Entro il 1942 sarà pertanto estesa la trazione elettrica ad altri km. 2.560, dei quali 745 a doppio binario.

Per l'epoca della Esposizione saranno completamente elettrificate le grandi arterie che convergono a Roma dai maggiori transiti internazionali, ciò che importa la elettrificazione dei tronchi di linea: Domodossola-Milano, Luino-Gallarate, Trento-Verona-Bologna, Cervignano-Venezia-Bologna; tutta la linea adriatica, della quale è ancora da elettrificare il tratto Ancona-Pescara-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce; la linea più breve congiungente Napoli con Taranto e Brindisi e cioè il Tirreno con lo Jonio e coll'Adriatico, Battipaglia-Potenza-Taranto-Brindisi; e le due principali arterie della Sicilia: Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa.

Inoltre, insieme a quelle delle linee dei Castelli Romani saranno elettrificate le piccole linee: Voghera-Piacenza, Lucca-Viareggio, Terontola-Foligno, Caserta-Cancello-Napoli, Pisa Lucca-Pistoia, Pisa-Empoli-Rifredi, Civitavecchia-Orte, Cancello-Torre Annunziata.

Si provvederà inoltre anche alla trasformazione del sistema di trazione elettrica da corrente alternata trifase a corrente continua sul tratto Genova-Viareggio, allo scopo di rendere sempre più celeri le comunicazioni della Liguria e del Piemonte con Roma, di poter estendere fino a Genova i servizi con elettrotreni e di poter iniziare un servizio rapido con appositi elettromotori fra Genova e la Riviera di Levante.

Così fra tre anni si avranno elettrificati km. 7.800 di linea e si sarà quindi prossimi a completare il programma iniziato nel 1932 che prevedeva l'elettrificazione dei noti km. 9.000 circa. E si avrà un risparmio di carbone, sul complesso di linee elettrificate,

di circa 2 milioni 200 mila tonnellate annue, sul consumo totale di circa 3 milioni 200 mila che si avrebbe se tutta la rete fosse esercitata con trazione a vapore, e cioè un risparmio globale del 70 per cento del consumo del carbone.

Contemporaneamente all'elettrificazione delle linee, l'Amministrazione ha assicurato l'alimentazione dell'energia elettrica al più basso prezzo di costo per tutto il consumo necessario ai km. 9.000 che saranno elettrificati. Pertanto abbiamo in avanzata costruzione un grandioso impianto idroelettrico, col quale vengono derivate a Fortezza e Rio Pusteria rispettivamente le acque dell'Isarco e della Rienza. Queste, convogliate in un canale interamente in galleria, azioneranno cinque gruppi turboalternatori di complessivi Kw 100.000 di una centrale in caverna presso Bressanone. L'impianto è previsto in modo da utilizzare integralmente le acque anche durante il periodo estivo, e potrà produrre più di 400 milioni di Kwh all'anno.

Questa energia verrà immessa nella grande rete di trasporto delle Ferrovie dello Stato ed una parte verrà ceduta all'industria elettrochimica, a scopo autarchico, del prossimo centro di Bolzano, utilizzando così in pieno le portate dei due fiumi fortemente variabili nei diversi periodi stagionali.

Una combinazione oltremodo vantaggiosa, non solo per le Ferrovie, ma per la Nazione tutta, è quella che ha avuto attuazione pratica il 24 di questo mese con la costituzione della « Larderello » Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene che, a' sensi del Regio decreto-legge 19 febbraio 1939-XVII, è stata incaricata della ricerca e della coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e di gas da utilizzarsi per produzione di energia elettrica per tutte le provincie della Toscana.

Sono note le importanti applicazioni che finora erano state attuate dalla Società Boracifera di Larderello, con l'aiuto anche dello Stato, per l'iniziativa di uno dei membri del Senato, il camerata principe Piero Ginori Conti, Ministro di Stato.

Ora per dare maggior impulso alle ricerche di gas ed alla produzione di energia elettrica, tale Società sarà assorbita dalla nuova « Lar-

derello » che è stata costituita sotto il controllo e la direzione delle Ferrovie dello Stato.

Fino allo scorso anno la produzione era di circa 100 milioni di Kwh; cogli impianti ultimati entro il 1938 d'accordo con le Ferrovie dello Stato, la produzione è attualmente salita a 400 milioni di Kwh.

Un programma già stabilito nelle sue linee generali, e già in parte in corso di attuazione, porterà la produzione a 700 milioni di Kwh nel 1941, a 1 miliardo e 100 milioni nel 1943 ed a 1 miliardo e mezzo di Kwh nel 1945 per erogazione costante per le 8760 ore dell'anno.

b) *Monopolio carboni.* — Voglio qui anche accennare all'azione efficace esercitata in settori importantissimi nel campo dell'autarchia dal Monopolio carboni, del quale il camerata Brezzi ha parlato con tanta competenza e benevolenza.

Questo Monopolio è in stretto contatto col Ministro Guarneri, al quale rivolgo un vivo ringraziamento per tutte le facilitazioni che egli cerca di darci. Se qualche volta queste facilitazioni non ci vengono concesse, ciò vuol dire che il Ministro non ce le può concedere.

Segnalo prima di tutto l'utilizzazione della nostra Marina da carico.

Prima dell'istituzione del Monopolio, essa concorreva al trasporto del carbone nella misura di circa il 43 per cento; dopo la sua istituzione tale contributo è salito alla media del 72 per cento con punte che hanno toccato il 91 per cento.

Risultato immediato e tangibile è che la nostra Marina da carico lavora in piena efficienza, non conosce disarmi per mancanza di traffico e contribuisce potentemente al beneficio valutario, che è intrinseco alla nave che naviga.

Altro contributo di effetto a più lungo respiro ma di importanza vitale, che il Monopolio porta all'efficienza della nostra Marina da carico, è l'appoggio che esso fornisce per il rinnovamento della flotta, assicurando alle navi all'atto stesso della loro impostazione, un lavoro continuo e proficuo per un certo numero di anni dal giorno in cui saranno pronte ad intraprendere la navigazione.

Questo lavoro di affiancamento e di assistenza, che il Monopolio Carboni esercita rispetto alla Marina da carico nazionale, ha

un'importanza autarchica in tempi normali ed in quelli di gravi emergenze, che è evidente e che mi risparmio di illustrarvi.

c) *A. I. P. A.* — I lavori di sfruttamento petrolifero in Albania condotti dalla Azienda Italiana Petroli Albania, Gestione Autonoma delle ferrovie dello Stato, sono continuati con ritmo sempre più intenso, specialmente per quel che riguarda la coltivazione del campo petrolifero del Devoli.

La zona del Devoli, un tempo squallida landa pantanosa, è oggi, grazie all'attività instancabile ed alla fede dei tecnici e dei lavoratori italiani, trasformata in un campo petrolifero, regolarmente ed intensamente sfruttato, che rappresenta una importante risorsa economica ed industriale ed un notevole contributo alla battaglia per l'autarchia.

Come vi è noto, la zona finora accertata come produttiva in questa regione ha un'estensione di circa 700 ettari; la valutazione, anche recentemente confermata, delle riserve totali contenutevi ammonta a circa 12-15 milioni di tonnellate di petrolio estraibile; quantitativo che è lecito sperare possa essere ulteriormente aumentato con l'estensione in corso di accertamento di alcuni lembi produttivi.

Su questa zona dal 1935, anno nel quale ha avuto inizio lo sfruttamento, sono stati perforati 445 pozzi produttivi per complessivi ml. 345.000 circa (cioè 345 chilometri), ciò che ha permesso di portare già la produzione di petrolio dalle 1.000 tonnellate del 1935 alle 15.000 mensili attuali, corrispondenti ad un totale di circa 200 mila tonnellate annue; che, con continuativo graduale aumento, si intende portare a 300.000 prima della fine del corrente anno.

Date le caratteristiche del giacimento, ciò si è potuto ottenere solo con una assai intensa attività di perforazione, per la quale l'AIPA si è adeguatamente attrezzata, in modo che oggi essa è in grado di perforare ogni anno 150 nuovi pozzi, della profondità media di circa 750 metri; per un totale di perforazione annua di oltre 170 chilometri.

Attraverso l'oleodotto lungo 74 chilometri, che collega il campo petrolifero del Devoli con la baia di Valona, è stato finora trasportato, verso la sua utilizzazione in Italia, un quantitativo totale di circa 350 mila tonnellate di petrolio.

Ora che l'Albania, sotto il segno del Littorio, è intimamente unita all'Italia, l'AIPA ritiene suo preciso compito di continuare, con ritmo ancora più intenso, l'attuazione del programma, già da tempo studiato, di accertamento delle ulteriori possibilità petrolifere dell'intera regione, anche in altre zone fuori del Devoli, e precisamente in quelle di Pathos, Berat, Dumreja, Elbassan, ove gli studi compiuti hanno rivelato condizioni favorevoli. Si potrà così arrivare nel più breve tempo possibile, e con ogni sicurezza, ad una definitiva conoscenza e controllo delle risorse petrolifere albanesi.

d) *A. N. I. C.* (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili) — Nel febbraio 1936, il Duce ideò e promosse la costituzione di un organismo che provvedesse all'attuazione di impianti di idrogenazione e fosse anche il primo esperimento della possibilità di collaborazione in grande stile fra lo Stato e l'industria privata.

Così sorse l'A. N. I. C., di cui fanno parte due Enti statali — l'A. I. P. A. e l'A. G. I. P. — e la Società Montecatini, e di cui ho assunto la presidenza nella mia qualità di Ministro delle comunicazioni.

Iniziata nell'agosto 1936 la costruzione dei due grandiosi impianti, uno a Bari e l'altro a Livorno, essa fu condotta con perfetto stile fascista ed i due stabilimenti entrarono in esercizio già fin dalla metà dello scorso anno 1938. A tutt'oggi essi hanno già fornito alla Nazione prodotti petroliferi per un quantitativo totale di 250.000 tonnellate di cui: tonn. 80.000 di benzina auto; tonn. 10.000 di benzina avio — già in parte impiegata nelle recenti operazioni militari in Albania; tonn. 15.000 di petrolio; tonn. 15.000 di gasoil; tonn. 110.000 di olio combustibile.

Attualmente essi producono complessivamente 240.000 tonnellate di benzina, di cui 100.000 tonnellate per aviazione oltre gli altri prodotti di petrolio, gas-oil, ecc.

Ma gli impianti stessi sono in corso di integrazione con le nuove installazioni, per produzione ulteriore di tonn. 60.000 di olii lubrificanti e tonn. 20.000 di paraffine e tonn. 10.000 di isotano, dei quali prodotti noi siamo tributari dell'estero, per oltre il 50 per cento dei primi, per la quasi totalità dei secondi ed al 100 per 100 per Pisottano.

Nel discorso tenuto il 15 marzo 1937-XV all'Assemblea generale delle Corporazioni, il Duce chiamava l'A. N. I. C. ad assumere nel campo della produzione dei carburanti e dei lubrificanti un alto posto di responsabilità e di battaglia.

Amministratori, tecnici e maestranze hanno risposto con entusiasmo e fede all'ordine del Duce.

Al camerata Brezzi, per la sua sollecitazione sulla lignite sono lieto di annunciare che l'A. N. I. C. è stata incaricata di compiere studi per l'idrogenazione delle ligniti da farsi da un altro Ente in collaborazione ad esso.

Camerati Senatori, dopo quanto vi ho succintamente esposto, dovrete convenire con me che tutti i servizi dipendenti dal Ministero delle comunicazioni non hanno alcuna sosta nel loro progressivo perfezionamento. Essi anzi, come vi ho sempre promesso nelle mie esposizioni degli scorsi anni, perfettamente in linea col Regime, con rapidità fascista, seguendo i comandamenti del Duce, ogni qualvolta raggiungono una nuova tappa, sono spinti a raggiungere, il più presto possibile, la successiva, nel cammino che essi devono percorrere nell'interesse superiore della Nazione.

Il lavoro ferve in ogni campo, in terra, in mare è nell'etere, dovunque si espandono i diversi servizi delle comunicazioni, fecondi strumenti di pace, e potenti organismi in qualsiasi altro campo nel quale la Patria li dovesse utilizzare.

Le difficoltà, contro cui si deve combattere per raggiungere la meta, vengono superate con fede e con disciplina. Cito, ad esempio, i lavori per la sistemazione ferroviaria, che viene eseguita con ritmo velocissimo, nonostante le soggezioni, dovute alla necessità di mantenere integralmente la continuità della circolazione dei treni, che non ne risente alcun danno.

E possiamo sicuramente affermare che il nostro lavoro è coronato da successi brillanti perchè tutti i nostri servizi delle comunicazioni non hanno niente da invidiare a quelli di qualunque altra Nazione. A questo proposito debbo rettificare quanto ho letto nei giorni scorsi in alcuni quotidiani francesi in occasione di un viaggio inaugurale sulla linea Parigi-Bordeaux. In essi si legge che la linea da Parigi al confine di Irun (chilometri 824) è la linea

elettrificata più lunga in Europa, mentre si dimentica che sulla nostra rete abbiamo la linea da Modane a Reggio Calabria (chilometri 1.469) e la linea da Milano a Reggio Calabria (chilometri 1.320) che diverranno 1.371 quando al 28 ottobre prossimo venturo sarà elettrificato anche il tratto da Chiasso a Milano.

Si legge anche che da Parigi a Bordeaux si è raggiunto un primato colla velocità commerciale di chilometri 112 all'ora, e con la velocità massima di chilometri 130, laddove sul tratto da Milano a Bologna si ha in servizio corrente una velocità commerciale di 116 chilometri-ora ed un massimo da 160 a 170 chilometri-ora.

Si accenna ad una corsa fatta per esperimento sullo stesso tratto con una velocità commerciale di 120 chilometri ed una velocità massima di 175 chilometri-ora; si tace però che nelle prove da noi fatte per esperimento sulla Roma-Napoli si ebbe una velocità commerciale di 165 chilometri ed una velocità massima di 201 chilometri. A queste ultime prove assistettero diversi tecnici ferroviari esteri, e precisamente francesi.

Come cosa eccezionale si mette in rilievo che si può andare e tornare nella stessa giornata da Parigi a Bordeaux (chilometri 588). Sulla nostra rete già da parecchio tempo si fa tranquillamente la stessa cosa da Milano a Roma (chilometri 632).

Si accenna anche allo sforzo compiuto per avere elettrificato in due anni il tronco da Tours a Bordeaux (chilometri 350); orbene da noi non si impiega mai un tempo superiore, ed anzi, per non citare altri casi, per la elettrificazione del tratto da Milano ad Ancona (chilometri 423) si sono impiegati 16 mesi e per il tratto da Battipaglia a Reggio Calabria (chilometri 400), 17 mesi durante il periodo delle sanzioni.

Infine si osserva che il primato di velocità su lunghi percorsi lo ha il treno Sud-Express, che percorre chilometri 824 di linea pianeggiante e quasi senza fermate, alla velocità commerciale di 89 chilometri-ora; laddove il tratto da Milano a Napoli (chilometri 842) viene percorso alla velocità commerciale di 106 chilometri-ora su linea acclive con frequenti curve, e con 17 minuti complessivi di fermate a Bologna, Firenze e Roma.

Ho voluto accennare a queste rettifiche non per spirito di sterile polemica, ma soltanto per

dimostrare che, come ho detto, i nostri servizi sono al primissimo posto fra tutte le ferrovie Europee e d'oltre mare.

Nel lavoro tenace e duro, che ci siamo imposti, sono impegnati, e debbo alla loro opera il successo, tutti coloro che dipendono, direttamente o indirettamente, dal mio Ministero, sia nel ruolo civile, sia in quello delle Milizie, dai Capi ai gregari. Debbo ringraziare i miei collaboratori, Jannelli, Host Venturi e De Marsanich per la loro fattiva e appassionata opera (*Applausi*).

Dai Capi, ho detto, ai più umili gregari, tutti non hanno che un'ambizione, quella di corrispondere nel miglior modo alle direttive del Duce. Questo è il loro orgoglio; questo è l'unico premio alle loro fatiche. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 — Tabelle B e C).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare

e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 — Tabelle D ed E).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 — Tabelle F e G).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1939-40, in lire 900.000.000.

DE VITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DE VITO, relatore. Prego il Presidente di valersi delle facoltà accordategli dall'art. 21 del Regolamento e di proporre che il disegno di legge sia votato per acclamazione.

PRESIDENTE. Accogliendo il desiderio espresso dal relatore Senatore De Vito, propongo che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Sospensione della riunione.

PRESIDENTE. Sospendo la riunione per 10 minuti. Riprenderemo poi lo svolgimento del nostro ordine del giorno con la discussione dei bilanci delle Forze Armate che richiameranno tutta la nostra appassionata attenzione.

(*La riunione è sospesa alle ore 17,55*).

(La riunione è riaperta alle ore 18,10).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 157). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVII ».

Prego il senatore segretario Giusti Del Giardino di darne lettura.

GIUSTI DEL GIARDINO, segretario: legge lo stampato n. 157.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SANI. Di fronte al grande quadro delle Forze Armate e al magnifico spettacolo che ogni giorno ci offre l'Esercito, è tale piccola cosa quanto io debbo dirvi sopra un argomento di carattere non generale, ma particolare, che io avrei voluto formarne oggetto di parola in seno alla Commissione di finanza; ma il regolamento lo vieta, non facendo io parte di detta Commissione. È perciò che mi vedo costretto a pregarvi di concedermi la vostra benevola attenzione.

Sono mosso particolarmente, parlandovi dell'Arma di cavalleria, da quella grande affezione che mi lega a questa Arma e per quella grande passione che conservo, malgrado la tarda età, per il cavallo che considero ancora oggi come la sola e vera arma di combattimento per l'ufficiale e per il soldato di cavalleria. Il che non è da tutti creduto e probabilmente da quelli che, o la passione per il cavallo non hanno mai avuta oppure l'apparire dei primi capelli bianchi od un fastidioso ventre l'hanno fatta perdere. Ma io voglio entrare nell'argomento.

La cavalleria ha troppo pochi subalterni effettivi. Di questa deficienza che io segnalo, credo che anche i miei camerati delle altre

Armi confermerebbero la esistenza nelle loro Armi. Io però voglio portare la mia attenzione particolarmente sull'Arma di cavalleria.

La preparazione bellica dello squadrone, che è l'elemento base nella manovra della cavalleria, e parlo dello squadrone a cavallo, è formata da un costante lavoro che non ha requie, che ha bisogno di una lunga e speciale preparazione in chi lo svolge. Questo lavoro è dato anche dall'ufficiale di complemento, ma (forse sono un po' assoluto in questo) io ritengo che solo chi è stato a Modena e a Pinerolo ha man mano potuto plasmare l'animo suo a quella missione che deve essere svolta così efficacemente da permettere al comandante dello squadrone di portarlo ad essere veramente pronto per la prima ora. L'ufficiale di complemento è indiscutibilmente fornito di meriti grandissimi, nè c'è bisogno che io venga a dire a voi quanta messe di efficacia, di collaborazione, di zelo ha dato l'ufficiale di complemento, e non solo nella grande guerra, nè che cosa è stato fatto dall'ufficiale di complemento di cavalleria nelle operazioni di Africa Orientale. Valga di esempio ciò che ancora recentemente è stato compiuto in una operazione di grande polizia coloniale da un reparto di cavalleria dove ad un ufficiale di complemento, il sottotenente dei Lancieri « Vittorio Emanuele » Giovanni Thün Hohenstein, è stata decretata alla Memoria la medaglia d'oro perchè si è portato a cavallo alla difesa del suo capitano, ed in questo magnifico atto eroico ha lasciato la sua giovane vita.

Tutto ciò però nulla toglie al valore del mio ragionamento e cioè che è sull'ufficiale effettivo che si fonda la preparazione bellica dello squadrone e di essi vi è tale deficienza da rendere assai difficile detta preparazione.

Il calcolo che si fa oggi è di un ufficiale effettivo e due di complemento. Io dico il mio pensiero: credo che vi debbano essere due effettivi ed uno di complemento per ogni squadrone.

Oggi il ruolo organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di cavalleria è di 236 più 5, quelli cioè con carriera limitata.

Questi 236, calcolando un effettivo e due di complemento per squadrone, ci danno 174 ufficiali in Italia, e con cifre concordate con il Ministero dell'Africa Italiana, 30 in Libia e 30 in Africa Orientale. L'amministrazione della

guerra giustamente dice che il Ministero dell'Africa Italiana non ha fissato ancora in modo preciso il numero delle unità di cavalleria che essa deve avere, quindi non è possibile dare il numero di ufficiali corrispondenti al reale fabbisogno dell'Africa Orientale. Ora la deficienza in Africa Orientale è segnalata gravemente e posso permettermi di dire che recentemente chi è a capo dell'Impero Etiopico, un principe di Casa Savoia, ebbe, parlando con me, a segnalarmi questo bisogno e credo che ciò abbia anche fatto al Ministero della guerra.

Il camerata Grazioli parlando nel bilancio dell'Africa Italiana ha accennato ad una specie di riluttanza nei giovani ufficiali, anche di cavalleria ad essere destinati in Africa, un po' per i disagi e un po' per altre ragioni. Non posso seguire questa affermazione del camerata Grazioli in quanto che non credo che gli ufficiali di cavalleria non desiderino andare in Africa per tema dei disagi, credo invece vi sia una altra ragione. Nell'Arma vi sono pochi ufficiali ed inoltre, nei dieci anni circa della vita del subalterno, questi deve pensare a svolgere quegli studi che possono facilitare la sua carriera e, se trovandosi in Africa non può compiere quegli studi, va incontro a difficoltà per la sua carriera. Credo non sia male che questa questione venga esaminata perchè, specie per gli ufficiali di cavalleria, il servizio in Colonia è molto opportuno perchè l'ufficiale, pur non trovandosi in guerra, compie là un servizio che si avvicina a quello della guerra, specie nelle operazioni di alta polizia coloniale in Africa Orientale, e perchè questo servizio ravviva il suo spirito bellico.

Debbo aggiungere che nel 1939 sono stati assegnati sei posti all'arma di cavalleria per il corso di Modena.

Questo piccolo numero ha fatto sollevare un grido di dolore nell'Arma come se si volesse quasi minarla alle sue basi.

Io allora vengo in difesa di questo numero 6. Questa cifra venne fissata in via eccezionale: ora invece del numero di 23 — quoziente della divisione del numero 236 che segna il ruolo organico, per 10, che segna la permanenza in anni nel grado di subalterno — a causa della maggiore immissione di questi ultimi anni.

Se l'Amministrazione della guerra dovesse oggi mettere un numero di posti maggiore vi

sarebbe probabilmente il Ministro delle finanze o la Corte dei Conti che gli fermerebbe il provvedimento, dato che non è consentito di aumentare neppure di un posto l'organico fissato dalla legge.

E vengo al vivo della mia proposta. Se il numero di 236 non va bene, bisogna aumentarlo, e bisogna che nel bilancio del Ministero della guerra sia aumentato il ruolo organico del numero dei subalterni. La mia proposta sarebbe appunto quella di dare due terzi agli effettivi ed un terzo agli ufficiali di complemento, ossia si dovrebbe raddoppiare quel numero. Questo però è un mio pensiero; naturalmente a questa mia proposta si possono opporre due ragioni: una quella del bilancio, e su questa non posso fare altro che ripetere la mia proposta in sede di bilancio della guerra; l'altra è quella della carriera, questione spinosa e complessa che è bene che io tratti per un momento.

La legge di avanzamento, e i suoi successivi aggiornamenti hanno avuto una mèta: quella del ringiovanimento dei quadri, evitando lunghe permanenze nei gradi inferiori. Queste presso a poco dovrebbero essere calcolate in 10 anni nel subalternato, 10 anni nel grado di capitano, 10 anni nel grado di ufficiale superiore. Ora, sempre per l'Arma di cavalleria, io dico che qualora l'aumento richiesto dovesse portare la permanenza nel grado di subalterno di cavalleria dalla media di 10 anni ad 11, 12, fino a toccare anche il 13, la cavalleria non piangerebbe. L'ufficiale subalterno di cavalleria ha, nella sua permanenza in questo grado, qualche cosa che lo avviva e lo anima: la passione per il cavallo. Inoltre, nei 10 anni successivi da capitano e nei 10 da ufficiale superiore, avviene nell'Arma di cavalleria, per forza di cose, una selezione maggiore che non nelle altre Armi per un complesso di ragioni varie: sarà qualche osso rotto, qualche spalla che non va, o il cuore che batte meno; quel tale cuore che batte in una maniera a venti o trenta anni, e può darsi che, maturando l'età per chi è sul cavallo, batta meno forte. Bisogna allora che la selezione in quel ventennio sia più rigorosa, ed allora ecco che si arriva ad affacciarsi al grado di colonnello in cui non ci sarà quel temuto rigonfiamento da pregiudicare la carriera dell'ufficiale di cavalleria che

conservi intatte le qualità di mente e di cuore. Sulla questione dei subalterni non ho altro da aggiungere.

Nel 1915, quando io era Capo di Stato Maggiore del Corpo di cavalleria, ho dovuto esaminare e proporre al mio Capo, che era un Principe di Casa Savoia, una disposizione, che è stata poi adottata dal Ministero della guerra di allora, di aggiungere cioè ad ogni squadrone di cavalleria (erano allora trenta reggimenti) dieci ciclisti. Lo squadrone, quando trovasi avanti ad una grande unità per svolgere una funzione, per esempio, quella esploratrice, se arrestato anche da una piccola resistenza, e la manovra a cavallo non può svolgersi per ragioni di terreno o di spazio, è costretto ad appiedare; il nucleo dei ciclisti toglieva questa piccola crisi che è necessario evitare per quanto è possibile.

Posso assicurarvi che durante la guerra questo sistema è stato molto apprezzato, e tutti i cavalieri ricordano quali vantaggi si sono avuti da questo piccolo nucleo che veniva dato allo squadrone.

Finita la grande guerra i trenta reggimenti sono diventati 12; sono sorte le divisioni celeri; sono venuti i carri veloci; anzi a proposito di questi carri è venuta quasi una infatuazione, tanto che si voleva anche trasformare un intero reggimento mettendolo tutto a carri veloci motorizzati, il che per fortuna non è avvenuto. I carri veloci vennero poi tolti dai reggimenti perchè effettivamente non erano il mezzo tecnico più adatto per appoggiare la manovra degli squadroni.

Oggi i sei reggimenti che sono nelle divisioni celeri hanno abbondanza di mezzi tecnici di fuoco a loro portata, anche senza averli organicamente con loro. Invece i sei reggimenti, che non sono indivisionati, non hanno che i loro cavalli, i loro cavalieri, i quattro squadroni a cavallo e lo squadrone di mitragliatrici pesanti. Io dovrei essere ben lieto di questo, manca però quella tale funzione di rapida eliminazione di piccole resistenze, che saranno più forti domani, ed allora lo squadrone a cavallo dovrà forzatamente e frequentemente ricorrere all'appiedamento.

Io proporrei al Ministro della guerra che agli squadroni a cavallo si dia un elemento che possa consentire di svolgere quelle stesse

funzioni. Io avevo pensato, all'aggiunta di mezzi meccanici potenti, come potrebbero essere le moto-mitragliatrici, o più potenti ancora. In seguito, ben riflettendo, ho finito per concludere che potrebbero essere sufficienti i ciclisti. Difatti noi vediamo il bersagliere ciclista che cosa sa fare e come sa arrivare dappertutto. Inoltre c'è anche il vantaggio che è dato dal fatto che il ciclista è silenzioso, mentre la moto è rumorosa, a meno che il progresso della tecnica odierna non riesca a renderla più silenziosa. Io credo che i ciclisti dotati di moschetti mitragliatori potrebbero far raggiungere lo scopo cui tendevo, se però assegnati fin d'ora in modo organico agli squadroni.

Comunque si tratta di una mia idea ed il Ministero della guerra ha tutti gli elementi per far esaminare la questione da organi competenti.

Desidero ancora sottoporre un altro voto al Sottosegretario della guerra. In Albania vi sono oggi due gruppi di squadroni: un gruppo di « Genova Cavalleria » e un gruppo di « Aosta ». Poichè sono in argomento permettetemi anche di rubarvi due minuti per ricordarvi un simpatico episodio. Quando in Roma il reggimento « Genova Cavalleria » ebbe l'ordine di mobilitare un gruppo di due squadroni e di tenerlo pronto a partire in 24 ore per destinazione ignota, il Comando del reggimento ebbe una ressa tale di ufficiali subalterni, effettivi e di complemento, i quali chiedevano di essere addetti a questi squadroni, che ne deve essere derivata per il Comandante una grande soddisfazione. Egli volle ricordare a tutti quegli ufficiali il motto del Reggimento: « Soit à pied, soit à cheval, mon honneur est sans égal »; motto che pure nella grande guerra, quando tutta o pressochè tutta la cavalleria era appiedata, ha fatto guadagnare al reggimento « Genova » una medaglia d'argento nella giornata gloriosa della conquista di quota 144 sul Carso che oggi è ricordata da un cippo che vi è stato posto. Ed è là in quel luogo ed in quella giornata che avvenne un fatto che a noi Italiani fa battere il cuore: cadde colà ferito chi era allora caporale bersagliere ed oggi è Primo Maresciallo dell'Impero.

« Genova » e « Aosta » hanno un gruppo in Albania. Permetta il Sottosegretario che io, a nome dell'Arma, faccia presente il voto che quei

due Reggimenti vedano ricostituiti in Italia i due squadroni che sono in Albania; in altre parole la mia idea si concreterebbe nella preghiera che si formi in Italia un nuovo reggimento di cavalleria.

Alla mia mente si presentano allora due nomi di reggimenti disciolti: reggimento «Montebello» (che segnò una delle vittorie del nostro primo Risorgimento nel 1859) e reggimento «Cavallegeri di Lodi», il quale guadagnò due medaglie d'argento delle quali una in uno degli episodi più gloriosi di guerra coloniale che ebbe luogo a Monterus (1913) in Libia; in tale occasione un gruppo di squadroni fu protagonista di un episodio che andrebbe ricordato a caratteri d'oro in tutte le caserme di cavalleria. Il reggimento «Cavallegeri di Lodi» ebbe giornate gloriose anche in Albania e nel combattimento di Fieri fu citato all'ordine del giorno.

Un'altra piccola raccomandazione al Sottosegretario e finisco le mie richieste che riconosco un po' troppo esigenti.

Il gruppo di squadroni del reggimento «Lancieri Milano», residente a Civitavecchia, avrebbe il grande desiderio, che è anche condiviso dalla città, di avere in consegna lo stendardo regimentale. Ciò non importa una spesa, ma è solo una soddisfazione morale.

Mi accorgo di essere andato un po' troppo innanzi con le mie richieste, ma a ciò mi ha spinto l'affezione per l'Arma che non da tutti è oggi considerata necessaria; anzi taluni, sia in Italia che all'estero, affermano che essa è un'arma di lusso, superata ormai dal sopravvenire dei mezzi meccanici di giorno in giorno più perfezionati. Io penso invece che nell'Arma di cavalleria vi è una tale somma di tesori di forze morali che sarebbe davvero imperdonabile errore il non averla disponibile in uno di quei momenti caratteristici che anche la guerra di domani può offrire, e che talvolta sono momenti decisivi.

E lasciatemi finire avvalorando ciò che vi ho detto con una frase che ha fatto battere il cuore a me e ai cavalieri d'Italia, quando in una recente adunata in Piazza Venezia, e cioè nell'adunata annuale dei Cavalieri d'Italia, venne pronunciata dal balcone di Palazzo Venezia da Colui che è il più fulgido assertore dei valori morali: «Chi dice Cavalleria dice domestichezza al rischio e devozione alla

Patria fino al sacrificio». Non ho altro da aggiungere. (*Vivi applausi*).

GIURIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIURIA, *relatore*. Il senatore Sani ha parlato su tre argomenti: uno di carattere organico, un altro di carattere tecnico, il terzo di carattere, diciamo così, morale.

Per quanto riguarda i primi due argomenti io non ho la competenza per rispondere, perchè interessano direttamente il Ministero della guerra, e solo il Ministero della guerra può dire se il senatore Sani può essere contentato nelle richieste fatte. Quanto agli altri argomenti non posso a meno di associarmi a ciò che ha detto.

Una sola osservazione riguardo alla parte organica intendo aggiungere. Il camerata Sani, da brillante cavaliere quale è stato e quale è ancora, e per l'amore che porta alla sua bellissima e gloriosa arma, ha accennato solo alle deficienze degli ufficiali dell'arma di cavalleria. Effettivamente queste deficienze si sentono, ora, in tutte le armi e sono dovute ai fatti che tutti conoscono: l'Africa orientale che ha sempre bisogno di ufficiali, l'aumento di due Corpi d'armata in Libia, e quello che dovrà presto esservi per le forze armate che dovranno stabilirsi in Albania. La trasformazione poi delle divisioni da ternarie in binarie, col conseguente aumento del numero delle divisioni e del numero dei Corpi d'armata, fa sì che certamente il numero degli ufficiali dovrà essere aumentato.

Ma, ripeto, questo certamente ci dirà il Sottosegretario di Stato alla guerra. Non ho altro da aggiungere.

PARIANI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

PARIANI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. (*Vivi applausi*).

Camerati Senatori. Anzitutto un vivissimo ringraziamento al senatore Giuria per la collaborazione portata quale relatore sul bilancio dell'Amministrazione della guerra.

La sua esauriente relazione, tracciata con profonda competenza, costituisce motivo di particolare soddisfazione per l'alto valore delle considerazioni in essa contenute, e che sono indice sicuro della fervida passione con la

quale il Senato segue ogni provvedimento che riguarda l'Esercito.

Nella discussione del bilancio alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ho illustrato essenzialmente il nuovo ordinamento dell'Esercito e gli aspetti salienti della nostra preparazione, intimamente aderente alla nostra dottrina di guerra.

Ed ho soprattutto messo in rilievo come i nuovi stanziamenti, che il Duce ha concesso all'Esercito, consentano di compiere un deciso balzo verso la sua mèta di potenziamento.

Vorrei qui completare l'esposizione, toccando un punto pel quale il Senato ha sempre mostrato un grande interesse: quello dei quadri.

Ma prima desidero rispondere alle richieste fatte dal senatore Sani.

Debbo ricordare in proposito che non conviene ripristinare un sistema che determini differenziazioni di carriera fra arma ed arma. Stiamo penosamente raggiungendo, coi provvedimenti adottati dal mio predecessore, una perequazione delle carriere proprio per togliere questo inconveniente, e non potrei quindi accogliere sistemi che lo facessero rinascere.

Sono sicuro che lo stesso senatore Sani non vuole questo, tanto che fa riferimento alla «più forte selezione naturale» che si verificherebbe in cavalleria a causa del maggiore logorio fisico degli ufficiali. Ma al riguardo debbo prospettare che i dati statistici non confermerebbero questo convincimento. Alla data di oggi, ad esempio, abbiamo il seguente numero di capitani e subalterni in aspettativa per infermità: fanteria 92, cavalleria 8, che, in confronto agli organici, corrispondono perfettamente: fanteria 1,8 per cento, cavalleria 1,3 per cento.

E debbo soggiungere che, se tali percentuali subiranno delle varianti, queste segneranno certamente un aumento per la fanteria, in conseguenza dello sviluppo sempre crescente della motorizzazione e specie delle sue specializzazioni (carristi, motociclisti) che non danno certo minor logorio fisico che non il cavallo.

Del resto, che l'eliminazione per logorio fisico in cavalleria risulti insufficiente nei riguardi dell'andamento delle carriere, si può desumere anche dal fatto che si sono dovuti ogni anno eliminare, in media, altri 5 capitani,

con giudizio d'avanzamento, oltre le perdite naturali.

L'organico dei subalterni di cavalleria è stato fissato sulla base delle varie necessità di inquadramento dei reparti e non dovrebbe dar luogo ad alcuna deficienza. Evidentemente impieghi straordinari, quali l'Etiopia, la Spagna, l'Albania hanno prodotto qualche deficienza; inoltre si è venuto a creare un maggior bisogno in relazione agli organici della cavalleria stabiliti nel 1936, in rapporto all'ordinamento dell'Impero, dal Ministero dell'Africa Italiana.

In tale ordinamento era previsto il fabbisogno di 27 subalterni: l'esperienza ha invece dimostrato come il territorio dell'Impero bene si presti a largo — per quanto speciale — impiego della cavalleria ed è, in proposito, allo studio qualche ritocco che porterà ad organici commisurati ai nuovi bisogni.

Naturalmente, sino ad approvazione di nuovi organici, il Ministero della guerra non può variare le cifre che gli sono state fissate. Ma posso assicurare che intanto magnifici ufficiali di complemento compiono il loro servizio con ammirevole entusiasmo e piena dedizione: lo dimostrano le numerose proposte pervenute di passaggio in s. p. e. per meriti di guerra. (*Applausi*).

Prendo atto del desiderio manifestato per l'aumento di un reggimento di cavalleria: fa parte di studi in corso.

Per quanto riflette lo stendardo del glorioso reggimento lancieri di Milano, si perverrà presto ad una soluzione (non appena sia in grado di provvedere alla sua mobilitazione come nuovo reggimento).

La questione di dotare di mezzi motomeccanizzati i 6 reggimenti di cavalleria non indisionati, per conferire ad essi la possibilità di superare più facilmente delle resistenze, fu già esaminata da tempo.

Come in tutte le cose: fautori e contrari.

L'esperienza potrà suggerire la soluzione migliore.

Per ora noi, poichè abbiamo mezzi motomeccanizzati nei 4 reggimenti bersaglieri, pure non indisionati, siamo in condizione di rinforzare con mezzi motomeccanizzati i reggimenti di cavalleria, quando la situazione lo esiga, senza con ciò appesantirli con un'assegnazione organica che in certi casi potrebbe essere anche inutile.

Quadri. — La legge del 1934 sull'avanzamento degli ufficiali ha quasi completamente raggiunto il suo scopo principale: lo sbloccamento delle carriere.

Infatti, se si esamina la situazione dei ruoli di ciascun grado, si rileva che per gli ufficiali generali e colonnelli i ruoli sono stati quasi completamente rinnovati; quest'anno saranno promossi generali gli ultimi colonnelli aventi anzianità 1932 e gran parte di quelli del 1933; per i tenenti colonnelli e maggiori, completamente rinnovati: non ci sono cioè tenenti colonnelli e maggiori aventi anzianità anteriore al 1934; per i capitani: i 2.000 ufficiali che rivestivano tale grado alla fine della guerra 1915-18 e che lo erano ancora nel 1934, sono stati sbloccati. Con le promozioni del corrente anno saranno promossi maggiori capitani con 10 anni di grado, cioè con la permanenza nel grado prevista dalla legge; per i tenenti: sono stati tutti sbloccati gli 800 ufficiali che erano subalterni in servizio permanente effettivo alla fine della guerra 1915-18. Nel corrente anno saranno promossi capitani i tenenti reclutati nel 1930, cioè aventi 9 anni di permanenza da subalterni in servizio permanente effettivo. Pertanto la legge del 1934 ha pienamente soddisfatto lo scopo per cui era stata fatta ed ora è in corso di definitiva redazione il Testo Unico sull'avanzamento. Esso è stato laborioso, ma qualunque attesa è giustificata dal fatto che tale testo deve costituire un caposaldo sul quale l'ufficiale, nell'intraprendere la carriera delle armi, deve trovare la tranquillità per il suo avvenire.

Tale Testo Unico avrà le seguenti caratteristiche: *Massima semplicità*: gli ufficiali saranno sostanzialmente ripartiti in due sole grandi categorie: ufficiali in servizio permanente effettivo e ufficiali in congedo, con conseguente abolizione del ruolo mobilitazione e delle posizioni di fuori quadro e fuori organico (rimarranno transitoriamente per gli ufficiali che già vi appartengono). *Avanzamento basato esclusivamente sulla selezione* che, insignificante nei gradi minori, diventa sensibile da tenente colonnello a colonnello, forte da colonnello a generale. *Abolizione delle promozioni per meriti eccezionali*. Restano le promozioni dovute a prove sicure e precisamente: la scelta per quelli che superano determi-

nate prove, il merito di guerra per quelli che se lo meritano sul campo di battaglia, ed anche questo regolato in modo equo per dare giusto premio ed evitare, allo stesso tempo, eccessivi scavalcamenti.

L'applicazione del Testo Unico avverrà senza perturbamenti, perchè saranno salvaguardati i diritti acquisiti.

D'altra parte sono lieto di poter annunciare che, per aumenti di organico (in corso di definizione) resi necessari da recenti avvenimenti, le eliminazioni obbligatorie (esclusi beninteso i non prescelti e le perdite dovute a cause naturali) per il corrente anno saranno limitate ai gradi di colonnello e tenente colonnello, ed anche per questi contenute in cifre assolutamente esigue.

Il Testo Unico rappresenterà in sostanza un complesso che per semplicità, giustizia, equità di trattamento, salvaguarda i legittimi interessi individuali, pur subordinandoli all'interesse collettivo dell'Esercito.

I nostri ufficiali sono stati sempre pronti ad ogni appello, hanno mostrato virtù di abnegazione veramente grandi, superando con ammirabile spirito di sacrificio e con generosa donazione di se stessi tutte le difficoltà che nella dinamica vita del Paese si sono presentate, ed alle quali si è dovuto fare rapidamente fronte.

Ovunque c'è stato bisogno di dare l'esempio, l'ufficiale l'ha dato non a parole ma con la propria vita: basta osservare le percentuali dei nostri eroi Caduti, sia nella grande guerra, sia nella conquista dell'Impero, sia sulle terre di Spagna (*Applausi*).

Ed il Paese è grato, e sono sicuro che i provvedimenti che vi saranno proposti avranno la vostra approvazione. Ne sono sicuro soprattutto perchè il Duce non ha nulla che Lo tocchi così profondamente nell'animo quanto il soldato: simbolo del valore italiano.

Ed è il Duce che ha dato le incisive direttive per il Testo Unico che deve garantire che i nostri ufficiali possano dedicarsi con ogni energia e serena fede alla grande opera di preparazione loro affidata. Essi potranno così dare la più assoluta garanzia che i milioni di magnifici soldati che possiamo mobilitare, potentemente armati per lo slancio di cui l'Italia ha dato e dà prova, siano guidati con

sempre più sicura perizia e sempre più travolgente impeto pei destini che ci attendono. (*Vivissimi generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata per l'esercizio 1939-40 l'assegnazione straordinaria di lire 15.000.000 per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative.

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1939-40 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1939-XVII, per provvedere nell'esercizio 1939-40 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 5.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di

prima nomina durante l'esercizio 1939-40 è stabilito in quattromila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1939-40, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68, secondo capoverso, del Decreto ministeriale 6 luglio 1934-XII, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057 — convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134 — è stabilito, per l'esercizio 1939-40, in quattromila.

Propongo che il bilancio sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII** » (N. 151). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Giusti del Giardino di darne lettura.

GIUSTI DEL GIARDINO, *segretario*. Dà lettura dello stampato n. 151.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DUCCI. Voglia il Senato consentirmi alcune parole sul bilancio della Marina, non per aggiungere qualche cosa alla sintetica relazione del camerata Giuseppe Rota, dalla quale ognuno potrà trarre le considerazioni numeriche di suo gusto, ma perchè a noi vecchi marinai che abbiamo l'onore di appartenere a questa Alta Assemblea, piace manifestare da questa

Aula l'espressione del nostro compiacimento a coloro che noi stessi educammo.

Considerazioni numeriche ho detto: quelle più sostanziali, organizzazione, approntamento dei mezzi, spirito, senso del dovere, preparazione del personale, scultoreamente ma con sobrietà da vecchio marinaio ligure, e senza lenocini oratori, vennero sintetizzate dal Sottosegretario di Stato alla Marina con queste parole, tratte dalle sue dichiarazioni alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: « Saldissima la compagine della Marina, elevatissimo il suo animo, eccellente l'addestramento, intrepido lo spirito combattivo ».

Non si poteva meglio e con maggiore efficacia esprimere l'effettivo valore della Marina da guerra nell'anno XVII dell'Era fascista.

Non so quanto il Sottosegretario di Stato vorrà dire per illustrare anche al Senato queste sue confortanti e brillanti dichiarazioni: ma voglio sperare non si dorrà che io accenni ora brevemente, per voi, illustri camerati, alcuni eventi di questi ultimi tempi che tornano ad alto onore della Marina da guerra e di chi la dirige: il Duce e il suo primo infaticabile collaboratore.

È ormai da quattro anni che la flotta è interamente mobilitata pronta a qualsiasi evento e possiamo sinceramente ammirarne lo sforzo e la tensione per tanto tempo prolungatisi: ma ciò che più ancora conforta noi marinari è la comprensione che degli scopi e della importanza della Marina da guerra ha finalmente la Nazione. Voglio darvene un esempio, certo modesto, ma nella sua semplicità significativo: due giorni fa nell'entrare nell'ascensore del Senato, l'usciera che chiudeva i battenti mi rivolse queste parole: « Ammiraglio, ha letto quanto è successo in America? » Alludeva all'infausta disgrazia del sommergibile affondato, alle cui vittime l'animo generoso dei marinai d'Italia, che va al di là di ogni risentimento politico, manda il suo riverente e commosso saluto. (*Vivissimi applausi*). « Da noi, continuò il mio interlocutore con manifesto senso di orgoglio e di ammirazione, i nostri sottomarini vanno anche a più di 100 metri in piena sicurezza ». Ecco, pensai, è proprio vero quanto il Sottosegretario alla Marina affermò alla Camera nel suo discorso del 10 maggio: « Il popolo italiano possiede oggi una coscienza navale ».

Quando potrà scriversi la storia, sarà meglio noto ed ammirato il travaglio delle nostre navi a cui fu affidata la sorveglianza delle acque spagnole in difesa della civiltà; saranno meglio noti i problemi di ogni specie che i nostri bravi ed arditi comandanti seppero silenziosamente risolvere per mesi e mesi senza nemmeno il conforto della radio per richiedere a Roma precisazioni, sempre in continua estenuante vigilanza contro attacchi dall'aria o subacquei, replicatamente minacciati.

Le due grandiose esercitazioni navali in onore del Führer e del Principe Paolo Reggente di Jugoslavia, ambedue alla ambita presenza dell'Augusto Sovrano e del Duce, l'una nel maggio del '38, l'altra di pochi giorni orsono, furono di gran lunga le più complesse manifestazioni del genere eseguite in simili circostanze. Alla prima presero parte 184 unità più 4 squadriglie dell'aviazione per la Marina; alla seconda 104 più 2 squadriglie. Non si trattò solo di parata ma di ardite manovre e di tiri di artiglieria contro navi radiocomandate, che confermarono l'abilità manovriera dei comandanti, la perfetta armonia, la più precisa comprensione fra chi ordinava dalla plancia di comando e chi obbediva nelle macchine. L'uscita dal porto di Napoli, che fu compiuta in circa mezz'ora, rilevò ardimento, affiatamento, sicurezza di manovra e disse chiaramente come in caso di allarme, vuoi dal mare che dal cielo, le nostre navi sarebbero pronte in pochi istanti a correre contro il nemico o a liberarsi dalla più penosa delle situazioni per dei veri soldati, quella cioè di non poter reagire ad una offesa con tutte le proprie forze, ma di doverla subire quasi passivamente.

Si definì oltr'alpe — e scusatemi se ve ne faccio menzione chè meglio sarebbe ripetere col divino Alighieri « non ti curar di lor . . . » — che simili manovre fanno di acrobazia. Sia: ma forse l'acrobazia, quando non sia spirituale, non è scuola di coraggio, di virtuosità, non abitua al pericolo?

Quelle esercitazioni acrobatiche permisero il 6 aprile scorso a ben 100 navi di uscire senza il minimo inconveniente, e in pochissimi minuti, da Brindisi e da Taranto dopo aver imbarcato in meno di 5 ore dall'ordine l'intero corpo di spedizione di Albania e gran parte dei suoi servizi. Ebbe così inizio quella spedizione di alto mare che metteva per la terza volta in

luce, nello spazio di pochi anni, la più completa e fraterna collaborazione fra Marina ed Esercito: spedizione che nella mattina dello stesso giorno era stata preceduta dal ritiro dei nostri connazionali dai porti albanesi a mezzo delle medesime navi da guerra, che prima della mezzanotte riprendevano il mare da porti della penisola. Erano stati ritirati da Durazzo 300 connazionali, da Valona 714: altri 200 erano stati trasportati a Saseno: fra i mille e più, molte donne, molti bambini.

I porti da occupare 4: cominciando dal nord S. Giovanni di Medua, Durazzo, Valona e Santi Quaranta. L'occupazione di ciascun porto era stata affidata alle quattro Divisioni della prima Squadra, Ammiragli Jachino, Spatiello, Riccardi, di Giamberardino.

Come è noto, la formazione della testa di sbarco, che provoca il primo contatto col nemico, è riservata per vecchia tradizione alle Compagnie da sbarco della Marina e al battaglione S. Marco, poi rincalzati dalle truppe del Regio esercito. Criterio direttivo dunque fu quello di imbarcare le compagnie da sbarco delle navi maggiori, e i marinari del glorioso battaglione, che dalla Cina al Piave hanno lasciato indelebili tracce della loro abnegazione e del loro valore, sulle unità siluranti, come quelle che possono maggiormente avvicinarsi alla spiaggia; mentre prendevano imbarco sulle navi maggiori, sugli incrociatori e su pochi piroscafi noleggiati, gli uomini del Regio esercito e della Milizia con armamenti, autocarri e carri leggeri.

Complessivamente presero parte all'operazione 2 corazzate, 7 incrociatori, 13 cacciatorpediniere, 14 torpediniere, 3 Mas, 12 sommergibili in servizio di vigilanza al largo, 9 navi ausiliarie della Marina da guerra, 10 piroscafi e motonavi mercantili, 33 motopescherecci, e 10 rimorchiatori. Il totale degli uomini partecipanti all'impresa fu di 14.110 uomini per la Marina da guerra, di cui 1610 formarono i gruppi da sbarco. La marina mercantile vi partecipò con 860 uomini e il Regio esercito con la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con 14.182 uomini, 135 carri armati, 168 automezzi, 12 stazioni radio, oltre parecchie tonnellate di materiali vari.

È inutile io dica che cordialità e affiatamento fra gli ufficiali come fra soldati, camicie nere

e marinai, furono immediati e l'ospitalità offerta dalle navi ai camerati degna delle tradizioni marinare. In tutti traspariva il più vivo entusiasmo, l'assoluta fiducia di riuscire a qualunque costo.

Una calma di mare meravigliosa favorì la spedizione dalle coste italiane a quelle albanesi e il sonno rigeneratore di quei prodi. Alle prime luci dell'alba le navi erano già ai loro posti di fonda: le unità sottili con i gruppi da sbarco vicini alle spiagge o ai pontili, più arretrate le navi maggiori, ancora più esterni i trasporti con le truppe terrestri: i pochi idrovolanti della aviazione della Marina in esplorazione sul mare per tutta la giornata del 7 da S. Maria di Leuca verso nord per informare il Comando in Capo navale, che aveva sede a Valona con la Divisione delle corazzate, di avvicinamenti inopportuni e poco amichevoli.

Era prevedibile la presenza di Zog presso uno dei punti di sbarco avendo giurato di cingere la spada di Scanderbeg o di morire combattendo alla testa dei suoi fedeli: ma, seguendo il più salutare esempio del rampollo Salomonico, Zog, non catafratto di ferro ma di oro e di gioielli sottratti allo Stato, si avviava a Kacavia, passando i confini dell'Ellade mentre i nostri marinai mettevano piede sulla sua terra.

Manifesta l'organizzazione della prezzolata resistenza perchè all'estero si potesse gridare all'aggressione, e sofisticare sul diritto del popolo albanese di scegliersi il proprio Re e di liberarsi da un sovrano che tutto aveva commesso per alienarsi l'animo del suo popolo. Organizzazione uniforme che mirava prima a far scendere a terra i marinai e poi concentrare contro loro in ben studiati punti il tiro di fucili, di mitragliere e a Durazzo anche di sei pezzi di artiglieria, nella speranza di vederli retrocedere nelle loro imbarcazioni e di contentare così i giornali di oltre Alpe e oltre Manica al soldo di ben noti e spregevoli pagatori, ma pronti a cambiar casacca come il Vertumno etrusco della ben nota elegia di Properzio. Vana speranza!

Solo a S. Giovanni di Medua il tiro da terra venne iniziato contro le stesse siluranti al largo e contro le imbarcazioni che si recavano a terra: ma, nè il ferimento di alcuni marinai, nè lo spessaggiar dei colpi sugli elmetti ral-

lentarono la marcia: raggiunti i fondali di un metro e 30, i garibaldini del mare si buttarono in acqua e col fucile in alto raggiunsero di un solo slancio la spiaggia, riuscendo in 20 minuti a rendersi padroni del villaggio e delle vicinanze, da cui gli aggressori erano fuggiti. Consolidata la testa di sbarco e giunti a terra i bersaglieri, la Marina cedè il Comando per il prosieguo delle operazioni verso l'interno.

A Durazzo la presenza di artiglierie e il maggior numero di fucili e mitragliere resero più difficile l'occupazione: alle 5 e un quarto le 4 torpediniere, che cito a titolo di onore, Lupo, Lince, Lira, Libra, si affiancavano successivamente alle banchine del porto sotto il fuoco nemico, che provocò la nostra immediata reazione. La compagnia da sbarco della Regia nave Fiume prende la testa e si avvia di corsa verso la città sottoposta dopo 100 metri ad un intenso ed improvviso fuoco di mitragliatrici e fucileria che parte dalle case e dal vecchio forte veneziano ove ha sede la stazione radio. Il secondo plotone subisce gravi perdite: la compagnia si attesta nel punto raggiunto mentre le quattro torpediniere e i caccia-torpediniere di sostegno avanzato battono efficacemente le zone di resistenza avversaria: i sei pezzi di artiglieria vengono con poche salve ben centrate inutilizzati. La compagnia del Fiume raggiunta da altre forze da sbarco dopo mezz'ora di sosta riprende la sua marcia raggiungendo le prime case. Prima delle 7 cioè, dopo un'ora e mezzo, la situazione è completamente dominata e poco dopo le truppe dell'Esercito sbarcano sul piazzale della banchina in perfetta tranquillità.

In città qualche altra fucilata dalle finestre a cui i marinai rispondono con bombe a mano con abilità da discoboli, con l'ardore di Toti, marinaio e bersagliere. Alle 9 e mezzo l'occupazione è completa e la Marina può cedere orgogliosa il Comando al Generale comandante le truppe con la consueta formula « nulla di nuovo ».

Le compagnie da sbarco rientrano sulle proprie navi: sono caduti sul campo due sottufficiali, 5 marinai: 37 i feriti fra cui il capitano di fregata comandante le forze da sbarco, il capitano di corvetta comandante del distacco spiaggia, 3 giovanissimi subalterni.

Su questo avvenimento così riferì a suo

tempo l'Ammiraglio Riccardi comandante della 1^a Squadra e nostro collega: « La compagnia da sbarco del « Fiume » e il battaglione S. Marco hanno dato alla patria i primi caduti. Il secondo plotone della compagnia del Fiume fu falciato da un aggiustato tiro di mitragliatrici, mentre precedeva su di un tratto scoperto per raggiungere una più protetta linea di avanzata. Su quella banchina la nostra gioventù marinara orgogliosa del compito che doveva svolgere ha fornito un generoso tributo di sangue, ma non ha arretrato di un centimetro; ed accanto ai morti, nei cui occhi non ancora spenti era sempre riflesso l'ardore dell'offerta vitale, i vivi si sono distesi, sì, ma per meglio impugnare le armi ed esercitare nel nome della loro nave il sacro diritto di quella vendetta ad essi imposta da immediata eredità di fraterno affetto ».

Anche alla marina di Valona lo sbarco non avvenne senza resistenza, ma fu contenuto più facilmente: così che alle 8,35 il reparto da sbarco della Regia nave Cavour poté entrare nella città di Valona accolto festosamente dai pochi abitanti rimastivi. Alle 12 la responsabilità delle operazioni a terra veniva trasmessa all'Esercito.

A Santi Quaranta alle 7 veniva iniziato lo sbarco nonostante una vivissima azione di fucileria e mitragliatrici che provocò da parte nostra una altrettanto forte reazione: ma immediatamente interrotta quando alle 7,27 comparve sulla riva un pope agitante un drappo bianco mentre dal municipio si ammainava la bandiera albanese. Occupato il paese alle 10 l'Esercito assumeva la responsabilità della piazza mentre le forze di marina rientravano a bordo con la salma di un marinaio del battaglione S. Marco, un sottufficiale segnalatore gravissimo poi deceduto ed altri otto feriti fra cui il capitano di fregata comandante le forze da sbarco.

In tutti i porti rimasero elementi del battaglione S. Marco e i destinati alle capitanerie per la salvaguardia del traffico marittimo. Fatti di minore importanza nel successivo giorno 8, in special modo per accompagnare l'avanzata dell'Esercito verso l'interno con tiri di artiglieria, chiudevano il breve ma glorioso episodio della occupazione costiera dell'Albania da parte della Marina ed il Comandante

in capo così poteva concludere il suo rapporto:

« Ammiragli, comandanti, ufficiali ed equipaggi hanno dato una prestazione d'opera senza misura; l'energie di tutti si sono tese nel massimo rendimento e le volontà si sono fissate sul segno senza alcuna riserva. Mai ho visto una così perfetta unione fra spirito e materia, una così completa dedizione a Coloro che impersonano la sacra realtà della Patria; mai come in questi giorni ho sentito alto l'orgoglio del comando che mi è stato affidato ».

Questa, camerati, è la Marina d'oggi, questa la Marina che vive in silenzio la sua fede e la sua passione entro le navi di acciaio nella infinita solitudine del mare, mentre temprava animi e corpi nella diuturna lotta contro gli elementi e contro innumeri insidie. Sicura nel divenire della Patria e nel suo genio indistruttibile, è pronta con le forze sorelle a tutti i rischi, se sarà necessario affrontarli per il raggiungimento di quella pace dal Duce auspicata, la pace nella giustizia, la pace romana, la sola voluta da questa nostra Italia sabauda e fascista.

Disse d'Annunzio: la bestia non può prevalere... e non prevarrà. (*Vivissimi applausi*).

ROTA GIUSEPPE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROTA GIUSEPPE, *relatore*. Mi rimetto a quanto ho esposto nella mia relazione.

CAVAGNARI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

CAVAGNARI, *Sottosegretario di Stato per la marina* (*Vivi applausi*). Camerati Senatori, una volta di più il Duce mi affida l'incarico e mi tocca l'onore di sintetizzare dinanzi a voi la situazione della nostra Marina, nel momento in cui state per votare il bilancio di previsione delle spese ad essa attinenti per il prossimo esercizio finanziario.

Considero sempre distinto privilegio il poter riferire al Senato sull'opera da noi compiuta, sui risultati ottenuti e sui propositi per l'immediato avvenire, poichè, se c'è di conforto la vostra approvazione, ci sono di stimolo l'interessamento e la competenza dell'Alta Assemblea, la quale mai, prima d'ora, ha contenuto un sì gran numero dei suoi membri che appartengono ai ruoli della Regia Marina.

Non intendo adempiere soltanto una formalità protocollare, prima di iniziare il mio esposto, rivolgendo un vivo ringraziamento al vostro relatore, il senatore Rota, che da tanti anni nella sua coscienziosa disamina suffraga l'impostazione del nostro bilancio con acute osservazioni, sempre preziose e gradite.

Ringrazio poi il camerata senatore Ducci per il suo appassionato intervento nella discussione e per il giudizio da lui espresso sul nostro lavoro e la nostra attività. Egli ha portato in questa Aula una elevata risonanza del grande interessamento di questo Consesso ai problemi che riguardano la nostra Marina da guerra. Questo interessamento sarà molto apprezzato dalla Regia Marina.

Definisco « soddisfacente » la situazione attuale della Marina e, poichè è mio costume far cauto uso degli aggettivi e promettere meno di quel che possa mantenere, il Senato può affidarsi al significato rigorosamente esatto di questa mia definizione.

Navi ed armi non temono il confronto con le similari di qualunque altra potenza navale.

Possediamo ormai un'attrezzatura industriale che vanta una tradizione di prestigio mondiale e che è in grado di fornirci quanto di meglio l'ingegno e la tecnica specializzata possono oggi produrre, senza che s'abbia mai a ricorrere ad alcun apporto straniero.

Così, in 17 anni di regime fascista, abbiamo ricostruito una flotta, che eccelle per le qualità dei prototipi, l'omogeneità delle varie classi di naviglio, la proporzione dei suoi elementi e l'armonia con la nostra dottrina d'impiego.

Flotta oggi totalmente moderna; ma appunto perchè è tale oggi, se non l'alimentassimo anno per anno e non ne sostituissimo di continuo le unità di più rapido logoramento, ad una certa data diverrebbe totalmente antiquata.

Non correremo questo rischio.

Ogni anno e da molti anni il Senato, in sede di bilancio, ascolta l'annuncio delle nuove costruzioni navali imperturbabilmente decretate poco prima dal Duce e da lui commisurate ai vari stadi dell'evoluzione del nostro apparecchio per la guerra marittima.

È recentissima la sua decisione d'impostare due nuovi grandi incrociatori, che rispondono

a speciali requisiti, nonchè alcune squadriglie di grandi cacciatorpediniere, un altro notevole numero di sommergibili ed una considerevole aliquota di naviglio ausiliario.

Questo nuovo contributo alla consistenza della flotta non è soltanto destinato a sostituire, a tempo opportuno, unità meno recentemente entrate in servizio, ma incrementa in misura tutt'altro che trascurabile i gruppi, pur già notevoli, del nostro naviglio protetto, leggero e subacqueo.

Peraltro, rammento che è già in corso di realizzazione la sezione di programma navale, annunciata or fa un anno, e comprendente i dodici incrociatori da 3.400 tonnellate di dislocamento tipo, i quali si intitolano ai nomi di Imperatori romani, e il gruppo di 16 grandi sommergibili che ricorderanno il nome di ammiragli, di scienziati, di somme glorie del Fascismo e delle guerre di Africa e di Spagna.

In tal modo manterremo, dunque, e magnificheremo due delle più salienti caratteristiche della nostra flotta: l'arma subacquea e il naviglio veloce.

In quanto alle corazzate stimiamo di avere per il momento sufficientemente provveduto alle nostre necessità e che, sebbene esse siano indubbiamente l'ossatura maestra di una flotta, dovevamo, al presente, fronteggiare di preferenza il fabbisogno di navi di più rapido logoramento e di più pronta realizzazione.

Del resto non è ormai molto lontano il giorno in cui apprenderete che il *Doria* e il *Duilio*, il rimodernamento dei quali rappresenterà un successo ancor maggiore di quello ottenuto nei due *Cavour*, e così il *Littorio* e il *Vittorio Veneto*, le prime due massime unità navali del nostro tempo; apprenderete — dicevo — che esse staranno per entrare quasi simultaneamente a far parte delle nostre Squadre. (*Applausi*).

Alle corazzate similari *Impero* e *Roma* si sta lavorando con ritmo soddisfacente.

È fuor di dubbio che in avvenire questo già potente nucleo pesante dovrà essere rinforzato. Gli elementi per una tale decisione sono e saranno sempre diligentemente studiati e sottoposti al giudizio del Duce.

Se voi, Senatori, vorrete prendervi il gusto di sfogliare gli *Annuari Navali* di questi

ultimi 5 o 10 anni — per non guardare troppo indietro — vi apparirà notevolissimo, in valore assoluto ed in valore relativo, il recente sviluppo della nostra flotta e, per quel che avete appreso dalle mie dichiarazioni, quanto intenso sia o sia per essere questo processo di evoluzione al presente e nel futuro prossimo.

Ma vorrete anche considerare che questa stessa evoluzione si è compiuta e si compie mentre la Marina ha dovuto, deve e dovrà sempre poter fronteggiare situazioni che comportano l'imminenza dell'entrata in azione di tutti i suoi mezzi.

Ciò non facilita l'opera nostra; ma non ne siamo contrariati, poichè da questa stessa complicità sono scaturiti, per altro verso, grandi vantaggi di cui dirò in seguito.

A differenza delle altre Forze Armate, la Marina è e deve essere sempre repentinamente e totalmente impiegabile e quindi intieramente addestrata. La sua mobilitazione, effettuabile nel volgere di giorni o di ore, riguarda più che altro i suoi apparecchiamenti costieri e le sue difese passive. Su l'apporto di nuova potenza, nel corso di una guerra, non è da farsi calcolo per almeno un anno o due.

La nostra organizzazione, che si è gradualmente trasformata ed affinata in questi ultimi anni, ci ha consentito e ci consente di aver la flotta di continuo e senza periodiche crisi, tanto depredate in passato, in condizioni di immediato impiego nella sua normale efficienza.

È questo, a mio avviso, uno dei più considerevoli risultati delle riforme organiche che abbiamo adottato da ormai quattro anni ed è stato conseguito in virtù del nuovo sistema della leva marittima, di un sempre più consono proporzionamento tra la leva e il volontariato e di una più razionale e proficua distribuzione dei vari periodi dell'anno addestrativo e di nuovi metodi dell'addestramento.

Nell'intento medesimo, qualcosa resta a fare ch'io ritengo di grande importanza.

Dobbiamo tendere a fissare il più a lungo possibile l'uomo alla nave, poichè soltanto una prolungata o, per lo meno, una sufficientemente prolungata destinazione dei comandanti, degli Stati Maggiori e degli equipaggi sulle stesse navi ne accresce notevolmente l'efficienza e il rendimento.

Non è di oggi questa nostra convinzione e avremmo già adottato i provvedimenti che servono al caso, se quella stessa benvenuta crisi di sviluppo della nostra flotta non ci avesse costretto a sopperire nel miglior modo possibile ad un quasi già raddoppiato fabbisogno di personale istruito.

Nel volgere dei più prossimi anni avremo gradualmente quadri e masse sufficienti all'incremento quantitativo del naviglio; ma io confido che il Ministro delle finanze ci concederà anche quel necessario margine che consentirà di prepararci in tempo una disponibilità di ufficiali, di sottufficiali e di gente, necessaria per realizzare l'invocata stabilità di destinazione.

Sono, d'altra parte, convinto che il danaro così speso sarà messo a buon frutto, non soltanto per l'efficienza della flotta ma per il risparmio che deriverà da più appropriate cure al materiale.

Ciò permetterà anche di stabilire una logica rotazione nei periodi di armamento e di riserva delle varie unità, i quali coincideranno con i grandi mutamenti del personale e i grandi lavori di manutenzione.

Infine, dovremo all'uopo modificare — e non ci metteremo molto tempo — il criterio che ha sin qui regolato l'attribuzione dei vari incarichi agli ufficiali di ogni grado e alcune condizioni oggi dichiarate necessarie per l'avanzamento.

Faccio un esempio: è oggi previsto che ad un ufficiale dello stato maggiore nel grado di tenente di vascello siano normalmente e successivamente assegnati questi incarichi: un periodo di comando di guardia su grande nave di superficie; un periodo per il corso di specializzazione; un periodo di capo servizio tecnico su grande nave; un periodo alle Scuole C. R. E. M. o all'Accademia navale o in altra destinazione particolare; un periodo di ufficiale in seconda su di una silurante; un periodo alla Scuola di comando navale; un ultimo periodo di Comando di unità subacquea o di superficie, sempre necessario per l'avanzamento.

Nel grado inferiore o superiore a tenente di vascello, la rotazione delle destinazioni è analoga. Qualcosa di simile avviene in quasi tutti gli altri corpi di Ufficiali della Regia Marina.

A partire dal grado di tenente di vascello, in tutti i gradi dello Stato Maggiore è stato fin qui ritenuto requisito quasi indispensabile aver fatto prima il comandante in seconda; è poi tassativo il Comando Navale. Frequentemente il Comando Navale esercitato nel grado inferiore è ripetuto nel grado successivo su unità semplici o complesse, che variano soltanto per un progressivo aumento del dislocamento.

Grande ambizione e privilegio è stato e sarà sempre considerato da noi il Comando Navale; aspirazione e invocazione di ogni età. È incontestabile il valore di questa molla, di questa scuola e di questo vaglio.

Ma io ritengo che per giungere alla quanto mai proficua e necessaria stabilità delle destinazioni navali occorra rinunciare a qualche cosa e precisamente stabilire che nei gradi da tenente di vascello a capitano di fregata incluso sia prescritto, due volte soltanto nei tre stadi, sia l'incarico di comandante in seconda sia l'esercizio del Comando Navale.

In tal modo soltanto noi potremo vieppiù fissare gli ufficiali sulle navi, meglio utilizzare la specializzazione di ciascuno e ne deriverà — vantaggio non trascurabile agli effetti familiari — una maggiore stabilità dei singoli nelle varie sedi.

Non si abbia timore alcuno che lo standard dei nostri comandanti ne debba scapitare.

Questi giovani — e tanto più giovani del passato — dimostrano ogni giorno e in ogni occasione la loro maturità e il loro valore. E giovani si deve essere sulla plancia di comando di una nave da guerra dei nostri tempi. Giovani e temprate le energie, giovani ed adeguate le mentalità.

Alla loro preparazione supplisce l'intensità e il metodo dell'addestramento.

Sono così venuto a far cenno ad un altro campo, nel dominio dell'efficienza navale, nel quale siamo da qualche tempo incamminati per la via giusta che conduce rapidamente alla mèta.

Il metodo addestrativo dei nostri complessi navali ha subito in questi ultimi anni una notevole evoluzione, che ha potuto progressivamente verificarsi in grazia alla modernità e all'eccellenza del nostro materiale bellico, alla pratica acquisita dal personale nel suo impiego, alla capacità e alla passione di coloro

eui sono affidate le responsabilità e la direzione di un così importante compito. Come non esiste più un periodo dell'anno particolarmente dedicato alla preparazione per l'impiego delle armi, poichè durante tutto l'anno gli uomini, le navi, le armi si cimentano nelle varie esercitazioni, e nel progredire di un programma sempre più complesso si succedono i controlli dei comandi delle unità, delle Divisioni, delle Squadre e delle Commissioni ministeriali; così i programmi stessi sono concepiti e — il che è più importante — realizzati, in modo da conseguire un ininterrotto affinamento della preparazione, riproducendosi, con il massimo della verosimiglianza, le più svariate condizioni della guerra sul mare.

Siamo definitivamente usciti da una forma scolastica ed affrontiamo quotidianamente la più approssimata realtà.

Per questa via persevereremo ed ogni anno constateremo nuovi immancabili progressi.

Non voglio lasciare l'argomento uomini, navi, armi senza far cenno a coloro che sulle navi combattono con un'arma essenziale e fondamentale nella strategia e nella tattica sul mare: la macchina, la macchina — in Marina — per antonomasia, che imprime agli scafi la velocità, primo elemento di vita, di combattività, di potenza, di offesa e di difesa.

I nostri apparati motori, prodotti su concezioni esclusivamente italiane, da una nostra industria di antica e gloriosa affermazione, endotermici ed esotermici, conferiscono alle nostre navi una ben importante aliquota della loro efficienza. Efficienza messa quotidianamente a prova e che richiede dall'uomo, dal combattente che le aziona, capacità, tensione di nervi e di menti, spirito di sacrificio impareggiabile, cura assidua e coscienziosa.

Al Corpo del Genio navale, che tra le sue attribuzioni ha attualmente anche quella della condotta degli apparati motori e al personale meccanico che lo coadiuva a bordo devesi, dunque, notevole parte del potenziale bellico della nostra flotta.

In tutte le precedenti occasioni, in cui mi fu dato di illustrare al Senato lo stato di efficienza e le necessità della Marina, non ho mancato di porre in risalto l'importanza degli apprestamenti costieri, ai quali la flotta si appoggia in pace e in guerra. La potenza di

una Marina non può valutarsi soltanto in base alla consistenza, all'armamento e all'addestramento della sua flotta. Deve farsi riferimento anche alle sue possibilità operative, in ogni tempo, nei bacini ove dovrà spostarsi, combattere e trovar ricovero e quindi alle caratteristiche strategiche e logistiche dei suoi punti di appoggio.

Le organizzazioni politico-militari degli Stati esteri che più ci interessano e le tendenze della stessa natura più di recente manifestatesi, così come le nostre nuove esigenze imperiali, amplificano i teatri delle nostre operazioni marittime e, di conseguenza, l'indispensabile rete dei punti di appoggio sulle coste, per le nostre Squadre. D'altra parte cresce, di anno in anno, il numero delle nostre navi, crescono le loro dimensioni, si complicano le loro esigenze.

A costituire una base navale concorrono i moli, i depositi di combustibili e del munizionamento, le officine, i bacini di carenaggio, le caserme, le difese del fronte a mare e le difese controaeree. Ove non esista tutto questo, non esiste una base navale.

Tanto complesso e costoso è un siffatto apprestamento, che si deve cercare di ridurre al minimo il numero delle basi in ogni scacchiere.

Ma — data l'imponenza quantitativa delle squadre di una grande Marina moderna e la ormai imprescindibile necessità di diradare sufficientemente gli elementi all'ormeggio per non soggiacere ad un troppo elevato rischio di offesa dall'alto — ove non si disponga — come quasi sempre avviene — di colossali specchi d'acqua riparati e muniti, si dovrà provvedere ad aumentare il numero dei punti di appoggio negli scacchieri principali.

Il sistema delle basi così costituito, studiato e organizzato in funzione di molteplici e complessi requisiti, suggerirà il più opportuno schieramento delle forze navali e, di volta in volta, le possibilità e l'ampiezza della manovra strategica.

Questi semplici accenni pongono in rilievo l'importanza dell'attrezzamento costiero di una grande Marina, ma danno anche l'idea del gravame finanziario che tutto ciò comporta.

Non v'è possibilità di scelta. Solo esiste il saggio criterio di proporzionare sempre le

spese per siffatto titolo a quelle man mano da erogarsi per le nuove costruzioni navali.

Questa, per decisione del Duce, ancor più rigorosamente che per il passato, sarà la nostra direttiva.

Altra aliquota delle nostre risorse di bilancio sarà devoluta d'ora innanzi in maggior proporzione, ai servizi sussidiari della flotta.

Ho fatto in precedenza accenno alla necessità e alla possibilità realmente esistente che la Marina mantenga tutti i suoi mezzi efficienti e pronti in ogni tempo. Ho anche detto che la mobilitazione della Marina concerne particolarmente gli apprestamenti costieri. Ovviamente, anche la mobilitazione dei riservisti per armare le difese e le unità minori, normalmente mantenute con equipaggi ridotti, e per i nuclei dei complementi di guerra di tutta la flotta, ha una grande importanza e si deve effettuare con straordinaria celerità e con ordinato congegno.

Anche sotto questo punto di vista posso dichiararmi soddisfatto.

Possediamo ormai una organizzazione perfettamente rispondente allo scopo per rapidità e precisione di funzionamento. Abbiamo di recente anche istituito un modernissimo impianto meccanico di statistica presso il Comando superiore del Corpo Reale Equipaggi, il quale consente un perfezionamento organico di grande valore, sia nei riguardi del personale in effettivo permanente servizio che per l'ordinamento, la chiamata e l'afflusso delle riserve istruite.

Questa mia attestazione ha un particolare valore, poichè deriva non soltanto dalla convinzione di aver bene organizzato questo settore del nostro apparecchio guerresco, ma anche dal controllo della effettiva prova che abbiamo dovuto e potuto compiere bene e ripetere più volte, negli ultimi anni decorsi.

È anche questo uno dei lati positivi del regime di alta vibrazione in cui la Marina ha vissuto e vive da tempo, in conseguenza degli eventi:

La tensione e lo sforzo che tali eventi ci hanno imposto non solo fronteggiarono efficacemente le situazioni, ma temprarono e colaudarono uomini ed organismi.

È questo rilievo valga sia nel campo organico che in quello addestrativo, parimenti fondamentale.

Anche al Senato, come pochi giorni or sono alla Camera, io debbo mettere in evidenza due fattori che di recente hanno portato un contributo molto notevole alla Marina. Alludo alle organizzazioni premarinare della G. I. L. e alla istituzione della MILMART.

Della prima le nostre leve marittime e il nostro volontariato risentono già un reale, profondo, vasto, direi quasi insperato beneficio, sì che vogliamo — per nostro conto — valorizzarlo sempre di più.

Per la seconda, non soltanto la Marina ha ottenuto un notevolissimo alleviamento dei suoi impegni meno consoni alla sua natura e alla disponibilità di risorse umane, provvidenziale nel presente stadio di sviluppo; ma, concorrendo in buona parte alla costituzione dei quadri con ufficiali già appartenenti ai suoi ruoli e all'efficienza della nostra istituzione con l'applicazione dei suoi metodi tecnici, ha la sicurezza di essere coadiuvata nelle difese dei fronti a mare da una Milizia spiritualmente e tecnicamente ad essa molto affine.

Per completare questa mia breve aggiornata esposizione sull'efficienza della Regia Marina, desidero far cenno alla compiuta e provata organizzazione del Comando centrale.

È ben nota al Senato la fisionomia, acquisita da qualche anno presso di noi, dal Ministro, Capo dell'Amministrazione, ma anche Capo, nel senso più lato, della Forza Armata; al fianco del quale è posto, quale collaboratore tecnico, il Capo di stato maggiore.

Il carattere e la complessità, sempre più pronunciate, della guerra sul mare hanno costretto a creare, immediatamente dopo, l'organo di Comando centrale, lo strumento cioè che consente al Capo di accentrare e di esercitare la sua azione univoca e tempestiva nella condotta della guerra.

Ciò è stato realizzato e provato. L'organo esiste, funziona e soddisfa ai requisiti necessari. È ovvio ch'io non scenda in dettagli su l'argomento.

Camerati Senatori, concludo: gli eventi più gravi e complessi non potranno mai cogliere di sorpresa la Marina, neppure nelle fasi del suo sviluppo in atto, che procede secondo un ben determinato piano di realizzazioni e con mètte ben precise.

Pronte sono le navi, le armi, gli uomini.

Considerevoli le riserve, provvidamente accumulate, anche per un conflitto di lunga durata.

Abbiamo la coscienza di aver messo a buon profitto il tempo e le risorse.

Abbiamo l'orgoglio di aver sempre potuto corrispondere alle funzioni e ai compiti che ci sono propri.

Abbiamo la fede indomabile che i fati non potranno mentirci.

Abbiamo soprattutto la volontà inflessibile di riuscire e di vincere.

Fede e volontà che Mussolini ha penetrato e radicato nei cuori e nelle menti degli Italiani, e dei suoi marinai tra i primi. (*Vivissimi generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate col Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 674 — convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2371 — e col Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934 — convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2425 — i proventi delle navi radiate versati in Tesoreria nell'esercizio 1937-38 devoluti al bilancio Marina a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922-I, n. 1800, nonchè la quota stabilita dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, per le sovvenzioni alla costruzione di navi mercantili, sono iscritte per lire 155.886.309 nella parte ordinaria, al capitolo n. 60, e per lire 10.000.000 in quella straordinaria, al capitolo n. 77.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità di Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1939-40 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1939-40, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 4.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-1940 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi — Vestiario.

Corpo Reale equipaggi marittimi — Viveri. Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere — Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Propongo che anche questo disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 150). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del seguente disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Giusti del Giardino di darne lettura.

GIUSTI DEL GIARDINO, segretario legge lo stampato n. 150.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FERRARI CRISTOFORO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FERRARI CRISTOFORO, relatore. Per non ritornare su quanto è stato trattato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni mi limiterò a dare qualche cenno su un argomento importante e di attualità che nella relazione della Commissione di finanza è stato ricordato: le attività tecniche nel quadro della nostra aviazione. Scopo: dare idea del volume e della varietà delle questioni che sono sul tappeto.

Industria di aeronautica. — Essa, oltre che essere soggetta alla disciplina dell'industria comune, ha speciali relazioni con l'aeronautica, che richiedono un particolare governo ed indirizzo. Tali relazioni riflettono l'efficienza dei quadri dei dirigenti negli uffici tecnici e nelle officine ed inoltre la efficienza produttiva che deve sempre tenersi all'altezza del progresso e nei quantitativi voluti dai programmi vigenti.

Enti tecnici di Stato. — Hanno numerosissimi incarichi che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti edilizi ai servizi delle telecomunicazioni ed assistenza del volo e a tutto ciò che riflette approvvigionamento dei materiali di volo, studi, esperienze e ricerche.

A prescindere dagli ordinamenti, che sono in continua evoluzione per adeguarsi ai tempi, i

principali problemi di attualità allo studio riguardano il personale superiore per ciò che concerne la quantità (organici) e la qualità (specializzazione in alcuni rami e conveniente avvicendamento nelle diverse branche di altri rami). Anche per il personale inferiore si tende a migliorarne le doti, per renderlo sempre più idoneo a collaborare nei numerosi impieghi che già vengono affidati, ed altresì a incrementarne gli organici.

Materiali di volo. — I nostri Enti tecnici sono particolarmente attrezzati per studi dei materiali da costruzione per aviazione che debbono rispondere al requisito severo: massima robustezza col minimo peso. È nel campo degli acciai, leghe leggere ed extraleggere specialmente che si verificano continui progressi e che agli studi inerenti le caratteristiche chimiche, tecnologiche e i trattamenti termici si dà molto sviluppo. Assai curate le applicazioni delle resine sintetiche. Nel campo dei carburanti in questi ultimi anni alcuni tipi hanno avuto influenza notevole sulla evoluzione delle caratteristiche dei motori. Da ricordarsi le numerose questioni che riflettono l'allestimento dei velivoli e precisamente: le installazioni strumentali, quelle ottico-fotografiche, quelle radio-telegrafiche. Esse sono curate, sia per la rispettiva importanza che per la loro costante evoluzione, conseguenza del progresso. Nel campo della aerodinamica, della idrodinamica e della gasdinamica sono considerevoli gli elementi che gli impianti di Guidonia possono mettere a disposizione dei progettisti e degli studiosi. In molte delle attività di cui si è fatto cenno accade talvolta che quando sembra che un vertice o una fase di stazionarietà sieno stati raggiunti, nuove ingegnose strade si aprono per consentire di procedere oltre. L'Aeronautica è una delle più squisite espressioni della civiltà moderna ed essa che è attività tecnica per eccellenza, è suscettibilissima delle influenze del progresso.

Vi confermo quanto la relazione della Commissione esprime: che l'Aeronautica è coi suoi Enti tecnici perfettamente attrezzata per corrispondere a tutto ciò che ad essa si richiede e che le autorità centrali responsabili agevolano con spirito di larga comprensione la difficile marcia nel settore delle attività tecniche aeronautiche. (*Vivi applausi*).

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. (*Vivi applausi*). Camerati Senatori, sarò molto breve, data l'ora tarda.

Nel breve periodo intercorso fra le dichiarazioni da me fatte alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni in data 5 maggio ultimo scorso e le odierne, due avvenimenti di importanza internazionale si sono svolti, nel ritmo febbrile che oggi guida la vita dei popoli verso il proprio destino: e cioè la visita del Duce in Piemonte, la firma del Patto d'acciaio.

Ritengo interessante riferirmi a ciascuno dei due eventi per la parte che ha attinenza all'Aviazione, poichè ciò mi darà modo di precisare alcuni punti essenziali già espressi nell'altro ramo del Parlamento, e mi permetterà di illustrare, senza tuttavia enunciare cifre di carattere riservato, il grado di potenza oggi raggiunto dall'Armata aerea che veglia in armi a difesa del cielo della Patria.

Visita del Duce in Piemonte: la prima squadra aerea, le cui sedi territoriali sono dislocate in tempo di pace sui campi della valle Padana sino al meridiano del Parma, aveva allineato sui nuovi grandi aeroporti di Caselle Torinese e di Novara Cameri le proprie squadriglie di linea.

Il Duce volle percorrere a piedi il fronte di schieramento, e guardare negli occhi gli equipaggi di volo, in attimi di comunione spirituale indimenticabile. Ogni comandante di grande unità dava al Duce rapporto della forza presente, e ad ogni cifra faceva seguire il commento: di cui « tanti » reduci dall'Africa Orientale Italiana, « tanti » reduci dalla Spagna. La somma superava sempre l'80 per cento. (*Vivi applausi*). L'aviazione fascista, oltre che la quotidiana abitudine al rischio, ha già dato due volte battaglia in campo aperto e due volte ha vinto. (*Vivi applausi*).

Il fronte di schieramento sui due campi raggiungeva la lunghezza di quattro chilometri: su di esso, gli apparecchi da bombardamento erano su tre schiere, quelli da caccia su quattro. Tali dati possono tornare utili agli informatori d'oltralpe, che possono sommarli a quelli relativi alle altre squadre metropolitane ed a quelli dell'Africa settentrionale e dell'Impero.

Ultimata la rivista, la divisione da caccia « Borea » ha preso il volo. Quattordici squadriglie si sono staccate dal suolo in meno di cinque minuti, si sono prodotte in una serie di esercitazioni d'assieme, in cui l'audacia tecnica di ogni singola evoluzione scompariva di fronte alla perfetta regolarità del complesso; squadriglie che manovravano come un insieme di addestratissimi fanti in ordine chiuso sul terreno levigato di una piazza d'armi.

Quando l'ultima squadriglia da caccia, ultimato il proprio compito, stava per toccare sincronicamente il terreno d'arrivo, sul cielo del campo si iniziava la sfilata, a bassa quota, della divisione da bombardamento « Drago », guidata dal posto di comando a mezzo radio.

Nè la visita del Duce si è limitata ad ispezionare i reparti.

Numerose officine di costruzione d'apparecchi e motori hanno offerto lo spettacolo d'una intensa vita di lavoro condotta a tempi serrati, in una fusione armonica di esperti tecnici e di maestranze intelligenti che dimostrano di avere piena coscienza dell'importanza del proprio compito, e l'adempiamo col massimo rendimento.

Ciò mentre è in atto il programma di decentramento geografico delle industrie aeronautiche, per cui all'inizio del prossimo anno la produzione del Paese sarà in eguale misura ripartita tra la valle Padana e l'Italia centro-meridionale, secondo gli ordini impartiti dal Duce nell'ottobre dell'anno XVI.

Il secondo evento, la firma del Patto d'acciaio, ha trovato l'aviazione pronta al proprio posto di avanguardia. Stretto il Patto fra i due Stati dell'Asse, quando ancora Berlino e Roma risuonavano del plaudente consenso delle folle, le due aviazioni per prime si incontravano nell'ambito del trattato. L'Aviazione è infatti una massa d'urto di immediato impiego al primo scoppio di una guerra, capace sin dall'inizio delle ostilità di portare al nemico colpi che potrebbero anche essere di carattere determinante. È logico e naturale perciò che l'Italia e la Germania, avendo dato il massimo impulso all'arma che ha indiscutibili possibilità di accorciare la guerra, si siano incontrate, subito dopo la pattuizione dell'alleanza, e prima ancora che in altri campi, sul piano dei reciproci accordi aeronautici. A tale riguardo

consentitemi il più assoluto e doveroso riserbo: sia sufficiente il comunicarvi che le tre giornate romane del Sottosegretario all'Aviazione del Reich sono state dense di proficuo lavoro, che avrà in frequenti periodiche riunioni ulteriore sviluppo, poichè essenzialmente l'Arma aerea è per sua natura portata a infrangere qualsiasi tentativo di accerchiamento. (*Vivissimi applausi*).

A tal riguardo le due guerre che la nostra aviazione ha di recente combattuto e vinto, ci hanno fornito insegnamenti preziosi. È ormai indiscutibile assioma, e qui giova ripeterlo, che non v'ha forza terrestre o marittima che possa vincere la propria battaglia senza un adeguato concorso dal cielo: ma l'Arma aerea può ormai da sola combattere, strenuamente, efficacemente combattere e condurre il nemico ad una situazione talmente disperata da permettere, con ulteriore sforzo, il consolidamento della vittoria mediante l'ultimo crollo e la materiale occupazione del territorio.

Non sembra che l'esperienza spagnuola abbia rischiarato le menti dei critici irriducibili sulla efficacia dell'offesa aerea. Alcuni di essi su riviste e giornali ne sottovalutano gli effetti e danno sfogo ad un ampio respiro di soddisfazione constatando che Madrid, Barcellona, Valencia e Cartagena non sono ridotte ad un cumulo di macerie fumanti: altri le concedono una grande efficacia morale, cui tuttavia è possibile trovare antidoti e formare l'abitudine: altri ancora vorrebbero, ostinatamente illusi, convenzioni e patti che interdicano agli aerei di agire al di fuori del chiuso campo tattico di una determinata azione bellica.

Ora, la chiara, precisa documentazione fotografica e testimoniale raccolta dai nostri competenti organi di informazione a riguardo della guerra di Spagna, dimostra che l'efficacia del bombardamento aereo supererà qualunque previsione anche nostra. Essa è massima sui centri di vita: la massa d'esplosivo vi lavora in pieno, ed ovunque cada, la bomba produce danni impressionanti ed irreparabili, anche se non scoppia direttamente sul bersaglio ma nelle sue immediate vicinanze. Se Valencia, Barcellona, il centro di Madrid sono intatte, ciò è soltanto perchè Franco non ha voluto portarvi l'offesa dall'alto. Solo su Barcellona è stata lanciata qualche bomba per rappresaglia dei

bombardamenti di Pamplona e Salamanca: eppure è bastato ciò per portare all'estremo limite la resistenza della popolazione.

Ma quando si visitino ancor oggi i quartieri del porto di Valencia e il porto di Barcellona, obiettivo di ripetuti bombardamenti da parte di poche decine di aerei, si ha l'impressione completa di come venga ridotto un centro abitato: e cioè un cumulo di macerie ove è impossibile svolgere qualsiasi genere di vita.

Quasi sempre l'incendio ha completato l'opera di distruzione, e le località sono state per sempre abbandonate dalla popolazione e dai comandi od uffici.

Altrettanto efficace è l'azione degli aerei sulle navi.

I piroscafi mercantili ne sono la più facile preda, come i 162 bastimenti affondati o gravemente danneggiati nei porti della costa orientale della Spagna dimostrano.

Noi abbiamo, bastimento per bastimento, la documentazione esatta trovata presso i Comandi di Porto di Barcellona, Valencia e Cartagena.

Nelle ultime settimane che precedettero la disfatta dei rossi, i noli per ciascun viaggio diretto alla costa orientale della Spagna equivalevano al costo dell'intero bastimento: e la fame era alle porte. È facile pensare alle conseguenze del blocco aero-marittimo d'una Nazione che abbia necessità di contare sui rifornimenti via mare.

Impressionante altresì è l'effetto del bombardamento aereo sui depositi di carburanti. Un solo bombardamento con bombe da 50 chilogrammi ha incendiato tutti i depositi di Valencia bruciando di colpo 30 mila tonnellate di petrolio e benzina.

Altrettanto dicasi per gli altri depositi di Malaga e Barcellona. Generalmente è bastato colpire ed incendiare un solo serbatoio perchè il fuoco si comunicasse anche agli altri.

Tutti i tentativi per soffocare o circoscrivere l'incendio sono stati sempre vani. Qualche serbatoio di nafta ha continuato a bruciare per intere settimane. Il serbatoio di benzina non incavernato o comunque non protetto, si deve considerare bersaglio facilissimo e vulnerabilissimo. La sua incolumità pertanto non può durare che qualche giorno dallo scoppio di una guerra: non si può assolutamente con-

tare su di essi per la condotta delle operazioni ed il rifornimento della Nazione. L'aviazione italiana ha tutta la propria benzina di mobilitazione conservata in serbatoi assolutamente alla prova.

Allo stato attuale della tecnica del tiro aereo e della potenza distruttiva delle bombe, gli obbiettivi che subiscono maggiori danni sono quindi, in ordine decrescente, i centri abitati, i serbatoi di essenza combustibili, le fabbriche, le navi mercantili, gli impianti portuali, le navi da guerra, i campi d'aviazione, le strade ferrate, i trinceramenti.

Nella guerra spagnola non si sono seguiti i concetti propri di una guerra aerea senza quartiere. Intanto, il numero degli apparecchi impiegati è stato minimo, dell'ordine di uno a cinquanta in confronto a ciò che può riservarci la guerra di domani. Inoltre di fronte alle poche migliaia di chilogrammi di bombe lanciate da pochi aeroplani sui porti e su altri obbiettivi di importanza aeronautica e che pure tanto effetto hanno avuto nel logorare la resistenza dei rossi, sono state impiegate decine di migliaia di chilogrammi a sconvolgere le rocce e i sassi d'Aragona, Castiglia e Catalogna, nelle zone stesse battute dalle artiglierie. Di regola, dove giunge il cannone, è inutile bombardare con l'aeroplano. Tale condotta di guerra è stata imposta dallo speciale carattere di guerra civile. Ma se il Generale Franco avesse voluto la distruzione completa di Valencia, Barcellona, Alicante, l'esecuzione dell'ordine avrebbe richiesto solamente alcuni giorni di tempo. Nè è da illudersi che in casi analoghi la difesa contraerea possa validamente opporsi, specie se la rete d'avvistamento non riesca ad avere, per la conformazione geografica dell'obbiettivo, il tempo necessario per entrare in funzione tempestivamente, come sulle coste o presso i confini.

Il camerata senatore Ferrari, con quella acutezza d'indagine che gli è propria, della quale dà quotidiana prova nella direzione della città aeronautica sperimentale di Guidonia, ha illustrato al Senato, nella relazione del bilancio e nelle conseguenti dichiarazioni, la opera di potenziamento dell'aviazione fascista, e l'appassionata fede con cui il personale tutto, piloti, tecnici, specialisti, adempie la propria missione.

Vi è motivo di essere orgogliosi di quanto è stato compiuto in ogni campo: orgogliosi, ma non soddisfatti. Con il rapido evolversi delle caratteristiche degli aerei, aumentano in proporzione geometrica le necessità contingenti. Se, ad esempio, l'aumento dell'autonomia permette già oggi alla nostra aviazione da bombardamento di raggiungere con una tonnellata di bombe qualsiasi punto del Mediterraneo, qualsiasi centro vitale d'un probabile nemico di domani, e svincola l'Italia dalla netta posizione di inferiorità che la propria configurazione geografica sino a ieri le aveva imposto, consentendole una immediata efficace rappresaglia a qualsiasi offesa, è necessario tenere presente che analoghe caratteristiche saranno possedute dagli aerei degli eventuali avversari, e che, affinché una rappresaglia sia temuta ed abbia efficacia, dovrà essere condotta con forze preponderanti e raggiungere effetti distruttivi in proporzione assai maggiore.

Se l'aumento della velocità permette ai nostri aerei da caccia e combattimento di dare battaglia e severamente punire il nemico che osi invadere il nostro cielo, è necessario che il loro numero sia moltiplicato in ogni settore, poichè la maggior velocità e la configurazione delle nostre frontiere permetteranno all'avversario di giungere sull'obbiettivo pressochè all'improvviso.

Inoltre, è sempre necessario tenere ben presente che, mentre l'esercito ha per avversario l'esercito, e la marina la flotta e gli obbiettivi navali del nemico, l'aviazione deve portare la propria offesa non solo contro l'aviazione, e l'esercito, e la flotta ma contro l'intero territorio nemico per fiaccarne ovunque la resistenza: è necessario tener presente che il logorio dell'armata aerea supera il 50 per cento nel primo mese di guerra; e che se un aeroplano si riproduce in tre mesi, per formare un pilota è necessario un anno d'intenso lavoro.

Assai pericoloso pertanto sarebbe il dichiararsi soddisfatti e creare a se stessi dannose illusioni.

Il Duce conosce nei più minuti dettagli i termini del problema e da sperimentato pilota sa valutare elementi e circostanze per scegliere la giusta via nel momento più opportuno.

E d'altra parte è notorio che se il rendimento

d'una armata aerea è il prodotto, oltre che del numero, della qualità dei mezzi e soprattutto dello spirito di chi li adopera, nel campo dei valori internazionali la nostra lira fa di gran lunga premio sull'oro. (*Vivissimi applausi*).

Il Senato ben conosce quale sia l'eroismo leggendario dei nostri aviatori per i quali la perizia, l'ardimento, lo sdegnoso sprezzo del rischio costituiscono norma di vita. Il Senato ben conosce quale fulgido serto di glorie abbia coronato la vittoria delle nostre ali in pace e in guerra nei cieli di tutto il mondo; l'aviazione legionaria che di recente ha concluso la propria vittoriosa azione contro la coalizione bolscevica sul cielo di Spagna, ha iscritto nel proprio Albo di Onore 42 medaglie d'oro, di cui 37 alla memoria; 2255 ricompense al Valor militare: di queste 132 alla memoria. (*Vivissimi prolungati applausi*).

L'aviazione di questa nostra Italia, creata dalla Rivoluzione, destinata a portare nell'azzurro, sempre più alto e più lontano, le insegne trionfanti di Roma, è ben conscia della grave responsabilità che le incombe: i nostri piloti sono ansiosi di assolverla, offrendone, come ogni giorno fanno, in pegno la vita. (*Vivissimi generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione iscritto al capitolo n. 15 del predetto stato

di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di inscrivere i fondi residui rimasti al 30 giugno 1939-XVII in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1939-40 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 40.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 67.085.500 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifici, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari;

lire 150.000.000 per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana.

Propongo che anche questo disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi, generali e prolungati applausi*).

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Per le Forze Armate d'Italia.

PRESIDENTE. Il Senato del Regno, che ha approvato per acclamazione gli stati di previsione delle nostre Forze Armate, non può abbandonare questa Aula senza rivolgere un orgoglioso reverente pensiero agli eroici Caduti di tutte le armi (*il Senato, in piedi, applaude lungamente*); senza rivolgere un devoto saluto alla Maestà del Re Imperatore, in nome del quale i soldati della terra, del mare e dell'aria combattono e muoiono; senza rinnovare l'espressione della sua ferrea devo-

zione al Duce, animatore della nuova posanza delle Forze Armate d'Italia. (*Vivissimi e generali applausi*).

Saluto al Re!

Saluto al Duce!

Il Senato risponde con unanime e fervidissimo entusiasmo.

Domani alle ore 16 riunione dell'assemblea plenaria col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (161). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (186). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (187). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (188). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 (189). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 (190). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 (191). — (*Appro-*

vato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 (192). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 (193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 (194). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 (195). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 (196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (158). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conversione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (159). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

Al termine della riunione il Senato si adunerà in

COMITATO SEGRETO

ORDINE DEL GIORNO

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (*Doc. V*);

Progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (*Doc. IV-A*).

La riunione è sciolta (ore 20,15).

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

IX^a RIUNIONE

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 190
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (186). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	212
« Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-1935 e 1935-36 (187). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	214
« Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (188). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	216
« Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 » (189). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	218
« Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 » (190). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	223
« Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (191). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	229
« Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 » (192). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	233
« Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 » (193). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	237
« Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 » (194). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	240

« Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 » (195). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	244
« Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 » (196). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	248
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (158). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	252
(Approvazione per acclamazione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (161). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	190
PRESIDENTE	190
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (175). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	191
FEDERICO RICCI	191
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	198
« Conversione in legge con approvazione complessiva dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste » (159). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	253
BONGIOVANNI	253
BERIO, <i>relatore</i>	254
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	256
Giuramento di senatori	190

La riunione ha inizio alle ore 16.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Bacci per giorni 8; Brezzi per giorni 5; Cappa per giorni 5; De Cillis per giorni 5; Giuliano Arturo per giorni 2; Guerresi per giorni 30; Poggi per giorni 30; Ronco per giorni 1.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento i camerati: Guglielmo Nasi, Attico Ugo Fioretti e Rodolfo Loffredo, già convalidati, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Carletti e Ruffo di Calabria il sig. Guglielmo Nasi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guglielmo Nasi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Concini e Quarta il sig. Attico Ugo Fioretti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Attico Ugo Fioretti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Padiglione e Gualtieri il sig. Rodolfo Loffredo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Rodolfo Loffredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari

esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 161). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 161.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessun oratore essendo iscritto a parlare, do senz'altro la parola al relatore.

ALDROVANDI MARESCOTTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Avendo il camerata Ministro degli esteri dichiarato di rinunciare alla parola, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1939-40 come dall'elenco annesso alla presente legge.

Il Senato intende le ragioni per le quali questo bilancio non è discusso. Propongo che sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII** » (N. 175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 175.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI FEDERICO. La caratteristica del bilancio preventivo 1939-40 è il forte disavanzo, coraggiosamente e virilmente messo in evidenza dal Ministro delle finanze nel suo discorso alla Camera insieme col fermo proposito di colmarlo. Ciò corrisponde alle direttive affermate da questo Consesso nell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Le spese e gli impegni per la difesa nazionale hanno determinato nei bilanci di tutti i paesi uno sconquasso e hanno accelerato ed intensificato quel movimento verso la statizzazione, verso una sempre maggiore ingerenza dello Stato su tutta la vita privata, che già era in atto, ma che andava sviluppandosi lentamente; movimento dovuto ai progressi della scienza e della tecnica e alla sempre maggiore organizzazione della società.

Tutto ciò si traduce in una crescente incidenza della pubblica finanza sul bilancio dei privati. Lo Stato chiede sempre qualche cosa di più ai cittadini. È il caso di domandarsi come e fino a qual punto si verifichi tale incidenza, tale assorbimento della ricchezza privata, del reddito della Nazione.

Il reddito nazionale — sono naturalmente calcoli largamente approssimativi, nessuno lo ha mai contato — può oggi forse stimarsi circa 120 miliardi di lire. Possiamo ritenere che circa 60 miliardi siano beni consumati; fatto

s'intende il compenso tra importazione ed esportazione. Della rimanenza, 35 miliardi e forse più sono assorbiti tra imposte e prestiti dello Stato e degli enti pubblici. Gli altri 25 miliardi potranno essere destinati direttamente o indirettamente, attraverso il risparmio, al miglioramento, alla manutenzione e all'incremento dei beni privati, dei beni strumentali. Non è da ritenersi, però, che tutto quello che si dà allo Stato e agli enti pubblici, sia economicamente improduttivo. Al contrario; una buona parte serve a produrre poi beni di uso collettivo, sul godimento dei quali sempre più si basa la civiltà. Il bilancio di un individuo parecchi secoli fa constava soltanto del godimento di beni privati; oggi consta in gran parte di beni di uso pubblico.

Anche una parte di ciò che si spende per la difesa nazionale, rappresenta produzione economica ai fini civili. Sono, infatti, nuove industrie che si creano; è tutto un impulso alla ricerca, al perfezionamento, alla produzione, anzi alla grande produzione e alla fabbricazione in serie dal che ritrae beneficio l'economia privata.

Naturalmente se cresce la parte di reddito nazionale assorbita dallo Stato, tende a ridursi quella a disposizione dei privati. Allora bisognerà limitare le spese dello Stato (quindi il criterio della parsomonia nell'amministrazione del denaro pubblico e della soppressione di quanto non è indispensabile); oppure si dovrà rinunciare alla produzione o alla conservazione d'una parte dei beni privati (quindi diminuzione e soppressione degli investimenti, dei nuovi impianti agricoli o industriali); oppure dovremo ridurre il consumo dei privati, cominciando da quanto è frivolo e voluttuario. La produzione nazionale dovrà essere disciplinata e aumentata sfruttando nel modo più efficace ogni possibilità, ogni risorsa, ogni materiale, ogni lavoratore. Verrà stabilita una graduatoria dei consumi e delle produzioni, abbandonando via via ciò che non serve o serve meno per preferire quello che ai fini nazionali o collettivi è più utile. Ogni cosa dovrà prodursi distribuirsi consumarsi col minimo lavoro. Così arriveremo alla civiltà esclusivamente tecnica; se sarà un bene o un male, se ci darà la felicità, non so; ma lasciamo siffatte considerazioni di natura un po' filosofica. È certo

dunque che occorre favorire e promuovere l'aumento nella produttività della Nazione, colla finanza produttivista, come l'ha chiamata il Ministro alla Camera. Questo è sempre stato il programma, da molti anni a questa parte, specialmente da quando nel 1930-31 il bilancio ha cominciato ad essere in disavanzo. Si parlò di bilancio di attesa, si dovevano sviluppare la produttività privata, il reddito nazionale: e questo è avvenuto. Ma l'andamento delle spese dello Stato è stato sempre molto più forte delle entrate. Le entrate sono rimaste sempre in arretrato rispetto alle spese.

Ora fino a qual punto potremo sviluppare il reddito nazionale? Quale prelevamento potrà in questi prossimi anni farvi lo Stato? Vi sono parecchie limitazioni. L'una è data dallo studio del piano regolatore diciamo così, cioè dai progetti e dagli impianti necessari alla produzione. La seconda è data dai materiali e dalle energie che abbiamo a disposizione. Oggi grazie all'autarchia è tutto un fiorire di ricerche per vedere se sia possibile di mettere in opera, in lavoro materiali ed energie nuove. La terza limitazione è data dalla mano d'opera. Noi vediamo per esempio, che in Germania, dove si è arrivati a sfruttare tutte le possibilità materiali dell'energia, manca la mano d'opera. Io credo che noi ne abbiamo in grande quantità, ancora disponibile, disoccupata. Bisogna utilizzarla trovando modo di sfruttare la capacità di lavoro d'ogni uomo, d'ogni energia. Non ho le statistiche della disoccupazione; non sono pubblicate; credo che esse confermerebbero quanto sto dicendo.

Ma le risorse del bilancio si basano per ora sui redditi che possono dare un gettito tributario, in un tempo relativamente breve, mentre molto probabilmente una gran parte di questi maggiori redditi che stiamo formando si svilupperanno e potranno essere esigibili a lunga scadenza. La finanza dovrà dunque basarsi sul reddito e sulla ricchezza allo stato attuale, tenendo in mente che ci sarà un certo incremento annuale; ma limitandoci al solo reddito imponibile dovremo ritenere che questo incremento sia su per giù uguale a quello degli anni scorsi, forse poco di più.

Buona parte di questa nuova ricchezza è però esonerata dalle tasse. Ho parlato l'anno

scorso in quest'aula degli esoneri, che a mio giudizio riducono troppo la materia imponibile. Comprendo peraltro la necessità, ormai che siamo su questa strada, di dover in molti casi continuare; ma dove si può è bene fare macchina indietro.

Infatti l'imposta di ricchezza mobile, che era la grande imposta sulla quale si è costruito per tanti anni la finanza statale, non rende, non ha quell'aumento che dovrebbe, se dovesse tener dietro, non dico alle esigenze delle spese pubbliche, ma almeno allo sviluppo delle entrate. Le entrate da pochi anni a questa parte sono aumentate di circa 20 per cento ed ora occorrerà un altro 20 per cento ma non è altrettanto aumentato nè aumentabile il gettito dell'imposta di ricchezza mobile, come è presentemente ordinata.

Io non ho cifre precise recenti relative al reddito di questa imposta per ogni categoria; le avevo chieste due anni fa al Ministro, il quale mi aveva promesso di darcele; ma poi, a causa forse di tutte le sue occupazioni, non me le ha più fatte avere. Ho trovato alcuni dati, relativi al bilancio 1936-37 in uno dei tanti bollettini economici.

Se vogliamo fare un breve esame di esse, vediamo che sopra un totale di 3393 milioni la categoria più importante è costituita dalle imposte per ritenute, 900 milioni circa. Una parte sempre più piccola appena 322 milioni è dovuta alla categoria A, imposta proveniente dal reddito sui capitali. Ciò si spiega col fatto che i mutui vengono fatti da Enti sovventori, Casse di risparmio, I. R. I. ecc. i quali sono esonerati dalle tasse e poco margine resta per i mutui fatti a rimborso di ricchezza mobile; proprio la parte destinata ai più umili, i quali non hanno il vantaggio di essere a contatto con gli Enti sovventori.

La categoria C1 dei professionisti dà pure un gettito piccolo, di 123 milioni. Gli impiegati privati 515 milioni. I commercianti 844 milioni. Gli enti collettivi danno solo 515 milioni. Quanto ai maggiori enti collettivi, il processo di concentrazione, razionalizzazione, amalgamazione (processo che è fatalmente necessario e che sta dentro lo sviluppo della civiltà cui già ho accennato) non torna a vantaggio del fisco; esso guadagna di più se vi sono tanti piccoli contribuenti; che se sono riuniti in un

contribuente unico. La riunione di parecchi contribuenti ossia l'amalgamazione determina la scomparsa dei più piccoli che diventano impiegati (con una aliquota minore). L'imponibile è dato dall'utile risultante e quindi se si riunisce un'azienda che guadagna 100 con una che perde 100 l'imponibile è zero; mentre se sono distinte è 100, perchè lo Stato tassa chi guadagna e non compensa chi perde.

Questo che io ho esposto in forma esagerata si verifica in vario grado, quando per esempio, si concentrano aziende di navigazione esercenti linee diverse, talune attive altre passive. La morale è stata che in molti casi son diminuiti gli utili tassabili.

SECHI. Taltolta anche le altre erano passive.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ricci Federico di non raccogliere le interruzioni.

RICCI FEDERICO. C'è poi per l'agente delle imposte una maggiore difficoltà di controllo relativa alla contabilità delle grandi aziende che per la sua grandiosità mal si presta alle ispezioni. Nella determinazione degli utili si cerca l'utile fiscale, che differisce da quello commerciale per deduzioni fatte dal contribuente ma non riconosciute dal fisco (spese non deducibili) come, ad esempio, certi lavori che è dubbio se siano spese d'esercizio od aumento di impianti. Orbene è difficile rintracciare tali spese nella contabilità delle grandi aziende, mentre è facile farlo nelle aziende piccole.

Anche l'imposta sugli scambi diventa di più difficile applicazione di fronte alla concentrazione delle aziende industriali, che riduce i passaggi di merce.

Non è questa, come dissi più volte, l'imposta ideale; ma è un fatto che essa si è sviluppata assai, essendo abbastanza agevole aumentare l'aliquota, che salvo errore da 1 per cento del 1930 è passata nel 1938 al 3 per cento ed il gettito è passato da 1 miliardo del 1930-1931 a 2 miliardi e mezzo previsti per il 1940. Ciò è qualche cosa di meno dell'anno scorso, segno che vi è qualche dubbio sullo sviluppo del reddito nazionale, oppure anche qui entrano in giuoco gli esoneri.

Poichè tra le imposte destinate ai cosiddetti ritocchi probabilmente vi sarà anche l'imposta scambi, rinnovo il voto fatto l'altro anno, che cioè si cerchi di colpire una volta

sola, si eviti l'inconveniente attuale dell'imposta che colpisce ogni scambio. Questo inconveniente va a danno dei piccoli consumatori, perchè essi non possono mettersi in contatto diretto con i grandi produttori e devono quindi comprare da rivenditori e tante volte da rivenditori di seconda mano e ad ogni passaggio pagano la tassa di scambio. Quando questa tassa era come nel 1930-31 di 0,50 o 1 per cento la cosa non aveva grande importanza. Oggi la tassa è all'incirca del 3 per cento, vale a dire che se vi sono due passaggi i piccoli consumatori vengono a pagare 6 per cento di più. Quindi se per necessità di bilancio bisognasse aumentare ancora l'aliquota, i piccoli consumatori sarebbero danneggiati in modo veramente eccessivo.

Un altro cespite che è vittima dell'andamento dei tempi e della politica dell'autarchia è la dogana. La dogana nei tempi antichi era quasi l'unico cespite, o per lo meno il più importante sul quale gli Stati basavano le loro finanze. Impossibilitati, coi mezzi di allora, a controllare la produzione della ricchezza nell'interno del paese più facilmente controllavano gli arrivi, specialmente nei porti. Oggi è chiaro che importandosi poco e quasi esclusivamente materie prime, il gettito nella dogana tende a diminuire; infatti da un massimo di 3 miliardi e 200 milioni raggiunti nel 1933-34, si scende a 1625 milioni nella previsione attuale: quasi la metà.

Questo è un altro problema, che deve affrontare il Ministro delle finanze: compensare col gettito di altre imposte il diminuito gettito delle dogane. In vero qualche aumento forse si dovrebbe fare, anche se di poca importanza, perchè è strano che essendovi merci che si producono abbondantemente nel paese ovvero si possono importare, la merce importata abbia in qualche caso un trattamento doganale così basso da venire a costare meno di quella prodotta in paese.

La limitazione dell'importazione nasce non dal prezzo ma dal contingentamento; e i fortunati cui il contingentamento è propizio, hanno in mano una merce, in quantità limitata, a prezzo molto conveniente che vendono, sia pure dopo una trasformazione industriale, alla pari del prezzo della merce prodotta in paese con un forte guadagno, ponendo in posizione

di inferiorità il produttore nazionale. Ciò è contrario al principio di autarchia.

Credo che sarebbe conveniente rivedere tutte le tariffe daziarie e fare in modo che la merce della quale si vuole fare poca importazione, anzitutto comincia a pagare un dazio di entrata tale che la porti alla pari con la merce prodotta in Italia.

I disavanzi hanno cominciato, come dicevo nel 1930-31. Prima, durante il periodo di inflazione della moneta abbiamo avuto una successione di bilanci in avanzo, che consentirono perfino qualche sgravio. La somma dei disavanzi accertati è: 14 miliardi fino al 1935; 42 miliardi dal 1935 al giugno 1938, cioè 56 miliardi in tutto, più quelli che verranno. Gli interessi a carico dello Stato costituiscono la voce che ha subito maggior aumento e cioè da 4 miliardi e 600 del 1934 è passata a 6 miliardi 877 milioni.

L'onorevole Ministro ci ha dato a questo riguardo cifre molto interessanti (come del resto sono tutte le cifre che ci ha fornito) dalle quali risulta che gli interessi dal 1913 al 1938 calcolati in lire attuali sono raddoppiati (da 3296 a 6380 milioni) le spese per opere pubbliche sono una volta e mezzo (da 2470 a 3848), le spese militari 30 per cento di più (da 4322 a 5582). In queste sono poi venuti aumenti più forti.

Dall'esame un po' sommario dei vari cepti — dico sommario perchè adesso non voglio immergermi troppo nelle cifre — si viene, a mio parere, a questa conclusione che la sola imposta o almeno una delle poche imposte che al momento attuale grava meno sul contribuente e che è suscettibile di sviluppo è l'imposta personale, l'imposta pagata dalla persona fisica e non dall'ente giuridico. In molti paesi, in quasi tutti i paesi che hanno bilanci elevati e oggi tutti compromessi, c'è quest'imposta personale spinta molto più in là che da noi. Anche la Ricchezza Mobile in certi paesi, è imposta personale; i dividendi delle Società anonime sono pagati al lordo; ma chi incassa è obbligato a denunciare e paga la Ricchezza Mobile. Ora io non parlo di ordinare in tal modo l'imposta di Ricchezza Mobile, ma voglio riferirmi alla complementare, imposta che non ha ripercussione e non influisce sui costi.

Dopo parecchi anni da che essa è stata istituita siamo arrivati ad un gettito di appena 420 milioni. Ho già parlato e parlerò ancora su questo argomento citando tra l'altro l'esempio scandaloso che danno i contribuenti della categoria più alta. Si sono saputi trovare appena 75 persone che hanno un reddito superiore a 670 mila lire e nel complesso il loro reddito ascende a soli 85 milioni. Basta enunciare queste cifre per comprendere come allo stato attuale l'imposta complementare funzioni tutt'altro che bene. Si dice: ma c'è l'accertamento induttivo, le grandi fortune non si possono stimare con precisione. Ma io rispondo: c'è anche l'accertamento analitico, a richiesta del procuratore delle imposte; lo si faccia; e se non basta si ricorra, previa disposizione di legge alla dichiarazione giurata.

Tutti i paesi che hanno l'imposta complementare (Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti, ecc.) vi han dato grande sviluppo e ne curano il funzionamento. Dal momento che essa esiste in Italia, deve essere rispettata; ma ragione di giustizia vuole che chi deve pagare, paghi, e paghi quanto deve, altrimenti venga punito. Sotto questo punto di vista l'assetto finanziario è come l'assetto militare: non si può avere un esercito in ordine se vi sono disertori, così come non si possono avere le finanze in ordine se si chiude un occhio sulle evasioni fiscali.

Secondo il mio parere, sarebbe opportuno elevare il minimo imponibile non solo per ragioni d'equità ma anche per motivi tecnici, perchè gli impiegati delle tasse perdono molto tempo per correre dietro ai piccoli contribuenti (nella categoria inferiore sono circa 800.000 e pagano da 60 a 100 lire ciascuno); infatti diventa più facile il compito dell'impiegato se persegue i contribuenti piccoli, perchè esso involge meno fastidi e perchè infine il piccolo contribuente paga sempre e non si ribella; perciò i grandi contribuenti non sono perseguiti. Il minimo imponibile si potrebbe elevare a 20.000 lire; in tal modo il lavoro degli impiegati dell'ufficio delle tasse sarebbe un po' alleviato.

Gli impiegati alle tasse sono oggi in numero insufficiente, e sono frequentemente distratti dal loro compito per essere occupati nell'applicazione di qualche nuovo tributo; quindi

restano in arretrato e non esauriscono gli accertamenti. Il tributo nuovo, nella mente di chi l'ha escogitato, e per ragione d'amor proprio, deve rendere bene, anche se per ciò si trascura il tributo vecchio.

Certo è che senza accertamenti precisi non si può raggiungere buoni risultati. Questo è il difetto più grave della nostra finanza, dai primi tempi, dai tempi del Sella — che si trovava obbligato ad aumentare l'aliquota, non potendo fare precisi accertamenti. Oggi lo Stato ha tali mezzi a sua disposizione, che può fare l'accertamento molto più preciso; ma l'accertamento più efficace è la dichiarazione giurata. Fate che un cittadino che ha giurato il falso vada in prigione, sia anche per un'ora, e vedrete che tutti dichiareranno la verità.

Vi sono alcune entrate, al cui sviluppo la finanza sta dedicando cure speciali anche contro certi principii di igiene e di moralità, che furono altra volta sostenuti. Queste cure, se dimostrano la diligenza del dicastero delle finanze, dànno anche delle nostre condizioni finanziarie una pessima impressione, per fortuna non rispondente al vero. Intendo parlare del gioco del lotto e delle lotterie. È dignitosa la pubblicità che si fa sul lotto con quei raccontini sui giornali di terni e quaterne, di vincite favolose, di sogni indovinati in questa o in quell'altra città? Di questo passo arriveremo al libro di stato sulla cabala del lotto! È dignitoso che, quando vi è la lotteria di Tripoli o quella dell'E. 42, contrariamente a tutti i regolamenti comunali, i crocicchi delle strade, siano occupati da venditori di biglietti, che esercitano una piccola roulette?

A proposito di roulette abbiamo fatto uno strappo che ho sempre deplorato autorizzando l'impianto di talune roulette in Italia. Pazienza! Ma non facciamone altri. Ora si vuole mettere una ruota del lotto a Genova. Non credo che questa sarà per i genovesi una grande soddisfazione! Se vogliono giocare, del resto, e giocano già, possono farlo sulle ruote delle altre città. Non credo che sia necessario istituire questa nuova ruota.

Nei riguardi del tabacco, si spinge un po' troppo il consumo specialmente tra i giovani. Una volta era vietato il fumo nei corridoi dei treni, nei cinematografi; oggi, pur di fare quattrini, lo Stato lascia fumare dovunque. Invece il dottor Ley, in Germania, spiega alla

gioventù che non deve fumare, non deve bere alcoolici e poco caffè.

Si obietta: se noi facciamo altrettanto per il tabacco, mancherà una delle più importanti entrate dello Stato. Ma, supponiamo di contrarre il consumo del tabacco, il paese non diventerà per questo più povero. La capacità contributiva resta invariata, anzi i capitali ora scarsi si investiranno in produzioni più utili; sarà questione di trovare altri tributi. E chi ci dice che un giorno non sia necessario volgere ad altra coltura (grano, barbabietola, semi ecc.) i terreni oggi coltivati a tabacco in Italia, riservando la coltura del tabacco alle Colonie, visto che esso non è genere di assoluta necessità?

Tornando un momento alla complementare io osservo che questa è connessa col trattamento dei titoli al portatore. Fu giustamente applicata la ritenuta sui titoli al portatore, per spingere il detentore verso la nominatività dei titoli, ma è stata insufficiente. Questa ritenuta è oggi uguale al grado più elevato della complementare. Dovrebbe essere qualche cosa di più: invece di 10, almeno 15 per cento, dichiarando il titolo esente dalla complementare.

Il dicastero delle finanze fonda molta speranza sull'anagrafe tributaria, istituita nell'agosto del 1936. Questa è in via di sviluppo: speriamo che sia completata quanto prima e che possa veramente dare buoni risultati; però quanto alla complementare osservo che le grandi fortune sono mobiliari, mentre l'anagrafe dà atto solamente della fortuna immobiliare, cioè case e terreni; ma questi non costituiscono le grandi entrate, e già fin d'ora sfuggono difficilmente.

Vengo alla tesoreria, di cui ho discorso largamente l'anno scorso, facendo osservare come per noi i buoni del tesoro ordinari rappresentano un aggravio forte, dato l'alto interesse (5,25 per cento). La differenza tra l'Italia e l'estero è minore nell'interesse del denaro a lunga scadenza, ma è fortissima in quello del denaro a «breve». Negli Stati Uniti c'è tale abbondanza di denaro a «breve» che lo Stato colloca i buoni del tesoro senza interesse, anzi in qualche caso perfino ottiene un piccolo premio corrispondente a un piccolo diritto di custodia.

Quindi si dovrebbe appena possibile conso-

lidare il debito fluttuante, mediante un prestito. Quanto ai buoni del tesoro, dal momento che allo stato attuale sono indispensabili, vorrei consigliare all'onorevole Ministro di studiare l'opportunità di emetterne con scadenza inferiore ad un anno e cioè a tre mesi, a sei mesi. Io credo che in tal caso si potrebbe praticare un interesse minore, 4 oppure 4,50 per cento.

Altra fonte di denaro per lo Stato sono le assicurazioni sociali, le quali investono le loro riserve in titoli di Stato.

Lo sviluppo delle assicurazioni in Italia è ancora arretrato in confronto della Germania e di altri Stati; sviluppandosi le assicurazioni saranno sempre più forti le somme investite in titoli di Stato. Sotto questo punto di vista approvo il recente decreto del 14 aprile: « modifica alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie », ma non posso approvarne la motivazione, che scopre troppo lo stato delle nostre finanze e fa pure pensare che esso sia peggiore di quello che è in realtà. Il decreto emanato d'urgenza dice testualmente: « ritenuto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario... » mi sembra che ciò sia un po' troppo!

E passiamo ora ad altri argomenti già da me toccati anche gli anni scorsi.

L'oro del Tamigi. Cioè quella somma di oro, in origine 22 milioni e 200 mila sterline che l'Italia ha dato all'Inghilterra per permetterle di rafforzare le sue riserve auree al principio della guerra. Siccome l'Inghilterra temeva si svalutasse la sterlina scarseggiando le riserve auree, mentre essa faceva per conto comune gli acquisti all'estero, chiese ai suoi alleati di concorrere nel comune interesse ad accrescere le riserve auree che garantivano la circolazione.

Ora nasce la questione se questo oro che trovasi ancora depositato in Inghilterra debba ritenersi proprietà nostra, oppure come da taluni si ritiene, se sia un deposito a garanzia dei prestiti di guerra, per 600 milioni ma transatti coll'accordo 27 gennaio 1926 in 277 milioni di sterline. Io avevo espresso l'opinione che quest'oro non rappresenti una garanzia di prestiti e mi duole che un comunicato apparso su tutti i giornali in data 2 giugno 1938, poco dopo la riunione dell'anno scorso, abbia con leggerezza eccessiva dato del fatto

una versione assolutamente sfavorevole alla tesi italiana a prescindere anche dai conteggi sbagliati a nostro danno. Infatti esso diceva testualmente così: « il deposito a Londra sta « a garanzia delle anticipazioni fatte durante « la guerra; e se i nostri pagamenti dei debiti « di guerra sono stati sospesi in seguito agli « accordi di Losanna è ovvio che non si possono « avanzare pretese per la restituzione del « deposito senza sollevare al tempo stesso « tutta la questione dei debiti ».

Oggi noi non paghiamo più l'Inghilterra perchè non riscuotiamo più danaro dalla Germania; e l'Inghilterra a sua volta, non riscuotendo dai suoi debitori, non paga più gli Stati Uniti; quindi tutti i pagamenti sono sospesi ed è chiaro che così resteranno definitivamente.

Non vedo perchè di quel deposito non si chieda la restituzione. Che quel denaro sia incondizionatamente nostro, credo non vi possa esser dubbio, tanto più da parte nostra. Ciò è pienamente conforme alla relazione del Governo al disegno di legge concernente il suddetto accordo di Londra, la quale, parlando della graduale restituzione dell'importo dell'oro da noi depositato, dice che « ce ne è stata riconosciuta la proprietà sicchè esso potrà continuare a fungere da riserva per la circolazione dei biglietti ».

Aggiungo che dalle cifre del bilancio inglese nulla sembrami risulti contrario alla mia tesi; infatti il nostro debito odierno è indicato in 252 milioni di sterline, pari all'importo della transazione meno le annualità da noi pagate. Dell'ammontare del nostro deposito non v'è cenno; esso si troverà nella Banca d'Inghilterra.

La tesi da me sostenuta è dunque abbastanza chiara e plausibile e non è il caso di comprometterla con comunicati contrarii all'interesse italiano.

Dice ancora il suddetto comunicato che a seguito di versamenti fattici fino al 1931 il nostro credito è lire italiane 1.773 milioni e che così figura nel bilancio della Banca d'Italia col titolo oro depositato all'estero. Ma anche qui sbaglia, perchè essendo l'importo odierno di quel credito circa 20.500.000 sterline, le ha tradotte in lire italiane ad un cambio di circa 88. Senonchè trattasi di sterline oro, non di sterline attuali; e il cambio della sterlina oro non è 88 ma 157; e quindi l'ammontare

del nostro credito è lire italiane 3.200 milioni circa, con una piccola differenza di lire 1.430 milioni. Mandi a rettificare il bilancio della Banca d'Italia, onorevole Ministro!

Prima di terminare vorrei, se mi permettete ancora poche parole, accennare a quello che succede in Germania, paese che si è trovato ad affrontare gli stessi quesiti nostri e le stesse difficoltà nostre in materia di bilancio, di autarchia, di sviluppo del reddito nazionale.

La civiltà tecnica va colà marciando di gran carriera. Mentre gli operai disoccupati erano 6 milioni nel 1933, oggi praticamente non vi è alcuna disoccupazione. Gli operai impiegati al lavoro da 12 milioni del 1933 sono passati a 21 milioni oggi.

Il reddito nazionale è arrivato da 46 miliardi a 80. L'imposta di Stato da 6 miliardi e 600 milioni a 17 miliardi e 600. Con un aumento di 11 miliardi, circa 170 per cento.

Inoltre vi è il gettito del contributo della assicurazione contro la disoccupazione: una volta lo Stato incassava in contributi un miliardo e mezzo e pagava oltre due miliardi ai disoccupati; oggi incassa sempre il contributo ma non essendovi più disoccupazione nulla deve più pagare e se lo tiene intiero. Fra imposte, contributi, e prestiti (l'anno scorso circa 7 miliardi) si vede come il bilancio del Reich disponga, in più del 1933, di circa 20 miliardi di marchi dedicati in gran parte all'attrezzatura e alla difesa nazionale.

Vigono colà disposizioni rigorose sia nella economia privata che in quella pubblica: massima parsomonia, evitare ogni doppione, ogni spreco ed ogni lavoro inutile, diligenza e lealtà nell'adempimento degli obblighi fiscali.

Data la situazione finanziaria, per impedire che gli interessi accrescendosi via via compromettano il bilancio, e per non sottrarre capitale agli investimenti privati, si è fatta in questi mesi una importante riforma tributaria della quale è bene dare un brevissimo cenno. Questa riforma istituisce gli *steuergutscheine* cioè buoni del tesoro fiscali ovvero buoni d'imposta che servono a pagare le tasse. Questi buoni del tesoro, sono di due categorie l'una senza interessi, l'altra con interesse del 4 per cento per 3 anni. Nei suoi pagamenti ai fornitori commercianti lo Stato si è attribuita la facoltà di dare 20 per cento dell'importo

che paga in buoni fiscali della categoria A) e 20 per cento della categoria B): naturalmente il percipiente ha diritto a rivalsa. I buoni fiscali della categoria B), produttivi di interesse, hanno il comune trattamento dei titoli. Quelli della categoria A) invece, poichè preme allo Stato che il contribuente li tenga presso di sé il più lungamente possibile, sono oggetto di trattamento speciale. L'azienda industriale che interrottamente tiene questi buoni, ha facoltà di ammortizzare senza gravame di tasse i suoi impianti per un importo pari al 20 per cento dei buoni posseduti nel 1° anno, il 25 per cento nel 2° anno, e del 30 per cento nel 3° anno ecc. Siccome in Germania le tasse sono molto forti, questi esoneri sono di una certa rilevanza e si prevede che le aziende tratterranno i buoni per lungo tempo. Inoltre, se le aziende fanno esportazioni, il margine dell'ammortamento è aumentato di 10 per cento.

Per finanziare lo Stato alle cui casse affluiranno in buoni del Tesoro, invece di contanti, è sembrato opportuno di avere un po' di ricostituente a base di denaro circolante ed allora si è istituita una nuova imposta, cioè l'imposta complementare sul maggior profitto, (*mehreinkommen steuer*) vale a dire che quando il contribuente guadagna più di quello che guadagnava nell'anno precedente, il maggior guadagno viene colpito da una tassa speciale, eccetto in casi di maggiori entrate dipendenti da aumenti ordinari di stipendi, da frutti di terreni ecc. Questa nuova tassa colpisce per circa 30 per cento il maggior guadagno. Vi sono state però delle proteste e si è avuta una riduzione dell'aliquota media a 20 per cento; è da considerare che l'imposta è progressiva.

Ho voluto accennare a questo perchè può darsi che nel rimaneggiamento di imposte che si sta studiando forse c'entri qualche cosa di simile. Io ho chiacchierato, ma probabilmente il Ministro ha già la sua decisione formata e domani dalla seduta del Consiglio dei Ministri uscirà qualche cosa. Siamo nella settimana di Pentecoste auguriamoci che lo Spirito Santo vi illumini.

Troverete opposizioni? Io credo di no. Perchè i cittadini capiscono ormai qual'è il loro dovere e tutti vogliono rinforzare lo

Stato che è la base della nostra vita e della nostra difesa. Se qualcuno ancora volesse difendere strenuamente il suo gruzzolo ricordatevi, onorevole Ministro, di quello che dice Machiaveli a proposito della caduta di Costantinopoli. È un brano che io cito a memoria, chissà con quanti errori. Dice dunque: « Era imminente la guerra col turco. L'Imperatore chiamò i maggiorenti della città perchè portassero l'argento che doveva servire per la difesa del paese. Quelli rifiutarono: volevano i sollazzi, volevano il fasto, i giuochi, le corse. Venne l'ossidione e fu palese il disastro. Allora i cittadini portarono il loro argento all'Imperatore: « Ecco qua l'argento! Difendeteci! » E l'Imperatore pieno di sdegno e di avvillimento non lo accettò. Era troppo tardi. Quella moneta troppo avaramente e gelosamente custodita aveva perduto ogni valore. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BEVIONE, *relatore*. Rinuncio a parlare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. (*Vivissimi applausi*).

Camerati e Colleghi Senatori, ho letto con molto interesse la chiara, sintetica e precisa relazione della Commissione di finanza sullo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1939-40. Sono particolarmente grato alla Commissione, e per essa al suo Presidente e relatore camerata Bevione, per la maestria e la ampiezza con le quali ha riassunto e tratteggiato la situazione del bilancio statale: sulle raccomandazioni fatte e sugli schiarimenti richiesti mi intratterò brevemente.

Rilevo anzitutto dalle conclusioni il plauso rivolto all'opera dell'Amministrazione finanziaria; esso dà grande soddisfazione a me ed ai miei validi e fidi collaboratori di tutti i gradi, dai più elevati ai più umili. L'assenso all'opera svolta e da svolgere — che viene da una Commissione composta, come quella di finanza, da persone delle quali non saprei se riconoscere maggiore la dottrina o l'esperienza in materia finanziaria — oltre che di grande conforto, è per me motivo di incitamento a perseverare nell'ardua fatica; poichè occorre ancora « durare », per risolvere, sotto le diret-

tive del Duce, i vasti, complessi e sempre nuovi problemi imposti dagli storici eventi di questi anni.

Il bilancio. — La vicenda della nostra finanza si compendia in queste cifre: le entrate sono salite, nei quattro esercizi che vanno dal 1934-35 al 1937-38, da 18.817 milioni a 27.468 milioni. Si tratta di un maggior gettito complessivo di milioni 8.651 in quattro anni, dovuto, per milioni 2.853 a naturale incremento delle entrate derivante anche da maggiore precisazione negli accertamenti, per milioni 1.313 a ritocco di aliquote e per milioni 4.485 a nuovi cespiti di imposta. Questi ultimi cespiti sono in parte di carattere ordinario (milioni 2.299) ed in parte di carattere straordinario e non ricorrente (milioni 2.186) quali l'imposta straordinaria immobiliare, quella sul capitale delle società per azioni, ecc.

Le spese a carattere normale, nei quattro esercizi suddetti, passano da 19.872 milioni a 29.615 milioni, con un incremento di 9.743 milioni; questa cifra di aumento si ripartisce nel modo seguente: milioni 1.723 per interessi di debiti; milioni 3.374 per la difesa militare ed i corpi armati; milioni 1.661 per l'economia della Nazione, le opere pubbliche e l'educazione nazionale; milioni 1.993 per l'Africa italiana; milioni 992 per altri servizi.

Tale è in rapida sintesi l'andamento degli ultimi esercizi.

Passiamo ora all'esame del consuntivo dell'esercizio passato, del bilancio dell'esercizio in corso e al preventivo dell'esercizio prossimo venturo.

Esercizio 1937-38. — Per l'esercizio 1937-1938 furono previste, con la legge del bilancio, nella parte effettiva entrate per milioni 20.596 e spese per milioni 23.769, donde un disavanzo presunto di milioni 3.173. I risultati definitivi recano invece, per la stessa categoria, entrate per milioni 27.468 e spese per milioni 38.642, con un disavanzo di milioni 11.174. In questa somma sono però compresi i milioni 9.027 di oneri eccezionali, sopravvenuti nel corso della gestione per le necessità della difesa e della valorizzazione dell'Impero: prescindendo da questa cifra — ciò che noi facciamo per rendere i risultati della gestione omogenei con le previsioni e riferirci, così, alla gestione *normale* del bilancio — si ha che il disavanzo da mi-

lioni 11.174 scende a milioni 2.147, cioè ad una cifra inferiore di milioni 1.026 a quella prevista inizialmente.

Le entrate di questo esercizio, seguendo la curva ascensionale a cui sopra ho accennato, migliorano il loro rendimento: confrontando infatti i risultati dell'esercizio 1937-38 — nella indicata cifra di milioni 27.468 — con quelli della gestione precedente, in milioni 24.702, si rileva un incremento di milioni 2.766; in confronto poi della previsione — che era di milioni 20.596 — il miglioramento sale alla considerevole cifra di milioni 6.872.

Le maggiori entrate, in confronto dell'esercizio precedente, provengono nella quasi totalità dai tributi: a formare infatti la suddetta cifra di milioni 2.766 concorrono, per milioni 2.348 i proventi tributari, per milioni 289 il provento fiscale dei monopoli, per milioni 61 il lotto e per milioni 68 le entrate minori. Tra i proventi tributari, però, la quota maggiore è da attribuirsi a quelli di carattere straordinario in quanto essi partecipano per milioni 1.548 a tale categoria di entrate: vi sono compresi infatti i versamenti in unica soluzione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, quelli a riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare e infine la terza quota del controvalore dell'oro offerto alla Patria.

Esercizio 1938-39. — Il bilancio di previsione per l'esercizio in corso presenta, nella parte effettiva, miliardi 25 e 72 milioni di entrate contro miliardi 25 e 35 milioni di spese, con una eccedenza nelle entrate di milioni 37.

I criteri che avevano confortato una così favorevole previsione sono stati in gran parte confermati nei risultati di questi primi 10 mesi di esercizio, per quanto riguarda le entrate. Al 30 aprile u. s. il gettito dei tributi presentava un ammontare di 18 miliardi 462 milioni superando di milioni 1.341 il gettito alla stessa data del precedente esercizio, che fu di milioni 17.121.

Per quanto riguarda invece le spese venne avvertito, al momento della preparazione del bilancio che, mancando ogni attendibile elemento di valutazione per gli oneri eccezionali, non si sarebbe tenuto conto di questi nelle previsioni iniziali.

I criteri di valutazione del bilancio per l'esercizio in corso si differenziano quindi, nettamente, per quanto riguarda le spese, dai criteri che hanno presieduto alla formazione del bilancio di previsione 1939-40, in quanto, per quest'ultimo, si è voluto tener conto — facendola figurare nella parte normale del bilancio — della maggior parte degli oneri straordinari che nei successivi esercizi si erano venuti consolidando, assumendo un aspetto di ricorrenza. Se, a distanza di due mesi dalla chiusura dell'esercizio in corso, volessimo rivedere la parte passiva del bilancio per l'esercizio 1938-39 con gli stessi criteri di valutazione che hanno servito a impostare il bilancio di previsione per l'esercizio prossimo, dovremmo giungere alla conclusione che, invece di un attivo di 37 milioni, tale bilancio potrà segnare in chiusura un presumibile disavanzo — nella gestione normale — di 6 miliardi e 250 milioni.

Una così sensibile differenza fra l'ottimistica previsione di avanzo e il presunto consuntivo in notevole disavanzo, è dovuta alle seguenti maggiori assegnazioni iscritte in bilancio a tutto aprile 1939-XVII:

per il Ministero delle finanze 1.127 milioni, di cui 416 per interessi di debiti, milioni 164 per restituzione di tributi, milioni 70 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, ivi compresi milioni 40 per le divise al personale statale, ed il resto per altre spese varie concernenti l'acquisto di metalli destinati alla monetazione, i servizi dell'anagrafe tributaria, la sistemazione finanziaria del Comune di Napoli, l'integrazione dei bilanci delle Amministrazioni provinciali ed altre;

per il Ministero dell'Africa Italiana milioni 249, di cui 149 per la colonizzazione demografica della Libia ed i rimanenti a complemento dei lavori di attrezzatura di impianti dell'A. O. I.;

per i Ministeri militari milioni 3.380 e per i Ministeri a carattere economico (lavori pubblici, comunicazioni, agricoltura, corporazioni e scambi) milioni 451.

Per gli altri Ministeri si ha infine una maggiore assegnazione totale di milioni 589.

Si tratta di un complesso di milioni 5.796, che hanno accresciuto la cifra delle previsioni 1938-39 da 25.035 milioni a 30.831 milioni. Nell'accennata cifra di *deficit* presunto per

l'esercizio corrente — pari a 6.250 milioni — sono inoltre considerati vari altri oneri derivanti da provvedimenti già emanati od in corso di emanazione, tenuto conto dei maggiori accertamenti nelle entrate e dell'economia nelle spese che potranno essere stabilite in sede di chiusura dei conti.

Al disavanzo della gestione *normale*, precisato in detta cifra, deve aggiungersi il presumibile disavanzo della gestione eccezionale che abbiamo già valutato in circa 6 miliardi e 500 milioni, ripartiti come segue:

milioni 2.525 per la penultima rata dei programmi straordinari relativi alla guerra e all'aeronautica;

milioni 3.475 per esigenze militari eccezionali in Africa orientale nonché per varie altre voci relative a contingenze di carattere straordinario, compresa la Spagna;

milioni 500 per la penultima rata del programma straordinario di strade in Africa Orientale Italiana.

A misura che lo sforzo per sanare la parte normale del bilancio va accentuandosi, diminuisce l'onere per spese eccezionali cui devesi provvedere con mezzi eccezionali.

Esaurita d'altro lato con l'imposta straordinaria sulle aziende commerciali la serie dei provvedimenti tributari eccezionali, è d'uopo provvedere a un programma tributario tale da assicurare un complesso di entrate normali sufficiente a garantire il pareggio del bilancio per la parte normale, comprendente cioè anche le spese straordinarie che hanno assunto carattere di continuità.

Esercizio 1939-40. — Con tale criterio è stato impostato il bilancio di previsione 1939-1940 nel quale, peraltro, non si è potuto tener conto, per ovvie ragioni, dell'incremento che potrà derivare alle entrate da quel programma di riforma del sistema tributario che è già stato annunziato, ma che è tuttora allo studio.

Gli elementi per la formazione delle previsioni di entrata e di spesa per il prossimo esercizio finanziario sono stati pertanto ricavati dall'andamento della gestione 1937-38 e della gestione in corso.

Faccio qui una breve parentesi, per rispondere al senatore Ricci, dicendo che l'incremento delle entrate relativo all'imposta di ricchezza mobile ha subito sempre un ritardo

rispetto al momento della produzione del reddito. E ciò è insito nella natura stessa del tributo in quanto i maggiori redditi non possono influenzare il gettito dell'imposta se non quando, trascorsi i periodi di stabilità legale, non sia possibile eseguire i relativi accertamenti, attenderne la definizione per bonario componimento o per decisione degli organi giudicanti, e provvedere quindi alla messa in riscossione.

In attesa che questi accertamenti consentano di dare un maggior gettito per il cespite d'entrata di ricchezza mobile, secondo la tesi del collega Ricci, si sono applicate le imposte straordinarie, che per la parte relativa alle società per azioni e alle società industriali, colpiscono quella stessa categoria di contribuenti, che è già colpita dall'imposta di ricchezza mobile. Quindi in una certa misura esse rappresentano un anticipo del gettito della ricchezza mobile per questa categoria.

Nei riguardi delle entrate, il bilancio del prossimo esercizio risente del graduale esaurimento del gettito dei tributi straordinari quali l'imposta sul patrimonio, che risale al conflitto mondiale e la cui ultima rata è stata pagata nel 1938, rimanendo soltanto il provento dipendente dalla definizione di partite arretrate; l'imposta straordinaria immobiliare e quella sul capitale delle società per azioni, le quali ultime imposte, essendo state chiamate a sopperire a necessità contingenti, hanno esaurito in brevissimo tempo la loro efficacia.

I tributi permanenti, sorretti dall'azione amministrativa, confermano in genere la loro tendenza ascensionale. Nell'insieme, per effetto dell'inevitabile aumento delle spese e dell'esaurimento delle imposte a carattere straordinario, il bilancio sottoposto alla vostra approvazione chiude, per la parte effettiva, con un *deficit* di milioni 4.755, costituito dalla differenza tra milioni 24.561 di entrate e milioni 29.316 di spese.

Tutta l'attività statale è in sviluppo e si adegua, anche nei mezzi, alla nuova posizione dell'Italia nel mondo.

I gruppi di oneri più caratteristici del bilancio sono quelli per la difesa militare, per il potenziamento dell'Impero, per l'autarchia e lo sviluppo economico.

La difesa militare è oggi necessità vitale

a tutela del presente e a preparazione dell'avvenire.

Le spese per l'Impero derivano dall'esecuzione di opere pubbliche di prima necessità e dal graduale potenziamento dei vasti territori sui quali sempre più numerosi sorgeranno i centri di colonizzazione.

Le spese per l'autarchia e lo sviluppo economico si raggruppano principalmente in quelle destinate alla esecuzione di opere pubbliche ed all'incremento delle attività produttive, con una spesa che oscilla intorno ai 4 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario.

Questi aspetti del bilancio ne caratterizzano il contenuto e gli scopi: l'evoluzione delle esigenze nazionali non ha consentito di tornare al pareggio tra entrate e spese; peraltro nell'obbedire all'imperativo categorico di assicurare la difesa della Patria, per la quale nuovi stanziamenti, come vi è noto, sono stati deliberati, non fu mai trascurato di tener presente il criterio fondamentale per un buon governo della pubblica finanza: quello, cioè, di avvisare a mezzi e ordinamenti dai quali ritrarre, appena possibile, il reale definitivo equilibrio della gestione statale.

Tesoro. — Nell'esercizio corrente l'importo degli oneri eccezionali segna una attenuazione in confronto a quello degli esercizi precedenti, perchè, mentre da milioni 975 nell'esercizio 1934-35 si era passati a milioni 11.136 nell'esercizio 1935-36 e a milioni 17.518 nell'esercizio 1936-37, in quello 1937-38 si inizia la discesa, con milioni 9.027 e, per l'esercizio in corso, come già ho accennato, è previsto che le spese stesse si aggireranno sui 6 miliardi e 500 milioni.

Ho altresì esposto alla Camera in qual modo si è fatto fronte a codeste spese eccezionali dello Stato e qui aggiungo, in relazione ad un quesito posto dalla Commissione di finanza, che i documenti contabili ad essa sottoposti sono così ampi e completi da non far sentire, per ora almeno, il bisogno di riprendere la pubblicazione del conto riassuntivo del Tesoro.

L'opera del Tesoro non è intesa soltanto a provvedere, insieme al Debito Pubblico, i mezzi necessari per far fronte alle esigenze straordinarie di bilancio. Esso agisce anche nel campo del potenziamento dell'economia nazionale con compiti e provvidenze che meritano di essere qui richiamati.

Per agevolare il finanziamento di operazioni connesse all'attuazione di imprese autarchiche che presentino rischi speciali, l'Istituto Mobiliare Italiano col Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480 è stato autorizzato ad emettere una serie speciale di obbligazioni garantite dallo Stato. Per le bonifiche hanno trovato sempre più larga applicazione le norme dettate dai Regi decreti-legge 19 dicembre 1936, n. 2370 e 13 gennaio 1938, n. 12 che prevedono lo sconto, da parte del Tesoro, dei contributi statali liquidati a favore dei bonificatori dal Ministero dell'agricoltura. Per lo svolgimento dell'attività di bonifica e di trasformazione fondiaria del Tavoliere delle Puglie e della zona del Volturmo col Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847 il Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali è stato autorizzato a concedere, con la garanzia dello Stato, un finanziamento provvisorio di 500 milioni all'Opera Nazionale Combattenti.

Per agevolare ulteriormente gli assuntori delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana col Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1192 sono state prorogate a tutto il 31 dicembre scorso le norme del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 210 riguardanti l'anticipo di spese in conto lavori e per l'invio di operai nell'Impero.

Nel campo delle garanzie statali sono particolarmente da rammentarsi le provvidenze adottate per procurare le divise occorrenti all'economia nazionale attraverso la garanzia dei crediti alla esportazione, soggetti a rischi speciali (Regio decreto-legge 2 giugno 1937, n. 1047). Secondo i dati più recenti, che si riferiscono al 31 dicembre 1938, sui crediti in parola, per l'ammontare di milioni 1.369, lo Stato ha assunto la copertura di una quota complessiva di 952 milioni. La massima parte di tali crediti, e cioè milioni 1.233, risulta già riscossa, e gli impegni dello Stato si sono ridotti da 952 a 88 milioni.

Il provvedimento si è dimostrato molto utile perchè, senza oneri per il bilancio dello Stato, si è potuta dare ai nostri esportatori la necessaria tranquillità nell'assunzione di importanti forniture per conto dell'estero e in pari tempo si sono agevolati i finanziamenti bancari per tali forniture occorrenti.

Sempre per agevolare il nostro commercio con l'estero col Regio decreto-legge 17 gen-

naio 1935, n. 2575 l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero è stato autorizzato ad assumere, per conto del Tesoro, i rischi di cambio relativi ad operazioni di credito concluse da importatori italiani per il pagamento a dilazione delle merci importate. L'onere del Tesoro, dall'inizio della gestione a data corrente, risulta notevolmente inferiore allo stanziamento all'uopo fatto nel bilancio della spesa per un importo di 50 milioni; stanziamento, del resto, al quale fa riscontro una somma notevolmente superiore prevista ed accertata nel bilancio dell'entrata per differenze di cambio a favore del Tesoro derivanti dalle gestioni tenute per suo conto dall'Istituto dei Cambi ed assommanti sinora a 100 milioni.

Finalmente, in materia di esportazione, è da rammentare il Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1255, che autorizza il Ministro delle finanze a concedere la garanzia dello Stato ad operazioni di sconto effettuate dai nostri esportatori su titoli rilasciati da Governi esteri in dipendenza di forniture di prodotti italiani.

Con i menzionati provvedimenti e con altri che sarebbe qui troppo lungo specificare, il Governo Fascista, come si vede, mira a raccogliere tutte le forze finanziarie della Nazione per la difesa della Patria e per la sua grandezza. Mezzi di bilancio, mezzi di tesoreria, partecipazioni azionarie, garanzie statali, tutto converge secondo le direttive del Duce a trasformare profondamente la struttura economica nazionale e metterla su basi veramente imperiali.

A questa vasta opera il risparmio ha concorso anche con l'alimentare direttamente — attraverso gli aumenti di capitale, l'emissione di obbligazioni ed i finanziamenti bancari — le iniziative private indirizzate agli stessi fini.

Peraltro, nonostante il continuo attingere al risparmio privato, sia da parte dello Stato, sia da parte delle iniziative singole, l'ammontare complessivo del risparmio affluito alle Casse postali, alle Casse ordinarie di risparmio ed agli altri Istituti di credito, è salito da milioni 80.643 al 31 dicembre 1937 a milioni 86.197 al 31 dicembre scorso. L'afflusso ha avuto una sosta ed anche una leggera flessione nei primi tre mesi dell'anno in corso, ma si è trattato di fenomeno del tutto transitorio tanto che in questi ultimi giorni si manifesta

nel risparmio postale una confortante ripresa. Infatti, secondo gli ultimi dati (23 maggio), si ha un complesso di risparmio postale di quasi 30 miliardi (compresi gli interessi accreditati) di fronte a 28 miliardi e 600 milioni a fine di febbraio.

Colgo l'occasione, mentre parlo del risparmio, per raccogliere una voce disfattista che ogni tanto ricorre ed alla quale è difficile porre rimedio senza una esplicita smentita: quella che tra i provvedimenti allo studio ci possa essere un prelievo del risparmio del 10 per cento o simile aliquota. Voi che siete tutti dei tecnici e persone di responsabilità, comprendete l'assurdità e la criminalità di simili voci. Chi le mette in giro è degno della galera. (*Applausi*).

Come è noto, il risparmio postale è gestito dalla Cassa depositi e prestiti, alle cui disponibilità largamente attinge il Tesoro, tanto che il relativo conto corrente presentava al 26 maggio u. s. un saldo a credito della Cassa di milioni 18.800, cui sono da aggiungere milioni 2.171 di disponibilità affluite al Tesoro dagli Istituti di Previdenza dalla Cassa stessa amministrati.

Tuttavia Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza non sono venuti meno ai loro fini istituzionali. Infatti, la Cassa depositi ha partecipato con la maggior possibile larghezza ai finanziamenti richiesti dagli Enti locali, tanto che nel decorso anno sono stati concessi mutui per milioni 487, così ripartiti:

edifici scolastici	milioni	56
acquedotti ed opere igieniche	»	83
opere diverse	»	64
sistemazione finanziaria dei bilanci comunali e dimissioni di passività	»	254
edilizia economica popolare	»	30

Particolare rilievo merita il concorso della Cassa al risanamento finanziario del Comune di Napoli per l'importo di 200 milioni mediante una speciale emissione di cartelle di credito comunale e provinciale, giusta il Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Quanto agli Istituti di previdenza, si è provveduto nel corso del 1938 per alcuni di essi ad importanti riforme in relazione alle possibilità emergenti dalle risultanze dei relativi

bilanci tecnici e tenendo conto dei voti formulati dalle categorie degli iscritti e delle proposte che l'Amministrazione ha ritenuto di presentare.

Così sono stati consentiti miglioramenti a favore dei sanitari e dei salariati degli enti locali e sono in esame provvidenze analoghe per gli insegnanti elementari. L'ulteriore svolgimento di questo programma recherà alle categorie degli iscritti ai più importanti Istituti di previdenza quei benefici che, secondo i comandamenti del Duce, sono destinati a realizzare anche per esse una più elevata giustizia sociale.

Notevoli anche sono le quote di risparmio nazionale raccolte dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sotto forma di premi e dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale sotto forma di contributi.

Nel corso del 1938 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni aveva incassato premi per circa 900 milioni effettuando larghi investimenti per sconto di annualità di bonifiche, per opere pubbliche varie, per costruzioni edilizie, per acquisto di titoli pubblici, per mutui a Comuni e Province, ecc. L'Istituto stesso ha concorso validamente con il Tesoro nel riassetto finanziario del comune di Napoli ed ha cooperato alla sottoscrizione del Prestito Immobiliare mediante la speciale forma mista assicurativa che ha agevolato la buona riuscita dell'operazione soprattutto nei confronti del più modesto ceto agrario.

L'Istituto Fascista per la previdenza sociale ha riscosso nel 1938 contributi per circa un miliardo ed anch'esso ha fatto notevoli investimenti in titoli ed erogato somme cospicue per sconto di annualità, per costruzione di case popolari, per mutui ai Comuni, alle Province, ecc. oltre che, ben si intende, per la costruzione di case di cura.

Dalla interessante ed accurata relazione del Governatore della Banca d'Italia sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio 1938 risulta che i mezzi affluiti alle aziende di credito attraverso i depositi sono stati pure essi erogati tra l'altro a favore dell'industria e proprietà edilizia, di opere pubbliche e di bonifica per miliardi 4,2; del commercio e delle industrie dei cereali e di altri prodotti alimentari per miliardi 2,8; dell'agricoltura in genere per miliardi 2,7; delle

industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche per miliardi 2,7; per industrie tessili e di abbigliamento per miliardi 2,1, ecc.

Secondo la stessa relazione, al 31 dicembre 1938 risultavano iscritte all'albo esistente presso l'Ispettorato del credito, e pertanto soggette a vigilanza, 2.624 aziende, di cui 1.851 in attività, le quali rendevano bancabili ben 3.818 piazze a mezzo di 7.386 sportelli.

Codesto contributo dato da tutto il risparmio nazionale al conseguimento delle finalità volute dal Governo ha fatto sì che la circolazione della Banca d'Italia da milioni 17.468 al 31 dicembre 1937 sia aumentata al 31 dicembre 1938 di meno di un miliardo e mezzo, adeguandosi a milioni 18.955 e che la circolazione complessiva — cioè circolazione bancaria e circolazione di Stato — si sia mantenuta, come ho esposto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in limiti corrispondenti ai bisogni normali della Nazione.

In ordine al voto formulato dalla Commissione di finanza affinché, a maggior presidio della moneta metropolitana, siano messi in circolazione biglietti speciali destinati all'Impero, debbo dichiarare, d'accordo con il Ministero dell'Africa Italiana che le ragioni che avevano a suo tempo consigliato la possibilità di una circolazione distinta da quella metropolitana, debbono ormai considerarsi superate.

Demanio e I. R. I. — Il camerata Bevione ha messo in particolare nota le molteplici attività che vengono svolte, nella propria competenza, dalla Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, istituita con il Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304.

Ciò mi dà lo spunto per accennare, senza peraltro entrare in una particolare disamina della multiforme azione svolta dalla detta Direzione generale nel corrente esercizio finanziario, ad alcuni importanti provvedimenti. Particolare rilievo merita quello relativo alla costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena. Questa importante opera, che rappresenta la realizzazione di un progetto da anni profondamente studiato dall'Amministrazione, è destinata a dotare l'alto Novarese di una cospicua quantità di acqua da irrigazione derivata dal Ticino, e ad arricchire la rete dei canali demaniali di una nuova arteria, appor-

tando un ausilio non indifferente al Canale Cavour, per la irrigazione di altre regioni limitrofe. Questa realizzazione, dovuta alla volontà del Duce, importerà un onere di ben 27 milioni per il bilancio del Ministero delle finanze, oltre al contributo di circa lire 17 milioni da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al concorso di lire 16 milioni, recuperabili per metà, da parte del benemerito Ente Nazionale Risi.

Con due provvedimenti dello scorso anno, poi, si è data una migliore sistemazione ai servizi concernenti le Aziende patrimoniali; intendendo riferirmi alla legge 16 giugno 1938, n. 1122, che ha dettato norme speciali per la integrazione patrimoniale dei compendi, e alla legge 15 dicembre 1938, n. 1935, che ha istituito il Consiglio Nazionale delle Aziende patrimoniali.

La gestione delle singole aziende è stata maggiormente informata al criterio che esse devono anzitutto rispondere a fini di ordine pubblico e sociale e che devono costituire un fattivo elemento per il rafforzamento e il miglioramento della razza, secondo direttive già concretate in numerosi provvedimenti.

Sono stati poi conseguiti risultati lusinghieri anche dal punto di vista dei rendimenti di bilancio delle aziende stesse, che segnano un sensibile miglioramento in confronto agli anni precedenti, sebbene i bilanci di esse siano stati gravati di nuovi oneri in tutti i rami di attività.

Tali lusinghieri risultati sono dovuti anche al continuo miglioramento di carattere patrimoniale e organizzativo dei singoli compendi.

Al rafforzamento e al perfezionamento della attrezzatura termale della Nazione contribuirà certamente la assunzione da parte dello Stato della Azienda Termale di Acqu, disposta recentemente. Si tratta di un compendio di larghissima fama che, con la esperienza formata dall'Amministrazione demaniale e con gli aggiornamenti che vi saranno gradualmente introdotti, andrà ad integrare, per cure specifiche di malattie molto diffuse, l'assetto delle Stazioni termali che lo Stato gestisce o fa gestire.

Il Relatore ha messo esattamente in rilievo la eccezionale importanza dell'I. R. I. che controlla le grandi Banche e le industrie

chiave della Nazione; sicchè non avrei necessità di trattenermi ulteriormente su questo punto.

Ritengo tuttavia opportuno richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che l'I. R. I. non ha trascurato di concorrere efficacemente nella risoluzione del problema autarchico. Nel corso dell'esercizio 1938 esso ha svolto una particolare azione propulsiva nella risoluzione del problema relativo alla produzione della cellulosa da materie prime nazionali. In tale settore va ricordato che è in corso la realizzazione di cinque unità produttive della Società anonima Cellulosa d'Italia e della Società anonima Cellulosa Nazionale.

Nel settore della gomma, compiuti felicemente gli studi e gli esperimenti su scala semindustriale, si sta predisponendo, col concorso paritetico della Ditta Pirelli, la costruzione di una prima grande unità produttiva, la quale sorgerà, secondo le decisioni del Comitato interministeriale per l'autarchia, nella zona industriale di Ferrara.

L'I. R. I. inoltre non ha trascurato lo sviluppo dell'economia dell'Impero ed, anzi, è notevole l'attività che parecchie Aziende di esso svolgono in Africa Orientale Italiana, (organizzazione bancaria, esercizio di linee di collegamento con la Madre Patria, imponenti costruzioni stradali, forniture di mezzi meccanici e siderurgici).

Circa il voto espresso dalla Commissione di finanza affinchè l'Istituto per la ricostruzione industriale sia compreso tra gli Enti che, ai sensi dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, debbono presentare alle Assemblee legislative il proprio bilancio patrimoniale e il conto di esercizio, debbo dichiarare che la materia è stata regolata da apposito provvedimento, di recente pubblicazione, nella esecuzione del quale si dovrà necessariamente tener conto delle imprescindibili e inderogabili ragioni di riservatezza sulla attività delle Aziende controllate dall'Istituto predetto.

Potenziamento delle entrate. — Nella mia esposizione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ho fatto largo cenno del complesso di riforme ed iniziative da prendere per raggiungere l'ideale mèta del pareggio.

Opportunamente il Relatore ritiene di poter

ricondere queste riforme ed iniziative a tre categorie, che egli denomina strumentali, ambientali ed economiche.

E ora solo pochi minuti fa abbiamo sentito il collega Ricci fare un'interessante esposizione sulla situazione economica del Paese e su quelle che potrebbero essere le sue possibilità contributive. Ho inteso fare la cifra di 120 miliardi di reddito nazionale. Ritengo il senatore Ricci troppo ottimista. L'ultima valutazione, del 1936, raggiungeva i 90 miliardi. Oggi si potrebbe forse fare una valutazione intorno ai 100-105 miliardi.

Ma sempre nell'ambito della così detta finanza produttivistica, vi è un settore finanziario di grandissima importanza di cui non ho fatto cenno nella mia precedente esposizione e che va curato anche nei suoi particolari riflessi colla politica valutaria: voglio riferirmi al settore dell'imposta di consumo. Sopra un gettito complessivo di 8.910 milioni, quale è previsto per il 1938-39, per cespiti attinenti a dogane, a imposte indirette ed a monopoli di Stato, ben 6.325 milioni sono da attribuirsi a sole cinque voci e cioè:

ai tabacchi	milioni	3.089
ai sali	»	370
al caffè e surrogati	»	466
allo zucchero.	»	1.200
agli olii minerali	»	1.200
Totale		milioni 6.325

Per il resto, 1.645 milioni derivano da entrate di dogana e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), da sopratasse di confine e da diritti di licenza, e cioè da cespiti su cui ha sensibili ripercussioni la necessaria politica di remora alle importazioni, ai fini della protezione della nostra bilancia commerciale e della situazione valutaria italiana. I risultati delle entrate di bilancio a tutto il mese di marzo 1939 denunciano infatti per le sopradette tre voci una diminuzione da 1.250 milioni a milioni 1.035. Donde la necessità tanto più imperiosa di potenziare le imposte di consumo per le cinque già citate voci principali.

A questo riguardo il senatore Ricci ha messo in evidenza come gli importatori dispongano,

in grazia alle bollette da essi possedute, di mezzi atti a procurarsi dei lauti guadagni. Alcune di queste voci d'importazione sono controllate dal Ministero per gli scambi e le valute, ed i maggiori utili che possono essere ricavati vengono incamerati dallo Stato. Altre voci formano una partita, direi di scambio, di cui si vale il Ministro per gli scambi e le valute, per la sua politica valutaria. Altre dovranno essere esaminate agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, perchè è giusto che siano colpiti coloro che hanno realizzato dei lauti guadagni in questo periodo.

Per quanto riguarda il tabacco l'andamento del cespite è sempre più promettente.

Fino a tutto aprile si è avuto nel gettito dei tabacchi un incremento di circa 188 milioni di lire, pari, come si è rilevato, ad un aumento del 6,07 per cento sui proventi del corrispondente periodo del 1937-38. E, poichè i risultati finali di questo ultimo esercizio presentarono un miglioramento del 9,40 per cento rispetto alle entrate complessive dell'Azienda dei tabacchi dell'anno finanziario anteriore, può affermarsi:

1° che la ripresa del consumo del tabacco, iniziatasi pochi anni or sono dopo un periodo di persistente flessione delle vendite, può ormai considerarsi dovuta a cause permanenti e non contingenti e transitorie;

2° che il gettito relativo non solo si è consolidato nella somma realizzata nell'esercizio scorso (3.778 milioni di lire), ma che esso è in via di ulteriore sviluppo in intima connessione con il progressivo miglioramento delle condizioni economiche generali della Nazione;

3° che, rilevato come l'incremento del volume delle vendite si mantenga al disotto del 5 per cento, mentre il valore dei tabacchi venduti ha raggiunto la misura del 5,63 per cento, si deve dedurre che il fenomeno della declassazione dei consumi, che negli anni decorsi influiva sensibilmente sul gettito, si è oramai arrestato.

Per quanto riguarda il consumo del sale alimentare esso è dei più rigidi.

Merita particolare rilievo l'aumento verificatosi nell'esportazione dei sali del Monopolio, la quale ha raggiunto nel 1938 il quantitativo di 70.379 tonnellate per l'importo di lire

2.360.427 contro tonnellate 18.425 esportate nel 1937 per l'importo di lire 548.082.

Degni di rilievo sono i risultati degli studi e degli esperimenti condotti dall'Amministrazione dei Monopoli per l'estrazione dei sali potassici dalle acque madri delle saline. Le prove su scala industriale concluse in questo esercizio hanno, infatti, messo in evidenza che l'impresa non solo risulta necessaria in relazione ai piani autarchici della Nazione, ma si presenta anche conveniente nei riflessi industriali per il tornaconto economico che ne deriva all'Azienda.

Il Monopolio si propone quindi di potenziare al massimo la lavorazione delle acque marine per l'estrazione dei sali potassici magnesiaci e del bromo, ciò che costituirà un notevole apporto alla battaglia per l'autarchia e contribuirà ad alleviare la nostra bilancia commerciale nel particolare settore che interessa l'agricoltura e le industrie belliche.

Settore che è all'ordine del giorno è quello relativo al consumo del caffè. Abbiamo inteso tutti con vivo interesse e con soddisfazione le dichiarazioni fatte or sono pochi giorni in quest'aula dal camerata Guarneri. A niuno, più che al Ministro delle finanze, sorride l'eventualità di una prossima ripresa degli scambi con i Paesi produttori di questa derrata, sulla base di uno scambio di questo prodotto del lavoro estero con prodotti del nostro lavoro, più utili e assai meno voluttuari del caffè. Queste sono le parole di Guarneri. Ma se ciò non fosse possibile e se l'incomprensione dei Paesi produttori di questa derrata fosse tale da non accogliere le nostre giuste proposte, faccio presente che l'interesse che il fisco ha per il consumo del caffè è tale, che potremmo anche affrontare dei notevoli sacrifici in lire, pur di assicurarne il rifornimento al Paese attraverso una intensificazione della produzione nell'Africa Orientale Italiana.

Posso assicurare che due piroscafi sono partiti dall'Africa Orientale Italiana in questi giorni con carichi ammontanti a 4.000 quintali. Altri seguiranno tra breve.

Le varie imposte che gravano sul caffè lasciano un margine abbondante per consentire alla finanza quelle eventuali parziali rinunce di dazio che fossero necessarie per raggiungere lo scopo. E in tal caso l'ammonimento del

Partito assumerebbe carattere e conseguenze durature per quei tali Paesi produttori di caffè a cui mi riferivo più sopra, Paesi per i quali il mercato italiano rischierebbe di essere definitivamente perduto.

Anche per la benzina riscontriamo che una lira di tale prodotto all'importazione procura all'erario ben cinque lire di entrata.

La necessità di favorire la motorizzazione del Paese, in quanto la velocità è forse uno dei segni e dei fattori più evidenti del progresso, si concilia pienamente colle esigenze fiscali, e pertanto giustifica la nuova politica fiscale automobilistica iniziata dal Governo colla soppressione della tassa di circolazione. Il provento degli oli minerali è in piena crescita, e se la tassa di vendita su tale voce nei primi nove mesi è diminuita da 417 a 391 milioni, quella di produzione per la stessa voce si è incrementata in pari periodo da 684 a 1.196 milioni, sicchè questo cespite supererà alla fine dell'esercizio quasi certamente i due miliardi, mentre la previsione era di appena miliardi 1,2.

Il controllo delle spese. — Per sistemare il bilancio, dice giustamente il Relatore, non è sufficiente potenziare al massimo le entrate già esistenti, nè basta porre nuovi balzelli che trovano un limite nella capacità contributiva della Nazione, ma è necessario porre una remora alla spesa.

Rilevo quindi il voto espresso dalla Vostra Commissione di finanza, perchè sia fatto « agire in pieno il freno alle spese comprimendo, ove è possibile, quelle già in atto, ma soprattutto resistendo con tutte le forze alle richieste di nuove spese che, per quanto obiettivamente degne, non siano in modo assoluto e comprovato indifferibili ».

Posso assicurare il Senato che l'azione della Amministrazione finanziaria è diuturnamente indirizzata in tal senso. E poichè l'attività del Ministro delle finanze, intesa a moderare la spesa, trova nella Ragioneria generale dello Stato il suo più valido sostegno, presi gli ordini dal Duce, ho ritenuto opportuno preordinare un provvedimento che verrà presentato al Consiglio dei Ministri di domani, avente precisamente lo scopo di rafforzare e potenziare maggiormente questo importante organo della finanza italiana. (*Applausi*). Accanto e alle

dipendenze di questo verrà istituito un Ispettorato generale di finanza, che consentirà finalmente di conferire alla funzione ispettiva un assetto organico rispondente alla multiple attività statale odierna e al sempre crescente ampliamento della spesa.

Tale istituzione varrà a meglio garantire la regolare gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato. Per il suo tramite, l'azione di vigilanza potrà svolgersi certamente con una maggiore efficacia derivante dai diretti accertamenti su tutte le gestioni aventi diretta o indiretta dipendenza dalla Amministrazione dello Stato.

La finanza locale. — Connesso al problema delle finanze statali è quello relativo alla finanza locale, poichè, osserva il Relatore, « la sua incidenza sul reddito del contribuente si aggiunge a quella della finanza statale ».

In un periodo come questo in cui l'intero problema del sistema tributario dello Stato è oggetto di studi volti a riformarlo ed a porlo in grado di fornire un maggior gettito di entrate, è evidente che anche il problema finanziario degli Enti locali va attentamente seguito in stretta e cordiale intesa col Ministero dell'interno.

Le sperequazioni che pure esistono nel sistema e negli ordinamenti tributari dello Stato, assumono aspetti iperbolici quando si passi all'esame delle varie situazioni derivanti dall'eterogenea applicazione dei tributi presso gli Enti locali. Presso di questi infatti la perequazione non riguarda soltanto l'azione di accertamento della base imponibile dei tributi stessi, ma assai più la disparità grandissima tra ente ed ente nella scelta delle tariffe e delle aliquote adottate nell'applicazione dei tributi. Dall'esame della distribuzione degli oneri tributari derivanti dalle Finanze locali, si rileva l'esistenza di notevoli punte sperequative a danno del contribuente, punte che sono essenziali poichè ledono non solo l'interesse dei contribuenti colpiti, ma anche gravemente il senso della giustizia oltre che l'interesse dello Stato, costituendo delle barriere insormontabili alla possibilità di espansione di certi tributi a favore della Finanza statale.

In attesa di procedere al riordinamento e al riesame del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, che occorre in vari punti rivedere

e che in tutti i modi dovrà essere posto in armonia con la riforma tributaria in progetto, il Duce, con circolare telegrafica ai Prefetti ha provveduto in data 23 agosto ultimo scorso a impartire esplicite disposizioni per vietare nuove operazioni di prestito ai Comuni e alle Provincie. Egli ha disposto altresì che per nessun motivo debba essere aumentata la pressione tributaria in atto, ciò che comporta ovviamente una efficace remora a qualsiasi iniziativa che possa comunque comportare nuove o maggiori spese.

Infine col recente provvedimento del 4 aprile 1939, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi sui terreni, si è stabilito che con effetto dal 1° gennaio 1939 e fino a quando non saranno fissate le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e fabbricati eccedenti il primo limite, le imposte, le tasse e i contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprietà immobiliari, non possano essere applicati con aliquote o tariffe superiori a quelle debitamente autorizzate per l'anno 1938.

Qualcheduno si è chiesto perchè si è proceduto al blocco delle aliquote anzichè a quello delle imposte. Evidentemente se si fosse provveduto al blocco di queste si sarebbe dovuto agire continuamente sulle aliquote per mantenere invariato il gettito bloccato. Nel momento in cui si dovranno fissare le nuove aliquote si terrà certamente conto delle risultanze dei nuovi estimi, in modo da predisporre le aliquote stesse in relazione al gettito dei tributi locali bloccati. Si renderà inoltre certamente necessario di predisporre dei provvedimenti, che del resto sono già allo studio, per eliminare quelle certe punte sperequative di cui ho fatto cenno più sopra.

Per quanto il Governo si mostri sollecito a studiare tutte quelle riforme che nel campo tributario locale possono condurre a buoni risultati, esso deve opporsi a quelle numerose e semplicistiche proposte che tendono a sovvertire l'attuale ordinamento, proponendo il trasferimento totale o parziale del carico fiscale dall'una all'altra fonte di ricchezza o categoria di contribuenti, il che determinerebbe sperequazioni ed inconvenienti ancora più gravi di quelli che si ha intenzione di eliminare.

Tutte le varie forme di reddito e le diverse

manifestazioni della ricchezza o dell'agiatezza concorrono infatti attualmente - in misura non suscettibile di ulteriore gravame - a costituire il fabbisogno degli Enti locali, con un provento tributario complessivo valutato nel 1935 a lire 5 miliardi in cifra tonda.

Di tale provento, cospicua parte è costituita dalle imposte di consumo che, per l'anno 1938, hanno dato un gettito di circa lire 1.900 milioni, con un incremento, rispetto al precedente esercizio, di almeno 50 milioni.

Un aumento di 27 milioni circa segna il gettito dell'imposta sulle carni (confortevole indizio di un più elevato tenore di vita della popolazione), il che ha anche compensato il minore introito di circa 15 milioni accertato per le bevande vinose.

Correlativamente all'incremento delle riscossioni si nota una favorevole tendenza alla contrazione delle spese di gestione: indice di una più oculata amministrazione ed effetto della apprezzabile azione calmieratrice esercitata dall'Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo.

Questo Ente di diritto pubblico, sorto col precipuo scopo di giovare agli interessi dei Comuni, ha mostrato, stando ai risultati conseguiti nell'esercizio 1938, di ben sapere corrispondere alla fiducia in esso riposta, promuovendo a favore dei Comuni - mediante interventi diretti o indiretti - una diminuzione di vari milioni nelle spese di riscossione. Tutto fa sperare che tale beneficio possa ancora aumentare. Do atto di ciò con molto piacere al senatore Cesia, ottimo Presidente della I. N. G. I. C.

Il Ministero delle finanze segue dunque con occhio attento e vigile la situazione derivante dalla Finanza locale.

Posso assiecurarvi che tale compito è assolto tenendo debito conto della inderogabile necessità di vita di questi Enti; ma ancor più tenendo in particolare riguardo l'indirizzo unitario che il Governo persegue in materia tributaria, non escludendo dalle sue cure i tributi minori non statali ed avendo di mira la giusta ed equa ripartizione del carico fiscale fra le varie categorie dei contribuenti in aderenza e correlazione alla situazione dei vari settori economici della Nazione.

Prima di concludere rispondo ancora ad

alcuni punti toccati dal senatore Ricci circa i rimedii particolari per l'imposta complementare. È questo uno di quegli argomenti che potrei chiamare ricorrenti, perchè ogni anno sentiamo il collega Ricci richiamare il Ministro delle finanze su questo punto.

Mi rincresce di non aver portato alcune cifre che potrebbero dimostrare come in quest'ultimo esercizio gli accertamenti d'imposte complementari si sono incrementati, ma l'incremento maggiore di questa imposta si otterrà quando avremo in efficienza l'anagrafe tributaria. Ha detto il senatore Ricci che l'anagrafe tributaria avrà la possibilità di perseguire solo i proprietari di immobili; ritengo che ciò non sia esatto perchè connesso con l'istituto dell'anagrafe tributaria vi è l'istituto del domicilio fiscale, per cui molti elementi di ricchezza mobiliare che oggi si disperdono negli uffici e non sono valorizzati agli effetti dell'imposta complementare, potranno esserlo quando l'anagrafe tributaria e il domicilio fiscale funzioneranno in pieno e cioè alla fine del 1940.

Il senatore Ricci ha anche detto che accanto all'accertamento induttivo coesiste l'accertamento analitico e deduttivo. Effettivamente l'accertamento deduttivo è il più pregevole in quanto si riferisce a dati certi, ma bisogna che l'Amministrazione disponga di questi dati; oggi, particolarmente per lo stato della ricchezza mobiliare relativa ai contribuenti, questi dati mancano. Io spero che con l'attrezzatura tecnica interessantissima dell'anagrafe tributaria molti elementi nuovi si potranno sicuramente avere.

Un altro problema differente è stato portato sul tappeto dal senatore Ricci: quello del deposito aureo esistente presso la Banca di Inghilterra. Avrei preferito che questo argomento non fosse stato toccato, perchè il parlarne può pregiudicare la questione in esame, come del resto ha dichiarato lo stesso senatore Ricci.

Quanto però alla impostazione della partita nella situazione della Banca d'Italia, debbo far presente che, allorquando, in relazione alla stabilizzazione della lira, vennero regolati i rapporti fra Stato e Istituto di emissione, fu stabilito di depurare la riserva da tutte le partite non immediatamente liquide che prima ne facevano parte.

Fra tali partite venne compresa quella dell'oro a Londra, partita che, previa devoluzione allo Stato della relativa plusvalenza, fu riportata in una voce a parte della situazione della Banca con la denominazione « Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato ».

Da tutto ciò consegue che — indipendentemente dalla questione con l'Inghilterra — il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia è costituito da un importo in lire italiane, il quale, come tutti gli altri debiti in lire, non è suscettibile di rivalutazione in seguito all'allineamento.

Camerati e Colleghi Senatori, l'andamento deficitario del bilancio si è dimostrato in questi ultimi anni un male necessario anche per le Nazioni tradizionalmente poderose per la loro ricca economia: la saggezza sta oggi nel vigilare sulla misura dei disavanzi e nel predisporre, con ogni mezzo possibile, il ritorno al pareggio.

L'Amministrazione finanziaria vigila sul rendimento delle entrate, ne aggiorna i sistemi di accertamento e di riscossione, valuta il movimento dei redditi, persegue ogni forma di evasione. La giustizia sociale deve avere per alleata la giustizia tributaria: l'adempimento scrupoloso dell'obbligo di ognuno verso lo Stato, migliorando il rendimento dei tributi, allevia l'obbligo di tutti.

In pari tempo la quotidiana fatica dell'Amministrazione tende a controllare che il denaro del contribuente sia speso nel modo migliore e a contenere gli oneri dello Stato in limiti supportabili all'economia della Nazione.

Abbiamo inteso un momento fa il senatore Ricci citarci opportunamente le parole colle quali il Machiavelli ricorda quanto avvenne in occasione dell'assedio di Costantinopoli prima che la città fosse presa dai turchi.

Concludo anche io che quando il mondo in armi esige che l'Italia si cimenti nella gara per gli armamenti ed il Duce preordina quanto è indispensabile per mettere il Paese in istato di difesa e di sicurezza, pronto a tutti gli eventi, i limiti a cui accennavo dianzi sembrano spostarsi a dismisura. Tuttavia la capacità finanziaria e la forza di resistenza dell'Italia fascista potrebbero dare, all'occorrenza, gravi delusioni a coloro i quali, al di là dei confini, senza avere nulla imparato dagli

avvenimenti di questi ultimi quattro anni, ritenessero di poter ravvisare nella nostra situazione economico-finanziaria il tallone di Achille del nostro Paese. (*Vivissimi, generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1939-40, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1939.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, numero 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle citate, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40.

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'articolo 17 del Regio decreto 13 agosto 1926-IV, n. 1431, dell'articolo 4 del Regio decreto 23 ottobre 1927-V, n. 1966, dell'articolo 4 del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1938-39 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925 — Anno III, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923-I, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1939-40 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà

essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923-I, e per loro successive modificazioni.

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1939-40, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1939-40, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925-III, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930 — Anno VIII, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1939-40, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930-VIII, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931-IX, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 365.

Art. 13.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1939-40, l'assegnazione straordinaria di lire

2.160.000 a favore dell'Istituto centrale di statistica per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1939-40, l'assegnazione di lire 30.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso ai detti stati di previsione.

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	24.561.002.224,93
Spesa	»	29.316.008.926,05
<hr/>		
Disavanzo effettivo —	L.	4.755.006.701,12
<hr/> <hr/>		

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	6.736.122.384,21
Spesa	»	7.214.242.070,38
<hr/>		
Disavanzo —	L.	478.119.686,17
<hr/> <hr/>		

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	31.297.124.609,14
Spesa	»	36.530.250.996,43
<hr/>		
Disavanzo finale. —	L.	5.233.126.387,29
<hr/> <hr/>		

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 » (N. 186). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 186.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Da ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto in . . . L. 1.029.688.423,23
delle quali furono riscosse . . . 949.406.650,11
e rimasero da riscuotere. L. 80.281.773,12

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione pre-

detta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	1.029.688.423,23
delle quali furono pagate	778.879.977,17
e rimasero da pagare . L.	<u>250.808.446,06</u>

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1933-34, restano determinate in L.	125.667.557,63
delle quali furono riscosse	82.767.557,63
e rimasero da riscuotere. L.	<u>42.900.000 —</u>

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L.	316.398.295,94
delle quali furono pagate	234.437.024,83
e rimasero da pagare . L.	<u>81.961.271,11</u>

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) L.	80.281.773,12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3).	42.900.000 —
Resti attivi al 30 giugno 1935 L.	<u>123.181.773,12</u>

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1934-35 (art. 2) L.	250.808.446,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	81.961.271,11
Resti passivi al 30 giugno 1935 L.	<u>332.769.717,17</u>

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in L.	1.060.266.813,13
delle quali furono riscosse	1.004.678.042,01
e rimasero da riscuotere L.	<u>55.588.771,12</u>

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	1.060.266.813,13
delle quali furono pagate	790.595.116,82
e rimasero da pagare . L.	<u>269.671.696,31</u>

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1934-35 restano determinate, in L.	123.181.773,12
delle quali furono riscosse .	94.578.263,29
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	28.603.509,83

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, in L.	332.769.717,17
delle quali furono pagate .	247.777.910,06
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	84.991.807,11

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7) L.	55.588.771,12
--	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	28.603.509,83
--	---------------

Resti attivi al 30 giugno 1936 L.	84.192.280,95
---	---------------

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1935-1936 (articolo 8) L.	269.671.696,31
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . . .	84.991.807,11
---	---------------

Resti passivi al 30 giugno 1936 L.	354.663.503,42
--	----------------

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 » (N. 187). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 187.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto in L.	153.227.889,55
delle quali furono riscosse .	89.891.295,50

e rimasero da riscuotere L.	63.336.594,05
-----------------------------	---------------

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza

propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L.	153.227.889,55
delle quali furono pagate . . .	64.786.242,22
<hr/>	
e rimasero da pagare . . . L.	88.441.647,33
<hr/> <hr/>	

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L.

90.617.490,30

delle quali furono riscosse

86.066.059,45

e rimasero da riscuotere L.

4.551.430,85

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L.

144.777.763,82

delle quali furono pagate

112.660.201,12

e rimasero da pagare . . . L.

32.117.562,70

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) L.

63.336.594,05

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)

4.551.430,85

Resti attivi al 30 giugno 1935 L.

67.888.024,90

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2) . . . L.

88.441.647,33

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) L.

32.117.562,70

Resti passivi al 30 giugno 1935 L.

120.559.210,03

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in L.

160.212.961,62

delle quali furono riscosse

110.770.507,47

e rimasero da riscuotere L.

49.442.454,15

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L.

160.212.961,62

delle quali furono pagate

29.915.099,09

e rimasero da pagare . . . L.

130.297.862,53

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L.

67.888.024,90

delle quali furono riscosse

67.331.858,75

e rimasero da riscuotere L.

556.166,15

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate

in	L.	120.559.210,03
delle quali furono pagate . .		97.733.597,07
e rimasero da pagare . .	L.	22.825.612,96

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7)

L.	49.442.454,15
----	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)

	556.166,15
--	------------

Resti attivi al 30 giugno 1936

L.	49.998.620,30
----	---------------

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 8)

L.	130.297.862,53
----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)

	22.825.612,96
--	---------------

Resti passivi al 30 giugno 1936

L.	153.123.475,49
----	----------------

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 » (N. 188). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti con-

suntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 188.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per lo esercizio predetto, in

L.	9.736.568.509,95
----	------------------

delle quali furono riscosse

	8.479.097.675,85
--	------------------

e rimasero da riscuotere L.

	1.257.470.834,10
--	------------------

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	9.736.568.509,95
----	------------------

delle quali furono pagate

	8.574.982.084,72
--	------------------

e rimasero da pagare

L.	1.161.586.425,23
----	------------------

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1933-34, restano determinate in L.	2.443.818.180,88
delle quali furono riscosse	<u>1.156.367.971,99</u>
e rimasero da riscuotere L.	<u><u>1.287.450.208,89</u></u>

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in L.	3.316.707.451,32
delle quali furono pagate	<u>1.542.143.901,57</u>
e rimasero da pagare L.	<u><u>1.774.563.549,75</u></u>

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) L.	1.257.470.834,10
--	------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	<u>1.287.450.208,89</u>
--	-------------------------

Resti attivi al 30 giugno 1935 L.	<u><u>2.544.921.042,99</u></u>
---	--------------------------------

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-1935 (articolo 2) L.	1.161.586.425,23
--	------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	<u>1.774.563.549,75</u>
--	-------------------------

Resti passivi al 30 giugno 1935 L.	<u><u>2.936.149.974,98</u></u>
--	--------------------------------

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in L.	11.403.632.401,74
delle quali furono riscosse	<u>10.630.143.624,01</u>

e rimasero da riscuotere L.	<u><u>773.488.777,73</u></u>
-----------------------------	------------------------------

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	11.403.632.401,74
delle quali furono pagate	<u>10.673.084.580,53</u>

e rimasero da pagare L.	<u><u>730.547.821,21</u></u>
-------------------------	------------------------------

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in L.	2.544.921.042,99
delle quali furono riscosse	<u>1.448.957.862,98</u>

e rimasero da riscuotere L.	<u><u>1.095.963.180,01</u></u>
-----------------------------	--------------------------------

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in L. 2.936.149.974,98
 delle quali furono pagate . 1.603.001.892,19

e rimasero da pagare L. 1.333.148.082,79

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 7) L. 773.488.777,73

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9) L. 1.095.963.180,01

Resti attivi al 30 giugno 1936 L. 1.869.451.957,74

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 8) L. 730.547.821,21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10) L. 1.333.148.082,79

Resti passivi al 30 giugno 1936 L. 2.063.695.904 —

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 189). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 189.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania dell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 270.019.051,29
 delle quali furono riscosse 247.022.041,50

e rimasero da riscuotere. L. 22.997.009,79

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . L. 275.563.840,89
 delle quali furono pagate . . . 182.327.108,38

e rimasero da pagare . . . L. 93.236.732,51

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata	L.	265.355.093,70
Spesa (al netto del fondo di riserva di cui all'articolo 10).		254.123.953 —
		<hr/>
Avanzo effettivo	L.	11.231.140,70
		<hr/> <hr/>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	732.140,30
Spesa		715.644,33
		<hr/>
Differenza attiva	L.	16.495,97
		<hr/> <hr/>

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata	L.	3.931.817,29
Spesa		3.931.817,29
		<hr/>
Pareggio	L.	—
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata	L.	270.019.051,29
Spesa (al netto del fondo di riserva)		258.771.414,62
		<hr/>
Avanzo finale	L.	11.247.636,67
		<hr/> <hr/>

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	61.088.729,50
delle quali furono riscosse		12.176.126,38
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	48.912.603,12
		<hr/> <hr/>

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	121.841.654,97
delle quali furono pagate		70.411.801,29
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	51.429.853,68
		<hr/> <hr/>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 1).	L.	22.997.009,79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)		48.912.603,12
Somme riscosse e non versate in Tesoreria		979.522,69
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	72.889.135,60
		<hr/> <hr/>

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 2) L. 93.236.732,51

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) 51.429.853,68

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 144.666.586,19

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, è stabilita come segue:

• *Attività:*

1° Fondi di cassa al 30 giugno 1933 L. 71.777.450,59

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 L. 22.997.009,79

b) sui residui degli esercizi precedenti 48.912.603,12

c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria 979.522,69

72.889.135,60

L. 144.666.586,19

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 L. 93.236.732,51

b) sui residui degli esercizi precedenti 51.429.853,68

144.666.586,19

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono ratificati i decreti governatoriali n. 491 del 21 gennaio 1933, n. 2507 del 7 aprile 1933 e n. 22313 del 30 giugno 1933, che autorizzano il trasporto di somme dalla parte militare alla parte civile del bilancio della Colonia per l'esercizio 1932-33.

Art. 10.

Alla competenza dell'articolo aggiunto numero 150 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33, con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi negli esercizi successivi a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 2531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932, numero 1895) è iscritta la somma di L. 16.792.426,27

così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio

finanziario 1932-33 (art. 3). L.	11.247.636,67
b) Maggiori accertamenti dei residui attivi	1.644.736,14
c) Miglioramento dei re- sidui passivi	3.900.053,46
	<hr/>
L.	16.792.426,27
	<hr/>

AMMINISTRAZIONI SPECIALI DELLA TRIPOLITANIA

I. — FERROVIE.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Tripolitania in L. 4.750.872,37
delle quali furono riscosse 3.302.002,95
e rimasero da riscuotere L. 1.448.869,42

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 4.757.156,86
delle quali furono pagate 3.076.492,79
e rimasero da pagare L. 1.680.664,07

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano de-

terminate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.164.136,79
delle quali furono riscosse 1.155.252,59
e rimasero da riscuotere L. 8.884,20

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal consuntivo del bilancio, in L. 2.099.955,61
delle quali furono pagate 1.115.593,60
e rimasero da pagare L. 984.362,01

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-1933 (articolo 11) L. 1.448.869,42

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) 8.884,20

Somme riscosse e non versate in Tesoreria 292.554,38

Totale residui attivi al 30 giugno 1933 L. 1.750.308 —

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 12). 1.680.664,07

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14). 984.362,01

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 2.665.026,08

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di Cassa al 30 giugno 1933 L.	914.718,08
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	1.448.869,42
b) sui residui degli esercizi precedenti	8.884,20
c) per entrate riscosse e non versate	292.554,38
	<u>1.750.308 —</u>
	L. 2.665.026,08
	=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:	
a) Sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . L.	1.680.664,07
b) sui residui degli esercizi precedenti	984.362,01
	<u>L. 2.665.026,08</u>
	=====

Art. 18.

Alla competenza dell'articolo 5 di entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1932-33 con la dizione: « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie di esercizio » viene inserita la somma di lire 753.963,45 quale contributo del bilancio della Colonia per sanare il disavanzo verificatosi per uguale importo nella gestione dell'Amministrazione delle ferrovie come segue:

1° disavanzo della gestione di competenza . . L.	760.247,94
2° avanzo della gestione dei residui:	
a) miglioramento residui attivi . .L.	255.435,65
b) peggioramento residui passivi . . .	249.151,16
	<u>6.284,49</u>
Disavanzo della gestione. L.	753.963,45
	=====

II. — MONOPOLI.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione dei servizi dei Monopoli della Tripolitania accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania in L. 7.607.034,50 delle quali furono riscosse . . . 7.607.034,50

e rimasero da riscuotere . L. —

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 7.607.034,50 delle quali furono pagate . . . 3.362.286,67

e rimasero da pagare . . L. 4.244.747,83

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 19) L.	—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	2.286.331,50
	<hr/>
Totale residui attivi al 30 giugno 1933 L.	2.286.331,50
	=====

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 20). L.	4.244.747,83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	—
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	4.244.747,83
	=====

Art. 23.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L.	1.958.416,33
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 L.	—

b) sui residui degli esercizi prece - denti	—
c) per entrate riscosse e non versate L.	2.286.331,50
	<hr/>
	2.286.331,50
	<hr/>
	L. 4.244.747,83
	=====

Passività:

1° somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:	
a) sulle somme accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . L.	4.244.747,83
b) sui residui degli esercizi precedenti	—
	<hr/>
	L. 4.244.747,83
	=====

Art. 24.

Alla competenza dell'articolo 26 spesa del bilancio dei monopoli della Tripolitania per l'esercizio 1932-33 con la dizione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (articolo 22 dell'Ordinamento per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania) » viene iscritta la somma di lire 1.751.106,30, così costituita:

a) minor gettito delle entrate di competenza dell'esercizio 1932-33 L.	419.965,50
b) economie verificatesi sulle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 +	2.171.071,80
	<hr/>
Avanzo della gestione . . L.	1.751.106,30
	=====

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 190). — (Appro-

vato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, segretario, legge lo stampato N. 190.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 267.494.636,88
delle quali furono riscosse 255.161.040,25

e rimasero da riscuotere. L. 12.333.596,63
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 276.251.728,27
delle quali furono pagate 194.783.741,16

e rimasero da pagare L. 81.467.987,11
=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	263.454.059,69
Spesa (depurata della somma di lire 10.807.627,44 iscritta al Fondo di riserva)		260.468.322,01
		=====
Avanzo effettivo	L.	2.985.737,68
		=====

Movimento di capitali:

Entrata	L.	178.332,20
Spesa		1.113.533,83
		=====
Disavanzo per movimento di capitali	L.	935.201,63
		=====

Contabilità speciali:

Entrata	L.	3.862.244,99
Spesa		3.862.244,99
		=====
Pareggio	L.	—
		=====

Riepilogo generale:

Entrata	L.	267.494.636,88
Spesa (depurata della somma di lire 10.807.627,44 iscritta al Fondo di riserva)		265.444.100,83
		=====
Avanzo finale	L.	2.050.536,05
		=====

**ENTRATE E SPESE
RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 74.847.693,93
delle quali furono riscosse . . . 25.360.132,10
e rimasero da riscuotere . L. 49.487.561,83
=====

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 137.868.053,13
delle quali furono pagate . . . 92.011.088,62
e rimasero da pagare . . L. 45.856.964,51
=====

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 1). . . L. 12.333.596,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4). . . . 49.487.561,83
Somme riscosse e non versate in Tesoreria 234.884,88
=====

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 62.056.043,34
=====

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 2). . . . L. 81.467.987,11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 45.856.964,51
=====

Residui passivi al 30 giugno 1934. L. 127.324.951,62
=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L. 65.268.908,28

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933 - 1934 . . . L. 12.333.596,63
b) in conto residui degli esercizi precedenti. . . 49.487.561,83
c) somme riscosse e non versate in Tesoreria . . 234.884,88
===== 62.056.043,34

L. 127.324.951,62
=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934. L. 81.467.987,11

b) in conto residui degli esercizi precedenti. 45.856.964,51

L. 127.324.951,62

=====

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto numero 152 per l'esercizio finanziario 1933-34, con la denominazione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio da destinarsi negli esercizi successivi a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonché alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895) » è iscritta la somma di lire 10.807.627,44, così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1933-1934 L. 2.050.536,05

b) maggiore accertamento dei residui attivi. 1.958.558,33

c) minore accertamento dei residui passivi 6.798.533,06

L. 10.807.627,44

=====

Art. 10.

Sono convalidate le variazioni di entrata e di spesa introdotte dal Governatore della Colonia in applicazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI
FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA.*Entrate e spese di competenza dell'esercizio 1933-34.*

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Tripolitania

in. L. 5.304.893,86
delle quali furono riscosse. 4.791.819,86

e rimasero da riscuotere. L. 513.074,06

=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5.429.601,24
delle quali furono pagate 4.446.688,81

e rimasero da pagare . . . L. 982.912,43

=====

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 ed esercizi precedenti.

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.758.507,63
delle quali furono riscosse 1.752.452,71

e rimasero da riscuotere. L. 6.054,92

=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 2.548.518,33
delle quali furono pagate . . . 2.365.479,50

e rimasero da pagare . . . L. 183.038,83
=====

*Residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio 1933-34.*

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 11) . . . L. 513.074,06

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . 6.054,92

Somme riscosse e non versate in Tesoreria 66.255,10

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 585.384,08
=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 12) L. 982.912,43

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) 183.038,83

Residui passivi al 30 giugno 1934. L. 1.165.951,26
=====

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934. L. 580.567,18

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934. . . L. 513.074,06

b) sui residui degli esercizi precedenti 6.054,92

c) per entrate riscosse e non versate. 66.255,10

585.384,08

L. 1.165.951,26
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario

1933-34 . . . L. 982.912,43

b) sui residui degli esercizi precedenti 183.038,83

1.165.951,26
=====

Disposizioni speciali.

Art. 18.

All'articolo n. 5 dell'entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 con la denominazione « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'eser-

cizio » viene iscritta la ulteriore somma di lire 140.181,62 quale maggior contributo del bilancio della Colonia, per sanare il disavanzo delle Ferrovie conseguito come segue:

1° disavanzo della gestione di competenza L.	399.889 —
2° Avanzo della gestione dei residui:	
a) miglioramento residui attivi. . . L.	8.199,63
b) miglioramento residui passivi	116.507,75
	<hr/>
	124.707,38
	<hr/>
Disavanzo finale L.	275.181,62
Contributo iscritto durante la gestione	135.000 —
	<hr/>
Contributo che si iscrive a copertura del disavanzo . L.	140.181,62
	<hr/>

MONOPOLI DELLA TRIPOLITANIA

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Amministrazione dei Monopoli della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania, in . . . L.

8.737.411,10	
delle quali furono riscosse. . .	8.737.411,10
	<hr/>
e rimasero da riscuotere. L.	—
	<hr/>

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

8.761.195,50	
delle quali furono pagate . . .	4.706.189,40
	<hr/>
e rimasero da pagare. . . L.	4.055.006,10
	<hr/>

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 19) . . . L.	—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria.	63.958,90
	<hr/>
L.	63.958,90
	<hr/>

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 20) L.	4.055.006,10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti L.	1.339.109,67
	<hr/>
L.	5.394.115,77
	<hr/>

Art. 23.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 è stabilita come segue:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	5.330.156,87
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	

Attività:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 L.	—
--	---

b) sui residui degli esercizi precedenti —	
c) per entrate riscosse e non versate.	63.958,90
	<hr/>
	63.958,90

L. 5.394.115,77
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) sulle somme accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34	L. 4.055.006,10
b) sui residui degli esercizi precedenti	1.339.109,67
	<hr/>

L. 5.394.115,77
=====

Art. 24.

L'avanzo della gestione del bilancio dei Monopoli della Tripolitania, per l'esercizio 1933-1934 resta stabilito come segue:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1933-34	L. 2.810.838,35
b) miglioramento dei residui attivi	L. 4.572,95
c) miglioramento dei residui passivi.	19.211,45
	<hr/>

L. 2.834.622,75
=====

Detta somma viene iscritta nella spesa per lire 758.225,70 all'articolo n. 27: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio » e per lire 2.076.397,05 all'articolo n. 30: « Avanzo di bilancio eccedente le necessità del Fondo di riserva, da versare al bilancio della Colonia » ai sensi dell'articolo 22 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Discussioni, f. 33

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 191). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 191.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

**ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
1932-33**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1932-33 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 272.910.966,13
delle quali furono riscosse 259.184.612,29

e rimasero da riscuotere L. 13.726.353,84
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 280.343.994,13
delle quali furono pagate 197.214.995,21

e rimasero da pagare L. 83.128.998,92
=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

En rata	L.	265.857.438,08
Spesa (al netto della somma inscritta a chiusura dell'esercizio nel Fondo di riserva)		250.851.906,42
		<hr/>
Avanzo effettivo	L.	15.005.531,66
		<hr/> <hr/>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	113.116,05
Spesa		767.093,76
		<hr/>
Differenza passiva	L.	653.977,71
		<hr/> <hr/>

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata	L.	6.940.412 —
Spesa		6.940.412 —
		<hr/>
		—
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata	L.	272.910.966,13
Spesa (depurata della somma inscritta a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva)		258.559.412,18
		<hr/>
Avanzo finale	L.	14.351.553,95
		<hr/> <hr/>

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in L.	128.070.131,05
delle quali furono rimosse	41.996.657,76
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	86.073.473,29
	<hr/> <hr/>

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in L.	138.969.433,63
delle quali furono pagate	83.942.767,07
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	55.026.666,56
	<hr/> <hr/>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 1) L.	13.726.353,84
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) .	86.073.473,29
Somme rimosse e non versate in Tesoreria	15.076.678,83
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	114.876.505,96
	<hr/> <hr/>

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 2) . . . L. 83.128.998,92

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 55.026.666,56

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 138.155.665,48

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L. 23.279.159,52

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1932-1933 . L. 13.726.353,84

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . 86.073.473,29

c) somme riscosse e non versate . . . 15.076.678,83

114.876.505,96

L. 138.155.665,48

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) in conto com-

petenza dell'esercizio finanz. 1932-1933 . L. 83.128.998,92

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . 55.026.666,50

138.155.665,48

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 130 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonché alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia » (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531) è inscritta la somma di . L. 21.784.581,95

così stabilita:

a) maggiore accertamento di entrate di competenza L. 10.379.780,40

b) minore accertamento di spese di competenza 3.971.773,55

c) maggiore accertamento di residui attivi 4.352.292,78

d) minore accertamento di residui passivi 3.080.735,22

L. 21.784.581,95

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

(FERROVIE DELLA CIRENAICA).

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 4.362.995,01
delle quali furono rimosse . 3.915.310,35

e rimasero da riscuotere L. 447.684,66

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 4.383.085,67
delle quali furono pagate . . 3.815.492,38

e rimasero da pagare . L. 567.593,29

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 870.467,81
delle quali furono rimosse . 598.434,69

e rimasero da riscuotere L. 272.033,12

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.002.797,76
delle quali furono pagate . . 727.965,93

e rimasero da pagare . L. 274.831,83

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
1932-33

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 10) . L. 447.684,66

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12) . . 272.033,12

Somme rimosse e non versate in Tesoreria 23.176,17

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 742.893,95

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 11) . . . L. 567.593,29

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) 274.831,83

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 842.425,12

Art. 16.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933	L.	99.531,17	
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . .	L.	447.684,66	
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		272.033,12	
c) somme riscosse e non versate		23.176,17	
		<u>742.893,95</u>	
	L.	<u>842.425,12</u>	

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . .	L.	567.593,29	
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		274.831,83	
		<u>842.425,12</u>	

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 192). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. « L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, segretario, legge lo stampato N. 192.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	271.951.831,59
delle quali furono riscosse		255.509.726,39
e rimasero da riscuotere L.		<u>16.442.105,20</u>

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	276.101.110,10
delle quali furono pagate		193.601.951,78
e rimasero da pagare . L.		<u>82.499.158,32</u>

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	254.149.230,49
Spesa (depurata della somma di lire 14.590.364,36 iscritta nel Fondo di riserva)		243.134.061,74
Avanzo effettivo	L.	<u>11.015.168,75</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	231.756,05
Spesa		805.838,95
Differenza passiva	L.	<u>574.082,90</u>

Contabilità speciali:

Entrata	L.	17.570.845,05
Spesa		17.570.845,05
	L.	<u>—</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	271.951.831,59
Spesa		261.510.745,74
<hr/>		
Avanzo finale	L.	10.441.085,85

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 116.714.184,06 delle quali furono riscosse . 44.528.697,68 e rimasero da riscuotere L. 72.185.486,38

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 135.844.065,07 delle quali furono pagate . . 97.119.810,67 e rimasero da pagare . L. 38.724.254,40

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per

la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) L.	16.442.105,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . .	72.185.486,38
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	10.252.228,60
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	98.879.820,18

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 2) . . L.	82.499.158,32
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	38.724.254,40

Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	121.223.412,72
--	----------------

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	22.343.592,54
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) in tonto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . . L.	16.442.105,20
b) in conto residui degli eser-	

cizi precedenti	72.185.486,38	
e) somme riscosse e non versate in Tesoreria	10.252.228,60	
	<hr/>	98.879.820,18
	L.	<u>121.223.412,72</u>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanzi. 1933-1934	L. 82.499.158,32	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	38.724.254,40	
	<hr/>	121.223.412,72

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

All'articolo 117-*bis* del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 con la seguente denominazione « Fondo costituente l'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio 1933-34 da versarsi in entrata del bilancio dello Stato in forza dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059 », è iscritta la somma di lire 14.590.364,36 così stabilita:

a) Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3).	L. 10.441.085,85
b) Maggiore accertamento di residui attivi.	1.837.678,10
c) Minore accertamento di residui passivi	2.311.600,41
	<hr/>
L.	<u>14.590.364,36</u>

Art. 10.

Sono convalidate le variazioni di entrata e di spesa introdotte dal Governatore della Colonia in applicazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 379.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIE DELLA CIRENAICA.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio 1933-34.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio allegato al conto consuntivo del bilancio della Cirenaica, in

L. delle quali furono riscosse	3.005.376,53
e rimasero da riscuotere. L.	<u>2.773.553,52</u>

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in

L. delle quali furono pagate	3.059.946,17
e rimasero da pagare	<u>2.644.720 —</u>
L.	<u>415.226,17</u>

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 ed esercizi precedenti.

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura del-

l'esercizio finanziario 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L.		797.463,59
delle quali furono riscosse.		630.898,51
<hr/>		
e rimasero da riscuotere. L.		166.565,08
<hr/>		

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L.

	842.425,12
delle quali furono pagate	613.219,22
<hr/>	
e rimasero da pagare L.	229.205,90
<hr/>	

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 11) L.	231.823,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti. (articolo 13)	166.565,08
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	—
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1934. L.	398.388,09
<hr/>	

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la

competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 12) L.		415.226,17
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14).		229.205,90
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1934. L.		644.432,07
<hr/>		

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1934, resta stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934. L.	246.043,98
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 L.	231.823,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti	166.565,08
c) Somme riscosse e non versate	—
<hr/>	
	398.388,09
	<hr/>
	L. 644.432,07
<hr/>	

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 L.	415.226,17
b) in conto residui degli esercizi precedenti	229.205,90
<hr/>	
	L. 644.432,07
<hr/>	

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 193.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 82.600.863,83
delle quali furono riscosse 67.480.066,80

e rimasero da riscuotere L. 15.120.797,03
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 82.934.845,65
delle quali furono pagate 60.787.379,56

e rimasero da pagare L. 22.147.466,09
=====

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata L.	61.926.700,59
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9).	60.224.615,16

Avanzo effettivo L.	1.702.085,43
	=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata L.	—
Spesa	1.603.541,59

Differenza passiva L.	1.603.541,59
	=====

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata L.	20.674.163,24
Spesa	20.674.163,24

	=====

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata L.	82.600.863,83
Spesa (depurata della somma iscritta a chiusura di esercizio nel Fondo di riserva).	82.502.319,99

Avanzo di gestione L.	98.543,84
	=====

**ENTRATE E SPESE
RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 30.925.872,49 delle quali furono riscosse . . 19.411.880,36

e rimasero da riscuotere . L. 11.513.992,13
=====

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 31.261.664,42 delle quali furono pagate . . 21.289.666,95

e rimasero da pagare . . L. 9.971.997,47
=====

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 1) L. 15.120.797,03

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . 11.513.992,13

Somme riscosse o non versate in Tesoreria 662.355,96

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 27.297.145,12
=====

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 2) L. 22.147.466,09

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 9.971.997,47

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 32.119.463,56
=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L. 4.822.318,44

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 . . . L. 15.120.797,03

b) sui residui degli esercizi precedenti 11.513.992,13

c) somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . 662.355,96

27.297.145,12

L. 32.119.463,56
=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la

competenza del
l'esercizio 1932-
1933 . . . L. 22.147.466,09
b) sui residui de-
gli esercizi pre-
cedenti 9.971.997,47

————— 32.119.463,56
=====

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto numero 116 del bilancio dell'Eritrea, con la dizione: « Fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre spese di pubblica utilità alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531) », è iscritta, la somma di lire 432.525,66, così costituita:

Avanzo della gestione di
competenza dell'esercizio fi-
nanziario 1932-33 (articolo 3) L. 98.543,84

Maggiori accertamenti dei
residui attivi. 827.730,60

—————
L. 926.274,44

Maggiori accertamenti dei
residui passivi 493.748,78

—————
L. 432.525,66
=====

Art. 10.

Sono ratificati i decreti governatoriali numeri 10913, 11004, 11005 e 11557 in data 30 giugno 1933 che apportano variazioni, per spese di personale non concernenti stipendi ed altri assegni, agli articoli 6, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73 del bilancio della Colonia per l'esercizio 1932-33.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

(FERROVIE DELL'ERITREA).

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio dell'Eritrea, in L. 7.628.911,45
delle quali furono riscosse 4.859.373,56

e rimasero da riscuotere. L. 2.769.537,89
=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 7.628.911,45
delle quali furono pagate 4.234.180,57

e rimasero da pagare L. 3.394.730,88
=====

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 2.033.203,40
delle quali furono riscosse 1.033.203,40

e rimasero da riscuotere L. 1.000.000 —
=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate,

come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	2.044.031,12
delle quali furono pagate . .	1.470.413,29
	<hr/>
e rimasero da pagare . . . L.	573.617,83
	=====

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 11). . . L.	2.769.537,89
--	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . .	1.000.000 —
---	-------------

Somme riscosse e non versate in Tesoreria	94.197,30
---	-----------

Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	3.863.735,19
	=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-1933 (articolo 12) L.	3.394.730,88
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14).	573.617,83
--	------------

Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	3.968.348,71
	=====

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L.	104.613,52
--	------------

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	2.769.537,89
--	--------------

b) sui residui degli esercizi precedenti	1.000.000 —
--	-------------

c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria.	94.197,30
---	-----------

3.863.735,19

L. 3.968.348,71

=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 L.	3.394.730,88
--	--------------

b) sui residui degli esercizi precedenti	573.617,83
--	------------

3.968.348,71

=====

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 194). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 194.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 108.046.311,40
delle quali furono riscosse 85.560.207,83

e rimasero da riscuotere L. 22.486.103,57
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 108.746.834,85
delle quali furono pagate 66.918.228,64

e rimasero da pagare . L. 41.828.606,21
=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L.	87.632.636,29
Spesa (depurata della somma di lire 2.140.448,59 iscritta nel fondo di riserva)	84.373.532,90
	=====
Avanzo effettivo L.	3.259.103,39
	=====

Movimento di capitali.

Entrata L.	—
Spesa	1.819.178,25
	=====
Differenza passiva. L.	1.819.178,25
	=====

Contabilità speciali.

Entrata L.	20.413.675,11
Spesa	20.413.675,11
	=====
Pareggio L.	—
	=====

Riepilogo generale.

Entrata L.	108.046.311,40
Spesa (depurata della somma iscritta al Fondo di riserva)	106.606.386,26
	=====
Avanzo finale L.	1.439.925,14
	=====

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano de-

terminate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	28.167.647,36
delle quali furono riscosse . .	14.383.302,27
<hr/>	
e rimasero da riscuotere L.	13.784.345,09
<hr/>	

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal consuntivo del bilancio, in L.

32.289.442,35	
delle quali furono pagate . .	
18.455.979,13	
<hr/>	
e rimasero da pagare . . L.	
13.833.463,22	
<hr/>	

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34

Art. 6.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) L.	22.486.103,57
--	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	13.784.345,09
--	---------------

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna 8 del riassunto generale)	475.715,67
<hr/>	

Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	36.746.164,33
<hr/>	

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la

competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 2) . . . L.	41.828.606,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	13.833.463,22
<hr/>	

Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	55.662.069,43
<hr/>	

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	18.915.905,10
--	---------------

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
---	--

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . . . L.	22.486.103,57
--	---------------

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .	13.784.345,09
---	---------------

c) somme riscosse e non versate in Tesoreria	475.715,67
<hr/>	
	36.746.164,33

L.	55.662.069,43
<hr/>	

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:	
---	--

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . . . L.	41.828.606,21
--	---------------

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .	13.833.463,22
<hr/>	
	55.662.069,43
<hr/>	

Art. 9.

All'articolo 94-bis del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio 1933-34: « Fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre spese di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531) » - è iscritta, in conto competenza, la somma di lire 2.140.448,59 così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3)	1.439.925,14
Maggiore accertamento di residui attivi (articolo 4)	870.502,24
	<hr/>
L.	2.310.427,38
Maggiore accertamento di residui passivi (articolo 5)	169.978,79
	<hr/>
L.	2.140.448,59
	=====

Art. 10.

Sono ratificati i decreti governatoriali numeri 16497, 4398, 18505, 19826, 20037, 5915, 11544, 11545, 11546, 11547 e 11775 in data 27 aprile, 18 maggio, 6 giugno e 30 giugno 1934, che apportano variazioni al bilancio della Colonia, per l'esercizio 1933-34, concernenti spese di personale.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI**Ferrovie dell'Eritrea****ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1933-34**

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per

la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . . . L.	8.668.825,53
delle quali furono rimosse .	4.702.925,80
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	3.965.899,73
	=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.	8.696.865,53
delle quali furono pagate . .	3.555.265,22
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	5.141.600,31
	=====

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	3.863.735,19
delle quali furono rimosse .	1.304.810,95
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	2.558.924,24
	=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	3.940.308,71
delle quali furono pagate . .	643.707,72
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	3.296.600,99
	=====

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO 1933-34

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 11) L.	3.965.899,73
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	2.558.924,24
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	29.277,05
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	6.554.101,02
	=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 12) . L.	5.141.600,31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	3.296.600,99
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	8.438.201,30
	=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	1.884.100,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . L.	3.965.899,73
b) in conto residui degli esercizi precedenti	2.558.924,24
c) somme riscosse e non versate	29.277,05
	<hr/>
	6.554.101,02
	<hr/>
	L. 8.438.201,30
	=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . L.	5.141.600,31
b) in conto residui degli esercizi precedenti	3.296.600,99
	<hr/>
	8.438.201,30
	=====

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 195). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto con-

suntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 195.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 89.366.841,90 delle quali furono rimosse . . . 74.307.299,83

e rimasero da riscuotere . L. 15.059.542,07

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 90.593.377,80 delle quali furono pagate . . . 64.962.639,10

e rimasero da pagare . . L. 25.630.738,70

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata.	L.	74.491.107,32
Spese (al netto del Fondo di riserva di cui all'art. 9) . . .		<u>74.188.723,06</u>
Avanzo effettivo . . .	L.	<u>302.384,26</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata.	L.	85.353,64
Spesa.		<u>162.118,25</u>
Differenza passiva . .	L.	<u>76.764,61</u>

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata.	L.	14.790.380,94
Spesa.		<u>14.790.380,94</u>
		<u>—</u>

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata.	L.	89.366.841,90
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9) .		<u>89.141.222,25</u>
Avanzo di gestione .	L.	<u>225.619,65</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determi-

nate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 42.557.306,58
delle quali furono riscosse . . . 27.114.144,63

e rimasero da riscuotere . . . L. 15.443.161,95

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-1932, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in 45.343.272,85
delle quali furono pagate. . . L. 32.555.988,76

e rimasero da pagare . . . L. 12.787.284,09

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (articolo 1) L. 15.059.542,07

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 15.443.161,95

Somme riscosse e non versate in Tesoreria. —

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 30.502.704,02

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (articolo 2) . L. 25.630.738,70

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) L. 12.787.284,09

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 38.418.022,79

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L. 7.915.318,77

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L. 15.059.542,07

b) sui residui degli esercizi precedenti 15.443.161,95

c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria —

30.502.704,02

L. 38.418.022,79

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L. 25.630.738,70

b) sui residui degli esercizi precedenti. 12.787.284,09

L. 38.418.022,79

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 94 della spesa straordinaria del bilancio della Somalia, con la dizione: « Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1895 » è iscritta la somma di lire 1.452.155,55 così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 3)	L.	225.619,65
Maggiore accertamento di residui attivi		930.854,98
Miglioramento dei residui passivi		295.680,92
	L.	<u>1.452.155,55</u>

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

(FERROVIE DELLA SOMALIA).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in L. 1.381.917,66 delle quali furono riscosse L. 1.118.679,75

e rimasero da riscuotere L. 263.237,91

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la

competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.381.917,66 delle quali furono pagate L. 1.097.464,84

e rimasero da pagare L. 284.452,82

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 734.672,60 delle quali furono riscosse L. 28.321,40

e rimasero da riscuotere L. 706.351,20

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 812.067,77 delle quali furono pagate L. 46.508,06

e rimasero da pagare L. 765.559,71

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 10).	L.	263.237,91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12).		706.351,20
Somme riscosse e non versate in Tesoreria.		—

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 969.589,11

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come da consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 11) . . . L.	284.452,82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13).	765.559,71
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	1.050.012,53
	<hr/> <hr/>

Art. 16.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L.	80.423,42
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	263.237,91
b) sui residui degli esercizi precedenti .	706.351,20
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	—
	<hr/>
	969.589,11
	<hr/>
L.	1.050.012,53

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:	
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 L.	284.452,82
b) sui residui degli esercizi precedenti .	765.559,71
	<hr/>
	1.050.012,53
	<hr/> <hr/>

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 196.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	109.656.588,77
delle quali furono riscosse . .	91.688.637,39
	<hr/>
e rimasero da riscuotere . L.	17.967.951,38
	<hr/> <hr/>

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali ri-

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 30 MAGGIO 1939-XVII

sultano dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 110.303.710,60
delle quali furono pagate 81.856.197,60

e rimasero da pagare . . . L. 28.447.513 —
=====

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 79.146.119,03
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9) 90.708.181,73

Disavanzo effettivo . . . L. 11.562.062,70
=====

Movimento di capitali.

Entrata L. 12.091.482,44
Spesa 331.530,83

Differenza attiva . . . L. 11.759.951,61
=====

Contabilità speciali.

Entrata L. 18.418.987,30
Spesa 18.418.987,30

=====

Riepilogo generale.

Entrata L. 109.656.588,77
Spesa (al netto del Fondo di riserva, di cui all'articolo 9) 109.458.699,86

Avanzo di gestione . L. 197.888,91
=====

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'e-

esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 31.090.547,48
delle quali furono riscosse . . . 21.138.374,43

e rimasero da riscuotere . L. 9.952.173,05
=====

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 38.358.744,42
delle quali furono pagate . . . 28.564.322,95

e rimasero da pagare . . L. 9.794.421,47
=====

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1). L. 17.967.951,38

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4). 9.952.173,05

Somme riscosse e non versate in Tesoreria 66.368,74

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 27.986.493,17
=====

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 2) L.	28.447.513 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	9.794.421,47
Residui passivi al 30 giugno 1934. L.	38.241.934,47
	=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934. L.	10.255.441,30
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 L.	17.967.951,38
b) sui residui degli esercizi precedenti	9.952.173,05
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	66.368,74
	27.986.493,17
	L. 38.241.934,47
	=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:	
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 L.	28.447.513 —

b) sui residui degli esercizi precedenti . . . L.	9.794.421,47	
		38.241.934,47
		=====

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

All'articolo n. 92 della spesa straordinaria del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1933-34, con la dizione: « Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1895 » è iscritta la somma di lire 845.010,74 così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3)	197.888,91
b) maggiore accertamento di residui attivi	587.843,46
c) miglioramento dei residui passivi	59.278,37
	L. 845.010,74
	=====

Art. 10.

È approvata l'eccedenza verificatasi sull'articolo n. 85 di spesa in conto competenza, che è stata compensata dalla maggiore entrata dell'articolo n. 21.

Sono inoltre ratificate:

- a) le eccedenze di spesa verificatesi in conto residui, compensate con le minori spese accertate nel medesimo conto dei residui;
- b) le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facoltà concesse con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059.
- c) le variazioni introdotte con decreti governatoriali e rientranti - per effetto dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1895 - nella competenza ministeriale.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIE DELLA SOMALIA.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in L. 1.433.948,15
delle quali furono riscosse . 1.305.492,10

e rimasero da riscuotere L. 128.456,05
=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.433.948,15
delle quali furono pagate . . 1.412.608,97

e rimasero da pagare . . L. 21.339,18
=====

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 969.589,11
delle quali furono riscosse . 513.778,39

e rimasero da riscuotere L. 455.810,72
=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio

1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.050.012,53
delle quali furono pagate . 422.166,38

e rimasero da pagare . L. 627.846,15
=====

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 11) L. 128.456,05

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . 455.810,72

Somme riscosse e non versate in Tesoreria —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 584.266,77
=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 12) L. 21.339,18

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14). 627.846,15

Residui passivi al 30 giugno 1934. L. 649.185,33
=====

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934.	L.	64.918,56
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:		
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . .	L.	128.456,05
b) sui residui degli esercizi precedenti		455.810,72
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria.		—
		<hr/>
		584.266,77
		<hr/>
	L.	649.185,33
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:		
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933 - 1934	L.	217.339,18
b) sui residui degli esercizi precedenti		627.846,15
		<hr/>
		649.185,33
		=====

Art. 18.

Sono ratificate:

a) l'eccedenza di spesa verificatasi in conto residui dell'articolo n. 7, compensata con le minori spese accertate, nel medesimo conto dei residui.

b) Le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facoltà concesse con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario » (N. 158).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 158.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Da ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore della presente legge gli uditori di pretura potranno, per necessità di servizio, dopo almeno tre mesi di tirocinio, essere destinati con funzioni di vice-pretore nelle preture indicate nella tabella allegata al Regio decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente preture prive di titolare o posti vacanti di pretore in sottordine. Tuttavia non potranno ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore nè conseguire la maggiore indennità di cui all'ultima parte dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, se non dopo sei mesi di tirocinio. Ugualmente solo da detta nomina effettiva decorreranno i termini stabiliti nell'articolo 3 della legge stessa per la presentazione agli esami per pretore aggiunto e per l'avanzamento al grado 9°.

Art. 2.

È abrogata la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non può partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.

La presente disposizione si applica anche per il concorso indetto per le promozioni in Corte d'appello da conferirsi nel 1940.

Art. 3.

All'articolo 1 del Regio decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178, è aggiunto il seguente comma:

È tuttavia in facoltà del Ministro di derogare, tutte le volte che necessità di servizio lo richiedano, alla distribuzione per gradi del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari e nel Ministero, ferme restando le dotazioni d'organico per i singoli gradi fissati dall'ordinamento in vigore.

Art. 4.

All'articolo 8 del Regio Decreto-Legge 5 novembre 1931-X, n. 1444, sono aggiunti i seguenti comma:

Per la durata di un triennio dal giorno di entrata in vigore della presente legge il servizio prestato negli uffici tavolari o negli uffici giudiziari dipendenti da altri ministeri è equiparato, per gli effetti di cui al comma che precede, al servizio di dirigente nelle cancellerie delle preture.

La predetta disposizione è applicabile anche ai funzionari di cancelleria addetti al Ministero della Giustizia o ad altri Ministeri, che entro un anno dalla data sopra indicata conseguano il diritto alla promozione al grado superiore.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 159). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 159.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BONGIOVANNI. Camerati Senatori, il disegno di legge in esame davanti al Senato concerne la conversione in legge di un blocco di 191 decreti-legge: provvedimento di carattere eccezionale, giustificato, come ha ben chiarito il nostro illustre relatore, dalla necessità di affrettare la transizione dall'antico al nuovo ordinamento costituzionale, creato dalla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Fra questi decreti-legge ve n'ha uno sul quale mi propongo di intrattenere brevemente il Senato. È il decreto 25 febbraio 1939, n. 335, che ha per titolo: « *Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni* ». Si tratta del matrimonio in giovane età, come requisito indispensabile al normale sviluppo delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

Le molteplici disposizioni di legge che, in questi ultimi anni, sono state adottate per combattere il celibato — e questa è l'ultima della serie finora pubblicata — rispondono in tesi generale a criteri di saggia e patriottica politica sociale ai quali ogni buon italiano deve inchinarsi. Io osservo semplicemente, a proposito del decreto 25 febbraio u. s., che in un particolare e relativamente ristretto settore dell'Amministrazione statale, quello delle Forze armate, esso incide in modo, a parer mio, preoccupante.

I giovani militari di carriera vivono in condizioni ambientali che sensibilmente differiscono da quelle degli altri cittadini e sono soggetti, nella loro vita quotidiana, anche del

tempo di pace, a doveri ed a esigenze che lo stato di capo di famiglia non ostacola in senso assoluto, ma certo non agevola e favorisce. Il giovane ufficiale o sottufficiale ammogliato, con prole e povero (insisto sulla parola povero perchè designa la posizione della maggior parte dei giovani dipendenti dallo Stato e specie dei militari: povertà che, per i coniugati, era una volta attenuata dall'obbligo dotale, oggi soppresso) deve per necessità straniarsi da quella vita intima della famiglia reggimentale nella quale si affinano, col cameratismo, lo spirito e la tradizione militare. Di più, e ciò è veramente grave, egli è fatalmente portato da un elementare senso di responsabilità verso la sua giovane famiglia e da prepotenti ragioni di economia domestica ad aspirare a posizioni e cariche che diano alla sua vita una relativa stabilità di residenza e di funzioni. Pericoloso incentivo verrà pertanto dal matrimonio obbligatorio alla deprecata tendenza al sedentarismo e al funzionalismo, in antitesi col dinamismo del servizio presso le truppe, coll'orgoglio del comando ed in contrasto col beninteso spirito di avventura e con la serena indifferenza di fronte ai rischi e ai disagi, che in ogni tempo sono stati e sempre resteranno le caratteristiche preminenti del buon soldato; tendenza al quietismo che va combattuta, come ostacolo alla formazione spirituale, educativa ed addestrativa dei giovani che si dedicano alla carriera militare.

Il reclutamento poi dei quadri delle truppe coloniali, tanto metropolitane che indigene, problema che è di attualità perchè già da oggi presenta aspetti di incertezza, di scarsa attrattiva ed in genere di difficoltà (come anche ieri è stato ricordato in questa aula) tale reclutamento, dico, verrà dalla nuova disposizione reso ancora meno agevole.

Nessun dubbio, camerati, che ora e nel futuro, come è stato in passato, i giovani militari di carriera con famiglia, nella loro grande maggioranza, assolveranno in guerra e in pace compiutamente il loro dovere; non solo, ma anche che non pochi tra questi militari troveranno nella famiglia e nelle responsabilità, specie di ordine morale, che da essa scaturiscono, più forte incentivo all'adempimento della loro missione.

È tuttavia fuori di dubbio che per il giovane militare coniugato, specialmente se povero, tale adempimento esige maggiore abnegazione e un più sentito sacrificio, che non per il giovane militare celibe.

In vista della migliore, più pronta, più sicura utilizzazione dei giovani in servizio militare effettivo permanente, che hanno il compito di costituire i quadri inferiori delle forze armate dello Stato, è pertanto opportuno evitare che l'esercizio dei loro doveri si trovi a dover affrontare difficoltà di carattere del tutto privato e personale derivanti da obblighi familiari assunti, più che per spontaneo impulso, per inevitabile costrizione.

Sia ognuno libero di ammogliarsi anche in giovanissima età, si incoraggi e si faciliti il matrimonio, ma il renderlo per tutti obbligatorio a 30 anni, non può, secondo quanto mi suggerisce una lunga esperienza di vita militare, non influire sul rendimento dei quadri.

Io penso che, fermo restando il principio della obbligatorietà dello stato coniugale, come condizione necessaria all'ascesa ai gradi superiori, per i militari di carriera, il limite da non superarsi per contrarre matrimonio potrebbe, senza menomazione del principio stesso e con attenuazione degli inconvenienti ora accennati, essere fissato a 40 anni, anzichè a 30; e, in considerazione delle specialissime condizioni del reclutamento dei quadri delle truppe coloniali, penso anche che sarebbe opportuno rinunciare ad ogni particolare valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni, per i militari che costituiscono i detti quadri e per la durata della loro permanenza nelle terre di oltremare.

Non sarebbe opportuno, in questa sede, proporre emendamenti al testo in esame davanti al Senato, data la forma eccezionale sotto la quale esso ci è stato presentato.

Se, come spero, in un avvenire non lontano, il Governo del Re riconoscerà l'opportunità di rivedere queste disposizioni di legge, esprimo il voto che voglia tener presenti le poche osservazioni che oggi ho avuto l'onore di esporre. (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne aveta facoltà.

BERIO. Camerati Senatori, come ha avvertito il camerata Bongiovanni, il disegno di

legge, che si trova davanti al Senato, converte in legge circa 200 decreti-legge. Fortunatamente, siccome altri Senatori non hanno chiesto la parola, e il senatore Bongiovanni ne ha preso in esame uno solamente, il mio compito è molto facilitato.

Il decreto, cui si riferisce il camerata Bongiovanni, è quello del 25 febbraio 1939, il quale ha stabilito che gli impiegati dello Stato civili o militari non possono essere nominati ai gradi superiori a quello iniziale, nè possono conseguire promozioni, se non sono coniugati. Devo premettere che questo decreto ha un precedente, e cioè un altro decreto del 21 settembre 1938, che fu già esaminato, tanto dal Senato quanto dalla Camera; e sia l'uno che l'altra fecero allora delle proposte di emendamenti nel senso della attenuazione, emendamenti che, almeno in gran parte, furono accettati dal Governo. Il Governo però non diede corso ulteriore al precedente decreto, ma ne ha fatto uno nuovo in data 25 febbraio, che ha sostituito quello precedente. Il Decreto-legge in esame, per venire all'argomento trattato dal camerata Bongiovanni, stabilisce in un articolo: « Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai grandi invalidi, ai sacerdoti ed a coloro che hanno fatto voto di castità e non si applicano, finalmente, agli impiegati in servizio, i quali, al 31 dicembre 1938, avevano compiuto 50 anni di età ».

Ora il senatore Bongiovanni ha prospettato al Senato le condizioni particolari, che egli conosce per la sua competenza in materia, in cui si trovano i militari, per cui sarebbero opportune, quanto meno, delle attenuazioni di questo decreto. Egli non ha proposto (e non credo che sarebbe neppure accettabile una siffatta proposta) che si stabilisca una nuova categoria di esenzione per i militari. Difatti, se si considera che i militari, saranno presso a poco la metà degli impiegati civili, evidentemente questo decreto, se non si applicasse ai militari sarebbe dimezzato, nè mi parrebbe in alcun modo giustificata questa distinzione tra impiegati civili e militari. Però egli propone soltanto qualche facilitazione, ossia che sia ridotto per loro il limite di età dai 50 ai 40 anni, la quale limitazione per altro, riguarderebbe soltanto i militari in servizio, mentre, mi pare, che il concetto del senatore

Bongiovanni sia diverso, e cioè che si tenga conto della particolare situazione dei militari per fare nei loro riguardi un provvedimento di carattere generale.

Ormai non siamo più in grado di proporre emendamenti; però credo che le osservazioni, che egli desume dalla grande conoscenza che ha del servizio militare e delle esigenze particolari della vita militare, potranno essere tenute presenti dal Governo per eventuali riforme o modificazioni in sede legislativa.

Credo inoltre che in questa occasione il Governo possa tener conto anche di altri voti fatti. Così, per esempio, alla Commissione è stato fatto anche il voto che sia ridotto da 50 a 48 anni il limite di età per gli ex combattenti.

E giacchè ho la parola, farò cenno di un altro decreto-legge, che è compreso nel blocco dei 188 decreti, e che è di grande importanza tecnico-giuridica, anche per la novità della materia che regola. Intendo alludere al Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 136, il quale ha dettato le norme di valutazione degli immobili e delle Aziende appartenenti a italiani di razza ebraica, ai fini del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e ha creato, come è noto, l'ente liquidatore. Si è fatto il voto - e anzi si sono proposti emendamenti dai ceti interessati - perchè siano date maggiori garanzie ai creditori, sia nel caso di donazioni, che siano fatte in frode, sia per la sospensione della procedura esecutiva, sia finalmente per i diritti spettanti ad essi creditori, per la parte d'immobili eccedente il limite di legge, i quali diritti si trasferiscono sulle quote dovute dall'ente liquidatore.

Ora la nostra Commissione, come anche quella della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non ha creduto di proporre emendamenti, tanto più che, come io credo, le attuali disposizioni del Codice civile, sia con l'istituto della revocatoria, sia con i mezzi conservativi, e con le altre disposizioni, intese a tutelare i diritti in genere dei creditori, siano sufficienti ad evitare ingiustificati pregiudizi. Ad ogni modo, il Governo potrà vedere se, anche per questa parte, non sia opportuna qualche riforma o in sede regolamentare o in sede legislativa.

Non aggiungo altro, perchè altre osserva-

zioni non sono state fatte. Mi limito solo ad una considerazione conclusiva. Queste conversioni in blocco, di cui si ebbero parecchi casi anche nelle passate legislature, non rappresentano un sistema lodevole; e ciò non tanto per ragioni di carattere formale, perchè, sotto questo punto di vista, non vedrei alcun inconveniente a convertire in legge parecchi decreti con una sola legge, ma perchè si approvano in blocco centinaia di decreti; il che rende impossibile alle Camere di farne un esame ponderato; nè lo potrebbero fare, se anche lo volessero, a meno di andare contro lo scopo stesso, per cui tale forma di conversione è stata adottata, che è quello della rapidità.

Ma io penso che il Senato possa approvare questo disegno di legge con la certezza che sarà l'ultima conversione in blocco. Come ho avvertito anche nella relazione, io credo che la causa principalissima, e forse unica, dell'abuso di decreti-legge, di cui si è tanto parlato e in Parlamento e fuori, debba ricercarsi nel meccanismo parlamentare precedente alla riforma, il quale, se ha potuto dare risultati magnifici in altri tempi e in altri climi storici, più non rispondeva alle condizioni dello Stato moderno, che è dinamico, che ha particolari esigenze, che si evolve rapidamente e sente la necessità, quasi quotidiana, di disciplinare nuove attività, nuove manifestazioni della vita nazionale ed economica.

Oggi che si è attuata la riforma costituzionale e si sono create le Commissioni legislative, le quali funzionano egregiamente, e dimostrano di saper dare un'effettiva collaborazione al Governo e di essere in grado di seguire passo passo il movimento della legislazione, io credo che si possano affermare queste verità: decreti-legge se ne faranno ancora, anzi sono previsti, sebbene in casi eccezionali, dalla legge, ma in misura molto minore; facendosene molto meno, essi potranno essere convertiti singolarmente, e non vi sarà più la necessità di ricorrere alle conversioni in blocco.

Con queste considerazioni, sono convinto che il Senato possa, anche allo scopo di sgomberare il terreno da questi relitti della passata Legislatura, approvare con tranquillità questo disegno di legge. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, ministro delle Finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, ministro delle Finanze.
Per ciò che riguarda il provvedimento relativo all'incameramento dei beni di proprietà di cittadini italiani di razza ebraica, posso assicurare che la garanzia dei crediti è stata studiata accuratamente dal mio Ministero di concerto con il Ministero della giustizia. Ad ogni modo se, all'atto pratico, nell'esame dei singoli casi se ne risconterà la necessità, in sede di regolamento si provvederà perchè tale provvedimento sia interpretato in modo che queste garanzie siano rispettate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939 - Anno XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A a Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del Regio decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonché dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:

3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni.

Nell'articolo 71, comma primo, alle parole categoria a) dell'articolo 52, sono sostituite le parole: categoria c) dell'articolo 52.

Nell'articolo 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Art. 3.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 11. — Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI.

Art. 4.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1940.

Art. 5.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle Corporazioni, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo *A* del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo *B* e *C*, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo *B*) e di quello degli assistenti (gruppo *C*) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare — senza limiti di età — il personale di ruolo di gruppo *C*, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi.

Alla Tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: « Ruolo d'ordine ».

TABELLA A

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

26 febbraio 1939-XVII, n. 331. — Disposizioni concernenti gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale giudici dei tribunali militari.

26 febbraio 1939-XVII, n. 332. — Disposizioni concernenti il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

11 novembre 1938-XVII, n. 1834. — Disposizioni integrative del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti.

11 novembre 1938-XVII, n. 1858. — Equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

24 dicembre 1938-XVII, n. 1940. — Attribuzione all'Ente Nazionale Fascista di previdenza Umberto I del trattamento di infermità ai salariati dello Stato.

24 novembre 1938-XVII, n. 1888. — Modificazioni all'ordinamento della Milizia DICAT e della Milizia da COS.

19 gennaio 1939-XVII, n. 33. — Istituzione di nuovi gradi nella categoria dei sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

12 dicembre 1938-XVII, n. 2093. — Modificazione dell'articolo 4, ultimo comma, del Regio

decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione.

25 febbraio 1939-XVII, n. 335. — Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

30 gennaio 1939-XVII, n. 227. — Provvedimenti per la fondazione del Vittoriale degli italiani.

9 febbraio 1939-XVII, n. 273. — Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

2 febbraio 1939-XVII, n. 302. — Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1586, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.

6 febbraio 1939-XVII, n. 478. — Istituzione di una sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa Italiana.

9 gennaio 1939-XVII, n. 32. — Istituzione di un comitato interministeriale per l'autarchia.

9 settembre 1937-XV, n. 2711. — Norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

TABELLA B

Ministero degli Affari Esteri.

23 settembre 1938-XVI, n. 2051. — Esecuzione al protocollo addizionale al trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba, il 29 agosto 1938.

11 novembre 1938-XVII, n. 1924. — Collocazione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di persone già in servizio presso uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

11 novembre 1938-XVII, n. 1944. — Esecuzione all'accordo stipulato nella Città del Vati-

cano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'articolo 29 lettera f) del Concordato dell'11 febbraio 1929.

11 novembre 1938-XVII, n. 1863. — Assegnazione di una indennità straordinaria al Regio Consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che rivesta il grado di inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario.

11 novembre 1938-XVII, n. 1995. — Esecuzione alla convenzione stipulata in Brusselle,

fra l'Italia e il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

11 novembre 1938—XVII, n. 2160. — Esecuzione al trattato di stabilimento e di lavoro, con protocollo e all'accordo relativo ai commercianti ambulanti: atti stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

11 novembre 1938—XVII, n. 1876. — Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Lituania effettuato in Roma il 20 agosto 1938, inteso a modificare le disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo del 23 settembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due paesi.

11 novembre 1938—XVII, n. 1898. — Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.

11 novembre 1938—XVII, n. 1989. — Esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938.

5 gennaio 1939—XVII, n. 304. — Esecuzione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.

9 febbraio 1939—XVII, n. 305. — Esecuzione dell'accordo culturale stipulato in Roma, tra l'Italia e la Germania, il 23 novembre 1938.

11 novembre 1938—XVII, n. 1822. — Esecuzione dell'accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938, in materia di servizio militare.

TABELLA C

Ministero dell'Interno.

15 novembre 1938—XVII, n. 1887. — Istituzione della specialità agenti interpreti di lingue estere nell'organico del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

28 novembre 1938—XVII, n. 1904. — Riordinamento delle istituzioni ed opere amministrative dall'Ente di Assistenza di Roma.

16 dicembre 1938—XVII, n. 1949. — Norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

3 gennaio 1939—XVII, n. 103. — Soppressione dell'Ente morale « Associazione Monumento Ossario dei Caduti nella guerra europea 1915-1918, in Bari » e attribuzione del relativo patrimonio, con le sue attività e passività, al comune.

30 gennaio 1939—XVII, n. 205. — Variazioni nel ruolo organico del personale di gruppo A dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

9 febbraio 1939—XVII, n. 298. — Modificazioni all'articolo unico del Regio decreto-legge 28 aprile 1938—XVI, n. 482, circa i requisiti per la nomina degli amministratori degli enti locali.

19 gennaio 1939—XVII, n. 293. — Proroga delle disposizioni relative alla integrazione dei bilanci degli enti locali danneggiati dal terremoto del 1908.

25 febbraio 1939—XVII, n. 322. — Abrogazione dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riguardante le promozioni per merito straordinario degli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

20 febbraio 1939—XVII, n. 326. — Istituzione di una divisione speciale di polizia per il comune di Palermo.

20 febbraio 1939—XVII, n. 323. — Aumento dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello del personale di gruppo A dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

27 settembre 1938—XVI, n. 1825. — Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.

16 dicembre 1938—XVII, n. 1860. — Fusione dei comuni di Massa-Carrara e Montignoso in unico comune denominato « Apuania ».

TABELLA D

Ministero dell'Africa Italiana.

5 dicembre 1938-XVII, n. 1878. — Istituzione dei posti di primo Presidente e di Procuratore generale presso le Corti di appello di Tripoli e di Addis Abeba.

4 novembre 1938-XVII, n. 1942. — Coordinamento delle attività delle Forze di polizia nell'Africa Italiana.

9 gennaio 1939-XVII, n. 70. — Aggregazione delle quattro province libiche al terri-

torio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano.

13 febbraio 1939-XVII, n. 284. — Provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia.

11 novembre 1938-XVII, n. 1857. — Istituzione del Governo dello Scioa.

TABELLA E

Ministero di Grazia e Giustizia.

17 novembre 1938-XVII, n. 1903. — Norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re.

17 novembre 1938-XVII, n. 2044. — Nomina di uditori di pretura altoatesini.

3 gennaio 1939-XVII, n. 160. — Proroga delle norme sulle fusioni di Società commerciali, concentrazione di aziende sociali e di imprese di assicurazione e sulla emissione di azioni privilegiate.

TABELLA F

Ministero delle Finanze.

8 dicembre 1938-XVII, n. 1978. — Variazioni nella ripartizione dei posti fra le varie qualifiche relative ai gradi VI e VIII del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale delle finanze.

24 dicembre 1938-XVII, n. 1939. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri indifferibili provvedimenti.

28 febbraio 1939-XVII, n. 334. — Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

25 febbraio 1939-XVII, n. 338. — Modificazioni in materia di finanza locale.

27 febbraio 1939-XVII, n. 337. — Pagamento dei titoli obbligazionari in lire oro o in valute auree austro-ungariche prebelliche.

19 gennaio 1939-XVII, n. 295. — Ricupero dei crediti verso impiegati, e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

20 febbraio 1939-XVII, n. 301. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-1939.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2034. — Abolizione della tassa di vendita sul benzolo.

22 dicembre 1938-XVII, n. 1938. — Aumento del contingente di linters greggi da ammettere in esenzione per la produzione di rajon con processo cupro-ammoniacale.

27 gennaio 1939-XVII, n. 270. — Aggiunte

e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia.

30 gennaio 1939-XVII, n. 147. — Modificazioni alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione riguardante gli olii minerali e loro residui.

24 novembre 1938-XVII, n. 1926. — Modificazioni concernenti l'ordinamento delle imposte di soggiorno, di cura e turismo.

24 novembre 1938-XVII, n. 1891. — Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Trieste.

24 novembre 1938-XVII, n. 1892. — Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Pola.

24 novembre 1938-XVII, n. 1947. — Proroga agevolazioni fiscali per la zona industriale e portuale di Livorno.

17 novembre 1938-XVII, n. 1910. — Restituzione dell'imposta sul sale contenuto negli estratti di carne, nei brodi condensati, nelle minestre preparate e nei condimenti per brodi e minestre.

15 novembre 1938-XVII, n. 1835. — Proroga al 31 dicembre 1939 dei poteri della Commissione centrale per i danni di guerra.

17 novembre 1938-XVII, n. 1847. — Finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera nazionale Combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno.

24 novembre 1938-XVII, n. 1859. — Norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera.

24 novembre 1938-XVII, n. 1976. — Tasse portuali per i materiali da costruzione murarie.

15 dicembre 1938-XVII, n. 2074. — Disposizioni integrative del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

19 gennaio 1939-XVII, n. 172. — Funzione consultiva nei riguardi delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

17 novembre 1938-XVII, n. 1913. — Costruzione da parte dell' I. N. C. I. S. di nuove abitazioni per dipendenti statali.

12 dicembre 1938-XVII, n. 1877. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-1939.

10 gennaio 1939-XVII, n. 3. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

24 novembre 1938-XVII, n. 1937. — Abolizione della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone.

24 novembre 1938-XVII, n. 1936. — Modificazioni al Regio decreto-legge 29 luglio 1938 n. 1121, concernente l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale.

8 dicembre 1938-XVII, n. 1915. — Modificazioni del vigente sistema di applicazione dell'imposta di registro sui contratti relativi a utenze telefoniche.

15 dicembre 1938-XVII, n. 1975. — Modificazioni al vigente regime della imposta di negoziazione sui titoli delle società.

3 gennaio 1939-XVII, n. 27. — Proroga al 31 dicembre 1939 di alcune agevolazioni in materia di tasse sugli affari.

2 febbraio 1939-XVII, n. 112. — Imposte di registro ed ipotecarie per la zona industriale di Apuania.

30 dicembre 1938-XVII, n. 2014. — Elevazione dei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

28 novembre 1938-XVII, n. 2000. — Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso.

10 marzo 1939-XVII, n. 473. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

TABELLA G

Ministero della Guerra.

16 febbraio 1939-XVII, n. 327. — Trattamento economico del personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia.

16 febbraio 1939-XVII, n. 314. — Equiparazione del servizio prestato nei reparti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitati per le esigenze Africa Orientale Italiana al servizio prestato nel Regio esercito.

16 febbraio 1939-XVII, n. 313. — Esonero degli enti costruttori di case popolari dall'obbligo della costruzione del ricovero antiaereo.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2111. — Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto e al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

25 gennaio 1939-XVII, n. 296. — Finanzia-

mento per la costruzione di un nuovo campo di tiro a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.

16 febbraio 1939-XVII, n. 321. — Aggiornamenti alle vigenti disposizioni legislative, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

16 febbraio 1939-XVII, n. 339. — Modificazioni al Regio decreto 21 dicembre 1936, numero 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle forze armate dello Stato.

16 febbraio 1939-XVII, n. 311. — Estensione al personale delle formazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana delle disposizioni del Regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

TABELLA H

Ministero della Marina.

28 ottobre 1938-XVI, n. 1886. — Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

11 novembre 1938-XVII, n. 1902. — Istituzione di un comando generale delle capitanerie di porto.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2011. — Varianti agli organici dei personali civili della Regia marina.

TABELLA I

Ministero dell'Aeronautica.

24 novembre 1938-XVII, n. 1912. — Istituzione del Registro aeronautico italiano.

17 novembre 1938-XVII, n. 2012. — Aumento del capitale sociale dell'Ala Littoria S. A.

1 dicembre 1938-XVII, n. 2206. — Modificazione alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.

15 aprile 1937-XV, n. 798. — Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avan-

zamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

17 marzo 1938-XVI, n. 425. — Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

6 maggio 1937-XV, n. 775. — Provvedimenti concernenti l'isola di Pantelleria.

TABELLA K

Ministero dell'Educazione Nazionale.

13 febbraio 1939-XVII, n. 310. — Passaggio dei Patronati scolastici alla Gioventù Italiana del Littorio.

21 settembre 1938-XVI, n. 2038. — Istituzione, soppressione e regificazione di istituti di istruzione media tecnica e norme di carattere generale sull'istituzione e sul funzionamento degli istituti medesimi.

11 novembre 1938-XVII, n. 1884. — Pareggiamento dell'Accademia di musica della Gioventù Italiana del Littorio al Foro Mussolini di Roma alle scuole dei Regi conservatori di musica.

24 novembre 1938-XVII, n. 1979. — Istituzione di un Istituto Italiano per la storia della musica con sede in Roma.

6 febbraio 1939-XVII, n. 297. — Costituzione di una facoltà di agraria presso la Regia università di Bari.

20 febbraio 1939-XVII, n. 328. — Assunzione in ruolo di candidati idonei a cattedre di istituti di istruzione media.

1 dicembre 1938-XVII, n. 1929. — Approvazione dell'atto 3 ottobre 1938-XVI, relativo all'acquisto e donazione allo Stato da parte del Duce del gruppo marmoreo della « Pietà » di Michelangelo, esistente in Palestrina.

26 gennaio 1939-XVII, n. 174. — Istituzione in Roma di un Istituto di studi filosofici.

26 gennaio 1939-XVII, n. 330. — Disposizioni per il personale assistente delle Regie Università e degli istituti scientifici.

27 febbraio 1939-XVII, n. 329. — Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di studi Romani in Roma.

TABELLA L

Ministero dei Lavori Pubblici.

8 novembre 1938-XVII, n. 1908. — Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.

21 novembre 1938-XVII, n. 2058. — Modificazione della composizione del consiglio del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari.

9 settembre 1938-XVI, n. 2087. — Aumento di lire 10 milioni del fondo per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

21 novembre 1938-XVII, n. 2009. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di talune importanti opere pubbliche nel Veneto.

21 novembre 1938-XVII, 1914. — Autorizzazione di spesa per la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici del nuovo Palazzo di giustizia di Bolzano.

21 novembre 1938-XVII, n. 2013. — Autorizzazione di spesa per sussidio da concedere nel finanziamento della parte urbana dei lavori di costruzione dell'acquedotto L. Razza della Bassa Modenese.

15 novembre 1938-XVII, n. 2174. — Autorizzazione della spesa di lire 4.000.000 per la riparazione dei danni delle alluvioni del settembre 1938-XVI in provincia di Napoli.

21 novembre 1938-XVII, n. 1996. — Istituzione di un nuovo osservatorio astronomico nei pressi di Roma.

21 novembre 1938-XVII, n. 2010. — Istituzione con sede in Milano del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como.

21 novembre 1938-XVII, 1945. — Concessione di sovvenzione per la regolazione del Lago di Como.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2120. — Concessione del contributo statale nella spesa di costruzione di serbatoi a scopo promiscuo, d'impianti idroelettrici ed utilizzazioni irrigue nel Veneto.

21 novembre 1938-XVII, n. 1977. — Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Ovada e norme per la sua attuazione.

5 gennaio 1939-XVII, n. 239. — Autorizzazione di spesa per il primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della città di La Spezia.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2175. — Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene e frane dell'autunno 1938.

16 gennaio 1939-XVII, n. 202. — Procedura esecutiva contro i mutuatari morosi nelle zone colpite dal terremoto della Maiella.

5 gennaio 1939-XVII, n. 200. — Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore di S. Remo.

13 febbraio 1939-XVII, n. 300. — Autoriz-

zazione di spesa per le espropriazioni del terreno occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri.

9 febbraio 1939-XVII, n. 319. — Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione relative alla costruzione delle strade ex militari e sistemazione delle medesime.

13 febbraio 1939-XVII, n. 324. — Modificazioni alla legge 10 giugno 1937, n. 1535, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Ferrara.

13 febbraio 1939-XVII, n. 325. — Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio di Vercelli.

15 novembre 1938-XVII, n. 1842. — Autorizzazione della spesa di lire 12.800.000 per la esecuzione di lavori di completamento e di arredamento del nuovo porto interno di Livorno.

21 novembre 1938-XVII, n. 1865. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere straordinarie ed arredamenti nel porto di Manfredonia.

TABELLA M

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

30 dicembre 1938-XVII, n. 2164. — Determinazione dei diritti e degli emolumenti spettanti al personale addetto al servizio del demanio armentizio per la esecuzione delle formalità relative alla legittimazione e vendita dei suoli tratturali e trazzerali.

24 novembre 1938-XVII, n. 2094. — Credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio.

22 dicembre 1938-XVII, n. 1930. — Proroga al 1° luglio 1939 del termine per l'applicazione del controllo sulla produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298.

2 febbraio 1939-XVII, n. 303. — Provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia.

20 febbraio 1939-XVII, n. 336. — Norme modificative e integrative al Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, sul trattamento di quiescenza del personale delle sopresse cattedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

24 novembre 1938-XVII, n. 1925. — Aumento dall'1,50 per cento al 2,50 per cento del contributo negli interessi dei mutui per l'appoderaamento delle tenute del comprensorio di bonifica di Ostia.

TABELLA N

Ministero delle Comunicazioni.

22 dicembre 1938-XVII, n. 1927. — Modificazione tariffe viaggiatori sulle ferrovie dello Stato.

8 dicembre 1938-XVII, n. 2152. — Modificazioni al Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

23 febbraio 1939-XVII, n. 309. — Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviaria e postelegrafica.

20 febbraio 1939-XVII, n. 308. — Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

17 novembre 1938-XVII, n. 1854. — Corresponsione di contributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che impiegano nafta di Ragusa.

16 febbraio 1939-XVII, n. 272. — Prolungamento fino alla stazione Termini della ferrovia per l'Esposizione universale di Roma concessa in sola costruzione all'industria privata.

16 febbraio 1939-XVII, n. 307. — Disposizioni circa la disciplina della produzione degli autobus.

17 novembre 1938-XVII, n. 1909. — Perfezionamento e sviluppo dell'attività tecnica della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

17 novembre 1938-XVII, n. 1911. — Modificazioni all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

8 dicembre 1938-XVII, n. 2073. — Finan-

ziamento di nuove opere di arredamento nel porto di Venezia.

17 novembre 1938-XVII, n. 1841. — Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

21 ottobre 1938-XVI, n. 1923. — Costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2052. — Fondi per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2053. — Stanziamento di lire 750.000 nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per la partecipazione dell'Amministrazione stessa alla Esposizione Universale di New York del 1939.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2088. — Proroga della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2112. — Approvazione della convenzione con la « Cable And Wireless Ltd » per la cessione al Governo italiano di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

28 ottobre 1938-XVI, n. 1907. — Modificazioni di alcune voci delle tariffe postali ordinarie da e per l'Africa Orientale Italiana.

7 ottobre 1938-XVI, n. 1707. — Proroga fino al 31 dicembre 1938 delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707.

TABELLA O

Ministero delle Corporazioni.

21 novembre 1938-XVII, n. 1848. — Aumento da 50.000.000 a 100.000.000 di lire del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.)

21 novembre 1938-XVII, n. 1864. — Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore delle miniere.

21 novembre 1938-XVII, n. 1885. — Rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere.

5 settembre 1938-XVI, n. 1890. — Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali.

27 settembre 1938-XVI, n. 1897. — Modificazione della misura del contributo dei datori

di lavoro per gli assegni familiari in agricoltura.

21 settembre 1938-XVI, n. 1906. — Disciplina dell'apprendistato.

21 dicembre 1938-XVII, n. 1934. — Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

28 novembre 1938-XVII, n. 1941. — Modificazioni ai diritti metrici.

21 novembre 1938-XVII, n. 1946. — Estensione del Regio decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959 ai laboratori ed impianti di produzione di catalizzatori.

28 novembre 1938-XVII, n. 1981. — Nomina del Presidente e dei sindaci delle cooperative per case popolari ed economiche non finanziate dallo Stato.

8 dicembre 1938-XVII, n. 1990. — Modificazioni alla composizione del consiglio di Amministrazione e degli organi amministrativi della Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.).

28 novembre 1938-XVII, n. 2072. — Tasse di concessione governativa per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

18 novembre 1938-XVII, n. 2137. — Proroga per l'anno 1939 delle norme sulla applicazione dei contributi sindacali di cui al Regio decreto-legge 1^o marzo 1938, n. 262.

9 gennaio 1939-XVII, n. 201. — Conferma per 5 anni all'A. G. I. P. dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

19 gennaio 1939-XVII, n. 203. — Provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e zinco.

21 dicembre 1938-XVII, n. 2202. — Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

10 gennaio 1939-XVII, n. 294. — Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione.

30 gennaio 1939-XVII, n. 299. — Modificazione al Regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, sulla disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

6 febbraio 1939-XVII, n. 315. — Disciplina della vendita dei prodotti tessili.

20 febbraio 1939-XVII, n. 316. — Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni professionali per la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla Esposizione Universale di Roma.

24 febbraio 1939-XVII, n. 317. — Attuazione del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

9 febbraio 1939-XVII, n. 318. — Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per la produzione di energia elettrica.

16 febbraio 1939-XVII, n. 320. — Autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la sicurezza di rischi concernenti determinate forniture statali.

TABELLA P

Ministero della Cultura Popolare.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2115. — Provvedimenti riflettenti la radio diffusione differita di esecuzioni artistiche.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2172. — Denominazioni di locali di pubblico spettacolo.

15 dicembre 1938-XVII, n. 2207. — Nuove norme per l'ordinamento del sabato teatrale.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2028. — Aumento del numero dei funzionari del Ministero della cultura popolare che possono essere incaricati delle funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno.

TABELLA Q

Ministero per gli Scambi e le Valute.

5 dicembre 1938-XVII, n. 1928. — Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

5 dicembre 1938-XVII, n. 1988. — Obbligo del Regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli uffici commerciali all'estero.

TABELLA R

Regi decreti per prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

24 novembre 1938-XVII, n. 1843. — Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

19 gennaio 1939-XVII, n. 148. — Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le

spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

27 gennaio 1939-XVII, n. 149. — Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

PRESIDENTE. Il disegno di legge si intende approvato.

L'ordine del giorno è esaurito. Il Senato si riunirà fra dieci minuti in Comitato Segreto.

La riunione è sciolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

X^a RIUNIONE

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Commemorazione di Costanzo Ciano. . . Pag.	269
PRESIDENTE.	269

L'Aula è gremita di senatori in uniforme fascista. Sono presenti tutti i Ministri e i Sottosegretari di Stato. L'Assemblea ha un aspetto austero e solenne.

Cinque minuti prima delle 10 entra il Duce accolto da segni di reverente omaggio.

Appena il Presidente ha raggiunto il suo seggio, il Duce, il Governo e tutti i senatori in silenzio s'alzano in piedi.

La riunione ha inizio alle ore 10.

Commemorazione di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE.

Camerati Senatori,

Chi sia stato e si senta tuttora avvinto a **Costanzo Ciano** — oltre la vita terrena — dalla affettuosa consuetudine di una lunga fidente amicizia, chi all'Uomo e al Fascista sia stato

legato dal vincolo infrangibile della comune milizia e dalla consapevole ed assoluta devozione al Fascismo e al suo DUCE, si ritrova oggi, come in quel mattino di giugno, confuso in seno al popolo italiano, stretto nell'attimo di doloroso stupore e di solidale silenzio che salutava lo spirito immortale dell'Eroe assunto nel cielo della Patria.

In questa condizione di spirito e di sentimenti io rievoco avanti al Duce, al Governo e a Voi in quest'aula il Grande Scomparso.

Con la vita intensa come un'epopea e con le opere varie ed egregie, di guerra e di pace, Costanzo Ciano ha lasciato all'Italia un altissimo e limpido insegnamento quale questa Assemblea — per la sua tradizione e per la sua essenza medesima — è particolarmente atta ad accogliere e a trasformare in operante coscienza.

Collare dell'Annunziata e Conte di Cortellazzo, Ministro delle Comunicazioni e Primo Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, portò ogni carico di responsabilità e ogni peso di meritato onore con la stessa spontanea e compiuta semplicità con la quale studiò, preparò e portò al termine vittorioso ogni leggendaria impresa di guerra.

Tutto sembrava riuscirgli facile, dal momento ch'Egli recava in ogni Suo gesto la su-

blime modestia di nascondere a tutti e persino a sè stesso le difficoltà dell'opera intrapresa.

A ragione il Poeta, Suo emulo e compagno nel rischio e nell'ardimento, riconobbe in Lui l'architettura umana della sicurezza. Tali erano in Lui le virtù di comando e di obbedienza, da rafforzare, in chiunque Lo avvicinasse, la fermezza del convincimento, l'ardore della battaglia, la certezza della vittoria.

La fedeltà al dovere incomparabilmente compiuto lo portò con la stessa naturale semplicità a riunire intorno a sè sin dalla prima ora gli uomini delle squadre toscane, fra i quali Egli ritrovava, con la più schietta e intatta vena delle sane risorse popolari, il clima risoluto e ardito nel quale aveva raggiunta la sua maturità d'uomo e di comandante.

L'Eroe delle innumeri audacie non poteva restare confuso nella massa grigia degli agnostici e degli indifferenti. La Sua lontananza avrebbe colpita l'anima del popolo che si avviava alla laboriosa liberazione, alla stregua di una non spiegabile assenza o di una ingiustificata condanna.

Assunto al Governo Egli, certo di quel domani del quale — agli ordini del DUCE — doveva essere durante un ventennio il primo fra gli artefici insonni, stabili in una sana amministrazione la piattaforma per rinnovare dal profondo ciò che una politica mediocre aveva lasciato quasi irreparabilmente corrompere. Così intraprese e portò a termine nel corso di dieci anni la politica di larghe vedute, che dava alle nostre comunicazioni — nella complessità dei servizi — la struttura agile e organica atta ad accompagnare il cammino ascensionale di una grande Nazione. Con la restaurata disciplina ch'Egli voleva — come praticava — assoluta e operante, portò nei pubblici servizi quell'ordine che venne salutato come il primo segno della risorta capacità organizzativa dell'Italia rinnovata.

La Marina alla quale — Uomo di mare — dedicò le cure più assidue, fu portata ad acquistare un più vasto respiro oceanico. « *Se v'ha ancora nel mondo — ricordava Egli il 4 aprile 1930 — chi ignora e vuole ignorare la posizione e i bisogni dell'Italia sul mare voi ben sapete, camerati, che la libertà e la sicurezza delle vie marittime significano la libertà*

e la sicurezza del nostro Paese ». Quanto suonano attuali ed ammonitrici quelle parole, oggi!

L'opera Sua trovò nel Senato, con il quale ebbe cordiale collaborazione feconda di risultati positivi, larghezza di meriti riconosciuti ch'Egli volle coscienziosamente e costantemente attribuiti al suo Capo e al Regime i quali, come Egli stesso qui ricordava il 23 maggio 1930, « *avevano elevato a religione il bene dello Stato e infuso in tutti il sentimento del dovere* », al Regime che « *aveva avuta la forza e la volontà di porre in essere tutte quelle provvidenze che tutti pensavano e che nessuno aveva avuto la volontà e l'energia di attuare* ».

Presidente della Camera fascista per la XXIX Legislatura ne guidò con fermezza i lavori, ne sorresse ed alimentò della Sua fede intransigente la struttura unitaria, facendola, al pari di tutto il popolo in essa rappresentato, direttamente partecipe dei grandi eventi illuminati dal sorgere del nuovo Impero di Roma. Posto a capo della Camera dei Fasci e delle Corporazioni — che testè ne celebrava con Altissimo Rito la Gloria — s'era accinto al Suo nuovo compito portando alla nuova Assemblea la Sua impronta laboriosa e cordiale e il Suo stile severo ed umano.

Alla fedeltà del Grande Soldato arrise, con la meritata gioia paterna di vedersi tanto degnamente continuato a fianco del DUCE nella quotidiana obbedienza, la grande ventura di saper strettamente legata la continuità del Suo nome all'avvenire della Rivoluzione.

Dopo quanto di Costanzo Ciano ha detto — con plutarchesca austerità — il Suo e nostro Capo a noi non resta — sigillato nel cuore il ricordo — che indirizzare le nostre energie per tradurre, in ogni prova alla quale il DUCE ci chiami, l'incitamento di Chi testimoniò che, se il coraggio è abitudine anche l'ardire è saggezza, e di Chi lascia agli Italiani di oggi e di domani l'insuperabile esempio di tutta una Vita consacrata, nella legge morale del Fascismo, con continuità senza pause e con ferrea coerenza, al servizio della nostra divina Italia, del Duce e del Re Vittorioso.

Camerati Senatori, così operando, renderemo all'Eroe perfetta onoranza.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 19 DICEMBRE 1939-XVIII

Camerati Senatori,

Vi invito al rito dell'appello fascista:

Costanzo Ciano!

L'Assemblea risponde con voce unanime:

Presente!

Domani, mercoledì, riunione dell'assemblea plenaria alle ore 10 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La riunione è sciolta (ore 10,10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XI^a RIUNIONE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente **S U A R D O**
e quindi del Vice Presidente **BERIO**

INDICE

Annunzio di prossimo fausto evento nella Famiglia Reale.	Pag. 274
PRESIDENTE	274
Commemorazioni (dei senatori Niccolini, Ca- gnetta, Faggella, Mazzoccolo, Casertano, Ga- limberti, Asinari di Bernezzo, Ricchetti, Guillet, Bombi, Tosti di Valminuta, Ginori Conti, Borletti, Bollati, Di Vico)	278
PRESIDENTE	278
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	281
Congedi	273
Convalidazione di nuovi senatori	277, 282
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° lu- glio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (185). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Cor- porazioni)	286
Giuramento di senatori	277, 283
Comunicazione della nomina del Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni	274
Nomina di senatori	275
Nomina di una Commissione per l'esame delle proposte di modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato	281
Per la proclamazione dei senatori albanesi	278
PRESIDENTE	278

Relazioni:

(Presentazione)	282
Variazioni nella composizione del Governo (Nomina dei Ministri Grandi, Muti, Serena, Tassinari, Host Venturi, Ricci Renato, Pao- lini, Riccardi Raffaele e dei Sottosegretari Russo, Soddu, Pricolo)	274

*Prima dell'inizio della riunione entra nel-
l'Aula il Duce salutato da vivissimi e generali
applausi.*

La riunione ha inizio alle ore 10.

VALAGUSSA, *segretario*. Dà lettura dei
processi verbali delle riunioni del 30 maggio
e del 19 dicembre 1939-XVIII, che sono appro-
vati.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i chie-
sti congedi ai senatori: Adinolfi per giorni 1;
Antona Traversi per giorni 3; Baslini per
giorni 3; Biscaretti di Ruffia Roberto per
giorni 3; Brezzi per giorni 3; Cappa per

giorni 3; Chersi Innocente per giorni 3; Crespi Mario per giorni 3; Diena per giorni 3; Di Frassineto per giorni 3; Di Frasso per giorni 3; Faelli per giorni 3; Faina per giorni 3; Fracassi per giorni 3; Gai per giorni 3; Gericmicca per giorni 3; Gigante per giorni 3; Grazioli per giorni 3; Josa per giorni 3; Majoni per giorni 3; Marcello per giorni 3; Maury per giorni 3; Menozzi per giorni 3; Milano Franco d'Aragona per giorni 3; Moizo per giorni 3; Nasi per giorni 3; Occhini per giorni 3; Odero per giorni 3; Orano per giorni 3; Passerini Napoleone per giorni 3; Poggi per giorni 3; Ronco per giorni 3; Silj per giorni 3; Silvestri Giovanni per giorni 3; Segrè Sartorio per giorni 3; Tamborino per giorni 3; Torre per giorni 3; Vacca Maggiolini per giorni 3; Valerio per giorni 3.

Annunzio

di un prossimo lieto evento nella Famiglia Reale.

PRESIDENTE. Mi è giunto il 1° novembre scorso dal Ministro della Real Casa il lietissimo annunzio che S. A. R. la Principessa di Piemonte aveva felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza. Certo d'interpretare il sentimento unanime della nostra Assemblea, che è quello di tutti gli italiani, mi sono affrettato a manifestare a Sua Maestà il Re Imperatore ed agli Augusti Principi di Piemonte la viva esultanza ed i voti fervidissimi del Senato del Regno per il prossimo fausto evento, voti che ardentemente ora rinnovo in questa Assemblea. (*I senatori in piedi applaudono vivamente*).

Variazioni nella composizione del Governo.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che Sua Maestà il Re Imperatore, con decreti 12 luglio e 31 ottobre 1939-XVIII, ha accettato le dimissioni dei consiglieri nazionali Solmi, Starace, Cobolli Gigli, Rossoni, Benni, Lantini, Alfieri e Guarneri dalla carica di Ministri Segretari di Stato, rispettivamente di grazia e giustizia, del partito nazionale fascista, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle

foreste, delle comunicazioni, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e valute, ed ha nominato in loro vece i consiglieri nazionali Grandi, Muti, Serena, Tassinari, Host Venturi, Renato Ricci, Pavolini e Raffaello Riccardi.

Ha inoltre accettato le dimissioni dei consiglieri nazionali Medici del Vascello, Pariani e Valle dalla carica di Sottosegretari di Stato rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla guerra, alla aeronautica, e ha nominato in loro vece i consiglieri nazionali Russo, Soddu e Pricolo.

Ha poi nominato Ministro dell'Africa Italiana il consigliere nazionale Teruzzi e Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste il consigliere nazionale Nannini.

Con decreto del 22 luglio 1939-XVII ha istituito presso il Ministero delle corporazioni un altro posto di Sottosegretario di Stato, al quale ha nominato il consigliere nazionale Cianetti.

Con decreti 4 e 5 novembre, 5 dicembre 1939-XVIII ha nominato i consiglieri nazionali Amicucci, Marinelli e Del Giudice Sottosegretari di Stato rispettivamente per le corporazioni, per le comunicazioni e per l'educazione nazionale.

Con decreto 14 ottobre 1939-XVII, ha accettato le dimissioni del consigliere nazionale Bastianini dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Comunicazione della nomina del Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che Sua Maestà il Re Imperatore, con decreto 30 novembre 1939-XVIII, su proposta del Duce del Fascismo Capo del Governo, ha nominato Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni S. E. l'avv. Dino Grandi, Conte di Mordano.

Deleghe a Sottosegretari di Stato per intervenire alle riunioni del Senato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che con decreti del Duce i consiglieri nazionali Luigi

Russo, Ubaldo Soddu e Francesco Pricolo, Sottosegretari di Stato rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla guerra ed alla aeronautica, sono stati delegati ad intervenire alle riunioni del Senato del Regno ed a prendere parte alle discussioni relative agli affari di competenza delle rispettive Amministrazioni.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valagussa di dar lettura dei decreti Reali di nomina di nuovi senatori.

VALAGUSSA, segretario:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Agostini prof. Cesare, per la Cat. XXI.

Alessandri prof. Roberto, per la Cat. XXI.

Alessandrini prof. Giulio, per la Cat. XXI.

Bardelli prof. Lorenzo, per la Cat. XXI.

Bartoli prof. Alfonso, per la Cat. XX.

Bastianelli prof. Giuseppe, per la Cat. XXI.

Beretta prof. Arturo, per la Cat. XXI.

Boninsegni prof. Pasquale Pietro, per la Cat. XX.

Busi prof. Aristide, per la Cat. XXI.

Columba prof. Gaetano Mario, per la Categoria XVIII.

D'Amato prof. Luigi, per la Cat. XXI.

Festa prof. Nicola, per la Cat. XVIII.

Lombardi prof. Luigi, per la Cat. XVIII.

Masnata prof. Giovanni, per la Cat. XXI.

Medolaghi prof. Paolo, per la Cat. XXI.

Micheli prof. Cesare, per la Cat. XXI.

Pepere prof. Alberto, per la Cat. XXI.

Scorza prof. Bernardino Gaetano, per la Cat. XXI.

Spolverini prof. Luigi, per la Cat. XXI.

Tusini prof. Giuseppe, per la Cat. XXI.

Mattirolo Oreste, per le Cat. XVIII e XXI.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, 13 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. Arrigo Solmi è nominato senatore del Regno (Cat. III e V).

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1939 - Anno XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, che dà esecuzione all'accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini;

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Verlaci S. E. Shefqet, per la Cat. XX.
 Marka Gjoni Gjon, per la Cat. XX.
 Merlika Kruja Mustafà, per la Cat. XX.
 Turtulli Vangjel, per la Cat. XX.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Burgo ing. Luigi, per la Cat. XXI.
 Ciancarelli dott. Ugo, per la Cat. XXI.
 Contini Bonacossi conte Alessandro, per la Cat. XXI.
 Dallorso Nicola Giuseppe, per la Cat. XXI.
 Della Gherardesca conte Ugolino, per la Cat. XXI.
 Ferrari Pallavicino dott. Felice, per la Categoria XXI.
 Gaggia ing. Achille, per la Cat. XXI.
 Gaslini Gerolamo, per la Cat. XXI.
 Leopardi conte Ettore, per la Cat. XXI.
 Locatelli Umberto, per la Cat. XXI.
 Marinelli De Marco Annibale, per la Categoria XXI.
 Matarazzo Andrea, per la Cat. XXI.
 Moroder Riccardo, per la Cat. XXI.
 Parodi Delfino ing. Leopoldo, per la Categoria XXI.
 Pasolini Dall'Onda conte Guido, per la Categoria XXI.

Penna Giovanni, per la Cat. XXI.
 Pucci marchese Roberto, per la Cat. XXI.
 Sabini conte dott. Giovanni, per la Cat. XXI.
 Sagramoso conte ing. Guido, per la Cat. XXI.
 Tesio Federico, per la Cat. XXI.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, il 9 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Nobili Giorgio, per la Cat. XIV.
 Guidi Francesco, per la Cat. XIV.
 Dall'Ora Fidenzio, per la Cat. XIV.
 Somma Umberto, per la Cat. XIV.
 Clerici Ambrogio, per la Cat. XIV.
 Ricci Giuliano, per la Cat. XIV.
 Bollati Ambrogio, per la Cat. XIV.
 Boriani Giuseppe, per la Cat. XIV.
 Zamboni Umberto, per la Cat. XIV.
 Coralli Felice, per la Cat. XIV.
 Emo Capodilista Giorgio, per la Cat. XIV.
 Guidotti Guido, per la Cat. XIV.
 Larcher Guido, per le Cat. XX e XXI.
 Arborio Mella di Sant'Elia Luigi, per la Cat. XXI.
 Calletti Pio, per la Cat. XXI.
 Cardinali Pericle, per le Cat. VIII e XII.
 Ingianni Giulio, per la Cat. XXI.
 Milani Domenico, per la Cat. XII.
 Nosedà Enea, per la Cat. XIII.
 Petretti Arnaldo, per la Cat. XV.
 Velani Luigi, per la Cat. XXI.
 Mosso Francesco Saverio, per la Cat. XXI.
 Morgagni Manlio, per la Cat. XXI.

Silvagni Umberto, per la Cat. XX.
Scodnik Enrico, per le Cat. XX e XXI.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Bono Ugo, per la Cat. III.
Chiarini Angelo, per la Cat. III.
Dentice di Frasso Alfredo, per la Cat. III.
Foschini Luigi Maria, per la Cat. III.
Genovesi Cesare, per la Cat. III.
Gentile Giuseppe, per le Cat. III e XV.
Mezzi Filippo, per la Cat. III.
Morelli Giuseppe, per la Cat. III.
Perna Amedeo, per la Cat. III.
Viale Guido, per la Cat. III.
Goidanich Pier Gabriele, per la Cat. XVIII.
Jacobini Oreste, per la Cat. XXI.
Sigismondi Carlo, per la Cat. XIV.
Albertini Antonio, per le Cat. III e XIII.
Barbi Michele, per la Cat. XVIII.
Betti Mario, per le Cat. XVIII e XXI.
Cardinali Giuseppe, per la Cat. XXI.
De Santis Brizio, per le Cat. XX e XXI.
Gavazzi Giuseppe, per la Cat. XXI.
Perez Giovanni, per la Cat. XXI.
Pini Vladimiro, per la Cat. XIV.
Poss Alessandro, per la Cat. XXI.
Silvestri Euclide, per la Cat. XXI.
Targetti Raimondo, per la Cat. XXI.
Torlonia Carlo, per la Cat. XXI.
Bartolini Domenico, per la Cat. XXI.

Mele Davide, per la Cat. XXI.

Rossi Francesco, per le Cat. XVI e XXI.

Corsi Giovanni, per la Cat. XXI.

Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe, per la Cat. XXI.

Innocenti Giuseppe, per la Cat. XIII.

Gismondi Antonio, per la Cat. XIII.

Botturini Orazio, per la Cat. IX.

D'Aquino Michele, per la Cat. VIII.

Cantarano Camillo, per le Cat. IX e XXI.

Cipolla Ettore, per la Cat. XIII.

Marro Giovanni, per la Cat. XVIII e XXI.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Convalida e giuramento dei senatori albanesi.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha convalidato la nomina a senatore dei camerati Verlaci Shefqet, Marka Gjoni Gjoni, Merlika Kruja Mustafà e Turtulli Vangjel. (*Applausi*).

Invito i senatori Aloisi e Zoppi Ottavio a introdurli nell'Aula per la prestazione del giuramento.

Accompagnato dai senatori Aloisi e Zoppi Ottavio il sig. Verlaci Shefqet è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Verlaci Shefqet del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Aloisi e Zoppi Ottavio il sig. Marka Gjoni Gjoni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Marka Gjoni Gjoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Aloisi e Zoppi Ottavio il sig. Merlika Kruja Mustafà è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Merlika Kruja Mustafà del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Aloisi e Zoppi Ottavio il sig. Turtulli Vangjel è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Turtulli Vangjel del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Per la proclamazione dei senatori albanesi.

PRESIDENTE. Camerati Senatori, è grato ed alto dovere dell'ufficio mio il rilevare il profondo significato che riveste l'ammissione nella nostra Assemblea dei Camerati Albanesi testè « *proclamati Senatori del Regno ed immessi nell'esercizio delle loro funzioni* ».

Tale significato richiama la nostra attenzione anzitutto perchè i nuovi camerati entrano a far parte della Camera Vitalizia in virtù d'una legge costituzionale che, basata sull'intima unione spirituale esistente fra i due popoli, consacra la perfetta parificazione dei diritti civili e politici dei cittadini albanesi sul territorio nazionale.

È questa una solenne inequivocabile testimonianza dello spirito e dei propositi con i quali l'Italia ha indissolubilmente associato ai suoi destini l'Albania e pertanto rivela quale alto auspicio debba trarsi per la prosperità ed il progresso di quel popolo che, risalendo il corso della sua storia, può rintracciarvi le profonde ragioni che lo hanno riportato nella sfera luminosa dei destini di Roma.

Questo significato altissimo per memorie e per auspici maggiormente si rivela quando consideriamo che la stessa fisionomia politica della nostra Assemblea assume oggi un nuovo e singolare aspetto richiamando profonde analogie con la costituzione dell'antico Senato Ro-

mano quale era venuto configurandosi durante i fasti dell'Impero.

Da queste considerazioni nasce in noi tutti, Camerati Senatori, fierissimo e legittimo un sentimento di orgoglio, spontaneo e profondo un sentimento di devozione: di orgoglio, nel riconoscere segni così fausti per la potenza dell'Italia Fascista e per l'avvenire del nostro Istituto; di devozione e di gratitudine per Voi, Duce, che, della rinascita imperiale in atto, foste e sarete non soltanto il fervido vaticinatore ma il formidabile artefice.

Con questi sentimenti — Camerati che siete stati eletti a rappresentare fra noi la Nazione Albanese perchè ritenuti gli ottimi fra i migliori — il Senato vi accoglie e vi porge il suo cordiale saluto, certo che in quest'Assemblea, con il prezioso contributo della vostra saggezza e della vostra competenza, Voi recate l'eco purissima dei nobili sentimenti del vostro Popolo e che a noi vi unite nella più perfetta solidarietà di spiriti e di intenti, partecipando alla nostra profonda e ferrea devozione per il Duce, ed alla grande e tradizionale fedeltà verso il Re Vittorioso che cinge le due Corone e verso la sua gloriosa Dinastia. (*Vivissimi generali applausi*).

Il Duce abbandona l'Aula salutato da vivissimi e generali applausi.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Ancora una volta sono chiamato a compiere l'alto e triste ufficio di richiamare alla vostra memoria stimati ed egregi Camerati che ci hanno lasciato durante la sosta dei lavori dell'Assemblea plenaria.

Se non rivedremo più le loro care figure, se non godremo più della loro affettuosa consuetudine, imperituro rimarrà nei nostri cuori il ricordo della loro nobile vita spesa in servizio della Patria.

Pietro Niccolini, nato a Ferrara nel 1866, era uno studioso appassionato dei problemi dell'agricoltura. Di questa sua particolare competenza diede saggio in numerose ed apprezzate pubblicazioni e si giovò largamente nel-

l'esercizio delle pubbliche cariche ricoperte e nella lunga carriera politica di deputato prima, di senatore poi. Fu sindaco di Ferrara, promosse attivamente il rinnovamento della sua città natale ed assolse, sempre con onore, molti e delicati incarichi.

Intelletto eclettico e versatile dedicava i brevi riposi a studi letterari, artistici e storici, che testimoniano della vastità della sua cultura, nobilitata da una rara bontà d'animo, di cui fornì l'ultima prova destinando l'intero suo patrimonio alla costituzione di un ente per il soccorso, la cultura e il pubblico decoro.

Dalla Magistratura provenivano Luigi **Cagnetta**, Donato **Faggella** ed Enrico **Mazzoccolo**.

Per circa sessant'anni Luigi Cagnetta dedicò la sua fervida e intelligente attività alla pubblica Amministrazione, nella quale percorse una brillante carriera fino al grado di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Conoscitore profondo degli ordinamenti amministrativi, giurista di vasta cultura, giudice sereno nelle funzioni consultive e giurisdizionali, egli ha lasciato durevole impronta di queste sue elette doti in diverse monografie giuridiche assai apprezzate. Apparteneva alla nostra Assemblea dal dicembre 1919.

Altro insigne giurista e valoroso magistrato era Enrico Mazzoccolo, nato a Napoli il 20 marzo 1859, nominato senatore nel maggio 1929.

Entrato in giovane età nella Corte dei conti, rapidamente raggiunse il grado di Presidente di Sezione. Fece parte di numerose e importanti commissioni governative, nelle quali portò il prezioso contributo della sua profonda e vasta dottrina, della sua prudente equità, di un equilibrato giudizio; doti che rifulsero altresì nel lungo esercizio delle numerose ed importanti cariche da lui ricoperte.

Esperto nelle discipline giuridiche, e particolarmente versato nel diritto amministrativo, aveva acquistato meritata fama fra gli studiosi per le sue dotte ed interessanti monografie, e per il suo esauriente commento alla legge comunale e provinciale.

Giurista di acuto ingegno, conoscitore profondo del diritto civile, era Donato Faggella,

nato a San Fele in provincia di Potenza l'8 luglio 1867, che aveva percorso tutti i gradi della carriera giudiziaria fino a quello di Primo Procuratore generale di Corte d'appello.

La sua vasta dottrina classica e giuridica che dà singolare pregio a molti suoi studi di diritto, la costante dirittura nell'esercizio delle sue alte funzioni, lo facevano annoverare tra i più insigni giudici da cui la nostra magistratura è stata sempre onorata.

Antonio **Casertano**, nato a Capua nel 1867, esercitò, per oltre trent'anni, con grande successo l'avvocatura, dedicandosi in special modo allo studio del diritto amministrativo. Deputato per tre legislature, sottosegretario di Stato agli interni, presidente della commissione d'inchiesta per le terre liberate e, da ultimo, presidente della Camera, Antonio Casertano assolse i vari e delicati incarichi ai quali era stato chiamato, con saggia prudenza e pari competenza, ispirandosi sempre ad un fervido sentimento di patriottismo.

Tancredi **Galimberti**, temperamento battagliero, che nella « Sentinella delle Alpi » aveva cominciato a manifestare la sua coraggiosa attività, era nato a Cuneo nel 1856.

Fu eletto deputato nel 1887, e staccatosi ben presto dal gruppo allora dominante a cagione dei suoi principii, ai quali tenne poi costantemente fede, conservò ininterrottamente il mandato fino alla XXIII Legislatura.

Prima Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, fu poi Ministro delle Poste e dei Telegrafi. Durante la sua permanenza in questo ufficio ebbe il merito di assicurare all'Italia l'invenzione di Guglielmo Marconi e introdusse nei servizi telegrafici e postali nuove utili innovazioni.

Durante la grande guerra svolse opera efficace per la resistenza interna, con quello stesso vigore con il quale, da Ministro, aveva fronteggiato le prime avvisaglie dell'organizzazione sovversiva fra gli impiegati statali; dopo la guerra, aderì al Fascismo con entusiasmo.

Era stato nominato senatore nel 1928.

Dalle file dell'Esercito provenivano Demetrio **Asinari di Bernezzo**, Aurelio **Ricchetti** e Amedeo **Guillet**.

Da nobile famiglia, nella quale il servire la Patria con le armi era antica tradizione, era uscito Demetrio Asinari di Bernezzo, che gli allori familiari seppe gagliardamente rinverdire nella grande guerra, guadagnandosi, oltre ad altre onorificenze, tre medaglie d'argento e la croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia.

Dopo la guerra egli, che considerava la sua grave mutilazione come la più nobile distinzione, aderì ben presto al movimento fascista rivalutatore della Vittoria, e fu segretario della Federazione provinciale fascista di Torino. Amministratore probo e sagace, tenne cariche assai importanti con grande competenza ed esemplare rettitudine.

Aurelio Ricchetti, appartenente a distinta famiglia emiliana, prescelta la carriera militare, la seguì con successo, fino al grado di comandante di Corpo di Armata, dando prova di fervido ingegno e di notevoli qualità organizzative.

Insegnante della Scuola di guerra e dell'Istituto di guerra marittima, scrittore apprezzatissimo di importanti opere di carattere militare, partecipò alla guerra in posti di alta e delicata responsabilità, ed ebbe comandi ed incarichi di grande importanza, come quello della Scuola centrale di artiglieria, e la direzione del Centro chimico militare.

Fervido e convinto assertore dell'autarchia, promosse la produzione del quarzo, la fabbricazione della gomma sintetica, dell'alcole metilico e di altre importanti materie interessanti in sommo grado la difesa nazionale.

Per questi suoi notevoli meriti egli era stato recentemente nominato senatore.

Da nobile famiglia oriunda della Savoia, che diede molti prodi soldati all'Italia, discendeva il generale di Corpo d'Armata, designato comandante d'Armata Amedeo Guillet, che da pochi mesi era stato chiamato a far parte della nostra Assemblea.

Nato a Capua il 16 maggio 1874, scelse la carriera delle armi frequentando i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e del genio, e passando poi nello Stato Maggiore.

Partecipò alla guerra libica, e quindi alla

grande guerra. Gravemente ferito durante l'offensiva del maggio 1917, fu poi destinato al Comando della difesa di Venezia e, successivamente, nominato Capo di stato maggiore dell'Armata del Grappa, assolse con grande perizia gli importantissimi incarichi.

La Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia, due Medaglie d'argento e di bronzo e la Croce di Guerra delle quali era decorato, sono prove eloquenti del suo valore di soldato, come i suoi molti articoli di carattere militare e filosofico attestano la varia e complessa attività del suo fervido ingegno.

Giorgio Bombi, nato a Ruda, nel Friuli Goriziano, il 5 luglio 1852, entrò in Senato nel dicembre 1920.

Fervido assertore dell'italianità della sua terra, Giorgio Bombi, ancor giovane, fu tra i membri più combattivi della società ginnastica, della Lega nazionale e degli altri sodalizi irredentisti, palesi o segreti. Consigliere della Camera di Commercio, deputato provinciale, consigliere comunale, vice podestà e, finalmente podestà, egli fu uno dei più fieri combattenti per l'irredentismo italiano, per cui venne fatto segno alle persecuzioni della polizia austriaca e, durante la guerra, deportato nel penitenziario di Gollersdorf.

Sindaco, commissario regio, podestà di Gorizia, Giorgio Bombi dedicò ogni suo sforzo al rifiorire della città, finchè i suoi meriti lo chiamarono a sedere fra noi.

Egli che aveva sofferto, combattuto e sperato, fu ben degno dei tempi nuovi e certo fu per lui somma ventura di vedere l'Italia, per merito del Fascismo e del suo Duce, assurgere alla gloria dell'Impero.

Un'altra nobile figura di fascista e di gentiluomo era il conte Fulco **Tosti di Valminuta**, nato a Napoli il 27 ottobre 1874.

Entrato giovanissimo nella Regia Marina, abbandonò nel 1913 il servizio per dedicarsi alla vita politica; ma raggiunse di nuovo il suo posto allo scoppio della grande guerra, meritando la promozione a Capitano di Vascello e più tardi la nomina a Contrammiraglio per meriti speciali.

Deputato per quattro legislature, due volte

sottosegretario per gli affari esteri, per tre anni delegato dell'Italia alla Società delle Nazioni, per circa un ventennio attivo e benemerito Presidente della Lega Navale Italiana, Fulco Tosti di Valminuta, che entrò a far parte del Senato del Regno nel 1929, esplicò i vari uffici militari politici e civili ai quali fu chiamato con la sua innata signorilità, col suo ardente e fattivo patriottismo, con ferma fede nei destini dell'Italia Fascista.

Uscito da illustre e nobile famiglia fiorentina, il principe Pietro **Ginori Conti** interpretava la nobiltà delle sue origini come un segno di decoro che impone maggiori doveri e più alte responsabilità.

Laureatosi in scienze sociali, fu ben presto un convinto pioniere dell'autarchia ed è suo particolare merito quello di essere riuscito a dare alla industria boracifera di Larderello uno sviluppo ed una efficienza che la fanno considerare un valido coefficiente della economia nazionale.

Cessata la guerra, alla quale, malgrado l'età avanzata, partecipò come capitano di cavalleria, Pietro Ginori Conti, che, dopo essere stato più volte deputato, era entrato nel 1919 nella nostra Assemblea, difese energicamente la sua attività industriale e fece sorgere intorno ad essa uno dei più ardenti e combattivi fasci di combattimento del Volterrano.

Socio di importanti istituti italiani e stranieri, Pietro Ginori Conti, unanimemente apprezzato per la sua competenza scientifica e per la sua capacità organizzativa, ricoprì degnamente importanti e delicati incarichi corporativi, industriali e politici.

Fondatore del centro di studi coloniali, decorato di due medaglie d'oro per le sue benemeritenze nel campo dell'istruzione professionale e coloniale, era stato recentemente nominato ministro di Stato ed era in corso il provvedimento col quale lo Studio pisano gli conferiva, a titolo di meritato onore, la laurea in ingegneria industriale.

Italiano di buona razza, Senatore **Borletti**, conte di Arosio, nato a Milano nel 1880, rinnovò ai nostri tempi le figure dei gloriosi mercanti e banchieri del Rinascimento, che furono

ad un tempo generosi mecenati delle arti e della cultura.

Industriale animoso, dopo aver dato nuovo sviluppo all'azienda paterna, fece sorgere numerosi e importanti stabilimenti che formarono una delle più potenti organizzazioni nazionali del genere. Oltre a ciò egli diede vita ed impulso alle officine meccaniche che portano il suo nome e fu fondatore e presidente di una grande casa editrice.

Il compianto camerata Borletti, oltre ad avere appoggiato largamente l'impresa fiu-mana, costituì e liberalmente sovvenzionò numerose opere di beneficenza, tra le quali merita particolare menzione la Colonia agricola per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Per le sue molteplici benemeritenze era stato nominato senatore nel 1929.

Di Riccardo **Bollati** che, entrato nella carriera diplomatica, la concluse con la dignità di ambasciatore di Sua Maestà il Re a Berlino, e di Pietro **Di Vico**, insigne giurista, che ricoprì l'alta carica di Avvocato generale militare, non posso parlarvi perchè gli eminenti camerati mi hanno espresso, prima della loro scomparsa, il desiderio di non essere commemorati. Non mi resta quindi che inchinarmi alla loro volontà.

Eleviamo un commosso pensiero alla memoria dei cari Camerati scomparsi e rinnoviamo alle loro desolate famiglie l'espressione del nostro mesto cordoglio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
A nome del Governo mi associo alle parole di commosso cordoglio pronunziate dal Presidente di questa Assemblea nel commemorare i senatori recentemente defunti.

Nomina di una Commissione speciale per il Regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ho nominato una Commissione speciale, da me presieduta e composta dei senatori: Berio,

Ferrari Giuseppe Francesco, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Raimondi, Scavonetti, Facchinetti relatore, incaricata di esaminare le proposte di modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato.

La Commissione ha presentato la relazione che è stata stampata e distribuita e iscritta all'ordine del giorno.

Comunicazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione di finanza ha presentato la relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1937-38, la quale è stata stampata e distribuita ed iscritta all'ordine del giorno.

Annuncio di convalidazione di nomine a senatore.

PRESIDENTE. Annuncio che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi ha comunicato che nella sua riunione del 13 novembre 1939-XVIII ha convalidato la nomina a senatori del Regno dei camerati: Agostini prof. Cesare per la categoria XXI, Alessandri prof. Roberto per la categoria XXI, Alessandrini prof. Giulio per la categoria XXI, Bardelli prof. Lorenzo per la categoria XXI, Bastianelli prof. Giuseppe per la categoria XXI, Beretta prof. Arturo per la categoria XXI, Columba prof. Gaetano Mario per la categoria XVIII, D'Amato prof. Luigi per la categoria XXI, Festa prof. Nicola per la categoria XVIII, Lombardi prof. Luigi per la categoria XVIII, Masnata prof. Giovanni per la categoria XXI, Medolaghi prof. Paolo per la categoria XXI, Micheli prof. Cesare per la categoria XXI, Pepere prof. Alberto per la categoria XXI, Spolverini prof. Luigi per la categoria XXI, Tusini prof. Giuseppe per la categoria XXI, Mattirolò prof. Oreste per le categorie XVIII e XXI, Solmi prof. Arrigo per le categorie III e V, Burgo ing. Luigi per la categoria XXI, Ciancarelli dott. Ugo per la categoria XXI, Contini Bonacossi conte Alessandro per la categoria XXI, Dallorso Nicola Giuseppe per la categoria XXI, Della Gherardesca conte Ugolino per la categoria XXI, Fer-

rari Pallavicino dott. Felice per la categoria XXI, Gaggia ing. Achille per la categoria XXI, Gaslini Gerolamo per la categoria XXI, Leopardi conte Ettore per la categoria XXI, Locatelli Umberto per la categoria XXI, Marinelli De Marco Annibale pr la categoria XXI, Matarazzo Andrea per la categoria XXI, Moroder Riccardo per la categoria XXI, Parodi Delfino ing. Leopoldo per la categoria XXI, Pasolini Dall'Onda conte Guido per la categoria XXI, Penna Giovanni per la categoria XXI, Pucci marchese Roberto per la categoria XXI, Sagramoso conte ing. Guido per la categoria XXI, Tesio Federico per la categoria XXI.

La stessa Commissione mi ha comunicato che nella sua riunione del 14 novembre 1939-anno XVIII ha convalidato la nomina a Senatori del Regno dei signori:

Nobili generale Giorgio per la categoria XIV, Guidi generale Francesco per la categoria XIV, Dall'Ora generale Fidenzio per la categoria XIV, Somma generale Umberto per la categoria XIV, Clerici generale Ambrogio per la categoria XIV, Ricci Del Riccio generale Giuliano per la categoria XIV, Bollati generale Ambrogio per la categoria XIV, Boriani generale Giuseppe per la categoria XIV, Zamboni generale Umberto per la categoria XIV, Coralli generale Felice per la categoria XIV, Emo Capodilista generale Giorgio per la categoria XIV, Guidotto generale Guido per la categoria XIV, Arborio Mella di Sant'Elia conte Luigi per la categoria XXI, Calletti ing. Pio per la categoria XXI, Cardinali Pericle per le categorie VIII e XII, Ingianni Giulio per la categoria XXI, Milani Domenico per la categoria XII, Noseda Enea per la categoria XIII, Petretti Arnaldo per la categoria XV, Velani Luigi per la categoria XXI, Mosso Francesco Saverio per la categoria XXI, Morgagni Manlio per la categoria XXI, Bono Ugo per la categoria III, Chiarini Angelo per la categoria III, Dentice di Frasso Alfredo per la categoria III, Foschini Luigi Maria per la categoria III, Genovesi Cesare per la categoria III, Gentile Giuseppe per le categorie III e XV, Mezzi Filippo per la categoria III, Morelli Giuseppe per la categoria III, Perna Amedeo per la categoria III, Viale Guido per la cate-

goria III, Goidanich Pier Gabriele per la categoria XVIII, Jacobini Oreste per la categoria XXI, Sigismondi Carlo per la categoria XIV, Albertini Antonio per le categorie III e XIII, Barbi Michele per la categoria XVIII, Betti Mario per le categorie XVIII e XXI, Cardinali Giuseppe per la categoria XXI, Gavazzi Giuseppe per la categoria XXI, Perez Giovanni per la categoria XXI, Pini Vladimiro per la categoria XIV, Poss Alessandro per la categoria XXI, Silvestri Euclide per la categoria XXI, Targetti Raimondo per la categoria XXI, Torlonia Carlo per la categoria XXI, Bartolini Domenico per la categoria XXI, Rossi Francesco per le categorie XVI e XXI, Corsi Giovanni per la categoria XXI, Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe per la categoria XXI, Innocenti Giuseppe per la categoria XIII, Gismondi Antonio per la categoria XIII, Botturini Orazio per la categoria IX, D'Aquino Michele per la categoria VIII, Cantarano Camillo per le categorie IX e XXI, Cippola Ettore per la categoria XIII, Marro Giovanni per la categoria XVIII.

La stessa Commissione mi ha comunicato che nella sua riunione del 14 dicembre 1939—anno XVIII ha convalidato le nomine a Senatori del Regno dei signori:

Bartoli prof. Alfonso per la categoria XX, Sabini conte Giovanni per la categoria XXI, Larcher Guido per le categorie XX e XXI, Scodnik Enrico per la categoria XXI.

La stessa Commissione mi ha comunicato che nella sua riunione del 17 dicembre 1939—anno XVIII ha convalidato la nomina a Senatori del Regno dei Signori:

Silvagni Umberto per la categoria XX, De Santis Brizio per la categoria XXI.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento i senatori convalidati, nell'ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Gr. Amm. Thaon di Revel e Bennicelli, il sig. Giuseppe Cantù

è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giuseppe Cantù del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Lissia, il sig. Michele Cagnetta è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Michele Cagnetta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bocchini e Ciano, il sig. Nicola Giuseppe Dallorso è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Nicola Giuseppe Dallorso del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Mormino e Catalano, il sig. Cesare Agostini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cesare Agostini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Guglielmi di Vulci, il sig. Roberto Alessandri è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Roberto Alessandri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Boncompagni Ludovisi e Valagussa, il sig. Giulio Alessandrini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giulio Alessandrini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pecori Giraldi e Perrone Compagni, il sig. Lorenzo Bardelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Lorenzo Bardelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ciano e Raffaele Bastianelli, il sig. Giuseppe Bastianelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giuseppe Bastianelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giovanni Gentile e Di Marzo, il sig. Gaetano Mario Columba è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gaetano Mario Columba del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Salvi e Morisani, il sig. Luigi D'Amato è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Luigi D'Amato del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Leicht e Millosevich, il sig. Nicola Festa è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Nicola Festa del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guido Biscaretti di Ruffia e Cozza, il sig. Luigi Lombardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Luigi Lombardi del prestato giuramento, lo procla-

mo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Vinassa de Regny e Marco Arturo Vicini, il sig. Giovanni Masnata è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giovanni Masnata del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Michelis e Valagussa, il sig. Paolo Medolaghi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Paolo Medolaghi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Gino Gasperini, il sig. Cesare Micheli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cesare Micheli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Fedele e Romano Santi, il sig. Alberto Pepere è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Alberto Pepere del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Baccelli e Valagussa, il sig. Luigi Spolverini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Luigi Spolverini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuseppe Francesco Ferrari e Moresco, il sig. Giuseppe Tusini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giuseppe Tusini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dr. Thaon di Revel e Tournon, il sig. Oreste Mattiolo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Oreste Mattiolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuliano Balbino e Leicht, il sig. Arrigo Solmi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Arrigo Solmi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dr. Thaon di Revel e Appiotti, il sig. Luigi Burgo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Luigi Burgo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Spada Potenzi e Strampelli, il sig. Ugo Ciancarelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ugo Ciancarelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Fedele, il sig. Alessandro Contini Bonacossi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Alessandro Contini Bonacossi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romei Longhena e Burzagli, il sig. Ugolino Della Gherardesca è introdotto nell'Aula e presta giuramento se-

condo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ugolino Della Gherardesca del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Tournon, il sig. Felice Ferrari Pallavicino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Felice Ferrari Pallavicino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Volpi di Misurata e Tofani, il sig. Achille Gaggia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Achille Gaggia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Boncompagni Ludovisi e Moresco, il sig. Gerolamo Gaslini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gerolamo Gaslini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Catalano e Felici, il sig. Ettore Leopardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ettore Leopardi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Raineri e Falck, il sig. Umberto Locatelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Umberto Locatelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Spada Potenzi e Cicconetti, il sig. Annibale Marinelli

de Marco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Annibale Marinelli de Marco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Ruffo di Calabria, il sig. Luigi Arborio Mella di Sant'Elia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Luigi Arborio Mella di Sant'Elia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Tournon e Anselmi, il sig. Giovanni Marro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giovanni Marro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presidenza del Vice Presidente BERIO

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (185).
 — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, segretario. Legge lo stampato n. 185.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1937-38.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 31.097.817.753,86
 delle quali furono riscosse 28.698.940.808,81

e rimasero da riscuotere L. 2.398.876.945,05

=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 40.632.189.843,82
 delle quali furono pagate 31.251.551.024,47

e rimasero da pagare L. 9.380.638.819,35

=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1937-38 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	27.468.005.244,47
Spesa		38.642.146.549,67
<hr/>		
Disavanzo effettivo	L.	— 11.174.141.305,20
<hr/>		

Movimento di capitali.

Entrata	L.	3.629.812.509,39
Spesa		1.990.043.294,15
<hr/>		
Avanzo per movimento di capitali	L.	+ 1.639.769.215,24
<hr/>		

Riepilogo generale.

Entrata	L.	31.097.817.753,86
Spesa		40.632.189.843,82
<hr/>		
Disavanzo finale	L.	— 9.534.372.089,96
<hr/>		

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1936-37 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.555.312.227,57
delle quali furono rimosse	L.	2.913.048.814,59
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	2.642.263.412,98
<hr/>		

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	11.951.502.247,69
delle quali furono pagate		8.679.988.814,35
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	3.271.513.433,34
<hr/>		

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1937-38.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (articolo 1)	L.	2.398.876.945,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)		2.642.263.412,98
Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale)		526.698.829,77
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	5.567.839.187,80
		<hr/> <hr/>

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (articolo 2)	L.	9.380.638.819,35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)		3.271.513.433,34
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	12.652.152.253,69
		<hr/> <hr/>

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 42.368.897.816,53 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	31.097.817.753,86
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	12.165.556.071,05
Al 30 giugno 1938		11.951.502.247,69
		<hr/>
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1938		214.053.823,36
		<hr/>
	L.	73.680.769.393,75
		<hr/> <hr/>

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1937.	L.	32.995.996.750,73
Spese dell'esercizio finanziario 1937-38		40.632.189.843,82
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	5.604.815.105,16	
Al 30 giugno 1938		5.555.312.227,57	
			49.502.877,59
Discarichi amministrativi a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale			
			3.079.921,61
	L.	73.680.769.393,75	=====

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 3.079.921,61 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1937-38, ai tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in			
	L.	1.037.840.462,21	
delle quali furono rimosse.		1.026.638.732,54	
e rimasero da riscuotere	L.	11.201.729,67	=====

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in			
	L.	1.037.840.462,21	
delle quali furono pagate		857.358.278,36	
e rimasero da pagare.	L.	180.482.183,85	=====

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in	L.	104.004.670,89
delle quali furono riscosse		103.525.235,20
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	479.435,69
		<hr/> <hr/>

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in	L.	166.054.169,24
delle quali furono pagate		155.790.188,96
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	10.263.980,28
		<hr/> <hr/>

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 10)	L.	11.201.729,67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12).		479.435,69
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		46.013.230,45
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	57.694.395,81
		<hr/> <hr/>

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (articolo 11)	L.	180.482.183,85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)		10.263.980,28
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	190.746.164,13
		<hr/> <hr/>

Art. 16.

È accertata nella somma di lire 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1937-38, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937.	L.	4.277,10
Entrate dell'esercizio 1937-38.		1.037.840.462,21
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37		—
	L.	1.037.844.739,31
		=====

Passività:

Spese dell'esercizio 1937-38	L.	1.037.840.462,21
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37		—
Differenza attiva al 30 giugno 1938		4.277,10
	L.	1.037.844.739,31
		=====

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 41.813.326,20 delle quali furono riscosse 23.139.347,63

e rimasero da riscuotere	L.	18.673.978,57
		=====

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 44.095.454,10 delle quali furono pagate 16.509.183,94

e rimasero da pagare	L.	27.586.270,16
		=====

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 restano determinate in L. 8.325.947,77 delle quali furono riscosse 7.880.160,49

e rimasero da riscuotere	L.	445.787,28
		=====

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37

restano determinate in	L.	25.465.836,22
delle quali furono pagate		13.566.245,05
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	11.899.591,17
		=====

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 17)	L.	18.673.978,57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19)		445.787,28
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		801.771 —
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	19.921.536,85
		=====

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 18)	L.	27.586.270,16
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)		11.899.591,17
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	39.485.861,33
		=====

Art. 23.

È accertata nella somma di lire 18.198.245,53 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1937-38, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	41.813.326,20
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	25.486.622,25	
Al 30 giugno 1938		25.465.836,22	
		<hr/>	
Differenza passiva al 30 giugno 1938			20.786,03
			<hr/>
			18.198.245,53
			<hr/>
		L.	60.032.357,76
			=====

Passività

Differenza passiva al 1° luglio 1937	L.	15.936.903,66
Spese dell'esercizio finanziario 1937-38		44.095.454,10
Pareggio nei residui attivi		—
	L.	60.032.357,76
		=====

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 88.980.100,77

delle quali furono rimosse. 88.304.670,76

e rimasero da riscuotere L. 675.430,01

=====

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 89.235.697,13

delle quali furono pagate 80.042.413,78

e rimasero da pagare. L. 9.193.283,35

=====

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 16.427.752,98

delle quali furono rimosse. 4.122.079,59

e rimasero da riscuotere L. 12.305.673,39

=====

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 15.194.234,87

delle quali furono pagate 11.243.542,19

e rimasero da pagare. L. 3.950.692,68

=====

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 24)	L.	675.430,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)		12.305.673,39
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		1.734,03
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	12.982.837,43
		=====

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 25)	L.	9.193.283,35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)		3.950.692,68
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	13.143.976,03
		=====

Art. 30.

È accertata nella somma di lire 5.210.315,10 la differenza attiva del conto finanziario della Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937	L.	4.923.302,34
Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38		88.980.100,77
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:		
Accertati:		
Al 1° luglio 1937	L.	16.030.053,41
Al 30 giugno 1938		15.194.234,87
		<hr/>
		835.818,54
		<hr/>
	L.	94.739.221,65
		=====

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	89.235.697,13
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37, cioè:		
Accertati:		
Al 1° luglio 1937	L.	16.720.962,40
Al 30 giugno 1938		16.427.752,98
		<hr/>
		293.209,42
Differenza attiva al 30 giugno 1938	L.	5.210.315,10
		<hr/>
	L.	94.739.221,65
		=====

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L. 2.816.619,47 delle quali furono riscosse 2.705.467,53

e rimasero da riscuotere L. 111.151,94

=====

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2.942.572,33 delle quali furono pagate 1.948.751,78

e rimasero da pagare L. 993.820,55

=====

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 29.280,75 delle quali furono riscosse 19.603,47

e rimasero da riscuotere L. 9.677,28

=====

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 1.834.059,22 delle quali furono pagate 984.582,97

e rimasero da pagare L. 849.476,25

=====

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 31) L. 111.151,94

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33)	L.	9.677,28
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).		1.673,19
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	122.502,41
		<hr/> <hr/>

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 32)	L.	993.820,55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)		849.476,25
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1938.	L.	1.843.296,80
		<hr/> <hr/>

Art. 37.

È accertata nella somma di lire 28.526,07 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937	L.	23.200,60
Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38		2.816.619,47
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	1.970.851,46	
Al 30 giugno 1938		1.834.059,22	
		<hr/>	136.792,24
			<hr/>
	L.		2.976.612,31
			<hr/> <hr/>

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	2.942.572,33
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	34.794,66	
Al 30 giugno 1938		29.280,75	
		<hr/>	5.513,91
Differenza attiva al 30 giugno 1938			28.526,07
			<hr/>
	L.		2.976.612,31
			<hr/> <hr/>

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertati nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 5.236.133,40

delle quali furono riscosse 4.954.871,25

e rimasero da riscuotere L. 281.262,15

=====

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in L. 5.663.789,15

delle quali furono pagate 4.293.656,02

e rimasero da pagare L. 1.370.133,13

=====

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 resrano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 1.369.898,76

delle quali furono riscosse 278.049,72

e rimasero da riscuotere L. 1.091.849,04

=====

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 1.439.968,94

delle quali furono pagate 708.300,38

e rimasero da pagare 731.668,56

=====

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (articolo 38) L. 281.262,15

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 20 DICEMBRE 1939-XVIII

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	L.	1.091.849,04
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo)		2.151,80
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	1.375.262,99

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (articolo 39)	L.	1.370.133,13
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)		731.668,56
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	2.101.861,69

Art. 44.

È accertata nella somma di lire 989.034,86, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1937	L.	1.247.561,61
Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38		5.236.133,40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	1.647.572,44
Al 30 giugno 1938		1.439.968,94
		207.603,50
	L.	6.691.298,51

Passività:

Spese dell'esercizio 1937-38	L.	5.663.789,15
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37:		

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	1.408.373,26
Al 30 giugno 1938		1.369.898,76
		38.474,50
Differenza attiva al 30 giugno 1938		989.034,86
	L.	6.691.298,51

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 640.767.728,82
 delle quali furono riscosse 527.600.255,44

e rimasero da riscuotere L. 113.167.473,38
 =====

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 640.767.728,82
 delle quali furono pagate 462.913.261,29

e rimasero da pagare 177.854.467,53
 =====

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 91.707.402,08
 delle quali furono riscosse 58.199.277,72

e rimasero da riscuotere L. 33.508.124,36
 =====

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 122.381.200,38
 delle quali furono pagate 61.828.209,05

e rimasero da pagare L. 60.552.991,33
 =====

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 45) L. 113.167.473,38

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47)	L.	33.508.124,36
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo)		—
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	146.675.597,74

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 46)	L.	177.854.467,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)		60.552.991,33
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	238.407.458,86

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L. 29.154.255,49

delle quali furono riscosse 22.464.557,85

e rimasero da riscuotere L. 6.689.697,64

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 29.154.255,49

delle quali furono pagate 17.749.675,96

e rimasero da pagare L. 11.404.579,53

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in L. 17.078.635,10

delle quali furono riscosse 8.737.842,95

e rimasero da riscuotere L. 8.340.792,15

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37 restano determinate in	L.	24.363.593,48
delle quali furono pagate		11.424.276,38
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	12.939.317,10
		=====

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 51)	L.	6.689.697,64
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)		8.340.792,15
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata).		1.981.080,64
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	17.012.170,43
		=====

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 52)	L.	11.404.579,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)		12.939.317,10
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	24.343.896,63
		=====

Art. 57.

È accertata nella somma di lire 7.897.165,72 la differenza passiva del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1937-38, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1937-38	L.	29.154.255,49
Differenza passiva al 30 giugno 1938		7.897.165,72
		<hr/>
	L.	37.051.421,21
		=====

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1937	L.	7.893.440,72
Spese dell'esercizio finanziario 1937-38		29.154.255,49

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1936-37:

Accertati:

Al 1° luglio 1937	L.	17.082.360,10	
Al 30 giugno 1938		17.078.635,10	
			3.725 —
	L.		37.051.421,21

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1937-38, nelle risul-
tanze seguenti:

Entrata	L.	11.847.727,05
Spesa		11.360.945,99
	Differenze . . . + L.	486.781,06


Il disegno di legge è approvato.

PRESIDENTE. Domani riunione dell'assemblea plenaria alle ore 9 col seguente ordine del giorno:

Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Doc.).

La riunione è sciolta (ore 11).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XII^a RIUNIONE

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente **B E R I O**

INDICE

Bilancio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni	Pag. 307
Commissari:	
Nomina di un Commissario nella Commissione dei nuovi Codici	306
Commissioni:	
Comunicazione relativa ai Codici penali militari	307
Congedi	305
Dono di S. M. il Re Imperatore	305
Giuramento di nuovi senatori	322
Interrogazioni:	
Annunzio	328
Risposte scritte	330
Nomina a ministro di Stato	306
Omaggi	307
Proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Doc.)	310
PRESIDENTE	310
GIAMPIETRO	310, 313
VICINI MARCO ARTURO	312 <i>passim</i> 318
GATTI SALVATORE	312
FACCHINETTI, relatore	313 <i>passim</i> 318
Saluto del Presidente	329
Verbale di deposito negli archivi del Senato	306

La riunione ha inizio alle ore 9.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. È stato accordato congedo ai senatori: De Martino Augusto, giorni 1; Faelli, giorni 1; Rebaudengo, giorni 1; Rebuga, giorni 1; Sitta, giorni 1.

Dono di S. M. il Re Imperatore.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della Casa del Re Imperatore, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XVIII volume del *Corpus Nummorum Italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Il Presidente si è fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato del Regno verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono (*Vivi applausi*).

Verbale di deposito negli Archivi del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo, di dar lettura del verbale di deposito dell'atto di matrimonio di Sua Altezza Reale il Principe AIMONE DI SAVOIA-AOSTA, Duca di Spoleto, con Sua Altezza Reale la Principessa IRENE DI GRECIA, Principessa di Danimarca.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*:

Il giorno primo del mese di luglio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, in una Sala attigua alla Chiesa di Santa Maria del Fiore in Firenze, procedevasi da Sua Eccellenza il Conte Avvocato Giacomo SUARDO, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla trascrizione dell'Atto di Matrimonio tra Sua Altezza Reale il Principe AIMONE, ROBERTO, MARGHERITA, MARIA, GIUSEPPE, TORINO DI SAVOIA-AOSTA, Duca di Spoleto e Sua Altezza Reale la Principessa IRENE DI GRECIA, PRINCIPESSA DI DANIMARCA, nei due Registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice Civile e dell'articolo centotredici, comma secondo, del Regio decreto ventiquattro aprile millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, numero seicentoquaranta. Di questi, quello custodito nell'Archivio del Senato del Regno, era stato il giorno ventisette giugno millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinata alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia; l'altro, custodito nell'Archivio del Regno, era stato il medesimo giorno ventisette giugno millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, consegnato al Segretario Generale del Senato del Regno dal Soprintendente all'Archivio del Regno e a questi restituito il giorno sei luglio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, giusta l'unità di dichiarazione del Soprintendente stesso.

Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto nell'articolo trentotto dello Statuto del Regno, sono oggi, sei luglio millenovecentotrentanove, diciassettesimo del-

l'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale, convenuti il Conte Avvocato Giacomo SUARDO, Presidente del Senato, il Generale Ottorino CARLETTI, senatore questore del Senato del Regno ed il Segretario Generale del Senato del Regno, dottor professor Annibale ALBERTI, ed aperta la cassaforte suddetta, si è quivi riposto il Registro degli Atti di Matrimonio della Reale Famiglia procedendosi alla chiusura della cassaforte medesima.

E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima riunione in Assemblea Plenaria del Senato del Regno.

Il Presidente del Senato del Regno

GIACOMO SUARDO

Il Senatore Questore

OTTORINO CARLETTI

Il Segretario Generale del Senato del Regno

A. ALBERTI

Nomina a Ministro di Stato

PRESIDENTE. Comunico al Senato che S. M. il Re Imperatore, con decreto 5 dicembre 1939-XVIII, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ha nominato Ministro di Stato il dott. Alessandro Chiavolini.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in adempimento dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, ho chiamato il senatore Adolfo Giaquinto a coprire un posto resosi vacante nella Commissione delle Assemblee legislative incaricata di dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Comunicazione relativa ai Codici penali militari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione, costituita a norma dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, ha trasmesso il parere che alla commissione medesima era stato richiesto da S. E. il Ministro della guerra, sui progetti ministeriali dei Codici penali militari di pace e di guerra.

Bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro delle corporazioni ha trasmesso copia del bilancio 1938 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo di dare lettura di un elenco di omaggi pervenuti alla Presidenza.

VICINI MARCO ARTURO, segretario:

Senatore Arturo Vacca-Maggiolini:

1° *La guerra nei secoli XVIII e XIX. Volumi 2 e 1 volume di schizzi.* Torino, 1927-28;

2° *Carlo De Cristoforis. Nel primo centenario della sua nascita. Conferenza.* Torino, 1925;

3° *Caratteristiche e scopi del corso di cultura militare. Prolusione all'Università di Bologna,* 1935.

4° *Da Adua a Vittorio Veneto. Conferenza.* Bologna, 1935.

Giuseppe D'Ercole: *Il consenso degli sposi e la perpetuità del matrimonio nel diritto romano e nei Padri della Chiesa.* Roma, 1939.

Unione fascista degli industriali della Provincia di Trieste: *Trieste industriale.* Trieste, 1939.

Senatore Carlo Calisse:

1° Giuseppe Micheli: *Gli Statuti farnesiani del Ducato di Castro e Ronciglione.* Parma, 1939;

2° *Consegna della Bandiera di combattimento al R. Sommergibile « A. Guglielmotti ».* Civitavecchia, 1939-XVII.

Ennio D'Erme: *Mete autarchiche. Il problema delle sanse.* Frosinone, 1939.

R. Legazione di Danimarca in Roma: *Le Royaume d'Islande par Sveinn Bjornsson.* Copenhague, 1938.

Soprintendenza del R. Archivio di Stato in Bologna:

1° *Le Carte del sec. XI dell'Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore,* a cura di G. Cencetti. Bologna, 1934;

2° *Inventario delle carte Aldini.* Bologna, 1935;

3° *Gli Archivi dello Studio Bolognese.* Bologna, 1938.

Senatore Vittorio Cian:

1° *Il maggior petrarchista del Cinquecento: Pietro Bembo.* Firenze, 1938;

2° *Giovanni Prati e Urbano Rattazzi. Lettere inedite.* Roma, 1938;

3° *Dal carteggio di Federico Sclopis.* Torino, 1939;

4° *Il dramma amoroso di Giovanni Prati.* Roma, 1939.

Reale Automobile Club: *Atti del 3° Congresso del Carbonio Carburante.* Roma, 1939.

Segreteria della Fiera di Bologna: *Atti del 1° Convegno nazionale per il gas metano.* Bologna, 1938.

Albano Sorbelli: *Luigi Rava.* Bologna, 1938.

Centro nazionale di studi alfieriani in Asti:

1° *Dalla Casa del Poeta.* Asti, 1939;

2° C. Calcaterra: *Vittorio Alfieri nell'Italia nuova.* Asti, 1939.

Cassa di risparmio di Torino: *Bilancio dell'Esercizio 1938 - XVI-XVII.*

Senatore Francesco Salata: *Interessi e naturali aspirazioni del popolo italiano. Gibuti.* - Documentazione diplomatica. Milano, 1939.

Associazione nazionale per il controllo della combustione: *Piano di distribuzione della produzione e dei consumi dei combustibili nazionali.* Roma, 1938.

Società « Ilva » alti forni e acciaierie d'Italia:

1° *Miniere e ferro dell'Elba dai tempi etruschi ai nostri giorni.* Roma, 1938;

2° *Ordinamenta super arte fossarum rammeriae et argenteriae Civitatis Massae.* Firenze, 1938.

Museo del Risorgimento e Museo di guerra in Milano: *Catalogo della guerra mondiale 1914-1918*.

Scuola romana di storia archeologia e belle arti in Roma:

1° *Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola romana di Roma*;

2° *Diplomatarium italicum. Documenti raccolti negli Archivi italiani*.

Lionello Garbaccio: *Il Biellese e le sue massime glorie*.

Ignazio Giordani: *Atti dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni. Vol. XI. Roma, 1939*.

Senatore Pietro Fedele:

Pietro Toesca: *Monumenti e studi per la storia della miniatura italiana. Milano, 1930*.

Emanuele Lupetti: *Bilancio di previsione del 1939-XVII, del Consorzio della bonifica renana*.

Francesco Cosentini:

1° *Le basi di un codice penale internazionale composto secondo il metodo comparativo. Milano, 1937*;

2° *Metoda mea in Dreptul comparat. Cluj, 1939*.

Senatore Paolo Vinassa De Regny:

R. Università degli studi di Pavia: *I concerti popolari dell'anno 1939-XVII*.

Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: *Previdenza sociale forza del lavoro. 21 aprile 1939-XVII*.

Gaspere Ambrosini:

1° *L'Algeria e l'attribuzione della cittadinanza francese. Tivoli, 1938*;

2° *Il Canale di Suez. Milano, 1939*;

3° *Lo Statuto degli indigeni dell'Algeria. Padova, 1939*.

Alberto Asquini:

1° *Scritti giuridici. Voll. 2. Padova, 1936-1939*;

2° *Annuario del Centro italiano di studi americani. Roma, 1939*.

Mario Luporini: *Per aumentare il consumo dei tessili autarchici. A proposito delle miscele obbligatorie. Milano, 1939*.

Senatore Giovanni Cattaneo: *Un originale catalogo bibliografico della guerra mondiale. Roma, 1939*.

Gian Carlo Buraggi: *Il Consiglio di Conferenza secondo nuovi documenti. Torino, 1939*.

Presidente del Registro navale italiano:

Registro navale italiano: *Libro registro 1939-XVII*.

D. G. Ferri: *Sul concetto di facoltà in diritto pubblico. Roma, 1939*.

Florio-Sartori Fl.: *Le riviere del centro dell'Impero (Sicilia e sue isole). Genova, 1939*.

Fortunato Gazzella: *Cassa malattia per gli addetti al commercio. 1938*.

Bank of Finland: *Year book. Vol. XIX. Helsinki, 1939*.

Giulio Calamani:

Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: *Bilancio consuntivo dell'anno 1938. Spoleto 1939*.

Giambattista Gifuni: *Il primo senatore di Capitanata. Raffaele Cassitto. Bari, 1939-XVII*.

Senatore Pietro Gazzera: *Il Governo dei Galla e Sidama. Milano, 1939*.

Rettore Ateneo Lateranense: *Commentarium Pontificium Athenaeum Lateranense. Anno Academico 1938-39. Roma, 1939*.

Alberto Avena:

Fiorello G.: *Appunti autobiografici. Roma, 1939*.

Filippo Pennavaria:

Pennavaria F.: *Costanzo Ciano. Roma, 1939*.

Francesco Falcetti: *La Provincia di Cuneo. Cuneo, XVII*.

Lyno Guarnieri: *Ponzio Pilato. Como, 1939*.

Francesco Colitto:

1° *Il problema dei conflitti del lavoro*;

2° *Le funzioni del Consiglio nazionale delle Corporazioni*;

3° *I controlli nell'ordinamento sindacale corporativo*;

4° *Appunti di diritto corporativo*.

Domenico Argentieri: *Ritrovamento delle curvature delle lenti del cannocchiale vinciano. Milano, 1939*.

Orazio Toraldo di Francia: *L'Istituto geografico militare in Africa Orientale. 1885-1937. Firenze, 1939*.

Calogero Alajmo: *La fine del latifondo siciliano. Palermo, 1939*.

Armando Gariboldi: *L'industria del riso in Italia*. Roma, 1939.

Franco Angelini: *Prospettive autarchiche della agricoltura italiana*. Roma, 1939.

Francesco Martinenghi: *L'imposta fabbricati, le esenzioni e le nuove disposizioni riguardanti il catasto*. Milano, 1940.

Senatore Guido Mazzoni:

1° *Restauri Carducciani*. Firenze, 1939. (Nozze Alfani-Mochi);

2° *La madre. Versi*. Firenze 1939. (Nozze Bezzi-Lippi).

Giuseppe Bonelli:

1° *La canorità dei fringuelli*. Cremona, 1938;

2° *La caccia nell'« Enciclopedia italiana »*. Cremona, 1939;

3° *Precisazione delle migrazioni e nuova interpretazione dei passi. La respirazione impulso migratorio?* Milano, 1939.

Senatore Gaetano Mosca: *The Ruling Class* (Elementi di scienza politica). Translation by H. D. Kahn. New York and London, 1939.

Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte: *Annuario 1939-XVII*.

Nello Lombardo: *Liriche, a cura di L. Venturilli*. Cremona, 1939.

Annibale Alberti: *Vincenzo Gioberti e il primato morale e civile degli Italiani. Discorso*. Venezia, 1939-XVIII.

Senatore Giuseppe Sanarelli: *L'igiene nella vita pubblica e privata dell'antica Roma*. Spoleto, 1939.

Enrico Damiani:

1° *Ancora sulla trascrizione dei nomi cirillici in caratteri latini sotto l'aspetto bibliotecologico e bibliografico*. Beograd, 1938;

2° *Roma nella letteratura bulgara*. Roma, 1938;

3° *La questione della trascrizione dei caratteri cirillici alla XIV conferenza internazionale della documentazione a Oxford e alla riunione del Comitato « Isa » 46 a Londra*. Roma, 1938;

4° *Sui rapporti di cultura tra l'Italia e la Bulgaria*. Todi, 1938;

5° *Sur l'état actuel des systèmes de transcription des noms slaves cyrilliques dans la documentation bibliographique*. The Hague, 1938;

6° *Su l'organizzazione e i compiti degli studi slavistici in Italia*. Roma, 1939.

Alberto Canaletti-Gaudenti: *M. Panfilo poeta romanzenso del cinquecento*. Modena, 1939.

Senatore Giuseppe Volpi di Misurata: *Gli sviluppi della struttura industriale italiana dal 1839 al 1938-XVI*. Roma, 1939.

Giacomo Paulucci di Calboli: *Estremo Oriente*. Roma, 1939.

Senatore Francesco Campolongo:

1° *I giuristi calabresi dei secoli XVII e XVIII. Il pensiero economico di A. Serra e il suo processo penale*. Città di Castello, 1939;

2° *L'influenza delle rivoluzioni nel diritto e il pensiero di Vincenzo Coco*. Città di Castello, 1939;

3° *Le dottrine politiche e sociali di Francesco Mario Pagano e i suoi tempi*. Roma, 1939.

Senatore Guido Sagromoso: *Mille anni di storia della nobile famiglia Sagromoso di Verona*. Milano, 1939.

Francesco Loddo-Canepa:

1° *I giuristi sardi del sec. XIX*. Cagliari, 1938;

2° *Ettore Pais*. Cagliari, 1939;

3° *La laurea di un sardo alla Università Pisana nel sec. XVII*. Cagliari, 1939.

Ottorino Montenovesi:

1° *Agostino Chigi banchiere e appaltatore dell'allume di Tolfa*. Roma, 1938;

2° *La difesa del littorale romano dal secolo XVI al XVIII*. Roma, 1939.

Senatore Pietro Ago:

1° *La nostra artiglieria all'inizio della grande guerra*. Roma, 1937;

2° *La nostra artiglieria nel 1915. Le ripercussioni nel campo strategico*. Roma, 1938;

3° *Il generale Pollio e le sue opere di storia militare*. Roma, 1937;

4° *Studi di strategia sulla guerra mondiale*. Roma, 1938;

5° *Studi di strategia sulla guerra mondiale (Il problema russo)*. Roma, 1939;

6° *Studi di strategia sulla guerra mondiale (Il piano austriaco)*. Roma, 1939.

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *Franchino A.: L'Albania e il Sangiovese*. Roma, 1939;

2° *Franchino A.: Il « Lambrusco »*. Roma, 1939;

3° Prosperi V.: *I vini pregiati dei castelli romani*. Roma, 1939.

Banco di Roma: *Il Banco di Roma nell'Impero*.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Bonardi, Sarrocchi, Belluzzo, Venino, Campolongo e Leicht.

A norma del Regolamento queste risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della odierna riunione.

Discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato. (N. VII Doc.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato.

Debbo premettere che la Commissione ha creduto opportuno di sottoporre all'esame e all'approvazione del Senato tutto il testo del Regolamento giudiziario, sebbene le modificazioni proposte dalla Commissione riguardino solo alcune parti del Regolamento stesso.

Si è creduto preferibile tale sistema, sia per maggiore chiarezza, sia perchè le parti non modificate del Regolamento dovevano subire alcuni emendamenti di puro coordinamento.

È da avvertire, infatti, che, dopo l'entrata in vigore del vigente Regolamento, che è del 1929, sono sopravvenuti nuovi ordinamenti e nuove leggi, che richiedono appunto ritocchi e coordinamenti, di pura forma.

Prego il senatore segretario Valagussa di dare lettura del progetto della Commissione.

VALAGUSSA, segretario. Legge lo stampato N. VII Doc.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIAMPIETRO. Eccellenza, Signori Senatori, quando lessi la sobria relazione e le acute

disposizioni che modificano l'ordinamento giudiziario del Senato, il sentimento giuridico, che non è venuto mai meno in me, non mancò di prospettarmi subito le deficienze di alcune di esse, precipua quella della facoltà di archiviazione delle denunce e delle querele, affidata al Presidente del Senato.

Alla mia mente non si presentò, nemmeno lontanamente, un'ombra di irriverenza verso l'alta carica del Presidente e verso la persona che tanto degnamente la rappresenta e per le quali sono immensi e profondi i sensi della mia stima e del mio ossequio.

A me non si presentò altro che l'adempimento di un dovere, che nasce dall'obbligo della collaborazione, da prestarsi da noi Senatori per la più perfetta redazione delle leggi: dovere che non deve essere pretermesso per nessuna diversa considerazione.

La nuova disposizione contenuta nell'articolo 2, per cui si dà facoltà al Presidente del Senato di ordinare l'archiviazione della denuncia o della querela, qualora ritenga manifesta l'infondatezza dell'una o dell'altra, a me parve non rispondente alla natura dell'Istituto per una triplice ragione: logica, storica, e principalmente, giuridica.

Per una ragione logica. È evidente che per il giudizio da darsi su un determinato fatto due condizioni si richiedono: che sia accertato in modo idoneo e che sia evitata la possibilità dell'errore. Donde la conseguenza che, quando trattasi di emettere una deliberazione, senza il previo accertamento del fatto, che ne forma l'oggetto, debbansi stabilire le condizioni, per le quali un errore sia evitato; tanto più quando il giudizio riguarda la infondatezza di un fatto giuridico.

Per una ragione storica. La nostra legislazione dimostra che l'Istituto dell'archiviazione, o non fu accolto in essa, o lo fu con norme che ammettono la revisione della decisione ed escludono la possibilità di un erroneo giudizio. Al Codice di procedura penale del 1865 esso fu estraneo. Nacque con quello Finocchiaro-Aprile del 1913, e, se il ricordo non m'inganna, avendo partecipato come segretario alla compilazione di esso, non senza contrasto. Senonchè la facoltà di archiviare i rapporti, le querele, le denunce spettava al giudice istruttore, che doveva pronunciare

decreto soggetto alle norme ordinarie d'impugnazione. Nel Codice vigente, come è ben noto ai cultori delle discipline giuridiche, e a coloro che hanno esercitato, od esercitano l'avvocatura, e ai magistrati in servizio o a riposo, esiste ben vero l'istituto, ma non senza contrasto fu accolto e non nella forma, in cui era stato prima proposto. Il progetto dava la facoltà al procuratore del Re e al pretore, al primo per i reati di competenza non esclusiva del pretore, e all'altro per i propri, di archiviare i rapporti, le querele e le denunce. Senonchè in seguito alle osservazioni contrarie delle Commissioni, il provvedimento fu sottoposto al visto del Pubblico Ministero, cui fu concessa la facoltà di archiviare gli atti e disporre il procedimento. Il Ministro Rocco disse nella relazione che in tal modo aveva concesso « una vera ed efficace garanzia ».

Come dicevo anche e principalmente per una ragione giuridica. Tutto l'ordinamento giuridico in questo argomento, nel tema di definizione dell'azione penale, poggia sul principio del previo procedimento, e in via eccezionale sull'archiviazione, sottoposta al controllo della revisione da parte di autorità diversa da quella che l'ha ordinata. La definizione può avvenire anche a mezzo dell'organo giurisdizionale, nel giudizio. Sempre s'intende in via ordinaria.

La disposizione dell'articolo 2 con l'aggiunta su cennata non risponde a questa concezione logica, storica e giuridica del procedimento penale, giacchè dà una facoltà di archiviazione, incensurabile ed incontrollabile, omettendo quella garanzia che dalla possibilità dell'errore è reclamata.

Così concepita, a me sembrò non potesse essere concessa al Presidente del Senato per due considerazioni, d'indole giuridica l'una, morale l'altra.

La prima, perchè il provvedimento, dovendo emettersi nel periodo dell'istruzione, logicamente e giuridicamente, va emanato dall'autorità competente, da quella cioè che in codesto periodo provvede: secondo il Codice del 1893, il giudice istruttore mediante decreto, per l'attuale il procuratore del Re o il pretore, domino ognuno dell'azione penale per i reati di propria competenza. Ora nessuna compe-

tenza ha in questo periodo il Presidente del Senato, giacchè l'ordinamento giudiziario gli concede soltanto il potere di trasmissione degli atti, e del senatore detenuto, al presidente della Commissione d'istruzione.

Per l'altra, giacchè l'altissima funzione del Presidente del Senato non consente sia controllata da alcun'altra autorità l'opera sua, controllo, che, come ho dimostrato, è reclamato dall'indole dell'istituto.

Io dunque pensavo che, se il Senato intende di introdurre l'istituto nel nuovo ordinamento giudiziario, esso debba presentare due requisiti, che cioè la facoltà di archiviazione sia esercitata dall'organo, che ne ha giuridicamente la facoltà e che il provvedimento relativo sia passibile di revisione da parte di altra autorità.

Ecco perchè mentre proponevo l'eliminazione dell'inciso, aggiunto all'articolo 2, prospettavo l'ipotesi giuridica in modo, da ottemperare alle esigenze logico-giuridiche, dando al Presidente della Commissione d'istruzione la facoltà dell'archiviazione, con l'obbligo di denunciare il relativo provvedimento al Pubblico Ministero, che avrebbe potuto fare la richiesta degli atti e del procedimento; in conformità di quanto è disposto nell'articolo 74 del Codice di procedura penale.

Per questi motivi io ho proposto i due emendamenti: cioè l'eliminazione dall'articolo 2 dell'inciso, che attribuisce al Presidente la facoltà di emettere il provvedimento, e l'inclusione di questo provvedimento così modificato nell'articolo 11.

Passando ad altro argomento, mi sembra opportuno osservare che la disposizione dell'articolo 21 richiama la norma dell'articolo 18, che era il 17, nel quale è detto: « Se la Commissione di istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'articolo 378 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere ». Ora l'articolo 378 del Codice di procedura penale stabilisce, tra le altre cause di non doversi procedere, quella che non vi sia sufficienza di prove. Questo richiamo è inutile. Se la disposizione dell'articolo 21 richiede per il rinvio a giudizio la esistenza delle prove, nello stesso tempo, presuppone, logicamente, che esse non manchino, essendo impossibile che nello stesso

tempo esistano e non esistano. Il richiamo dunque all'altra disposizione dell'articolo 378, per la quale non si deve procedere, quando le prove manchino, non è utile. Nè è giuridico, perchè la norma, con cui si prescrive un determinato provvedimento, deve enunciare gli estremi necessari a codesto fine e l'estremo del concorso della mancanza di prove per la dichiarazione di rinvio al giudizio nessun elemento aggiunge, diverso da quello già stabilito, della esistenza delle prove.

Pertanto io penso che l'articolo vada emendato, enunciandosi in esso i due estremi essenziali per il rinvio a giudizio: l'esistenza del reato e la sufficienza delle prove; analogamente a quanto dispone l'articolo 374 del Codice di procedura penale. In questo senso ho presentato un emendamento dell'articolo.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Mi permetto osservare che ora siamo in tema di discussione generale, quindi si discuterà degli emendamenti quando si tratterà dei vari articoli. In alcuni di essi avrei qualche osservazione da fare anch'io.

PRESIDENTE. Il senatore Giampietro ha esaurito tutte le osservazioni di carattere generale. Credo però opportuno che anche la discussione sui singoli articoli venga fatta contemporaneamente in sede di discussione generale. Il relatore poi risponderà e si deciderà in merito.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GATTI SALVATORE. Mi permetto di fare una mozione d'ordine: qui non sembra che si sia in tema di discussione generale da parte del senatore Giampietro, ma in tema di particolari emendamenti; bisognerebbe invece seguire l'ordine degli articoli dello schema di regolamento.

Il senatore Giampietro proponeva un emendamento sull'articolo 21, ma può darsi che vi siano dei senatori che propongano emendamenti su articoli precedenti. Chiedo quindi che, dichiarata chiusa la discussione generale e si dia lettura degli articoli.

PRESIDENTE. Sui vari emendamenti scritti presentati dal senatore Giampietro aprirò la

discussione quando saranno presi in esame gli articoli cui si riferiscono.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Facchinetti.

FACCHINETTI. Rinuncio alla parola riservandomi di parlare sui singoli emendamenti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1. Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

- 1° la Commissione d'istruzione;
- 2° la Commissione d'appello;
- 3° la Commissione per il giudizio;
- 4° l'Alta Corte di Giustizia.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ARTICOLO 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DEGLI ATTI INIZIALI.

Art. 2. Pervenuta al Senato una querela o denuncia contro un senatore, il Presidente rimette gli atti con sua ordinanza alla Commissione di istruzione costituita a norma dell'articolo 7, salvo che ne disponga senz'altro la trasmissione all'archivio per la manifesta infondatezza della querela o denuncia.

Su questo articolo c'è un emendamento proposto dal senatore Giampietro e già da lui svolto in sede di discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per dichiarare se lo accetta.

FACCHINETTI. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Giampietro sull'articolo 2 per quanto riguarda l'emanazione dell'ordine di archiviazione di una querela, o di una denuncia, della quale il Presidente del Senato riconosca « prima facie » l'assoluta infondatezza.

Desidero di osservare al senatore Giampietro che vi sono considerazioni di ordine politico, le quali necessariamente, di fronte ad un Corpo politico quale è il Senato, debbono prevalere su quelle considerazioni che, sotto un aspetto rigidamente giuridico, potrebbero ritenersi non infondate. Queste considerazioni d'ordine politico non possono sfuggire alla squisita sensibilità del Senato, e non è il caso che io vi insista; sono esse che hanno consigliato la Commissione di deferire alla suprema autorità del Senato, personificata dal suo Presidente, l'ordine di trasmettere all'Archivio una querela o una denuncia della quale egli senz'altro riconosca l'infondatezza. È vero quanto afferma il senatore Giampietro che nel procedimento ordinario questa facoltà, che è data al Pubblico Ministero, è soggetta ad un rimedio, in quanto il Pubblico Ministero ha obbligo di informarne il suo superiore gerarchico il quale potrebbe al contrario disporre che si proceda. Ma dal momento che nel Senato non vi è autorità superiore a quella del suo Presidente, è ben naturale che nessun rimedio sia possibile contro quella disposizione che darà il Presidente nella pienezza della sua autorità.

E non credo, camerati, che vi sia alcuno che possa dolersene, se consideri con quanto spirito di equità sarà esaminata dal Presidente del Senato qualunque querela o denuncia che pervenga sotto i suoi occhi. Certamente, se il Foro speciale stabilito dal nostro Statuto per i senatori i quali eventualmente commettano un reato, ha una giustificazione storica e politica, il procedimento deve tuttavia avvicinarsi quanto più è possibile alle forme del procedimento ordinario, ma questa norma non esclude una qualche deviazione, se si tien conto, come ho già detto, del carattere esclusivamente politico del Corpo al quale abbiamo l'onore di appartenere.

Ecco perchè ho dichiarato che, ad avviso della Commissione, l'emendamento proposto dal senatore Giampietro non è accettabile.

PRESIDENTE. Come il senatore Giampietro ha udito, la Commissione non accetta l'emendamento da lui proposto. Il relatore ha esposto le ragioni, secondo me esaurienti, per cui la Commissione crede che sia opportuno mantenere il testo proposto. Insiste il senatore Giampietro nella sua proposta di emendamento?

GIAMPIETRO. La ragion politica non fu accennata nella relazione come la causa della disposizione innovatrice dell'articolo 2. Per lo contrario, fu esposto che le modificazioni proposte avevano lo scopo di parificare, per quanto di ragione, la condizione del senatore a quella del cittadino. Poichè l'articolo 2, invece, stabilisce per quello una condizione di favore, eliminando la nota di controllo del provvedimento di archiviazione, vigente per l'altro, mi determinai a proporre la modificazione nel senso identico a quello, stabilito nell'articolo 74 del Codice di procedura penale.

Per altro, poichè dalla dichiarazione del relatore rilevo che la mia proposta di emendamento non avrebbe esito fortunato, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, l'articolo 2 è approvato nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 3. L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato attribuito ad un senatore, deve darne immediata comunicazione e trasmettere gli atti relativi direttamente al Presidente del Senato, e contemporaneamente darne avviso al Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorità giudiziaria deve frattanto accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Fuori del caso di flagrante reato, non si può tuttavia procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore.

Art. 4. Se un Senatore è presentato in istato di arresto all'autorità giudiziaria, questa, raccolte, ove occorra, le dichiarazioni di lui, ne ordina la liberazione nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 246 del Codice di procedura penale.

Qualora giudichi che non ricorrano le con-

dizioni per la liberazione lo fa presentare immediatamente avanti il Presidente del Senato il quale determina il luogo in cui il detenuto sarà custodito.

Ove si verifichi ritardo, il Presidente del Senato ne chiede conto al Ministro per la grazia e giustizia.

In ogni caso l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 3.

Spetta pure al Presidente del Senato di destinare il luogo di custodia del Senatore che fosse stato arrestato nel corso del procedimento, in seguito a mandato.

Art. 5. Il Presidente del Senato, appena provveduto per la custodia del Senatore, mette l'arrestato a disposizione della Commissione d'istruzione.

Art. 6. Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il Senatore arrestato sia stato messo a disposizione della Commissione d'istruzione, il Presidente della Commissione stessa, o un membro da lui delegato, previa partecipazione al Ministero Pubblico per i suoi incumbenti, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera, udito il Ministero Pubblico.

CAPO II.

DELL'ISTRUTTORIA

NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 7. Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'istruzione, composta di tre membri effettivi e di sette supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il Presidente della Commissione stessa.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI. Considerazioni di ordine pratico, le quali riguardano specialmente il modo di poter far funzionare la Commissione di istruzione, hanno consigliato la vostra Commissione di sostituire nell'articolo 7 del

progetto alle parole: «... tre membri effettivi e sette supplenti...» le parole: «... cinque membri effettivi e dieci supplenti». Un maggior numero dei componenti, sia effettivi che supplenti, della Commissione d'istruzione, si spera che ne renderà più facile e più spedito il funzionamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 7. Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'istruzione, composta di cinque membri effettivi e di dieci supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il Presidente della Commissione stessa.

L'articolo 7 nel testo emendato è approvato.

Art. 8. Nei procedimenti penali a carico di Senatori, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale al principio di ogni legislatura.

Art. 9. Nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, su istanza motivata del Ministero Pubblico, la Commissione d'istruzione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato per il giudizio.

Art. 10. La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al Giudice istruttore.

Art. 11. Il Presidente della Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari per causa d'urgenza, comunica gli atti medesimi al Ministero Pubblico per le sue richieste.

Art. 12. Il Presidente della Commissione di istruzione designa per ogni procedimento un relatore, al quale è affidato il compimento degli atti riguardanti l'istruttoria.

Durante gli atti istruttori il relatore può chiedere l'intervento del Presidente e degli altri componenti della Commissione.

Il mandato di comparizione e il mandato di cattura possono essere spediti soltanto dalla Commissione, previa le conclusioni del Ministero Pubblico. Può tuttavia, in caso di ur-

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 21 DICEMBRE 1939-XVIII

genza, la Commissione d'istruzione spedire il mandato di cattura o di comparizione anche senza udire il Ministero Pubblico.

Spetta altresì alla Commissione di deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda di libertà provvisoria, salvo l'appello dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione d'appello costituita a norma dell'articolo 22. L'appello, con i motivi, deve essere presentato alla Cancelleria entro tre giorni da quello della notificazione della ordinanza.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. In questo articolo vi è una leggera modificazione del testo precedente. Dice l'articolo 12 che l'appello con i motivi deve essere presentato alla Cancelleria entro 3 giorni da quello della notificazione dell'ordinanza.

Mi pare che questa aggiunta « con i motivi » sia troppo grave. Noi che difendiamo nei procedimenti penali, sappiamo come la formulazione dei motivi di appello richieda un certo tempo ed uno studio accurato. Nel Codice di procedura penale vi è sempre un termine per la dichiarazione di appello e un termine per la produzione dei motivi.

Il regolamento attuale, all'articolo 9, diceva che l'appello deve essere presentato entro 3 giorni, ma non faceva parola dei motivi; mi pare sarebbe il caso, per la presentazione dei motivi, di fissare un termine più lungo, analogamente alla procedura usata davanti alla autorità giudiziaria ove si dà un termine di 20 giorni dal deposito della sentenza.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal senatore Vicini Marco Arturo.

FACCHINETTI. La Commissione non avrebbe difficoltà di aderire alla proposta del senatore Vicini: di stabilire cioè un termine alquanto più lungo che potrebbe essere, per esempio, di cinque giorni. La Commissione quindi proporrebbe di fissare un termine unico di cinque giorni anzichè di tre giorni.

VICINI MARCO ARTURO. In realtà la mia proposta era di lasciare fisso il termine di 3 giorni per l'appello e di fissare un ter-

mine ulteriore per i motivi. Se la Commissione ritiene di mantenere il termine unico per l'appello e i motivi, portandolo a 5 giorni, aderisco a tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, proponso dal senatore Vicini Marco Arturo e dal relatore, che consiste nel sostituire alle parole « entro tre giorni » le altre « entro cinque giorni ».

L'emendamento è approvato.

Do ora lettura dell'articolo nel testo emendato:

Art. 12. Il Presidente della Commissione di istruzione designa per ogni procedimento un relatore, al quale è affidato il compimento degli atti riguardanti l'istruttoria.

Durante gli atti istruttori il relatore può chiedere l'intervento del Presidente e degli altri componenti della Commissione.

Il relatore può riferire alla Commissione anche durante il corso dell'istruttoria.

Il mandato di comparizione e il mandato di cattura possono essere spediti soltanto dalla Commissione, previe le conclusioni del Ministero Pubblico. Può tuttavia, in caso di urgenza, la Commissione d'istruzione spedire il mandato di cattura o di comparizione anche senza udire il Ministero Pubblico.

Spetta altresì alla Commissione di deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda di libertà provvisoria, salvo l'appello dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione d'appello costituita a norma dell'articolo 22. L'appello, con i motivi, deve essere presentato alla Cancelleria entro cinque giorni da quello della notificazione della ordinanza.

È approvato.

Art. 13. La Commissione d'istruzione si vale degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

Art. 14. Per il compimento di determinati atti istruttori, la Commissione d'istruzione, quando non li affidi a uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'appello, richiedendone la designazione al Primo Presidente della Corte da cui il magistrato dipende.

Art. 15. Il Ministero Pubblico interviene di norma negli atti di istruttoria. La Commis-

sione di istruzione, il relatore o, nel caso previsto dall'articolo precedente, il magistrato delegato, lo avvertono in tempo, senza però ritardare le operazioni, qualora possa derivarne danno per l'accertamento della verità.

Nel caso preveduto nell'articolo precedente il Ministero Pubblico potrà farsi rappresentare dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Nel corso dell'istruzione il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE D'ISTRUZIONE DOPO COMPIUTA L'ISTRUTTORIA.

Art. 16. Compiuta l'istruttoria, la Commissione d'istruzione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di quindici giorni, salvo che la Commissione, in casi eccezionali, accordi un termine maggiore.

Art. 17. Pervenute le requisitorie del Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'articolo 372 del Codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche oralmente il Ministero Pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 18. Se la Commissione di istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'articolo 378 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo e adottando eventualmente i provvedimenti indicati negli articoli 380, 381 e 382 dello stesso Codice.

Art. 19. Le sentenze pronunziate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal Cancelliere notificate, nella forma prescritta dal Codice di procedura penale, all'imputato ed al Ministero Pubblico.

Art. 20. Contro le sentenze della Commissione d'istruzione, che dichiarino di non do-

versi procedere, possono appellare il Ministero Pubblico e l'imputato prosciolti per insufficienza di prove.

L'appello deve essere proposto insieme con i motivi alla Cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il Cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

Art. 21. Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'articolo 18, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Commissione per il giudizio, costituita a norma dell'articolo 26.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI. A proposito di questo articolo c'è un emendamento proposto dal senatore Giampietro. L'osservazione che egli fa ci sembra perfettamente giusta; il richiamo, che si trova nell'articolo 20 del vecchio regolamento, alla disposizione dell'articolo 378 del Codice di procedura penale ordinario è perfettamente inutile, e forse anche inopportuno, in quanto che le ipotesi previste dall'articolo 378 sono precisamente il presupposto della disposizione dell'articolo 21 del progetto.

Sono lieto di dichiarare a nome della Commissione che essa accetta l'emendamento del senatore Giampietro per cui l'articolo 21 dovrebbe essere formulato così: « La Commissione d'istruzione, se riconosce che il fatto costituisce reato e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordina con sentenza il rinvio avanti la Commissione per il giudizio ».

Anzi sarà bene aggiungere « La Commissione per il giudizio costituita a norma dell'articolo 26 ». Ciò per ragione di euritmia con altre norme del progetto.

PRESIDENTE. Messo ai voti l'articolo 21, nel nuovo testo concordato fra il senatore Giampietro e la Commissione di cui do lettura:

« La Commissione d'istruzione se riconosce che il fatto costituisce reato e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell'impu-

tato ordina con sentenza il rinvio davanti la Commissione per il giudizio costituita a norma dell'articolo 26 ».

È approvato.

PRESIDENTE. All'articolo 22 la Commissione propone di portare il numero dei componenti la Commissione d'appello da 5 a 7 in relazione al numero dei membri della Commissione d'istruttoria e quindi di elevare da 7 a 10 il numero dei membri supplenti.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 22:

CAPO IV.

DELLA COMMISSIONE D'APPELLO.

Art. 22. Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'appello, composta di sette membri effettivi e di dieci supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il Presidente della Commissione stessa.

Art. 23. La Commissione d'appello giudica degli appelli nei casi previsti dal presente Regolamento, udito in ogni caso il Ministero Pubblico.

Art. 24. È in facoltà del Presidente della Commissione d'appello di designare un relatore, che dovrà riferire alla Commissione stessa entro brevissimo termine stabilito di volta in volta.

Detto termine, quando l'appello riguardi il diniego della libertà provvisoria, non dovrà superare i tre giorni.

Art. 25. La Commissione d'appello, se creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede direttamente con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

CAPO V.

DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 26. Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'articolo 37 dello Statuto per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per

delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate dalla Commissione per il giudizio, composta di sessanta Senatori nominati dal Presidente del Senato al principio di ogni legislatura e presieduta dal Presidente medesimo o da un Vice Presidente da lui delegato per ciascun procedimento.

Art. 27. Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta Senatori quali giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri quali giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire gli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Formata la lista, nessuno dei Senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione per il giudizio.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 27 e all'articolo 29 mi permetto fare alcune brevi osservazioni. Una è di principio: non so se si possa derogare ad una legge, ma a me sembra che, dal momento che si è voluto semplificare molto giustamente il procedimento, una Commissione per il giudizio di trenta membri effettivi e di trenta supplenti sia un istituto troppo farraginoso: venti giudicanti e dieci supplenti sarebbero più che sufficienti.

PRESIDENTE. Ma c'è già una legge.

VICINI MARCO ARTURO. Si potrebbe diminuire almeno il numero dei supplenti.

PRESIDENTE. Come ho detto, c'è una legge del 1928 che ha creato una Commissione del giudizio composta di 60 membri di cui 30 supplenti e 30 effettivi. In questa sede non possiamo modificare una legge.

VICINI MARCO ARTURO. Allora ripiego sulla seconda parte delle mie osservazioni. Questi due articoli mi sembra che non siano chiarissimi; la prassi la sappiamo tutti, ma la dizione non mi pare esatta. Infatti all'articolo 27 si dice: « Alla prima udienza di ciascun dibattito si fa luogo al sorteggio di 30 senatori quali giudici effettivi ecc.

Formata la lista nessuno dei senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Com-

missione del giudizio». Quindi tanto i senatori effettivi quanto i supplenti non possono assentarsi. Vi è poi l'articolo 29 che dice: «I senatori che non sono intervenuti alle singole udienze non possono concorrere nel giudizio». Sarebbe più chiaro dire: «Il senatore che non è intervenuto ad una udienza cessa di far parte del collegio giudicante».

Sembra infatti che si debba aspettare alla fine del giudizio per verificare se i senatori che sono intervenuti al giudizio sono gli stessi che sono intervenuti alle singole udienze, mentre il concetto dell'articolo è che, se un senatore manca ad una udienza, viene eliminato dal collegio giudicante e non fa più parte di esso. Quindi proporrei che si dicesse piuttosto: «Il senatore che non sia intervenuto anche ad una sola udienza non può partecipare al giudizio e viene sostituito da uno dei supplenti secondo l'ordine del sorteggio». Mi pare che così la dizione sarebbe più chiara.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI. La Commissione ritiene che tutti i membri della Commissione per il giudizio tanto effettivi che supplenti, debbono trovarsi presenti.

Affermato questo principio, per quanto riguarda la formulazione dell'articolo non ha difficoltà di aderire alle proposte del senatore Vicini Marco Arturo.

PRESIDENTE. In questo caso invito il senatore Vicini Marco Arturo a presentare un emendamento scritto.

VICINI MARCO ARTURO. Trattandosi di una questione di pura forma non insisto.

PRESIDENTE. Ad ogni modo le dichiarazioni del senatore Vicini Marco Arturo e l'interpretazione della Commissione resteranno negli atti.

Art. 28. Il Presidente della Commissione per il giudizio ha i poteri attribuiti dalla legge al Presidente della Corte d'Assise.

Art. 29. Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente della Commissione per il giudizio fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I senatori che non sono intervenuti a tutte le udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

- L'appello nominale è ripetuto al principio di ogni udienza e deve in ogni verbale essere dato atto delle variazioni del collegio giudicante, per gli effetti del precedente comma.

Art. 30. All'apertura del dibattimento i Senatori componenti la Commissione per il giudizio possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di ricusazione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'imputato.

Art. 31. Il Presidente della Commissione per il giudizio, prima di ogni altro atto, ordina al Cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio, ovvero la citazione notificata a norma dell'articolo 9, e quindi procede al dibattimento secondo le norme del Codice di procedura penale.

I membri della Commissione e il Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente, affinché interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti alla scoperta della verità. La stessa appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame, e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 32. Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione per il giudizio delibera fuori della presenza delle parti.

Art. 33. Chiuso il dibattimento, la Commissione per il giudizio si riunisce in Camera di Consiglio senza interruzione e con la presenza dei soli giudici effettivi o sostituiti agli effettivi, ai sensi dell'articolo 27, nel corso del dibattimento.

Art. 34. Chiusa la discussione in Camera di Consiglio fra i componenti la Commissione per il giudizio, il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni di reità e suc-

cessivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla ammissione delle quali, se il Presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

Art. 35. La votazione per la sentenza si fa per appello nominale.

I Senatori devono votare *sì* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente vota per ultimo.

Art. 36. La sentenza è estesa dal Presidente, o da altro Senatore da lui delegato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione per il giudizio, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 37. La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal Cancelliere.

CAPO VI.

DEI PROCEDIMENTI PER CONTRAVVENZIONI.

Art. 38. È attribuita al Presidente della Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni elevate contro Senatori, salvo il disposto del 4° comma del presente articolo. Egli pronunzia in seguito all'esame degli atti e alle indagini che creda di compiere.

Se si tratta di contravvenzione per la quale non si possa applicare che una pena pecuniaria non superiore a lire 5000, emette decreto senza procedere a dibattimento, secondo le norme contenute nella Sezione III, Capo IV, Titolo II, del Libro III del Codice di procedura penale.

L'opposizione, con la richiesta che si pro-

ceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e termini indicati dall'articolo 507 del Codice di procedura penale, alla Cancelleria.

Se si tratta di contravvenzione punibile con una pena pecuniaria superiore alle lire 5000, ovvero con la pena dell'arresto sola o congiunta alla pecuniaria, il Presidente della Commissione d'istruzione dispone che il giudizio, previa comunicazione del verbale di contravvenzione al Ministero Pubblico, avvenga innanzi alla Commissione d'istruzione, che procede per citazione diretta a porte aperte e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro 5 giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite dall'articolo 20 innanzi alla Commissione di appello, la quale, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 36 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DELLA ISTRUZIONE E DELL'APPELLO.

Art. 39. Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di Giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e d'appello previste dagli articoli 7 e 22, con le norme innanzi indicate.

Art. 40. Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera

dei Fasci e delle Corporazioni, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia.

Il Presidente dell'Alta Corte procede subito all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai Commissari, se già si trovino designati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 41. L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia nel caso previsto dall'articolo 39, viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel caso previsto dall'articolo 40.

Art. 42. Se si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da uno o più Commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del Ministero Pubblico nei procedimenti a carico di Senatori.

Se i Commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

Art. 43. I Commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'articolo 40.

CAPO II.

DEL GIUDIZIO.

Art. 44. Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice Presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

Art. 45. Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta senatori.

Art. 46. Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione per il giudizio.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 47. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione d'istruzione o di quello della Commissione d'appello ne esercita le funzioni il più anziano dei membri effettivi e, in mancanza di effettivi, il più anziano dei supplenti. L'anzianità è determinata dalla data del giuramento, e in caso di pari data, dall'età.

Art. 48. In tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si osservano, per l'istruzione, l'appello e il giudizio, le disposizioni del Codice di procedura penale vigente, in quanto siano applicabili.

Agli articoli del Codice richiamati nel presente Regolamento, in caso di modificazione di Codice, s'intendono sostituiti quelli che vi corrispondono.

Art. 49. Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 50. La chiusura delle legislature non sospende il corso dei giudizi.

Le Commissioni giudiziarie del Senato continuano nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

Art. 51. Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni giudiziarie e dell'Alta Corte di Giustizia sono sottoscritti dal Presidente e dal Cancelliere.

Art. 52. Non possono far parte come componenti delle Commissioni d'istruzione e d'appello i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di commissario nei relativi procedimenti.

Parenti non possono far parte dell'Alta Corte, o della Commissione per il giudizio, i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclu-

sivamente, dell'imputato, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

È in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione per il giudizio di escludere dalla lista dei testimoni i Senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del Presidente non è ammesso reclamo.

Art. 53. Nessun Senatore può far parte contemporaneamente della Commissione d'istruzione o della Commissione d'appello e della Commissione per il giudizio.

I Senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio dell'imputato a giudizio davanti all'Alta Corte di Giustizia, di cui al Titolo III, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prendere parte al voto relativo, alla risoluzione degli incidenti e alla pronunzia della sentenza.

Art. 54. Qualora l'imputazione fatta ad un Senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio, le Commissioni, o l'Alta Corte, rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

Art. 55. Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del Senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette, per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Art. 56. Salvo quanto è disposto dal presente Regolamento, per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Art. 57. Il Presidente del Senato, uditi, ove lo creda, i Presidenti delle Commissioni di istruzione e d'appello, provvede sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restitu-

zione di documenti o altro e, ove lo creda, può anche chiedere l'avviso del Ministero Pubblico.

Art. 58. Le funzioni di Cancelliere presso le Commissioni giudiziarie del Senato e presso l'Alta Corte di Giustizia sono esercitate dal Segretario Generale o da un funzionario delegato, coadiuvato dall'ufficio dell'Alta Corte; a tale ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare uno o più funzionari delle Cancellerie giudiziarie designati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Cancelliere, o un suo delegato, può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di Cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari, in quanto applicabili.

Art. 59. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni giudiziarie del Senato e all'Alta Corte di giustizia sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo speciale presso la Corte di Cassazione, esclusi i Senatori.

Art. 60. Delle funzioni di ufficiale giudiziario sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 61. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno costituite le Commissioni giudiziarie previste dal Regolamento stesso, per la legislatura in corso.

Art. 62. I procedimenti in corso innanzi alla cessata Commissione d'istruzione saranno devoluti nello stato in cui si trovano, alla Commissione di istruzione.

Art. 63. I procedimenti in corso innanzi alla Commissione di accusa in grado di appello, saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione di appello.

I procedimenti in corso innanzi alla Commissione di accusa agli effetti dell'articolo 21 del precedente Regolamento, saranno restituiti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione d'istruzione per i provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 del presente Regolamento.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 64. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Il nuovo testo del regolamento giudiziario del Senato è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori ad introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento i senatori convalidati, nell'ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Baistrocchi e Farina Mattia il sig. Foschini Luigi Maria è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Foschini Luigi Maria del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai Senatori Federzoni e Cini il sig. Berretta Arturo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Berretta Arturo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Farina Mattia il sig. Matarazzo Andrea è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Matarazzo Andrea del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Catalano e Felici il sig. Moroder Riccardo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Moroder Riccardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Agnelli e Bocciardo il sig. Parodi Delfino Leopoldo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Parodi Delfino Leopoldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Guerresi il sig. Pasolini Dall'Onda Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Pasolini Dall'Onda Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Badoglio e Raineri il sig. Penna Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Penna Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nomis di Cosilla e Della Gherardesca Giuseppe il sig. Pucci Roberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Pucci Roberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gallarati Scotti e Bianchini il sig. Sagramoso Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Sagramoso Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nomis di Cosilla e Della Gherardesca Giuseppe il sig. Tesio Federico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Tesio Federico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai Senatori Bocchini e Guiglielmi di Vulci il sig. Nobili Giorgio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Nobili Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ago e Baistrocchi il sig. Guidi Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guidi Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Zoppi Ottavio e Spiller il sig. Dall'Ora Fidenzio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Dall'Ora Fidenzio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Zoppi Ottavio e Perrone Compagni il sig. Somma Umberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Somma Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Nomis di Cossilla il sig. Clerici Ambrogio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Clerici Ambrogio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuria e Carletti il sig. Ricci Del Riccio Giuliano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ricci Del Riccio Giuliano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santini e Bongiovanni il sig. Bollati Ambrogio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bollati Ambrogio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Zoppi Gaetano e Gentile Giovanni il sig. Boriani Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Boriani Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Zoppi Ottavio il sig. Zamboni Umberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Zamboni Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pecori Giraldi e Romei Longhena il sig. Coralli Felice è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Coralli Felice del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bodrero e Ruffo di Calabria, il sig. Emo Capodilista Giorgio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Emo Capodilista Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romei Longhena e Bazan, il sig. Guidotti Guido è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guidotti Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuriati e Volpi di Misurata il sig. Calletti Pio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Calletti Pio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Volpi di Misurata e Spezzotti, il sig. Cardinali Pericle è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cardinali Pericle del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ciano e Minale, il sig. Ingianni Giulio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

Do atto al camerata Ingianni Giulio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gasperini Gino e Trivelli, il sig. Milani Domenico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Milani Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Raimondi e Carletti, il sig. Nosedà Enea è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Nosedà Enea del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romano Santi e Belluzzo, il sig. Petretti Arnaldo è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Petretti Arnaldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Graziosi e Minale, il sig. Velani Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Velani Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Maragliano e Bocchini, il sig. Mosso Francesco Saverio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mosso Francesco Saverio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Barzini, il sig. Morgagni Manlio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Morgagni Manlio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gr. Amm. Thaon di Revel e d'Amelio, il sig. Bono Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bono Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bocchini e Pugnani, il sig. Chiarini Angelo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Chiarini Angelo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Volpi di Misurata e Gr. Amm. Thaon di Revel, il sig. Dentice

di Frasso Alfredo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Dentice Di Frasso Alfredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Spiller e Montuori Raffaele, il sig. Genovesi Cesare è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Genovesi Cesare del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Gianini, il sig. Gentile Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gentile Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Raimondi e Dudan, il sig. Mezzi Filippo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mezzi Filippo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gr. Amm. Thaon di Revel e Pende il sig. Perna Amedeo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Perna Amedeo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Bodrero, il sig. Morelli Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Morelli Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Di Mirafiori e Imberti, il sig. Viale Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Viale Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Giuliano Balbino, il sig. Goidanich Pier Gabriele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Goidanich Pier Gabriele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Di Donato e Millosevich, il sig. Jacobini Oreste è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Jacobini Oreste del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Russo e Riccardi il sig. Sigismondi Carlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Sigismondi Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Romano Santi il sig. Albertini Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Albertini Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Fedele e Gentile Giovanni il sig. Barbi Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Barbi Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Guadagnini il sig. Betti Mario è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Betti Mario del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Fedele e Millosevich il sig. Cardinali Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cardinali Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Conti Ettore e Curatulo il sig. Gavazzi Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gavazzi Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuliano Balbino e Romano Santi il sig. Perez Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Perez Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ducci Gino e Burzagli il sig. Pini Vladimiro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Pini Vladimiro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Salvi il sig. Poss Alessandro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Poss Alessandro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dott. Thaon di Revel e Bocciardo il sig. Silvestri Euclide è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Silvestri Euclide del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Conti Ettore e Fedele il sig. Targetti Raimondo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Targetti Raimondo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Boncompagni Ludovisi il sig. Torlonia Carlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Torlonia Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dott. Thaon di Revel e Fedele il sig. Bartolini Domenico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bartolini Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Guadagnini il sig. Rossi Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Rossi Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gentile Giovanni e Guidi Fabio il sig. Corsi Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Corsi Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Della Gherardesca Giuseppe e Orsini Baroni il sig. Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nucci e Montagna il sig. Innocenti Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Innocenti Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Facchinetti il sig. Gismondi Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gismondi Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Giampietro il sig. Botturini Orazio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Botturini Orazio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Petrone Silvio il sig. D'Aquino Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata D'Aquino Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Bocchini il sig. Cantarano Camillo è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cantarano Camillo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ferrari Giuseppe Francesco e Ago il sig. Cipolla Ettore è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cipolla Ettore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Tua il sig. Bartoli Alfonso è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bartoli Alfonso del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Romano Santi il sig. Sabini Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Sabini Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pecori Giraldi e Amantea il sig. Larcher Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Larcher Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Soler e Leicht il sig. Scodnik Enrico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Scodnik Enrico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Concini il sig. Silvagni Umberto è

introdotta nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Silvagni Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Abisso e Vicini Marco Arturo il sig. De Santis Brizio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata De Santis Brizio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo di dar lettura delle interrogazioni con risposta scritta presentate alla Presidenza.

VICINI MARCO ARTURO, segretario:

Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se, come e quando intenda provvedere alle comunicazioni tra Brescia (capoluogo) e la Valle Camonica oggi, per la lentezza (quattro ore per 100 km.!) e i continui incidenti del servizio ferroviario, pel diniego di concessione a servizi automobilistici, troppo inferiori alle necessità economiche ed autarchiche nonchè al progresso turistico.

BONARDI.

Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle corporazioni per sapere se riconoscono che, per rendere applicabile ad ogni effetto di legge (ed anche in concorso con le disposizioni del Codice penale che colpiscono le infrazioni ai contratti collettivi) « l'accordo 31 ottobre 1938-XVII relativo al conferimento delle scorte vive nelle mezzadrie toscane » sia necessario, in mancanza di speciali determinazioni legislative, che l'« accordo » stesso sia posto in armonia col sistema del Codice civile e sia trasformato nel senso che, quando il colono non può versare in tutto o in parte

l'importo della metà del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non immediatamente, ma gradualmente in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla nelle successive annate agrarie.

(Si cita come esempio l'articolo 15 del patto generale di mezzadria per la provincia di Udine).

**SARROCCI, GUIDI, SERPIERI,
DI FRASSINETO, SCIALOJA.**

Al Ministro delle finanze per conoscere:

a) le ragioni che hanno determinato la cessione, alla Società Anonima di Monte Amiata, della importante e redditizia azienda statale mineraria delle miniere di mercurio di Idria;

b) le ragioni per cui tale cessione è avvenuta ad un prezzo, a mio avviso, di gran lunga inferiore al valore reale.

BELLUZZO.

Al Ministro dell'interno per sapere se — in attesa dell'annunziata riforma della legge sulle Opere Pie — non creda opportuno e necessario disporre che ai Consigli d'amministrazione delle medesime vengano statutariamente aggregati o aggiunti, a seconda della loro importanza e con precisati poteri, uno o due rappresentanti dell'Autorità tutoria ai quali sia deferita (col vantaggio grandissimo della sollecita spedizione di numerose pratiche oggi pregiudizievole e forzatamente, anche per lungo tempo, giacenti presso gli Uffici prefettizi, e con notevole risparmio di spese e di voluminosi carteggi) la pronta approvazione delle questioni d'ordinaria amministrazione tuttora demandate all'esame superiore: riservando però sempre ogni altra alla diretta competenza della superiore Autorità tutoria, specie se di carattere straordinario.

Apparterebbero, a guisa d'esempio, all'ordinaria amministrazione da demandarsi ai Consigli d'amministrazione, l'autorizzazione alle spese sino alla concorrenza della somma di lire 10.000 (limitata attualmente a sole lire 3.000), le modifiche ai regolamenti ove tali modifiche non comportino un aggravio economico all'Opera Pia, le questioni riflettenti il

personale, l'autorizzazione a trattare a seconda dei casi, anzichè per asta pubblica, per licitazione privata o per trattativa diretta, ecc. ecc.

Ogni altro oggetto invece, sarebbe da demandarsi sempre al superiore esame, quali le riforme degli Statuti e dei Regolamenti organici, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le variazioni delle consistenze patrimoniali, gli acquisti e le vendite d'immobili, l'accensione di mutui, ecc.

Con l'attuazione dell'augurato provvedimento la vita amministrativa dell'Opera Pia, fatta più efficiente, si adeguerebbe realmente al più rapido ritmo del nostro tempo fascista, non sarebbe più, come ora — ostacolata, se non inceppata, da burocratiche bardature o da superati e vietati formalismi, e tempestivamente potrebbe beneficiare di vantaggiose opportunità contingenti — senza per altro cessare dall'essere vigilata e controllata in ogni sua manifestazione e in ogni sua attività.

VENINO.

Al Ministro di grazia e giustizia su di un inconveniente verificatosi nel riordinamento delle preture del Regno e che perdura tuttora.

Il mandamento di Oriolo (Cosenza) era composto dei seguenti comuni contigui e circostanti al capoluogo: da un lato Oriolo, Farneta, Alessandria del Carretto, Castoregio; dall'altro versante: Nocera, Canna, Rocca Imperiale, Montegiordano.

Nel costituire la pretura di Trebisacce, sopprimendo quella di Amendolara, ignorando tradizioni e luoghi, si distaccò il paese di Rocca Imperiale, che segna l'estremo limite della Calabria Citra, e lo si aggregò al mandamento di Trebisacce, sol perchè la linea ferroviaria del litorale del Jonio segna le stazioni di continuo: di Trebisacce, Roseto, Montegiordano, Rocca Imperiale.

E si è verificato il caso strano che il pretore di Trebisacce deve attraversare il territorio di Montegiordano (che rientra nel mandamento di Oriolo) per andare ad istruire processi a Rocca, giudicarne gli abitanti, verificare lo stato civile di Rocca Imperiale.

Se per altro pare, o, si volle ritenere che Rocca Imperiale distasse da Oriolo, mentre in 40 minuti di automobile vi si accede per la

strada provinciale, si poteva da allora, e si può ora ovviare a tanto con istituire una Sezione di pretura nel mandamento di Oriolo.

La parte montuosa, composta di Alessandria del Carretto, Farneta, Castoregio, Montegiordano, formerebbe il nucleo centrale del mandamento: la parte piana e quasi marina potrebbe essere costituita in Sezione con sede a Canna, e con l'aggregazione dei comuni di Nocera, distante di un percorso di 15 minuti, e di Rocca Imperiale, che a Canna è congiunta dalla linea postale automobilistica, che in meno di 25 minuti fa il servizio Nocera-Canna-Rocca Imperiale-Scalo ferroviario.

Si fa però notare che Montegiordano è equidistante da Oriolo e da Canna, ma potrebbe per più comoda viabilità essere congiunta alla Sezione in Canna.

Canna ha un castello, palazzi privati ove adattare la sede, e dove la Sezione di pretura funzionerebbe egregiamente con grande economia di spese giudiziarie.

Il pretore vi si può recare con automobile ed altri comuni mezzi di trasporto.

Il comune di Canna ha acqua potabile abbondante, albergo, luce elettrica, mezzi di vita ed è paese civile ed ospitale.

CAMPOLONGO.

Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se vi siano provvedimenti in corso per porre rimedio al guasto del ponte della ferrovia fra Udine e Cividale, sul fiume Torre, e togliere la necessità del trasbordo che ancora si verifica in tempo di piena, dopo un anno circa dal sinistro occorso nel novembre u. s.

LEICHT e SPEZZOTTI.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Camerati, sono esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e quindi il Senato sarà convocato a domicilio.

Devo dichiararvi che il nostro amato Presidente, S. E. Giacomo Suardo, è leggermente indisposto e ciò spiega come io abbia avuto l'alto onore di sostituirlo. Si tratta di una leggera indisposizione ed interpreto il sentimento

di tutto il Senato nell'inviargli i più vivi auguri. (*Applausi vivissimi*).

Anzi ho un mandato molto gradito da compiere e cioè egli mi ha incaricato di portare ai colleghi senatori il suo fervido augurio natalizio, per loro e per le loro famiglie e l'espressione della sua solidarietà veramente e profondamente cordiale ed affettuosa. (*Vivissimi applausi*).

Io a mia volta porgo a voi i più vivi auguri per le feste natalizie e per il nuovo anno.

Saluto al Re!

Saluto al Duce!

Il Senato risponde con grido unanime seguito da vivissimi e generali applausi.

La riunione ha termine alle ore 10,45.

Risposta scritta ad interrogazioni.

BONARDI. — Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se, come e quando intenda provvedere alle comunicazioni tra Brescia (capoluogo) e la Valle Camonica oggi, per la lentezza (quattro ore per 100 km.!) e i continui incidenti del servizio ferroviario, pel diniego di concessione a servizi automobilistici, troppo inferiori alle necessità economiche ed autarchiche nonchè al progresso turistico.

RISPOSTA. — Nell'intento di migliorare le comunicazioni sulla ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, questo Ministero, dapprima esaminò la possibilità di una elettrificazione della linea, ma dovette escluderla perchè sarebbe riuscita molto costosa. Dopo di che fece invitare la Società concessionaria a porre in servizio delle automotrici.

Senonchè il progetto presentato prevede, anche per tale sistema di trazione e per i lavori di adeguamento della linea, una spesa molto elevata, per la quale la Società chiede una sovvenzione governativa di lire 8456 a chilometro per tutta la residua durata della concessione; ciò che costituirebbe un onere molto rilevante per il bilancio dello Stato.

Il beneficio, d'altra parte, sarebbe molto li-

mitato; infatti le condizioni altimetriche e planimetriche della linea con strette curve, forti pendenze e con 307 passaggi a livello (circa 3 per chilometro), ai quali i comuni non vogliono rinunciare, non consentirebbero velocità elevate, e quindi notevoli abbreviamenti della durata del viaggio.

Le autorità locali, rendendosi conto di ciò, si sono venute orientando verso la istituzione di una coppia di corse sussidiarie automobilistiche. Queste permetterebbero di meglio soddisfare le esigenze degli abitanti dell'alta valle, i quali avrebbero così la possibilità di raggiungere Brescia e di ritornare alle loro residenze, con viaggi di durata minore di quella ora possibile con i treni più veloci.

Questo Ministero ha fatto perciò invitare la Società a provvedere alla istituzione di un tale servizio e, ove essa rifiuti, si riserva di affidarlo ad una ditta privata già disposta ad assumerlo senza sovvenzione da parte dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per le Ferrovie

JANNELLI.

SARROCCI, GUIDI, SERPIERI, DI FRASSINETO, SCIALOJA. — Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle corporazioni per sapere se riconoscono che, per rendere applicabile ad ogni effetto di legge (ed anche in concorso con le disposizioni del Codice penale che colpiscono le infrazioni ai contratti collettivi) « l'accordo 31 ottobre 1938-XVII relativo al conferimento delle scorte vive nelle mezzadrie toscane » sia necessario, in mancanza di speciali determinazioni legislative, che l'« accordo » stesso sia posto in armonia col sistema del Codice civile e sia trasformato nel senso che, quando il colono non può versare in tutto o in parte l'importo della metà del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non immediatamente, ma gradualmente in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla nelle successive annate agrarie.

(Si cita come esempio l'articolo 15 del patto generale di mezzadria per la provincia di Udine).

RISPOSTA. — L'articolo 1 del contratto collettivo 31 ottobre 1938 per la immissione del

capitale bestiame nella mezzadria in Toscana, stipulato tra la Federazione Nazionale Fascista dei proprietari ed affittuari conduttori e la Federazione Nazionale Fascista dei coloni e mezzadri, stabilisce che il conferimento della metà del bestiame da parte del mezzadro si intende *effettuato* anche quando la quota colonica sia anticipata dal concedente, per difetto di capitale da parte del mezzadro stesso.

Con tale disposizione sembra che il mezzadro assuma la proprietà della quota parte di bestiame, con le relative conseguenze giuridiche, anche nel caso di pagamento differito del relativo valore.

Con la interrogazione presentata si chiede, invece, che la disposizione in parola sia modificata nel senso che quando il colono non può versare in tutto o in parte l'importo del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non *immediatamente*, ma *graduatamente* in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla.

A tal fine si fa riferimento all'articolo 15 del patto generale di mezzadria della provincia di Udine nel quale tale punto è stato disciplinato nel senso prospettato.

Poichè si tratta di modificazione da apportarsi ad un contratto collettivo vigente, sembra che la soluzione della questione sia principalmente di competenza delle Associazioni sindacali stipulanti.

Tuttavia non si ha difficoltà a prospettare la questione raccomandata alle Associazioni sindacali competenti affinchè esse, nella loro competenza, esaminino l'opportunità di intervenire alla modificazione nei sensi richiesti.

Il Ministro

LANTINI.

BELLUZZO. — Al Ministro delle finanze per conoscere:

a) le ragioni che hanno determinato la cessione, alla Società Anonima di Monte Amiata, della importante e redditizia azienda statale mineraria delle miniere di mercurio di Idria;

b) le ragioni per cui tale cessione è avvenuta ad un prezzo, a mio avviso, di gran lunga inferiore al valore reale.

RISPOSTA. — a) Circa il primo punto dell'interrogazione occorre riferirsi alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 795, che ha autorizzato il trasferimento al Regio demanio di tutte le aziende minerarie delle nuove provincie. Tale trasferimento fu consigliato dalla necessità di assicurare unità organica di amministrazione ai complessi demaniali che, per fini pubblici, esplicano delle attività di natura industriale. La legge stessa ha voluto particolarmente considerare, fra le dette aziende, quella di Idria dalla quale può attendersi, anche per la natura stessa della sua produzione e l'importanza che ha assunto il mercurio sul mercato mondiale, una più efficiente utilizzazione. Da ciò la disposizione dell'articolo 2 che autorizza il conferimento dell'Azienda di Idria a società esistente, concessionaria di miniere di mercurio, alla espressa condizione, imposta dalla legge stessa, che rimanesse assicurato allo Stato il controllo della maggioranza sociale.

Da siffatta rigorosa condizione discendono le ragioni cui accenna il primo punto dell'interrogazione. Anzitutto il conferimento condizionato allevia l'Amministrazione dalle cure richieste da una gestione industriale diretta (criterio che prevale anche per altri complessi patrimoniali demaniali), ed accentra in un organismo idoneo e fattivo, un comando unico che favorirà lo sviluppo della parte tecnica ed organizzativa della produzione ed agevolerà lo svolgimento dei delicati rapporti a carattere internazionale per difendere e tutelare la produzione europea del mercurio. In secondo luogo la meditata unificazione consentirà allo Stato di assicurarsi il controllo assoluto, oltre che sulle direttive della gestione mineraria, della maggioranza della produzione del mercurio, che, assieme a quella spagnola, rappresenta il complesso più importante della produzione mondiale di detto prodotto. L'operazione, che conduce sicuramente a detta finalità, è stata agevolata dalla circostanza che, lo Stato, attraverso l'I. R. I., possiede una cospicua partecipazione azionaria nella Società, di guisa che lo Stato, in virtù di essa, ed in virtù della quota azionaria che gli deriva dal conferimento della sua miniera, si è assicurato quella maggioranza che gli conferisce una posizione

di assoluta preminenza nell'unificato organismo industriale.

b) Nei riguardi delle condizioni di prezzo in base alle quali si attua il conferimento, può assicurarsi che le ragioni dello Stato vennero, anche sotto questo profilo, ampiamente tutelate. Il costo attuale della produzione del mercurio di Idria è particolarmente elevato e assai superiore a quello realizzato al Monte Amiata e pertanto i profitti conseguiti in questi ultimi anni dalla Azienda di Idria sono dovuti esclusivamente alla situazione eccezionale del mercato del prodotto mentre è da prevedere che un ritorno alla normalità riporterebbe i costi in perdita. Per ultimo, circa il prezzo di cessione che, secondo l'interrogante, sarebbe di gran lunga inferiore al valore reale, occorre considerare — pur tenuto conto delle difficoltà per una valutazione generale che è subordinata a complessi fattori di varia indole — che non si tratta della vendita di un bene demaniale, ma bensì di un conferimento come lo prescrive la legge, al quale ultimo corrisponde lo scambio con azioni, per modo che, in concreto, il problema della congruità del prezzo di cessione si traduce nella comparazione dei valori industriali delle due gestioni che si sono fuse.

Il Ministro

THAON DI REVEL.

VENINO. — Al Ministro dell'interno per sapere se — in attesa dell'annunziata riforma della legge sulle Opere Pie — non creda opportuno e necessario disporre che ai Consigli di amministrazione delle medesime vengano statutariamente aggregati o aggiunti, a seconda della loro importanza e con precisati poteri, uno o due rappresentanti dell'Autorità tutoria ai quali sia deferita (col vantaggio grandissimo della sollecita spedizione di numerose pratiche oggi pregiudizievole e forzatamente, anche per lungo tempo, giacenti presso gli Uffici prefettizi, e con notevole risparmio di spese e di voluminosi carteggi) la pronta approvazione delle questioni d'ordinaria amministrazione tuttora demandate all'esame superiore: riservando però sempre ogni altra alla diretta competenza della superiore Autorità tutoria, specie se di carattere straordinario. Apparterebbero, a guisa d'esempio, all'ordi-

naria amministrazione da demandarsi ai Consigli d'amministrazione, l'autorizzazione alle spese sino alla concorrenza della somma di lire 10.000 (limitata attualmente a sole lire 3.000), le modifiche ai regolamenti ove tali modifiche non comportino un aggravio economico all'Opera Pia, le questioni riflettenti il personale, l'autorizzazione a trattare a seconda dei casi, anziché per asta pubblica, per licitazione privata o per trattativa diretta, ecc. ecc.

Ogni altro oggetto invece, sarebbe da demandarsi sempre al superiore esame, quali le riforme degli Statuti e dei Regolamenti organici, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le variazioni delle consistenze patrimoniali, gli acquisti e le vendite d'immobili, l'accensione di mutui, ecc.

Con l'attuazione dell'augurato provvedimento la vita amministrativa dell'Opera Pia, fatta più efficiente, si adeguerebbe realmente al più rapido ritmo del nostro tempo fascista, non sarebbe più, come ora — ostacolata, se non inceppata, da burocratiche bardature o da superati e vietati formalismi, e tempestivamente potrebbe beneficiare di vantaggiose opportunità contingenti — senza per altro cessare dall'essere vigilata e controllata in ogni sua manifestazione e in ogni sua attività.

RISPOSTA. — Sostanzialmente il senatore Venino, con la sua interrogazione, propone l'inclusione di rappresentanti dell'autorità tutoria nei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con il compito di esercitare, per la maggior parte degli atti di dette istituzioni, gli stessi poteri attribuiti ai Prefetti, lasciandosi alla competenza degli ordinari organi di tutela soltanto gli atti di maggiore importanza.

Pure apprezzandosi gli scopi avuti in mira dall'interrogante, non può accogliersi la sua proposta, in quanto verrebbe a vulnerare il noto principio del nostro ordinamento giuridico (ribadito, nella fattispecie, dall'articolo 11, lettera b) della legge 17 luglio 1890, n. 6972) in virtù del quale non sono compatibili, nella stessa persona, le funzioni di vigilante e di vigilato.

Si riconosce, comunque, che il sistema dei controlli governativi, nei confronti delle isti-

tuzioni di beneficenza, previsto dalla legge organica del 1890 e dalla riforma del 1923 — pur essendo meno complesso di quello stabilito dalla legge comunale e provinciale — meriti di essere riveduto, in modo da rendere più agile l'andamento amministrativo delle predette istituzioni: e si assicura che tale esigenza sarà tenuta presente in sede di riforma delle leggi su le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Sottosegretario di Stato

BUFFARINI.

CAMPOLONGO. — Al Ministro di grazia e giustizia su di un inconveniente verificatosi nel riordinamento delle preture del Regno e che perdura tuttora.

Il mandamento di Oriolo (Cosenza) era composto dei seguenti comuni contigui e circostanti al capoluogo: da un lato Oriolo, Farneta, Alessandria del Carretto, Castroregio; dall'altro versante: Nocera, Canna, Rocca Imperiale, Montegiordano.

Nel costituire la pretura di Trebisacce, sopprimendo quella di Amendolara, ignorando tradizioni e luoghi, si distaccò il paese di Rocca Imperiale, che segna l'estremo limite della Calabria Citra, e lo si aggregò al mandamento di Trebisacce, sol perchè la linea ferroviaria del litorale del Jonio segna le stazioni di continuo: di Trebisacce, Roseto, Montegiordano, Rocca Imperiale.

E si è verificato il caso strano che il pretore di Trebisacce deve attraversare il territorio di Montegiordano (che rientra nel mandamento di Oriolo) per andare ad istruire processi a Rocca, giudicarne gli abitanti, verificare lo stato civile di Rocca Imperiale.

Se per altro pare, o, si volle ritenere che Rocca Imperiale distasse da Oriolo, mentre in 40 minuti di automobile vi si accede per la strada provinciale, si poteva da allora, e si può ora ovviare a tanto con istituire una Sezione di pretura nel mandamento di Oriolo.

La parte montuosa, composta di Alessandria del Carretto, Farneta, Castroregio, Montegiordano, formerebbe il nucleo centrale del mandamento: la parte piana e quasi marina potrebbe essere costituita in Sezione con sede a Canna, e con l'aggregazione dei comuni di

Nocera, distante di un percorso di 15 minuti, e di Rocca Imperiale, che a Canna è congiunta dalla linea postale automobilistica, che in meno di 25 minuti fa il servizio Nocera-Canna-Rocca Imperiale-Scalo ferroviario.

Si fa però notare che Montegiordano è equidistante da Oriolo e da Canna, ma potrebbe per più comoda viabilità essere congiunta alla Sezione in Canna.

Canna ha un castello, palazzi privati ove adattare la sede, e dove la Sezione di pretura funzionerebbe egregiamente con grande economia di spese giudiziarie.

Il pretore vi si può recare con automobile ed altri comuni mezzi di trasporto.

Il comune di Canna ha acqua potabile abbondante, albergo, luce elettrica, mezzi di vita ed è paese civile ed ospitale.

RISPOSTA. — Con la vostra interrogazione, trasmessami dalla Presidenza del Senato del Regno il 16 c. m., avete segnalato che per effetto delle modificazioni apportate alle circoscrizioni giudiziarie con il Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, si verifica che « il Pretore di Trebisacce, per andare ad istruire i processi a Rocca Imperiale, giudicarne gli abitanti, verificarne gli atti dello stato civile, deve attraversare il territorio di altro mandamento e precisamente il territorio del comune di Montegiordano, dipendente dalla pretura di Oriolo ».

Per ovviare a tale inconveniente, prospettate l'opportunità:

a) di distaccare il comune di Rocca Imperiale dalla pretura di Trebisacce, da cui ora dipende, e di aggregarlo alla pretura di Oriolo;

b) di istituire nel comune di Canna — compreso nella circoscrizione della pretura di Oriolo — una sede distaccata di detta pretura, con giurisdizione, oltre che sul comune di Canna, anche su quelli limitrofi di Montegiordano, Nocera e Rocca Imperiale.

Sta di fatto che il comune di Rocca Imperiale, prima della predetta riforma del 1923, dipendeva dalla pretura di Oriolo, ma ne fu distaccato perchè più facilmente collegato col comune di Trebisacce, che non col comune di Oriolo. Invero, mentre per accedere a Trebisacce gli abitanti di Rocca Imperiale debbono

percorrere complessivamente km. 34 (5 di auto-corriera e 19 di ferrovia, per accedere, invece, al comune di Oriolo debbono compiere un percorso di chilometri 50 (31 di auto-corriera e 19 di ferrovia).

Successivamente non sono pervenuti voti per il ripristino della situazione preesistente, e cioè per la restituzione del comune di Rocca Imperiale alla pretura di Oriolo.

Poichè tale ripristino involgerebbe una modificazione delle attuali circoscrizioni per quanto riguarda il territorio delle preture di Trebisacce ed Oriolo, essa non potrebbe essere attuata che dopo aver sentito al riguardo i pareri delle competenti autorità giudiziarie, politiche ed amministrative locali, e ciò dopo una opportuna istruttoria che, a seguito della Vostra segnalazione, ho subito disposta.

Mi riservo, pertanto, non appena possibile, ulteriori comunicazioni in proposito.

Il Ministro
GRANDI.

LEICHT e SPEZZOTTI. — Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se vi siano provvedimenti in corso per porre rimedio al guasto del ponte della ferrovia fra Udine e Cividale, sul fiume Torre, e togliere la necessità del trasbordo che ancora si verifica in tempo di

piena, dopo un anno circa dal sinistro occorso nel novembre u. s.

RISPOSTA. — L'Azienda Autonoma Statale della Strada ha eseguito accuratamente studi per accertare quali adempimenti tecnici siano necessari per assicurare il traffico ordinario lungo il ponte sul Torre, danneggiato dalla piena del novembre scorso.


Le opere di cui si è decisa l'esecuzione sono d'imminente inizio e verranno condotte a termine dall'A. A. S. S. nel tempo tecnico strettamente necessario.


Nei riguardi, però, dell'esercizio ferroviario, per conseguire la garanzia della sicura stabilità del manufatto, sono necessarie opere integrative che dovrebbero essere eseguite a cura e spese della Società concessionaria.

L'Azienda Autonoma Stradale della Strada sarebbe, tuttavia, disposta a provvedere alla esecuzione anche di tali opere integrative, purchè la Società predetta si impegnasse ad assumere l'intero onere della spesa occorrente.

Il Ministro
SERENA.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

1^a RIUNIONE

Mercoledì 19 aprile 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori:

Bacelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferretti, Leicht, Pasquale Libertini, Maraviglia, Martin Franklin, Miari de Cumani, Nucci, Piola Caselli, Rebaudengo, Ricci, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona, Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Burzagli, Cini, Cogliolo, Conti, Silvio Crespi, Cristoforo Ferrari, Flora, Giuria, Marcello, Pozzo, Raineri, Reggio, Santi Romano, Schanzer.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato » (2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e dà lettura della sua relazione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

SITTA, segretario. Dà lettura degli articoli del disegno di legge.

DUDAN. All'articolo 4 osserva che dal beneficio dell'aumento dovrebbero essere esclusi quei cospicui compensi che alcuni alti funzionari dello Stato percepiscono da enti parastatali ai quali prestano la loro collaborazione.

PRESIDENTE. Fa notare che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, l'aumento va senza dubbio concesso per ambedue le quote, perchè la disposizione di legge trova il suo fondamento nell'accresciuto costo della vita.

SECHI. All'articolo 7, chiede se l'aumento viene corrisposto anche sulle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Risponde che il disegno di legge considera solamente i dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici ed i loro pensionati.

ROTA GIUSEPPE. Chiede se gli aumenti delle pensioni saranno concessi su domanda degli interessati.

PRESIDENTE. Risponde che essi avvengono automaticamente *ope legis*.

LEICHT. All'articolo 9 esprime il desiderio che restino ferme le basi pensionabili già acquisite per effetto delle precedenti norme di legge.

SANDICCHI, segretario. Dà lettura dei rimanenti articoli fino al 21, ultimo del disegno di legge, sui quali nessuno chiede di parlare.

Relatori dei bilanci.

PRESIDENTE. Designa i senatori incaricati di riferire sugli stati di previsione per l'esercizio 1939-40:

Interno, senatore Maraviglia;
Africa Italiana, senatore Bongiovanni;
Grazia e giustizia, senatore Facchinetti;
Finanze, senatore Bianchini;
Guerra, senatore Giuria;

Marina, senatore Giuseppe Rota;
Aeronautica, senatore Cristoforo Ferrari;
Educazione nazionale, senatore Leicht;
Agricoltura e foreste, senatore Marescalchi;
Comunicazioni, senatore De Vito;
Corporazioni, senatore Trigona;
Cultura popolare, senatore Piola Caselli;

Scambi e valute, senatore Conti;
Bilancio consuntivo, senatore Scialoja.
PRESIDENTE. Annuncia che la Commissione è convocata in sede legislativa il 1° maggio p. v.

La riunione è sciolta alle ore 12,10.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

2^a RIUNIONE

Lunedì 1^o maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Castelli, Cini, Cremonesi, Silvio Crespi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Flora, Leicht, Pasquale Libertini, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Nucci, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Ricci, Santi Romano, Giuseppe Rota, Sandicchi, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona, Zupelli. È anche presente il senatore Marco Arturo Vicini, che non fa parte della Commissione di Finanza.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Broccardi, Conti, Marcello, Miari de Cumani, Rosini e Scialoia.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

ZUPELLI. In merito al disegno di legge approvato nella riunione del 19 aprile scorso, rileva di aver appreso che i pensionati, per ottenere la maggiorazione della pensione, dovranno rivolgere domanda alla competente sezione del Tesoro.

PRESIDENTE. Se l'informazione è esatta, il Governo non mancherà di emanare le opportune disposizioni affinché gli interessati sappiano che cosa devono fare.

Il verbale è quindi approvato.

Inversione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propone l'inversione dell'ordine del giorno per esaminare subito la proposta di legge concernente gli squadristi. La proposta è approvata.

Esame preliminare della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marco Arturo Vicini, De Bono, Dudan, Vinassa de Regny, Gai e Gigante: « Sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici ».

MARCO ARTURO VICINI. Dichiaro che sono intuitive le ragioni che lo hanno indotto a presentare, insieme con altri senatori squadristi, la proposta di legge in esame, che tende a sistemare gli squadristi avventizi presso le pubbliche amministrazioni. Il Comune e la Provincia di Milano ed altri enti milanesi hanno già provveduto in questo senso. Da informazioni assunte gli risulta che gli squadristi che si gioverebbero del provvedimento sarebbero circa 800. Si tratta di gente già anziana che, per i limiti di età prescritti, non può più partecipare ai concorsi. D'altra parte il servizio da essi prestato per almeno due anni prova che la loro opera è necessaria all'amministrazione. In ogni modo nella proposta è detto che la loro idoneità fisica e morale dovrà essere riconosciuta con giudizio insindacabile dell'amministrazione interessata.

Propone pertanto che l'assemblea voglia dichiarare ammissibile la proposta presentata (*vivi applausi*).

Chiede che venga portata a conoscenza del Duce la calorosa accoglienza che la Commissione di Finanza ha fatto a questa proposta.

Si propone di votare l'ammissione all'esame per acclamazione.

Vivi applausi.

PRESIDENTE. La proposta di legge seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 60.000.000 per il completamento della linea ferroviaria di circosollazione di Bologna e per la costruzione della linea di circosollazione di Alessandria » (3).

DE VITO, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di fornire i mezzi occorrenti per provvedere a disimpegnare la stazione di Bologna dal servizio di molti treni merci e per collegare, indipendentemente dall'importante nodo ferroviario di Alessandria, le linee che vi affluiscono. Ne propone l'approvazione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre d'azione » (4).

DUDAN, *relatore*. Dopo aver osservato che il disegno di legge merita il fervido plauso e la piena approvazione del Senato del Regno, esprime l'opinione che il beneficio del provvedimento in esame debba essere esteso a quei Fascisti che, per future revisioni o rettifiche degli elenchi, potranno con ritardo essere riconosciuti squadristi; come, dall'altro lato — prima di concedere il premio — sarà necessario che le amministrazioni statali attendano

gli elenchi definitivi degli squadristi riconosciuti dal P. N. F.

PRESIDENTE. Del desiderio espresso dal relatore si terrà conto nel verbale.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti per le aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie » (5).

DUDAN, *relatore*. L'articolo 1 del disegno di legge trasferisce al Ministero delle Finanze le attribuzioni attualmente demandate al Ministero delle Corporazioni per l'amministrazione di tutte indistintamente le aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie. Tale provvedimento è pienamente razionale e giustificato perchè ha lo scopo di concentrare e coordinare tutte le amministrazioni del patrimonio demaniale.

Invece l'articolo 2 merita un esame più attento ed un emendamento, per cui propone che l'ultimo punto di questo articolo sia sostituito con il seguente capoverso che diverrà il terzo dell'articolo stesso: « Se tale provvedimento comporterà nuovi oneri per lo Stato, oltre il conferimento dell'Azienda, il provvedimento stesso dovrà essere presentato all'approvazione delle assemblee legislative. Il Ministro delle finanze nominerà suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale della società ».

Di conseguenza all'articolo 5 dovrà essere aggiunto, dopo le parole « con proprio decreto », il seguente inciso: « salva la riserva contenuta nel terzo capoverso dell'articolo 2 ».

Le ragioni del proposto emendamento sono molteplici ed evidenti:

1^o Alle assemblee legislative deve rimanere riservato il controllo di ogni nuovo onere per lo Stato; controllo al quale non è lecito abdicare senza urgente motivo.

2^o Il Ministro non deve essere obbligato dalla legge a scegliersi i suoi rappresentanti nella costituenda società tra i funzionari dello

Stato, perchè un tale obbligo, se fosse statuito nella legge:

a) potrebbe nuocere all'adeguato impiego da parte del Ministro di competenti tecnici, pur tanto necessari nell'amministrazione di una società mineraria;

b) potrebbe produrre incompatibilità e collisioni tra le attribuzioni e le responsabilità di organi di controllo ed organi esecutivi della società, se riuniti nella stessa persona di funzionario dello Stato;

c) infine verrebbe a vulnerare i sani principi del corporativismo fascista, che per tutti i cittadini lavoratori e produttori riconosce eguali doveri e diritti di servire lo Stato nella propria sfera di competenza tecnica.

PRESIDENTE. Dichiaro che non è possibile far approvare il disegno di legge con questo emendamento, senza prima informarne il Ministro. Sul merito dell'emendamento osserva che, col provvedimento sottoposto all'esame della Commissione, non si autorizzano altri oneri oltre al conferimento dell'Azienda mineraria di Idria.

RAINERI. Occorre però tener conto dell'articolo 5 il quale dà facoltà al Ministro delle finanze « di introdurre le necessarie variazioni al bilancio per l'approvazione della presente legge ».

Contesta l'opportunità di far partecipare i funzionari dello Stato ai consigli di amministrazione, tanto più che, quasi sempre essi non hanno poteri per deliberare e si limitano a riferire al ministro. Ritiene invece utile la loro partecipazione ai collegi sindacali, dove hanno funzioni determinate che possono assolvere molto bene.

PRESIDENTE. Sarà data notizia al Governo degli emendamenti proposti dal senatore Dudan. Se nessuno ha osservazioni da fare, s'intende che l'esame del disegno di legge è rinviato.

Discussione ed approvazione con emendamento del disegno di legge: « Finanziamento del canale demaniale Regina Elena » (6).

SITTA, segretario. Dà lettura della relazione del senatore Rossini, nella quale è detto

che alla preparazione giuridica e tecnica del progetto per la regolazione del Lago Maggiore e per l'ulteriore sfruttamento del Ticino, che si poteva considerare sotto ogni aspetto ottima, non poteva seguire l'esecuzione perchè nel piano finanziario predisposto era previsto un notevole contributo a carico dei futuri beneficiari delle nuove irrigazioni e non s'era riuscito a individuare i contribuenti fra i quali ripartire gli oneri.

L'assenso dato dal Duce all'Ente Nazionale Risi perchè si sostituisse ai contribuenti non solvibili immediatamente, costituì il fattore decisivo per la soluzione tanto attesa. L'Ente Nazionale Risi ha destinato complessivamente un contributo di L. 20.800.000, metà a titolo di elargizione, metà come prestito al tasso dell'1 %. Il disegno di legge concerne appunto la metà della somma disposta dall'Ente Nazionale Risi per il Canale Regina Elena, che è data a titolo di mutuo con patto di ammortamento entro 15 anni.

La relazione conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

BIANCHINI. Dalla relazione ministeriale e più ancora da quanto è stato esposto dal camerata Rossini, risulta che l'opera è appoggiata dall'Ente Nazionale Risi.

Ora siccome si stanno eseguendo anche i lavori di regolazione dei laghi di Como e di Garda, raccomanda che gli aiuti dati ai risicoltori della provincia di Novara dall'Ente Risi — al quale le disponibilità finanziarie derivano da un sopraprezzo applicato sul riso, pagato da tutti i consumatori — siano estesi a quelli di altre provincie.

RAINERI. Osserva che la dizione dell'articolo 1 è incompleta, in quanto non è indicato a favore di chi è fatta l'assegnazione dei 27 milioni. Propone pertanto che dopo le parole «...27.000.000» si aggiunga «per il finanziamento parziale del canale demaniale Regina Elena».

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 1 nel testo emendato. È approvato.

L'articolo 2, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

(Vedi allegato, in appendice al presente resoconto).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 12 febbraio 1939 - Anno XVII, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel comune » (7)

SITTA, *relatore*. Il disegno di legge è la conseguenza necessaria dell'applicazione del nuovo testo unico della finanza locale, col quale l'onere di fornire i locali agli uffici giudiziari passa allo Stato. Essendo evidente la convenienza del trasferimento di proprietà dell'immobile, propone che il provvedimento sia approvato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Napoli, a prezzo di favore, di un'area sita in Napoli nel rione Mandracchio » (8).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Reggio, nella quale è detto che il provvedimento in esame tende a concedere alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Napoli, a prezzo di favore, una area, sulla quale verrà costruita la nuova sede del Gruppo fascista del rione Mandracchio. Propone l'approvazione del disegno di legge.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento alla Società Anonima Porto Industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale » (9).

FLORA, *relatore*. Il provvedimento in esame riguarda l'alienazione dei terreni posseduti dallo Stato nella zona industriale di Livorno alla Società Anonima Porto Industriale di Livorno, che ne assume in sua vece la vendita diretta alle imprese che si propongono di utilizzarli immediatamente. Nulla di più opportuno di simile trasferimento, chiaramente illu-

strato nella premessa al testo legislativo. Ne propone l'approvazione.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Riassunzione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 90 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei Conti dal Monte di Pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti » (10).

PRESIDENTE. Propone il rinvio della discussione di questo disegno di legge, essendo stato preannunciato un emendamento del Governo al disegno di legge stesso.

La proposta è approvata.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette » (11).

BIANCHINI, *relatore*. Il provvedimento in esame adegua il compenso per la notifica degli atti alle mutate condizioni di vita, adottando la stessa misura già applicata per le notifiche di altri atti dell'Amministrazione e tenendo conto del fatto che il costo del servizio varia in ragione dell'importanza dei diversi comuni. Il provvedimento risponde ad evidenti necessità e pertanto ne propone l'approvazione.

RICCI. Raccomanda una maggiore diligenza nel recapito degli avvisi e delle decisioni in materia di imposte e tasse.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII dei privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI » (12).

RICCI, *relatore*. Molti esattori nonostante le due precedenti proroghe dei due privilegi fi-

scali, non hanno ancora completato l'esazione dei loro crediti. Ora siamo alla terza proroga che la relazione ministeriale qualifica « assolutamente definitiva ». Avrebbe voluto che ciò fosse risultato dal testo del disegno di legge. Si augura che questa proroga sia veramente l'ultima.

PRESIDENTE. Trova giusta la raccomandazione del relatore che per altro coincide colle intenzioni del Governo.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Cessione al comune di Treviso, a prezzo di favore, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale » (13).

SANDICCHI, segretario. Dà lettura della relazione del senatore Miari De Cumani, nella quale è detto che il Comune di Treviso ha proposto di acquistare il materiale di risulta della demolenda tettoia della stazione di Treviso, per il prezzo di favore di L. 30.000. Poichè il materiale verrà reimpiegato in opere di pubblico interesse, propone che il provvedimento sia approvato.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita alla Società Anonima Ansaldo, in deroga alle norme regolanti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli » (14).

CASTELLI, relatore. L'amministrazione militare, d'accordo con quella delle Finanze, ha deciso di cedere in proprietà gli stabilimenti ex Armstrong alla Società Ansaldo, la quale si obbliga a rimodernarne e potenziarne gli impianti ed a conservarne l'efficienza nel tempo. Il prezzo di cessione è stabilito nella cifra globale di L. 7.406.859.

Tale valutazione, che deriva da un metodo un po' sommario, è giustificata non solo dalla necessità di concludere rapidamente i negoziati

onde iniziare subito la nuova attività produttiva, ma anche dai gravi oneri che verranno a pesare sulla società acquirente.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati » (15).

RAINERI, relatore. Rileva la grande opportunità del disegno di legge che tende a favorire le rimesse in divisa estera mediante la concessione di un premio sulle somme trasferite. La misura del premio verrà stabilita dal Ministro delle finanze, su proposta dell'Istituto Nazionale dei Cambi, nella forma di una maggiorazione di cambio.

Le modalità che regolano la concessione del premio sono appropriate ai fini del provvedimento e non danno luogo ad osservazioni.

BIANCHINI. Chiunque, avvalendosi delle disposizioni del presente disegno di legge, potrebbe facilmente commettere delle frodi. Ma d'altra parte la legge non può formulare tutte le disposizioni necessarie a prevenire le possibilità fraudolente. È bene pertanto che risulti dal verbale che la Commissione di Finanza fa affidamento sull'attiva vigilanza dell'Istituto dei Cambi affinché le disposizioni della legge non diano luogo a frodi.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge non danno luogo a discussione.

D'AMELIO. All'articolo 3, vorrebbe che fosse chiarito il significato della prima parte del primo comma. Se si impedisce la libera disponibilità delle somme su cui s'è concesso il premio, nessuno troverà conveniente di avvalersi della disposizione. D'altra parte, come si fa a controllare l'effettivo impiego delle somme convertite?

BIANCHINI. La corresponsione del premio non è un obbligo ma una facoltà. Pertanto l'Istituto dei Cambi accorderà il premio solo nei casi perfettamente controllabili.

POZZO. Non vede come il controllo potrà praticamente essere esercitato.

PRESIDENTE. È necessario limitare in certa misura gli impieghi di queste valute estere importate con premio, per la difesa della moneta nazionale nella quota a cui oggi è stabilizzata.

RICCI. Osserva che le limitazioni dell'articolo 3 potranno non invogliare gli emigrati ad approfittare della disposizione. Ne propone la soppressione.

SECHI. Chi volesse rispettare integralmente le restrizioni stabilite dall'articolo 3, spesso non saprebbe come impiegare il denaro convertito in lire.

CINI. Ritieni opportuno che il provvedimento non venga modificato. Non è vero che gli italiani che tornano in Italia non possano disporre delle somme per i loro scopi. Sarà solo vietato loro di estinguere debiti precedenti e di pagare merci che siano destinate all'estero.

D'AMELIO. Ma è difficile esercitare un controllo.

DUDAN. Propone la sospensiva.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Dudan.

Non è approvata.

D'AMELIO. Esprime il voto che il Ministero competente, con una sua circolare, chiarisca che il divieto di cui è oggetto l'articolo 3 si riferisce al pagamento di debiti preesistenti e non di debiti creati posteriormente al rimpatrio.

SECHI. Approva pienamente il concetto informatore della legge, ma ritiene che la dizione dell'articolo 3 ne renderà inattuabile l'applicazione.

La lettura dei successivi articoli, fino all'8^o, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione. Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione di benefici fiscali alle opere occorrenti per variante al piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano in Genova » (16).

SANDICCHI. Dà lettura della relazione del senatore Reggio, nella quale, vista l'opportunità di promuovere le fabbricazioni nella zona

in questione, dove si prevede uno sviluppo industriale, specialmente per nuove installazioni siderurgiche, si propone l'approvazione del provvedimento.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge « Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di completamento dell'Ospedale civile di Venezia » (17).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Marcello, nella quale è detto che nessuna opposizione si può sollevare all'accoglimento del disegno di legge, che provvede a fornire i mezzi per la definitiva sistemazione dell'Ospedale civile di Venezia.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione. Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a costruire a carico dello Stato l'edificio per il Regio Istituto magistrale di Cosenza ed edifici scolastici in comune di Gallipoli (Lecce) » (18).

TORRE, *relatore*. Dichiarò che le ragioni addotte dai Ministri competenti per chiedere l'autorizzazione a costruire a carico dello Stato l'edificio per il R. Istituto magistrale di Cosenza ed edifici scolastici in comune di Gallipoli sono pienamente giustificate dalle condizioni penose nelle quali si trovano gli attuali deficienti e rovinosi locali d'insegnamento e dalle impossibilità finanziarie dei rispettivi Enti locali a poter costruire i nuovi.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento di lire 2.000.000 del limite di impegno stabilito dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938 - Anno XVI, n. 548, per annualità relative a

contributi e sovvenzioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici » (19).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Broccardi, nella quale è detto che il provvedimento si manifesta necessario perchè, essendo ormai esaurito il fondo stabilito dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, non sarebbe possibile assegnare il contributo dello Stato a termine dell'articolo 71 del Testo Unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, alla costruzione di case popolari che devono essere inderogabilmente costruite in Bolzano entro il corrente anno 1939.

Lo sviluppo industriale che il Governo Fascista ha dato alla città di Bolzano ha portato nella città stessa l'agglomeramento di un ragguardevole numero di famiglie operaie, per le quali è necessario provvedere ad un conveniente alloggio.

L'Istituto provinciale delle case popolari di Bolzano, che deve provvedere senza ritardo all'appalto dei lavori, ha già preso i necessari accordi con gli enti finanziatori per la concessione dei mutui. Urge pertanto che sia disposta la concessione del contributo dello Stato, elevando nella cifra tonda di lire 2.000.000 il fondo delle annualità sul bilancio dei lavori pubblici, ormai esaurito. Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della fognatura di Cremona » (20).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Reggio, nella quale è detto che, per favorire i lavori di costruzione della fognatura di Cremona, il Governo ha creduto opportuno di proporre un contributo straordinario di quattro milioni da ripartirsi in quattro esercizi. Data l'evidente utilità del provvedimento, specialmente destinato a scopi igienici, il relatore ne propone l'approvazione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica del termine di decadenza circa il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato normale nei riguardi degli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e delle loro famiglie » (21).

SANDICCHI, *segretario*. Legge la relazione del senatore Cogliolo. In essa è detto che il disegno di legge concernente gli appartenenti alla M. V. S. N. riguarda una modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, per il quale la domanda per la liquidazione degli assegni privilegiati e delle pensioni deve essere presentata entro due anni dal giorno dell'evento. Il termine di decadenza si è in pratica dimostrato troppo breve, specialmente quando si sia di fronte ad infermità a decorso lungo. Inoltre è opportuno uguagliarlo al termine di decadenza fissato in cinque anni dal decreto luogotenenziale 1^o maggio 1916 per le pensioni privilegiate dirette.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 44 milioni per l'esecuzione di opere stradali straordinarie nell'Italia settentrionale » (22).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Broccardi, il quale osserva che la prima spesa di lire 14.000.000 per provvedere, a mezzo dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, alla soppressione di passaggi a livello lungo le strade statali nell'Italia settentrionale, appare di grande interesse pubblico quando si consideri il pericolo che detti passaggi a livello costituiscono per la pubblica incolumità e il danno che arrecano alla libera circolazione sulle pubbliche strade, sia sotto il punto di vista commerciale che turistico.

Non meno provvida e necessaria appare la seconda spesa di lire 30.000.000 portata dallo stesso disegno di legge con la quale s'intende provvedere all'esecuzione di opere stradali straordinarie nel Piemonte e nella provincia di Bolzano.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 10.000.000 di lire per la costruzione della sede della Facoltà di Ingegneria Mineraria presso la Regia Università di Cagliari » (23).

LEICHT, *relatore*. Il grande impulso che l'industria mineraria ha avuto, in questi ultimi tempi, per effetto della gagliarda politica autarchica del Governo Fascista, ha reso necessaria la preparazione di un numero di ingegneri minerari assai maggiore di quanto non si richiedeva in passato e la specializzazione di essi, sia dal punto di vista teorico, che da quello pratico, così che possano corrispondere alle necessità nazionali. Questo stato di cose ha persuaso il Governo a creare presso l'Università di Cagliari una apposita Facoltà di ingegneria mineraria, che è stata disposta col disegno di legge in corso di approvazione. La scelta dell'Università di Cagliari per tale istituzione appare a tutti quanto mai opportuna, data la grande estensione e varietà dei giacimenti minerari della Sardegna, dove già stanno in esercizio numerose miniere ed altre si apriranno, come credesi, tra breve.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 1.700.000 per opere di edilizia scolastica nel comune di Guidonia Montecelio (Roma) » (24).

FERRETTI, *relatore*. Espone come il rapido sviluppo già raggiunto dal Comune di Guidonia Montecelio e dalle attività che in esso si

svolgono e che sempre più si estenderanno nei prossimi anni, abbiano consigliato di prendere rapidamente in esame la situazione nella quale si sono venuti attualmente trovando il Regio Corso biennale di avviamento professionale, nonchè l'edificio dove hanno sede le scuole elementari e di adottare i provvedimenti che si sono riscontrati necessari.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo dello Stato nella spesa per il piano di risanamento edilizio nella città di Mantova e norme giuridiche per l'attuazione del piano stesso » (25).

DE MICHELIS, *relatore*. Riconosce urgente l'attuazione del piano di risanamento edilizio della città di Mantova, sia perchè in talune zone la popolazione si addensa in case antigieniche, dove la tubercolosi ed altri morbi mal si possono combattere, sia per motivi di estetica e di carattere sociale che richiedono l'urgente demolizione di taluni fabbricati, la sistemazione delle aeree rese libere e la regolazione delle acque fluviali e di rifiuto.

Le norme stabilite circa la procedura di esproprio e le indennità relative, pur tenendo conto dell'interesse dei privati, appaiono quanto mai opportune anche per evitare indebite speculazioni od intralci al rapido conseguimento degli scopi da raggiungere.

Propone l'approvazione del provvedimento in esame.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) » (26).

CRESPI SILVIO, *relatore*. Richiama il fatto che il Duce non solo ha voluto dare il massimo sviluppo allo sfruttamento dei giacimenti di

combustibili già conosciuti, ma ha ordinato che si proceda all'accertamento delle nostre disponibilità carbonifere e lignitifere. Lo scopo del provvedimento in esame è quello di fornire alla A. Ca. I. i mezzi necessari per effettuare questo censimento, al quale si è già dato inizio. Si prevede che la spesa necessaria raggiungerà i 4 milioni di lire.

Col disegno di legge in esame il Ministro delle Finanze comincia a dare un contributo di 30 milioni.

Questa disposizione, che corrisponde ad un altissimo interesse nazionale, non può che essere approvata.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 200 milioni a lire 300 milioni » (27).

CRESPI SILVIO, *relatore*. L'A. Ca. I. è una società finanziaria che controlla le due maggiori aziende italiane per l'estrazione del nostro combustibile, cioè l'impresa dell'Arsa e l'impresa di Sardegna. La prima, che aveva la sua attività con una produzione di 75.000 tonnellate è già arrivata ad estrarre 1.300.000 tonnellate di carbone, mentre la seconda è giunta ad estrarne circa 2 milioni di tonnellate, ed assicura che per il 1940 darà al Paese una produzione di circa 4 milioni. Complessivamente nel 1942 arriveremo a 6 milioni, cioè al quantitativo necessario a far fronte al fabbisogno per i vapori. Occorrerebbero altri 6 milioni di tonnellate per sopperire alle necessità della siderurgia, dei gazometri e del riscaldamento.

Ora le due società hanno deliberato di aumentare il loro capitale; è quindi naturale che la società che le finanzia, cioè l'A. Ca. I., faccia altrettanto. Si prevede che questo aumento non basterà. Dovremo rallegrarci se la relativa autorizzazione verrà domandata presto, perchè ciò indicherà che lo sviluppo della produzione carbonifera procede con ritmo veloce.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Venezia in regione Marghera » (28).

CREMONESI, *relatore*. Il provvedimento mira ad accordare una proroga alle agevolazioni tributarie concesse a favore della zona industriale di Venezia Marghera, in analogia a quanto già è stato accordato alle zone industriali di Pola e di Trieste.

Ne propone l'approvazione.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

La riunione è sciolta alle ore 18,50.

Finanziamento del canale demaniale Regina Elena (6).

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione nella parte straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze della somma di lire 27 milioni, per il finanziamento parziale del canale demaniale Regina Elena, da ripartirsi in parti uguali in cinque esercizi finanziari a partire da quello prossimo 1939-40.

È autorizzata altresì l'assegnazione della somma occorrente all'ammortamento in 15 esercizi finanziari, a partire dal 1940-41, del mutuo di lire 8.000.000, al tasso dell'1,20 per cento consentito dall'Ente Nazionale Risi.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, di provvedere con propri decreti all'esecuzione della presente legge.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

3^a RIUNIONE

Sabato 6 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Castelli, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Nucci, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Rota Giuseppe, Sandicchi, Scialoia, Sechi, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Giuria, Marcello, Miari, Rebaudengo e Sirianni.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per le aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie » (5).

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro delle Finanze, al quale sottopose gli emendamenti proposti dal relatore senatore Dudan, ha fatto conoscere che accetta di modificare l'ar-

ticolo 2 nel senso di sopprimere le seguenti parole che ne costituiscono l'ultimo periodo: « A componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della società saranno chiamati anche funzionari dello Stato », per sostituirle con il seguente comma:

« Se tale provvedimento comporterà nuovi stanziamenti di bilancio per lo Stato, oltre il conferimento dell'Azienda, il provvedimento stesso dovrà essere presentato all'approvazione delle Assemblee legislative. Il Ministro delle Finanze nominerà suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale della società ».

Il Ministro ha reputato inutile modificare l'articolo 5 in quanto la facoltà, accordatagli dallo stesso articolo, di introdurre variazioni al bilancio dello Stato per l'applicazione della presente legge si riferisce solo alle necessità contabili conseguenti al trasferimento da un Ministero all'altro delle attività demaniali.

DUDAN. Si dichiara soddisfatto.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge, nel testo emendato, non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria) » (120).

MARESCALCHI. Il Demanio dello Stato, assumendo questo rinomato compendio termale compie opera lodevole ai fini di pubblica utilità. Il programma di integrazione del compendio gioverà a dar sempre maggiore lustro a quelle terme. Il Comune di Acqui si scarica di un ente troppo grande ed esigente per il suo bilancio e, d'altra parte, col corrispettivo che

riceve saprà, saggiamente impiegandolo, compiere dei miglioramenti nella città, con vantaggio indiretto delle stesse terme.

Per la gestione, il Demanio è autorizzato a valersi della Società anonima attuale concessionaria, che, occorre riconoscerlo, ha fatto molte, belle ed utili cose.

L'aiuto dello Stato, che si manifesta già in questo provvedimento con la concessione di un milione di lire, come contributo alla costruzione delle fognature della città, con un altro milione all'anno per tre esercizi per l'ulteriore sistemazione dell'Azienda di Acqui e con le altre disposizioni del disegno di legge, dimostra come il Governo intenda accrescere le sue molte benemeritenze nel campo delle attività idrominerali, così utili alla nazione e così rispondenti anche ad un criterio di bonifica umana che aderisce in pieno alla sua politica demografica.

RAINERI. Domanda se la partecipazione dello Stato agli utili della Società concessionaria comporterà l'acquisto di un blocco di azioni e, nel caso affermativo, in qual modo verrà fatta la loro valutazione. Domanda inoltre se è stato esibito un bilancio di questa società.

MARESCALCHI. Risponde di avere esaminato l'ultimo bilancio, da cui risulta un utile di 823.000 lire nette. La media annuale degli anni precedenti si aggira su un milione di lire.

PRESIDENTE. Il disegno di legge non prevede la partecipazione dello Stato al capitale azionario della società: è solo contemplata la partecipazione agli utili, come normalmente avviene nei rapporti fra l'amministrazione pubblica concedente e il concessionario.

La lettura dei sedici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in "Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale" » (121).

PRESIDENTE. Propone il rinvio del disegno di legge poichè è stata annunciata la pre-

sentazione di un emendamento. Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione concernente l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria con protocollo finale e scambio di Note: Atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938-XVII » (122).

MARTIN FRANKLIN. Il 3 dicembre scorso è stata firmata a Bucarest una convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria che completa l'altra convenzione italo-romena della stessa data intesa ad evitare la doppia imposizione, tanto più deprecabile in questo momento di aggravii fiscali. Essa si riferisce solamente all'assistenza per il recupero delle imposte previste nell'altro accordo.

La reciprocità è affermata come principio fondamentale all'articolo 2. La condizione di reciprocità e di uguaglianza nei modi del procedimento è affermata all'articolo 7, mentre l'articolo 13 regola la stessa condizione per quel che riguarda la richiesta di informazioni, di dichiarazione, ecc. Tuttavia l'articolo 11 ammette che lo Stato richiesto possa accordare a quello richiedente una forma speciale di esecuzione o di garanzia purchè essa sia compatibile con la legislazione dello Stato richiesto.

Infine l'articolo 13 dispone che l'assistenza può essere negata quando lo Stato richiesto ritenga che possa pregiudicare i suoi diritti di sovranità.

Questa convenzione è di portata più ristretta di quella conclusa con la Germania sull'oggetto analogo e, perciò è più precisa: il che è un gran pregio in una materia tanto delicata che investe le più alte prerogative della sovranità e i diritti dei cittadini.

I due articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme in materia finanziaria relative alla Com-

pagnia Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937 - Anno XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702 » (123).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Pasquale Libertini.

Con il Regio decreto-legge 21 agosto 1937--Anno XV, n. 1702, le Amministrazioni statali del Regno, il Governo Generale ed i Governi dell'A. O. I. erano stati autorizzati alla formazione del capitale sociale della C.I.T.A.O. Successivamente fu rilevato che occorreva disciplinare meglio la materia relativa agli autotrasporti nell'Africa Italiana e quindi, per meglio provvedere a tale importante servizio, s'è ritenuto necessario di abrogare il suddetto decreto-legge e di sostituirlo con il disegno di legge in esame.

Con esso le suddette Amministrazioni statali e i Governi dell'A. O. I. continuano ad essere autorizzati a partecipare alla formazione del capitale azionario della società, che è di 50 milioni di lire, elevabile a 100 milioni.

Le disposizioni contenute nei vari articoli prevedono l'eventuale emissione di una o più serie di obbligazioni garantite dallo Stato ed il rimborso del capitale alla scadenza, nonché il pagamento degli interessi e la concessione di molte facilitazioni fiscali.

PRESIDENTE. Approva le disposizioni fondamentali del disegno di legge, ma osserva che il testo sottoposto all'esame della Commissione difetta nella tecnica legislativa. Infatti all'articolo 1 non è indicato lo scopo della Compagnia. L'ultimo alinea dello stesso articolo potrebbe essere redatto in una forma giuridicamente più precisa. Nell'articolo 2 è opportuno fissare un giusto limite alla facoltà concessa ai ministri interessati ad autorizzare la Società ad emettere obbligazioni garantite dallo Stato, nel senso che il loro importo non dovrà superare l'ammontare del capitale sociale. Infine non si comprende perchè l'entrata in vigore di questa legge debba essere retrodatata al 1° febbraio scorso.

Propone pertanto i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere, al primo comma, dopo le parole « ... (C.I.T.A.O.) » le altre « ... che ha per scopo di organizzare gli autotrasporti in A. O. I. e i servizi dipendenti e integrativi »; sostituire all'ultimo comma il seguente: « Il capitale della Società deve essere costituito da azioni. Potranno essere istituite categorie di azioni aventi un diritto di voto plurimo, in modo da assicurare sempre la maggioranza dei voti alla partecipazione azionaria dello Stato ».

All'articolo 2, aggiungere, dopo le parole « ... di obbligazioni », le altre « ... in limiti non superiori al capitale sociale ».

All'articolo 5, sostituire « ... il 1° febbraio 1939-XVII » con « ... il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

Propone il rinvio del disegno di legge per poter sentire l'opinione del Governo sugli emendamenti stessi.

Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, con protocollo finale e dichiarazione: Atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938 » (124).

SANDICCHI. La convenzione italo-romena intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette che, su basi di reciprocità, è stata stipulata il 3 dicembre dell'anno passato a Bucarest, risponde ad un preciso bisogno, ed è analoga alle numerose altre che il Governo fascista, sempre sollecito nel consolidare e sviluppare i rapporti dell'Italia con gli altri stati esteri, seguita a stipulare con particolare interessamento.

Le clausole particolareggiate mirano appunto ad evitare che imposte dirette pagate in uno dei due stati si debbano pagare anche nell'altro, salvo, in alcuni, casi, da parte di quello degli stati in cui una determinata imposta è maggiore della corrispondente applicata nell'altro stato, il diritto di esigere la differenza fra le imposte stesse.

Invita la Commissione ad approvare il disegno di legge col quale viene data esecuzione alla convenzione, che attende poscia lo scambio delle ratifiche diplomatiche per entrare in vigore. Il che è da augurare che avvenga al più presto, in vista di una clausola dell'atto finale che è quasi in contraddizione con quella della convenzione che stabilisce la retroattività dell'accordo, per cui chi nel frattempo ha pagato le tasse non può ripetere il versamento effettuato.

Le lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione con la Società di navigazione " Istria-Trieste " per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste) » (125).

SITTA, *segretario*. Legge la relazione del senatore Cini nella quale si nota che in dipendenza del vasto riordinamento promosso dal Governo fascista in tutti i servizi marittimi locali, il 23 novembre 1925-IV fu stipulata con la Società Istria-Trieste una convenzione per l'esercizio di quelli di Trieste, che doveva durare fino al 1946, con la sovvenzione statale annua di L. 3.200.000. Senonchè negli ultimi anni, con lo sviluppo dei traffici, s'è manifestata la necessità di rivedere i servizi stessi, e di dar loro un nuovo assetto.

Il Governo iniziò pertanto trattative con l'« Istria-Trieste » per ottenere l'eliminazione e la sostituzione delle navi più vecchie, un miglioramento nelle sistemazioni per i passeggeri, specie delle terze classi, la costruzione di nuove navi da assegnare ai servizi.

L'accordo che il presente disegno approva è il risultato di tali trattative.

La nuova convenzione, che proroga di dieci anni la precedente, mentre comporta un adeguato miglioramento dei servizi marittimi locali di Trieste, non implicherà altri oneri da parte dello Stato.

I due articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Partecipazione azionaria del Regio demanio per la gestione della Società Anonima Cinecittà » (126).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Conti nella quale si ricorda che il vasto e complesso organismo di Cinecittà, sorto alle porte di Roma, fu creato con l'intento di affrontare e risolvere gli svariati problemi che s'impongono nell'esercizio della difficile industria della cinematografia.

La morte dell'ing. Roncoroni, che dava all'ente la sua competenza tecnico-finanziaria e la sua capacità organizzativa, ha posto la Società Anonima Cinecittà in una situazione di gravissima crisi tanto più deprecabile in questo momento nel quale l'introduzione del monopolio sulle pellicole estere impone all'industria italiana di sostituire degnamente quanto in questo campo veniva importato.

Non intende di affermare che sia sempre opportuna l'ingerenza dello Stato nell'industria in sostituzione dell'iniziativa privata, concetto questo che sarebbe contrario alla lettera ed allo spirito della Carta del Lavoro: ma data la difficoltà di trovare chi si assuma, con capacità e mezzi adeguati, la prosecuzione del vasto programma coraggiosamente iniziato dall'ingegnere Roncoroni, e data la necessità di affermare, anche in questo campo, i nostri concetti autarchici, crede che l'acquisto, da parte dello Stato, del pacchetto azionario dell'Anonima Cinecittà sia un atto opportuno.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che l'impresa di Cinecittà ha lo scopo di affittare i propri impianti ai produttori, i quali, però, preferiscono rivolgersi altrove. Non vede pertanto quale convenienza abbia lo Stato a rilevare questa Azienda. Inoltre nel disegno di legge non sono precisate le modalità d'impiego dei 36 milioni di lire destinati all'acquisto delle azioni. In linea generale non trova opportuno l'intervento dello Stato in alcune iniziative private.

SECHI. Si associa alle considerazioni del camerata Martin Franklin. Nota che anche alla Commissione generale del bilancio il disegno di legge ha incontrato opposizione. Osserva che se la Società si trova nella impossibilità di reg-

gersi da sè, lo Stato meglio farebbe se la lasciasse fallire per intervenire subito dopo a condizioni molto più favorevoli per il pubblico erario. Chiede che si porti a conoscenza dei ministri interessati che la Commissione di Finanza non vede volentieri l'intervento dello Stato in imprese che hanno finalità che non interessano direttamente le fortune della nazione.

PRESIDENTE. Fa presente che il cinema non deve essere considerato soltanto come mezzo di svago. Saggiamente il Governo considera il cinema come un veicolo culturale e come un potente strumento di formazione spirituale. È noto che lo Stato ha dovuto vietare l'importazione dei filmi americani perchè quei produttori hanno rifiutato di piegarsi alle nostre imprescindibili esigenze valutarie. La rarefazione dei filmi pregevoli ha creato una situazione di disagio che si manifesta sotto molteplici aspetti. A tale situazione tende a porre parziale rimedio l'acquisto di Cinecittà da parte dello Stato. E se anche la partecipazione che viene esaminata sarà deficitaria per esso, le agevolazioni che il Governo potrà accordare ai produttori italiani negli impianti di Cinecittà contribuiranno alla soluzione del problema che rientra nel vasto piano delle realizzazioni autarchiche.

Sotto questo profilo non si deve negare l'approvazione del disegno di legge.

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro che darò la sua approvazione. Domanda la ragione per cui nel testo del disegno di legge non si è ripetuto quello che appare nella relazione ministeriale e nel titolo del provvedimento, cioè che i 36 milioni sono destinati all'acquisto di Cinecittà.

BONGIOVANNI. È d'accordo con le considerazioni del Presidente. Gli risulta che con gli eredi dell'ing. Roncoroni corsero trattative per un prezzo inferiore; quindi non esclude che una parte della somma sia destinata a partecipazioni ad altre società.

PRESIDENTE. La somma occorre tutta per Cinecittà. Una parte è destinata alla creazione di nuovi teatri ed al completamento degli impianti.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito » (127).

PRESIDENTE. Si associa alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Commissione Generale del Bilancio in sede di conversione di questo decreto-legge e degli altri due che sono all'ordine del giorno della riunione di oggi della Commissione di finanza. Esprime cioè il voto che il Governo faccia un uso molto parco della facoltà di emanare decreti-legge. Il termine breve e perentorio che è stato stabilito e l'assiduità e la rapidità con cui le Commissioni svolgono il loro compito non giustificano l'adozione della procedura dei decreti-legge, che deve essere riservata ai soli veri casi eccezionali.

ZUPELLI. Parlando in Senato della legge sull'avanzamento degli ufficiali, affermò che la fretta con cui si emanano i decreti-legge ha portato talvolta gravi inconvenienti, come nel caso appunto della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, più volte modificata. Occorre molta ponderazione, specialmente quando si toccano gli ordinamenti dell'esercito che hanno una lunga ripercussione nel tempo.

La Commissione, all'unanimità, approva il voto espresso dal Presidente.

SCIALOIA. Nulla ha da dire circa lo stanziamento dei cinque miliardi, al quale la Commissione dà certamente la sua calorosa approvazione. Qualche rilievo è invece da fare circa il meccanismo finanziario enunciato nell'articolo 2, il quale dispone che il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali effettui il finanziamento alle ditte assuntrici delle provviste e dei lavori contro cessione dei crediti statali.

Questo meccanismo finanziario è già stato attuato con un decreto del 1938, relativo alla Marina militare, che prevede stanziamenti di spese ripartiti in cinque esercizi. Esso ha dato

forma delle leggi sul lotto pubblico, ad un più deciso e rafforzato assetto di questo particolare cespite fiscale.

La precedente legislazione, riassunta nel Testo Unico del 29 luglio 1925, n. 1486, aveva sempre risentito, sin dall'inizio dell'unità d'Italia, della perplessità determinatasi tra il bisogno di conservare una imposta di gettito non lieve e il riguardo a note e senza dubbio importanti diffidenze d'ordine morale e sociale.

Da ciò e dall'affermata temporaneità dell'Istituto deriva la mal dissimulata trascuranza nella disciplina e nell'interessamento per esso, la sua esclusione da qualche territorio del Regno, la limitazione dei banchi, i metodi facili e sommari nell'assunzione della maggior parte del personale, l'indebolita difesa del monopolio di fronte alle numerose lotterie e tombole locali ed al permanere del lotto clandestino.

Un insieme di cause, che hanno avuto per effetto la progressiva decrescenza del gettito, senza che per questo diminuisse la disposizione ai giuochi d'azzardo in genere.

Il Governo fascista ha voluto giustamente che ad una situazione equivoca e pregiudizievole se ne sostituisse altra netta e precisa. È certamente augurabile che venga giorno nel quale le condizioni della finanza consentano che si faccia luogo all'abolizione; ma se esso deve continuare a sussistere occorre che l'efficienza e il rendimento siano opportunamente organizzati, come avviene per ogni consimile fonte di entrata fiscale.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti » (129).

FLORA. L'incerta situazione economica e politica internazionale ha accresciuto in quasi tutti i paesi le spese previste dai bilanci sta-

tali dell'esercizio in corso, mentre l'incessante ricorso a nuove entrate normali non basta a ristabilire l'equilibrio.

A simili ed eccezionali necessità non ha potuto naturalmente sottrarsi il bilancio italiano, al quale i normali prelievi sul reddito e sulla ricchezza, previsti all'inizio dell'anno finanziario non bastano a fronteggiare le maggiori spese urgenti occasionate dalla situazione interna e dalla tensione politica europea.

Il provvedimento in esame è pienamente giustificato dalla necessità di maggiori spese per i bilanci militari, per gli interessi di debiti, per nuovi e più costosi servizi, per lavori, contributi e sovvenzioni straordinarie afferenti ai singoli ministeri, soltanto in parte compensate dal cresciuto gettito dei tabacchi, del sale ecc.

Il carattere di tali spese è più che sufficiente a spiegare l'opportunità del provvedimento emanato per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso che è più di ogni altro esposto all'avversa congiuntura economica che assottiglia le entrate, ed alla oscura situazione politica che accresce contemporaneamente le spese.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco » (130).

POZZO. La proposta di modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435 relativo alla costituzione della Commissione alla quale è demandato il compito di dirimere le controversie sorgenti tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto o che sono destinati all'esportazione, è accettabile sotto ogni rapporto.

Altrettanto accettabili sono le modificazioni relative alle modalità per la presentazione e l'esame delle domande di revocazione e di nul-

forma delle leggi sul lotto pubblico, ad un più deciso e rafforzato assetto di questo particolare cespite fiscale.

La precedente legislazione, riassunta nel Testo Unico del 29 luglio 1925, n. 1486, aveva sempre risentito, sin dall'inizio dell'unità d'Italia, della perplessità determinatasi tra il bisogno di conservare una imposta di gettito non lieve e il riguardo a note e senza dubbio importanti diffidenze d'ordine morale e sociale.

Da ciò e dall'affermata temporaneità dell'Istituto deriva la mal dissimulata trascuranza nella disciplina e nell'interessamento per esso, la sua esclusione da qualche territorio del Regno, la limitazione dei banchi, i metodi facili e sommari nell'assunzione della maggior parte del personale, l'indebolita difesa del monopolio di fronte alle numerose lotterie e tombole locali ed al permanere del lotto clandestino.

Un insieme di cause, che hanno avuto per effetto la progressiva decrescenza del gettito, senza che per questo diminuisse la disposizione ai giuochi d'azzardo in genere.

Il Governo fascista ha voluto giustamente che ad una situazione equivoca e pregiudizievole se ne sostituisse altra netta e precisa. È certamente augurabile che venga giorno nel quale le condizioni della finanza consentano che si faccia luogo all'abolizione; ma se esso deve continuare a sussistere occorre che l'efficienza e il rendimento siano opportunamente organizzati, come avviene per ogni consimile fonte di entrata fiscale.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti » (129).

FLORA. L'incerta situazione economica e politica internazionale ha accresciuto in quasi tutti i paesi le spese previste dai bilanci sta-

tali dell'esercizio in corso, mentre l'incessante ricorso a nuove entrate normali non basta a ristabilire l'equilibrio.

A simili ed eccezionali necessità non ha potuto naturalmente sottrarsi il bilancio italiano, al quale i normali prelievi sul reddito e sulla ricchezza, previsti all'inizio dell'anno finanziario non bastano a fronteggiare le maggiori spese urgenti occasionate dalla situazione interna e dalla tensione politica europea.

Il provvedimento in esame è pienamente giustificato dalla necessità di maggiori spese per i bilanci militari, per gli interessi di debiti, per nuovi e più costosi servizi, per lavori, contributi e sovvenzioni straordinarie afferenti ai singoli ministeri, soltanto in parte compensate dal cresciuto gettito dei tabacchi, del sale ecc.

Il carattere di tali spese è più che sufficiente a spiegare l'opportunità del provvedimento emanato per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso che è più di ogni altro esposto all'avversa congiuntura economica che assottiglia le entrate, ed alla oscura situazione politica che accresce contemporaneamente le spese.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco » (130).

POZZO. La proposta di modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435 relativo alla costituzione della Commissione alla quale è demandato il compito di dirimere le controversie sorgenti tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto o che sono destinati all'esportazione, è accettabile sotto ogni rapporto.

Altrettanto accettabili sono le modificazioni relative alle modalità per la presentazione e l'esame delle domande di revocazione e di nul-

lità delle decisioni della Commissione, costituendo esse elementi di chiarificazione e di precisazione nonchè di semplificazione di procedura.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifiche al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni » (136).

SITTA. Pone in rilievo che il disegno di legge in esame ha una grande importanza sia per lo Stato e gli enti autarchici che per i contribuenti. Le riforme al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, di cui al Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, preannunciate nella esposizione finanziaria del 18 maggio 1938-XVI, sono chiaramente concretate in questo disegno di legge ed ampiamente illustrate nella relazione del Ministro delle finanze.

Le riforme contenute nella legge sono molteplici, ma le fondamentali si riferiscono al riordinamento delle circoscrizioni esattoriali e all'unificazione, alla pubblicazione e alla epurazione dei ruoli, alla formazione dei quali saranno chiamate da ora in poi a collaborare le esattorie.

Altre disposizioni mirano al perfezionamento delle norme già esistenti e al miglioramento dei servizi nel comune interesse dell'Erario e dei contribuenti.

L'anagrafe tributaria, come affermò nella esposizione finanziaria alla Camera Fascista il Ministro Thaon di Revel, rappresenta una completa riorganizzazione del lavoro fiscale che non si arresterà alla fase di accertamento, ma proseguirà fino a quella della riscossione. Essa consentirà una razionale compilazione dei ruoli basata su fondamentali requisiti di chiarezza e di semplicità.

In relazione ai nuovi ordinamenti sindacati e alla divisione dei contribuenti in gruppi e specie perfettamente corrispondenti a quelli

previsti in tali ordinamenti, diventa possibile anche la compilazione dei ruoli per gruppi e specie e per circoscrizioni distrettuali, abolendosi così le ripartizioni dei contribuenti per ruoli comunali. Ciò corrisponde ai criteri corporativi di accertamento, in base ai quali le revisioni vengono effettuate in funzione delle diverse categorie produttive.

Il nuovo congegno di riscossione consentirà inoltre ai contribuenti quel controllo reciproco, che il Ministro De Stefani, aveva tentato di creare a mezzo della divulgazione dei ruoli di ricchezza mobile. La pubblicazione dei ruoli per gruppi e specie e per distretto d'imposta, faciliterà invece al massimo tale azione di controllo.

Il raggruppamento delle esattorie in unità territoriali che avrà come minimo di giurisdizione il distretto d'imposta, otterrà infine lo scopo di potenziare convenientemente le aziende esattoriali.

CASTELLI. Propone due emendamenti all'articolo 1.

SITTA. Dà notizia di altri emendamenti propostigli da componenti la Commissione di finanza assenti.

PRESIDENTE. Dispone che essi siano discussi in occasione della lettura dei relativi articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

CASTELLI. Osserva che sarebbe opportuno sopprimere, al penultimo comma, le parole: « contro il quale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ».

Sullo stesso articolo 1 nota che qualche comune potrebbe rimanere senza collettoria, ed allora non è giusto che il contribuente, per compiere il proprio dovere, sia obbligato a raggiungere la collettoria più prossima che potrebbe distare, come avviene in alcuni paesi del Mezzogiorno, anche venti o trenta chilometri. Propone di emendare conseguentemente l'ultimo comma dell'articolo.

SITTA. Occorre tener conto che l'istituzione di collettorie non strettamente necessarie implica un aggravio di spese e quindi diaggio.

CASTELLI. Si potrebbe stabilire un minimo di popolazione.

PRESIDENTE. Non conviene frazionare troppo le sedi di riscossione.

CASTELLI. Trasforma in raccomandazione la sua seconda proposta di emendamento.

L'articolo 1 è approvato nel testo emendato al penultimo comma.

La lettura degli articoli dal numero 2 al numero 14 non dà luogo a discussione.

SITTA. All'articolo 15 propone di aggiungere:

« Se il ricavo d'asta eccede l'importo del credito esattoriale per il quale è stato proceduto, l'eccedenza sarà destinata ad estinguere o ridurre il debito delle rate successive già scadute, salvo gli eventuali diritti dei terzi opposti ».

Attualmente le eccedenze del ricavo d'asta vengono pignorate presso il cancelliere della pretura e sono assegnate all'esattore con sentenza. Con l'aggiunta proposta si eviterebbe tale procedura che comporta nuove spese a scapito del pagamento dell'imposta e a danno dell'Erario ».

L'articolo 15 è approvato nel testo emendato.

SITTA. All'articolo 16 propone di aggiungere:

« L'Intendente di finanza è competente ad esonerare dal procedere immobilmente per imposte diverse dalla fondiaria nel caso di immobile indiviso e di scarso valore, quando ritenga che le spese del giudizio di divisione ed i pesi ipotecari assorbano il ricavato della vendita ».

Finora la desistenza dalla procedura immobiliare, nel caso di immobile indiviso, era una facoltà per l'esattore; però la costante giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato

il principio che l'esattore non può desistere spontaneamente, ma deve essere autorizzato.

L'articolo 16 è approvato nel testo emendato.

Gli articoli dal numero 17 al numero 19 non danno luogo a discussione.

SITTA. All'articolo 20, ultimo comma, propone che alle parole « a beneficio dell'Erario » si sostituiscano le seguenti: « a beneficio dell'esattore delegante ». Ciò perchè il danneggiato dal ritardato invio delle somme riscosse dal delegato è l'esattore delegante.

PRESIDENTE. Questo emendamento torna a scapito dell'Erario.

L'emendamento non è approvato, e l'articolo 20 è approvato nel testo ministeriale.

Gli articoli dal numero 21 al numero 30 non danno luogo a discussione.

SITTA. Propone che dopo l'articolo 30 si inserisca il seguente articolo aggiuntivo che prenderebbe il numero 31, mentre l'articolo 31 assumerebbe il numero 32:

« Articolo 31. Sono applicabili alla Banca Nazionale del Lavoro ed all'Istituto di San Paolo di Torino le disposizioni dell'articolo 113 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305 ».

È approvato.

La lettura dell'articolo 32 non dà luogo a discussione.

La Commissione delibera che qualora gli emendamenti non siano accettati dal Governo, il disegno di legge s'intende approvato nel testo originale, così come è stato trasmesso dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La riunione è sciolta alle ore 12,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

4^a RIUNIONE

Mercoledì 10 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Castelli, Cini, Conti, Cremonesi, Silvio Crespi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Flora, Giuria, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Piola Caselli, Raineri, Ricci, Rossini, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Bianchini, Marcello, Nucci, Pozzo e Rebaudengo.

SITTA, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente sul disegno di legge: « Modifiche al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con

Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni » (136).

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro delle finanze ha espresso parere contrario agli emendamenti proposti nella precedente riunione dai senatori Castelli e Sitta.

Prega il senatore segretario Sitta di dar lettura delle spiegazioni fornite in merito dal Ministro delle finanze.

SITTA, *segretario*, legge:

Si ritiene necessario, almeno per il primo periodo di applicazione della legge, di mantenere, nel penultimo comma dell'articolo 1, le parole:

« Contro il quale non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale ».

La disposizione dell'articolo 2 della vigente legge di riscossione, che ammette il ricorso al Consiglio di Stato, contro il decreto di formazione dei Consorzi, ha dato luogo ad inconvenienti, come è ricordato nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame (pag. 3).

Le ragioni poi della disposizione sono più dettagliatamente indicate a pag. 4, della relazione stessa.

Circa l'articolo 15 si osserva che la dottrina e la giurisprudenza non mettono in dubbio il diritto dell'esattore di ottenere, ad estinzione delle rate maturate successivamente al credito per il quale si è proceduto, l'eccedenza del ricavo dell'asta, sempre che tali rate rientrino nel credito privilegiato (cfr. Sera, *Commentario delle leggi, del Regolamento, ecc. sulla riscossione delle imposte dirette*, ediz. 1913, pag. 426). Trattasi di questione non controversa: è solo necessario un minimo di diligenza da parte dell'esattore, cioè chiedere l'assegnazione al momento opportuno.

In merito all'articolo 16 si osserva che la

facoltà dell'esattore di chiedere di omettere la procedura immobiliare, nei casi di immobili di scarso valore, e in altri casi, è già prevista dalle norme per il rimborso di imposte dirette inesigibili (normale 77 del 1925, capitolo XV, paragrafi 3, 4 ed altri). Trattasi, quindi, di disposizione già in atto, che Intendenze e Ministero applicano quotidianamente.

Per quanto riguarda l'articolo 25 non occorre introdurre l'integrazione proposta. La dizione è chiara: comunque nelle istruzioni sarà ribadito che l'Intendente dispone, con provvedimento immediatamente esecutivo, la sospensione della procedura esecutiva, avvertendo il Ministero per la ratifica del provvedimento stesso.

Circa l'articolo da inserire dopo l'articolo 30, va osservato che l'articolo 113 della vigente legge di riscossione contempla la riduzione della cauzione nei riguardi di *alcune categorie* di Istituti di credito e non *di singoli* Istituti. In quest'ultimo caso occorrerebbe un esame più approfondito per stabilire quali Enti di diritto pubblico debbano usufruire o meno della riduzione.

Una tale questione, che non risulta sia stata finora proposta al Ministero, potrà essere esaminata e formare eventualmente oggetto di un successivo provvedimento.

PRESIDENTE. Conformemente alla deliberazione del giorno 6 corrente, il disegno di legge s'intende approvato senza emendamenti.

Discussione ed approvazione con emendamento del disegno di legge: « Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in " Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale " » (121).

RAINERI. S'è dovuto constatare che l'attuale Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, autorizzato a compiere operazioni di credito agrario nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche, ha disponibilità insufficienti. Appare pertanto opportuno, al fine di rinvigorire l'Istituto nelle sue funzioni, di dargli un assetto analogo a quello adottato in altre parti d'Italia, fondato sul sistema federativo, cioè con la

partecipazione delle Casse di risparmio della zona. L'Istituto potrà così conseguire un'adeguata disponibilità finanziaria, tratta dalla raccolta dei risparmi che compiono le Casse e che l'Istituto conseguentemente cesserà di esercitare.

La discussione in seno alla Commissione generale del bilancio si è chiusa con l'aggiunta al testo ministeriale di un inciso, a seguito del quale il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto cessante verrebbe a modificarsi nel senso che il personale stesso conseguirebbe il diritto di farsi assumere, se utilizzabile, sia dal nuovo istituto sia dagli enti partecipanti.

Tale condizione, nei termini generici in cui è espressa, verrebbe a dar luogo a controversie turbatrici del buon andamento degli Istituti. Occorre pertanto che le considerazioni di riguardo verso il personale siano contenute in una formula giuridicamente più esatta.

All'uopo propone che l'articolo 4 venga modificato come segue:

« Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che, a giudizio discrezionale del Commissario straordinario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, non possa essere utilizzato dall'Istituto medesimo entro il termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, viene a cessare alla scadenza del termine suddetto.

« Al detto personale è corrisposto il trattamento economico previsto per il caso di cui alla lettera c) dell'articolo 48 del regolamento dell'Istituto approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 1930 e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Comunica che il Governo, al quale fu fatto conoscere il testo dell'emendamento proposto dal senatore Raineri, ha dichiarato di accettare che l'articolo 4 del disegno di legge in esame sia modificato nel modo seguente:

« Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che a giudizio discrezionale del Commissario straordinario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sentito il Comitato di sorveglianza, non possa essere utilizzato dall'Istituto medesimo entro il ter-

mine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, viene a cessare alla scadenza del termine suddetto.

« Al detto personale è corrisposto il trattamento economico previsto per il caso di cui alla lettera c) dell'articolo 48 del Regolamento dell'Istituto approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 1930 e successive modificazioni ».

RAINERI. Si dichiara soddisfatto.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge nel testo emendato non dà luogo a discussione (1).

Seguito della discussione ed approvazione con emendamento del disegno di legge: « Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937 - Anno XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702 (123).

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti da lui proposti nella precedente riunione non hanno riscosso l'approvazione del Ministero dell'Africa Italiana.

SITTA, *segretario*. Dà lettura della comunicazione pervenuta al riguardo dal detto Ministero:

a) Essendo gli scopi della C. I. T. A. O. già tassativamente elencati in uno schema di Regio decreto, concretato di concerto con il Ministero delle finanze, già approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, non sembra necessario, allo stato attuale delle cose, apportare la modifica proposta dalla Commissione al comma 1° dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

b) Non diversamente per l'emendamento proposto al comma 3° dello stesso articolo 1, la cui precisa dicitura è stata dettata e voluta dal Regio Ministero delle finanze.

c) Sarebbe inoltre desiderabile che la onorevole Commissione non insistesse sull'emendamento proposto all'articolo 2, nel quale la

elasticità della formula trova la sua ragione di essere nella impossibilità di prevedere, fin da ora, quali saranno le future attività della C. I. T. A. O. e quindi anche l'impossibilità di formulare previsioni circa le sue occorrenze finanziarie a venire.

Si assicura che anche questa formula è stata approvata dal Ministero delle finanze.

d) La data del 1° febbraio a. c. per l'entrata in vigore della legge in esame, non potrebbe essere sostituita da quella, non ancora maturata, dell'entrata in vigore della legge medesima, senza togliere fondamento giuridico alle disposizioni che il Governo Generale dell'A. O. I. ha già attuato, dal 1° febbraio, in base a disposizioni strettamente connesse alla presente legge (vedasi schema di Regio decreto per la disciplina degli autotrasporti in A. O.).

Il Ministero dell'Africa Italiana pur convenendo, in linea generale, sulla fondatezza degli emendamenti proposti, si trova nella necessità di dover insistere perchè la Commissione, per i motivi ora detti, voglia consentire, data la massima urgenza, che il testo del disegno di legge rimanga immutato, considerando che si tratta della emanazione di provvedimenti che vengono ad ordinare una situazione che, sotto la pressione delle circostanze locali, si è già determinata con provvedimenti di fatto.

PRESIDENTE. Dei quattro emendamenti proposti, tre sono di forma e si possono abbandonare. Non così si può dire di quello all'articolo 2, che riguarda l'emissione delle obbligazioni garantite dallo Stato, che l'emendamento stesso tendeva a contenere nei limiti dell'importo del capitale sociale. Tale emendamento suona così: aggiungere dopo le parole « ... di obbligazioni » le altre « in limiti non superiori al capitale sociale ».

Sottopone alla Commissione il quesito se sia il caso di rinunciare al limite sopraindicato nella emissione di obbligazioni che devono godere della garanzia dello Stato.

BONGIOVANNI. Mette in rilievo le ragioni di opportunità e di urgenza che consigliano di approvare senza emendamenti il disegno di legge che, essendo stato concretato con la collaborazione dei dicasteri delle Finanze e dell'Africa Italiana, richiederebbe un nuovo esame

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

da parte dei Ministeri interessati ove fosse variato dalla Commissione di finanza.

MARTIN FRANKLIN e RAINERI. Sono del parere di mantenere l'emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento all'articolo 2.

È approvato.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione (1).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1939-XVII, n. 604, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39-XVII » (141).

MARAVIGLIA. La maggiore assegnazione di 18 milioni di lire richiesta dal Governo per il servizio di investigazione politica non può dar luogo a discussione. Si tratta di un provvedimento di cui è evidente l'urgenza e la necessità.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato senza discussione.

Rinvio dell'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria » (144).

MARESCALCHI. La Commissione dell'agricoltura, nella sua ultima riunione, ha chiesto di tenere un'adunanza con la Commissione di finanza allo scopo di esaminare questo disegno di legge.

Pertanto, in attesa delle decisioni che verranno prese, propone la sospensiva.

PRESIDENTE. Pur aderendo alla richiesta di sospensiva, fa notare che il disegno di legge è stato assegnato dal Presidente del Senato

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

alla competenza della Commissione di finanza e che quindi non è il caso di far luogo alla riunione delle due Commissioni.

Componenti la Commissione dell'agricoltura, potranno, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, chiedere al Presidente del Senato di intervenire alla riunione della Commissione di finanza quando prenderà in esame questo disegno di legge, per presentare emendamenti o articoli aggiuntivi.

Così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, concernente il termine per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali » (145).

PIOLA CASELLI. Il Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939 - Anno XVII, n. 250) che istituisce una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, richiedeva, in taluni casi, a dette aziende, delle dichiarazioni sull'imponibile, mentre l'articolo 17 fissava per tali dichiarazioni il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge, termine che corrispondeva al 17 dicembre 1938.

L'articolo 25 accordava, alla sua volta, all'Amministrazione delle finanze un termine per agire in rettifica delle dichiarazioni suddette, facendolo naturalmente decorrere dalla data di scadenza del termine utile per le dichiarazioni stesse.

E poichè l'Amministrazione delle finanze ha concesso di considerare valide le dichiarazioni fatte posteriormente al 17 dicembre 1938, fino al 10 gennaio 1939, occorreva spostare, correlative, il secondo termine concesso all'Amministrazione per rettificare le dichiarazioni. Ciò è stato fatto col provvedimento in esame.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12.

ALLEGATI

Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in « Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale » (121).

Art. 1.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, è trasformato in Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con la partecipazione delle Casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Littoria, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo, che all'uopo sono autorizzate a derogare, occorrendo, dalle norme dei propri statuti.

Il patrimonio dell'Istituto federale, che sarà conferito dalle Casse di risparmio partecipanti, è fissato in lire trenta milioni. All'Istituto federale sono conferiti i fondi patrimoniali dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, nonchè tutte le anticipazioni a questo concesse dallo Stato ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, modificato dal Regio decreto-legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 405, fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni.

La trasformazione di cui al primo comma del presente articolo è esente da qualsiasi onere fiscale.

Art. 2.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è surrogato nelle attività e passività, nei diritti e negli obblighi, nonchè in tutte le funzioni, esclusa peraltro la raccolta dei depositi, dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ed a questo sono applicabili tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè le norme regolamentari sul credito agrario, approvate con decreto ministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni, eccezione fatta per gli articoli 40 e 42.

I depositi a risparmio, a piccolo risparmio e in conto corrente, esistenti presso l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale all'atto della trasformazione, saranno rispettivamente ceduti alle Casse di risparmio operanti nelle singole località, ove sono stati raccolti.

Con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, saranno determinate le quote di partecipazione di ciascuna Cassa di risparmio e le condizioni per la corresponsione di esse; saranno inoltre stabilite le modalità per il pagamento alle singole Casse di risparmio dell'eventuale differenza fra l'importo dei depositi ad esse ceduti ai sensi del comma precedente e l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 3.

Con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito sarà nominato un Commissario straordinario, al quale sono provvisoriamente attribuiti i più ampi poteri per la gestione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale. Nelle stesse forme sarà nominato un Comitato di sorveglianza, composto di tre membri, il quale assume le funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti del cessato Istituto, in quanto applicabili. Il Commissario straordinario procederà, con l'assistenza di un delegato del Comitato di sorveglianza, all'accertamento dell'attivo e del passivo del cessato Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, il quale conterrà le norme per l'amministrazione, l'ordinamento ed il funzionamento del nuovo ente, sarà predisposto dal Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, e sarà approvato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 4.

Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale,

che, a giudizio discrezionale del Commissario straordinario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sentito il Comitato di sorveglianza, non possa essere utilizzato dall'Istituto medesimo entro il termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, viene a cessare alla scadenza del termine suddetto.

Al detto personale è corrisposto il trattamento economico previsto per il caso di cui alla lettera c) dell'articolo 48 del regolamento dell'Istituto approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 1930 e successive modificazioni.

Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937 - Anno XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702 (123).

Art. 1.

Le Amministrazioni statali del Regno, il Governo Generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a partecipare, mediante il conferimento di immobili, impianti, automezzi e materiali, fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire, alla formazione del capitale azionario della Società denominata « Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) » avente sede in Roma, la quale è posta sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Tale partecipazione potrà essere aumentata fino all'importo di cento milioni di lire, previa deliberazione dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Il capitale della società deve essere costituito da azioni, alle quali può essere attribuito diverso numero di voti. Le Amministrazioni dello Stato dispongono complessivamente, in ogni caso, della maggioranza di voti.

Art. 2.

La società suddetta è autorizzata, per le sue finalità, ad emettere una o più serie di obbligazioni in limiti non superiori al capitale sociale, con le norme e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze. A tali obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 per cento.

Art. 3.

Gli atti posti in essere dalla suddetta società per la sua costituzione ed i successivi aumenti di capitale sono soggetti alla sola tassa fissa di registro o ipotecaria di lire dieci, oltre alle normali tasse di bollo.

La tassa di circolazione sulle azioni della società è ridotta ad un quarto della misura normale fino a tutto l'anno 1940-XVIII-XIX.

Gli onorari notarili relativi all'estensione degli atti dipendenti dalla applicazione della presente legge sono liquidati nella misura normale prevista dalla legge notarile e non possono in ogni caso superare il massimo di lire cinquemila.

Art. 4.

Sono abrogate la legge 30 dicembre 1937 - Anno XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1939-XVII.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

1^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

5^a RIUNIONE

Venerdì 12 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Giuria, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Nucci, Piola Caselli, Rebaudengo, Ricci, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavallero, Cogliolo, Flora, Libertini Pasquale, Marcello, Raineri e Reggio.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 605, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39 » (146).

REBAUDENGO. Il disegno di legge in esame convalida il Regio decreto 4 aprile 1939 - Anno XVII, n. 605 che autorizza una sesta prelevazione di lire 1.150.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39. La prelevazione è stata destinata al Ministero dell'Educazione Nazionale per un contributo di lire 150.000 a favore dell'Istituto di studi legislativi in Roma, di cui tutti conoscono l'utilità e per l'assegnazione straordinaria di lire 1.000.000 per i lavori di restauro generale alla Chiesa e al campanile di Santa Maria del Fiore e al Battistero di San Giovanni in Firenze.

Il provvedimento è meritevole di lode, per quanto sarebbe stato desiderabile che la relazione ministeriale avesse precisato la portata di questi lavori di restauro.

L'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione continua per l'esame, in sede riferente, dei provvedimenti all'ordine del giorno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

6^a RIUNIONE

Mercoledì 17 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **BEVIONE**

La riunione è aperta alle ore 10:

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Flora, Giuria, Maraviglia, Martin Franklin, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Romano Santi, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sitta, Torre, Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavaleiro, Cini, Cogliolo, Gazzera, Marcello, Marechalchi, Miari de Cumani, Piccio, Pozzo Attilio, Rebaudengo, Reggio, Schanzer e Sirianni.

SANDICCHI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha inviato ai Presidenti delle Commissioni legislative del Senato un'importante circolare.

SANDICCHI, segretario. Ne dà lettura.

Ai Presidenti delle Commissioni Legislative:

Il Duce, con successive circolari ai Ministri, ebbe a rilevare come, in leggi, in testi unici ed in decreti-legge, venisse spesso delegata al Governo la facoltà (da esercitarsi mediante decreto Reale e anche ministeriale, senza alcun'altra formalità) di emanare norme di esecuzione di provvedimenti legislativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Tali deroghe — ebbe inoltre a dichiarare il Duce — dopo la emanazione della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo, debbono considerarsi illegittime, avendo la legge citata riconosciuto esplicitamente il carattere costituzionale della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, dal che consegue che tutte le deroghe eventuali a tale legge debbono essere fatte sempre con legge costituzionale, da sottoporsi al previo parere del Gran Consiglio del Fascismo, e non con legge normale, nè con disposizioni emanate in virtù di deleghe.

In tali circolari il Duce ha inoltre rilevato come spesso, pure in deroga all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si provvedesse, in materie esclusivamente riservate alla competenza del potere esecutivo, con atti del potere legislativo.

Con telegramma in data 11 corrente, il Duce ha richiamato l'attenzione sul fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la forma del decreto-legge è stata limitata a pochi e specialissimi casi, mentre in tutti gli altri si deve provvedere con legge, da approvarsi dalle Assemblee Plenarie o dalle Commissioni Legislative.

Il Duce dichiara di intendere che, anche con il nuovo sistema, non abbiano a riprodursi gli inconvenienti lamentati nelle sue precedenti

circolari e di avere perciò impartito precise disposizioni in tal senso a tutti i Ministri. Tuttavia, per l'ipotesi di eventuali errate interpretazioni, il Duce desidera che sia richiamata l'attenzione delle singole Commissioni Legislative sulla necessità che non vengano approvate dalle Commissioni stesse disposizioni che violino le norme della legge costituzionale del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che sono modificabili soltanto previo parere del Gran Consiglio del Fascismo.

Prego pertanto i Presidenti delle Commissioni Legislative di voler vigilare a che le disposizioni del Duce siano rispettate, sospendendo, ove occorra, l'esame dei disegni di legge o non accettando emendamenti, che siano in contrasto con tali disposizioni, e dandomene subito comunicazione.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto del messaggio del Presidente del Senato e si propone di osservare attentamente le istruzioni in esso contenute.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702 » (123).

PRESIDENTE. — Informa che la Commissione Generale del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha ritenuto di non approvare l'emendamento apportato dalla Commissione di Finanza al disegno di legge nuovamente sottoposto all'esame della Commissione del Senato, e con il quale si prescriveva di limitare all'importo del capitale sociale l'emissione delle obbligazioni, garantite dallo Stato, che la « C. I. T. A. O. » è autorizzata ad emettere.

Data la relativa importanza della questione e poichè la Commissione, con l'inserzione di quell'emendamento, ha già dimostrato la sua sensibilità per gli interessi dello Stato, ritiene che non sia il caso di insistere nell'emendamento stesso.

BROCCARDI. Dichiaro di non opporsi all'accoglimento del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera, ma osserva che sarebbe stato opportuno fissare un limite, anche se questo avesse dovuto oltrepassare l'entità del capitale sociale.

PRESIDENTE. Il decreto-legge che la legge in esame abroga contiene un identico articolo: si intende adunque mantenere la disposizione vigente.

RAINERI. Condivide il pensiero del Presidente, ma propone che la Commissione esprima il voto che le emissioni di obbligazioni della « C. I. T. A. O. » vengano sottoposte al preventivo esame del Comitato Interministeriale per la difesa del risparmio.

BONGIOVANNI. Aderisce al voto del camerata Raineri ed aggiunge che si potrebbe fare anche un richiamo all'articolo 171 del Codice di commercio che vieta alle società commerciali di oltrepassare, nell'emissione di obbligazioni, la misura del capitale sociale.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte dei senatori Raineri e Bongiovanni. Sono approvate.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marco Arturo Vicini, De Bono, Dudan, Vinassa de Regny, Gay e Gigante: « Sistemazione degli avventizi " squadristi " in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici » (156).

Viene introdotto nella sala il senatore Marco Arturo Vicini, primo firmatario della proposta di legge, il quale assiste alla riunione a norma dell'articolo 49 del Regolamento del Senato.

DUDAN, *relatore*. Rievoca le benemerenzze dello squadristo quale primo e massimo fattore del successo del movimento fascista. Quanto puro, nobile, disinteressato sia stato il sacrificio quotidiano compiuto, nei più gravi cimenti, da questi uomini, giovani ed adulti, spesso già duramente provati nella più grande delle guerre, lo dimostra il fatto che ancor

oggi — a distanza di 17 anni dal trionfo della loro rivoluzione — molti di essi si trovano nella più umile categoria dell'impiegato pubblico, cioè in quella degli avventizi, dei provvisori.

Il Senato del Regno ha il vanto di essere il promotore del progetto di legge che contiene i provvedimenti atti a sistemare definitivamente gli squadristi ancora avventizi o adibiti in qualsiasi altro modo a servizi temporanei in pubblici uffici, e ad assicurar loro la modesta tranquillità economica, derivante dal loro lavoro, che si sono meritata, pur sapendo che essi sono sempre pronti a vivere pericolosamente secondo il comandamento del Duce.

All'annuncio dell'avvenuta presentazione del progetto di legge, cominciarono a pervenire alle Presidenze del Senato e della Camera ed ai senatori proponenti i più disparati suggerimenti di perfezionamenti da introdurre nel disegno di legge.

La Presidenza del Senato e i senatori proponenti dovettero convenire che non tutti i suggerimenti erano privi di fondamento.

Si propone perciò che all'articolo 1 del disegno di legge si apportino i seguenti emendamenti:

a) invece delle parole: « prestino servizio continuativo da almeno due anni » si dovrebbe dire: « abbiano o avranno prestato servizio continuativo per almeno due anni, purchè l'abbiano iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII »;

b) si aggiunga il seguente capoverso interpretativo:

« L'essersi arruolato volontario di guerra in A. O. I. o in Spagna non è interruzione del biennio, anche se lo " squadrista " non è stato ancora ripreso in servizio, purchè abbia ottenuto regolare congedo dal servizio volontario militare.

« Sono considerati avventizi agli effetti della presente legge tutti quelli che prestano un servizio continuato senza essere in pianta stabile, qualunque sia la loro denominazione (giornalieri, diurnisti, temporanei, volontari, ausiliari, incaricati, supplenti, straordinari, a contratto, ecc. ecc.) ».

È anche opportuno stabilire che l'inizio del

biennio, che diremo di prova, sia avvenuto prima del giorno in cui fu presentato questo progetto di legge, per ovviare ad ogni possibile abuso. Del resto questo stesso articolo 1 che richiede quattro certificati (tra cui importante quello di « nascita », poichè per essere « squadrista » occorreva evidentemente una certa età); l'articolo 3 che statuisce il « giudizio insindacabile dell'Amministrazione interessata »; e l'aggiunta dell'articolo 7, che concede al competente Ministro la facoltà di emanare disposizioni esecutive, integrative e interpretative, danno garanzie più che sufficienti contro ogni possibilità di abusi. Come dall'altro lato si può essere più che sicuri della benevolenza delle Amministrazioni competenti verso gli « squadristi ».

L'articolo 3 — allo scopo di lasciare maggiore libertà alle Amministrazioni interessate nel collocare al giusto posto i propri impiegati — dovrebbe assumere la seguente dizione:

« Art. 3. — Il provvedimento di passaggio in pianta stabile e di eventuale sistemazione secondo i titoli sarà adottato in seguito a giudizio insindacabile dell'Amministrazione interessata sull'idoneità, sul buon servizio prestato dall'avventizio ed eventualmente — ai fini della sistemazione — sui titoli; nonchè in seguito ad esito favorevole di visita medica fiscale ».

All'articolo 4 sembra opportuno ed equo, sostituire alle parole: « trattamento economico dagli stessi goduto », la locuzione: « trattamento economico non inferiore a quello dagli stessi finora goduto », e ciò per le stesse ragioni che indussero a modificare l'articolo 3.

Infine propone di aggiungere un articolo 7 così concepito: « Con decreti dei Ministri competenti saranno emanate le disposizioni esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge ».

Nessuno domandando di parlare sulla discussione generale, si passa alla lettura degli articoli.

CASTELLI. All'articolo 1, nota che l'affermazione assoluta espressa dalle parole « ... verranno sistemati in pianta stabile » è in contraddizione con l'articolo 3 nel quale si dice

che « Il provvedimento di passaggio in pianta stabile e di eventuale sistemazione sarà adottato in seguito a giudizio insindacabile dell'Amministrazione... ». Sarebbe bene fondere i due articoli in uno solo, dicendo « Agli avventizi che abbiano il riconoscimento di squadrista sarà concesso, a giudizio insindacabile... ». Ciò perchè il provvedimento di passaggio in pianta stabile non è un diritto assoluto, ma è subordinato alla concomitanza di determinate condizioni.

PRESIDENTE. Nota che la forma imperativa adottata dall'articolo 1 aggiunge un significato politico al provvedimento.

VICINI MARCO ARTURO. Il giudizio dell'Amministrazione interessata, previsto dall'articolo 3, si riferisce unicamente alla valutazione del servizio prestato.

CASTELLI. Occorre essere precisi. Questa legge sarà applicata anche dalle Amministrazioni locali e parastatali, e queste potrebbero dare delle interpretazioni non rispondenti ai fini che il provvedimento si propone di raggiungere.

MARTIN FRANKLIN. Domanda perchè al secondo comma sia stata aggiunta, per i volontari di guerra, la riserva del « regolare congedo ». Da ciò potrebbe arguirsi l'intenzione di escludere coloro che ancora non sono congedati.

DUDAN, relatore. Si è voluto escludere chi in guerra non si fosse comportato bene.

RAINERI e TORRE. Propongono la soppressione delle parole: « ecc. ecc. » che non possono trovare posto in una legge.

ROMANO SANTI. Propone che in luogo della locuzione « degli enti da esso (dallo Stato) dipendenti » si usi l'altra « sottoposti alla sua vigilanza o tutela » che è quella comunemente usata.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti proposti dai senatori Castelli, Romano Santi, Raineri e Torre e che potranno essere coordinati da una apposita commissione che si riserva di nominare.

È approvato.

La lettura dell'articolo 2 non dà luogo a discussione.

SANDICCHI. All'articolo 3, rileva che il provvedimento in esame riguarda le più disparate categorie di avventizi. Ci sono alcuni che hanno titoli superiori di studio e di merito che non si possono non apprezzare ed altri invece che hanno scarsi titoli ed anche scarsa anzianità. Non sarebbe giusto trattarli tutti alla stessa stregua. Propone di ampliare il concetto della valutazione dei titoli contenuto nell'articolo 3. Gli avventizi non potranno certo aspirare ai gradi superiori, ma, d'altra parte, non possono essere collocati in coda ai ruoli. Sarebbe bene che si precisasse che devono passare negli ultimi due gradi secondo l'ordine di anzianità.

CASTELLI. Si potrebbe dire « secondo la funzione che essi compiono come avventizi ».

VICINI MARCO ARTURO. Tutti passano subito « in soprannumero »; ma, se in un'Amministrazione si rende vacante un posto, per esempio, di chimico, non sarà certo il fattorino che coprirà quel posto, e viceversa. Si associa alla formula proposta dal senatore Castelli.

FERRARI CRISTOFORO. Quando il Ministero dell'Aeronautica era governato da leggi speciali, era permesso che gli straordinari temporanei passassero al grado che sarebbe loro spettato in base ai loro titoli. Questo sistema però danneggiava chi veniva dopo.

Tale possibilità ora è cessata e tutte le immissioni devono farsi dal basso. Se, per esempio, un capitano di complemento ha i requisiti per passare effettivo, non può essere nominato che sottotenente.

Questa è la norma che, per evidenti ragioni di giustizia, segue il Ministero delle Finanze: e pertanto se si vuole derogarvi occorre dirlo chiaramente.

PRESIDENTE. Su questo argomento si sentirà l'opinione del Ministro delle Finanze, al quale si potrà sottoporre il testo del disegno di legge coordinato.

VICINI MARCO ARTURO e DUDAN. È bene togliere la parola « eventuale ».

CASTELLI. Propone la soppressione delle parole « ... nonchè in seguito ad esito favorevole della visita medica fiscale ». Questi squadristi hanno un'età non inferiore ai quarant'anni ed

è difficile che a questa età un uomo conservi una salute perfetta. La visita medica potrebbe offrire il mezzo a qualche Amministrazione poco volenterosa, di sottrarsi alle finalità della legge. Del resto questi squadristi con l'essere in servizio dell'Amministrazione dimostrano che possono compiere le funzioni che sono state loro affidate.

D'AMELIO. Molte volte l'infermità potrebbe derivare proprio dall'attività di squadrista. Pertanto si potrebbero far salve quelle menomazioni dipendenti dall'attività svolta nelle squadre d'azione.

CASTELLI. Una volta affermato il diritto dello squadrista, che si trovi in quelle determinate condizioni, a passare in pianta stabile, il giudizio dell'Amministrazione non deve risolversi, eventualmente, che in un provvedimento negativo. Propone di invertire la dizione dell'articolo dicendo: « Il provvedimento . . . potrà essere negato dall'Amministrazione interessata con deliberazione motivata . . . ». L'obbligo della motivazione comporta la sindacabilità del provvedimento. Questa dizione terrebbe anche conto della giusta preoccupazione del senatore D'Amelio, nel caso che si volesse mantenere il requisito dell'esito favorevole della visita medico-fiscale. Infatti nel provvedimento motivato di esclusione dovrà pure risultare la causa della deficienza fisica dello squadrista.

VICINI MARCO ARTURO. Vi è una legge che obbliga le aziende, anche private, ad assumere una certa percentuale di mutilati: ebbene essa non prescrive, naturalmente, l'integrità fisica, ma l'idoneità del mutilato al servizio che deve compiere.

MARTIN FRANKLIN. Nota che l'articolo 3 starebbe meglio prima dell'articolo 2.

VICINI MARCO ARTURO. Il testo è stato copiato dalla deliberazione presa dal Comune di Milano.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 3 nel testo emendato dal relatore con le varianti suggerite dai senatori Castelli e Martin Franklin.

È approvato.

PRESIDENTE. Fa notare che il testo originario dell'articolo 4 dice più propriamente la stessa cosa del testo emendato.

VICINI MARCO ARTURO. Questo articolo ha anche lo scopo di non portare aggravio alle

finanze dello Stato. Il Ministro delle finanze ha dichiarato di essere favorevole alla nostra iniziativa a condizione che essa non comporti nuovi oneri per lo Stato.

MARTIN FRANKLIN. Il testo potrebbe far sorgere il dubbio che, se lo squadrista sistemato ha diritto ad un trattamento superiore, non possa conseguirlo.

VICINI MARCO ARTURO. Gli squadristi, al momento del passaggio in soprannumero, conservano il trattamento attuale. Quando copriranno i posti di organico godranno delle competenze relative al posto stesso.

SANDICCHI. Poichè molti impiegati, specialmente se a contratto, godono di un trattamento migliore di quello del posto di ruolo, si potrebbe stabilire che la differenza è conservata « ad personam ».

TORRE. Gli avventizi, oltre allo stipendio, percepiscono, talvolta, altri compensi. Propone che tutto il complesso delle competenze che essi percepiscono sia mantenuto.

PRESIDENTE. La formula « trattamento economico » significa precisamente ciò che il senatore Torre ha detto.

DUDAN. Propone di sostituire alle parole « continueranno a percepire » l'altra « avranno ».

FERRARI CRISTOFORO. Se si vuole, si può concedere il trattamento economico non inferiore al precedente. Il Ministero delle Finanze ammette che la differenza si dia come assegno « ad personam ».

PRESIDENTE. Questo assegno, naturalmente, sarà riassorbito collo sviluppo della carriera.

VICINI MARCO ARTURO. Pregha di approvare questo articolo nella forma da lui originariamente proposta.

L'articolo 4 è approvato nel testo non emendato.

MARAVIGLIA. All'articolo 5, propone la soppressione della locuzione « in quella determinata branca dell'Amministrazione » per sostituirla con altra più appropriata.

TORRE. Occorre chiarire che, se il trattamento di ruolo sarà inferiore a quello pre-

cedente, la differenza sarà conservata « ad personam ».

MARAVIGLIA. Se le mansioni che l'avvenzizio compie sono di ordine superiore, bisogna assegnargli il posto corrispondente alle sue effettive funzioni.

CASTELLI. Si tenga presente che l'articolo 5 regola la fase successiva a quella del passaggio in pianta stabile. Qui si tratta di assegnare al « soprannumero » il suo posto definitivo. Ora non vi è dubbio che esso deve essere assorbito dal basso, cioè deve essere messo in coda. Si potrebbe dire « ... verranno passati nei posti di organico che si renderanno man mano vacanti nel grado da essi coperto ».

FERRARI CRISTOFORO. È bene concordare prima le disposizioni col Ministero delle Finanze.

PRESIDENTE. Certamente: si preparerà un testo che raccolga tutte le osservazioni della Commissione e si presenterà al Ministero delle Finanze.

DE VITO. I punti da fermare sono questi: che gli avventizi saranno inquadrati nei ruoli e non nei gradi; che andranno negli ultimi posti; che conserveranno « ad personam » l'eventuale differenza di trattamento.

MARAVIGLIA. L'articolo 5, come è stato detto, riguarda il secondo momento, quello in cui gli avventizi saranno chiamati a coprire i posti che si sono resi vacanti. Ma la questione sarà già stata risolta prima, perchè gli avventizi saranno stati assegnati a quella categoria che loro spetta in base alle funzioni da essi effettivamente esercitate, e nella quale sono stati posti in soprannumero. Se un operaio ha il titolo di ingegnere e ne compie le funzioni, sarà stato assegnato al gruppo A, naturalmente nel grado più basso.

SANDICCHI. Poichè, come hanno ben detto i senatori Castelli e Maraviglia, questa legge prevede due tempi di applicazione, propone che, per togliere ogni equivoco, nell'articolo 5 gli squadristi non si chiamino più avventizi.

TORRE. Gli squadristi dovrebbero essere

sistemati secondo le mansioni che compiono, non secondo il loro titolo di studio.

PRESIDENTE. L'articolo potrebbe essere così concretato: « Detti avventizi verranno passati nei posti di organico che si renderanno man mano vacanti nei rispettivi gradi da essi coperti, secondo l'ordine di anzianità di servizio e fino al loro assorbimento ».

L'articolo 5 è approvato.

TORRE. All'articolo 6, domanda se verranno valutati gli anni di servizio già prestato.

PRESIDENTE. C'è la legge generale che prevede il riscatto del servizio compiuto da avventizio.

CASTELLI. L'ultima parte di questo articolo non ha ragione di essere perchè non si potrà realizzare.

DUDAN. Non è superfluo lasciar sussistere la possibilità prevista dall'ultima parte di questo articolo.

VICINI MARCO ARTURO. La possibilità potrebbe verificarsi per gli enti locali.

L'articolo 6 è approvato.


ROMANO SANTI. Propone che l'articolo 7 venga sostituito così: « Con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti, saranno emanate a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge ».

È approvato.

PRESIDENTE. Propone che i senatori Castelli, D'Amelio, Dudan, Sandicchi e Vicini Marco Arturo redigano, tenendo conto di tutte le osservazioni fatte nella presente discussione, il nuovo testo della proposta di legge, che, a mezzo della Presidenza del Senato, verrà trasmesso al Ministero delle finanze.

Così resta stabilito.

La riunione continua per l'esame, in sede riferente, dei provvedimenti all'ordine del giorno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

7^a RIUNIONE

Martedì 23 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 18,45.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Castelli, Conti, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Giuria, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marescalchi, Martin-Franklin, Miari de Cumani, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavalero, Cini, Cogliolo, Marcello, Piccio e Pozzo.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Marco Arturo Vicini, De Bono, Dudan, Vinassa de Regny, Gai e Gigante: « Sistemazione degli avventizi "squadristi" in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici » (156).

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato — al quale sottopose il nuovo

testo della proposta di legge, emendato e coordinato dai senatori Castelli, D'Amelio, Dudan, Sandicchi e Marco Arturo Vicini, in conformità delle osservazioni fatte nella precedente riunione — ha fatto conoscere che si può dar corso alla proposta nel testo emendato.

La lettura dei sette articoli della proposta di legge nel testo emendato non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

La riunione continua per l'esame, in sede referente, dei provvedimenti all'ordine del giorno.

ALLEGATO

Sistemazione degli avventizi « squadristi » in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici (156).

Art. 1.

Gli avventizi che abbiano la qualifica di « squadrista » e abbiano o avranno prestato servizio continuato per almeno due anni, purchè l'abbiano iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII presso le Amministrazioni dello Stato, degli Enti da esso dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza o tutela e degli Enti locali, hanno diritto ad essere sistemati in pianta stabile.

L'essersi arruolato volontario di guerra in Africa Orientale Italiana, o in Spagna non è interruzione del biennio, anche se lo « squadrista » non è stato ancora ripreso in servizio, purchè abbia ottenuto regolare congedo dal servizio volontario militare.

Sono considerati avventizi, agli effetti della presente legge, tutti quelli che prestano un

servizio continuato senza essere in pianta stabile, qualunque sia la loro denominazione (quali giornalieri, diurnisti, temporanei, volontari, ausiliari, incaricati, supplenti, straordinari, a contratto).

Art. 2.

Per il riconoscimento di tale diritto l'avventizio deve presentare regolare domanda, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato di iscrizione e di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista, con riconoscimento della qualifica di «squadrista», rilasciato dal Segretario della Federazione provinciale dei Fasci di Combattimento.

Art. 3.

Il provvedimento di passaggio in pianta stabile, con sistemazione secondo i titoli e le mansioni, potrà esser negato dall'Amministrazione interessata con deliberazione motivata.

Art. 4.

La sistemazione avverrà in soprannumero, e perciò indipendentemente dal numero dei posti assegnati nel rispettivo organico.

Art. 5.

Gli avventizi sistemati in pianta stabile continueranno a percepire il trattamento economico dagli stessi goduto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Dalla data della conseguita stabilità essi acquistano il diritto agli eventuali aumenti periodici di carriera ed alla iscrizione agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 6.

Detti avventizi sistemati verranno passati nei posti di organico che si renderanno man mano vacanti nei loro rispettivi gradi, secondo l'ordine di anzianità di servizio e fino al loro assorbimento.

Se gli assegni, attribuiti al grado, sono inferiori a quelli che l'avventizio godeva all'atto dell'inquadramento, egli conserverà la differenza come assegno *ad personam*.

Il periodo della posizione in soprannumero sarà computato agli effetti delle eventuali promozioni ai gradi superiori.

Art. 7.

Con decreti Reali su proposta dei Ministri competenti saranno emanate, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

8^a RIUNIONE

Sabato 27 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente SCIALOJA

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi, Baccelli, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Castelli, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Giuria, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Martin-Franklin, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Ricci, Romano Santi, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Soriani, Sitta, Torre e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bevione, Broccardi, Cavallero, Cini, Flora, Marescalchi, Miari de Cumani, Piccio, Pozzo, Reggio e Rosini.

La Commissione esamina la relazione sul bilancio degli Esteri redatta dal senatore Aldrovandi Marescotti.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori di sistemazione dei porti di Bari e di Brindisi » (173).

SITTA, segretario. Dà lettura dell'esame del provvedimento fatto dal senatore Reggio

nel quale è detto che il disegno di legge riguarda una autorizzazione di spesa di lire 9 milioni per mettere in grado il porto di Bari e di Brindisi di far fronte alle nuove esigenze dei traffici con l'Albania.

La semplice enunciazione dello scopo al quale è destinata la spesa, dispensa da ogni dimostrazione sulla sua opportunità.

Gli stanziamenti, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nella misura di lire 3 milioni nell'esercizio 1938-39 e di lire 6 milioni nell'esercizio 1939-40, corriponderanno pressapoco allo stato di avanzamento dei lavori.

CASTELLI. Fa rilevare che sarebbe opportuno avere informazioni precise sul programma dei lavori che si vogliono compiere, anche in considerazione del fatto che nel porto di Bari sono state eseguite delle opere di non grande utilità. Propone la sospensiva.

Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1939-XVII, n. 651, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania » (177).

ZUPELLI. Il decreto 9 aprile 1939-XVII, n. 651, attribuisce ai dicasteri degli Esteri, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica i primi fondi necessari allo svolgimento delle operazioni militari in Albania. In seguito occorreranno mezzi notevolmente superiori, che però oggi, a così breve distanza di tempo dal grande avvenimento, non è possibile calcolare.

L'emanazione del decreto-legge è pienamente giustificata sotto il duplice aspetto della inderogabile urgenza, e dello stato di emergenza.

Nella considerazione che i fondi di cui trattasi valsero ad aumentare il prestigio dell'Italia nel mondo ed a recingere il capo del nostro vittorioso Sovrano di una nuova Corona, propone di approvare il disegno di legge per acclamazione.

Vivissimi applausi.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato per acclamazione il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 641, riguardante proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lågosta » (178).

DUDAN. I Comuni di Zara e di Lågosta, che formano la piccola provincia di Zara, per la speciale loro situazione politica e geografica e per le particolari condizioni economiche che ne derivano, godono, dal 1923, del beneficio della zona franca, che li lascia fuori della linea doganale.

Senza gravare sensibilmente sui consumatori così beneficiati, fin dal 1923 si è però proceduto alla formazione graduale di un regime daziario, adattato, sia nei sistemi di riscos-

sione e di controllo, sia nella tariffa, alle particolari condizioni locali.

Tra l'altro, i due Comuni furono autorizzati, con la legge 27 dicembre 1928, n. 2887, per un quinquennio ad aumentare fino ad un quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto. Tale facoltà fu poi prorogata per un periodo di altri cinque anni.

Con il disegno di legge in esame è stata estesa fino al 1° gennaio 1944 la facoltà data al Ministro delle Finanze di rivedere, di concerto con il Ministro per l'Interno, le disposizioni relative al detto regime daziario e di emanare le nuove norme occorrenti, anche in deroga alle disposizioni in vigore.

Nessuno sarà più lieto degli italiani di Dalmazia, oggi raccolti nei brevi termini della provincia di Zara e vivamente grati al Governo fascista del trattamento economico di favore loro finora largito, se prima dello scadere dei cinque anni, per la mirabile ascesa imperiale dell'Italia, potrà cessare ogni necessità di questo trattamento eccezionale e potrà essere esteso anche alla loro terra l'ordinamento generale delle dogane e delle imposte di consumo, vigente nel Regno d'Italia.

Il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(9^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(4^a riunione)

Giovedì 1^o giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente del Senato
ROMEI LONGHENA

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-scotti, Baccelli, Bevione, Bonardi, Bongiovanni, Carapelle, Catalano, Ciano, Cimati, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, D'Amelio, Del Vasto, De Vito, Dentice d'Accadia, Dho, Di Donato, Dudan, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Foschini, Gambardella, Graziosi, Libertini Pasquale, Lissia, Mariotti, Martin Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Moris, Nicastro, Nucci, Orlando, Piola Caselli, Raineri, Ricci Federico, Romano Santi, Romei Longhena, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Saporiti, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Soler, Tassoni, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bianchini, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Colosimo, Crespi Silvio, Drago, Gazzera, Giuria, Giusti del Giardino, Leicht, Marescalchi, Motta, Rebaudengo, Reggio, Ronga, Rubino e Sili.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 53.000.000 per l'impianto di un cavo telefonico telegrafico sottomarino fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana » (171).

PRESIDENTE. Comunica che questo disegno di legge è stato esaminato dalla Sottocommissione nominata dal Presidente del Senato e formata da Commissari facenti parte delle due Commissioni di Finanza e dei Lavori Pubblici e Comunicazioni.

La Sottocommissione ha incaricato il senatore De Vito, che fa parte delle due Commissioni e che è competentissimo della materia, di illustrare il provvedimento.

Il senatore Lissia, Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni, ha esaminato il progetto dell'impianto che è oggetto del disegno di legge in esame e lo ha trovato perfetto in ogni sua parte.

La Sottocommissione, all'unanimità, propone che il disegno di legge venga approvato.

DE VITO. Il traffico telefonico fra l'Italia e l'Albania si svolge attualmente per via radio attraverso le Stazioni di Coltano e Tirana, poichè manca un materiale collegamento diretto e non esistono circuiti in transito per la Jugoslavia.

Ma questa situazione è divenuta inadeguata in seguito ai recenti sviluppi delle relazioni politiche con l'Albania, che sono destinate a creare anche più intensi scambi economici fra i due Paesi.

Per realizzare i necessari collegamenti si era inizialmente progettata la posa di un cavo fra Otranto e Valona, onde rendere minimo il percorso sottomarino dell'impianto.

Considerate però le rilevanti difficoltà che si sarebbero incontrate per il prolungamento dei

circuiti fino alle città interne del vicino Regno, dato il carattere impervio di certe zone, si è dovuto preferire il tracciato Brindisi-Durazzo che consente di far giungere i circuiti in cavo a breve distanza dalla Capitale e dai maggiori centri urbani albanesi, con un conseguente aumento di efficienza delle più importanti comunicazioni. La spesa per l'attuazione di tale progetto è stata preventivata in 53 milioni di lire.

Il cavo sottomarino (km. 160) sarà fornito dall'industria nazionale, che ha raggiunto in questo campo una vasta e sicura esperienza, e sarà isolato in « pigutta » che è un prodotto assolutamente autarchico.

Convoglierà sei comunicazioni telefoniche che da Durazzo verranno prolungate a Tirana mediante canali ad alta frequenza su linee aeree da costruire, e da Brindisi saranno raccordate alla rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi sotterranei con Bari e con Taranto.

Resteranno così assicurate le condizioni più

favorevoli ad un ampio sviluppo delle relazioni telefoniche fra l'Italia e l'Albania.


Per la spesa occorrente è concessa all'Azienda telefonica di Stato un'assegnazione di 53 milioni ripartita in tre esercizi.

Allo scopo di mantenere però fermo il concetto che l'Azienda debba provvedere agli ampliamenti e completamenti della propria rete, con le risorse del suo bilancio, le si fa obbligo di rimborsare la metà di tale somma in 30 annualità comprensive d'interesse ed ammortamento. La misura è così fissata per avere riguardo alle diverse finalità che si debbono raggiungere con gli impianti divisati.

Il disegno di legge non dà luogo ad osservazione nei riguardi tecnici e finanziari. Per l'alto suo significato politico e morale, se ne propone l'approvazione per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Annuncia che il disegno di legge è stato approvato per acclamazione.

La riunione ha termine alle ore 11,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

10^a RIUNIONE

Venerdì 2 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori:

Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferretti, Flora, Pasquale Libertini, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Santi Romano, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori:

Cavallero, Cini, Cogliolo, Silvio Crespi, De Michelis, Gazzera, Giuria, Leicht, Piccio, Rebaudengo e Sirianni.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Porge il benvenuto della Commissione ai nuovi Commissari senatori Carapelle e Ronga.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Agevolazioni tributarie per l'automobilismo industriale » (172).

SITTA, *segretario*. Dà lettura dell'illustrazione del provvedimento fatta dal senatore Bianchini, nella quale è detto che col Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, vennero prese disposizioni per la unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale. Col successivo Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, si ebbero disposizioni integrative e modificative del precedente decreto-legge. Infine il disegno di legge in esame è particolarmente inteso a favorire una più intensa messa in circolazione di autocarri e rimorchi di tipo unificato utili alla difesa militare (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 assoggetta alla tassa unica di circolazione alcuni tipi di autovetture per trasporto di persone, munite di una licenza che consente anche il trasporto di cose, in modo da evitare che queste vetture — ora non soggette ad alcuna tassa — facciano una ingiusta concorrenza all'automobilismo industriale che lo Stato ha interesse di sviluppare.

Infine l'articolo 4 risolve i dubbi sorti circa l'applicazione della tassa unica di circolazione agli autoveicoli azionati con mezzi autarchici come quelli a gassogeno, ad elettricità, ecc.

ZUPELLI. Osserva che chi esercita l'industria degli autotrasporti deve adempiere a troppe formalità, quali la riempitura di molti moduli, la tenuta di registri, ecc., per cui anche i piccoli proprietari son quasi costretti a ricorrere all'opera di un ragioniere. Chiede che la Commissione formuli il voto che il Governo provveda a ridurre queste formalità.

BROCCARDI. Si associa. Questa semplificazione è tanto più necessaria in quanto le aziende di autotrasporti si sono trovate in

gravissime difficoltà e molte sono cadute in fallimento.

PRESIDENTE. Le formalità derivano dalla necessità di controllare i tributi che la finanza applica sull'automobilismo industriale.

Comunque provvederà a trasmettere il voto della Commissione al Ministro delle Finanze, per mezzo del Presidente del Senato.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori di sistemazione nei porti di Bari e di Brindisi » (173).

PRESIDENTE. Rammenta che l'esame di questo disegno di legge venne sospeso per chiedere al Ministro dei Lavori Pubblici dei chiarimenti sul programma dei lavori. Questi ha ora inviato la seguente comunicazione:

30 maggio 1939-XVII.

In risposta alla Vostra del 27 corrente Vi informo che i lavori che la mia Amministrazione si propone di eseguire con l'autorizzazione di spesa di L. 9.000.000, di cui al disegno di legge in esame presso la Commissione di Finanza di codesto Ecc.mo Consesso, sono quelli che rivestono carattere di indilazionabilità per far fronte alle nuove esigenze di carattere militare e commerciale per l'Albania.

In particolare, nel porto di Brindisi si provvederà al completamento della strada di circonvallazione di accesso al porto in modo da decongestionare il traffico dall'interno dell'abitato; si provvederà anche al completamento della stazione marittima ed alla riparazione e sistemazione delle attuali banchine di approdo.

Nel porto di Bari si eseguiranno la costruzione di un grande capannone merci, il completamento degli impianti ferroviari di raccordo e di calata sulle nuove banchine nonchè lavori vari di riempimento, di pavimentazione e di integrazione dell'impianto idrico.

Il Ministro
COBOLLI GIGLI.

CASTELLI. Le spiegazioni fornite dal Ministro non sono quelle che sperava. Il porto di Bari, malgrado i lavori eseguiti, non permette l'approdo delle grandi navi perchè le acque non hanno una sufficiente profondità. Avrebbe desiderato che il Ministro avesse enunciato un programma organico di lavori per l'esecuzione di opere atte a permettere il traffico con l'altra sponda. Invece i lavori accessori che il Ministro ha annunciato lasceranno il problema insoluto.

PRESIDENTE. Non è dalla Commissione di Finanza che deve partire la richiesta di nuove spese. Comunque il disegno di legge in esame non si propone che questi lavori accessori, resi necessari dagli eventi albanesi.

SECHI. Il porto di Bari ha il difetto d'origine di essere situato in una località negata a diventare un gran porto.

Pur trovando giusta l'osservazione del Presidente, osserva che, se si vorrà ovviare alla insufficienza dei fondali, occorreranno ancora parecchie decine di milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari » (176).

SANDICCHI. Dà lettura della illustrazione del provvedimento fatta dal senatore Federico Ricci, nella quale questi fa rilevare che il disegno di legge in esame riguarda la Cassa pensione dei sanitari dipendenti dagli Enti locali o da Enti assimilati, al cui ordinamento (decreto 1° maggio 1931) vengono portati alcuni miglioramenti concernenti principalmente il trattamento dei pensionati. Tali miglioramenti sono consentiti, secondo l'esame fattone dalla Commissione speciale nominata a termini di legge, dalla situazione finanziaria della Cassa stessa, che permette di lasciare invariati i contributi. I benefici consistono, tra l'altro, nell'aumento dei minimi di pensione (anche di quelle in corso), e nel miglioramento di tutte le pensioni da conferire, nonchè nell'abbassamento dei limiti d'età. Le disposizioni della Cassa vengono inoltre estese ai sanitari delle casse di assistenza, mutue ecc. Le nuove norme

sono compendiate in un testo d'ordinamento e in tabelle.

Tutto ciò non implica alcun nuovo aggravio, e corrisponde a quanto ripetutamente ha richiesto la classe interessata, ed è in armonia colle recenti disposizioni in materia di assicurazioni sociali, giusta il decreto del 14 aprile 1939.

Però il minimo di L. 400 è ancora troppo basso, come è bassa la pensione di lire 6.000 a cui si arriva dopo 30 anni di servizio, periodo che la maggioranza dei sanitari non oltrepassa. Pertanto occorrerebbe accordare, appena possibile, ulteriori miglioramenti, richiedendo, se sarà il caso, un aumento del contributo, al quale potrebbero eventualmente concorrere altri enti che si avvalgono dell'opera del sanitario dell'ente locale.

La lettura dei settantanove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Esenzioni tributarie a favore della fondazione del " Vittoriale degli Italiani " » (181).

BACCELLI. Il disegno di legge in esame vuol dare una sicura interpretazione all'articolo 4 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937 - Anno XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, con il quale si stabilirono le esenzioni tributarie a favore della fondazione « Vittoriale degli Italiani », destinata a perpetuare la memoria del grande Poeta. La disposizione di legge ora in esame si è resa necessaria perchè la dizione del detto articolo 4, non essendo precisa, poteva dar luogo ad interpretazioni lontane dalle intenzioni del legislatore. Il Governo chiarisce ora che la Fondazione in parola deve essere esonerata da qualsiasi specie di imposta e tassa.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Costituzione di un ente per la costruzione**

e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana » (182).

BROCCARDI. Vano sarebbe attendere che l'iniziativa privata, con i propri mezzi, intraprendesse la costruzione e la gestione di acquedotti per rifornire d'acqua potabile i centri abitati nell'Africa Orientale Italiana ove i costumi e le consuetudini degli abitanti indigeni non richiedono un grande consumo di acqua potabile. E, se non fosse loro concessa a condizione di grande favore, continuerebbero a provvedersi con i vecchi sistemi senza alcuna spesa.

Il problema dell'acqua potabile nell'Africa Orientale Italiana deve essere risolto in numerosi centri disseminati sopra un vastissimo territorio posti spesso a grandi distanze l'uno dall'altro e perciò costruendo numerosi acquedotti.

Ed i Ministri dell'Africa Italiana e delle Finanze hanno ritenuto che il problema può risolversi con la costituzione di un ente esente da fini speculativi, con la partecipazione di istituti di diritto pubblico, che dovrà realizzare nel più breve tempo possibile il programma di costruzione degli acquedotti necessari, nei limiti della sovvenzione dello Stato, scontando, ove occorra, le annualità di contributo. L'ente provvederà con i suoi mezzi, per 40 anni alla manutenzione e gestione degli acquedotti che costruirà e di quelli già esistenti che gli saranno affidati in manutenzione e gestione.

Esso opererà sotto il controllo dello Stato dal quale riceverà un concorso di dieci annualità di lire venti milioni ciascuna. Godrà delle facilitazioni fiscali contemplate nel disegno di legge e le opere che eseguirà saranno dichiarate di pubblica utilità.

Il nuovo Ente potrà entrare subito in azione assumendo la gestione e manutenzione degli acquedotti esistenti di Addis Abeba, Asmara, Massaua, Mogadiscio, Agordat, Adi Caiè, ecc.

Il disegno di legge merita l'approvazione della Commissione non soltanto per l'altissimo fine che esso si propone, ma altresì perchè gli Istituti chiamati a costituire il capitale dell'Ente e che ne avranno la direzione danno pieno affidamento che il compito che loro è

affidato e che ha tanta importanza per l'avvenire e lo sviluppo dell'Impero, sarà assolto nel modo migliore e con la maggiore rapidità.

PRESIDENTE. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, del quale è Presidente, presterà, con altri Istituti di diritto pubblico, la sua collaborazione a questa importante opera. Il concorso degli enti partecipanti sarà finanziario e tecnico perchè accorderanno lo sconto delle annualità statali e perchè metteranno a disposizione la loro attrezzatura ed il loro personale tecnico.

L'intervento degli enti sopradetti garantisce che il nuovo ente sarà saviamente amministrato.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, che autorizza il Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per L. 1.130.000.000 » (199).

SITTA, segretario. Legge l'illustrazione inviata dal senatore Cristoforo Ferrari nella quale è detto che con l'assegnazione straordinaria di 1 miliardo e 130.000.000 di lire la Regia Aeronautica provvederà:

a) al rinnovo di quegli apparecchi militari che stanno per compiere il loro breve ciclo di vita, come aeroplani di linea la cui durata, a seconda della loro specialità, è di 5-6 anni;

b) ad un ulteriore incremento di talune specialità di aeromobili come i grandi velivoli destinati al trasporto di truppe;

c) ad un maggiore incremento delle scorte di mobilitazione;

d) alla costruzione di urgenti opere demaniali relative alla sicurezza nazionale e dell'Impero e ad altre opere, intese a dare maggiore autonomia ai servizi dell'Aeronautica della Libia e dell'Egeo.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di diversi Ministeri nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (200).

SITTA, segretario. Dà lettura della esposizione fatta dal senatore Bianchini.

Il disegno di legge apporta variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-1939, e adotta altri provvedimenti di carattere finanziario.

Alle sommarie indicazioni della relazione ministeriale sulle molteplici disposizioni del provvedimento dà i seguenti chiarimenti:

I. - L'assegnazione di milioni 12,7 al Ministero delle corporazioni per favorire la lavorazione degli olii minerali, concerne la maggiore somma dovuta all'A. N. I. C. giusta la convenzione 30 giugno 1936-XIV, per remunerazione statale, relativa all'esercizio 1938, in dipendenza dell'esecuzione ed esercizio degli impianti di idrogenazione dei combustibili di Bari e Livorno, ed emerge dal seguente conteggio:

	<i>Milioni di lire</i>
Ammontare della remunerazione calcolata in base alla convenzione predetta	77,3
Stanziamento di bilancio	40
Disponibilità esistente sui residui degli esercizi precedenti	24,6
	64,6
	12,7

II. - L'integrazione di milioni 8 al fondo iscritto per la beneficenza romana è in relazione a maggiori somme dovute al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma per le degenze verificatesi in più rispetto al 1906, per effetto dell'articolo primo, comma secondo, del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961. Con tale integrazione il fondo stanziato per le erogazioni predette viene elevato a complessivi milioni 29.

III. — L'assegnazione di milioni 6,7 al Ministero della cultura popolare riguarda:

per milioni 2 l'assegnazione di premi per le pellicole cinematografiche nazionali ai termini del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, premi che stanno in relazione agli incassi provenienti dallo sfruttamento delle pellicole e quindi ai diritti erariali percepiti. Il fondo complessivo assegnato per tali premi viene a risultare di 5 milioni;

per milioni 1,5 da erogare per premi suddetti a saldo di impegni relativi all'esercizio 1936-37, in relazione a somma già incamerata dallo Stato a garanzia di anticipazioni e riconosciuta da corrispondere agli interessati;

per milioni 1 la concessione di premi speciali ai produttori di filmi nazionali che, ai termini del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, meglio si distinguono per particolari qualità etiche e pregi artistici, di concezione e di esecuzione. Il fondo è così portato a 3 milioni, limite previsto dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061;

per milioni 1,5 le spese riservate (milioni 1) e quelle per la propaganda (milioni 0.5);

per milioni 0,5 le spese relative alla corrispondenza telegrafica e telefonica.

IV. — La maggiore assegnazione di milioni 5 proposta (in aggiunta allo stanziamento esistente di milioni 5) per il rimborso alle ditte fornitrici della differenza fra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto, concerne i pagamenti da effettuare in dipendenza delle agevolazioni concesse a favore degli automobilisti e dei motociclisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

V. — il maggiore contributo di milioni 4 a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto è in dipendenza dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, che ha abrogato la riduzione degli assegni di congrua al clero, disposta con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694.

VI. - L'ulteriore assegnazione di milioni 2 a favore dell'Opera nazionale combattenti è in

applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1062, che ha esteso il contributo statale del 2,50 per cento, concesso sugli interessi per i primi 250 milioni di mutui contratti dall'Ente predetto per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, anche ai mutui contratti o da contrarre successivamente sino al limite massimo complessivo di 400 milioni.

VII. - L'assegnazione di milioni 1,6 al Ministero dell'educazione nazionale riguarda l'acquisto di arazzi dagli eredi del barone Raimondo Franchetti, allo scopo di consentire la estinzione del debito tributario degli eredi medesimi.

Il mandato di pagamento verrà commutato in quietanza di entrata in conto di detto debito tributario.

VIII. - Con l'articolo 6 del disegno di legge in esame viene autorizzata la concessione al C. O. N. I. di un contributo annuo di 5 milioni — per dieci esercizi finanziari, a partire dal 1939-40 — da corrispondersi sul provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145.

Tale concessione è determinata dalla necessità di assicurare al C. O. N. I. i mezzi occorrenti per la costruzione del palazzo degli sport e della sede dell'Ente.

IX. - L'articolo 7 del disegno di legge in esame reca l'aumento di lire 10.800.000 del contributo straordinario di lire 7.000.000 già autorizzato, per l'anno 1939, a favore della Opera nazionale combattenti, con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2231, a titolo di parziale concorso negli oneri derivanti dalle speciali condizioni stabilite dal patto colonico dell'Opera medesima, per la valorizzazione agricola delle zone bonificate.

L'aumento proposto è in relazione alle necessità dell'Ente, tenuto conto dell'ammontare degli oneri predetti, quale risulta dagli accertamenti del primo periodo di applicazione dell'indicato patto colonico.

X. - Il fondo di 70 milioni autorizzato con l'articolo 8 occorre per le prime necessità dei

servizi in Albania e precisamente 50 milioni per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale e per quelle inerenti all'organizzazione dei servizi civili e politici. Altri 20 milioni sono disposti per l'inizio dei lavori concernenti la costruzione delle strade e la bonifica in Albania.

XI. - Infine l'articolo 9 del disegno di legge autorizza la spesa di 100 milioni da iscriversi nel preventivo 1938-39 « per reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ». Il provvedimento delega al Ministro delle finanze di provvedere alle variazioni di bilancio e delega ai Ministri interessati di determinare le norme per disciplinare le erogazioni dei fondi sopra menzionati. Si tratta di spese collegate al potenziamento economico della Nazione di non discutibile necessità ed urgenza.

In linea generale sarebbe desiderabile che alle proposte di variazioni agli stati di previsione non fossero accoppiati provvedimenti finanziari che potrebbero convenientemente formare oggetto di speciali disegni di legge.

PRESIDENTE. Rileva con compiacimento che questa è la prima volta che si provvede per legge, invece che per decreto-legge, a variazioni agli stati di previsione. Questo riconoscimento della funzione legislativa delle due assemblee merita il plauso della Commissione di Finanza.

RAINERI. Nota con piacere che il relatore ha fatto lo stesso rilievo più volte ripetuto dalla Commissione di Finanza a proposito dell'uso invalso di presentare, in sede di variazione ai bilanci, delle disposizioni che invece sono altrettanti provvedimenti separati ciascuno dei quali, accompagnato da una particolare relazione ministeriale, dovrebbe formare oggetto di una legge a sè. Purtroppo col presente disegno di legge si provvede a nuove spese per raggiungere fini nuovi, sia pure lodevolissimi.

SITTA. Si associa.

MARTIN FRANKLIN. Approva le osservazioni dei senatori Bianchini e Raineri. Riferendosi all'articolo 6 del disegno di legge, che dispone l'assegnazione di 50 milioni di lire a favore del C. O. N. I., illustrata dal punto VIII della esposizione del senatore Bianchini, os-

serva che non si indica dove, come e quando il previsto palazzo degli sport verrà costruito. Altri chiarimenti sono pure necessari sull'articolo 9 del disegno di legge.

PRESIDENTE. La stessa osservazione si può fare per alcune altre spese. Sarà bene rinviare l'esame del provvedimento onde chiedere chiarimenti al Governo.

E poichè le notizie su alcuni punti possono essere di natura riservata, si pregherà il Ministro di voler intervenire alla prossima riunione.

Nell'occasione verrà presentato il voto espresso dal senatore Raineri, che la Commissione fa proprio, affinché il Governo abbandoni la prassi di includere nelle variazioni ai bilanci autorizzazioni a nuove spese le quali devono invece seguire il normale corso legislativo.

Così resta stabilito.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Ampliamento dell'organico della Milizia della strada » (201).

FERRETTI. I molteplici ed importanti compiti affidati alla Milizia Nazionale della Strada avevano già fatto presentire — fin dalla emanazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 474 — che le effettive esigenze determinate dai compiti stessi avrebbero consigliato di portare — a 1000 uomini l'organico del Corpo.

Si ritenne allora, per considerazioni contingenti, di elevarlo solamente da 800 a 900 unità, delle quali 46 ufficiali e 854 fra sottufficiali e militi.

Il sempre crescente sviluppo dei compiti affidati alla Milizia in parola ha confermato l'assoluta necessità di non differire ulteriormente l'ampliamento dell'organico sino alla cifra sopra menzionata di 1000 uomini.

Poichè con un disegno di legge, già approvato dalle Commissioni legislative della Camera e del Senato, venne stabilita la incorporazione dei 142 elementi del Reparto speciale di pubblica sicurezza della M. V. S. N. nella Milizia della Strada, ne consegue che, pure elevandosi con

l'attuale disegno di legge da 900 a 1000 unità la forza effettiva della Milizia, occorre contemporaneamente approvare una nuova tabella a modifica e sostituzione di quella che era contenuta nel Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, portando così l'organico complessivo della Milizia Nazionale della Strada a 1142 unità, di cui 57 ufficiali e 1085 sottufficiali e truppa.

TORRE. Le 142 unità di cui ha parlato il camerata Ferretti costituiscono un reparto speciale, con particolari attribuzioni. Finora queste unità erano avventizi.

ZUPELLI. Osserva che è stato lamentato lo zelo eccessivo che talvolta esplicano, nelle loro funzioni, i militi della strada, e teme che l'immissione di nuovi elementi porterà ad un'estensione degli inconvenienti lamentati.

PRESIDENTE. La vigilanza dei militi della strada è molto efficace nei riguardi di quella disciplina stradale che è tanto necessaria per evitare i sinistri stradali che sono in continuo aumento.

MARTIN FRANKLIN. Si associa. Soprattutto nei dintorni delle grandi città vi è molto disordine nel traffico.

SECHI. Il disegno di legge riporta il nuovo organico dei militi e degli ufficiali, ma non si ha notizia se l'aumento riguarda anche il quadro degli ufficiali. Quando si esaminano provvedimenti del genere, occorrerebbe che la Commissione potesse esaminare anche le vecchie tabelle, per confrontarle con le nuove.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 70 e 100 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (214).

FLORA. Il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione di finanza sostituisce gli articoli 70 e 100 del Testo Unico della finanza locale.

La prima sostituzione regola la ripartizione fra gli enti interessati delle somme pagate per

pene pecuniarie dai trasgressori delle norme riflettenti le imposte di consumo, la seconda regola l'aumento e la distribuzione del diritto di statistica sulle bollette emesse nei Comuni delle prime quattro classi.

Il motivo comune delle modifiche accennate riposa nella necessità di indennizzare gli appaltatori della riscossione delle imposte comunali di consumo della impossibilità per essi di ripercuotere sui contratti di appalto l'onere della « gratifica natalizia » al personale dipendente che non fu previsto all'epoca della stipulazione dei contratti in corso. È un onere aggravato dall'aumento del sei per cento sugli stipendi deliberato dalle competenti Confederazioni per adeguare le retribuzioni degli agenti della riscossione al nuovo livello dei prezzi.

Da ciò la duplice proposta di devolvere alle ditte appaltatrici i due terzi del diritto di statistica sulle bollette, all'uopo elevato per tutti i Comuni da dieci a trenta centesimi per ogni bolletta, ed il venti per cento delle somme riscosse per proventi contravvenzionali.

Il provvedimento, inoltre, riducendo giustamente dal 55 al 35 per cento la quota dei proventi contravvenzionali corrisposta finora agli scopritori dei reati fiscali, avvantaggia la totalità dei Comuni, la massa degli agenti della riscossione e l'Erario mercè la ripartizione rispettiva del trenta, del dieci e del cinque per cento delle somme riscosse per multe ed ammende.

È doveroso rilevare l'esigua partecipazione a tali proventi da parte della Amministrazione Centrale delle Imposte di Consumo, la quale per l'assetto del cespite cospicuo mette gratuitamente a disposizione dei Comuni servizi e studi oltremodo ragguardevoli. Ricorda fra questi ultimi la monumentale *Statistica delle Imposte di Consumo negli anni 1933-1937* (Roma, 1938-XVII), che onora altamente la Direzione Generale dei Servizi per la finanza locale alla cui dotta ed esemplare operosità è dovuta. Nè si può temere che i provvedimenti esposti abbiano per effetto di nuocere ai contribuenti essendo la maggiorazione del diritto di statistica del tutto irrilevante.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(11^a riunione)

AGRICOLTURA

(4^a riunione)

Venerdì 2 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente del Senato
SALVI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bennicelli, Bevione, Guido Biscaretti, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Calisse, Carapelle, Castelli, De Vito, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Facchinetti, Faina, Ferdinando Farina, Matia Farina, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Flora, Frascchetti, Guidi, Imberti, Pasquale Libertini, Maraviglia, Marescalchi, Marozzi, Martin Franklin, Menozzi, Miari De Cumani, Mori, Morisani, Motta, Nucci, Peglion, Perris, Piola Caselli, Prampolini, Raineri, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Ronga, Francesco Rota, Giuseppe Rota, Sampieri, Sandicchi, Sarrocchi, Scialoja, Sechi, Serpieri, Sitta, Spada Potenziani, Strampelli, Todaro, Torre e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Boncompagni Ludovisi, Cavallero, Cini, Cogliolo, Silvio Crespi, De Capitani d'Arzago, De Michelis, Gazzera, Giuria, Giusti del Giardino, Josa,

Leicht, Messedaglia, Angelo Passerini, Piccio, Rebaudengo, Romano Avezana, Sili, Sirianni, e Tosti di Valminuta.

PRESIDENTE. Dà notizia che la riunione è stata preceduta da due altre riunioni della speciale Sottocommissione nominata dal Presidente del Senato, della quale facevano parte sei membri della Commissione di Finanza e sei membri della Commissione dell'Agricoltura.

Il Ministro delle finanze è intervenuto nella seconda riunione che ha avuto luogo nella mattinata ed ha fatto ampie e definitive dichiarazioni su tutti gli argomenti che gli sono stati sottoposti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria** » (144).

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Raineri perchè riferisca sui lavori compiuti dalla Sottocommissione.

RAINERI. Pone in evidenza che lo scopo a cui mira la legge in esame è pienamente giustificato. La Sottocommissione aveva però fermato la sua attenzione sul primo comma dell'articolo 4, dove è detto che, ai fini della concessione dell'esenzione dalla normale imposta sui terreni, gli *interessati* devono produrre apposita domanda. Si era osservato che il numero degli interessati è così grande che la disposizione avrebbe avuto per conseguenza di far riversare negli uffici centinaia di migliaia di domande. Inoltre si sarebbe verificato che molti modesti rurali, ignari della disposizione, avrebbero potuto lasciar trascorrere il termine senza presentare la domanda. Per ovviare a tale inconveniente la Sottocommissione aveva chie-

sto al Ministro di ammettere che le domande potessero essere presentate dai consorzi di bonifica nel nome e per conto dei consorziati. Pertanto si era proposto di sostituire le parole « gli interessati » con le altre « il consorzio degli interessati o gli interessati ove non esista il consorzio ».

Il Ministro ha dichiarato che l'emendamento è superfluo perchè la qualifica di « interessati » va attribuita anche ai consorzi, perchè rappresentano i consorziati. Comunque ha assicurato che una norma esplicita sarà contenuta nelle norme di attuazione. E la Sottocommissione si è rimessa a questa soluzione.

C'era ancora un altro punto su cui pareva che fosse necessaria una interpretazione autentica da parte del Ministro, perchè si temeva che si volesse dare alla legge effetto retroattivo, il che avrebbe dato luogo ad inconvenienti non lievi, fra l'altro a quello che l'attuale proprietario avrebbe dovuto rivalersi sopra il proprietario precedente. All'uopo la Commissione aveva proposto di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:

« Se, per effetto dell'accertamento interministeriale di cui all'articolo 3 del presente decreto, il periodo ventennale di esenzione risulterà già decorso dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, gli aumenti di reddito saranno tassati, e la relativa imposta diverrà esigibile, con decorrenza 1° gennaio 1940, escluso tuttavia ogni diritto a rimborso a favore del contribuente, nel caso in cui alla data del 15 aprile 1939 l'imposta già sia stata iscritta a ruolo e corrisposta ».

Anche qui il Ministro ha pregato di non far luogo ad emendamenti, assicurando che, salvo per gli accertamenti già iscritti a ruolo, la legge non avrà effetto retroattivo e che nelle norme di attuazione questo punto verrà chiarito nel senso desiderato.

Il Ministro ha dato anche altri chiarimenti sull'articolo 4: sul primo comma ha dichiarato che è dal momento in cui è variata la coltura o la classe, e quindi comincia a decorrere il periodo di esenzione, che gli interessati devono presentare la domanda per ottenere il riconoscimento dell'esenzione stessa da parte del Ministro delle Finanze d'accordo con quello dell'Agricoltura; e sul secondo comma che non vi

potrà essere difficoltà a disporre che siano egualmente prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine prescritto.

MARTIN FRANKLIN. Riferendosi al secondo comma dell'articolo 4, aggiunge che il Ministro ha anche dichiarato che coloro che sono già in possesso di un decreto non devono rinnovare la domanda; e che questa interpretazione verrà fatta conoscere per mezzo della Confederazione degli agricoltori.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione, con emendamenti, del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni » (142).

RAINERI. Riferisce sui lavori compiuti dalla Sottocommissione.

La Sottocommissione ha ritenuto utile di esprimere al Ministro il voto che i lavori di completamento del nuovo catasto siano accelerati, ed il Ministro ha manifestato parere conforme. Si calcola che, alla fine del 1942, soltanto un migliaio di comuni, e non dei più importanti, dovranno attendere l'attuazione del nuovo catasto.

Su proposta del senatore Piola Caselli, si è richiamata l'attenzione del Ministro sul fatto che sarebbe di grande utilità attribuire al catasto, quanto prima è possibile, i necessari effetti giuridici.

Il Ministro ha dichiarato che è proprio questa la tendenza della finanza ma non si può sperare che la meta sia prossima. Lo stesso Ministro, in una sua memoria, ha messo in evidenza i ritardi che si verificavano nelle volture ed ha detto che non era il caso di prendere decisioni sulla sistemazione del catasto giuridico, fino a tanto che non si fossero eliminati gli inconvenienti derivanti principalmente dal fatto che alle volture erano interessati sia gli uffici del catasto, sia gli uffici delle imposte dirette. Ora il compito delle volture è stato affidato interamente agli uffici catastali, e così si è fatto un passo avanti nella strada segnata.

La dichiarazione fatta dal Ministro delle Finanze alla Camera dei fasci e delle corporazioni, che nello studio delle nuove tariffe si farà riferimento all'azienda agraria considerata in modo organico e non esclusivamente alla particella tipo, ha dato luogo ad una lunga discussione nella Sottocommissione. Comunque il Ministro, nella seconda riunione della Sottocommissione, ha riaffermato il concetto al quale il disegno di legge si ispira, fornendo anche qualche particolare sulla procedura che si seguirà. E fra l'altro ha detto che la scelta dell'azienda tipo sarà fatta nella proporzione di un comune su venti.

Alcuni hanno obiettato che l'abbandono del metodo di determinazione dell'estimo unicamente in base alle singole particelle può far venir meno la necessaria esattezza; ma l'oratore dichiara di essere personalmente favorevole al metodo dell'azienda tipo. Risalire alle antiche forme della legge catastale, che porta il nome glorioso del Messedaglia, sarebbe un anacronismo, perchè in quei tempi si viveva in modo diverso da oggi, e l'economia agraria era meno complessa.

La Sottocommissione ha anche domandato al Ministro perchè, nell'articolo 2 della legge si è adoperata la dizione « mezzi di produzione » in luogo della parola « spese », usata dalla legge sul catasto. Il Ministro, riferendosi ad una sua pubblicazione, ha esaurientemente spiegato che la locuzione adottata è più estensiva in quanto essa comprende oltre che le spese anche altri oneri aziendali per i quali non c'è spesa effettiva.

La Sottocommissione desiderava di veder chiarita la portata della espressione « periodo di anni sufficiente », nonchè le ragioni per le quali, nella determinazione della quantità dei prodotti si fosse adottato un periodo e nella determinazione dei prezzi se ne fosse adottato un altro.

Si osservava che i due periodi, non potessero essere brevi e dovessero coincidere; al riguardo si citava la legge Messedaglia, la quale stabiliva un periodo unico di dodici anni per avere delle medie conformi il più possibile alla realtà. Ma il Ministro ha giustificato la disposizione dimostrando che non è necessario che

i due periodi coincidano, nè è necessario che siano della stessa lunghezza, perchè si tratta di ricercare elementi diversi e indipendenti fra loro. Quando si vuole stabilire l'entità della produzione, si ha riguardo alla intensificazione delle colture ed al loro andamento, tenendo conto anche dei cicli meteorici. Quando invece si vuole stabilire il prezzo, ci si può riferire a un diverso periodo, che può essere influenzato da tutt'altri fattori.

Per la quantità si deve avere chiaramente presente il progresso agrario di quest'ultimo mezzo secolo, anzi di quest'ultimo ventennio. L'andamento dei prezzi è invece dominato da altri fattori, quali sono stati, per esempio, l'allineamento della lira e la stabilità delle quotazioni che il Regime vuole assicurare per mezzo degli ammassi e della disciplina dei mercati, che sempre più si va estendendo. Uno dei mercati più difficile da regolare era, per esempio, quello del bestiame: eppure lo scopo si sta raggiungendo con la costituzione dello speciale ente per l'importazione del bestiame dall'estero, il quale disciplina l'immissione della quantità di carni nei mercati. Non si deve dimenticare che, per le necessità della nostra difesa, si vive in regime di economia chiusa.

Il Ministro non ha accettato la proposta di emendamento relativa all'articolo 2, ma ha dichiarato che le nuove tariffe saranno applicate contemporaneamente in tutti i comuni del Regno perchè, scopo di questa legge è anche la perequazione.

La Sottocommissione, avendo rilevato che nell'ultima parte dell'articolo 3 del disegno di legge non ricorreva più l'espressione « mezzi di produzione », aveva proposto che si sopprimessero le ultime parole. L'articolo sarebbe terminato con le parole « ...tenute presenti le norme di cui all'articolo 2 ». Il senso non ne avrebbe sofferto.

Ma il Ministro è venuto incontro allo spirito della proposta ed ha accettato senz'altro che la frase « le quantità dei prodotti ed i prezzi » sia sostituita con l'altra « le quantità dei prodotti, i mezzi di produzione ed i prezzi ».

Qualche senatore aveva proposto che, all'articolo 4, dove si parla del reddito agrario soggetto all'imposta, il lavoro direttivo, quando

non fosse compiuto dallo stesso proprietario o conduttore, fosse considerato come una spesa, e non già come un elemento del reddito stesso. In altre parole si voleva che lo stipendio del direttore o del fattore, nel caso che il proprietario non accudisse personalmente all'azienda, fosse detratto dal reddito. Il Ministro non ha accolto la richiesta per evidenti ragioni di perequazione.

Il proprietario conduttore di fondi sarà assoggettato all'imposta sul reddito agrario, determinato in base ai nuovi estimi. Però, nel caso dell'affittuario, l'articolo 5 dispone: « I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 ». Il che significa che l'affittuario sarà posto di fronte all'agente delle imposte per discutere sull'imponibile, sia pure tenendo per base l'estimo.

La Confederazione degli agricoltori, e precisamente la Federazione degli affittuari, si è schierata contro questo trattamento differenziale. Si è detto, che nel caso del grande affittuario, che si avvicina alla figura dell'industriale, possono presentarsi delle favorevoli congiunture che permettano di incrementare il reddito e quindi di prescindere dall'estimo. Ma ci sono delle vastissime zone d'Italia, e specialmente del Mezzogiorno, in cui è molto diffusa la piccola affittanza, dove il lavoro viene personalmente eseguito dall'affittuario.

Per queste ragioni la Sottocommissione aveva chiesto di aggiungere all'articolo 5, dopo le parole: « I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici » le altre « che non siano coltivatori diretti ».

Il Ministro delle Finanze, nel riconoscere la equità delle considerazioni, ha dichiarato che preferisce tenerne conto in occasione del riordinamento dell'imposta di ricchezza mobile, che è allo studio, piuttosto che in questa sede, tanto più che la legge in esame non potrà essere applicata che tra un paio d'anni. Il Ministro ha aggiunto che questi minuscoli contribuenti dell'agricoltura, come quelli di altri campi dell'attività nazionale, saranno rappresentati ed assistiti, nella materia tributaria, dagli organi provinciali, sulla base degli accordi collettivi di lavoro.

Un'ultima proposta era stata fatta al Ministro in merito all'articolo 13, in cui si dice che « l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, d'ufficio o su richiesta delle commissioni censuarie comunali, ha facoltà di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, ecc. ». Si voleva che tale facoltà fosse estesa anche alle commissioni provinciali, in considerazione del fatto che le commissioni censuarie comunali non sono degli organi perfetti nel loro funzionamento. Ma il Ministro non ha accettato, facendo osservare che le commissioni provinciali hanno giurisdizione di appello e quindi, se si ragguagliassero al primo grado, perderebbero il loro carattere. Ha però promesso di dare disposizioni affinché le commissioni comunali abbiano ben presente questa facoltà accordata dalla legge.

Il senatore Raineri termina qui il suo dire dichiarando di riservarsi di prendere la parola a discussione avvenuta. (*Vivi applausi*).

ROTA FRANCESCO. Rileva che, poichè tutti i catasti hanno sempre compreso in un unico periodo quantità e prezzi, la legge è innovatrice. La mobilità e la disassociazione dei periodi, con esclusione dei minimi e dei massimi, può dar luogo ad arbitri. Le ragioni addotte dal Ministro non lo hanno persuaso. Ha fatto la statistica dei prezzi segnati dai mercati nel decennio che va dal 1927 al 1936 e gli risulta che non vi sono state sensibili oscillazioni. Quindi è più tranquillante prendere le medie di questo decennio.

Non comprende, poi, come l'articolo 4 possa considerare la spesa che si sostiene per il lavoro direttivo, quale un elemento del reddito. Bisogna pensare che ci sono molti proprietari che non possono dirigere personalmente l'azienda, come le vedove, gli orfani, ecc.

Non si ferma sull'emendamento proposto all'articolo 5 perchè il Ministro ha riconosciuto la giustizia della proposta che verrà accolta in altra sede.

Rileva che nella Sottocommissione sono stati fatti presenti gli inconvenienti a cui darà luogo l'applicazione dell'articolo 6.

Dallo studio che ha fatto, su 22 o 23 aziende sparse in varie parti d'Italia, gli risulta che nel periodo dal 1927 al 1936 si ha una media di aumento di spese che arriva al 70 %. Se si

aggiungono gli aumenti verificatisi nel 1938 e nel 1939, si arriva ad una percentuale maggiore.

SERPIERI. Non si può negare che il disegno di legge sia ottimo e che segna un passo avanti nella materia. Alcuni dei concetti che in esso vengono attuati rappresentano l'accoglimento di aspirazioni che da lungo tempo erano state inutilmente manifestate. Tra essi è da rilevare l'abbandono del metodo di stima per particella e l'accoglimento di quello per azienda nella determinazione dell'estimo.

Si meraviglia delle preoccupazioni sorte in alcuni. Il passaggio segna un grande progresso, e, d'altronde, non si vuol distruggere la rilevazione per particella, perchè le tariffe continueranno ad essere determinate per terreno, per qualità e per classi.

Il vecchio metodo, isolando fin dal principio il terreno — che in realtà non è isolato, perchè fa parte dell'azienda — portava a degli arbitri. Occorre partire non da un organismo astratto, ma da determinate aziende effettivamente esistenti, delle quali si devono accertare, in aderenza alla realtà, prodotti e spese, riferendo poi questa realtà di fatto alle varie parti dell'azienda, per arrivare così alla particella. Questo metodo è più razionale perchè parte da una realtà invece che da un'astrazione.

Riconosce l'opportunità di distinguere i due periodi, uno per la rilevazione delle quantità dei prodotti e un altro per la rilevazione dei prezzi. È verissimo quanto ha dichiarato il senatore Rota, e cioè che in passato i due periodi si facevano coincidere, ma si trattava di tempi in cui le condizioni del mercato erano ben diverse, perchè le variazioni produttive rappresentavano il maggior coefficiente per la determinazione dei prezzi. Oggi la situazione economica, è inutile rilevarlo, è del tutto cambiata: le cause che fanno variare i prezzi sono completamente diverse e quasi non hanno nulla a che vedere con il volume della produzione.

Si deve cercare di adottare quotazioni che presumibilmente dureranno anche nell'avvenire, in quell'avvenire prossimo in cui le nuove tariffe saranno applicate. Data la stabilizzazione dei prezzi, si deve far riferimento ad un periodo il meno lontano possibile per avere un maggiore accostamento ai prezzi effettivi.

V'è poi la questione del lavoro direttivo. Il compenso può essere corrisposto effettivamente a direttori o fattori, oppure può essere virtuale, ossia un compenso che il proprietario od affittuario attribuisce a se stesso. Ma in tutti e due i casi questa retribuzione va detratta dal reddito fondiario, perchè essa fa parte, insieme all'interesse del capitale d'esercizio, del reddito agrario. Ma, come tale, va colpita dall'imposta sul reddito agrario.

MARTIN FRANKLIN. Ma il direttore stipendiato paga già la ricchezza mobile.

SERPIERI. Infatti il cespite è colpito due volte.

Questa legge ha un solo punto oscuro: la sopravvivenza della imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari. È questo, a suo giudizio, un errore. La difficoltà di difendersi dal fisco esiste non solo per i proprietari ed i mezzadri ma anche per gli affittuari. Sarebbe stata ottima cosa sostituire la vecchia imposta sul reddito agrario e l'imposta di ricchezza mobile con il nuovo reddito agrario determinato con gli estimi catastali. Ma il voto non è stato accolto dal Ministro in questa sede.

Il mantenimento dell'imposta di ricchezza mobile solo sulla modesta categoria degli affittuari sarebbe ingiusto. È quindi lieto che il Ministro abbia riconosciuto l'equità di questo concetto e che abbia assicurato di considerarlo in occasione del riordinamento dell'imposta di ricchezza mobile, ora allo studio.

Conclude proponendo che le Commissioni riunite esprimano i seguenti voti:

1° che il reddito degli affittuari, colpito da imposta di ricchezza mobile a termine dell'articolo 5 del disegno di legge, sia sempre determinato al netto del reddito di lavoro, anche quando questo sia prestato dallo stesso affittuario coltivatore diretto;

2° che in tal caso il lavoro sia valutato sulla base dei contratti collettivi, secondo il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge;

3° che l'imponibile di ricchezza mobile sul reddito degli affittuari sia determinato sulla base del reddito agrario catastale, pur con le variazioni suggerite da circostanze particolari, e di congiuntura.

RAINERI. Osserva che il Ministro ha già dichiarato che accetta quest'ultimo voto.

SERPIERI. Esprime la sua soddisfazione.

PRESIDENTE. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i tre voti proposti dal senatore Serpieri.

(Sono approvati).

RAINERI. Nelle riunioni della Sottocommissione l'articolo 6 ha dato luogo ad una lunga discussione. Questo articolo suona così: « L'imposta sul reddito agrario è applicata con aliquota unica ed è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, salvo il diritto della rivalsa verso coloro che partecipano alla ripartizione del reddito stesso ».

La Sottocommissione aveva proposto di sostituire le parole « ... salvo il diritto, ecc. », con la dizione « ... e da coloro che partecipano alla ripartizione del reddito stesso, in proporzione del rispettivo reddito ».

Ma il Ministro ha risposto che per ragioni tecniche, cioè per l'impossibilità di determinare caso per caso le quote del colono e del proprietario, non avrebbe accettato emendamenti. Infatti non tutti i contratti di colonia parziaria sono a metà e l'entità delle quote costituisce un rapporto interno fra i due partecipanti al reddito.

Pertanto la Finanza ha deciso di applicare una imposta unica, salvo il diritto alla rivalsa. Ed il Ministro non ha voluto recedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare si passa alla lettura dell'articolo del disegno di legge.

ROTA FRANCESCO. All'articolo 2, propone i seguenti emendamenti.

al primo comma: dopo le parole « ... sulla base di un periodo » sostituire la locuzione « ... di anni sufficienti per tener conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e massimi attribuibili a cause straordinarie » con le parole « ... di anni dieci »;

al secondo comma: dopo le parole « ... sono valutate in base alla media dei prezzi correnti... », sostituire la locuzione: « ... nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1937-XV e la fine delle operazioni di revisione » con le parole: « ... nel medesimo periodo ».

Gli emendamenti, messi ai voti, non sono approvati.

PRESIDENTE. All'articolo 3 vi è l'emendamento proposto dalla Sottocommissione ed accettato dal Ministero. Esso consiste nel sostituire le parole « ... le quantità dei prodotti ed i prezzi » con le altre « ... le quantità dei prodotti, i mezzi di produzione ed i prezzi ».

L'emendamento, messo ai voti è approvato.

ROTA FRANCESCO. Propone la soppressione dell'articolo 6.

Messa ai voti la proposta non è approvata.

SARROCCHI. Allo stesso articolo 6 propone di sostituire le parole « salvo il diritto della rivalsa » con le altre « con diritto di rivalsa » perchè ritiene questa dizione più precisa.

L'emendamento messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 17,45.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, numero 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni (142).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è così sostituito:

Le tariffe d'estimo ed i valori base per i Comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'articolo 2 per quanto riguarda le

quantità dei prodotti, i mezzi di produzione ed i prezzi.

L'articolo 6 è così sostituito:

L'imposta sul reddito agrario è applicata con aliquota unica ed è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, con diritto di rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

Nell'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

« Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente ».

Nell'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le altre disposizioni del Testo Unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonché quelle del presente decreto e dell'articolo 5, 2° comma, del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'articolo 39 del Testo Unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente ».



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

12^a RIUNIONE

Martedì 6 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Burzagli, Broccardi, Carapelle, Castelli, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Maraviglia, Martin Franklin, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Raineri, Federico Ricci, Santi Romano, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Sono stati accordati congedi ai senatori: Al-drovandi Marescotti, Cavallero, Cini, Cogliolo, Silvio Crespi, Flora, Gazzera, Giuria, Pozzo, Reggio, Sirianni.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, il quale è approvato.

È anche presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle finanze di essere intervenuto alla riunione per fornire alcuni chiarimenti alla Commissione.

Propone l'inversione dell'ordine del giorno per discutere subito i disegni di legge n. 200 e 127.

Così resta stabilito.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finanziario** » (200).

PRESIDENTE. La Commissione si compiace con il Ministro delle finanze che queste variazioni agli stati di previsione siano state presentate, per la prima volta, dopo tanto tempo, sotto forma di legge invece che di decreto-legge. Peraltro la Commissione ha rilevato che nel provvedimento stesso sono state incluse delle autorizzazioni a spese che avrebbero dovuto formare oggetto di altrettanti disegni di legge, ed ha espresso il voto che questa prassi sia abbandonata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Prende atto.

PRESIDENTE. Domanda notizie sulla corresponsione del contributo annuo di L. 5 milioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dà notizie sulla destinazione della somma che deve servire per conseguire un'adeguata attrezzatura sportiva nella capitale, in vista anche della probabilità che Roma possa essere scelta come sede dell'Olimpiade del 1944. Spiega le ragioni per cui l'assegnazione viene fatta sul provento dell'addizionale del 2 per cento sui tributi erariali a favore delle opere assistenziali, ragioni che risalgono al tempo in cui

il P. N. F., dal quale il C. O. N. I. dipende, gestiva l'Ente per le opere assistenziali.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe anche qualche ragguaglio sulla destinazione del fondo di cui all'articolo 9.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fornisce informazioni esaurienti.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro il disegno di legge approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito » (127).

SCIALOJA. L'esame di questo disegno di legge venne rinviato perchè la Commissione ebbe notizia che il Ministero delle finanze stava studiando un perfezionamento al meccanismo finanziario previsto dal provvedimento. La sospensione avrebbe potuto permettere di introdurre i conseguenti eventuali emendamenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Alcuni industriali non hanno trovato di loro soddisfazione il sistema di pagamento usato dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, che si basa sullo sconto di cambiali, scadenza a quattro mesi, rinnovabili, da sottoscrivere dalle ditte fornitrici.

Pertanto per questi industriali il Ministero, d'accordo con la Confederazione dell'industria, sta studiando una soluzione che forse porterà alla costituzione di uno speciale ente finanziario.

Però la Commissione può liberamente esaurire l'esame del disegno di legge sottopostole che intanto gioverà a buona parte delle industrie assuntrici di commesse belliche, comprese quelle dipendenti dall'I. R. I.: la regolazione del nuovo sistema di finanziamento potrà essere fatta con provvedimento a parte.

RAINERI. Osserva che sarebbe opportuno

fissare un limite per tale nuovo sistema di finanziamento.

PRESIDENTE. Il limite è fissato dallo stanziamento che il disegno di legge autorizza.

Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Il Ministro delle finanze lascia la sala delle riunioni.

Approvazione del disegno di legge: « Riassunzione di ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 90 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei conti dal Monte di Pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti » (10).

SITTA, *segretario*. Dà lettura dell'illustrazione del disegno di legge fatta dal senatore Marcello, nella quale, con riferimento alla relazione ministeriale, è detto che vennero estese a favore della gestione esattoriale di Roma per il quinquennio 1923-27, tenuta dal Monte dei Pegni, le disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1928, n. 1329, concernenti norme per la liquidazione a stralcio delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità relative al decennio 1913-1922.

La Cassa di Risparmio di Roma, che ha incorporato il Monte di Pegni, non ha però ritenuto accettabili le proposte della Commissione nominata ai sensi del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1818, ed ha chiesto che l'esame delle quote inesigibili venga fatto nei modi ordinari.

Senonchè, mentre per le quote che trovavansi ancora all'esame presso l'Ufficio distrettuale delle imposte e presso l'Intendenza di finanza non si opponeva alcuna difficoltà nè giuridica nè pratica, per quelle invece in merito alle quali l'esattore, prima della nomina della Commissione, aveva presentato ricorso alla Corte dei conti, è sorta una grave difficoltà di ordine procedurale.

Per questi ricorsi, infatti, l'esattore, nella speranza che la vertenza fosse definita mediante la liquidazione a stralcio, aveva ommesso

di fare i necessari atti interruttivi. E così si è verificato l'abbandono delle relative istanze, ai sensi degli articoli 75 e 90 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1212.

La Cassa di risparmio verrebbe, quindi, a subire gravi danni finanziari a causa di un provvedimento legislativo, emanato, secondo l'intenzione del legislatore, allo scopo di agevolare l'Ente Monte dei Pegni nella sistemazione della gestione esattoriale del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927.

Pertanto, il Ministero delle finanze ha ravvisato l'opportunità di autorizzare con legge l'esame di merito di tali ricorsi presentati alla Corte dei conti.

Da quanto sopra emerge l'equità del provvedimento legislativo formulato dal Governo col quale si ammette che possano essere riesaminati i ricorsi presentati dal Monte dei Pegni di Roma, esattore del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927.

FERRETTI. Quale facente parte del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Roma, dichiara di astenersi dalla votazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Rinvio dell'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano » (213).

SCIALOJA. Dichiara che solo da un giorno ha potuto avere il verbale delle due riunioni della Commissione generale del bilancio della Camera nelle quali si è discusso, con l'intervento del Ministro delle Finanze, il disegno di legge in esame, al quale sono stati apportati degli emendamenti.

Il disegno di legge, sul quale è stato incaricato di riferire, trasforma completamente i criteri di accertamento e di valutazione dei fabbricati urbani. E siccome ha una portata che interessa una massa di quattro milioni di proprietari di fabbricati, e richiede

uno studio approfondito, anche per chiarire alcuni punti, si rende necessario un rinvio.

Esprime il desiderio che la relazione che sarà da lui redatta venga stampata ed inviata tempestivamente a tutti i Commissari, in modo da permetter loro di prepararsi ad una proficua discussione.

Esprime il voto che altrettanto si faccia in avvenire per tutti i disegni di legge che rivestono carattere di notevole importanza.

PRESIDENTE. Effettivamente il disegno di legge in esame ha una grandissima importanza e merita lo studio accurato che il senatore Scialoja ritiene necessario. Per esso non è possibile fare quella relazione rapida e schematica che è ammissibile soltanto per i disegni di legge di minore rilievo.

Riferendosi all'articolo 38 del Regolamento del Senato, dichiara che accetta il voto espresso dal senatore Scialoja, perchè risponde al desiderio di tutti i Commissari di collaborare seriamente e fattivamente all'opera legislativa e chiederà al Presidente del Senato che autorizzi — almeno per i disegni di legge più importanti — la tempestiva distribuzione delle relazioni a tutti i componenti la Commissione, ciò che del resto fu stabilito nella recente riunione dei Presidenti delle Commissioni legislative presieduta dal Presidente del Senato, nella quale fu deciso che le relazioni dovessero essere distribuite ai Commissari come atti interni della Commissione.

SECHI. Vorrebbe che le relazioni fossero distribuite a tutti indistintamente i senatori o, quanto meno, a quei senatori che ne facessero richiesta, e ciò anche in considerazione che, a termini del Regolamento, ogni senatore può chiedere di intervenire alle riunioni delle Commissioni di cui non fa parte.

DE MICHELIS. Chiede che la segreteria invii a tutti i senatori, anche nei periodi in cui il Senato non si riunisce in Assemblea plenaria, almeno l'elenco dei disegni di legge che le varie Commissioni esaminano.

PRESIDENTE. Afferma che gli ordini del giorno delle Commissioni sono sempre distribuiti a tutti i senatori.

Dichiara quindi che l'esame del disegno di legge è rinviato.

La riunione ha termine alle ore 18,5.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

13^a RIUNIONE

Lunedì 26 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-scotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Flora, Giuria, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Motta, Nucci, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Reggio, Federico Ricci, Santi Romano, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavalero, Cini, Cogliolo, Conti, Gazzera, Miari de Cumani, Piccio e Rossini.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente del Senato.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della seguente circolare diramata dal Presidente del Senato:

« 13 giugno 1939-XVII

« Avverto i camerati senatori, componenti delle Commissioni legislative che, qualora si propongano di presentare emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno, dovranno redigerli per iscritto e farli pervenire sia al Presidente della Commissione competente, sia alla Segreteria Generale del Senato, almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la discussione ».

Dà anche lettura della seguente lettera inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni legislative:

« 14 giugno 1939-XVII

« Lo svolgimento dei lavori finora compiuti delle Commissioni legislative, nelle quali i camerati senatori hanno dato prova altamente lodevole di zelo e di grande interessamento per i problemi posti in discussione, mi suggerisce l'opportunità di invitare i Presidenti delle Commissioni stesse ad adottare, come norma costante, che qualsiasi proposta di emendamenti o di modificazioni al testo dei disegni di legge presentata da camerati senatori, quando non sia intervenuto precedente esplicito accordo con il Governo, a termini dell'articolo 41 del Regolamento del Senato, sia discussa, prima della decisione definitiva, alla presenza del rappresentante del Governo che abbia presentato il progetto a cui le proposte si riferiscono.

« Questo sistema corrisponderà sempre meglio a quel criterio di collaborazione a cui si è ispirato il nuovo ordinamento delle Assemblee legislative ».

TORRE. L'opportunità di presentare emendamenti può sorgere all'atto stesso della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. In questo caso la discussione sarà rinviata di almeno ventiquattro ore.

RAINERI. Non trova opportuna la prassi fin qui adottata per cui tutto il lavoro legislativo ha inizio alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Chiede che si facciano passi affinché una parte delle leggi venga presentata prima al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro che sottoporrà al Presidente del Senato tale giusta richiesta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (246).

DE MICHELIS. Il disegno di legge ha per iscopo, in definitiva, di aumentare la spesa di lire 250.933.201 per mezzo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39; e di stabilire con altri provvedimenti di carattere finanziario erogazioni od impegni di vario genere per altre 274.460.000 lire.

Le principali variazioni agli stati di previsione della spesa, fatta astrazione dei movimenti compensativi, concernono i Ministeri militari. Infatti oltre i due terzi delle maggiori previsioni di spesa alle quali si provvede col disegno di legge in esame, riguardano ulteriori esigenze di funzionamento di taluni servizi presso i Ministeri della Guerra e dell'Aeronautica nonché una assegnazione straordinaria per spese relative alle operazioni militari in Albania.

Le altre più importanti variazioni concernono il Ministero dell'Interno per la corresponsione di premi demografici ed il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per le spese necessarie a fronteggiare il mal secco degli agrumi in Sicilia, la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali e ad incoraggiare la diffusione della trebbiatura a mac-

china, che tanto contribuisce alla migliore riuscita della battaglia del grano.

Fra gli altri provvedimenti di carattere finanziario, si segnala l'autorizzazione concessa alla Cassa depositi e prestiti di accordare mutui alla fondazione nazionale « Figli del Littorio » allo scopo di sistemare le relazioni finanziarie di questa provvida istituzione con la Banca Nazionale del Lavoro.

Va segnalata altresì l'autorizzazione di spesa, prevista per l'esercizio 1939-40 ed inclusa nel disegno di legge in esame, con la quale si provvede alle esigenze del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania.

In complesso, il disegno di legge, nelle voci più importanti, concerne, come si è detto, l'attrezzatura bellica della Nazione, cura precipua e costante del Governo e nel rimanente ritocca e sistema, in misura non rilevante, taluni capitoli di spesa particolarmente utili all'incremento culturale, demografico e agricolo della Nazione.

RAINERI. Osserva che il disegno di legge contiene delle disposizioni — delle quali nessuno contesta la bontà — che avrebbero dovuto formare oggetto di apposito provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Rammenta che la Commissione ha già formulato il voto che nelle leggi concernenti variazioni di bilancio non siano più incuneati provvedimenti finanziari di altra natura, che devono invece essere presentati sotto la forma del disegno di legge, onde le Commissioni legislative possano più minutamente esaminarli. Il Ministro delle finanze ha accolto il voto, che però, evidentemente, non ha avuto ancora il tempo di produrre i suoi effetti.

RICCI FEDERICO. Rileva che le variazioni agli stati di previsione dovrebbero essere presentate alle Assemblee plenarie, perchè sono modificazioni a leggi approvate in tale sede. Sarebbe meglio che in questi casi, il Governo, se ha urgenza, ricorresse a decreti-legge.

ROMANO SANTI. A stretto rigore sono le Assemblee plenarie che dovrebbero approvare le variazioni ai bilanci, ma ragioni di opportunità pratica consigliano di sottoporli

alle Commissioni legislative, D'altronde non è la Commissione di finanza che deve incoraggiare il Governo a ricorrere ai decreti-legge.

PRESIDENTE. Legge l'articolo 29 del Regolamento del Senato, l'articolo 15 della Legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nonché l'ultimo comma dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, dalle cui disposizioni risulta che la competenza su tale oggetto appartiene alle Commissioni legislative: comunque segnalerà al Presidente del Senato l'osservazione fatta dal senatore Ricci.

La lettura dei tredici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Contributo di lire 5.000.000 a carico dello Stato, nella spesa per l'attuazione del piano regolatore e autorizzazione di spesa di lire 6.000.000 per la costruzione del palazzo del Governo in Aosta » (247).

DE VITO. Il disegno di legge in esame pone a carico dello Stato una parte della spesa, ragguagliata ad un contributo di cinque milioni di lire, occorrente per l'esecuzione del piano regolatore di massima del Comune di Aosta. Lo stesso provvedimento dispone la costruzione del palazzo del Governo in Aosta, la cui spesa sarà di circa sei milioni di lire.

MARTIN FRANKLIN. Raccomanda che, anche in questa occasione, si abbia rispetto al carattere romano ed a quello medioevale che caratterizzano la città d'Aosta.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della nuova

sede del Regio Politecnico e di ricostruzione del Teatro Regio di Torino » (248).

SITTA, segretario. Dà lettura della illustrazione del provvedimento fatta dal senatore Rebaudengo. Esso contiene due provvedimenti finanziari a favore particolarmente della città di Torino, ma anche di notevole interesse nazionale. Col primo infatti si autorizza la spesa di lire 36.000.000 per la costruzione della nuova Sede del Regio Politecnico di Torino, col secondo si autorizza la spesa di lire 7 milioni quale contributo dello Stato per la ricostruzione e l'arredamento del Teatro Regio della stessa Città.

Il Regio Politecnico di Torino è sorto dalla fusione dell'antica Scuola di Applicazione per gli Ingegneri Civili — che contò fra i suoi fondatori e maestri Quintino Sella — con il Museo Industriale, che si gloriò della Scuola d'Elettrotecnica di Galileo Ferraris. È presentemente allogato parte in un edificio in Via Mario Gioda e parte nel Castello del Valentino: ma tutte e due le sedi sono ormai inadatte, sia per il numero dei giovani che lo frequentano (circa 800 nel 1938-39), sia per l'insufficienza dei gabinetti scientifici indispensabili ai molteplici insegnamenti, fra i quali è di recente istituzione il corso di ingegneria aeronautica.

Da lungo tempo si studiavano i rimedi per gli inconvenienti, che ogni giorno si aggravavano, ed il Governo, con l'usata energia, anziché ricorrere a soluzioni di ripiego, deliberò la costruzione di una nuova sede degna e adatta, per la quale si autorizza la spesa di lire 36.000.000.

È nota la dolorosa ventura del Teatro Regio di Torino, che nella notte dall'8 al 9 febbraio 1936, un violentissimo e indomabile incendio distrusse completamente. La cittadinanza vivamente e profondamente affezionata al suo massimo teatro, subito ne invocò il rifacimento. Il progetto, accuratamente studiato, è già stato ritenuto, in massima, meritevole di approvazione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il concorso accordato dallo Stato in lire 7.000.000 è pienamente giustificato, non potendo il Comune, con i soli suoi mezzi, proce-

dere alla costruzione ed all'arredamento del Teatro.

Il Governo d'un grande civile paese, di antiche e insuperate tradizioni artistiche, non può trascurare i problemi della educazione e della cultura popolare. È perciò degno di lode il generoso contributo accordato dallo Stato per la ricostruzione del Teatro Regio, perchè è veramente indispensabile un grande teatro lirico in una città di 680 mila abitanti, che alla musica dimostrò sempre un grande amore, come lo attesta la partecipazione assidua di masse, di studenti, impiegati, operai, ad ogni manifestazione musicale.

Potrebbe forse osservarsi che il disegno di legge contempla due disposizioni finanziarie di natura diversa, e che quindi, sarebbe stato conveniente farne oggetto di due disegni di legge distinti: ma non è lecito soffermarsi su questa considerazione d'indole puramente formale di fronte a provvedimenti urgenti, e rispondenti ad alti interessi collettivi.

SCIALOJA. Fa notare che il disegno di legge non indica il costo previsto per le due opere alle quali è stato accordato il contributo dello Stato.

MARTIN FRANKLIN. Associandosi alle conclusioni del senatore Rebaudengo, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in favore del Politecnico e del Teatro Regio, che sono due istituti di grande importanza per la città di Torino. Esprime anche la speranza che, nella ricostruzione del Teatro Regio, si ripristini il passaggio sotto i portici di Piazza Castello, davanti al Teatro stesso.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria » (249).

RONGA. Col disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione di Finanza si autorizza il Ministro dei Lavori Pubblici alla spesa

di 60 milioni di lire, da ripartire in cinque esercizi, per opere pubbliche da eseguire nelle tre provincie calabresi di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

La necessità di opere pubbliche per la Calabria, da eseguire in aggiunta a quelle notevoli compiute dopo l'avvento del Governo fascista, fu riconosciuta, con l'abituale premura, personalmente dal Duce nel suo recente acclamato viaggio in quella generosa e patriottica terra.

La somma stanziata servirà per provvedere al risanamento di nuclei di abitazioni, alla costruzione di vie ordinarie, acquedotti e fognature, allo spostamento di abitati, oltre che alle necessità ancora dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

MARAVIGLIA. Come ha messo in rilievo il senatore Ronga, il disegno di legge trova la sua origine nella recente visita del Duce in Calabria, durante la quale ha potuto constatare personalmente i grandi bisogni di quella terra. Ma poichè questi non potranno certo essere soddisfatti con i 60 milioni accordati dal provvedimento, raccomanda che, nella distribuzione dei lavori, si tenga conto delle esigenze di quei centri secondari che hanno risentito le ripercussioni economiche della riorganizzazione dell'attività amministrativa e giudiziaria, messa in atto recentemente. Vi sono delle cittadine che avevano e non hanno più la sottoprefettura, il tribunale, ecc. Non bisogna aiutare soltanto i capoluoghi di provincia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 36 milioni per lo sbaraccamento nei Comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (250).

SECHI. Dalla relazione del Governo risultano ben chiare le finalità igieniche e sociali che il disegno di legge si propone di conseguire: fornire di abitazione quelle famiglie,

evidentemente di modesti lavoratori, che sono ancora alloggiati in baracche nei comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro che furono danneggiati dal terremoto del 1908.

Il provvedimento, che è ispirato al monito del Duce di andare verso il popolo, merita l'unanime consenso ed il plauso della Commissione di Finanza.

SANDICCHI. Sente il dovere di rivolgere, come calabrese e reggino, un vivo ringraziamento al Duce ed al Governo fascista per questo provvedimento e per l'altro precedentemente approvato. La questione del baraccamento richiedeva ormai una urgente soluzione: nella sola città di Reggio Calabria esistono ancora 2000 baracche, nelle quali sono ricoverate persone appartenenti anche alla piccola borghesia. Ragioni di igiene e di decenza da tempo richiedono di allontanare completamente questo avanzo di dolore.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del nuovo Osservatorio Astronomico di Roma » (251).

CREMONESI. In occasione della sua visita a Roma, il Führer offrì al Duce tre grandi telescopi della casa Zeiss di Jena con tutti gli strumenti e dispositivi occorrenti per un osservatorio astronomico.

Con Regio decreto-legge 21 novembre 1938-Anno XVII, n. 1996, il Duce destinò tali apparecchi ad un nuovo osservatorio, da far sorgere nei dintorni di Roma, per la cui costruzione era stata prevista una spesa, determinata in base ad un preventivo di massima, di sei milioni di lire.

Data la complessità degli impianti occorrenti per collocare e mettere in piena efficienza il ricchissimo materiale donato dal Führer, si è reso necessario integrare la somma già stanziata con altri due milioni di lire. La guida

di S. E. l'Accademico prof. Emilio Bianchi, incaricato dal Duce di collaborare alla direzione dell'intrapresa è di garanzia al Senato che la maggiore spesa corrisponderà pienamente alla finalità di dare a Roma un nuovo osservatorio, in tutto degno della sua grandezza imperiale.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 17.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche in provincia di Palermo » (252).

MARTIN FRANKLIN. L'origine del disegno di legge in esame deve ricercarsi nella generosità del Duce che è voluto venire in aiuto della città e della provincia di Palermo, le quali si trovano in difficoltà per compiere importanti lavori tanto più necessari in quanto si fa sentire colà una certa disoccupazione per riduzione o chiusura di industrie.

Fra tali lavori è il risanamento del rione Kalsa Spasimo, che è in pessime condizioni d'igiene e di viabilità, la sistemazione della circonvallazione ferroviaria, che nello stato attuale costituisce un grave ostacolo ed un pericolo alla circolazione, alcune regolarizzazioni di corsi d'acqua, la costruzione ed il rafforzamento di ponti.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico dei personali in Albania » (258).

CARAPELLE. Mette in evidenza tre punti fondamentali del disegno di legge: e cioè:

1°, che il provvedimento è di temporanea durata: cessa, cioè, di aver vigore col 30 giugno 1940-XVIII, perchè, come chiarisce la relazione ministeriale, è da prevedere che entro il periodo 1° luglio 1939 - 30 giugno 1940 avranno pieno sviluppo i benefici effetti dell'Unione doganale, e quindi è possibile che si modifichino le attuali condizioni del mercato interno albanese;

2°, che varie disposizioni riguardano l'indennità giornaliera, che viene data in aggiunta al normale trattamento economico fisso che si ha in Italia;

3°, che al personale con sede permanente di servizio in località superiore ai mille metri di altitudine, o riconosciute malariche, viene concessa una indennità di disagiata residenza, graduabile fra le lire mille e le lire tremila annue.

Il disegno di legge autorizza anche l'applicazione delle norme che vigono già in Italia per la concessione delle indennità di missione adeguandole alle speciali condizioni economiche del luogo.

Agli ufficiali che prestano servizio nelle Forze Armate dislocate in Albania si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, che riguarda il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito, richiamati dal congedo per mobilitazione.

Infine, gli articoli 2, 4, 5 e 9 demandano ai Ministeri interessati il compito di emanare le norme necessarie per il completamento e l'integrazione di quanto viene in linea di principio stabilito negli articoli stessi.

A questo riguardo si potrebbe forse osservare che la dizione usata nel secondo comma dell'articolo 2 lascia luogo a qualche incertezza circa la determinazione dei capi servizi ai quali potrà essere riconosciuta l'indennità per spese di rappresentanza.

Non essendo però il caso di proporre emendamenti, deve restar fermo che, non soltanto la misura dell'indennità da attribuirsi a ciascun capo dei servizi del Sottosegretario di Stato, della Luogotenenza generale e delle Forze Armate sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello

degli affari esteri e degli altri Ministri interessati, quando si tratti delle Forze Armate, ma anche la specifica indicazione di quei Servizi, ai capi dei quali si riconosce il diritto alla detta indennità per spese di rappresentanza.

L'oratore coglie l'occasione per un rilievo di carattere generale.

È invalso l'uso nella formulazione dei provvedimenti legislativi di citare i Regi decreti-legge, anzichè le leggi che li hanno convertiti in legge: ciò non è corretto, non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale, perchè possono esserci dei casi in cui il decreto-legge abbia subito modificazioni nell'atto della conversione in legge, e quindi il richiamo al solo Regio decreto-legge, in questi casi, non è neppure completo.

Si deve pertanto raccomandare che in avvenire si tenga conto di questo rilievo.

ZUPELLI. Trova insufficiente l'indennità giornaliera di trenta lire che il disegno di legge accorda al personale dei gradi inferiori tenuto anche conto che il franco albanese equivale a L. 6,30.

PRESIDENTE. La Commissione di Finanza non deve consigliare aumenti di spesa.

SIRIANNI. Non comprende perchè l'articolo 1 esclude i sergenti maggiori, i sergenti, ecc., con famiglia acquisita, dalla maggiorazione di 10 lire giornaliere.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Mezzi finanziari da apprestare all'opera di valorizzazione economica dell'Albania » (259).

FLORA. Il disegno di legge in esame ha per oggetto la rapida valorizzazione economica dell'Albania, che si potrà raggiungere soltanto dopo avere eliminato il dissesto idraulico delle pianure che impedisce agli scarsi abitanti di quel paese, per nove decimi montuoso, la coltivazione intensiva del territorio produttivo.

L'opera di bonifica, facilitata dalla altimetria del territorio, che permette di escludere ogni largo ricorso ai costosi impianti idrovori, darà inestimabili benefici alle condizioni igieniche ed economiche della popolazione, funestata dall'alta mortalità e dalla emigrazione, e svilupperà pertanto gli scambi commerciali, ora tanto limitati, fra le due economie nazionali, sostanzialmente complementari.

È evidente che non sarebbe stato possibile assegnare l'onere dell'esecuzione dell'opera grandiosa alle finanze albanesi, che sono alimentate da un reddito nazionale oltremodo esiguo. Infatti le entrate ordinarie del bilancio dell'esercizio 1935-36, ammontanti a circa 17 milioni di franchi-oro, sebbene integrate del contributo del Governo italiano, che, per detto anno, ascende a nove milioni di franchi-oro, non bastano neppure a coprire le spese effettive. Nè sarebbe possibile ricorrere ad un prestito perchè, con una popolazione di 1 milione di abitanti, si ha già un debito pubblico di 70.500.000 franchi-oro, che non è adeguato alla ricchezza nazionale.

Le finalità economiche e sociali del provvedimento, che meglio di ogni altro consolida e sviluppa politicamente l'indissolubile unione dei due Stati, giustificano appieno la spesa per la bonifica in questione, la quale, al pari di ogni altra, riuscirà, come disse il Duce, a riscattare la terra, con la terra gli uomini e con gli uomini la razza.

RAINERI. Nota che nel testo del disegno di legge non è indicato a quale bilancio lo stanziamento deve far carico. Evidentemente si tratta del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, ma negli altri disegni di legge riguardanti l'Albania, questa indicazione non manca.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Mezzi finanziari per lavori stradali in Albania » (260).

FLORA. La copiosa letteratura albanese, fiorita dopo la felice unione del piccolo regno balcanico all'Italia, ha messo in piena luce la

povertà e le rovinose condizioni economiche delle comunicazioni stradali del paese, che ne ostacolano lo sviluppo demografico, economico e sociale.

È una inferiorità, alla quale soltanto i trasporti automobilistici possono far fronte, perchè la scarsità degli abitanti (37 per chilometro quadrato) e l'insufficienza dei traffici non consentono la costruzione di reti ferroviarie, il cui costo, in paesi montuosi come l'Albania, è di uno-due milioni di lire al chilometro...

PRESIDENTE. Molto di più!

FLORA. ...mentre le grandi camionabili costano circa mezzo milione per chilometro. Per di più i fiumi del territorio, salvo la Biana non sono navigabili.

Pertanto occorre sistemare e sviluppare le strade attualmente poco utilizzabili per difetto di larghezza, di solidità, di moderate pendenze, di facili curve, di robusti ponti in modo che i servizi automobilistici, che già funzionano fra Scutari, Tirana, Durazzo, Berat, Elbasan, possano esercitarsi con maggiore regolarità, frequenza e sicurezza, e possano estendersi a tutto il territorio.

Il disegno di legge in esame stanziava, per i miglioramenti da apportare a duemila chilometri di strade che esistono tuttora in Albania e per la costruzione di nuove arterie trasversali, la somma di 800 milioni di lire, ripartita in otto esercizi.

Conclude dichiarando che, se non appartenesse alla Commissione di Finanza, esprimerebbe il voto che alla sistemazione della rete stradale albanese si accompagnasse l'esenzione o la riduzione della tassa sui carburanti, la quale, non meno del disordine del piano viabile, grava sul costo dei trasporti automobilistici.

PRESIDENTE. Ma questo avviene anche in Italia.

FLORA. Non si deve dimenticare che l'Albania produce petrolio.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Norme integrative per l'esercizio della

funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito » (275).

SITTA, segretario. Dà lettura dell'illustrazione del provvedimento fatta dal senatore Rossini, nella quale si dice che il disegno di legge in esame è inteso a normalizzare la particolare situazione della funzione consultiva in seno alla Corporazione della Previdenza e del Credito ed a sveltire la procedura di consultazione.

La funzione consultiva delle Corporazioni è, com'è noto, esercitata attraverso appositi Comitati, nominati in seno ad ogni Corporazione, in conformità delle disposizioni del decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234.

Per la Corporazione della Previdenza e del Credito, con decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo 12 maggio 1937-XV, venne costituito un Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private, col compito di dare pareri alle Amministrazioni dello Stato in materia soltanto di assicurazioni.

La funzione consultiva in materia di credito restava però praticamente affidata al Consiglio della Corporazione della Previdenza e del Credito, benchè talune funzioni fossero devolute ad uno speciale « Comitato tecnico-corporativo » costituito in seno alla Corporazione stessa in base all'articolo 27 del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Considerata la particolare situazione di tale Comitato tecnico-corporativo che non rientra fra quelli previsti dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, ed ha inoltre funzioni strettamente limitate, è parso opportuno eliminare l'anomalia determinatasi nella Corporazione della Previdenza e del Credito e provvedere all'istituzione del normale organo consultivo, creando un unico « Comitato Consultivo » al quale è demandato di dare pareri, sia in materia di assicurazioni sociali e private, sia in materia di credito.

Inoltre, in relazione alla vastità e complessità del problema in esame, è parso necessario prevedere la suddivisione del Comitato in sezioni, le quali dovranno poter funzionare anche indipendentemente l'una dall'altra e go-

dere di completa autonomia funzionale. Di qui la necessità di questo provvedimento legislativo il quale, mentre sancisce il principio che la funzione consultiva della Corporazione della Previdenza e del Credito deve essere esercitata mediante il normale Comitato consultivo, previsto all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, dà facoltà al Governo di stabilire la divisione del Comitato stesso in sezioni con piena autonomia funzionale.

MARAVIGLIA. Osserva che il disegno di legge in esame concerne materia corporativa e che pertanto non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione di Finanza.

PRESIDENTE. Il provvedimento è stato attribuito alla Commissione di Finanza perchè alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stato esaminato dalla Commissione generale del bilancio. È evidentemente desiderabile che uno stesso provvedimento sia sottoposto alle Commissioni corrispondenti delle due assemblee. L'esperienza eliminerà quei rari inconvenienti che possono ora verificarsi nella distribuzione della materia fra le varie Commissioni.

Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza (grado X, gruppo C) nel ruolo organico del personale d'ordine della Corte dei conti e soppressione, nel medesimo ruolo, di un posto di primo archivista (grado X, gruppo C) » (276).

SANDICCHI. Il provvedimento in esame è inteso a dare, mediante l'istituzione di un posto speciale, con adeguato stipendio, maggiore autorità, prestigio, ed anche serenità a colui al quale viene affidata la vigilanza sul personale subalterno della Corte dei Conti.

Misura analoga è stata di recente adottata da altre Amministrazioni centrali dello Stato.

Nelle condizioni attuali non si vuole tuttavia recare aggravio all'Erario, e perciò viene, in pari tempo, soppresso un posto con stipendio

eguale nella carriera d'ordine della Corte, e precisamente un posto di primo archivista.

Se al momento della esecuzione della legge il posto è occupato, quegli che lo occupa resta in soprannumero. Ma se il caso si verificherà, non potrà trattarsi che di breve sosta, poichè alla prima vacanza in quel grado l'impiegato rimasto in soprannumero sarà *ipso jure* riasorbito.

A coprire il posto di nuova istituzione sarà chiamata persona che abbia lunga pratica: si stabilisce, infatti, che la scelta debba cadere su chi conti non meno di venti anni di servizio di ruolo.

In queste condizioni e con tali garanzie, sembra che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori » (277).

MARESCALCHI. Il vincolo posto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, alla vendita di liquori e bevande alcoliche, ostacolava la distribuzione di piccoli campioni a scopo di propaganda commerciale per la difficoltà di applicare a così minuscoli recipienti, quali d'ordinario sono i campioni reclamistici, il contrassegno di garanzia fiscale, che poi male si adattava ad una tollerabile forma estetica. E perciò la parte I dell'articolo unico del disegno di legge che è davanti alla Commissione, esonera opportunamente dall'obbligo del contrassegno tali piccoli campioni. Senonchè la disposizione è frustrata dalla insufficienza della richiesta per conseguire l'esonero. Difatti bottigliette che contengano soltanto 2 centilitri e mezzo, o meno, di liquido non si fabbricano per difficoltà tecniche e per il loro costo elevato, mentre, essendo irrilevanti come campioni, mancherebbero agli scopi di una efficace propaganda.

Sarebbe pertanto desiderabile che la capacità limite fosse portata almeno al doppio, cioè

a 5 centilitri, con che si raggiungerebbero i giusti scopi che il provvedimento si propone.

È bene avvertire che solo stabilimenti di notevole importanza e di sicura notorietà, possono provvedere ad un servizio di confezionamento di liquori e di bevande alcoliche in piccolissime bottigliette.

Nè è da pensare alla possibilità di frodi, dato che nei pochi centilitri di volume di prodotto, l'alcole è rappresentato in media per un quarto.

Nulla vi è da eccepire nella disposizione proposta con la parte II dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

La parte III del detto articolo unico è originata dal fatto che è capitato di trovare in circolazione piccole quantità di alcole d'illegittima provenienza, e non c'è stata la possibilità di reprimere la frode, perchè l'Autorità giudiziaria ha ritenuto irrilevante, ai fini della tutela del tributo, la circolazione ed il deposito di quantitativi inferiori ai cinque litri, per i quali la legge non prescrive particolari cautele.

Ma poichè non è ammissibile, come afferma la relazione ministeriale, che resti impunita una evidente infrazione alla legge fiscale, viene sancita l'applicazione delle pene stabilite pel contrabbando alla circolazione dell'alcole di sicura illegittima provenienza, qualunque ne sia il quantitativo.

Ora, giova ricordare che la sana industria liquoristica italiana va da tempo invocando che la circolazione dello spirito puro venga disciplinata ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23.

La diversità di trattamento fiscale — in materia di circolazione e depositi — tra spirito puro e spirito diluito con acqua ed altre sostanze, è cosa che sorprende perchè manifesta un rigore proprio là dove è minore il pericolo.

Vi sono in commercio liquori a soli 6-7 gradi alcole in volume: orbene, per questi sono determinate norme (diciture sulla etichetta, congegno di chiusura dei recipienti ed applicazione del contrassegno di Stato) la cui violazione importa anche l'imputabilità di contrabbando, mentre per lo spirito puro a 95-96 gradi nessun vincolo è stato posto alla detenzione,

circolazione e confezione, sempre quando la quantità non superi i 5 litri.

L'articolo 25 del Testo Unico di legge per l'imposta sugli spiriti stabilisce infatti che il trasporto di spiriti non denaturati in quantità superiore a 5 litri è soggetto al solo obbligo della bolletta di legittimazione. Questa legge risale, è vero, al 1924, mentre quella che disciplina le bevande alcoliche ed i liquori è del 1933. Però è necessario armonizzare l'una all'altra legge nel fine comune.

La libertà di portare in ogni dove spirito puro sino a 5 litri è un comodo mezzo per collocare, con facilità e sicurezza, anche il distillato di illegittima provenienza: con 5 litri di spirito si possono confezionare in media 20 litri di liquore. Da questa proporzione traspare ancora più evidente l'imprescindibilità di contenere lo spirito in recipienti da costituirsi nelle forme e con le garanzie stabilite per i liquori e le bevande alcoliche.

La gabbietta metallica ed il contrassegno, imposti ai recipienti contenenti liquori e bevande alcoliche, non hanno portato alcun perturbamento nel commercio di tali prodotti. Altrettanto avverrà sicuramente per lo spirito, sottoponendo anche le quantità sino ai 5 litri complessivi, alle norme fiscali della citata legge n. 23.

Anche su questo punto è bene sentire il parere del Ministro delle finanze. E perciò propone di sospendere la deliberazione intorno al disegno di legge che è presentato alla Commissione per sentire se il Ministro intende accogliere in tutto o in parte le osservazioni fatte.

Così resta stabilito.

Rinvio dell'esame del disegno di legge: « Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato » (278).

PRESIDENTE. Informa che il Governo ha chiesto alla Presidenza del Senato di sospendere l'esame di questo disegno di legge.

Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari » (279).

FERRETTI. La Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari, istituita col Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, ha portato un contributo sollecito e pratico alla soluzione del problema degli alloggi per le famiglie degli operai residenti in Libia.

In questo primo periodo la sua attività, che ha assunto rapidamente proporzioni rilevanti, ha potuto esplicarsi utilizzando sia il fondo assegnato all'Ente come dotazione iniziale, sia il mutuo di 10 milioni di lire che il Governo della Libia concesse in forza del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, convertito nella legge 3 giugno 1938-XV, n. 1143.

Senonchè la maggiore estensione della colonizzazione libica, ha fatto nascere nuove necessità nel campo degli alloggi, alle quali occorre provvedere con adeguati mezzi finanziari che dovranno essere forniti a condizioni di favore, per non frustrare lo scopo che si vuol raggiungere.

Pertanto il disegno di legge in esame autorizza il Governo della Libia a concedere alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari, un mutuo di 10 milioni di lire da destinare alla costruzione di altri nuclei di case popolari nei centri urbani della Libia.

L'utilizzazione di tale somma, l'epoca della estinzione e le condizioni di favore che ne fissano la concessione, sono regolate dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Assunzione in servizio di candidati idonei nel concorso ad un posto di vice coa-

diutore aggiunto in prova nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1938-XVI» (280).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della illustrazione del disegno di legge, compiuta dal senatore Trigona, nella quale è detto che col Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, si è provveduto a modificare i ruoli organici del Ministero delle corporazioni, in relazione alle maggiori esigenze imposte ai servizi del Ministero dalla attuazione della politica economica e sociale del Regime. Nel ruolo del gruppo B dei Servizi speciali delle Corporazioni sono stati aumentati i posti nel grado iniziale di vice coadiutore aggiunto, dei quali ne sono attualmente disponibili cinque: a coprire tali posti dovrebbe ora provvedersi colla normale procedura del concorso. Il Ministero ritiene però che la scarsità del personale attualmente addetto ai Servizi speciali delle Corporazioni non consente di attendere tanto tempo quanto ne occorre per la espletazione del concorso, senza nuocere gravemente al buon andamento dei Servizi medesimi, e si propone di ovviare all'inconveniente col disegno di legge in esame, col quale è consentita la nomina ai posti disponibili, nel grado iniziale del ruolo suindicato, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1938-XVI, ad un posto di vice coadiutore aggiunto in prova.

I Servizi speciali delle Corporazioni disimpegnano tutto il lavoro amministrativo inerente al funzionamento delle ventidue Corporazioni, curano l'istruttoria degli affari posti all'ordine del giorno delle medesime, elaborano i provvedimenti di attuazione delle loro deliberazioni. Quando si tengano presenti la sempre crescente vastità e complessità dei compiti assegnati a tali Istituti fondamentali dell'Ordinamento Corporativo, e la necessità che l'azione degli organi corporativi si svolga con ritmo corrispondente alle esigenze delle attività economiche nazionali, la preoccupazione del Ministero appare manifestamente fondata, e la proposta deroga alle norme che regolano l'assunzione del personale da parte delle Amministrazioni dello Stato risulta, nel caso in esame, pienamente giustificata.

MARTIN FRANKLIN. Rileva che altri provvedimenti, pure riguardanti assunzioni di personale statale, ma aventi una importanza molto maggiore di quello in esame, non sono stati sottoposti all'esame della Commissione di Finanza.

SANDICCHI. Sono le incertezze dei primi tempi di applicazione della nuova legge costituzionale.

PRESIDENTE. Si richiama all'osservazione da lui precedentemente fatta per il Comitato consultivo della Corporazione del Credito.

CARAPELLE. Questo disegno di legge non istituisce nuovi posti, ma autorizza la copertura di posti vacanti con candidati dichiarati idonei al precedente concorso. Il sistema, per evidenti ragioni, non è da lodare. Se occorre altro personale, si devono fare nuovi concorsi.

PRESIDENTE. È una giusta osservazione: questo espediente è comodo, ma non conferisce alla bontà del reclutamento del personale.

Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Costituzione di un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia » (292).

CASTELLI. La valorizzazione dell'Isola di Ischia, cui s'intitola il disegno di legge, è di tale evidente utilità, in questo momento d'intenso sfruttamento delle risorse naturali del Paese, che non richiede nessuna particolare illustrazione.

Lo scopo si potrebbe raggiungere con la creazione di un Ente autonomo di agile semplice struttura, a tipo industriale, che, sostituendosi agli organi ordinari (comune e provincia) attuasse, con rapida decisione e mezzi sufficienti, le provvidenze necessarie.

Il disegno di legge meriterebbe quindi la più pronta adesione del Senato, se nell'esame degli articoli non affiorassero alcuni dubbi, che si riferiscono ai punti seguenti:

1° *Funzioni direttive.*

L'articolo 4 stabilisce che esse vengono esercitate da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Preside della Provincia, e composto da quattro delegati dei Ministeri e del Partito, da un membro designato dal Prefetto,

dal podestà di Ischia e dal medico provinciale. Si tratta cioè di un collegio costituito di elementi vari di cui non può non rilevarsi la pesantezza nei confronti del compito assegnatogli, che richiede pronte iniziative, sollecite decisioni e rapide realizzazioni.

Ma c'è di più. Le norme dettate dall'articolo 5 pel funzionamento e il controllo ne ritardano ancora l'azione. Basta tener presente che per le deliberazioni di massima e per i più importanti atti (preventivo, consuntivo, impegni ultraquinquennali) è richiesta, oltre il parere della giunta provinciale amministrativa, l'approvazione del Ministero dell'Interno previo concerto con i Ministri delle Finanze e della Cultura Popolare, e che per gli altri provvedimenti l'Ente è assoggettato alla tutela di tutti gli organi collegiali della prefettura.

2° Finanziamento.

Le attività dell'Ente sono costituite dai contributi (dello Stato, della Provincia e del Comune e dell'Ente provinciale del turismo); dal ricavato dai tributi previsti dalla legge per le aziende autonome delle stazioni di cura e turismo; ed infine da altre incerte entrate, quali i contributi di miglìoria per opere eseguite, i proventi ricavati dai servizi esercitati dall'Ente, ed i contributi assegnati per qualsiasi titolo da associazioni private ecc.

SCIALOJA. Il Banco di Napoli sembra che abbia promesso di dare quattro milioni di lire.

CASTELLI. Sarà così, ma dagli atti non risulta: in ogni caso in che forma li darebbe? Sotto la forma di partecipazione azionaria? Ma l'Ente, così come si vuole organizzare, non può accordare questa partecipazione. Occorrerebbe quindi costituire un consorzio.

Analizzando tali entrate, si osserva che di sicuro non c'è che la quota annuale di 500 mila lire concessa dallo Stato. Il Comune e la Provincia, di cui sono note le difficoltà finanziarie, non si sa quale contributo potranno dare, e, d'altronde, il disegno di legge non indica chi ed in qual modo dovrà determinarlo.

Sarebbe pertanto opportuno, per eliminare queste incertezze, le quali si ripercuoterebbero inevitabilmente sull'attività dell'Ente, che i contributi fossero fissati fin d'ora od anche

che la stessa legge ne rinviasse la determinazione al regolamento.

3° Sede.

L'articolo 1 dispone che l'Ente avrà sede a Napoli. La ragione della disposizione non è ben chiara — molto probabilmente attiene alla stessa composizione del Consiglio di Amministrazione — ma, quale che sia la ragione, assai dubbia ne appare la utilità in quanto la distanza non breve e non di facile percorrenza fra la sede ed il paese da valorizzare, non solo concorrerà a ritardare l'azione dell'Ente, ma sarà di notevole aggravio per la sua finanza.

L'Ente infatti dovrà avere a Napoli uffici e personale adeguato alle sue funzioni (segreteria, ufficio di ragioneria, ufficio cassa, ufficio tecnico, archivio, ecc.); ad Ischia dovrà avere quasi la stessa attrezzatura, perchè colà dovrà esercitare le funzioni di azienda, di cura e di soggiorno, funzioni che non possono esercitarsi a distanza.

Inoltre i continui indispensabili spostamenti da Napoli ad Ischia e viceversa dei funzionari tecnici ed ispettivi e dello stesso Consiglio, che qualche volta dovrà pur rendersi conto *de visu* dei problemi da risolvere, daranno origine ad altre non trascurabili spese, le quali assottiglieranno le già modiche disponibilità del bilancio, con danno evidente della auspicata realizzazione degli scopi dell'Ente.

Queste succinte considerazioni, come già si è accennato, non intaccano le utili finalità del disegno di legge, ma mirano a sottoporre il provvedimento ad un più approfondito esame, onde renderlo, con qualche ritocco, più atto al raggiungimento del suo obiettivo.

Propone pertanto una breve sospensiva onde poter sentire l'opinione del Governo sulle sue osservazioni.

TORRE. Dichiara di aderire ai rilievi ed alla richiesta del senatore Castelli.

PRESIDENTE. L'esame del disegno di legge viene rinviato per sottoporre al Sottosegretario di Stato agli Interni i dubbi e le preoccupazioni giustamente espresse dal senatore Castelli.

Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'Ospedale di Bolzano » (293).

MOTTA. L'attuale ospedale di Bolzano, capace di circa 250 letti, è insufficiente a fronteggiare le necessità del comune e della provincia di Bolzano. Questa è dotata soltanto di piccoli ospedali inadeguati alle crescenti necessità di quella popolazione. D'altra parte l'ubicazione dell'attuale ospedale, posto nel centro della Città vecchia, non consente di apportarvi gli indispensabili ingrandimenti e miglioramenti.

Il complesso ospedaliero progettato, che dovrà essere eseguito sotto la sorveglianza del Ministro dei Lavori Pubblici, è concepito secondo le più moderne esigenze tecniche e sarà capace di ospitare complessivamente 500 degeniti.

Date le condizioni finanziarie dell'amministrazione ospedaliera — che dispone di un patrimonio rappresentato in gran parte dal valore dell'attuale edificio — e la necessità di provvedere al più presto all'esecuzione dell'opera, si è reso indispensabile l'intervento dello Stato nel finanziamento dei lavori. A ciò provvede il disegno di legge in esame, il quale autorizza la concessione di un contributo di 13 milioni di lire, che sarà ripartito, in parti eguali, in tre esercizi finanziari, a decorrere da quello 1939-40.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Credito edilizio nell'Africa Orientale Italiana » (294).

SITTA, segretario. Legge l'illustrazione del provvedimento compiuta dal senatore Bianchini, dalla quale si rileva che l'urgente problema di fornire, nell'Africa Orientale, agli operai ed agli impiegati alloggi a prezzi equi,

ha un aspetto non soltanto economico, ma anche sociale e politico.

In base all'esperienza acquisita nella Madrepatria, è parso opportuno affidare la risoluzione del problema agli organi di credito specializzati, e cioè alle sezioni di credito fondiario degli Istituti di diritto pubblico operanti con propri stabilimenti nell'Africa Orientale, ed agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che fossero ammessi ad operarvi in seguito. Tali organi vengono autorizzati a finanziare, anche in deroga alle rispettive norme statutarie o regolamentari, la costruzione di case popolari ed economiche e case di civile abitazione.

Al provvedimento in esame sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni generali della legge sull'edilizia popolare ed economica.

Il provvedimento determina i criteri per l'ammontare delle sovvenzioni (articolo 3), le garanzie da prestarsi dai debitori (articolo 4), la rateazione delle sovvenzioni in corrispondenza dello sviluppo delle costruzioni (articolo 5), i vincoli che colpiscono gli immobili sovvenzionati (articolo 6), gli eventuali contributi governativi nel pagamento degli interessi (dal 2 al 3 per cento) quando si tratti di case popolari ed i costruttori si assoggettino alle speciali norme che vigono in materia nel Regno od a quelle altre che fossero emanate con speciale riguardo all'Africa Italiana (articoli 7 ed 8).

Per provvedere a questi prestiti e mutui ipotecari gli Istituti mutuanti vengono autorizzati ad emettere delle obbligazioni assistite da speciali garanzie (articolo 4) per un importo la cui entità sarà determinata con decreto Reale tenendo conto dei bisogni e delle condizioni del mercato del denaro.

Il progetto ha tenuto conto dei voti espressi dagli organi tecnici e corporativi e il Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle Finanze e con l'Ispettorato del credito, avvalendosi delle facoltà normative delegate, potrà completare opportunamente le disposizioni della legge con quegli ulteriori provvedimenti di carattere esecutivo che possono essere suggeriti dalle speciali condizioni e bisogni dell'Africa Orientale e dalle differenti situazioni che si possono riscontrare nei diversi territori dell'Impero.

PRESIDENTE. Informa che il Presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione ha segnalato alla Presidenza del Senato un difetto di coordinamento che vi sarebbe tra l'articolo 1 — che stabilisce che siano chiamati ad esercitare il credito edilizio « le Sezioni di credito fondiario degli Istituti di credito di diritto pubblico operanti con propri stabilimenti in A. O. I. e gli Enti di credito fondiario ed edilizio che fossero ammessi ad operarvi in seguito » — e l'articolo 10 che prevede la preventiva determinazione dell'importo dei mutui, che « i singoli Istituti, di cui all'articolo 1 », possono erogare, in relazione al quale importo verrà stabilito il contingente ammesso alla garanzia dello Stato.

La dizione « singoli Istituti di cui all'articolo 1 » non sembra del tutto chiara alla Confederazione del credito perchè detto articolo contiene una elencazione distinta degli Enti che già operano nei territori dell'Impero e di quelli che potranno in seguito esservi ammessi. A tal fine propone un emendamento per affermare il diritto anche degli Istituti che nel futuro fossero chiamati ad operare in Etiopia, a partecipare, per una quota parte, al beneficio della garanzia statale per i mutui di che trattasi eliminando così il dubbio che la ripartizione prevista riguardi soltanto gli Istituti che attualmente sono autorizzati all'esercizio del credito edilizio nell'A. O. I.

CARAPELLE. Afferma che l'emendamento proposto dalla Confederazione del credito è superfluo perchè è da intendere che l'articolo 10, nel richiamare l'articolo 1, si riferisce a tutti gli Istituti ed Enti contemplati nel primo articolo. L'espressione generica comprende evidentemente anche gli Enti che in seguito fossero ammessi ad operare in A. O. I.

PRESIDENTE. Dichiaro che questa è l'interpretazione giusta che si deve dare alla disposizione contenuta nell'articolo 10.

Così resta stabilito.

RAINERI. Sullo stesso articolo 10 osserva che occorrerebbe riservare una quota dei mutui per tenerla a disposizione di quelli Istituti che, a termini dell'articolo 1, fossero ammessi in avvenire ad operare nell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. Il riparto dei mutui viene fatto annualmente fra i varî Istituti.

RAINERI. L'articolo 10 dispone che la determinazione sarà fatta « con decreto Reale » e quindi, sembra, con provvedimento unico.

PRESIDENTE. Lo stesso articolo aggiunge che, in relazione alla cifra complessiva dei mutui, sarà fatto il riparto fra i singoli Istituti.

I dieci articoli del disegno di legge sono approvati.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna 1939 » (295).

MARESCALCHI. Il Governo cerca di stimolare la coltura dei bozzoli bianchi perchè il mercato internazionale, per le esigenze della moda ed anche per una maggiore facilità di tintura, mostra di preferire sempre più le sete bianche a quelle ottenute dai bozzoli di color giallo.

Ma senza l'incoraggiamento di un miglior prezzo, gli allevatori resterebbero ai bozzoli gialli, anche perchè finora dalle razze bianche si sono spesso ottenuti prodotti deficienti in quantità e in qualità, che naturalmente danno un minor ricavo alla vendita.

È giusto quindi il maggior prezzo di una lira al chilogrammo che il presente disegno di legge accorda agli allevatori, portando così il prezzo dei bozzoli bianchi nella campagna del 1939 a lire 11 il chilogrammo.

LEICHT. Si associa a quanto ha detto il senatore Marescalchi. Le difficoltà che ostacolano la diffusione dei bozzoli bianchi risiedono nella imperfezione del seme. Pertanto occorrerebbe che il Governo cercasse di ottenere, in via sperimentale, un seme che desse migliori risultati.

MARESCALCHI. I laboratori bacologici di Padova e di Ascoli Piceno stanno appunto facendo ricerche accuratissime per trovare una varietà di bozzoli bianchi adatta al nostro Paese.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione dei danni nelle località colpite dalle alluvioni, piene e frane del 29-30 maggio 1939-XVII » (296).

CASTELLI. Nell'ultima decade del decorso maggio violentissimi nubifragi han funestato le provincie di Bologna, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia. Molti corsi d'acqua di quelle regioni hanno rotto i loro argini e altre opere di difesa, travolgendo campagne e abitati. Vasti movimenti franosi nelle zone montane hanno a lor volta determinato crolli di case e interruzioni stradali.

Con amorosa sollecitudine il Governo ha apprestato i primi e più urgenti soccorsi, disponendo, in alcune zone delle provincie di Forlì, Modena e Bologna, la costruzione di ricoveri, non essendovi modo di sistemare diversamente, sia pure in via temporanea, le famiglie senza tetto.

Il disegno di legge provvede ora alla più rapida riparazione dei danni. Con esso infatti si autorizza la spesa di lire 40 milioni per l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino di tutte le opere stradali e idrauliche, nonché alla riparazione o alla ricostruzione di tutti gli edifici pubblici o comunque di uso pubblico. Con giusto e largo criterio si è considerato che l'eccezionale estensione dei danni è tale, che l'opera di riparazione non potrebbe essere affrontata dagli scarsi mezzi degli Enti locali con quella rapidità e simultaneità che è indispensabile per riportare quelle terre alle normali condizioni di vita. Epperò l'articolo 1 del disegno dispone che l'esecuzione di tutte le opere suindicate, anche se appartenenti a Provincie, Comuni, o Consorzi, o ad altri Enti morali, sia a carico dello Stato.

Le provvidenze a favore dei privati proprietari di case danneggiate o distrutte si concretano nella concessione di sussidii fino alla misura massima del 60 %. La procedura per con-

seguire tale sussidio è semplice e sufficientemente rapida.

Degna di rilievo è la disposizione dell'articolo 7, introdotta, d'intesa col Ministro proponente, in sede di esame da parte della Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; e cioè che per la ricostruzione dei fabbricati rurali i proprietari possono anche chiedere l'applicazione da parte del Ministero dell'agricoltura, degli articoli 43 e seguenti del Regio decreto 13 febbraio 1933-XII, n. 215. Questa concessione, consentendo il cumulo dei due contributi, e dando al proprietario della casa rurale la possibilità di recuperare fino al 98 % della spesa incontrata, conferma in quale grande importanza sia tenuta l'abitazione rurale nel pensiero politico fascista.

Infine due altri notevoli emendamenti sono stati apportati al disegno di legge nel corso dell'approvazione presso la Camera. Il primo, all'articolo 1, estende le provvidenze per la esecuzione a totale carico dello Stato e per la eventuale concessione di sussidi agli Enti locali, ai danni prodotti dalle alluvioni del maggio in provincia di Palermo.

Il secondo, di più vasta portata, è contenuto nell'articolo 7. Si tratta dei casi in cui, per effetto di frane, si manifesti la necessità di spostare tutto un centro abitato, quando le opere di consolidamento fossero troppo onerose e sproporzionate. Per questi casi, data l'urgenza, viene stabilito che l'inclusione negli elenchi degli abitati da spostare a spese e cure dello Stato, sia determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in deroga alla procedura ordinaria.

L'approvazione del piano regolatore è fatta direttamente dallo stesso Ministro senza intesa od intervento del Comune com'era stabilito dalla legge 9 luglio 1908, n. 445. Contro il decreto del Ministro non è ammesso alcun gravame.

La eccezionalità del provvedimento e l'urgenza, della sua attuazione possono forse giustificare il denegato diritto di impugnativa che è consentito dalle nostre leggi contro tutti i provvedimenti esecutivi. Però non è inopportuno rilevare che la medesima formula negativa viene con troppa facilità introdotta anche

in altri disegni di legge che non sono di eccezione come quello in esame.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Finanziamento all'Azienda Autonoma Statale della Strada per nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali » (297).

BROCCARDI. Il disegno di legge ha lo scopo di fornire alla Azienda Autonoma Statale della Strada i mezzi necessari per procurarsi un prestito di 500 milioni di lire da riscuotere in ragione di 100 milioni l'anno, per cinque anni consecutivi, onde provvedere alla esecuzione di importanti lavori di carattere straordinario tendenti a migliorare sempre più, in conformità alle sempre crescenti esigenze del traffico e del turismo, la rete stradale dello Stato.

In complesso con detto mutuo si vuol provvedere alla depolverizzazione di alcune migliaia di chilometri di strade non ancora sistemate, a migliorare le condizioni di alcune tra le più importanti arterie della rete, a provvedere alla sistemazione degli accessi dell'Urbe in vista dell'Esposizione Universale del 1942, ad eliminare traverse interne agli abitati che, come tutti sanno, costituiscono un ostacolo, un disagio e spesso un pericolo alla libera circolazione automobilistica.

Il disegno di legge provvede altresì a dare attuazione al programma di ampliamento della rete stradale dello Stato, voluto dal Duce, mettendo in grado l'A. A. S. S. (art. 4) di includere nella rete statale un primo gruppo di circa 2000 chilometri di strade provinciali di maggiore importanza che hanno ormai caratteristiche per essere dichiarate statali.

L'A. A. S. S., con i mezzi che le sono stati accordati con la legge che la istituiva (17 maggio 1928, n. 1094), tra i quali importantissimo il contributo, di cui alla lettera c) dell'articolo 16, di lire 180 milioni all'anno per venti anni,

può oggi provvedere soltanto alla ordinaria manutenzione della rete statale, avendo impegnato una parte delle sue entrate per il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei mutui contratti per le opere già eseguite: perciò non sarebbe in grado di provvedere al pagamento degli interessi ed all'ammortamento del nuovo mutuo di 500 milioni.

Ecco perchè il disegno di legge in esame assegna alla A. A. S. S., a titolo di contributo integrativo, indipendentemente da ciò che già annualmente percepisce, la complessiva somma di lire 132 milioni che sarà versata alla Azienda stessa dallo Stato in otto annualità consecutive, che da lire 2.000.000 nell'esercizio 1939-1940, saliranno a lire 35.000.000 nell'esercizio 1944-45 per ridiscendere a lire 5.000.000 nell'esercizio 1946-47, ultima annualità. Dette annualità metteranno l'Azienda Autonoma Statale della Strada nella condizione di poter provvedere, negli esercizi che vanno dal 1939-40 al 1943-44, al pagamento degli interessi del mutuo di 500 milioni, che in detti esercizi andrà incassando, e di iniziare nell'esercizio 1944-45 (1° luglio 1944) l'ammortamento del mutuo stesso.

Negli esercizi successivi 1945-46 e 1946-47 l'A. A. S. S. potrà cominciare a destinare parte delle sue entrate ordinarie all'ammortamento del nuovo mutuo, perchè sarà alleggerita degli interessi e delle quote di ammortamento di debiti precedentemente contratti, e giunti ad esaurimento. E poichè il fatto dell'esaurimento dei mutui precedenti si svilupperà negli anni successivi, l'A. A. S. S. sarà in grado di continuare a provvedere al pagamento dell'interesse ed all'ammortamento del nuovo mutuo di 500 milioni anche negli anni successivi, fino al completo ammortamento del mutuo, che dovrebbe avvenire nell'esercizio 1964-65.

Ma perchè le condizioni di finanziamento dell'Azienda si svolgano come sopra è esposto occorre che l'ammortamento del mutuo di 500 milioni abbia inizio soltanto il 1° luglio 1944, si completi in 20 anni e termini perciò con l'esercizio 1964-65.

È necessario pertanto che l'A. A. S. S. possa fare assegnamento fino all'esercizio finanzia-

rio 1964-65 sul contributo annuo, già ricordato, di 180 milioni che la legge del 17 maggio 1938, n. 1094, all'articolo 16, lettera c), le assegna per soli venti anni e cioè fino all'esercizio 1947-48 e quindi per altri 17 anni.

Ecco perchè il disegno di legge in esame ha una rilevante importanza finanziaria. Non si tratta soltanto di assegnare alla A. A. S. S. un nuovo contributo di 132 milioni da versarsi in otto annualità, ma di stabilire altresì che il contributo annuo di 180 milioni sia accordato per 37 esercizi consecutivi anzichè per 20 come stabilisce la legge costitutiva dell'Azienda e cioè fino all'esercizio 1964-65.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che le strade provinciali che nel prossimo quinquennio, decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno classificate statali, vengano assunte in manutenzione dalla A. A. S. S. Precedentemente lo stesso articolo 4, nel testo originale, stabiliva che l'Azienda avrebbe percepito dalle rispettive Amministrazioni Provinciali un contributo annuo non inferiore alla media delle spese da esse sostenute negli anni 1937 e 1938 per la gestione e manutenzione delle strade medesime. Questa condizione è stata modificata dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci nel senso che il contributo annuo delle Amministrazioni Provinciali alla A.A.S.S. non sia senz'altro obbligatorio ma invece *eventuale* e venga determinato volta per volta con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici, Interno e Finanze tenuta presente la media delle spese manutentorie occorse nell'ultimo biennio. Evidentemente si è voluto lasciare alle Amministrazioni Provinciali la speranza, a danno della A. A. S. S., di essere esonerate in tutto o in parte da tale contributo. Se i Ministri interessati hanno accettata la modifica proposta essa può essere accettata anche dalla Commissione di Finanza del Senato.

I risultati veramente soddisfacenti che il Regime fascista ha ottenuto nel miglioramento della viabilità nazionale con la istituzione della A. A. S. S., risultati che hanno il plauso di quanti, italiani o stranieri, percorrono le strade statali, consigliano di approvare il disegno di legge. E questa approvazione

significhi anche incoraggiamento e sprone a tutti coloro che alla A. A. S. S. danno fervore di attività, acciocchè, con una sempre più oculata e parsimoniosa gestione dei mezzi che a questa Azienda sono concessi, si ottengano i massimi risultati a vantaggio della viabilità nazionale.

SECHI. Osserva che la Commissione generale del bilancio, nell'emendare l'articolo 4 del disegno di legge, è venuta meno alla regola di non rendersi promotrice di nuove spese.

PRESIDENTE. Nel provvedimento in esame che, come risulta anche dal suo titolo, ha lo scopo di finanziare nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali, è stata introdotta, all'articolo 2, anche la disposizione per cui il contributo ventennale fisso annuo all'A. A. S. S., che verrebbe a scadere nel 1947-48, è prorogato per altri 17 anni successivi.

Tutti riconoscono le benemerienze della Azienda Autonoma Statale della Strada e nessuno a suo tempo avrebbe contestato la necessità di accordarle i mezzi per raggiungere i suoi alti scopi, ma la proroga di un impegno che importa un onere di 180 milioni all'anno, per 17 anni, a data così lontana dalla sua normale scadenza, è prematura e ingiustificata.

Crede di interpretare il pensiero unanime della Commissione nell'affermare che i provvedimenti fondamentali devono essere presentati come tali e non come accessori di altri relativamente meno importanti (*Approvazioni*).

CARAPELLE. Kitiene che saranno moltissime le provincie che intenderanno avvalersi della disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge, per liberarsi dell'onere delle strade provinciali.

BROCCARDI. Ma per ottenere il passaggio di categoria, occorre che le strade provinciali rispondano a determinati requisiti, fra cui quello di una notevole intensità del traffico e quello di collegare più regioni.

PRESIDENTE. Certo, sarebbe stato preferibile che fosse rimasta ferma l'obbligatorietà del compenso da parte delle provincie alle A. A. S. S.

I quattro articoli del disegno di legge sono approvati.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Rinnovazione del premio di navigazione per le annate 1939-1940 » (298).

DE VITO. Nella relazione sul bilancio delle comunicazioni furono già indicate le condizioni della nostra marina da carico, la cui situazione si mantiene sempre non lieta per l'incostante andamento dei noli, che tendono al ribasso, per gli accresciuti oneri di esercizio, per l'accentuata concorrenza di marine estere che sono in grado di gestire navi con minori spese. In tale occasione fu accennato come per il momento possa ritenersi aiuto sufficiente la proroga dei premi di navigazione accordata al naviglio di modesto tonnellaggio esercente il cabotaggio od il traffico nel Mediterraneo.

A ciò provvede il disegno di legge in esame che, nelle sue linee generali, riproduce le disposizioni del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502.

Veramente anche qui potrebbe ricorrere l'osservazione, già fatta a proposito di altri disegni di legge concernenti la marina mercantile, che talune norme potrebbero trovare sede più opportuna in un regolamento. Tuttavia, trattandosi di una legge, la cui attuazione si esaurisce in un biennio, l'osservazione ha minore importanza e non giustificherebbe un rinvio per apportarvi le relative modificazioni.

Il premio di navigazione, limitato al biennio 1939-40, può essere concesso alle sole navi da trasporto merci. Si fa solo eccezione per le persone imbarcate ad invito di autorità governative del Regno, o dell'Albania, o dell'Africa Italiana o dei possedimenti italiani dell'Egeo o delle Regie rappresentanze all'estero, od anche di autorità estere, purchè l'imbarco non dia lucro all'armatore. L'eccezione è ampiamente giustificata e non occorre soffermarsi ad indicarne le ovvie ragioni.

Per le navi a vela il premio è stabilito in L. 25 per ogni tonnellata di stazza lorda. Per le navi a propulsione meccanica, aventi una stazza lorda non superiore a 2500 tonnellate, il premio è stabilito per ogni tonnellata e per

ogni minimo percorso, in diversa misura a seconda del tonnellaggio.

Dalla concessione del premio sono esclusi i piroscafi e le motonavi di stazza inferiori a 100 tonnellate e i velieri, con motore ausiliario e senza, e i motovelieri inferiori a 50 tonnellate.

Altre esclusioni sono prescritte in rapporto all'età della nave, alla natura dei relativi servizi, ecc. L'esclusione più importante dipende dai limiti di navigazione, in quanto le navi, per fruire del premio, debbono essere adibite normalmente al traffico dei porti del Regno, dell'Albania, della Libia e dei possedimenti italiani dell'Egeo.

Particolari disposizioni di favore concernono la pesca.

Il disegno di legge, infine, stanziava i fondi necessari, autorizzando la spesa di otto milioni di lire per ciascuno degli anni 1939 e 1940.

RICCI FEDERICO. Constata che la Commissione di Finanza, in questa sua tredicesima riunione, ha approvato stanziamenti di spesa per complessivi 2400 milioni di lire. Osserva che la Commissione dovrebbe indagare se ci sono le entrate corrispondenti. Sarebbe il caso di rammentare al Ministro delle Finanze che è necessario mantenere la promessa di mettere in ordine il bilancio.

PRESIDENTE. Pur rendendosi conto dell'importanza dell'osservazione del senatore Ricci rileva che le spese deliberate sono ripartite in molti esercizi, e che esse sono commisurate alle studiate possibilità del bilancio, alle cui esigenze, è noto, si fa fronte coi tributi e coi prestiti, i quali ultimi, finora, non hanno dato prova di flessione.

Comunque è argomento che trascende i compiti della Commissione di Finanza, e che il senatore Ricci avrà modo di trattare, se crede, in seduta plenaria, quando verrà in discussione il bilancio delle Finanze per l'esercizio 1940-41.

Le lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

La riunione ha termine alle ore 19,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

14^a RIUNIONE

Martedì 27 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-scotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Bur-zagli, Carapelle, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Cri-stoforo Ferrari, Ferretti, Giuria, Marescalchi,

Martin Franklin, Motta, Nucci, Piola Caselli, Pozzo, Federico Ricci, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta e Torre.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Caval-lero, Cini, Cogliolo, Conti, Gazzera, Leicht, Miari de Cumani, Piccio e Rossini.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del ver-bale della riunione precedente, che è approvato.

**Per la morte del Presidente
della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.**

PRESIDENTE. Toglie la riunione in segno di lutto per la morte di S. E. Costanzo Ciano, Presidente della Camera dei Fasci e delle Cor-porazioni.

La riunione ha termine alle ore 17,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

15^a RIUNIONE

Venerdì 30 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Castelli, Cogliolo, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Fachinetti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Giuria, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Miari de Cumani, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle Finanze e il Sottosegretario di Stato agli Interni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavalero, Cini, Conti, Gazzera, Piccio, Rebaudengo, Rossini e Sirianni.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle Finanze e il Sottosegretario di Stato all'In-

terno di essere intervenuti alla riunione per fornire alcuni chiarimenti alla Commissione.

Propone l'inversione dell'ordine del giorno per discutere subito i disegni nn. 292 e 277.

Così resta stabilito.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Costituzione di un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia » (292).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. Riferendosi ai dubbi sollevati dalla Commissione di Finanza e risultanti dal resoconto della precedente riunione, dichiara, sul primo punto, (funzioni direttive), che non è possibile accedere al desiderio della Commissione di dare all'ente da costituire la struttura, e la conseguente agilità, di un organismo a tipo industriale. L'ente da costituire sarà un organismo a carattere amministrativo che, nell'espletamento delle sue funzioni, si sostituirà in parte al comune, in parte alla provincia, mentre eserciterà anche i compiti dell'azienda di cura, soggiorno e turismo.

Pertanto non è possibile fare a meno dei necessari tradizionali controlli.

È stato anche rilevato che il Consiglio di amministrazione è piuttosto numeroso; però non si può negare, agli enti che contribuiranno alla vita dell'ente, il diritto di far partecipare al Consiglio di amministrazione i loro rappresentanti.

SCIALOJA. Molti consiglieri avranno la loro residenza a Roma.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. Non è necessario nominare persone residenti a Roma. Pur non intendendo di vincolarsi troppo, dichiara di essere disposto ad accettare la raccomandazione che i membri

del Consiglio di amministrazione siano scelti *in loco*.

Circa le formalità richieste per l'approvazione delle deliberazioni più importanti, osserva che il Ministro delle Finanze non rinuncerebbe certo ai controlli che gli competono.

CASTELLI. Esprime l'opinione che per molti atti dovrebbe bastare l'approvazione del Ministero dell'Interno, tanto più che nel Consiglio di amministrazione i due Ministeri delle Finanze e della Cultura Popolare hanno i loro rappresentanti. L'invio degli atti ai Ministeri vuol dire attendere il loro ritorno per molte settimane e forse anche per mesi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. Ma no!

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Osserva che il disegno di legge in esame, se preso a sè stante, può giustificare le critiche della Commissione di Finanza. Ma il provvedimento — che intanto attribuisce all'ente la facoltà di soprintendere su tutti i comuni dell'Isola — va considerato in funzione di un altro disegno di legge, più importante e più organico, che è allo studio e che si spera di poter portare all'approvazione del prossimo Consiglio dei Ministri.

L'ente dovrà svolgere un vasto programma per raggiungere il fine di valorizzare l'Isola d'Ischia e le eccezionali virtù terapeutiche delle sue acque. Si prevede che per attuare questo programma, comprendente anche le sistemazioni termali e quelle alberghiere, occorreranno circa 40 milioni di lire.

CASTELLI. Si compiace del più vasto programma ora enunciato, ma teme che le formalità prescritte possano far perdere troppo tempo.

PRESIDENTE. Per il consuntivo si può anche attendere l'omologazione, ma un ritardo nell'approvazione del preventivo può mettere in imbarazzo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Fa presente che tutti i disegni di legge, e quindi anche quello in esame, prima di essere definitivamente formulati, hanno subito una lunga e minuziosa elaborazione. Per il bilancio preventivo potrebbe sembrare sufficiente l'approvazione del Ministero

dell'Interno, ma la struttura del provvedimento richiede l'intervento anche del Ministro delle Finanze. Non c'è da preoccuparsi dei ritardi, che del resto non dovranno esserci, ma piuttosto della bontà dei provvedimenti. Una eccessiva sollecitudine può tornare a danno dello spirito delle disposizioni.

Circa il secondo punto, (finanziamento), il senatore Castelli, nell'accennare, fra l'altro, alle non buone condizioni finanziarie del comune e della provincia di Napoli, ha osservato che l'unico contributo sicuro sarà quello di 500 mila lire che dovrà dare lo Stato. Non è esatto, perchè ora il bilancio comunale, mercè l'intervento del Ministero delle Finanze, è risanato, ed anche le condizioni finanziarie della provincia sono abbastanza buone. Perciò i contributi dovranno pervenire da tutti e due gli enti, in relazione, si comprende, alle loro possibilità.

CASTELLI. Chi stabilirà la misura dei contributi?

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. Il Ministero dell'Interno, che è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione.

SCIALOJA. C'è anche il gettito dell'imposta di soggiorno.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. Inoltre il Banco di Napoli interverrà con la concessione di un contributo.

CASTELLI. Non si poteva stabilire prima la sua entità?

PRESIDENTE. Evidentemente si attende la costituzione dell'Ente.

CASTELLI. Ma il Banco avrebbe potuto partecipare alla sua costituzione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. In merito al terzo punto delle osservazioni della Commissione di Finanza, (sede), fa presente che si è preferito fissare a Napoli la sede per le attuali difficoltà delle comunicazioni con l'Isola. Il senatore Castelli, evidentemente, si preoccupa che si costituiscano due uffici, uno a Napoli e l'altro ad Ischia.

CASTELLI. È il loro costo che preoccupa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. I due uffici verranno impiantati.

tati nel modo più razionale: quello di Napoli provvederà alle funzioni direttive e generali, quello di Ischia a quelle esecutive e particolari.

CASTELLI. Prega di chiarire la portata dell'ultimo comma dell'articolo 7, nel quale è detto: « Nessuna indennità è dovuta per la risoluzione di contratti di locazione ». Evidentemente la disposizione è volta a favore esclusivamente dell'Ente espropriante.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*. Certamente: la disposizione va intesa in senso restrittivo. I rapporti fra contraenti privati resteranno regolati dal diritto comune.

Conclude assicurando la Commissione di Finanza che per l'applicazione del disegno di legge verranno impartite direttive ispirate alla più rigida economia.

CASTELLI. Dichiara di prendere atto dei chiarimenti forniti dal Ministro delle Finanze e dal Sottosegretario di Stato all'Interno e soprattutto di avere piena fiducia nelle loro promesse per la migliore applicazione del provvedimento.

I dodici articoli del disegno di legge sono approvati.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Il Sottosegretario di Stato all'Interno lascia la sala della riunione.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamento del disegno di legge: « Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori » (277).

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Dichiara di avere esaminato la possibilità di aderire alla proposta del senatore Marescalchi di portare a 5 centilitri la capacità delle bottigliette contenenti campioni di liquori, elevando così il limite di capacità, fissato in due centilitri e mezzo, per consentire l'esonero dall'obbligo del bollino di Stato.

Informa la Commissione che l'iniziativa di

esonerare tali piccoli recipienti fu presa in seguito a premure della industria interessata e precisamente delle Distillerie dell'Aurum di Pescara, le quali limitarono la richiesta a recipienti della capacità di due centilitri, che dall'amministrazione delle Finanze fu portata a due centilitri e mezzo. Fu detto, in quella circostanza, che tale capacità, corrispondente alla misura di un abbondante bicchierino, era più che sufficiente per la degustazione.

Ora, se si dovesse portare la capacità a 5 centilitri, si incrinerebbe il principio rigoroso della tutela fiscale, voluto dal Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e si andrebbe al di là di quello che l'industria stessa ha mostrato di desiderare.

MARESCALCHI. Osserva che è soltanto un'industria che ha richiesto quella minima capacità. A lui sono invece pervenute, anche a mezzo dell'Unione Industriale di Milano, le premure di molti industriali affinché il limite sia elevato.

PRESIDENTE. Si potrebbe portare la capacità a 4 centilitri.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Dichiara di poter accettare un emendamento in questo senso.

MARESCALCHI. Ringrazia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Riguardo al secondo punto, e cioè alla richiesta di disciplinare la circolazione dell'alcole puro, imponendo vincoli più restrittivi per rendere ancora più difficile la possibilità del contrabbando, fa presente che la questione fu studiata in sede di preparazione del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23. Si venne allora alla conclusione di lasciare libera la circolazione del detto alcole fino alla misura di cinque litri per non intralciare soverchiamente il suo commercio, effettuato da farmacisti e droghieri, di piccole quantità destinate ad usi domestici e sanitari.

Se per poco si riflette sulle gravi difficoltà che si frappongono al rilascio di un ingentissimo numero di bollette di legittimazione, specialmente nei grandi centri, e sulla rigorosa vigilanza fiscale, che si deve effettuare sul movimento di tali bollette, si vede facilmente che fu fondata la preoccupazione del Ministero

delle Finanze quando non volle modificare l'articolo 25 del Testo Unico sugli alcoli. E poichè la maggior parte dell'alcole di contrabbando era assorbito da esercenti la vendita al minuto di bevande alcoliche e da piccoli laboratori clandestini, furono imposte le misure di sicurezza del decreto-legge n. 23, per stroncare indirettamente l'illecita speculazione.

Sembra che la situazione sia sempre la stessa ed in conseguenza quei motivi, che nel 1933 indussero a non estendere la bolletta di legittimazione al movimento degli alcoli in quantità inferiore ai 5 litri, permangono ancora oggi, e consigliano di non modificare la norma del Testo Unico.

MARESCALCHI. Fa notare che la sua proposta mira ad una maggiore severità a vantaggio degli interessi del Fisco. L'esonero dall'obbligo dei contrassegni per i recipienti di capacità inferiore ai 5 litri, contenenti spirito puro, non è in armonia con la disposizione che prescrive invece tali contrassegni per i liquori, molti dei quali hanno un contenuto alcolico assai basso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Prega di non insistere.

MARESCALCHI. Ritira la sua proposta.

Il Ministro delle Finanze lascia la sala della riunione.

FACCHINETTI. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'ultimo periodo della parte III del disegno di legge si dice « prova certa ». L'aggettivo è inutile e pericoloso, perchè può dar luogo a discussioni: ne propone pertanto la soppressione.

PRESIDENTE. Sarebbe stato opportuno di fare questa osservazione alla presenza del Ministro delle Finanze. Se il senatore Facchinetti insiste nella sua proposta di emendamento, si dovrà rinviare la discussione del disegno di legge per sentire l'opinione del Ministro, in ottemperanza alle disposizioni del Presidente del Senato.

FACCHINETTI. La proposta torna a vantaggio del fisco e quindi non avrebbe potuto non essere accettata dal Ministro. Comunque la ritira.

DE MICHELIS. L'accoglimento della pro-

posta del senatore Facchinetti avrebbe rappresentato, nella sostanza, più che una modificazione, l'appagamento dello scrupolo di un insigne magistrato. Però ritiene che l'aggiunta del termine « certa » non possa danneggiare.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge emendato alla parte II, dove alle parole « due centilitri e mezzo », vengono sostituite le seguenti: « 4 centilitri ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato nel testo emendato (1).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano » (213).

SCIALOJA. Il provvedimento è di grande importanza e di vasta portata perchè involge la riforma radicale del fondamento sul quale si asside l'imposta sui fabbricati, e dell'ordinamento tecnico-amministrativo di tutta la materia.

È anzitutto opportuno chiarire che il provvedimento non si propone scopi fiscali. Il Ministro delle Finanze ha tenuto a dichiararlo dinanzi alla Commissione generale del bilancio. Il problema della revisione dell'onere tributario sui fabbricati sarà oggetto di eventuali future riforme, quando l'amministrazione sarà in possesso dei nuovi strumenti e dei nuovi dati che la presente legge deve foggare e fornire. Ed anche in quella occasione si dovrà probabilmente riconoscere che la proprietà edilizia non ha, nel suo complesso, una maggiore capacità contributiva. Essa è assoggettata a tributi per circa un miliardo e mezzo, poichè, secondo i ruoli pubblicati nel 1937, l'imposta erariale e le sovraimposte importano

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

in complesso lire 1.038.544.575, e l'imposta straordinaria immobiliare lire 246.103.919. Ma bisogna aggiungere l'imposta complementare, i contributi di miglioria, di fognatura, consorziali, ecc. Ove si tenga conto che esenzioni obiettive e subiettive, temporanee e permanenti, più o meno giustificate, ma comunque impegnative, sottraggono una forte quota della proprietà edilizia alla contribuenza; che il reddito netto della proprietà contribuente, secondo accurati calcoli, non supera probabilmente i tre miliardi, e che infine molti sono i fabbricati fatiscenti che richiedono costosi lavori, sarà certo difficile trovare un cespite capace di un maggior rendimento tributario.

Il Regio decreto-legge 13 aprile 1939 si propone il solo scopo, indubbiamente lodevole e rispondente ad esigenze profondamente sentite, di ordinare la caotica materia degli imponibili sottoposti all'imposta fabbricati, per perequarne l'applicazione, appoggiandola su elementi tecnici di concreta valutazione.

L'oratore dà notizia della legislazione vigente in precedenza per l'imposta fabbricati e indica le differenze di ordinamento introdotte dal decreto-legge in esame.

In definitiva, per tale legislazione, l'imposta fabbricati è un'imposta sul reddito, a carattere diretto, reale e proporzionale; il catasto è mezzo di applicazione dell'imposta, ma, a differenza di quello rustico, è soltanto descrittivo, in quanto non viene eseguita *stima ufficiale* per stabilire il reddito degli edifici. Infatti altra cosa è la stima, altra il controllo delle denunce degli interessati.

L'applicazione dell'imposta fabbricati, secondo le norme in vigore, cioè la ricerca della materia imponibile e la storia delle vicende dei valori locativi, è interamente deferita agli Uffici delle imposte dirette, mentre gli Uffici tecnici di finanza e le sezioni tecnico-catastali hanno, in materia, funzione consultiva o informativa (Istruzioni della Direzione generale del Catasto per la valutazione dei redditi dei fabbricati urbani, 1932, n. 1597, pag. 41 e segg.).

Dal ricordato metodo di accertamento derivano le sperequazioni generalmente lamentate, poichè se l'imposta è uniforme sul reddito lordo, non lo è più sul netto,

A mantenere al corrente le risultanze del catasto si sarebbe dovuto provvedere con le revisioni generali, ma sta in fatto che, mentre la prima revisione generale fu eseguita nel 1870, l'ultima ha avuto luogo nel lontano 1890; e che revisioni parziali furono eseguite soltanto in alcuni grandi centri e non completamente. Si è così potuta verificare ed accentuare una notevole sperequazione tra i redditi edilizi originariamente iscritti a ruolo e quelli aggiuntivi in epoche diverse, in seguito a nuovi accertamenti o a modificazioni conseguenti a revisioni parziali. Si è giunti, in tali condizioni, al 1923, anno in cui, col Regio decreto-legge 30 dicembre 1924-II, n. 3069, fu disposta una rivalutazione dei redditi degli immobili in base a determinati coefficienti di aumenti, varianti a seconda che il reddito iscritto fosse stato accertato in tempo più o meno lontano dal 1924. Questa revisione automatica ha giovato ad aggiornare, grosso modo, l'imponibile globale, ma, naturalmente, ha aggravato le esistenti sperequazioni.

Non può pertanto dubitarsi delle ragioni di giustizia tributaria che impongono da un lato di addivenire ad un esatto accertamento della consistenza della proprietà urbana, ed al suo periodico aggiornamento, e dall'altro di creare un ordinamento atto ad eliminare le cause di sperequazione.

Si deve anche riconoscere, in linea generale, che i principii direttivi che ispirano la riforma, e la maggior parte delle innovazioni che essa attua sono degni di approvazione in rapporto al fine che si vuol raggiungere.

Essi sono:

1° Al sistema attuale della tassazione del fabbricato o della porzione appartenente ad un unico proprietario, viene sostituito quello dell'*unità immobiliare* che sia di per sè suscettibile di produzione di reddito: appartamento, bottega, sala di spettacoli, rimessa, ecc.

2° Si procede alla *classificazione delle unità immobiliari*, in ciascun Comune o frazione di Comune, in *categorie e classi*. Sembra che la formazione delle *categorie* sia intesa alla qualificazione delle unità immobiliari raggruppandole secondo le più salienti qualità intrinseche rivelate dalle caratteristiche costruttive

e di uso, prima in grandissimi gruppi (abitazioni, convivenze, negozi, botteghe), e poi in sottogruppi (abitazioni tipo signorile, civile, comune, popolare, ultrapopolare, villini, ecc.).

Ciascuna delle categorie, a sua volta, si suddivide ulteriormente in *classi*, nelle quali sono raggruppate le unità immobiliari aventi, in linea principale, analoghe condizioni estrinseche (ubicazione, salubrità, servizi pubblici, particolari qualifiche della zona, ecc.). Nella determinazione delle classi si tiene conto, altresì e sussidiariamente, delle condizioni intrinseche (orientazione, finimento e stato di manutenzione, caratteri estetici, servizi interni, dimensioni dei vani, consistenza, ecc.).

Si determinano, così, le unità della prima e dell'ultima classe di una determinata categoria.

3° Per ogni singola unità immobiliare viene determinata la *rendita catastale* in base ad apposita tariffa, intendendosi per *tariffa* la rendita media ordinaria ritraibile per unità tassabile (vano utile, metro quadrato o metro cubo) al netto delle spese e perdite ed al lordo delle imposte e contributi.

4° Si procede quindi al *classamento* delle singole unità immobiliari, cioè all'assegnazione della categoria e classe competente con il calcolo della rendita catastale e la determinazione dell'imponibile.

5° Le controversie relative alla formazione ed alla conservazione del catasto sono demandate alle Commissioni censuarie di vario grado; le controversie relative all'applicazione della imposta restano di competenza delle Commissioni per le imposte dirette.

6° Agli effetti della prima determinazione della rendita catastale, la tariffa è stabilita con riferimento al 1° gennaio 1939 ed il Ministro delle finanze confida che la riforma possa avere piena attuazione alla fine del 1942.

7° Il nuovo catasto, a differenza dell'attuale, non avrebbe fini puramente tributarii.

Il Ministro delle finanze, nelle sue dichiarazioni alla Commissione generale del bilancio, ha dichiarato che l'attribuzione della rendita catastale potrà eventualmente valere *anche come tariffa ufficiale dei fitti*.

Riassunti così i punti fondamentali e carat-

teristici del provvedimento in esame, e prima di passare alla valutazione critica delle singole disposizioni, è opportuno fare taluni rilievi di carattere generale.

1° Un primo rilievo è di carattere totalmente platonico. Il decreto-legge, da convertire, che porta la data del 13 aprile XVII, è motivato testualmente così: « ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del reddito relativo ed alla formazione di un nuovo catasto urbano... ».

La Commissione di finanza deve riaffermare il suo convincimento che il nuovo ordinamento costituzionale non consente al Governo di provvedere con decreti-legge in materie che involgono riforme organiche, e che comunque non rivestono quel carattere di urgenza che è proprio solo di taluni specialissimi provvedimenti finanziari, o di altra natura, attinenti a delicate e improvvise necessità. Non può veramente considerarsi urgente una riforma come quella in esame, la quale non sarà attuata che dopo tre anni e mezzo di preparazione, secondo la previsione, forse ottimistica, dello stesso Ministro proponente.

D'altra parte, queste stesse circostanze mostrano che le Assemblee legislative, nel provvedere alla conversione in legge, possono, nel caso in esame, introdurre ogni emendamento ritenuto necessario, senza la preoccupazione di turbare dannosamente stati di fatto derivati dalla già avvenuta applicazione del decreto-legge.

2° Esclusa l'urgenza, si può dubitare poi addirittura della tempestività del provvedimento. Questo punto ha dato luogo a largo dibattito dinanzi alla Commissione generale del bilancio ed ha provocato importanti dichiarazioni del Ministro delle finanze, le quali meritano di essere con precisione riferite.

Il Ministro, intervenuto in seno alla Commissione della Camera, ha dichiarato: 1° che « sarà accertato il reddito delle unità immobiliari considerate in regime di mercato libero »; 2° che l'attuale « blocco dei fitti avrà termine nel 1940, mentre la riforma entrerà in vigore alla fine del 1942 »; 3° che « Unitamente alla revisione dei canoni di affitto si

prevede la revisione del costo dei servizi ed in genere dei prezzi ». Inoltre il Ministro ha insistito nel far presente che « la questione è di indole puramente tecnica e non fiscale. Il concetto di reddito medio ordinario va riferito non alla pigione che può esser percepita dal proprietario più esoso, ma alla media dei redditi, sia pur tenendo conto che esiste una situazione eccezionale determinata dal vincolo delle costruzioni, che produce una certa rarefazione negli alloggi » e che « in un primo tempo si tratta di stabilire la categoria alla quale appartiene, in linea tecnica, il fabbricato, passando poi all'accertamento del reddito, sulla base del libero mercato per correggere l'erronea valutazione data dal vincolismo »; 4° che i nuovi limiti che saranno posti all'aumento degli affitti si fonderanno sul reddito accertato dal catasto poichè « il reddito catastale dovrebbe in avvenire essere garantito al proprietario ».

Dopo queste spiegazioni del Ministro, la Commissione generale del bilancio ha ritenuto dimostrata la possibilità dell'applicazione della riforma nonostante le attuali particolari condizioni della proprietà edilizia, e non ha insistito nella proposta di rinvio.

L'oratore, senza disconoscere l'alto interesse delle dichiarazioni del Ministro, crede tuttavia di dover rilevare che esse non sembrano interamente esaurienti e tranquillanti. Se è prevista la cessazione dell'attuale blocco degli affitti in un prossimo avvenire, è anche escluso il ritorno al mercato libero, mentre il reddito in regime di mercato libero è tuttavia preso a base per il calcolo della rendita catastale. Inoltre sembra che un limitato e controllato aumento degli affitti — ora bloccati — sarà consentito in rapporto ad una revisione generale, in aumento, dei salari e dei prezzi. Si può pertanto temere che, se pure ai proprietari edilizi resterà un maggior margine di reddito netto, il contemporaneo aumento proporzionale di tutti i costi ne annullerà l'utile effetto e la benefica ripercussione nel campo delle costruzioni edilizie.

3° Infine, per una valutazione consapevole della riforma in esame, è necessario tener presente la complessità del nuovo sistema di ac-

certamento catastale posto a base della riforma in esame.

La sua bontà deve essere saggiata alla stregua del costo e del rendimento del nuovo regime catastale, degli oneri nei riguardi dei cittadini, e dell'assetto più giusto dell'imposta.

Il sistema del catasto estimativo appare preferibile da un punto di vista tecnico ai fini di ottenere la maggiore possibile giustizia tributaria, e di dare stabilità alla materia imponibile.

Ma, anche allo scopo di apprezzare le singole norme, con le quali la riforma si vuole attuare, non vanno passati sotto silenzio gli inconvenienti e le difficoltà di questo sistema.

La formazione del catasto estimativo è opera ponderosa che richiederà ingenti spese ed un lungo lavoro di preparazione per il primo impianto; e lavoro notevole e spesa sensibile richiederà in modo continuativo anche la sua conservazione ed aggiornamento.

La difficoltà dell'impresa è poi aggravata dalla circostanza che, agli effetti della prima determinazione della rendita catastale, la tariffa sarà riferita al 1° gennaio 1939, mentre entrerà in applicazione alcuni anni dopo. E questi sono anni eccezionali, di instabilità e di crisi. Accertare, alla stregua del regime di mercato libero, il reddito di fabbricati che si trovano invece in regime di blocco dei fitti, è opera assai ardua e delicata e sarà probabilmente un lavoro di Sisifo.

Il reddito da accertare è quello *medio*. Questa qualifica non può essere intesa nel senso aritmetico, e cioè nel senso della media dei redditi verificatisi in un periodo precedente: deve invece essere intesa in senso qualitativo, nel senso di *tipico*, secondo il linguaggio degli statistici, cioè come valore più frequente che si riscontra in un determinato gruppo.

È evidente allora che questo metodo di accertamento, che è già di applicazione non agevole per i terreni agricoli, offrirà speciali difficoltà per i fabbricati urbani, che, per la loro varietà infinita, si prestano assai meno dei terreni ad essere considerati come valori di massa da potersi raggruppare in classi o categorie. Sembra pertanto che si debba raccomandare una particolare e paziente cura nella redazione

delle norme regolamentari, soprattutto per la specificazione delle classi, che dovranno essere molto numerose in rapporto alla grande quantità di elementi variabili, nello spazio e nel tempo, che influiscono sulle condizioni dei fabbricati e sulla loro produttività.

Passando all'esame degli articoli, l'oratore osserva che gli articoli 1, 2, 3 non danno luogo ad osservazioni. L'articolo 1 indica gli scopi della legge, l'articolo 2 determina quali sono gli uffici competenti per la formazione del nuovo catasto, l'articolo 3 dispone l'obbligo della denuncia delle unità immobiliari, e indica in modo esatto e completo le persone tenute alla denuncia, secondo le condizioni obiettive e subiettive delle singole proprietà.

Gli articoli 4 e 5 contengono le definizioni di « immobile urbano » e di « unità immobiliare », con formole esatte, ma che hanno bisogno di essere rese più specifiche ed illustrate con numerosi esempi nel regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 32.

Gli articoli 6 e 7 regolano la dichiarazione ed elencano i beni immobili esclusi (fabbricati rurali, fortificazioni, chiese, cimiteri, fabbricati della Santa Sede). Notevole è la disposizione dell'articolo 7, la quale prescrive che ad ogni dichiarazione sia allegata una planimetria dell'immobile in scala non inferiore ad 1:200, dalla quale si rilevi anche l'ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti ad alle strade pubbliche e private.

Quest'obbligo può risultare, in molti casi, estremamente ed inutilmente gravoso.

Si pensi che gli articoli dei ruoli dell'imposta fabbricati del 1937 erano 3.980.341; col nuovo sistema delle unità immobiliari le dichiarazioni raggiungeranno probabilmente un totale più che doppio. Si avranno otto o dieci milioni di dichiarazioni, e ciascuna di queste conterà di un numero grandissimo di indicazioni e di specificazioni, intese a porre in grado l'Amministrazione di procedere all'esatta classificazione, e ciascuna dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla planimetria.

Sembrerebbe opportuno semplificare queste formalità là dove ciò è possibile, soprattutto per quanto riguarda la planimetria, documento

difficile a redigersi e costoso. Potrebbero dichiararsi esenti dall'obbligo di presentare la planimetria i piccoli proprietari, ad esempio, di unità immobiliari con reddito lordo inferiore a lire 500. E quando si tratta di grandi fabbricati composti di unità identiche, perchè obbligare il proprietario a presentare dieci o venti dichiarazioni tutte uguali con altrettante copie della stessa planimetria?

L'articolo 8 regola la classificazione delle unità immobiliari con la determinazione delle tariffe di ogni categoria e classe, e stabilisce che la tariffa esprima la rendita catastale per *vano utile*, rinviando al regolamento la definizione di questo elemento. Per le unità, il cui reddito è indipendente dall'elemento *vano* la tariffa si riferirà all'unità di superficie o di volume.

Il rinvio al regolamento è indice della difficoltà che v'è a definire il *vano utile* nei riflessi del reddito.

Effettivamente gli elementi prescelti non sembrano poter fornire una base precisa ed uniforme per la determinazione del rendimento dell'immobile. L'unità edilizia è inscindibile, e, nella sua entità economica, non costituisce la risultante di una somma di unità omogenee, bensì della varia composizione di una serie di unità eterogenee.

È soprattutto il riferimento all'elemento del *vano utile* che si palesa come fallace e come fonte di inevitabili sperequazioni e quindi di infinite controversie. Si pensi alla quantità di requisiti che influiscono sulla qualificazione di un *vano* nei riguardi del suo reddito: la superficie, l'altezza, l'esposizione, i finimenti, il piano, gli eventuali coefficienti di diminuzione del valore locativo, il numero e la posizione delle finestre, ecc.

Appare opportuno suggerire che questo punto, tecnicamente assai delicato, sia riesaminato al fine di trovare un nuovo criterio tecnico ed economico di valutazione complessiva della unità.

È chiaro del resto che il reddito per vano non può essere determinato che mediante frazionamento del reddito complessivo accertato per l'unità immobiliare.

Pertanto l'oratore propone di allargare il

rinvio al regolamento già contenuto nell'articolo in esame, sostituendo ai comma 2° e 3°, la seguente disposizione: « Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento a quegli elementi di valutazione che saranno indicati e definiti dal Regolamento ».

L'articolo 9 dispone che: « La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie ».

Se, come sembra certo, la « rendita catastale » deve essere un dato concreto e non un concetto teorico, e cioè la rendita media effettiva e non la rendita astrattamente conseguibile, occorre eliminare la qualifica di *ritraibile*, termine equivoco, perchè sembra far riferimento ad una previsione anzichè ad una realtà.

Di rendita *ritraibile* in tal senso si può parlare solo nel caso di fondi rustici, dove il reddito dipende dalla quantità *sperata* dei prodotti del suolo. Sembra pertanto che si possa parlare semplicemente di rendita *media e continuativa*.

Ma da quali elementi sarà desunta questa rendita media? La legge, nell'articolo in esame, non lo dice. Se deve ritenersi che di regola non possa farsi riferimento che ai *fitti realizzati*, è opportuno che ciò sia dichiarato esplicitamente.

Al riguardo non può disconoscersi che i fitti risultanti da contratti registrati sono di regola — e specialmente in regime vincolistico — pienamente conformi alla verità ed alla realtà. Si impone pertanto l'emanazione di una esplicita norma — in sede regolamentare e di istruzioni agli Uffici e alle Commissioni censuarie — per la quale l'accertamento della rendita catastale sia costantemente disciplinato, in modo che essa risulti in cifra uguale o inferiore, mai superiore, a quella dei contratti locatizi. Si creerebbe altrimenti uno stridente contrasto tra la realtà economica del mercato emergente dagli affitti reali e la classificazione della unità immobiliare rispondente a criteri normativi. Ciò ben inteso in tutti i casi (e sono la quasi totalità) in cui il divario

non sia dato da elementi di frode o da considerazioni eccezionali in favore di singoli contraenti.

Ad ancor maggiori incertezze di interpretazione dà luogo l'accenno, in verità troppo sobrio, alla detrazione delle *spese e perdite eventuali*. Ad evitare innumerevoli contestazioni sembra opportuno da un lato specificare che cosa si intende per spese e per perdite, e dall'altro lato non abbandonare il sistema attuale della detrazione di una percentuale fissa, attenuando, eventualmente, la rigidità propria di questo metodo con l'indicare una percentuale massima ad una minima.

Se, come non può dubitarsi, si comprendono nelle perdite eventuali gli sfiti, le inesigibilità, e le riparazioni, che secondo la legge fino ad oggi vigente, venivano preventivamente calcolate e dedotte, nella misura di un terzo, dal reddito risultante dalla detrazione delle spese effettive, non si vede come sia possibile introdurre un sistema diverso. Infatti, il riferimento agli oneri effettivamente incontrati durante uno o più anni, condurrebbe a conseguenze fallaci ed assai spesso ingiuste, per quegli oneri che di fatto si incontrano ad intervalli irregolari di tempo e senza possibilità di previsione.

E non va trascurato di considerare che nell'attuale periodo di eccezionale disagio determinato dal blocco dei fitti e dall'aumento dei tributi (sovrimposte, imposta immobiliare, ecc) la grande maggioranza dei proprietari ha notevolmente lesinato sulla manutenzione e riparazione, accumulando ed aggravando oneri che dovranno ad un certo momento essere scontati integralmente, ed a costi eccresciuti, quando la decadenza del fabbricato renderà inevitabili ed urgenti i lavori di riattamento e di sistemazione. Vi è poi da osservare come sarebbe impossibile o almeno difficile documentare esaurientemente oneri come il rischio degli sfiti e le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

In conclusione sembra che non sia possibile, e comunque non conveniente, nè pel fisco nè pei contribuenti, l'abbandono del tradizionale sistema del *forfait* delle spese e perdite, sistema che non è affatto in contrasto con le carat-

teristiche del nuovo catasto urbano, il quale anzi vi troverà un modo di semplificare le ardue e complesse operazioni tariffarie. Il metodo del *forfait* ha avuto del resto una recente riaffermazione nel Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1473, che elevò la quota di detrazione dal quarto al terzo.

Con i proposti emendamenti il primo alinea dell'articolo 9 verrebbe sostituito dalle seguenti disposizioni:

« La rendita catastale è la rendita media continuativa dell'unità immobiliare al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovraimposte e dei contributi di ogni specie

« Nella determinazione della rendita catastale deve tenersi conto di regola dei canoni di affitto realizzati risultanti dai contratti di locazione debitamente registrati.

« Le spese e le perdite eventuali comprendono le spese continuative di amministrazione e gestione; nonchè la quota di manutenzione e di ammortamento e quella di rischio per morosità e sfiti, da fissarsi l'una e l'altra quota di perdite in una percentuale complessiva non superiore al terzo e non inferiore al quarto della rendita catastale lorda ».

L'articolo 10 dispone che i fabbricati ed opifici, considerati dalla speciale legge fiscale 8 giugno 1936, n. 1231, articolo 28, sono bensì soggetti all'accertamento ai fini del catasto, ma non alla determinazione della rendita catastale. La norma è in massima opportuna, ma non tiene conto del fatto che i fabbricati ed opifici in questione, quando sono affittati, vengono colpiti dall'imposta, e quindi anche per essi deve essere determinato il reddito catastale con opportuni speciali criterii. La questione è stata sollevata in seno alla Commissione generale del bilancio, la quale ha ricevuto dall'Amministrazione delle finanze il chiarimento che la materia sarà regolata in altra sede.

Sembra all'oratore che non diano luogo ad alcun rilievo gli articoli 11 e 12 (competenza degli Uffici tecnici erariali e delle Commissioni censuarie), 13 (ricorsi alle Commissioni censuarie), 14 (composizione delle dette Commissioni), e 15 (termini per ricorrere).

Gli articoli 16-21 contengono le norme che disciplinano il nuovo catasto edilizio urbano. L'articolo 17 regola la conservazione e l'aggiornamento del catasto. Al riguardo fu sollevata in Commissione generale del bilancio la questione della periodicità delle revisioni ed il Ministro delle finanze ebbe a dichiarare che è intenzione dell'Amministrazione di procedere alle revisioni a periodi non inferiori al quinquennio.

Poichè l'articolo 17 rinvia al regolamento la disciplina della revisione periodica delle tariffe, qualora non si fissi nella legge il termine per la revisione, sarà necessario farlo in sede regolamentare.

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 concernono dettagli regolamentari che non danno luogo a rilievi.

Gli articoli 22-29 disciplinano la determinazione del reddito imponibile e l'applicazione della imposta, e contengono quindi le norme più importanti dal punto di vista tributario.

Fondamentali e degni della massima attenzione sono gli articoli 23 e 25.

Il primo comma dell'articolo 23 pone il principio che la rendita catastale sostituisce *di regola* il reddito imponibile. Il capoverso dello stesso articolo concede agli Uffici distrettuali delle imposte la facoltà di discostarsi, di loro iniziativa o su domanda, dalla rendita catastale, quando da circostanze di fatto risulta che il reddito effettivo netto è superiore o inferiore di almeno un quinto alla rendita catastale.

La gravità di questa disposizione, che ove non sia precisata e contenuta, può scuotere dalle fondamenta tutto il macchinoso e costoso edificio del catasto urbano, non è sfuggita alla Commissione generale del bilancio, la quale tuttavia si è limitata ad approvare un emendamento, di importanza non sostanziale, per richiedere che la sconcordanza tra rendita catastale e reddito effettivo debba risultare « da *comprovate* circostanze di fatto ». Il Ministro delle finanze ha accettato questo emendamento dichiarando però di considerarlo puramente pleonastico.

Rimangono pertanto integre le dubbiezze e le preoccupazioni, alle quali dà luogo la dispo-

sizione in esame, la quale poi, per essere retta-mente intesa, va posta in rapporto con quella dell'articolo 25. Questo articolo stabilisce che nei casi in cui il reddito imponibile viene ad essere *inferiore* di almeno un quinto alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale, *dopo un triennio*, deve segnalare il fatto all'Ufficio tecnico, il quale provvederà alla revisione del classamento ed alla nuova determinazione della rendita catastale. La nuova rendita costituirà il reddito imponibile con decorrenza dall'anno successivo a quello della scadenza del triennio.

Questo complesso procedimento degli articoli 23 e 25 pone in evidenza gli inconvenienti, ai quali può dar luogo il concorso di due diversi uffici burocratici, caratteristica peculiare e certo non sopprimibile del nuovo ordinamento. Secondo il sistema finora in vigore il reddito dei fabbricati era determinato dagli stessi Uffici distrettuali che applicavano la imposta, e quindi la determinazione del reddito catastale era *normativa* agli effetti tributari. Col nuovo sistema la rendita catastale è determinata dagli Uffici tecnici erariali, ma costituisce solo *di regola* il reddito imponibile; gli Uffici delle imposte possono non tenerne conto, e stabilire il reddito imponibile sulla base del reddito effettivo, quando questo risulti del 20 per cento diverso da quello catastale. Occorre tenere ben presente che non si tratta qui di ricorsi contro la formazione del catasto (materia regolata negli articoli 11 e seguenti) bensì della facoltà di impugnare le risultanze del catasto già definitivamente formato e attuato.

È chiaro che, ammettendosi così che la rendita catastale, e cioè il *reddito medio, stimato e presunto*, debba essere corretto in base al *reddito effettivo* dell'unità immobiliare, si viene a riconoscere la possibilità di errori rilevanti nelle stime catastali. Ma per correggere questi errori si rende ibrido il sistema nei riguardi tributari, e si sovrappongono procedure diverse di accertamento e di contenzioso affidate ad organi diversi, burocratici e giurisdizionali. Infatti, il reddito stimato si accerta dagli Uffici tecnici erariali, ed è oggetto di controversia, prima negli elementi generali e poi nelle classificazioni individuali, davanti alle Commissioni censuarie delle tre istanze.

Ma se, esaurite tutte queste procedure, l'Ufficio delle imposte od il contribuente vogliono contestare ulteriormente il reddito stimato e presunto in base al reddito effettivo, succede la competenza di un altro ordine di organi, si fa luogo cioè alla procedura di accertamento e poi a quella del contenzioso delle imposte dirette.

Viene fatto di domandarsi: a che la complessa procedura di stima catastale, se deve prevalere, come del resto è giusto, il reddito effettivo? In quanti casi non sarà richiesta e concessa la revisione del reddito presunto? È proprio necessario che l'adeguamento del reddito stimato a quello effettivo abbia luogo attraverso organi amministrativi e giurisdizionali diversi, con procedure legali distinte e diverse?

Nè gli inconvenienti accennati possono ritenersi attenuati per effetto del disposto dell'articolo 25, nel suo collegamento con l'applicazione dell'articolo 23.

V'è infatti da ritenere che la disposizione del capoverso dell'articolo 23 sarà normalmente invocata ed applicata non per diminuire il reddito imponibile, bensì per accrescerlo, o in base a presunti maggiori redditi lordi, o, caso ancor più grave, in base a presunte minori spese e perdite da dedurre qualora per queste non sia ammesso il *forfait*.

D'altro canto va considerato che la revisione di cui all'articolo 25 genera dopo un triennio un nuovo complesso di discussioni e di controversie del contribuente nei confronti dell'Ufficio tecnico, il quale può accettare o può invece contestare, la valutazione del reddito imponibile fatta dall'Ufficio distrettuale e per tre anni applicata. Avverrebbe così un incrocio ed un accavallamento di procedure amministrative e contenziose, con gravoso tormento dei contribuenti e con penoso senso di incertezza dei valori immobiliari.

L'oratore osserva che, per tagliare alla radice questo inestricabile ginepraio, sarebbe necessario fissare il principio che la determinazione della rendita catastale, una volta divenuta definitiva attraverso la complessa procedura prevista dalla legge, abbia a fare stato *anche agli effetti fiscali* per tutto il periodo

stabilito (cinque anni). In verità sembra non conforme alle direttive del Regime fascista la creazione di *compartimenti stagni* tra due uffici dello stesso Ministero. Non dovrebbe perciò ammettersi che la valutazione del reddito lordo e quella delle spese ed oneri detraibili, attuate, secondo le meditate e precise istruzioni ministeriali, dagli Uffici tecnici competenti, possano essere disconosciute dagli Uffici delle imposte che avrebbero il diritto di rifare *ex novo* le stesse valutazioni, per avventura già riesaminate ed infine sancite dagli organi del contenzioso, riaprendo e rinnovando, durante il periodo quinquennale di stabilità dei dati catastali, infinite controversie con singoli contribuenti.

Si può allora seriamente dubitare dell'opportunità di creare la pesante e dispendiosa macchina del nuovo catasto urbano.

L'accoglimento di queste considerazioni, che, almeno dal punto di vista teorico, appaiono ineccepibili, porterebbe alla soppressione del capoverso dell'articolo 23, e dell'intero articolo 25.

Qualora invece la Commissione di finanza volesse contenere l'emendamento in più modesti confini, cercando di ovviare nel modo migliore ai più gravi inconvenienti pratici, si dovrebbe almeno precisare che le revisioni fiscali dell'Ufficio distrettuale devono avere un carattere affatto eccezionale, e comunque non implicare mai criteri estimativi nuovi e diversi da quelli seguiti dal competente ufficio tecnico. Del resto il carattere eccezionale di tali rettifiche è stato esplicitamente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, come ha attestato il relatore della Commissione generale del bilancio.

Secondo questi concetti, il capoverso dell'articolo 23 verrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore: «Tuttavia, in caso di errore di fatto o di calcolo, è ammessa, ad iniziativa dell'Ufficio distrettuale o a richiesta del contribuente, la rettifica della rendita catastale, qualora tali errori abbiano prodotto un minorazione od una maggiorazione di almeno un terzo».

In rapporto con questo emendamento il nuovo testo dell'articolo 25 dovrebbe essere così formulato: «Le rettifiche effettuate ai

sensi del capoverso dell'articolo 23 devono, a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte, essere segnalate al competente Ufficio tecnico erariale. Questo procederà a verifica ai fini del classamento della unità immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale, la quale avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Questi emendamenti, trattandosi unicamente di rettifica di errori di fatto o di calcolo, rendono ultroneo l'intervallo tra la rettifica del reddito imponibile e quella della rendita catastale.

I rimanenti articoli del decreto-legge in esame contengono disposizioni di secondaria importanza.

L'oratore conclude facendo presente che le raccomandazioni e gli emendamenti da lui proposti hanno il duplice scopo di perfezionare il meccanismo tecnico del nuovo ordinamento e di attenuare talune gravezze che possono destare apprensioni nel campo edilizio.

Non bisogna trascurare di considerare che si va sempre più accentuando la crisi degli alloggi per rallentamento delle costruzioni a causa del vincolismo dei fitti e delle restrizioni imposte per esigenze autarchiche. Pertanto il Governo opererà saggiamente, ispirando tutte le riforme relative alla proprietà urbana al fine di incoraggiare le iniziative individuali e gli investimenti immobiliari del capitale privato, onde non esser alla fine costretto a provvedere direttamente e con denaro pubblico alla costruzione di abitazioni.

PRESIDENTE. Dichiara di ritenersi sicuro interprete della Commissione di Finanza elogiando vivamente il senatore Scialoja per la sua poderosa pregevolissima relazione, che rappresenta un documento di collaborazione legislativa, veramente esemplare.

SCIALOJA. Gli risulta che uno degli scopi della legge in esame è quello di formare l'inventario generale della proprietà immobiliare urbana, analogamente a quanto si è voluto fare con la legge sul Catasto rurale recentemente approvata.

Lo Stato ha bisogno di conoscere, nella ricerca di nuovi mezzi tributari, l'entità del patrimonio di ciascuno.

Segnala il discutibile indirizzo seguito dalla Finanza nel volere estendere alla proprietà edilizia urbana gli stessi criteri adottati per i terreni. Indice sicuro di questa tendenza sono le stesse espressioni usate nel testo del disegno di legge, laddove si dice che « la rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile, ecc. ». Sono le stesse parole della legge sul Catasto rurale, nel quale gli accertamenti si basano sui raccolti successivi di determinate colture. Ma per le case invece valgono gli affitti: non c'è un reddito ritraibile secondo una calcolata previsione, c'è invece un reddito in atto, reale.

Rammenta che il provvedimento in esame ha per oggetto la conversione in legge di un decreto-legge che il Ministero delle finanze, è palese, intende fermamente di applicare. Lo dimostra il fatto che ad esso si è già dato un principio di applicazione mediante l'assunzione di un forte numero di nuovi impiegati e la distribuzione agli ufficiali di istruzioni e norme interpretative.

Ritiene pertanto che sarà cosa saggia astenersi dal proporre emendamenti che alterino profondamente il carattere del disegno di legge o che cerchino di rimandarne l'applicazione.

PRESIDENTE. Ritiene che il disegno di legge non abbia lo scopo di preparare la strada alla imposizione di un nuovo tributo di carattere patrimoniale. L'istituzione dell'anagrafe tributaria, che entrerà in atto prima del disegno di legge in esame, e la notorietà della proprietà immobiliare, permetterebbero di istituire una siffatta imposta, indipendentemente dal decreto-legge in esame.

Il Governo ha voluto soltanto perfezionare questo strumento fiscale che è il Catasto edilizio urbano.

Ciò non vuol dire che la Commissione di finanza non debba collaborare per cercare di migliorare il provvedimento.

RONGA. Dichiaro che, pur non volendo considerare come eufemistiche le premesse che accompagnano questo disegno di legge, bisogna ammettere che, in definitiva, il provvedimento porterà ad aggravii fiscali. La revisione non mira ad un aumento delle aliquote, ma ad un incremento complessivo delle basi. Nella formulazione degli emendamenti non va perduta di vista questa considerazione.

SCIALOJA. La legge — se bene applicata — potrà portare ad una perequazione, cioè all'aumento dei redditi troppo bassi ed alla riduzione di quelli troppo alti. È difficile prevedere adesso quali saranno i risultati di questa compensazione nelle varie regioni d'Italia. I nuovi più severi accertamenti dovrebbero portare ad un aumento totale del gettito dell'imposta; ma non può essere questo lo scopo della legge, perchè sull'attuale gettito complessivo si potranno ottenere, al massimo, 30-40 milioni di più che, almeno per qualche anno, non basteranno a coprire le maggiori spese necessarie per l'applicazione della legge.

BROCCARDI. Si associa al plauso che il Presidente ha rivolto al senatore Scialoja per la sua ampia, dettagliata e dotta illustrazione.

Afferma che i contribuenti sono vivamente preoccupati delle conseguenze che il decreto-legge può portare. Teme che il momento per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano sia il meno adatto, perchè in tutte le regioni si affaccia il problema della deficienza degli alloggi. Sarebbero necessari provvedimenti atti ad incoraggiare il capitale privato ad impiegarsi nell'industria edilizia. Invece il disegno di legge in discussione fa nascere tali incertezze sul trattamento che sarà fatto in futuro alla proprietà edilizia, che ogni iniziativa resta in prudente attesa.

In ordine ai provvedimenti contemplati nei singoli articoli, osserva che la prescrizione, di cui all'articolo 7, di corredare la dichiarazione voluta dall'articolo precedente con una planimetria degli immobili denunciati, in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche l'ubicazione di ciascuna unità immobiliare, rispetto alle proprietà confinanti ed alle strade pubbliche e private, obbligherà i proprietari, che ammontano a molti milioni, a sostenere una spesa complessiva enorme.

E la disposizione arrecherà un forte disagio a tutti i piccoli proprietari. Queste planimetrie, che saranno inesatte e dissimili, anche per gli appartamenti uguali di uno stesso edificio, non potranno costituire un catasto probatorio. Serviranno unicamente come orientamento di massima agli uffici tecnici erariali, ma lo scopo si potrà raggiungere più agevolmente con la riempitura della scheda di denuncia compilata dall'amministrazione dello Stato, che potrà

essere completata di tutte le notizie, anche di quelle che non possono rilevarsi da una planimetria, la quale, per uno stesso fabbricato, risulterà uguale sia per il piano seminterrato, sia per il piano nobile, sia per il sottotetto.

Crede che il fine di creare un catasto immobiliare urbano, a spese degli stessi proprietari, non si potrà raggiungere. Converrebbe pertanto abbandonare la richiesta della planimetria per contentarsi di una più modesta, ma anche più pratica collaborazione da parte dei proprietari.

L'articolo 13 dice che contro i dati pubblicati ai sensi dell'articolo 12, e cioè contro la pubblicazione delle tabelle contenenti, per ciascuna unità immobiliare, la rispettiva rendita catastale, si può ricorrere alla Commissione censuaria comunale, poi alla provinciale e, infine, per questioni di massima, alla Commissione centrale; ma l'ultimo comma — *in cauda venenum* — dice che i ricorsi non interrompono la procedura, salvo le rettifiche successive.

Ciò significa che la tabella passa subito all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale applica l'imposta e la sovrimposta, sull'imponibile determinato dal reddito catastale.

In una riforma così importante, dove il reddito imponibile non è più il reddito lordo da cui si detrae il terzo, ma è invece il reddito medio ordinario ritraibile al netto soltanto delle spese e perdite eventuali ed al lordo delle imposte e sovrimeposte e dei contributi, si dovrebbe lasciare una trincea di difesa al contribuente, consentendogli il ricorso, almeno, alla Commissione censuaria comunale, prima che il reddito catastale vada all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Meglio ancora, però, sarebbe giungere alla soppressione dell'ultimo comma di detto articolo 13.

Dichiara che, per brevità, limita le sue osservazioni a quanto ha già detto. Rammenta che è stretto dovere fascista di eliminare il disagio e il malcontento del contribuente, al quale occorre dare la sensazione che contro accertamenti erroneamente compiuti a suo danno c'è la via della pronta difesa.

SECHI. Ritiene che il fine che il provvedimento vuol raggiungere sia più facilmente conseguibile mantenendo per base il fitto reale.

RONGA. La prova migliore dell'inevitabilità del fine fiscale della legge è data dall'abolizione della stabilità dei redditi edilizi. Per le disposizioni fin qui in vigore, il fisco poteva procedere a nuovi accertamenti solo nel caso in cui il reddito avesse conseguito, per effetto di cause generali o particolari, un aumento continuativo di almeno un terzo. Invece ora si autorizzano gli uffici tributari a discostarsi dagli accertamenti eseguiti dagli organi tecnici.

PRESIDENTE. Ma la facoltà è accordata anche al contribuente, che se ne potrà valere nel caso che il suo reddito fosse diminuito.

RONGA. Anche nelle altre leggi fiscali la facoltà di chiedere la revisione è bilaterale: ma si sa che ogni domanda di rettifica del contribuente determina ordinariamente una controrettifica, che può portare ad aumento.

Tutti riconoscono la necessità di fornire al Governo i mezzi per far fronte alle spese, specialmente in questo momento così grave della situazione internazionale. Ma la facoltà, accordata agli uffici distrettuali, di rettificare i redditi accertati dagli uffici tecnici, va soppressa, altrimenti il contribuente potrebbe essere lasciato in balia degli agenti fiscali, che, animati da zelo, spesso hanno la preoccupazione di far raggiungere ai ruoli maggiori volumi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare si può passare alla discussione dei singoli emendamenti.

All'articolo 7 il senatore Scialoja ha proposto, tra l'altro, di esentare dall'obbligo di presentare la planimetria i piccoli proprietari con un reddito lordo inferiore alle 500 lire.

BROCCARDI. Richiamandosi alle sue precedenti osservazioni, propone la soppressione dell'articolo 7.

SANDICCHI. Si associa alla proposta del senatore Broccardi, perchè non soltanto i piccoli proprietari, ma anche i medi proprietari, si troverebbero in difficoltà per soddisfare al costoso obbligo di fornire questa più o meno esatta planimetria, la cui veridicità sarebbe sempre contestata. Se non vivessimo nell'attuale clima si sarebbe quasi tentati di pensare che la disposizione sia stata creata per favorire la categoria dei disegnatori.

SECHI. Dichiara di associarsi alla proposta del senatore Broccardi, anche perchè le piante

saranno pressochè inutili agli effetti della determinazione del reddito, in quanto la stessa pianta può riferirsi sia ad un appartamento di soffitta, sia ad un appartamento ultrasignorile.

RONGA. Dichiara che preferirebbe modificare la portata dell'articolo 7, senza giungere alla sua soppressione che vulnererebbe l'armonia della legge.

Voci. No, no.

RONGA. Crede che il Ministro delle finanze non accetterà la soppressione, e quindi si dichiara favorevole alla proposta del senatore Scialoja.

D'AMELIO. Si potrebbe emendare l'articolo nel senso di rendere facoltativa la presentazione della planimetria, salvo attestarne l'esattezza con qualche garanzia, che potrebbe essere costituita dal giuramento del perito.

BROCCARDI. Fa rilevare che ha chiesto la soppressione dell'articolo 7 anche perchè l'articolo 6 prescrive la presentazione della denuncia da redigere su apposita scheda. In questa scheda si formulino i più ampi e dettagliati quesiti, ma si esoneri il contribuente dall'obbligo della presentazione della pianta.

SCIALOJA. Fa presente quanto ha già detto in precedenza, e cioè che scopo della legge è quello di formare l'inventario della proprietà immobiliare urbana, avvicinandolo il più possibile a quello della proprietà rurale. Per raggiungere questo scopo non si può prescindere da una descrizione grafica. Riconosce che il suo emendamento ha una portata assai limitata, ma se si domanderà di più il Ministro, probabilmente, non potrà consentire.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento Broccardi, più ampio.

La proposta di soppressione dell'articolo sette risulta approvata.

SCIALOJA. All'articolo 8, richiama le considerazioni svolte nella sua relazione circa le grandi difficoltà che si oppongono alla precisazione delle caratteristiche del vano utile, quale elemento base per la formazione della tariffa. L'articolo 8 tenderebbe a considerare il vano utile allo stesso modo che, nel campo rurale, si concepiva la particella. Si può dire che, ad ogni passo del disegno di legge, emerga

la trasposizione di concetti dal Catasto rurale a quello urbano.

Ma lo strano è che — mentre per i terreni è stato accolto il più esatto principio per cui la particella, d'ora in poi, sarà considerata in funzione dell'azienda di cui costituisce una frazione, e non più come elemento a sè stante — per i fabbricati urbani sembra che si voglia reputare il vano come entità capace di dare reddito di per sè e non come parte dell'unità immobiliare. Il reddito effettivo di un singolo vano non esiste, è una astrazione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal relatore Scialoja all'articolo 8, con il quale il comma secondo ed il comma terzo dello stesso articolo sono sostituiti dal seguente alinea:

« Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento a quegli elementi di valutazione che saranno indicati e definiti dal regolamento ».

(È approvato).

Pone in discussione l'emendamento proposto dal senatore Scialoja all'articolo 9, per il quale il primo comma è costituito dalle seguenti disposizioni:

« La rendita catastale è la rendita media continuativa dell'unità immobiliare al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovraimposte e dei contributi di ogni specie.

« Nella determinazione della rendita catastale deve tenersi conto di regola dei canoni di affitto realizzati risultanti dai contratti di locazione debitamente registrati.

« Le spese e le perdite eventuali comprendono le spese continuative di amministrazione e gestione; nonchè la quota di manutenzione e di ammortamento e quella di rischio per morosità e sfitti, da fissarsi, l'una e l'altra quota di perdite, in una percentuale complessiva non superiore al terzo e non inferiore al quarto della rendita catastale lorda ».

DE VITO. Fa notare che il termine « di regola » al secondo comma si potrebbe sopprimere, perchè i contratti di affitto dovrebbero appunto valere finchè non c'è un fondato elemento di dubbio.

SCIALOJA. Bisogna distinguere: il fitto deve essere sempre il fondamento del reddito; il contratto può essere, o meno, tenuto in considerazione.

Comunque aderisce alla proposta di sopprimere il termine « di regola ».

FACCHINETTI. Come si ricercherà il fitto di un appartamento abitato dalla famiglia del proprietario?

SCIALOJA. In base alle norme attualmente in vigore, e cioè alla stregua di appartamenti analoghi dati a pigione. Il provvedimento in esame stabilisce che restano in vigore le disposizioni che da essi non sono modificate.

BROCCARDI. A proposito di spese detraibili dal reddito, vorrebbe che la casistica accennata dal senatore Scialoja, nel suo emendamento, fosse maggiormente estesa.

RONGA. Si associa.

PRESIDENTE. Osserva che la proposta del senatore Scialoja determina una quota fissa globale, e quindi è inutile addentrarsi in una più minuta analisi di spese.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento del senatore Scialoja, con la soppressione, al secondo comma, delle parole « di regola ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento del senatore Broccardi relativo all'articolo 13 (soppressione dell'ultimo comma).

BROCCARDI. L'emendamento sarà tanto più necessario, se, riformandosi gli articoli 23 e 25, sarà tolta la possibilità al contribuente di far rettificare errori a suo danno.

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. All'articolo 23, il senatore Scialoja, nella sua illustrazione, ha proposto due emendamenti alternativi. Il primo, più profondo, porta alla soppressione del capoverso dell'articolo 23 e quindi dell'intero articolo 25. L'altro, di portata più limitata, sostituisce il secondo comma dell'articolo 23 e l'articolo 25, rispettivamente con i seguenti testi:

« Tuttavia, in caso di errore di fatto o di calcolo, è ammessa, ad iniziativa dell'Ufficio distrettuale o a richiesta del contribuente, la rettifica della rendita catastale, qualora tali errori abbiano prodotto una minorazione od una maggiorazione di almeno un terzo ».

« Le rettifiche effettuate ai sensi del capoverso dell'articolo 23, devono, a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte, essere segnalate al competente ufficio tecnico erariale. Questo procederà a verifica ai fini del classamento dell'unità immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale, la quale avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo ».

SCIALOJA. La facoltà, accordata agli uffici amministrativi, di allontanarsi dagli accertamenti compiuti dagli uffici tecnici, è così grave che non si può accettare. Essa distrugge il concetto fondamentale della legge, la cui applicazione costerà milioni di lire ed anni di lavoro. Probabilmente è stata accordata agli uffici distrettuali per dare soddisfazione alla competente Direzione generale, che mal volentieri si sarebbe veduta estromettere da funzioni che le sono sempre appartenute.

MARAVIGLIA. Si associa alle considerazioni fatte dal senatore Scialoja, che poggiano su evidenti motivi di logica e di diritto. Non si può ammettere che il lavoro eseguito da un settore del Ministero delle finanze possa essere distrutto da un altro settore.

SITTA. Un conflitto di attribuzioni fra la Direzione generale del Catasto e quella delle imposte dirette sarebbe dannoso.

RONGA. La diligenza del procuratore delle imposte sarà tale che cercherà di applicare sempre le disposizioni dell'articolo 23, tanto più che sono le sole che gli permettono di intervenire. È certo che si arriverà spesso ad un conflitto fra gli organi tecnici e quelli finanziari.

SCIALOJA. Sì, perchè gli uffici tecnici, a sentirsi dire che hanno sbagliato, reagiranno.

RONGA. Propone che la Commissione adotti la soluzione radicale di sopprimere il capoverso dell'articolo 23, e quindi l'intero articolo 25.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione sia del secondo comma dell'articolo 23 sia dell'articolo 25.

(È approvata).

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja ed anche il senatore Broccardi, hanno rilevato la complicazione derivante dal fatto che, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, agli effetti della

prima determinazione della tariffa catastale, la tariffa è stabilita con riferimento al 1° gennaio 1939, mentre è desiderabile, sotto ogni riflesso, e in primo luogo nell'interesse dell'Erario, che tale determinazione corrisponda ad un periodo di libera contrattazione dei fitti. Peraltro nessuno dei due senatori ha presentato proposte di emendamento.

Anche egli si astiene dal farlo, sebbene apparirebbe privo di inconvenienti stabilire tale data ed epoca più lontana, per esempio al 1° gennaio 1942-XX, visto che, secondo le stesse dichiarazioni del Ministro, il nuovo catasto non entrerà in vigore che alla fine del 1942-XXI.

Se il Ministro accettasse un emendamento in tal senso, dato il suo preannuncio che il blocco dei fitti avrà termine col 1940, ogni motivo di preoccupazione sarebbe rimosso.

In caso contrario egli propone che la Commissione esprima il seguente voto:

« Che il Ministro fornisca gli affidamenti necessari per assicurare la Commissione che l'articolo 9 sarà applicato in modo da eliminare presunzioni arbitrarie e calcoli privi di base chiara e convincente, apparendo in questo momento alla stessa Commissione problema di ardua soluzione quello di stabilire quali sarebbero stati i fitti al 1° gennaio 1939 se, invece del blocco vigente degli affitti, si avesse avuto per essi un regime di libera contrattazione ».

La Commissione unanime fa suo questo voto.

Gli emendamenti proposti ed il voto approvato saranno sottoposti al Ministro delle finanze, il quale verrà invitato a intervenire alla prossima riunione.

La riunione ha termine alle ore 12,40.

ALLEGATO

« **Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla**

circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori » (277).

Articolo unico.

I. — L'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, è sostituito dal seguente:

« I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti liquori e di capacità non inferiore a 4 centilitri, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto ».

II. — Il secondo comma dell'articolo 7 del menzionato Regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Chiunque venda estratti anche analcolici, destinati alla preparazione dei liquori, ovvero profumerie alcoliche senza essere munito della licenza, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, è punito con l'ammenda fino a lire 3.000 ».

III. — Il secondo comma dell'articolo 45 del Testo Unico di legge per l'imposta sugli spiriti approvato con Decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II, è sostituito dal seguente:

« Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati, di liquori e di bevande alcoliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta stessa sia prescritta. Nei casi in cui la bolletta non sia prescritta, si fa ugualmente luogo all'applicazione delle dette pene, quando si abbia la prova certa che gli spiriti trovati in circolazione siano comunque d'illegittima provenienza ».

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

16^a RIUNIONE

Venerdì 7 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-scotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cogliolo, Cremonesi, Silvio Crespi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Flora, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Ricci Federico, Santi Romano, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

È anche presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Conti, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Gazzera, Giuria, Martin Franklin, Piccio, Rebaudengo, Reggio, Rossini e Sirianni.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguar-

dante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano » (213).

PRESIDENTE. Porge al Ministro delle finanze il saluto della Commissione e lo ringrazia per essere intervenuto alla riunione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di essere grato al senatore Scialoja per la dotta e minuziosa illustrazione del disegno di legge, che attesta la coscienziosa attenzione con la quale ha esaminato il provvedimento.

Dichiaro di aver preso atto del rilievo che la Commissione di Finanza ha fatto per avere il Governo adottato, nell'emanazione del provvedimento, la forma del decreto-legge.

Prima di passare all'esame dei singoli emendamenti proposti, rileva che il maggior motivo di preoccupazione emerso dalle discussioni che si sono svolte in seno alla Commissione di Finanza del Senato e alla Commissione generale del bilancio della Camera, è quello della intemperività del provvedimento a causa del vincolismo tuttora in atto.

Anche il senatore Scialoja, pur riconoscendo l'utilità del provvedimento, ha messo in dubbio l'opportunità di emanarlo nel momento presente. Occorre però chiarire che l'esistenza del vincolismo non pregiudica affatto il fine del provvedimento. Comunque si può accettare che il riferimento al 1° gennaio 1939 riguardi esclusivamente la parte tecnica, cioè la rilevazione della proprietà edilizia urbana e delle unità di cui è composta. Il lavoro, già iniziato, verrà ultimato, si spera, alla fine del 1940, cioè quando verrà a scadere il blocco degli affitti; le tariffe verranno invece applicate successivamente, cioè dopo almeno un anno di esperimento di libertà graduata, che avrà inizio nel 1941, in base alle norme che, unitamente al

complesso dei provvedimenti fiscali che sono allo studio, saranno portate all'approvazione del Consiglio dei Ministri nel prossimo autunno.

È per dare una maggiore garanzia di equità che l'applicazione delle tariffe è stata rinviata al 1941, perchè, a rigore, nulla avrebbe impedito di effettuare la tariffazione anche in regime vincolistico.

In Francia, dove il vincolismo ha raggiunto aspetti molto più complicati che in Italia — perchè, risale, senza soluzione di continuità al 1914 — si sta facendo una nuova accatastazione. Nel *Bulletin Quotidien* del 29 giugno 1939 è contenuto uno studio sulla situazione della proprietà edilizia in Francia — dove, negli ultimi anni, a causa appunto del vincolismo, si è costruito pochissimo — nel quale è illustrata la portata dei provvedimenti che verranno messi in atto in questi giorni per individuare, agli effetti fiscali, il reddito di tutta la proprietà immobiliare francese, facendo riferimento al reddito che può essere percepito dal proprietario in regime normale nonostante che sia tuttora in vigore il regime vincolistico.

Il senatore Scialoja vorrebbe che si avesse riguardo, nella ricerca del reddito catastale, alla rendita *tipica*, e quindi vorrebbe che l'articolo 9 fosse emendato nel senso di non parlare di rendita media ordinaria ritraibile, sibbene di rendita media continuativa. Ma allora tanto vale adottare il termine di *ordinaria*, che è già scientificamente accolto dal catasto, perchè il concetto di ordinarietà è più esatto di quello di media e, tutt'al più, può trovare un correttivo nel concetto di normalità.

L'oratore, fatte queste premesse, dichiara a proposito della soppressione dell'articolo 7, proposta dal senatore Broccardi, che la planimetria è assolutamente indispensabile agli effetti di una giusta valutazione della proprietà edilizia. Anche in Francia, nella nuova accatastazione in corso di esecuzione, sono richiesti dati ed indicazioni più minuziosi e complicati di quelli previsti per il catasto edilizio italiano.

È evidente che il corredo di dati fornito dalla pianta costituisce una garanzia per lo stesso contribuente, perchè solo con essi è pos-

sibile stabilire la portata economica dell'unità immobiliare.

Non è possibile procedere alla formazione del nuovo catasto senza questo punto di partenza, altrimenti si continuerebbe ad essere esposti, come oggi, alle conseguenze sia dello zelo eccessivo di qualche agente fiscale, sia degli espedienti di quei proprietari poco scrupolosi che cercheranno di nascondere la verità.

Per un corretto modo di procedere occorre assolutamente la planimetria, e di questa necessità è pienamente persuasa anche la proprietà edilizia, la quale non ha sollevato in proposito obiezioni. Peraltro, in sede di regolamento, si potrà graduare l'importanza da attribuire alla planimetria.

Circa ai compensi che saranno dovuti ai professionisti, l'amministrazione, tenuto conto che le normali tariffe professionali sono troppo onerose, aveva proposto alla proprietà edilizia di emanare un provvedimento *ad hoc*. Ma essa ha fatto conoscere che preferisce discuterne con i sindacati interessati, salvo chiedere, ove sia necessario, la collaborazione e l'intervento dell'amministrazione delle finanze.

BROCCARDI. Le obiezioni che sono state sollevate hanno origine dalla preoccupazione della enormità del lavoro che in breve tempo si dovrà compiere per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 7. Il numero delle planimetrie che si dovranno disegnare raggiungerà forse l'imponente cifra di 10 milioni.

Non è esatto dire che la pianta sia necessaria per la determinazione del reddito, tanto è vero che ai contratti ordinari le piante non si uniscono più o, se mai, si producono a semplice titolo informativo.

La superficie e la disposizione dei locali si possono benissimo descrivere nella scheda di denuncia. In uno stesso palazzo si ha la medesima pianta sia per gli appartamenti dello scantinato e del sottotetto, sia per quelli signorili del piano nobile. Una visita, anche sommaria, degli agenti tecnici gioverà molto di più ai fini che si vogliono raggiungere, perchè su molte particolarità costruttive, sullo stato di conservazione degli ambienti, ecc. — elementi questi che possono influire fortemente sul valore dell'unità — la pianta necessariamente tace.

Si pensi che la spesa globale che i proprietari dovranno sostenere raggiungerà probabilmente la cifra di un miliardo di lire, e questo proprio nel momento meno propizio per la proprietà immobiliare.

Se le planimetrie dovessero far fede, si comprenderebbe la loro utilità: ma una forte percentuale di esse non corrisponderà al vero perchè, ad arte o per imperizia, saranno alterate.

Inoltre per le vecchie case, che hanno subito infinite trasformazioni ed adattamenti spesso empirici, l'esecuzione delle piante sarà un lavoro assai difficile ed in ogni caso assai costoso.

Se proprio non si vuol sopprimere l'articolo in discussione, si dia almeno la facoltà di potersi esimere dalla presentazione della pianta — che l'amministrazione finanziaria potrebbe redigere da sè — mediante il pagamento di un diritto commisurato all'entità dell'unità immobiliare. Ma meglio è rinviare ad altro disegno di legge le norme per l'esecuzione delle piante.

COGLIOLO. La richiesta fatta dal senatore Broccardi è giusta anche dal punto di vista giuridico, perchè la planimetria presentata dalla parte non ha alcun valore di prova. Si potrebbe stabilire che il documento venisse asseverato con giuramento ma, allora, occorrerebbe estendere l'esenzione del bollo al verbale di giuramento del perito.

Se non si addiverrà a questa soluzione, la pianta avrà soltanto valore di indicazione degli elementi che compongono l'edificio.

La soluzione accennata dal senatore Broccardi, di rendere facoltativa la presentazione della planimetria, merita di essere esaminata.

L'intervento dei sindacati professionali potrebbe portare ad un aggravio della spesa poichè essi, naturalmente, tenderanno a favorire la categoria da essi rappresentata.

D'AMELIO. Nell'articolo 7 non si dice che la pianta dovrà essere compilata da professionisti: per conseguenza i proprietari potranno presentare le piante che eventualmente già posseggono.

Accadrà anche che le planimetrie che si presenteranno saranno in gran parte inesatte, ed allora, dovendo correggerle, converrebbe meglio farle eseguire dagli uffici catastali. Se in-

vece le piante saranno eseguite da professionisti, che ne giurino la fedeltà, si avranno documenti sicuri, ma molto costosi.

In conclusione, se l'amministrazione finanziaria pretenderà la garanzia dell'esattezza, il lavoro costerà moltissimo; se, invece, farà a meno di questa garanzia, si avrà una massa enorme di documenti di scarso valore che servirà poco.

FACCHINETTI. Aderisce pienamente alle considerazioni fatte sia in linea giuridica sia in linea pratica dagli oratori che lo hanno preceduto. Richiama l'attenzione del Ministro sul fortissimo onere che l'obbligo della presentazione delle piante arrecherà alla proprietà edilizia, obbligo che dovrà essere soddisfatto non una volta sola, ma tutte le volte che le unità immobiliari subiranno modificazioni o cambieranno di destinazione, il che può avvenire abbastanza frequentemente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In questi casi, il proprietario, al termine del quinquennio, denuncerà la variazione. Del resto, è noto che già attualmente per ogni modificazione delle costruzioni i proprietari devono presentare le piante al Municipio per ottenere il nulla osta: quindi non c'è aggravio.

PRESIDENTE. È soltanto una piccola frazione del complesso della proprietà immobiliare che potrà subire dei cambiamenti in conseguenza della esecuzione dei piani regolatori.

SANDICCHI. Dichiaro non voler parlare della grande mole di lavoro e della fortissima spesa che richiederà l'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge, perchè l'argomento è stato già ampiamente trattato dagli altri oratori: però, specialmente dopo che il Ministro ha chiarito ciò che la Finanza si propone di disporre, è forse opportuno mettere anche in rilievo come, in questo periodo in cui le città subiscono notevoli trasformazioni, in cui i piani regolatori si attuano con notevole rapidità e opere igieniche e di viabilità si avviciano, l'aggravio che subirà la proprietà edilizia non sembrerebbe invero tempestivo e giustificato.

CRESPI SILVIO. Non si concepisce come si possa valutare equamente un immobile senza aver sott'occhio la sua pianta. Chi ha pratica di fabbricati civili e industriali sa che un dise-

gno è indispensabile. Bisogna distinguere tra fabbricati nuovi e fabbricati vecchi. I proprietari di edifici moderni, è notorio, sono in possesso delle relative piante, ma anche i proprietari di fabbricati vecchi per lo più sono in possesso delle piante, in quanto, per eseguire qualsiasi anche lieve modifica dell'immobile, occorre fare prima la relativa pianta.

Pertanto, se le piante esistono, è facile e poco dispendioso farne eseguire le copie. Se le piante si debbono fare appositamente la spesa è notevole perchè le tariffe professionali sono alte: però la esecuzione delle planimetrie nelle scale ammesse dalla legge è cosa facilissima.

Si è domandato: chi garantisce l'esattezza delle piante? Innanzi tutto l'onorabilità del professionista che le compilerà. Evidentemente l'ingegnere o il geometra non si presterà a commettere falsi.

Il Ministro, del resto, potrà esaminare l'opportunità di far giurare l'esattezza delle piante, mentre per le piccole unità si dovrebbe ammettere che i proprietari possano eseguirle da se stessi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Senza l'ausilio della pianta la stima del fabbricato diventa più difficile ed onerosa.

CRESPI SILVIO. Ritene che in un anno tutte le planimetrie potranno essere presentate perchè in ogni centro vi sono moltissime persone capaci di eseguirle.

Conclude affermando che le difficoltà di applicazione dell'articolo in esame sono molto minori di quello che si crede.

DUDAN. Poichè la legge nulla dice in proposito, domanda se nelle nuove provincie si terrà conto dei libri fondiari che, come è noto, sono esaurientissimi, tanto che in passato si era profilata l'eventualità di estenderne l'applicazione a tutto il Regno: se questo si facesse, la presentazione della planimetria diventerebbe inutile.

Gli risulta prossima la partenza per l'Africa Orientale di una commissione di tecnici e di giuristi per applicare colà il sistema dei libri fondiari. Se esso dovesse applicarsi in tutta Italia i proprietari potrebbero fare a meno di presentare la pianta.

MARAVIGLIA. L'esecuzione di una pianta

può essere cosa semplicissima o cosa complicatissima, a seconda dello scopo a cui deve servire. Si tratta perciò di conoscere il fine che si vuol raggiungere, per sapere se la planimetria dovrà essere disegnata con criteri minimi o con criteri massimi. A cosa deve servire questa rilevazione della proprietà immobiliare urbana?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Alla perequazione.

MARAVIGLIA. Se lo scopo è solamente fiscale, la pianta servirà limitatamente; in quanto il miglior criterio di accertamento resta sempre l'ammontare del fitto; diverso è invece il caso se lo Stato vuole avere la documentazione della consistenza patrimoniale. Comunque si deve raccomandare che venga richiesta una pianta semplice, quanto più è possibile.

CARAPELLE. Si associa alle giuste osservazioni del senatore Broccardi, pur non riconoscendo l'utilità della presentazione della planimetria.

In ogni caso, qualora l'articolo 7 resti quale è, giova mettere in evidenza che esso non prescrive che la planimetria sia firmata da un ingegnere o da un geometra. La responsabilità sulla veridicità e sull'esattezza del documento spetta a chi lo presenta. Pertanto si può lasciar libero il proprietario di far redigere il grafico da chi vuole, senza obbligarlo a rivolgersi ad un professionista. In tal senso chiede una precisazione del Ministro.

Inoltre non comprende perchè le planimetrie debbono essere in scala non inferiori a 1:200. La scala dovrebbe essere costante per tutte le unità.

PRESIDENTE. Ma allora la spesa si aggrava perchè chi già possiede le planimetrie in scala diversa, non potrà valersene.

RICCI FEDERICO. Desidera far presente al senatore Crespi, che ha sostenuto la tesi della facilità di esecuzione delle piante, che il decreto-legge non riguarda interi fabbricati, ma unità immobiliari — cioè singoli appartamenti, botteghe, autorimesse, ecc. — per ciascuna delle quali si dovrà produrre la relativa pianta. Tutti vedono quale complicazione ne nasce.

Nelle zone vecchie delle città ci sono delle proprietà immobiliari di importanza vera-

mente minima: si tratta di piccoli pertugi, di bassi o di soffitte, il cui valore locativo arriva a poche decine di lire all'anno. L'imposizione della planimetria per simili piccoli proprietari rappresenta un onere gravissimo. Non vale dire che non è necessario ricorrere al geometra, perchè questi modestissimi contribuenti non sono capaci di eseguire da sè il grafico. Quindi dovranno ricorrere all'opera di persone capaci che poi dovranno compensare. È probabile che, in questi casi, la spesa raggiungerà l'importo del reddito di un anno.

Il numero delle unità immobiliari è veramente fortissimo. Come si è detto, toccherà forse i 10 milioni. Ad una media di 100 lire per pianta, l'applicazione di questo articolo costerà alla Nazione un miliardo di lire.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La spesa per lo Stato è prevista in 80 milioni, calcolando, naturalmente, che le piante vengano fornite dai contribuenti.

RICCI FEDERICO. Probabilmente lo scopo potrebbe essere raggiunto ugualmente se si richiedesse un semplice « schizzo », dal quale si possono rilevare ugualmente bene la grandezza, la disposizione, l'ubicazione, ecc. dei locali.

RONGA. Il Ministro delle finanze, in un suo pregevolissimo studio sul Catasto dei terreni, ha recentemente scritto queste precise parole: « Ma, a prescindere da altre considerazioni, la eccessiva laboriosità della stima diretta e la minore attendibilità del procedimento per denunce e, ancora, l'inevitabile disagio che deriverebbe a milioni di contribuenti per la compilazione di queste ultime e per la loro revisione, hanno fatto preferire il metodo della stima indiretta... ».

Se il Ministro si è giustamente preoccupato, in occasione del Catasto dei terreni, dell'aggravio derivante ai proprietari dalla formalità della sola denuncia, a maggior ragione questa preoccupazione deve sussistere per il Catasto urbano, per il quale, in di più, si chiede la presentazione di una planimetria esatta e precisa.

Pertanto le obiezioni che solleva la Commissione di finanza non sono infondate, perchè sono fatte proprie, sia pure indirettamente, dello stesso Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Poichè dalla discussione risulta che le maggiori obiezioni riguardano la piccola proprietà, che non potrebbe sopportare l'onere dell'esecuzione delle piante, si potrebbe prendere in esame l'altro emendamento che il senatore Scialoja ha enunciato, in via subordinata, nella precedente riunione, per il quale, se accolto, i proprietari potrebbero essere esonerati dall'obbligo della presentazione della planimetria, qualora il reddito lordo dell'unità immobiliare sia inferiore alle 500 lire annue. Eventualmente questo limite si potrebbe anche ridurre.

DE VITO. Le piante debbono servire a determinare il reddito od anche a divenire elemento vero e proprio del Catasto?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Devono divenire elemento vero e proprio del Catasto.

DE VITO. Ma allora la presentazione della pianta recherà un vantaggio effettivo ai proprietari in quanto si potrà finalmente soddisfare l'antica aspirazione di rendere conformi al vero i dati forniti dal Catasto. Il sacrificio che faranno i proprietari, che del resto non sarà grandissimo, sarà largamente compensato da tale vantaggio.

Soltanto occorre cercare di non aggravare troppo l'onere che s'impone loro. Si dovrà quindi escludere il ricorso al giuramento del professionista, perchè la firma dell'ingegnere, del geometra o del proprietario, a seconda dei casi, deve costituire sufficiente garanzia.

BONGIOVANNI. È un documento di parte.

DE VITO. Ma lo è anche la denuncia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Richiamando quanto ha giustamente detto il senatore De Vito, fa notare che la presentazione della pianta recherà importanti vantaggi sia alla finanza sia agli stessi contribuenti. La necessità di individuare con esattezza le varie unità immobiliari è assoluta: se non si volesse affrontare il problema in sede catastale, si dovrebbe affrontarlo poi per ragioni di natura politica e sociale. Meglio è affrontarlo subito e alla base.

Dal punto di vista economico, la stima avrà valore non solo agli effetti dell'imposta fabbricati ma, e anche di più, in materia di trasferimenti. La stima avrà riflessi importantissimi.

mi nella materia, per esempio, del diritto di esproprio, nella quale si fa sempre riferimento alla stima catastale. Sono note le conseguenze inique a cui può portare l'applicazione della legge per Napoli quando la proprietà non sia fiscalmente perequata.

Il Senatore Ronga ha cercato di mettere il Ministro delle finanze in contraddizione con sè stesso. Però questi è stato sempre ostile ai sistemi per denuncia, e sono recenti le sue dichiarazioni in tal senso per cui i nuovi sistemi di accertamento mirano a ridurre sempre più i contatti tra agenti fiscali e contribuenti. Ma una prima volta, quale accertamento base, occorre pure averli questi contatti.

Bisogna che la Commissione di finanza si persuada che non è possibile rinunciare alla planimetria perchè ciò equivarrebbe a rinunciare alla formazione del nuovo Catasto. Però accetta la raccomandazione di adottare nel regolamento le soluzioni meno onerose possibili.

Il camerata Crespi ha giustamente messo in evidenza che moltissimi proprietari posseggono già le piante, anche perchè in molti centri è invalso l'uso di unirle ai contratti di affitto. Pertanto la spesa che si dovrà sostenere complessivamente sarà molto al di sotto di quanto è stato detto.

Esclude l'obbligo di giurare la planimetria, perchè si porterebbe un carico troppo grave ed anche perchè non si può ammettere che ingegnere o geometra iscritti e vincolati alla disciplina sindacale fascista possano prestarsi a firmare documenti falsi.

D'altronde gli agenti fiscali controlleranno i dati forniti dalla planimetria, come quelli della scheda: se si riscontrassero discrepanze con la realtà, il professionista che avesse sottoscritto un documento infedele potrà essere chiamato a renderne ragione anche davanti alle Commissioni disciplinari dei sindacati.

Dichiara che l'articolo 7 deve essere mantenuto, ma assicura che nel regolamento si terrà conto delle osservazioni della Commissione di Finanza e si cercherà di renderne meno onerosa l'applicazione.

CARAPELLE. Non basta che la pianta sia firmata dal proprietario?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì, ma le piante firmate dal solo proprietario

saranno assoggettate a maggiori controlli rispetto a quelle firmate da un ingegnere o da un geometra.

PRESIDENTE. Dunque non vi è l'obbligo di sottoporle alla firma di un tecnico?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. No.

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze intende esentare dalla formalità i piccolissimi proprietari?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì, ma non è possibile adottare un limite unico di esenzione per tutta l'Italia. Occorre quindi fare un rinvio al regolamento.

CARAPELLE. Ma un accenno nella legge è necessario.

PRESIDENTE. Nella legge si potrebbe dire che il regolamento determinerà le norme per la esenzione delle piccole proprietà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sta bene.

PRESIDENTE. Per le nuove provincie, nelle quali esistono le tavole fondiari, si può fare a meno della pianta?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì, quando le tavole diano elementi sufficienti.

DUDAN. Li danno.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non sempre, perchè i dati si riferiscono alle entità edilizie, non già alle unità immobiliari.

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja ha proposto di sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 8 col seguente testo:

« Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento a quegli elementi di valutazione che saranno indicati e definiti dal regolamento ».

SCIALOJA. L'emendamento, che si risolve nel rinvio al regolamento della determinazione di tutti gli elementi di valutazione, è originato dal fatto che sembra assai difficile definire il vano utile agli effetti della ricerca del reddito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il lavoro di accatastazione, che è già in atto, ha per base il vano.

SCIALOJA. Come si fa a stabilire il reddito di un vano utile se i coefficienti di apprezzamento sono infiniti? Si comprende che l'ammi-

nistrazione finanziaria stabilisca il reddito per appartamento e che poi, per ragioni amministrative e statistiche, determini il reddito per vano utile; ma non si comprende come si possa compiere il procedimento inverso.

Comunque, l'emendamento, mentre non cambia la sostanza dell'articolo 8, permette all'amministrazione di non vincolarsi ad un determinato procedimento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Da lettura dell'emendamento proposto dal senatore Scialoja all'articolo 9:

Il primo alinea dell'articolo 9 verrebbe sostituito dalle seguenti disposizioni:

« La rendita catastale è la rendita media continuativa dell'unità immobiliare al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovraimposte e dei contributi di ogni specie.

« Nella determinazione della rendita catastale deve tenersi conto di regola dei canoni di affitto realizzati risultanti dai contratti di locazione debitamente registrati.

« Le spese e le perdite eventuali comprendono le spese continuative di amministrazione e gestione; nonchè la quota di manutenzione e di ammortamento e quella di rischio per morosità e sfitti, da fissarsi l'una e l'altra quota di perdite in una percentuale complessiva non superiore al terzo e non inferiore al quarto della rendita catastale lorda ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Sul primo alinea proposto dal senatore Scialoja, osserva che egli ha voluto evidentemente riferirsi al reddito ritratto. Ma il Catasto, per sua natura, prende per base la media che si riferisce ad un criterio di ordinarietà che assorbe le punte massime e quelle minime. Dire che bisogna riferirsi alla situazione effettiva è un contrasto in termini che non si comprende.

SCIALOJA. S'intende che le rendite catastali delle singole classi devono esprimere una media: la media degli affitti reali risultanti dai contratti. Quindi il riferimento ai contratti è essenziale per la determinazione della tariffa. Inoltre per il classamento delle unità deve nuovamente prendersi a base il contratto di affitto, affinché l'immobile sia collocato nella

classe la cui tariffa si avvicini maggiormente all'importo dell'affitto.

Non deve avvenire che ad un immobile sia attribuita la rendita catastale di 100, quando invece il proprietario non ne ricava che 50.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Sarà difficile che si arrivi ad una differenza così forte. Gli scarti potranno essere del 10 per cento in più o in meno.

SCIALOJA. Se si precisasse questo, si potrebbe essere soddisfatti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Del resto, nel caso preveduto dal senatore Scialoja, possono invocarsi le disposizioni degli articoli 23 e 25 che sono a favore del contribuente più che della finanza. Però, naturalmente, se il fitto è di favore, la rettifica non può essere accolta.

Comunque, dichiara che, mentre non può accettare il comma 1° dell'emendamento, accetta il comma secondo, ma come raccomandazione, nel senso cioè che si terrà conto in genere dei contratti di affitto, come di tutto il materiale certo che sarà posto a disposizione degli uffici tecnici erariali.

Circa il terzo comma, dichiara che la rigidità della detrazione dell'aliquota fissa di un terzo dava luogo a sperequazioni. Uno dei maggiori benefici del nuovo catasto sarà quello di variare le aliquote di detrazione per ogni categoria e per ogni classe. Dichiara di non poter accettare la detrazione della percentuale complessiva dal terzo al quarto proposta dal senatore Scialoja.

PRESIDENTE. Però per ogni categoria e per ogni classe si adotterà l'aliquota fissa?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Sì, perchè ciò faciliterà le operazioni.

PRESIDENTE. Questo è un chiarimento così importante che merita di essere incluso nella legge.

Riferendosi a ciò che ha richiarato il Ministro, e che la Commissione ha ascoltato con viva soddisfazione, osserva che tali dichiarazioni sono in contrasto con quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo 9. Occorre pertanto emendare in tale punto il testo legislativo, in conformità alle dichiarazioni del Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Conferma che il riferimento al 1° gennaio 1939 deve riguardare la consistenza delle unità, mentre le valutazioni saranno rimandate ad epoca successiva. Dichiara di accettare un emendamento in tal senso, il cui testo si riserva di esaminare dopo che il Presidente lo avrà formulato.

PRESIDENTE. Il senatore Broccardi ha proposto di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 13. Però ritiene opportuno di discutere prima la proposta fatta dal senatore Scialoja di sopprimere il capoverso dell'articolo 23 e, di conseguenza, l'intero articolo 25.

SCIALOJA. Il dualismo, che si profila, tra due uffici dello stesso Ministero è cosa che deve preoccupare gravemente. In virtù del capoverso dell'articolo 23, gli uffici distrettuali delle imposte possono, di loro iniziativa, non tenere in alcun conto la rendita catastale, che può esser stata determinata dopo che siano stati esperiti tutti e tre gradi di giurisdizione delle commissioni censuarie. Non deve essere possibile distruggere nell'ambito dello stesso Ministero la determinazione così faticosamente raggiunta.

Se successivamente sono intervenuti fatti nuovi di qualche entità, si proceda alla revisione, anche prima del quinquennio; se invece sono intervenuti fatti di lieve importanza, si attenderà la normale periodica revisione: ma, in ogni caso, la competenza deve essere demandata agli uffici tecnici, le cui decisioni devono essere sottratte agli attacchi degli uffici distrettuali delle imposte.

SANDICCHI. Altrimenti al contribuente viene tolta ogni tranquillità.

RICCI FEDERICO. Secondo le disposizioni in vigore, si ha diritto al rimborso dell'imposta, nel caso di un solo appartamento, se rimane sfitto per un anno o più; e, nel caso di un intero fabbricato, se almeno un terzo degli appartamenti rimane sfitto per almeno un anno. Quest'ultimo caso ora è fuori questione, trattandosi di singole unità immobiliari. Resta il primo caso: ed è bene dare atto che la nuova legge nulla varia alle disposizioni ora vigenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La nuova situazione che viene determinata

dall'articolo 23 è più favorevole al proprietario, al quale inoltre sarà mantenuto il diritto al rimborso per sfitto nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

CARAPELLE. Il caso di sfitto prolungati non rientra nella legge in esame, ma in quella delle imposte dirette, la quale accorda l'esonero agli immobili sfitto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Circa il dualismo che desta le apprensioni del senatore Scialoja, dichiara che le direttive del Governo sono costantemente ispirate al concetto dell'unità.

La facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 23 è accordata principalmente nell'interesse del contribuente. Le preoccupazioni avrebbero dovuto sorgere qualora il proprietario non avesse avuto la possibilità di far rilevare che il suo reddito ha subito, per circostanze imprevedute, una sensibile riduzione. È il caso di un nuovo piano regolatore, che può togliere ai proprietari di un determinato quartiere una buona parte delle loro possibilità di reddito. In questi casi gli interessati fanno la denuncia ed ottengono la riduzione del reddito.

Ci può essere la circostanza opposta, ossia del beneficio ricavato da un proprietario per un superreddito di congiuntura. Questo potrebbe, ad esempio, essere ricavato da proprietari che si dimostrano particolarmente esosi. Si deve favorire questa, per fortuna esigua, categoria di proprietari di case che spinge le sue pretese fino a superare di parecchio la cifra della rendita catastale? Ciò non sarebbe morale.

In materia di terreni si può ben accogliere il concetto di premiare il proprietario che riesca a ricavare dalle sue colture il massimo del rendimento, ma non così deve essere per il proprietario di case che intenda sfruttare oltre misura i propri inquilini. Esso va colpito con un accertamento suppletivo.

MARAVIGLIA. Da quanto ha esposto il Ministro delle Finanze, sembra che la disposizione in esame sia stata escogitata nell'interesse del contribuente. Se così è, l'articolo va modificato per mettere in prima linea questo interesse, onde risulti chiaro che l'iniziativa dell'ufficio distrettuale deve limitarsi a

colpire esclusivamente eccezionali casi di esosità.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La facoltà che si è accordata agli uffici distrettuali delle imposte deve servire solo a colpire particolarissimi redditi di congiuntura conseguiti da avidi proprietari.

RONGA. Le dubbiezze che desta l'articolo in esame sorgono dal fatto che, dopo la determinazione della rendita catastale fatta dagli organi tecnici — eventualmente dopo esperiti tutti e tre i gradi di giurisdizione — si ammette l'intervento di un altro organo estraneo alla formazione del catasto, ed anche di un altro contenzioso, il quale si sovrappone nella procedura al primo.

Se si ammette che il reddito, per circostanze eccezionali, possa essere variato, sarebbe meglio affidare la competenza sulle variazioni agli stessi organi che hanno fatto l'accertamento catastale.

In altre parole, si teme che la disposizione, che trova il suo fondamento su quanto il Ministro ha esposto, possa, all'atto pratico, degenerare in un vero e proprio procedimento di rettifica.

Va bene che la facoltà di chiedere la rettifica è bilaterale, ma tutti sanno che, nel campo fiscale, ogni richiesta di rettifica in diminuzione è quasi sempre controbilanciata da una richiesta di rettifica in aumento.

Le disposizioni della vecchia legge avevano il vantaggio di assicurare la stabilità, perchè il fisco poteva intervenire soltanto in casi ben determinati. Il capoverso dell'articolo 23 è un varco aperto che permette agli uffici delle imposte di ricominciare a discutere quel reddito immobiliare che gli organi tecnici hanno fissato.

Occorrerebbe, quanto meno, che l'articolo fosse modificato in modo che gli uffici delle imposte possano intervenire soltanto nei casi veramente eccezionali.

PRESIDENTE. La Commissione generale del bilancio della Camera ha convinto il Ministro ad accogliere questo concetto, perchè la locuzione originaria dell'articolo (« quando da elementi e circostanze di fatto risulta ecc. ») è stata sostituita con l'altra « quando da comprovate circostanze di fatto risulta, ecc. ».

SCIALOJA. Ma il Ministro si è affrettato a dire che l'emendamento è pleonastico.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro che con tale espressione ha inteso affermare che la dizione originaria dava di per sè sufficiente garanzia sulla vera portata della disposizione.

D'AMELIO. La variazione del reddito produce una modificazione della rendita catastale?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì, se la variazione si consolida.

D'AMELIO. Allora, poichè le indicazioni del catasto potrebbero non coincidere con l'imponibile, per far conseguire al catasto i suoi benèfici effetti sarebbe opportuno che, nei trasferimenti e in tutte le contrattazioni, si potesse disporre di certificati catastali che forniscano anche le indicazioni che sono state modificate. Meglio però sarebbe rettificare il catasto quando interviene una variazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La variazione può essere soltanto momentanea, mentre il catasto rispecchia una situazione duratura. Solo attraverso il consolidamento della variazione si potrà procedere alla rettifica del catasto.

COGLIOLO. Il Ministro ha dichiarato che l'articolo 23 è a favore del contribuente. Però la simmetria della disposizione dà ragione a quanto ha detto il senatore Ronga; infatti i contribuenti — specialmente i professionisti — sono assai titubanti nel chiedere rettifiche in diminuzione, perchè sanno che queste sono sempre neutralizzate da richieste di aumento da parte degli uffici, per cui le cose restano come prima.

Dichiara che il secondo comma dell'articolo 23 è contro lo spirito della legge in esame, che mira a raggiungere la stabilità. Si associa perciò alla proposta di sopprimerlo.

CARAPELLE. Dichiaro che dopo le delucidazioni del Ministro, è favorevole al mantenimento del capoverso dell'articolo 23. Invero, non bisogna confondere la natura e la funzione dell'accertamento catastale con la natura e la funzione dell'accertamento del reddito ai fini dell'imposta fondiaria. Le due cose sono bensì interdipendenti, ma restano distinte nel sistema della legge.

Il Catasto fa il rilievo della consistenza della

unità immobiliare e del suo valore, in rapporto alla rendita media ritraibile, come è detto all'articolo 9. Ora è chiaro che quest'ultimo accertamento, nella maggior parte dei casi, come è da far voti, combacia perfettamente con la realtà. Ma non sempre è così. Donde una differenza, in concreto, tra il reddito catastale e quello reale.

L'imposta fondiaria non può non tener conto della realtà, tanto nell'interesse del contribuente, quanto in quello del fisco. L'imposta deve necessariamente seguire da vicino, costantemente, più che può, le vicende del reddito. Durante il quinquennio della stabilità catastale, il reddito può benissimo, per speciali congiunture, aumentare o diminuire: oscillazioni che restino in limiti ristretti (come quelli, abbastanza ampi, di un quinto in più o in meno, indicati dall'articolo) possono essere tollerate; ma delle oscillazioni che vadano oltre, è giusto sia tenuto conto.

Da qui la fondatezza della disposizione, la quale, se dettata nell'interesse del contribuente, non può non restar ferma anche nell'interesse del fisco, non potendosi tollerare, come ha giustamente osservato il Ministro, che proprietari più scaltri o fortunati, i quali riescano a realizzare un reddito immobiliare di gran lunga superiore a quello indicato dal catasto, se ne avvantaggino in pieno, a danno del fisco, sottraendosi, almeno per alcuni anni, al pagamento dell'imposta corrispondente al maggior reddito.

Il capoverso dell'articolo 23, dunque, è logico e giusto.

S'intende — ed è su questo che bisogna molto insistere — che le rivalutazioni non dovranno esser fatte cerveloticamente, o su presunzioni, o in base ad apprezzamenti fiscali non consentiti all'ufficio delle imposte; bensì su documenti certi, ossia, come dice il giusto emendamento proposto ed approvato in sede di discussione del disegno di legge alla Camera, in base a circostanze di fatto debitamente comprovate.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Prima di decidere se accettare o meno gli emendamenti proposti per gli articoli 23 e 25 sottopone il seguente quesito: vuole la Commissione di Finanza esentare quei proprietari

che, per loro abilità personale, riescono ad ottenere redditi netti superiori a quelli accertati dal Catasto come media ordinaria e continuativa?

Voci. No, no.

SCIALOJA. È naturale che questi casi debbano essere colpiti, ma a tale scopo non occorre il sistema degli articoli 23 e 25.

MARAVIGLIA. Occorre che l'articolo 23 configuri solo questi speciali casi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara che nello studio del decreto-legge si è palesata l'opportunità di colpire il caso del proprietario immobiliare esoso. Da questa necessità è nata la disposizione, che però ha per contropartita l'analoga facoltà accordata al contribuente.

Aggiunge che, nel reddito del padrone di casa, si possono distinguere, talvolta, due elementi: l'uno è il reddito edilizio, fondiario vero e proprio, l'altro è un reddito contingente, non sempre esistente perchè dovuto a particolari condizioni di congiuntura. Quest'ultimo non può essere che di competenza degli uffici delle imposte dirette.

DE VITO. Nella pratica si può verificare che gli agenti, per lo scopo lodevolissimo di garantire sempre meglio la finanza, tendano ad aumentare gli accertamenti in base ad apprezzamenti di fatto talvolta discutibili.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, dopo la modifica apportata dalla Camera, stabilisce che l'aumento del reddito deve essere giustificato da «comprovate circostanze di fatto».

SECHI. Dichiara che i chiarimenti forniti dal Ministro allontanano ogni dubbio che poteva sussistere sulla portata del secondo comma dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Il Ministro respinge dunque l'emendamento all'articolo 23 e quindi anche la soppressione dell'articolo 25?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Sì, con la speranza di essere stato convincente.

SCIALOJA. Dichiara di non essere rimasto convinto dalle ragioni addotte dal Ministro. I casi eccezionali non giustificano il sovvertimento della legge. Se mai essi devono essere presi in considerazione nel momento in cui si fa il catasto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non si può. D'altronde non è possibile fare a meno di tenere in considerazione la situazione reale assieme a quella personale del proprietario.

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja aveva proposto, agli stessi articoli 23 e 25, degli emendamenti subordinati, di portata più limitata.

SCIALOJA. Dich'ara di ritirarli.

PRESIDENTE. Il senatore Broccardi ha proposto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 che suona così:

« I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive ».

BROCCARDI. Osserva che è stato proprio il testo dell'articolo 23 che lo ha indotto a chiedere la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 13. Non trova giusto che il contribuente debba essere assoggettato all'imposta senza la possibilità di attendere l'esito dei ricorsi che potrà presentare. Dal momento che sono previsti tre gradi di giurisdizione, si accordi al proprietario almeno la prima trincea di difesa, ossia si sospenda l'iscrizione e ruolo almeno fino a tanto che la Commissione di primo grado non abbia preso la sua decisione.

Si consideri che la legge in esame ha introdotto criterii di accertamento del reddito e di detrazione di oneri del tutto nuovi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non è possibile, perchè tutti i contribuenti sarebbero incitati a presentare i ricorsi per sospendere la procedura.

D'AMELIO. Domanda se, in forza dell'articolo 13, il sistema del contenzioso tributario non sia modificato, e se, in caso di estimazione complessa, resti libero l'adito all'autorità giudiziaria, dopo il ricorso alle Commissioni censuarie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Nulla è innovato ai principii generali, e quindi il ricorso all'autorità giudiziaria sarà mantenuto.

CARAPELLE. Poichè il Ministro ha dichiarato di non poter accettare l'emendamento proposto in merito all'ultimo comma dell'articolo 13, il che sembra logico e giusto — perchè, se ai ricorsi si desse effetto sospensivo,

s'incoraggerebbero i proprietari a ricorrere — prega il Ministro di esaminare la possibilità di prescrivere, in sede di regolamento, dei termini per la pronuncia delle decisioni da parte delle Commissioni censuarie di primo e secondo grado, affinchè non avvenga che i ricorsi restino a lungo senza decisione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Dichiaro di accettare la raccomandazione.

Il Ministro delle finanze lascia la sala della riunione.

PRESIDENTE. Riassume i risultati della discussione.

Il Ministro ha respinto la proposta di soppressione dell'articolo 7, ma ha dichiarato di accettare un emendamento tendente ad esentare i piccoli proprietari edilizi dall'obbligo della presentazione della planimetria.

Propone alla Commissione di rinunciare all'emendamento approvato con riserve all'articolo 7.

La proposta è approvata.

Pone quindi ai voti l'emendamento all'articolo 7 accettato dal Ministro.

Dopo il primo comma aggiungere: « Con disposizione del Regolamento previsto dall'articolo 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili ».

È approvato.

All'articolo 8, la sostituzione del secondo e del terzo comma con il testo approvato nella precedente riunione è stata accettata dal Ministro delle Finanze.

All'articolo 9, i tre commi proposti in sostituzione del primo alinea dell'articolo stesso, non sono stati accettati. Il Ministro ha però dichiarato che accoglie come raccomandazione il secondo comma e che, per quanto riguarda il terzo comma, verranno applicate aliquote fisse di detrazione per le varie categorie e classi.

Propone alla Commissione di rinunciare

all'emendamento approvato con riserva all'articolo 9.

La proposta è approvata.

Mette quindi ai voti il nuovo emendamento all'articolo 9, accettato dal Ministro:

Dopo il 1° comma aggiungere: « La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ».

Sostituire il 2° comma col seguente: « Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».

All'articolo 13, la soppressione dell'ultimo comma non è stata accettata.

Propone alla Commissione di rinunciare all'emendamento all'articolo 13, approvato con riserva.

La proposta è approvata.

Chiede quindi che la Commissione si pronunci sulla opportunità o meno di insistere sulla proposta di sopprimere il capoverso dell'articolo 23 e l'intero articolo 25. Il Ministro ha dichiarato che la disposizione verrà applicata dal fisco solo nel caso di comprovata esosità da parte del proprietario. D'altra parte, sopprimendo la disposizione, si toglie al contribuente la possibilità di invocare la riduzione dell'imposta nei casi di decurtazione del reddito. Infine non bisogna dimenticare che delle Commissioni censuarie fanno parte anche le rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

RONGA. Si potrebbe riformare l'articolo per contemplare la sola ipotesi della minorazione del reddito.

PRESIDENTE. Ricorda che il Ministro ha sottoposto alla Commissione il quesito se intendeva assumersi la responsabilità di esonerare da una maggiore imposizione i padroni di casa più esosi.

BACCELLI. Riconosce la giustezza delle considerazioni fatte dal Ministro, ma racco-

manda al Presidente ed al senatore Scialoja, di far presente al Ministro la necessità di impartire agli uffici disposizioni affinché gli agenti fiscali procedano secondo giustizia e non soltanto nello stretto interesse del fisco.

MARAVIGLIA. Approva, con plauso, l'assicurazione data dal Ministro che il capoverso dell'articolo 23 sarà applicato soltanto in casi speciali, quando si tratterà di colpire i proprietari che si dimostreranno particolarmente avidi. Osserva però che la dizione non rispetta questa interpretazione.

D'AMELIO. Sta bene che talvolta il reddito reale, per circostanze contingenti, non corrisponde alla rendita catastale, ma occorre che questa divergenza risulti nei certificati che il Catasto rilascia, magari mediante annotazione a margine, altrimenti la gente in buona fede potrebbe essere tratta in inganno.

PRESIDENTE. È una proposta pratica che verrà segnalata al Ministro perchè ne tenga conto nella formazione del regolamento.

CARAPELLE. Occorrerebbe insistere presso il Ministro affinché nel regolamento si rafforzasse di più il concetto delle « comprovate circostanze di fatto ».

PRESIDENTE. Questa dizione è già chiara di per sé. Inoltre la Commissione di Finanza deve preoccuparsi che la legge, dal punto di vista tributario, risponda ai suoi scopi.

Propone alla Commissione di rinunciare agli emendamenti agli articoli 23 e 25, approvati con riserva.

La proposta è approvata.

MIARI DE CUMANI, RICCI FEDERICO e SCIALOJA. Chiedono che dal resoconto della Commissione risulti che hanno dato voto contrario al ritiro degli emendamenti agli articoli 23 e 25.

PRESIDENTE. L'esame del disegno di legge sarà continuato nella prossima riunione dopo che gli emendamenti, nella loro definitiva redazione, saranno stati comunicati al Ministero.

La riunione ha termine alle ore 12,5.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DI FINANZA

17^a RIUNIONE

Martedì 11 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BEVIONE

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Miari De Cumani, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Federico Ricci, Santi Romano, Ronga, Giuseppe Rota, Sandicchi, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi, Bongiovanni, Cavallero, Cini, Facchinetti, Cristoforo Ferrari, Gazzera, Giuria, Martin Franklin, Piccio, Pozzo e Rebaudengo.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accer-

tamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano » (213).

PRESIDENTE. Riassume la discussione avvenuta sul disegno di legge e comunica alla Commissione che il Ministro delle finanze ha accettato tutti gli emendamenti formulati e approvati con riserva nella precedente riunione.

RICCI FEDERICO. Dichiaro che non darò la sua approvazione alla legge in esame, per le seguenti ragioni:

1) perchè non è necessaria, in quanto basterebbe applicare la legge del 1865, la quale dispone revisioni che, in pratica, non furono fatte e che ora verranno definitivamente sospese;

2) perchè non pare opportuna nell'attuale periodo di vincolismo dei fitti, che, pur variato, è destinato a durare a lungo.

3) perchè non è esauriente, rimandando troppa materia ad un regolamento da venire che sarà opera esclusiva della burocrazia, senza la collaborazione delle Commissioni legislative;

4) perchè è enormemente costosa per i contribuenti e per il pubblico Erario, e richiede un lavoro lungo e farraginoso che andrà molto al di là del termine indicato dal Ministro.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge s'intende approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamento della Ragioneria generale
dello Stato » (278).**

PRESIDENTE. Informa che il Governo ha comunicato alla Presidenza del Senato che il disegno di legge concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato — del quale, come fu annunciato nella riunione del 26 giugno scorso, la Presidenza del Consiglio aveva chiesto la sospensione — può avere il suo corso con le modifiche che lo stesso Governo vi ha successivamente apportato.

Le modificazioni sono le seguenti:

Al 1° e al 5° comma dell'articolo 3 si sono sopresse, rispettivamente, le parole « *eseguire indagini direttamente presso le amministrazioni ed i servizi, intese a* » e « *a ispezioni ordinarie e straordinarie* ».

Infine le quattro Direzioni Generali prendono il nome di Ispettorati Generali.

RAINERI. A mettere in evidenza l'importanza che nella Amministrazione dello Stato ha la Ragioneria generale, potrebbe essere sufficiente considerare, fra le molteplici sue funzioni, quella per cui essa è chiamata ad intervenire, mediante l'esame dei disegni di legge proposti dai Ministri, da cui dipendono i singoli servizi, nell'atto in cui le spese, che a tali disegni di legge si riferiscono, stanno per essere create.

Delicata, e non infrequentemente dura, questa funzione affianca l'opera, per sua natura resistente, del Ministro, da cui la Ragioneria generale dipende, ed al quale incombe la responsabilità di dare e mantenere alle finanze dello Stato un solido assetto.

Le tradizioni della Ragioneria generale sono, fin dalle origini, decisamente consone a questo principio e sono di essa merito e vanto.

Fra gli attributi numerosi e complessi che alla Ragioneria generale attualmente derivano dalle disposizioni del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti l'« Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato », primeggia l'assegnazione delle Ragionerie, esistenti presso i singoli Ministeri alle dirette dipendenze della Ragioneria generale.

Occorre tuttavia che tali disposizioni sieno integrate, a motivo dei nuovi compiti imposti dalla legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che demanda all'esame delle Assemblee legislative, oltre i bilanci dei singoli Ministeri, quelli degli enti amministrativi di interesse nazionale sovvenuti direttamente o indirettamente dallo Stato.

L'incalzare di avvenimenti grandiosi, quali la conquista dell'Impero, l'intensa attività colonizzatrice nella Libia, l'annessione dell'Albania alla Corona Sabauda, operanti profondamente sulla vita del Paese e quindi sulla pubblica finanza, crea per la Ragioneria la necessità di nuovi esami e controlli.

Appare pertanto giustificato il rafforzamento della sua costituzione organica che il disegno di legge si propone.

In esso si conferma che « la Ragioneria dello Stato è alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro delle finanze ». Senonchè ciò che le dà preminente carattere, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni rispetto agli uffici delle amministrazioni statali o dallo Stato create col proprio concorso, è — a norma dell'Allegato 1 che accompagna il disegno di legge — il collocamento del Ragioniere dello Stato al grado III, non più quindi al grado IV, col quale si equiparava ai Direttori generali. Così il suo grado si pareggia a quello dei Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Si completa tale preminente carattere disponendo che il Ragioniere generale prenda posto, agli effetti delle precedenza tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, nella Classe VI della Categoria IV del Regio decreto 22 dicembre 1930-IX, n. 1757, e modificazioni successive.

Le innovazioni e l'ampliamento dei servizi giustificano la elevazione di grado del Ragioniere generale.

L'ordinamento attuale della Ragioneria generale prevede tre posti di Ispettore generale (grado V) e comprende dieci divisioni. Si aggiunge il servizio di ispezione al quale attendono l'Ispettore generale di ragioneria e 14 Ispettori superiori le cui funzioni riguardano specialmente le Amministrazioni centrali.

L'articolo 2 del disegno di legge enuncia il nuovo ordinamento, istituendo, a fianco della Direzione generale del bilancio, tre nuovi Ispettorati generali e cioè: l'Ispettorato generale di finanza, la Direzione generale per gli ordinamenti del personale e la Direzione generale per gli affari economici. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 precisano i compiti che a ciascun Ispettorato sono affidati.

Merita particolare considerazione l'articolo 3, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale di finanza, che costituisce una vera innovazione del servizio delle ispezioni, quale è attualmente organizzato, giacchè al nuovo organo sono assegnate finalità e compiti meglio definiti e per il suo funzionamento è prevista l'assegnazione di personale scelto con particolari criteri, all'uopo creando il nuovo Corpo dell'Ispettorato, il quale comprende, con l'Ispettore generale capo e gli Ispettori dei vari gradi, 81 funzionari.

Per tal modo il personale di concetto della Ragioneria generale (gruppo A) aumenta, tenuto conto di alcune variazioni nei vari gradi, di settantadue unità.

Si calcola che la maggiore spesa annuale che, a riforma integralmente attuata, si dovrà sostenere, ascenda a circa due milioni e mezzo di lire. Ma il maggior onere è largamente compensato dai vantaggi che deriveranno dai più accurati ed estesi controlli delle spese, e più ancora dal fatto che l'Ispettorato generale di finanza, in virtù dell'articolo 7, dovrà suggerire, sulla base degli accertamenti compiuti, i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.

L'articolo 8 stabilisce che la relazione dell'Ispettorato, sul lavoro compiuto, dovrà essere presentata dal Ragioniere generale al Ministro delle finanze; il che ne caratterizza la necessità e la importanza ad ogni effetto.

Va particolarmente rilevato che l'attività dell'Ispettorato generale di finanza sarà direttamente regolata dal Ministro delle finanze, disponendo espressamente il disegno di legge che ai suoi compiti l'Ispettorato stesso provvederà in conformità delle istruzioni che il Ministro stesso impartirà di volta in volta al Ragioniere generale dello Stato.

È particolarmente necessario qualche chia-

rimento sul penultimo comma dell'articolo 3, dove si parla di provvedere all'accertamento del regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società da parte dei designati dal Ministero delle finanze. Sta in fatto che dei collegi sindacali di molti enti e società fanno parte funzionari dello Stato. Ora l'accertamento di cui parla detto comma, ha reale importanza in quanto tende a vigilare, nell'interesse della pubblica finanza, sull'esatto e scrupoloso adempimento del mandato che a tali funzionari è stato affidato. Attualmente si tratta di circa novecento casi.

Evidenti e bene specificati sono i compiti che all'Ispettorato generale del bilancio assegna l'articolo 4 e non vi è luogo a particolare esame.

L'importanza delle attribuzioni che assume l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale — stato giuridico, trattamento economico e di carriera di tutti i personali statali, con riferimento altresì alle molteplici indennità e competenze accessorie — si desume dal fatto che i dipendenti statali in servizio assommano a 825.000 unità, che i pensionati statali sono attualmente in numero di 317.000 e che l'onere annuo complessivo ascende a oltre 11 miliardi e mezzo.

Aggiungasi che al nuovo Ispettorato generale spetta l'esame dei provvedimenti relativi agli ordinamenti e trattamenti dei personali degli enti parastatali.

L'articolo 6 definisce le attribuzioni del nuovo Ispettorato generale per gli affari economici chiamato a svolgere la sua attività nel vastissimo campo delle gestioni che lo Stato fascista ha avocato a sé con azione diretta o a mezzo di enti intermedi.

Ad illustrazione del nuovo stato di fatto, e a chiarimento di quanto è esposto in detto articolo 6, nei commi dall'a) all'e), si indica che l'Ispettorato generale per gli affari economici avrà le seguenti attribuzioni:

Affari economici:

1° esame di tutti i problemi sottoposti alle 23 Corporazioni, al Comitato Corporativo Centrale, alla Commissione suprema dell'autarchia, al Comitato interministeriale per l'autar-

chia, alle Commissioni e ai Comitati tecnici corporativi;

2° partecipazione ai lavori delle Corporazioni e dei vari Comitati e Commissioni;

3° esame degli argomenti sottoposti alla Commissione Suprema di Difesa;

4° rapporti periodici sulle trattazioni inerenti a questa Commissione;

5° esame dei provvedimenti interessanti l'economia nazionale nei settori agricolo, commerciale, industriale, e dei problemi e programmi connessi con l'autarchia economica;

6° affari inerenti alle gestioni ammassi dei grani nazionali, della lana e di altri prodotti agricoli, e controllo diretto sulle gestioni stesse anche a mezzo degli uffici periferici;

7° controllo diretto sulla gestione importazione granturco, grano, zucchero, bestiame;

8° controllo sulle agevolzze concesse per l'esportazione di vari prodotti;

9° trattazioni inerenti ai vari settori dell'industria alberghiera, teatrale, cinematografica;

10° trattazioni inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione di grano estero e nazionale a prezzi speciali (Fiume, Zara, Egeo, Africa — miscele).

Si ritiene opportuno rilevare che non si vuole accennare ad eventuali controlli sugli Istituti di credito, ai quali direttamente o indirettamente lo Stato partecipi. L'azione di vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio deve ritenersi sufficiente e adeguata. Un intervento di altra natura potrebbe dare luogo, sia pure infondatamente, a moti di panico fra i risparmiatori con grave danno e pericolo per gli Istituti.

Settore previdenziale e Legislazione del lavoro:

1° riforma delle assicurazioni sociali;

2° istituzione degli assegni familiari e loro perfezionamento per la « Cassa unica »;

3° estensione della legislazione sociale all'Impero;

4° riforma e riordinamento della legislazione e dei trattamenti dei salariati dello Stato, con accentramento presso la Ragioneria generale dello Stato di tutta le attribuzioni ine-

renti alla regolamentazione delle norme e alla determinazione delle retribuzioni;

5° istituzione dei prestiti familiari;

6° partecipazione ai lavori delle Consulte coloniali;

7° revisione dei trattamenti previdenziali e assicurativi degli Enti pubblici e parastatali.

Gli articoli dal 9 in poi riguardano le norme per l'assunzione del personale che sarà chiamato ad occupare i posti del nuovo organico, sia nella prima attuazione della legge sia nell'avvenire.

È evidente che nella prima applicazione si farà precipuo assegnamento sul personale in servizio e che conseguentemente si farà luogo a spostamenti e a promozioni sulle quali, dal 1° gennaio 1940-XVIII secondo quanto dispone l'articolo 20, sarà competente il Consiglio di amministrazione per il personale e per intanto il Consiglio in funzione secondo le vecchie norme.

Non è il caso di affrontare l'esame dei singoli articoli del disegno di legge riguardanti le varie e complesse disposizioni che sono intese a rendere proficuamente possibile il completamento del nuovo organico.

La conoscenza delle esigenze dei singoli servizi, e dei modi più opportuni da adottarsi nella scelta del personale, ha certamente dettato quegli articoli; quindi la loro applicazione è attribuito proprio degli organi deliberanti del Ministero e la Commissione di finanza non ha che da rimettersi ai medesimi.

Giova ricordare che la definitiva integrale applicazione del nuovo organico rifletterà il personale afferente sia all'Ispettorato generale e agli Ispettorati generali costituiti alla dipendenza della Ragioneria generale presso il Ministero delle finanze, sia alle Ragionerie centrali esistenti presso i singoli Ministeri e alle Ragionerie coloniali.

L'articolo 10 prescrive che al grado iniziale del nuovo numeroso ruolo dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B dell'Allegato I) possono essere assunti oltre che i dipendenti statali, anche avvocati, procuratori e laureati in economia e commercio. Tale disposizione è da approvarsi perchè è indice del riconoscimento

della necessità di avvalersi anche di personale che, all'infuori od oltre la capacità tecnica propria del ragioniere e del contabile, abbia quella più ampia e profonda che permette l'apprezzamento giuridico ed economico dei fatti amministrativi.

Ha carattere speciale la facoltà che l'articolo 14 concede al Ministro delle finanze di nominare, nello stesso ruolo del personale dell'Ispettorato generale di cui alla Tabella B dell'Allegato I, per la prima attuazione della legge, ed entro il limite di cinque posti, di cui non più di due di grado 5°, persone che, oltre a possedere i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, escluso quello dell'età, risultino specialmente competenti in ordine alle questioni di carattere economico, ai fini della tutela degli interessi finanziari dello Stato.

Queste ultime disposizioni più di ogni altra rivelano la preoccupazione del Capo del Governo e del Ministro delle finanze, di dare al nuovo organismo della Ragioneria generale, mercè l'opera fortemente valida, perchè illuminata, del personale, un assetto che risponda agli alti fini indicati.

E non si può dire che tale preoccupazione sia infondata. Infatti i concorsi banditi dal 1933 in poi, per la carriera di concetto della Ragioneria generale, dimostrano come i giovani laureati assai scarsamente la ambiscano. Per 255 posti, destinati a tali concorsi, si ebbero 642 esaminandi e solo 201 furono i vincitori. Inoltre dal 1923 in poi ben 150 dei suoi funzionari sono passati ad altri impieghi.

L'oratore afferma che il nuovo assetto dà alla Ragioneria generale un carattere di spiccata preminenza fra gli organi finanziari dello Stato. Essa tutelerà maggiormente la finanza statale in un periodo di continuata ascesa della vita nazionale, che richiede adeguati ricorsi alla spesa che è necessario contenere in limiti rigorosi.

✱

Premesso che le modificazioni che il Governo ha apportato al disegno di legge non sono di grande portata, è opportuno di aggiungere alcune considerazioni a proposito della prima impressione che il provvedimento ha suscitato

in taluni ambienti, i quali non si sono resi ragione della utilità di ampliare così grandemente le funzioni della Ragioneria generale dello Stato. L'oratore dichiara che questi dubbi, che a lui sono stati espressi anche da autorevoli persone, che meritano ogni riguardo, rispecchiano una mentalità che deve ormai considerarsi sorpassata.

Oggi la finanza dello Stato si trova di fronte ad un nuovo stato di cose. Il Duce, nel creare lo Stato corporativo, ha inteso che una gran parte dell'economia del Paese dovesse essere diretta dallo Stato. In un suo memorabile discorso, Egli disse che il liberalismo ed il collettivismo hanno fatto il loro tempo, e che il corporativismo rappresenta una concezione intermedia per cui lo Stato, pur rispettando la proprietà e l'iniziativa privata, deve esercitare o controllare quelle industrie chiavi che interessano la difesa del Paese, inteso questo termine in senso molto lato, perchè tra i mezzi di difesa, è chiaro, non rientrano soltanto i cannoni, le navi e gli aeroplani.

E non è soltanto della difesa che lo Stato si preoccupa, perchè il Fascismo considera il problema del lavoro e della produzione come problema nazionale, che intende risolvere attuando il sistema dell'economia corporativa.

Il grande numero degli enti e degli istituti ai quali oggi lo Stato partecipa, direttamente o indirettamente, sta a dimostrare l'imponenza degli aspetti di questa nuova ed originale concezione dello Stato.

Il primo di questi enti è l'I. R. I., che forma un vero e proprio Stato nello Stato e che, diretto da una mente superiore, crea comanda e controlla attività patrimoniali per un complesso di 20 miliardi di lire. Si tratta di grandi banche, cantieri, società di navigazione, imprese siderurgiche, ecc. ed anche di industrie di importanza secondaria che vengono coordinate e regolate. Ora non sarebbe opportuno che questo grandioso organismo non dovesse essere sottoposto ad un qualche controllo. Sarà questione del modo, perchè i controlli dovranno essere esercitati con un certo riguardo per ciò che si va facendo così bene e per evitare di toccare punti dove si potrebbe portare nocuo.

Oltre l'I. R. I. ci sono tanti altri enti a

cui lo Stato partecipa largamente: basta indicare l'A.G.I.P., l'Azienda Carboni, l'E.I.A.R., l'Ente Distribuzione Rottami, l'E. 42, l'Ente per il turismo alberghiero, ecc.

C'è ancora un altro settore dell'economia del Paese sul quale l'Amministrazione dello Stato deve esercitare la sua vigilanza: ed è quello dell'agricoltura. Si sono costituiti gli ammassi obbligatori del grano, del riso, della lana, della canapa, dei bozzoli, dell'essenza di bergamotto: ora si sta costituendo quello del granoturco e chissà che non si arrivi a costituire anche quello del vino.

La politica degli ammassi soddisfa alle esigenze dell'economia del Paese, in relazione anche alla circolazione monetaria, perchè i coltivatori sono messi al coperto dai rischi delle variazioni di prezzo, dato che le quotazioni sono perfettamente regolate e garantite.

Sono 12-15 miliardi di prodotti — si può dire tutta la produzione agraria del Paese — che passa nelle mani dello Stato. Di fronte all'importanza di questo intervento è naturale che si senta la necessità dei controlli.

Il testo primitivo del disegno di legge si poteva prestare a interpretazioni non esatte, specialmente sulla natura degli interventi dell'Ispettorato generale di finanza presso le singole amministrazioni, perchè si poteva supporre che esso avesse facoltà di effettuare indagini di sua iniziativa. Questo non poteva essere, ed è perciò che lo stesso Governo, per togliere ogni dubbio, ha emendato l'articolo 3.

Del resto, come è già stato rilevato, il Ragioniere generale dello Stato rimane agli ordini del Ministro delle finanze, così come vuole la legge di contabilità dello Stato.

C'è un'altra osservazione: non è detto che tutti gli enti in cui lo Stato è interessato non abbiano già opportuni controlli. Così l'I. R. I. ha un collegio di sindaci nominato dal Ministro delle finanze, ed esso stesso, a sua volta, controlla le sue aziende. E tutti gli enti costituiti nella forma di società commerciale hanno sempre i relativi collegi sindacali che non sono composti, come quelli delle comuni società, da persone compiacenti, nominate di fatto dagli stessi amministratori, perchè invece i sindaci che ripetono la loro nomina dai Ministri in-

teressati, riescono piuttosto noiosi agli amministratori delle aziende che sorvegliano. Non tutti, è vero, hanno la larga visione che può possedere l'uomo d'affari ma, in compenso, considerano il loro compito con una mentalità del tutto diversa da quella dei soliti sindaci.

Detto ciò, nel determinare le più larghe funzioni affidate all'Ispettorato per gli affari economici, è bene precisare dove esso deve avere una funzione continuativa e dove invece deve esercitare un'azione soltanto saltuaria: di fronte al gran numero di enti da controllare, non sarebbe possibile che il controllo venisse esercitato continuamente dagli Ispettori.

Un altro campo di azione per la Ragioneria è quello dell'appalto dei lavori pubblici, il cui importo raggiunge cifre ingenti, e per i quali ragioni di necessità od anche leggi speciali hanno fatto derogare dalla normalità.

Il disegno di legge in esame non è un'emanazione del Gabinetto del Ministro delle finanze, ma è presentato dal Capo del Governo, di concerto con il Ministro delle finanze: il Duce, che ha squisito il senso dell'opportunità, ha deciso che è necessario rafforzare le funzioni ed il prestigio della Ragioneria dello Stato, allo scopo di vigilare sui riflessi finanziari dell'azione delle Amministrazioni dello Stato e degli enti in cui questo è interessato.

L'oratore conclude dando lettura della seguente comunicazione pervenutagli dal Ministero delle finanze in merito al disegno di legge:

« Ben s'intende che l'esame dei provvedimenti e delle questioni indicate è inteso esclusivamente alla valutazione dei possibili riflessi finanziari delle singole iniziative, restando necessariamente ogni altro aspetto di esse riservato all'apprezzamento delle singole amministrazioni competenti ».

PRESIDENTE. Esprime al senatore Raineri il vivo plauso della Commissione di finanza per la coscenziosa e perspicua illustrazione del provvedimento da lui compiuta. (*Applausi*).

FLORA. Si associa alle conclusioni della limpida illustrazione fatta dal senatore Raineri. È da moltissimo tempo che segue l'opera della Ragioneria generale ed ha potuto sempre accertare con quanta efficacia, pur con personale insufficiente, essa adempie le sue

funzioni di controllo sul crescente numero degli enti ai quali lo Stato è interessato sia direttamente che indirettamente.

Pone in rilievo l'importanza dei lavori pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato, che sono riusciti sempre di grande utilità, e che hanno servito a mettere in luce, anche all'estero, la chiarezza e la sincerità dei nostri documenti contabili. Accenna al ritardo che molte pubblicazioni della Ragioneria, indispensabili all'opera legislativa, subiscono in dipendenza della deficienza di personale. È molto opportuno fornire alla Ragioneria i mezzi per seguire adeguatamente le spese pubbliche nella loro crescente estensione in ogni campo dove lo Stato svolge la sua azione.

Questa riforma della Ragioneria, che riuscirà di grande utilità così allo Stato ed al suo credito, come ai contribuenti, non richiede che una spesa di due milioni e mezzo, per un aumento di personale che è limitato a circa 150 unità.

La Commissione di finanza, la quale vuole che il controllo dello Stato sia sempre più rafforzato, darà il suo consenso al disegno di legge che assicura anche un maggior prestigio al Ministro delle finanze. In molti ordinamenti stranieri il Ministro delle finanze ha una posizione di preminenza sugli altri ministri; in Inghilterra, per esempio, non si può divenire *Premier* senza prima essere stato Cancelliere dello Scacchiere.

Peraltro sarebbe da evitare che il controllo della Ragioneria investisse le numerose società miste, alle quali lo Stato partecipa come azionista, dato che esso ha già suoi rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali. Sarebbe anche bene che si dichiarasse che la legge nulla innova nella materia degli istituti di credito, la quale resta deferita all'Ispettorato per la difesa del risparmio. Inoltre, poichè i controlli tendono ad allargare il loro campo di azione, è bene disciplinarli chiaramente.

ZUPELLI. Teme che l'ampliamento di funzioni e di organici, previsto dal disegno di legge, costituirà un dannoso intralcio all'opera dell'Amministrazione, tanto più che si vuole estendere l'attività della Ragioneria fino al punto di autorizzarla ad interloquire sulle decisioni che concernono la difesa della Nazione.

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze, con la dichiarazione letta dal relatore, ha bene spiegato che l'esame dei provvedimenti è inteso soltanto alla valutazione delle loro ripercussioni finanziarie.

ZUPELLI. Afferma che un esagerato allargamento dei controlli ne diminuisce l'efficacia, perchè determina il frazionamento delle responsabilità.

Trova eccessiva la disposizione dell'articolo 3, per la quale l'Ispettorato generale di finanza acquista il potere di verificare che l'effettuazione delle spese proceda « nel modo più proficuo ai fini dello Stato ». Così il Ragioniere viene quasi ad assumere la figura di un superministro.

BROCCARDI. Si associa a quanto ha detto il senatore Zupelli a proposito delle facoltà che il primo comma dell'articolo 3 attribuisce al Ragioniere generale dello Stato, il quale avrà il potere di controllare anche gli atti di gestione delle singole amministrazioni. Trova esagerato tutto il complesso delle attribuzioni che si vogliono assegnare alla Ragioneria.

SANDICCHI. In tutti i rapporti che ha avuto con la Ragioneria generale dello Stato, nei 42 anni di servizio che egli ha prestato presso l'Amministrazione dello Stato, è rimasto sempre entusiasta dei rigidi principi che quest'organo ha sempre adottato.

Ha appreso peraltro con vivo compiacimento la dichiarazione che il Ministro delle finanze ha fatto, pel tramite del relatore, e cioè che la Ragioneria si occuperà soltanto della parte finanziaria-contabile dei provvedimenti.

Così deve essere, perchè, se la Ragioneria dovesse invadere tutti i campi dell'azione amministrativa, si creerebbe un intralcio che non potrebbe dare buoni frutti.

MARAVIGLIA. Esprime il suo dubbio sulla costituzionalità del disegno di legge in discussione e, di riflesso, sulla legittimità del suo deferimento all'esame delle Commissioni legislative.

Qual'è la portata della legge? Se fosse una semplice riforma interna del Ministero delle finanze, cioè una nuova organizzazione della Ragioneria generale, con il conseguente riordinamento dei ruoli del personale, il provvedimento avrebbe potuto emanarsi, in virtù della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sotto la

forma del decreto Reale. Siccome però il provvedimento implica un aumento di spesa, si è resa necessaria la sua presentazione alle Commissioni legislative.

Senonchè si dice che il disegno di legge intende provvedere al rafforzamento dei controlli. Tutti riconoscono che i controlli sono necessari, ed anche che è giusto estenderli perchè è aumentata la materia da controllare. Ma il provvedimento attribuisce alla Ragioneria generale una facoltà di controllo su istituti che prima non erano di sua competenza, venendo così ad alterare anche i rapporti fra le varie amministrazioni dello Stato. Questo aspetto della legge è stato avvertito anche dal senatore Flora, il quale ne ha fatto in anticipo la difesa quando ha ricordato che in altre costituzioni il Ministro delle finanze ha, anche formalmente, una supremazia negli altri dicasteri.

Però se si vogliono aumentare i poteri del Ministro delle finanze e, per esso, della Ragioneria generale, occorre che si proceda per la via costituzionale.

L'articolo 6 del disegno di legge prescrive: « L'Ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, ed alla relativa trattazione, per i riflessi sulla finanza dello Stato, degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi, ecc. ». Il relatore ha illustrato questa disposizione in una forma che ha bisogno di essere chiarita, poichè altrimenti il disegno di legge potrebbe assumere una portata più grave di quella che non appare dal suo testo.

Il senatore Raineri ha detto che l'Ispettorato per gli affari economici avrebbe le seguenti attribuzioni:

« 1° esame di tutti i problemi sottoposti alle 23 Corporazioni, al Comitato Corporativo Centrale, alla Commissione Suprema dell'Autarchia, al Comitato Interministeriale per l'Autarchia, alle Commissioni ed ai Comitati tecnici corporativi;

« 2° partecipazione ai lavori delle Corporazioni e dei vari Comitati e Commissioni ».

Ora qui c'è un ostacolo di carattere costituzionale in quanto su tutte le questioni riguardanti gli ordinamenti sindacali e corporativi è prescritto il parere preventivo del Gran

Consiglio e, conseguentemente, a norma della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l'esame delle Assemblee plenarie, non già delle Commissioni legislative.

Ritiene che, per il contenuto dell'articolo 6, il provvedimento rivesta il tipico carattere della legge costituzionale, e pertanto, prima di chiedere l'approvazione delle Assemblee plenarie del Senato e della Camera, si deve udire il parere del Gran Consiglio. D'altronde non vi è dubbio che il provvedimento sia innovativo, perchè si consente che la Ragioneria generale dello Stato partecipi ai lavori degli organi corporativi, il cui ordinamento verrebbe quindi ad essere modificato.

L'oratore conclude chiedendo che il relatore e la Commissione si pronuncino sulle sue osservazioni.

SECHI. Si associa alla illustrazione fatta dal senatore Raineri e riconosce che il provvedimento risponde a fini lodevoli. Si preoccupa però dell'opportunità di accentrare funzioni tanto disparate in un solo organo che dovrebbe invece avere compiti essenzialmente contabili. La materia che il disegno di legge accentra nelle mani del Ragioniere generale dello Stato è, per forza di cose, veramente enorme: sarà quindi bene delimitare le attribuzioni, che dovrà esercitare sotto gli ordini del Ministro delle finanze, anche per impedire che esse assumano aspetti dannosamente preponderanti in tutta la vita della Nazione.

DE VITO. Non si può giudicare dell'opportunità della legge in esame coi criteri che regolavano in passato le Amministrazioni perchè si è di fronte, non alla riforma della Ragioneria generale, ma alla riforma della finanza dello Stato. Il Regime fascista è essenzialmente unitario ed abbraccia tutti i campi dell'economia: è quindi logico che alle sue maggiori funzioni corrispondano controlli finanziari adeguati. Quindi sul principio informatore della legge non c'è niente da dire.

Non trova poi giustificate, almeno nel momento presente, le preoccupazioni sollevate circa la possibilità che una sola persona possa seguire le moltissime funzioni che sono accentrate nelle mani del Ragioniere perchè l'uomo che ricopre attualmente la carica di Ragioniere Generale dello Stato è persona di alta

e specifica competenza, che conosce a fondo tutti i rami della Finanza.

PRESIDENTE. Esorta la Commissione a tener presente che il Governo, con la legge in esame, ha inteso di rafforzare i controlli finanziari, estendendoli anche a settori che prima ne erano privi. La Commissione di finanza non può che plaudire a tale opportunissima innovazione che rappresenta un notevole progresso. (*Approvazioni*).

I controlli eseguiti sui consuntivi sono tardivi e quindi spesso inutili; pertanto è la Ragioneria l'organo che esercita sulle spese un controllo veramente efficace, in quanto lo compie nella fase preventiva e notoriamente in modo oculato e rigidissimo.

Ora dal senatore Maraviglia è stata sollevata la questione della costituzionalità, la quale nasce dall'elencazione delle attribuzioni dell'Ispettorato per gli affari economici, che il senatore Raineri ha fatto nella sua relazione.

MARAVIGLIA. Nasce in parte dall'articolo 6 ed in parte dalla interpretazione che ne ha fatto il relatore.

PRESIDENTE. Ritiene che sia stato molto opportuno che il senatore Raineri abbia fatto tale elencazione, essendo compito del relatore portare il maggior contributo informativo, diretto alla migliore conoscenza e alla più esatta interpretazione della legge, specialmente là dove essa è più innovatrice.

Il provvedimento è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri e quindi ogni Ministro, nella sua sensibilità, ha già avuto modo di valutarne i riflessi che lo concernono. Non solo: il provvedimento, dopo la sua sospensione, è stato recentissimamente ripreso in esame personalmente dal Duce che aveva avuto notizia delle obiezioni che in vari ambienti erano state sollevate. La conclusione è stata che il disegno di legge ha subito alcune attenuazioni, ma è rimasto nella sua sostanza inalterato.

In ogni modo il relatore risponderà al senatore Maraviglia e poi la Commissione prenderà le sue decisioni. Si devono però considerare le gravi responsabilità che la Commissione di finanza si assumerebbe se, senza una assoluta necessità, dovesse ritardare l'entrata in vigore di una legge che ha tanta urgente importanza, chiedendo che del suo esame siano investite le Assemblee plenarie.

RAINERI. Sperava che quanto da lui era stato detto in aggiunta alla relazione e, più ancora, la lettura della dichiarazione inviata dal Ministero, fosse stata sufficiente a persuadere che l'ingerenza della Ragioneria deve riguardare i soli effetti finanziari delle iniziative, restando ogni altro aspetto di queste riservato all'apprezzamento delle competenti Amministrazioni.

Ammette che qualche espressione della sua relazione possa essere andata al di là del suo pensiero, però un principio deve rimanere assolutamente fermo: i controlli, sempre sui riflessi finanziari, devono essere rigidamente ed efficacemente esercitati in tutti i campi in cui la Ragioneria dello Stato è ammessa ad intervenire.

L'oratore afferma che anche a lui era stata segnalata, da ambienti autorevoli, questa supposta incostituzionalità del procedimento legislativo. Ma è cosa troppo sproporzionata invocare l'intervento dell'organo supremo del Regime — che ha compiti ben più alti da assolvere — per l'esame di un nuovo ordinamento di un istituto, le cui funzioni caratteristiche restano sempre quelle di controllare le erogazioni di spesa perchè siano fatte secondo le leggi che le hanno istituite.

L'innovazione apportata dal disegno di legge in esame riguarda soprattutto l'istituzione dell'Ispettorato per gli affari economici. Veramente la funzione ispettiva era esercitata anche prima da un numero limitato di Ispettori, che ora diventano oltre 70. Gli altri Ispettorati non sono altro che le vecchie divisioni che si elevano di grado. L'articolo 3, nel testo primitivo, diceva: « All'Ispettorato Generale di Finanza è affidato il compito di eseguire indagini direttamente presso le Amministrazioni ed i servizi, intese a verificare: ecc. ». Tale testo poteva essere erroneamente interpretato come autorizzazione ad agire con criteri indipendenti. Ma, molto opportunamente, l'equivoco è stato dissipato con la nuova formula: « All'Ispettorato Generale di Finanza è affidato il compito di verificare ecc. ». Ed anche al 5° comma dello stesso articolo, che suonava: « A tali effetti l'Ispettorato Generale di Finanza, provvede, in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al Ragioniere

Generale dello Stato, a ispezioni ordinarie e straordinarie », sono state soppresse le parole « a ispezioni ordinarie e straordinarie ».

Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente a chiarire il vero contenuto delle funzioni deman- date al Ragioniere generale dello Stato, che resta quel che è stato fin qui: un funzionario alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, nel nome del quale e sotto la cui respon- sabilità egli agisce.

La sua elevazione al grado III, evidente- mente, deve significare l'intenzione di conferir- gli maggior prestigio. Si dice che un predeces- sore dell'attuale Ragioniere, nella sua prover- biale modestia, si fosse dichiarato contrario all'elevazione di grado della sua carica. Ma, se il De Bellis fosse ancora in vita, è da dubi- tare che oggi persisterebbe nel suo rifiuto: non per sè, ma per la maggior mole ed impor- tanza dei compiti che alla Ragioneria sono affidati, in conseguenza della crescente azione che lo Stato esercita nella vita economica del Paese.

Conclude associandosi alle dichiarazioni del Presidente e facendo voti perchè il disegno di legge sia senz'altro approvato.

MARAVIGLIA. Dichiarò che le eccezioni da lui sollevate non sono state mosse da scrupoli formalistici e tanto meno da scopi ostruzionistici, tanto è vero che hanno contribuito a dare al disegno di legge in esame la sua giu- sta interpretazione.

L'articolo 6 del disegno di legge non pre- scrive che il rappresentante del Ragioniere dello Stato entra a far parte delle Corpora- zioni: si deve solo intendere che, allorchè si tratta di deliberare su norme che impegnano la finanza dello Stato, il Ragioniere dello Stato deve essere informato affinchè possa espri- mere il suo parere.

Il disegno di legge in esame è una diretta emanazione del Capo del Governo e Duce del Fascismo, che è anche Presidente del Gran Consiglio, del quale forma l'ordine del giorno. Se Egli non l'ha portato in tale sede, è evi- dente che il disegno di legge non modifica la legge costituzionale.

Comunque deve rimanere acquisito che esso non altera in nessun modo l'ordinamento cor- porativo.

SIRIANNI. Domanda al senatore Raineri se l'elencazione delle attribuzioni dell'Ispetto- rato per gli affari economici l'ha fatta di sua iniziativa o gli è stata trasmessa dal Mini- stero delle finanze.

RAINERI. Dichiarò che è stata da lui ri- chiesta.

SIRIANNI. Come si concreta l'intervento della Ragioneria nello « esame degli argomenti sottoposti alla Commissione suprema di di- fesa »?

RAINERI. L'esame deve concernere esclu- sivamente i riflessi finanziari: non è certo da intendersi che il Ragioniere dello Stato debba discutere coi generali. L'esame sarà un atto interno del Ministero.

MARAVIGLIA. Il dubbio poteva sorgere per il punto 2° dell'elencazione degli « affari eco- nomici » fatta dal relatore, in cui si dice « par- tecipazione ai lavori delle Corporazioni e dei vari Comitati e Commissioni ». Il termine par- tecipazione poteva interpretarsi come inter- vento attivo nel lavoro corporativo.

RAINERI. Questa interpretazione cade.

PRESIDENTE. Quel che importa è che da questa discussione non esca, come pensiero della Commissione, una interpretazione che possa dare appiglio a richieste di esclusione del rappresentante della Ragioneria generale dello Stato dai lavori corporativi. Ciò sarebbe contrario ai fini che la Commissione di finanza deve perseguire.

SITTA. L'articolo 6 merita incondizionata approvazione perchè mira alla difesa del con- tribuente. L'intervento della Ragioneria ai la- vori corporativi, infatti, gioverà anche ai fini del controllo della imposizione dei contributi. Così dicasi dell'esame, pure prescritto dall'ar- ticolo 6, « delle proposte relative alla previ- denza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro », perchè, per esempio, le maggiori contribuzioni richieste ai datori di lavoro ed ai prestatori d'opera non potranno sfuggire ai necessari controlli.

CARAPELLE. La relazione, per quanto autorevolissima, non può modificare la legge. Il testo del disegno di legge non parla del Comitato Corporativo centrale, nè delle Cor-

porazioni, come non parla, ad esempio, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio.

DUDAN. Ma allora si abolisca l'elencazione che ha fatto il relatore.

CARAPELLE. La legge è indipendente dalla relazione.

PRESIDENTE. Accettando il concetto del senatore Carapelle si svaluta l'elencazione che ha fatto il relatore, la quale, per quanto esemplificativa, ha una notevole importanza. La relazione serve di guida all'interpretazione della legge. La Commissione non può prestarsi ad ignorare il valore di un documento che è stato fornito dal Ministero.

CARAPELLE. Non si può, accettando un'interpretazione che emana dagli organi interessati, andare oltre la lettera della legge. La disposizione è tassativa, esplicita, e non parla affatto di partecipazione della Ragioneria ai lavori Corporativi.

TORRE. Ad evitare che, nell'applicazione della legge, sorgano questioni di interpretazione, sarà bene che il Ministro chiarisca questo punto. Non si può non prendere in considerazione quanto ha esposto il senatore Carapelle.

PRESIDENTE. La Commissione dovrebbe decidere se l'elencazione fatta dal senatore Raineri deve restare nella sua relazione.

CARAPELLE. Può restare, ma come espressione dell'opinione personale del relatore, che non può modificare la legge.

PRESIDENTE. La Commissione non può fingere di credere che l'elenco sia un elaborato del relatore, quando essa ha invece appreso che rispecchia le intenzioni del Ministro delle Finanze.

MARAVIGLIA. In nessuna legge, e tanto meno in quella in esame, è prevista la partecipazione del Ragioniere generale dello Stato ai lavori degli organi corporativi; c'è invece una legge costituzionale la quale prescrive che tutti i disegni di legge concernenti l'ordinamento sindacale e corporativo devono essere preventivamente sottoposti all'esame del Gran Consiglio del Fascismo. Pertanto, voler concedere alla Ragioneria, attraverso una interpretazione dell'articolo 6, di partecipare ai lavori delle Corporazioni, significa andare contro la lettera e lo spirito della legge.

D'AMELIO. Si potrebbe sostituire, al secondo punto dell'elencazione il concetto di « partecipazione ai lavori » con il concetto di « esame dei problemi sottoposti ecc. ».

PRESIDENTE. Col significato, però, che resta impregiudicata la questione della partecipazione o meno della Ragioneria generale dello Stato ai lavori delle Corporazioni per svolgervi la sua funzione istituzionale.

RAINERI. Accetta la sostituzione.

La Commissione approva.

RAINERI. Per quanto riguarda gli enti bancari, propone che la Commissione approvi la seguente raccomandazione:

« La Commissione di Finanza ritiene che, per quanto riguarda gli enti bancari, per i quali esistono apposite norme di vigilanza e di controllo, nulla è da intendersi innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificate con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e con la legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, nonchè alla specifica competenza della Direzione generale del Tesoro per quanto concerne l'Istituto di emissione ».

(È approvata).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli dal numero 1 al numero 4 non dà luogo a discussione.

D'AMELIO. All'articolo 4, fa osservare che il comma g) ultimo dell'articolo, esprime un pensiero non facilmente conciliabile con le lettere precedenti, per ciascuna delle quali è già accennata la trattazione degli argomenti. Comunque, è evidente che l'articolo va interpretato secondo la dizione del primo comma dell'articolo 6.

La lettura degli articoli dal numero cinque al numero ventidue, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La Commissione applaude il Presidente.

La riunione ha termine alle ore 19,5.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano (213).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 7, dopo il 1° comma, è aggiunto il seguente comma: « Con disposizione del Regolamento previsto dall'articolo 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili ».

All'articolo 8, il 2° e 3° comma sono sostituiti dal seguente comma: « Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal Regolamento ».

All'articolo 9, dopo il 1° comma è aggiunto il seguente comma: « La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ».

All'articolo 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Per la prima formazione del Catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».

All'articolo 23, comma 2°, le parole « da elementi e circostanze di fatto », sono sostituite dalle seguenti: « da comprovate circostanze di fatto ».

All'articolo 28, è aggiunto il seguente comma: « Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta ».

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

18^a RIUNIONE

Mercoledì 8 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Convenzione col Reale Automobile Circolo d'Italia per la riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli » (313) . . . Pag.	152
« Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39 » (342)	153
« Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (343)	154
« Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293 e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (344)	154
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1939-XVII, n. 1201, che mo-	

difica il regime fiscale dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati del caffè » (345) Pag.	154
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcole di 1 ^a categoria » (346)	154
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1939-XVII, n. 856, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39 » (347)	155
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341 e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (365)	155
« Detrazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali negli accertamenti analitici di imposta complementare » (348)	155
« Disposizioni estensive dei provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati » (354)	156
« Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di Genova la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto "Le Scuderie", ed a trasferire alla medesima Casa Ducale, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato » (357)	158
« Autorizzazione a convertire in cessione gratuita all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, la concessione in uso dell'edificio di proprietà dello Stato in Forlì già sede degli Uffici delle poste e telegrafi » (358)	158
« Proroga dei termini per l'accertamento	

e l'iscrizione a ruolo delle quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento » (360). Pag.	159
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 » (364).	159
« Appannaggio di S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta Duca di Spoleto » (377)	163
« Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore » (378)	163
« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè al bilancio di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (382).	164
« Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero » (396)	166
« Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito » (432).	167
(Discussione e approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1368, riguardante la partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.) » (356)	157
« Aumento del capitale della Società Anonima Nazionale "Cogne" » (359)	159
« Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società Anonima per Imprese etiopiche con sede in Roma » (368)	160
« Trasferimento allo Stato della Villa Madama di Roma » (369)	161
« Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Comune di Palermo » (371).	162
« Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza » (380)	164
(Discussione e rinvio)	
« Imposta complementare sulle indennità "una tantum" » (353)	151
« Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti » (384)	164
Sull'ordine del giorno:	150

Cini, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Giuria, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Ricci Federico, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori:

Broccardi, Cavallero, Conti, De Michelis, Flora, Marcello e Scialoia.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

MARTIN FRANKLIN. Dall'ordine del giorno delle varie Commissioni risulta che alcuni disegni di legge, pur rivestendo carattere strettamente finanziario, non sono stati assegnati alla Commissione di finanza. È questo, per esempio, il caso del disegno di legge n. 379 « Aumento di 5 milioni del fondo di dotazione della sezione autonoma di credito cinematografico istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro », il cui esame non può concernere la convenienza o meno della istituzione di tale fondo di dotazione, ma il fatto puramente finanziario.

La stessa osservazione si deve fare a proposito dei disegni di legge n. 367 (Autorizzazione all'I. N. C. I. S. a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare), n. 373 (Maggiori poteri al Governatore Generale dell'A. O. I. nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-40) e n. 440 (Autorizzazione all'Ente nazionale industrie cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica), i quali tutti riguardano vere e proprie questioni di finanza. Per l'ultimo disegno di legge anzi si può osservare che un analogo provvedimento — quello riguardante Cinecittà — venne qualche mese fa assegnato alla Commissione di finanza.

La riunione è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori:

Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli,

È opportuno che nella distribuzione dei provvedimenti alle varie Commissioni legislative si segua un costante criterio e alla Commissione di finanza siano sottoposti quei disegni di legge che sono di sua competenza.

PRESIDENTE. Trasmetterò a S. E. il Presidente del Senato il rilievo fatto dal senatore Martin Franklin perchè è sommamente desiderabile, anche a tutela del prestigio della Commissione di finanza, che sia ad essa riservato il materiale che è di sua competenza, per quanto si possa osservare che, per la necessaria concatenazione col bilancio dello Stato, gli stanziamenti disposti passano sempre all'esame della Commissione di finanza.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Bianchini gli ha rivolto preghiera di invertire l'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge posto al n. 9 dello stesso ordine del giorno. Poichè nessuno fa osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Imposta complementare sulle indennità " un tantum " » (353).

BIANCHINI. L'Amministrazione finanziaria ha adottato il principio di colpire con la imposta complementare progressiva le somme percepite a titolo di indennità di licenziamento o per altro titolo in dipendenza e correlazione alla cessazione di un rapporto di impiego o di lavoro come se si trattasse di un qualsiasi altro reddito prodottosi nell'anno oggetto dell'accertamento. Il che importa che le predette indennità vengano cumulate cogli altri redditi del contribuente ed il coacervo che così ne risulta sconta la imposta con l'aliquota progressiva ad esso corrispondente.

Contro siffatta applicazione hanno resistito molti contribuenti, dando origine a molteplici contestazioni, sostenendo che le indennità di licenziamento non rappresentano un reddito ma un capitale accumulato mediante quote annuali corrispondenti agli anni di servizio

prestato, e che quindi non si devono tassare come reddito, ma considerare come un cespite patrimoniale pel quale si devono assoggettare ad imposta solo i frutti da esso derivanti.

A prescindere da ogni apprezzamento circa il fondamento legale di queste opposizioni vi sono ragioni evidenti di equità e di convenienza sociale le quali consigliano di tenerne debito conto.

Pertanto molto opportunamente il Ministro delle finanze ha preso la iniziativa di modificare, col disegno di legge in esame, il sistema di tassazione delle indennità in parola in modo da attenuare l'onere della imposta.

RONGA. Si associa al senatore Bianchini nell'apprezzare l'equità del provvedimento in esame. Senonchè occorre chiarire se il provvedimento riguarda anche le indennità di buonuscita di carattere previdenziale corrisposte dagli appositi fondi costituiti da molti enti, coi mezzi forniti sia dal datore di lavoro sia dal prestatore d'opera.

Poichè nella legge sull'imposta complementare è detto esplicitamente che negli accertamenti di reddito, ai fini dell'applicazione di tale imposta, le quote annuali, destinate a formare il fondo di previdenza, sono ammesse in detrazione, sarebbe logico che dalla applicazione della complementare stessa venissero esonerate le liquidazioni provenienti da tali fondi di previdenza.

BIANCHINI. Ritiene che il disegno di legge contempli anche quelle liquidazioni, perchè nell'articolo 1 si parla di indennità di licenziamento e di ogni altra somma corrisposta una volta tanto in correlazione ad un cessato rapporto di impiego o di lavoro.

Quindi crede che anche le indennità derivanti da accantonamenti fatti annualmente a titolo di previdenza debbano essere colpite, a meno che non si tratti di fondi di previdenza rispondenti a determinati requisiti formali per i quali vigono disposizioni speciali.

RONGA. La questione delle indennità di licenziamento è sostanzialmente regolata dalla legge sull'impiego privato del 1923. Siccome però molte aziende avevano già costituito precedentemente delle casse di previdenza, si discusse, in sede di applicazione della legge, se le indennità derivanti dall'accantonamento dei

fondi di previdenza con contributi periodici A e B da parte dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dovessero sostituire l'indennità di licenziamento. L'interpretazione si ebbe col decreto-legge del 1928, il quale stabilì che le erogazioni delle casse di previdenza fossero sostitutive dell'indennità di licenziamento, ma che era in facoltà del datore di lavoro di tenere in vita anche il fondo di previdenza indipendentemente dal diritto all'indennità. E così molte grandi aziende corrispondono le due indennità, mentre in altre il fondo di previdenza ha assorbito l'indennità di licenziamento.

La Commissione centrale delle imposte, dopo l'ultima riforma della legge sulla complementare, ha costantemente deciso che tutte e due le indennità dovessero reputarsi reddito coacervantesi col reddito globale annuale da assoggettare alla complementare.

Però vi sono decisioni di commissioni di merito che non hanno seguito questa interpretazione, specialmente per quanto riguarda le indennità di previdenza, le quali devono essere assimilate alla polizza di assicurazione, della quale rivestono gli stessi caratteri. Se è pacifico che il capitale che si riscuote dalla polizza assicurativa, è esente da ogni imposta, non si comprende perchè il trattamento di previdenza debba essere soggetto a imposizione.

La dizione generica adottata dal disegno di legge lascia supporre, quantunque non sia detto espressamente, che anche le indennità di previdenza debbano essere assoggettate a tributo: ma questo, come si è detto, contraddice la disposizione esplicita della legge sulla complementare — rimasta immutata dopo la sua riforma — per la quale gli accantonamenti periodici sono esenti dall'imposta, ed è in contrasto pure col principio in base al quale sono esenti le polizze di assicurazione.

Bisognerebbe chiedere spiegazioni.

CARAPELLE. È evidente che la dizione usata nella legge vuol comprendere anche il trattamento previdenziale, come del resto sembra essere nelle intenzioni dell'amministrazione finanziaria. Il disegno di legge è una specie di transazione tra le necessità del fisco e i concetti giuridici che fin qui hanno prevalso: se da un lato si concede di non fare il coacervo, dandosi la possibilità di applicare

l'aliquota minore, dall'altro non si ammette alcuna detrazione.

PRESIDENTE. Le erogazioni fatte dai fondi di previdenza, che rappresentano la restituzione dei contributi versati annualmente dai prestatori d'opera e dai datori di lavoro, con l'aumento degli interessi composti, finora non sono state mai chiamate « indennità ». Ora poichè nella relazione ministeriale non si parla che di « indennità » è lecito dubitare che il provvedimento comprenda anche le liquidazioni previdenziali.

D'altronde, è noto che anche le prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — conseguite mercè versamenti di contributi paritetici — sono esenti da ogni imposta. E così si dica del trattamento di previdenza gestito sotto forma di polizza di assicurazione.

Non è da escludersi pertanto che la dizione « ogni altra somma... » possa riguardare quelle liberalità, gratificazioni, ecc., che il datore di lavoro aggiunga alla ordinaria liquidazione di licenziamento e non già il trattamento di previdenza.

Nell'incertezza, propone di rinviare la discussione del disegno di legge onde dar tempo al senatore Bianchini di assumere informazioni presso il Ministro delle finanze.

Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione col Reale Automobile Circolo d'Italia per la riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli » (313).

SANDICCHI. La convenzione che si appropria col disegno di legge in discussione non è, in sostanza, che una revisione o aggiornamento, che dir si voglia, delle convenzioni esistenti fra lo Stato e il R. A. C. I., per la riscossione, da parte di quest'ultimo, con le sanzioni e le responsabilità del mandato, delle tasse sugli autoveicoli in genere e sui rimorchi. Ciò in seguito alla recente unificazione delle tasse su questi mezzi di trasporto di merci, nonchè all'istituzione, pure recente, del diritto erariale di statistica per gli auto-

veicoli adibiti al trasporto di persone, che sostituisce l'abolita tassa di circolazione.

Dato che si tratta di continuazione di servizio, è stato stabilito che la convenzione abbia inizio, a tutti gli effetti, a partire dalle riscossioni relative al 1939.

Il R. A. C. I. ha particolare competenza nel servizio anzidetto, poichè per la sua esplicazione occorrono anche cognizioni tecniche nel campo dell'automobilismo. E, visto che l'Amministrazione finanziaria dello Stato si dichiara soddisfatta del modo come finora ha proceduto il servizio stesso, la conferma del mandato è da approvare.

Le clausole della convenzione non portano a modificazioni sostanziali nella organizzazione del R. A. C. I. tanto al centro quanto nei propri uffici periferici incaricati della riscossione delle tasse. Come in tutte le esazioni di tributi per conto dello Stato, si richiedono puntualità e massima celerità nei relativi versamenti e nei rendiconti, condizioni queste che il R. A. C. I. ha sempre accettato, sapendo di poterle adempiere appieno. La penalità prevista per eventuali ritardi nei versamenti è di rito.

Di nuovo non vi è che l'obbligo del R. A. C. I. di effettuare i rilievi statistici, in vista della particolare importanza che essi hanno per lo Stato, allo scopo di poter seguire da presso lo sviluppo dell'automobilismo, prescindendo naturalmente dai periodi eccezionali e transitori.

Sebbene, poi, la Convenzione abbia vigore fino al 30 novembre 1948-XXVII, è stato opportunamente stabilito, per riguardi sia tecnici sia fiscali, che essa è obbligatoria per entrambi i contraenti fino al 31 dicembre 1943-XXII, e cioè per un quinquennio, mentre per l'ulteriore quinquennio potrà essere disdetta, tanto da una parte quanto dall'altra, con un preavviso di sei mesi.

Ove peraltro, venissero abolite le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, la convenzione cesserebbe immediatamente di avere effetto. Non è detto in modo esplicito, ma è evidente che in tal caso cessa anche il mandato al R. A. C. I. di riscuotere tanto i diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, quanto le tasse annuali di concessione governativa

sulle vidimazioni delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, diritti entrambi contemplati dalla convenzione medesima.

Si può dire, infine, che la unificazione, con quattro gradi, dell'aggio per il servizio di riscossione costituisce una semplificazione, poichè, anche per non turbare lo svolgimento dell'attività di quel sodalizio, si è cercato di mantenere la portata complessiva del compenso nei limiti del gettito precedente.

In vista di quanto sopra accennato e degli affidamenti che la vasta e solida organizzazione del R. A. C. I. offre, il disegno di legge, col quale si vuole sistemare un importante servizio tributario, merita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39 » (342).

RAINERI. Il disegno di legge riguarda la convalidazione di cinque Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-1939, i quali ammontano complessivamente a lire 26.267.668 e sono ripartiti come in appresso:

<i>al Ministero delle finanze:</i>	
per spese relative all'attuazione della convenzione per l'unione doganale col Regno d'Albania L.	625.000
per spese relative a funzioni pubbliche e feste governative . . .	1.000.000
per saldo del contributo straordinario dello Stato all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	1.250.000

<i>al Ministero di grazia e giustizia:</i>	
per spese relative alla sistemazione dei locali della biblioteca . L.	20.000

al Ministero dell'interno:

per assegni e sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e per contributi per provvidenze eccezionali	L.	3.372.668
per il servizio di investigazione politica		20.000.000
		20.000.000
Totale	L.	26.267.668

Trattasi di spese delle quali sono evidenti la necessità e l'urgenza.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (343).

RAINERI. Con i Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, si sono disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1939-40 di lire 8.935.000 delle quali lire 935.000 assegnate al bilancio del Ministero delle finanze per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 8.000.000 al bilancio del Ministero dell'interno per il servizio di investigazione politica.

Gli scopi dei prelevamenti suddetti e l'urgenza della loro adozione sono pienamente giustificati.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293 e 24 agosto 1939 - Anno XVII, n. 1294, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (344).

RAINERI. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione di finanza riguarda

la convalidazione di quattro Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese dell'esercizio finanziario 1939-40.

I prelevamenti autorizzati con i suddetti Regi decreti comportano una spesa complessiva di lire 7.600.000 gravante il bilancio dell'esercizio 1939-40. La quasi totalità di tale somma e cioè lire 7.550.000 riguarda spese relative al servizio di investigazione politica: tale scopo è di evidente necessità e giustifica il ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste.

Altrettanto deve dirsi a giustificazione del prelevamento di lire 50.000 per spese di funzionamento delle commissioni e degli uffici per l'esecuzione dell'Accordo Italo-Tedesco relativo all'Alto Adige.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1939-XVII, n. 1201, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi del caffè e dei surrogati del caffè » (345).

RICCI FEDERICO. È noto che quasi tutti i Paesi belligeranti o neutri hanno sentito, nelle attuali contingenze, la necessità, per ragioni valutarie, per le difficoltà dei trasporti, ecc., di inasprire il trattamento fiscale del petrolio e dei suoi derivati allo scopo di ridurre il consumo di questo prezioso combustibile. Anche l'Italia ha dovuto seguire la stessa via.

La seconda parte del provvedimento incide sul prezzo del caffè: ma la questione è ormai superata perchè successivamente è venuto il divieto di vendita di questa derrata.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcole di 1^a categoria » (346).

MARESCALCHI. Allo scopo di ridurre il consumo della benzina nelle attuali contingenze,

col Regio decreto-legge 25 agosto 1939, numero 1201, si era già aumentato l'importo di fabbricazione sulla benzina e su altri derivati del petrolio. Le restrizioni alla circolazione venute poi hanno ancora più ridotto il consumo di questi carburanti. Col decreto 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, che è davanti alla Commissione, si inaspriscono ancora le imposte di fabbricazione e si rivede il trattamento fiscale fatto ai carburanti, oli da gas e residui consumati da vetture e natanti in servizio pubblico. Per quelle e questi sono state ripristinate le agevolazioni vigenti prima del 25 agosto di quest'anno allo scopo di evitare un aumento di tariffa pel pubblico. In più, giacchè la limitata circolazione di autovetture private ha prodotto maggior uso di quelle pubbliche, si è aumentata la quantità di carburante che tali vetture da piazza possono consumare giornalmente a imposta ridotta. L'agevolezza è concessa in ragione di 10, di 7 o di 6 litri al giorno per ogni autovettura a seconda che si tratti rispettivamente di comuni con popolazione superiore a 500 mila, 100 mila e inferiore a 100 mila abitanti.

Nello stesso decreto viene disciplinata la materia degli alcoli, mantenendosi, per quello di vino prodotto fino al 30 novembre 1940, lo stesso trattamento fiscale di favore della scorsa campagna. Per l'altro tipo di alcole di 1^a categoria, da melassi, grani, ecc., il decreto ha apportato, specie per quello destinato a carburante, modificazioni atte a livellarne il prezzo a quello attuale della benzina.

Viste le circostanze eccezionali nelle quali il provvedimento è preso, ne propone la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propone di abbinare la discussione del disegno di legge n. 17 a quella del n. 7 dell'ordine del giorno, trattandosi di provvedimento analogo.

Così resta stabilito.

Approvazione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giu-

gno 1939-XVII, n. 856, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39 » (347).

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341 e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (365).

MARAVIGLIA. Tutti e tre i decreti-legge riguardano aumenti di stanziamenti per le spese di investigazione politica, per un complesso di 22 milioni di lire. Queste maggiori assegnazioni hanno natura strettamente politica della quale solo giudice è il Governo.

Pertanto la Commissione di finanza non può che deliberarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati i due disegni di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Detrazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali negli accertamenti analitici di imposta complementare » (348).

POZZO. Il disegno di legge n. 330, presentato al Senato dal Ministro delle finanze, riguarda la detrazione della imposta straordinaria sul capitale aziendale negli accertamenti analitici della imposta complementare.

Come è noto, l'imposta complementare progressiva sul reddito, istituita col Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, dato il suo carattere eminentemente personale, mira a colpire — a complemento delle imposte reali principali — il cittadino secondo la sua capacità contributiva e cioè per il complesso dei redditi dei quali egli abbia effettivamente la disponibilità ed il godimento.

Di qui la necessità di detrarre, nella determinazione della materia imponibile, tutto ciò che rappresenta una decurtazione dei redditi stessi e quindi anche tutti i tributi che gravano detti redditi.

Tale detrazione venne infatti riconosciuta con l'articolo 8 del Regio decreto-legge suindicato; ed in tale articolo si riconobbe inoltre

specificamente anche la deducibilità della ora cessata imposta straordinaria sul patrimonio di cui ai Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2169 e 5 febbraio 1922, n. 78. Questa imposta, rappresentando un prelevamento *una tantum*, da parte dello Stato, di una quota del patrimonio del cittadino, ed investendo quindi il capitale e non il reddito, non avrebbe dovuto, a rigore, essere detraibile, ma il decreto istitutivo della complementare, considerato che effettivamente la imposta straordinaria sul patrimonio, essendo pagabile in dieci o venti anni, veniva ad incidere sui redditi annuali, ne ammise la detrazione per tutti gli anni di durata dell'imposta stessa, e ne riconobbe la detrazione come sopra anche nel caso di avvenuto riscatto ai sensi dell'articolo 50 del suindicato decreto n. 78.

Lo stesso concetto fu seguito nei riguardi della imposta straordinaria immobiliare istituita col Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743; infatti l'articolo 44 del Regio decreto-legge 10 novembre 1936, n. 1933, contenente le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del Regio decreto-legge istitutivo della imposta stessa, stabilisce che: « Negli accertamenti analitici per la imposta complementare sarà compresa tra le spese deducibili la imposta straordinaria immobiliare. Si considerano come imposta effettivamente pagata e si detraggono fino alla scadenza dei 25 anni, per i quali avrebbero dovuto corrispondersi, anche le annualità della imposta straordinaria in precedenza riscattata ».

Col Regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, venne istituita una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, pagabile in tre, quattro o cinque anni a seconda delle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge stessa, ed in tale decreto nessuna disposizione figura che contempra la deducibilità di questa nuova imposta negli accertamenti analitici della imposta straordinaria.

A questa lacuna provvede il disegno di legge di cui ora trattasi e vi provvede in modo perfettamente identico a quello adottato per la ora cessata imposta straordinaria sul patrimonio e per la recente imposta straordinaria immobiliare, trattandosi di imposte che hanno

una identica conformità di natura economico-giuridica.

Riconosciuto pertanto che la nuova imposta debba considerarsi, come le precedenti, una decurtazione del reddito annuale, e tale quindi da diminuire la disponibilità ed il godimento del reddito stesso, il disegno di legge ne concede la detrazione nella misura effettivamente corrisposta nell'anno sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito; e, conformemente a quanto sopra, si concede la detrazione anche nel caso di riscatto, avvenuto ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto-legge n. 1720, per tutti gli anni nei quali l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta.

Si rileva infine che il disegno di legge accorda la detrazione dell'imposta solo nel caso di accertamenti analitici perchè, nel caso di accertamenti deduttivi, basandosi questi sul tenore di vita del cittadino, già si colpisce il solo reddito del quale il cittadino ha effettivamente la disponibilità ed il godimento.

Il disegno di legge merita pertanto piena approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni estensive dei provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati » (354).

FERRETTI. La legge 15 maggio 1939-XVII stabilisce di concedere un premio sia sulle somme trasferite in divisa estera in Italia e Possedimenti dai cittadini italiani che rimpatriano definitivamente, sia sulle rimesse in divisa estera che vengono effettuate dai nostri emigrati a favore di cittadini o enti italiani.

La predetta legge, oltre a disporre le norme in base a cui determinare la misura percentuale del premio, ed il modo di corrisponderla, dispone, con l'articolo 7, speciali sanzioni per le dichiarazioni false o reticenti e, finalmente, accorda, per tutti gli atti e documenti relativi a tali trasferimenti, le esenzioni fiscali di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410 ed al Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453.

Si è adesso riconosciuta l'opportunità, ferma ogni altra disposizione della legge suddetta, di estendere il beneficio del premio da essa concesso alle somme trasferite nel Regno da persone di origine italiana, anche se munite di altra cittadinanza.

Col subordinare al giudizio discrezionale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero l'accertamento di tali condizioni e con l'autorizzare l'Istituto stesso a concedere il premio in parola quando i Ministri per le finanze e per gli scambi e valute ne abbiano, per casi singoli o per determinazione generale, riconosciuta l'opportunità, si è circondato di opportune cautele il disegno di legge, che certamente faciliterà ulteriormente l'afflusso di capitali esteri in Italia.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1368, riguardante la partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) » (356).

FERRARI CRISTOFORO. Il provvedimento autorizza:

a) il Ministero delle finanze a rilevare la totalità delle azioni della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane, con capitale di lire 500.000, e ad elevare il capitale stesso a lire 40.000.000;

b) il Ministero dell'aeronautica a corrispondere alle società di navigazione aerea anticipi in misura non superiore ai nove decimi della sovvenzione che si presume di dover corrispondere in base ai bilanci previsti dagli orari.

Il rilievo da parte dello Stato del capitale della suddetta società ed il relativo aumento a lire 40.000.000 sono assolutamente necessari attesa l'importanza politica e commerciale dei servizi aerei che verranno affidati al nuovo

organismo. Esso, infatti, dovrà collegare per via aerea il nostro Paese con le repubbliche latine del Sud America attivando nella forma più rapida il traffico commerciale e postale. Si inizierà il servizio col collegamento Roma-Rio de Janeiro che successivamente sarà esteso a Buenos Ayres. L'intervento dello Stato in un servizio che ha riflessi politici e di prestigio di primaria importanza sembra pertanto giustificato. L'entità della somma di 40 milioni è proporzionata alle spese riflettenti l'acquisto dei 12 apparecchi S. 83 che costituiranno la flotta aerea della L.A.T.I., a quelle per le infrastrutture ed alle spese generali e varie sostenutesi nel periodo iniziale di funzionamento della L. A. T. I., che è nata nel seno dell'« Ala Littoria », ma dalla quale è stata in appresso completamente separata.

Circa la disposizione che eleva la corrispondenza di anticipi nella misura non superiore ai nove decimi della sovvenzione alle società di navigazione aerea che abbiano stipulato regolari convenzioni per l'esercizio di linee aeree civili, l'oratore fa presente che i documenti giustificativi in base ai quali l'Amministrazione liquida le sovvenzioni, spesso giungono dopo molto tempo, data la distanza dei vari scali delle linee aeree, talchè le società sovente sono costrette a ricorrere al credito bancario ed a sostenerne i relativi oneri. L'oratore ritiene che tale disposizione viga anche per le sovvenzioni dello Stato alla Marina mercantile.

Il Governo Fascista ha ritenuto opportuno e necessario di dare al provvedimento in esame la forma del decreto-legge allo scopo di dare sollecito inizio al funzionamento delle nuove linee aeree perchè le nazioni belligeranti hanno sospeso i servizi transoceanici che da tempo avevano in esercizio.

RICCI FEDERICO. Riferendosi anche al disegno di legge riguardante l'aumento del capitale della società « Cogne », che è all'ordine del giorno della stessa riunione, osserva che sarebbe opportuno che ai disegni di legge riguardanti la partecipazione dello Stato ad enti di diritto privato fosse unito almeno un bilancio dell'ente per valutare in quali condizioni esso si trova.

PRESIDENTE. Il bilancio dovrebbe essere unito al disegno di legge oppure dovrebbe es-

sere portato a conoscenza della Commissione di finanza come atto interno?

RICCI FEDERICO. Potrebbe essere sufficiente che ne venisse a conoscenza la sola Commissione.

FERRARI CRISTOFORO. Dichiaro di essersi preoccupato di esaminare se la cifra di 40 milioni prevista dal disegno di legge è giustificata. Ha potuto convincersi che essa è in relazione al valore della flotta aerea, alle dotazioni sussidiarie, alle installazioni edilizie distribuite sulla lunga rotta ed alle spese di carattere sperimentale sostenute prima di dar corso al servizio regolare. Il complesso di tutte queste entità rappresenta un'esposizione superiore ai 40 milioni: la finanza ha potuto ridurla a questa cifra in vista delle facilitazioni accordate con la convenzione fra il Ministero dell'aeronautica e la L. A. T. I. per le sovvenzioni relative all'esercizio del servizio.

PRESIDENTE. Il senatore Ricci Federico è soddisfatto?

RICCI FEDERICO. Sta bene.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di Genova la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto "Le Scuderie", ed a trasferire alla medesima Casa Ducale, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato » (357).

REBAUDENGO. Col disegno di legge in esame il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con atto formale da approvarsi con Decreto ministeriale, il riconoscimento alla Casa Ducale di Genova della proprietà dei fabbricati da Essa costruiti a cura e spese proprie in Torino, su terreno di proprietà dello Stato, negli anni dal 1891 al 1893 e facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » in uso da tempo remoto alla Casa Ducale di Genova, alla cui manutenzione ordinaria e straordinaria Essa ha sempre provveduto in proprio. A detti

fabbricati il competente Ufficio Tecnico Erariale ha attribuito il valore di lire 204.000.

Inoltre con lo stesso disegno di legge il Ministro delle Finanze è autorizzato a trasferire a titolo gratuito, e col medesimo atto, in favore della Casa Ducale di Genova la restante parte edilizia di detto compendio, rappresentata da due fabbricati di proprietà dello Stato, nonché il terreno, pure di proprietà dello Stato, di metri quadrati 4.410, su cui tutte le indicate costruzioni sono erette. Al complessivo terreno e a detti due fabbricati il suindicato Ufficio ha attribuito un valore totale di L. 1.499.400.

È superfluo rilevare che indubbiamente il Governo è stato mosso alla presentazione di questo disegno di legge, rispondente ad un augusto desiderio, oltrechè dal proposito di legalizzare una situazione di fatto, che era opportuno definire, dalla considerazione delle benemerienze verso lo Stato della Casa Ducale di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a convertire in cessione gratuita all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, la concessione in uso dell'edificio di proprietà dello Stato in Forlì già sede degli Uffici delle poste e telegrafi » (358).

ALDROVANDI MARESCOTTI. L'edificio demaniale sito in Forlì, piazza XX Settembre, del valore di lire 150.000, già sede degli Uffici delle poste e telegrafi, nel 1935 venne ceduto in uso all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia contro il canone di riconoscimento di lire 10 annue.

Senonchè l'Opera, che dovrà abbandonare questo edificio perchè è compreso nella zona centrale della città soggetta a sistemazione, ne ha chiesto la cessione in proprietà a titolo gratuito, onde ritrarne i mezzi che le occorrono per trasferirsi altrove.

Il Governo, che ha aderito, domanda ora, col disegno di legge in esame, l'autorizzazione ad effettuare la cessione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale della Società Anonima Nazionale "Cogne" » (359).

SITTA, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Flora sul disegno di legge.

Il massimo sfruttamento dei giacimenti minerari di Cogne che, per bontà del prodotto, sono fra i migliori conosciuti, è per l'Italia, intenta a prepararsi ad ogni eventualità, una necessità suprema.

Per raggiungere questo scopo occorre l'investimento di nuovi capitali che soltanto lo Stato, cui appartiene l'intero capitale azionario della Società Anonima Nazionale Cogne, può fornire senza indugio, analogamente a quanto hanno già fatto le nostre maggiori industrie siderurgiche e metallurgiche, premute, per l'accentuarsi degli impegni, dalla insufficienza dei vecchi impianti.

FERRETTI. Si associa al voto espresso dal senatore Ricci Federico a proposito della opportunità di allegare a questa specie di disegni di legge almeno il bilancio dell'azienda. Sarebbe interessante conoscere le somme che lo Stato ha investito in questa impresa, della quale, peraltro, è inutile illustrare la grande utilità ai fini della difesa e dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione accolga all'unanimità la raccomandazione che sarà trasmessa al Presidente del Senato perchè ne faccia oggetto di particolare comunicazione al Governo. Del resto l'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni obbliga il Governo a sottomettere alle assemblee legislative il consuntivo di tutte queste aziende.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo delle quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento » (360).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Broccardi sul disegno di legge.

L'articolo 19 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, fissava al 31 dicembre 1938-XVII il termine entro il quale la Finanza poteva esercitare il diritto di accertare i redditi degli immobili non assoggettati alle normali imposte fondiari agli effetti della imposta straordinaria immobiliare mentre il termine per la iscrizione nei ruoli di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento delle quote afferenti gli immobili già censiti, agli effetti delle suddette imposte fondiari, era stato stabilito al 31 dicembre 1939-XVIII. Successivamente il primo dei suddetti termini venne prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII. Col presente disegno di legge si provvede a prorogare questo termine di altri sei mesi portandolo al 30 giugno 1940, anno XVIII con che verrebbe prorogato a questa data sia il termine utile entro il quale la Finanza può esercitare il diritto di accertare i redditi degli immobili non assoggettati alle normali imposte fondiari sia quello di iscrivere nei ruoli di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento gli immobili già censiti.

Il provvedimento è giustificato dal fatto che gli uffici finanziari, a causa di ulteriori provvedimenti finanziari di carattere straordinario, sono nella impossibilità di assolvere nel termine stabilito il loro compito.

Con l'articolo 2 di questo disegno di legge si provvede altresì a prorogare al 6 giugno 1941-XIX il termine entro il quale gli enti ecclesiastici possono regolarizzare la loro situazione agli effetti civili e beneficiare dell'esenzione dall'imposta straordinaria immobiliare; la proroga di detto termine è necessaria per metterlo in armonia con l'Accordo intervenuto con la Santa Sede in data 6 agosto 1938-XVI.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della

spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 » (364).

MOTTA. Col Regio decreto-legge in esame, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 1939-XVII è stata autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei relativi Ministeri delle seguenti somme per esigenze connesse alla situazione internazionale:

Ministero della guerra . . .	L.	300.000.000
Ministero della marina . . .	»	300.000.000
Ministero dell'aeronautica . . .	»	200.000.000
Ministero dell'Africa Italiana »		117.000.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	5.000.000
Totale		L. 922.000.000

L'inderogabile e urgente necessità di tali assegnazioni ha richiesto l'emanazione di un provvedimento di carattere eccezionale che è stato preso in applicazione dell'articolo 18 primo comma della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

In un momento assai grave della vita internazionale il Governo Fascista ha dovuto provvedere con l'urgenza richiesta dallo stato di necessità al rafforzamento dell'efficienza militare della Nazione, sia nel territorio metropolitano, sia nelle Colonie, nonchè alla tutela del patrimonio artistico del nostro Paese.

Pertanto la Commissione di finanza del Senato del Regno non può che associarsi all'opera tempestiva ed energica del Governo Fascista intesa a mettere l'Italia e l'Impero in condizione di fronteggiare qualsiasi necessità.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società Anonima per Imprese etiopiche con sede in Roma » (368).

BONGIOVANNI. Nell'assemblea del 27 maggio 1938-XVI la Società anonima per imprese etiopiche (S.A.P.I.E.), ente parastatale,

ha deliberato di elevare il suo capitale a lire 35 milioni per poter espletare un razionale programma di ricerche e di sfruttamento minerario dell'ovest etiopico oltrechè per poter raggiungere l'assestamento finanziario della società. Il Ministero delle finanze concorre al detto aumento con una maggiore partecipazione di lire 13 milioni.

I giacimenti platiniferi e auriferi accertati, che la società si propone di acquistare, promettono un considerevole rendimento alla condizione che siano sfruttati razionalmente, con l'impiego di moderno macchinario.

La Società, opportunamente rinvigorita nella sua entità finanziaria, potrà uscire dalle incertezze e dalle limitazioni nelle quali ha svolto finora la sua attività ed affrontare, con lusinghiere prospettive, un vasto ed organico programma di lavoro.

Afferma che il provvedimento rappresenta un opportuno rafforzamento dell'attività mineraria italiana nell'Impero.

Bisogna peraltro riconoscere che il disegno di legge è illustrato in maniera molto sommaria e quindi anche per esso può essere giustificata l'osservazione dei senatori Ricci Federico e Ferretti. Ad ogni modo comunica che il capitale della S. A. P. I. E. è costituito attualmente da 22.000 azioni di mille lire ciascuna, delle quali 20.000 sono di proprietà dello Stato.

La società esercita un'attività propria ed inoltre controlla tre gruppi minerari: uno italo-inglese, uno italo-francese ed uno italo-tedesco, che svolgono la loro attività in A.O.I. I pacchetti azionari di maggioranza dei tre gruppi sono in possesso della S.A.P.I.E. che può considerarsi la regolatrice dell'attività mineraria nell'Uollega.

PRESIDENTE. A differenza della Cogne, si tratta di una società di cui lo Stato non ha la totalità delle azioni. Pertanto l'opportunità della richiesta dei senatori Ricci e Ferretti è anche più evidente.

MARTIN FRANKLIN. La dizione « per la maggiore partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario... » è imprecisa in quanto non si dice se la partecipazione avverrà con la sottoscrizione di altre azioni o in altro modo.

PRESIDENTE. È detto nella relazione mi-

nisteriale che la partecipazione avrà la forma azionaria.

MARTIN FRANKLIN. Inoltre il primo comma dell'articolo è redatto in modo poco felice.

BONGIOVANNI. Solo lo Stato concorrerà alla formazione del nuovo capitale; i privati azionisti sono esclusi dalla sottoscrizione.

PRESIDENTE. Non si sa però se questo è un beneficio o un danno per lo Stato.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Trasferimento allo Stato della Villa Madama
di Roma » (369).**

CREMONESI. È nota la sontuosa Villa Madama che dalle pendici di Monte Mario si profila con le sue caratteristiche linee del più puro Rinascimento.

Essa fu costruita da Antonio da Sangallo il Giovane su commissione del Cardinale Giulio de' Medici, in collaborazione con Giulio Romano e con lo stesso Raffaello che disegnò le linee purissime del giardino.

La villa contiene molte pregevoli opere d'arte fra le quali importantissime le decorazioni del pittore Giovanni da Udine al quale devesi anche il disegno della fontana dell'elefante nel giardino.

Questi pochi accenni possono essere sufficienti a stabilire quale valore artistico sia connesso a questa villa che può considerarsi il capostipite delle ville del '500, denominata più tardi « Madama », allorchè venne in possesso di Margherita Farnese.

La villa che già trovavasi in località campestre, solitaria e affatto interessante, ora per effetto della grandiosa sistemazione del sottostante Foro Mussolini e di tutta la zona adiacente, vienè ad acquistare particolare importanza e molto opportunamente il Ministero degli esteri, l'assumeva in fitto, per ospitare in essa, nella suggestione degli ambienti della zona vicina, alte personalità politiche estere.

Poichè tale contratto di affitto è venuto a scadere, appare evidente l'interesse da parte dello Stato di acquistare in proprio tale villa, sia per entrare in possesso di un pregevole

complesso artistico, sia per poter più convenientemente predisporre quelle funzioni di rappresentanza che la villa dovrà continuare a svolgere.

BACCELLI. Non si oppone all'approvazione del disegno di legge, ma osserva che sarebbe bene conoscere a quanto ammontava il canone di affitto per esaminare che rapporto vi è fra reddito e capitale.

RICCI FEDERICO. Si tratta di un provvedimento analogo agli altri tre riguardanti la L.A.T.I., la Cogne e la S.A.P.I.E., con l'aggravante però che il disegno di legge in esame non ha nulla a che vedere con l'economia e la difesa del Paese. L'illustrazione fatta dal senatore Cremonesi l'ha convinto della bellezza di Villa Madama, ma non della opportunità che essa venga acquistata dallo Stato, ed al prezzo di 17 milioni.

Trova che il disegno di legge non è sufficientemente istruito e che quindi potrebbe formare oggetto di una discussione successiva per esaminare in quali condizioni si trova la Società proprietaria, chi sono gli azionisti, chi è il presidente, ed anche per controllare a che cosa la villa deve servire. Non si poteva continuare nell'affitto? Si tratta di una spesa di lusso che si potrebbe risparmiare. Chiede, quanto meno, la sospensiva.

PRESIDENTE. L'elemento principale della questione che si potrebbe chiedere di porre in luce è il valore effettivo dell'immobile. Poichè però la relazione ministeriale afferma che la stima è stata effettuata dai servizi tecnici della Finanza, di cui sono note la prudenza e la obiettività, la Commissione può accettare per giuste le valutazioni fatte dagli organi competenti, delle quali il Governo assume le responsabilità. Un contrasto fra la Commissione e il Governo su questo punto sarebbe di difficile soluzione.

CREMONESI. L'affitto era di 250 mila lire annue, ma i proprietari hanno fatto conoscere di non voler prorogare il contratto. Il decoro del Ministero degli affari esteri impone l'acquisto di questa villa di grande valore e che si rileva ad un prezzo non eccessivo.

SANDICCHI. Il provvedimento va considerato sotto due punti di vista.

Primo punto: la Villa Madama fu presa

anni fa in fitto, per riconosciute opportunità, per non dire necessità, e nel frattempo il Governo vi ha apportato costosi adattamenti e miglioramenti, affinché quella villa monumentale rispondesse sempre meglio allo scopo al quale veniva destinata.

Secondo punto: la Società proprietaria non vuole rinnovare il contratto di affitto. Ciò potrebbe creare situazioni incresciose, non potendosi provvedere facilmente alla sostituzione di quella villa per lo scopo cui è destinata, tanto più perchè il bisogno di doverla adoperare si presenta di frequente.

PRESIDENTE. Pone ai voti la sospensiva proposta dal senatore Ricci Federico.

Non è approvata.

SECHI. Ha votato contro la sospensiva perchè si rende conto della utilità dell'acquisto della villa. Resta però dubbioso sulla spesa di 17 milioni, di cui non si sa quale parte passerà all'attuale proprietario dell'immobile. Domanda al senatore Cremonesi se sulla villa, quale complesso di carattere storico artistico, gravano vincoli a favore dello Stato.

CREMONESI. È monumento nazionale.

SECHI. Ma allora il valore venale diminuisce di molto.

CREMONESI. Fa presente che per immobili di questa natura la misura dell'affitto non può essere presa a base per la ricerca del valore venale.

SECHI. Nota che le valutazioni fatte dagli organi tecnici del Ministero delle finanze di solito peccano per eccesso, in quanto essendo abituati a fare stime con obiettivi fiscali sono sempre portati a supervalutare.

PRESIDENTE. Una tale asserzione fa torto all'intelligenza dei tecnici del Ministero delle finanze.

SECHI. Essi hanno probabilmente dimenticato che questa volta l'interesse dello Stato richiedeva un criterio, se non proprio opposto, quanto meno non supervalutativo.

Conclude esprimendo il parere che il valore attribuito all'immobile sia eccessivo, anche in rapporto al fitto attualmente vigente, che, come è stato detto, ammonta a lire 250.000 annue.

MARTIN FRANKLIN. Domanda spiegazioni sul contenuto dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Le « Scuderie » sono una piccola costruzione situata a una quota inferiore a quella in cui si trova la villa vera e propria, in passato destinata a scuderia.

Il conte e la contessa Dentice Di Frasso, proprietari delle azioni della Società, hanno adattato tale costruzione ad abitazione. È evidente che, nelle discussioni preliminari, essi hanno richiesto di riservarsi l'uso di tale piccola dipendenza.

MIARI DE CUMANI. I coniugi Di Frasso sono gli unici proprietari del pacchetto di azioni della Società Monte Mario: quindi è da intendere che l'uso vitalizio delle « Scuderie » si riferisce ad essi.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo » (371).**

CASTELLI. Le difficoltà finanziarie in cui versa da tempo il comune di Palermo hanno richiamata la vigile attenzione del Governo.

Lo studio della situazione, compiuto da esperti funzionari dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ha dimostrato la necessità di un aiuto diretto dello Stato, sia mediante un temporaneo contributo che permetta l'adeguamento dei pubblici servizi alle esigenze moderne, sia alleggerendo le passività gravanti sul bilancio con la concessione di un mutuo a lunga scadenza ed a tasso modico. La relazione ministeriale accenna anche alla creazione di una zona industriale, per ottenere un miglioramento dell'economia generale della città, ma ciò formerà oggetto di altri provvedimenti.

Col progetto di legge in esame si autorizza l'assegnazione al Comune di un contributo a carico dello Stato di 25 milioni annui a partire dall'esercizio in corso, per la durata di cinque anni. La erogazione è subordinata alle esigenze dei vari servizi pubblici e in particolare di quello della manutenzione stradale, esplicitamente richiamato (articolo 1).

Non è invero indicato quale sarà l'autorità competente a determinare tali esigenze, ma è da intendere che tale funzione di controllo sulla destinazione del contributo statale e la autorizzazione dei pagamenti correlativi sarà affidata alle ordinarie autorità di tutela.

PRESIDENTE. Il provvedimento emana dal Ministro delle finanze e non è preso di concerto col Ministro dell'interno.

CASTELLI. Ma non si può sottrarre al Prefetto la sua ordinaria funzione di tutela.

SANDICCHI. Ora ci sono gli ispettori della Ragioneria generale dello Stato.

CASTELLI. Viene inoltre autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo, ammortizzabile in 50 anni, per la dimissione dei debiti attualmente gravanti onerosamente sul bilancio. La somma di tali debiti è di lire 52 milioni, e l'autorizzazione stabilisce in quella cifra il limite massimo della concessione; tuttavia riserva al Ministro delle finanze di fissare con suoi decreti l'ammontare del prestito, stantechè dalla predetta cifra dovrebbero essere detratte le somme che si ricaveranno dalla cessione dell'Azienda del Gas, appartenente al Comune, e dagli eventuali bisogni dei creditori. Gli interessi del mutuo saranno per i primi cinque anni a carico dello Stato, e per i successivi 45 saranno corrisposti in ragione del 4,50 per cento dal Comune, insieme alle quote di ammortamento, e, per la differenza fra detto saggio e quello normale, dallo Stato.

Il provvedimento, ispirato al vasto programma di valorizzazione nazionale e alle particolari cure che il Governo Fascista va dedicando alla patriottica isola, merita approvazione.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Appannaggio di S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta Duca di Spoleto » (377).

MARTIN FRANKLIN. La legge 17 dicembre 1931-X, n. 1577, nello stabilire gli appan-

naggi per alcuni Reali Principi dell'Augusta Casa di Savoia, ha fissato l'assegno di annue lire 150.000 per S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto.

In seguito al matrimonio dell'Augusto Principe con S. A. R. la Principessa Irene di Grecia, risulta doveroso provvedere alle cresciute sue necessità finanziarie, e perciò il Capo del Governo ha presentato questo disegno di legge.

La Commissione di finanza, approvandolo unanimemente, interpreterà i sentimenti di profonda devozione del Senato per l'Augusta Casa Savoia, di deferente simpatia per S. A. R. il Duca di Spoleto, che, in pace e in guerra, si è mostrato degno della tradizione dei suoi Avi e del glorioso suo Genitore, l'indimenticabile Capo della Terza Armata. (*Virissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro che con tale applauso il disegno di legge si intende approvato per acclamazione.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore » (378).

LEICHT. Col presente disegno di legge viene disposto a favore della G. I. L. un contributo annuo di 200 milioni a carico del bilancio dello Stato. Tale cospicua assegnazione è pienamente giustificata dall'imponenza dei compiti che sono stati, via via, assegnati alla benemerita istituzione: basti pensare al più recente, cioè a quello di dare la preparazione militare alla gioventù italiana. La G. I. L. ha ormai una vastissima attrezzatura che si dirama dalle grandi città fino ad ogni più lontano comune e dovunque suscita lo spirito agonistico, il desiderio dei salutari esercizi all'aria aperta, l'amore per la montagna e per il mare fonti inesauribili di energia, la persuasione della necessità della competizione sportiva come compenso alla vita sovraccarica di tensione nervosa che l'umanità è costretta ad affrontare nei nostri tempi.

A quest'attività, in prima linea diretta alla preparazione premilitare ed agli esercizi sportivi, la G. I. L. ne aggiunge altre, provvedendo, con cura sempre maggiore, all'assistenza scola-

stica e sanitaria dei suoi iscritti, e cercando pure di far sì che i giovani possano dar pieno svolgimento alle loro attitudini naturali per l'arte o per le lettere. Si avverta che per la sola assistenza climatica, sanitaria e scolastica furono spesi, nel decorso anno, dalla G. I. L. 90 milioni di lire. Quest'opera vasta e complessa, già per tanti motivi benemerita, va considerata anche sotto il punto di vista dell'unità dello spirito nazionale, per poterne valutare tutta l'importanza. Infatti da questo impulso della G. I. L. ugualmente vivace in tutte le parti d'Italia, dalle Alpi al mare di Sicilia, questo spirito unitario attinge sempre più fattive energie.

Quest'attività rende necessaria una maggior ricchezza di mezzi adeguata al numero imponente dei tesserati che il 28 ottobre XVII ragguungevano la cifra di 7.891.547: da ciò l'opportunità del presente disegno di legge.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza » (380).

SITTA, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Marcello sul disegno di legge.

Il provvedimento è pienamente giustificato dalle gravi difficoltà in cui versa il comune di Vicenza. Per ovviare alle medesime, si trasforma in un unico mutuo estinguibile in 50 anni l'insieme di tutti i mutui da esso contratti con la Cassa depositi e prestiti e si concede a detto Comune un nuovo mutuo per la estinzione di debiti a condizioni più onerose, nonchè un contributo annuo a carico dello Stato di L. 150.000, per la durata di dieci anni.

BACCELLI. Non si oppone all'approvazione del disegno di legge, ma, poichè esso segue un provvedimento analogo riguardante il comune di Palermo, esprime il voto che tale modo di procedere non dilaghi.

PRESIDENTE. Mette ai voti la raccomandazione del senatore Baccelli.

La raccomandazione è approvata.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (382).

DE VITO. Il disegno di legge non è che il riassunto e la sistemazione di leggi precedenti e di oneri già stabiliti. Esso può essere diviso in tre parti.

Una prima parte riguarda aumenti e modifiche di denominazioni di capitoli nello stato di previsione dell'entrata 1939-40.

Una seconda parte riguarda variazioni allo stato di previsione della spesa di vari Ministeri per un complesso di 349 milioni ed ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1939-40 (Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, Istituto agronomico per l'Africa Italiana, Fondo per il Culto, Patrimoni riuniti ex-economici, Azienda autonoma statale della strada, Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Una terza parte autorizza l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, degli Affari Esteri e dell'Educazione Nazionale, per l'esercizio finanziario 1939-40 di somme occorrenti per determinate esigenze.

Il provvedimento ha carattere di sistemazione e merita pertanto di essere approvato.

Sugli undici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Illegittime richieste di contribuzioni e messa in

esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti » (384).

D'AMELIO. Il disegno di legge mira a reprimere alcuni abusi, che si sono deplorati da qualche tempo, con maggiore o minore frequenza, in quasi tutte le regioni d'Italia e che costituiscono un attentato all'attività finanziaria dello Stato o, comunque, una lesione anche indiretta delle prerogative statali. Essi assumono due forme specifiche. La prima si concreta nella richiesta a cittadini appartenenti ad una determinata categoria (proprietari, commercianti, industriali, ecc.) di una contribuzione volontaria a favore di qualche ente o istituzione od opera, anche di pubblico interesse, in misura determinata in precedenza e con riferimento ad indici, che ne commisurano l'ammontare in relazione alle terre possedute o coltivate o al reddito percepito o in relazione alla consistenza mobiliare od immobiliare. L'altra forma, più grave, è quella del pubblico ufficiale, che avendo funzioni relative alla riscossione di tributi o contributi si permette di compiere, con abuso delle sue funzioni, atti diretti all'esazione di tributi o contributi, legalmente non dovuti, a carico di persone appartenenti ad una categoria di cittadini, e a favore di enti o istituzioni, di qualsiasi natura.

La prima ipotesi, anche se non è accompagnata da pressioni o minacce sul soggetto passivo, è sempre un'usurpazione della facoltà dello Stato di imporre tributi e rende l'esercizio di detta facoltà più disagiata in quanto pone i soggetti passivi delle imposte in condizioni di minorata capacità finanziaria per corrispondere.

La seconda ipotesi è già considerata come fatto delittuoso dall'articolo 323 Codice penale, che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila, il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge. Ma qui la disposizione è generica, ed è parsa opportuna una sanzione più specifica per uno dei casi di maggiore gravità per le ripercussioni dannose, che produce, e colpirlo con pene più severe.

L'una e l'altra ipotesi fanno naturalmente salvi i casi in cui il fatto imputato presenti gli estremi di un reato più grave.

Le stesse ipotesi alla lor volta si aggravano col concorso di particolari circostanze (abuso delle qualità e dei poteri e violazione dei doveri di persona investita di pubbliche funzioni; avvenuta riscossione, in tutto o in parte, delle somme richieste).

Naturalmente fra le contribuzioni sopra menzionate non sono punto compresi i contributi volontari corrisposti dai cittadini al Partito Nazionale Fascista, secondo le modalità e nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Ministro delle finanze. Sebbene una dichiarazione simile non occorresse, si è creduto bene inserirla nel nuovo provvedimento in esame, per la sua maggiore chiarezza e precisazione.

Il disegno di legge è quindi pienamente giustificato ed è da approvare.

Occorrerebbe però una modificazione di forma. Essa concerne tanto l'articolo 1 che l'articolo 2. In essi è punito chi richiede « ad una categoria di cittadini », e tale espressione farebbe ritenere necessario che la richiesta venisse fatta a tutta la categoria, perchè se alcuno degli appartenenti alla stessa rimanesse escluso volontariamente o involontariamente, non ricorrerebbero gli estremi del reato, e la sanzione non sarebbe applicabile. Non è certo cotesto il pensiero degli onorevoli Ministri proponenti. A renderlo più manifesto sarebbe necessario dire all'articolo 1: « Chiunque, fuori dei casi previsti e regolati da leggi speciali, chiede a persone appartenenti ad una categoria di cittadini, ecc. »; e all'articolo 2: « Il pubblico ufficiale, che avendo funzioni comunque relative alla riscossione di tributi compie, con abuso delle sue funzioni, qualsiasi atto diretto all'esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti a carico di persone appartenenti ad una categoria di cittadini, ecc. ».

PRESIDENTE. Poichè occorre sentire il parere del Governo sugli emendamenti proposti dal senatore D'Amelio, ed occorre quindi sospendere la discussione del disegno di legge, chiede se vi siano altri che intendano proporre emendamenti.

BONGIOVANNI. Domanda se è necessario

chiarire che le somme indebitamente riscosse devono essere restituite.

D'AMELIO. Non c'è bisogno di tale chiarimento. È implicito che la risposta deve essere affermativa.

ZUPELLI. Ricorda che, oltre ai contributi illegalmente richiesti e messi in esazione, vi sono casi di persone che, con bollettari intestati a sindacati o enti di assistenza sociale ed affini, esigono tributi — per lo più da piccole aziende — e anche da venditori ambulanti, senza alcun controllo, minacciando, in caso di rifiuto, il ritiro o la sospensione delle licenze.

Raccomanda che si eserciti una oculata ed energica vigilanza sui mercati e presso le piccole aziende per la repressione di tale insopportabile abuso.

PRESIDENTE. Ritiene che questo caso sia contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge.

D'AMELIO. Il fatto denunciato dal senatore Zupelli ricade sotto le sanzioni del Codice Penale, trattandosi di un vero e proprio reato.

SANDICCHI. Si domanda, a proposito degli emendamenti presentati dal senatore D'Amelio, se l'espressione « persone appartenenti ad una categoria di cittadini » equivale alla espressione « in quanto appartenenti ad una categoria di cittadini ».

MARTIN FRANKLIN. Si chiede perchè non debbano essere protetti anche coloro che non appartengono ad una determinata categoria.

D'AMELIO. Spiega che, in certe occasioni, dovendosi raccogliere una somma per esigenze di carattere vario, si riunisce un Comitato, il quale ripartisce l'onere fra gli appartenenti alla categoria relativa e intima loro il pagamento. Si tratta però sempre di una intima-zione a carattere collettivo, ed è questa appunto che si vuole reprimere.

Se ci si rivolge a un singolo cittadino, questi può sempre rifiutare il pagamento e, se minacciato, rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Precisa inoltre che, quando si dice « persone appartenenti ad una categoria », si afferma esplicitamente che la qualità di appartenenza ha carattere essenziale.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiara che il disegno di legge è rinviato per sottoporre all'esame del Governo gli emendamenti proposti dal senatore D'Amelio.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero » (396).

CARAPELLE. L'articolo 1° del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614 faceva obbligo alle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana residenti nel Regno o nei Possedimenti di trasferire o cedere i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero, di cui fossero in possesso, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che agiva, però, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 6 del citato Regio decreto-legge il pagamento dei titoli veniva fatto mediante buoni novennali del Tesoro 5 per cento con godimento dal 1° settembre 1935-XIII, calcolati al loro valore nominale; ed a tal uopo l'articolo 12 autorizzava la creazione e l'emissione di una serie speciale di tali Buoni non trasferibili all'estero, e senza premi.

Avendo l'Istituto per i cambi quasi interamente espletate tutte le operazioni concernenti la cessione dei titoli suddetti, col presente disegno di legge si mira a chiudere la gestione tenuta dall'Istituto per conto del Tesoro, e a porre termine, contemporaneamente, all'emissione di ulteriori Buoni novennali 5 per cento, 1° settembre 1935.

Senonchè, non essendo utile rinunciare all'afflusso delle divise, che potrà ancora verificarsi, per l'espletamento delle pratiche riguardanti i titoli già denunziati o quegli altri che successivamente risultassero soggetti a cessione, si dispone:

1° che l'Istituto dei cambi continui, come prima e con le stesse modalità, ad acquistare detti titoli, facendolo però non più a nome e per conto del Tesoro dello Stato, bensì a nome e per conto proprio;

2° che il pagamento dei titoli abbia sempre luogo mediante buoni novennali del Tesoro della serie speciale 5 per cento 1944; tuttavia i buoni stessi non vengono più emessi direttamente dal Tesoro in relazione all'ammontare da corrispondere per i titoli ceduti, bensì vengono acquistati dall'Istituto stesso dal mercato e calcolati alla pari, salvo con-

guaglio degli interessi alla data della operazione.

In via transitoria viene stabilito che per le operazioni per le quali il cedente abbia già compiuto tutti gli atti necessari per porre in grado l'Istituto di procedere al realizzo è consentito di optare tra il regolamento di detti titoli alle condizioni precedentemente in vigore e quelle previste dall'attuale disegno di legge. L'opzione deve però essere fatta nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, e deve essere presentata per iscritto.

L'Istituto ha facoltà di respingere la domanda diretta ad ottenere il regolamento dei titoli stessi alle condizioni precedentemente in vigore quando i richiedenti non abbiano adempiuto, per causa ad essi imputabile, agli obblighi loro imposti dalle precedenti disposizioni.

Per le operazioni per le quali si proceda ancora con le vecchie norme, la gestione dell'Istituto continuerà ad essere esercitata per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato; ma lo stralcio della gestione stessa dovrà durare non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Tali essendo i fini e le modalità del provvedimento, se ne propone l'approvazione.

Sugli otto articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito » (432).

SITTA, segretario. Dà lettura delle osservazioni del senatore De Michelis sul disegno di legge in esame.

Il provvedimento si prefigge soltanto di determinare la competenza territoriale degli istituti di credito fondiario e delle sezioni di enti che esercitano il credito stesso.

Esso infatti, pur lasciando invariata la natura e la competenza dei medesimi, mira a riordinare e statuire le zone precise entro le quali deve svolgersi l'attività dei singoli istituti e delle sezioni di enti esercenti il credito fondiario, tenendo conto da un lato delle regioni nelle quali venne svolta finora tale attività e dall'altro delle località nelle quali l'attività bancaria degli enti predetti ha il suo normale svolgimento.

Un solo ente è autorizzato ad operare nel Regno, e cioè l'Istituto Italiano di Credito Fondiario; un altro gruppo notevole di aziende può operare attraverso sedi o dipendenze nelle provincie nelle quali esistono; infine per un terzo gruppo, costituito da cinque enti, è allargata leggermente la zona di competenza per sede, in relazione alla attività finora svolta di fatto.

In tal modo i singoli enti potranno svolgere la loro opera proficua in modo più razionale e si eviteranno gli inconvenienti che assai spesso si verificano quando le operazioni di credito fondiario sono fatte a distanza e senza esame diretto.

Il provvedimento, che non è di innovazione, ma di razionale sistemazione, ha in sé tutti gli elementi della opportunità e si ispira a sagge norme di ordine e di interesse generale.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

19^a RIUNIONE

Giovedì 9 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873 e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574 » (428). Pag. 177

(Discussione e approvazione):

« Imposta complementare sulle indennità " una tantum " » (353) 169

« Contrattazione dei titoli a termine » (430). 171

« Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie » » (431) 173

« Istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo » (429). 178

(Discussione e rinvio):

« Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti » (384) 170

Sullo svolgimento del lavoro legislativo. 179

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cremonesi, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni, Sitta e Zupelli.

È presente anche il Ministro delle finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavallero, Flora, Marcello, Motta e Rebaudengo.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Imposta complementare sulle indennità " una tantum " » (353).

BIANCHINI. In adempimento al mandato affidatogli ieri dalla Commissione di finanza, partecipa che il Ministro delle finanze gli ha comunicato che il disegno di legge in esame riguarda anche le liquidazioni che provengono dai fondi di previdenza.

PRESIDENTE. Se ne prende atto; ciò chiarirà un punto essenziale della legge.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti » (384).

È introdotto nella sala di riunione il Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Saluta il Ministro delle Finanze a nome della Commissione e lo ringrazia di essere cortesemente intervenuto alla presente riunione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. In merito all'emendamento proposto dal senatore D'Amelio, assente dalla riunione odierna, osserva che il provvedimento ha la finalità di reprimere penalmente le richieste di somme a titolo di contribuzione volontaria fatte in base ad indici di riferimento riguardanti una determinata categoria. Il concetto di categoria non può essere vulnerato. Valga ad esempio tanto il caso del segretario politico di un Fascio, il quale, senza munirsi dei formali ordini superiori, voglia chiedere ai proprietari fondiari della sua zona dei contributi commisurati agli estimi dei terreni per procurarsi i mezzi occorrenti alla costruzione della Casa del Fascio, quanto il caso del parroco che agisca analogamente per avere il denaro necessario a costruire una Chiesa.

Sono questi i casi tipici che la legge intende colpire. Quando è il caso del singolo, questi potrà sempre reagire in virtù del diritto penale comune.

L'articolo 3 del disegno di legge vuole assicurare i mezzi occorrenti al finanziamento del P. N. F. nell'ambito di norme che valgano a regolare le richieste sia delle contribuzioni obbligatorie, sia delle cosiddette contribuzioni volontarie da parte del Partito. Le modalità relative dovranno essere stabilite con decreto interministeriale emanato dal Ministro Segretario del Partito e dal Ministro delle Finanze. In tal modo verrà data a questa forma di contributi una situazione di legittimità.

CASTELLI. Nel pensiero del senatore D'Amelio vi è la preoccupazione che chi chiede i contributi possa sfuggire agli estremi del reato con l'espedito di escludere dalla richiesta una parte dei componenti la categoria.

CARAPELLE. Il dubbio sollevato dal senatore D'Amelio è legittimato dalla lettera del disegno di legge, la quale parla di « categoria di cittadini », il che può far pensare che il provvedimento possa non contemplare i casi in cui la richiesta di contribuzione sia rivolta ad una parte della categoria, contrariamente allo spirito della legge, la quale vuol colpire chi si rivolge anche ad una sola persona in quanto, però essa faccia parte di una determinata categoria.

DUDAN. Bisognerebbe dire « categoria di cittadini o parte di essa ».

RONGA. Si associa a quanto ha detto il senatore Carapelle. Se la richiesta di contributi venisse fatta soltanto ad un ristretto numero di componenti una certa categoria si potrebbe da taluno obiettare che il reato non sussiste. Per ovviare a questa errata interpretazione basterebbe introdurre nel disegno di legge il concetto che il reato si configura anche se la domanda è rivolta ad una « parte » della categoria.

DE VITO. Poichè le categorie sono molto estese, può avvenire che si chiami a contribuzione una limitata cerchia di componenti la categoria: per esempio i proprietari edilizi il cui imponibile superi una certa cifra. Sembra evidente che anche questo caso debba essere punito, ma sarebbe bene dirlo chiaramente.

CARAPELLE. Si dovrebbe dire « Chiunque... richiede ad una categoria di cittadini od anche a persone appartenenti alla detta categoria... ».

PRESIDENTE. Come il Ministro ha ben compreso, la Commissione teme che, servendosi dell'espedito di escludere dalla richiesta un piccolo numero di componenti la categoria, si possa sfuggire alle sanzioni previste dalla legge. Si potrebbe pertanto dire « categoria o parte di essa ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si capisce che il reato si concreta anche quando la richiesta è rivolta ad un solo gruppo della

categoria, sempre però in base a determinati indici di riferimento.

La preoccupazione che induce la Commissione di Finanza a proporre l'emendamento è giustificata, ma, prima di accogliere l'emendamento stesso, occorre sentire il parere del Ministro Guardasigilli, trattandosi di un disegno di legge che è anche di sua competenza.

PRESIDENTE. Dichiaro che la discussione del disegno di legge è rinviata.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Contrattazioni dei titoli a termine » (430).

PIOLA CASELLI. Il presente disegno di legge ha per oggetto di concedere al Ministro delle finanze la facoltà di disporre che le operazioni a termine, a premio e di riporto dei titoli di borsa non siano effettuate se non contro deposito dei titoli o della relativa copertura in contanti nella misura che sarà di volta in volta determinata e per il periodo di tempo ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni del mercato, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione.

Non è la prima volta che il legislatore fascista ha creduto necessario di intervenire per il controllo di queste contrattazioni di borsa.

Già col Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, si faceva divieto agli agenti di cambio, alle banche, ai banchieri, ai commissionari ed ai cambiavalute di accettare e di eseguire ordini di acquisto a termine di titoli se non contro contemporaneo versamento da parte dei committenti del 25 per cento del prezzo corrente dei titoli richiesti.

Si faceva però eccezione per i titoli di Stato o garantiti dallo Stato e per le cartelle fondiarie.

Con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1925, n. 575 (Provvedimenti sul riordinamento delle borse) l'obbligo del versamento di copertura fu esteso agli ordini di vendita, escludendo sempre i titoli di Stato o garantiti dallo Stato e le cartelle fondiarie.

L'articolo unico del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950 (Disposizioni per le contrattazioni presso le borse valori), oggi in

vigore, ha trasformato questo obbligo legale di copertura della contrattazione in una facoltà da accordare dal Ministro delle finanze, allargando in pari tempo la portata di questa restrizione in quanto la copertura può essere estesa a qualsiasi titolo ammesso alla quotazione di borsa, al quale il Ministro intenda opportuno di applicarla.

Si ammette, d'altra parte, che la copertura in contanti sia sostituita dal deposito dei titoli.

Il presente disegno di legge allarga ancora più la portata del provvedimento in quanto, come sopra si è detto, si dà facoltà al Ministro di stabilire la misura della copertura in contanti, e si estende la facoltà del provvedimento stesso alle operazioni a premio ed ai riporti.

Inoltre si introduce la sanzione della nullità delle contrattazioni fatte in contravvenzione al divieto. Il progetto ministeriale dava a questa sanzione un carattere generale ed aggiungeva una pena pecuniaria sino a lire 10.000. La Camera ha emendato questa parte del progetto nel senso che la invalidità del contratto, non fornito di copertura di titoli o di contanti, segue soltanto allorchè nessuna delle parti abbia effettuata la copertura, mentre quando essa è stata eseguita da una sola delle parti questa ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento.

Il testo adottato dalla Camera aggiunge, nel secondo articolo, che sono validi, per il deposito, i documenti sostitutivi dei titoli che provvisoriamente non si trovino in possesso del venditore perchè depositati per la partecipazione ad assemblee societarie, per l'esercizio di diritti di opzione o per le operazioni di tramutamento al portatore.

La Camera, poi, ha sostituito alla pena pecuniaria, che avrebbe dovuto formalmente applicarsi anche alle parti contraenti, delle misure disciplinari a carico soltanto degli agenti di cambio, delle banche, dei commissionari ed in genere degli operatori di borsa che trasgrediscono alle disposizioni della legge, riferendosi, per la natura e il carattere di queste misure, alle leggi che compongono l'attuale regolamento delle borse.

La Camera, infine, ha soppresso talune disposizioni regolanti le formalità del deposito

dei titoli e degli anticipi del prezzo, che erano contenute nell'articolo 2 del testo ministeriale.

La relazione ministeriale dimostra largamente come il Governo debba essere armato in questo momento politico di maggiori poteri per frenare quelle malsane correnti speculative che possono influire sul mercato dei valori ai danni dello Stato.

Si tratta, quindi, di misure eccezionali, giustificate da motivi eccezionali, di fronte ai quali il Senato non può che inchinarsi, esprimendo il voto che le migliorate condizioni del mercato permettano al Ministro delle finanze di non applicare le misure stesse o di applicarle con moderazione, specialmente in ordine alla misura del deposito di copertura in denaro.

Appaiono, d'altra parte, giustificati gli emendamenti introdotti dalla Camera nelle misure medesime.

Sembra, infatti, che quando il deposito dei titoli è effettuato, sia pure da una sola delle parti, la contrattazione perda quel carattere di speculazione al rialzo o al ribasso che è proprio delle operazioni allo scoperto, e che oggi ha assunto, secondo le dichiarazioni del Ministro, un andamento pericoloso per gli interessi dello Stato.

Ma, in questo caso, la parte che, effettuando il deposito dei titoli, ha dimostrato il suo interesse perchè l'operazione conduca ad un reale trasferimento della proprietà dei titoli medesimi, può pretendere, come giustamente dispone l'emendamento approvato dalla Camera, che uguale garanzia sia data dalla controparte o che il contratto sia sciolto.

Opportuna sembra, altresì, la soppressione della penalità pecuniaria, che era contenuta nel progetto ministeriale e la sua sostituzione con i provvedimenti disciplinari a carico degli operatori di borsa sottomessi ai regolamenti di borsa.

Manca, infatti, in queste trasgressioni quel generale carattere di un diretto, volontario attentato all'ordine pubblico che può giustificare le penalità finanziarie secondo le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la cui applicazione avrebbe dovuto, del resto, essere richiamata come fu fatto nell'articolo 3 del Regio

decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1927, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

Il nuovo articolo 2, introdotto dalla Camera, col quale si ammette che il deposito dei titoli possa essere rimpiazzato da documenti sostitutivi, il cui contenuto potrà essere regolato da istruzioni ministeriali, si giustifica di per sè.

Come pure si giustifica la soppressione dell'articolo 2 del progetto ministeriale contenente disposizioni sulle formalità del deposito, che possono più convenientemente formare oggetto di regolamento.

Le facoltà in discorso sono attribuite dal disegno di legge al Ministero delle finanze, anzichè al Ministro delle finanze. Si tratta di una improprietà di redazione (che ricorre talora nei disegni di legge di iniziativa di tale dicastero), perchè è al Ministro, non già al Ministero, che compete la facoltà di eseguire la legge sotto il suggello della sua responsabilità politica.

Questo però è un semplice rilievo di forma che non merita di formare oggetto di emendamento.

Comunica infine che il Consigliere Nazionale Pascolato, Presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, ha fatto pervenire alla Commissione di Finanza una richiesta di inserire nella legge una disposizione stilata nel seguente modo:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle operazioni di riporto qualora queste vengano effettuate con contestuale tradizione dei titoli e versamento del corrispettivo pattuito. Della consegna dei titoli e del versamento dell'importo deve farsi menzione nel fissato bollato ».

Questa richiesta sembra giustificata perchè il requisito dell'effettivo passaggio dei titoli e del denaro escluderebbe quelle forme di speculazione allo scoperto che il disegno di legge intende infrenare. Gradirebbe sentire l'opinione del Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
La disposizione suggerita dalla Confederazione riflette una forma di operazioni con passaggio integrale dei titoli e ritiro del denaro che non dovrebbe rientrare nelle operazioni a termine oggetto del provvedimento in discussione. Co-

munque la risposta che si può dare alla Confederazione è che in sede di regolamento si esaminerà il caso prospettato.

Assicura poi che le facoltà di cui all'articolo 1 del disegno di legge devono intendersi accordate al Ministro, non al Ministero delle Finanze. Si tratta di un errore materiale che il senatore Piola Caselli ha fatto benissimo a rilevare.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Trasformazione dell' "Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie" in "Ente Nazionale per le Tre Venezie" » (431).

RONGA. Col disegno di legge, che si sottopone all'esame del Senato, l'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie », già esistente ed operante nel territorio veneto, viene radicalmente ed ampiamente trasformato, sia nelle sue finalità sia nella interna struttura e nel funzionamento, giustificando appieno il mutamento del suo appellativo in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ».

Esso fu costituito il 20 novembre 1920, come Istituto a carattere quasi privato. Finita la Grande Guerra, il Veneto, che ne fu il teatro sanguinoso e tormentato, sentì il bisogno di integrare l'azione di ricostruzione del Governo nel campo agrario, nel quale non sempre si ravvisava adatta e proporzionata la iniziativa individuale, mentre più idonea ed efficace nel risultato sarebbe stata l'attività di un istituto avente solida base finanziaria.

Poichè però le finalità da raggiungere combaciavano e si identificavano col pubblico interesse, con decreto ministeriale 8 settembre 1921, n. 1343, esso fu eretto e riconosciuto in ente morale.

Il capitale iniziale era di lire 3.025.000, ma, in tale occasione fu elevato a lire 6.775.000, suddiviso in 271 quote da lire 25.000 ciascuna, sottoscritte da istituti di credito delle Venezie,

con l'intervento dell'Opera Nazionale Combattenti e della Banca Popolare di Novara.

L'Istituto, come disposto dallo statuto, approvato col Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1188 (articolo 1) aveva, in sintesi, il compito di:

1° assumere in concessione opere di bonifica e di trasformazione agraria e di riordinamento della proprietà fondiaria;

2° mettere in valore proprietà terriere delle Tre Venezie suscettibili di utili trasformazioni fondiarie e colturali;

3° gestire e trasformare proprietà terriere per conto di enti pubblici e privati;

4° assumere, quale mandatario, con le debite cautele, la gestione provvisoria di aziende agrarie, trovantisi in istato di difficoltà, sia nell'interesse superiore della produzione, che degli stessi proprietari e creditori.

L'Ente aveva, come organi amministrativi, un'assemblea, costituita dai legali rappresentanti degli Istituti partecipanti, un consiglio di amministrazione di ben 15 membri, un comitato esecutivo di 7 membri ed un collegio di sindaci, con l'obbligo di formare un bilancio annuale da trasmettersi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo statuto fu successivamente modificato coi Regi decreti 21 luglio 1933-XI, n. 1146 e 28 giugno 1938-XVI, n. 1326.

Ma una radicale trasformazione, in ordine ai mezzi necessari per raggiungere le sue alte finalità, fu portata dal decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, in quanto l'Istituto fu investito della potestà di chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili « a chiunque appartengano, quando appaiono suscettibili di essere utilizzati per i fini che l'Ente persegue, in conformità dello statuto ecc., per la formazione della piccola proprietà coltivatrice e di organiche unità rurali nelle Venezie » (articolo 1).

Le varie disposizioni portate dal citato decreto-legge disciplinavano le modalità e le forme da osservarsi per l'acquisizione dei beni, mercè anche il funzionamento di un doppio collegio arbitrale, periferico l'uno e centrale l'altro, statuendo che l'acquisizione definitiva della proprietà veniva ordinata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricol-

tura e foreste, sentito il collegio arbitrale centrale.

Per le difficoltà incontrate nell'espletamento del compito affidatogli e per le forti spese incontrate, nell'assemblea del 14 giugno 1933, l'Ente, sebbene non avesse mai corrisposto alcun interesse ai propri partecipanti, dovette deliberare la svalutazione del capitale sociale, da lire 6.775.000 a lire 4.000.000, con la conseguente riduzione delle quote di partecipazione da lire 25.000 a lire 14.780,15 ciascuna.

Oggi l'Ente è proprietario di parecchie tenute nelle provincie di Udine e di Trieste, alcune anche di notevole importanza; ma il solo Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezia sembra abbia un credito verso l'Ente stesso di circa 14 milioni per prestiti di conduzione, miglioramento ed acquisto di scorte.

Per quanto non sia il caso di svolgere una particolare indagine sulla attività dell'Ente e sui risultati raggiunti, non può dirsi che esso sia rimasto inattivo in ordine ai compiti di bonifica, trasformazione e miglioramento agrari, perchè ha raggiunto aumenti di produzione, che però non è dato di precisare in cifra.

Senonchè gli scopi prefissisi ed i mezzi a disposizione dell'Ente, in rapporto ai nuovi bisogni, sorti per il dinamismo in atto nell'importante regione, che è favorita dalle precipue e sollecite cure del Governo Fascista, possono dirsi ormai superati od insufficienti a raggiungere la migliore e definitiva sistemazione della vasta regione formata dalle Tre Venezia.

Donde la necessità di trasformarlo radicalmente, allargandone il campo di azione, sveltandone la procedura, attrezzandolo con organi di indiscussa e riconosciuta tecnica e competenza, mettendolo alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio e quindi del Duce del Fascismo, per una più immediata ed autorevole azione e vigilanza.

A ciò provvede l'attuale disegno di legge il quale, senza ripudiare quella parte preesistente di disposizioni procedurali e di attività dell'Ente ancora utili, ha inteso rafforzarne la struttura, la compagine e l'andamento sì da rendere più facile ed immediato il raggiungimento delle sue finalità altamente sociali.

È notevole la disposizione dell'articolo 1 per la quale, alla preesistente e già segnalata attività economico-sociale, andrà ad innestarsi quella educativa e per la quale l'Ente nazionale dovrà agire — anche in concorso con gli enti locali, integrandone, ove occorra, l'azione — in armonia alle direttive dei Prefetti delle provincie Venete.

Il suo compito è esteso poi anche all'acquisto di fondi urbani, a qualsiasi uso destinati, al rilievo ed alla cessione di aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere, al promuovere la costituzione e ad agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale e delle istituzioni aventi carattere educativo e culturale, al promuovere, col consenso del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, la costituzione o la partecipazione a società, consorzi, istituti, associazioni, ecc.

La procedura, in ordine alle possibili future acquisizioni di beni immobili e di altre attività, resta sostanzialmente nelle linee generali quella preesistente, con la modificazione però che il trasferimento di proprietà è definitivamente disposto (articolo 4), sentito il collegio arbitrale, di cui all'articolo 8, con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto, quando trattisi di immobile appartenente ad Enti pubblici, col Ministro che lo ha in consegna od esercita la vigilanza sull'Ente proprietario.

In luogo poi dei due collegi arbitrali, preveduti dal decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82 (articoli 4 e 11), è disposta l'istituzione di un unico collegio arbitrale centrale, sedente in Roma, il quale dovrà deliberare consultivamente sulla sussistenza delle condizioni previste per la richiesta di attribuzione di beni, sottoposta dall'Ente alla Presidenza del Consiglio, e giurisdizionalmente sulle eventuali opposizioni per mancato acquisto tra le parti sulla indennità dovuta, in base ai redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

Ed il collegio arbitrale (articolo 8) è irrobustito sia nel numero sia nell'autorità ed esperienza tecnica dei membri che lo compongono.

Soppresso il preesistente consiglio di ammi-

nistrazione, l'Ente (articolo 9) è retto da un Commissario del Governo, il quale è coadiuvato da un comitato esecutivo, composto di quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della cultura popolare, di grado gerarchico non inferiore al IV e di un componente il Direttorio Nazionale del P. N. F., tutti nominati con decreto del Duce, il quale nomina pure un direttore generale, esercitante le funzioni che gli sono delegate dal Commissario del Governo (articolo 11).

È espressamente statuito che la carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro delle assemblee legislative, ciò che dà a divedere che la legge si propone una azione amministrativa di carattere obbiettivo, scevra di intonazione politica.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Nell'articolo 14 sono elencate le fonti di finanziamento dell'Ente e cioè:

a) attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della legge, decurtate delle quote residue del capitale sociale, che saranno rimborsate agli istituti partecipanti alla formazione del capitale stesso;

b) fondi provenienti dalle operazioni di finanziamento, che, per il rilievo dei beni, di cui all'articolo 2, saranno effettuate per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto Mobiliare Italiano e dal Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali (Sezione autonoma), i quali terranno all'uopo apposita gestione, sotto la vigilanza della Direzione Generale del Tesoro, secondo successive convenzioni che il Ministro delle finanze ha facoltà di stipulare, in dipendenza delle quali è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni;

c) il fondo, che si renda necessario stanziare nel bilancio dello Stato, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente.

A proposito della lettera a) dell'articolo 14, che prevede il finanziamento dell'Ente, è doveroso rilevare la diversità di locuzione esistente tra il testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quello dell'originale disegno di legge, avendo ragione di presumere che alla diversità letterale debba cor-

rispondere una diversità sostanziale, la quale peraltro non appare chiara.

In sostanza nella lettera a) dell'articolo 14 è disciplinato il passaggio dal nuovo Ente al vecchio delle attività attuali decurtate delle quote versate. Questo rimborso è doveroso e giusto, posto che gli istituti partecipanti sono estromessi dal patrimonio e dalla nuova più imponente gestione dell'Ente trasformato.

È stabilito infatti, con l'articolo 14, che passeranno a questo nuovo Ente le attività, risultanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e costituenti l'attuale patrimonio dell'originario « Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie », che resta assorbito dal nuovo. E mentre nel disegno di legge, come originalmente stilato, si legge la locuzione « attività patrimoniali, decurtate delle quote residue del capitale sociale, che saranno rimborsate agli istituti partecipanti alla formazione del capitale stesso » nel testo, approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è detto invece: « decurtate delle quote residue, che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale ».

Potrebbe sembrare che si sia voluto chiarire ed indicare solamente l'organo accertatore delle quote residue da rimborsare agli istituti che parteciparono alla formazione del capitale e che la sostanza delle cose circa l'entità del rimborso debba ritenersi identica nell'una e nell'altra dizione di legge.

Onde è da domandarsi se le quote saranno rimborsate nella misura che fu originariamente versata per formare il capitale iniziale di lire 6.775.000, e cioè in lire 25.000 ciascuna, oppure in quella determinata dalla successiva svalutazione e cioè in lire 14.750,15.

A tale riguardo occorre considerare che l'azione ulteriore dell'Istituto — che in primo tempo incontrò le forti spese che ne determinarono la svalutazione — può, come è lecito presumere, avere apportato successivamente vantaggi patrimoniali all'Ente.

Ora non sembra chiaro quale sia il criterio che si intende fissare in ordine al valore delle quote da rimborsare agli istituti di credito; all'accertamento è delegato, secondo il testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Cor-

porazioni, il Ministero delle finanze senza alcun limite, neanche nel minimo spettante.

È un punto, senza dubbio essenziale, che merita chiarimenti.

Da quanto esposto risulta alla evidenza che il nuovo Ente — ampliato nelle finalità dirette al maggiore benessere materiale e morale di quelle popolazioni benemerite, potenziato con maggiori disponibilità finanziarie, fortificato nella sua organica struttura, sveltito da una più rapida procedura, amministrato da organi tecnici posti sotto la diretta ed oculata vigilanza del Duce del Fascismo — arrecherà notevoli vantaggi alle Tre Venezie. Tali ulteriori particolari premure verso quella parte della regione veneta, ricongiunta definitivamente alla grande madre Italia, dimostrano, ancora una volta, che ad essa si rivolge con quotidiana sempre maggiore sollecitudine l'attività del Governo Fascista e l'attenzione illuminata del suo grande Capo.

PRESIDENTE. Poichè nella relazione ministeriale non vi è alcun cenno in proposito, domanda al Ministro delle finanze se è fondata l'ipotesi che il disegno di legge in esame trova la sua ragione nel prossimo trasferimento dei tedeschi dall'Alto Adige.

DUDAN ... e degli slavi dalla Venezia Giulia e da Zara!

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Dichiara che effettivamente l'istituto deve provvedere a regolare le numerose ed importantissime questioni economiche connesse all'espatrio degli allogeni, in esecuzione degli accordi intervenuti fra l'Italia e la Germania sui quali fornisce ragguagli.

Poichè il termine accordato agli allogeni per optare scade il 31 dicembre del corrente anno, occorre agire con grande rapidità: per questo sono state istituite cinque commissioni che si sono dislocate nei vari centri; a capo della Commissione centrale è il Prefetto di Bolzano con a fianco il Console generale tedesco a Milano.

L'Ente assumerà la gestione delle aziende e delle proprietà che i tedeschi lasceranno.

RONGA. Ringrazia il Ministro dei chiarimenti forniti.

Informa quindi che ieri ha avuto comunicazione di due aggiunte che il Governo desidera

apportare al disegno di legge in esame. Esse sono le seguenti:

1) alla lettera b) dell'articolo 14, dopo la frase « e in dipendenza delle quali è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni » dovranno aggiungersi le parole « anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati »;

2) dopo l'articolo 20 dovrà inserirsi un nuovo articolo del seguente tenore:

« Ogni qualvolta, in relazione ad operazioni della natura di quelle indicate all'articolo 2, con trasferimento all'estero del valore di beni, di aziende e simili o con trasferimento all'estero di esercizi professionali e di qualsiasi altra attività lucrativa, si sia proceduto o si proceda ad accertamenti di imposte, tasse e contributi con applicazione di penalità, l'amministrazione finanziaria è autorizzata a condonare le penalità stesse ».

Nulla ha da dire in merito a tali modificazioni, perchè i chiarimenti dati oggi dal Ministro le spiegano perfettamente.

Chiede che il Ministro delle finanze voglia pronunciarsi circa le osservazioni che l'oratore ha fatto sulla lettera a) dell'articolo 14 — emendato dalla Camera — e cioè in merito alla liquidazione dei rapporti con gli antichi sottoscrittori del capitale dell'Ente delle Tre Venezie. Con quali criteri verrà fatto il rimborso? In base al capitale svalutato o in base al capitale iniziale? Ragioni di giustizia vogliono che gli enti sottoscrittori, costituiti, per la quasi totalità, da Casse di risparmio, e che per circa dieci anni non percepirono interesse alcuno, riabbiano integre le quote versate, tenuto conto che il patrimonio netto attuale supera certamente l'importo del capitale iniziale.

PRESIDENTE. Annuncia che, in proposito, c'è una proposta di emendamento del senatore Miari de Cumani, con la quale questi chiede che all'articolo 14 lettera a), dopo le parole « decurtate delle quote », sia soppressa la parola « residue ».

RAINERI. Rammenta che fu lui, quale Ministro delle Terre Liberate, a dar vita all'Ente delle Tre Venezie che, in breve volger di tempo,

restituì a nuova rigogliosa vita le terre già invase dal nemico.

Oggi l'Ente si trasforma radicalmente per raggiungere gli alti scopi politici illustrati dal Ministro e si trova in una soddisfacente situazione patrimoniale. Ritiene pertanto che le valutazioni che effettuerà il Ministro delle finanze permetteranno di poter facilmente giungere alla restituzione dell'intero importo delle quote iniziali, che è stata caldeggiata dal senatore Ronga, alla proposta del quale si associa.

MIARI DE CUMANI. Dichiarò di conoscere a fondo la situazione dell'Ente delle Tre Venezie per aver preso parte alla sua fondazione quale Presidente della Cassa di risparmio di Padova e per aver ricoperto, fino a pochi mesi or sono, la carica di Vicepresidente dell'Ente stesso.

Il capitale fu svalutato nel 1930, cioè nel periodo dei bassi prezzi, e fu successivamente mantenuto a quel livello per misura prudentiale. Oggi il suo capitale netto è certamente superiore alla somma di dieci milioni di lire, e quindi non vi sarebbe ragione per negare agli enti sottoscrittori la restituzione delle quote versate.

Dichiara di aver fiducia negli accertamenti che verranno effettuati dal Ministro delle finanze, ma chiede che alla lettera a) dell'articolo 14 venga soppressa la parola « residue ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Le soluzioni che si potrebbero adottare nell'effettuare il rimborso delle quote sono tre: o restituire il capitale svalutato, ma questa via ormai si può scartare, perchè altrimenti, è chiaro, il Governo non avrebbe accettato l'emendamento proposto dalla Camera; o restituire le quote iniziali, che è la via auspicata dalle Casse di risparmio; o restituire le quote nella maggior misura ragguagliata all'attuale entità del capitale netto dell'Ente.

La seconda soluzione è quella che equamente potrà essere adottata.

Comunque dichiara di accettare l'emendamento proposto dal senatore Miari De Cumani.

Il Ministro delle finanze lascia la sala di riunione.

DUDAN. Gli sembra che la motivazione con cui il senatore Ronga ha approvato, nella sua

tanto pregevole esposizione, l'opportunità di sancire l'incompatibilità fra la carica di direttore generale dell'Ente e quella di membro delle assemblee legislative, non sia giustificata in quanto, dopo le notizie fornite dal Ministro, non c'è dubbio alcuno che la legge ha carattere politico e, d'altronde, non sarebbe giusto supporre che fra gli appartenenti alle assemblee legislative ed in modo speciale al Senato — del quale fanno parte tanti valorosi ex funzionari dello Stato — non ci fossero degli elementi capaci di svolgere un'amministrazione obbiettiva ed occorrendo non politica.

RONGA. Poichè il disegno di legge autorizza l'espropriazione di beni, gli è sembrato conveniente mettere in rilievo l'opportunità che l'amministrazione non abbia intonazione politica: ma, in ogni modo, non si oppone a che tale considerazione sia ritenuta come non fatta.

PRESIDENTE. L'obbiettività dei criteri da adottare nella valutazione dei beni degli alloggi è assicurata non dal disegno di legge, ma dalle convenzioni stipulate con la Germania, che prevedono la costituzione di commissioni paritetiche, alle quali sarà demandata la valutazione stessa.

Sui ventitrè articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge, nel testo emendato, è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574 » (428).

PRESIDENTE. In assenza del senatore Scialoja indisposto, esamina il disegno di legge.

Quando la Commissione di finanza discusse il disegno di legge che convertiva in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XVII, n. 574, formulò il voto che fosse consentita l'istituzione di un ente finanziario intermedio

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

che permettesse alle ditte di ottenere lo sconto dei propri crediti senza essere obbligate a firmare cambiali come l'ordinamento del Consorzio Sovvenzioni su Valori Industriali esige. Il Ministro delle finanze ha apprezzato il suggerimento della Commissione e con il disegno di legge in esame vi ha dato seguito: così le cambiali a favore del Consorzio vengono emesse dall'ente finanziario intermedio.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo » (429).**

SITTA. Il disegno di legge è stato reso necessario dal recente provvedimento (legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942) che modifica il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. Fino ad oggi l'idoneità degli aspiranti al conferimento degli appalti per la gestione delle imposte comunali di consumo veniva accertata ai termini dell'articolo 77, n. 19, dal Testo Unico per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, in base ad uno speciale certificato rilasciato dalle Prefetture del Regno. Tale sistema ha dato luogo a qualche inconveniente per mancanza di unicità di indirizzo nella valutazione dei requisiti di idoneità demandata alle autorità periferiche.

Si è quindi da tempo riconosciuta la necessità di un provvedimento, che ovviasse alla lamentata pluralità dei criteri di valutazione e permettesse una più accurata e severa selezione degli aspiranti. Infatti l'istituzione di un unico organo esaminatore presso l'autorità centrale ha il duplice intento di eliminare i non idonei e di garantire ad un servizio pubblico d'importanza nazionale, qual'è quello della riscossione delle imposte comunali di consumo, un personale che, non solo per requisiti morali e politici, ma anche per capacità tecnica, soddisfi ugualmente gli interessi dell'amministrazione e quelli dei contribuenti.

Le Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, riferendosi alla recente istituzione dell'Albo nazionale degli esattori e col-

lettori delle imposte dirette, attuata con la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, sopra ricordata, si è opportunamente fatta propugnatrice di analoga disciplina per gli appaltatori delle imposte di consumo. Il disegno di legge in questione, accogliendo in massima i voti della Federazione stessa, non ha però creduto di poter accogliere la proposta di istituire una prova di esami per gli aspiranti perchè l'appaltatore di imposte di consumo non esercita direttamente le funzioni di accertamento e di riscossione che sono demandate agli agenti posti alle sue dipendenze, pei quali quindi soltanto si richiede il possesso di apposita patente rilasciata in base ad esame.

L'istituzione dell'Albo Nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, non mira alla formazione di una categoria professionale chiusa, inquantochè, come ricorda la relazione governativa premessa al disegno di legge « l'Albo dovrà accogliere quanti aspiranti obiettivamente dimostrino di avere la necessaria idoneità morale, tecnica e finanziaria per assumere l'appalto della gestione ». Pertanto sia il concetto generale che ispira il disegno di legge sia le sue particolari disposizioni meritano di essere approvati.

CARAPELLE. Approva il concetto fondamentale del disegno di legge, però deve richiamare l'attenzione della Commissione di finanza sopra l'ultimo comma dell'articolo 2, il quale dispone che il provvedimento del Ministro delle finanze che ratifica e rende esecutiva la deliberazione della Commissione prevista dal disegno di legge non è motivato ed è insindacabile. Non è la prima volta che disposizioni del genere si introducono nei disegni di legge: esse però, in quanto mirino ad eliminare il sindacato di legittimità del Consiglio di Stato — a parte ogni valutazione, in merito alla loro opportunità o meno, dal punto di vista della giustizia amministrativa — sono illegittime, se non viene osservato quanto dispone l'articolo 1° del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 273, il quale stabilisce espressamente che i provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, nonchè la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento o le funzioni del predetto con-

sesso, in sede consultiva o giurisdizionale, debbono essere adottati previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Osserva inoltre che il primo comma dell'articolo 3 parla di esercizio « senza rilievi » delle funzioni di appaltatore. Ora non c'è gestione di appalto di imposte che non dia luogo a qualche rilievo. Evidentemente s'intende parlare di irregolarità o, tutt'al più, di rilievi gravi. Se così non fosse si rischierebbe di togliere la capacità di essere iscritto nell'Albo anche a chi è meritevole.

SITTA. Trova fondate le due osservazioni del senatore Carapelle. Nota però, in merito alla prima, che la disposizione si trova anche nella legge fondamentale sulla riscossione delle imposte dirette ed anche nel Testo Unico della legge che riguarda le imposte di consumo.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal senatore Carapelle in merito all'articolo 2 è molto importante. Considerando che la disposizione è contemplata in analoghe leggi precedenti, la Commissione di finanza potrebbe questa volta non insistere nel rilievo, ma è opportuno segnalare l'irregolarità al Presidente del Senato e pregarlo d'informare la Presidenza del Consiglio che d'ora innanzi la Commissione chiederà la soppressione di simili norme.

Circa l'altra osservazione, rimane inteso che, a giudizio della Commissione, i rilievi devono avere importanza tale da giustificare il grave provvedimento della non iscrizione nell'Albo.

Sui sette articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Sullo svolgimento del lavoro legislativo.

PIOLA CASELLI. Osserva che il lavoro legislativo non può procedere con la desiderata cura e regolarità per il fatto che le Commissioni del Senato mancano di notizie sulle discussioni che avvengono nelle parallele Commissioni della Camera. Così, se un provvedimento è stato modificato, il Senato non conosce i motivi degli emendamenti introdotti.

PRESIDENTE. Sarebbe forse utile che i senatori incaricati di riferire prendessero contatto, per via breve, coi consiglieri nazionali che riferiscono nella corrispondente Commissione della Camera.

Vedrà poi il Presidente del Senato se sarà il caso di intervenire e modificare la prassi instauratasi, per la quale i provvedimenti passano prima all'esame della Camera.

PIOLA CASELLI. Manca il tempo per prendere contatto con i membri della Commissione generale del bilancio.

RONGA. Occorrerebbe che ciascun testo dei disegni di legge fosse accompagnato da qualche documento che desse notizia della discussione avvenuta alla Camera.

BONGIOVANNI. Sarebbe bene che i senatori incaricati di riferire fossero investiti del mandato non appena la Camera ha avuto i testi.

PRESIDENTE. Ma questo si fa già.

SCHANZER. Rammenta che in passato, con la vecchia procedura, il Governo univa al disegno di legge una nota illustrativa nella quale si dava notizia degli eventuali emendamenti apportati dal ramo del Parlamento che aveva esaminato per primo il provvedimento. Ora occorrerebbe che quella nota illustrativa fosse fornita dalla segreteria.

CARAPELLE. Ritiene che il difetto abbia origine dalla brevità del tempo assegnato alle assemblee legislative per l'esame dei provvedimenti. In ogni modo il periodo di tempo deve essere esattamente diviso a metà tra Camera e Senato.

MARTIN FRANKLIN. Per far questo basterebbe che i Presidenti delle due assemblee prendessero degli accordi.

SECHI. Propone che Camera e Senato, interpretando in miglior modo la legge, si attribuiscono un mese di tempo per ciascuno.

PRESIDENTE. Riconosce che il rilievo mosso dal senatore Piola Caselli è fondato perchè sarebbe assai utile avere tempestivamente il resoconto della Camera. Assicura la Commissione che sull'importante argomento richiamerà l'attenzione del Presidente del Senato.

La riunione ha termine alle ore 12,30.

ALLEGATO

Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie » (431).

Art. 1.

L'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie, eretto in ente morale col Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1343, estende la sua azione ad ogni forma di attività economica sociale ed educativa, assumendo la denominazione di « Ente Nazionale per le tre Venezie ».

Esso agisce in concorso con gli enti locali e, ove occorra, ne integra l'azione, in armonia alle direttive dei Prefetti delle provincie venete.

Ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e può costituire uffici distaccati nel territorio della sua giurisdizione, che comprende anche la provincia di Zara.

Art. 2.

L'Ente si propone:

1° di assumere l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprietà fondiaria, agendo in qualità di acquirente, affittuario o appaltatore, oppure di delegato dell'Autorità governativa, di Consorzi e di altri enti;

2° di acquistare fondi urbani, a qualsiasi uso destinati;

3° di rilevare e cedere aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere;

4° di promuovere la costituzione e di agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale nonchè di istituzioni aventi carattere educativo e culturale;

5° di promuovere, col consenso del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro delle finanze, la costituzione o partecipare a società, consorzi, istituti, associazioni, ecc.

Art. 3.

L'Ente può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili, a chiunque appartengano, quando appaiano suscettibili di essere utilizzati per i suoi fini istituzionali.

La richiesta di attribuzione e l'indennità offerta sono notificate, a cura dell'Ente, al proprietario dell'immobile che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali; a coloro che, dai registri del Conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti sull'immobile, e all'Intendente di Finanza agli effetti dell'articolo 56 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al Podestà del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunci legali della provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* chiunque vanti un diritto reale sull'immobile può notificarne l'esistenza all'Ente e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi delle indennità.

Art. 4.

Alla scadenza del detto termine, l'Ente ne riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, sentito il Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 8, sulla sussistenza delle condizioni previste per la richiesta di attribuzione e sulle eventuali opposizioni, promuove il trasferimento in proprietà dell'immobile, che è disposto con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto, quando trattisi di immobile appartenente ad enti pubblici, col

Ministro che lo ha in consegna od esercita la vigilanza sull'ente proprietario.

Con lo stesso decreto è disposto il pagamento dell'indennità a favore degli aventi diritto, quando l'ammontare di essa sia stato concordato tra le parti; in caso diverso, è disposto il deposito della indennità alla Cassa depositi e prestiti, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto, il quale è emanato entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La mancata emanazione del decreto entro il detto termine toglie ogni effetto agli atti preliminari, ma non conferisce diritto alcuno al risarcimento dei danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spesa.

Il provvedimento Sovrano che pronuncia l'attribuzione è, a cura dell'Ente, notificato a tutti gli aventi diritto sull'immobile e pubblicato nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Esso ha carattere definitivo e forza esecutiva.

Art. 5.

In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta pel trasferimento di proprietà sarà determinata, con decisione insindacabile, dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 8, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente capitalizzati al tasso corrente.

L'elenco degli immobili dei quali non fu concordata l'indennità è dall'Ente comunicato al Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto di attribuzione della proprietà.

Sulla indennità convenuta fra le parti o determinata dal Collegio arbitrale sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo della indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti è disposto con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 6.

Per tutti gli immobili siti nella medesima provincia, che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Ente può ottenere che il procedimento sia condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

Art. 7.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale di un immobile s'intendono sciolti di diritto alla data del decreto di cui all'articolo 4, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Quando si tratti di un fondo, lo scioglimento del contratto va inteso alla fine dell'anno colonico in corso. Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento del contratto avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente può procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilire, in mancanza di diretto accordo, con la procedura stabilita nell'articolo 5.

Art. 8.

Per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 4 e 5, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Collegio arbitrale, presieduto da un presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente e composto di un consigliere di Stato, dei direttori generali dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, rispettivamente preposti all'Amministrazione civile, ai piani della produzione agricola e alle associazioni professionali, nonchè di un console della Milizia Nazionale Forestale.

Alle sedute del Collegio arbitrale parte-

cipa, in qualità di relatore, il direttore generale dell'Ente, però senza diritto a voto o intervento nella decisione.

Il Collegio arbitrale è assistito da un segretario, scelto fra i funzionari amministrativi del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al 6° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

I componenti il Collegio arbitrale sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Durano in carica due anni e possono essere confermati.

Ad essi è soltanto corrisposta una medaglia di presenza di lire sessanta, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze.

Il pagamento della medaglia di presenza e delle altre spese pel funzionamento del Collegio arbitrale è a carico dell'Ente.

Art. 9.

L'Ente è retto da un Commissario del Governo, il quale ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della cultura popolare, di grado non inferiore al 4° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, nonché di un componente il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, designato dal Ministro Segretario del Partito.

Il Commissario del Governo ed i membri del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Gli emolumenti spettanti al Commissario del Governo saranno stabiliti di concerto col Ministro delle finanze.

Ai componenti il Comitato consultivo è soltanto corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una medaglia di presenza di lire 30, con le riduzioni di legge, per ogni giornata di adunanze, salvo il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di mis-

sione spettanti per legge, per l'adempimento di incarichi nell'interesse dell'Ente.

Il Comitato consultivo è assistito dal Direttore generale dell'Ente, in qualità di Segretario.

Art. 10.

Il Commissario del Governo deve sentire il parere del Comitato consultivo:

a) sulla proposta di revoca del Direttore generale;

b) sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo;

c) sulla richiesta di attribuzione di immobili e sui relativi piani di trasformazione;

d) sugli acquisti, sulle alienazioni e concessioni di beni immobili;

e) sulla accensione e cancellazione di ipoteche;

f) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

g) sulla stipulazione di mutui, emissione di obbligazioni, concessione di contributi ed in genere in tutti i casi previsti dalle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli può inoltre promuovere il parere del Comitato consultivo ogni qualvolta lo creda opportuno.

Art. 11.

Un Direttore generale esercita le funzioni che gli sono delegate dal Commissario del Governo e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Egli è inoltre il Capo degli Uffici amministrativi e tecnici e risponde del loro andamento al Commissario del Governo.

Il Direttore generale è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Governo.

Le norme relative al trattamento economico del Direttore generale saranno stabilite nel regolamento esecutivo.

Qualora il Direttore generale sia scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, è temporaneamente collocato fuori

ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e in caso di sostituzione non ha diritto ad alcuna indennità.

La carica di Direttore generale è incompatibile con quella di membro delle Assemblee legislative.

Art. 12.

L'Ente ha, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal regolamento esecutivo, impiegati ed incaricati di servizi speciali.

Art. 13.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

A tale effetto, il Duce può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando il Commissario del Governo ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Duce ha inoltre facoltà di annullare, sentito il Consiglio di Stato, le deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; può revocare il Commissario del Governo e i membri del Comitato consultivo in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Ente.

Art. 14.

L'Ente provvede ai suoi fini e al suo funzionamento:

a) con le attività patrimoniali risultanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, decurtate delle quote che saranno accertate dal Ministero delle finanze e che saranno rimborsate agli Istituti partecipanti alla formazione del capitale sociale;

b) con i fondi provenienti dalle operazioni di finanziamento che, per il rilievo dei beni di cui all'articolo 2, saranno effettuate, per conto e nell'interesse dello Stato, a cura dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma del detto Istituto), i quali terranno all'uopo apposita gestione, sotto la

vigilanza della Direzione Generale del Tesoro, secondo successive Convenzioni che il Ministro delle finanze ha facoltà di stipulare, e in dipendenza delle quali è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le occorrenti variazioni anche per quanto riguarda il rimborso di differenze di cambio negli eventuali trasferimenti all'estero del valore dei beni rilevati;

c) col fondo che si renda necessario stanziare nel bilancio dello Stato, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente;

d) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il Commissario del Governo comunica al Duce del Fascismo, Capo del Governo, per l'approvazione, entro il mese di ottobre, il progetto di bilancio per l'esercizio successivo, entro il mese di aprile, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente; e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

Art. 16.

Il riscontro sulla gestione dell'Ente è effettuato da un Collegio di revisori, composto di tre funzionari designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze e dalla Corte dei conti.

I componenti il Collegio sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Il Collegio esamina e riferisce sul progetto di bilancio e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione.

Art. 17.

Gli atti ed i contratti relativi all'attività dell'Ente sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposte di ricchezza mobile.

L'Ente è esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.

Sono esenti da tasse e dalla formalità della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale nonchè le relative decisioni.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni anche per comprovare la proprietà e la libertà degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 18.

Le quote di concorso negli interessi e i contributi previsti dai Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 5 giugno 1933-XI, n. 730, potranno essere concessi anche per acquisto di immobili per i quali non sia stato fatto ricorso ad operazioni di mutuo.

La concessione, da effettuare direttamente all'Ente, sarà subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'immobile e la misura del contributo non potrà eccedere quella corrispondente al capitale che avrebbe potuto essere mutuato in base alle disposizioni di cui ai citati Regi decreti-legge.

I contributi da concedere in relazione a mutui già stipulati sono determinati sulla base dell'importo effettivo dei mutui stessi.

Nel provvedimento di concessione dei contributi di cui al Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, sarà stabilito il termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere al frazionamento delle proprietà.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di corrispondere i contributi previsti dal citato Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, in una o più rate nei limiti del valore capitale delle annualità di contributo.

Gli Enti ed istituti che hanno facoltà di acquistare annualità di contributi statali sono autorizzati ad acquistare quelle di cui al presente articolo.

Art. 19.

Gli atti di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, nei quali l'Ente interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del Prefetto della provincia nè alle altre formalità sia della predetta legge, che della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886.

Quando l'Ente si rende acquirente dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospenso sussistenti sul campione unico, purchè l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.

Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospenso sul campione unico relativo ai contratti di compra-vendita stipulati dall'Ente in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332 e 8 marzo 1934-XII, n. 369, nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4.

Art. 20.

È data facoltà all'Ente di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previe intese con le rispettive amministrazioni centrali.

Art. 21.

Ogni qual volta, in relazione ad operazioni della natura di quelle indicate all'articolo 2, con trasferimento all'estero del valore di beni, di aziende e simili o con trasferimento all'estero di esercizi professionali e di qualsiasi altra attività lucrativa, siasi proceduto o si proceda ad accertamenti d'imposte, tasse e contributi con applicazione di penalità, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a condonare le penalità stesse.

Art. 22.

Sono abrogati lo statuto dell'Ente approvato col Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1188, modificato coi Regi decreti 21 luglio 1933-XI, n. 1146 e 28 giugno 1938-XVI, n. 1326, ed il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, convertito nella legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.

Resta in vigore, e s'intende riferita all'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'applicazione di ogni altra norma di legge o di regolamento concernente l'Ente di Rinascita agraria per le Tre Venezie.


È derogato a qualsiasi norma di Enti pub-

blici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme particolari per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il funzionamento del Collegio arbitrale, per la gestione delle aziende speciali, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

20^a RIUNIONE

Martedì 5 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il regime fiscale degli alcoli di 1^a categoria » (443) Pag. 189

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (444) 190

(Discussione e approvazione):

« Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno » (446) 191

(Discussione e rinvio):

« Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima » (445) 190

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cini, Conti, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Ricci Federico, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Bianchini, Broccardi, Cavalero, Crespi Silvio, Giuria, Marcello, Rebaudengo, Reggio e Torre.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

La Commissione esamina, in sede riferente, il disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il

regime fiscale degli alcoli di 1^a categoria » (443).

SITTA, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Trigona sul disegno di legge.

Successivamente alla pubblicazione del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, col quale è stato modificato il regime fiscale dell'alcole di 1^a categoria, si sono verificati notevoli aumenti nel costo di produzione degli alcoli ottenuti dalla lavorazione del melasso e delle bietole. Non essendosi ritenuto conveniente, nell'interesse dei consumatori, di consentire aumenti nei prezzi di vendita degli alcoli, è apparso equo compensare i distillatori con una riduzione dei diritti erariali. A ciò provvede il decreto-legge in esame, col quale sono stati ridotti di lire 10 e di lire 25 per ettanidro di prodotto i diritti erariali già fissati col Regio decreto-legge 14 settembre 1939, n. 1319, per gli alcoli di 1^a categoria ottenuti dalla lavorazione del melasso e delle bietole nella campagna 1939: la applicazione delle riduzioni è limitata alle estrazioni effettuate dalle distillerie dopo la pubblicazione del decreto. La equità del provvedimento risulta evidente: trattandosi di urgenti misure di carattere tributario è da ritenersi pienamente giustificata anche la emanazione del provvedimento nella forma di decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (444).

MARAVIGLIA. Avverte che il disegno di legge riguarda una maggiore assegnazione di 5 milioni di lire devoluta al servizio di investigazione politica sulla quale nulla è da osservare.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima » (445).

DUDAN. Una modifica e due disposizioni integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, che, su iniziativa del Senato, fu emanata a favore degli avventizi squadristi, formano l'oggetto del disegno di legge in esame.

Le disposizioni integrative concernono la possibilità di sostituire la tessera di squadrista con una dichiarazione confermata dal capo dell'ufficio a cui la tessera stessa va esibita, la facoltà di aggiungere i titoli di studio e gli altri eventuali titoli di servizio ai documenti da allegare alla domanda di sistemazione (articolo 1) e l'obbligo di presentare la domanda medesima entro sei mesi dal compiuto biennio di servizio, a pena di decadenza.

Queste ultime parole lasciano perplessi perchè spesso si tratta di avventizi addetti ai più umili servizi, ignari di regolamenti e di leggi. Si potrebbe rendere meno rigida la disposizione aggiungendo in fine dell'articolo 3 il seguente comma:

« Per gravi motivi il Ministro competente potrà concedere la reintegrazione nei termini ».

La modifica proposta con l'articolo 2 è sostanziale perchè tocca il trattamento economico dell'avventizio sistemato, in quanto l'osservanza delle disposizioni restrittive del Regio decreto convertito nella legge 4 maggio 1926 Anno IV, n. 898, che riguarda i minorati di guerra, i decorati al valore, gli ex combattenti e forse anche gli squadristi sistemati per esame di concorso anteriormente alla legge n. 782, assoggetta a dei limiti il diritto di conservare *ad personam* l'eventuale differenza fra il trattamento da avventizio e quello da sistemato.

È però da osservare che, se anche fosse vero che per l'applicazione della legge n. 782 potrebbe derivare — secondo quanto afferma la relazione del Governo — una disparità di trattamento fra gli squadristi oggi sistemati e i sopraccennati vincitori di concorsi, è fuori dubbio che il legislatore, con la legge n. 782,

ha voluto con tutta precisione assicurare all'avventizio squadrista sistemato la conservazione del trattamento economico precedentemente goduto. Insomma la sistemazione non doveva significare un danno economico per lo squadrista, ma, se mai, un vantaggio.

Propone di conseguenza di approvare gli articoli 1 e 3 con l'aggiunta a quest'ultimo del comma sopra indicato e di sopprimere l'articolo 2 come contrario allo spirito della legge n. 782.

PRESIDENTE. La proposta di sopprimere l'articolo 2 pone in imbarazzo la Commissione di finanza, in quanto la natura dell'emendamento contrasta con la discussione avvenuta in sede referente allorchè si è affermata la necessità di fare economie nel bilancio dello Stato.

DUDAN. L'obbiezione è giustissima: però non si tratta di imporre nuovi oneri, ma solo di non fare economie sui compensi attualmente percepiti da modesti avventizi.

PRESIDENTE. Risponde che, in ogni modo, non si possono metteré in votazione gli emendamenti proposti senza prima conoscere l'avviso del Ministro delle finanze, specialmente per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 2 che ha dirette conseguenze finanziarie, e pertanto propone il rinvio della discussione del disegno di legge.

Così resta stabilito.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno » (446).

NUCCI. Il disegno di legge in esame rappresenta un ulteriore svolgimento del sistema, iniziato con l'articolo 47 del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938, anno XVI, n. 636, il quale dispone che l'Istituto di tutela e vigilanza delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno potesse procedere alla fusione, mercè incorporazione, delle casse e dei monti che avevano raccolto depositi fiduciari, rispettivamente, per importo inferiore ai cinque milioni di lire o per cifra superiore non eccedente però i dieci milioni.

Invero, elevato il *minimum* del fondo di dotazione per la costituzione di nuove Casse di risparmio, reso obbligatorio il raggruppamento in federazioni delle casse e dei monti di pietà di prima categoria operanti nella stessa provincia o in province limitrofe, la fusione, per incorporazione, nel concorso di determinate condizioni, apparve come il provvedimento integrativo e opportuno, se pure non indispensabile, per conseguire, con la riduzione numerica degli enti, una maggiore facilità di vigilanza e di controllo e una concentrata e più economica amministrazione, mentre l'assorbimento di detti enti in organismi di più grande importanza e meglio attrezzati, avrebbe dato più sicuro affidamento di oculata gestione e di soddisfacimento delle sempre più varie esigenze del loro compito. Tanto più che, senza accennare alle ben note funzioni e finalità delle casse di risparmio, non è superfluo ricordare che i monti di pietà classificati di prima categoria son quelli che, per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi ricevuti, hanno assunto carattere equivalente di istituti di credito.

Il modesto esperimento, posto in essere col su citato articolo 47 del decreto-legge n. 141 del 1936, ha dato, come osserva il Governo, effetti benefici che ne han consigliato, di conseguenza, una applicazione più estesa ed intensa.

All'obbligo della incorporazione sono soggette le casse e i monti di prima categoria, costituiti almeno da un decennio, con sede centrale in comuni non capoluoghi di provincia, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, in cui l'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi non superava, al 31 dicembre 1938-XVII, i trenta milioni di lire.

Non è da tacere che in seno alla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni numerosi consensi ebbe la proposta che il limite dei 30 milioni di patrimonio e depositi fosse ridotto a 20 milioni e che quello dei 30.000 abitanti fosse ridotto a 20.000. Ma l'emendamento non fu accolto dal Governo e il disegno di legge è stato approvato nella sua integrità, salvo che l'articolo 5 è stato sostituito dal seguente testo

con il quale si proroga di due anni il termine per l'incorporazione:

« L'applicazione delle precedenti disposizioni avrà luogo il 1° luglio 1940-XVIII. Le medesime disposizioni saranno, altresì, applicate alla fine di ogni quinquennio successivo a questa data, con riferimento all'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi, accertato alla chiusura dell'ultimo esercizio ».

Non occorre l'esegesi dei singoli articoli, e basterà accennare che il meccanismo della incorporazione è così congegnato: a) scelta dell'istituto incorporante fra le casse e i monti operanti nella stessa provincia o nelle province limitrofe; b) trasformazione dell'ente incorporato in filiale dell'incorporante, con obbligo da parte di quest'ultimo di destinare alle opere di assistenza del comune, in cui l'ente incorporato aveva sede, una quota parte di utili in misura proporzionale al patrimonio da questo apportato; c) accertamento delle attività e delle passività mediante verbale sottoscritto dagli enti interessati e, ove sussistano divergenze, con determinazione dell'Ispettorato; d) il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, che stabilisce la data in cui la fusione deve avere attuazione, costituisce la base (*rectius* il titolo) del trapasso delle attività e proprietà.

Resta il dubbio circa le impugnative, che competono soprattutto all'ente incorporato, specie nel caso che la consistenza patrimoniale, mancando l'accordo, siasi determinata d'ufficio. In proposito può anche osservarsi che sarebbe stato desiderabile che nell'articolo 2, che disciplina l'accertamento di tale consistenza, si fosse prescritto che le operazioni da parte dei due enti interessati dovessero svolgersi sotto la direzione o quanto meno con l'intervento dell'Ispettorato: ciò sarebbe valso a rendere più agevole la definizione nella prima fase della vertenza e a ridurre notevolmente la necessità del provvedimento estimativo di ufficio.

Ad altro particolare rilievo si presta l'articolo 4 pel quale, sempre che la procedura d'incorporazione sia applicabile, l'Ispettorato può senz'altro disporre che la gestione dell'azienda sia assunta da un commissario.

Nella sua troppo generica formulazione esso non esclude il pericolo di soverchia facilità

nell'ammettere gestioni straordinarie che possono pur diventare lunghe e onerose. La disposizione, che non è ristretta, come da alcuno fu ritenuto, all'unico caso del difetto d'accordo sul punto della consistenza, conferisce all'assoluta discrezione dell'Ispettorato di far luogo alla nomina del commissario sol che si tratti di ente, al quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 1.

È dunque da esprimere il voto che nelle norme di esecuzione si tenga conto sia dell'osservazione fatta all'articolo 2, sia di quest'altra e nel senso che non si ometta di specificare le ipotesi nelle quali la nomina del commissario possa essere consentita.

Come pure sarebbe bene che nelle norme regolamentari si precisasse l'ammontare della quota degli utili da destinare annualmente alla beneficenza, per evitare che sia stabilita arbitrariamente.

PRESIDENTE. In merito all'ultima osservazione fatta del senatore Nucci, nella sua diligente ed acuta illustrazione, rileva che, per criterio di equità, le elargizioni per la beneficenza dovranno essere erogate con la stessa aliquota degli utili che l'ente incorporante adotta nella propria circoscrizione per il medesimo scopo.

FACCHINETTI. In virtù dell'articolo 1°, l'applicazione della procedura d'incorporazione avviene nei confronti degli enti « aventi la sede centrale in un comune non capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, in cui l'ammontare complessivo dei depositi non superava, al 31 dicembre 1938-XVII, i 30 milioni di lire ». Di conseguenza l'incorporazione verrà estesa a quegli enti che, anche se trovandosi in piccoli centri, vantano una antica — talvolta più che secolare — tradizione, sono saggiamente amministrati ed esercitano una azione locale altamente benefica, che, insomma, dimostrano di possedere una sana e robusta vitalità. Sfuggiranno invece all'obbligatorietà dell'incorporazione altri enti, specialmente banche popolari e casse rurali, che, anche se sono costituite in centri maggiori e se hanno depositi superiori ai 30 milioni di lire, si trovano in condizioni molto critiche.

Per attenuare la rigidità di questa disposizione, che è anche alquanto empirica, si po-

trebbe, con il consenso della Commissione, raccomandare al Governo di adottare, nelle norme di esecuzione della legge, un criterio più elastico, nel senso di escludere dalla disposizione quegli enti che dimostrino di avere notevole vitalità, da accertare mediante una severa indagine dell'Ispettorato per la difesa del risparmio.

PRESIDENTE. Il desiderio espresso dal senatore Facchinetti non può essere tradotto in raccomandazione per il fatto che la sua realizzazione contraddirebbe le tassative disposizioni della legge. Il senatore Facchinetti può, se crede, presentare una proposta di emendamento.

FACCHINETTI. Propone di emendare l'articolo 1° in conformità delle sue precedenti osservazioni.

NUCCI. La proposta del senatore Facchinetti investe il fondamento della legge. Lo stesso Governo ha riconosciuto che alcuni enti meriterebbero di essere conservati; ma la generalità dei casi rende necessaria una concentrazione che consente una maggiore vigilanza. Quindi non è opportuno modificare la legge per salvare quei pochi enti che meriterebbero di non essere sacrificati.

RAINERI. Quali sono gli enti da assorbire?

NUCCI. Non ha potuto ottenere dati precisi perchè ancora non è ultimato l'esame dei singoli casi: sono però moltissimi. Basta pensare che prima bastavano 3.000 lire di fondo di dotazione per poter costituire una cassa di risparmio! Molti di questi enti danno luogo a censure e l'Ispettorato non può esercitare una efficace vigilanza per il loro numero eccessivo.

MIARI DE CUMANI. È contrario alla proposta del senatore Facchinetti. Da molti anni

si attende l'applicazione della legge in esame che, per essere stata accuratamente studiata, merita di essere approvata così come è stata presentata. Si tenga conto che le casse di risparmio con meno di 30 milioni di depositi oggi non possono vivere: perciò le grandi casse sono chiamate ad aiutare quelle piccole che non hanno mezzi sufficienti.

FACCHINETTI. Gli consta infatti che le grandi casse di risparmio sono favorevoli al presente disegno di legge per il fatto che temono di essere esposte a fare dei sacrifici a profitto delle piccole casse. Però è da rilevare che del fondo di 100 milioni di lire, costituito quest'anno tra le casse di risparmio per venire in soccorso degli enti in sofferenza, circa 50 milioni si sono dovuti assegnare alla Cassa di risparmio di Palermo, che, coi suoi 500 milioni di depositi, è certamente una delle maggiori.

MOTTA. Quale presidente della Cassa di risparmio delle provincie siciliane è in grado di poter rettificare che la Cassa di risparmio di Palermo ha avuto soltanto 36 milioni di lire, sotto forma di prestito da rimborsare in 20 anni, con interessi.

FACCHINETTI. 36 milioni su 100 non sono poca cosa.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di emendamento del senatore Facchinetti.

Non è approvata.

Sui sei articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

21^a RIUNIONE

Sabato 9 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione con emendamento):

« Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima » (445). Pag. 197

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cini, Conti, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Ro-

mano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sitta, Trigona e Zupelli.

È anche presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Giuria, Marcello, Miari de Cumani, Pozzo, Scialoja, Sirianni e Torre.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

La Commissione esamina, in sede referente, il disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI », ed approva la relazione del senatore Scialoja.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamento del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima » (445).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di accettare l'emendamento proposto

dal senatore Dudan all'articolo 3 e che ha lo scopo di rendere meno rigoroso il termine di sei mesi fissato per la presentazione della domanda di sistemazione da parte degli avventizi squadristi.

In merito all'altro emendamento, pure del senatore Dudan, fa presente che la proposta di sopprimere l'articolo 2, a parte l'onere finanziario che ne conseguirebbe, solleva una questione di principio. Infatti, accettando la soppressione di quell'articolo, il trattamento degli avventizi squadristi che sono e saranno sistemati in virtù della recente legge, verrebbe ad essere, in certi casi, superiore a quello di altre categorie di benemeriti della patria, quali i minorati di guerra, ed anche di quegli stessi squadristi che entrarono a far parte dell'amministrazione statale a seguito di regolare concorso; questi ultimi, se in precedenza erano avventizi, si troverebbero ad essere stati assoggettati a quella decurtazione di competenze che il senatore Dudan vorrebbe evitare agli squadristi beneficiati dalla nuova legge.

Questa disparità di trattamento fra gli stessi squadristi non risponderebbe a giustizia e creerebbe situazioni antipatiche.

DUDAN. Osserva che gli squadristi sistemati sono quasi tutti uomini anziani, con famiglia e che, rispetto a quelli beneficiati con la legge del 1926, hanno ben 14 anni di ritardo nella carriera e nell'anzianità di pensione.

Ad ogni modo non vuol esser più fascista dei Ministri proponenti e quindi dichiara di non insistere.

Poichè la qualifica di squadrista sarà riconosciuta anche ai legionari fiumani, domanda se sarà necessario modificare la legge per farveli rientrare.

THAON DI REVEL. Ritene che l'estensione possa avvenire senza provvedimento legislativo.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato nel testo modificato (1).

La riunione termina alle ore 11.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima (445).

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1939, anno XVII, n. 782, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziario;
- d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal Capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di Combattimento la dicitura « squadrista ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse.

Art. 2.

Nell'articolo 6, secondo comma, della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, dopo le parole « egli conserverà la differenza come assegno *ad personam* », sono aggiunte le seguenti: « osservato l'articolo 2, primo comma, del Regio decreto-legge 10 gennaio

1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898 ».

Art. 3.


L'avventizio che ritenga di aver titolo alla sistemazione in ruolo prevista dalla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, deve presentare, a pena di decadenza, la documentata domanda di cui all'articolo 2 della legge me-

desima all'Amministrazione dalla quale dipende entro sei mesi dalla data in cui compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'articolo 1 della predetta legge.


Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi, è data facoltà al Ministro competente di concedere la reintegrazione nei termini.





AFFARI ESTERI



° SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

1^a RIUNIONE

Martedì 2 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Agnelli, Baccelli, Beneduce, Brezzi, Cavazzoni, Contarini, Silvio Crespi, Giacomo De Martino, Donzelli, Fracassi, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Pitacco, Rolandi Ricci, Sailer, Santi Romano, Salvago Raggi, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Banelli, Falck, Piccio, Salata, Scialoia, Silvestri, Tullio.

PRESIDENTE. Nel dare inizio ai lavori annuncia che, rendendosi interprete dei sentimenti dei colleghi, ha pregato il Presidente del Senato di far pervenire al Ministro degli Affari esteri il deferente saluto della Commissione.

Saluta i colleghi, dichiarando di fare assegnamento sulla loro attiva collaborazione.

Quindi illustra le norme di carattere pratico da seguire nello svolgimento dei lavori, sia per la compilazione delle relazioni, come per la presentazione degli eventuali emendamenti, la

compilazione del verbale e la presenza dei senatori.

Rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate » (46).

MAROZZI, relatore. Informa di avere ricevuto in data odierna comunicazione che il Ministero dell'Africa Italiana ha trasmesso al Ministero delle Finanze la richiesta di alcuni emendamenti e pertanto propone il rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sentito il parere della Commissione, stabilisce di rinviare il disegno di legge, ponendolo all'ordine del giorno della prossima riunione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (47).

BREZZI, relatore. Fa presente che, in armonia con le direttive del Regime, il provvedimento in esame, facilitando le importazioni ed esportazioni temporanee, darà maggiore sviluppo e più forte incremento al commercio di esportazione, ed assicurerà una migliore affermazione dei nostri prodotti all'estero, con conseguente maggiore assorbimento di mano d'opera all'interno.

DONZELLI. Raccomanda che la cascina introdotta in Italia sia effettivamente usata per i fini per i quali viene importata e non dia invece luogo a commercio lucroso.

GIANNINI. Fa presente che le varie disposizioni del provvedimento sono già state precedentemente vagliate ed elaborate dai competenti organi ministeriali e confederali e che le

agevolazioni hanno carattere temporaneo e tendono a farci conservare determinati mercati esteri.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 12 novembre 1938, per regolare i pagamenti fra l'Italia ed i territori dei Sudeti » (48).

MAJONI, *relatore*. Dichiaro che il nuovo accordo stipulato con la Germania non ha bisogno di illustrazione, perchè è una conseguenza dell'annessione del territorio dei Sudeti al Reich.

Nel proporre l'approvazione alla Commissione si augura che avvenga una graduale riduzione dell'attuale nostro credito di *clearing* verso la Germania.

DONZELLI. A tal proposito comunica che effettivamente, in queste ultime settimane, si va accentuando il movimento di esportazione di prodotti ortofrutticoli verso la Germania.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 19 gennaio 1939-XVII, concernente l'impianto di linee aeree regolari fra i due Paesi » (49).

PRESIDENTE. Essendo assente il relatore senatore Piccio, prega il senatore Giannini di voler riferire sul disegno di legge.

GIANNINI. Il disegno di legge concerne l'approvazione, con alcune modifiche, della convenzione stipulata tra i due Governi per l'impianto di una regolare linea aerea fra Roma e Varsavia.

Le varianti alle proposte del Governo polacco riguardano: all'art. 1, l'istituzione di una linea aerea Roma-Varsavia, senza precisarne l'itinerario, e consentendo un collegamento diretto tra Roma e Budapest; all'art. 7, la concessione

di maggiori agevolazioni fiscali ai passeggeri ed alle merci; all'art. 15, la durata della convenzione, che da cinque anni viene portata a dieci. Viene del pari stabilita la possibilità del riesame della convenzione stessa, su richiesta di uno dei due Paesi, a partire dal 1943.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1938-XVII » (50).

MAJONI, *relatore*. Nel proporre l'approvazione del disegno di legge esprime il voto che in eventuali future stipulazioni venga aumentato il contingente d'importazione in Danimarca di prodotti ortofrutticoli ed in ispecie dei cavolfiori, pregiato prodotto di alcune nostre regioni, che non trova più facile sbocco sui mercati dell'Europa centrale. E ciò anche in considerazione del notevole nostro credito di *clearing* verso la Danimarca.

GIANNINI. Precisa che l'attuale bilancia commerciale in nostro favore è dovuta al solo fatto che quest'anno non possiamo importare bestiame dalla Danimarca a causa dell'afta. Ritiene che con il cessare dell'inconveniente la bilancia ritornerà a nostro svantaggio se nel frattempo non sarà attuata una efficace propaganda per conquistare i mercati del luogo con i nostri prodotti ortofrutticoli.

DONZELLI. Assicura che da parte dei commercianti di detti prodotti non manca il più vivo interessamento onde aumentarne la esportazione, ma fa presente che alle volte i loro sforzi vengono frustrati da impedimenti di vario genere, come per esempio quello della insufficiente rispondenza delle ferrovie straniere alle esigenze del nostro traffico commerciale.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'accordo effettuato in Roma, me-

diante scambio di note, il 7 febbraio 1939- Anno XVII, fra l'Italia e l'Unione delle repubbliche sovietiche socialiste, intese a modificare l'articolo 3 del Trattato di commercio e navigazione italo-sovietico del 7 febbraio 1924-I » (51).

MAJONI, *relatore*. Fa notare che le nuove disposizioni introdotte dall'U. R. S. S. nella disciplina dei suoi rapporti commerciali con l'estero, che ammettono deroghe al principio generale del monopolio di Stato, in quanto consentono a determinanti enti di compiere direttamente atti di commercio con l'estero, con propri obblighi e responsabilità, hanno portato di conseguenza la modificazione dell'articolo 3 del Trattato di commercio italo-sovietico del 7 febbraio 1924, stipulato in assoluto monopolio statale. L'accordo tutela adeguatamente i legittimi interessi dei nostri esportatori verso quel Paese.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Rinvio del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di note, in Roma fra l'Italia e la Francia, il 29 dicembre 1938-XVII, inteso a prorogare al 30 giugno 1939-XVII il protocollo addizionale all'Accordo commerciale del 14 aprile 1938-XVI e l'Accordo del 26 luglio 1938-XVI, relativo agli scambi ed ai pagamenti fra l'Italia e le colonie e possedimenti francesi » (52).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Liotta, relatore di questo disegno di legge, ne stabilisce il rinvio alla prossima riunione, ed invita il senatore Pignatti Morano di Custoza a voler riferire su di esso.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione dei seguenti atti stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 13 febbraio 1939-XVII: a) Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925-II, con protocollo

di firma; b) Accordo in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali » (53).

BREZZI, *relatore*. Il disegno di legge concerne accordi commerciali già ratificati ed in atto. Rileva, per quanto si riferisce agli scambi di specialità medicinali fra i due Paesi, che l'importazione di questi prodotti dalla Germania supera di gran lunga la nostra esportazione in quel Paese, anche per il fatto che la nostra legislazione in materia non è aggiornata. Raccomanda che le nuove norme sulla disciplina dell'uso dei medicinali in Italia, vengano al più presto poste in atto per evitare che nella libera importazione di medicinali dalla Germania in Italia e viceversa, possa realizzarsi un trattamento sfavorevole ai prodotti italiani.

Esprime inoltre il voto che le competenti organizzazioni confederali intervengano, sia presso l'industria farmaceutica, sia presso i professionisti interessati, affinché la fabbricazione dei suddetti prodotti sia sviluppata e perfezionata e la propaganda per l'uso sia intensificata, sempre quando le qualità offrano le dovute garanzie.

CAVAZZONI. Si associa alle raccomandazioni del relatore. Richiama l'attenzione sull'inconveniente derivante dal fatto che, non ostante la propaganda per la diffusione dei nostri prodotti, moltissimi Enti pubblici e parastatali fanno uso di prodotti esteri, quando similari prodotti nazionali sono uguali se non superiori a quelli stranieri.

GIANNINI. Chiarisce la finalità del provvedimento che tende a conservarci piena libertà di movimento nei rapporti di questo commercio con l'estero, tanto più che è imminente la promulgazione del nuovo Regolamento adottato dal Consiglio Superiore della Sanità Pubblica. Ricorda infine che l'interessamento per la maggiore diffusione di questi nostri prodotti, non deve essere rivolto unicamente verso i produttori, ma soprattutto verso i professionisti.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo di carattere commerciale, effettuato mediante scambio di note in Quito, fra l'Italia e l'Equatore, il 23 settembre 1938 - Anno XVI » (54).

BREZZI, *relatore*. Osserva che per quanto concerne i rapporti commerciali fra l'Italia e l'Equatore, l'accordo in esame ammette l'importazione in Italia di alcune merci per un valore di otto milioni di lire, mentre i nostri prodotti non hanno limitazione di esportazione nell'Equatore e vi fruiscono della tariffa preferenziale.

Per la questione della valuta i due Governi si scambieranno, ogni sei mesi, le statistiche dei relativi interscambi. Data la brevità dell'accordo e la possibilità di variare i quantitativi dei prodotti elencati, sulla base del valore suindicato, confida che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Riduzione dell'assegno di sede al personale femminile delle scuole italiane all'estero » (116).

VISCONTI DI MODRONE, *relatore*. La riduzione prevista dal disegno di legge si propone innanzi tutto di differenziare il trattamento economico delle insegnanti di scuole italiane all'estero fornite di solo diploma di metodo da quelle in possesso del diploma di abilitazione.

Il provvedimento poi prevede una riduzione dell'assegno di sede per l'insegnante coniugata non separata legalmente, quando il marito non sia inabile al lavoro e non possenga redditi propri.

Il relatore avrebbe desiderato introdurre nel disegno di legge un emendamento allo scopo di limitare la riduzione alle maestre con marito esso pure insegnante. Per altro, assunte informazioni alla competente Direzione degli Affari Esteri, ne è risultato che il provvedimento è reso necessario da esigenze di bilancio.

DONZELLI. Vorrebbe che la riduzione avesse luogo solo quando il coniuge è anch'esso impiegato statale.

CRESPI e CAVAZZONI. Si associano a quanto ha detto il relatore.

PITACCO. Desidererebbe conoscere quale economia si attua con queste riduzioni e chiede se non si poteva ottenerla con riduzioni in altre voci del bilancio stesso.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, concernente l'istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero » (117).

ROLANDI RICCI, *relatore*. Illustra l'importanza politica e l'urgente doverosa necessità del provvedimento e ne propone l'approvazione.

Fa però voti, relativamente alla costituzione della Commissione e del Comitato, che ritiene pletorici, perchè in avvenire non si segua l'indirizzo adottato col disegno di legge in esame.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi uffici diplomatici e consolari in sedi transoceaniche » (118).

DE MARTINO GIACOMO, *relatore*. Dichiarata che il disegno di legge in discussione tende a disciplinare i congedi dei funzionari diplomatici e consolari all'estero e ad evitare eccessive vacanze dei medesimi in sede. Ne propone pertanto l'approvazione.

Sugli articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare » (119).

DE MARTINO GIACOMO, *relatore*. In analogia a quanto in materia di concorsi, è di-

sposto per le altre carriere amministrative, e per la serietà dei concorsi stessi, viene estesa, col provvedimento in esame, ai concorsi diplomatici e consolari l'esclusione di coloro che vi abbiano precedentemente partecipato per due volte con esito negativo, anche quando abbiano portato a compimento una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.

GIANNINI. Rileva l'inconveniente che si debba provvedere con apposita legge quando

viene emanato un provvedimento in deroga alla legge 2 giugno 1927 e raccomanda al Ministero degli affari esteri che provveda nel modo praticato dalle altre Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Comunica che la prossima riunione avrà luogo giovedì 4 corrente alle ore 11.

La riunione è sciolta alle ore 17,35.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

2^a RIUNIONE

Giovedì 4 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Contarini, Giacomo De Martino, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Santi Romano, Rossini, Sailer, Salvago Raggi, Scialoja, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Banelli, Beneduce, Cavazzoni, Donzelli, Fracassi.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate » (46).

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge in esame era stato rinviato in attesa che il Ministero delle Finanze fornisse alcuni chiarimenti richiesti da quello dell'Africa Italiana, ed invita il relatore a riferire in proposito.

MAROZZI, *relatore*. Comunica che la Presidenza del Senato, subito interessatasi presso il Ministero delle Finanze, in merito alle modifiche richieste dal Ministero dell'Africa Italiana, non ha finora ricevuto alcuna risposta al riguardo.

Per evitare un secondo rinvio del disegno di legge, ne propone l'approvazione. Aggiunge che le eventuali esigenze del Ministero dell'Africa Italiana potranno formare oggetto di successivi provvedimenti legislativi.

IMPERIALI. Ritiene che la Commissione non debba intromettersi nel componimento della questione che interessa i due Ministeri e suggerisce di rinviare ogni decisione a quando ogni dubbio sarà eliminato.

SCIALOJA. Esprime l'avviso che le questioni interministeriali non debbano influire sulla decisione della Commissione, tanto più che il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, unica sede ove ogni divergenza deve essere risolta.

ROMANO SANTI. Suggerisce che sarebbe opportuno aggiungere al primo comma dell'articolo 1, alle parole « porti del Regno » le parole « delle colonie e dei possedimenti ».

GIANNINI. Dichiara che effettivamente il disegno di legge ha bisogno di essere modificato allo scopo di chiarirne il testo e facilitarne l'applicazione. Propone pertanto i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1, dopo la parola « porti », sostituire alle parole « del Regno », le parole « dello Stato ».

Al secondo comma dello stesso articolo 1, dopo le parole « acque territoriali » aggiungere le parole « dello Stato, nella estensione determinata agli effetti dei controlli doganali ».

Nell'articolo 2 sostituire le prime parole con le seguenti « Con decreto Reale, emanato su

proposta del Ministro delle Finanze, saranno stabilite... ».

ROLANDI RICCI. Richiama l'attenzione della Commissione sulla procedura relativa alla presentazione degli emendamenti.

SCIALOJA. Fa alcune considerazioni al riguardo.

PRESIDENTE. In seguito all'accettazione, da parte della Commissione degli emendamenti proposti dal senatore Giannini, propone che la discussione del disegno di legge in esame venga ulteriormente rinviata.

Così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'accordo effettuato mediante scambio di note, in Roma fra l'Italia e la Francia, il 29 dicembre 1938-XVII, inteso a prorogare

al 30 giugno 1939-XVII il protocollo addizionale all'accordo commerciale del 14 aprile 1938-XVI e l'accordo del 26 luglio 1938-XVI, relativo agli scambi ed ai pagamenti fra l'Italia e le colonie e possedimenti francesi » (52).

PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA, *relatore*. Fa notare che il disegno di legge concerne una semplice proroga al 30 giugno 1939-XVII degli accordi italo-francesi, relativi agli scambi ed ai rispettivi pagamenti, allo scopo di consentire al carattere sperimentale che tali accordi avevano, la possibilità di manifestare tutta la loro efficacia. Ne propone pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione sarà convocata a domicilio.

La riunione è sciolta alle ore 11,35.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI
DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

3^a RIUNIONE

Sabato 6 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Brezzi, Contarini, Giacomo De Martino, Falck, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Rolandi Ricci, Santi Romano, Sailer, Salvago Raggi, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacelli, Banelli, Donzelli, Liotta, Piccio, Pitacco, Salata, Silvestri, Tacconi.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura del telegramma di ringraziamento pervenutogli dal Ministro per gli affari esteri in risposta al saluto inviatogli in occasione della prima riunione della Commissione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per incoraggiare il recu-

pero e la demolizione di navi affondate » (46).

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro delle finanze non ha accolto gli emendamenti proposti dalla Commissione al disegno di legge in esame e prega il Segretario di dare lettura della lettera con la quale il Ministro stesso ne spiega le ragioni.

MAJONI, *segretario*. Legge la lettera dalla quale risulta che il Ministro non ritiene di accogliere la sostituzione, al primo comma dell'articolo 1, delle parole « nei porti dello Stato », a quelle « nei porti del Regno », perchè questa dizione importerebbe la estensione del beneficio fiscale del provvedimento anche alle navi, per le quali ricorrano le volute condizioni, ma la cui demolizione venga eseguita nei porti dell'Africa italiana e delle isole dell'Egeo. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di autonomia doganale esistente per i territori coloniali e possedimenti, dato che il territorio doganale del Regno è distinto e diverso da quello dell'Africa italiana e delle isole suindicate; non è pertanto possibile assimilare, sia pure ai soli effetti del provvedimento in parola, la demolizione effettuata nei porti della Madrepatria con quella eseguita nei porti coloniali o delle isole dell'Egeo, senza compromettere il canone fondamentale che presiede alla disciplina dei rapporti doganali fra Madrepatria e colonie e possedimenti, quello cioè della reciproca completa indipendenza.

Per le stesse considerazioni non può consentire l'aggiunta alle parole « acque territoriali », delle altre « dello Stato », dovendo l'agevolezza prevista limitarsi alle navi affondate nelle acque territoriali del Regno.

Ritiene superflua l'altra aggiunta « nella estensione determinata agli effetti dei controlli doganali », perchè quando si parla di acque

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI
DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

3^a RIUNIONE

Sabato 6 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Brezzi, Contarini, Giacomo De Martino, Falck, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Rolandi Ricci, Santi Romano, Sailer, Salvago Raggi, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacelli, Banelli, Donzelli, Liotta, Piccio, Pitacco, Salata, Silvestri, Tacconi.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura del telegramma di ringraziamento pervenutogli dal Ministro per gli affari esteri in risposta al saluto inviatogli in occasione della prima riunione della Commissione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per incoraggiare il recu-

pero e la demolizione di navi affondate » (46).

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro delle finanze non ha accolto gli emendamenti proposti dalla Commissione al disegno di legge in esame e prega il Segretario di dare lettura della lettera con la quale il Ministro stesso ne spiega le ragioni.

MAJONI, *segretario*. Legge la lettera dalla quale risulta che il Ministro non ritiene di accogliere la sostituzione, al primo comma dell'articolo 1, delle parole « nei porti dello Stato », a quelle « nei porti del Regno », perchè questa dizione importerebbe la estensione del beneficio fiscale del provvedimento anche alle navi, per le quali ricorrano le volute condizioni, ma la cui demolizione venga eseguita nei porti dell'Africa italiana e delle isole dell'Egeo. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di autonomia doganale esistente per i territori coloniali e possedimenti, dato che il territorio doganale del Regno è distinto e diverso da quello dell'Africa italiana e delle isole suindicate; non è pertanto possibile assimilare, sia pure ai soli effetti del provvedimento in parola, la demolizione effettuata nei porti della Madrepatria con quella eseguita nei porti coloniali o delle isole dell'Egeo, senza compromettere il canone fondamentale che presiede alla disciplina dei rapporti doganali fra Madrepatria e colonie e possedimenti, quello cioè della reciproca completa indipendenza.

Per le stesse considerazioni non può consentire l'aggiunta alle parole « acque territoriali », delle altre « dello Stato », dovendo l'agevolezza prevista limitarsi alle navi affondate nelle acque territoriali del Regno.

Ritiene superflua l'altra aggiunta « nella estensione determinata agli effetti dei controlli doganali », perchè quando si parla di acque

territoriali, non ci si può che riferire « al mare territoriale » delimitato, agli effetti della vigilanza, dall'articolo 24 della legge doganale.

Infine il Ministro non crede di poter accogliere la proposta modifica all'articolo 2, trattandosi solamente dell'emanazione di modalità e norme di carattere tecnico-amministrativo, non suscettibili di regolamentazione di carattere generale, mentre deve essere reso agevole alle Amministrazioni interessate di adattare alle diverse situazioni e circostanze e anche di modificarle, quando ciò si renda necessario.

PRESIDENTE. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministro propone che la discussione abbia luogo sul testo ministeriale.

MAROZZI. Riferisce sul provvedimento in esame e, confermando quanto ha esposto al riguardo nelle precedenti riunioni, ne propone l'approvazione.

IMPERIALI. Al fine di evitare il ripetersi di simili inconvenienti ribadisce l'opportunità che i Ministeri interessati debbano, di comune accordo, concretare i testi dei disegni di legge prima che questi vengano sottoposti all'esame delle Commissioni.

BREZZI. Ritiene che, con i chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze, il disegno di legge in parola possa essere approvato.

GIANNINI. Fa presente che le questioni sollevate dagli emendamenti respinti dal Ministero delle finanze concernono in primo luogo un problema di carattere sostanziale, relativamente all'ampliamento del territorio a cui le agevolazioni fiscali si riferiscono e per

questa prima parte è d'avviso che la Commissione faccia presente all'organo competente, sotto forma di raccomandazione, la possibilità di estendere le agevolazioni di cui è oggetto il disegno di legge, anche alle colonie e ai possedimenti.

Per quanto invece riflette l'emendamento proposto a chiarimento dell'estensione delle acque territoriali, rileva che il Ministero è d'accordo con la Commissione nel dare alla dizione dell'articolo l'interpretazione che la estensione delle acque territoriali è quella stabilita per il controllo doganale.

Infine non si dichiara convinto delle ragioni addotte dal Ministero, nel respingere l'emendamento all'articolo 2, che era stato espressamente proposto a salvaguardia del principio costituzionale, dato che non si può delegare al Ministro la facoltà di emanare norme esecutive per le quali necessita invece un decreto Reale. Desidera, ad ogni modo, che la Commissione prenda atto di quanto è stato affermato dal Ministro, che cioè si tratta solamente della facoltà di emanare norme di carattere tecnico-amministrativo.

PRESIDENTE. Udito il parere favorevole della Commissione in merito alle raccomandazioni fatte dal senatore Giannini, lo prega di volerle formulare per iscritto.

Il disegno di legge è approvato.

Comunica che la Commissione sarà convocata a domicilio.

La riunione è sciolta alle ore 10,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

4^a RIUNIONE

Sabato 3 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi-Marescotti, Aloisi, Arlotta, Baccelli, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Cavazzoni, Contarini, Giacomo De Martino, Donzelli, Falck, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Santi Romano, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Scialoja, Silvestri, Tacconi, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Banelli, Silvio Crespi, Fracassi, Liotta, Piccio, Rossini, Tullio.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Porge il benvenuto ai nuovi senatori Aldrovandi-Marescotti, Aloisi, Arlotta, Bernardi e Senni recentemente chiamati a far parte della Commissione, e dichiara di fare assegnamento sul loro proficuo lavoro.

Comunica che il Presidente del Senato ha inviato una importante circolare della quale invita il segretario senatore Majoni a dar lettura.

MAJONI, *segretario*:

Ai Presidenti delle Commissioni Legislative:

Il Duce, con successive circolari ai Ministri, ebbe a rilevare come, in leggi, in testi unici ed in decreti-legge, venisse spesso delegata al Governo la facoltà (da esercitarsi mediante decreto Reale e anche ministeriale, senza alcun'altra formalità) di emanare norme di esecuzione di provvedimenti legislativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Tali deroghe — ebbe inoltre a dichiarare il Duce — dopo la emanazione della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo, debbono considerarsi illegittime, avendo la legge citata riconosciuto esplicitamente il carattere costituzionale della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, dal che consegue che tutte le deroghe eventuali a tale legge debbono essere fatte sempre con legge costituzionale, da sottoporsi al previo parere del Gran Consiglio del Fascismo, e non con legge normale, nè con disposizioni emanate in virtù di deleghe.

In tali circolari il Duce ha inoltre rilevato come spesso, pure in deroga all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si provvedesse, in materie esclusivamente riservate alla competenza del potere esecutivo, con atti del potere legislativo.

Con telegramma in data 11 corrente, il Duce ha richiamato l'attenzione sul fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la forma del decreto-legge è stata limitata a pochi e specialissimi casi, mentre in tutti gli altri si deve provvedere con legge, da appro-

varsi dalle Assemblee Plenarie o dalle Commissioni Legislative.

Il Duce dichiara di intendere che, anche con il nuovo sistema, non abbiano a riprodursi gli inconvenienti lamentati nelle sue precedenti circolari e di avere perciò impartito precise disposizioni in tal senso a tutti i Ministri. Tuttavia, per l'ipotesi di eventuali errate interpretazioni, il Duce desidera che sia richiamata l'attenzione delle singole Commissioni Legislative sulla necessità che non vengano approvate dalle Commissioni stesse disposizioni che violino le norme della legge costituzionale del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che sono modificabili soltanto previo parere del Gran Consiglio del Fascismo.

Prego pertanto i Presidenti delle Commissioni Legislative di voler vigilare a che le disposizioni del Duce siano rispettate, sospendendo, ove occorra, l'esame dei disegni di legge o non accettando emendamenti, che siano in contrasto con tali disposizioni, e dandocene subito comunicazione.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto del messaggio del Presidente del Senato e si propone di osservare attentamente le istruzioni in esso contenute.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 592, riguardante la concessione di agevolzze daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e alla agricoltura » (138).

DONZELLI. Incaricato di riferire sul Decreto-legge in esame, rende noto che la concessione, anche per il corrente anno, dell'esenzione doganale al pesce fresco e congelato, appartenente alla specie degli sgomberoidi, è stata consigliata dalla necessità di assicurare un conveniente approvvigionamento e continuità di esercizio alla industria per la conservazione del pesce; e che l'aumento a quintali 5 mila per il contingente annuo di seme di lino destinato alla semina, da ammettere in esenzione doganale, è dovuto alla necessità di provvedere per la maggior superficie destinata alla coltivazione del lino. Dopo tali chiarimenti, propone la conversione in legge del decreto

raccomandando che le destinazioni siano bene rispettate.

GIANNINI. Si dichiara contrario alla raccomandazione del senatore Donzelli così come è formulata, perchè significherebbe raccomandare al Ministro di eseguire bene il provvedimento.

BACCELLI. Si dichiara d'accordo con il camerata Giannini e suggerisce di sostituire alla raccomandazione vera e propria la dicitura « confidando che le destinazioni siano ben rispettate ».

La proposta è accolta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 593, concernente la importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale » (139).

MAROZZI. Osserva che il Decreto-legge in discussione ha l'evidente scopo di facilitare agli agricoltori italiani l'acquisto della calciocianamide. Questa facilitazione, necessaria per le condizioni generali che hanno reso meno facile l'aumento della produzione nazionale dei concimi azotati, avrà, certamente, una notevole influenza sull'aumento della produzione agricola e impedirà il pernicioso accrescimento del costo di produzione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, concernente modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali » (140).

BREZZI. Fa presente che il Decreto-legge in discussione comprende due provvedimenti: uno di variazioni doganali per alcuni articoli, il secondo per la esenzione doganale di altri.

Il primo provvedimento rientra nel programma di revisione generale della tariffa doganale, già in via di attuazione, ed è inteso

ad aggiornarla in riferimento al profondo mutamento della produzione in generale e ad adeguarla ai fini di una ben intesa protezione dello sviluppo autarchico nazionale e delle industrie interessate.

Il secondo provvedimento che, con le cautele e modalità previste all'articolo 2 del decreto, concede l'esenzione doganale sui prodotti destinati alla flottazione di minerali metallici ed anche sugli alcoli ed olii minerali in essi contenuti o consumati nella loro flottazione, è inteso a facilitare l'approvvigionamento di una materia indispensabile al trattamento di materie prime nazionali, come i minerali metallici, che debbono essere arricchiti.

GIANNINI. In merito al provvedimento contemplato all'articolo 2 del decreto in esame, rileva che con esso si viene a costituire un privilegio doganale di cui è difficile valutar la portata pratica.

Ritiene quindi necessario presentare la seguente raccomandazione — che viene accolta dal relatore e dalla Commissione —: « Pur rendendosi conto delle necessità che hanno determinato la formulazione dell'articolo 2, la Commissione deve rilevare che non è giuridicamente corretto stabilire un regime di privilegio doganale per merci non specificamente definite, ma comprese sotto un'unica indicazione generica in vista di una finalità di applicazione. Deve pertanto raccomandare perchè per l'avvenire sia evitato il ripetersi di tali formulazioni ».

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 581, riguardante modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno » (162).

CAVAZZONI. In merito al Decreto-legge, di cui propone alla Commissione la conversione in legge, chiarisce che l'aumento, da 180 mila a 250 mila quintali, del contingente annuo di frumento di provenienza libica, da importare nel Regno in esenzione da dazio, è stato deter-

minato dalla opportunità di assicurare un conveniente collocamento in Patria dell'eccedenza della produzione libica dovuta alla maggiore superficie coltivata e all'ottimo andamento della campagna cerealicola, e si augura che, in seguito alla provvida e grandiosa colonizzazione libica iniziata dal Regime, il contingente di grano che le provincie libiche potranno in avvenire fornire alla Madrepatria sempre più si accresca.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma il 14 marzo 1939, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, inteso a modificare l'Accordo commerciale italo-britannico del 18 marzo 1938 » (163).

IMPERIALI. Nel proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, relativo all'accordo commerciale tra l'Italia e la Gran Bretagna, stipulato in Roma il 14 marzo 1939, chiarisce che tale accordo apporta alcune modifiche a quello precedentemente firmato a Londra il 18 marzo 1938, in rapporto all'attuale situazione di alcuni conti di compensazione istituiti in base agli accordi italo-britannici del 6 novembre 1936 e 18 marzo 1938. Aggiunge, a chiarimento, che le tabelle allegate al disegno di legge contemplano alcune variazioni ai contingenti ed ai valori delle merci da importarsi in Italia.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo addizionale all'Accordo italo-ungherese del 19 novembre 1937 che regola i pagamenti relativi agli scambi commerciali: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 16 febbraio 1939 » (164).

MAJONI. Fa presente che il provvedimento legislativo in discussione contempla la estensione integrale ai territori ultimamente riu-

niti all'Ungheria, dell'accordo italo-ungherese 19 novembre 1937 che regola i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi. Conclude proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione economico-doganale-valutaria, stipulata in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939 » (165).

PITACCO. Illustra l'opportunità e l'importanza della convenzione stipulata in Tirana fra l'Italia e l'Albania in materia economico-doganale-valutaria tendente ad associare più strettamente la vita e i destini dei due Paesi e ne propone l'approvazione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo internazionale stipulato in Bucarest il 1° marzo 1939, concernente l'entrata della Germania nella Commissione Europea del Danubio e l'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938 » (215).

MAJONI. Premesso che l'Accordo di cui viene richiesta l'approvazione, tocca interessi essenziali dell'Italia, in quanto si tratta di disposizioni che si riferiscono al Danubio e al Mar Nero, rileva che l'entrata della Germania nella Commissione europea del Danubio — da non confondersi con quella Internazionale — trova la sua base nell'articolo 4 della Convenzione di Parigi del 23 luglio 1921 per lo Statuto definitivo del Danubio, che già prevedeva, per l'avvenire, l'ammissione nella Commissione predetta di Stati europei i cui interessi commerciali e marittimi nei riguardi di quel fiume, potessero giustificare il provvedimento.

In merito all'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo di Sinaia, fa presente che detto accordo trasforma in organo prevalentemente consultivo la Commissione stessa e conferisce alla Romania obblighi e diritti notevolmente diversi da quelli stabiliti con le precedenti convenzioni.

Assunte le dovute informazioni presso il competente Ministero, il relatore è in grado di informare la Commissione che sono state chieste ed ottenute tutte le necessarie garanzie per la salvaguardia dei nostri interessi, compresa quella del mantenimento delle riduzioni delle tasse di navigazione sul tratto Sulnia-Galatz per evitare che la nostra marina mercantile abbia a subire alcun pregiudizio nella sua brillante e ininterrotta affermazione nel Mar Nero, che è, per così dire, un corollario del Mediterraneo.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia » (216).

VISCONTI DI MODRONE. Essendo stato incaricato dell'esame del disegno di legge, fa presente che la retribuzione del personale addetto alle scuole italiane all'estero si compone dello stipendio normale, dell'assegno di sede e di una eventuale maggiorazione di tale assegno che può essere del 25, 50, 75, 100 e 125 per cento a seconda delle necessità delle singole sedi.

L'assegno di sede per la Grecia, a seguito dell'allineamento della lira, il 5 ottobre 1936 ebbe un aumento del 25 per cento. Successivamente, sia per la parità fissata dalla Grecia sulla base di 588 dracme per 100 lire italiane, sia per l'ascesa dei prezzi interni, il predetto aumento si rilevò insufficiente, e si è quindi convenuto, d'accordo con il Ministero delle finanze, di elevare l'attuale percentuale dal 25 al 35 per cento con decorrenza dall'anno scolastico in corso.

Compiute le necessarie indagini circa le ragioni morali e materiali che possono avere ispirato il provvedimento, ne propone l'approvazione alla Commissione.

DONZELLI. Chiede come possa mettersi d'accordo la dizione dell'articolo del disegno di legge, che stabilisce una maggiorazione del 35, con le vigenti disposizioni che contemplan invece maggiorazioni del 25-50 per cento.

VISCONTI DI MODRONE. È stata stabilita questa misura perchè quella del 25 per cento era insufficiente mentre invece risultava troppo forte quella del 50 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939 » (217).

DE MARTINO GIACOMO. Richiamandosi alla necessità ed urgenza di addivenire ad una organica e completa revisione dell'antica con-

venzione del 1897, integrata con numerose convenzioni addizionali, il cui complesso tuttavia mancava di ordinamento efficace, rileva come tale compito sia stato facilitato dalla volontà dell'Italia e del Governo fascista di rispettare la libertà e l'indipendenza di San Marino, che hanno antichissime e gloriose tradizioni, dalla comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e dalla sincera reciproca amicizia.

Nel comunicare alla Commissione, dopo essersene accertato da fonte competente, che il governo della Repubblica è rimasto pienamente soddisfatto dei negoziati e della Convenzione stipulata, conclude esprimendo la certezza che la Commissione vorrà dare la sua piena e incondizionata approvazione alla Convenzione stessa.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 10,50.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI
DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE**

5^a RIUNIONE

Sabato 1^o luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Aloisi, Arlotta, Brezzi, Cavazzoni, Contarini, Conti, Giacomo De Martino, Giannini, Majoni, Marozzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Rolandi Ricci, Santi Romano, Sailer, Salata, Scialoja, Senni, Tacconi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Banelli, Bernardi, Ettore Conti, Silvio Crespi, Donzelli, Fracassi, Liotta, Orsi, Piccio, Rossini, Tullio, Visconti di Modrone.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dopo aver brevemente ricordato l'insigne figura della medaglia d'oro Costanzo Ciano, Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dà lettura del telegramma di condoglianze inviato, a nome della

Commissione, a S. E. Galeazzo Ciano, Ministro degli affari esteri.

Prega quindi il segretario Majoni di dar lettura, di alcune lettere riguardanti i lavori della Commissione ricevute dal Presidente del Senato.

MAJONI, *segretario*. Legge:

Roma, 7 giugno 1939-XVII.

« Ricordo ai camerati presidenti delle Commissioni legislative che l'intervento alle riunioni di esse di senatori i quali non ne facciano parte, è disciplinato dall'articolo 35 del Regolamento del Senato, che stabilisce la preventiva autorizzazione del Presidente del Senato e la condizione che i senatori stessi vogliano illustrare emendamenti o articoli aggiuntivi che abbiano proposti su disegni di legge i quali siano posti all'ordine del giorno della Commissione.

« Prego i camerati presidenti di volersi attenere scrupolosamente alla presente norma ».

Roma, 14 giugno 1939-XVII.

« Lo svolgimento dei lavori finora compiuti dalle Commissioni legislative, nelle quali i camerati senatori hanno dato prova altamente lodevole di zelo e di grande interessamento per i problemi posti in discussione, mi suggerisce l'opportunità di invitare i Presidenti delle Commissioni stesse ad adottare come norma costante che qualsiasi proposta di emendamenti o di modificazioni al testo di disegni di legge presentata da camerati senatori, quando non sia intervenuto precedente esplicito accordo con il Governo ai termini dell'articolo 41 del Regolamento del Senato, sia discussa, prima della decisione definitiva, alla presenza del rappresentante del Governo che abbia presentato il progetto a cui le proposte si riferiscono.

« Questo sistema corrisponderà sempre meglio a quel criterio di collaborazione a cui si è

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 1^o LUGLIO 1939-XVII

ispirato il nuovo ordinamento delle Assemblee Legislative ».

Roma, 15 giugno 1939-XVII.

« Avverto i camerati senatori, componenti delle Commissioni legislative che, qualora si propongono di presentare emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno, dovranno redigerli per iscritto e farli pervenire, sia al Presidente della Commissione competente che alla segreteria generale del Senato, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione ».

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli oli di semi » (240).

BREZZI. Fa presente che il decreto, di cui propone alla Commissione la conversione in legge, si riferisce all'opportunità di ricondurre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente tassa di confine sugli oli di semi a quelle che già erano in vigore nel settembre 1936 quando, per ragioni contingenti ed in via temporanea, detta imposta fu ridotta da L. 120 a L. 70 il quintale. Detto provvedimento, che appare essenzialmente fiscale, si rende necessario per equilibrare fra di loro i prezzi dell'olio di semi e quello dell'olio di oliva poichè altrimenti risulterebbe inevitabile concorrenza fra i due prodotti con evidente danno dell'industria dell'olio di oliva e nello stesso tempo si riflette beneficamente sulla produzione autarchica come sulla limitazione della importazione di semi oleosi.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce " oli da gas " del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (241).

PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA. Il decreto legge in esame contempla una modifica

alle caratteristiche richieste perchè gli « oli da gas » siano considerati destinati ad uso combustibile ed ammessi allo speciale regime doganale per essi stabilito. Detti oli dovevano infatti presentare una densità a 15° centigradi non inferiore a 0,850 e non superiore a 0,890. In considerazione che sul mercato internazionale sono ora offerti altri tipi di oli da gas combustibili con una densità leggermente inferiore e che costituiscono un prodotto assai apprezzato e di conveniente approvvigionamento, si è ritenuto opportuno emanare il decreto-legge per includere fra gli oli da gas anche questi ultimi prodotti.

GIANNINI. Rileva che la materia è stata trattata da due decreti-legge; quello del 27 novembre 1924 e questo del 24 aprile 1939. Mentre nel primo caso era necessario ricorrere a un decreto del potere esecutivo trattandosi di un aumento da apportare alla tariffa doganale di questi prodotti, nel secondo caso invece, trattandosi di una riduzione, non si ravvisa l'urgenza richiesta per i decreti-legge. Ritiene pertanto opportuno raccomandare al Ministro delle finanze di ricorrere all'emanazione di decreti-legge solamente nei casi di indiscutibile urgenza.

SCIALOJA. Associandosi alla raccomandazione del senatore Giannini rileva che uguale raccomandazione è già stata fatta dalla Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali » (242).

MAJONI. segretario. In assenza del senatore Aldrovandi illustra il disegno di legge inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali fra l'Italia e la Francia. Le disposizioni contenute nell'accordo sono talmente chiare e prudenti e di così evidente utilità e reciprocità, che non danno luogo ad osservazioni. Se si confrontano

con le disposizioni dell'analogo accordo del 12 e 13 ottobre 1907, che esse sostituiscono, occorre appena osservare che la maggiore ampiezza della materia contemplata è in relazione ai progressi, nelle quantità e nelle qualità, dei prodotti della relativa industria italiana.

GIANNINI. Rammenta che il consigliere nazionale Serono nel riferire sul disegno di legge in esame alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si era preoccupato dell'importazione di prodotti sciolti che, a suo parere possono costituire un pericolo dal punto di vista sanitario. L'oratore infatti esprime il voto che questa importazione non venga ostacolata perchè tale pericolo può sempre essere eliminato con il divieto di importazione contemplato nello accordo stesso. Raccomanda pertanto che in materia non si voglia adottare il provvedimento assoluto. Bisogna tener presente che è proprio il lavoro italiano che si avvantaggia nel caso che questi prodotti vengono confezionati in Italia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata in Buenos Aires il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1^o giugno 1939-XVII » (243).

ARLOTTA. Premette che lo scopo delle lunghe e laboriose trattative svoltesi fra i rappresentanti del Governo Italiano e di quello Argentino, e che si sono concluse nella stipulazione del protocollo firmato il 1^o giugno corrente, è stato quello di ovviare ai rilevanti inconvenienti verificatesi nella pratica applicazione della convenzione del 1937 tanto da avere addirittura condotto alla quasi totale interruzione di operazioni commerciali fra i due Paesi. Si sono stabilite misure, norme e modalità intese ad impedire tempestivamente che

simili anormali assai pregiudizievoli situazioni possano riprodursi in avvenire. Dopo aver particolarmente accennato ai principali fra questi inconvenienti mette in evidenza che il protocollo addizionale in esame non solo elimina gli inconvenienti stessi, ma assicura notevoli vantaggi sia nei riguardi delle esportazioni che delle importazioni.

Conclude osservando che è superfluo porre in rilievo la tradizionale importanza che nel complesso dell'intercambio commerciale del nostro Paese con l'estero viene da noi attribuita, tra gli altri, anche al mercato argentino il quale — dato il carattere, in larga parte complementare nei nostri confronti, di una economia come l'Argentina a produzione così essenzialmente agricola — può e deve tuttora offrire utile campo di collocamento ai prodotti della nostra industria nonostante che i recenti sforzi per sviluppare colà una nascente industria locale, e le restrizioni e difficoltà varie dipendenti dalla sempre più rigida applicazione argentina del principio del pareggio degli scambi, abbiano assai notevolmente diminuito, per rispetto ai massimi addirittura eccezionali del 1926, le nostre esportazioni in quella direzione.

A favorire nei limiti del possibile la pratica realizzazione di una ripresa in tal senso, auspicata ripresa sotto ogni aspetto conforme agli interessi dei nostri esportatori, il che val quanto dire della nostra bilancia commerciale, appaiono corrispondere nel miglior modo presumibile le provvidenze stabilite col Protocollo addizionale la cui entrata in vigore a datare dal giorno stesso della sua stipulazione fa già risentire i loro benefici effetti ed il quale forma oggetto del presente disegno di legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (244).

CAVAZZONI. Il provvedimento in esame concerne la concessione di permessi di tempo-

ranea importazione per alcuni prodotti che dopo essere stati lavorati vengono riesportati con notevole beneficio valutario.

Dopo avere partitamente accenato alle importazioni delle materie prime contemplate nel disegno di legge e alla loro lavorazione che danno vita ad una corrente di esportazioni di prodotti finiti confida che la Commissione vorrà senz'altro approvare il disegno di legge in oggetto.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri » (245).

CAVAZZONI. La riduzione del dazio di confine sullo zucchero contemplata dal presente disegno di legge è resa necessaria per mantenere inalterato il suo prezzo di consumo interno.

A causa del minor gettito della campagna saccarifera dello scorso anno e del maggior consumo di zucchero nell'interno è stata prevista un'importazione dall'estero di un certo quantitativo di zucchero boemo per far fronte al fabbisogno fino alla metà del prossimo agosto, epoca in cui sarà disponibile il prodotto della campagna saccarifera in corso. Se al prezzo di acquisto fatto all'estero si dovesse aggiungere, l'imposta di fabbricazione e l'importo del dazio doganale nella misura oggi vigente, si avrebbe un aumento del prezzo di vendita all'interno fino al prossimo settembre.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Aumento dei ruoli nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri » (281).

MAJONI, *segretario*. In assenza del senatore Visconti di Modrone fa presente che l'aumento previsto dalla presente legge di venti posti nei gradi del ruolo diplomatico consolare, di quat-

tro in quello dei corrispondenti di servizi tecnici e di sei in quello dei cancellieri, si rende necessario per mettere il Ministro degli affari esteri in grado di far fronte a tutti i compiti derivanti dal nuovo ordine di cose instaurato in Albania e dallo sviluppo assunto dalla politica estera del Regime.

SCIALOJA. È d'avviso che per l'esame dei disegni di legge riguardanti l'assunzione di personale presso le Amministrazioni dipendenti dallo Stato si segua il criterio, volendoli considerare come variazioni da apportare ai singoli Bilanci, di demandarli per l'esame alla Commissione di Finanza ovvero di trasmetterli alla Commissione legislativa competente in materia se si vogliono considerare nel loro contenuto.

Mentre di un analogo disegno di legge concernente il personale del Ministero delle Corporazioni l'esame è stato demandato alla Commissione di Finanza, il provvedimento in esame viene invece deferito alla Commissione degli Affari Esteri. Riterrebbe pertanto opportuno che si rivolgesse la raccomandazione alla Presidenza del Senato perchè nell'assegnare i disegni di legge che trattano questa materia alle Commissioni Legislative, venga seguito sempre lo stesso criterio.

GIANNINI. Si richiama ad una questione di ordine generale e fa presente che, secondo la legge 31 gennaio 1926, n. 100, la materia deve essere disciplinata dal potere esecutivo, a mezzo di decreto reale, e non già dal potere legislativo attraverso l'opera delle Commissioni.

SANTI ROMANO. Ricorda che alcuni ruoli del personale delle Amministrazioni dello Stato sono stati approvati con provvedimento legislativo e ritiene quindi sia giustificato il presente provvedimento.

CAVAZZONI. Si associa alle osservazioni del senatore Scialoja e ritiene si debba tener conto della raccomandazione dallo stesso presentata.

GIANNINI. Insiste sulla questione di carattere generale e sull'osservanza della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

La Commissione accoglie la raccomandazione del senatore Scialoja.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo relativo alla applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica provincia di Dalmazia con protocollo finale, stipulato in Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia, il 19 maggio 1939 » (282).

SALATA. Osserva che con l'accordo in esame si viene a regolare definitivamente l'applicazione ai sudditi italiani delle leggi emanate dal governo Jugoslavo il 19 ottobre 1930 e il 19 giugno 1931 concernenti la riforma agraria nell'antica provincia di Dalmazia.

Il problema della tutela degli interessi italiani, di notevole importanza specie in Dalmazia, era già stato affrontato fin dai primi anni del dopo-guerra dal Governo italiano che vi provvede con la Convenzione di Roma del 1922 e con l'accordo provvisorio di Nettuno del 1925.

Stabilitosi fra l'Italia e la Jugoslavia un nuovo clima politico dopo laboriose trattative si è addivenuti al presente accordo con allegato protocollo finale che entreranno in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche da effettuarsi a Belgrado.

Dopo aver reso conto delle singole disposizioni dell'Accordo, esamina alcuni rilievi fatti valere da gruppi di interessati, ai quali ritiene che la Commissione possa concedere il proprio suffragio presso il Governo e all'uopo formula alcune raccomandazioni.

Circa il cambio della valuta: a) che il tasso « conto nuovo » (non esistendo più nel *clearing* altro conto) sia in ogni caso agli effetti dell'accordo, quello di dinari 2,28,83 per lira; b) che tale tasso venga applicato per ovvie ragioni di equità anche ai casi di espropriazione già verificatisi o in corso, cioè al complesso delle operazioni di trasferimento dipendenti da liquidazioni fondiari compiute da cittadini italiani in Dalmazia, non solo *dopo* ma anche *prima* della ratifica dell'Accordo, come del resto è in modo preciso stabilito all'articolo 6 dell'Accordo.

In merito alle obbligazioni agrarie che gli espropriati devono per legge ricevere a titolo di indennizzo: che sia assicurata dal Governo jugoslavo per i titoli di cui si tratta, qualunque sia il momento della loro consegna allo avente diritto, una quotazione non inferiore a quella in vigore nel giorno della firma dell'Accordo (87,50 per cento del nominale).

Infine, in considerazione delle superiori ragioni politiche che hanno prevalentemente consigliato l'Accordo, ritiene che il sacrificio imposto ai proprietari italiani in Dalmazia debba, almeno in parte, essere compensato e che pertanto vengano in loro favore presi provvedimenti integrativi del Governo a carico del bilancio italiano.

TACCONI. Aggiunge poche parole per ringraziare il senatore Salata di aver dedicato all'argomento tutta l'attenzione che merita e di essersi ispirato a tanta fattiva sollecitudine per gli interessi patrimoniali e nazionali, veramente cospicui, che esso investe.

Dopo aver accennato alla penosa situazione a cui hanno dovuto sottostare questi nostri connazionali per circa 20 anni, rivolge loro una parola di caldo riconoscimento per la perseveranza dimostrata durante tutti questi anni, nonostante le dure privazioni sofferte, pur di conservare l'italianità di queste terre. Oggi, con pari spirito di disciplina e di sacrificio, essi accettano la soluzione proposta dall'accordo.

Plaudendo alle raccomandazioni presentate dal senatore Salata, propone che a queste ne vengano aggiunte altre due. La prima che il nostro Governo cerchi di ottenere dal Governo jugoslavo l'abrogazione della legge limitativa dell'acquisto della proprietà immobiliare nei riguardi degli italiani: la seconda, che da parte del Governo sia esplicita un'opportuna azione affinché il ricupero delle somme date a mutuo ai cittadini italiani in Dalmazia sia condotto con quella necessaria moderazione imposta dalla eccezionalità del momento e dalla situazione di questi nostri connazionali.

DE MARTINO. Si associa alle proposte formulate dai senatori Salata e Tacconi. Aggiunge che dell'argomento della proprietà fondiaria italiana in Dalmazia ha udito parlare

durante un viaggio effettuato lungo la costa orientale dell'Adriatico tre anni or sono. Tiene a dichiarare che tale sua escursione non ebbe alcun carattere di missione nè ufficiosa nè confidenziale e che fu compiuta a spese esclusivamente personali.

Nel Circolo Italiano di Lettura a Spalato trovò riuniti alcuni connazionali. Era un gruppo di eroi: in questa sola parola si assomma la turba dei pensieri e dei sentimenti. Venuti a parlare dell'argomento che oggi occupa la Commissione, essi dissero che la proprietà fondiaria costituisce l'ultima ancora a cui si aggrappa l'italianità sull'altra sponda.

SALATA. Mentre dichiara di far sua la raccomandazione riguardante la questione dei mutui, ritiene che la seconda, concernente la limitazione per gli stranieri, italiani compresi, dell'acquisto della proprietà immobiliare, difficilmente possa esser presa in considerazione dal nostro Governo.

PRESIDENTE. Sottopone le raccomandazioni presentate dai senatori Salata e Tacconi all'approvazione della Commissione la quale accetta quelle formulate dal senatore Salata e quella del senatore Tacconi, relativa al recupero dei mutui concessi ai nostri connazionali in Dalmazia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, concernenti i diritti dei rispettivi cittadini » (283).

ALOISI. Il disegno di legge dà esecuzione all'accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, con il quale si riconosce, nei rispettivi territori, ai cittadini dell'altro Stato tutti i diritti civili e politici di cui godono in Patria.

Rileva l'importanza politica fondamentale di tale accordo che, con geniale procedimento innovatore, provvede a risolvere con metodo fa-

scista i rapporti fra i cittadini dei due Paesi, uniti ormai da vincoli indissolubili e ne propone alla Commissione l'approvazione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania » (284).

ALOISI. Espone come il disegno di legge in discussione abbia per scopo di provvedere alla istituzione in Tirana della Luogotenenza Generale per l'Albania, stabilita dalla legge 16 aprile 1939-XVII. La Luogotenenza, con i suoi servizi centrali e periferici, rappresenta l'organo supremo del potere esecutivo e costituisce altresì, come organo del R. Ministero degli Affari Esteri, il centro animatore di ogni attività.

Questo provvedimento, che garantisce nuovo impulso alla vita civile dell'Albania, è un'ulteriore prova della viva sollecitudine che il Regime porta al benessere del popolo albanese, il quale si avvia, unito al popolo italiano nel nome di Savoia e nel segno del Littorio, verso i più alti destini.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri » (285).

MAJONI, segretario. In assenza del senatore Visconti di Modrone spiega che l'istituzione del Sottosegretariato per gli affari albanesi, in dipendenza del nuovo assetto dato all'Albania, suggerisce di aumentare da sei a dieci il numero dei posti di volontario nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli Affari Esteri, messo a concorso con decreto ministeriale del 20 aprile 1939-XVII.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Assunzione in servizio in qualità di volontari per la carriera diplomatico-consolare dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938 » (286).

MAJONI. Espone come la facoltà concessa con il disegno di legge al Ministero degli Affari Esteri di assumere in servizio in qualità di volontari i candidati dichiarati idonei nel concorso diplomatico consolare bandito con decreto Ministeriale del 7 dicembre 1938, trovi la sua ragione nella necessità di provvedere immediatamente a fornire i quadri del Sottosegretariato per gli affari albanesi e della Luogotenenza in Tirana, perchè l'aumento di venti volontari nel ruolo del personale tecnico, approvato col precedente disegno di legge, ed il personale a disposizione, nonostante le vacanze verificatesi in dipendenza della soppressione di alcune sedi diplomatiche e consolari, si sono dimostrati insufficienti alla bisogna. Aggiunge che il provvedimento, se non venisse subito approvato, risulterebbe inadeguato allo scopo. In considerazione di questa impellente necessità, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

SCIALOJA. Richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge che coinvolge un problema che concerne tutte le Amministrazioni statali, quando si voglia, oltre che nominare i vincitori di un concorso, dichiarare idonei un certo numero di candidati. Ma, mentre la consuetudine permette di nominare qualcuno degli idonei in soprannumero ai posti messi a concorso, nel presente caso invece si tratterebbe di aggiungere ai 10 posti dei vincitori i 25 degli idonei.

A tal proposito esprime il dubbio che, per le delicate funzioni a cui devono essere adibiti questi funzionari, non tutti i dichiarati idonei si trovino all'altezza di svolgere i compiti che saranno loro assegnati. Potrebbe darsi che essi abbiano ottenuto questa qualifica solamente

come soddisfazione personale, nessuno immaginando che sarebbero poi stati chiamati in servizio.

Ad ogni modo ritiene che nel presente caso si esageri ed aggiunge che al riguardo avrebbe voluto presentare un emendamento, che, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, si limita a trasformare in raccomandazione. Raccomanda cioè al Governo che il numero degli idonei da assumere in servizio non sia maggiore di quello dei vincitori del concorso stesso. Dichiaro che questa raccomandazione trova la sua ragione anche nel fatto che, se venissero assunti tutti gli idonei, per qualche anno non vi sarebbero più concorsi del genere e di ciò risentirebbero un gravissimo danno molti giovani che ogni anno contano su questo concorso e che ad esso vanno severamente preparandosi.

MAJONI. Trova che le osservazioni del camerata Scialoja hanno un reale fondamento per quanto riguarda il timore che ammettendo un numero così rilevante di idonei non possa, per qualche tempo, aver più luogo un nuovo concorso, ma non può condividere il dubbio che fra gli idonei si trovino elementi inadeguatamente preparati alla missione cui sono chiamati perchè si verrebbe così ad infirmare il giudizio di una competente e severa Commissione esaminatrice.

Ad ogni modo, di fronte al carattere di urgenza del provvedimento, è del parere che si possa accettare la raccomandazione del senatore Scialoja, formulandola però in modo che non leghi le mani al Ministero.

ROLANDI RICCI. Dichiaro che sarebbe propenso all'emendamento, poichè ritiene che la disposizione viene ad intralciare la strada ai nuovi aspiranti.

SCIALOJA. Per non ritardare i lavori con la presentazione di un emendamento, che importerebbe il rinvio alla Camera del disegno di legge in esame, formula la seguente raccomandazione alla quale si associa il camerata Rolandi Ricci:

« Circa la facoltà, concessa al Ministero con la presente legge, di nominare, fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la

carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, la Commissione formula il voto che di tale facoltà il Ministero faccia uso limitato alla stretta necessità, in modo di aver la possibilità di bandire un prossimo concorso e di non danneggiare i giovani che ad esso stanno da tempo preparandosi ».

La raccomandazione presentata dai senatori Scialoja e Rolandi Ricci è accolta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione tecnico-doganale sti-

pulata in Tirana il 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania con scambi di Note » (308).

ALOISI. Riferisce sul disegno di legge riguardante l'approvazione della Convenzione economico-doganale-valutaria italo-albanese, firmata a Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 28 maggio 1939-XVII.

Dopo aver illustrato brevemente le disposizioni più importanti contemplate nella Convenzione stessa, ne propone l'approvazione alla Commissione.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

**AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI
E LEGISLAZIONE DOGANALE**

(6^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(8^a riunione)

Martedì 18 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Agnelli, Andreoni, Anselmi, Baccelli, Banelli, Barcellona, Raffaele Bastianelli, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Cavazoni, Celesia, Conci, Contarini, Conti Sinibaldi, Silvio Crespi, D'Ancora, Giacomo De Martino, De Ruggiero, Fabri, Falck, Fracassi, Geremicca, Giovanni Gheresi, Giampietro, Gianini, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marozzi, Marracino, Mormino, Padiglione, Silvio Petrone, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Renda, Umberto Ricci, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Senni, Tacconi, Valagussa, Marco Arturo Vicini e Visconti di Modrone.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'Interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Bacci, Bocchini, Ca-

stellani, Innocente Chersi, De Nicola, Facchinetti, Faggella, Guaccero, Imperiali, Liotta, Majoni, Maragliano, Marciano, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Orsini Baroni, Piccio, Pujia, Raimondi, Santi Romano, Rossini, Salvago Raggi, Tullio e Vigliani.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro » (312).

PRESIDENTE. Fa presente che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere presentato per l'approvazione all'Assemblea plenaria ma, dal Capo del Governo, data l'importanza della materia, è stata richiesta l'urgenza, a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Per questa ragione la discussione avviene in sede di Commissioni legislative.

Dichiara aperta la discussione generale.

ROLANDI RICCI. L'Italia attraversa finanziariamente un difficile periodo di transizione.

A superarlo si chiedono sacrifici a tutti i contribuenti, generosa fiducia ai risparmiatori, severa vigilanza da parte di tutte le Amministrazioni centrali e locali su ogni ragione di spese.

Si fa confidente appello alle virtù di laboriosità e parsimonia del popolo italiano per assicurare la stabilità del valore monetario, forza indispensabile alla difesa dell'ordine economico ed alla tranquilla e duratura armonia della vera pace sociale all'interno.

Savie preoccupazioni valutarie hanno persuaso della necessità di studiare con assidua cura lo svolgersi dell'interscambio nostro con l'estero; sforzandosi di armonizzarvi la coincidenza dell'interesse economico coll'interesse

valutario, ed insieme di mantenere, anzi intensificare, quel regime autarchico che ci è imposto dalle situazioni internazionali, come una base necessaria per la nostra efficace difesa militare e conseguentemente per la nostra indipendenza politica.

Devesi tener sempre presente che l'autarchia non è un lusso, ma una necessità tanto più viva, quanto più acuta diventa la tensione fra Stati plutocratici e Stati popolosi e poveri, nell'intento di rovesciare un equilibrio politico che sempre meno corrisponde all'equilibrio reale, di oggi e di domani, dei rispettivi valori e delle insorgenti necessità.

In cotale lotta l'indipendenza e la capacità di resistenza economica costituiscono un'arma che è indispensabile a completare la potenza militare delle forze armate.

Disse il Duce: « Non è soltanto con l'oro che si vincono le guerre, è più importante la volontà, ed ancora più importante il coraggio ».

Anche Machiavelli insegnò che l'oro non basta a vincere, che la guerra si fa col ferro e non con l'oro, che non il denaro ma i buoni soldati sono il nerbo della guerra, e confutando l'opposta opinione, egli intitolò il capitolo X dei discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: « I denari non sono il nerbo della guerra, secondo che è la comune opinione ».

Ma se il danaro non basta a vincere la guerra, il danaro è indispensabile per poterla condurre bene fino alla vittoria, la quale è augurabile possa conseguirsi rapidissimamente; ma di tale rapidità non si può essere aprioristicamente sicuri.

All'Italia non mancano nè la volontà nè il coraggio, per prontamente obbedire a qualsiasi chiamata del suo Re, e seguire le direttive del suo Duce; ma l'Italia non sovrabbonda di danaro.

Nella guerra moderna può essere utilmente impiegata, prima della flagrante violenza delle armi, un'altra subdola persistente forma di violenza, quella diretta, se non ad esaurire, almeno a far scarseggiare il potenziale economico dell'avversario.

Per effetto della meccanizzazione e della industrializzazione, la vita delle Nazioni venne nell'ultimo ventennio trasformandosi in ogni

suo settore: il lodevolmente migliorato tenore di vita, principalmente delle masse, ha creato molti nuovi bisogni cui occorre soddisfare anche in guerra: le esigenze e la richiesta della attrezzatura bellica, e la condotta di una guerra, la quale non potrebbe essere mai soltanto difensiva, ma dovrebbe mirare a legittime rivendicazioni degli spazi necessariamente vitali, ed al soddisfacimento delle giuste aspirazioni naturali della Nazione, rendono indispensabile ed indifferibile, oltre all'adeguata preparazione tecnica, un cumulo di mezzi materiali qualitativamente perfezionati, quantitativamente ingenti; quindi costoso.

Il popolo italiano lavora di buona lena, e con la sua sobrietà e parsimonia, riesce a mettere da parte un notevole risparmio: e con un patriottismo, che attinge le sue lontane tradizioni al Risorgimento, non ha rifiutato mai di dare questo risparmio, e liberalmente ancora lo darà tosto che gli sia chiesto, per sopperire ai bisogni dello Stato, nel quale oggi ogni italiano si sente intieramente incorporato.

Se taluno attenti od operi contro lo sforzo ed i risultati cui oggi il popolo italiano sostiene ed a cui intende, il tentativo o l'opera mirano a ledere, e ledono, l'interesse supremo nazionale, ed aggrediscono la personalità dello Stato.

Questo è il fondamento politico su cui si basa e nel quale trova la sua piena giustificazione il disegno di legge in esame.

Evvi poi un'altro ordine di considerazioni che moralizzano la opportunità della sua presentazione da parte del Governo.

La situazione internazionale odierna considerata nella sua realtà, senza paure ma senza illusioni, può definirsi piuttosto che uno stato di pace, uno stato prebellico: e nel campo economico bisogna riconoscere che mentre una serie di ostilità si affacciano allo stato di imminente minaccia, altre sono già in atto; onde fu con schiettezza coraggiosa autorevolissimamente avvertito essere già in corso la così detta « guerra bianca ».

Ciò stante più nociva diventa positivamente l'azione, che infrangendo le discipline valutarie, danneggia l'economia nazionale, e più prava la fellonia di chi, per avida cupidità di

lucro non si pèrita, ed anzi maliziosamente si industria, di scemare la potenza della Patria.

Giacchè non son da trascurare, i due seguenti rilievi:

1° che questo disegno di legge non colpisce delitti ai quali possa trovarsi scusa, neppure attenuante, in un assillante bisogno del delinquente, od in una sua impetuosità passionale; ma la determinante al delitto è soltanto una ingorda cupidigia di guadagnare e di arricchire, con qualche rischio ma con poca fatica ed in breve tempo. I delinquenti che si vogliono colpire col disegno di legge non appartengono alle faticanti masse del popolo; non ai contadini, non agli operai, ma ad una, fortunatamente scarsissima, particella di trafficanti. E quando si riflette sulla inescusabilità dei costoro comportamenti e sulla gravità dei danni che ne derivano, non sembrano più rettoricamente esagerate le parole di Cicerone: « Cupiditates enim sunt insatiabiles: quae non modo singulos homines, sed universas familias evertunt; totam etiam, labefactant saepe rempublicam. Ex cupiditatibus odia, dissidia, discordiae, seditiones, bella nascuntur »;

2° che l'aggravamento di pena comminato nel disegno di legge prende di mira soltanto la frode, inquantochè a base dell'applicazione delle nuove maggiori pene sta l'uso dei « mezzi fraudolenti », richiesto nell'articolo primo perchè possano, in tutti i casi, applicarsi le pene aggravate. Se non vi sia uso di « mezzi fraudolenti », non si applicano gli articoli 1 e 2: così dispone l'articolo 3. Ora appunto per la contingenza in cui si esplica, e per la nocività delle conseguenze che ne derivano, la frode non può meritare indulgenza.

Pertanto ad avviso del Relatore è da lodarsi il Governo per avere presentato questo disegno di legge che è politicamente savio, e moralmente opportuno: che ha un giusto fondamento politico, una ragione morale certa, e che trova una piena corrispondenza nella pubblica coscienza commossa dal ripetersi recente di forme di criminalità perturbatrici e lesive dell'economia nazionale e della finanza pubblica.

Scendendo all'esame dei cinque articoli che compongono il disegno di legge, è facile osservare che non hanno importanza innovativa

il 3° e 4°; e che il 5° ottempera all'opportunità della urgente applicazione della legge.

Meritano di essere partitamente esaminati gli articoli 1 e 2.

L'articolo 2 devolve la competenza a giudicare al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato in quanto i delitti preveduti nell'articolo 1 sono considerati come delitti contro la personalità dello Stato.

Ora si è sopra dimostrato che tali delitti sono realmente offensivi della personalità dello Stato, è quindi logico che sieno considerati tali anche agli effetti della competenza giurisdizionale; ed il Tribunale speciale istituito per la difesa dello Stato deve, senza che si possa far luogo ad alcuno scrupolo costituzionale, dichiararsi il « giudice naturale » per gli imputati di cotali delitti.

Resta ad esaminare l'articolo 1.

Insegnava Filangeri: « Il legislatore deve persuadersi che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato che dee da esse augurarsi, è di diminuire quanto più sia possibile il numero ».

La pena ha quindi una duplice funzione; quella repressiva di castigare adeguatamente il malfattore quando gli viene applicata, e quella preventiva di spaventare colui che è disposto a mal fare, ma che può dal timore della gravità del castigo essere trattenuto dal male operare.

La proporzione delle pene stabilite nell'articolo 1 intende ai due scopi e li raggiunge.

Il delinquente contemplato nell'articolo 1 è sempre un frodatore: le pene ivi comminate non gli sono applicate se egli non ha fatto ricorso a « mezzi fraudolenti ».

Se non incorre in circostanze aggravanti, la pena comminatagli (oltre la multa del quintuplo del valore della cosa formante oggetto del reato) è della reclusione; con un massimo di dodici anni: senza che sia fissato un minimo. Il minimo resta quindi quello stabilito dall'articolo 23 del Codice penale, cioè 15 giorni. È così lasciata un'amplissima latitudine al giudice. Ed è opportuno che così sia, di fronte alla variabilità dei casi, sia in riguardo alla malizia del frodatore ed alla frau-

dolenza dei mezzi da lui adoperati, sia in riguardo al danno prodotto dalla di lui frode.

È considerata circostanza aggravante quella che il frodatore colpevole viva abitualmente anche solo in parte, dei prodotti del delitto. Tale abitudine di vita implica una recidività continuata nella esecuzione del fruttifero delitto: è quindi giusto che gli sia tenuto conto, come aggravante, di una così fatta circostanza.

Seconda aggravante è quella che, non soltanto uno, ma « più delitti », siano commessi da tre o più persone associate allo scopo di commetterli: in tali ipotesi concorrono la pluralità dei delitti commessi e l'associazione di tre o più persone per commetterli: la ragionevolezza di considerare questo duplice concorso di autori e di delitti, come una circostanza aggravante, è troppo manifesta per aver bisogno di illustrazione.

La terza circostanza aggravante consiste nella condizione soggettiva del colpevole, e nella pericolosità grave del danno derivabile dal suo delitto.

Se il frodatore è rivestito di un ufficio, e frodando lo tradisce il suo delitto è evidentemente più grave di quello che viene commesso da chi, pur delinquendo non si serve come mezzo a delinquere dell'ufficio conferitogli e non froda insieme alla finanza anche la fede dell'ufficio commessogli: questa aggravante è nel sistema delle nostre leggi penali.

L'altra aggravante soggettiva si fa consistere nelle « qualità sociali e personali del colpevole ». Questa definizione potrebbe sembrare non abbastanza determinata, se per applicare l'aggravamento della pena non fosse richiesto anche l'altro elemento che « il fatto assume carattere di notevole rilevanza ».

Se si verifica la « notevole rilevanza » del fatto quegli che lo ha commesso possedendo « qualità sociali e personali » per cui non poteva non prevedere la conseguente « notevole rilevanza », merita di essere più severamente punito. Le qualità sociali e personali di un cotale frodatore, non solo eliminano aprioristicamente ogni suo scusabilità, ma aggravano la di lui delinquenza, perchè accertano la pravità consapevole della sua finalità delittuosa. L'aver stabilito questa aggravante soggettiva

ha un valore politico e moralizzatore: afferma la volontà del legislatore di non volere che questa legge meriti l'antico rimprovero di Anacarsi: « *Leges aranearum telis similes sunt. Quemadmodum enim illae infirmiora animalia retinent, valentiora transmittunt: sic pauperes et humiles legibus constringuntur, divites et praepotentes eas perrumpunt* ».

Il requisito della « notevole rilevanza » può essere tranquillamente lasciato all'apprezzamento ponderato del giudice, che dovrà essere vagliatore sereno sia della scandalosità sia della dannosità del delitto tentato o commesso dal giudicabile; e che dovrà rendersi conto dell'effetto che tale delitto avrà prodotto sulla coscienza pubblica.

Nel caso che ricorra una delle tre circostanze aggravanti, il massimo della pena sale a 24 anni di reclusione; non è stabilito alcun minimo.

Il minimo di 15 anni è invece fissato quando concorrano due o più delle circostanze aggravanti.

Sono pene gravi, devono impaurire chi si avvia al delitto; ma non possono dirsi sproporzionate, e tanto meno inique.

Finalmente i due ultimi commi dell'articolo 1 infliggono la pena di morte al colpevole di frode, che con mezzi fraudolenti ha attentato nei modi indicati dalla prima parte dell'articolo 1 alla saldezza della finanza e della economia nazionale, previe « intelligenze con lo straniero al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale ».

Per arrivare all'applicazione della pena capitale sarà quindi necessario che il giudice riscontri:

- a) la fraudolenza dei mezzi;
- b) la intelligenza con lo straniero;
- c) il fine di recare un grave pregiudizio all'economia nazionale.

È augurabile e sperabile che giammai possa dal giudice addivenirsi alla pronuncia di una sentenza capitale per aver dovuto accertare il triplice concorso di tali circostanze. Ma se sciaguratamente si accertasse a carico del colpevole un tale comportamento parricida, la pena comminata sarebbe giusta. Insegnò Quintiliano: « *Facinus mensura poenae est* ».

L'oratore opina che il disegno di legge meriti di essere approvato dal Senato.

CONCI. Trova sproporzionata la pena di morte per un reato di carattere finanziario, ingiustificata la giurisdizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ed infine troppo generica la formulazione delle disposizioni. Per queste ragioni dichiara di dare voto sfavorevole al disegno di legge.

GEREMICCA. Premesso che gli emendamenti da lui proposti hanno lo scopo sia di chiarire le locuzioni che potrebbero dar luogo ad equivoci, malintesi e contestazioni, sia di determinare meglio le ipotesi dei reati, si richiama alla congerie di norme di ordine finanziario-amministrativo che fino al dicembre 1938 regolavano questa materia, le quali fissavano per i colpevoli sanzioni prevalentemente di carattere finanziario e giungevano fino alla pena del confine di polizia. Aggiunge che le tre ipotesi di reato fissate nell'articolo 10 del decreto del 3 dicembre 1938 (trasgressore che trae indebitamente i mezzi di sussistenza da questo illecito mercato; associazione di più trasgressori; coscienza nel trasgressore del nocimento che egli arreca all'economia nazionale) sono considerate nel disegno di legge in discussione come circostanze aggravanti. A queste ipotesi si aggiungano ora due elementi integrativi del delitto e cioè i mezzi fraudolenti ed il danno alla pubblica economia. Non dubita che solo quando concorrano insieme il danno e i mezzi fraudolenti vengano applicate le disposizioni del provvedimento in esame.

VICINI MARCO ARTURO. Osserva che la magnifica relazione del senatore Rolandi Ricci rende superflua ogni altra osservazione; tiene però a precisare che la gravità delle pene non è determinata dal carattere patrimoniale del reato, ma dal fatto che questo è diretto contro lo Stato e la pubblica economia, vale a dire contro una delle forze della Nazione e in pace e in guerra. Specialmente in un periodo, come l'attuale, di acuta lotta nel campo economico, ogni tentativo di frode ai danni dello Stato deve venire stroncato nel modo più energico. Sarebbe forse opportuno che la legge stabilisse il minimo della pena, ma, dato il carattere eminentemente politico del disegno di

legge, ritiene che non sia il caso di proporre alcun emendamento, nemmeno di pura forma.

CAMPOLONGO. Come studioso del diritto desidera esprimere un incondizionato assenso al disegno di legge che è un complemento, per le condizioni eccezionali del momento, del disfattismo politico e del disfattismo economico, previsti dal Codice Penale nei reati contro la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento tende a punire tutti quei fatti che deprimono la potenza e la sicurezza economica dello Stato. E ciò basta per dare al Ministro proponente quella quiete d'animo che l'uom francheggia sotto l'usbergo della purezza della coscienza.

Criterio essenziale del reato: i *mezzi fraudolenti*, nel commercio e negli scambi nella loro grande varietà: per i giuristi, il *dolo* nella sua vasta complessità. In altro modo si provvede amministrativamente. L'oratore dichiara di non voler fare l'esame delle circostanze aggravanti, ma solo di rilevare, per diradare certi scrupoli che appaiono nell'illustrazione del senatore Rolandi Ricci, che l'aggravante della qualità sociale e personale è una variante del n. 5 dell'articolo 61 del Codice Penale:

a) circostanze di tempo, di luogo e di persona, in modo da ostacolare la pubblica e privata difesa;

b) idoneità e potenzialità a commettere il reato, in modo che l'una e l'altra per tali condizioni commuovano la pubblica opinione.

Era perciò naturale la frase *qualità sociale e personale*, perchè spesso è l'avidità del guadagno in persona dell'alta finanza e dell'alto commercio che spinge a commettere e a cadere in simili delitti. E non erano da mutare integralmente le parole del n. 5, che riguardano il ladro con i grimaldelli, perchè qui abbiamo ladri che con apparenze e mezzi diversi e sorprendenti sanno aprire porte potenti e di alto metallo. Non si poteva adoperare frase più felice e più elegante per tale categoria di delitti e di delinquenti non volgari: indice della delinquenza dei tempi moderni.

Competente il Tribunale Speciale, al quale i magistrati non sono creduti adatti, ma si ricordi che le antiche Giunte di Stato, com-

poste di alti magistrati, resero nel 1794 la più alta ed elevata giustizia.

Ora, come la guerra ebbe grande influenza nel diritto pubblico e privato, e molti problemi procrastinati ebbero sollecita soluzione, così anche in questo momento storico lo spirito della Rivoluzione fascista corre a reprimere attività criminose che più chiaramente si rivelano in momenti di eccezionale e politica gravità.

Vincenzo Coco disse che la rivoluzione corrompe la giurisprudenza, ma si può osservare che, quando il punto deciso si riproduce nella storia, esso si enuclea, si corregge nelle forme di alta giustizia, si ripresenta e si afferma alla ribalta della coscienza delle Nazioni.

Ma nulla per altro è nuovo, perchè i Romani punirono il commercio del ferro, del sale e dei cereali in tempo di guerra, considerandolo come reato di lesa maestà e Valentiniano I punì, in una Costituzione, con la pena di morte la esportazione dell'oro. Questa è la prova più evidente dell'altezza delle nostre tradizioni giuridiche.

L'Italia nuova, l'Italia fascista e imperiale non fa che perpetuare queste tradizioni e, tutelandosi da insidie e sgombrando il terreno da nemici occulti e palesi, procede impavida verso gli ideali di civiltà, di socialità e di progresso nel mondo. (*Applausi e congratulazioni*).

GIANNINI. Afferma che la giustificazione del disegno di legge è nella necessità di difendere la valuta, fattore fondamentale di una serie di problemi, come, ad esempio, quello dei costi, tanto è vero che si preferiscono prodotti nazionali che vengono a costare più cari dei corrispondenti prodotti esteri, pur di salvare la valuta. Con l'acuirsi della lotta economica si è resa necessaria una maggiore difesa e di conseguenza un inasprimento delle pene contro i trasgressori.

Un esame più accurato del disegno di legge avrebbe potuto suggerire modifiche formali e sostanziali ma, in considerazione dell'urgenza richiesta per esso, ritiene si debba approvarlo senza indugio. Trattandosi però di provvedimenti di notevole gravità, pensa che sarebbe opportuno lasciare un certo respiro per sanare alcune situazioni in modo cioè di concedere un

benevolo condono a chi prontamente si metta in regola con la legge. Chiede pertanto alla Commissione che voglia far sua la raccomandazione:

« Il Senato fa voti che sia adottato un provvedimento di esonero delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di valuta per coloro che, non avendo ottemperato all'obbligo di offerta, denuncia e cessione di crediti esteri, di titoli esteri, di titoli italiani emessi all'estero e di altri pagamenti all'estero, adempiano all'obbligo stesso entro un breve termine predeterminato ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritiene che il voto formulato dal senatore Giannini possa essere accolto dal Governo anche perchè lascia ampia libertà di stabilire il momento più opportuno per concedere questa eventuale sanatoria.

Dato il carattere eminentemente politico ed intimidativo del disegno di legge non sarebbe opportuno che esso comprendesse una disposizione siffatta.

CAVAZZONI. Si dichiara favorevole al disegno di legge e si associa al voto formulato dal senatore Giannini. Rileva che questo provvedimento, che può apparire eccessivamente severo, è atteso dalla massa lavoratrice del popolo italiano, il quale si assoggetta con disciplina ad ogni restrizione a vantaggio dell'economia nazionale, ma non può tollerare che i suoi interessi vengano frustrati da turpi speculatori.

Conclude affermando che anche la pena di morte trova piena giustificazione quando si tratta di difendere la potenza economica e vitale della Patria.

ROLANDI RICCI. Dopo quanto è stato così autorevolmente esposto dai senatori che hanno preso parte alla discussione, ed in particolare dai senatori Vicini e Giannini, crede inopportuna ogni altra osservazione sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la discussione generale.

Dà lettura di alcuni emendamenti rispettivamente presentati dai senatori Geremicca e Giampietro.

Dal senatore Geremicca:

Art. 1.

Al 1° comma sostituire le parole:

Chiunque, con mezzi fraudolenti, e col danno dell'economia nazionale, commercia, sottrae od occulta mezzi di pagamenti all'estero, ovvero col fatto da lui commesso deprime il corso della valuta nazionale, è punito... *(il resto identico)*.

Al n. 1° sostituire:

1° quando il colpevole vive abitualmente, o almeno in modo notevole, dei proventi del delitto anzidetto;

Al n. 3° sostituire:

3° quando o per la qualità personale di notevole importanza sociale o politica del colpevole, o per lo speciale ufficio pubblico da lui rivestito o le mansioni pubbliche a lui affidate, o per il grave nocumento arrecato dal suo fatto alla economia nazionale o alla sicurezza ed all'ordine pubblico, il delitto assume carattere di rilevante importanza.

Al 4° comma sostituire:

Se risulta che il colpevole dei fatti previsti nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma del presente articolo, abbia agito in correatà o per mandato dello straniero al fine politico di recare grave pregiudizio all'economia nazionale o di creare allarme o turbamento pubblico si applica la pena di morte.

Art. 3.

Al 1° capoverso sostituire le parole:

Quando il valore del fatto che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'articolo 1 non superi le lire cinquantamila, e non ricorra alcuna delle circostanze... *(il resto identico)*.

All'ultimo capoverso, dopo le parole: casi preveduti dall'articolo 1, aggiungere le parole: o risulti la ipotesi prevista dall'articolo 3,... *(il resto identico)*.

Dal senatore Giampietro:

All'articolo 1, i capoversi penultimo e ultimo, sono sostituiti dal seguente articolo:

Art. 2.

Chiunque commetta il delitto, preveduto nella parte prima dell'articolo 1, in seguito a intelligenze con lo straniero e dal fatto sorge il pericolo di grave pregiudizio all'economia nazionale, è punito con la pena di morte. La condanna importa sempre la confisca dei beni.

Sempre all'articolo 1, i capoversi penultimo ed ultimo sono sostituiti dal seguente articolo:

(subordinato alla non accettazione del primo emendamento).

Art. 2.

Chiunque commetta il delitto preveduto nella parte prima dell'articolo 1, e in seguito a intelligenze con lo straniero, al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, è punito con la pena di morte.

La condanna importa sempre la confisca dei beni.

GEREMICCA. Dichiaro di riconoscere che il disegno di legge ha un valore essenzialmente politico e vuole non solo reprimere il delitto, ma anche, e forse più, intimidire l'eventuale delinquente. Sebbene i suoi emendamenti fossero diretti soltanto a chiarire le disposizioni della legge, rendendosi conto delle necessità del momento, dichiara di ritirarli.

GIAMPIETRO. Di fronte all'unanime parere della Commissione dichiaro di ritirare gli emendamenti da lui proposti, i quali, ad ogni modo, avevano il solo scopo di rendere più chiara la formulazione di alcune disposizioni.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

7^a RIUNIONE

Lunedì 13 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, concernente nuovi provvedimenti in materia doganale per favorire nel Regno, la produzione della gomma da "guayule" » (300). Pag. 42

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 836, che stabilisce il trattamento di alcuni prodotti, in uscita dal Regno, destinati ad essere consumati nel territorio della Repubblica di San Marino » (310). 42

« Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli Impiegati dello Stato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare » (367). 42

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi » (376). 43

« Aumento del contingente annuo di crino vegetale di origine e provenienza libica da

ammettere alla importazione nel Regno, in franchigia da dazio doganale » (386). Pag. 44

« Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, che accorda agevolazioni pel carbone coke impiegato per la produzione di ghise » (389). 45

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (391). 46

« Approvazione degli Accordi effettuati in Roma, mediante scambio di Note fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale » (392). 46

« Approvazione dell'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di Note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938 » (393). 47

(Discussione ed approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale » (385). 43

« Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (387). 44

« Modificazioni al Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali » (390). 45

(Rinvio):

« Provvedimenti in materia di dazi doganali » (388). 45

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agnelli, Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Arlotta, Baccelli, Bannelli, Beneduce, Bernardi, Contarini, Crespi Silvio, De Martino Giacomo, Donzelli, Falek, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Pitacco, Rolandi Ricci, Romano Santi, Sailer, Scialoja, Senni, Tacconi, Tullio, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Brezzi, Cavazzoni, Orsi, Rossini, Salvago Raggi.

MAJONI, *Segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, concernente nuovi provvedimenti in materia doganale per favorire nel Regno, la produzione della gomma da " guayule " » (309).

TULLIO. Il decreto-legge di cui si propone la conversione in legge estende l'esenzione doganale oltre che ai semi e alle piante di guayule anche ai macchinari e materiali, necessari alla produzione della gomma da dette piante che non siano di corrente fabbricazione nel Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 836, che stabilisce il trattamento di alcuni prodotti, in uscita dal Regno, destinati ad essere consumati nel territorio della Repubblica di San Marino » (310).

TULLIO. La convenzione stipulata il 31 marzo 1939 in materia doganale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino da una parte determina la rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione dai dazi doganali e diritti accessori di merci e prodotti di ogni specie, che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati, in corrispettivo di una somma concordata da corrispondersi dal Governo ita-

liano, dall'altra riconosce al Governo e agli abitanti della Repubblica il diritto di beneficiare, in materia di dazi doganali ed imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e le agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.

Dati, per altro, gli speciali rapporti doganali che, in dipendenza della convenzione, vengono a stabilirsi fra i due territori, i prodotti che all'atto dell'esportazione dall'Italia sono ammessi alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime, all'abbuono o alla restituzione delle imposte di fabbricazione, alla restituzione della tassa di scambio, o, infine allo scarico delle bollette di temporanea importazione, vengono esclusi da tali benefici, ove siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio della Repubblica di San Marino.

A determinare e sancire tali esclusioni provvede il Regio decreto-legge 15 maggio 1939 - Anno XVII, n. 836, del quale si propone la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli Impiegati dello Stato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare » (367).

ALOISI. Fa presente che l'I. N. C. I. S., per poter iniziare in Albania la costruzione di alloggi per dipendenti statali, ha bisogno di una somministrazione di fondi di lire 20 milioni. Tale somministrazione da parte dello Stato è dovuta al fatto che, non esistendo in Albania il regime ipotecario, l'I. N. C. I. S. non potrebbe fornire la garanzia agli enti mutuanti secondo la legislazione riguardante il predetto Istituto.

La detta somma verrà dall'I. N. C. I. S. rimborsata allo Stato in 50 annualità costanti e su di essa sarà corrisposto l'interesse annuo del 5 %, mentre da parte dello Stato sarà erogato all'I. N. C. I. S., ai sensi delle vigenti disposizioni, il contributo annuo del 2 %.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi » (376).

SENNI. Il disegno di legge che conferisce alla vedova del Ministro Plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi, deceduto il 9 gennaio 1939-XVII in Santiago del Cile, ove trovavasi in servizio di ambasciatore, una pensione straordinaria di lire 8000 annue, costituisce un atto di doveroso omaggio alla memoria dello scomparso ed un tangibile segno di riconoscenza per le sue benemeritenze verso la Causa fascista e per i servizi da lui resi al Regime ed alla Nazione.

Rievocando infine la nobile figura dello scomparso, già suo compagno di lavoro, rivolge alla sua memoria un personale devoto omaggio.

PRESIDENTE. Si associa alle parole di compianto pronunziate dal senatore Senni.

Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale » (385).

MAROZZI. Ricorda che con precedente provvedimento legislativo, per sopperire ai bisogni dell'agricoltura, era stata autorizzata l'importazione, in esenzione doganale, di 45.000 quintali di calciocianamide. Dato che la produzione nazionale di questo prodotto permane ancora insufficiente a fronteggiare le esigenze della nuova campagna agraria, perchè le fabbriche non hanno l'intera disponibilità del quantitativo di energia elettrica occorrente a questa industria, si è reso necessario autorizzare una ulteriore importazione di 32.420 tonnellate di tale prodotto col medesimo beneficio e ciò per evitare maggiore aggravio agli agricoltori.

Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge e compiacendosi di questa ulte-

riore prova della illuminata cura con la quale il Governo fascista aiuta gli agricoltori e provvede all'accrescimento della nostra produzione agricola.

MAJONI. Poichè l'energia elettrica prodotta in Italia non risulta sufficiente a tutti i bisogni del Paese, ritiene opportuno che si stimolino le imprese elettriche a produrne un maggior quantitativo e a concedere questa energia a prezzo di favore agli stabilimenti di produzione della calciocianamide che è un prodotto di prima necessità per l'agricoltura.

CRESPI SILVIO. Afferma non essere esatto che le imprese elettriche non producano sufficiente energia, ma quest'anno si è avuto un consumo molto superiore a quello preventivato e pertanto si sta ora provvedendo alla costruzione di nuovi grandiosi impianti per sopperire agli aumentati bisogni della Nazione.

FALCK. Osserva che si doveva provvedere prima, alla costruzione di questi nuovi impianti.

CRESPI SILVIO. Ricorda al senatore Falck che le imprese elettriche sono uscite da una recente gravissima crisi e che la lamentata deficienza di energia elettrica è principalmente dovuta all'imprevisto aumentato consumo.

FALCK. Riconosce che effettivamente è vero che fino a due anni fa vi è stata in Italia una certa abbondanza di produzione di energia elettrica, ma dal 1937, a causa del maggiore impiego di essa in speciali lavorazioni, come per esempio nell'industria siderurgica, si è avuta una certa deficienza. Avendo egli preveduto questo maggiore impiego, aveva già da tempo tentato di aumentare la produzione degli impianti ai quali è direttamente interessato, ma era stato ostacolato. Si affermava infatti che l'energia prodotta in Italia aggirantesi su due miliardi di chilovattora era più che sufficiente ai bisogni della Nazione mentre oggi per sopperire a tutti i bisogni occorrerebbe poter disporre di una produzione di quattro o cinque miliardi di chilovattora.

MAROZZI. Avverte che il decreto in discussione stabilisce un limite alla quantità di calciocianamide da importarsi in esenzione da dazio doganale ed un limite di tempo entro il quale deve essere effettuata questa importazione; quindi la disposizione mira a soccorrere

e non ad ostacolare la produzione nazionale di tale prodotto.

MAJONI. Propone all'approvazione della Commissione la seguente raccomandazione: « La Commissione, vista l'importanza somma assunta dalla calciocianamide nell'agricoltura, emette il voto che sia dato modo ai produttori di questo concime di poter far funzionare i loro stabilimenti in pieno, ed in pari tempo che sia fatto tutto il possibile per ribassarne il prezzo ».

GIANNINI. Afferma che la raccomandazione del senatore Majoni ha un valore molto platonico e che sarà materialmente impossibile ottenere in materia delle novità prima del 31 marzo p. v., limite previsto dalla disposizione in esame e che pertanto si dovrà addivenire alla ulteriore emanazione di un analogo provvedimento legislativo.

ROLANDI RICCI. Se praticamente si volesse ottenere un prezzo più accessibile per questo prodotto basterebbe domandare l'abolizione totale del dazio che grava su di esso e allora se ne avrebbe una disponibilità più che sufficiente.

PRESIDENTE. Pone ai voti la raccomandazione del senatore Majoni.

La raccomandazione del senatore Majoni è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contingente annuo di crino vegetale di origine e provenienza libica da ammettere alla importazione nel Regno, in franchigia da dazio doganale » (386).

DONZELLI. Il disegno di legge in discussione eleva da 500 a 8000 quintali il contingente annuo di crino vegetale, di origine e provenienza libica, da importare in franchigia doganale. Il provvedimento vuol favorire la completa utilizzazione di tale prodotto ed il migliore sfruttamento della relativa attrezzatura industriale che va sempre maggiormente sviluppandosi in Libia.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (387).

DONZELLI. Fa notare che il contingente annuo di 1.200.000 quintali di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della cellulosa, per il quale è accordata la franchigia doganale, viene quasi completamente assorbito dall'industria cartacea. È quindi opportuno, allo scopo di ricavare cellulosa per le fibre tessili artificiali, l'aumento del contingente di tale prodotto importato in esenzione doganale per facilitare, nelle attuali contingenze l'industria nazionale delle fibre tessili artificiali. E questo almeno fino a quando gli stabilimenti interessati non potranno essere alimentati dalla materia prima nazionale che si ricaverà dall'intrapresa coltivazione della canna.

Il contingente di legname rozzo in esenzione doganale, col provvedimento in esame, viene elevato a 1.800.000 quintali.

Il provvedimento contribuirà anche a salvaguardare il patrimonio forestale nazionale evitando che la scarsità e l'alto prezzo del legno determinino un eccessivo disboscamento. E questo gioverà alla realizzazione di quel lusinghiero programma che la mente dell'indimenticabile Arnaldo aveva assegnato fra le più importanti mete nazionali.

A proposito della coltivazione dei pioppi, tanto necessaria all'industria cartacea, rileva che le piantagioni di questa essenza tendono a diminuire se non vengono presi opportuni provvedimenti. Infatti alla perdita in media del 20 % delle piantine giovani, che si verifica normalmente in tutte le piantagioni, devesi aggiungere che l'alto costo raggiunto da questo legno induce troppo spesso i possessori delle piante ad abatterle prima che abbiano raggiunta l'età dei dodici anni, epoca in cui la pianta potrebbe dare il suo migliore rendimento. Ad evitare tale inconveniente sottopone all'approvazione della Commissione la seguente raccomandazione:

« La Commissione raccomanda al Ministro dell'agricoltura di emanare un provvedimento che vieti il taglio di piante di pioppo prima

almeno del decimo anno dal loro trapianto, a meno che si tratti di taglio per ragioni indipendenti dallo scopo della loro coltivazione, perchè l'alto prezzo raggiunto da queste piante invoglia i loro possessori ad abbattele prematuramente ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la raccomandazione del senatore Donzelli, che viene approvata.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di dazi doganali » (388).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Cavazoni incaricato di riferire sul presente disegno di legge trovasi in congedo, ne rinvia la discussione alla prossima riunione dando incarico al senatore Majoni di riferire su di esso.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, che accorda agevolazioni pel carbone coke impiegato per la produzione di ghise » (389).

FALCK. Fa presente che la modifica all'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 1938-XVI tende ad eliminare l'esistente disparità di trattamento relativa alla franchigia prevista dall'articolo 1 del citato Regio decreto per il carbone coke in genere, di provenienza estera, senza distinzione tra quello metallurgico e quello da gas mentre, a norma dell'articolo 2 del decreto in parola, il rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbone fossile naturale impiegato nel Regno per la produzione del coke è applicabile solamente al coke metallurgico.

Rileva che negli alti forni elettrici — i quali in Italia vanno sempre più estendendosi e di cui è noto l'importante contributo autarchico che hanno dato alla produzione della ghisa con la riduzione dei minerali di ferro e specialmente delle ceneri di pirite, e con la sostituzione della elettricità al combustibile — il coke da gas, nelle diverse sue pezzature, è più conveniente del coke metallurgico, per la maggiore

reattività e la minore conduttività. Quindi il Ministro, per ovviare alla sperequazione sopra accennata, ha proposto col provvedimento in esame di concedere il rimborso pel coke da carbone fossile comunque ottenuto nel Regno, allorchè esso viene impiegato nella produzione della ghisa.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali » (390).

ROMANO SANTI. Avverte che il disegno di legge in esame ha principalmente lo scopo di evitare i notevoli e dannosi ritardi che, nella risoluzione delle controversie doganali, debbono di frequente lamentare per i motivi che sono chiaramente indicati nella relazione ministeriale.

Tali motivi dipendono, nella maggior parte dei casi, dalla lentezza con cui i proprietari della merce o i loro rappresentanti si prestano all'adempimento delle prescritte formalità. È parso, in conseguenza, opportuno stabilire che, ove questi adempimenti non abbiano luogo nel congruo termine di 60 giorni da quello della accettazione della dichiarazione relativa alla qualificazione della merce o da quello in cui è stato comunicato il risultato dell'analisi, la controversia non debba avere ulteriore corso e la merce rimanga classificata secondo la richiesta della dogana.

Un'altra modifica mette in relazione le disposizioni del Testo Unico 9 aprile 1911, n. 330, con l'organizzazione degli uffici finanziari. Sembra all'oratore che il disegno di legge non dia luogo ad alcuna osservazione e meriti di essere approvato.

DONZELLI. Richiama l'attenzione della Commissione su determinati casi nei quali — come per esempio è accaduto a lui per un carico di cellulosa — un carro viene fermato da un agente della finanza che, non conoscendo la merce e ritenendo che vi possa essere frode alla dogana, ne ritarda lo svincolo con grave danno per l'interessato.

ROMANO SANTI. Fa presente che il provvedimento in esame tende a migliorare la presente situazione perchè mentre fino ad oggi non era stabilito un limite di tempo per la risoluzione delle controversie, ora viene fissato il limite massimo di 60 giorni.

GIANNINI. Osserva che la disposizione in esame mira ad evitare il dannoso prolungarsi di questi procedimenti, che decadono qualora l'interessato non si faccia vivo entro i 60 giorni, e pertanto è sempre in facoltà di chi ne ha diretto interesse di abbreviare tale periodo di tempo.

ROMANO SANTI. Poichè il disegno di legge provvede ad abbreviare i termini nei soli casi in cui il ritardo sia dovuto alla volontà del proprietario della merce, mentre il senatore Donzelli accenna al caso opposto, non contemplato nel disegno di legge, propone la seguente raccomandazione alla quale si associa anche il senatore Donzelli:

« La Commissione raccomanda che sia provveduto anche ai ritardi che, nella risoluzione delle controversie doganali, provengono talvolta dalla dogana ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la raccomandazione presentata dai senatori Romano Santi e Donzelli, che viene approvata.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (391).

MAJONI, segretario. Dà lettura delle osservazioni del senatore Rossini sul disegno di legge.

I provvedimenti in materia di importazioni ed esportazioni temporanee contemplati nel disegno di legge in esame, sono stati suggeriti da situazioni contingenti allo scopo di superare talune momentanee difficoltà di carattere commerciale od industriale. Dopo aver rilevato che l'importazione di alcuni di questi prodotti che dopo essere stati lavorati vengono riespor-

tati arreca un notevole beneficio valutario, fa presente che la revoca della temporanea importazione di perle coltivate, destinate ad essere cernite e montate, è stata determinata dal fatto che gli scarti di tale lavorazione rappresentano un esborso di valuta libera. La concessione di esportazione temporanea di vasetti di vetro imbarcati per provviste di bordo, pieni di prodotti zuccherati, è di una evidente opportunità, perchè permette di utilizzare i recipienti più d'una volta a vantaggio del prezzo dei prodotti in essi contenuti.

Sui sei articoli del disegno di legge non luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi effettuati in Roma, mediante scambio di Note fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale » (392).

ARLOTTA. L'accordo concluso in Roma il 29 giugno 1939-XVII fra l'Italia e il Venezuela, addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-venezuelano del 19 giugno 1861, riconosce il trattamento doganale, incondizionatamente ed illimitatamente della nazione più favorita per i prodotti naturali o fabbricati originari e provenienti reciprocamente dai Paesi contraenti.

Con saggia preveggenza si escludono però da tale trattamento: le agevolazioni che ciascuno dei due Paesi abbia concesso o concederà nel futuro ai Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera; gli obblighi contratti da una delle Parti in virtù di una unione doganale già conclusa o che sarà conclusa nel futuro; i vantaggi che l'Italia ha accordato o potrebbe accordare in avvenire alle proprie Colonie e Possedimenti.

Si è, inoltre, inteso estendere, con questo Accordo, alle nostre relazioni commerciali col Venezuela il principio del *pari passu* nelle correnti di flusso delle merci nei due sensi, già largamente applicato nei nostri analoghi Accordi con altri Stati del Sud America, e che

risponde al concetto ispiratore cui sempre più universalmente va adattandosi, per ragionata convenienza come per forza di necessità di cose, la regolamentazione dei traffici internazionali.

Il nuovo accordo regola poi l'importante questione dei pagamenti, non contemplata nel Trattato del 1861. Infatti mentre i pagamenti relativi alle esportazioni in entrambi i sensi dovranno essere effettuati in moneta libera di corso internazionale, con la riserva della clausola della Nazione più favorita anche per quanto si riferisce al cambio, viene già assicurato fin da ora da parte dell'Italia — ed eguale impegno viene assunto dal Venezuela per l'eventualità che dovesse stabilirsi anche in quest'ultimo Paese il controllo dei cambi — il trasferimento delle divise necessarie al pagamento delle somme dovute.

È anche prevista l'istituzione di due conti statistici, rispettivamente in Italia, e nel Venezuela, per la registrazione di tutti i pagamenti eseguiti, secondo il « valore fob » delle merci importate dall'altro Paese, nonchè per la evidenza e la constatazione mensile della situazione dei conti stessi.

Ed infine è contenuta nell'Accordo una disposizione concernente il trasferimento, a favore della libertà di importazioni da parte di quello tra i due Paesi contraenti per il quale si fosse prodotto uno svantaggio nel saldo dell'intercambio dell'anno precedente, nel territorio dell'altro Paese.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di Note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938 » (393).

BERNARDI. Rileva che l'accordo in parola, inteso a sviluppare maggiormente gli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia, modifica il preesistente accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938 per quanto riguarda le merci di importazione in Italia ed in Grecia ed il loro contingente annuo, migliorando sensibilmente l'importazione di prodotti italiani in Grecia con particolare riguardo alle macchine industriali, al formaggio reggiano, alle macchine da cucire, agli articoli di orologeria, ai cartoni per la fabbricazione di valigie, all'acido citrico, ai copertoni e camere d'aria.

Nota infine che l'accordo acquista una particolare importanza quando si consideri che esso costituisce una nuova attestazione del savio proposito dell'Italia di ampliare e rinsaldare sempre più le sue relazioni commerciali con i Paesi del Sud-Est europeo.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Il seguito della discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno è rinviato alle ore 10 del giorno 14 novembre 1939-XVIII.

La riunione ha termine alle ore 11,30.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

8^a RIUNIONE

Martedì 14 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazioni):

« Provvedimenti in materia di dazi doganali » (388)	Pag. 50
« Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-bulgara del 30 luglio 1934 e del Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo del 3 dicembre 1937 per regolare gli scambi commerciali » (394)	50
« Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939, concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli olii minerali impiegati nel traffico aereo » (395)	50
« Approvazione di Accordi internazionali di diritto privato aeronautico » (419)	51
« Approvazione dell'Accordo stipulato in Belgrado, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 1° marzo 1939, concernente la cittadinanza degli abitanti di origine italiana del villaggio Mahovljani » (42)	51
« Variazione della maggiorazione dell'assegno per alcune sedi di scuole all'estero » (421)	52

« Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali » (422)	Pag. 52
« Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di Note il 19 giugno 1939, fra l'Italia ed il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due Paesi » (423)	52
« Approvazione della Convenzione fra la Santa Sede e il Governo Italiano stipulata il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera g) del Concordato » (442)	53

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marecotti, Aloisi, Arlotta, Baccelli, Beneduce, Bernardi, Contarini, De Martino Giacomo, Donzelli, Falck, Giannini, Imperiali, Majoni, Marozzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Rolandi Ricci, Romano Santi, Sailer, Scialoja, Senni, Tacconi, Tullio, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Brezzi, Cavazzoni, Salvago Raggi, Rossini, Orsi.

MAJONI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di dazi doganali » (388).

MAJONI. Con il provvedimento in esame si viene a mitigare il trattamento doganale previsto nel decreto-legge 27 marzo 1939, per le macchine affrancatrici. Viene stabilita per esse un'apposita voce nella tariffa doganale con il dazio di lire 30 il chilogrammo, inteso a contemperare gli interessi della produzione nazionale con quella del consumo. Infatti l'industria nazionale ha solamente ora iniziato la costruzione dei tipi più piccoli di queste macchine, mentre per i tipi grandi bisogna rifornirsi all'estero.

Lo stesso provvedimento proroga al 31 dicembre 1940 la già concessa riduzione doganale da L. 183,50 a L. 15 al quintale per la gomma elastica non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco o con nerofumo.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934 e del Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo del 3 dicembre 1937 per regolare gli scambi commerciali » (934).

BERNARDI. Espone come il provvedimento in esame dia esecuzione ad un protocollo addizionale al trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934 e ad un protocollo che modifica l'articolo 11 dell'accordo italo-bulgaro del 3 dicembre 1937. Il primo di detti protocolli, stipulati il 29 giugno 1939 in Roma, contempla: la rinuncia da parte del Governo bulgaro al diritto convenzionale di L. 7,35 il quintale per una determinata qualità di prugne bulgare e per un contingente di 5.000 quintali annui; la consolidazione della esenzione dal diritto doganale stabilito per pelli, pelliccerie, crude fresche e secche; la modifica dei diritti doganali per alcuni filati di cotone da importarsi in Bulgaria.

Nel secondo protocollo relativo agli scambi commerciali e ai relativi pagamenti fra l'Italia, i suoi Possedimenti e le sue Colonie da un lato, e la Bulgaria dall'altro, viene stabilito che abbia effetto fino al 30 giugno 1940 e che sia rinnovabile di anno in anno per tacita riconduzione, con denuncia da notificarsi due mesi prima della scadenza.

In ordine a tale modifica di elementi puramente formali non pare possa sollevarsi una qualsiasi rilevante obiezione.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939 concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli olii minerali impiegati nel traffico aereo » (395).

ALOISI. La Convenzione in esame, stipulata a Londra il 1° marzo 1939, alla quale, in data 3 maggio dello stesso anno, ha aderito anche l'Italia, ha lo scopo di rendere sempre maggiori le facilitazioni di cui gode il traffico aereo.

Essa concede la franchigia da ogni diritto fiscale ai combustibili e lubrificanti contenuti nei serbatoi di ogni aeronave civile, statale o privata, immatricolata nei registri di una delle Parti contraenti che, sia in volo isolato, sia nell'esercizio di un servizio regolare, faccia un primo scalo nel territorio di un'altra Parte contraente.

Nel caso che l'aeronave faccia un successivo scalo nel territorio dello stesso Stato, questo potrà riscuotere i diritti di dogana ed altri relativi al carburante e lubrificante consumati nel tragitto tra il primo ed il secondo scalo.

Ciascuna delle parti contraenti è libera di non accordare le esenzioni di cui sopra quando il rifornimento non venga fatto in località poste sotto la sorveglianza doganale come pure ha facoltà di accordare alle aeronavi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla Convenzione stessa.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di Accordi internazionali di diritto privato aeronautico » (419).

ROLANDI RICCI. Il disegno di legge in discussione è diretto a dare esecuzione a tre Atti internazionali: la Convenzione di Roma 29 maggio 1933 ed il Protocollo addizionale di Brusselle 28 settembre 1938, i quali intendono alla unificazione di alcune regole relative ai danni causati dagli aeromobili ai terzi alla superficie; il terzo, stipulato a Brusselle il 29 settembre 1938, che contiene pattuizioni per l'unificazione di alcune regole relative alla assistenza ed al salvataggio degli aeromobili in mare, agli aeromobili in mare ai naufraghi ed alle navi.

L'esame particolareggiato dei 28 articoli della Convenzione di Roma, dei 6 del Protocollo di Brusselle addizionale a tale Convenzione, e dei 23 della Convenzione 29 settembre 1938, tutti redatti con precisione di forma e con praticità di contenuto, ispirantisi a sensi di umanità e di equità, convince che le stipulazioni contenute nei tre Atti furono saviamente ponderate ed assicura che quando le norme avranno esecuzione produrranno effetti proficui per il traffico aereo ed il marittimo.

Sarebbe stato desiderabile poter evitare la molteplicità e forse il conflitto di giurisdizione che nella pratica può realizzarsi per le disposizioni degli articoli 16 della Convenzione del 1933 e 13 di quella 29 settembre 1938, quando più danneggiati si facciano avanti a chiedere indennità; pattuendo che, nel caso previsto dall'articolo 16, fosse stabilita la competenza unica della giurisdizione del luogo in cui fu causato il danno; e nel caso dell'articolo 13 la giurisdizione unica del domicilio del convenuto.

L'oratore ha fatto questo rilievo solamente per scrupolosità di esame, ma non potendosi modificare adesso queste due disposizioni, conclude proponendo alla Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Rolandi Ricci della esauriente illustrazione del disegno di legge.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Belgrado, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 1° marzo 1939, concernente la cittadinanza degli abitanti di origine italiana del villaggio Mahovljani » (420).

MAJONI, segretario. Dà lettura delle osservazioni del senatore Pitacco sul disegno di legge.

L'accordo, stipulato in Belgrado il 1° marzo 1939 tra l'Italia e la Jugoslavia, riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana ai coloni originari trentini, residenti nel distretto di Verbas in Bosnia.

In base a detto accordo i coloni che vorranno conservare la cittadinanza italiana, già loro spettante ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di San Germano, dovranno entro sei mesi dalla data del 1° marzo 1939, fare conforme dichiarazione davanti alla Sottoprefettura di Banja Luka.

Così facendo verranno riconosciuti per tutti gli effetti cittadini italiani con l'obbligo però di abbandonare entro due anni e mezzo dalla entrata in vigore del presente accordo il Regno di Jugoslavia e con facoltà di portar seco, esenti da tasse, i loro beni mobili ed esportare il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili da loro posseduti in Jugoslavia.

Il Governo jugoslavo accorderà ogni possibile facilitazione per il relativo trasferimento di valuta.

Gli immobili che non si saranno potuti vendere, saranno comperati o riscattati dal Governo jugoslavo a un prezzo equo da fissarsi in conformità alle disposizioni della procedura stragiudiziale colà esistente con esenzione di spese.

A trenta di questi originari italiani di età superiore ai 60 anni, in quanto sieno diventati

cittadini italiani ed in quanto abbiano rinunciato alla sudditanza jugoslava, è concessa la facoltà di rimanere in Jugoslavia assieme con la moglie e con i figli minorenni.

Queste in riassunto le disposizioni dell'accordo. Esse s'identificano quasi con una proposta avanzata a mezzo di un nostro camerata, il compianto Luigi Ziliotto in un promemoria presentato alla vigilia degli accordi di Rapallo al Ministro degli esteri di allora, promemoria che raccomandando la completa attuazione del patto di Londra suggeriva che « fosse accordato agli italiani che sarebbero rimasti nella Jugoslavia il diritto di optare per la cittadinanza italiana con la facoltà di conservare la residenza in Jugoslavia e col diritto per coloro che trasferissero all'estero il loro domicilio di portare seco la propria sostanza mobile ed il ricavato di quella immobile esente da tasse ».

La proposta trova ora per iniziativa del Governo fascista la sua piena attuazione almeno nei riguardi dei trentini dimoranti nella Bosnia. Non è senza significazione questo ritorno di un'idea che si rinnova ispirata come allora a un vigile senso di giustizia e di patria.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Variazione della maggiorazione dell'assegno per alcune sedi di scuole all'estero » (421).

VISCONTI DI MODRONE. Il disegno di legge concerne una variazione della maggiorazione dell'assegno di sede già stabilito dal decreto-legge 28 settembre 1934 per il personale addetto alle scuole governative all'estero o comandato in scuole o istituti scolastici italiani o indigeni, di qualsiasi ordine e grado all'estero.

La maggiorazione percentuale stabilita con decreto interministeriale del 20 gennaio 1937 per le sedi delle scuole all'estero in Belgio, Danzica, Romania, Uruguay, Tangeri, Spagna e Siria, in seguito all'allineamento della lira,

avrà, per ragioni di economia, effetto dal 1° settembre 1939.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali » (422).

DE MARTINO. Senza bisogno di un esame tecnico, d'altronde superfluo dato il valore dei nostri negoziatori, accenna all'importanza generale del disegno di legge.

Esso consacra il principio di parità e di reciprocità. Sono lontani i tempi nei quali si negava la possibilità di accordi sulla base della reciprocità per il motivo che l'Italia è paese di emigrazione e quindi veniva meno all'altro contraente il vantaggio equipollente.

Il disegno di legge si inquadra nel concetto di giustizia sociale che è fondamentale del nostro Regime fascista e lo trasporta nel campo internazionale.

È dunque duplice la portata dell'accordo ed oltrepassa il suo contenuto tecnico. Esso risponde a quello spirito comprensivo che è tutto romano e latino e tende ad armonizzare i due principii della giustizia sociale e della giustizia internazionale. Per questo, latinamente, noi siamo contrari agli eccessi. Non comprendiamo, nel campo internazionale, l'avidità e folle conservazione dei beni conquistati in tempi diversi dal nostro, e più ancora diversi dai tempi dell'avvenire, e ugualmente siamo lontani dal comprendere nel campo della giustizia sociale quel distruttivo livellamento, talvolta sanguinoso, talvolta accortamente dissimulato, del bolscevismo moscovita.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note il 19 giugno 1939,

fra l'Italia ed il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due Paesi » (423).

DE MARTINO. Il disegno di legge in esame risponde al concetto della maggiore cooperazione e comprensione mutua intellettuale fra le Nazioni del mondo. Noi viviamo in un'epoca che purtroppo sembra la negazione di tali principi, ma i fatti dimostrano e la storia consacrerà, che su questa via l'Italia fu l'ultima ad essere trascinata dalla generale soverchiante corrente di questi torbidi nostri tempi.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra la Santa Sede e il Governo Italiano stipulata il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera g) del Concordato » (442).

PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA. Allo scopo di dare esecuzione all'articolo 29, lettera g) del Concordato dell'11 febbraio 1929, è stata stipulata tra la Santa Sede ed il Regno di Italia il 13 giugno 1939 la Convenzione in esame che regola tutta la materia riguardante le Chiese e Cappelle Palatine ed il relativo clero.

La Convenzione riconosce al Sommo Pontefice, in materia spirituale, la podestà di giurisdizione ordinaria nei riguardi dei Sovrani e della Famiglia Reale, mentre al Cappellano Maggiore di Sua Maestà il Re Imperatore, Ordinario Palatino, è demandata la cura spiri-

tuale in genere, l'istruzione catechistica e l'amministrazione dei Sacramenti, ad eccezione del matrimonio. All'Ordinario Palatino, che viene nominato dal Sovrano previa intese confidenziali con la Santa Sede, spettano, *durante munere*, le insegne vescovili nonchè determinati privilegi e diritti.

La Convenzione enumera le Chiese e Cappelle Reali sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinario Palatino e quelle che, per la loro qualità di chiese parrocchiali, restano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari diocesani, pur godendo dello speciale privilegio riguardante la nomina degli ecclesiastici e laici ad esse addette.

Vengono inoltre stabiliti i limiti di giurisdizione dell'Ordinario Palatino, i privilegi dei Cappellani di S. M. il Re Imperatore e delle Cappelle Palatine, e numerose altre disposizioni, relative agli assegni, rendite, prestazioni ed agevolazioni godute dalle diverse Chiese Reali ed al personale ecclesiastico e laico ad esse addetto.

La Convenzione infine dispone che con il 1° luglio 1939 vengano a cessare la *Abbazia nullius* ed il Capitolo di Santa Barbara di Mantova e che la stessa Basilica, venga sottoposta, secondo determinate modalità, alla giurisdizione del Vescovo di Mantova.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

9^a RIUNIONE

Mercoledì 20 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento di due posti di grado 2^o nel ruolo della carriera diplomatico-consolare » (459) Pag. 57

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aloisi, Arlotta, Baccelli, Banelli, Beneduce, Bernardi, Contarini, Crespi Silvio, De Martino Giacomo, Falck, Giannini, Imperiali, Majoni, Orsi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Salvago, Raggi,

Scialoja, Senni, Tacconi, Tullio, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Brezzi, Fracassi, Silvestri.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.


Approvazione del disegno di legge: « Aumento di due posti di grado 2^o nel ruolo della carriera diplomatico-consolare » (459).

DE MARTINO. Propone l'approvazione del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.


Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,15.



AFFARI INTERNI



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA**

1^a RIUNIONE

Lunedì 1^o maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, Fabri, Faggella, Felici, Galimberti, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Maragliano, Maraviglia, Marciano, Marracino, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Mormino, Oviglio, Padiglione, Petrone, Pujia, Renda, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Marco Arturo Vicini, Vigliani.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Celesia, Chersi Innocente, Cogliolo, De Nicola, Facchinetti, Geremicca e Raimondi.

PRESIDENTE. Invia un reverente saluto alla Maestà del Re Imperatore e al Duce del Fascismo.

Saluta i componenti la Commissione e si augura che i lavori di essa siano fecondi di ottimi risultati.

Dà notizie alla Commissione di alcune norme di carattere pratico che regoleranno lo svolgi-

mento dei lavori, specie per quanto riguarda le relazioni, gli emendamenti, la compilazione del verbale e la presenza dei senatori.

FELICI E CAGNETTA. Fanno raccomandazioni perchè siano messe in evidenza, e tempestivamente, le modificazioni apportate ai disegni di legge dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

MARCO ARTURO VICINI. Vorrebbe che le relazioni si presentassero sempre per iscritto e rimanessero fra gli atti della Commissione.

MARAVIGLIA e BASTIANELLI. Si associano.

PRESIDENTE. Assicura che riferirà al Presidente del Senato le raccomandazioni fatte.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di festa nazionale del giorno 9 maggio, anniversario della fondazione dell'Impero, considerato festivo a tutti gli effetti civili » (73).

PRESIDENTE. Essendo assente il relatore senatore Celesia, prega il senatore segretario Renda di dar lettura della relazione.

RENDA, segretario. Dà lettura della relazione nella quale si propone l'approvazione del provvedimento perchè il 9 maggio può considerarsi la più espressiva festa civile dell'Italia Imperiale assurta ai suoi più alti e gloriosi destini.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Marco Arturo Vicini, propone che l'articolo unico sia approvato per acclamazione.

Vivissimi applausi.

Approvazione del disegno di legge: « Inclusione di un rappresentante della Unione Fascista fra le famiglie numerose nei Comitati per l'ammi-

nistrazione degli Enti comunali di assistenza » (74).

FABRI, *relatore*. Osserva che il disegno di legge completa le provvidenze a favore dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose. Un suo rappresentante nel Comitato dell'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e nel Comitato per l'amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma senza dubbio agevolerà l'appoggio economico alle famiglie che ne siano bisognose in rapporto al numero dei figli.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Giampietro, propone che l'articolo unico sia approvato per acclamazione.

Vivissimi applausi.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Casalvecchio Siculo in provincia di Messina » (75).

BARCELLONA, *relatore*. Enumera le ragioni che sia dal punto di vista amministrativo che da quello patrimoniale e finanziario hanno ispirato il provvedimento.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del comune di Pavia e di alcuni comuni circonvicini » (76).

SCOTTI, *relatore*. Il provvedimento giova allo sviluppo economico del Comune di Pavia, permette che siano meglio soddisfatte le esigenze di carattere igienico e mette in grado gli altri Comuni considerati nel disegno di legge di fruire della migliore attrezzatura e della più accurata assistenza che il vicino capoluogo offre ai suoi abitanti.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Roccantica in provincia di Rieti » (77).

PADIGLIONE, *relatore*. Dichiarò che, essendo cessate le ragioni di carattere finanziario

che avevano determinato la soppressione del Comune e tenuto conto degli inconvenienti che essa aveva prodotto, era opportuno ricostituire il comune soppresso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:**« Istituzione di una "medaglia di onore" per le madri di famiglie numerose » (78).**

CONTI SINIBALDI, *relatore*. Rileva l'opportunità del provvedimento che consente alle madri di famiglie numerose, alle quali particolarmente appartiene l'assistenza fisica e morale della prole, di fregiarsi di una speciale medaglia d'onore, in considerazione del fatto che il distintivo di socio dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose è tuttora riservato al capo di famiglia e cioè normalmente al padre.

Fa voti perchè, nell'emanazione di altri provvedimenti, quando si accordino diritti di rappresentanza, sia detto espressamente che può intervenire tanto il padre quanto la madre.

PRESIDENTE. Assicura il relatore che della sua raccomandazione sarà dato atto nel verbale della riunione.

Propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione.

Vivissimi applausi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:**« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (79).**

GUACCERO, *relatore*. L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, oltre ad un compito correttivo dovrebbe più intensamente sviluppare e organizzare una azione profilattica preventiva intesa ad impedire sin dalle origini l'evoluzione dei germi e delle carenze che determinano e stabilizzano i coefficienti malformativi e degenerativi. Dovrebbe esser meglio compresa la necessità di provvedere più efficacemente al periodo for-

mativo che si svolge appunto nella vita embrionofetale.

Fa perciò voti perchè il Ministro dell'interno, in sede di regolamento, voglia includere fra l'elemento sanitario tecnico, nella modificata composizione del Consiglio centrale e delle Federazioni provinciali, anche un clinico ortopedico e ciò per una logica coordinazione con il pediatra ortogenista.

CONTI SINIBALDI. Esprime la necessità che l'Opera, oltre all'attività di natura biologica, svolga anche un'attività di carattere morale e sociale.

VALAGUSSA. Dichiaro che anche questa attività è prevista nel regolamento e solo per ragioni finanziarie non ha ancora potuto trovare attuazione. E richiamando alcune delle osservazioni del relatore, si compiace che con questo disegno di legge il prestigio del medico venga aumentato.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione della frazione Aymavilles del comune di Villanova Baltea (Aosta) in comune autonomo con denominazione "Aimavilla" » (80).

ANSELMINI, *relatore*. Il disegno di legge è una provvida riparazione ad un provvedimento che, se trovava in parte la sua giustificazione nella scarsità della popolazione, non teneva conto, d'altro lato, di parecchie altre ragioni favorevoli a conservare l'autonomia del comune. Ne propone quindi l'approvazione tanto più che dalla relazione che accompagna il disegno di legge appaiono sufficienti le disponibilità finanziarie occorrenti per la vita autonoma dei due comuni.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 5 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, recante norme per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente ef-

fettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1^o luglio 1937-XV » (81).

D'ANCORA, *relatore*. Il disegno di legge integra e chiarisce i provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo demografico della Nazione, eliminando la possibilità di cumulo delle varie provvidenze, mantenendo ferma la competenza del Ministero dell'Interno e fissando la data di decorrenza dei provvedimenti stessi.

Approvazione del disegno di legge: « Incorporazione del reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella Milizia della Strada » (82).

MARCO ARTURO VICINI, *relatore*. Il provvedimento è diretto a migliorare l'ordinamento della M. V. S. N. nelle sue specializzazioni, incorporando nella Milizia della Strada un reparto speciale di Pubblica Sicurezza della Milizia, e a costituire un reparto speciale per l'Urbe che rimane alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica » (83).

VALAGUSSA, *relatore*. Ricorda l'insufficienza delle norme di profilassi generale per cui, mentre è diminuita la mortalità per difterite, è aumentata la morbilità, e il voto del terzo Congresso italiano di microbiologia, per dedurne l'opportunità del provvedimento, il quale, dopo un congruo periodo sperimentale, rende obbligatoria la vaccinazione antidifterica. Il disegno di legge, tra l'altro, sposta al secondo anno di vita il limite dell'obbligo della vaccinazione antivaivulosa e stabilisce le norme circa il controllo sulla fornitura e la qualità del vaccino da impiegare. Raccomanda che in sede di regolamento vengano fissate le esenzioni dalla pratica della vaccinazione antidifterica. Accetta infine la disposizione transitoria introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

BASTIANELLI. Espone le ragioni d'indole scientifica e tecnica che lo rendono perplesso nel dare voto favorevole all'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Sarebbe meglio disporre perchè si facesse un periodo di esperimento.

GHERSI. Si dichiara contrario all'obbligatorietà della vaccinazione.

FELICI, FABRI e CONCI. Dichiarano di astenersi dal voto.

GALIMBERTI. Si associa alle conclusioni del senatore Bastianelli.

VALAGUSSA, *relatore*. Ricorda che la fase sperimentale è già sorpassata.

MARAVIGLIA. Ritiene che non si debba andare al di là di quanto pensano i tecnici, alcuni dei quali dichiarano di essere esitanti nell'accettare il provvedimento.

MARRACINO. Ritiene che non si possa votare un disegno di legge sotto condizione o in via di esperimento e, vista la perplessità determinatasi nella Commissione, pensa che il miglior partito sia quello di sospendere la discussione del progetto e di interpellare al riguardo il Ministro dell'interno.

CACCIANIGA. Si dichiara anch'egli non favorevole all'obbligatorietà e si associa alle considerazioni svolte dal collega Marracino.

MARAGLIANO. È favorevole all'obbligatorietà. Ricorda che i corpi scientifici più autorevoli sono concordi nell'accettare il principio della obbligatorietà e che gli uffici di Stato garantiscono completamente la qualità del vaccino.

MORMINO. Ritiene che su questo disegno di legge non sarà mancato il parere del Consiglio Superiore di Sanità; ad ogni modo concorda col senatore Marracino sull'opportunità della sospensiva per avere la possibilità di ottenere chiarimenti dal Ministro dell'interno.

BACCI. Si associa alle conclusioni del collega Mormino.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di sospendere la discussione del disegno di legge.

È approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 86 del Re-

golamento per la Divisione speciale di polizia di Roma, approvato con Regio decreto 18 marzo 1926-IV, n. 625, riprodotto nell'articolo 412 del Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629 » (84).

MORMINO, *relatore*. Rilevata la difficoltà di applicare il Regolamento della Divisione speciale di polizia ai provenienti dai soppressi Corpi municipali, per ciò che riguarda gli assegni di alloggio e di famiglia, e ricordata una decisione in merito della IV Sezione del Consiglio di Stato, propone che sia approvata l'interpretazione autentica dell'articolo 86 del Regolamento, che elimina la diversità di trattamento fra celibi e ammogliati, ispirandosi al principio di stabilire norme uniformi per tutti gli agenti.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative ed applicative del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 2121, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare » (85).

MOIZO, *relatore*. Il provvedimento tende a conciliare quanto più è possibile le esigenze dell'industria edilizia con la necessità di assicurare un sufficiente grado di protezione ai cittadini che usufruiranno dei ricoveri antiaerei, precisando per quali fabbricati vige l'obbligo della costruzione dei ricoveri, stabilendo le norme per l'edilizia comunale in materia di protezione antiaerea, dando disposizioni di carattere tecnico per l'apprestamento dei ricoveri e per la loro utilizzazione, ed infine stabilendo le sanzioni per i casi di inadempienza.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici » (86).

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Felici che ha chiesto per iscritto il

rinvio della discussione del disegno di legge per ottenere prima alcuni chiarimenti dal Sottosegretario di Stato per l'Interno.

FELICI. Espone le ragioni della sua richiesta, dichiarando che gli sembra troppo vaga sia la definizione di « persone assunte per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare », sia quella di « malattia infettiva ».

BASTIANELLI. Fa presenti alcuni motivi di carattere scientifico e pratico per cui il disegno di legge, più che sospeso, andrebbe modificato, e accenna alla difficoltà di includere nella disposizione di legge le malattie veneree.

CONCI. Aggiunge alcune considerazioni di carattere particolare.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospensiva.

È approvata.

Il seguito della discussione all'ordine del giorno è rinviato a martedì 2 maggio alle ore 17.

La riunione termina alle ore 19,35.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
1^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA

2^a RIUNIONE

Martedì 2 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Guadagnini, Guacero, Pujia, Renda, Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, Facchinetti, Faggella, Felici, Galimberti, Geremicca, Giovanni Ghersi, Giampietro, Maragliano, Maraviglia, Marciano, Marracino, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Mormino, Oviglio, Padiglione, Petrone, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Marco Arturo Vicini, Vigliani.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'Interno. Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Celesia, Innocente Chersi, Cogliolo, De Nicola, Fabri e Raimondi.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « **Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica** » (83).

PRESIDENTE. Rivolge un saluto al Sottosegretario di Stato per l'Interno e lo ringrazia di esser intervenuto nella riunione.

VALAGUSSA. Riferisce brevemente sul disegno di legge.

BASTIANELLI. Insiste nel concetto già esposto di conciliare l'obbligatorietà con la gradualità, ma sempre come un esperimento da eseguire con garanzie scientifiche che non lascino dubbi sul risultato. Espone nuovamente le ragioni di carattere scientifico che giustificano l'odierna incertezza sui risultati della vaccinazione.

Aggiunge ragioni d'indole pratica, che non consentono di essere sempre certi che la vaccinazione abbia conseguito il suo effetto.

Trova pericoloso abbinare le due vaccinazioni, antivaiolosa e antidifterica, e permettere che la prima possa effettuarsi anche nel secondo anno di vita.

Conclude affermando che più dell'obbligatorietà saranno i risultati della vaccinazione, compiuta per gradi, in via d'esperimento, che convinceranno della necessità di eseguirla.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Fa notare che il principio della obbligatorietà è già da tempo introdotto nella nostra legislazione perchè una disposizione ministeriale del 22 dicembre 1929 dava facoltà ai Prefetti di rendere obbligatoria la vaccinazione come misura repressiva quando si verificassero focolai d'infezione, e come misura preventiva nei luoghi dove fosse ritenuta necessaria. La prassi seguita per oltre dieci anni in alcune provincie del Regno ha confermato la assoluta innocuità della vaccinazione antidifterica. Il Ministero dell'Interno, supre-

mo tutore della salute pubblica, prima di presentare il disegno di legge, ha chiesto il parere di eminenti Corpi tecnici, prima fra essi il Consiglio di sanità, e ha tenuto conto dei voti espressi da consessi di scienziati e da autorevoli riviste tecniche. Al riguardo dà lettura di numerosi documenti.

Nelle provincie in cui si è eseguita la vaccinazione obbligatoria non si è verificato alcun inconveniente apprezzabile: ora lo Stato ha preso tutte le precauzioni perchè il vaccino sia accuratamente preparato, anzi ha stabilito di curarne direttamente la fabbricazione. I vaccinati contro la difterite sono circa 300.000 e, siccome questi vaccinati diventano a loro volta portatori di germi, è assolutamente necessario che, nel più breve tempo possibile, si proceda ad una vaccinazione totalitaria.

FELICI. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per l'Interno delle sue esaurienti spiegazioni, le quali hanno fatto sì che allo stato di incertezza e di perplessità, da cui ieri era dominato, sia oggi subentrata la assoluta convinzione sulla opportunità del provvedimento.

CONCI. Si associa alle dichiarazioni del senatore Felici.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

GEREMICCA. All'articolo uno domanda se non sia il caso di anticipare la vaccinazione antivaiolosa che a norma di questo articolo è protratta al secondo anno di età.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Non lo crede opportuno per ragioni d'indole pratica.

La lettura degli altri articoli fino al 4° ed ultimo del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici » (86).

MARAGLIANO. Riferendo sul disegno di legge, rileva che il provvedimento estende alle persone di servizio le norme stabilite per gli addetti alla manipolazione e commercio dei generi alimentari; approva l'istituzione della tes-

sera sanitaria, ma ritiene che le finalità della legge, specie per ciò che riguarda le malattie tubercolari, sarebbero meglio raggiunte se la visita di accertamento, anzichè dagli ufficiali sanitari del Comune, fosse eseguita dagli Uffici tecnici dei Consorzi provinciali antitubercolari.

FELICI. È favorevole al concetto della legge. Alle osservazioni fatte nella passata riunione che gli avevano consigliato di chiedere la sospensione della discussione, aggiunge che avrebbe desiderato una maggiore determinazione nelle disposizioni contenute nell'articolo 4.

CONCI. Desidera che sia fissato un termine anche per la prima visita di accertamento di cui all'articolo 2 e ritiene esagerata l'ammenda fino a lire mille a carico del lavoratore, di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

BASTIANELLI. Richiama quanto ha già detto nella passata riunione ed aggiunge che sarebbe opportuno dare una possibilità d'appello, vale a dire un nuovo esame sanitario, alle persone riconosciute affette da malattie infettive.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Spiega come la legge dovrà applicarsi con gradualità e, in un primo tempo, solo nei riguardi della profilassi antitubercolare. Afferma che la sanità pubblica ha il diritto di entrare nelle famiglie per provvedere alle alte esigenze della difesa della razza. In seguito si vedrà se, oltre alla tubercolosi, sarà il caso di premunirsi contro altre malattie infettive e specialmente contro le manifestazioni sifilitiche. Proprio per queste ragioni la visita di accertamento non può dalla legge essere affidata solamente agli uffici tecnici dei Consorzi antitubercolari.

La persona che vuole essere assunta in servizio deve presentarsi con la tessera in ordine; una disposizione regolamentare imporrà l'obbligo della prima visita a coloro che già sono occupati. Quanto alla sanzione, ritiene che, per il fatto della evidente correttezza fra datore di lavoro e lavoratore, non sia opportuno fissare pene diverse; una eventuale modificazione nell'ammontare dell'ammenda dovrebbe aver luogo per ambedue.

Chiusa la discussione generale, si passa all'esame degli articoli.

MARCO ARTURO VICINI. All'articolo 1 trova complicata la formulazione della tessera sanitaria.

MARAVIGLIA. Osserva che si tratta di una formulazione puramente esemplificativa.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Riconosce giusta l'osservazione e conviene che il testo possa essere modificato, per dar luogo a una tessera più semplice.

MARCO ARTURO VICINI. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la sua dichiarazione e propone che nel secondo comma dell'articolo alle parole « conforme al modello allegato alla presente legge » si sostituiscano le altre « conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Accetta questa modificazione.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Propone, accettando un suggerimento fattogli dal Presidente, che nel secondo comma alle parole « A tal fine le stesse persone » siano sostituite le altre « A tal fine tutte le persone assunte in servizio ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

FELICI. All'articolo 2, propone che nel primo comma sia ripristinata la dizione del progetto ministeriale.

MARAVIGLIA. Trova giusta la modificazione introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che ha fissato il principio che gli ufficiali sanitari *potranno* valersi per gli accertamenti dei servizi tecnici esistenti.

GUACCERO. Sempre sull'articolo 2 osserva che si dovrebbe dare al lavoratore la possibilità di sottoporsi ad una nuova visita, senza aspettare il primo trimestre dell'anno successivo, quando sia guarito dalla malattia infettiva di cui è stato riconosciuto affetto.

GHERSI. Si associa all'osservazione del senatore Guaccero.

CASOLI. Non trova chiara la formulazione della seconda parte dell'articolo: « quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Spiega che il lavoratore in servizio è tenuto a farsi visitare nel primo trimestre di ogni anno, mentre quello non in servizio, se vuole riprenderlo, deve farsi rivisitare solo se è trascorso più di un anno dalla precedente visita.

CAGNETTA. Crede che sia più opportuno lasciare invariata la formulazione dell'articolo; in sede di regolamento si potranno chiarire i particolari di applicazione.

CONCI. All'articolo 3 propone che, poichè non è stata accolta dal Governo la sua proposta di un trattamento più benevolo al lavoratore, l'ammenda, di cui parla l'articolo in esame, sia in ogni caso ridotta e quindi alle parole « fino a lire mille » si sostituiscano le altre « fino a lire cinquecento ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Accetta l'emendamento.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

L'articolo 4, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi » (87).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della relazione del senatore Geremicca, momentaneamente assente.

RENDA, *segretario*. Dà lettura della relazione nella quale si rileva che il disegno di legge conserva i lineamenti sostanziali del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, colmandone le lacune e migliorandone le funzioni. Parla dei servizi pompieristici, della loro organizzazione provinciale e della coordinazione nazionale; ricorda le loro funzioni specifiche anche per la protezione antiaerea, il trattamento del personale ed il suo inquadramento; accenna alle funzioni direttive che sono riservate al Ministero dell'Interno, presso il quale

(1) Il disegno di legge così emendato è allegato al presente resoconto.

è istituita la Direzione generale dei servizi antincendi, e alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Conclude col proporre l'approvazione del provvedimento, al quale la Camera ha apportato una modificazione all'articolo 59 per migliorare le condizioni del trattamento di quiescenza del personale.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Organizzazione e svolgimento della "Giornata delle due croci" e della vendita del bollo chiudilettera** » (88).

FELICI. Riferisce sul disegno di legge che disciplina le norme relative all'organizzazione e svolgimento della « giornata delle due croci » e della vendita del bollo chiudilettera, affidando al Ministro dell'Interno l'approvazione del programma e stabilendo le modalità di devoluzione del ricavato. D'accordo col senatore Bastianelli, rileva l'opportunità di devolvere a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori una piccola parte dei proventi della « giornata ».

BASTIANELLI. All'articolo 3 in ordine a quanto ha già esposto il relatore, presenta un emendamento alla prima parte dell'articolo nel senso che il ricavato netto della « giornata delle due Croci » e della vendita del bollo chiudilettera sia devoluto in ragione del 30 % alla Croce Rossa Italiana, del 60 % ai Consorzi provinciali antitubercolari e del 10 % alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Si dichiara dolente di non poter accogliere l'emendamento se non in via di raccomandazione per tenerne conto negli anni venturi, lusingandosi di convincere gli enti interessati a rinunciare ad una parte delle somme a vantaggio di quell'importante attività sanitaria e sociale.

BASTIANELLI. Ringrazia il Sottosegretario e ritira l'emendamento.

L'articolo 4 ultimo del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Soppressione della Università dei calzolai con sede in Tarquinia e devoluzione del suo patrimonio all'Ente comunale di assistenza** » (89).

BACCI. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il provvedimento riconduce alla sua vera natura d'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, adeguandolo ad una più elevata e più larga concezione propria dell'Era Fascista, un Ente istituito nel lontano medioevo; e in pari tempo sancisce un diritto di preferenza per le famiglie dei calzolai poveri, bisognose di aiuto, rispettando così la volontà espressa dai fondatori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvedimenti, in materia di giustizia penale e finanziaria, a favore dei Legionari reduci dalla Spagna** » (132).

CAMPOLONGO. Espone come per i Legionari reduci dalla Spagna, a somiglianza di quanto è stato concesso ai reduci della grande guerra e di quella per la conquista dell'Impero, si sancisca il beneficio della sospensione dalla pena per determinate condanne per delitto o contravvenzione, stabilendo anche, nei procedimenti penali in corso, la sostituzione del mandato o dell'ordine di comparizione al mandato di cattura o di arresto; si estenda il beneficio della sospensione anche al caso di concorso di reati comuni con reati militari; si accordino altri benefici per le infrazioni di ordine finanziario; e si estendano ai Legionari rimpatriati le norme stabilite per la riabilitazione di coloro che si distinsero per atti di valore debitamente riconosciuti.

CONTI SINIBALDI. Si associa alle parole del senatore Campolongo e plaude a quest'atto di giustizia che non è punitiva ma di riabilitazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Modificazioni alle disposizioni concernenti**

la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti » (133).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della rezione del senatore Cogliolo assente.

RENDA, segretario. Dà lettura della relazione che pone in evidenza l'opportunità del provvedimento che riguarda le modificazioni delle formule per la promulgazione delle leggi e decreti, rese necessarie da recenti e gloriosi avvenimenti, completando la dicitura del nome del Re, ordinando nella formula di promulgazione l'indicazione dell'approvazione da parte delle Commissioni legislative, e disponendo che sia detto che il Gran Consiglio ha dato il suo parere quando si tratti di norme aventi carattere costituzionale.

GIAMPIETRO. Osserva che la dizione dell'articolo non risponde al concetto della legge, la quale avendo diviso le funzioni del Senato nelle due forme di totalitarierà e parzialità di rappresentanza, deve trovare la relativa espressione nella formula di promulgazione. È contrario all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-XVII, n. 2693, che stabilisce che nelle premesse deve essere indicata l'approvazione delle Assemblee legislative.

CONCI. Dal punto di vista formale si spiega la proposta del senatore Giampietro ma non ritiene opportuna una modificazione, dal momento che le Commissioni sono organi delegati dal Senato e dalla Camera.

FELICI. Si associa al parere espresso dal senatore Conci.

MARAVIGLIA. Anch'egli è del parere di non modificare l'articolo che nella sua dizione si allontana il meno possibile dalla formula tradizionale.

Gli altri articoli fino al sesto ed ultimo del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara esaurito l'ordine del giorno.

La Commissione sarà convocata a domicilio.

La riunione termina alle ore 19,40.

Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici (86).

Art. 1.

È vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizione di contagiare altri.

A tal fine tutte le persone assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero dell'interno, nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo articolo 2.

Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'interno ai Podestà, che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira.

Art. 2.

La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dagli Ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi per gli accertamenti dei servizi tecnici esistenti.

I successivi controlli medici sono eseguiti, sempre gratuitamente, dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo trimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita.

Art. 3.

È punito con l'ammenda fino a cinquecento lire il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altri.

Alla stessa pena soggiace il lavoratore.

Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo è equi-

parato, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, su proposta del Ministro per l'interno,

di concerto con gli altri Ministri interessati, ad altre categorie di lavoratori le disposizioni della presente legge e ad emanare le norme anche integrative occorrenti per la sua attuazione, nonchè quelle per la graduale applicazione della legge.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

3^a RIUNIONE

Giovedì 25 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sini-baldi, D'Ancora, Facchinetti, Felici, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Maraviglia, Marracino, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Mormino, Padiglione, Petrone, Pujia, Renda, Scavonetti, Valagussa, Marco Arturo Vicini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bastianelli, Bocchini, Chersi Innocente, Fabri, Geremicca e Raimondi.

RENDA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

La Commissione esamina, in sede referente, il disegno di legge concernente « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (158) e dà mandato al senatore Pujia di redigere la relazione in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Discussione sui decreti registrati con riserva.

MORMINO. Quale incaricato dell'esame dei provvedimenti, ricorda alla Commissione che con tre Regi decreti in data 16 marzo 1939 - Anno XVII i Prefetti del Regno Palmardita dott. Guido, Introna dott. Salvatore e Tincani dott. Andrea sono stati collocati a disposizione del Ministero dell'Interno.

Eccedendosi con tali decreti il numero-limite stabilito dalla legge organica per tale posizione dei Prefetti, la Corte dei Conti ha negato la registrazione ordinaria. Ha dovuto però, in conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, registrare i tre decreti reali con riserva. Ora, siccome si tratta di provvedimenti di carattere discrezionale, emessi dal Governo nell'esercizio del potere politico, nulla si può eccepire. Propone pertanto che la Commissione ne prenda atto.

La Commissione delibera che sia preso atto dell'elenco dei decreti registrati con riserva.

La riunione termina alle ore 11,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

4^a RIUNIONE

Giovedì 1° giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Celesia, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Maragliano, Maraviglia, Moizo, Mormino, Padiglione, Petrone, Pujia, Raimondi, Renda, Ricci Umberto, Scavonetti, Scotti, Valagussa.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bastianelli, Chersi Innocente, Cogliolo, Felici, Marciano, Marracino e Milano Franco d'Aragona.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i lavori, rivolge al senatore Maragliano, anche a nome di tutta la Commissione, fervidi voti augurali in occasione del suo genetliaco; con il suo augurio vuole esprimere non solo la devozione e l'ammirazione di tutti i Colleghi, ma anche

la speranza che ancora per molti anni egli sia conservato alla scienza e alla Patria. (*Vivissimi applausi*).

MARAGLIANO. Ringrazia.

PRESIDENTE. Comunica che sono stati chiamati a far parte della Commissione degli affari interni e della giustizia i senatori De Ruggiero, Guerresi e Ricci Umberto. Dà ai presenti il benvenuto a nome suo e dei colleghi.

DE RUGGIERO e RICCI UMBERTO. Ringraziano.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazione all'articolo 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, per quanto riguarda il termine per la presentazione alle Assemblee legislative dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge** » (197).

FACCHINETTI. Rileva l'importanza del disegno di legge che egli è stato incaricato di esaminare; esso mira a sistemare la procedura della conversione in legge dei decreti-legge nel quadro della riforma costituzionale, di cui alla legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che ammette tale forma legislativa per i soli casi tassativamente preveduti nell'articolo 18. Fa presente che l'articolo 15 della legge medesima dispone che i disegni di legge aventi carattere costituzionale e gli altri ivi indicati siano discussi e votati dalle due Camere in assemblea plenaria e che la procedura abbreviata abbia luogo per essi solo quando il Duce lo determini per ragioni d'urgenza. Domanda se vi è stata questa autorizzazione da parte del Duce.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione sia competente, sia perchè il silenzio implica consenso, sia perchè la Camera ha già esaminato questo disegno di legge in sede di Commissione legislativa.

MARAVIGLIA. Crede che tale indagine esorbiti dalla competenza della Commissione, poichè si tratta di un atto che avviene tra il Duce e la Camera che per prima è investita dell'esame.

FACCHINETTI. Si deve dunque ritenere che l'autorizzazione ci sia stata e che quindi la Commissione sia legalmente investita dell'esame di questo disegno di legge nella sua funzione di Commissione legislativa.

Ciò premesso, osserva che se rimanesse in vigore la norma dell'articolo 3, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per cui il decreto-legge dovrebbe essere presentato per la conversione, a pena di decadenza, non oltre la terza seduta dopo la pubblicazione del decreto, si verificherebbero gli inconvenienti indicati nella relazione ministeriale, potendo essere diversa fra loro la data di convocazione delle Assemblee plenarie e delle Commissioni legislative. Perciò è da approvarsi la norma stabilita da questo disegno di legge che fissa un termine certo e più congruo la cui decorrenza è determinata dalla data della pubblicazione del decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Entra nella sala il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti contro l'urbanesimo» (198).

MARAVIGLIA. Rileva il carattere eminentemente sociale del disegno di legge, che egli è stato incaricato di esaminare, in quanto subordina la libertà individuale al principio dell'interesse generale.

Il provvedimento mira a combattere l'urbanesimo, l'accorrere cioè delle masse lavoratrici verso le città nell'illusione di trovarvi un collocamento che forse più facilmente potrebbero procurarsi nei paesi d'origine. Il suo scopo è duplice, perchè, oltre a combattere l'urbanesimo, è volto a distribuire il lavoro in rapporto alla situazione economica del Paese.

Il sistema del disegno di legge s'impenna su

tre capisaldi: affermazione del principio generale della necessità di una giustificazione del trasferimento (art. 1); determinazione delle norme circa il movimento della mano d'opera, riproducenti con qualche attenuazione le disposizioni contenute nel decreto-legge del dicembre 1938 che regola il funzionamento degli Uffici di collocamento e del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna (articoli 2 e 3); richiesta dei requisiti di cui all'articolo 1 per l'iscrizione nel registro di popolazione. Va segnalato anche il principio sancito dall'articolo 7, per cui «non possono essere iscritti presso gli Uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso Comune di residenza, i lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti», principio già implicitamente contenuto nella legislazione vigente e mitigato in questo provvedimento da eventuali deroghe.

Il provvedimento è completato da norme che fissano le sanzioni a cui vanno soggetti in caso di violazione sia il prestatore d'opera che il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento o dell'Ufficio anagrafico e da disposizioni transitorie e finali.

Conclude rilevando che il disegno di legge, oltre a rispondere ai fini della politica demografica, mira a ridurre la disoccupazione e a promuovere il lavoro produttivo. Solo col lavoro produttivo sarà possibile far fronte agli oneri della nostra politica che esige un aumento del reddito nazionale. Propone perciò l'approvazione del disegno di legge.

PADIGLIONE. Data l'eccezionalità della legge, che in qualche modo limita la libertà dei cittadini, crede sarebbe stato opportuno indicare nell'articolo 1 l'autorità che giudica se la proficua occupazione o i giustificati motivi sono tali da legittimare il provvedimento.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario per l'interno*. Dichiara che l'impiegato dell'Ufficio anagrafico rappresenta il Podestà e che, del resto, contro il decreto del Podestà vi è ricorso al Prefetto.

CAGNETTA. Osserva che non è il caso di aggiungere alcuna disposizione speciale e che debba quindi mantenersi l'articolo qual è. Le norme per un eventuale ricorso sono quelle

contenute nelle disposizioni generali della legge comunale e provinciale.

MARAVIGLIA. Rileva che l'osservazione del camerata Padiglione potrebbe sollevarsi in ogni caso in cui il privato si trovi a trattare pratiche amministrative.

DE RUGGIERO. Osserva che una denuncia non veritiera da parte del lavoratore si risolverebbe a suo danno perchè, secondo l'articolo 4, la dichiarazione fatta dagli interessati all'Ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza, ecc., importa l'esclusione dall'elenco dei poveri, dall'iscrizione ad Uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato.

PRESIDENTE. Risponde al camerata Padiglione che, nella vita del Comune, il capo è il Podestà, il quale, per questo determinato servizio, agisce per mezzo dell'impiegato dell'Anagrafe. Dall'autorità inferiore si ricorre a quella gerarchicamente superiore e cioè contro il Podestà al Prefetto, contro il Prefetto al Ministro dell'interno; e, se il provvedimento avesse carattere definitivo, sarebbe aperto l'adito del ricorso straordinario al Re e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Dato che questa è la via normale nel quadro della nostra legislazione amministrativa, crede superflua la chiarificazione proposta dal camerata Padiglione e lo prega di non insistervi.

PADIGLIONE. Non insiste.

MARAVIGLIA. Domanda quali siano « g'i organi interprovinciali e nazionali preposti al servizio di collocamento » inclusi dalla Commissione della Camera nel primo comma dell'articolo 2.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di organi provvisori costituiti da rappresentanti di più provincie quando si tratti di esaminare problemi comuni alle province stesse.

Aggiunge che la materia degli organi di collocamento, che ha suscitato viva discussione in seno alla Commissione della Camera, è ancora in formazione e sarà risolta in pieno quando verrà emanata la legge sul collocamento nella quale sarà usata una nuova terminologia che verrà poi estesa anche a queste disposizioni.

A parte ciò, ritiene che l'articolo 2, dopo

le modificazioni introdotte dalla Camera, non risulti chiaramente formulato e propone perciò che il primo comma sia così redatto:

« I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro è subordinata a richiesta numerica, a norma del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei comuni indicati nell'articolo 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali è consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro è ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

MARAVIGLIA. Al secondo comma dell'articolo 2 domanda se non sia più opportuna l'espressione usata dal progetto ministeriale: « dandone avviso all'organo provinciale preposto al servizio del collocamento » di quella introdotta dalla Commissione della Camera: « dopo aver ottenuta l'autorizzazione dal competente ufficio provinciale di collocamento ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La disposizione del comma secondo dell'articolo 2 costituisce una deroga alla norma di carattere generale. La modificazione introdotta dalla Commissione della Camera è giustificata dal fatto che l'Ufficio di collocamento deve controllare che si tratta di lavori della stessa categoria e perciò non basta il semplice avviso.

PRESIDENTE. All'articolo 5 osserva che è stata fatta presente la difficoltà in cui si verrebbero a trovare gli studenti che devono dimorare in città ove siano scuole medie o supe-

riori, nel caso che non potessero presentare agli affittacamere documenti atti a dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3. Ritene che sarebbe opportuno e sufficiente che il Ministro desse istruzioni al riguardo.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicura che quest'articolo verrà integrato da norme regolamentari: ad es., per gli studenti sarà sufficiente la esibizione del titolo di studio. Aggiunge che anche le norme riguardanti i registri della popolazione saranno coordinate con la presente legge.

GIAMPIETRO. All'articolo 10 non trova chiara la disposizione del primo comma per la quale i contravventori possono essere condannati complessivamente ad un'ammenda. Pensa che la pena debba essere determinata specificatamente per ogni singola ipotesi giuridica e che poi separatamente ne venga fissato il massimo.

DE RUGGIERO. Osserva che forse il limite massimo dell'ammenda è fissato in previsione di ripetute violazioni della stessa norma.

MARAVIGLIA. Si associa alle considerazioni del camerata De Ruggiero; riconosce ad ogni modo che la formulazione dell'articolo non è delle più felici e che non sarebbe inopportuna qualche modificazione di forma.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pensa che più violazioni simultanee di una stessa disposizione di legge costituiscano un'unica violazione.

Ritene però giusta l'osservazione del senatore Giampietro e prega il Presidente di sospendere l'esame dell'articolo che egli si ripromette di presentare, prima del termine della riunione, in una nuova formulazione rispondente ai concetti esposti.

PRESIDENTE. Sospende la discussione del disegno di legge.

Inversione dello svolgimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propone che l'ordine del giorno venga invertito e cioè che abbia luogo prima la discussione sui decreti registrati con riserva e quindi quella sul disegno di legge

concernente la « Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica ».

La proposta del Presidente è approvata.

Discussione sui decreti registrati con riserva.

D'ANCORA. Riferisce alla Commissione che con i Regi decreti in data rispettivamente 20 marzo e 14 aprile 1939 - Anno XVII i Prefetti del Regno Orazi dott. Vezio e Formica avv. Giovanni sono stati collocati a disposizione del Ministero dell'interno. La Corte dei conti negò la registrazione ordinaria poichè con tali decreti si eccedeva il numero-limite fissato dalla legge organica per tale posizione dei Prefetti; ma poi, in conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha dovuto registrare i due decreti Reali con riserva. Propone che la Commissione ne prenda atto, giacchè si tratta di provvedimenti di carattere discrezionale, emessi dal Governo nell'esercizio del suo potere politico, a proposito dei quali nulla si può eccepire.

La Commissione delibera che sia preso atto dell'elenco dei decreti registrati con riserva.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica » (211).

CELESIA. Premesso che il disegno di legge porta un complemento alle vigenti disposizioni sulla difesa della razza italiana, riassume le linee fondamentali del provvedimento, del cui esame egli è stato incaricato:

1) A tutti i cittadini di razza ebraica si vieta di esercitare la professione di notaio, nonchè di assolvere incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale o di esercitare speciali attività per conto di Enti pubblici;

2) Ai discriminati si consente l'esercizio delle altre professioni, istituendo per essi « elenchi aggiunti » agli albi professionali a cui si applicano tutte le norme che regolano la disciplina degli albi stessi;

3) Ai non discriminati si vieta l'esercizio della professione di giornalista e si limita quello delle altre professioni nel senso che possono essere esercitate solo a favore di persone della stessa razza. Sono istituiti « elenchi speciali » per questi professionisti, che cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute.

Il provvedimento stabilisce inoltre le condizioni per l'iscrizione negli elenchi speciali e la disciplina degli iscritti; regola l'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali, e istituisce una Commissione centrale per decidere i ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni distrettuali. Con disposizioni transitorie consente ai cittadini di razza ebraica il pieno esercizio della professione fino alla cancellazione dall'albo e permette a tutti coloro che sono autorizzati a proseguire gli studi superiori ed a conseguire l'abilitazione professionale di chiedere — ottenuto il titolo — l'iscrizione negli elenchi aggiunti o speciali. Stabilisce il trattamento di quiescenza per i notai e per i giornalisti non discriminati e demanda al Ministero della giustizia la facoltà di determinare i contributi degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni distrettuali e di quella centrale.

L'oratore indica le lievi varianti apportate dalla Camera al provvedimento, che ritiene degne di approvazione sia perchè non hanno sostanzialmente modificato il disegno di legge, sia perchè sono state tutte accettate dal Governo.

Dà infine notizia di un memoriale presentato alla Commissione del Senato dall'Unione delle comunità israelitiche italiane, nel quale — premesso che la finalità delle leggi per la difesa della razza si compendia nella volontà di ridurre la partecipazione degli ebrei alla vita pubblica della Nazione e non di negare loro i mezzi di vita — si prospetta la convenienza di usare un maggior riguardo all'anzianità di effettivo esercizio delle professioni e la possibilità, sia di ridurre al minimo il numero delle professioni inibite agli israeliti, sia di consentire ai non discriminati meritevoli di considerazione per speciali benemerenze, l'iscrizione negli elenchi aggiunti anzi-

chè in quelli speciali. Se si volessero prendere in considerazione siffatte richieste l'oratore, quale incaricato dell'esame del provvedimento, osserva che sarebbe necessario sospendere la discussione del disegno di legge, ciò che non ritiene opportuno, data la genericità e l'intempestività di esse. È stata inoltre avanzata la richiesta di fissare un termine maggiore di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi speciali (art. 8). Sembra all'oratore più opportuno rimettere all'apprezzamento del Governo la possibilità di emanare in seguito un apposito provvedimento legislativo anzichè modificare e quindi rimandare il disegno di legge alla Camera.

Propone perciò che il disegno di legge venga approvato quale è stato trasmesso dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PADIGLIONE. Crede opportuno trasmettere il memoriale al Governo.

PRESIDENTE. Assicura che il memoriale, a mezzo del Presidente del Senato, verrà rimesso al Governo. Di qualche elemento, degno di considerazione, in esso contenuto, potrà tenersi conto nelle norme complementari e di coordinamento che, in base all'articolo 35, saranno emanate.

CELESIA. Non trova esatta da un punto di vista formale la dizione del 4° comma dell'articolo 6, poichè è l'azione che viene dichiarata estinta, non il reato.

RAIMONDI. Trova invece esatto dire che si estingue il reato, in quanto è reato non fare la denuncia.

DE RUGGIERO. Dal momento che la Commissione della Camera nell'articolo 6, sesto comma, ha sostituito al termine di « 180 giorni » l'altro del « febbraio 1940 », domanda se non sia il caso di apportare lo stesso cambiamento nell'articolo 8.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Osserva che si tratta di due disposizioni che non hanno fra loro nessuna connessione, e quindi non vede la necessità di tale uniformità.

SCAVONETTI. Ritiene che il divieto di cui all'articolo 25 stabilito per impedire che, attraverso larvati accordi di collaborazione, possa essere elusa la sostanziale disposizione

della legge, non possa riferirsi ai rapporti tra padre ebreo e figlio ariano, in conformità dei principii informativi della legge fondamentale la quale ha voluto sempre agevolare gli ariani figli di genitore di razza ebraica.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ipotesi finora non si è prospettata; però è evidente che la legge non riguarda i rapporti tra padre e figlio tanto più che essa ha inteso agevolare quelle famiglie che tendono ad arianizzarsi. Assicura quindi che queste disposizioni circa la collaborazione non si applicano quando si tratta di persone della stessa famiglia, soprattutto di rapporti tra padre e figlio.

PADIGLIONE. Domanda perchè la Commissione della Camera ha soppresso le parole « a carattere continuativo ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Spiega che, contro la prima intenzione del Governo, l'inciso fu soppresso perchè avrebbe dato luogo a indagini di difficile esecuzione.

Aggiunge poi che il capoverso è stato soppresso dalla Commissione della Camera perchè si riferiva a una norma di carattere generale che non poteva trovar luogo in quella sede.

MARAVIGLIA. Domanda se un medico ebreo possa chiamare a consulto un medico ariano.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. No; ma la famiglia del malato può prendere l'iniziativa di chiamare un medico ariano.

RAIMONDI. Pensa che lo stesso criterio debba essere seguito anche per gli avvocati. L'avvocato ariano potrà dar parere e stendere anche una memoria quando ne sia richiesto da un cittadino ebreo, pure nel caso che questi abbia affidato la sua causa a un avvocato ebreo. In tal caso non può dirsi esservi collaborazione, mentre questa vi sarebbe quando l'avvocato ariano si associasse all'avvocato ebreo nella difesa della causa.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non avrebbe niente da obiettare se ed in quanto nella fattispecie non si trattasse di collaborazione fra il professionista ebreo e quello ariano ma quest'ul-

timo desse un parere o formulasse una memoria a sè, indipendente.

DE RUGGIERO. Ritene che il 1^o e 2^o comma dell'articolo 27 dovrebbero essere coordinati col 6^o comma dell'articolo 6 per avere uniformità di disposizioni.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Crede che la disposizione possa rimanere qual'è e che sia sufficiente la dichiarazione da parte del Governo che la cancellazione diventa operativa secondo il disposto dell'articolo 6.

La lettura degli articoli, fino al 35^o, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti contro l'urbanesimo » (198).

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dà lettura della nuova formula dell'articolo 10: « Il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento che richiede o autorizza l'assunzione al lavoro di prestatori d'opera in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1.000.

Ad uguale pena soggiace il dirigente o il dipendente dell'Ufficio anagrafico che iscriva o cancelli dai registri anagrafici prestatori di opera in violazione delle norme della presente legge.

Il datore di lavoro che assuma prestatori di opera senza osservare le norme stabilite dalla presente legge è punito con la pena da lire 100 a lire 5.000.

Chiunque, infine, in violazione del disposto della presente legge dia in locazione o sublocazione case di abitazione, camere mobiliate o non mobiliate ovvero qualsiasi altro locale è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300.

Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali ».

Chiarisce che si è voluta distinguere la sanzione inflitta al datore di lavoro da quella inflitta all'impiegato dell'Anagrafe, in quanto solo il primo può avere uno specifico interesse a contravvenire; non si è creduto invece di gravare la mano sul prestatore d'opera.

PUJIA. Domanda se non sia il caso di rispettare anche in questa legge il limite minimo fissato per l'ammenda dal Codice.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritiene che la somma fis-

sata dall'articolo sia rispondente alla gravità della violazione che si vuole punire.

L'articolo, messo ai voti, è approvato.

La lettura dei seguenti articoli, fino al 13º, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione termina alle ore 12,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA**

5^a RIUNIONE

Martedì 27 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **GUADAGNINI**

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, De Ruggiero, Geremicca, Giovanni Gheri, Giampietro, Guaccero, Guadagnini,

Marracino, Mormino, Padiglione, Petrone, Renda, Ricci Umberto, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Marco Arturo Vicini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Castellani, Chersi Innocente, Cogliolo, Fabri, Marciano, Milano Franco d'Aragona, Moizo e Raimondi.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Per la morte del Presidente
della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.**

PRESIDENTE. Toglie la riunione in segno di lutto per la morte di S. E. Costanzo Ciano, Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La riunione è sciolta alle ore 16,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

6^a RIUNIONE

Venerdì 30 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Maraviglia, Marracino, Mormino, Padiglione, Petrone, Pujia, Renda, Ricci Umberto e Scavonetti.

È anche presente il Ministro di grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Campolongo, Castellani, Celesia, Chersi Innocente, Cogliolo, Guerresi, Maragliano, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Raimondi, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

RENDA, *segretario*. Dà lettura di alcune circolari, trasmesse dal Presidente del Senato,

che concernono la competenza delle Commissioni legislative e danno disposizioni sulla procedura da seguire nelle discussioni.

CONCI. Circa la presentazione degli emendamenti in seno alle Commissioni, si richiama all'articolo 40 del Regolamento del Senato, il quale non stabilisce alcun termine al riguardo, ed all'articolo 19 del Regolamento medesimo che, circa gli emendamenti da presentarsi in seduta plenaria, pur fissando il limite di ventiquattro ore per la loro presentazione, dà facoltà al Presidente di ammetterli anche durante la discussione. Fa voto perciò che la fissazione del termine di ventiquattro ore per la presentazione di emendamenti in seno alle Commissioni sia da considerarsi più una autorevole raccomandazione che un precetto vincolativo.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Conci che farà presente al Presidente del Senato il voto da lui espresso. Ritiene però che il Regolamento possa interpretarsi nel senso che normalmente vi sia un termine per la presentazione di emendamenti anche in seno alle Commissioni, pur lasciandosi ai Presidenti di esse, in via eccezionale, la facoltà di ammetterne la presentazione anche durante la discussione.

CONCI. Ringrazia.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia » (227).

GIAMPIETRO. Dà ragione del provvedimento pur manifestando qualche dubbio circa l'affermazione che esso non apporti alcun onere al bilancio dello Stato quando sia conservato in soprannumero l'impiegato che verrà a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado.

Propone l'approvazione del disegno di legge facendo voti che il Ministro Guardasigilli nel procedere alla nomina di tale assistente faccia cadere la scelta su un impiegato appartenente già all'Amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione** » (228).

ANDREONI. Dall'esame del disegno di legge, di cui è stato incaricato, rileva come esso tenda a concedere agli ufficiali giudiziari un nuovo miglioramento per adeguare la loro retribuzione alle mutate condizioni economiche generali, in analogia a quanto si è fatto per il personale dello Stato. Anche le retribuzioni corrisposte dagli ufficiali giudiziari ai loro commessi e quelle degli uscieri degli uffici di conciliazione vengono migliorate.

Il miglioramento consiste sia nella rinuncia a riduzioni sui proventi degli ufficiali giudiziari, come nell'aumento di indennità supplementari per assicurare loro un minimo di retribuzione e nell'elevamento dei limiti attuali per l'applicazione delle maggiori tasse su parte dell'eccedenza dei proventi da essi goduti.

Ai commessi autorizzati è concesso analogo aumento degli assegni ora corrisposti, tenuto conto dell'aumento già precedentemente loro accordato, nella misura complessiva del 18,80 per cento.

Dà notizia a tale proposito di un memoriale presentato dagli ufficiali giudiziari alla Commissione legislativa del Senato con il quale, rilevato un preteso grave errore di valutazione, si fa presente che la detrazione delle spese dai proventi degli ufficiali giudiziari non corrisponde all'aumento che essi debbono concedere ai commessi e si chiede perciò che, oltre all'aumento del limite massimo di detrazione da L. 6000 a L. 7128, le spese da detrarre dai proventi per i commessi siano aumentate proporzionalmente del 18,80 per cento e fissate

quindi nella misura del 29,70 per cento in luogo del 25 per cento, e le spese da detrarre dai proventi degli atti di protesti siano stabilite nella misura del 59,40 per cento invece che in quella del 50 per cento. Osserva però che, se la Commissione intendesse accedere in qualche modo all'idea esposta nel memoriale, si potrebbe in linea di equità, non di diritto, accordare agli ufficiali giudiziari solo una percentuale di aumento sulle spese da detrarre dai loro proventi per i commessi nella richiesta misura del 4,70 per cento, elevando cioè la sola aliquota dal 25 per cento al 29,70 per cento.

Conclude rilevando le ragioni di carattere pratico che hanno consigliato di far entrare in vigore la legge il 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

SOLMI, Ministro di grazia e giustizia. Premesso che il Ministro delle Finanze non trova giustificata l'ulteriore richiesta di miglioramento da parte degli ufficiali giudiziari, dichiara che è in corso di approvazione un Decreto legislativo il quale porta una modifica generale di questa materia al fine di renderla meno complessa; in occasione dell'esame di quel Decreto potrà aver luogo una discussione più profonda sull'argomento. Ad ogni modo osserva che il presente disegno di legge costituisce già un notevole miglioramento nelle condizioni di queste categorie di personale e prega quindi la Commissione di volerlo approvare senza modificazioni.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno » (229).

CAGNETTA. Osserva come il provvedimento che ha avuto incarico di esaminare, tragga origine dalla notevole importanza ormai assunta dai servizi per la demografia e per la razza che

già il Regio decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, ha raggruppato in un'apposita Direzione Generale presso il Ministero dell'Interno.

Non ha quindi obiezioni da muovere all'aumento dei posti previsto nel disegno di legge; rileva soltanto, in linea teorica, che la deroga alla norma del concorso prevista nella prima attuazione del nuovo organico, trova la sua spiegazione nel fatto che la pratica amministrativa, come anche la giurisprudenza, si è già da tempo affermata nel senso di non negare al Governo tale facoltà eccezionale, sia per l'urgenza del provvedimento, sia per assicurarsi la collaborazione di persone che abbiano riconosciuta e particolare rinomanza in materia.

Nota inoltre che — nella specie — l'esercizio di tale eccezionale facoltà è subordinato a tassative condizioni e limiti che danno sicuro affidamento sulla scelta del personale da farsi da parte del Ministro, su parere del Consiglio di Amministrazione.

Propone perciò l'approvazione integrale del disegno di legge.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana » (230).

BARCELLONA. Illustrando il provvedimento che ha avuto incarico di esaminare, rileva come esso attribuisca al Ministro dell'Interno la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile; circonda però questa facoltà con la particolare garanzia del parere motivato di una Commissione speciale istituita presso il Ministero dell'Interno in base al quale parere il Ministro emette un decreto insindacabile che ha valore unicamente per la dichiarazione di razza. È sembrato con-

sigliabile, in via di equità, lasciare così aperta ai cittadini di razza ebraica la possibilità di provare la non appartenenza alla razza stessa col mezzo dell'accertamento genealogico di fatto.

Una disposizione di carattere generale, contenuta nell'ultimo articolo del disegno di legge, riserva al Ministro dell'Interno qualsiasi decisione in materia razziale.

CONCI. Non trova giustificata la disposizione dell'articolo 1, perchè gli sembra che venga a menomare la garanzia di veridicità che offrono gli atti dello stato civile.

FACCHINETTI. Nota una certa discordanza tra le risultanze degli accertamenti genealogici di fatto e gli atti dello stato civile che restano immutati.

MARAVIGLIA. Spiega che superiori ragioni di equità hanno ispirato il provvedimento per cui, in deroga al principio del nostro diritto, il figlio di genitori ebrei, che finora era dichiarato ebreo, non è più ritenuto tale, pur conservando la sua paternità e maternità, quando si abbiano circostanze e condizioni di fatto difformi dalle risultanze degli atti dello stato civile.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Fa presente che la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile, importa una semplice annotazione a margine dell'atto stesso che rimane inalterato. Osserva, del resto, che si tratta di casi eccezionalissimi, e che la nuova legge sull'ordinamento dello stato civile contiene disposizioni in armonia con le norme del provvedimento in esame.

DE RUGGIERO. Rileva che, analogamente a quanto dispone la legge del novembre u. s. per la quale, a margine degli atti dello stato civile viene annotata l'appartenenza alla razza ebraica, nei casi eccezionali prospettati dal disegno di legge in esame, risulterà, pure con annotazione a margine, la non appartenenza alla razza stessa.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del Comune di Quàrona in provincia di Vercelli » (270).

RICCI UMBERTO. Mette in luce l'opportunità del provvedimento con il quale i territori dei due antichi Comuni di Doccio e di Quàrona vengono distaccati dal Comune di Borgosesia, al quale erano stati aggregati nel 1928, ed eretti in un unico Comune autonomo: Quàrona.

Tale distacco, mentre eviterà alle popolazioni il disagio di trovarsi a forte distanza dal capoluogo, darà vita ad un nuovo Comune di accertata solidità finanziaria, senza portare alcun pregiudizio al bilancio del Comune di Borgosesia.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie » (271).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Valagussa, incaricato di riferire su questo disegno di legge, prega il senatore segretario Renda di dar lettura delle osservazioni da lui trasmesse.

RENDA, *segretario*. Rileva la pratica utilità del provvedimento che sostituisce una somma fissa di L. 50 al bollo che avrebbe dovuto applicarsi agli originali e alle copie delle decisioni emesse dalla Commissione centrale, e ne propone l'approvazione con l'aggiunta apportatavi dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che chiarisce come la notifica delle decisioni stesse vada eseguita in via amministrativa.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica » (272).

PETRONE. Espone alla Commissione come il disegno di legge, in dipendenza dei provvedimenti già emanati per la difesa della razza, tenda a disciplinare un doppio ordine di disposizioni.

In primo luogo sancisce la nullità della condizione che subordina il conseguimento di una eredità o di un legato alla appartenenza del beneficiario alla religione israelitica o che priva questo della eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima; dà alla predetta nullità effetto retroattivo, circoscritto però alle successioni per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario. A questo proposito l'oratore desidera conoscere il pensiero del Ministro sull'interpretazione da dare all'espressione « sentenza definitiva ». Osserva poi che, col provvedimento in esame, si sottraggono i nati da matrimonio misto (per il quale siano considerati di razza non ebraica) alla costrizione morale contenuta nel testamento; ma nota che, per identità di ragione, la nullità dovrebbe estendersi anche alla condizione predetta apposta alla donazione, condizione che potrebbe rendere nulla la donazione stessa.

In secondo luogo il provvedimento disciplina l'uso dei cognomi e cioè: fa obbligo ai non discriminati che avessero cambiato il proprio cognome, di riprendere quello originario; concede ai nati da padre ebreo e da madre non ebrea, che non siano considerati di razza ebraica, di chiedere la sostituzione del loro cognome con quello originario della madre; consente infine che i cittadini non appartenenti alla razza ebraica possano chiedere il cambiamento del cognome qualora esso sia notoriamente diffuso tra gli appartenenti a detta razza.

Un apposito articolo indica le autorità a cui compete disporre i cambiamenti di cognome, il procedimento da seguirsi per ottenere tale cambiamento e i mezzi di pubblicità dei provvedimenti emanati.

MARRACINO. Richiama l'attenzione della Commissione sull'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 1 per il quale la nullità della condizione che subordina il conseguimento dell'eredità o di un legato all'appartenenza del beneficiario alla razza ebraica, non si applica ai nati da genitori entrambi ebrei. Ponendo questa disposizione in relazione con l'articolo 1 del disegno di legge testè approvato sulla difesa della razza, col quale si dà facoltà al Ministro dell'Interno di dichiarare in alcuni casi speciali la non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile, ne consegue, a suo parere, che il Ministro dell'Interno potrebbe attribuire o meno una eredità o un legato.

CONCI. Pur essendo in linea di massima favorevole al disegno di legge, ritiene troppo generica, nel senso che non fissa limitazione di tempo, la disposizione dell'articolo 2 per la quale coloro che, non discriminati, avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, devono riprendere l'originario cognome.

DE RUGGIERO. Spiega come l'articolo 2 si riferisca alle persone oggi viventi che avessero mutato il proprio cognome; quindi non esiste il pericolo che si possa risalire troppo indietro nel tempo.

PADIGLIONE. A proposito del secondo comma dell'articolo 5, domanda quante devono essere le pubblicazioni dei provvedimenti adottati negli articoli 2, 3 e 4. Riterrebbe opportuna una maggior chiarezza di formulazione.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo aver premesso che la legge chiaramente dispone che la nullità abbia effetto anche nei riguardi delle successioni aperte ma non ancora chiuse prima della entrata in vigore del provvedimento, risponde al senatore Petrone che per « sentenza definitiva » il legislatore intende quella passata in giudicato, divenuta cioè irrevocabile.

Osserva poi al senatore Marracino che i casi di una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile saranno rarissimi; certamente in tali casi non potrà applicarsi la disposizione contenuta nell'ultima parte del

primo comma dell'articolo 1, ma ciò non pregiudicherà la euritmia della legge.

Ricorda infine al senatore Padiglione che la legge sull'ordinamento dello stato civile richiede una sola pubblicazione la quale, però, a norma dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, va fatta su due fogli distinti: la « Gazzetta Ufficiale del Regno » e il « Foglio annunci della provincia ».

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Il Ministro di grazia e giustizia abbandona la sala della riunione.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati » (306).**

ANSELMI. Dichiaro che il disegno di legge tende a dare all'Ente di previdenza una maggiore estensione ed efficacia attraverso l'obbligatorietà dell'assicurazione.

Dalla principale attività dell'Ente — l'assicurazione in caso di malattia — deriva un triplice ordine di provvedimenti che riguardano: la perdita del diritto alle prestazioni per rifiuto di cura o per infermità contratta o aggravata intenzionalmente; la limitazione del concetto dei conviventi a carico; la possibilità di elevare il contributo assicurativo al 3 per cento. L'oratore fa voti perchè questa possibilità non abbia mai a verificarsi, specie per quanto riguarda le retribuzioni minime.

Quanto all'onere del contributo, osserva come il progetto ministeriale si discostasse dal concetto paritetico ed esonerasse le Amministrazioni da tale obbligo (lasciando loro la facoltà di assumerlo) in considerazione del carico da esse sopportato per il trattamento economico in caso di malattia; ma la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha ripristinato la forma obbligatoria dell'onere, pur non indicandone la misura (art. 5).

A proposito degli scopi complementari di assistenza, a cui è riservato un quarto del fondo di riserva, l'oratore fa voti che essi siano attuati con molta parsimonia per evitare disparità di trattamento fra gli iscritti, raccomandando anche la più severa oculatezza nei prelievi, specie per altri scopi complementari non specificati (art. 23).

Circa l'investimento in immobili del fondo di riserva straordinario (art. 23), ritiene che debba essere soltanto parziale, perchè possano esercitarsi le altre facoltà di prelevamento. Osserva infine come la soppressione degli Enti esistenti e il diritto d'incamerare le loro residue attività patrimoniali (art. 25-26) debba implicare anche l'obbligo, non solo morale, per l'Ente che li assorbe, di non menomare i diritti degli antichi dipendenti da tali Enti.

BASTIANELLI. Parla in difesa degli interessi degli esercenti la professione medica, poichè il provvedimento in esame recherà loro grave pregiudizio economico. Esso infatti, beneficiando circa 50.000 dipendenti (compresi quelli di grado elevato) degli Enti parastatali e assimilati e le loro famiglie per un totale di oltre 150.000 persone, ridurrà di molto il campo d'azione del libero professionista tanto più che, a norma dell'articolo 10, s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che richieda l'assistenza medico-chirurgica senza alcuna limitazione e quindi vanno in esso comprese anche le malattie croniche. Osserva inoltre che, malgrado i molteplici incarichi affidati al medico dal disegno di legge, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 20, non è compreso alcun rappresentante della classe. Gli sembra quindi opportuno che a tale inconveniente si ponga rimedio nel regolamento che dovrà emanarsi a norma dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Bastianelli che quanto egli sostiene può intendersi compreso nel n. 2 dell'articolo 20; poichè uno dei tre rappresentanti degli Enti interessati scelti dal Ministro delle Corporazioni potrà essere proprio il rappresentante del sindacato dei medici.

BASTIANELLI. La scelta del medico, a norma di tale articolo, è semplicemente facolta-

tiva; egli invece si permette di formulare il voto che, ad interpretazione ed esecuzione dell'articolo 20, sia inserito nel regolamento, di cui all'articolo 27, l'obbligo che tra i membri da nominarsi dal Ministro delle corporazioni nel Consiglio d'Amministrazione, sia sempre compreso il segretario nazionale dei medici fascisti o un suo rappresentante.

GUACCERO. Fa anch'egli il voto già formulato dal senatore Bastianelli.

Ad ogni modo, riconosce che il disegno di legge, specialmente dopo gli emendamenti introdotti dalla Commissione della Camera, è tecnicamente molto ben congegnato. Per esso una grande massa di prestatori di lavoro, dipendenti da Enti parastatali e assimilati, potrà considerare con tranquillità non solo il problema dell'assistenza medica, chirurgica e ostetrica, ma anche quello concernente le cure termali, balneari, climatiche e la somministrazione di medicinali. Di ciò va dato vivo elogio al Governo e ampia lode al Ministro dell'Interno che della salute pubblica è geloso custode.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Bastianelli che il voto da lui formulato, a cui si è associato il senatore Guaccero, sarà comunicato al Presidente del Senato ed ai Ministri competenti. Aggiunge che la dizione dell'articolo 20 offre la possibilità che, in sede di regolamento, sia accettato quanto il senatore Bastianelli propone.

CONCI. Prospetta la opportunità che la proposta formulata dal senatore Bastianelli, a cui egli pienamente aderisce, sia corroborata dal voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del senatore Conci, mette ai voti la raccomandazione del senatore Bastianelli.

La Commissione approva all'unanimità il voto formulato dal senatore Bastianelli.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 18,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA

7^a RIUNIONE

Martedì 18 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Andreoni, Anselmi, Barcellona, Raffaele Bastianelli, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancona, De Ruggiero, Fabri, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Mormino, Padiglione, Silvio Petrone, Renda, Umberto Ricci, Scavonetti, Scotti e Valagussa.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Castellani, Facchinetti, Guaccero, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Pujia e Raimondi.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente.

PRESIDENTE. Comunica che, in seguito ad una precisazione del senatore Bastianelli circa il voto da lui formulato nell'ultima riunione ed approvato all'unanimità dalla Commissione sul disegno di legge « Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e

di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati », ha inviato una lettera al Presidente del Senato per pregarlo di far noto ai Ministri competenti che tale voto non considera soltanto la necessità che il Sindacato Fascista dei Medici sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, ma anche la opportunità che, nell'elaborazione del Regolamento, il Ministero senta il Sindacato Nazionale Fascista dei Medici per le questioni riguardanti l'assistenza medica e che, se si costituisse una Commissione per il Regolamento, il Sindacato dovrebbe farne parte.

Se non si fanno osservazioni il verbale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti pubblici sindacalmente inquadrati » (311).

GIAMPIETRO. Dall'esame del disegno di legge rileva come esso sia una conseguenza della riserva contenuta in precedenti provvedimenti i quali stabilivano l'inquadramento sindacale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e di tutti gli enti pubblici operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica. Spiega che tale riserva riguarda le norme per la stipulazione dei contratti collettivi e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti da detti enti; ma mentre oggi si riscontra l'urgenza di provvedere per ciò che concerne la formazione dei contratti collettivi (in quanto gli enti pubblici del risparmio e del credito e i loro dipendenti hanno già com-

piuto il loro inquadramento) si sospende la pubblicazione dei contratti stessi fino a che — con altro provvedimento — si risolverà definitivamente la questione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie relative al rapporto di impiego.

Conclude proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 10,10.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(8^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI
E LEGISLAZIONE DOGANALE

(6^a riunione)

Martedì 18 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Agnelli, Andreoni, Anselmi, Baccelli, Banelli, Barcellona, Raffaele Bastianelli, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Cavazoni, Celesia, Conci, Contarini, Conti Sinibaldi, Silvio Crespi, D'Ancora, Giacomo De Martino, De Ruggiero, Fabri, Falck, Fracassi, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Gianini, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marozzi, Marracino, Mormino, Padiglione, Silvio Petrone, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Renda, Umberto Ricci, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Senni, Tacconi, Valagussa, Marco Arturo Vicini e Visconti di Modrone.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'Interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Bacci, Bocchini, Ca-

stellani, Innocente Chersi, De Nicola, Facchinetti, Faggella, Guaccero, Imperiali, Liotta, Majoni, Maragliano, Marciano, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Orsini Baroni, Piccio, Pujia, Raimondi, Santi Romano, Rossini, Salvago Raggi, Tullio e Vigliani.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro » (312).

PRESIDENTE. Fa presente che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere presentato per l'approvazione all'Assemblea plenaria ma, dal Capo del Governo, data l'importanza della materia, è stata richiesta l'urgenza, a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Per questa ragione la discussione avviene in sede di Commissioni legislative.

Dichiara aperta la discussione generale.

ROLANDI RICCI. L'Italia attraversa finanziariamente un difficile periodo di transizione.

A superarlo si chiedono sacrifici a tutti i contribuenti, generosa fiducia ai risparmiatori, severa vigilanza da parte di tutte le Amministrazioni centrali e locali su ogni ragione di spese.

Si fa confidente appello alle virtù di laboriosità e parsimonia del popolo italiano per assicurare la stabilità del valore monetario, forza indispensabile alla difesa dell'ordine economico ed alla tranquilla e duratura armonia della vera pace sociale all'interno.

Savie preoccupazioni valutarie hanno persuaso della necessità di studiare con assidua cura lo svolgersi dell'interscambio nostro con l'estero; sforzandosi di armonizzarvi la coincidenza dell'interesse economico coll'interesse

valutario, ed insieme di mantenere, anzi intensificare, quel regime autarchico che ci è imposto dalle situazioni internazionali, come una base necessaria per la nostra efficace difesa militare e conseguentemente per la nostra indipendenza politica.

Devesi tener sempre presente che l'autarchia non è un lusso, ma una necessità tanto più viva, quanto più acuta diventa la tensione fra Stati plutocratici e Stati popolosi e poveri; nell'intento di rovesciare un equilibrio politico che sempre meno corrisponde all'equilibrio reale, di oggi e di domani, dei rispettivi valori e delle insorgenti necessità.

In cotale lotta l'indipendenza e la capacità di resistenza economica costituiscono un'arma che è indispensabile a completare la potenza militare delle forze armate.

Disse il Duce: « Non è soltanto con l'oro che si vincono le guerre, è più importante la volontà, ed ancora più importante il coraggio ».

Anche Machiavelli insegnò che l'oro non basta a vincere, che la guerra si fa col ferro e non con l'oro, che non il denaro ma i buoni soldati sono il nerbo della guerra, e confutando l'opposta opinione, egli intitolò il capitolo X dei discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: « I denari non sono il nerbo della guerra, secondo che è la comune opinione ».

Ma se il danaro non basta a vincere la guerra, il danaro è indispensabile per poterla condurre bene fino alla vittoria, la quale è augurabile possa conseguirsi rapidissimamente; ma di tale rapidità non si può essere aprioristicamente sicuri.

All'Italia non mancano nè la volontà nè il coraggio, per prontamente obbedire a qualsiasi chiamata del suo Re, e seguire le direttive del suo Duce; ma l'Italia non sovrabbonda di danaro.

Nella guerra moderna può essere utilmente impiegata, prima della flagrante violenza delle armi, un'altra subdola persistente forma di violenza, quella diretta, se non ad esaurire, almeno a far scarseggiare il potenziale economico dell'avversario.

Per effetto della meccanizzazione e della industrializzazione, la vita delle Nazioni venne nell'ultimo ventennio trasformandosi in ogni

suo settore: il lodevolmente migliorato tenore di vita, principalmente delle masse, ha creato molti nuovi bisogni cui occorre soddisfare anche in guerra: le esigenze e la richiesta della attrezzatura bellica, e la condotta di una guerra, la quale non potrebbe essere mai soltanto difensiva, ma dovrebbe mirare a legittime rivendicazioni degli spazi necessariamente vitali, ed al soddisfacimento delle giuste aspirazioni naturali della Nazione, rendono indispensabile ed indifferibile, oltre all'adeguata preparazione tecnica, un cumulo di mezzi materiali qualitativamente perfezionati, quantitativamente ingenti; quindi costoso.

Il popolo italiano lavora di buona lena, e con la sua sobrietà e parsimonia, riesce a mettere da parte un notevole risparmio: e con un patriottismo, che attinge le sue lontane tradizioni al Risorgimento, non ha rifiutato mai di dare questo risparmio, e liberalmente ancora lo darà tostochè gli sia chiesto, per sopperire ai bisogni dello Stato, nel quale oggi ogni italiano si sente intieramente incorporato.

Se taluno attenti od operi contro lo sforzo ed i risultati cui oggi il popolo italiano sostiene ed a cui intende, il tentativo o l'opera mirano a ledere, e ledono, l'interesse supremo nazionale, ed aggrediscono la personalità dello Stato.

Questo è il fondamento politico su cui si basa e nel quale trova la sua piena giustificazione il disegno di legge in esame.

Evvvi poi un'altro ordine di considerazioni che moralizzano la opportunità della sua presentazione da parte del Governo.

La situazione internazionale odierna considerata nella sua realtà, senza paure ma senza illusioni, può definirsi piuttostochè uno stato di pace, uno stato prebellico: e nel campo economico bisogna riconoscere che mentre una serie di ostilità si affacciano allo stato di imminente minaccia, altre sono già in atto; onde fu con schiettezza coraggiosa autorevolissimamente avvertito essere già in corso la così detta « guerra bianca ».

Ciò stante più nociva diventa positivamente l'azione, che infrangendo le discipline valutarie, danneggia l'economia nazionale, e più prava la fellonia di chi, per avida cupidità di

luero non si pèrita, ed anzi maliziosamente si industria, di scemare la potenza della Patria.

Giacchè non son da trascurare, i due seguenti rilievi:

1° che questo disegno di legge non colpisce delitti ai quali possa trovarsi scusa, neppure attenuante, in un assillante bisogno del delinquente, od in una sua impetuosità passionale; ma la determinante al delitto è soltanto una ingorda cupidigia di guadagnare e di arricchire, con qualche rischio ma con poca fatica ed in breve tempo. I delinquenti che si vogliono colpire col disegno di legge non appartengono alle faticanti masse del popolo; non ai contadini, non agli operai, ma ad una, fortunatamente scarsissima, particella di trafficanti. E quando si riflette sulla inescusabilità dei costoro comportamenti e sulla gravità dei danni che ne derivano, non sembrano più rettoricamente esagerate le parole di Cicerone: « Cupiditates enim sunt insatiabiles: quae non modo singulos homines, sed universas familias evertunt; totam etiam, labefactant saepe rempublicam. Ex cupiditatibus odia, dissidia, discordiae, seditiones, bella nascuntur »;

2° che l'aggravamento di pena comminato nel disegno di legge prende di mira soltanto la frode, inquantochè a base dell'applicazione delle nuove maggiori pene sta l'uso dei « mezzi fraudolenti », richiesto nell'articolo primo perchè possano, in tutti i casi, applicarsi le pene aggravate. Se non vi sia uso di « mezzi fraudolenti », non si applicano gli articoli 1 e 2: così dispone l'articolo 3. Ora appunto per la contingenza in cui si esplica, e per la nocività delle conseguenze che ne derivano, la frode non può meritare indulgenza.

Pertanto ad avviso del Relatore è da lodarsi il Governo per avere presentato questo disegno di legge che è politicamente savio, e moralmente opportuno: che ha un giusto fondamento politico, una ragione morale certa, e che trova una piena corrispondenza nella pubblica coscienza commossa dal ripetersi recente di forme di criminalità perturbatrici e lesive dell'economia nazionale e della finanza pubblica.

Scendendo all'esame dei cinque articoli che compongono il disegno di legge, è facile osservare che non hanno importanza innovativa

il 3° e 4°; e che il 5° ottempera all'opportunità della urgente applicazione della legge.

Meritano di essere partitamente esaminati gli articoli 1 e 2.

L'articolo 2 devolve la competenza a giudicare al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato in quanto i delitti preveduti nell'articolo 1 sono considerati come delitti contro la personalità dello Stato.

Ora si è sopra dimostrato che tali delitti sono realmente offensivi della personalità dello Stato, è quindi logico che sieno considerati tali anche agli effetti della competenza giurisdizionale; ed il Tribunale speciale istituito per la difesa dello Stato deve, senza che si possa far luogo ad alcuno scrupolo costituzionale, dichiararsi il « giudice naturale » per gli imputati di cotali delitti.

Resta ad esaminare l'articolo 1.

Insegnava Filangeri: « Il legislatore deve persuadersi che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato che dee da esse augurarsi, è di diminuire quanto più sia possibile il numero ».

La pena ha quindi una duplice funzione; quella repressiva di castigare adeguatamente il malfattore quando gli viene applicata, e quella preventiva di spaventare colui che è disposto a mal fare, ma che può dal timore della gravità del castigo essere trattenuto dal male operare.

La proporzione delle pene stabilite nell'articolo 1 intende ai due scopi e li raggiunge.

Il delinquente contemplato nell'articolo 1 è sempre un frodatore: le pene ivi comminate non gli sono applicate se egli non ha fatto ricorso a « mezzi fraudolenti ».

Se non incorre in circostanze aggravanti, la pena comminatagli (oltre la multa del quintuplo del valore della cosa formante oggetto del reato) è della reclusione, con un massimo di dodici anni: senza che sia fissato un minimo. Il minimo resta quindi quello stabilito dall'articolo 23 del Codice penale, cioè 15 giorni. È così lasciata un'amplissima latitudine al giudice. Ed è opportuno che così sia, di fronte alla variabilità dei casi, sia in riguardo alla malizia del frodatore ed alla frau-

dolenza dei mezzi da lui adoperati, sia in riguardo al danno prodotto dalla di lui frode.

È considerata circostanza aggravante quella che il frodatore colpevole viva abitualmente anche solo in parte, dei prodotti del delitto. Tale abitudine di vita implica una recidività continuata nella esecuzione del fruttifero delitto: è quindi giusto che gli sia tenuto conto, come aggravante, di una così fatta circostanza.

Seconda aggravante è quella che, non soltanto uno, ma « più delitti », siano commessi da tre o più persone associate allo scopo di commetterli: in tali ipotesi concorrono la pluralità dei delitti commessi e l'associazione di tre o più persone per commetterli: la ragionevolezza di considerare questo duplice concorso di autori e di delitti, come una circostanza aggravante, è troppo manifesta per aver bisogno di illustrazione.

La terza circostanza aggravante consiste nella condizione soggettiva del colpevole, e nella pericolosità grave del danno derivabile dal suo delitto.

Se il frodatore è rivestito di un ufficio, e frodando lo tradisce il suo delitto, è evidentemente più grave di quello che viene commesso da chi, pur delinquendo non si serve come mezzo a delinquere dell'ufficio conferitogli e non froda insieme alla finanza anche la fede dell'ufficio commessogli: questa aggravante è nel sistema delle nostre leggi penali.

L'altra aggravante soggettiva si fa consistere nelle « qualità sociali e personali del colpevole ». Questa definizione potrebbe sembrare non abbastanza determinata, se per applicare l'aggravamento della pena non fosse richiesto anche l'altro elemento che « il fatto assume carattere di notevole rilevanza ».

Se si verifica la « notevole rilevanza » del fatto quegli che lo ha commesso possedendo « qualità sociali e personali » per cui non poteva non prevedere la conseguente « notevole rilevanza », merita di essere più severamente punito. Le qualità sociali e personali di un cotale frodatore, non solo eliminano aprioristicamente ogni suo scusabilità, ma aggravano la di lui delinquenza, perchè accertano la pravità consapevole della sua finalità delittuosa. L'aver stabilito questa aggravante soggettiva

ha un valore politico e moralizzatore: afferma la volontà del legislatore di non volere che questa legge meriti l'antico rimprovero di Anacarsi: « Leges aranearum telis similes sunt. Quemadmodum enim illae infirmiora animalia retinent, valentiora transmittunt: sic pauperes et humiles legibus constringuntur, divites et praepotentes eas perrumpunt ».

Il requisito della « notevole rilevanza » può essere tranquillamente lasciato all'apprezzamento ponderato del giudice, che dovrà essere vagliatore sereno sia della scandalosità sia della dannosità del delitto tentato o commesso dal giudicabile; e che dovrà rendersi conto dell'effetto che tale delitto avrà prodotto sulla coscienza pubblica.

Nel caso che ricorra una delle tre circostanze aggravanti, il massimo della pena sale a 24 anni di reclusione; non è stabilito alcun minimo.

Il minimo di 15 anni è invece fissato quando concorrano due o più delle circostanze aggravanti.

Sono pene gravi, devono impaurire chi si avvia al delitto; ma non possono dirsi sproporzionate, e tanto meno inique.

Finalmente i due ultimi commi dell'articolo 1 infliggono la pena di morte al colpevole di frode, che con mezzi fraudolenti ha attentato nei modi indicati dalla prima parte dell'articolo 1 alla saldezza della finanza e della economia nazionale, previa « intelligenze con lo straniero al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale ».

Per arrivare all'applicazione della pena capitale sarà quindi necessario che il giudice riscontri:

- a) la fraudolenza dei mezzi;
- b) la intelligenza con lo straniero;
- c) il fine di recare un grave pregiudizio all'economia nazionale.

È augurabile e sperabile che giammai possa dal giudice addivenirsi alla pronuncia di una sentenza capitale per aver dovuto accertare il triplice concorso di tali circostanze. Ma se sciaguratamente si accertasse a carico del colpevole un tale comportamento parricida, la pena comminata sarebbe giusta. Insegnò Quintiliano: « Facinus mensura poenae est ».

L'oratore opina che il disegno di legge meriti di essere approvato dal Senato.

CONCI. Trova sproporzionata la pena di morte per un reato di carattere finanziario, ingiustificata la giurisdizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ed infine troppo generica la formulazione delle disposizioni. Per queste ragioni dichiara di dare voto sfavorevole al disegno di legge.

GEREMICCA. Premesso che gli emendamenti da lui proposti hanno lo scopo sia di chiarire le locuzioni che potrebbero dar luogo ad equivoci, malintesi e contestazioni, sia di determinare meglio le ipotesi dei reati, si richiama alla congerie di norme di ordine finanziario-amministrativo che fino al dicembre 1938 regolavano questa materia, le quali fissavano per i colpevoli sanzioni prevalentemente di carattere finanziario e giungevano fino alla pena del confine di polizia. Aggiunge che le tre ipotesi di reato fissate nell'articolo 10 del decreto del 3 dicembre 1938 (trasgressore che trae indebitamente i mezzi di sussistenza da questo illecito mercato; associazione di più trasgressori; coscienza nel trasgressore del nocimento che egli arreca all'economia nazionale) sono considerate nel disegno di legge in discussione come circostanze aggravanti. A queste ipotesi si aggiungano ora due elementi integrativi del delitto e cioè i mezzi fraudolenti ed il danno alla pubblica economia. Non dubita che solo quando concorrano insieme il danno e i mezzi fraudolenti vengano applicate le disposizioni del provvedimento in esame.

VICINI MARCO ARTURO. Osserva che la magnifica relazione del senatore Rolandi Ricci rende superflua ogni altra osservazione; tiene però a precisare che la gravità delle pene non è determinata dal carattere patrimoniale del reato, ma dal fatto che questo è diretto contro lo Stato e la pubblica economia, vale a dire contro una delle forze della Nazione e in pace e in guerra. Specialmente in un periodo, come l'attuale, di acuta lotta nel campo economico, ogni tentativo di frode ai danni dello Stato deve venire stroncato nel modo più energico. Sarebbe forse opportuno che la legge stabilisse il minimo della pena, ma, dato il carattere eminentemente politico del disegno di

legge, ritiene che non sia il caso di proporre alcun emendamento, nemmeno di pura forma.

CAMPOLONGO. Come studioso del diritto desidera esprimere un incondizionato assenso al disegno di legge che è un complemento, per le condizioni eccezionali del momento, del disfattismo politico e del disfattismo economico, previsti dal Codice Penale nei reati contro la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento tende a punire tutti quei fatti che deprimono la potenza e la sicurezza economica dello Stato. E ciò basta per dare al Ministro proponente quella quiete d'animo che l'uom francheggia sotto l'usbergo della purezza della coscienza.

Criterio essenziale del reato: i *mezzi fraudolenti*, nel commercio e negli scambi nella loro grande varietà: per i giuristi, il *dolo* nella sua vasta complessità. In altro modo si provvede amministrativamente. L'oratore dichiara di non voler fare l'esame delle circostanze aggravanti, ma solo di rilevare, per diradare certi scrupoli che appaiono nell'illustrazione del senatore Rolandi Ricci, che l'aggravante della qualità sociale e personale è una variante del n. 5 dell'articolo 61 del Codice Penale:

a) circostanze di tempo, di luogo e di persona, in modo da ostacolare la pubblica e privata difesa;

b) idoneità e potenzialità a commettere il reato, in modo che l'una e l'altra per tali condizioni commuovano la pubblica opinione.

Era perciò naturale la frase *qualità sociale e personale*, perchè spesso è l'avidità del guadagno in persona dell'alta finanza e dell'alto commercio che spinge a commettere e a cadere in simili delitti. E non erano da mutare integralmente le parole del n. 5, che riguardano il ladro con i grimaldelli, perchè qui abbiamo ladri che con apparenze e mezzi diversi e sorprendenti sanno aprire porte potenti e di alto metallo. Non si poteva adoperare frase più felice e più elegante per tale categoria di delitti e di delinquenti non volgari: indice della delinquenza dei tempi moderni.

Competente il Tribunale Speciale, al quale i magistrati non sono creduti adatti, ma si ricordi che le antiche Giunte di Stato, com-

poste di alti magistrati, resero nel 1794 la più alta ed elevata giustizia.

Ora, come la guerra ebbe grande influenza nel diritto pubblico e privato, e molti problemi procrastinati ebbero sollecita soluzione, così anche in questo momento storico lo spirito della Rivoluzione fascista corre a reprimere attività criminose che più chiaramente si rivelano in momenti di eccezionale e politica gravità.

Vincenzo Coco disse che la rivoluzione corrompe la giurisprudenza, ma si può osservare che, quando il punto deciso si riproduce nella storia, esso si enuclea, si corregge nelle forme di alta giustizia, si ripresenta e si afferma alla ribalta della coscienza delle Nazioni.

Ma nulla per altro è nuovo, perchè i Romani punirono il commercio del ferro, del sale e dei cereali in tempo di guerra, considerandolo come reato di lesa maestà e Valentiniano I punì, in una Costituzione, con la pena di morte la esportazione dell'oro. Questa è la prova più evidente dell'altezza delle nostre tradizioni giuridiche.

L'Italia nuova, l'Italia fascista e imperiale non fa che perpetuare queste tradizioni e, tutelandosi da insidie e sgombrando il terreno da nemici occulti e palesi, procede impavida verso gli ideali di civiltà, di socialità e di progresso nel mondo. (*Applausi e congratulazioni*).

GIANNINI. Afferma che la giustificazione del disegno di legge è nella necessità di difendere la valuta, fattore fondamentale di una serie di problemi, come, ad esempio, quello dei costi, tanto è vero che si preferiscono prodotti nazionali che vengono a costare più cari dei corrispondenti prodotti esteri, pur di salvare la valuta. Con l'acuirsi della lotta economica si è resa necessaria una maggiore difesa e di conseguenza un inasprimento delle pene contro i trasgressori.

Un esame più accurato del disegno di legge avrebbe potuto suggerire modifiche formali e sostanziali ma, in considerazione dell'urgenza richiesta per esso, ritiene si debba approvarlo senza indugio. Trattandosi però di provvedimenti di notevole gravità, pensa che sarebbe opportuno lasciare un certo respiro per sanare alcune situazioni in modo cioè di concedere un

benevolo condono a chi prontamente si metta in regola con la legge. Chiede pertanto alla Commissione che voglia far sua la raccomandazione:

« Il Senato fa voti che sia adottato un provvedimento di esonero delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di valuta per coloro che, non avendo ottemperato all'obbligo di offerta, denuncia e cessione di crediti esteri, di titoli esteri, di titoli italiani emessi all'estero e di altri pagamenti all'estero, adempiano all'obbligo stesso entro un breve termine predeterminato ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritiene che il voto formulato dal senatore Giannini possa essere accolto dal Governo anche perchè lascia ampia libertà di stabilire il momento più opportuno per concedere questa eventuale sanatoria.

Dato il carattere eminentemente politico ed intimidativo del disegno di legge non sarebbe opportuno che esso comprendesse una disposizione siffatta.

CAVAZZONI. Si dichiara favorevole al disegno di legge e si associa al voto formulato dal senatore Giannini. Rileva che questo provvedimento, che può apparire eccessivamente severo, è atteso dalla massa lavoratrice del popolo italiano, il quale si assoggetta con disciplina ad ogni restrizione a vantaggio dell'economia nazionale, ma non può tollerare che i suoi interessi vengano frustrati da turpi speculatori.

Conclude affermando che anche la pena di morte trova piena giustificazione quando si tratta di difendere la potenza economica e vitale della Patria.

ROLANDI RICCI. Dopo quanto è stato così autorevolmente esposto dai senatori che hanno preso parte alla discussione, ed in particolare dai senatori Vicini e Giannini, crede inopportuna ogni altra osservazione sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dà lettura di alcuni emendamenti rispettivamente presentati dai senatori Geremicca e Giampietro.

Dal senatore Geremicca:

Art. 1.

Al 1° comma sostituire le parole:

Chiunque, con mezzi fraudolenti, e col danno dell'economia nazionale, commercia, sottrae od occulta mezzi di pagamenti all'estero, ovvero col fatto da lui commesso deprime il corso della valuta nazionale, è punito... (*il resto identico*).

Al n. 1° sostituire:

1° quando il colpevole vive abitualmente, o almeno in modo notevole, dei proventi del delitto anzidetto;

Al n. 3° sostituire:

3° quando o per la qualità personale di notevole importanza sociale o politica del colpevole, o per lo speciale ufficio pubblico da lui rivestito o le mansioni pubbliche a lui affidate, o per il grave nocumento arrecato dal suo fatto alla economia nazionale o alla sicurezza ed all'ordine pubblico, il delitto assume carattere di rilevante importanza.

Al 4° comma sostituire:

Se risulta che il colpevole dei fatti previsti nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma del presente articolo, abbia agito in correttezza o per mandato dello straniero al fine politico di recare grave pregiudizio all'economia nazionale o di creare allarme o turbamento pubblico si applica la pena di morte.

Art. 3.

Al 1° capoverso sostituire le parole:

Quando il valore del fatto che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'articolo 1 non superi le lire cinquantamila, e non ricorra alcuna delle circostanze... (*il resto identico*).

All'ultimo capoverso, dopo le parole: casi preveduti dall'articolo 1, aggiungere le parole: o risulti la ipotesi prevista dall'articolo 3,... (*il resto identico*).

Dal senatore Giampietro:

All'articolo 1, i capoversi penultimo e ultimo, sono sostituiti dal seguente articolo:

Art. 2.

Chiunque commetta il delitto, preveduto nella parte prima dell'articolo 1, in seguito a intelligenze con lo straniero e dal fatto sorge il pericolo di grave pregiudizio all'economia nazionale, è punito con la pena di morte. La condanna importa sempre la confisca dei beni.

Sempre all'articolo 1, i capoversi penultimo ed ultimo sono sostituiti dal seguente articolo: (subordinato alla non accettazione del primo emendamento).

Art. 2.

Chiunque commetta il delitto preveduto nella parte prima dell'articolo 1, e in seguito a intelligenze con lo straniero, al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, è punito con la pena di morte.

La condanna importa sempre la confisca dei beni.

GEREMICCA. Dichiaro di riconoscere che il disegno di legge ha un valore essenzialmente politico e vuole non solo reprimere il delitto, ma anche, e forse più, intimidire l'eventuale delinquente. Sebbene i suoi emendamenti fossero diretti soltanto a chiarire le disposizioni della legge, rendendosi conto delle necessità del momento, dichiaro di ritirarli.

GIAMPIETRO. Di fronte all'unanime parere della Commissione dichiaro di ritirare gli emendamenti da lui proposti, i quali, ad ogni modo, avevano il solo scopo di rendere più chiara la formulazione di alcune disposizioni.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA

9^a RIUNIONE

Venerdì 18 agosto 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Celesia, Cogliolo, Conci, De Ruggiero, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Mormino, Oviglio, Scavonetti, Scotti, Valagussa.

È anche presente il sottosegretario di Stato per l'interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Chersi Innocente, D'Ancora, Fabri, Facchinetti, Guacero, Marracino, Milano Franco D'Aragona, Moizo, Petrone Silvio, Pujia, Raimondi, Renda, Ricci Umberto, Vicini Marco Arturo.

PRESIDENTE. Invita il senatore Mormino ad assumere le funzioni di segretario, stante l'assenza dei senatori Pujia e Renda.

MORMINO, f. f. segretario. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i senatori a serbare un minuto di raccoglimento in memoria del defunto senatore Galimberti, che faceva parte della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige » (314).

MARAVIGLIA. Premette che il disegno di legge, che è all'esame della Commissione, si riconnette agli accordi di massima intervenuti fra l'Italia e la Germania al fine di agevolare il trasferimento nel Reich delle persone di origine e di lingua tedesca residenti nelle terre altcatesine.

La Commissione non è oggi chiamata a pronunciarsi sul merito di tali accordi, che solo indirettamente vengono a sua conoscenza. Ma non può lasciar passare l'occasione senza rilevare l'alto valore morale e la straordinaria importanza politica di detti accordi, i quali, mirando a far coincidere il confine etnico col confine politico fra Italia e Germania, testimoniano il sincero spirito di collaborazione onde sono animati i due grandi popoli, e l'efficienza sanamente costruttiva della loro alleanza politica.

Il disegno di legge in esame si propone di sistemare i rapporti di cittadinanza nei riguardi delle persone di origine e di lingua tedesca, che, avendo acquistata la cittadinanza italiana in forza del Trattato di San Germano, intendano trasferirsi nel territorio del Reich.

I primi tre articoli fissano per dette persone e per i loro discendenti, cittadini italiani, una procedura semplice e rapida per la perdita della cittadinanza italiana, in deroga delle norme stabilite dalla legge organica sulla cit-

tadinanza del 13 giugno 1912, n. 555. Coll'articolo 1, infatti, è fatto obbligo alle persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei Comuni dell'Alto Adige, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, ed ai loro discendenti, che intendano trasferirsi in Germania, ed acquistare la cittadinanza tedesca, di fare espressa dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza. Tale dichiarazione, a norma dell'articolo 2, deve essere presentata al Prefetto della Provincia alla quale appartiene il Comune nel cui elenco di cittadini italiani il dichiarante è stato iscritto. Il Prefetto, avuta comunicazione della concessione della cittadinanza tedesca, dispone la cancellazione dell'interessato dagli elenchi e dal registro della cittadinanza italiana. Si tratta quindi di una dichiarazione che, ai fini della perdita della cittadinanza, è sottoposta alla condizione sospensiva dell'acquisto della cittadinanza tedesca.

Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto Reale, la dichiarazione deve essere presentata al Ministro dell'Interno, il quale provvede analogamente (articolo 3).

L'articolo 4, assimilando chi ha perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge a chi non l'abbia mai avuta, esonera tutti costoro, che solo transitoriamente possedettero la nostra cittadinanza, dagli obblighi del servizio militare, a cui sarebbero tenuti in base alla legge vigente, ed inibisce la possibilità di riacquisto della cittadinanza preveduto dall'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Opportunamente poi il disegno di legge dispone che la perdita della cittadinanza italiana si estenda alla moglie e ai figli minori del dichiarante, con tutte le conseguenze per essi dallo stesso disegno di legge particolarmente stabilite in deroga alle leggi vigenti (articolo 5).

È altresì disposto (articoli 6, 7) che le dichiarazioni di rinuncia siano esenti da qualsiasi tassa e che la legge vada in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conclude affermando che le disposizioni del disegno di legge sono pienamente giustificate dalle alte finalità politiche, cui il provvedimento è connesso, e rispondono perfettamente agli intenti cui mirano.

GEREMICCA. Ritiene ambigua la disposizione dell'articolo 1, con cui si fa obbligo alle persone dell'Alto Adige di dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza tedesca. Desidererebbe che fosse chiarito se sono necessarie tutte e due le condizioni.

PRESIDENTE. Evidentemente la disposizione dell'articolo 1 si applica quando si verificano tutte e due le circostanze.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non crede esista l'ambiguità rilevata dal senatore Geremicca.

Osserva, per altro, che le disposizioni del disegno di legge in discussione rappresentano il frutto di accordi intervenuti fra le autorità italiane e quelle tedesche, accordi che si sono spinti fino ai particolari delle disposizioni stesse.

COGLIOLO. Dà innanzi tutto il suo plauso al provvedimento in discussione, la cui applicazione in realtà riuscirà forse più larga di quanto le disposizioni del disegno di legge lascino prevedere. Per altro, qualcuna di queste disposizioni meriterebbe di essere meglio chiarita.

Ad esempio, nell'articolo 1 si parla delle persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei Comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove. Nel caso, invece, di persone residenti nell'Alto Adige, ma domiciliate in altri Comuni del Regno, si applicano oppur no le disposizioni dell'articolo 1? Riterrebbe opportuna l'estensione della norma anche a queste persone.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In conseguenza dell'emendamento che in sede di discussione alla Camera fu apportato a questo articolo, su richiesta del Ministero degli affari esteri, la cosa è rimasta perfettamente chiarita: le persone cui ha fatto cenno il senatore Cogliolo,

e cioè quelle residenti in Alto Adige, ma domiciliate in altri Comuni del Regno, sono escluse dal provvedimento.

MARAVIGLIA. Osserva che è perfettamente giusto che così sia, perchè queste persone, col fissare il loro domicilio in altri Comuni del Regno, in sostanza hanno dato una prova di lealismo, per cui non è necessario assoggettarle all'obbligo di cui all'articolo 1.

COGLIOLO. Desidererebbe qualche chiarimento anche nei riguardi dell'ultimo comma dell'articolo 1, considerato in rapporto al primo comma dell'articolo 5.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Col secondo comma dell'articolo 1 si fa obbligo della dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, anche a quelle persone che, essendo nate in Alto Adige dopo il Trattato di San Germano e quindi essendo cittadini italiani per nascita, siano però discendenti da persone di origine e di lingua tedesca. Col primo comma dell'articolo 5 si prescrive invece che la perdita della cittadinanza italiana si estende ai minori, anche se emancipati, e ciò in conseguenza della dichiarazione fatta dal loro genitore in forza del primo comma dell'articolo 1. Si tratta di due casi evidentemente diversi.

CAMPOLONGO. Fa presente che costoro non potranno più riacquistare la cittadinanza italiana, poichè il disegno di legge dichiara inapplicabili nei loro confronti le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 13 gennaio 1912, n. 555, che disciplinano appunto il riacquisto della cittadinanza italiana sotto determinate condizioni.

COGLIOLO. Si preoccupa della situazione di quelle italiane le quali avendo sposato degli alto-atesini, che per effetto di questa legge diventeranno tedeschi, si troveranno di aver perduto, *ope legis*, la cittadinanza italiana e non potranno riacquistarla neanche dopo la morte dei rispettivi mariti.

MARAVIGLIA. Non gli sembra senza fondamento la preoccupazione del senatore Cogliolo, ma osserva che in questo caso interverranno le disposizioni della legge fondamentale del 1912, la quale comprende anche le norme per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'abbia perduta.

COGLIOLO. Ma la nuova legge dichiara inapplicabili tali disposizioni a coloro che perdono la cittadinanza in forza della legge stessa.

DE RUGGIERO. Fa presente al senatore Cogliolo che il divieto di tale applicabilità riguarda soltanto coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima da parte del genitore. Il divieto non riguarda pertanto la moglie.

PRESIDENTE. In ogni caso la disposizione ha sempre valore soltanto per le persone di origine e di lingua tedesca.

COGLIOLO. Può verificarsi anche il caso di un'italiana che abbia sposato un alto-atesino, italiano per nascita e che oggi diventa tedesco per effetto della legge in discussione. L'oratore avrebbe pertanto preferito una maggiore larghezza per questi casi. Si sarebbe potuto dire che la perdita della cittadinanza per la moglie ha valore fin che dura il matrimonio, ma non dopo che il vincolo matrimoniale si scioglie, come avviene appunto con la morte del marito.

MARAVIGLIA. Richiama l'attenzione del senatore Cogliolo sull'articolo 10 della legge del 1912, il quale dispone che la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana e segue, *jure matrimonii*, la cittadinanza del marito; ma essa, in caso di scioglimento del matrimonio, può riacquistare la cittadinanza italiana, se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiararsi in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Ora queste disposizioni restano in vigore anche nel caso della donna italiana maritata ad un alto-atesino che, in conformità della presente legge, abbia perduta la cittadinanza italiana ed acquistata quella tedesca.

COGLIOLO. Non è la stessa cosa. La legge del 1912 prevede il caso di un'italiana che sposi uno straniero; invece qui si tratta di un'italiana che ha sposato un italiano, il quale diventa straniero in forza di una nuova disposizione di legge.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

10^a RIUNIONE

Giovedì 9 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate » (316) .Pag. 58

« Concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa » (317) 59

« Modificazioni alla legge forense » (318) . . 59

« Abrogazione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari partecipanti alle operazioni nell'Africa Orientale » (320) 60

« Istituzioni di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti » (411) 63

« Riunione dei comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma, in unico comune, denominato " Nettunia " » (412) 64

« Devoluzione del patrimonio dell'Ospizio degli Esposti di Bologna e di quelli degli Ospizi degli Esposti di Vercelli e Biella, rispettiva-

mente, alle provincie di Bologna e di Vercelli » (413) Pag. 64

« Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma » (414) 64

« Ricostituzione del comune di Cantalupo in Sabina, in provincia di Rieti » (415) . . . 65

« Ricostituzione del comune di Venetico ed aggregazione al comune di Roccavaldina, della frazione Valdina, del comune di Spadafora » (416) 65

« Soppressione della " Società della Poliambulanza e Guardia Medica " con sede a Trieste e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa » (417) . . . 65

« Proroga dell'applicazione dell'articolo 40 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sulla nuova organizzazione dei servizi antincendi » (418) 65

(Discussione e approvazione):

« Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie » (315).- (*Approvato con modificazioni*) 58

« Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari » (319) 59

« Modifica delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali » (321) 60

« Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza » (410) 63

(Discussione e rinvio):

« Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409) 61

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

10^a RIUNIONE

Giovedì 9 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate » (316) .Pag. 58

« Concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa » (317) 59

« Modificazioni alla legge forense » (318) . . 59

« Abrogazione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari partecipanti alle operazioni nell'Africa Orientale » (320) 60

« Istituzioni di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti » (411) 63

« Riunione dei comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma, in unico comune, denominato " Nettunia " » (412) 64

« Devoluzione del patrimonio dell'Ospizio degli Esposti di Bologna e di quelli degli Ospizi degli Esposti di Vercelli e Biella, rispettiva-

mente, alle provincie di Bologna e di Vercelli » (413) Pag. 64

« Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma » (414) 64

« Ricostituzione del comune di Cantalupo in Sabina, in provincia di Rieti » (415) . . . 65

« Ricostituzione del comune di Venetico ed aggregazione al comune di Roccavaldina, della frazione Valdina, del comune di Spadafora » (416) 65

« Soppressione della " Società della Poliambulanza e Guardia Medica " con sede a Trieste e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa » (417) . . . 65

« Proroga dell'applicazione dell'articolo 40 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sulla nuova organizzazione dei servizi antincendi » (418) 65

(Discussione e approvazione):

« Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie » (315).- (*Approvato con modificazioni*) 58

« Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari » (319) 59

« Modifica delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali » (321) 60

« Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza » (410) 63

(Discussione e rinvio):

« Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409) 61

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Caccianiga, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sini-baldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Felici, Geremicca, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Maragliano, Maraviglia, Mormino, Oviglio, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Raimondi, Renda, Ricci Umberto, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Campolongo, Cogliolo, Marracino, Milano Franco d'Aragona e Moizo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i senatori a serbare un minuto di raccoglimento in memoria dei defunti senatori Cagnetta e Faggella che facevano parte della Commissione.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate » (316).

RENDA, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Campolongo sul disegno di legge spiegando le ragioni contingenti che giustificano le pene in diversa misura comminate agli accaparratori ed ai produttori che occultano merci e derrate. Rileva il contenuto etico, altamente politico ed economico del provvedimento, diretto ad accrescere la resistenza del Paese ed a porlo in grado di superare le difficoltà del momento eccezionale che si attraversa.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti la prescrizione dei depo-

siti di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie » (315).

PETRONE SILVIO. Nell'esaminare il disegno di legge, spiega come si facciano i depositi dei valori bollati presso le cancellerie giudiziarie e come il mancato ritiro di quelli non adoperati produca un ingombro per gli uffici e un aumento di lavoro per i funzionari. Per ovviare a questi inconvenienti il progetto stabilisce un congruo termine, decorso il quale si prescrive il diritto alla restituzione, e dà forza retroattiva alla disposizione stabilendo che essa si applica anche ai depositi eseguiti prima della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Osserva poi come i valori bollati non ritirati non vengano incamerati dallo Stato, ma devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori e poi utilizzati con le norme che saranno in seguito emanate.

A tale proposito fa presente, dietro segnalazione della Presidenza del Consiglio, che l'articolo 3, così com'è formulato, potrebbe importare una deroga all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; di qui la necessità di aggiungere dopo le parole: « saranno emanate », le altre: « ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ». Conclude proponendo con questa aggiunta l'approvazione del provvedimento.

PADIGLIONE. All'articolo 2 domanda da quando occorra il termine per la prescrizione se il deposito sia stato fatto anteriormente ai tre anni.

PETRONE SILVIO. Chiarisce che detto termine decorre dal momento in cui l'azione poteva essere e non fu esercitata.

PADIGLIONE. Aggiunge che, a suo parere, si renderebbe necessaria una disposizione transitoria dal momento che il termine di tre anni viene per la prima volta stabilito col disegno di legge in esame.

RENDA. Pensa che i termini decorrano dalla pubblicazione della legge.

FELICI. Propone che sia chiarita la disposizione in esame e che per coloro che hanno depositi ultratriennali sia concesso un termine di sei mesi per la restituzione dei valori depositati, a partire dalla data di pubblicazione della legge.

DE RUGGIERO. Ritiene giusta la proposta del senatore Padiglione. Una volta superata la questione procedurale, si potrebbe fissare un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge per la prescrizione del diritto alla restituzione dei valori depositati.

PADIGLIONE e FELICI. Insistono perchè tale termine sia fissato in sei mesi.

CASOLI. Propone che alla fine dell'articolo si aggiungano le parole: «...i quali non siano ritirati entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Ricorda che, come ha già accennato il senatore Petrone, dietro segnalazione della Presidenza del Consiglio, l'articolo 3 deve essere emendato aggiungendo dopo le parole: «saranno emanate» le altre: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa » (317).

FACCHINETTI. Osserva che il disegno di legge estende ai praticanti ed ai professionisti forensi alcune agevolazioni stabilite a favore degli ex-combattenti, commisurandole al numero dei figli.

Poichè detto provvedimento si ispira a quella politica demografica che il Regime persegue con assidua cura, ne propone senz'altro l'approvazione.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge forense » (318).

CACCIANIGA. Rileva che due sono le modificazioni apportate dal provvedimento in discussione al Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, entrambi più che opportune, necessarie.

La prima consiste nel chiarire, con dizione inequivocabile, di quali professionisti, di quali uffici legali e di quali affari propriamente si tratti, impedendo così l'accaparramento di cause da parte di professionisti meno colti o pratici che hanno ottenuto incarico stabile presso Enti. Si stabilisce infatti che la norma si applica agli avvocati e procuratori degli uffici legali « istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli Enti », aggiungendo come essi possano esercitare la professione limitatamente a cause ed affari propri dell'Ente « presso il quale prestano la loro opera ».

La seconda modificazione consiste nell'abrogazione dell'articolo 94 dello stesso decreto. Tale articolo, in omaggio ad un preteso diritto quesito, che copriva considerazioni di mera opportunità, permetteva in via transitoria agli iscritti anteriormente al decreto medesimo di esercitare in modo totalitario la professione anche se alle dipendenze di Enti; ma, se si riflette che questa norma, regolando la legge forense, è da considerarsi di ordine pubblico e quindi tale da escludere l'esistenza di diritti quesiti, e se si guarda agli inconvenienti di ordine morale ed economico che in pratica arrecava l'applicazione dell'articolo 94, si vedrà facilmente come tale abrogazione sia degna di plauso.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Istituto di previdenza e

mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari » (319).

CASOLI. Dichiaro che il disegno di legge mira ad assicurare un miglior funzionamento dell'Istituto già esistente, ponendo rimedio da un lato alle manchevolezze riscontrate in una esperienza più che decennale, e dall'altro ampliando l'opera assistenziale e previdenziale e rafforzando gli organi esplicanti l'attività dell'Ente. Oltre che agli orfani di sesso maschile, il beneficio del ricovero in convitto è esteso alle orfane e viene stabilita la corresponsione di un premio in danaro a tutti i soci permanenti dell'Istituto all'atto del loro collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o, in caso di morte in servizio, alle loro famiglie regolarmente costituite. Per queste più vaste finalità si provvede a stabilire con l'articolo 8, n. 3, una ritenuta straordinaria mensile dell'1 % sui proventi al netto dei cancellieri e segretari giudiziari, ritenuta che offre il vantaggio di una maggiore equità di applicazione e di una notevole semplificazione del servizio di riscossione.

Rileva infine che è stato aumentato il numero dei componenti il Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali per dare una congrua rappresentanza anche ai soci permanenti collocati a riposo, in relazione alle nuove provvidenze.

PADIGLIONE. All'articolo 5, n. 3, nota un'incongruenza con quanto è detto nella relazione ministeriale. Questa afferma che a tutti i soci permanenti dell'Istituto, all'atto del loro collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia o, in caso di morte in servizio, alle loro famiglie, verrà corrisposta una somma, a titolo di premio, che non potrà superare le lire 2.000, mentre l'articolo in esame non fissa nessuna cifra per tale erogazione.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Padiglione che della sua osservazione sarà dato atto in verbale.

GEREMICCA. All'articolo 7 nota una notevole sproporzione tra i fini che si propone l'Ente e il capitale iniziale di cui esso dispone.

CASOLI. Spiega che l'Ente fa essenzialmente conto sulla ritenuta straordinaria men-

sile in misura dell'1 % sullo stipendio e sulle indennità dei cancellieri e segretari giudiziari che costituiscono una categoria molto numerosa. Aggiunge inoltre che il patrimonio dell'Istituto avrà un altro notevole incremento dalle quote che i soci ordinari verseranno per assumere la qualità di socio permanente, che assicura altri notevoli vantaggi.

PADIGLIONE. All'articolo 8 nota che, specialmente per le ultime categorie di funzionari, può esser troppo gravosa la ritenuta mensile dell'1 %.

CASOLI. Ricorda che la legge precedente fissava la ritenuta nella misura del 3 %.

Sugli altri articoli fino al 15°, ultimo del disegno di legge, non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936 - Anno XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari partecipanti alle operazioni nell'Africa Orientale » (320).

RENDA, segretario. Dà lettura delle comunicazioni del senatore Marracino rilevando come il disegno di legge tragga origine dal principio che le norme di diritto obbiettivo cessano di aver vigore appena vengono meno le cause di necessità e di utilità che le determinarono. Così ora avviene delle norme contemplate nel Regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 32, stabilite in condizioni eccezionali derivanti dalle operazioni in A. O. Rileva poi come il legislatore, con squisita sensibilità politico-giuridica, abbia protratto il compimento dei termini al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e propone alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica delle norme per l'assunzione da

parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali » (321).

MARAVIGLIA. Rileva l'inconveniente determinato dal larghissimo uso che si è fatto della facoltà di avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato da parte di Enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela ed anche a sola vigilanza dello Stato. Per ovviare a tale stato di cose, il progetto in esame, anzichè ad aumentare i ruoli dell'Avvocatura dello Stato, tende a restringere la concessione del suo patrocinio ad altri Enti, adottando criteri di convenienza che possono variare nel tempo, ma che in ogni modo trovano un limite nella necessità di non sovraccaricare e indebolire il funzionamento dell'Avvocatura stessa.

E così, da un lato circonda di maggiori garanzie la concessione suddetta determinando che i provvedimenti relativi debbano essere emanati previo concerto coi Ministri di grazia e giustizia e delle finanze (art. 1); dall'altro stabilendo l'emanazione tra sei mesi di un nuovo elenco degli enti autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, intendendosi revocate tutte le autorizzazioni ad enti non compresi nell'elenco suddetto. Stabilisce poi transitoriamente per gli affari in corso un congruo termine, trascorso il quale ha effetto la revoca dell'accennata autorizzazione (art. 2).

Conclude affermando che il disegno di legge merita l'approvazione della Commissione.

GEREMICCA. Non ha alcuna obiezione da sollevare circa il concetto sostanziale che ha ispirato il provvedimento; trova soltanto poco prudente restringere la concessione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, anche perchè in tal modo una grande quantità di Enti pubblici, sovvenzionati, sottoposti a tutela ed anche a sola vigilanza da parte dello Stato non avrebbero più la remora del parere dell'Avvocatura stessa. Sarebbe del parere di limitare il più possibile le esclusioni degli Enti dal patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

MARAVIGLIA. Osserva che, a prescindere dalla presente disposizione, era sempre in facoltà dell'Ente di avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ad ogni

modo si procederà caso per caso concedendo singole autorizzazioni perchè è difficile stabilire in precedenza a quali Enti tali autorizzazioni debbano essere o meno concesse.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409).

VICINI MARCO ARTURO. Incaricato dell'esame del disegno di legge, ricorda le antiche aspirazioni della classe e le limitate finalità che si proponeva la legge del 1933, non adeguate alla gravità delle contribuzioni da essa richieste. Plaude quindi all'iniziativa del Governo Fascista per una riforma dell'Ente ed approva senz'altro la parte del disegno in esame che si riferisce alla previdenza, perchè rispondente a criteri di giustizia e di sano risparmio. Solo vorrebbe che all'articolo 9 si dicesse che sono esenti dal versamento delle quote di mutualità i professionisti non « con sei figli a carico » ma « con sei figli viventi », formula che meglio risponde all'indirizzo di politica demografica seguito dal Regime.

Muove invece qualche appunto su quanto riguarda la mutualità, di cui avrebbe preferito veder aumentato il contributo annuo, anzichè lasciare immutato il sistema di esazione mediante le cosiddette « marche Cicerone ». Vorrebbe intanto che fosse precisato che l'applicazione di tali marche debba avvenire non « in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio » (art. 6, lett. b), ma « per ogni nuova proposizione di giudizio a seguito di rinvio » e ciò con maggior fondamento di equità e minor aggravio per il legale.

Desidererebbe poi che il contributo per le cause civili venisse ridotto, poichè per molti legali esso rappresenta un onere sproporzionato al modesto guadagno professionale: di conseguenza all'articolo 11, 1° comma, lettere b), c), d), propone di sostituire rispetti-

vamente alle parole « otto », « dieci », e « quindici », le altre: « sei », « otto » e « dieci ».

Ritiene inoltre gravosa e soprattutto non equa la disposizione che dichiara dovuto il contributo in marche per ciascuna persona nel cui interesse il legale presta la propria opera nella stessa causa, perchè le competenze del professionista non sono proporzionate al numero delle persone assistite e propone perciò o di sopprimere il 1° comma dell'articolo 12 o di precisarne la portata aggiungendo al 1° comma, dopo le parole « di più persone » le altre « che abbiano interesse o posizione giuridica distinta ».

Accetta il criterio fissato dal 2° comma dello stesso articolo 12; ma vorrebbe fosse chiarito in qual modo si debba ritenere assunta da parte del procuratore anche la funzione di avvocato: aggiungerebbe perciò alla fine del 2° comma l'inciso « la funzione di avvocato s'intende assunta solo con la presentazione di comparse deduttive o conclusionali ».

Fa quindi un'ultima osservazione sull'ultimo comma dell'articolo 12, il quale nella nuova redazione introdotta dalla Camera potrebbe condurre a far pagare le marche anche al professionista al quale giuridicamente spetta bensì l'onorario, ma che invece praticamente non riesce quasi mai ad averlo. Propone perciò che all'articolo 12, comma ultimo, alle parole « non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso », siano sostituite, come nel testo ministeriale, le altre « sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia »; ovvero di sostituire al suddetto inciso l'altro « non sono dovuti dai difensori d'ufficio, eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso ».

Concorda infine nelle altre disposizioni del progetto e, con gli emendamenti accennati, ne propone l'approvazione.

FELICI. Riconosce che l'aggravio di spese determinato dal progetto in esame è notevole e che esso concorrerà a rendere sempre maggiore il costo della giustizia finendo col determinare una contrazione di reddito.

Propone che l'esame del disegno di legge venga rinviato per dar modo sia di stampare e distribuire le osservazioni e gli emendamenti del senatore Vicini, sia di permettere al Mi-

nistro Guardasigilli d'intervenire alla riunione della Commissione.

GEREMICCA e BACCI. Si associano.

RICCI UMBERTO. Rileva come le osservazioni del senatore Vicini siano essenzialmente dirette contro il sistema delle « marche Cicerone ».

Considerato che per il buon funzionamento dell'Ente si richiede una solida base finanziaria, gli introiti sotto la forma anzidetta o sotto quella di contributi di mutualità dovranno pure essere versati: in tutt'e due i casi aumenterà il costo della giustizia. Sarebbe quindi del parere di proseguire nella discussione.

PRESIDENTE. Nota che gli emendamenti del senatore Vicini rispondono al concetto fondamentale di diminuire il contributo che il professionista deve pagare all'Ente.

FELICI. Premesso che alcuni emendamenti non riguardano soltanto i contributi, insiste nel ritenere opportuno l'intervento del Ministro Guardasigilli in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Informa che il Ministro Guardasigilli, per impegni sopravvenuti, non ha potuto intervenire alla riunione, ma ha manifestato il desiderio che la discussione avvenga sul testo proposto, perchè non ritiene gli emendamenti confacenti alle esigenze dell'Ente.

ABISSO. È d'accordo col senatore Ricci che la discussione non sia rinviata, perchè anch'egli ritiene che gli emendamenti concernano essenzialmente l'ammontare dei contributi. Quindi, tenuto anche conto delle critiche condizioni in cui si trova attualmente la classe forense, è favorevole alla prosecuzione della discussione.

CONCI. Ritiene opportuna la sospensione della discussione per dar modo al Ministro d'intervenire, perchè, assistendo al dibattito, egli potrebbe essere determinato a prendere un atteggiamento diverso.

RICCI UMBERTO. Dal momento che, come ha detto il Presidente, il Ministro Guardasigilli ha già manifestato ufficialmente al Presidente del Senato il desiderio che il disegno di legge sia discusso nel testo proposto, ritiene inopportuno insistere nella richiesta del suo intervento alla discussione. Ad ogni modo se, durante la lettura degli articoli, la Commissione riterrà opportuno fare qualche raccoman-

dazione, si otterrà ugualmente lo scopo a cui si mira.

VICINI MARCO ARTURO. Si associa al senatore Felici nel ritenere non consentaneo che la discussione possa continuare senza l'intervento del Ministro. Del resto, siccome il Ministro si è dimostrato già favorevole nei riguardi di un emendamento, potrebbe darsi che, intervenendo alla discussione, si convincesse dell'opportunità di accettarne altri.

ABISSO. Ritiene inutile insistere per l'intervento del Ministro alla discussione dal momento che egli ha già manifestato il desiderio che la discussione abbia luogo sul testo proposto. Del resto, ritiene che l'aumento del costo delle marche non sia argomento tanto grave da far sospendere la discussione.

MARAVIGLIA. Premesso che, come ha detto il senatore Vicini, il Ministro ha già dichiarato fin dove consente nelle modificazioni al progetto, osserva che il provvedimento in esame è di natura eminentemente tecnica e che le somme in esso fissate non sono state stabilite a caso, ma in base ad un complesso piano finanziario; non si può quindi senza ritoccare l'intero sistema mutare solo una parte delle disposizioni. Pensa che la Commissione si debba limitare ad esprimere al riguardo un giudizio esclusivamente politico.

FELICI. Insiste nella proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Indice la votazione sulla proposta di sospendere la discussione del disegno di legge.

La proposta, messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Il rinvio permetterà di far presente al Ministro, per mezzo del Presidente del Senato, il desiderio della Commissione che egli intervenga alla prossima riunione e nello stesso tempo potranno essere stampati e distribuiti gli emendamenti e le osservazioni del senatore Vicini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza** » (410).

RENDA, segretario. Dà lettura delle osservazioni del senatore Cogliolo sul disegno di

legge, rilevando come esso tenda a frenare gli abusi verificatisi nel funzionamento degli « studi privati » di assistenza e consulenza, ma osservando che vi si riuscirà solo a patto di una continua e perspicace vigilanza sindacale.

Chiarisce le varie disposizioni del progetto, ritenendo però necessaria una sanzione più efficace di quella stabilita dall'articolo 7 per i contravventori all'articolo 1, specie per quanto riguarda la notifica da farsi da ogni associato al sindacato da cui dipende la sua professione e propone di aggiungere che detti contravventori « potranno essere sospesi dall'esercizio dello studio privato per deliberazione motivata dal Prefetto ». Uguale sanzione gli sembra necessaria per i contravventori all'articolo 6, che regola i casi di coloro che, alla data della legge, non si trovino nelle condizioni in essa previste.

Rileva infine la necessità delle norme regolamentari di integrazione e di attuazione previste dal provvedimento, data la varietà dei modi con i quali in pratica si cerca di attirare clienti.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il senatore Cogliolo, l'emendamento da lui proposto all'articolo 7 s'intende decaduto, a meno che qualche senatore non lo faccia suo.

ANDREONI. Si sostituisce al senatore Cogliolo nel proporre l'emendamento che fissa una sanzione amministrativa oltre a quella di carattere penale già stabilita dall'articolo.

PADIGLIONE. Trova molto imprecisa la dizione dell'emendamento.

GEREMICCA. Si associa alla considerazione del senatore Padiglione, soggiungendo che da un punto di vista economico sarebbe più opportuno sostituire la sospensione all'arresto.

L'emendamento, messo ai voti, è respinto.

Sull'ottavo e ultimo articolo del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « **Istituzioni di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti** » (411).

ABISSO. Riferisce sul disegno di legge facendo presente l'importanza dei rilievi stati-

stici nel campo demografico, industriale, commerciale, agricolo, ecc. specie nei grandi comuni, e l'attuale deficienza nell'attrezzatura degli uffici esistenti. Per rimediarvi si è pertanto ritenuto opportuno col presente progetto di imporre ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti l'obbligo di istituire uffici di statistica che, con personale specializzato, potranno realizzare notevoli progressi nell'importantissimo servizio, pubblicando, tra l'altro, un bollettino mensile ed un annuario statistico. L'Istituto centrale di statistica poi provvederà alla pubblicazione di un annuario statistico dei comuni con oltre 50.000 abitanti mediante modesti contributi annui da parte dei comuni medesimi.

Dato il fine altamente lodevole a cui tende il provvedimento in esame, ne propone l'approvazione.

Sui sette articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Riunione dei comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma, in unico comune, denominato " Nettunia " » (412).

D'ANCORA. Esaminando il disegno di legge ne pone in rilievo la evidente utilità e fa presente come esso, conseguentemente alla riunione dei due comuni col nome di Nettunia, stabilisca norme per la nuova pianta organica del personale e l'inquadramento di quello già in servizio presso i comuni stessi.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Devoluzione del patrimonio dell'Ospizio degli Esposti di Bologna e di quelli degli Ospizi degli Espo-

sti di Vercelli e Biella, rispettivamente, alle provincie di Bologna e di Vercelli » (413).

FABRI. Illustra i criteri di ordine e di giustizia a cui rispondono le disposizioni del disegno di legge in esame che riguarda la soppressione di due Ospizi degli Esposti e la devoluzione del loro patrimonio alle Provincie, le quali già sostenevano la quasi totalità delle spese per il loro funzionamento. Accoglie l'aggiunta proposta all'articolo 1 dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che serve a conservare un tangibile ricordo delle vecchie istituzioni anche nel rinnovarsi della loro opera benefica. Propone perciò l'approvazione del provvedimento.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma » (414).

CELESIA. Incaricato dell'esame del disegno di legge, rileva che la principale modificazione consiste nel riportare a due il numero dei Vice Governatori, come cioè era stabilito nella legge istitutiva del Governatorato, numero che era stato ridotto a uno con la legge del dicembre 1928. Illustra le ragioni di opportunità che consigliano tale modificazione e conseguentemente quelle contenute negli articoli 2 e 3 del progetto. Nota infine ed approva l'emendamento di forma introdotto dalla Camera all'articolo 4 e propone l'accoglimento del disegno di legge, tenuto anche conto delle future necessità che si profilano per la Capitale dell'Impero e dell'opportunità di rendere piena e perfetta la vasta azione rappresentativa del Governatorato di Roma.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Cantalupo in Sabina, in provincia di Rieti » (415).

GUERRESI. Preso in esame il disegno di legge, rileva le ragioni di opportunità, basate su un'esperienza di dodici anni, che consigliano la ricostituzione del comune di Cantalupo in Sabina, il quale potrà far fronte con le proprie entrate ordinarie a tutte le esigenze del bilancio. Osservato poi come il provvedimento stabilisca norme per gli organici del personale e per l'inquadramento di quello attualmente in servizio nel comune di Aspra — dal quale il nuovo comune viene distaccato — propone l'approvazione del disegno di legge.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Venetico ed aggregazione, al comune di Roccavaldina, della frazione Valdina, del comune di Spadafora » (416).

ABISSO. Ricorda che nel 1929 i comuni di Venetico e di Valdina furono uniti a quello di Spadafora. Poiché l'esperienza di dieci anni ha dimostrato come tale fusione non abbia corrisposto allo scopo che l'aveva determinata, è sorta la necessità del presente provvedimento il quale, ricostituendo Venetico in Comune autonomo, perchè fornito di mezzi finanziari, aggrega l'ex-comune di Valdina, che ne è sfornito, al contermine comune di Roccavaldina, distaccandolo da quello di Spadafora da cui, per la ricostituzione del comune di Venetico, resterebbe totalmente separato.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Soppressione della " Società della Poliambulanza e Guardia Medica " con sede a Trieste e devo-

luzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa » (417).

RENDA, segretario. Dà lettura delle osservazioni del senatore Valagussa sul disegno di legge, ricordando gli scopi con i quali era sorta nel 1891 la « Società della Poliambulanza e Guardia medica » di Trieste e come, per i mezzi limitati, si sia oggi ridotta a compiere un insufficiente servizio di trasporto degli infermi. Appare quindi opportuno che la riforma abbia luogo a favore della Croce Rossa, che già disimpegna tale servizio in maniera perfetta, devolvendo ad essa anche il patrimonio della soppressa società.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'applicazione dell'articolo 40 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sulla nuova organizzazione dei servizi antincendi » (418).

GEREMICCA. Riferisce sul disegno di legge osservando che si tratta della proroga al 1° gennaio 1940 delle norme riguardanti il versamento alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi del contributo dovuto dalle società di assicurazioni contro i rischi d'incendio, perchè il Ministero delle Corporazioni non ha potuto provvedere in tempo alla raccolta degli elementi indispensabili per la determinazione dell'ammontare del contributo stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 13.

ALLEGATO

Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie (315).

Art. 1.

Si prescrive col decorso di tre anni il diritto alla restituzione dei valori bollati depositati

presso le cancellerie giudiziarie a termini dell'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 e dell'articolo 2 del Regio decreto 17 luglio 1921, n. 995.

I valori non ritirati entro il termine suddetto sono devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai depositi eseguiti anteriormente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale del Regno, i quali non siano stati ritirati entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

Art. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle concernenti i modi di utilizzazione dei valori bollati devoluti all'Ente di previdenza.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

11^a RIUNIONE

Venerdì 10 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409). (*Approvato con modificazioni*) Pag. 69

« Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte » (426) 73

« Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno » (441). - (*Iniziato in Senato - Approvato con modificazioni*) 73

Registrazioni con riserva. 75

ALLEGATI 75

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Bastianelli Raffaele, Caccianiga, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Felici, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Maragliano, Mor-

mino, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Raimondi, Renda, Ricci Umberto, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

A norma dell'articolo 35 del Regolamento, è presente il senatore Fedele.

È presente inoltre il Ministro di grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Campolongo, Cogliolo, Maraviglia, Maracino, Milano Franco d'Aragona e Moizo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro di aver cortesemente accettato l'invito rivoltogli dal Presidente del Senato di intervenire alla riunione e, a nome di tutti i componenti la Commissione, gli dà il benvenuto. (*Vivissimi applausi*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409).

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazia la Commissione ed il suo Presidente per le cortesi parole di saluto che gli sono state rivolte.

La dottrina e l'esperienza del Senato sarà preziosa al nuovo Guardasigilli che, da parte sua, non mancherà di tener conto di tutti i suggerimenti e consigli che dal Senato gli saranno rivolti. (*Applausi*).

Ringrazia anche il senatore Vicini, camerata della vigilia e ferito per la Causa della Rivoluzione, della esauriente e perspicua illustrazione che ha fatto del provvedimento in esame e specialmente perchè, con gli emendamenti presentati, gli ha dato occasione di partecipare alla riunione della Commissione.

Espone anzitutto le ragioni che l'hanno spinto ad affrontare subito questo problema. La crisi forense non è puramente economica e professionale, ma soprattutto morale. Il Regime, con il suo vigile interessamento, vuole aiutare questa benemerita classe di professionisti. L'elevazione morale della classe forense si otterrà col migliorare la qualità dei patroni, giovandosi con ciò anche alla funzione della giustizia: se i buoni giudici fanno i buoni avvocati, anche i buoni avvocati fanno i buoni giudici.

Il provvedimento istitutivo dell'Ente, presentato dal Ministro De Francisci nel 1933, non solo aveva uno scopo di assistenza, ma tendeva ad estendere le sue funzioni nel campo della previdenza vera e propria. Sorgeva così il problema della pensione agli avvocati, che ha dato luogo a lunghe discussioni ed alla presentazione di molti schemi di soluzione. Molti di questi furono scartati perchè non pratici e di fatto inattuabili. Oggi si intende adottare quello che risolve la questione mediante una assicurazione obbligatoria. Occorre ricordare che l'ammontare complessivo dei contributi personali non riscossi e dovuti all'Ente si aggira intorno ai 14 milioni. Ma se i contributi sono obbligatori, la formazione del conto individuale darà a ciascuno degli iscritti la sicurezza che le somme versate ritorneranno a lui o alla sua famiglia; e, per di più, una volta ammessi al trattamento di previdenza, essi avranno la facoltà di optare per la liquidazione di un assegno vitalizio o per il ritiro del capitale accumulato.

Assicura di aver studiato a fondo la questione delle marche, sulla quale il senatore Vicini ha particolarmente portata la sua atten-

zione e dichiara che questo provento costituisce la base del fondo d'integrazione necessario per il funzionamento dell'Ente.

Osserva che gli emendamenti del senatore Vicini tendono essenzialmente a diminuire l'entità di questa corresponsione, ma ricorda che il criterio seguito nel provvedimento è stato quello di generalizzare il più possibile i contributi per ridurne al minimo l'ammontare. Riconosce che questa forma di contribuzione ha un carattere poco accetto alla speciale psicologia degli avvocati, i quali sono portati più a dolersi degli svantaggi immediati che a compiacersi dei vantaggi futuri. Perciò, prima di risolversi per questa forma di contributi e di fissarne il livello, ha consultato parecchi esperti, ha cercato di veder chiaro in complicati calcoli attuariali, si è rivolto anche ad alcuni istituti di assicurazione i quali hanno dichiarato che, con i proventi indicati, si sarebbe potuto corrispondere soltanto la metà di quanto l'Ente intende assicurare. Egli sa che il provvedimento in esame rappresenta un esperimento, ma è convinto che valga la pena di tentarlo, tanto più perchè, se — come crede — avrà felice esito, potrà costituire un esempio di grande interesse per altre categorie di professionisti.

Il gettito che si otterrà a mezzo delle marche è previsto dai tecnici in cinque milioni; ma egli non condivide tale ottimismo sia per l'immane contrazione del numero delle liti, sia per una prevedibile riduzione del numero degli atti portata dall'applicazione del nuovo codice di rito. Prevede però un gettito di circa tre milioni e mezzo, purchè naturalmente non si diminuisca il valore delle marche, come vorrebbe il senatore Vicini. Ferma restando la cifra di cinque milioni, ciascuno dei 16.000 professionisti dovrebbe in media versare annualmente una somma di lire 300 sotto forma di marche. Altre 200 lire saranno pagate sotto forma di contributo personale: somma quest'ultima così mite che non ha riscontro in quella versata da nessun'altra categoria di iscritti ad enti di previdenza consimili.

Ad ogni modo afferma che non insisterà nel difendere il progetto qual'è, ben lieto se dalla Commissione gli verranno suggerimenti migliori, frutto della più vasta competenza e del-

l'illuminata esperienza dei senatori. Si dichiara convinto che una critica intelligente ed imparziale sia il miglior coefficiente per raggiungere buoni risultati. (*Applausi*).

Quanto agli emendamenti del senatore Vicini, dichiara — se la Commissione concorda — di non aver difficoltà di accettare quello proposto all'articolo 9 che sostituisce le parole: « con sei figli viventi » alle altre: « con sei figli a carico ». Così pure accetta l'emendamento proposto al comma ultimo dell'articolo 12 che riporta la formula al testo ministeriale; anzi per esso ringrazia il senatore Vicini. Quanto all'altro emendamento — al primo comma dell'articolo 12 — egli potrebbe accettare la proposta Vicini sotto la forma che la Commissione crederà più opportuna, se non di emendamento almeno di raccomandazione, di cui si terrà conto nel Regolamento.

Su altri due emendamenti proposti dal senatore Vicini prega la Commissione di ben riflettere. Circa quello proposto all'articolo 6, lettera b), dichiara che si è tenuto presente lo stato di fatto che potrà derivare dall'applicazione del nuovo Codice di procedura civile: probabilmente diminuiranno molto gli inconvenienti prospettati dal senatore Vicini, perchè si dovrà dare maggiore ampiezza all'istituto della conciliazione e rendere più agile l'istruttoria nei procedimenti civili. Le stesse ragioni valgono per l'altro emendamento proposto all'articolo 12, secondo comma.

Una tendenza predominante nei molti progetti presentati era che il contributo degli avvocati a maggior reddito avrebbe dovuto compensare il minor contributo di quelli a minor reddito, ma egli si è rifiutato di prenderla in considerazione perchè contraria ai principii del Fascismo: tutti sono posti sullo stesso piano.

Conclude ringraziando vivamente la Commissione per le osservazioni fatte e per quelle che ritenesse ancora opportuno fare, dichiarandosi pronto a riesaminare il provvedimento qualora la Commissione lo ritenesse ancora degno di studio. Egli è convinto che il Senato possa recare nel campo del controllo legislativo un apporto validissimo, come, del resto, sempre lo ha dato, e veramente prezioso. (*Vivissimi applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. La forza sua-siva della parola del Ministro gli ha fatto comprendere che egli concorda nel suo punto di vista più di quanto non sembri. Spiega il concetto generale delle sue obiezioni, affermando che le marche incontrano difficoltà non solo d'indole psicologica, ma soprattutto perchè il loro onere cade essenzialmente sui professionisti minori. È d'accordo nel ritenere che non si possa scardinare un sistema togliendo un pilastro se prima non si trova un puntello adeguato: si demolisca dunque il pilastro delle marche, ma si rinforzi l'edificio col puntello del contributo personale, tanto più che questo, per il disposto dell'articolo 8 del progetto, può essere fissato dal Ministro con suo decreto, senza bisogno di una nuova legge.

Esaminerà le sue proposte di emendamento durante la discussione sugli articoli.

All'articolo 6 dichiara che non insiste nel suo emendamento, il quale, alla lettera b), sostituiva alle parole: « e per ogni proposizione di giudizio » le altre: « e per ogni nuova proposizione di giudizio a seguito di rinvio »; e ciò soprattutto in ossequio alla ragione esposta dal Ministro in quanto l'inconveniente prospettato dal proponente verrà eliminato dalle probabili conseguenze pratiche dell'applicazione del nuovo Codice di procedura civile.

All'articolo 9 dichiara che, nonostante l'accettazione da parte del Ministro dell'emendamento da lui proposto all'ultimo comma, di dire cioè: « con sei figli viventi », anziché: « con sei figli a carico », come nel testo proposto, egli sarebbe del parere di ritirarlo perchè anche la formula « a carico » può essere interpretata estensivamente. Il significato di tale formula potrebbe essere meglio chiarito in sede di regolamento. Si potrebbe al più dire: « sei figli effettivamente a carico ».

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Come ha già dichiarato, sarebbe anche disposto ad accettare la formula: « con sei figli viventi », salvo a specificare nel Regolamento la portata di tale locuzione. Si rimette però al parere della Commissione.

RAIMONDI e FACCHINETTI. Sono favorevoli al testo ministeriale.

ABISSO. È anch'egli favorevole alla dizione:

« con sei figli a carico » che è quella generalmente usata in tutte le disposizioni di legge.

CONCI. Si associa, anche per la considerazione che in sede di regolamento sarà più agevole escludere i figli che hanno già una posizione assicurata.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Vicini non insiste nel suo emendamento, dichiara approvato l'articolo 9 nel testo ministeriale.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 11 dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto al primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), concernente la riduzione del costo delle marche.

All'articolo 12, primo comma, mantiene il suo emendamento che consiste nella aggiunta, dopo le parole: « di più persone », delle altre: « che abbiano interesse o posizione giuridica distinta », tanto più che questo emendamento è stato anche accettato dal Ministro.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 12, secondo comma, aveva proposto di aggiungere: « La funzione di avvocato si intende assunta solo con la presentazione di comparse deduttive o conclusionali »; ma poichè tale emendamento, redatto in una forma troppo rigida, non è stato accettato dal Ministro, lo ritira convertendolo nel seguente ordine del giorno: « La Commissione fa voti perchè venga precisato nel Regolamento che la seconda marca deve essere applicata solo quando il professionista assuma effettivamente le funzioni di avvocato ».

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetta l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno, messo ai voti, è approvato.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 12, comma ultimo, aveva proposto di sostituire alle parole: « non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso » le altre, come nel testo ministeriale: « sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia ». Domanda al Ministro se, abbandonando questo ritorno alla dizione del progetto ministeriale, non sia favorevole all'accoglimento dell'altra formula da lui proposta: « non sono dovuti dai difensori di ufficio,

eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso ».

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetta.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PADIGLIONE. All'articolo 14 osserva che non è determinata la misura della percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla Autorità giudiziaria, percentuale che figura tra i proventi dell'Ente, di cui all'articolo 6.

VICINI MARCO ARTURO. Riconosce esatta l'osservazione del senatore Padiglione che, pensa, potrebbe trovar posto nel Regolamento. Crede però che già esista una legge che fissa la misura di questa percentuale.

PADIGLIONE. Dubita dell'opportunità d'inserire una tale norma nel Regolamento. A quanto gli risulta, solo in materia fallimentare esiste una disposizione che stabilisce la misura della percentuale su tali retribuzioni.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Trova giusto quanto ha detto il senatore Padiglione.

PRESIDENTE. Se la Commissione consente, la precisazione richiesta dal senatore Padiglione potrà essere accolta come raccomandazione affinchè di essa sia tenuto conto in sede di Regolamento.

La raccomandazione, messa ai voti, è approvata.

FELICI. All'articolo 34 raccomanda al Ministro la sollecita emanazione di tutte le disposizioni concernenti l'Ente.

Prega anche il Ministro perchè eserciti instancabilmente le sue funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione dell'Ente, sicuro, del resto, che gli amministratori terranno presente che la loro è una missione di onore e non di compenso.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Assicura il senatore Felici che egli eserciterà una assidua vigilanza sull'Ente, tanto più che si tratta di un ardito esperimento la cui buona riuscita può avere ripercussioni benefiche che esorbitano dal campo di questa sua prima applicazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte** » (426).

RICCI UMBERTO. Fa presente alla Commissione che l'innovazione più importante introdotta dal disegno di legge consiste nel conferimento al Ministro della facoltà di creare nuove sezioni della Commissione centrale delle imposte, a mano a mano che se ne ravvisi il bisogno. Enumera le ragioni che giustificano tale delega, esprimendo la certezza che il Ministro ne farà uso oculato. Riconosce l'opportunità delle altre disposizioni relative alla costituzione, alla facoltà e al funzionamento delle sezioni unite, alla competenza demandata al Presidente di stabilire annualmente la composizione delle cinque sezioni e la loro competenza: rileva però come, nel disegno di legge, non si faccia alcun cenno della Sezione per i ricorsi sui tributi locali, creata con il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, il quale, all'articolo 2, dice che questa Sezione è aggiunta alla Commissione centrale e funziona in realtà nell'ambito della stessa. Pensa che ciò non sia stato fatto perchè la sezione è composta in modo non del tutto simile alle altre cinque esistenti, ma dovendosi provvedere a dare un assetto più congruo alla Commissione centrale, questo non poteva essere un ostacolo. Propone quindi che, sotto forma di raccomandazione, si rivolga una viva preghiera al Ministro delle finanze perchè voglia rimediare alla lacuna e provveda a sistemare praticamente la questione come e quando riterrà opportuno; ad ogni modo rimanga fin d'ora chiarito che le sezioni in piena funzione sono sei.

Spiega quindi la disposizione riguardante l'aggiunta della categoria degli avvocati dello Stato a quelle dalle quali si traggono i membri

della Commissione centrale. Osserva inoltre come la facoltà data al Presidente di assumere, oltre alla Presidenza della Commissione, anche quella di qualunque sezione, costituisca una novità; anche nei riguardi di questa innovazione sarebbe del parere di raccomandare vivamente che di tale disposizione si faccia un uso molto moderato, tanto più che l'ampiezza della disposizione è tale da far quasi ritenere che il Presidente possa assumere la Presidenza di una sezione anche in via continuativa, cosa che potrebbe dar luogo a più di un inconveniente.

Con le due raccomandazioni da lui formulate propone l'approvazione integrale del disegno di legge.

PADIGLIONE. Non ritiene opportuna la seconda raccomandazione, dal momento che tali facoltà sono concesse anche nell'ordinamento giudiziario.

RICCI UMBERTO. Spiega che voleva riferirsi agli Organi supremi amministrativi. Ad ogni modo, ritiene sufficiente che le sue raccomandazioni risultino dal verbale.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno » (441). — (Iniziato in Senato).

DE RUGGIERO. Rileva come è stato riservato al Governo Fascista il merito di presentare un organico provvedimento sugli Archivi del Regno, conforme allo spirito della moderna legislazione. Traccia a grandi linee la situazione degli Archivi dall'unificazione del Regno ai giorni nostri, ponendo in evidenza soprattutto la mancanza di unità di direzione e ricordando le provvidenze legislative prese dal 1874 in poi. Solo col disegno di legge in esame gli Archivi ricevono un assetto unitario, organico e definitivo.

Plaude alle tre innovazioni in esso contenute: l'istituzione di un Archivio statale in ogni capoluogo di provincia che offre notevoli vantaggi; il provvedimento, lungamente

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

invocato, concernente gli archivi di Enti non statali e gli archivi storici privati; l'istituzione di Soprintendenze archivistiche (differenti da quelle create con l'ordinamento del 1874) che hanno lo scopo di accentrare in un unico organo superiore le funzioni di sorveglianza e di tutela, togliendo l'amministrazione degli archivi dalla posizione subordinata e umiliante in cui oggi si trova di fronte alle Soprintendenze bibliografiche.

Si sofferma ad esaminare qualche singola disposizione del progetto: il principio di accentramento del servizio archivistico nel Ministero dell'Interno; i delicati compiti delle Soprintendenze di nuova formazione; i motivi dell'inclusione nel Consiglio superiore degli Archivi (di cui giustifica l'aumentato numero dei membri) di un rappresentante del Ministero delle Corporazioni e di quelli della Cultura popolare e dell'Avvocatura dello Stato; il lodevole intendimento del Ministero di proporre l'istituzione di altre scuole di paleografia, diplomatica e archivistica; il concentramento negli Archivi di Stato degli atti notarili anteriori al 1800; il limite per la pubblicità degli atti riservati, portato con giusto criterio al 1870; il ripristino dei diritti di Archivio che eliminerà il gravoso carico degli uffici per numerosissime copie di atti.

Circa la delicata materia degli archivi privati, rileva come, messa da parte la proposta dell'istituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari di essi, il progetto si limiti ad ordinarne il censimento e a cautelarne la conservazione con adatte provvidenze, quali la dichiarazione di interesse particolarmente importante del materiale archivistico, il diritto di prelazione del Ministero dell'Interno in caso di vendita, la dichiarazione di indivisibilità di tali archivi, quella di nullità delle alienazioni illegali, il divieto di esportazione senza speciale autorizzazione. Parla infine dell'aumento del personale imposto dalla creazione di 51 nuovi Archivi e fa voti per un miglioramento di carriera a favore del personale di concetto.

Conclude mettendo in luce l'immensa importanza del patrimonio archivistico nazionale non ancora del tutto esplorato e proponendo l'approvazione integrale del disegno di legge con la sola sostituzione, nei tre commi dell'ar-

ticolo 34, della parola « multa » a « ammenda », trattandosi in essi di veri e propri delitti e non di semplici contravvenzioni.

FEDELE. All'articolo 20, secondo comma, propone che in luogo di dire: « ad un impiegato che sia in possesso del diploma ecc. » si dica: « ad impiegati che siano in possesso ecc ». Ciò perchè nei grandi archivi comunali non c'è un solo impiegato e l'applicazione letterale della disposizione potrebbe anche portare ad una riduzione di personale.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

RICCI UMBERTO. All'articolo 24 solleva il dubbio che, qualora il proprietario disponga dell'archivio per testamento, gli sia possibile contravvenire al divieto di scindere le serie costituenti gli archivi.

DE RUGGIERO. Osserva che la norma dell'articolo 24 va intesa nel senso che il testatore può lasciare l'intero archivio ad uno solo dei coeredi.

FEDELE. Dato il nuovo principio che gli archivi sono inscindibili, non è possibile che il proprietario possa disporre la divisione per testamento.

RICCI UMBERTO. All'articolo 27 non trova chiara l'espressione: « corra pericolo ».

FEDELE. I pericoli a cui vuole porre rimedio l'articolo 27 sono di varia natura e quindi è bene che non se ne dia una esatta definizione. Del resto, lo stesso articolo prevede il parere della Giunta per gli Archivi del Regno, il che costituisce una garanzia.

FELICI. È favorevole alla dizione del progetto perchè un'ulteriore specificazione limiterebbe la facoltà dei dirigenti.

FEDELE. Aggiunge che l'articolo stabilisce l'obbligo del deposito nell'Archivio di Stato: si tratta quindi di un provvedimento a carattere temporaneo.

DE RUGGIERO. All'articolo 34, come ha già accennato, propone la sostituzione della parola « ammenda » con l'altra « multa ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

FEDELE. Alla Tabella E, che determina il ruolo del personale di gruppo A, aveva proposto, nei termini stabiliti dal Regolamento, un emendamento tendente ad elevare i posti

di grado V da 1 a 3, diminuendo di conseguenza di due posti il susseguente grado VI che sarebbe rimasto costituito di 9 posti. Proponeva inoltre, per compensare la maggiore spesa, che importerebbe tale variazione di organico, la soppressione di 2 posti nella tabella riguardante il personale di gruppo C al grado XIII, che rimarrebbe costituito di 16 posti. Pur non importando aggravio di spese, il suo emendamento non è stato integralmente accettato dai Ministeri delle Finanze e dell'Interno; lo modifica quindi nel senso desiderato dai Ministeri suddetti e cioè: elevazione dei posti di grado V da 1 a 2, diminuzione dei posti di grado VI da 11 a 10, riduzione dei posti di gruppo C, grado XIII, da 18 a 17.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Registrazioni con riserva.

GUERRESI. Quale incaricato dell'esame dei provvedimenti, ricorda alla Commissione che col decreto Reale 6 luglio 1939-XVII fu collocato a disposizione del Ministero dell'Interno il prefetto Sofia dott. Francesco, col decreto Reale 14 agosto 1939-XVII furono collocati a disposizione i prefetti D'Eufemia ing. Angelo, Degli Atti dott. Enrico, Monticelli dott. Roberto, Tallarigo dott. Marcello, La Via dott. Lorenzo, Mugoni dott. Michele e Parini Piero, prefetto di prima nomina, e col decreto Reale 7 settembre 1939-XVII fu collocato a disposizione il prefetto Manno dott. Carlo.

Poichè con tali decreti sembra si sia ecceduto dal numero-limite stabilito dalla legge organica per tale posizione dei prefetti, i provvedimenti predetti, in conformità di analoghe deliberazioni del Consiglio dei Ministri, furono dalla Corte dei Conti registrati con riserva.

Propone che la Commissione prenda atto dei provvedimenti stessi.

La Commissione approva le proposte del relatore.

La riunione è sciolta alle ore 12,20.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATI

« Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409).

DELLE FINALITÀ DELL'ENTE DI PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualità, costituiscono un dovere di solidarietà professionale fra gli avvocati ed i procuratori e rientrano nella disciplina delle professioni forensi, stabilita dallo Stato Fascista per gli interessi superiori della giustizia.

A tali finalità provvede l'Ente di previdenza fra gli avvocati e procuratori, assicurando agli iscritti trattamenti di previdenza e di assistenza.

Art. 2.

Al trattamento di previdenza si provvede con il provento dei contributi personali annui, che vengono accreditati agli iscritti in conti individuali, ed inoltre con la ripartizione tra i conti medesimi degli altri proventi che costituiscono a tale scopo il fondo di integrazione.

Il trattamento di previdenza consiste nel pagamento di una somma pari al capitale accumulato nel conto individuale, ovvero nella liquidazione di un assegno vitalizio commisurato al capitale stesso, a scelta dell'interessato.

Il godimento del trattamento di previdenza è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed alla effettiva cessazione di ogni attività professionale, sia pure sotto forma di assistenza o consulenza legale.

Art. 3.

Il trattamento di assistenza, al quale si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 16, consiste nella concessione di assegni

a favore degli avvocati e dei procuratori, che si trovino in istato di bisogno, e siano effettivamente esercenti o abbiano abbandonato da non oltre dieci anni l'esercizio professionale per invalidità.

Gli assegni possono assumere eccezionalmente carattere continuativo a favore degli iscritti all'Ente, che si trovino o vengano a trovarsi in istato di bisogno per invalidità permanente ed assoluta.

Gli assegni a carattere continuativo sono revocabili e riducibili.

Art. 4.

A favore delle famiglie, in caso di morte degli iscritti, possono essere disposti, nei casi di assoluta necessità, soltanto assegni temporanei.

Sono considerati componenti la famiglia:

a) il coniuge superstite;

b) i figli;

c) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Nessun assegno può essere disposto trascorsi dieci anni dalla morte dell'iscritto, tranne il caso in cui trattisi del coniuge superstite o dei figli minori.

Art. 5.

Ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4, è tuttavia consentita, in via eccezionale, la concessione di sussidi in ogni altro caso che il Comitato dell'Ente reputi meritevole di considerazione nei limiti delle finalità della istituzione.

DEI PROVENTI

Art. 6.

I proventi dell'Ente sono:

a) un contributo personale annuo degli iscritti;

b) un contributo a carico dell'avvocato e del procuratore e non ripetibile dalle parti

per ciascun procedimento civile, penale od amministrativo, o affare di volontaria giurisdizione, da pagarsi in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio;

c) una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, qualunque ne sia la natura e l'oggetto;

d) i lasciti, le donazioni, e le altre entrate eventuali;

e) i redditi del patrimonio.

Art. 7.

Il contributo personale annuo consiste in una percentuale del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale, gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al Presidente dell'Ente nel termine di due mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione del ruolo.

Il reclamo non sospende il pagamento.

L'accoglimento del reclamo costituisce titolo per ripetere il contributo pagato in eccedenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del contributo minimo di lire cinquanta di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

La misura della percentuale di cui all'articolo precedente è fissata per ogni biennio, in corrispondenza con gli esercizi finanziari dell'Ente, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non può superare il 5 per cento del reddito professionale predetto.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non può essere inferiore a lire cinquanta.

Durante il primo biennio di iscrizione negli albi il contributo non è dovuto.

Art. 9.

Gli iscritti con redditi professionali superiori a lire 12.000 annue sono tenuti al versamento di una quota di mutualità, che viene prelevata dalla parte del loro contributo personale dovuto per le somme superiori alla cifra medesima.

La quota è stabilita secondo le percentuali seguenti:

10 per cento per i redditi da lire 12.001 a 15.000;

15 per cento per i redditi da lire 15.001 a 30.000;

20 per cento per i redditi da lire 30.001 a 50.000;

25 per cento per i redditi da lire 50.001 a lire 100.000;

30 per cento per i redditi superiori a lire 100.000.

I contributi personali degli iscritti con sei figli a carico sono esclusi dal prelevamento di cui al primo comma.

Art. 10.

Per la riscossione del contributo personale annuo si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservate le forme e i termini in essa stabiliti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Art. 11.

Il contributo per ciascun procedimento è corrisposto da ogni avvocato e da ogni procuratore mediante marche del valore di:

a) lire tre nei procedimenti davanti alle Preture e alla Giunta professionale amministrativa;

b) lire otto nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera d);

c) lire dieci nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;

d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In materia penale il contributo è dovuto nella misura di:

a) lire due nei procedimenti davanti alle Preture;

b) lire cinque nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle altre giurisdizioni speciali;

c) lire otto nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;

d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione e al Tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 12.

Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più persone che abbiano interesse o posizione giuridica distinta, è dovuto il contributo in marche per ciascuna di esse fino ad un massimo di sei contributi.

Le marche sono applicate in misura doppia nei casi in cui il professionista assuma contemporaneamente, nello stesso procedimento, le due funzioni di avvocato e di procuratore.

L'avvocato o il procuratore che svolgano la loro opera nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio sono tenuti al contributo in marche quando riscuotano i rispettivi onorari e diritti, a norma della legge sul gratuito patrocinio.

Ai fini dell'adempimento di quest'obbligo i contributi in marche sono prenotati a debito.

In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti dai difensori di ufficio, eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso.

Art. 13.

Gli atti non muniti delle prescritte marche a favore dell'Ente di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il Capo dell'ufficio con provvedimento non soggetto

ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione.

Art. 14.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria non pagata entro tre mesi dalla liquidazione è riscossa per mezzo dell'esattore delle imposte con le norme di cui all'articolo 10.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta all'Ente di previdenza.

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Art. 15.

Il contributo personale annuo versato da ciascun iscritto è accreditato, previo prelievamento delle quote di mutualità di cui all'articolo 9, al suo conto individuale.

Nessuna spesa d'amministrazione o di altra specie può essere posta a carico dei conti individuali.

Art. 16.

Tutti gli altri proventi e le quote di mutualità di cui all'articolo 9 sono destinati in misura non inferiore a due terzi al fondo di integrazione e per il rimanente al fondo di assistenza.

Una parte delle somme costituenti i fondi predetti è assegnata a particolari riserve.

Art. 17.

Alle spese d'amministrazione si provvede con i proventi derivanti dalla vendita delle marche e dalle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.

DEL CONTO INDIVIDUALE

Art. 18.

Oltre i versamenti per contributo personale, sono accreditati all'iscritto, nel conto individuale:

- a) le quote di integrazione;
- b) gli interessi attivi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli iscritti possono eseguire, ad incremento del proprio conto individuale, versamenti che sono ad essi del pari accreditati al conto medesimo, coi relativi interessi.

Art. 19.

La liquidazione del conto individuale può avvenire in qualunque momento il titolare, che sia stato cancellato dagli albi, la richieda, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla iscrizione all'Ente, non computato in questo termine il biennio di esenzione di cui all'articolo 8.

DEL FONDO DI INTEGRAZIONE

Art. 20.

Il fondo di integrazione è destinato all'incremento dei conti individuali, fra i quali viene periodicamente ripartito in funzione diretta dell'anzianità di esercizio professionale, dell'età e dello stato di famiglia ed in funzione inversa dell'ammontare delle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 21.

Dalla ripartizione del fondo di integrazione sono esclusi i conti individuali intestati:

- a) a coloro che non esercitano la professione ovvero non hanno un reddito professionale accertato;

- b) a coloro che godono di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri

Enti pubblici, ovvero ricoprono uffici ai quali sia connesso tale trattamento.

c) a coloro che, dopo avere ottenuta la liquidazione del conto individuale, ottengano nuovamente l'iscrizione negli albi.

Ai fini della ripartizione non sono computati i versamenti volontari eseguiti dall'iscritto ad incremento della propria previdenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in casi di particolare gravità, può disporre che siano inoltre esclusi dalla ripartizione gli iscritti che siano stati radiati dagli albi.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI EREDI

Art. 22.

L'assegno vitalizio liquidato all'iscritto è reversibile per la metà al coniuge superstite e per un periodo massimo di dieci anni.

La reversibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che l'iscritto abbia contratto il matrimonio almeno due anni prima della sua ammissione al trattamento di previdenza;

2° che contro il coniuge superstite non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa.

Il coniuge superstite che passa a seconde nozze decade dal diritto al trattamento di reversibilità.

Art. 23.

Qualora, oltre il coniuge superstite, vi siano figli minori, il trattamento di reversibilità è aumentato di un quarto per ciascuno di essi fino ad un massimo corrispondente a quattro figli.

In mancanza del coniuge superstite o se questi non abbia diritto al trattamento di reversibilità o ne decada, a ciascuno dei figli minori spetta il quarto del trattamento medesimo, ma in ogni caso l'importo complessivo di esso non può superare quello del trattamento già corrisposto all'iscritto.

Il diritto alle quote di cui al presente articolo cessa per i figli quando raggiungono l'età maggiore e per le figlie anche prima del

raggiungimento di tale età, se contraggono matrimonio.

Art. 24.

Qualora l'iscritto muoia prima di essere stato ammesso alla liquidazione del trattamento di previdenza, hanno diritto alla liquidazione del capitale accreditato al conto individuale, nell'ordine seguente;

1° il coniuge superstite contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa e i figli minorenni;

2° i figli maggiorenni dell'iscritto o, se questi siano premorti, i loro figli;

3° gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Per ciascuna di tali categorie la divisione avviene in parti uguali, salvo che l'iscritto abbia diversamente disposto.

Se il matrimonio dell'iscritto risale a meno di due anni dalla morte, il capitale accreditato al conto individuale è attribuito per un quarto al coniuge superstite e per il rimanente alle categorie e secondo le norme indicate nel presente articolo.

Art. 25.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, gli eredi hanno diritto soltanto alla liquidazione delle somme accreditate al conto individuale per contributo personale annuo o per versamenti volontari con i relativi interessi.

Art. 26.

In mancanza di persone chiamate a succedere, l'importo del conto individuale si devolve all'Ente di previdenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di contributo personale annuo fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno accre-

ditati ai rispettivi conti individuali con gli interessi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli altri fondi dell'Ente accumulati alla data predetta saranno destinati al fondo di integrazione ed ai fondi di riserva.

Art. 28.

Agli avvocati ed ai procuratori che alla entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età è concesso, dopo che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno, un trattamento eccezionale di previdenza, sotto forma di assegno vitalizio, commisurato alla situazione personale e di famiglia dell'iscritto, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

La concessione è subordinata inoltre alle condizioni seguenti:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno venti anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le lire 12.000 all'anno;

c) che abbia pagato integralmente i contributi dovuti all'Ente;

d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;

e) che si trovi nella condizione di cui all'articolo 2, ultimo comma.

Art. 29.

Il trattamento di reversibilità non è ammesso a favore delle famiglie di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, ovvero lo compiranno entro il 30 giugno 1945-XXIII.

Per le famiglie degli altri iscritti che hanno diritto a trattamento eccezionale di previdenza a norma dell'articolo precedente, i casi di reversibilità saranno stabiliti per ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 30.

Al trattamento eccezionale di previdenza si provvede completando con il fondo di integrazione il conto individuale dell'iscritto.

Art. 31.

Per la riscossione delle rate del contributo personale e delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari non corrisposte all'Ente di previdenza dagli iscritti fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno formati appositi ruoli con le norme stabilite dall'articolo 10. Il debito del professionista, comprensivo degli aggi sarà suddiviso:

a) in sei rate bimestrali per le somme fino a lire 1.000;

b) in dodici rate bimestrali per le somme superiori.

Il contributo personale minimo annuo di lire 50 s'intende dovuto dal giorno di iscrizione all'Ente anche da coloro in confronto dei quali non sia stato accertato il reddito professionale.

Nella prima attuazione della presente legge la compilazione dei ruoli sarà effettuata in base ai ruoli dell'anno precedente senza bisogno di preventivo accertamento del reddito degli iscritti, fermo restando il diritto di questi ultimi alla impugnativa di cui all'articolo 7.

Art. 32.

L'efficacia del Regio decreto 22 luglio 1939, anno XVII, n. 1261, concernente la determinazione delle percentuali dovute all'Ente di previdenza per contributo personale e sulle retribuzioni per incarichi giudiziari, per il biennio 1° luglio 1939-XVII - 30 giugno 1941, anno XIX, è limitata al 31 dicembre 1940, anno XIX.

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilità e sequestrabilità nonchè la cessione degli stipendi e delle pensioni ai funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100, tutte le norme per l'attuazione e per la integrazione della presente legge, nonchè per il suo coordinamento con altre leggi.

« Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno »
(441).

TITOLO I.

ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI.

Art. 1.

Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:

a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtù di altre leggi o perchè abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;

b) a esercitare la vigilanza:

1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato, degli istituti di credito di diritto pubblico, delle associazioni sindacali e delle persone giuridiche pubbliche in genere;

2° sugli archivi privati.

Art. 2.

La conservazione degli atti e delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è effettuata:

a) nell'Archivio del Regno;

b) negli Archivi di Stato;

c) nelle Sezioni di Archivio di Stato.

L'Archivio del Regno ha sede in Roma; le sedi degli Archivi di Stato e delle Sezioni di Archivio di Stato sono stabilite nelle tabelle A) e B) annesse alla presente legge.

Art. 3.

Per il servizio di vigilanza di cui alla lettera b) dell'articolo 1 sono istituite le Soprintendenze Archivistiche. Le sedi e le circoscri-

zioni di esse sono determinate nella tabella C) annessa alla presente legge.

Art. 4.

È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è composto:

a) di un Vice Presidente e quattro Consiglieri, scelti dal Ministro dell'interno fra persone competenti in materia archivistica;

b) di un Consigliere, designato dalla Reale Accademia d'Italia;

c) di due Consiglieri, designati dalla Giunta centrale degli Studi storici;

d) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

e) di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;

f) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro;

g) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro;

h) di un rappresentante del Ministero della cultura popolare, designato dal Ministro;

i) di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato.

Il Direttore generale dell'Amministrazione civile ed il Capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

In seno al Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno è costituita una Giunta, composta: del Presidente; del Vice Presidente; di due componenti il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno, designati dal Ministro dell'interno; del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile; del Capo dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato.

Art. 6.

Il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno è richiesto:

a) per la compilazione dei progetti di leggi e regolamenti sugli archivi;

b) per le questioni attinenti all'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;

c) per il metodo dei lavori di coordinazione e di pubblicazione degli atti e per le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei registi e di ogni altro lavoro generale di archivio.

Il Consiglio dà inoltre parere in tutti gli altri casi in cui il parere stesso sia richiesto per legge o per regolamento e sugli affari per i quali lo richieda il Ministro dell'interno.

Art. 7.

Il parere della Giunta per gli Archivi del Regno è richiesto:

a) per le proposte di eliminazione degli atti iscritti negli inventari degli archivi pubblici;

b) per le domande di comunicazione ai privati degli atti che non sono pubblici;

c) nei casi in cui esso è prescritto per legge o quando creda di richiederlo il Ministro dell'interno.

La Giunta può essere richiesta di parere anche sulle materie di competenza del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno, quando l'urgenza sia tale da non rendere possibile la convocazione del Consiglio, salvo a riferirne a questo nella sua prima adunanza.

TITOLO II.

SCUOLE.

Art. 8.

Negli Archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.

A coloro che abbiano regolarmente frequentato le scuole e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato.

Le norme relative alla istituzione e al funzionamento delle scuole sono determinate dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale.

TITOLO III.

NORME RELATIVE AGLI ATTI PUBBLICI.

Art. 9.

Gli atti e le scritture pertinenti allo Stato ed agli altri enti pubblici, di cui alla lettera b), n. 1, dell'articolo 1^o, sono inalienabili.

Sono, altresì, inalienabili, ovunque siano conservati, gli atti notarili che debbono essere custoditi dai notari.

Art. 10.

È fatto obbligo a tutti gli uffici, istituti ed enti pubblici che conservino od ai quali pervengano, a qualsiasi titolo, atti pertinenti allo Stato di data anteriore al 1870, di farne denuncia, rispettivamente, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge o sessanta giorni dalla loro acquisizione, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Il Ministro dell'interno, quando lo ritenga necessario, può disporre, su conforme avviso della Giunta per gli Archivi del Regno, il versamento dei detti atti nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Sono eccettuati dall'obbligo di tale versamento:

a) le biblioteche pubbliche, qualunque sia l'ente o l'istituto da cui dipendono, e i musei, salvo accordi relativamente a determinati atti, da stabilirsi di volta in volta, e sempre che non si tratti di documenti attribuiti a solo titolo di deposito provvisorio;

b) gli uffici ed enti pubblici presso i quali, in base a speciali disposizioni di legge o di regolamento, siano costituiti archivi o istituti consimili con ordinamento autonomo.

Art. 11.

Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1^o gennaio 1800.

Quelli fra i detti atti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in comuni non capoluoghi di provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso sotto sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei comuni interessati.

Le modalità relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 12.

È fatto obbligo ai funzionari ed alle persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, di depositare nell'archivio della competente amministrazione, all'atto della cessazione delle rispettive funzioni, gli atti che interessano lo Stato, da essi temporaneamente detenuti per causa delle funzioni esercitate.

Lo stesso obbligo è fatto agli eredi nel caso che il loro ~~id~~ante causa sia deceduto prima di farne la consegna.

Art. 13.

Spetta ai Sopsintendenti degli Archivi, con l'intervento, ove occorra, del Prefetto, e premesse, in caso di urgenza, le cautele che le leggi civili consentono:

a) promuovere la rivendicazione o la espropriazione, con le norme da determinarsi nel regolamento, dei documenti di pubbliche amministrazioni e, rispettivamente, delle carte d'importanza storico-scientifica, esistenti presso privati, quando tali atti siano stati o siano per essere posti in vendita o comunque distolti dalla sede ordinaria e vengano ad essere sottratti alla possibilità di consultazione;

b) accertare, nel caso di morte di pubblici funzionari o di persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, se presso di essi si trovino atti che interessano lo Stato, curandone il sollecito versamento nell'archivio al quale spettano per ragioni di materia e di luogo;

c) promuovere, ove lo ritengano necessario, l'azione giudiziaria per la rivendicazione degli atti di cui alla precedente lettera b), premessa, occorrendo, la richiesta al Pubblico Ministero di valersi delle facoltà di cui all'articolo 849, n. 3, del Codice di procedura civile.

TITOLO IV.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.

Art. 14.

Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, ad eccezione di quelli riguardanti la politica estera o l'amministrazione interna di carattere politico e riservato, che siano di data posteriore al 1870.

Tuttavia, ove le direzioni degli Archivi giudichino inopportuna la comunicazione di determinati atti, ne riferiscono al Ministro dell'interno, il quale decide sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministro dell'interno può concedere, con determinate garanzie, anche la comunicazione di atti non pubblici.

I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione.

Gli atti amministrativi diventano pubblici 30 anni dopo la data dell'atto con il quale ebbero termine i relativi affari.

Gli atti e documenti depositati negli archivi, che per la loro origine e per la loro natura, sono di carattere privato divengono pubblici dopo 50 anni dalla loro data. Tale limitazione, peraltro, non riguarda coloro ai quali gli atti direttamente si riferiscono ed i loro aventi causa. Questi ultimi possono consultarli in qualunque tempo, semprechè, però, trattisi di atti concernenti oggetti patrimoniali ai quali i medesimi siano interessati in vista del titolo di acquisto.

Degli atti amministrativi o di quelli che hanno carattere privato, di data più recente, rispettivamente, di 30 e di 50 anni, può essere data notizia, con l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

Art. 15.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto sia consentito dalla

natura degli atti e dalle leggi ed ordinamenti particolari relativi:

a) agli Archivi di deposito delle Amministrazioni governative centrali e provinciali ed anche ai rispettivi archivi correnti;

b) agli archivi degli Enti pubblici di cui alla lettera b) dell'articolo 1.

TITOLO V.

SERVIZIO E DIRITTI DI ARCHIVIO.

Art. 16.

Gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato percepiscono i diritti stabiliti dalla tabella *D*, annessa alla presente legge, osservando, per l'accertamento e per la riscossione, le norme ivi indicate.

Art. 17.

La riscossione dei diritti di archivio è fatta mediante il rilascio di ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Il Soprintendente o il Direttore di Archivio versa quindicinalmente la somma introitata al competente Ufficio del Registro, previa esibizione del bollettario per gli opportuni controlli.

Art. 18.

I diritti di ricerca, lettura, rilascio di copie, e tutti gli altri diritti previsti dal Decreto luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3160, appartengono interamente all'Erario.

Art. 19.

Le copie delle sentenze e delle deliberazioni dell'Autorità Giudiziaria sono rilasciate dai Soprintendenti e dai Direttori degli Archivi di Stato o delle Sezioni di Archivio di Stato. I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, da cui i singoli atti promanano, vi appongono la formula esecutiva, dopo di che

le copie stesse sono autenticate dal Soprintendente o Direttore o da chi ne fa le veci.

La spedizione degli atti notarili è fatta dal notaio designato dal Presidente del Tribunale competente, il quale designa, altresì, il notaio che deve eseguire le operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti depositati nell'archivio, con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il notaio riscuote i diritti relativi alla spedizione in forma esecutiva ed alla apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi e segreti.

TITOLO VI.

VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DEGLI ENTI PUBBLICI NON STATALI.

Art. 20.

È fatto obbligo agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, agli istituti di credito di diritto pubblico, alle associazioni sindacali e alle persone giuridiche pubbliche in genere:

a) di provvedere alla conservazione ed all'ordinamento degli atti dei rispettivi archivi;

b) di formare l'inventario degli atti stessi, depositandone copia nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

I comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti debbono istituire separate sezioni di archivio per gli atti anteriori al 1870, affidandone la custodia ad impiegati che siano in possesso del diploma di idoneità conseguito nelle scuole di paleografia, diplomatica e di archivistica, annesse agli Archivi di Stato, od istituite presso le Regie Università agli Studi.

L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche agli altri comuni, alle provincie ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, quando siano in possesso di atti di particolare importanza.

A tal fine le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione e la vigilanza dei propri Archivi.

Gli atti iscritti nell'inventario della sezione storica non possono in alcun modo essere eliminati senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

In caso di inadempienza al disposto del 1° comma del presente articolo il Ministro dell'interno assegna un congruo termine per il riordinamento degli archivi. Trascorso infruttuosamente detto termine, gli archivi sono ordinati a cura dello Stato ed a spese dell'ente possessore, ovvero trasferiti e custoditi nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Il Ministero ha anche facoltà di far restaurare i singoli atti dei predetti archivi e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente proprietario.

TITOLO VII.

VIGILANZA SUGLI ARCHIVI PRIVATI.

Art. 21.

I proprietari, i possessori o detentori, a qualunque titolo, di archivi privati o di materiale archivistico che abbia interesse storico sono tenuti a darne, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, notizia per iscritto al Prefetto della provincia nella quale gli archivi si trovano o è custodito il materiale archivistico.

Il Prefetto trasmette la dichiarazione alla competente Soprintendenza archivistica.

Art. 22.

I Soprintendenti degli Archivi di Stato, esaminato il materiale documentario, possono dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando formalmente al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'interno.

Il Ministero, entro sei mesi, può esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nel relativo contratto.

Nelle alienazioni a titolo gratuito il prezzo è determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati.

Art. 23.

Contro il provvedimento del Soprintendente è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, al Ministro dell'interno, che decide udita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Contro la decisione del Ministro non è ammesso ulteriore ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 24.

In caso di morte del proprietario, gli archivi per i quali è stata fatta dichiarazione di interesse particolarmente importante rimangono di proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il proprietario non abbia disposto altrimenti per testamento.

Gli stessi coeredi provvedono, di comune accordo, alla conservazione ed alla custodia degli archivi.

Art. 25.

Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal Regno se non con l'autorizzazione del Ministro dell'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministero, entro il termine di sei mesi, può acquistare gli archivi o le scritture denunziati per la esportazione, al prezzo dichiarato dall'esportatore, non superiore in ogni caso a quello risultante dalla stima degli uffici di esportazione.

Art. 26.

Nel caso di trasferimento di proprietà di archivi privati è fatto obbligo alle parti interessate e, in caso di intervento notarile, anche al notaio, di darne notizia, all'atto stesso del

trasferimento, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. È fatto comunque divieto di scindere le serie costituenti detti archivi, i quali debbono essere conservati nella loro unità ed integrità.

L'alienazione non può aver luogo se non nel Regno.

Art. 27.

Qualora si abbia fondato motivo di ritenere che la conservazione di un Archivio privato corra pericolo, il Ministro dell'interno, udita la Giunta per gli Archivi del Regno, può ordinarne il deposito nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Art. 28.

Spetta alle Soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati nella presente legge e di adempiere a tutte le relative attribuzioni, promuovendo, quando occorra, le determinazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'Amministrazione a norma degli articoli 22 e 25.

TITOLO VIII.

SCARTO DI ATTI.

Art. 29.

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico non possono inviare al macero scritture che, per la loro origine e per la loro natura, si presumono offrire interesse storico-politico, se non previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, al quale debbono far pervenire gli elenchi delle scritture medesime per il tramite della direzione di Archivio di Stato competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere esibita alle cartiere, all'atto della cessione del materiale da macero.

Per le carte provenienti da scarti di uffici pubblici, è fatto obbligo alle cartiere di richie-

dere ai venditori copia autentica degli elenchi degli scarti debitamente approvati.

Art. 30.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari debbono verificare se tra gli oggetti affidati alle loro cure siano compresi documenti e scritture di carattere storico e politico, facendone, in caso affermativo, subito denuncia alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Effettuata la denuncia, le operazioni di vendita rimangono sospese per il termine di tre mesi, entro il quale il Ministero dell'interno adotta le determinazioni di sua spettanza.

All'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono tenuti anche gli amministratori e i direttori delle case di vendita, autorizzate all'esercizio.

TITOLO IX.

SANZIONI.

Art. 31.

Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.

Tale nullità è dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati, tanto alienanti quanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dall'articolo 22 della presente legge.

Le relative norme sono determinate dal regolamento.

Art. 32.

Gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, che abbiano omissa la denuncia di cui al 1° comma dell'articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Gli amministratori e gli impiegati delle stesse persone giuridiche pubbliche, che abbiano trasgredito alle disposizioni di cui all'articolo 20, sono puniti con una ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 33.

Chiunque ometta la denuncia di cui agli articoli 21 e 26 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Alla stessa pena soggiace il trasgressore delle disposizioni del 1° comma dell'art. 29.

Art. 34.

Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da lire 2.000 a lire 8.000.

Alla stessa pena soggiace chi abbia tentato la distruzione o la dispersione del detto materiale.

Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del Codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da lire 6.000 a lire 24.000, oltre il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l'esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando.

Art. 35.

Nel caso di violazione della norma di cui al 2° comma dell'articolo 29, il Prefetto può disporre per la sospensione dell'esercizio della cartiera da giorni 5 a 30.

Art. 36.

I pubblici ufficiali che non osservino le disposizioni di cui all'articolo 30 sono puniti con l'ammenda di lire 500, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Se l'infrazione sia commessa dagli amministratori o direttori delle case di vendita, è revocata la relativa autorizzazione all'esercizio.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE.

Art. 37.

I ruoli del personale degli Archivi di Stato sono stabiliti in conformità della tabella E) annessa alla presente legge, rimanendo in conseguenza abrogati i corrispondenti ruoli approvati con Regio decreto 11 maggio 1931, n. 560, e con Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, allegato 1-bis. Per le promozioni ai vari gradi dei ruoli del personale si applicano le norme generali vigenti.

Art. 38.

Il ruolo di gruppo B) del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato con Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, allegato n. 1, è reso transitorio. I posti attualmente vacanti in detto ruolo e quelli che via via si renderanno vacanti per cessazione dal servizio dell'attuale personale, restano soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato, e sono portati in aumento nei corrispondenti gradi del ruolo ordinario di gruppo A del personale degli Archivi di Stato.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 39.

Ai fini della prima applicazione della norma di cui all'articolo 21, il termine ivi prescritto è stabilito in un anno, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Nella prima attuazione della presente legge, il periodo di anzianità di grado, richiesto per la promozione ai posti di grado 6°, gruppo A, è ridotto alla metà, per i posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 41.

Nella prima attuazione della presente legge, il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo A possono essere indetti anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 42.

Sono a carico dello Stato le spese relative ai locali, illuminazione, riscaldamento, fornitura dei mobili, suppellettili e scaffalature dell'Archivio del Regno e quelle inerenti alla illuminazione, riscaldamento e fornitura dei mobili delle Soprintendenze di Archivio.

Sono a carico della provincia le spese per la provvista e per il mantenimento dei locali, per la illuminazione, per il riscaldamento, e per la fornitura delle scaffalature e delle altre suppellettili e per i mobili, occorrenti al rispettivo Archivio di Stato o Sezioni di Archivio di Stato.

Art. 43.

Qualora, nell'adozione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sorga il dubbio se i materiali cartacei abbiano prevalente carattere archivistico o bibliografico e se, nei confronti degli stessi, prevalga l'interesse archivistico-amministrativo o l'interesse storico-

letterario-scientifico, deve essere previamente inteso il parere della Regia Soprintendenza Bibliografica competente per territorio.

Art. 44.

È trasferito, con i relativi oneri, alle dipendenze del Ministero dell'interno l'Archivio della Dogana delle Pecore, ricostituito giusta l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e riordinato con il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244.

Nulla è innovato alle attuali competenze del Ministero dell'agricoltura per quanto riguarda il servizio di riordinamento, raccolta, ricerca e rilascio di documenti che interessano il demanio tratturale.

Art. 45.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 46.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 47.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

TABELLA A.

ARCHIVI DI STATO.

1. - Torino.
2. - Genova.
3. - Milano.
4. - Mantova.
5. - Venezia.
6. - Trento.
7. - Bolzano.
8. - Trieste.
9. - Zara.
10. - Bologna.
11. - Modena.
12. - Parma.
13. - Firenze.
14. - Lucca.
15. - Pisa.
16. - Siena.
17. - Roma.
18. - Napoli (con sezione a Caserta).
19. - Palermo.
20. - Cagliari.

TABELLA B.

SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Agrigento. 2. - Alessandria. 3. - Ancona. 4. - Aosta. 5. - Apuania. 6. - Aquila. 7. - Arezzo. 8. - Ascoli Piceno. 9. - Asti. 10. - Avellino. 11. - Bari (con sezione a Trani). 12. - Belluno. 13. - Benevento. 14. - Bergamo. 15. - Brescia. 16. - Brindisi. 17. - Caltanissetta. 18. - Campobasso. 19. - Catania. 20. - Catanzaro. 21. - Chieti. 22. - Como. 23. - Cosenza. | <ol style="list-style-type: none"> 24. - Cremona. 25. - Cuneo. 26. - Enna. 27. - Ferrara. 28. - Fiume. 29. - Foggia (con sezione a Lucera). 30. - Forlì. 31. - Frosinone. 32. - Gorizia. 33. - Grosseto. 34. - Imperia. 35. - La Spezia. 36. - Lecce. 37. - Littoria. 38. - Livorno. 39. - Macerata. 40. - Matera. 41. - Messina. 42. - Novara. 43. - Nuoro. 44. - Padova. 45. - Pavia. 46. - Perugia. 47. - Pesaro. 48. - Pescara. 49. - Piacenza. 50. - Pistoia. 51. - Pola. 52. - Potenza. 53. - Ragusa. 54. - Ravenna. 55. - Reggio Calabria. 56. - Reggio Emilia. 57. - Rieti. 58. - Rovigo. 59. - Salerno. 60. - Sassari. 61. - Savona. 62. - Siracusa. 63. - Sondrio. 64. - Taranto. 65. - Teramo. 66. - Terni. 67. - Trapani. 68. - Treviso. 69. - Udine. 70. - Varese. 71. - Vercelli. 72. - Verona. 73. - Vicenza. 74. - Viterbo. |
|---|--|

TABELLA C.

SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. TORINO. — Provincie di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli (con sede presso il Reg' o Archivio di Stato di Torino).
2. GENOVA. — Id. Genova, Imperia, La Spezia, Apuania, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso il R g o Archivio di Stato di Genova).
3. MILANO. — Id. Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Milano).
4. VENEZIA. — Id. Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento e Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Venezia).
5. BOLOGNA. — Id. Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Bologna).
6. FIRENZE. — Id. Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Firenze).
7. ROMA. — Id. Roma, Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Roma).
8. NAPOLI. — Id. Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Napoli).
9. PALERMO. — Id. Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Palermo).

TABELLA D.

TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO

1. Diritti di ricerca:
 - a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto L. 3 —
 - b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca 6 —
2. Diritti di ispezione o lettura:
 - a) di un singolo atto 3 —
 - b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento 6 —
3. Diritti di trascrizione di documenti od atti di archivio, per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:
 - a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina od italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi 4 —
 - b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesca, ecc.), dal 1801 in poi 5 —
 - c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina, dal 1701 al 1800 6 —

d) documenti od atti in carattere latino e in lingua né latina né neo-latina (inglese, tedesco, ecc.), dal 1701 al 1800	L.	7 —
e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI—XVII (1501—1700)		10 —
f) documenti od atti in lingue né latine né neo-latine dei secoli XVI e XVII, documenti od atti scritti in carattere non latini (greco, tedeschi, arabi, ecc.), di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501, documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età, documenti od atti deperiti e che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del Soprintendente o del Direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione (con un minimo di lire 10 per ogni facciata)		10 —
4. Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati)		4 —
5. Copia di disegni e tipi geometrici:		
a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro		5 —
b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo		3 —
6. Riproduzioni fotografiche ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura fissata al numero 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto		8 —
7. Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura fissata al numero 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto		6 —
8. Autenticazioni di arma o sigillo di autorità non più esistenti o di notaro, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti		6 —

AVVERTENZE

§ 1. Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti due diritti: quello di ricerca e quello di lettura.

§ 2. Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta, sotto la propria responsabilità, dal Capo della Sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

§ 3. Il diritto è sempre dovuto anche, se fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

§ 4. Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

§ 5. Il diritto di ricerca è dovuto anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

§ 6. La domanda ed il pagamento del diritto di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

§ 7. Il diritto di ispezione o di lettura è raddoppiato quando la parte chiede l'assistenza di un funzionario di archivio.

§ 8. Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio. Qualora si tratti di lavori di lunga durata la parte interessata potrà prendere particolari accordi con il disegnatore circa l'onorario da corrispondergli, senza tenere conto dell'onorario stabilito dal numero 5º, lettera a, della presente tabella.

§ 9. Le copie degli atti dello stato civile, compresi i documenti allegati a doppio registro di cui all'articolo 16 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono pagate a norma degli articoli 190 e 191 del decreto stesso.

§ 10. Per la riproduzione fotografica e fototipica

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 10 NOVEMBRE 1939-XVIII

degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'Archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento approvato con Regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domande di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

§ 11. Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate anche per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio, salva restando alla parte interessata la facoltà di stabilire particolari accordi con l'esecutore stesso circa l'onorario da corrispondergli,

prescindendo da quello stabilito nella presente tabella numero 7.

§ 12. La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

§ 13. Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

§ 14. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico purchè ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

§ 15. Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le provincie, i comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi delle prefetture, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato, lo svincolo delle cauzioni contabili dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

RUOLI DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

TABELLA E.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

Grado	5° — Ispettori generali archivistici	N.	2
»	6° — Soprintendenti e Direttori capi		10
»	7° — Direttori di 1 ^a classe		19
»	8° — Direttori di 2 ^a classe		21
»	9° — Primi Archivisti di Stato		35
»	10° — Archivisti di Stato		34
Totale		N.	121

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 10 NOVEMBRE 1939-XVIII

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

Grado 9° - Coadiutori capi	N.	6
» 10° - Primi coadiutori		17
» 11° - Coadiutori		30
» 12° - Aiutanti		65
» 12° - Operatori		3
» 13° - Aiutanti aggiunti		17
		<hr/>
	Totale	N. 138
		<hr/> <hr/>

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Custodi	N.	38
Uscieri		49
Inservienti		28
		<hr/>
	Totale	N. 115
		<hr/> <hr/>

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

12^a RIUNIONE

Venerdì 1^o dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno ». — *Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni (441-B)*Pag.

97

ALLEGATO

99

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Felici, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Marracino, Mormino, Padiglione, Petrone Silvio, Fujia, Renda, Ricci Umberto, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

A norma dell'articolo 35 del Regolamento, è presente anche il senatore Fedele.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Chersi Innocente, Guerresi, Marciano, Moizo e Raimondi.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno ». — *Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni (441-B)*.

DE RUGGIERO. Rileva che le modificazioni apportate al disegno di legge dalla Commissione legislativa degli affari interni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono di lievissima entità e non toccano la sostanza del provvedimento.

Nota che la modificazione più importante è quella introdotta all'articolo 1 nel quale sono stati raggruppati in modo diverso gli archivi sui quali lo Stato provvede a esercitare la vigilanza, distinguendo in tre gruppi rispettivamente gli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali, gli archivi privati. Oltre alla diversità di raggruppamento, l'emendamento nell'elenco aggiunge gli archivi delle istituzioni pubbliche di assi-

stenza e beneficenza e sopprime quelli delle persone giuridiche pubbliche in genere.

Osserva a questo proposito che forse alla Commissione della Camera è sfuggita l'importanza che possono avere gli archivi di persone giuridiche pubbliche, come le accademie; si può però ritenere che tali enti siano compresi nelle categorie degli enti parastatali o degli enti ausiliari dello Stato, come quelli che perseguono finalità di pubblico interesse.

Nota infine che la diversità di raggruppamento degli archivi riflette la sua importanza sulle disposizioni di altri articoli del progetto che riguardano particolarmente gli archivi degli enti pubblici. Così all'articolo 9 si è estesa la inalienabilità a tutti gli atti e scritture pertinenti allo Stato ed agli altri enti pubblici; all'articolo 15 si è limitata la pubblicità degli atti degli archivi degli enti pubblici soltanto a quelli compresi nella lettera b), n. 1 dell'articolo 1; all'articolo 29 si è apporata la stessa limitazione per le carte provenienti da scarti.

Nulla vi è da eccepire circa la modificazione di semplice forma introdotta all'articolo 4.

L'articolo 20 è stato modificato nel senso che è fatto obbligo a tutti gli enti pubblici di formare l'inventario degli atti aventi carattere storico-politico.

All'articolo 30 si è specificato che le operazioni di vendita rimangono sospese limitatamente agli atti e documenti elencati nella denuncia alle Soprintendenze effettuata dagli ufficiali preposti alle vendite mobiliari.

Infine all'articolo 36 si è graduata la pena da infliggere per le infrazioni commesse dagli amministratori o direttori delle case di vendita introducendo una semplice pena pecuniaria e comminando la revoca dell'autorizzazione all'esercizio solo nei casi più gravi.

Conclude proponendo alla Commissione l'accoglimento degli emendamenti apportati dalla Camera al disegno di legge.

PRÉSIDENTE. Pone ai voti gli articoli 1, 4, 9 e 15 nel testo emendato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La Commissione approva.

BASTIANELLI RAFFAELE. All'articolo 20 osserva che non trova giusto l'emendamento

introdotta dalla Camera perchè nessun archivio deve avere un inventario parziale. Ritiene che tale inventario debba sempre essere completo e non limitato ai soli atti aventi carattere storico-politico, tanto più che il giudizio sul carattere storico-politico dell'atto da inventariare sembra rimesso all'arbitrio di chi fa l'inventario. Propone perciò che sia ripristinato l'articolo nel testo già approvato dal Senato.

CAMPOLONGO. Non trova opportuna la esclusione dall'inventario degli atti di carattere scientifico i quali possono anche assumere importanza notevole; e cita alcuni esempi al riguardo.

FEDELE. Ritiene che la preoccupazione manifestata dal senatore Campolongo abbia minor gravità di quanto a prima vista possa sembrare, poichè si deve intendere il carattere storico dell'atto nel senso più ampio della parola; vi si comprendono quindi anche gli atti di carattere scientifico i quali, per essere pertinenti a personaggi già scomparsi, rientrano nella storia.

Invita poi il senatore Bastianelli a considerare che il disegno di legge mira a tutelare il patrimonio della Nazione; quindi l'obbligo dell'inventario è limitato ai soli atti importanti di carattere storico-politico; il che però non esclude che i singoli enti provvedano per proprio conto alla formazione di un inventario completo degli atti del loro archivio.

BASTIANELLI RAFFAELE. Trova che quanto ha detto il senatore Fedele ha solo un'importanza complementare: riafferma il concetto che un inventario completo degli atti debba sistematicamente essere compiuto, ripetendo che non si può essere tranquilli se si lascia al giudizio dei compilatori dell'inventario la facoltà di decidere circa il carattere storico-giuridico degli atti stessi.

FELICI. È d'accordo col senatore Bastianelli sulla necessità di un inventario completo, anche perchè con la dizione proposta, dovendosi fare esclusivo affidamento sull'apprezzamento dei compilatori, si corre il rischio di non inventariare nulla.

DE RUGGIERO. Rileva che, a norma dell'articolo 1, lo Stato provvede a conservare, oltre agli atti della sua Amministrazione,

quelli depositati negli archivi statali in quanto abbiano un'importanza storica e scientifica riconosciuta. Di questi atti lo Stato si interessa e per essi quindi prescrive che si rediga l'inventario. Dato ciò, pensa che si possa approvare l'articolo nel testo emendato dalla Camera.

CELESIA. Dichiaro che non voterà a favore della proposta del senatore Bastianelli non perchè non la ritenga giusta, ma perchè ne considera il concetto implicitamente compreso nella legge, per l'interpretazione data dal senatore Fedele e dal senatore De Ruggiero.

BASTIANELLI RAFFAELE. Insiste nella sua proposta di ripristinare l'articolo nel testo già approvato dal Senato.

La proposta del senatore Bastianelli, messa ai voti, non è approvata.

PRESIDENTE. Pone ai voti gli articoli 29, 29, 30 e 36 nel testo emendato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 10,30.

ALLEGATO

« Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno »
(441-B).

TITOLO I.

ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI.

Art. 1.

Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:

a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtù di

altre leggi o perchè abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;

b) a esercitare la vigilanza:

1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2° sugli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali;

3° sugli archivi privati.

Art. 2.

La conservazione degli atti e delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è effettuata:

a) nell'Archivio del Regno;

b) negli Archivi di Stato;

c) nelle Sezioni di Archivio di Stato.

L'Archivio del Regno ha sede in Roma; le sedi degli Archivi di Stato e delle Sezioni di Archivio di Stato sono stabilite nelle tabelle A) e B) annesse alla presente legge.

Art. 3.

Per il servizio di vigilanza di cui alla lettera b) dell'articolo 1 sono istituite le Soprintendenze Archivistiche. Le sedi e le circoscrizioni di esse sono determinate nella tabella C) annessa alla presente legge.

Art. 4.

È istituite presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è composto:

a) di un Vice Presidente e quattro Consiglieri, scelti dal Ministro dell'interno fra persone competenti in materia archivistica;

b) di un Consigliere, designato dalla Reale Accademia d'Italia;

c) di due Consiglieri, designati dalla Giunta centrale degli Studi storici;

d) di un Consigliere rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

e) di un Consigliere rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;

f) di due Consiglieri rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro;

g) di un Consigliere rappresentante del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro;

h) di un Consigliere rappresentante del Ministero della cultura popolare, designato dal Ministro;

i) di un Consigliere rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato.

Il Direttore generale dell'Amministrazione civile ed il Capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

In seno al Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno è costituita una Giunta, composta: del Presidente; del Vice Presidente; di due componenti il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno, designati dal Ministro dell'interno; del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile; del Capo dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato.

Art. 6.

Il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno è richiesto:

a) per la compilazione dei progetti di leggi e regolamenti sugli archivi;

b) per le questioni attinenti all'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;

c) per il metodo dei lavori di coordinazione e di pubblicazione degli atti e per le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei registi e di ogni altro lavoro generale di archivio.

Il Consiglio dà inoltre parere in tutti gli altri casi in cui il parere stesso sia richiesto per legge o per regolamento e sugli affari per i quali lo richieda il Ministro dell'interno.

Art. 7.

Il parere della Giunta per gli Archivi del Regno è richiesto:

a) per le proposte di eliminazione degli atti iscritti negli inventari degli archivi pubblici;

b) per le domande di comunicazione ai privati degli atti che non sono pubblici;

c) nei casi in cui esso è prescritto per legge o quando creda di richiederlo il Ministro dell'interno.

La Giunta può essere richiesta di parere anche sulle materie di competenza del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno, quando l'urgenza sia tale da non rendere possibile la convocazione del Consiglio, salvo a riferirne a questo nella sua prima adunanza.

TITOLO II.

SCUOLE.

Art. 8.

Negli Archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.

A coloro che abbiano regolarmente frequentato le scuole e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato.

Le norme relative alla istituzione e al funzionamento delle scuole sono determinate dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale.

TITOLO III.

NORME RELATIVE AGLI ATTI PUBBLICI.

Art. 9.

Gli atti e le scritture pertinenti allo Stato ed agli altri enti pubblici sono inalienabili.

Sono, altresì, inalienabili, ovunque siano conservati, gli atti notarili che debbono essere custoditi dai notari.

Art. 10.

È fatto obbligo a tutti gli uffici, istituti ed enti pubblici che conservino od ai quali pervengano, a qualsiasi titolo, atti pertinenti allo Stato di data anteriore al 1870, di farne denuncia, rispettivamente, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge o sessanta giorni dalla loro acquisizione, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Il Ministro dell'interno, quando lo ritenga necessario, può disporre, su conforme avviso della Giunta per gli Archivi del Regno, il versamento dei detti atti nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Sono eccettuati dall'obbligo di tale versamento:

a) le biblioteche pubbliche, qualunque sia l'ente o l'istituto da cui dipendono, e i musei, salvo accordi relativamente a determinati atti, da stabilirsi di volta in volta, e sempre che non si tratti di documenti attribuiti a solo titolo di deposito provvisorio;

b) gli uffici ed enti pubblici presso i quali, in base a speciali disposizioni di legge o di regolamento, siano costituiti archivi o istituti consimili con ordinamento autonomo.

Art. 11.

Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'eser-

cizio professionale anteriormente al 1^o gennaio 1800.

Quelli fra i detti atti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in Comuni non capoluoghi di Provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso sotto sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei Comuni interessati.

Le modalità relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 12.

È fatto obbligo ai funzionari ed alle persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, di depositare nell'archivio della competente amministrazione, all'atto della cessazione delle rispettive funzioni, gli atti che interessano lo Stato, da essi temporaneamente detenuti per causa delle funzioni esercitate.

Lo stesso obbligo è fatto agli eredi nel caso che il loro dante causa sia deceduto prima di farne la consegna.

Art. 13.

Spetta ai Soprintendenti degli Archivi, con l'intervento, ove occorra, del Prefetto, e premesse, in caso di urgenza, le cautele che le leggi civili consentono:

a) promuovere la rivendicazione o la espropriazione, con le norme da determinarsi nel regolamento, dei documenti di pubbliche Amministrazioni e, rispettivamente, delle carte d'importanza storico-scientifica, esistenti presso privati, quando tali atti siano stati o siano per essere posti in vendita o comunque distolti dalla sede ordinaria e vengano ad essere sottratti alla possibilità di consultazione;

b) accertare, nel caso di morte di pubblici funzionari o di persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, se presso di essi si trovino atti che interessano lo Stato, curandone

il sollecito versamento nell'archivio al quale spettano per ragioni di materia e di luogo;

c) promuovere, ove lo ritengano necessario, l'azione giudiziaria per la rivendicazione degli atti di cui alla precedente lettera b), premessa, occorrendo, la richiesta al Pubblico Ministero di valersi delle facoltà di cui all'articolo 849, n. 3, del Codice di procedura civile.

TITOLO IV.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.

Art. 14.

Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, ad eccezione di quelli riguardanti la politica estera o l'amministrazione interna di carattere politico e riservato, che siano di data posteriore al 1870.

Tuttavia, ove le direzioni degli Archivi giudichino inopportuna la comunicazione di determinati atti, ne riferiscono al Ministro dell'interno, il quale decide sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministro dell'interno può concedere, con determinate garanzie, anche la comunicazione di atti non pubblici.

I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione.

Gli atti amministrativi diventano pubblici 30 anni dopo la data dell'atto con il quale ebbero termine i relativi affari.

Gli atti e documenti depositati negli archivi, che per la loro origine e per la loro natura sono di carattere privato, divengono pubblici dopo 50 anni dalla loro data. Tale limitazione, peraltro, non riguarda coloro ai quali gli atti direttamente si riferiscono ed i loro aventi causa. Questi ultimi possono consultarli in qualunque tempo, semprechè, però, trattisi di atti concernenti oggetti patrimoniali ai quali i medesimi siano interessati in vista del titolo di acquisto.

Degli atti amministrativi o di quelli che hanno carattere privato, di data più recente, rispettivamente, di 30 e di 50 anni, può essere data notizia, con l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

Art. 15.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto sia consentito dalla natura degli atti e dalle leggi ed ordinamenti particolari relativi:

a) agli archivi di deposito delle Amministrazioni governative centrali e provinciali ed anche ai rispettivi archivi correnti;

b) agli archivi degli Enti pubblici di cui alla lettera b), n. 1, dell'articolo 1.

TITOLO V.

SERVIZIO E DIRITTI DI ARCHIVIO.

Art. 16.

Gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato percepiscono i diritti stabiliti dalla tabella D, annessa alla presente legge, osservando, per l'accertamento e per la riscossione, le norme ivi indicate.

Art. 17.

La riscossione dei diritti di archivio è fatta mediante il rilascio di ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Il Soprintendente o il Direttore di Archivio versa quindicinalmente la somma introitata al competente Ufficio del Registro, previa esibizione del bollettario per gli opportuni controlli.

Art. 18.

I diritti di ricerca, lettura, rilascio di copie, e tutti gli altri diritti previsti dal decreto luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3160, appartengono interamente all'Erario.

Art. 19.

Le copie delle sentenze e delle deliberazioni dell'Autorità giudiziaria sono rilasciate dai

Soprintendenti e dai Direttori degli Archivi di Stato o delle Sezioni di Archivio di Stato. I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, da cui i singoli atti promanano, vi appongono la formula esecutiva, dopo di che le copie stesse sono autenticate dal Soprintendente o Direttore o da chi ne fa le veci.

La spedizione degli atti notarili è fatta dal notaio designato dal Presidente del Tribunale competente, il quale designa, altresì, il notaio che deve eseguire le operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti depositati nell'Archivio, con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il notaio riscuote i diritti relativi alla spedizione in forma esecutiva ed alla apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi e segreti.

TITOLO VI.

VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DEGLI ENTI PUBBLICI NON STATALI.

Art. 20.

È fatto obbligo agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, agli istituti di credito di diritto pubblico, alle associazioni sindacali e alle persone giuridiche pubbliche in genere:

- a) di provvedere alla conservazione ed all'ordinamento degli atti dei rispettivi archivi;
- b) di formare l'inventario degli atti aventi carattere storico-politico, depositandone copia nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

I Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti debbono istituire separate Sezioni di Archivio per gli atti anteriori al 1870, affidandone la custodia ad impiegati che siano in possesso del diploma di idoneità conseguito nelle scuole di paleografia, diplomatica e di archivistica, annesse agli Archivi di Stato, od istituite presso le Regie Università agli Studi.

L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche agli altri Comuni, alle Provincie ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e di

beneficenza, quando siano in possesso di atti di particolare importanza.

A tal fine le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione e la vigilanza dei propri archivi.

Gli atti iscritti nell'inventario della Sezione storica non possono in alcun modo essere eliminati senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

In caso di inadempienza al disposto del 1^o comma del presente articolo il Ministro dell'interno assegna un congruo termine per il riordinamento degli archivi. Trascorso infruttuosamente detto termine, gli archivi sono ordinati a cura dello Stato ed a spese dell'ente possessore, ovvero trasferiti e custoditi nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Il Ministero ha anche facoltà di far restaurare i singoli atti dei predetti archivi e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente proprietario.

TITOLO VII.

VIGILANZA SUGLI ARCHIVI PRIVATI.

Art. 21.

I proprietari, i possessori o detentori, a qualunque titolo, di archivi privati o di materiale archivistico che abbia interesse storico sono tenuti a darne, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, notizia per iscritto al Prefetto della Provincia nella quale gli archivi si trovano o è custodito il materiale archivistico.

Il Prefetto trasmette la dichiarazione alla competente Soprintendenza archivistica.

Art. 22.

I Soprintendenti degli Archivi di Stato, esaminato il materiale documentario, possono

dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando formalmente al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'interno.

Il Ministero, entro sei mesi, può esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nel relativo contratto.

Nelle alienazioni a titolo gratuito il prezzo è determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati.

Art. 23.

Contro il provvedimento del Soprintendente è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, al Ministro dell'interno, che decide udita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Contro la decisione del Ministro non è ammesso ulteriore ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 24.

In caso di morte del proprietario, gli archivi per i quali è stata fatta dichiarazione di interesse particolarmente importante rimangono di proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il proprietario non abbia disposto altrimenti per testamento.

Gli stessi coeredi provvedono, di comune accordo, alla conservazione ed alla custodia degli archivi.

Art. 25.

Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal Regno se non con l'autorizzazione del Ministro dell'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministero, entro il termine di sei mesi, può acquistare gli archivi o le scritture denunziati per la esportazione, al prezzo dichiarato

dall'esportatore, non superiore in ogni caso a quello risultante dalla stima degli uffici di esportazione.

Art. 26.

Nel caso di trasferimento di proprietà di archivi privati è fatto obbligo alle parti interessate e, in caso di intervento notarile, anche al notaio, di darne notizia, all'atto stesso del trasferimento, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. È fatto comunque divieto di scindere le serie costituenti detti archivi, i quali debbono essere conservati nella loro unità ed integrità.

L'alienazione non può aver luogo se non nel Regno.

Art. 27.

Qualora si abbia fondato motivo di ritenere che la conservazione di un archivio privato corra pericolo, il Ministro dell'interno, udita la Giunta per gli Archivi del Regno, può ordinarne il deposito nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Art. 28.

Spetta alle Soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati nella presente legge e di adempiere a tutte le relative attribuzioni, promuovendo, quando occorra, le determinazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'Amministrazione a norma degli articoli 22 e 25.

TITOLO VIII.

SCARTO DI ATTI.

Art. 29.

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico non possono inviare al macero scritture che, per

la loro origine e per la loro natura, si presumono offrire interesse storico-politico, se non previa autorizzazione del Ministero dell'interno, al quale debbono far pervenire gli elenchi delle scritture medesime per il tramite della direzione di Archivio di Stato competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere esibita alle cartiere, all'atto della cessione del materiale da macero.

Per le carte provenienti da scarti di uffici statali o degli altri enti pubblici di cui alla lettera b), n. 1, dell'articolo 1, è fatto obbligo alle cartiere di richiedere ai venditori copia autentica degli elenchi degli scarti debitamente approvati.

Art. 30.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari debbono verificare se tra gli oggetti affidati alle loro cure siano compresi documenti e scritture di carattere storico e politico, facendone, in caso affermativo, subito denuncia alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Effettuata la denuncia, le operazioni di vendita degli atti e documenti elencati nella denuncia stessa rimangono sospese per il termine di tre mesi, entro il quale il Ministero dell'interno adotta le determinazioni di sua spettanza.

All'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono tenuti anche gli amministratori e i direttori delle case di vendita, autorizzate all'esercizio.

TITOLO IX.

SANZIONI.

Art. 31.

Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.

Tale nullità è dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati, tanto alienanti quanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dall'articolo 22 della presente legge.

Le relative norme sono determinate dal regolamento.

Art. 32.

Gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, che abbiano omissa la denuncia di cui al 1^o comma dell'articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Gli amministratori e gli impiegati delle stesse persone giuridiche pubbliche, che abbiano trasgredito alle disposizioni di cui all'articolo 20, sono puniti con una ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 33.

Chiunque ometta la denuncia di cui agli articoli 21 e 26 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Alla stessa pena soggiace il trasgressore delle disposizioni del 1^o comma dell'articolo 29.

Art. 34.

Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da lire 2.000 a lire 8.000.

Alla stessa pena soggiace chi abbia tentato la distruzione o la dispersione del detto materiale.

Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del Codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da lire 6.000 a lire 24.000 oltre il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando la esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando.

Art. 35.

Nel caso di violazione della norma di cui al 2^o comma dell'articolo 29, il Prefetto può

disporre per la sospensione dell'esercizio della cartiera da giorni 5 a 30.

Art. 36.

I pubblici ufficiali che non osservino le disposizioni di cui all'articolo 30 sono puniti con l'ammenda di lire 500, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Se l'infrazione sia commessa dagli amministratori o direttori delle case di vendita, viene ad essi applicata l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 e può essere revocata nei casi gravi la relativa autorizzazione all'esercizio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE.

Art. 37.

I ruoli del personale degli Archivi di Stato sono stabiliti in conformità della tabella *E*) annessa alla presente legge, rimanendo in conseguenza abrogati i corrispondenti ruoli approvati con Regio decreto 11 maggio 1931-IX, n. 560, e con Regio decreto 22 settembre 1932-X, n. 1391, allegato 1-*bis*. Per le promozioni ai vari gradi dei ruoli del personale si applicano le norme generali vigenti.

Art. 38.

Il ruolo di gruppo *B*) del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato con Regio decreto 22 settembre 1932-X, n. 1391, allegato n. 1, è reso transitorio. I posti attualmente vacanti in detto ruolo e quelli che via via si renderanno vacanti per cessazione dal servizio dell'attuale personale, restano soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato, e sono portati in aumento nei corrispondenti gradi del ruolo ordinario di gruppo *A* del personale degli Archivi di Stato.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 39.

Ai fini della prima applicazione della norma di cui all'articolo 21, il termine ivi prescritto è stabilito in un anno, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Nella prima attuazione della presente legge il periodo di anzianità di grado, richiesto per la promozione ai posti di grado 6^o, gruppo *A*, è ridotto alla metà, per i posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 41.

Nella prima attuazione della presente legge, il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione al grado 8^o del gruppo *A* possono essere indetti anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 42.

Sono a carico dello Stato le spese relative ai locali, illuminazione, riscaldamento, fornitura dei mobili, suppellettili e scaffalature dell'Archivio del Regno e quelle inerenti alla illuminazione, riscaldamento e fornitura dei mobili delle Soprintendenze di Archivio.

Sono a carico della Provincia le spese per la provvista e per il mantenimento dei locali, per la illuminazione, per il riscaldamento e per la fornitura delle scaffalature e delle altre suppellettili e per i mobili, occorrenti al rispettivo Archivio di Stato o Sezioni di Archivio di Stato.

Art. 43.

Qualora, nell'adozione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sorga il dubbio se i materiali cartacei abbiano prevalente carattere archivistico o bibliografico e se, nei confronti degli stessi, prevalga l'interesse archivistico-amministrativo o l'interesse storico-letterario-scientifico, deve essere previamente inteso il parere della Regia Soprintendenza Bibliografica competente per territorio.

Art. 44.

È trasferito, con i relativi oneri alle dipendenze del Ministero dell'interno l'Archivio della Dogana delle Pecore, ricostituito giusta l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e riordinato con il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244.

Nulla è innovato alle attuali competenze del Ministero dell'agricoltura per quanto ri-

guarda il servizio di riordinamento, raccolta, ricerca e rilascio di documenti che interessano il demanio tratturale.

Art. 45.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 46.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 47.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

TABELLA A.

ARCHIVI DI STATO.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. — Torino. 2. — Genova. 3. — Milano. 4. — Mantova. 5. — Venezia. 6. — Trento. 7. — Bolzano. 8. — Trieste. 9. — Zara. 10. — Bologna. 11. — Modena. 12. — Parma. 13. — Firenze. 14. — Lucca. 15. — Pisa. 16. — Siena. 17. — Roma. 18. — Napoli (con sezione a Caserta). 19. — Palermo. 20. — Cagliari. | <ol style="list-style-type: none"> 23. — Cosenza. 24. — Cremona. 25. — Cuneo. 26. — Enna. 27. — Ferrara. 28. — Fiume. 29. — Foggia (con sezione a Lucera). 30. — Forlì. 31. — Frosinone. 32. — Gorizia. 33. — Grosseto. 34. — Imperia. 35. — La Spezia. 36. — Lecce. 37. — Littoria. 38. — Livorno. 39. — Macerata. 40. — Matera. 41. — Messina. 42. — Novara. 43. — Nuoro. 44. — Padova. 45. — Pavia. 46. — Perugia. 47. — Pesaro. 48. — Pescara. 49. — Piacenza. 50. — Pistoia. 51. — Pola. 52. — Potenza. 53. — Ragusa. 54. — Ravenna. 55. — Reggio Calabria. 56. — Reggio Emilia. 57. — Rieti. 58. — Rovigo. 59. — Salerno. 60. — Sassari. 61. — Savona. 62. — Siracusa. 63. — Sondrio. 64. — Taranto. 65. — Teramo. 66. — Terni. 67. — Trapani. 68. — Treviso. 69. — Udine. 70. — Varese. 71. — Vercelli. 72. — Verona. 73. — Vicenza. 74. — Viterbo. |
|---|--|

TABELLA B.

SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. — Agrigento. 2. — Alessandria. 3. — Ancona. 4. — Aosta. 5. — Apuania. 6. — Aquila. 7. — Arezzo. 8. — Ascoli Piceno. 9. — Asti. 10. — Avellino. 11. — Bari (con sezione a Trani). 12. — Belluno. 13. — Benevento. 14. — Bergamo. 15. — Brescia. 16. — Brindisi. 17. — Caltanissetta. 18. — Campobasso. 19. — Catania. 20. — Catanzaro. 21. — Chieti. 22. — Como. | <ol style="list-style-type: none"> 51. — Pola. 52. — Potenza. 53. — Ragusa. 54. — Ravenna. 55. — Reggio Calabria. 56. — Reggio Emilia. 57. — Rieti. 58. — Rovigo. 59. — Salerno. 60. — Sassari. 61. — Savona. 62. — Siracusa. 63. — Sondrio. 64. — Taranto. 65. — Teramo. 66. — Terni. 67. — Trapani. 68. — Treviso. 69. — Udine. 70. — Varese. 71. — Vercelli. 72. — Verona. 73. — Vicenza. 74. — Viterbo. |
|---|---|

TABELLA C.

SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. TORINO. — Provincie di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Torino).
2. GENOVA. — Id. Genova, Imperia, La Spezia, Apuania, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Genova).
3. MILANO. — Id. Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Milano).
4. VENEZIA. — Id. Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento e Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Venezia).
5. BOLOGNA. — Id. Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Bologna).
6. FIRENZE. — Id. Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Firenze).
7. ROMA. — Id. Roma, Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Roma).
8. NAPOLI. — Id. Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Napoli).
9. PALERMO. — Id. Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Palermo).

TABELLA D.

TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO

1. Diritti di ricerca:
 - a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto L. 3 —
 - b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca 6 —
2. Diritti di ispezione o lettura:
 - a) di un singolo atto 3 —
 - b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento 6 —
3. Diritti di trascrizione di documenti od atti di archivio, per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:
 - a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina od italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi 4 —
 - b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesca, ecc.), dal 1801 in poi 5 —
 - c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina, dal 1701 al 1800 6 —

d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.) dal 1701 al 1800.	L.	7 —
e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI—XVII (1501—1700)		10 —
f) documenti od atti in lingue nè latine nè neo-latine dei secoli XVI e XVII, documenti od atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc.), di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501, documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età, documenti od atti deperiti e che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del Soprintendente o del Direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione (con un minimo di lire 10 per ogni facciata)		10 —
4. Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati).		4 —
5. Copia di disegni e tipi geometrici:		
a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro.		5 —
b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo		3 —
6. Riproduzioni fotografiche ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura fissata al numero 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto		8 —
7. Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura fissata al numero 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto		6 —
8. Autenticazioni di arma o sigillo di autorità non più esistenti o di notaro, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti		6 —

AVVERTENZE

§ 1. Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti due diritti: quello di ricerca e quello di lettura.

§ 2. Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta, sotto la propria responsabilità, dal Capo della Sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

§ 3. Il diritto è sempre dovuto anche, se fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

§ 4. Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

§ 5. Il diritto di ricerca è dovuto anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

§ 6. La domanda ed il pagamento del diritto di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

§ 7. Il diritto di ispezione o di lettura è raddoppiato quando la parte chiede l'assistenza di un funzionario di archivio.

§ 8. Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio. Qualora si tratti di lavori di lunga durata la parte interessata potrà prendere particolari accordi con il disegnatore circa l'onorario da corrispondergli, senza tenere conto dell'onorario stabilito dal numero 5^o, lettera a, della presente tabella.

§ 9. Le copie degli atti dello stato civile, compresi i documenti allegati a doppio registro di cui all'articolo 16 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono pagate a norma degli articoli 190 e 191 del decreto stesso.

§ 10. Per la riproduzione fotografica e fototipica

degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'Archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento approvato con Regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domande di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

§ 11. Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate anche per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio, salva restando alla parte interessata la facoltà di stabilire particolari accordi con l'esecutore stesso circa l'onorario da corrispondergli,

prescindendo da quello stabilito nella presente tabella numero 7.

§ 12. La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

§ 13. Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

§ 14. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purchè ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

§ 15. Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le provincie, i comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi delle prefetture, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato, lo svincolo delle cauzioni contabili dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

TABELLA E.

RUOLI DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

Grado	5 ^o — Ispettori generali archivistici	N.	2
»	6 ^o — Soprintendenti e Direttori capi		10
»	7 ^o — Direttori di 1 ^a classe.		19
»	8 ^o — Direttori di 2 ^a classe.		21
»	9 ^o — Primi Archivisti di Stato.		35
»	10 ^o — Archivisti di Stato.		34
			121
Totale			N. 121
			121

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.


Grado	9 ^o — Coadiutori capi	N.	6
»	10 ^o — Primi coadiutori		17
»	11 ^o — Coadiutori.		30
»	12 ^o — Aiutanti.		65
»	12 ^o — Operatori		3
»	13 ^o — Aiutanti aggiunti.		17
		Totale N.	138

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Custodi	N.	38
Uscieri		49
Inservienti.		28
	Totale N.	115



AFRICA ITALIA



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

1^a RIUNIONE

Mercoledì 3 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente JACOPO GASPARINI

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Appiotti, Beverini, Bongiovanni, Calcagno, Casanuova, Cei, Cicconetti, De Cillis, Della Gherardesca, Durini di Monza, Faina, Gabba, Gasparini, Grazioli, Gualtieri, Lago, Malladra, Mezzetti, Millosevich, Nicolis di Robilant, Salvago Raggi, Sani, Santini, Tiscornia, Tournon.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gallarati Scotti, Libertini Gesualdo, Venino.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Invia un reverente saluto alla Maestà del Re Imperatore e al Duce del Fascismo, augurandosi che i lavori della Commissione possano costituire una utile collaborazione alla illuminata opera legislativa del Regime.

Illustra le norme che saranno seguite nel corso dei lavori stessi, esprimendo il parere che la presenza del rappresentante del Governo debba essere richiesta soltanto nei casi in cui

la Commissione lo ritenga assolutamente necessario.

Circa la procedura interna dei lavori, fornisce chiarimenti ai senatori Bongiovanni e Grazioli.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa di Risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio » (32).

TOURNON. Riferisce osservando che il Ministero dell'Africa Italiana, nell'intento di agevolare sempre più lo sviluppo della piccola economia agraria libica, ha promosso il provvedimento in esame, che consente alla Cassa di Risparmio di accordare prestiti agrari di esercizio, ricorrendo alle disponibilità ottenute con l'emissione di obbligazioni autorizzate dal Regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1692, senza richiedere garanzie ipotecarie, purchè la Cassa stessa rimanga garante dei prestiti nei confronti del Governo della Libia e dello Stato, ed il cumulo dei prestiti stessi non superi la somma totale di 10 milioni.

Si tratta puramente di prestiti agrari di esercizio, i quali debbono avere breve durata.

NICOLIS DI ROBILANT. Fa alcune osservazioni sulla procedura della concessione dei prestiti.

TOURNON. Spiega che la procedura è la stessa seguita per i prestiti agrari in Italia, in quanto gli istituti di credito agrario si limitano a garantire i prestiti, il cui importo in denaro è fornito dalla Banca d'Italia.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095, relativa alla conversione in legge nel Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia » (33).

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione del senatore Venino, assente. L'istituzione della Consulta Centrale e dei Comitati locali per l'edilizia nell'Africa Orientale e nella Libia, è stata disposta con Regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2466. Dovendosi procedere al riordinamento di tali organi, con Decreto Reale a norma delle leggi organiche per l'Africa Orientale e per la Libia, si è dovuto prima di tutto abrogare il provvedimento istitutivo.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana » (34).

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione del senatore Venino, assente, nella quale si osserva che le norme di questo complesso provvedimento sono determinate dalla necessità di completare il personale del Ministero dell'Africa Italiana e di adeguarlo agli accresciuti bisogni dei nostri domini africani, che hanno richiesto e richiedono tuttora speciali provvidenze perchè sia assicurata la regolarità dei vari servizi.

SANTINI. Rileva l'importanza del primo articolo, nel quale si stabilisce che, qualora le funzioni di Governatore generale, Vice governatore generale e Governatore vengano affidate a persone estranee al ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana, debbono tenersi scoperti nel detto ruolo, per la durata dell'incarico, altrettanti posti di grado 2°, per non danneggiare la carriera dei funzionari del ruolo di Governo.

DI ROBILANT. e BONGIOVANNI. Commentano il contenuto dell'articolo 1°, dichiarandosi favorevoli alla disposizione per la

quale l'attribuzione dell'incarico non determina a nessun effetto vacanza nel ruolo di appartenenza.

Gli 11 articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana » (55). — (Iniziato in Senato).

APPIOTTI. Riferisce facendo notare che il disegno di legge, rimasto in sospenso con la fine della passata legislatura, è stato ripresentato con l'aggiunta dell'articolo 6-bis, che consente al Comandante Superiore delle Forze Armate dell'A. O. I., al suo Capo di S. M. e al Comandante delle Forze militari e terrestri di percepire le indennità di rappresentanza, eliminando così la lacuna che presentava il Regio decreto-legge 17 agosto 1938, n. 1856. Rileva inoltre che le disposizioni del disegno di legge in discussione sono ormai sorpassate dalle recenti norme che hanno dato al Comando delle Forze Armate in A. O. I. un altro ordinamento.

SANI. Ricorda la genesi della dizione « Comandante Superiore delle Forze Armate » ed osserva che tale dizione non ha ora più ragione di essere nè in A. O. I. nè in Libia e nell'Egeo, per il fatto che il Comando Superiore è affidato al Governatore.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938 - Anno XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana » (134).

BONGIOVANNI. Riferisce facendo presente che, discutendosi il disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, erano state proposte alcune modificazioni che il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana ha giustamente respinte, perchè la legge va approvata così come essa è stata formulata.

Ricorda le ragioni per cui, con l'incremento della valorizzazione agricola delle nostre terre d'oltremare, si è manifestata la necessità di trasformare l'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze, che per oltre 30 anni aveva vissuto in autonomia, ricostituendolo come ente statale, con la nuova denominazione di R. Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, con autonomia amministrativa, scientifica e disciplinare contenuta in limiti determinati, e con compiti notevolmente più ampi.

Illustra i compiti dell'Istituto, il suo ordinamento e funzionamento, e mette in rilievo la soluzione che è stata data alla questione del personale, assai complessa, perchè si trattava di immettere nel nuovo ente statale il personale del soppresso Istituto.

Rilevato che la trasformazione dell'Istituto di Firenze era divenuta una impellente necessità, e che la legge sarà di sicuro vantaggio per l'incremento e il progresso scientifico ed economico dell'agricoltura nelle colonie, fa le seguenti raccomandazioni:

1° che gli stanziamenti fissati dal disegno di legge a favore dell'Istituto non siano considerati come stabilizzati, potendosi in un secondo tempo rivelare insufficienti all'esplicazione dei vasti compiti affidatigli;

2° che sia resa obbligatoria la frequenza del corso per i tecnici agricoli nuovi ammessi nel Corpo agrario coloniale, anche a quelli che da più tempo risiedono ininterrottamente nelle Colonie, nel duplice intento di aggiornare la preparazione scientifica e di venire incontro al bisogno, comune a tutti i funzionari coloniali, di alternare i soggiorni nelle terre d'Africa con periodi di permanenza nella Madrepatria;

3° che siano esaminate con severa circospezione, da parte dei Ministeri dell'Africa Italiana e dell'Educazione nazionale, le eventuali domande per l'istituzione di nuovi corsi di specializzazione coloniale presso le Facoltà agrarie delle Università e presso gli Istituti tecnici;

4° che nei concorsi per il reclutamento dei tecnici agricoli del Corpo agrario coloniale sia riconosciuto, come titolo preferenziale, a parità di merito, quello della provenienza del candidato dai corsi del R. Istituto Agronomico e della Scuola di Portici.

FAINA. Si associa alle raccomandazioni del senatore Bongiovanni, mettendo in evidenza i miglioramenti ottenuti con la nuova sistemazione dell'Istituto, nonchè alcune attività minori che completano opportunamente l'azione esercitata dall'Istituto.

TOURNON. Osserva che nell'articolo 7 non si parla di un laboratorio di meccanica agraria, la cui istituzione sarebbe molto utile.

BONGIOVANNI. Assicura che l'insegnamento della meccanica agraria è effettuato nell'Istituto. Aggiunge che esiste nell'Istituto fiorentino un Museo agrario, nel quale sono contenute macchine agricole di vecchio tipo, anche indigene, e che macchine agricole moderne si trovano nel podere sperimentale.

FAINA. Osserva che gli studenti dell'Istituto Agronomico possono anche giovare dell'esistenza in Firenze dell'Istituto Agrario Forestale, in cui si fanno interessanti studi sulla trazione e gassogeno e i gruppi elettrogeni fissi.

PRESIDENTE. Assicura che gli studi di meccanica agraria sono particolarmente curati dalla direzione dell'Istituto.

DE CILLIS. Pur riconoscendo il grande valore del funzionario al quale attualmente vengono attribuite le due cariche di direttore dell'Istituto Agronomico e di direttore superiore dei Centri agrari sperimentali del Ministero, esprime il dubbio che egli non abbia la possibilità materiale di esercitare le due funzioni così vaste e complesse, soprattutto per quanto riguarda la necessità di trasferirsi in colonia per la sperimentazione.

PRESIDENTE. Osserva che il Direttore superiore dei Centri agrari sperimentali presso il Ministero non deve personalmente svolgere i lavori di indagine e di sperimentazione nell'Impero, ma soltanto funzioni di controllo sulle sperimentazioni che vengono fatte in colonia; se, infatti, assolvesse direttamente tale compito, dovrebbe risiedere in colonia, mentre a ciò provvedono, invece, gli organi esistenti presso i singoli Governi, per una costante pratica di decentramento di questa come di altre funzioni.

Ritiene pertanto che l'emendamento aggiunto dal Governo all'articolo 23 non possa dar luogo alla obiezione a cui ha accennato il senatore

De Cillis, anche per le specialissime attitudini della persona preposta ai due servizi.

BONGIOVANNI. Aggiunge che l'attuale Direttore superiore dei Centri agrari sperimentali è perfettamente all'altezza dei compiti affidatigli, e che sarebbe molto difficile trovare altre persone dotate della sua competenza scientifica e pratica.

PRESIDENTE. Crede d'interpretare il pensiero della Commissione, attribuendo all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge, con gli emendamenti aggiunti dal Governo, un significato di alta estimazione per le pregevolissime qualità del Direttore dell'Istituto di Firenze e dei Centri agrari del Ministero.

Circa l'ultima parte della raccomandazione del senatore Bongiovanni, per cui, estendendo l'obbligatorietà della frequenza al corso dei tecnici agricoli anche a coloro che da tempo risiedono ininterrottamente in colonia, si verrebbe incontro « al bisogno, comune a tutti i funzionari coloniali, di alternare i soggiorni nelle

terre d'Africa con periodi di permanenza della Madrepatria », osserva che detti funzionari già usufruiscono di periodiche licenze, e che inoltre, possedendo noi oggi un Impero e non delle semplici colonie, bisogna affermare il principio che coloro i quali risiedono in Africa Orientale debbono abituarsi a starvi come nel loro Paese, senza sentire la necessità di troppo frequenti ritorni in Italia.

BONGIOVANNI. Conviene con questo punto di vista. S'intende pertanto modificata la sua raccomandazione, togliendone l'inciso in parola.

MILLOSEVICH. Si associa alla raccomandazione fatta dal relatore circa l'opportunità di non incoraggiare l'istituzione di nuovi corsi di specializzazione, che spesso non hanno i mezzi adeguati ad un efficace funzionamento.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, la Commissione sarà convocata in data da destinarsi.

La riunione è sciolta alle ore 13.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA**

2^a RIUNIONE

Lunedì 26 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente
MILLOSEVICH

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Appiotti, Bongiovanni, Cicconetti, De Bono, De Cillis, Della Gherardesca, Faina, Gabba, Gualtieri, Lago, Loffredo, Malladra, Mancini, Mezzetti, Miraglia, Millosevich, Nicolis di Robilant, Salvago Raggi, Sani, Santini, Sirovich, Tiscornia, Trivelli, Venino, Vicini Antonio, Vinassa de Regny, Volpi di Misurata.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Beverini, Casanuova, Cei, Durini di Monza, Gallearati Scotti, Gazzera, Grazioli, Libertini Gesualdo, Puricelli e Tournon.

LAGO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Saluta i senatori De Bono, Loffredo, Mancini, Sirovich e Trivelli, entrati a far parte della Commissione.

Dà quindi lettura di una circolare del Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni legislative nella quale, per espresso desiderio del Duce, si richiama l'attenzione delle singole Commissioni sulla necessità che non vengano da esse approvate disposizioni che violino le norme della legge costituzionale del 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Sanzioni penali per la difesa del prestigio di
razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana »
(253).**

GABBA. Ricorda che il disegno di legge, destinato a tutelare il prestigio della nostra razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana, fu presentato, nello scorso aprile, alla Commissione dell'Africa italiana della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ritirato poi dallo stesso Ministro proponente, è stato ripresentato il 15 giugno in un nuovo testo che la stessa Commissione ha approvato, dopo averne modificato l'articolo primo ed avere inserito due nuovi articoli che già figuravano nel testo primitivo ed erano stati stralciati dal Ministro proponente: la modificazione e l'aggiunta sono state accettate dal Governo.

L'articolo 1, il quale stabilisce che cosa si intenda per atto lesivo del prestigio di razza così da parte del cittadino come del nativo, è chiaro, preciso e conciso.

L'articolo 2, stabilisce che per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana, a cui viene parificato lo straniero di razza ariana. Al nativo dell'Africa Italiana s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione affine per tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali. In tal modo il disegno di legge si è posto sul piano delle mo-

derne concezioni razziali, senza scendere, in una legge coloniale, a precisazioni maggiori a proposito della espressione « razza ariana ».

Dai concetti generali contenuti nei primi due articoli derivano logicamente le disposizioni degli articoli successivi fino al 16 incluso. L'articolo 17 — il quale punisce gli atti lesivi del prestigio (di razza che già non siano previsti come reati — è di notevole gravità e di grande delicatezza, e potrebbe presentare inconvenienti nella sua pratica applicazione; merita però di essere approvato nella fiducia che sarà applicato con quelle oculate cautele che valgono a prevenire ogni eccesso ed abuso. La stessa cosa può dirsi dell'articolo 18 riguardante il nativo.

VENINO. A proposito dell'articolo 2, il quale definisce che cosa s'intenda per cittadino agli effetti della presente legge, escludendo coloro che non sono di razza ariana, osserva che, trattandosi di ambiente coloniale, il concetto di arianesimo dovrebbe essere superato da quello di appartenenza alla razza bianca, e cioè alla razza dominatrice.

Sempre a proposito dell'articolo 2 comma C, si pone il quesito della situazione in cui vengono a trovarsi alcuni stranieri, come per esempio gli indiani, che non abbiano tradizioni e concetti giuridici, sociali e religiosi simili a quelli dei nativi.

LAGO. L'articolo 2, dicendo che per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana, viene ad escludere i dodecannesini i quali, pure essendo cittadini italiani, non sono metropolitani, mentre essi dovrebbero essere protetti dalla presente legge, perchè destinati ad assumere una notevole importanza nella vita economica dell'Impero. Propone pertanto che si sopprima la parola « metropolitano ».

BONGIOVANNI. Rilevata l'indeterminatezza dell'articolo 2 nei riguardi della definizione degli stranieri assimilabili ai nativi, osserva che tale indeterminatezza è inevitabile data la molteplicità dei casi che bisognerebbe considerare. Crede anch'egli utile che, agli effetti della legge, i dodecannesini siano parificati ai cittadini italiani.

Desidererebbe che fosse chiarito, nell'arti-

colo 10, il concetto di « relazione di indole coniugale ».

Osserva infine che « nativo » è espressione di derivazione inglese.

DE BONO. Insiste sulla necessità di specificare che cosa s'intende con la dizione « relazione di indole coniugale con nativo dell'Africa Italiana ».

GABBA. Crede di interpretare il pensiero del Governo affermando che, nella definizione del cittadino e nelle relative parificazioni, non sia opportuno entrare in troppi particolari. I cittadini non ariani hanno di fronte ai nativi la tutela normale delle leggi penali.

Per quanto riguarda i cittadini italiani libici, la formula adottata per definire le popolazioni africane e assimilate di fronte alla razza italiana non è ispirata a concetti giuridici, bensì a concetti razziali: essa pone cioè di fronte alla razza italiana ed a quelle assimilate il vasto mosaico delle popolazioni africane, designate col termine generico di nativi. Quanto alla popolazione indiana, che vive nell'impero, essa è talmente frammischiata che non la si può comprendere senz'altro nella razza ariana. Lo stesso può dirsi degli armeni, mentre gli arabi appartengono senz'altro al ceppo semitico, e non al ceppo ariano. Bisogna quindi decidere caso per caso, lasciando che si formi una giurisprudenza attraverso l'esperienza.

Rileva la grande importanza dell'osservazione fatta dal senatore Lago nei riguardi dei cittadini dodecannesini, che dovrebbero agli effetti del provvedimento in esame essere assimilati ai cittadini italiani.

Quanto all'osservazione circa la parola « nativo » afferma che essa è ormai consacrata dalla consuetudine e potrebbe essere, nel significato specifico attribuitole, parola italiana.

La formula « relazione di indole coniugale » è stata consacrata dal Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, e la giurisprudenza ne ha già fissato il concetto. Si colpisce in tal modo la frequenza continuativa, anche quando manchi una vera e propria convivenza.

VENINO. Sempre a proposito dell'articolo 2, rileva un controsenso: se l'individuo bianco non ariano commette un delitto in circostanze lesive del prestigio di razza, non cade sotto

le aggravanti della nuova legge per il fatto di non essere ariano, venendo così a godere di un ingiusto privilegio.

Si pone inoltre il seguente quesito: come è regolata la prostituzione nei territori dell'Africa Italiana? La donna italiana ariana può esercitare la prostituzione? E se lo fa, non è questa una lesione al prestigio di razza? Il disegno di legge non dice nulla in proposito.

MEZZETTI, BONGIOVANNI, SANTINI. Rilevano che col conflitto italo-etiopico, in seguito alla grande affluenza di soldati e di operai, si è manifestata la necessità della istituzione di case di tolleranza con donne bianche, per evitare contatti sessuali tra bianchi e indigene. Questi stabilimenti sono frequentati soltanto dai bianchi e ne è severamente vietato l'accesso agli indigeni.

GABBA. Osserva che le case di tolleranza con donne bianche non hanno dato luogo ad inconvenienti, ed anzi hanno risposto al loro scopo.

DE BONO. Osserva che anche per questa parte l'applicazione pratica della legge dovrebbe essere lasciata al criterio discrezionale dei Governatori.

GABBA. Risponde al senatore Venino che la prostituzione da parte di una donna bianca, quando sia esercitata in modo illecito, ricade sotto le sanzioni dell'articolo 17, nel quale per l'appunto vengono colpiti come reati tutti quegli atti, non contemplati nei precedenti articoli, che ledono genericamente il prestigio di razza.

SALVAGO RAGGI. L'indeterminatezza del provvedimento può dar luogo ad inconvenienti. Sarebbe stato preferibile che la legge avesse enunciato alcuni principii di carattere generale, lasciando ai governatori di provvedere ai dettagli con regolamenti adattati ai vari luoghi e modificabili in base all'esperienza.

DE BONO. Aderisce al punto di vista manifestato dal senatore Salvago Raggi, osservando che in pratica questa legge è fatta esclusivamente per i territori dell'Africa Orientale Italiana.

TRIVELLI. Propone il rinvio della legge, anche per avere il modo di sentire il parere del Ministro sulle osservazioni che sono state fatte.

LOFFREDO. È favorevole al rinvio della legge, soprattutto per la necessità di sopprimere la parola « metropolitano » nell'articolo 2.

VOLPI. Osserva che questo provvedimento è di carattere squisitamente politico, e che il suo perfezionamento deve essere lasciato all'esperienza.

Affidare la definizione delle norme di legge ai vari Governatori significherebbe fare una quantità di legislazioni diverse. Propone perciò che il disegno di legge sia approvato come esso è, accompagnando tale approvazione con le raccomandazioni fatte dalla Commissione.

FAINA. È favorevole all'applicazione del disegno di legge nel suo testo integrale. Soltanto l'esperienza potrà dire quale consistenza abbiano le osservazioni fatte, e chiarire punti di vista non ancora emersi nella discussione.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Salvago Raggi praticamente porterebbe a rifare di sana pianta la legge. Ritiene invece che sia il caso di approvarla come essa è, con tutta la sua indeterminatezza. Una saggia applicazione eliminerà gli inconvenienti a cui potrebbe dar luogo.

Molto importante è l'osservazione del senatore Lago circa i dodecannesini. Ma un emendamento, che sopprimesse nell'articolo 2 la parola « metropolitani », rinvierebbe di nuovo il disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ora è preferibile approvare la legge, raccomandando che nell'applicazione i dodecannesini vengano considerati alla stregua dei cittadini italiani metropolitani.

Pone pertanto ai voti la proposta del senatore Volpi, che è approvata.

La lettura dei 23 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge si intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, contenente provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia** » (254).

MEZZETTI. Osserva che la pratica attuazione di alcuni provvedimenti per l'incremento

della colonizzazione demografica in Libia ha rivelato la necessità di maggiori precisazioni, le quali sono appunto contenute nel disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Esso chiarisce e completa la precedente legislazione in materia di colonizzazione demografica; consente una maggiore libertà d'azione, ai fini politici, al Governatore generale; sancisce un maggior controllo sugli enti bonificatori, meglio tutelando i coloni tanto nazionali quanto musulmani.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge si intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Deroga all'articolo 1° del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, e all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni** » (255).

SIROVICH. Dichiara che il presente disegno di legge stabilisce una deroga alle norme restrittive in materia di nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, nei riguardi dei vincitori di un concorso bandito dal Ministero dell'Africa Italiana prima che le norme stesse andassero in vigore. Si tratta quindi di un provvedimento transitorio, non suscettibile di estensione, e che non tocca il principio demografico.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge si intende approvato.

Rinvio dei disegni di legge: « Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana » (256).

« **Stato giuridico e trattamento economico del personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana** » (257).

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera del Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana, nella quale, in conformità alla proposta fatta dal senatore Trivelli di dar corso ai due provvedimenti nella forma del decreto Reale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1926-IV, n. 100, salvo ad includere l'articolo 9 del primo disegno di legge in un provvedimento di variazioni di bilancio, si prega di rinviare l'esame dei due disegni di legge ad una prossima riunione della Commissione, per dar modo al Ministero dell'Africa Italiana di conoscere sul proposto cambiamento di forma il parere degli altri Ministeri di concerto con i quali detti provvedimenti sono stati presentati, e in particolare del Ministero delle Finanze.

Così resta stabilito.

La riunione è tolta alle ore 11,35.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE
DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

3^a RIUNIONE

Lunedì 17 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente MILLOSEVICH

La riunione è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Calcagno, Cicconetti, De Bono, De Cillis, Gallarati Scotti, Loffredo, Mancini, Mezzetti, Miraglia, Millosevich, Sani, Santini, Tiscornia, Tournon, Trivelli, Antonio Vicini, Vinassa de Regny.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Appiotti, Casanuova, Cei, Durini di Monza, Della Gherardesca, Faina, Gabba, Gazzera, Gualtieri, Lago, Libertini Gesualdo, Nicolis di Robilant, Puricelli, Salvago Raggi e Venino.

GALLARATI SCOTTI. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione dei disegni di legge: « Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana » (256) e « Stato giuridico e trattamento economico del perso-

nale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana » (257).

PRESIDENTE. Ricorda che il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana aveva chiesto, e la Commissione aveva accettato nella sua ultima riunione, che fosse rinviata la discussione dei due disegni di legge, per dar corso ai medesimi nella forma del decreto Reale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Avrebbero dovuto essere conservate soltanto, e sottoposte all'approvazione della Commissione, le disposizioni dei disegni di legge portanti variazioni di bilancio ed abrogazione di norme già disposte con altro provvedimento legislativo.

In conformità a quanto sopra, il Governo ha proposto un nuovo testo emendato dei due disegni di legge, stralciando tutte le disposizioni che faranno oggetto dei due decreti Reali da emanarsi ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e conservando soltanto, opportunamente modificati, gli articoli 8 e 9 del primo disegno di legge e 46 e 47 del secondo, portanti variazioni di bilancio e abrogazione di norme.

Di conseguenza è stato necessario modificare anche i titoli dei due disegni di legge che, con queste modificazioni, sono sottoposti all'esame della Commissione.

TRIVELLI. I due disegni di legge, approvati senza modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, furono presentati alla Commissione del Senato, la quale li iscrisse all'ordine del giorno della sua seconda riunione, facendo però presente al Ministero dell'Africa Italiana la necessità di apportare al testo dei disegni stessi alcune modificazioni per correggere errori materiali in cui si era incorsi nella citazione di alcuni provvedimenti.

Nell'esame di tali emendamenti fu osservato

che siccome i due disegni di legge riguardano l'ordinamento di pubblici servizi e del personale ad essi addetto, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, erano di competenza del Governo, e che perciò avrebbero dovuto essere emanati sotto forma di decreto Reale.

Il Ministero avrebbe potuto provvedere al ritiro puro e semplice dei due disegni di legge, ma a ciò si opponevano due disposizioni dei disegni stessi: una di natura finanziaria, l'altra riguardante la necessità di abrogare norme precedenti.

Per il primo punto la legge n. 100 prescrive che le norme di carattere finanziario siano stralciate ed approvate con atto legislativo a parte. A ciò provvede l'articolo 2 del nuovo testo, il quale dà facoltà al Ministro delle finanze di provvedere alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al primo articolo. Tale delega al Ministro delle finanze è resa necessaria dal fatto che non è possibile prevedere la portata finanziaria dei due provvedimenti.

Nei riguardi del secondo punto, tutti sono d'accordo nel ritenere che l'abrogazione di norme emanate per legge dopo il 31 gennaio 1926 richieda un atto legislativo. Perciò, con l'articolo primo dei nuovi testi dei due disegni di legge, viene tolto di mezzo l'ostacolo che impediva al potere esecutivo di legiferare in questa materia.

La nuova forma data ai due disegni di legge non solo è opportuna, perchè riconduce all'osservanza di una legge costituzionale e risponde a una precisa disposizione del Capo del Governo, ma dovrebbe essere applicata in tutti i casi in cui occorre abrogare leggi emanate dopo il 1926.

PRESIDENTE. Pone ai voti i due disegni di legge, nel testo emendato proposto dal Ministro dell'Africa Italiana (1).

I disegni di legge sono approvati.

La lettura degli articoli non dà luogo a discussione.

La riunione è tolta (ore 18,35).

(1) Il testo emendato dei disegni di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATI

Norme relative alla facoltà per le Amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana (256-bis).

Art. 1.

Il Governo del Re, nell'emanare, a norma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni relative alla facoltà per le Amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana, è autorizzato ad abrogare per quei territori le leggi ivi vigenti in materia.

Art. 2.

Le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze.

Norme relative al personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana (257-bis).

Art. 1.

Il Governo del Re, nell'emanare, a norma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana, è autorizzato ad abrogare per quel territorio le leggi ivi vigenti in materia.

Art. 2.

Le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari dell'Africa Italiana

4^a RIUNIONE

Venerdì 10 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente JACOPO GASPARINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto nazionale per le Case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare » (372) Pag. 14

(Discussione e approvazione):

« Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia (322). 13

« Maggiori poteri al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-1940 » (373) 14

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Appiotti, Beverini, Bongiovanni, Calcagno, Casanuova, Cei, Cic-

conetti, De Cillis, Della Gherardesca, Faina, Gabba, Gallarati Scotti, Gasparini Jacopo, Gualtieri, Loffredo, Lago, Malladra, Mancini, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Nicolis di Robilant, Sani, Santini, Sirovich, Tiscornia, Tournon, Trivelli, Vicini Antonio, Vinassa de Regny, Volpi di Misurata.

Ha ottenuto congedo il senatore De Bono.

LAGO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia** » (322).

TOURNON. Il Regio decreto-legge, che istituì l'Ente di colonizzazione Romagna d'Etiopia, provvede a delimitare nella regione dell'Uogherà la zona di attività dell'Ente stesso stabilendo a favore di esso il diritto di prelazione delle terre disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e per lo sfruttamento delle risorse naturali. Però, oltre a questa zona, l'Ente, su richiesta del Governo Generale dell'A. O. I., prese poi in consegna l'azienda appartenuta al signor Babiceff, a circa 50 chilometri da Addis Abeba, ed infine

ottenne dal Governo un'altra zona disponibile nell'alto Auasc.

Il provvedimento in esame ha quindi lo scopo di modificare gli articoli 1 e 5 della precedente legge, nei quali venivano assegnati all'Ente solo i territori dell'Uogherà. La prima assegnazione differisce dalle seguenti nel fatto che ai nuovi territori non sono stati estesi i diritti di prelazione riconosciuti all'Ente nella zona dell'Uogherà.

Illustra quindi le caratteristiche delle varie zone a dimostrazione dell'utilità del provvedimento.

MEZZETTI. Aggiunge alcuni chiarimenti circa la buona situazione politica ed economica del centro agricolo di Dabat nell'Uogherà.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare » (372).

MANCINI. Il disegno di legge ha il duplice scopo di aumentare la disponibilità degli alloggi per i funzionari statali in A. O. I., e di attenuare il costo dei fitti che incide gravemente sulle condizioni economiche dei funzionari, soprattutto di quelli di grado più modesto.

Si provvede a ciò aumentando da 50 a 100 milioni l'importo della somma che la Cassa depositi e prestiti ed altri Enti sono autorizzati a mutuare all'I. N. C. I. S. ed elevando dal 2 al 3 per cento del capitale mutuato l'importo della quota annua del contributo statale.

Il provvedimento contribuirà alla riduzione dell'onere a carico dell'I. N. C. I. S. che, a sua volta, potrà ridurre i fitti; inoltre, estendendosi anche ai 50 milioni già in corso di erogazione, riflette i suoi benefici sugli inquilini degli alloggi già costruiti.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Maggiori poteri al Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-40 » (373).

LAGO. Il decreto-legge luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, all'articolo 3 — completando la disposizione già contenuta nella legge organica per l'Eritrea 24 maggio 1903, n. 205 per la quale il Governatore ha facoltà di stornare da un articolo all'altro fondi non destinati a spese d'ordine e obbligatorie — aveva concesso ai Governatori dell'Eritrea e della Somalia, per i rispettivi bilanci, la facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio, nonchè di istituire con i fondi stessi nuovi articoli. Non poteva però farsi uso di tale facoltà:

a) per trasportare fondi autorizzati per i servizi civili in aumento di quelli autorizzati per i servizi militari o viceversa;

b) per trasportare dalla parte ordinaria alla parte straordinaria, o viceversa, fondi autorizzati per i servizi civili.

Per la Libia, la gestione del bilancio e la facoltà di cui sopra erano deferite al Ministro delle colonie.

Un primo correttivo a tale accentramento, sempre per quanto riguarda la Libia, fu adottato dall'articolo 81 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1364, per cui la gestione del bilancio poteva essere esercitata direttamente dal Governatore entro quei limiti che, per ogni articolo, il Ministro avesse determinato con suo decreto.

Lo stato di previsione del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1920-21, reso esecutivo con leggi 30 giugno 1920, n. 906, e 29 dicembre 1920, n. 1820, estese ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica gli stessi poteri già attribuiti ai Governatori dell'Eritrea e della Somalia.

Tali poteri furono ulteriormente ampliati, per quanto riguarda la Tripolitania soltanto, con Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, il quale concesse al Governatore di detta Colonia — dalla data del decreto stesso al 30 giugno 1924 — la facoltà di trasportare fondi e di istituire coi medesimi anche nuovi articoli senza alcuna restrizione o limitazione di cui all'articolo 3 del Decreto-legge luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, nonchè la facoltà di avvalersi delle eccedenze delle entrate effettive proprie della Colonia già accertate e riscosse per sopperire a nuove o maggiori spese ordinarie e straordinarie.

Tali disposizioni furono poi estese alle altre Colonie e prorogate fino al giugno 1925.

Esse suscitarono però qualche critica nella Commissione di finanze del Senato — relatore Valvassori Peroni, legislatura XXVII, st. 122-A — la quale osservò che tale facoltà di trasporto di fondi « rendeva pienamente vana ogni opera di rigorosa formazione dei preventivi », in quanto « gli stanziamenti di parte straordinaria potevano essere arbitrariamente aumentati con storni da quelli di parte ordinaria, rendendo così possibile lo svolgimento di un programma di opere non sempre concordanti con le direttive ministeriali ».

Questo punto di vista fu accolto dal Governo, il quale in un primo tempo — stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie 1924-25, approvato con legge 21 dicembre 1924, n. 2075 — introdusse due limitazioni per cui:

a) i trasporti di fondi che eccedessero complessivamente nell'anno finanziario il decimo dello stanziamento previsto dovevano essere autorizzati con decreto motivato del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore;

b) non potevano essere stornate a favore di altri articoli somme destinate a spese fisse, obbligatorie e d'ordine, nè operati passaggi dalla parte ordinaria a quella straordinaria o viceversa.

Successivamente — stato di previsione del Ministero delle colonie 1925-26, approvato con legge 28 maggio 1925, n. 789 — fu adottato il sistema finora vigente, per cui la facoltà

conferita ai Governatori di Colonia di trasportare fondi poteva essere esercitata solo per quelli degli articoli stessi che venissero indicati in apposita tabella da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze.

Per quanto riguarda in particolare l'A. O. I., la legge organica approvata con Regio decreto-legge 1 giugno 1936-XIV, n. 1019 aveva aggiunto che, anche per gli articoli non contemplati in detta tabella, il trasporto di fondi da parte del Vice Re doveva essere autorizzato dal Ministro delle colonie quando si trattasse di:

a) trasportare fondi destinati ai servizi civili, in aumento di quelli destinati ai servizi militari;

b) trasportare fondi dalla parte ordinaria a quella straordinaria o viceversa.

Col disegno di legge in esame si torna, però con carattere d'eccezione, al precedente sistema di maggior libertà al Governatore Generale dell'A. O. I. nella formazione del bilancio. Il che appare molto opportuno.

Il disegno di legge mira infatti ad assicurare l'intero e rapido svolgimento delle varie attività dell'Impero nel primo periodo di valorizzazione, consentendo una più elastica azione amministrativa al Governatore Generale.

Non essendo possibile nella fase — diremo — d'impianto, suddividere in sede di previsione con sufficiente esattezza le disponibilità finanziarie fra i complessi e molteplici campi dell'opera di governo, oltremodo dannoso riuscirebbe l'obbligo di chiedere a Roma, volta per volta, l'autorizzazione per adattamenti da introdurre, anche con carattere comparativo, nei vari programmi di lavoro, secondo le contingenti necessità che sorgono in corso di esecuzione.

Naturalmente la facoltà di tali adattamenti trova un limite nella somma globale del bilancio, ed essi vengono seguiti di mano in mano dal Governo centrale, a cui debbono essere immediatamente comunicate le variazioni.

Merita anche pieno consenso la norma che vieta il trasporto di fondi dalle spese civili a quelle militari, mentre è opportunamente consentito il contrario.

Altresì molto commendevole appare la costituzione di un fondo di riserva con l'avanzo dell'esercizio finanziario 1938-39.

Dato il perdurare delle condizioni che han dato luogo alle provvide disposizioni del presente disegno di legge, sarà opportuno estenderle ad altri esercizi finanziari.

PRESIDENTE. Mette in evidenza l'importanza del presente disegno di legge, che attua un principio di maggiore decentramento in fatto di gestione di bilancio, attribuendo ai Governatori, come per il passato, una certa libertà d'iniziativa.

Posti infatti fuori discussione i poteri esclusivi che in materia di formazione del bilancio spettano al Ministro delle finanze e al Ministro dell'A. I., la gestione del bilancio, dopo concretatane la formazione, viene lasciata senza troppe limitazioni alla responsabilità dei Governatori.

VOLPI DI MISURATA. Desidera portare alla discussione il contributo della sua esperienza derivante dall'aver esercitato le funzioni sia di Governatore sia di Ministro delle finanze.

L'importante questione, in altri paesi colonizzatori, è stata discussa per decenni, considerandola un problema d'accentramento o di decentramento, mentre in realtà non è che un problema di misura. Come Governatore della Tripolitania, nell'opera di ricostruzione della colonia, ha potuto sperimentare tutta l'utilità dei poteri consentiti da questo disegno di legge. Un Governatore non può prevedere fin dal principio la misura delle spese. Anche nel corso dell'esercizio si determinano esigenze nuove che, con le disposizioni vigenti, rendono necessario un complicato carteggio.

Tale situazione produce numerosi inconvenienti che è necessario eliminare, lasciando intera la responsabilità a chi spetta. Quando si crea un eccessivo accentramento la responsabilità sparisce.

Perciò, non soltanto il presente disegno di legge merita approvazione, ma sarebbe anche il caso di segnalare al Ministero che questa è la buona strada da seguire. Si riserva pertanto di presentare una raccomandazione in tal senso, dopo che la Commissione si sarà pronunciata sul problema in discussione.

BONGIOVANNI. Concorda col punto di vista espresso dal Presidente e dai senatori Lago e Volpi. Osserva che i poteri del Vice Re in materia di bilancio erano stati limitati nel periodo di riordinamento e di organizzazione dell'Africa Orientale Italiana, cioè proprio nel periodo in cui sarebbe necessaria una maggiore autonomia. Il felice risultato dato dalla attribuzione di vasti poteri al Governatore della Tripolitania, negli anni della riconquista e della rinascita della Colonia, dovrebbe incoraggiare a fare la stessa cosa anche per l'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. Prende atto con viva soddisfazione di quanto è stato esposto dai senatori Lago, Volpi e Bongiovanni.

Si è rivelata, infatti, negli ultimi tempi la tendenza di accentuare non soltanto la vigilanza sulla gestione del bilancio — cosa che nessuno può nè deve contestare — ma altresì l'intervento in quei provvedimenti di bilancio che, per la loro natura e per la loro portata, dovrebbero essere lasciati all'iniziativa e alla valutazione del Ministro dell'Africa Italiana e dei Governatori responsabili, i quali hanno una completa conoscenza sia delle necessità dei servizi sia delle risorse di cui possono disporre.

Dalle osservazioni fatte risulta l'opportunità che, sia in materia di storni, sia in materia di impiego delle maggiori entrate, sia in materia di utilizzazione degli avanzi di gestione, gli ordinamenti vigenti tornino ad avviarsi verso una impostazione dei rapporti fra Ministero delle finanze, Ministero dell'Africa Italiana, Governatori generali e organi di controllo, la quale, come avveniva fino a qualche anno fa, lasci al Ministro delle finanze e al Ministro dell'Africa Italiana la funzione di formare il bilancio, e consenta ai Governatori generali di assumersi la responsabilità della gestione, sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'Africa Italiana che, nel caso di ispezioni, potrebbe esercitarla secondo le norme vigenti.

VOLPI DI MISURATA. Dà lettura della seguente raccomandazione:

« Poichè il presente disegno di legge si ispira ad un sano criterio di decentramento che si risolve non soltanto in un proficuo incitamento a conseguire economie laddove ciò sia possibile, ma anche nella affermazione del prin-

cipio di responsabilità, è da augurarsi che, a prescindere dalle contingenti ragioni di ordine finanziario, che lo hanno determinato, la sua applicazione venga considerata come l'opportuno ritorno a quei principii che hanno per tanti anni ispirato la nostra politica coloniale.

« Conseguentemente dovrebbe essere consentita ai Governatori generali dell'Africa Italiana una certa elasticità di criteri in fatto di modificazione del bilancio — e ciò in considerazione della loro conoscenza sia delle necessità dei servizi, sia delle risorse di cui possono disporre; conoscenza che li mette in grado di apprezzare e valutare i vari elementi di natura finanziaria che man mano vengono a formarsi


nel corso della gestione — riservando al solo Ministero dell'Africa Italiana il compito di garantire con la sua alta vigilanza la migliore gestione del bilancio stesso ».

La raccomandazione, messa ai voti, è approvata.


Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.



FORZE ARMATE



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

1^a RIUNIONE

Mercoledì 3 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente

GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Baistrocchi, Bernotti, Bobbio, Umberto Bucci, Campioni, Conz, De Bono, Di Benedetto, Ducci, Cristoforo Ferrari, Giuseppe Francesco Ferrari, Arturo Giuliano, Graziosi, Grossi, Guillet, Lombard, Malladra, Marinetti, Montefinale, Pugnani, Ricchetti, Rolandi Ricci, Giuseppe Rota, Russo, Sani, Scipioni, Solari, Tallarigo, Tiscornia, Vacca Maggolini, Valli, Gaetano Zoppi, Ottavio Zoppi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Acquarone, Barzini, De Vecchi, Giuria, Giuriati, Nominis di Cossilla, Salucci, Spiller.

Saluto al Presidente della Commissione.

DE BONO. Saluta a nome della Commissione il Presidente di cui ricorda le particolari doti d'ingegno, di obiettività e di tatto. Esprime l'augurio e la certezza che da una riunione così intima e specializzata non potrà non venire al perfezionamento delle leggi un concreto apporto e tutti quei frutti che un consenso così

saturo di esperienza ha il dovere di dare nell'interesse del Paese. Aspirazione, questa ultima, che indubbiamente è nell'animo di tutti.

PRESIDENTE. Ringrazia delle benevole parole a suo riguardo. Per il resto non può che condividere l'opinione del senatore De Bono circa l'importanza e l'utilità del nuovo metodo di lavoro, rinnovando l'augurio che le riunioni della Commissione diano i maggiori risultati pratici nel piano e nel senso della collaborazione costruttiva che essa è chiamata a svolgere.

Comunicazioni

PRESIDENTE. Comunica alla Commissione alcune norme di carattere pratico circa lo svolgimento dei lavori e particolarmente relative alla richiesta di congedi, alle relazioni, agli emendamenti, alla compilazione del verbale e alla presenza dei Senatori alle riunioni.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti alla tabella A allegata alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 866, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni » (98).

SCIPIONI, *relatore*. Ricorda come già la legge 1° giugno 1931-IX, n. 866, ponesse limitazioni alle proprietà fondiari esistenti in zone militarmente importanti, nel senso che per procedere a costruzioni, impianti od escavazioni in dette zone, occorre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità militare, che nel caso specifico, è rappresentata dai Comandi di Corpo d'Armata. Ciò premesso, rileva che equo e naturale è il passaggio, a questi effetti, sotto la giurisdizione del Corpo d'Armata di Palermo, dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, San Roberto e Scilla, dal momento che fanno parte del settore calabro della fortezza

costiera Messina-Reggio che, per evidenti ragioni di unità di comando, dipende intieramente dal suddetto Corpo d'Armata. Propone perciò l'approvazione del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito » (99).

GRAZIOSI, *relatore*. Dichiaro che gli scopi del disegno di legge sono i seguenti: i primi due articoli mirano a dare una veste legislativa a disposizioni ministeriali già in corso di attuazione; l'articolo 3 tende ad agevolare il passaggio dei militari, vincolati a ferma o a rafferma, nel Corpo della Polizia Coloniale di recente istituzione; l'articolo 4 abroga gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, coi quali fu istituito per i sottufficiali dei Carabinieri Reali l'avanzamento a scelta speciale e quello a scelta con o senza esame, e ciò perchè recenti statistiche hanno dimostrato che, anche senza la forma di avanzamento a scelta speciale, il concorso annuale alla nomina a subalterni di marescialli maggiori sia più che sufficiente ad una utile selezione. Ciò premesso ritiene che il disegno di legge sia da approvare.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Corrispondenza delle indennità di accantonamento al personale militare del Regio esercito dislocato in località di montagna ad altitudine non inferiore ai 1000 metri » (100).

GROSSI, *relatore*. Ritiene logiche e giuste le disposizioni del disegno di legge, che tende a dare al personale del Regio esercito, costretto a soggiornare in località di altitudine non inferiore ai mille metri, la sensazione che si tiene conto delle particolari condizioni di disagio che codesto soggiorno importa. Ne propone pertanto l'approvazione.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (101).

LOMBARD, *relatore*. Perdurando le particolari condizioni che consigliarono l'emanazione delle norme di carattere transitorio di cui al Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 798, ritiene urgente e necessaria la loro proroga a tutto il 31 dicembre 1939-XVII e propone quindi l'approvazione del disegno di legge in esame.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione della " Cassa sottufficiali della Regia aeronautica " » (102).

LOMBARD, *relatore*. Tenuto conto che il disegno di legge in discussione mira a colmare una lacuna nel campo della previdenza in favore della benemerita categoria dei sottufficiali e che il buon funzionamento della « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica » è garantito dal fatto che la sua struttura amministrativa è analoga a quella delle casse similari delle altre amministrazioni militari, ne propone l'approvazione.

Sui dieci articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (103).

CRISTOFORO FERRARI, *relatore*. Rileva come il disegno di legge tenda a stabilire criteri più equitativi per l'avanzamento dei sottotenenti in S. P. E. dell'arma aeronautica e a tale scopo perfezioni i criteri di formazione della graduatoria finale dei corsi regolari e dei corsi di integrazione, tenendo conto oltre che dei risultati conseguiti nelle prove di esame anche delle votazioni riportate durante l'anno scolastico. Un identico criterio è poi stabilito

per l'avanzamento a maggiore dei capitani A. A. R. N. in S. P. E. Ritiene pertanto il disegno di legge in esame ispirato ad un senso di giustizia ed esprime il voto che abbia l'approvazione della Commissione.

TALLARIGO. Plaude all'iniziativa del provvedimento formulando anzi l'augurio che possa essere esteso anche alle altre scuole militari.

Sui sei articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel corpo del genio aeronautico » (104).

CRISTOFORO FERRARI, *relatore*. Esposte le cause per cui anche in Italia si è sentita la necessità di far sorgere e successivamente sviluppare un servizio meteorologico e aerologico e di telecomunicazione per l'assistenza al volo, illustra le disposizioni dei singoli articoli del disegno di legge, ponendo in luce la vigile cura con cui il Governo fascista segue tutto quel che riguarda i servizi della forza aerea. Rileva inoltre che nel disegno di legge sono comprese talune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento che non hanno alcuna relazione con la istituzione della nuova categoria di ufficiali del genio; ritiene che vi siano state comprese per evitare l'emanazione di un altro provvedimento legislativo. Fa presente infine l'opportunità di proporre, a titolo di raccomandazione, che in successivi ritocchi di questo ordinamento si provveda, da parte del Ministero dell'aeronautica, a modificare l'attuale testo dell'articolo 1, sostituendo al comma: « Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici possono inoltre, a loro domanda, essere ammessi... ecc. » il seguente: « Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici e di quelle ingegneri radioelettricisti e ingegneri di armamento, possono inoltre, a loro domanda, essere ammessi... ecc. ».

Inoltre, nella considerazione che gli organici vigenti contemplanò al 1° gennaio 1941 un totale di 149 ufficiali del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici per tutti i servizi concernenti

le costruzioni aeronautiche ed edilizie e 150 ufficiali assistenti di meteorologia con una proporzione relativa di uno a uno, mentre nel corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, le proporzioni analoghe e relative sono 499 ufficiali per le categorie I, II, III, IV e V, contro 20 ufficiali della VI categoria geofisici, ossia 6,3 circa contro uno, veda il Ministero se non sia opportuno variare le proporzioni di uno ad uno di cui sopra, in senso marcatamente più favorevole ai servizi concernenti le costruzioni aeronautiche ed edilizie.

Indipendentemente da questo, poichè la riforma in esame rappresenta una migliore sistemazione organica del personale adibito al servizio in parola, invita la Commissione a dare la propria approvazione al disegno di legge.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-X, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-X, n. 808, concernente le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica » (105).

LOMBARD, *relatore*. Attese le finalità in vista delle quali si vogliono estendere anche ai compensi e soprassoldi giornalieri fissi del personale militare e civile della Regia aeronautica, che disimpegna gli incarichi e servizi speciali previsti dall'articolo 20 della legge 4 aprile 1935-X, n. 808, le norme che l'articolo 5 della legge medesima fissa nei confronti delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio del personale navigante per il periodo di tempo in cui sta scontando punizioni di rigore, propone l'approvazione del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga a tutto l'anno 1939-XVII-XVIII del termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938 - Anno XVI, n. 1218, per la nomina in servizio permanente effettivo di sottotenenti dell'arma

aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti » (106).

CRISTOFORO FERRARI, *relatore*. Illustra i precedenti legislativi e i motivi che giustificano e consigliano la proroga a tutto l'anno 1939 della facoltà accordata al Ministro dell'aeronautica col Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI per la copertura dei posti disponibili. Ritiene che la Commissione possa dare unanime approvazione al provvedimento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, relativo al riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina » (107).

RUSSO, *relatore*. Chiarisce come il provvedimento venga in certo modo a perfezionare il collegamento tra i due Comitati — quello per i progetti delle navi e quello per i progetti delle armi navali — e l'Ufficio di Stato Maggiore della Regia marina il quale ha già, in ambedue i Consessi, come membri ordinari, uno dei suoi ufficiali ammiragli e uno dei suoi ufficiali superiori. Opportunamente poi si è stabilito che i due ammiragli (Ispettore delle artiglierie e munizionamento e Ispettore delle armi subacquee), chiamati a partecipare alle sedute dei due Comitati, non abbiano voto deliberativo. Ciò premesso esprime il parere che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

CAMPIONI. Fa notare che i due ispettori non hanno voto deliberativo in quanto non rappresentano che una parte dello Stato Maggiore, mentre nelle sedute dei Comitati già interviene un ammiraglio il cui voto rappresenta l'opinione di tutto lo Stato Maggiore.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamento delle disposi-

zioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito » (108).

VACCA MAGGIOLINI, *relatore*. Segnala la grande importanza delle progettate modificazioni all'ordinamento dell'esercito intese a realizzare uno strumento bellico che risulti idoneo a condurre vittoriosamente quella guerra di rapido corso a cui il nostro esercito tende con ogni sua energia, poichè essa risponde, in pari tempo, al vivace dinamismo di cui l'intera Nazione fascista è imbevuta e alla necessità di non lasciarsi nuovamente impastoiare da una deprimente guerra di logoramento. Occorreva a tale scopo dar modo all'offensiva di riprendere il suo primato, carpitole, in questi ultimi decenni, dalla potenza distruggitrice delle mitragliatrici e dall'efficacia passiva delle organizzazioni difensive. Ciò l'offensiva non poteva ottenere se non procurando di annientare, a sua volta, i mezzi della difesa con una schiacciante supremazia, qualitativa e quantitativa, di armi idonee: artiglierie a tiro curvo, mortai da fanteria, carri armati. Con tale abbondanza di mezzi la divisione ternaria si sarebbe talmente appesantita da perdere in mobilità quanto avrebbe guadagnato in potenza, talchè in definitiva sarebbe risultata ancor sempre incapace di compiere la sua funzione tattica. Perciò la soluzione di questo problema di armonia tra mobilità e potenza e di proporzione tra uomini e mezzi non poteva essere trovata che in una diminuzione di personale.

Fa presente inoltre che a queste ragioni che hanno consigliato l'abbandono della formazione ternaria della divisione, sopprimendo uno dei tre reggimenti, ma fornendo ai due rimanenti la larghezza di mezzi che per vincere è stata riconosciuta indispensabile, va aggiunto anche il vantaggio — di grande importanza nel campo delle forze morali, che in guerra è di gran lunga preminente su qualsiasi altro elemento — della ricostruzione integrale delle vecchie e gloriose brigate.

Qualche piccolo inconveniente era inevitabile in un provvedimento così radicale e tra questo ritiene che il più preoccupante sia quello che divisioni così piccole potranno essere soggette ad un rapido e grave logoramento, il

quale, nel tratto della fronte di battaglia ove si compia lo sforzo risolutivo, potrebbe anche verificarsi in poche ore. A questo però si è già in parte provveduto fornendo la divisione di due battaglioni di complementi; inoltre le divisioni di seconda schiera potranno facilmente sostituire e scavalcare le divisioni antistanti.

Comunque gli inconvenienti non sono tali da infirmare la bontà del provvedimento, tanto è vero che già nella guerra etiopica il Maresciallo Badoglio riconosceva la divisione ternaria troppo pesante e d'altra parte la divisione binaria ha già avuto un favorevole colloquio, per quanto non decisivo, nella guerra di Spagna.

Infine a titolo di raccomandazione espono l'opportunità che:

1° sui tratti del fronte di battaglia ove la lotta si svolgerà più accanita il Corpo d'armata abbia non meno di cinque divisioni (due di prima schiera, due di seconda schiera pronte a sostituire le prime, una di terza schiera per la manovra e per far fronte ad eventualità impreviste) oltre a un buon numero di truppe suppletive;

2° poichè il compito del comandante di divisione diviene, nella parte concettuale, relativamente facile — a parte le indispensabili doti di energia e di tenacia — nei confronti di quello del comandante del Corpo d'armata, per poter ricavare buoni candidati alla promozione a questo grado, si sollevi a più alto livello la preparazione culturale e intellettuale degli ufficiali in S. P. E.;

3° nel predisporre in tempo di pace la costituzione delle unità che dovranno sorgere all'atto della mobilitazione, non si addivenga alla formazione di ulteriori divisioni binarie ma ci si limiti invece a costituire, nella maggiore quantità possibile, i loro elementi essenziali: reggimenti di fanteria, gruppi di artiglieria dei vari tipi e calibri, aliquote delle altre armi e dei servizi dell'esercito.

Ciò premesso, non esita ad invitare la Commissione a dare piena approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone in evidenza i due

aspetti essenziali del provvedimento che ne costituiscono il pregio e l'importanza. In primo luogo la creazione di nuovi e variati organi di comando (Comandi di Gruppi di Armata di cui nella guerra mondiale si era già notata la mancanza, Comandi di Corpi d'armata speciali ecc.) e di azione, coi quali l'ordinamento bellico dell'esercito viene ad acquistare elasticità grandissima, e quindi attitudine e capacità ad adeguarsi alle molteplici esigenze, anche impreviste, del campo di battaglia. Inoltre la costituzione binaria delle divisioni di fanteria offre la possibilità quantitativa di condurre e risolvere la battaglia offensiva a colpi di divisioni non solo per il maggior numero di divisioni che si possono formare ma anche per la maggiore forza di urto che possiedono e che è possibile applicare con unicità di direzione e dallo stesso punto.

DE BONO. Riafferma i concetti che ha già avuto occasione di esprimere in Senato in pubblica seduta riguardo alla sostituzione della divisione binaria alla ternaria. Le sue parole furono e sono confortate da un dato di pratica esperienza, e cioè che al momento dell'azione non si ha sete che di fanteria. Comunque osserva che la nuova unità base non è che una brigata con il rinforzo di due battaglioni di complementi.

VACCA MAGGIOLINI. Precisa che però questi ultimi, pur avendo il medesimo armamento degli altri, non debbono essere impiegati altro che in sostituzione di quelli già logori.

OTTAVIO ZOPPI. Non ritiene che i due battaglioni di complementi possano costituire la fonte per rimpiazzare le perdite, poichè l'esperienza ha dimostrato che non si apporta forza ai reparti rimpiazzandone i vuoti ma che bisogna sostituirli con altri reparti.

Ad ogni modo, mosso dai ricordi che scaturiscono dalla discussione di questo provvedimento, prega il Presidente di rendersi interprete presso il Presidente del Senato del desiderio della Commissione che nelle aule del Senato figurino tra gli altri, a perenne memoria, un busto del Maresciallo Cadorna (*vivi applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero delle norme del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari e assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana » (109).

SANI, *relatore*. Afferma che le stesse ragioni che in modo ovvio hanno determinato l'emanazione del decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, ricorrono nei confronti degli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero. Altrettanto opportuno è far coincidere la data di decorrenza del provvedimento con quella dello sbarco dei primi volontari in Spagna. Propone perciò l'approvazione del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (110).

MARINETTI, *relatore*: Nota che l'intento del decreto-legge di cui si propone la conversione in legge è quello di adeguare la legislazione militare alle continue necessità di rinnovamento e perfezionamento del Regio esercito, apportando opportune modifiche al Testo Unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596. Le disposizioni dei vari articoli trovano tutta piena giustificazione e pertanto propone alla Commissione di approvare la conversione in legge.

DE BONO. Coglie l'occasione per esprimere il voto che si dia maggiore possibilità ai sottotenenti di complemento, muniti del richiesto titolo di studio, di passare, previo esame, in S. P. E. Non tutti gli ufficiali possono uscire dall'Accademia poichè non tutti i giovani riconoscono in loro la vocazione prima che il servizio di prima nomina li metta a contatto con la vita e l'ambiente militare. D'altra parte è anche utile facilitare la loro ammissione nell'esercito permanente perchè il numero dei subalterni non è davvero eccessivo.

MARINETTI, *relatore*. Ritiene che la questione investa piuttosto la legge di avanzamento.

TALLARIGO. Si associa alle parole del camerata De Bono avendo avuto occasione spesso, e anche recentemente, di riscontrare la insufficienza numerica dei subalterni soprattutto nell'arma di artiglieria.

PRESIDENTE. Esprime l'opinione che si tratti di una crisi transitoria, determinata dal passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Approvazione del disegno di legge: « Conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Alfredo Guzzoni » (135).

AGO, *relatore*. Rileva che il provvedimento è pienamente giustificato dalle alte benemerenze acquistate dal generale Guzzoni nelle recenti operazioni militari in Albania. Pertanto ne propone l'approvazione.

La riunione è sciolta alle ore 18,5.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

2^a RIUNIONE

Venerdì 2 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente

GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

La riunione è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Baistrocchi, Barzini, Bastico, Bernotti, Bobbio, Umberto Bucci, Campioni, Conz, De Bono, Di Benedetto, Ducci, Cristoforo Ferrari, Giuseppe Francesco Ferrari, Arturo Giuliano, Graziosi, Grossi, Guillet, Lombard, Montefinale, Pugnani, Rolandi Ricci, Giuseppe Rota, Russo, Salucci, Sani, Scipioni, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Valli, Gaetano Zoppi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: De Vecchi, Giuria, Giuriati, Malladra, Minale, Nomis di Cossilla, Riccardi, Vacca Maggiolini.

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione i camerati Minale e Nasi che però

non sono oggi presenti. È sicuro di interpretare il pensiero di tutti inviando loro il saluto più cordiale ed esprimendo il compiacimento della Commissione per avere acquistato l'alto contributo della loro capacità e competenza.

Aggiunge alcuni chiarimenti alle norme di carattere pratico circa gli emendamenti, le relazioni e le votazioni, già accennate nella riunione precedente.

Approvazione del disegno di legge: « Indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità » (205).

LOMBARD. Incaricato dell'esame del disegno di legge comincia col ricordare come il progresso della tecnica nel campo della radio e la raggiunta perfezione di determinati strumenti di bordo abbiano permesso il volo anche nelle peggiori condizioni di visibilità e si sia quindi addivenuti alla creazione di una scuola di volo senza visibilità. Ora gli istruttori che adempiono a questo delicato incarico svolgono una intensa e rischiosa attività, dovendo effettuare normalmente voli per l'istruzione degli allievi, in pessime condizioni atmosferiche, e dovendo inoltre provvedere al collaudo dei moderni e delicati strumenti necessari allo scopo suindicato. Perciò l'Amministrazione ha ritenuto equo e doveroso compensarli con una superiore indennità di aeronavigazione analogamente a quanto già è stato fatto per i piloti della scuola di alta velocità a Desenzano.

I tre articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Ammissione in servizio di carriera nella Regia aeronautica di avieri scelti e primi avieri specialisti ed aiuto specialisti » (206).

CRISTOFORO FERRARI. Esaminando il disegno di legge ha rilevato come, in sostanza, esso sia rivolto ad autorizzare il Ministero dell'aeronautica a procedere ad un reclutamento straordinario di avieri scelti e primi avieri specialisti ed aiuto specialisti di carriera, tra il personale della Regia aeronautica in congedo. Per quanto la dichiarazione della relazione ministeriale, che cioè il reclutamento straordinario è giustificato da imprescindibili esigenze di servizio, sia troppo generica, mentre sarebbe desiderabile una più precisa indicazione circa le affermate esigenze, tuttavia ritiene che il disegno di legge debba essere approvato integralmente.

Crede peraltro doveroso mettere in rilievo le premure del Governo per il personale che ha partecipato ad operazioni belliche tanto che vien posta come condizione assoluta per l'ammissione in carriera l'aver prestato servizio almeno sei mesi durante le operazioni in Africa Orientale ovvero almeno sei mesi di servizio non isolato all'estero.

I quattro articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Corresponsione, a favore delle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero, della indennità di entrata in campagna, della indennità giornaliera e del premio di terminata missione » (207).

AMANTEA. Raccomanda all'approvazione della Commissione il disegno di legge, con cui si normalizza l'estensione di varie concessioni alle infermiere della Croce Rossa in servizio presso le truppe operanti nella Spagna, in analogia a quanto già era stato disposto a favore di altre categorie di personale civile inviate in servizio non isolato all'estero con il Regio decreto 21 dicembre 1936-XIV, n. 2529. Senza dubbio è conforme a giustizia il rico-

noscere a questo benemerito personale il diritto alle indennità di entrata in campagna e giornaliera stabilite per il grado di sottotenente e al premio di terminata missione volontaria fissato per gli ufficiali inferiori. Per gli stessi motivi è anche equo sanzionare le corresponsioni già avvenute di queste competenze.

VALLI. Plaude al provvedimento in discussione e ricorda le benemeritenze delle infermiere volontarie della C. R. I. che sotto l'alto patronato e l'Augusto esempio delle LL. AA. RR. la Duchessa d'Aosta Madre e la Principessa di Piemonte, hanno dedicato, e sono pronte a dedicare, la loro generosa opera negli ospedali militari terrestri e navali in pace e in guerra, in qualsiasi luogo essi si trovino.

Zelatrici di una prestazione proba e disinteressata, sottoposte ad una rigida disciplina, esposte al sacrificio e spesso anche al pericolo, operose senza nulla chiedere ed ispirate ad un sacro volontarismo, esse sono elementi di quell'aristocrazia spirituale caratteristica della parte più sana della Nazione ed in certo modo appartenenti alla grande famiglia militare a cui è collegata la loro opera, non solo umanitaria, ma prettamente logistica.

Riconosce quindi più che plausibile il benevolo provvedimento — augurabilmente estensibile in futuro — dalle infermiere non richiesto, ma dettato da giustizia, a parziale indennizzo almeno del disagio imposto dal loro lavoro senza che con ciò venga ad essere menomata l'elevatezza e la nobiltà della loro missione. Accresce significato al provvedimento l'unanime consenso di una Commissione legislativa composta prevalentemente di capi delle Forze armate i quali più di altri possono valutare ed esaltare la valorosa opera reale e fattiva di queste donne italiane, elementi effettivi dell'efficienza guerresca della Nazione a cui le Forze armate devono alta e profonda gratitudine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione sia ben lieta, oltre che di approvare il disegno in discussione, di esprimere il suo plauso nei riguardi del corpo delle infermiere per la loro opera disinteressata. (*Applausi*).

I tre articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (208).

TALLARIGO. Incaricato di esaminare il disegno di legge nota che l'articolo 1 non fa che tradurre in legge una norma sino ad ora ragionevolmente seguita; gli articoli 2 e 3 esigono invece una più attenta ed ampia illustrazione. Ricorda anzitutto come gli ufficiali invalidi di guerra possano trovarsi nella categoria dei *mantenuti in servizio* o in quella dei *riassunti* e come il numero dei posti di quest'ultima categoria sia fissato in 450 e il numero medio annuale delle vacanze, nella stessa, sia di 25. Ora il disegno di legge in discussione conferma quanto è già disposto dall'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII sullo stato degli ufficiali, che cioè l'ammissione nel ruolo dei riassunti è concessa: *a*) agli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi e corpi, anche se del ruolo mobilitazione, riconosciuti inabili al servizio militare incondizionato per aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra, sempre che tali ferite diano titolo alla riassunzione; *b*) agli ufficiali, fino al grado di colonnello, mantenuti in S.P.E. delle varie armi e corpi anche se del ruolo mobilitazione; con una sola variante, che cioè non è più necessario che l'aggravamento delle ferite o infermità sia tale da rendere indispensabile il collocamento a riposo. Ma a parte questo, un attento esame del terzultimo comma dell'articolo 2 fa pensare che restino esclusi dall'accessibilità nel ruolo dei riassunti gli ufficiali mantenuti in S. P. E. non appartenenti alle prime *cinque* categorie di pensionati di guerra. Infatti, se, con quel citato comma, viene riservata a quelle categorie la metà delle vacanze che annualmente si formano nella categoria dei riassunti e l'altra metà è destinata agli ufficiali della categoria *a*), nessun posto resterebbe disponibile per le categorie 6^a, 7^a, 8^a, dei pensionati di guerra mantenuti in servizio.

Dato che questo non è nei fini del legislatore propone, per evitare possibili equivoci nella interpretazione della legge, di sopprimere nel terzultimo comma dell'articolo 2 la limitazione

espressa dalla frase: « *non inferiore alla quinta categoria* ».

Inoltre l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce, una volta tanto, che agli ufficiali mantenuti in servizio siano devoluti tutti i posti della categoria riassunti che si sono resi o si renderanno vacanti nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1939, sempre che detti ufficiali abbiano presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 1938-XVII e siano in possesso dei requisiti voluti dalla citata legge. Senonchè è evidente che l'applicazione integrale di questo articolo 3 colmerà in un primo tempo le vacanze del ruolo riassunti, intercettandone l'accesso agli ufficiali della categoria *a*) che hanno già presentato domanda di ammissione nel ruolo riassunti. Nulla vi sarebbe da obiettare se si trattasse di un semplice ritardo; sta però di fatto che per tutti gli ammittendi al ruolo riassunti è condizione necessaria farsi visitare dal Collegio medico-legale per essere collocati a riposo. Pertanto può essere accaduto che alcuni degli ufficiali della categoria *a*) che si siano già sottoposti alla suddetta visita trovino poi precluso l'accesso ai posti sui quali, nell'ignoranza delle nuove disposizioni di legge, facevano assegnamento e siano collocati a riposo. Queste le ragioni per cui, a favore di quei pochi ufficiali della categoria *a*) che verrebbero ad essere danneggiati per avere già subito i provvedimenti medico-legali, l'oratore invocherebbe, *a titolo di semplice raccomandazione*, un qualche provvedimento atto ad attenuare il danno derivante dall'entrata in vigore della nuova legge.

Inoltre gli articoli 2 e 3 stabiliscono che la riassunzione sia concessa previo collocamento a riposo. Questa condizione apparisce in contrasto con l'articolo 137 della legge sullo stato degli ufficiali dove è detto che: « agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite per gli ufficiali del servizio permanente comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria e al fuori organico ». Peraltro ritiene opportuno sopprimere dagli ultimi commi degli articoli citati le parole finali: « *e previo collocamento a riposo* ».

L'oratore accenna infine ad un'ultima questione di pura forma riguardante la poco felice espressione: « mantenuti in servizio » che opportunamente, a suo avviso, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha modificato nell'altra: « trattenuti in servizio » nonostante la consuetudine invalsa fin dal 1917 di designare gli ufficiali invalidi di guerra, conservati in servizio, con la qualifica di « mantenuti ».

Concludendo, poichè nulla ha da obiettare in merito agli articoli 4 e 5, ritiene che, a parte i due emendamenti proposti, il disegno di legge sia senz'altro da approvare.

PRESIDENTE. Fa presente che il Ministero della Guerra, tempestivamente interpellato in merito ai due emendamenti proposti, ha risposto che concorda pienamente sull'opportunità di essi in quanto il disegno di legge, così emendato, meglio corrisponde ai fini per i quali fu studiato.

La Commissione è quindi libera di decidere in proposito.

I due emendamenti sono approvati.

PRESIDENTE. Relativamente invece alla questione di forma comunica che dal Ministero delle Finanze è pervenuta una lettera con cui — premesso che la dizione « mantenuti » è stata sempre adoperata fin da quando fu istituita la posizione del « mantenimento in servizio attivo degli ufficiali invalidi di guerra » (legge 25 marzo 1917, n. 481, e decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032) — d'intesa col Ministero della Guerra, si prega la Commissione di voler ripristinare la parola « mantenuti » in luogo di quella « trattenuti » nei commi quarto e quinto dell'articolo 2 e nel primo comma del successivo articolo 3 del disegno di legge in esame.

DE BONO. Dichiara di aderire piuttosto alla formula consigliata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal camerata Tallarigo.

PRESIDENTE. Probabilmente il parere dei due Ministeri trova anche conforto nel fatto che si fa ricorso alla locuzione « trattenuti in servizio » nel caso di militari che hanno terminato il servizio e non sono collocati in congedo.

TALLARIGO. Per rimediare, almeno in parte, alla brutta impressione che si riceve

dal termine « mantenuti » propone che la Commissione faccia voti, se non altro, che il suddetto termine non vada mai disgiunto dalle parole « in servizio ».

GAETANO ZOPPI. Poichè si sa che purtroppo le raccomandazioni la maggior parte delle volte restano tali e non danno i risultati voluti, e poichè d'altronde la questione è piuttosto scottante, è del parere che si proponga senz'altro una modifica dell'articolo 3.

SCIPIONI. Si associa.

BOBBIO. Fa sue le obiettive parole del camerata Zoppi. Il disegno di legge con gli articoli 2 e 3 conferisce notevoli vantaggi alla categoria degli ufficiali mantenuti in servizio facilitando loro sensibilmente il passaggio nell'ambita categoria dei riassunti in servizio stabilendo la loro precedenza su quelli della categoria a) — che così finirebbe per divenire più precisamente categoria b) — ed esonerandoli da due visite sanitarie bastando solo il parere del collegio medico-legale. Gli appare quindi eccessiva la facilitazione — o addirittura privilegio — di devolvere *interamente* agli ufficiali mantenuti in servizio le vacanze che si formeranno nella categoria dei riassunti dal 1° aprile 1939-XVII a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, escludendo *totalmente* quelli della categoria a), anche se ne avessero già acquisito il diritto. Pertanto propone che nell'articolo 3 del disegno di legge sia sostituita all'espressione: « saranno *interamente devolute* » la seguente: « saranno *devolute per metà alle due categorie a) e b) secondo quanto è disposto dal precedente articolo 2* ». Ovvero, meglio ancora, che si semplifichi il provvedimento in esame sopprimendo senz'altro detto articolo 3 e sostituendo nell'articolo 2, al primo capoverso, all'espressione: « con effetto dal 1° gennaio 1940-XVII » l'altra: « con effetto dal 1° aprile 1939-XVII » o « dalla data della presente legge ».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal camerata Bobbio.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Rinvia la discussione del disegno di legge per poter chiedere il parere del Ministero competente.

Approvazione del disegno di legge: « Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica » (223).

LOMBARD. Illustra alla Commissione le finalità del disegno di legge che ha avuto l'incarico di esaminare.

La legge 21 giugno 1925, n. 1943, dettava le disposizioni per l'allenamento periodico per il personale navigante e specializzato che dal termine della grande guerra era andato, per più ragioni, disperso. In sostanza la predetta legge aveva come principale scopo quello di fare un vero e proprio censimento del personale navigante e specializzato già appartenente all'esercito e alla marina — che era tenuto a denunciarsi spontaneamente — per gettare le basi per la costituzione dei ruoli della riserva aeronautica e disciplinarne l'allenamento con esercitazioni periodiche limitate allo stretto indispensabile a cui il personale in congedo partecipava volontariamente con facoltà di vestire l'abito civile e di scegliere la località e l'epoca più propizia ai suoi privati interessi.

A distanza di quindici anni dall'emanazione delle cennate norme, che sono tuttora in vigore, l'aviazione militare di tutte le specialità ha enormemente progredito e gli apparecchi di oggi, a parte la complessità dei loro congegni di bordo, hanno triplicato la velocità, sicchè la manovra di partenza e di atterraggio e la loro condotta di volo sono diventate più complesse e difficili. Anche l'impiego bellico degli attuali mezzi aerei ha assunto nuove forme che richiedono nel pilota un possesso di cognizioni tecniche ed un grado di addestramento che non è possibile raggiungere presso le attuali organizzazioni da turismo, dotate di mezzi inadeguati e di macchine che, per le loro limitate caratteristiche, non rispondono più alle attuali necessità addestrative. Inoltre un'altra considerazione, quella dell'alto costo del materiale di volo ora in dotazione e la necessità che esso sia affidato a mani esperte e sicure, ha consigliato l'aggiornamento delle vigenti disposizioni.

Il disegno di legge in discussione prevede, oltre ad un periodo di allenamento periodico del personale in congedo, che non è più facol-

tativo ma obbligatorio, il richiamo in servizio per un periodo di tempo non superiore ai sessanta giorni con assegnazione del personale richiamato ai reparti di volo per eseguirvi le esercitazioni di addestramento bellico, necessarie per acquistare la conoscenza del nuovo materiale di volo e delle nuove forme d'impiego. Sia durante il periodo di allenamento presso i campi militari o civili, sia durante l'addestramento presso i reparti di volo, il personale richiamato dovrà sempre indossare l'uniforme militare. Le nuove disposizioni fissano i limiti di età per ciascuna categoria e specialità del personale in congedo, coi quali cessa l'obbligo dell'allenamento od addestramento periodico.

I dieci articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sulla requisizione del naviglio mercantile » (224).

VALLI. Chiamato ad esaminare il disegno di legge, rileva come l'impiego del naviglio mercantile nazionale, mezzo di comunicazione principale di una nazione marittima e collegamento fondamentale con un Impero oltremarino, rappresenti, in gravi eventi di guerra e di pace, la soluzione di problemi operativi e logistici di alto interesse e che richiedono infallibile e pronta riuscita. Da ciò la necessità che una rigorosa regolamentazione ne disciplini l'organizzazione e ne assicuri l'opera in ogni momento, armonizzando le improvvise esigenze politiche ed economiche dello Stato con quelle della Marina mercantile, importante proprietà privata protetta, come tale, dalle leggi statutarie.

Fino ad oggi questa regolamentazione fu solo parzialmente stabilita da provvidenze frammentarie, che non sempre riuscirono ad evitare gli emergenti contrasti di interessi. Nei casi normali si è sempre cercato di applicare il sistema del noleggio marittimo, derivante da un comune contratto bilaterale (così pure nella guerra etiopica, iniziata senza la

tradizionale dichiarazione) ma talvolta, per speciali esigenze guerresche che impongono traffico di naviglio mercantile, si è costretti ad avvalersi del sistema della requisizione; sistema che nel corso del tempo fu confermato da varie disposizioni legislative, quali le leggi 20 marzo 1865, 25 marzo 1917, 19 gennaio 1936, 4 giugno 1936, per citare le più importanti.

Ciò per ben comprendere come il disegno di legge in discussione fosse invocato con crescente urgenza: 1) per la insufficienza e frammentarietà delle disposizioni esistenti, quasi tutte improvvisate durante la grande guerra e che ebbero per involontaria conseguenza una quantità di vertenze che si protrassero per lunghi anni; 2) per le vicende politiche e guerresche dell'ultimo lustro, che richiesero un enorme apparecchio logistico marittimo e che consigliarono di provvedere definitivamente alle necessità di analoghi eventi futuri.

In sostanza si è voluto portare un valido contributo a quello stato di approntamento integrale della Nazione, voluto dal Duce, con questo disegno legislativo che si appoggia fondamentalmente sullo Statuto, sul carattere corporativo e fascista della Nazione e sulla inderogabilità delle esigenze dello Stato, in pace e in guerra, alle quali tutti gli interessati privati devono far posto. Il fatto che alla sua compilazione hanno praticamente ed efficacemente concorso col loro parere competente, oltre ai Ministeri interessati e soprattutto la Direzione generale della Marina mercantile, anche i rappresentanti degli armatori, delle rispettive Corporazioni e del Sindacato della Gente di Mare con consapevole spirito di sincera cooperazione, è sicura garanzia della bontà del provvedimento che non potrà non soddisfare tutte le parti che vi appaiono in causa.

Conclude col proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato, esprimendo il convincimento che esso rappresenta un eminente atto giuridico inteso ad interpretare le necessità e a favorire i fortunati destini del nostro Impero, che saranno sempre più collegati al mare e alla operosità che su di esso, in pace ed in guerra,

la nostra privilegiata stirpe sarà chiamata a svolgere.

ROLANDI RICCI. Si associa incondizionatamente alle parole del senatore Valli circa i grandi servizi resi dalla Marina mercantile. Conviene che il disegno di legge risponde alle esigenze ed ai superiori interessi della Nazione poichè è indispensabile che la marina mercantile in caso di emergenza sia al servizio dello Stato, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, e nessuno ostacolo deve poter ritardare, in caso di richiesta, la requisizione. È ovvio che come contropartita vi sia da parte dello Stato un congruo indennizzo, giusto l'articolo 29 dello Statuto fondamentale del Regno, dal momento che si tratta di una vera e propria espropriazione la quale a sua volta può essere parziale (art. 6), temporanea (art. 30), ovvero definitiva (art. 29).

Ciò premesso, a parte qualche minuzia circa la tecnologia giuridica del provvedimento in esame, che talvolta non è perfetta — così, per esempio, negli articoli 21 e 22 c'è una incongruenza circa la responsabilità del capitano; un'altra ve n'è negli articoli 51 e 52 nei quali si usa una volta il termine « ammenda » e un'altra il termine multa » — rileva che, in complesso, nel provvedimento non vi sono grandi deficienze ove si escludano le disposizioni dell'articolo 48.

Effettivamente con l'articolo 48 si sancisce un grave precedente. Perciò si permette di prenderlo in esame. Anzitutto nel primo comma si parla dell'impugnabilità dell'ordine di requisizione, ma non si capisce bene quando in pratica la requisizione possa essere impugnata. Fin qui niente di sostanzialmente preoccupante; ma l'inconveniente veramente grave si presenta nel caso di ricorso circa il quantitativo della indennità. In questo secondo momento l'interesse pubblico è cessato, è cessata quindi la prevalenza del diritto pubblico su quello privato; non resta che da determinare il prezzo, non resta che un semplice rapporto patrimoniale. Ora le leggi comuni in caso di espropriazione ammettono il ricorso, per il quantitativo dell'indennità, all'autorità giudiziaria. Nel provvedimento in esame, invece, si fa un passo troppo ardito nel campo del diritto privato e, cessato lo stato di emergenza, è chiamato a

giudicare inappellabilmente lo stesso Ministero delle Comunicazioni, in altri termini, lo stesso compratore.

È del parere che non sia assolutamente ammissibile la creazione di un giudice unico nella persona stessa che ha fatto la requisizione. Il Ministero potrà essere chiamato a dare il suo parere, sentito il Consiglio Superiore della marina mercantile che rappresenta tutti gli interessi marittimi, ma non a giudicare.

Si permette perciò di richiamare l'attenzione della Commissione su quanto ha sopra esposto. Niente deve ostacolare le necessità dello Stato, ma una volta che queste sieno cessate, non resta che un rapporto privato e non si può giurisdizionalmente far diventare giudice il Ministero delle Comunicazioni. Poichè con ogni probabilità il legislatore ha voluto creare una magistratura speciale per queste controversie, propone che di esse sia investito il Consiglio di Stato, che dà la maggiore garanzia e che, se avrà bisogno di un perito, potrà chiamare il Consiglio Superiore della marina mercantile ovvero anche la Ragioneria generale dello Stato.

VALLI. Fa presente che il terzo comma dell'articolo 48 ammette la soluzione di controversie per mezzo dell'autorità giudiziaria.

ROLANDI RICCI. Obietta che il comma richiamato si riferisce alle altre questioni ed è solo attributivo di competenza territoriale della giurisdizione ordinaria.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione l'opportunità di modificare il secondo comma dell'articolo 3 nel modo seguente: « Contro i provvedimenti che determinano le indennità previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a cui dovrà essere comunicato prima il parere del Consiglio Superiore della marina mercantile e della Ragioneria Generale dello Stato ».

RUSSO. Si dichiara contrario all'emendamento, in primo luogo perchè ritiene che il

Ministero delle Comunicazioni abbia tutti i mezzi per consigliarsi e quindi giudicare secondo giustizia, in secondo luogo perchè, per esperienza vissuta, ritiene che l'emendamento possa generare un'infinità di litigi, complicando così il provvedimento legislativo.

DE BONO. Dichiara di accettare l'emendamento, che del resto consiste nella semplice messa a punto di una questione giuridica senza infirmare affatto la bontà della legge. Altrimenti sarebbe giudice proprio l'ultima persona che dovrebbe esserlo.

VALLI. Non ha argomenti per poter ribattere la questione giuridica così acutamente sollevata dal camerata Rolandi Ricci. Solo non si spiega come possa essere sfuggita ai numerosi competenti, tra cui più di un giurista, che hanno collaborato alla compilazione della legge.

ROLANDI RICCI. Obietta che non deve essere loro sfuggita tanto è vero che si dice: « decide in via giurisdizionale »; soltanto avranno accettato il principio che egli non ritiene di poter accettare. Non si può espropriare il privato in questa maniera; non si deve affidare la giurisdizione al potere esecutivo in nessun caso, tanto meno poi quando si tratta proprio di chi ha requisito e quindi valutata e stabilita l'indennità.

Risponde poi al camerata Russo che non ci si deve affatto preoccupare di un aumento di litigiosità in quanto il Consiglio di Stato ha un unico grado e non tre gradi come la giurisdizione ordinaria.

Per queste ragioni insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'emendamento proposto dal camerata Rolandi Ricci e lo pone in votazione.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Rinvia la discussione del disegno di legge in attesa del parere del Governo sull'emendamento accettato dalla Commissione.

La riunione è sciolta alle ore 17,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

3^a RIUNIONE

Venerdì 12 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente
GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Baistrocchi, Barzini, Bernotti, Bucci Umberto, Campioni, De Bono, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Graziosi, Grossi, Lombard, Malladra, Marinetti, Montefinale, Pugnani, Rolandi Ricci, Russo, Salucci, Sani, Scipioni, Solari, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Valli, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bobbio, Conz, De Vecchi, Giuliano, Giuria, Minale, Riccardi, Rota Giuseppe, Vacca Maggiolini.

MONTEFINALE, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. È sicuro di interpretare il sentimento della Commissione inviando un pensiero di affettuoso rimpianto alla memoria del camerata Ricchetti scomparso in questi ultimi giorni.

Comunica che il Presidente del Senato ha inviato ai Presidenti delle Commissioni una circolare di cui fa dare lettura.

MONTEFINALE, *segretario*. Ne dà lettura.

Ai Presidenti delle Commissioni legislative:

Il Duce, con successive circolari ai Ministri, ebbe a rilevare come, in leggi, in testi unici ed in decreti-legge, venisse spesso delegata al Governo la facoltà (da esercitarsi mediante decreto Reale e anche ministeriale, senza alcuna altra formalità) di emanare norme di esecuzione di provvedimenti legislativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Tale deroghe — ebbe inoltre a dichiarare il Duce — dopo la emanazione della legge 9 dicembre 1928-VII, numero 2693, sull'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo, debbono considerarsi illegittime, avendo la legge citata riconosciuto esplicitamente il carattere costituzionale della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, dal che consegue che tutte le deroghe eventuali a tale legge debbono essere fatte sempre con legge costituzionale, da sottoporsi al previo parere del Gran Consiglio del Fascismo, e non con legge normale, nè con disposizioni emanate in virtù di deleghe.

In tali circolari il Duce ha inoltre rilevato come spesso, pure in deroga all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si provvedesse, in materie esclusivamente riservate alla competenza del potere esecutivo, con atti del potere legislativo.

Con telegramma in data 11 corrente, il Duce ha richiamato l'attenzione sul fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la forma del decreto-legge è stata limitata a pochi e specialissimi casi, mentre in tutti gli altri si

deve provvedere con legge, da approvarsi dalle Assemblee Plenarie o dalle Commissioni Legislative.

Il Duce dichiara di intendere che, anche con il nuovo sistema, non abbiano a riprodursi gli inconvenienti lamentati nelle sue precedenti circolari e di avere perciò impartito precise disposizioni in tale senso a tutti i Ministri. Tuttavia, per l'ipotesi di eventuali errate interpretazioni, il Duce desidera che sia richiamata l'attenzione delle singole Commissioni Legislative sulla necessità che non vengano approvate dalle Commissioni stesse disposizioni che violino le norme della legge costituzionale del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che sono modificabili soltanto previo parere del Gran Consiglio del Fascismo.

Prego pertanto i Presidenti delle Commissioni Legislative di voler vigilare a che le disposizioni del Duce siano rispettate, sospendendo, ove occorra, l'esame dei disegni di legge, o non accettando emendamenti, che siano in contrasto con tale disposizione, e dandomene subito comunicazione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (208).

PRESIDENTE. Invita il senatore Tallarigo a riferire circa la risposta del Ministero della Guerra agli emendamenti proposti.

TALLARIGO. Comincia col ricordare come in sede di discussione del disegno di legge propose due emendamenti agli articoli 2 e 3 ed una raccomandazione con riferimento all'articolo 3. I due emendamenti furono favorevolmente accolti dal Ministero della guerra; la raccomandazione incontrò il favore della Commissione e fu trasformata dal senatore Bobbio in un emendamento. Quindi la discussione fu sospesa per interpellare in proposito il Ministero. Ora il Sottosegretario di Stato per la Guerra ha risposto con una lettera esauriente sotto ogni aspetto, in quanto sopprime i dubbi sorti sull'articolo 3 che si temeva sancisse un trattamento di privilegio per la cate-

goria dei mantenuti in servizio, a danno della categoria a).

Il sottosegretario di Stato così si esprime:

« Ho esaminato il nuovo emendamento proposto dalla Commissione legislativa delle Forze Armate, al disegno di legge « Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito », emendamento che consiste:

— nel sostituire nell'articolo 3 all'espressione: « saranno interamente devolute » la seguente: « saranno devolute per metà alle due categorie a) e b) secondo quanto è disposto dal precedente articolo 2 »;

oppure:

— nel sopprimere senz'altro l'articolo 3 sostituendo nell'articolo 2, primo capoverso, all'espressione: « con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII » la seguente: « con effetto dal 1° aprile 1939-XVII » o « dalla data della presente legge »;

e da tale esame ho dovuto rilevare come lo emendamento in questione, qualora fosse accolto, verrebbe a frustrare gli scopi per i quali il disegno di legge fu studiato e predisposto.

La norma contenuta nell'articolo 3 fu introdotta con il deliberato proposito di concedere agli ufficiali mantenuti un giusto compenso alle remore da essi subite in materia di riassunzione.

Per ben valutare la portata dell'articolo 3 citato occorre tener presente quanto dispone l'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali.

Tale articolo fu redatto allo scopo di contenere le riassunzioni nel limite di 450 unità stabilito dall'articolo 76 del Regio decreto 12 luglio 1933-XI, n. 1491 — aumentate in via transitoria di 20 unità — e di arginare, mediante procedura più rigorosa di quella seguita in passato, il sempre crescente numero di domande di ufficiali in s. p. e. che, con pregiudizio della finanza e della loro stessa posizione di stato e di carriera, chiedevano il trasferimento nei ruoli dei riassunti.

La disposizione in parola, se da un lato ha risposto pienamente ai fini cui mirava, chè, infatti, il numero degli ufficiali che aspirano alla riassunzione è notevolmente diminuito in

questi ultimi anni, d'altra parte però nella sua pratica applicazione ha disconosciuto negli ufficiali mantenuti la condizione di legittima aspettativa ad essi creata dal Decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, dal Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491 e Regio decreto-legge 29 ottobre 1921, n. 1926, ed ha portato una disparità di trattamento a tutto loro danno in confronto di quelli in s. p. e.

Ed infatti si dà il caso in cui ufficiali in s. p. e. ai quali è stata liquidata la minima categoria di pensione per una invalidità modesta, hanno già potuto ottenere la riassunzione, mentre altri che, essendo provvisti da tempo di pensione più elevata, attendevano fiduciosamente la formazione di vacanze nei posti per legge riservati ai minorati, continuano a prestare servizio effettivo — in condizioni fisiche talvolta gravemente menomate — nei rispettivi ruoli come mantenuti.

Ciò perchè la lettera b) del citato articolo 135 pone come condizione « sine qua non » per la riassunzione dei mantenuti un aggravamento tale da rendere indispensabile il collocamento a riposo.

Ora se questa disposizione viene esaminata attentamente, appare già di per sè stessa, oltre che estremamente rigorosa, in assoluto contrasto col carattere dell'istituto del mantenimento il quale ha come suo presupposto l'invalidità permanente al servizio militare incondizionato, ossia il collocamento a riposo per infermità; provvedimento, questo, che viene però temporaneamente sospeso dando luogo appunto al mantenimento in s. p. e. (articolo 3 Decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).

A prescindere poi da tale considerazione, si è avuto occasione di rilevare in circa quattro anni di applicazione della legge che nella maggior parte dei casi l'autorità sanitarie si trovano nella impossibilità medico-legale di riconoscere un aggravamento della invalidità, a causa della natura di questa. Ed invero non è neppur logicamente pensabile che ad esempio la perdita totale anatomica di un arto superiore o la cecità di un occhio possano col decorso del tempo subire modificazioni tali da portare ad aggravamenti, mentre invece le condizioni generali dell'individuo, pur sempre legate direttamente o indirettamente all'inva-

lidità, consiglierebbero una sua più proficua utilizzazione in un servizio sedentario. Ed è per questo motivo che ufficiali mutilati di un braccio o con altre gravi ferite o lesioni non possono ottenere la riassunzione quando invece altri, fino a ieri in s. p. e., ottengono il trasferimento nella categoria dei riassunti per una lievissima menomazione fisica, quale ad esempio la mancanza della falange di un dito.

Evidenti ragioni di opportunità e di equità consigliarono quindi l'adozione di provvedimenti intesi a ridare praticamente agli ufficiali mantenuti la possibilità di essere riassunti.

L'esame della posizione di sei ufficiali (primi secondo l'ordine di presentazione delle domande) per i quali sono state iniziate le pratiche di riassunzione per occupare altrettante vacanze formatesi all'inizio del corrente anno dimostra la verità dell'asserto; chè infatti:

a) a quattro di essi è stata liquidata una pensione di ottava e di settima categoria (ossia per invalidità marginali); e la pensione di due di questi non ha neppure carattere vitalizio, ma solo temporanea;

b) uno, dopo aver presentata la domanda (in data 3 dicembre 1938), è stato a richiesta inviato in Spagna dimostrando con ciò stesso di non essere « permanentemente inabile al servizio incondizionato per constatato aggravamento di ferite o di infermità riportate in guerra » (articolo 135 della legge sullo stato degli ufficiali). È ovvio osservare a questo proposito che una invalidità o esiste o non esiste: ma se esiste effettivamente non ne possono essere procrastinate « a libito » le conseguenze. È da rilevarsi, inoltre, che fino a quando questo ufficiale non subisce gli accertamenti sanitari, e cioè fino a quando egli non rientra dalla Spagna, la sua domanda blocca quella presentata subito dopo di lui da un ufficiale mantenuto;

c) uno solo è affetto da infermità classificata alla quarta categoria di pensione.

Comunque tutti gli ufficiali, compreso quello in Spagna, saranno riassunti, se il collegio medico-legale li dichiarerà in possesso dei necessari requisiti fisici.

Diversa è, invece, la posizione dei mante-

nuti chè questi hanno quasi tutti da anni liquidata una categoria di pensione superiore in genere a quella degli ufficiali di cui sopra. Particolarmente pietoso è il caso in uno di essi, affetto da gravi lesioni oculari, la cui vista va scemando di giorno in giorno, sì da ridurlo forse alla cecità; ora, se l'infausta prognosi dovesse avverarsi prima della sua riassunzione, egli sarebbe collocato a riposo senza possibilità di sistemazione: infatti la riassunzione è consentita solo agli ufficiali in s. p. e. e non anche a quelli in congedo (articolo 135 citato).

L'esame della situazione numerica delle vacanze e degli aspiranti alla riassunzione conferma maggiormente quanto sopra è stato esposto: questa infatti è la situazione:

vacanze esistenti al 31 marzo 1939	n. 12
vacanze previste dal 1° aprile al 31 dicembre 1939	» 8
	=====
TOTALE	n. 20
	=====

Di tali vacanze 12 saranno devolute in base alle disposizioni vigenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande degli aspiranti, due dei quali sono mantenuti; due vacanze (delle otto che si formano dopo il 1° aprile) saranno ricoperte in esecuzione a decisione del Consiglio di Stato o per accoglimento di ricorso in via amministrativa.

Rimangono sei vacanze che, in base alle norme contenute nell'articolo 3 del disegno di legge, potranno essere destinate ad altrettanti mantenuti; dal che si rileva che a questi è devoluto meno di un terzo delle venti vacanze che si formano nel 1939.

Pertanto, qualora fosse accolto l'emendamento proposto dalla Commissione legislativa, ai mantenuti rimarrebbero per il corrente anno solo tre vacanze su venti, ossia un sesto.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla procedura sanitaria, reputo opportuno precisare che sia per il mantenimento che per la riassunzione sono necessari i seguenti accertamenti sanitari:

a) visita presso la Commissione medica per le pensioni di guerra (organo del Mini-

stero delle finanze), la quale assegna l'invalido ad una delle otto categorie di pensione di guerra;

b) visita presso il direttore di sanità militare il quale accerta se l'invalido è idoneo al mantenimento o alla riassunzione;

c) visita presso il collegio medico-legale (massima autorità sanitaria delle Forze Armate) il quale conferma o rigetta il giudizio del direttore di sanità.

Appare evidente che a stretto rigore delle due visite subite presso gli organi del Ministero della guerra, la più importante è questa ultima, sia per l'autorità dell'alto consesso medico, sia perchè questo decide con giudizio definitivo ed insindacabile.

Ora per gli ufficiali mantenuti che chiedono la riassunzione sembra sufficiente il giudizio della massima autorità medico-legale, in considerazione, se non altro, del fatto che essi per ottenere « il mantenimento » furono già assoggettati, come sopra è detto, a due visite presso gli organi del Ministero della guerra.

Occorre inoltre tener presente che detti ufficiali, prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935, n. 1026, potevano essere trasferiti in qualunque tempo nella categoria dei riassunti *senza subire alcun accertamento sanitario*.

Da quanto sopra esposto si arriva facilmente alle seguenti conclusioni:

a) il disegno di legge proposto tende a stabilire un certo equilibrio nella riassunzione fra ufficiali in s. p. e. e ufficiali mantenuti;

b) delle 20 vacanze esistenti o che si formeranno entro il 31 dicembre 1939, solo 6 andranno a beneficio, a decorrere dal 1° aprile, dei mantenuti;

c) tutti gli ufficiali per i quali è stata iniziata la procedura di riassunzione in base alle norme vigenti, saranno sistemati;

d) la procedura sanitaria per la riassunzione dei mantenuti è sufficiente a garantire l'ingresso alla categoria dei riassunti a coloro che siano in possesso dei necessari requisiti, essendo il giudizio affidato al massimo organo medico-legale delle Forze Armate.

Ciò posto, confido che il Senato, apprezzando e facendo sue le ragioni di equità che hanno indotto il Ministero a predisporre il disegno

di legge in esame, vorrà darvi corso, senza introdurre l'emendamento proposto».

PRESIDENTE. Ritenendo soddisfacenti i chiarimenti di cui sopra, e poichè la Commissione non intende insistere nell'emendamento, dichiara che il disegno di legge è approvato con i due emendamenti già accettati nella riunione precedente (1).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla requisizione del naviglio mercantile » (224).

PRESIDENTE. Prega il senatore Valli di volere dar notizia del parere del Governo sull'emendamento proposto all'articolo 48.

VALLI. Ricorda come la Commissione, esaminata nella riunione del 2 corrente il progetto di legge in esame, approvava a grande maggioranza un emendamento all'articolo 48 che si riferisce alle controversie e particolarmente alla competenza giurisdizionale in caso di ricorso per le indennità dovute all'armatore, derivanti dal trasporto obbligatorio (articolo 6), dalla requisizione per acquisto (articolo 29) e per impiego temporaneo, dalla perdita od avaria alle navi (articolo 47).

Il comma 2 dell'articolo 48 che provocò l'emendamento diceva: « Contro i provvedimenti che determinano le indennità previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero per le comunicazioni, il quale decide in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio Superiore della Marina Mercantile del quale farà parte, in tal caso, con voto deliberativo, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato ».

Il testo dell'emendamento proposto diceva: « ... *omissis*... è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a cui dovrà essere comunicato prima il parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile e della Ragioneria Generale dello Stato ».

La Presidenza del Senato sottopose l'emendamento all'esame del Ministero delle comunicazioni — inviandone copia a quello della Marina — come più direttamente in causa per quell'articolo.

Detto Ministero ha risposto di preferire il mantenimento dell'articolo 48 contenuto nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fondando il suo avviso sui seguenti motivi:

« 1° il ricorso previsto dal secondo capoverso dell'articolo 48 del disegno di legge suddetto e la decisione relativa attribuita al Ministero delle comunicazioni si riferiscono unicamente a determinazioni del valore iniziale e di quello attuale di navi e di galleggianti e di quote riferite a tali valori. Esula da tale determinazione ogni elemento giuridico, trattandosi di accertamento di prezzi di mercato o di costi di ricostruzioni, cioè di valori puramente patrimoniali.

Le controversie a tale riguardo, se non fossero affidate alla decisione del Ministro, competerebbero alla magistratura ordinaria, ma non apparterebbero alla sfera di giurisdizione del Consiglio di Stato;

2° al Ministro delle comunicazioni spetta di seguire passo passo lo svolgimento della industria marittima nelle sue molteplici manifestazioni allo scopo di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la efficienza ed a promuoverne lo sviluppo.

Egli offre ogni garanzia di preparazione ad un giudizio obiettivo pienamente aderente alla realtà, sia per la continuità degli accertamenti tecnici ed economici cui devono procedere i suoi organi, sia per la responsabilità politica, che gli incombe, di tutelare i giusti interessi dell'armamento nazionale.

Il Ministero è, per altro, assistito come in tutti i suoi compiti più gravi dal Supremo organo tecnico consultivo in materia marittima mercantile;

3° al sistema proposto col disegno di legge hanno dato la loro esplicita adesione i rappresentanti dell'armamento;

4° sistema analogo a quello suddetto è seguito nelle convenzioni (articoli 12 e 13) per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, per quanto

(1) Vedi allegato A.

riguarda i noleggi di navi. Ed anzi, per effetto di tali convenzioni (articolo 13 ultimo comma) il Ministro pronunzia la sua decisione senza obbligo di sentire il parere di organi consultivi.

Giova considerare che le società esercenti linee di preminente interesse nazionale possiedono, per efficienza e valore di navi, la più gran parte della flotta mercantile italiana;

5° il Ministro della giustizia ha dato la sua adesione al disegno di legge che sposta la competenza della magistratura ordinaria al Ministro in vista, evidentemente, dei vantaggi che il sistema proposto assicura agli interessati ed allo Stato per la sollecitudine della procedura, ed in vista altresì della natura delle possibili controversie che, afferendo a determinazione di valori, trovano nel Ministro quella preparazione tecnica per la quale il magistrato dovrebbe in ogni caso ricorrere all'ausilio dei periti;

6° importando l'emendamento proposto dalla Commissione legislativa il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, l'emendamento stesso non potrebbe essere adottato senza previo parere dello stesso Consiglio di Stato in adunanza generale, a norma dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 273.

Nell'avviso su espresso concorda pienamente il Ministro della marina, presentatore del disegno di legge ».

Come considerazione personale desidera far presente che il testo del disegno di legge, compreso l'originale articolo 48, era stato redatto di concerto con i Ministri delle finanze e della grazia e giustizia, ed approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Rileva inoltre che le ragioni apportate dal Ministro delle comunicazioni, per il mantenimento del testo originale dell'articolo 48 — quindi per la non approvazione dell'emendamento proposto — investono sia il carattere giuridico, sia quello tecnico della questione confermando una procedura che, se da un primo esame può sembrare distanziarsi da quella consueta in fatto di competenza giurisdizionale sulle controversie, è pur quella che offre sufficiente garanzia per la salvaguardia degli interessi in contrasto e, soprattutto per una rapida soluzione delle controversie stesse.

È ben vero che il Consiglio di Stato è un tribunale di grado unico che giudica senza possibilità di appello, ma è anche vero che manca di quella immediata capacità tecnica, che, in sede periziale, esso invocherebbe appunto da quella autorità che la legge proposta investe di competenza sufficiente e definitiva a dirimere le eventuali controversie.

Il Ministro delle comunicazioni ha inoltre confortato con alcuni precedenti le sue argomentazioni.

Le « convenzioni » fra il Regio governo e le compagnie dei servizi marittimi sovvenzionati non sono vere e proprie leggi, e ne differiscono sia per l'estensione, sia per la loro struttura giuridica che proviene da un comune accordo volontariamente sottoscritto e osservato dalle parti. Ma non può negarsi che esse presentino più che una analogia in ciò che concerne le competenze di valutazioni e le soluzioni di controversie che oggi appunto si discutono. Ed è proprio questo che ha costituito quei precedenti giuridici frammentari che, applicati a lungo, hanno praticamente formato l'esperienza e provveduto la materia della legge (estesa dal noleggio di diritto alla requisizione), oggi contenuta nell'articolo 48.

Era naturale che la legge si attenesse alle norme derivanti dalla buona riuscita di una consuetudine.

Infatti nella edizione 1926 (articolo 12) dopo aver stabilito il diritto di noleggio ed elencati i titoli di compenso (come oggi l'articolo 30) si legge: « il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero delle comunicazioni e il concessionario (come oggi l'articolo 4) ed in mancanza di accordo dal Ministro delle comunicazioni in via definitiva, sentito il Consiglio Superiore della Marina Mercantile » (come oggi l'articolo 48).

L'edizione 1939 tratta gli stessi argomenti e le stesse elencazioni e dice nell'articolo 13: « L'ammontare esatto di tali spese e delle quote di interesse di cui sopra verrà fissato dal Ministero delle comunicazioni in base alla documentazione che la Società è tenuta a produrre, appena in grado di farlo. In difetto di documentazione detto ammontare verrà fissato dallo stesso Ministero con criterio discrezionale. Le decisioni adottate in merito dal Mi-

nistero delle comunicazioni sono definitive e non soggette a gravame di sorta ».

È da notare che al Consiglio superiore della Marina Mercantile partecipano anche, per circa la metà dei componenti, i rappresentanti delle varie classi dell'armamento ossia di quella parte che può sorgere in controversia con l'Amministrazione e che possono quindi difendere i propri interessi.

Ora le parti in contraddittorio all'Amministrazione, che hanno accettato, anzi concorso a stipulare queste convenzioni, sono quelle stesse che oggi hanno approvato l'articolo 48 che le ha riprodotte.

Su questo argomento è risaputo che, in sede di studio della legge si era anche considerata, in caso di controversie, la autorità di un arbitro; ma gli stessi armatori mostrarono di non apprezzarla ritenendo questo sistema, per quanto perizialmente competente, troppo costoso e di lungo esito.

Ma ad ogni modo, anche in due circostanze di soggetto analogo lontane tra loro di circa 10 anni non fu mai considerata l'idea di ritenere come ente competente in questa materia il Consiglio di Stato che, almeno nella situazione attuale, sembra che non lo sia.

Nel caso poi che il proponente intendesse insistere nel volere attribuire al Consiglio di Stato competenza di merito, oltre che di legittimità, su questa materia, occorrerebbe investire quell'alto consesso di questa determinata attitudine; ciò che potrebbe avvenire solo col consenso del Ministro Guardasigilli il quale ha consentito eccezionalmente che il Ministro delle comunicazioni sia competente in sede giurisdizionale per lo speciale carattere tecnico della materia.

Comunque, per dirimere ogni dubbio, il testo dell'emendamento, se mai, dovrebbe portare la seguente dicitura: « il Consiglio di Stato decide anche in merito ».

Per tutti i suesposti motivi ritiene che l'articolo 48, così come è stato compilato nel progetto di legge originalmente presentato, contenga gli elementi necessari e sufficienti alla procedura relativa alle controversie che possono nascere in materia di requisizione di naviglio mercantile e quindi è d'avviso che possa essere approvato dalla Commissione.

ROLANDI RICCI. Per quanto arrendevole per natura, insiste nel suo emendamento perchè la coscienza non gli permette di consentire che il diritto privato marittimo sia trattato diversamente dagli altri diritti patrimoniali. È spinto non da spirito di ostinazione nè, tanto meno, da interesse personale ma solo dalla preoccupazione che si possa creare un pericoloso precedente. Perchè questo non avvenga si appella al senso politico della Commissione.

Passa quindi a contrabattere punto per punto le considerazioni per le quali il Ministro delle comunicazioni, d'accordo con quello della marina, preferirebbe mantenere l'articolo 48 nel testo approvato dalla Camera:

1° - La determinazione del valore delle navi requisite, se non più restituite, al proprietario requisitore, si sostanzia nella determinazione del prezzo di acquisto di un bene privato che viene espropriato dallo Stato. La espropriazione è una vendita forzata. Il venditore è il proprietario requisito, il compratore è l'amministrazione requisitrice. Ora non può mai essere il compratore quello che deve determinare il prezzo della cosa compra-venduta.

La competenza di determinare il prezzo di una compra-vendita forzata, ossia di una espropriazione, quando le parti non si accordino su di essa, è normalmente competenza dell'autorità giudiziaria; e ciò in applicazione dell'articolo 29 dello Statuto fondamentale del Regno che, alla regola della inviolabilità di tutte le proprietà, fa la sola eccezione dell'obbligo di cedere la proprietà privata mediante una giusta indennità.

Ma non è « giusta indennità » — per usare le parole del suddetto articolo dello Statuto —, quella che è determinata da una delle parti interessate, cioè dall'Amministrazione statale requisitrice; mentre sarà giusta se verrà determinata dalla equità di un magistrato.

A garanzia della giustizia per tutti e per ciascuno, contro tutti e contro ciascuno, ed anche contro le pubbliche amministrazioni quando si tratta di contestazioni patrimoniali, cioè di quelle contestazioni che hanno per oggetto soltanto il più e il meno, il dare e l'aver, e rientrano totalmente nell'ambito del diritto privato e si risolvono interamente in una que-

stione di denaro (perchè si tratta di decidere soltanto se l'amministrazione requirente debba pagare al requisito una somma maggiore od una somma minore) l'articolo 69 dello Statuto ha stabilito la inamovibilità dei magistrati, e l'articolo 71 ha fissato che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, e che non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie. Con il capoverso dell'articolo 48 si crea una Magistratura straordinaria, attribuendo al Ministro delle Comunicazioni la potestà giurisdizionale di decidere se al requisito od espropriato si debba pagare il prezzo che egli domanda per la sua nave, o quello che offre l'Amministrazione, od un altro prezzo qualunque.

Quale necessità, quale legittimo interesse pubblico richiedono o giustificano questa violazione della lettera e dello spirito dello Statuto fondamentale del Regno nel caso di requisizione di naviglio mercantile? Perchè si deve usare questo trattamento di speciale sfavore al patrimonio privato marittimo?

L'interesse pubblico esige che non sia permessa in nessuna guisa di impedire, ostacolare o ritardare la pronta esecuzione della requisizione ordinata dalla competente Autorità Amministrativa. Ma una volta che la requisizione ha avuto l'effettuazione, l'interesse pubblico è soddisfatto: e non vi è un qualsiasi ragionevole motivo di sottrarre il cittadino espropriato, il quale reclama un prezzo della cosa sua, al giudizio del suo giudice naturale.

2° - Egli non contesta al dicastero delle Comunicazioni la preparazione tecnica che il Ministro mette in evidenza nella sua nota.

Ma in linea pratica si rende assai verosimile che i funzionari i quali hanno concretato la prima determinazione del prezzo della requisizione, sieno poi gli stessi che, quando il requisito appella, forniscono gli elementi alla determinazione inappellabile affidata al Ministro.

Vi sono stati dei Ministri competentissimi in tema di Marina Mercantile, ve ne sono di competentissimi in materia ferroviaria, ve ne potranno essere altri specializzati in competenza postelegrafonica; ma sulla competenza personale del Ministro non si può fare sempre calcolo. Quindi nella realtà della cose chi giu-

dica è il funzionarismo; che è poi sempre lo stesso, sia quando si tratti di determinare provvisoriamente l'indennità, sia quando, sull'appello del requisito che impugna tale determinazione si arriva alla decisione inappellabile che il Ministro firma.

3° - Rileva che secondo la nota del Ministro deve essere sentito in Consiglio Superiore della Marina Mercantile; organo competentissimo. Ma il parere del Consiglio Superiore non è vincolativo per il Ministro; è semplicemente un parere di perito.

Altra cosa sarebbe se la disposizione del capoverso dell'articolo 48 fosse stilata così: « *su conforme parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile* » il che in buona sostanza, condurrebbe ad affidare la decisione del prezzo di requisizione, formalmente al Ministro, ma sostanzialmente al Consiglio Superiore, il quale fungerebbe come una Commissione arbitrale, alle cui decisioni il Ministro darebbe la esecutorietà con la firma sua.

4° - Osserva che il Ministro nel n. 4 della nota crede trovare un argomento nel fatto inserito nelle convenzioni per l'esercizio dei servizi marittimi col quale è affidata a lui la facoltà di determinare i noleggi.

Il Ministro non avverte la distinzione che corre tra la situazione di chi stipula le convenzioni, e quella di chi è requisito. L'armatore che stipula le convenzioni può accettare tutti i patti che vuole: accettarli da parte sua è un atto della di lui volontà; egli non subisce ma consente di dare al Ministro la facoltà di determinare in definitiva i noli. Chi non voglia accettare tale clausola, non stipula il contratto.

La condizione giuridica e reale di colui che subisce la requisizione è tutt'affatto diversa: egli non vorrebbe essere privato della sua nave, ma, contro la sua volontà, ne è requisito; ed egli deve obbedire appunto per il capoverso dell'articolo 29 dello Statuto fondamentale del Regno.

Il paragonare le due situazioni fa incorrere in un fondamentale errore giuridico, ed implica un disconoscimento della realtà di fatto, che nei due casi è diversa ed anzi antitetica.

5° - Il Ministro fa notare che al sistema proposto col disegno di legge hanno dato la loro adesione i rappresentanti dell'armamento. Ri-

tiene che il rilievo non sia trascurabile; ma, se anche taluni cittadini, contro il loro interesse, vi consentano, è lecito rilevare l'errore in cui inavvertitamente cadono quando il potere esecutivo vuole dal potere legislativo ottenere attribuzioni contrariamente alla lettera e allo spirito della Statuto, senza il bisogno di impellenti necessità o superiori interessi dello Stato.

Quando e dove non ne ricorra la necessità, il diritto dei privati deve essere rispettato nella sostanza e nella forma.

La inviolabilità del diritto di proprietà, la insostituibilità delle giurisdizioni che lo custodiscono e difendono, devono tutelare il patrimonio privato marittimo come qualsiasi altra proprietà del cittadino italiano.

Il Ministro invoca anche l'adesione del Guardasigilli. Crede che sarebbe interessante conoscere i motivi che hanno provocato tale adesione. Giacchè dalla lettera del Ministro Benni i motivi accolti dal Guardasigilli sembrano di opportunità non di legittimità.

6° - Rileva infine che il Ministro delle Comunicazioni obietta che, per conferire al Consiglio di Stato l'attribuzione di giudicare i prezzi delle requisizioni, occorre che lo stesso Consiglio di Stato in adunanza generale dia il suo parere favorevole. Ma questa è una difficoltà facilmente sormontabile. Il Ministro può chiedere tale parere.

Ciò in risposta alle obiezioni sollevate dal Ministro in appoggio alla sua tesi.

Nella riunione precedente il senatore Russo addusse a giustificazione del testo attuale del capoverso dell'articolo 48 la lungaggine delle liti che potevano nascere, lasciando all'autorità giudiziaria, come sarebbe normale, e come giustamente rileva lo stesso Ministro, la giurisdizione per la determinazione della indennità di requisizione.

Influenzato dall'autorevole parola del collega, propose nell'emendamento affrettatamente formulato, la giurisdizione del Consiglio di Stato, che è una magistratura rispettata ed indipendente e che giudica in un solo grado. Ma se non vi è altra difficoltà che quella del Consiglio di Stato dichiara di non avere niente in contrario a che si modifichi il testo dell'emendamento in maniera che le contestazioni sieno

devolute ai giudici ordinari. Pensa però che l'amministrazione dovrebbe preferire di buon grado la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Delle osservazioni che precedono, la Commissione terrà quel conto che crede. Comunque ed in ogni caso chiede che siano inserite negli atti poichè ritiene sia utile fare avvertire al potere esecutivo che il Senato non è d'avviso che convenga, quando non sia necessario strettamente, allontanarsi dalle costanti normali regole del diritto ed allargare troppo la prevalenza degli organi amministrativi su quelli dell'ordine giudiziario. L'occasione è opportuna per il rilievo. La questione eventualmente potrà anche formare oggetto di un più largo dibattito in seduta plenaria. Ma gioverà assai allora che la Commissione abbia resistito, se crederà di voler resistere, a creare un nuovo precedente.

Perciò insiste perchè la Commissione voglia venire nella determinazione di emendare l'articolo 48, o accettando la formula « su conforme parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile »; o insistendo perchè sia investito della competenza a giudicare il Consiglio di Stato; ovvero stilando una nuova formula con cui la competenza sia devoluta alla Magistratura ordinaria. Purchè non si conferisca l'attribuzione a giudicare dei ricorsi al Ministero stesso che ha requisito e quindi valutato l'indennità, uno qualsiasi dei succitati emendamenti è da accogliere.

DUCCI. Pur essendo d'accordo in linea di massima con il senatore Rolandi Ricci nel nuovo emendamento che egli propone, con la formula « su conforme parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile », osserva che nessun Ministro accetterà mai di essere vincolato alle deliberazioni di un organo per sua natura consultivo.

ROLANDI RICCI. Obietta che, se il Consiglio Superiore per quanto competentissimo si limita esclusivamente a dare dei consigli, decade quella garanzia che ci poteva appunto venire dalla sua particolare competenza.

TALLARIGO. Pur non essendo in grado di addentrarsi in troppe acute questioni giuridiche, si dichiara convinto della necessità di evitare che sia chi ha espropriato a stabilire il quantitativo dell'indennizzo, ma non vede come

possa considerarsi un rimedio sufficiente lo stabilire il parere conforme del Consiglio Superiore della Marina Mercantile.

VALLI. Fa osservare che quella in discussione vuol essere una legge di imperio e che quindi bisogna essere disposti ad accettare taluni punti di vista che in altre condizioni non sarebbero accettabili. Quanto all'allusione al funzionarismo, non la trova perfettamente esatta. Difatti un funzionario non decide di suo arbitrio ma in seguito ad un vero e proprio contraddittorio perchè il Consiglio Superiore della Marina — che è quello che in fondo dà i lumi — è un vero tribunale composto di una trentina di membri di cui soli 5 o 6 sono funzionari del Ministero delle Comunicazioni, e dà quindi le maggiori garanzie poichè tutti gli interessi vi sono rappresentati. Non vi è dubbio che esso sia l'organo che ha maggiore attitudine a dirimere le controversie di cui trattasi. Ma non si può rendere vincolativo, nei rispetti del Ministro il parere di un organo consultivo. Resterebbero quindi in definitiva due soluzioni degne di esame: il rinvio alla competenza del Consiglio di Stato ovvero a quella della Magistratura ordinaria.

ROLANDI RICCI. Aveva accettato la formula « su conforme parere del Consiglio Superiore » per un senso di opportunità, per non dare l'impressione di voler escludere del tutto il Ministro. Forse anche questa formula di transazione è poco opportuna. Aveva anche proposto d'investire della speciale competenza il Consiglio di Stato, cedendo all'autorevole parere del senatore Russo, ma se la Commissione preferisce che si rinvii il giudizio alla Magistratura ordinaria, per parte sua non ha niente in contrario.

RUSSO. Nel caso che si intendesse votare sull'emendamento, intende fare una anticipata dichiarazione di voto. Per quanto siano elevate le considerazioni del senatore Rolandi Ricci, a suo parere le ragioni addotte dal Ministro sono più che sufficienti, sopra tutto se si vede la cosa da un punto di vista pratico.

Difatti, in chi bisogna avere fiducia per una equa risoluzione delle controversie? Tanto il Consiglio di Stato che la Magistratura dovrebbero rimettersi a delle perizie; allora quale maggiore garanzia può dare una loro decisione

nei confronti di quella del Ministro che sente tutta la responsabilità del suo ufficio nel riesame che è chiamato a compiere? Oltre a ciò non va dimenticata la considerazione, già accennata, circa l'opportunità di evitare per quanto è possibile di fomentare la litigiosità.

CAMPIONI. Crede che il Ministro non accetterà mai l'emendamento « su conforme parere del Consiglio Superiore »; d'altronde la procedura nei Tribunali ordinari si è già detto che è troppo lunga, l'arbitrato non è apprezzato dagli stessi armatori in quanto è ritenuto troppo costoso e di lungo esito. Propone quindi alla Commissione di chiamare come arbitro il Consiglio Superiore della Marina Mercantile.

BUCCI. Si potrebbe eventualmente ammettere l'appello al Ministro — appunto per non escluderlo del tutto — contro la decisione arbitraria del Consiglio Superiore.

ROLANDI RICCI. Preferirebbe affidare la giurisdizione in questa materia all'autorità giudiziaria.

VALLI. Obietta che il Ministro Guardasigilli si è già pronunciato in merito dando la sua adesione allo spostamento della competenza dalla Magistratura ordinaria al Ministro delle comunicazioni.

DE BONO. È favorevole all'opinione del senatore Rolando Ricci perchè è necessario salvare il principio.

FERRARI CRISTOFORO. Porta a conoscenza della Commissione per che l'Aeronautica vi è un Comitato superiore dell'Aeronautica — organo analogo al Consiglio Superiore della Marina Mercantile — che ha funzioni consultive in questioni di ordine amministrativo, giuridico e tecnico ed è molto ben visto dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo è talmente soddisfatto dell'opera di quello in quanto attiene al lato tecnico che, se potesse, darebbe efficacia sempre e senz'altro ai suoi deliberati. Ciò dimostra che, quando si tratta di interloquire in materia di prezzi, il Consiglio di Stato non è l'organo più conveniente.

Premesso questo, conclude che, se si potesse trovare il modo di dar pratico valore ai responsi del Consiglio Superiore della Marina Mercantile, si avrebbe la soluzione giusta.

PRESIDENTE. Per parte sua non ha niente in contrario a rimettere le controversie al giu-

dizio arbitrale del Consiglio Superiore della Marina Mercantile.

BUCCI. Insiste sul fatto che nessun Ministro vorrà mai accettare la formula del parere conforme. Sarebbe quindi opportuno devolvere al Ministro il ricorso in favore della parte.

ROLANDI RICCI. Considerate le contrarietà che ha incontrato nel Ministero il primo emendamento, che pure era il migliore, ritiene che non resti che da proporre la giurisdizione della Magistratura ordinaria. D'altra parte, qualora dal Ministero venisse una controproposta intesa a creare l'arbitrato del Consiglio Superiore della Marina Mercantile sarebbe ben disposto ad accettarla.

RUSSO. Crede che si potrebbe pregare il Ministro competente d'intervenire ad una riunione della Commissione.

PRESIDENTE. Pone ai voti il nuovo emendamento del senatore Rolandi Ricci con cui si sostituisce alla competenza giurisdizionale del Ministro delle Comunicazioni quella dell'autorità giudiziaria.

L'emendamento non è approvato.

TISCORNIA. Osserva che il campo della discussione viene ad essere ormai limitato. Non resta che da stabilire la competenza del Consiglio di Stato o quella del Consiglio Superiore della Marina, dato che la Commissione, nella sua maggioranza, è contraria all'articolo 48 nel testo ministeriale. Per parte sua ritiene preferibile rimettersi alla decisione arbitrale del Consiglio Superiore della Marina Mercantile, che ha più competenza d'ogni altro organo.

DUCCI. Confortato dalle considerazioni del senatore Cristoforo Ferrari circa il sistema in vigore per l'Aeronautica, ritiene che miglior partito sia quello d'insistere nel primo emendamento proposto dal senatore Rolandi Ricci e non accettato dal Governo, nel senso cioè di investire della competenza a giudicare, il Consiglio di Stato, il quale ha la possibilità di rivolgersi per la parte tecnica al Consiglio Superiore della Marina Mercantile.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Rolandi Ricci nella precedente riunione non accettato dal Governo, e lo pone ai voti.

La Commissione approva l'emendamento.

La lettura dei 63 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato con l'emendamento all'articolo 48 (1).

La riunione è sciolta alle ore 12,30.

ALLEGATO A

Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (208).

Art. 1.

All'articolo 66 della legge 16 giugno 1935-Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente capoverso:

« È in facoltà del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

- a) per inabilità fisica permanente all'incondizionato servizio militare;
- b) per motivi diversi da quelli fisici, purchè si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva ».

Art. 2.

I primi due commi dell'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII:

« Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

- a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incon-

(1) Vedi allegato B.

dizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra, sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi.

« La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

« Agli ufficiali indicati nella precedente lettera b), qualora siano affetti da esiti di lesioni od infermità per le quali sia stata concessa una pensione di guerra, è riservata, con diritto di precedenza su quelli di cui alla lettera a), la metà delle vacanze che annualmente si formano nella categoria dei riassunti.

« A tale uopo i posti che si renderanno gradualmente vacanti saranno conferiti alternativamente, ad uno degli ufficiali mantenuti in servizio e ad uno degli ufficiali di cui alla lettera a).

« La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale ».

Art. 3.

Le vacanze che si formeranno nella categoria dei riassunti dal 1° aprile 1939-XVII fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII saranno interamente devolute agli ufficiali già mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre dell'anno 1938-XVII, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.

La riassunzione dei predetti ufficiali viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale.

Art. 4.

L'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155), è sostituito dal seguente, con effetto dal 31 mag-

gio 1938-XVI, data di entrata in vigore del Regio decreto-legge stesso:

« Le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relative al mantenimento in servizio e alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-18, e quelle degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, invalidi per ferite riportate o per infermità dipendenti da causa di guerra contratte durante le operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o durante i cicli di operazioni di grande polizia coloniale dopo il 5 maggio 1936-XIV, cicli di volta in volta determinati o da determinarsi con appositi provvedimenti secondo le norme in vigore ».

Art. 5.

Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio o di riassunzione in servizio sedentario di cui alla prima parte dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge per gli ufficiali per i quali il giudizio definitivo sia stato già comunicato all'interessato prima di tale data, sempre che acquisiscano il titolo per la presentazione della domanda per il mantenimento o per la riassunzione in servizio da detta data per effetto delle norme contenute nella legge medesima.

ALLEGATO B

Norme sulla requisizione del naviglio mercantile (224).

CAPO I.

REQUISIZIONE E SUE VARIE FORME DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Autorità alle quali è demandata
la requisizione.*

La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si tro-

vino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, è demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.

Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali.

Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

La ratifica è effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.

Art. 2.

Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie.

Il Ministero della marina ha precedenza sul Ministero delle comunicazioni per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate.

Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della marina ne dà notizia al Ministero delle comunicazioni. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della marina, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni.

Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai ministeri della marina e delle co-

municazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento ed osservando le disposizioni dell'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante.

Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 4.

Determinazione delle indennità.

Presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione indicati nel precedente articolo 3, determinerà, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di cui all'articolo 29, nel caso di requisizione per acquisto, e le quote componenti la parte A di cui all'articolo 30, nel caso di requisizione per impiego temporaneo.

Anche quando le varie amministrazioni dello Stato debbono procedere al noleggio di navi o galleggianti, possono rivolgersi al predetto ufficio per le indicazioni di cui sopra per opportuna norma nella trattazione del nolo.

Art. 5.

Specie della requisizione.

La requisizione può avere per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.

La requisizione può essere fatta per acquisto quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'Amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.

Art. 6.

Trasporto obbligatorio.

Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, può imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

L'indennità è determinata dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Precedenza dei trasporti per conto dello Stato.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadru-pedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.

Art. 8.

Ordine di requisizione.

L'ordine di requisizione o del trasporto obbligatorio preveduto dall'articolo 6 è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante ed ha immediata esecuzione. Qualora l'ordine sia stato notificato al capitano o guardiano esso deve essere, appena possibile notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.

Il capitano o il guardiano deve far registrare dall'autorità competente l'ordine sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggiante, sulla licenza, e

darne immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.

Nessun ricorso sospende l'esecuzione dell'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio.

Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni della presente legge nel termine che sarà loro stabilito.

Art. 9.

Unità esenti dalla requisizione.

Non sono soggetti a requisizione:

a) le navi ed i galleggianti appartenenti alle case delle Loro Maestà il Re Imperatore e la Regina Imperatrice e delle Loro Altezze i Reali Principi;

b) i galleggianti appartenenti:

1°) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo del Re Imperatore e presso lo Stato della Città del Vaticano;

2°) ai consoli, vice consoli ed agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;

3°) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione.

Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la marina e per le comunicazioni, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarate esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

Art. 10.

Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita.

Su tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti per impiego temporaneo il Ministero

che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento che crede del caso, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave ed al pagamento della indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

Qualora i lavori di ripristino vengano affidati all'armatore o al proprietario, verrà precisato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità sarà aggiunta alla somma definita per effettuare il ripristino stesso.

Art. 11.

Documenti - Verbali.

L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni del capo V.

Art. 12.

Consegna dell'unità requisita.

Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna, l'amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salve le eventuali sanzioni penali.

Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilità ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e colle relative sistemazioni.

Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e colle relative sistemazioni.

Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'arma-

tore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 35.

Art. 13.

Corresponsione dell'indennità.

Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato nelle condizioni prevedute dal precedente articolo 12, fino al momento della riconsegna.

La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente preveduta dalla presente legge.

Art. 14.

Riconsegna dell'unità requisita.

La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.

Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito deve essere restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.

Art. 15.

Rescissione dei contratti precedenti alla requisizione.

L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto la utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli

stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni di cui sopra non dà luogo a rimborsi di spesa nè a risarcimento di danni a favore di terzi.

L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante che siansi stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorchè non sia avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, nè pagato il prezzo convenuto, nè eseguite le trascrizioni di legge.

È in facoltà dell'Amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non potranno quindi richiedere ulteriori pagamenti di premi.

CAPO II.

DELLE PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI

Art. 16.

Contratto di arruolamento.

Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, ed alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorità portuaria.

Nel caso di requisizione per acquisto, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione può essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

Art. 17.

Sbarco (totale o parziale) dell'equipaggio mercantile.

È in facoltà del ministero della marina di disporre lo sbarco, in tutto o in parte, del-

l'equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettua la requisizione, sostituendolo con personale militare.

È altresì in facoltà del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni, a loro insindacabile giudizio, di ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano deve immediatamente provvedere, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, quando ne sia richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.

Qualora l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provveda nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d'ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.

È inoltre in facoltà dei predetti ministeri di disporre che l'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della marina può anche disporre che per tali servizi sia invece imbarcato personale militare in soprannumero.

Nei casi previsti dal 1° e dal 2° comma del presente articolo, al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere legislativo o sindacale dispongano diversamente, è dovuto dall'armatore il normale trattamento previsto dalla regolamentazione in atto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.

Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.

Art. 18.

Contributo di previdenza.

Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è sempre considerato utile a tutti gli effetti dei gradi e della cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Nulla è innovato circa la corresponsione delle quote di contributo alla cassa predetta.

Art. 19.

Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel Regio naviglio.

Per gli equipaggi delle navi requisite che vengono iscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme speciali della legge sull'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e del relativo regolamento.

CAPO III.

CAPITANO DELLA NAVE - REGIO COMMISSARIO - COMANDANTE MILITARE LORO COADIUTORI

Art. 20.

Capitano della nave.

Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, per quanto nominato dall'armatore o proprietario, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per ciò che concerne l'impiego della nave o galleggiante.

Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni prevedute dagli articoli seguenti.

Egli deve compiere i viaggi e le operazioni ordinate con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinchè l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Deve eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, nonchè l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli vengono indicate dall'Amministrazione stessa.

Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonchè la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.

Art. 21.

Regio commissario.

È in facoltà del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni di imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un Regio commissario.

Il Regio commissario vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'Amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'Amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.

Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire fedelmente le istruzioni predette; ma restano integre in lui le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della nave o del galleggiante ed alla organizzazione interna di essa con tutti gli obblighi derivantegli dal precedente articolo 20. Egli deve comunque fornire al Regio commissario tutte le spiegazioni che gli siano da lui richieste su qualsiasi provvedimento adottato.

Art. 22.

Comandante militare.

Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della marina, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al Regio commissario il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della Regia marina ovvero ufficiale o sottufficiale del C. R. E. M., appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato.

Il comandante militare, oltre le attribuzioni proprie del Regio commissario, ha anche le seguenti:

a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto ciò che

concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante;

b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi, in arrivo ed in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.

Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.

La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi previsti dall'articolo 20, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.

Art. 23.

Assunzione del comando da parte del comandante militare.

Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e specialmente quando la nave o il galleggiante si trovi in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile, ecc.), ha facoltà di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.

Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.

Di conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza

del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.

Art. 24.

Doveri del personale imbarcato.

Lo Stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al Comandante militare, al Regio commissario ed al rappresentante imbarcato della forza armata di cui al successivo articolo 27 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.

L'equipaggio militare, ed in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il Comandante militare gli stessi doveri che il regolamento sulle Regie navi armate prescrive verso il Comandante di Regia nave.

Art. 25.

Capitano marittimo con funzioni di comandante militare.

Quando il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante sia ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della marina può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione sarà diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non sarà più tenuto a corrispondere al comandante della nave.

Art. 26.

Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'Amministrazione, quale contabile.

È in facoltà dell'Amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario

nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'Amministrazione requisitrice.

Nel caso che l'Amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.

Art. 27.

Rappresentante delle forze armate.

È in facoltà del Ministero militare particolarmente interessato all'operazione bellica o sussidiaria, nella quale è impiegata la nave mercantile o il galleggiante requisito dal Ministero della marina, d'imbarcarvi un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o Regio commissario, perchè, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati, a seconda dell'impiego dell'unità requisita.

L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito dalla Regia marina con le attribuzioni sopra indicate, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che il regolamento delle Regie navi armate prescrive per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.

Art. 28.

Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato.

Al personale delle amministrazioni dello Stato, di cui ai precedenti articoli 21, 22, 25, 26 e 27, imbarcato sulle unità requisite, sono devute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Qualora tali competenze non fossero pre-

viste, esse dovranno essere fissate dalla Amministrazione interessata in accordo col Ministero delle finanze.

CAPO IV.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI REQUISIZIONE PER ACQUISTO O PER IMPIEGO TEMPORANEO

Art. 29.

Indennità nel caso di requisizione per acquisto.

Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante da parte dello Stato, l'indennità dovuta al proprietario è determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennità è fatta a cura del Ministero delle comunicazioni con le norme di cui all'articolo 30 anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed è notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante, i diritti reali costituiti sulla unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione soltanto sull'indennità.

Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unità, a favore dell'Istituto per il Credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinerà, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennità sarà effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il Credito navale. In caso di disaccordo in merito, deciderà il Consiglio Superiore della marina mercantile.

Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui, nei confronti del quale è stata disposta la requisizione, ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.

Art. 30.

Indennità nel caso di requisizione per uso temporaneo.

Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, l'indennità dovuta all'armatore o al proprietario è calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo ad ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.

Non si tiene calcolo delle frazioni di ore.

In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.

Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere *A* e *B*.

Il valore della nave o del galleggiante requisito sarà determinato come segue:

a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore verrà stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonché allo stato di conservazione e di efficienza della nave;

b) per quelle navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore verrà stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'età, al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.

In entrambi i casi, sia nel caso *a)* che in quello *b)* si deve aggiungere il valore delle dotazioni e dei corredi.

Le quote comprese nella parte *A*, che vengono determinate dall'ufficio indicato nel precedente articolo 4, sono le seguenti:

a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'età e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;

b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; qualora la requisizione si prolunghi oltre un anno la quota di interessi verrà calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;

c) spese generali;

d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);

e) manutenzione e riparazioni ordinarie;

f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).

Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera *d)* e ai lavori indicati nelle lettere *e)* e *f)*. In tal caso, la parte *A* del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

L'indennità prevista per la parte *A* potrà essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'Amministrazione interessata o dell'armatore.

Le quote comprese nella parte *B* si riferiscono in massima agli oneri seguenti:

a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni alle persone;

b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali, Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, od altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);

- c) lavoro straordinario;
- d) combustibili;
- e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonchè per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
- f) acqua;
- g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e soprattasse di ancoraggio, fari, transito di canali, ed altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
- h) agenzie;
- i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. già comprese nella quota equipaggio);
- l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
- m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
- n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
- o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
- p) medicinali e materiali per medicazione;
- q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
- r) eventuali sistemazioni di telefoni nei porti ed uso del telefono nell'interesse dell'Amministrazione;
- s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'Amministrazione;
- t) eventuali spese inerenti alla quarantena ed approdo in porti infetti;
- u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'Amministrazione, nonchè forniture le quali comunque resterebbero di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Regia marina, l'indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A.

Le quote della parte B, applicabili a tali unità, sono contabilizzate direttamente dal Ministero della marina come per le Regie navi.

La parte A dell'indennità è determinata dal Ministero delle comunicazioni, anche nel caso che la requisizione sia fatta dal Ministero della marina, ed è notificata all'armatore o proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

All'atto della requisizione, il Ministero delle comunicazioni, quando non sia in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell'indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva al massimo entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata all'armatore o proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

Nel caso che l'armatore o proprietario si avvalga del ricorso stabilito dall'articolo 48 contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennità, l'indennità stessa è corrisposta, fino a che non sia intervenuta la decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle comunicazioni.

La parte B è determinata dal Ministero delle comunicazioni o da quello della marina rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.

Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennità e:

1° essere assunte direttamente, in parte o totalmente, dal Ministero interessato;

2° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali già esistono regolamentazioni speciali;

3° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.

Art. 31.

Onceri dell'Amministrazione che procede alla requisizione.

Oltre all'indennità dovuta all'armatore o al proprietario per effetto del precedente arti-

colo 30, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:

a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone, dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario;

b) le spese inerenti ad eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione;

c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;

d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.

Art. 32.

Pagamento dell'indennità di requisizione.

Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante, l'indennità non può essere pagata se non siano decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.

Qualora sorgano contestazioni sulla persona avente diritto alla indennità, e, nel caso preveduto dal comma precedente, se, nel termine ivi indicato, siano notificate alla amministrazione che procede alla requisizione opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, dove resta fino a che sulle contestazioni od opposizioni non sia stato deciso dalla competente autorità giudiziaria su istanza della parte più diligente.

Il pagamento dell'indennità di requisizione

per uso temporaneo si effettua a rate mensili posticipate.

Art. 33.

Documenti e modalità amministrative.

Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, qualora esse non siano già comprese nella indennità o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:

1° *Assicurazione.* — L'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare.

2° *Equipaggio.* — Fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore.

Il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del Regio commissario che attesterà la effettiva percezione delle somme corrisposte.

Per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo deve essere compilato con le stesse modalità indicate nel numero seguente.

3° *Lavoro straordinario.* — Prospetto nominativo con le indicazioni:

a) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;

b) del genere di lavoro straordinario;

c) delle ore di lavoro straordinario;

d) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;

e) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;

f) della somma netta corrisposta a ciascuno.

Il prospetto dev'essere vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal Regio commissario.

4° *Combustibili, lubrificanti, acqua.* — Fattura con dichiarazione del comandante

militare o del Regio commissario, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione.

Alla fattura dev'essere allegata anche una dichiarazione dell'autorità militare marittima o dell'ufficio provinciale delle corporazioni, o, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza.

5° *Spese portuali e diritti marittimi.* — Fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute.

Tali documenti, quietanzati, devono essere vistati dal comandante militare o dal Regio commissario, o, in loro assenza, dalla autorità portuale o consolare competente oppure corredati dal relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario.

6° *Agenzie.* — Fattura con allegato il buono del comandante militare o del Regio commissario, e col visto della autorità portuale per il controllo della quota del compenso dovuto.

7° *Esercizio impianto radiotelegrafico:*

a) *Marconigrammi.* — Riepilogo firmato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle predette autorità, dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;

b) *Esercizio.* — Fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, ad eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal Regio commissario.

8° *Spese, carico e scarico, stivaggio e distivaggio.* — Fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorità di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario.

Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie ed in giorni festivi.

Nei casi in cui l'equipaggio della nave o

del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso viene corrisposto con le stesse modalità indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento.

9° *Mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati:*

a) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione può stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1^a classe per gli ufficiali ed assimilati, di 2^a classe per i sottufficiali ed assimilati, di 3^a classe per la truppa e personale assimilato; oppure può apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario.

Per il vitto speciale agli infermi e per i vini ed altre bevande, vengono stabilite apposite tariffe.

Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornalieri compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note devono essere vistate dal comandante militare o dal Regio commissario;

b) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, vengono stabilite speciali tariffe dall'Amministrazione, d'accordo con l'armatore o proprietario.

Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornalieri, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal Regio commissario.

10° *Carenamento.* — I lavori di carenamento di cui al precedente articolo 30 devono essere eseguiti in seguito ad ordine dell'Amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'Amministrazione stessa.

Le fatture relative devono portare il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto.

Qualora il carenamento avvenga in porto estero sono osservate le stesse modalità, con la sola variante che il controllo ed il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.

11° *Disinfestazioni*. — Le operazioni devono essere eseguite in seguito ad ordine dell'Amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllate dall'autorità designata dall'Amministrazione, e le fatture devono portare il « visto, per eseguito lavoro » della autorità predetta.

12° *Medicinali e materiali per medicazioni*. — Fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'Amministrazione.

13° *Spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria*. — Fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario, constatante la necessità di procedere al lavoro stesso.

14° *Telefono*. — Fattura quietanzata dalla società telefonica, vistata dall'autorità portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario, ove deve essere indicato il tempo durante il quale il telefono è stato usato per ragioni di servizio interessanti l'Amministrazione.

15° *Telegrammi*. — Riepilogo vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle autorità predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'Amministrazione.

16° *Quarantena ed approdo in porto infetto*. — Riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e

vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, delle spese sostenute e delle eventuali indennità pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo dev'essere corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorità portuaria, dai quali deve risultare l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto.

17° *Consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina*. — Riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'Amministrazione.

18° *Adattamento e ripristino*. — Gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso viene adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'Amministrazione e le relative fatture devono portare il visto dell'ufficio tecnico predetto.

Le fatture relative alle eventuali forniture devono essere controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'Amministrazione.

Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo ed il visto sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.

19° *Cessione materiali*. — Le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'Amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'Amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale.

Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o dichiarazione rila-

sciata dal comandante militare o Regio commissario. In calce al verbale stesso, o separatamente, dev'essere inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali vengono ceduti.

Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati Regi commissari o comandanti militari, le facoltà di « visto » e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'Amministrazione che ha ordinato la requisizione.

Il precedente comma si applica anche ai casi di impedimento delle dette autorità.

Art. 34.

Lavori e forniture urgenti.

In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, l'Amministrazione che ha disposta la requisizione, previ accordi col Ministero delle finanze, ha la facoltà di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego immediato dell'unità requisita.

Art. 35.

Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità requisita e sospensioni dell'indennità.

Qualora le navi e i galleggianti requisiti per uso temporaneo restino temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, ed indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa a sensi dell'articolo 31, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'Amministrazione ha facoltà di designare.

Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine ed a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i Ministeri che ordinano la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative viene trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e son graduate fra i crediti elencati nell'articolo 4 del Regio decreto-legge del 5 luglio 1928-VI, n. 1816, subito dopo il n. 5 e prima quindi di ogni credito ipotecario.

Esse vengono rimosse a' termini dell'articolo 56 del Codice per la marina mercantile.

Art. 36.

Salvataggi e rimorchi.

Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.

CAPO V.

ATTO DI REQUISIZIONE — MODALITÀ DELLA CONSEGNA E DELLA RICONSEGNA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI

Art. 37.

Autorità delegata per la consegna e la riconsegna.

Le formalità relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità a ciò delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.

Art. 38.

Controllo dell'inventario.

All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita, si procede al controllo dell'inventario (giornale nautico, libro IV), in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale, nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.

Qualora il controllo dell'inventario non possa essere compiuto dall'autorità delegata a norma del precedente articolo 37, potrà essere a ciò delegata dall'amministrazione altra autorità.

Qualora esigenze speciali non consentano di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, deve essere rimessa, entro 24 ore dall'ordine, all'autorità che è designata dall'amministrazione requisitrice.

Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.

Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo dev'essere compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.

Art. 39.

Verifica materiali di consumo.

Le autorità indicate nel precedente articolo 37 provvedono alla verifica dei materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.

Art. 40.

Processo verbale di consegna.

Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere

compilato un processo verbale di consegna, che deve contenere le seguenti indicazioni:

1° autorità delegata per la consegna;

2° ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;

3° amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;

4° nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;

5° nome del proprietario (od anche dell'armatore nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unità requisita e sua residenza o domicilio;

6° compartimento od ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;

7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;

8° porto in cui avviene la consegna;

9° data ed ora della consegna;

10° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;

11° eventuali annotazioni;

12° firma dell'autorità delegata per la consegna;

13° firma del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) o del suo legale rappresentante.

Art. 41.

Atto di requisizione.

Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato l'atto di requisizione, che deve contenere le seguenti indicazioni:

1° Ministero che ha effettuato la requisizione;

2° Amministrazione dello Stato per conto della quale la requisizione è stata effettuata;

3° riferimento specifico alle disposizioni della presente legge;

4° nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;

5° nome del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unità requisita e relativo domicilio legale;

6° compartimento od ufficio marittimo di iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;

7° tonnello di stazza lorda e netta;

8° porto in cui è stata effettuata la requisizione;

9° data ed ora della consegna della unità requisita;

10° indennità dovuta per l'acquisto, o, nel caso di requisizione temporanea, indennità giornaliera dovuta per la requisizione, con la specificazione delle singole quote componenti la parte A e di quelle componenti la parte B;

11° accertamento della verifica, eseguita al momento della requisizione, dell'inventario e dei materiali di consumo e indicazione dell'autorità che ha proceduto a tale verifica a norma del precedente articolo 39;

12° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;

13° eventuali clausole particolari od accordi speciali;

14° firma del capo dell'ufficio requisizione.

L'atto di requisizione per impiego temporaneo deve contenere, oltre le indicazioni sopra elencate, anche le seguenti:

a) particolari modalità stabilite circa le singole quote eventualmente non comprese nella parte B;

b) decorrenza dell'indennità (data ed ora della consegna);

c) personale mercantile, distinto per qualifica e numero, rimasto a bordo dell'unità requisita secondo l'ordine di requisizione.

Art. 42.

Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione per impiego temporaneo.

Le norme relative alle formalità di consegna e di riconsegna dell'unità requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione per uso temporaneo e di successiva cessazione di tale sospensione.

Art. 43.

Processo verbale di riconsegna.

All'atto della riconsegna dell'unità requisita, l'autorità all'uopo delegata dall'Amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di riconsegna, che deve contenere le stesse indicazioni elencate nel precedente articolo 40, sostituendo in detto articolo la parola « Consegna » con « Riconsegna ».

Art. 44:

Contraddittorio della parte interessata nella relazione dei verbali.

I processi verbali preveduti dagli articoli precedenti sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unità requisita o di loro rappresentanti o del capitano.

A questo fine, viene data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procederà alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.

Art. 45.

Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni.

Durante la requisizione per uso temporaneo, il comandante militare o il Regio com-

missario e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:

a) processi verbali di consegna e di riconsegna, di sospensione e di ripresa della requisizione;

b) processi verbali relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;

c) processi verbali relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;

d) processi verbali attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;

e) processi verbali concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'Amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;

f) processi verbali di controllo di inventari;

g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unità requisita.

CAPO VI.

DELLE ASSICURAZIONI E DELLE AVARIE

Art. 46.

*Responsabilità dell'Amministrazione
che procede alla requisizione.*

L'Amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B) dell'indennità indicata nell'articolo 30, rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o pro-

prietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.

In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'Amministrazione che procede alla requisizione potrà disporre perchè le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.

Art. 47.

Indennità e rimborsi a carico dell'Amministrazione che procede alla requisizione.

Quando l'Amministrazione si avvale della facoltà concessa dall'ultimo comma, n. 1, dell'articolo 30, o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:

a) in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all'articolo 30, comma 5°, rimanendo fermo quanto disposto dal comma 3° dell'articolo 29 a favore dell'Istituto per il Credito Navale;

b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'Amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa alla esecuzione dei lavori relativi.

CAPO VII.

CONTROVERSIE

Art. 48.

Controversie.

L'ordine di requisizione e quello di trasporto obbligatorio sono impugnabili per motivi di legittimità con ricorso straordinario al Re Imperatore e con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma in nessun caso può disporsi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Contro i provvedimenti che determinano le indennità previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a cui dovrà essere comunicato prima il parere del Consiglio Superiore della marina mercantile e della Ragioneria Generale dello Stato.

Le altre controversie derivanti dall'applicazione della presente legge ed appartenenti alla competenza della magistratura ordinaria sono deferite all'autorità giudiziaria di Roma, secondo la competenza per valore. Le azioni relative a dette controversie si prescrivono nei termini di un anno dalla data di riconsegna dell'unità requisita per impiego temporaneo e dalla data di trascrizione dell'atto di acquisto dell'unità requisita per acquisto.

CAPO VIII.

SANZIONI PENALI PUNIZIONI DISCIPLINARI

Art. 49.

*Inosservanza dell'ordine
di trasporto obbligatorio o di precedenza.*

Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle comunicazioni, a norma degli articoli 6 e 7, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 2000.

Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 50.

*Sottrazione alla requisizione.
Inosservanza dell'ordine di requisizione.*

Ferme le disposizioni del Capo VI del Regio decreto-legge 19 ottobre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, chiunque, in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante,

che ne possa formare oggetto a norma della presente legge, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a lire 2000.

Nel caso che la consegna all'Amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 12, il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 3000.

Art. 51.

Alterazione di nave o galleggiante requisiti.

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 52.

Documenti falsi o indicazioni non vere.

Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 3000.

Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'Autorità competente indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1000.

Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 1000.

Art. 53.

Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.

Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 3000.

Art. 54.

Inosservanza di doveri da parte dell'armatore, proprietario o capitano.

È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3000, l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:

1° non ottempera immediatamente all'ordine dell'Autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;

2° nelle condizioni prevedute dal numero precedente, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'Amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;

3° non ottempera all'ordine dell'Autorità competente di aumentare, per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;

4° non ottempera a quanto è prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.

Art. 55.

Inosservanza di ordini dati dall'Amministrazione, dal Regio commissario o dal Comandante militare.

Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'Amministrazione o dal Regio commissario o dal Comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 20, 21 e 22 della presente legge, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 2000.

Art. 56.

Applicazione di sanzioni penali più gravi.

Le disposizioni degli articoli da 49 a 55 non si applicano, qualora i fatti da esso preveduti costituiscano un più grave reato.

Art. 57.

Tempo di guerra o di mobilitazione.

Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che è stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un terzo.

Art. 58.

Competenza dei tribunali militari.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, i reati preveduti dagli articoli 49 e 55 sono devoluti alla competenza dei tribunali militari e per i procedimenti penali relativi, quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 59.

Punizioni disciplinari.

Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, indicati nel Capo III, sono punite con le punizioni disciplinari previste dal Titolo IV, parte 2^a del Codice per la marina mercantile.

L'esercizio del potere disciplinare di cui al precedente comma è affidato alle persone indicate nell'articolo 451 del Codice per la marina mercantile.

I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal Regio commissario presentati al capitano della nave o galleggiante, che deve trascriverli nel giornale nautico; con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.

Però il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall'articolo 23, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.

Art. 60.

Misure disciplinari.

Oltre le punizioni disciplinari previste dal Titolo IV, parte 2^a, del Codice per la marina mercantile, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito, può essere inflitta ai colpevoli, dall'autorità marittima competente, la misura disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di

due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61.

Requisizione in tempo di guerra.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche dopo che sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Le disposizioni stesse e tutte le altre concernenti la requisizione di navi o di galleggianti, possono essere, tuttavia, durante l'applicazione della legge di guerra, integrate o modificate con decreto Reale, emanato ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 62.

Abrogazione di norme precedenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 63.

Entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto retroattivo, limitatamente alle requisizioni di navi o di galleggianti disposte in base alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, a decorrere dal 29 marzo 1939-XVII.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

4^a RIUNIONE

Martedì 27 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente
GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Baistrocchi, Barzini, Bastico, Bernotti, Bobbio, Bucci Umberto, Campioni, Conz, De Bono,

Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Ferrarì Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Graziosi, Guillet, Lombard, Malladra, Marinetti, Montefinale, Pugnani, Rolandi Ricci, Russo, Salucci, Sani, Scipioni, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Vacca Maggiolini, Valli, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Per la morte del Presidente
della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.**

PRESIDENTE. Toglie la riunione in segno di lutto per la morte di S. E. Costanzo Ciano, Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La riunione è sciolta alle ore 16,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

5^a RIUNIONE

Venerdì 30 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente
GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Baistrocchi, Bernotti, Bucci, Campioni, De Bono, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuria, Graziosi, Guillet, Malladra, Marinetti, Montefinale, Nommis di Cossilla, Pugnani, Rolandi Ricci, Salucci, Sani, Scipioni, Solari, Tiscornia, Tua, Valli, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Barzini, Bobbio, Giuliano Arturo, Giuriati, Riccardi, Tallarigo e Vacca Maggiolini.

MONTEFINALE, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunica che dal Presidente del Senato gli sono pervenute due importanti circolari, relative all'ordine dei lavori delle Commissioni, di cui dà lettura:

« 13 giugno 1939-XVII

« Avverto i camerati senatori, componenti delle Commissioni legislative che, qualora si proponcano di presentare emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno, dovranno redigerli per iscritto e farli pervenire sia al Presidente della Commissione competente, sia alla Segreteria Generale del Senato, almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la discussione ».

« SUARDO ».

« 14 giugno 1939-XVII

« Lo svolgimento dei lavori finora compiuti dalle Commissioni legislative, nelle quali i camerati senatori hanno dato prova altamente lodevole di zelo e di grande interessamento per i problemi posti in discussione, mi suggerisce l'opportunità di invitare i Presidenti delle Commissioni stesse ad adottare, come norma costante, che qualsiasi proposta di emendamenti o di modificazioni al testo di disegni di legge presentata da camerati senatori, quando non sia intervenuto precedente esplicito accordo con il Governo a termini dell'articolo 41 del Regolamento del Senato, sia discussa, prima della decisione definitiva, alla presenza del rappresentante del Governo che abbia presentato il progetto a cui le proposte si riferiscono.

« Questo sistema corrisponderà sempre meglio a quel criterio di collaborazione a cui si è ispirato il nuovo ordinamento delle Assemblee legislative ».

« SUARDO ».

Aggiunge che se la proposta di emendamenti sorge nel corso della discussione, resta salvo quanto ha già detto nella precedente riunione, e cioè che, qualora l'emendamento sia ritenuto

accettabile dalla Commissione, la discussione del provvedimento di legge dovrà essere sospesa, per interpellare in proposito il Governo.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Norme sulla requisizione del naviglio mercantile » (224).**

PRESIDENTE. Comunica che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha emendato il testo approvato dalla Commissione, nella sua precedente riunione, ripristinando per l'articolo 48 la formula del testo ministeriale.

Poichè gli altri articoli del disegno di legge non hanno incontrato alcuna opposizione la discussione s'intende ora limitata al solo articolo 48.

OTTAVIO ZOPPI. Osserva che la questione sollevata dal senatore Rolandi Ricci ha senza dubbio un chiaro fondamento giuridico, ma gli sembra altrettanto inopportuna perchè obliosa della realtà fascista nella quale si vive e nella quale tutti vogliono lealmente operare. Per di più il dimostrarsi pertinace nel sostenere una causa, che nella realtà va considerata come puramente accademica, e che, dopo le spiegazioni del Ministro, si può ritenere perduta, non servirebbe a nulla.

Il suo pensiero insomma è che non bisogna interpretare il nuovo procedimento per mezzo delle Commissioni come un riavviamento al vecchio parlamentarismo e vanno perciò evitate le discussioni accademiche o bizantine destinate a perdersi nella ricerca di formule di compromesso e a dare di cozzo contro principî e metodi dei quali tutti sono leali sostenitori. Soltanto così la Commissione potrà conservare la sua autorità e dare tutta la sua appassionata collaborazione nelle questioni positive ed essenziali.

DE BONO. Dichiara di non essere d'accordo con il collega Zoppi. Non si tratta di una questione puramente accademica ma di una vera e propria lesione del diritto privato, di una confusione dei poteri legislativo ed esecutivo. È fuori di dubbio che Senato e Camera sono chiamati a collaborare col Governo, ma ciò non toglie che talvolta possano anche esercitare fa-

coltà di critica, eventualmente insistendo, qualora sentano di essere nel giusto.

DUCCI. Si associa.

ROLANDI RICCI. Comincia col far presente come il Presidente del Senato abbia avuto la squisita cortesia di comunicargli che la Commissione della Camera, presieduta dallo stesso Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sentiti i tre Ministri interessati, compreso il Guardasigilli, aveva finito col respingere l'emendamento all'articolo 48, che egli aveva proposto e che la Commissione aveva due volte approvato.

In seguito a questa comunicazione ebbe a chiedersi se sarebbe stato da parte sua patriottico insistere, chiedendo per la terza volta il suffragio, che la Commissione gli aveva fatto già l'onore di concedergli, e facendo così insorgere un conflitto tra le due Commissioni legislative.

È pacifico che il Senato non ha solo una funzione consultiva ma puranco una funzione legislativa, sicchè quando si trova di fronte a ciò che crede un pericoloso errore e, soprattutto, una deviazione dal retto spirito costituzionale statutario, adempie ad un preciso dovere cercando di rimediare. Non è neppur detto che trattandosi di una questione giuridica più che militare, la Commissione non si possa considerare competente, poichè va tenuto conto della funzione di legislatore di cui è investito ciascun Commissario.

Ci sono però, nel caso in esame, delle ragioni di opportunità politica per cui non conviene di determinare il conflitto con la analoga Commissione della Camera, soprattutto perchè, così facendo, si dovrebbe svolgere una procedura nè agevole nè facile per la risoluzione del conflitto stesso, provocando un notevole ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento legislativo che, nel suo insieme — come già osservò la prima volta che interloquì su di esso — è buono ed utile.

Pertanto prega la Commissione, per le suddette ragioni di opportunità di non insistere nell'accoglimento del suo emendamento, assicurandola d'altra parte che, dal canto suo, si farà un dovere di risollevarla in Assemblea plenaria la questione con particolare riguardo alle

funzioni legislative ed a quelle del Ministro Guardasigilli.

VALLI. Ricorda come, fin dalla prima volta che venne in discussione il disegno di legge, propose di approvare il testo come era allora e come è oggi in conseguenza del voto della Camera.

Non tanto per coerenza, quanto per convinzione avvalorata dalla meditazione e da un profondo studio, tanto più doveroso per l'autorità e il numero di coloro che espressero opinione diversa dalla sua, nel tornare a proporre l'approvazione del testo originale dell'articolo 48, ossia l'emendamento all'emendamento proposto dalla Commissione, ritiene di dover esporre, pur senza avere grande esperienza in materia giuridica, le ragioni che hanno determinato e confermato il suo pensiero.

A suo parere, la disposizione che si riferisce alle « controversie » derivanti dalla requisizione merita di essere esaminata ancora in profondità per accertare se veramente essa non corrisponda, come si è voluto dimostrare, alla giustizia che, in un tema così delicato, deve prevalere.

Tralasciando per brevità l'esame del primo e terzo comma dell'articolo 48, che non hanno dato luogo a rilievi, si sofferma sul secondo.

In questo si prevede un rimedio contro un provvedimento amministrativo, il quale ha per oggetto una speciale valutazione, non necessariamente e obbligatoriamente affidata alle giurisdizioni ordinarie e a quella amministrativa, specie nel caso di certe valutazioni che spettano principalmente a determinati organi competenti.

Occorre tener presente che non si tratta della determinazione di una indennità elastica e vaga, quale per esempio quella offerta per la espropriazione per pubblica utilità di un immobile o per il trasferimento di un terreno suscettibile di bonifica all'Opera Nazionale dei Combattenti, ma di una indennità prevista dalla stessa legge nei suoi elementi analitici che, all'atto pratico, potranno dar luogo soltanto a lievi divergenze fra gli organi amministrativi che li accertano e gli interessati che li forniscono.

Tuttavia il disegno di legge ha voluto conce-

dere un rimedio contro gli eventuali errori (altro non può esservi), nei quali gli organi amministrativi subordinati possono essere incorsi.

Questo nuovo esame poteva teoricamente essere affidato:

- 1° alla giurisdizione ordinaria;
- 2° a corpi o collegi speciali o arbitrali;
- 3° a una superiore autorità amministrativa coadiuvata dalla consulenza e dal parere di un organo superiore tecnicamente competente.

A parte il fatto che la forma e il metodo più logico, dato il contenuto che il dissenso può avere, è senza dubbio l'ultimo, giova ricordare come i tre sistemi siano stati adottati in pratica, in questa o in simile materia, dando luogo ad una sicura esperienza che ha persuaso, non solo l'amministrazione, ma soprattutto gli armatori e i loro organi corporativi e sindacali, a preferire senza esitazione il terzo sistema.

Infatti le controversie relative alla requisizione occorse per la grande guerra furono affidate alla giurisdizione ordinaria o a corpi e collegi arbitrali. Esse ebbero un corso interminabile senza soddisfazione, e con grave danno di tempo e di danaro, così per gli interessati come per l'amministrazione.

Il sistema della definizione amministrativa (quello cioè proposto dal Governo e approvato dalla Camera, ricca di rappresentanti dell'armamento marittimo o di analoghe istituzioni) previsto e attuato nelle convenzioni con gli armatori sovvenzionati, si è dimostrato invece, in pratica, semplice, rapido e pienamente idoneo a garantire la giustizia delle indennità, pur se applicato con rigore discrezionale. Gli opportuni e tempestivi decreti che applicarono tale sistema alle requisizioni occorse per la guerra etiopica e di Spagna fecero sì che i rapporti tra le amministrazioni interessate e gli armatori siano stati tutti rapidamente definiti con mutua soddisfazione.

Tuttavia, contro la trasformazione in sistema obbligatorio e generale di quello che è stato finora un patto contrattuale interamente adottato o una disposizione legislativa eccezionale e urgente dimostratasi utile ed opportuna, sono state mosse dalla Commissione critiche seriamente apprezzate, sia per l'autorità di chi le

aveva mosse, sia per il loro, per lo meno apparente, contenuto e tali da determinare il parere contrario della Commissione stessa all'articolo 48.

Queste critiche si possono sostanzialmente ridurre a tre:

1° col sistema proposto, in sostanza, il giudizio definitivo sulla indennità sarebbe emesso dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento su cui si deve giudicare;

2° il Ministro — eletto supremo giudice dalla legge — verrebbe ad essere contemporaneamente giudice e parte nella controversia;

3° tutto il sistema quindi sarebbe, in sostanza, incostituzionale, perchè lo Statuto del Regno ammette sì la espropriazione della proprietà privata, ma contro una « giusta indennità ».

Le tre obiezioni meritano di essere esaminate in profondità.

1° - Non è esatto che il sistema proposto affidi il giudizio definitivo allo stesso organo (o quasi) che ha emesso il provvedimento che si impugna.

Il sistema del ricorso al Ministro contro provvedimenti, non solo di autorità gerarchicamente inferiore, ma anche « del Ministero » cioè provvedimenti che, preparati dagli organi della amministrazione centrale furono firmati dallo stesso Ministro al quale si ricorre, è sistema già adottato nella nostra legislazione, sopra tutto in speciali materie.

Nel caso in esame poi il provvedimento da impugnare, cioè la « determinazione della indennità » è affidato dalla legge ad un organo speciale e subordinato del Ministero delle Comunicazioni (art. 4.), il quale è assolutamente diverso, sia nel grado che nella conformazione di istituto, a quelli che potranno coadiuvare il Ministro nella emissione del suo definitivo giudizio.

Inoltre gli elementi sottoposti all'esame del Ministro per la formazione del suo giudizio definitivo sono diversi da quelli tenuti presenti dall'ufficio subordinato, in quanto, oltre alle nuove deduzioni degli interessati, il Ministro dovrà tener presente, pur non dovendo essere da esso vincolato, il parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile, che per la

sua composizione dà garanzia della più ampia e più alta competenza tecnica specifica e della più assoluta imparzialità e indipendenza.

Con questi elementi tecnici completi il Ministro delle Comunicazioni, che in Regime fascista non può più essere esclusivamente un uomo politico, ma è sempre un tecnico esperto e capace (anche se non specializzato nella determinata materia) può dare un giudizio ponderato e tecnicamente più completo di qualsiasi organo giudiziario o giurisdizionale.

2° - Ancora meno persuasivo gli appare poi il rilievo che « il Ministro delle Comunicazioni, chiamato a decidere definitivamente sulla indennità, sarebbe contemporaneamente giudice e parte »; il chè vorrebbe dire interessato in contrasto con gli armatori.

Difatti in primo luogo il Ministero delle Comunicazioni, se anche avrà ordinato esso materialmente la requisizione (come nel caso generale di requisizioni richieste da altre amministrazioni) lo avrà però fatto, di solito nell'interesse di esse, e a carico di esse (art. 3) dovrà poi essere posta la indennità. Quindi non può dirsi che nella generalità dei casi il Ministro delle Comunicazioni sia « parte », ma è semplicemente l'organo al quale, data la sua competenza specifica, è assegnata nei suoi successivi gradi, fino a quello definitivo, la funzione di determinare l'indennità « giusta » e uniforme, tale cioè da non generare sperequazioni, non favorire ingiustificate speculazioni e soprattutto evitare anche nocive indipendenze da parte delle amministrazioni stesse.

Infine non bisogna dimenticare che nello Stato Fascista il Ministro delle Comunicazioni è non solo il dirigente di un organismo amministrativo, ma è anche il Capo naturale e il naturale tutore delle forze e delle funzioni economiche che egli governa e delle quali ha, di fronte al Paese, la responsabilità. È certo che in lui, meglio che in qualunque altro, gli armatori cercheranno e troveranno sempre l'equa e serena tutela dei loro interessi e dei fattori economici nazionali che essi rappresentano e alla cui floridezza è legata quella della Nazione.

3° - Lo Statuto del Regno (art. 29), più volte ricordato, non dispone del resto che l'indennità dovuta per l'espropriazione della proprietà

debba essere, in definitiva, determinata da un organo giudiziario o giurisdizionale, ma solo si riferisce alla sua « giustizia ».

Un disegno di legge come quello in esame, che, con scrupolo e tecnica derivati dalla esperienza e dalle documentazioni, precisa i singoli elementi analitici dai quali deve derivare la determinazione delle indennità, sempre in collaborazione con gli interessati, dà largo affidamento che l'indennità così determinata corrisponderà a quella effettiva reintegrazione del patrimonio privato diminuito per effetto della requisizione.

Il rimedio concesso contro l'eventuale errore, affidato al giudizio oculato e competente del Ministro, con la garanzia del parere dell'organo tecnicamente più adatto e indipendente, risponde in pieno alle finalità volute dallo Statuto, aggiungendo alla giustizia un carattere essenziale e indispensabile, specie in materia economica e in tema di requisizione per eventi di eccezionale importanza: quello della rapidità; requisito che non può essere preteso (per lo meno in eguale misura) in nessun organo giudiziario o giurisdizionale.

Esaminate così in maniera dettagliata le particolari argomentazioni addotte contro il testo primitivo dell'articolo 48 del disegno di legge, passa a dare a questa uno sguardo di valutazione generale.

Ricorda, come già si è detto, che una delle ragioni che hanno consigliato, anzi imposto, l'emanazione di essa è stata appunto il vasto contenzioso, che seguì la grande guerra in merito di requisizione e che, limitato con successive provvidenze giuridiche sempre più autorevoli, si vorrebbe oramai evitare per il futuro.

L'esperienza dei sistemi seguiti già da vari anni e la stipulazione delle « convenzioni » più volte richiamate, che riguardano, se non la parte maggiore del naviglio mercantile, almeno quella più esposta alla requisizione, legata, per effetto delle convenzioni stesse, per altri 19 anni all'amministrazione dello Stato, hanno indicato la via da seguire definitivamente.

Le « convenzioni » e la legge sulle « Norme sulla requisizione » scaturite dalla stessa buona volontà delle parti interessate, rappresentano

il risultato della esperienza e cioè il progresso giuridico in questa materia.

Il voler disconoscere i vantaggi del cammino percorso e il volere stabilirsi in posizioni giuridiche già superate, varrebbe tornare indietro; ciò in contrasto col carattere della nostra politica, che segue un programma rapidamente concludente.

Gli armatori non comprenderebbero, nè apprezzerrebbero questo passo retrogrado, pur se intenzionalmente diretto in pro dei loro interessi. Essi lo hanno chiaramente dimostrato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni attraverso i loro rappresentanti.

Conclude che una legge che non urta i principî fondamentali dello Statuto, anzi meglio li asseconda; che provvede alle necessità contingenti in pace e in guerra; che, pur nella sua esigenza, salva i diritti dei privati e i loro interessi come quelli dello Stato; che segue l'autorità dell'esperienza e cerca con la sua interezza di non lasciare breccie aperte al dubbio delle soluzioni e alla litigiosità, potrà non essere una legge perfetta, ma è certamente una buona legge — soprattutto perchè sollecita nelle sue decisioni e nelle sue applicazioni — e degna di essere approvata anche nel testo primitivo dell'articolo 48.

DUCCI. Afferma che le parole del camerata Rolandi Ricci non potevano non trovare un'eco viva nel pensiero di tutti i Colleghi che sono tenuti per giuramento a rispettare ed a fare rispettare lo Statuto.

Solo per acquietare le coscienze fa presente che già dal principio della guerra, nel gennaio 1915, era entrato in vigore un decreto-legge relativo alla requisizione delle navi mercantili che sanzionava questa incursione del diritto pubblico sul privato e all'articolo 5 diceva precisamente: « È istituita presso il Ministero della Marina una Commissione di requisizione con l'incarico di procedere, in base al corso medio dei noli degli ultimi 15 giorni, alla valutazione del compenso da corrispondersi durante il periodo della requisizione al proprietario od armatore della nave requisita che non abbia stipulato speciali accordi col Ministero.

« Sulle decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Ministro della Marina, il quale

decide inappellabilmente, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile ».

Non c'è quindi più da meravigliarsi della disposizione dell'art. 48 del provvedimento in esame che non fa che ricalcare quella dell'articolo 5 del decreto 21 gennaio 1915 e che quindi ha il vaglio di una lunga esperienza vissuta. Forse la situazione attualmente è un poco peggiorata da quella di allora poichè non può più darsi il caso che le decisioni del Capo di Stato Maggiore della Marina sieno in contrasto con quelle del Ministro ed anche perchè oggi può requisire tanto il Ministero della Marina quanto quello delle Comunicazioni e quindi, per quanto nella legge si dica che il Ministero della Marina ha la preminenza sull'altro, qualche questione sarà inevitabile. Comunque il precedente citato può tranquillizzare le coscienze circa un'eventuale infrazione delle norme statutarie.

VALLI. Fa presente che anche tutte le sue argomentazioni si basavano sull'esperienza del passato alla quale il senatore Ducci ha testè accennato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 48 ripristinato nella sua formula ministeriale.

L'articolo 48 è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni relative alla concessione dell'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia » (261).

CRISTOFORO FERRARI. Fa presente che col disegno di legge di cui ha compiuto l'esame si vogliono prorogare le disposizioni relative alla concessione dell'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri al personale della R. Aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia, che si erano rese necessarie per le condizioni di particolare disagio in cui sono venute a trovarsi le famiglie dei dipendenti dell'Ammini-

strazione Aeronautica, trasferiti nella nuova sede, a causa del maggior costo della vita.

Esprime l'avviso che la proroga sia indispensabile poichè da accertamenti fatti risulta che la organizzazione dei vari pubblici servizi, specie quelli attinenti agli spacci dei generi di maggior consumo, non ha ancora avuto lo sviluppo necessario per assicurare alle famiglie colà residenti il fabbisogno indispensabile ed i prezzi non sono stati ancora adeguati a quelli praticati nei centri vicini.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione dei limiti di età circa l'ammissione dei marescialli della Regia aeronautica ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo » (262).

PRESIDENTE. Prega il senatore Cristoforo Ferrari di voler illustrare il disegno di legge, in assenza del senatore Lombard, che ne era stato incaricato.

CRISTOFORO FERRARI. A conclusione del suo esame sul disegno di legge ritiene di potersi rimettere alla relazione ministeriale che è sufficientemente esplicativa. A questa intende solo aggiungere che al comma primo dell'articolo unico, dove si parla delle diverse categorie di marescialli che sono ammessi a partecipare ai concorsi interni alla nomina a sottotenenti in S. P. E., è stata volutamente esclusa quella dei piloti, per i quali esiste la possibilità di diventare ufficiale in S. P. E. nel loro stesso ruolo attraverso i corsi d'integrazione della Regia Accademia Aeronautica, oppure nel ruolo servizi, al raggiungimento del limite di età del grado di maresciallo, mediante promozione per merito straordinario, semprechè ne risultino meritevoli, per il lungo e lodevole servizio prestato come naviganti o per particolari benemeritenze.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Obbligatorietà dell'iscrizione ai corsi preliminari na-

vali allievi ufficiali di complemento della Regia marina degli studenti universitari soggetti alla leva di mare o arruolati nel C. R. E. M. » (263).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Campioni di dar lettura dell'esame compiuto dal senatore Conz sul disegno di legge.

CAMPIONI. Il disegno di legge mira in sostanza a perfezionare la recente legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, riproducendo in essa un concetto fondamentale del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia Marina, quello cioè della obbligatorietà della partecipazione a un determinato tirocinio per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia Marina, da parte di quegli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggano determinate lauree ovvero determinati requisiti.

Mentre nel testo unico citato tale obbligatorietà deriva chiaramente dall'articolo 2, per la recente legge 3 giugno 1937 l'assegnazione a tale corso ha luogo invece su domanda dell'interessato. Si dava così adito alla eventuale interpretazione che il seguire o meno detti corsi potesse rivestire carattere facoltativo, infirmando quindi quel concetto di obbligatorietà che, in quanto risponde a inderogabili esigenze di carattere militare, non può in alcun modo essere vulnerato. Donde l'opportunità dell'articolo 1 del disegno in esame che provvede appunto a dare alla frequentazione di tali corsi carattere inequivocabile di obbligatorietà per quegli studenti universitari che si trovino nelle condizioni richieste per parteciparvi.

L'articolo 2 invece rappresenta solo un provvedimento di equità, inteso a mantenere in vigore, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 2 del Testo Unico per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, non si troveranno più in condizione di partecipare ai corsi preliminari navali, essendo già laureati o prossimi alla laurea.

Pertanto ritiene che il disegno di legge meriti l'incondizionata approvazione della Commissione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Varianti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina » (264).

DUCCI. Osserva che la relazione ministeriale è talmente chiara ed esauriente da rendere superfluo un più minuzioso esame del disegno di legge.

Dopo una breve illustrazione delle disposizioni dei singoli articoli, conclude affermando che dall'esame del disegno di legge di cui si chiede l'approvazione scaturisce la convinzione della opportunità dei provvedimenti proposti che sicuramente tornano a vantaggio dell'ordinamento della R. Marina e dell'avanzamento dei suoi ufficiali.

VALLI. Richiama l'attenzione della Commissione sulla disposizione dell'articolo 6. Si tratta di un argomento che presso la R. Marina è, da tempo, considerato con particolare interesse.

Le leggi intese a largire qualche beneficio agli ufficiali delle forze armate di grado elevato che parteciparono anche parzialmente alla guerra, stabiliscono la corresponsione di una speciale indennità nella posizione ausiliaria e, per alcuni, l'aumento di un biennio in questo periodo, rispetto agli ufficiali che non si trovavano in quelle condizioni.

Ma nell'applicazione si sono seguiti concetti diversi tra le varie forze armate, sì che ne derivarono diversi trattamenti. Per esempio, nel R. Esercito è stabilito che gli ufficiali generali (generico), che hanno maturato le condizioni di posizione ausiliaria, sono trattenuti in tale posizione per dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne nella guerra 1915-'18. Ciò in conseguenza di due successive leggi: 8 giugno 1931, articoli 1 e 2; 16 giugno 1935, n. 1026, articolo 69. Sono esclusi da questo beneficio gli ufficiali generali che abbiano lasciato il servizio in seguito a domanda o per altri motivi di eccezione ad una normale carriera. Ciò, del resto, è più che naturale, poichè il solo atto volitivo della inter-

ruzione di carriera implica l'accettazione delle condizioni che ne derivano.

Nella R. Marina si hanno due leggi successive, le quali entrambe sboccano nell'articolo 6 della legge che oggi si discute; una concernente gli ufficiali che vanno in posizione ausiliaria dalla « disposizione », i quali non sono molti, e un'altra che si riferisce a coloro che vanno in ausiliaria dal S. P. E. per limiti di età, ossia che compiono la normale carriera.

Appare evidente che nella delicata valutazione di carattere strettamente militare, di cui all'articolo 6, scaturita dalle conseguenze di una guerra vittoriosa e tendente a compensare coloro che vi parteciparono, si sono adottate temperamenti differenti, non solo tra le varie forze armate, ma anche tra i vari gradi della stessa forza armata.

Infatti, mentre il R. Esercito ha voluto generosamente ricordarsi di tutti i generali, nel periodo storico seguito alla guerra, anche per quelli che vi parteciparono parzialmente, la R. Marina ha voluto considerare solo i capitani di vascello per un limitato passato guerresco (condizione ormai esaurita dal tempo, trattandosi di comando navale), estendendo il privilegio della permanenza dei 10 anni di ausiliaria ai soli Ammiragli designati d'Armata, quale giusto omaggio a quella selezione gerarchica.

Ne deriva che in tutta l'alta gerarchia delle Forze Armate, rimangono esclusi dal privilegio soltanto gli Ammiragli di grado inferiore alla designazione di Armata, per quanto si trovino attualmente, e per qualche anno ancora, tutti nelle onorevoli condizioni di aver partecipato alla guerra, ritenute sufficienti in casi molto più vasti. E molti ammiragli attualmente di grado inferiore alla designazione hanno, non solo partecipato alla guerra per tutta la durata, ma vi hanno partecipato in comando di unità navale, condizione ritenuta sufficiente per i capitani di vascello.

Questa situazione di inferiorità rispetto agli appartenenti ai gradi limitrofi dello stesso corpo e rispetto ai pari grado di un'altro corpo militare ha provocato nella R. Marina, un giustificabile rammarico, trattandosi di un beneficio derivante dalla guerra, e quindi fundamentalmente e storicamente onorifico per vecchi soldati, che interessa un modesto numero di Ammiragli ri-

spetto al gran numero di Generali che lo godono.

Oltre al lato morale della questione, c'è da notare un'altro inconveniente, che si potrebbe chiamare di ordine, o almeno, di coerenza organica.

Poichè la posizione ausiliaria è legata alla efficacia delle riserve e per conseguenza alla idoneità professionale e fisica degli ufficiali all'eventuale richiamo in servizio effettivo; e poichè la idoneità fisica è convenzionalmente affidata all'età, ne deriva una esagerata differenza tra la presunta attitudine al richiamo di un Ammiraglio e quella di un Generale pari grado. Per esempio, mentre un Generale di Brigata è richiamabile, ossia utile alle armi, fino a 70 anni, e un Ammiraglio designato di Armata è richiamabile fino a 73, un Contrammiraglio lo è solo fino a 66, pur essendo tutti ugualmente benemeriti della guerra e tutti destinati a ricoprire analoghe cariche generalmente non di prima linea.

Non sarebbe giusto, inoltre, non considerare l'argomento anche dal punto di vista finanziario che, apparentemente, pare abbia creato finora gli ostacoli a questa legittima equiparazione, di cui si parla da vari anni.

Un facile computo rivela che, partendo dalle condizioni attuali, l'aumento di due anni di posizione ausiliaria per gli Ammiragli in congedo e congedabili in quest'anno, i quali hanno maturato le stesse condizioni di benemerenzia previste per gli altri, porterebbe complessivamente nel futuro decennio una spesa complessiva di lire 756.000, cioè in media, per ogni anno, di lire 75.600.

Inoltre col tempo, allontanandoci dalla guerra 1915-18 e dalle sue conseguenze, l'aggravio finanziario verrebbe automaticamente a diminuire, fino ad estinguersi. Evidentemente allo spirare di questo decennio, ossia nel 1950, pochi saranno più gli ufficiali che avranno partecipato alla guerra e molto meno in comando.

L'importanza del provvedimento di equiparazione si affaccia attualmente, perchè, fino ad ora, una buona maggioranza degli Ammiragli usciti dal servizio hanno raggiunto la designazione di Armata, mentre fra poco comincerà una serie di Ammiragli di Squadra che andranno in posizione ausiliaria senza aver rag-

giunto quella condizione indispensabile, venendosi così ad accentuare la sperequazione.

Appunto nell'interesse precauzionale di questi ufficiali l'oratore ha voluto prospettare l'argomento, pur non potendone fare oggetto di proposta di emendamento all'articolo 6, sia per la ristrettezza del tempo prescritto, sia perchè l'argomento non tocca direttamente la legge oggi esaminata, ma soltanto un'altra che porta alle stesse conclusioni.

Comunque ha creduto doverose le sue segnalazioni, affinchè alla prima occasione opportuna l'argomento possa essere ricordato.

CAMPIONI. Osserva che, se la carica di designato d'Armata, che viene conferita per l'articolo 11 agli Ammiragli di Squadra in determinate condizioni che sono collocati « a disposizione », si mantiene poi andando in ausiliaria, la norma finisce per essere pressochè inutile, riguardando solo i collocati a disposizione cioè un numero ristrettissimo di persone che si trovano in una condizione che difficilmente in avvenire potrà ripetersi.

BUCCI. Non è esatto che la situazione non potrà in avvenire ripetersi.

CAMPIONI. Meglio sarebbe stato se si fosse data a tutti gli Ammiragli di Squadra la possibilità di essere nominati designati « ad honorem », e quindi ai soli effetti delle precedenze, qualora abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale e sia stata conferita la carica di Ammiraglio di Squadra designato d'armata ad un pari grado meno anziano del servizio permanente effettivo.

DUCCI. Riconosce giusta l'osservazione ma fa notare che la disposizione è stata fatta per compensare taluni che, pure avendo avuto il vantaggio di essere stati promossi prima degli altri, erano stati poi colpiti dalla legge.

La lettura dei 14 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei carabinieri Reali » (265).

TISCORNIA. Incaricato dell'esame del disegno di legge, rileva che nella pratica attua-

zione delle disposizioni oggi in vigore per la promozione dei sottufficiali e della truppa dei Reali Carabinieri si sono manifestate necessarie ed opportune alcune modificazioni alla legge perchè si possano premiare con promozione a scelta per meriti eccezionali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, resisi particolarmente meritevoli per fatti speciali ed eccezionali e per condotta nel servizio dell'arma.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII delle disposizioni concernenti l'assegnazione, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo del Regio esercito ai tribunali militari metropolitani e coloniali » (266).

GRAZIOSI. Fa presente alla Commissione che, non avendo potuto ancora la Commissione, dinanzi alla quale debbono aver luogo gli esperimenti di coloro che aspirano ad entrare nel ruolo ordinario degli ufficiali in congedo della giustizia militare, espletare i suoi lavori e quindi provvedere alla costituzione del Corpo della giustizia militare, si è reso necessario prorogare nuovamente le disposizioni del Regio decreto n. 2334, riguardanti la facoltà di assegnare ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, ufficiali delle categorie in congedo del Regio Esercito, onde far fronte alle esigenze del servizio giudiziario militare.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Fusione delle Forze Armate Albanesi con le corrispondenti Forze Armate Italiane » (267).

OTTAVIO ZOPPI. Ricorda come il 2 giugno del corrente anno S. M. il Re Imperatore si sia degnato di accogliere il voto, espresso solennemente dalla Nazione albanese, di ammet-

tere le Forze Armate Albanesi a far parte delle Forze Armate Italiane. Nella fusione delle gloriose Forze Armate dei due Paesi trova così la sua più espressiva e potente sanzione quell'intima ed indissolubile unità dei futuri destini dell'Italia e dell'Albania che è nei voti e nella volontà dei due popoli.

Ecco perchè ritiene che il disegno di legge in esame, presentato dal Duce di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze, e già accolto con entusiasmo in Italia e in Albania, non abbia bisogno di speciali illustrazioni per raccomandarsi all'unanime suffragio della Commissione.

DE BONO. Nota che al provvedimento è connessa la questione dei quadri che si augura sia trattata con la massima ponderazione.

PRESIDENTE. Esprime la certezza che il disegno di legge incontrerà l'incodizionato favore della Commissione. La sua attuazione rappresenta non solo la fase più importante d'integrazione spirituale e materiale delle relazioni politiche dell'Albania col nostro Paese, ma costituisce un fatto della maggiore importanza e del più alto significato in quanto l'Albania e le Forze dell'Esercito d'Italia ivi dislocate vengono a costituire l'avanguardia della civiltà italiana nella ripresa della sua marcia verso quell'oriente che, dopo la sparizione delle remote sue civiltà, risorse una prima volta nella luce della civiltà imperiale di Roma e poi di quella delle repubbliche marinare italiane.

L'Italia, legittima erede, non solo delle gloriose tradizioni, ma soprattutto della missione di quelle due meravigliose civiltà, saprà riattivare nel bacino del Mediterraneo le vie di espansione della sua civiltà e della nobiltà millenaria della sua razza.

I due articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti
il ruolo speciale di ufficiali di complemento**

della Regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098 » (268).

BUCCI. In merito alle esigenze che hanno condotto al provvedimento, che è stato chiamato ad esaminare, osserva che la Marina è in un periodo di sviluppo mentre vi è grave deficienza di ufficiali. Di conseguenza gli organici sono lungi dall'esser completi. D'altronde non è nemmeno possibile provvedere a completare rapidamente gli organici ancora aumentando il numero degli ammittendi all'Accademia Navale. A parte le conseguenze, gravi per l'avvenire, di ammissioni troppo numerose, il provvedimento non avrebbe un effetto immediato sulla consistenza dei ruoli ma a scadenza più o meno lontana. Da ciò consegue la convenienza di aumentare gli organici degli ufficiali di complemento del ruolo speciale.

Fino dal 1926 la Marina fu autorizzata a mantenere in servizio un certo numero di ufficiali di complemento, che dopo la loro ferma di leva chiedevano di riaffermarsi. L'esperienza fatta condusse nel 1935 all'istituzione del ruolo speciale. Il reclutamento di questi ufficiali è fatto tra i guardia-marina e i sottotenenti che compiono quali ufficiali di complemento la loro ferma di leva, o quella volontaria alla quale si fossero vincolati. Vi è quindi la possibilità di larga scelta e poichè il vincolo di ferma non è definitivo, ma rinnovabile ogni tre anni, vi è larga possibilità di mantenere in servizio i migliori.

Gli ufficiali iscritti in questo ruolo hanno prestato in genere ottimi servizi e, quantunque non idonei a tutti gli incarichi degli ufficiali in servizio permanente, hanno dimostrato di poterne assolvere una gran parte in modo encomiabile. L'aumento degli organici in parola è quindi utile perchè si introducono in Marina nuovi ufficiali che danno tutte le garanzie di far bene, ma, ciò che più conta, il provvedimento è tempestivo, perchè di rapida attuazione, con conseguente rapida utilizzazione dei nuovi ufficiali.

Esigenze organiche hanno anche richiesto l'istituzione del grado di maggiore nel ruolo speciale. Difatti vi sono ufficiali di questo ruolo che col grado di capitano, già adempiono funzioni del grado superiore e ve ne sono alcuni

che esercitano bene il comando navale o la direzione di macchina. D'altra parte questa provvidenza è anche equa in quanto permetterà ai migliori di raggiungere il grado di maggiore col criterio della scelta assoluta, e consentirà a questi prescelti una ulteriore permanenza in servizio sino al 46° anno di età.

Conclude formulando il voto che si provveda in avvenire ad un migliore e più adeguato trattamento di quiescenza degli ufficiali del ruolo speciale.

CAMPIONI. Aderisce incondizionatamente alle conclusioni del senatore Bucci, soprattutto per il voto da formulare per un più congruo trattamento di quiescenza degli ufficiali del ruolo speciale.

I sei articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito » (269).

PRESIDENTE. Comunica che alla Presidenza del Senato è pervenuta una lettera del Ministero della guerra con proposte di modifiche al disegno di legge in esame, e quindi un'altra lettera del Ministero delle finanze di cui dà lettura.

« Si comunica l'adesione di questo Ministero alle modificazioni da introdurre nel testo del disegno di legge sopra indicato — che andrà in discussione presso la competente Commissione Legislativa delle Forze Armate del Senato del Regno, nella prossima riunione del 27 giugno corrente — nei sensi proposti dal Ministero della guerra e cioè:

« 1) Dopo l'articolo 4 inserire il nuovo articolo 5 così redatto: " In deroga al disposto dell'articolo 37 della predetta legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata, comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alle tabelle nn. 4,

5, 6 e 7, annesse alla presente legge, i colonnelli dei ruoli comando concorrono, per l'anno 1939, nella misura seguente:

fanteria	posti 23
cavalleria	» 2
artiglieria	» 13
genio	» 4

« Per il suddetto anno 1939 il Ministro della guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato articolo 37 (comma 5° e seguenti), dopo che sono stati ricoperti i primi 42 posti di generale di brigata a norma dell'articolo 21, 1° e 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento approvato col Regio decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226 " ».

2) L'articolo 5 del disegno di legge diventerà pertanto articolo 6.

3) Tabella n. 10 — Commissariato — posti di ruolo per i maggiori, anno 1939, sostituire 60 a 61; vacanze obbligatorie pel grado medesimo, anno 1940: 5 in luogo di 6; capitani, promozione al grado superiore, anno 1940: apporre la chiamata (5) con la seguente nota in calce: « (5) - di cui uno ad aumento organico dei maggiori »; nota n. (3): sostituire « di cui 6, ecc. » con « di cui 5, ecc. »;

Tabella n. 12 — Amministrazione — nota (2) sostituire le parole « di cui 4, ecc. » con le altre « di cui 5, ecc. » e alla nota (5) le parole « di cui 12, ecc. » con le altre « di cui 15, ecc. ».

Con l'occasione si segnala inoltre la necessità di rettificare i seguenti errori materiali:

— Tabella n. 7 — Genio (ruolo comando) — maggiori, promozioni al grado superiore, anno 1940: la chiamata (4) va sostituita con l'altra (3);

— Tabella n. 8 — Medici — maggiori, promozioni al grado superiore, anno 1939: le promozioni stesse sono da indicare in 25 in luogo di 31;

— Tabella n. 9 — Chimici farmacisti — capitani, promozioni al grado superiore, anno 1939: le promozioni stese sono da indicare in 5 anzichè 3;

— Tabella n. 19 — Corpo automobilistico (ruolo comando) — i subalterni da reclutare nell'anno 1942 sono da indicare in 18 anzichè 13 ».

« THAON DI REVEL ».

SANI. Incaricato di illustrare il disegno di legge, comincia col ricordare come la pacifica occupazione dell'Albania, compiuta dalle nostre forze militari in conformità ai voti di quelle popolazioni, ha reso necessario il provvedere all'organizzazione militare di quella Nazione, associata in modo indissolubile alla vita e ai destini dell'Italia. Perciò nel presente disegno di legge si prevede la costituzione di un comando superiore, retto da un generale designato d'armata, di due corpi d'armata, di sei divisioni, di cui una corazzata, truppe supplemente e servizi di corpo d'armata.

È ovvia l'opportunità di questo provvedimento e così pure le modifiche, proposte dal Ministero della guerra e accolte da quello delle finanze, sono a suo avviso, rispondenti alla maggiore chiarezza e precisione del disegno di legge.

Solo per quanto riflette le tabelle indicanti l'organico delle varie armi, intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla tabella n. 5, relativa alla cavalleria. In essa l'organico dei subalterni di cavalleria è di 230 determinato dall'annuo reclutamento di 20 allievi da assegnarsi a Modena e dal passaggio ad effettivi per merito di guerra di alcuni ufficiali di complemento.

Già nella discussione del bilancio della guerra cercò di dimostrare all'Assemblea plenaria del Senato come quel numero sia assolutamente insufficiente ai bisogni della preparazione bellica degli squadroni, che debbono essere sempre pronti per la prima ora. Dal momento che l'ufficiale effettivo è il vero e più efficace collaboratore del capitano in detta preparazione, dovrebbe calcolarsi la proporzione di due ufficiali subalterni ed uno di complemento. Crede che siano a tutti note le ragioni per le quali il Ministero della Guerra non credette di accogliere la proposta; principale tra esse la necessità di evitare ristagni dannosi nel prosieguo della carriera dell'ufficiale e specie nel grado di subalterno.

A costo di ripetersi, per la lunga esperienza e conoscenza che ha dei bisogni dell'arma di cavalleria, e per la grande passione che ha per essa, tiene a segnalare ai camerati della Commissione:

a) che il subalterno di cavalleria non avrà di certo a lagnarsi di una più breve permanenza in questo grado;

b) che, se pure oggi non è prevedibile un maggiore esodo naturale nei gradi di ufficiale superiore, in confronto alle altre armi, esso però dovrà effettuarsi con una più rigorosa selezione, se si vuole che i tenenti colonnelli da cui debbono essere scelti quelli capaci di bene preparare e comandare un reggimento di cavalleria in pace e in guerra, abbiano quelle qualità, di mente e di cuore (sprezzo e gioia del pericolo), che a cavallo solo con l'esempio acquistano effettivo valore.

Perciò chiede che la Commissione nel dare la sua piena approvazione al disegno di legge, formuli la raccomandazione che il Ministero della Guerra, non appena avrà da apportare qualche ritocco alla tabella n. 5 in esame — come ebbe ad annunciare il Sottosegretariato di Stato in Senato — e cioè quando verranno determinati dal Ministero dell'Africa Italiana gli organici delle unità di cavalleria di cui ha bisogno, porti il numero dei subalterni di cavalleria in ragione di due effettivi e uno di complemento per squadrone.

Si rende perfettamente conto che taluno dei componenti della Commissione opporrà che uguale deficienza è sentita nelle altre armi. Ciò è vero, ma ci tiene a riaffermare che nell'arma di cavalleria tale questione ha una ragione vitale per quest'Arma di cui i pochi squadroni a cavallo (non più di 50) — veri artefici della manovra nei momenti nei quali la cavalleria è chiamata ad agire — debbono essere pronti per la prima ora, il che non potrebbe essere senza un adeguato numero di ufficiali subalterni effettivi.

Osserva infine che nella relazione si parla di immissione di ufficiali provenienti dall'esercito albanese il che potrebbe far sorgere preoccupazioni circa la forma e il modo di realizzare l'immissione stessa, la possibilità che ufficiali albanesi comandino truppe ed ufficiali italiani, e il contrasto con le norme dello Statuto che sanciscono che l'ufficiale italiano deve essere cittadino italiano. Al riguardo può però tranquillizzare la Commissione perchè dal Ministero ha avuto notizia che al disegno di legge

in esame ne seguirà un altro il quale disporrà che il cittadino albanese acquisti gli stessi diritti del cittadino italiano.

Concludendo ritiene che il disegno di legge, con la sua raccomandazione, possa essere integralmente approvato dalla Commissione.

GIURIA. Rileva che l'articolo 3 riguarda piuttosto l'avanzamento mentre quella in esame è una legge di organica.

SANI. È d'accordo. Però si tratta di due cose che hanno stretta connessione fra loro.

GAETANO ZOPPI. Spiega come, visto che il disegno di legge tocca la questione dell'avanzamento, si sia affrettato a far dei confronti con le tabelle della legge del 1937, che modifica quella del '34, arrivando a delle conclusioni sconfortanti. Senonchè al Ministero — ove si era recato per chiarimenti — gli si è fatto notare che il confronto va fatto con le tabelle del '38 e che gli organici sono al completo, ma eccezionali esigenze di guerra hanno richiesto lo allontanamento di numerosi ufficiali dall'Italia. Ora che queste esigenze sono cessate, a quanto gli si è assicurato, entro un anno tutte le compagnie avranno il loro capitano e i loro subalterni. Va aggiunto ancora, a giustificazione della penuria di ufficiali inferiori, che in A. O. ne sono stati mandati molti a detrimento degli organici della madrepatria.

Questi chiarimenti valgono a risparmiargli una raccomandazione che intendeva fare per una maggiore immissione di ufficiali inferiori nell'esercito. Solo si augura che il pronosticato termine di un anno, non abbia ad aumentare.

DE BONO. Non si rende conto perchè le tabelle contemplino la situazione organica fino al 1948. La nuova legge quando andrà allora in vigore?

MARINETTI. Chiarisce che si è riportato tutto quello che c'era nella legge precedente a puro titolo dimostrativo.

TUA. Rileva che va tenuto anche presente che ci sono gli ufficiali riaffermati che riempiono molti vuoti dando ottimi risultati; tanto che ad una parte di loro ora, molto opportunamente, si è concesso di concorrere per diventare effettivi. Perciò delle tabelle va tenuto conto fino a un certo punto: esse servono più che altro al Ministero delle Finanze; in effetto

gli elementi, specie alla frontiera occidentale, ci sono.

DE BONO. Trova giusto quello che dice il camerata in merito agli ufficiali di complemento riaffermati. Sono veramente degni di ogni elogio, ed hanno la passione del mestiere, solo ha dovuto riscontrare in loro una velata malinconia per l'incertezza della loro posizione. È d'avviso che bisognerebbe dar loro ancora maggiori facilitazioni tanto più che essi, per parte loro, sarebbero ben disposti a sottoporsi agli esami delle accademie previsti per gli ufficiali in S. P. E.

BUCCI. Così già si fa per la Marina.

PRESIDENTE. Assicura che il problema non è sfuggito alla vigile attenzione del Ministero che pensa di provvedersi con un programma già studiato.

SALUCCI. Domanda perchè, dal momento che anche l'arma dei R.R. CC. fa parte delle Forze Armate del Regno, e che sempre, ovunque e in larga misura, si fa ricorso alla sua opera solerte ed eroica, non si trovi parola nel progetto di legge, dei suoi ruoli, dei suoi ufficiali e dei suoi uomini. Raccomanda che anche dell'Arma benemerita si tenga conto appena sia possibile.

PRESIDENTE. Obietta che per lo più all'arma dei R.R. CC. si provvede e si è provveduto con disposizioni particolari.

Pone ai voti gli emendamenti proposti dai Ministeri della Guerra e delle Finanze di cui ha già dato lettura.

Gli emendamenti sono approvati.

I cinque articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aggiornamenti al Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68 relativo alle attribuzioni del Capo di stato maggiore generale (273). »

SCIPIONI. Rileva che il disegno di legge saggiamente precisa che il coordinamento nel-

l'organizzazione militare riguarda non solo lo Stato, ma anche tutte le terre italiane d'oltremare, e conseguentemente stabilisce all'articolo 2 che il Capo di Stato Maggiore Generale faccia parte anche delle Commissioni straordinarie convocate per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato e delle terre italiane d'oltremare. Con uguale opportunità allarga anche il campo di scelta ai Marescialli dell'Avia, ai Generali d'armata o Designati di armata aerea e infine, ai Generali di Corpo d'armata, agli Ammiragli di squadra ed ai Generali di squadra aerea.

Poichè nulla trova da obiettare alle disposizioni suddette, propone che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

MALLADRA. Rileva che nell'articolo 2 si dice che il Capo di Stato Maggiore Generale fa parte anche di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nelle quali siano interessate due o più delle forze armate. Ma, per la sua funzione coordinatrice, egli dovrebbe interloquire anche sulle questioni trattate da un solo Stato Maggiore e quindi dovrebbe intervenire anche nelle Commissioni nelle quali è interessata una sola forza armata. Tanto più poi se si considera che le Commissioni saranno presiedute dal Duce ed il Capo di Stato Maggiore Generale ne è, per legge, il consulente.

SCIPIONI. Obietta che non ci sono Commissioni straordinarie per le questioni che riguardano una sola forza armata; per queste decidono i singoli capi di Stato Maggiore. D'altra parte ricorda che già quando si trattò di approvare la legge sulle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale l'Ufficio centrale del Senato fece dei voti che non furono accolti dal Governo.

TUA. Si augura che il presente disegno di legge valga a mettere ancor meglio in luce la figura del Capo di Stato Maggiore la cui autorevole parola deve essere sempre ascoltata.

DE BONO. Si associa.

I quattro articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare » (274).

PRESIDENTE. Dà notizia che dal Ministero della Guerra è pervenuta comunicazione che il Ministero dell'Aeronautica insiste su di una proposta di emendamento all'articolo 3 che sembrava dovesse ritenersi superata. Il Ministero della Guerra stesso, come pure i Ministeri dell'Africa italiana, delle Finanze e della Marina che sono stati interpellati, nulla hanno trovato da opporre alla modifica proposta. Pertanto ora la Commissione è chiamata a decidere in merito. L'emendamento consisterebbe nel sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Fanno eccezione i mezzi finanziari di carattere ordinario e straordinario interessanti le unità dell'esercito metropolitano dislocate in Libia e quelli per l'organizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa, che sono assegnati al bilancio del Ministero della Guerra, *nonchè i mezzi finanziari di carattere straordinario relativi all'efficienza delle forze aeree della Libia, che sono assegnati al bilancio del Ministero dell'Aeronautica* ».

SANI. Ricorda che il disegno di legge trae la sua ragion d'essere da una deliberazione della Commissione Suprema di difesa nella riunione del 9 febbraio 1937-XV, esposta come premessa nella relazione ministeriale, e precisa in modo chiaro le attribuzioni dei vari enti a cui spetta l'organizzazione e preparazione bellica delle terre italiane d'oltremare. L'esame che ne ha fatto, gli ha dato agio di riscontrarne la opportunità e la bontà sì che nella sostanza nulla trova da obiettare ai sei articoli di cui è composto, e neppure all'emendamento voluto dal Ministero dell'Aeronautica. Solo osserva che la dizione: « *I comandi superiori delle Forze Armate...* » potrebbe apparire impropria inquantochè alla data d'oggi diversa è la forma e le denominazioni usate

per gli organi di funzionamento del comando delle forze armate in Libia, nell'Impero etiopico e nelle Isole dell'Egeo. Comunque, poichè non crede facile trovare altra forma che meglio precisi l'ente, e quindi la persona a cui spettano le direttive di cui parla l'articolo 2, pensa che non convenga proporre alcun emendamento a tale riguardo, intendendo che la dizione « comando superiore » voglia sempre indicare l'ente preposto a tutte le forze armate della terra italiana d'oltremare presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento, proposto dal Ministero dell'Aeronautica, al comma terzo dell'articolo 3.

L'emendamento è approvato.

I sei articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge così emendato s'intende approvato.

La riunione è sciolta alle ore 11,30.

ALLEGATI

Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (269).

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali del Regio esercito di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII n. 1723 sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti per le armi e corpi e nei gradi di cui appresso:

generali di corpo d'armata . . .	N.	34
generali di divisione		71
generali di brigata		147

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Fanteria (ruolo comando)	327	640	925	2556	2664
Cavalleria (ruolo comando)	29	62	95	217	230
Artiglieria (ruolo comando)	184	322	462	1260	1335
Genio (ruolo comando).	45	99	155	391	445
Corpo sanitario (ufficiali medici)	39	124	210	544	335
Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) . .	2	13	25	40	39
Corpo di Commissariato (ufficiali commisari) .	19	39	61	120	120
Corpo di Commissariato (ufficiali di sussistenza)	—	9	17	86	72
Corpo di amministrazione	16	52	125	621	359
Corpo veterinario . . .	8	24	48	77	77
Corpo automobilistico (ruolo comando) . . .	11	22	44	155	168

Fra i 34 generali di corpo d'armata sono compresi 6 generali di corpo d'armata comandanti designati di armata preposti ai cinque comandi designati d'armata di cui all'articolo 4 del citato Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII n. 1723, e successive modificazioni ed al comando superiore delle truppe in Albania, nonchè il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata designati d'armata.

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni comprese quelle contenute nella presente legge.

Art. 2.

Le tabelle nn. 1, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 annesse alla citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e succes-

sive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle di pari numero annesse alla presente legge.

Art. 3.

Gli articoli 94 e 105 ed il primo e secondo comma della lettera c) dell'articolo 111 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni sono soppressi.

Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, però, in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.

Art. 4.

All'articolo 133 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, alla data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, l'ufficiale risulti non più appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'arme cui la proposta di promozione straordinaria si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al ruolo di cui sopra ».

Art. 5.

In deroga al disposto dell'articolo 37 della predetta legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata, comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alle tabelle nn. 4, 5, 6 e 7, annesse alla presente legge, i colonnelli dei ruoli comando concorrono, per l'anno 1939, nella misura seguente:

fanteria	posti	N.	23
cavalleria	»	»	2
artiglieria	»	»	13
genio	»	»	4

Per il suddetto anno 1939 il Ministro della guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato articolo 37 (comma 5° e seguenti), dopo che sono stati ricoperti i primi 42 posti di generale di brigata a norma dell'articolo 21, primo e secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento approvato con Regio decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 216.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal 29 giugno 1939-XVII.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI

ANNI	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione			Generali di brigata			Arma dei CC. RR.				Corpo automobilistico		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Generali di brigata	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1938	32	5	64	16	8	135	35	17	3	3	6	6	3	1	1
31 dicembre 1939	34	6	71	16 (1)	8	147	35 (2)	23	3	3	6	6	3	1	1
31 dicembre 1940	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	2	1
31 dicembre 1941	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	1	1
31 dicembre 1942	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	2	1
31 dicembre 1943	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	1	1
31 dicembre 1944	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	2	1
31 dicembre 1945	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	1	1
31 dicembre 1946	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	2	1
31 dicembre 1947	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	2	1
31 dicembre 1948	34	6	71	16	6	147	35	16	3	3	6	6	3	1	1
						147	35	16	3	3	6	6	3	2	1

(1) Di cui 2 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata. — (2) di cui 7 ad aumento organico dei generali di divisione.

LEGISLATURA XXX - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 4.

FANTERIA (ruolo comando).

ANNI	G R A D I																		
	Colonnelli			Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere ai:																			
31 dicembre 1938.	293	45	17	577	103	56	47	832	146	136	10	2389	270	193	60	2688	220	200	338
31 dicembre 1939.	327	43 (1)	23	640	109 (2)	77	32	925	182 (3)	172	10	2454	335 (4)	275	60	2664	400 (5)	400	376
31 dicembre 1940.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	220	157	60	2664	322 (6)	322	322
31 dicembre 1941.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1942.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1943.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1944.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1945.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1946.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1947.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240
31 dicembre 1948.	327	56	17	640	136	56	47	925	157	136	10	2556	240	157	60	2664	240	240	240

(1) Di cui 6 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 34 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 63 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 93 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 65 ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 102 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 4-bis.

FANTERIA (ruolo mobilitazione).

A N N I	G R A D I														
	Colonnelli			Tenenti Colonnelli			Maggiori			Capitani					
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1938	52	17	283	80	24	47	534	57	40	10	434	313	200	60	
31 dicembre 1939	58	17	290	65 (1)	23	32	687	57 (4)	40	10	180	(6) 314 (7)	200	60	
31 dicembre 1940	64	17	297	80 (1)	23	47	680 (2)	57 (4)	40	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1941	64	17	300	80	17	47	636 (3)	94 (5)	36	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1942	64	17	303	80	17	47	592 (3)	94 (5)	36	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1943	64	17	306	80	17	47	548 (3)	94 (5)	36	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1944	64	17	309	80	17	47	504 (3)	94 (5)	36	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1945	64	17	312	80	17	47	460 (3)	94 (5)	36	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1946	64	17	312	80	17	47	416 (3)	94	33	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1947	64	17	312	80	17	47	372 (3)	94	33	10	180	60	40	60	
31 dicembre 1948	64	17	312	80	17	47	372	60	33	10	180	60	40	60	

(1) Di cui 6 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 7 a diminuzione organico dei maggiori. — (3) Di cui 44 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 7 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (6) Di cui 254 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 153 ad aumento organico dei maggiori.

TABELLA N. 5.

CAVALLERIA (ruolo comando).

ANNI	G R A D I																		
	Colonnelli			Tenenti colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al																			
31 dicembre 1938.	27	4	1	57	12	5	6	87	14	13	1	201	24	15	2	236	15	14	37
31 dicembre 1939.	29	7	(1) 2	62	12	(2) 9	3	95	18	(3) 17	1	217	28	(4) 26	2	230	44	(5) 44	38
31 dicembre 1940.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1941.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1942.	29	5	2	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1943.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1944.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1945.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1946.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1947.	29	5	2	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20
31 dicembre 1948.	29	5	1	62	13	5	4	95	16	13	1	217	20	16	2	230	20	20	20

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 16 ad aumento organico dei capitani.

LEGISLATURA XXX - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 5-bis.

CAVALLERIA (ruolo mobilitazione).

ANNI	GRADI													
	Colonnelli		Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1938	5	1	28	8	2	6	28	5	3	1	24	18	12	2
31 dicembre 1939	5	2	27 (1)	7	2	3	36	5	3	1	9	17 (9)	12	2
31 dicembre 1940	5	2	26 (1)	8	2	4	34 (3)	5	3	1	8	3	2	2
31 dicembre 1941	5	2	24 (2)	8	2	4	31 (4)	6	2	1	7	3	2	2
31 dicembre 1942	5	2	22 (2)	8	2	4	28 (4)	6	2	1	6	3	2	2
31 dicembre 1943	5	2	20 (2)	8	2	4	24 (5)	6	2	1	6	3	1	2
31 dicembre 1944	5	2	18 (2)	8	2	4	20 (5)	6	2	1	6	3	1	2
31 dicembre 1945	5	2	16 (2)	8	2	4	16 (5)	6	2	1	6	3	1	2
31 dicembre 1946	5	2	16	5	2	4	14 (6)	4	1	1	6	3	1	2
31 dicembre 1947	5	2	16	5	2	4	14	2	1	1	6	3	1	2
31 dicembre 1948	5	2	16	5	2	4	14	2	1	1	6	3	1	2

(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (7) Di cui 15 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (9) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori.

LEGISLATURA XXX - 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (ruolo comando)

G R A D I

A N N I	Colonnelli			Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			Subalterni da reclutare
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione da raggiungere al:																			
31 dicembre 1938.	165	26	10	292	54	32	22	418	76	71	5	1142	215	101	31	1405	157	157	180
31 dicembre 1939.	184	32 (1)	13	322	73 (2)	51	22	462	108 (3)	103	5	1260	183 (4)	152	31	1264	301 (5)	301	160
31 dicembre 1940.	184	32	10	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	186
31 dicembre 1941.	184	32	9	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1942.	184	32	10	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1943.	184	32	9	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1944.	184	32	10	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1945.	184	32	9	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1946.	184	32	10	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1947.	184	32	9	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115
31 dicembre 1948.	184	32	10	322	69	32	22	462	79	69	5	1260	115	79	31	1335	115	115	115

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 19 ad aumento organico dei colonnelli — (3) Di cui 30 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 44 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 118 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 7.

GENIO (ruolo comando).

ANNI	G R A D I																		
	Colonnelli			Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																			
31 dicembre 1938.	40	5	2	87	16	9	7	132	23	21	2	337	63	30	5	428	28	26	45
31 dicembre 1939.	45	4	(1) 4	93	16	(2) 9	7	140	24	(3) 22	2	352	38	4) 32	5	415	53	(6) 53	40
31 dicembre 1940.	45	7	2	99	14	7	7	148	22	(3) 20	2	367	38	(4) 30	5	422	53	(6) 53	60
31 dicembre 1941.	45	8	3	99	20	8	7	155	22	20	2	382	38	(5) 29	5	429	53	(6) 53	60
31 dicembre 1942.	45	7	2	99	20	7	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	42	(7) 42	58
31 dicembre 1943.	45	8	3	99	20	8	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	33	33	33
31 dicembre 1944.	45	7	2	99	20	7	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	33	33	33
31 dicembre 1945.	45	8	3	99	20	8	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	33	33	33
31 dicembre 1946.	45	7	2	99	20	7	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	33	33	33
31 dicembre 1947.	45	8	3	99	20	8	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	33	33	33
31 dicembre 1948.	45	7	2	99	20	7	7	155	25	20	2	391	33	25	5	445	33	33	33

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 5 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 6 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 8 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 7 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 15 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 9 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 8.

MEDICI

ANNI	GRADI															
	Colonnelli			Tenenti Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare			
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1938 . .	36	4	1	111	13	7	188	25	17	483	38	33	211	62	62	55
31 dicembre 1939 . .	39	7	1	124	12	(1) 10	194	25	(2) 25	502	50	(3) 31	217	69	(4) 69	75
31 dicembre 1940 . .	39	7	1	124	15	7	210	18	15	516	41	(7) 34	242	55	(5) 55	80
31 dicembre 1941 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	539	32	26	267	55	(6) 55	80
31 dicembre 1942 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	38	26	304	43	(8) 43	80
31 dicembre 1943 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	43	26	335	43	43	74
31 dicembre 1944 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	43	26	335	43	43	43
31 dicembre 1945 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	43	26	335	43	43	43
31 dicembre 1946 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	43	26	335	43	43	43
31 dicembre 1947 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	43	26	335	43	43	43
31 dicembre 1948 . .	39	7	1	124	15	7	210	26	15	544	43	26	335	43	43	43

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 13 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 6 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 19 ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 14 ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 23 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 16 ad aumento organico dei maggiori. — (8) Di cui 5 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 9.

CHIMICI FARMACISTI

GRADI

ANNI	Colonnelli		Tenenti colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1938	2		12	1	2	22	2	2	33	3	2	32	3	3	4
31 dicembre 1939	2		13	1	3 (1)	24	3	5 (2)	36	5	5 (2)	28	8 (4)	8	4
31 dicembre 1940	2		13	1	2	25	2	3 (3)	38	3	3 (3)	30	5 (5)	5	7
31 dicembre 1941	2		13	2	3	25	3	4	40	4	3	33	6 (5)	6	9
31 dicembre 1942	2		13	1	2	25	2	3	40	3	2	36	3	3	6
31 dicembre 1943	2		13	2	3	25	3	4	40	4	3	39	4	4	7
31 dicembre 1944	2		13	1	1	25	2	3	40	3	2	39	3	3	3
31 dicembre 1945	2	Dopo cinque anni, al massimo,	13	2	2	25	3	4	40	4	3	39	4	4	4
31 dicembre 1946	2	di permanenza nel grado.	13	1	2	25	2	3	40	3	2	39	3	3	3
31 dicembre 1947	2		13	2	1	25	3	2	40	4	3	39	4	4	4
31 dicembre 1948	2		13	1	2	25	2	3	40	3	2	39	3	3	3

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 3 ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 10.

COMMISSARIATO

ANNI	G R A D I															
	Colonnelli			Tenenti Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare			
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1938 . .	16	2	—	34	5	4	55	8	7	106	14	12	83	2	22	13
31 dicembre 1939 . .	19	1	1	39	5	(1) 4	60	10	(2) 10	113	15	(3) 15	86	22	(4) 22	25
31 dicembre 1940 . .	19	2	—	39	5	2	61	5	5	120	6	(5) 6	103	13	(4) 13	30
31 dicembre 1941 . .	19	2	1	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	27
31 dicembre 1942 . .	19	2	—	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10
31 dicembre 1943 . .	19	2	1	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10
31 dicembre 1944 . .	19	2	—	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10
31 dicembre 1945 . .	19	2	1	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10
31 dicembre 1946 . .	19	2	—	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10
31 dicembre 1947 . .	19	2	1	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10
31 dicembre 1948 . .	19	2	—	39	5	2	61	6	5	120	10	6	120	10	10	10

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 5 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 7 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

LEGISLATURA XXX - 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 11

SUSSISTENZA

ANNI	GRADI											
	Tenenti Colonnelli		Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:												
31 dicembre 1938	8	2	16	2	2	75	6	2	62	6	6	6
31 dicembre 1939	9	2	17	3 (1)	4	79	6 (2)	4	58	10 (3)	10	6
31 dicembre 1940	9	2	17	2	2	83	6	2	63	10 (3)	10	15
31 dicembre 1941	9	2	17	2	2	86	6	2	69	9 (4)	9	15
31 dicembre 1942	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	9
31 dicembre 1943	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	6
31 dicembre 1944	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	6
31 dicembre 1945	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	6
31 dicembre 1946	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	6
31 dicembre 1947	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	6
31 dicembre 1948	9	2	17	2	2	86	6	2	72	6	6	6

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (3) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (4) Di cui 3 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 12.

AMMINISTRAZIONE

GRADI

ANNI	Colonnelli		Tenenti Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			S. balterni da reclutare
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1938	12	1	45	7	4	121	19	12	604	46	34	291	112	110	50
31 dicembre 1939	16	2	50	7 (1)	6	125	19 (2)	12	619	42 (4)	23	294	57 (5)	57	60
31 dicembre 1940	16	3	52	6	3	125	15 (3)	8	621	44	15	328	46 (6)	46	80
31 dicembre 1941	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	77
31 dicembre 1942	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46
31 dicembre 1943	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46
31 dicembre 1944	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46
31 dicembre 1945	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46
31 dicembre 1946	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46
31 dicembre 1947	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46
31 dicembre 1948	16	3	52	9	3	125	15	9	621	46	15	359	46	46	46

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 15 ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

LEGISLATURA XXX - 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 13.

VETERINARI

ANNI	GRADI													
	Colonnelli		Tenenti Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1938	6	1	19	3	1	39	5	4	63	10	6	62	6	6
31 dicembre 1939	8	—	22	2	(1)	47	8	(2)	67	16	(4)	58	20	(6)
31 dicembre 1940	8	1	24	2	1	48	5	(3)	77	6	(5)	67	16	(7)
31 dicembre 1941	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1942	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1943	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1944	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1945	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1946	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1947	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6
31 dicembre 1948	8	1	24	4	1	48	5	4	77	6	5	77	6	6

(1) Ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 3 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 4 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 10 ad aumento organico dei capitani.

LEGISLATURA XXX - 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 19.

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo comando).

ANNI	G R A D I																		
	Colonnelli			Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																			
31 dicembre 1938.	9	2	1	19	5	4	—	38	10	9	1	138	19	15	4	145	37	37	37
31 dicembre 1939.	11	1	(1)	22	4	3	1	43	8	(2)	7	153	17	(3)	4	136	32	(4)	23
31 dicembre 1940.	11	2	2	22	3	2	1	44	7	3	3	155	16	(5)	4	148	18	(6)	30
31 dicembre 1941.	11	1	1	22	3	1	2	44	7	3	3	155	13	7	4	163	13	13	28
31 dicembre 1942.	11	2	2	22	4	2	1	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	18
31 dicembre 1943.	11	1	1	22	4	1	2	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	13
31 dicembre 1944.	11	2	2	22	4	2	1	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	13
31 dicembre 1945.	11	1	1	22	4	1	2	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	13
31 dicembre 1946.	11	2	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	22	4	2	1	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	13
31 dicembre 1947.	11	1	1	22	4	1	2	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	13
31 dicembre 1948.	11	2	2	22	4	2	1	44	7	4	2	155	13	7	4	168	13	13	13

(1) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 5 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 15 ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

LEGISLATURA XXX — 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 30 GIUGNO 1939-XVII

TABELLA N. 20.

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo mobilitazione).

ANNI	GRADI														
	Tenenti Colonnelli			Maggiori			Capitani								
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1938	10	3	—	16	3	2	1	38	4	2	4	38	4	2	4
31 dicembre 1939	10	2	1	16	2	1	1	38	4	1	4	38	4	1	4
31 dicembre 1940	10	3	1	16	4	2	3	38	4	1	4	38	4	1	4
31 dicembre 1941	10	3	2	16	4	1	3	38	4	2	4	38	4	1	4
31 dicembre 1942	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4	38	4	2	4
31 dicembre 1943	10	3	2	16	4	1	2	38	4	1	4	38	4	2	4
31 dicembre 1944	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4	38	4	2	4
31 dicembre 1945	10	3	2	16	4	1	2	38	4	1	4	38	4	2	4
31 dicembre 1946	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4	38	4	2	4
31 dicembre 1947	10	3	2	16	4	1	2	38	4	1	4	38	4	2	4
31 dicembre 1948	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4	38	4	2	4

Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare (274).**Art. 1.**

La preparazione bellica delle terre italiane d'oltremare spetta al capo di Stato Maggiore generale, presi gli ordini del Duce e sentito il Ministero dell'Africa italiana.

Le direttive conseguenti sono impartite ai capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai quali spetta — per mandato del capo di Stato Maggiore generale — il compito esecutivo della preparazione alla guerra nelle rispettive sfere d'azione.

Art. 2.

I Comandi superiori delle Forze armate ricevono direttive:

per operazioni di polizia ed esigenze di ordine interno, dai rispettivi governi generali;
per la preparazione alla guerra, dai capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in collegamento col Ministero dell'Africa italiana;

per lo svolgimento di operazioni di guerra, direttamente dal capo di Stato Maggiore Generale che ne terrà informato il Ministero dell'Africa italiana.

Art. 3.

I mezzi finanziari di carattere straordinario stabiliti per la preparazione alla guerra e per lo svolgimento delle operazioni nei territori dell'Africa italiana sono assegnati direttamente al bilancio del Ministero dell'Africa italiana e successivamente ripartiti in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero medesimo e di quelli dei Governi dell'Africa italiana distintamente per ogni forza armata.

I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze militari terrestri dei territori dell'Africa italiana sono stanziati nei bilanci dei rispettivi Governi.

Fanno eccezione i mezzi finanziari di carattere ordinario e straordinario interessanti le unità dell'Esercito metropolitano dislocate in Libia e quelle per l'organizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa che sono assegnati al bilancio del Ministero della guerra, nonchè i mezzi finanziari di carattere straordinario relativi all'efficienza delle forze aeree della Libia, che sono assegnati al bilancio del Ministero dell'Aeronautica.

I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze marittime ed aeree dei territori dell'Africa italiana sono stanziati, rispettivamente, nei bilanci dei Ministeri della marina e dell'aeronautica ai quali il Ministero dell'Africa italiana corrisponde i contributi stabiliti con particolari norme od Accordi.

L'entità degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo viene valutata dai Ministeri militari competenti d'intesa con i Ministeri dell'Africa italiana e delle finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5:

Sono abrogate tutte le vigenti disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE**Art. 6.**

Le disposizioni della presente legge saranno applicate nei territori dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana dalle date che saranno stabilite con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

6^a RIUNIONE

Giovedì 9 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente

GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione dei disegni di legge):

« Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a corrispondere al comune di Orvieto un contributo di lire 2.300.000 per la costruzione in quella città di alcuni immobili adibiti a caserma avieri e ad uffici del Centro di reclutamento e mobilitazione della III zona aerea territoriale » (355)	Pag. 86
« Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia » (361)	86
« Modifica al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica » (324).	89
« Modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (325).	89
« Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero » (326)	90
« Istituzione del Comando superiore delle truppe dell'Albania » (327)	90

« Varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-anno XVI, n. 329 » (329)	Pag. 91
« Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito » (330).	92
« Aggiornamento al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni » (333)	97
« Aggiornamento alla legge 1 ^o giugno 1931-anno IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (334)	97
« Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati » (335)	97
« Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano » (339)	100
« Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie » (340)	100
(Discussione e approvazione):	
« Impiego dei ciechi nei reparti delle Milizie controaerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica » (323)	87
« Aggiornamenti al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito » (332)	95
« Modifiche alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre » (336)	97

« Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori » (337) Pag. 98

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania » (338). 98

(Discussione e rinvio):

« Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare » (328). 90

« Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (331). 92

La riunione è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Ago, Baistrocchi, Bastico, Bernotti, Bucci Umberto, Campioni, Conz, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Graziosi, Lombard, Malladra, Marinetti, Montefinale, Nomis di Cossilla, Pugnani, Riccardi, Rolandi Ricci, Sani, Scipioni, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Zoppi Gaetano.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Amantea, Bobbio, De Bono, Grossi, Guillet, Minale, Nasi, Zoppi Ottavio.

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a corrispondere al comune di Orvieto un contributo di lire 2.300.000 per la costruzione in quella città di alcuni immobili adibiti a caserma avieri e ad uffici del Centro di reclutamento e mobi-

lizzazione della III zona aerea territoriale » (355).

FERRARI CRISTOFORO. Ricorda che tra il Ministero dell'aeronautica e il comune di Orvieto venne stipulata in data 16 febbraio 1930 una convenzione in base alla quale il predetto Comune si obbligava a provvedere alla costruzione di una caserma per avieri ed ai necessari locali da adibirsi a Centro di reclutamento e mobilitazione della III Zona aerea territoriale. In base alla convenzione, il Comune di Orvieto si sarebbe addossato tutte le spese occorrenti per la costruzione degli immobili, che sarebbero stati ceduti in uso gratuito all'Amministrazione aeronautica, fino a quando questa vi avesse tenuto dislocati i propri servizi. Per alleviare in parte l'Amministrazione comunale di quella città dalle spese sostenute, il Ministero dell'aeronautica venne autorizzato a corrispondere un contributo di lire 2.700.000, distribuito in nove annualità di lire 300.000 ciascuna. La spesa preventivata in lire 12.000.000 è però salita a costruzione effettuata a lire 14.000.000 e di conseguenza, per riparare all'attuale difficile situazione del bilancio comunale di Orvieto, il Ministero dell'aeronautica è venuto nella determinazione di corrispondere un secondo contributo di lire 2.300.000, in sei annualità. Come corrispettivo il Comune di Orvieto assicura all'Amministrazione aeronautica l'uso, senza limite di tempo, di tutti gli stabili costruiti.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia » (361).

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Zoppi Ottavio sul disegno di legge.

Evidenti sono le ragioni esposte nella relazione ministeriale a giustificazione dell'aumento del numero di pensioni da concedersi per l'Ordine militare di Savoia.

Infatti, in seguito alle Campagne d'Africa e di Spagna, le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia hanno esaurita la dotazione di croci di Cavaliere dell'Ordine stesso, fissata col decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847.

Inoltre, tenuto conto dei nuovi compiti dell'Italia Imperiale e delle imponenti forze di terra, del mare e dell'aria che per tali compiti si sono apprestate, si rende necessario elevare il limite fissato dal suddetto decreto luogotenenziale.

È tuttavia doveroso raccomandare che le concessioni vengano fatte ubbidendo allo spirito e alla tradizione di severità, che in passato conservò intatto il prestigio di tale alta ricompensa alla perizia sposata al valore.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Impiego dei ciechi nei reparti delle Milizie controaerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica » (323).

BERNOTTI. Crede che molto opportunamente la Regia Marina e l'Unione Nazionale dei ciechi abbiano pensato ad utilizzare la sensibilità acustica dei ciechi impiegandoli nella ricezione con gli aerofoni. Le esperienze hanno confermato il buon rendimento dell'opera dei ciechi per i servizi di difesa controaerei affidati alla Milizia controaerei e alla Milizia marittima. Con queste finalità, il disegno di legge in esame apporta le necessarie varianti ed aggiunte alla legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativa all'ordinamento delle predette Milizie.

Entrando nel merito, illustra le norme che riguardano i requisiti richiesti, l'addestramento, il trattamento e le promozioni dei ciechi impiegati nei reparti delle suddette specialità della Milizia.

VALLI. Osserva che il disegno di legge, nello stabilire un ruolo speciale alimentato esclusivamente da ciechi da adibirsi all'« ascoltazione aerofonica » (meglio che « ricezione »), mette

in evidenza due cose: la spiccata attitudine dei ciechi all'ascoltazione e l'importanza di questa nella apparecchiatura della difesa contraerei, tanto importante da indurre a questo estremo provvedimento di impiegare in guerra e nelle zone di operazione gli elementi colpiti dalla più grave menomazione, quella cioè della cecità.

Ammette che le speciali condizioni fisiologiche dei ciechi possano produrre un compenso fra le loro capacità sensorie in favore di una eccellenza auditiva, del resto sperimentata solo nella tranquillità spirituale di pace; ammira lo slancio patriottico di questi derelitti ansiosi e orgogliosi di poter servire la Patria con la loro stessa sventura; ma ritiene che, nello stabilire una organizzazione di guerra permanente, occorra esaminarla sotto tutti gli aspetti di realizzazione e di continuità.

In tempo di guerra il servizio di ascoltazione controaerei dovrebbe essere perpetuo in tutte le batterie di frontiera, continentali e costiere, posti di ascolto, stazioni di vedetta, semafori ecc., in cui lo speciale carattere di attenzione richiederà un continuo avvicendamento di personale diurno e notturno.

Se si crede che i ciechi siano particolarmente adatti all'ascoltazione aerea, sì che l'effettuarla con altri elementi, pur specializzati ma veggenti, costituirebbe una minorazione organica, occorrerebbe disporre di un enorme numero di ciechi distribuiti in tutta la penisola e nelle colonie, tutti volontari, tutti adatti e tutti addestrati alla bisogna, pronti a recarsi e permanere nelle località più eccentriche e talora impervie. È molto probabile — e dal punto di vista umanitario è da augurarselo — che questo grande numero non sia utilmente reperibile, per quanto affrettate e ottimistiche statistiche possano farlo prevedere. Ciò ridurrebbe di molto l'utilità della specialissima organizzazione, poichè la maggior parte dei necessari ascoltatori aerei non sarebbero ciechi. Del resto non è cosa nuova che le esigenze della quantità prevalgano su quelle della qualità.

Allora, tanto per non trascurare questo encomiabile e patriottico desiderio dei ciechi, insieme alla loro utile attitudine, converrebbe, anzichè un corpo di ciechi destinati a soddisfare praticamente solo una parte del lavoro necessario, costituire il corpo specializzato degli aerofonisti in numero sufficiente, menomati

anche di altra natura e del quale potrebbero far parte anche i ciechi; ma tutti ugualmente adatti e ugualmente addestrati. I ciechi potrebbero sempre rappresentare un gruppo amministrativamente appartato come ha voluto il progetto di legge in discussione.

In questo caso basterebbe ammettere l'interpretazione che il *ruolo speciale* fornisca tutti gli elementi specializzati e destinati esclusivamente alla ascoltazione acustica, del quale *potrebbero* far parte i ciechi nel numero che sarà possibile reclutare compatibilmente con altre considerazioni.

Ciò soddisferebbe ugualmente il lodevole volontarismo di questa derelitta classe, fornirebbe sempre qualche vantaggio all'organizzazione guerresca, eviterebbe di fare interpretare il provvedimento come prevalentemente assistenziale, utilizzerebbe maggior personale menomato e fronteggerebbe le conseguenze di forse inevitabili emendamenti delle disposizioni stabilite o almeno dei concetti che le hanno ispirate.

Ma, a parte questa obiezione del tutto organica, l'oratore non può vincere la sua perplessità nel considerare questa novità, tanto commovente nella offerta quanto irta di responsabilità nell'accoglimento.

I ciechi, che siamo abituati a veder lavorare solo nella calma della loro oscurità, dediti a speciali attività tranquille e protette, circondati da una rispettosa premura, oggetto della più sentita delle commiserazioni e quasi appartati dal resto dell'umanità illuminata, saranno avviati alla prima linea guerresca, in località continuamente e improvvisamente esposte alle offese nemiche, mescolati a compagni di perfetta integrità e vigoria, esuberanti di quella autonomia personale ch'è principale caratteristica del combattente.

Mentre i cittadini sani e validi si addensano nei ricoveri antiaerei, il cieco dovrà rimanere al suo posto di combattimento in una batteria attaccata dalle bombe e dalle mitragliere, obbligatovi dalla necessità del suo individualissimo concorso al combattimento. Eppure un servente valido che cade crivellato di colpi, ma in faccia all'attaccante, è in situazione meno tragica del cieco che, se pur incolume, sente di trovarsi immerso nel combattimento

che non vede, assalito da un nemico che, per lui, è sempre alle spalle.

Nella marina da guerra si è abituati ad educare la gente alla abitudine e all'idea del fragore della battaglia sovrastante i locali ermeticamente chiusi delle navi o al disopra dello scafo di un sommergibile immerso; ma, altro è non vedere, altro è non poter vedere. E non bisogna domandar troppo, a chi così poco, se pur utile, può dare.

Sembra, in conclusione, che la legge dovrebbe essere, in una materia così delicata e nuova, più discreta e prudente, per non dar luogo poi ad emendamenti in eventi difficili e inattesi con rammarico del legislatore e sopra tutto con disillusione di quei generosi.

È da ritenersi che il provvedimento istauri un ordinamento particolarissimo, ed anche plausibile, che non dovrebbe però distaccarsi dallo sfondo generale dell'organizzazione e delle esigenze guerresche e dalla loro realtà. È da augurarsi che un accorto regolamento e sopra tutto la saggezza di chi sarà chiamato ad applicarlo possa permettere di trarne i vantaggi senza incorrere in gravi inconvenienti o in serie contraddizioni con i dettami della consuetudine.

BERNOTTI. È del parere che il senatore Valli sia incorso in un equivoco. A suo avviso non si tratta di limitare ai ciechi l'uso degli aerofoni bensì di impiegare *anche* loro in questa delicata mansione.

CAMPIONI. Contesta le osservazioni del senatore Valli. Può assicurare che la legge non è stata generata da un desiderio di carattere assistenziale bensì in seguito a pratici esperimenti, che hanno dimostrato come i ciechi posseggano un udito particolarmente sviluppato a causa della loro menomazione. Del resto è la stessa Associazione dei Ciechi che si è generosamente offerta dichiarandosi pronta a mettere a disposizione tutti gli elementi che potranno essere in qualche modo utili.

VALLI. Sulla eccezionalità dell'attitudine ascoltoria dei ciechi, o meglio, sulla necessità, di una delicatissima ascoltazione non bisogna esagerare, tanto più che i rilevamenti aerofonici devono essere soltanto approssimati.

L'ascoltazione aerea sorse nel 1916 a Venezia dove in poco tempo si organizzò, quasi con

mezzi di fortuna, una rete perfetta utilizzando uomini semplicemente attenti ed addestrati.

Da allora gli apparecchi acustici hanno fatto più di venti anni di progresso e i rumori aerei si sono moltiplicati in intensità per l'aumentata potenza dei motori dei velivoli. La radiotelegrafia acustica è alla portata di molti eccellenti ascoltatori. In Marina gli idrofonisti — i più analoghi agli aerofonisti — sono facilmente reperibili e addestrabili in giovani di attitudini non rare e sono perfettamente autonomi in tutto il resto del loro servizio. Tutto ciò non è da trascurarsi per mantenere le cause e gli effetti di una legge entro giusti limiti.

DUCCI. Si associa alla proposta del senatore Valli perchè il disegno di legge sia modificato.

VACCA MAGGIOLINI. Obietta che non esiste un ruolo speciale di aerofonisti del quale, con la presente disposizione di legge, possono entrare a far parte anche i ciechi; bensì si intende costituire un ruolo speciale composto esclusivamente di ciechi.

AGO. Nota che veramente nella relazione ministeriale si dice: « un ruolo speciale... nel quale è consentito di inscrivere anche i ciechi » il che farebbe supporre che non sia riservato esclusivamente a loro.

CAMPIONI. Fa presente che nella Milizia Dicat e nella Milmar non esiste che il ruolo ordinario. L'aerofonista è uno specialista del ruolo ordinario. Col disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si vuole ora creare un ruolo speciale composto di soli ciechi.

BAISTROCCHI. Conviene che la legge non è sufficientemente chiara e forse sarebbe opportuno farsi illuminare dal Ministero.

PRESIDENTE. Non è di questo parere. Non c'è motivo di farlo, dopo i chiarimenti che sono stati dati da alcuni commissari. È ormai evidente a tutti che, oltre al ruolo ordinario, si vuole creare un ruolo speciale che è tale appunto in quanto sarà composto di soli ciechi.

VALLI. Dopo le delucidazioni dei senatori Bernotti, Campioni e Vacca Maggiolini non intende più insistere nel suo emendamento. Si rende conto che con la legge in esame si divide l'organico delle predette milizie in due grandi categorie: ciechi e non ciechi. I primi costituiscono il ruolo speciale e sono utilizzati esclusivamente per la ricezione aerofonica.

Per altro l'idea che si era permesso di esprimere era più vasta, mirava in sostanza a creare un corpo di aerofonisti includendovi tutti i minorati fisicamente. In questo caso si sarebbe dovuto dire, come proponeva: «... possono anche essere tratti dai ciechi...».

Comunque le considerazioni a cui si presta il provvedimento non sono tali da infirmarne la bontà. Conclude quindi consigliandone la incondizionata approvazione della Commissione ed esaltando lo spirito patriottico di quella che è la più disgraziata delle categorie dei menomati.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica » (324).

LOMBARD. Ricorda come coll'avvenuta occupazione italiana dell'Albania si è reso necessario costituire in quel territorio un Comando di Aeronautica, in analogia a quanto era stato fatto a suo tempo in Libia e nell'Egeo. Col'occasione si è sentita la necessità di aggiornare le disposizioni relative all'ordinamento della Regia aeronautica, apportandovi inoltre alcune varianti di carattere puramente formale che prevedono per alcuni enti denominazioni più rispondenti alle relative funzioni.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (325).

LOMBARD. L'articolo 35 del Regio decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, tutt'ora in vigore,

relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, stabilisce che i sottotenenti del ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica, provenienti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali sono tenuti a frequentare per l'avanzamento al grado di tenente un corpo di perfezionamento che avrà luogo subito dopo la loro uscita dalla scuola di reclutamento. In caso d'insuccesso negli esami, o di mancata frequenza del corso per motivi di servizio, è previsto il rinvio dell'ufficiale al reparto di provenienza, conservandogli la facoltà di ripetere gli esami nell'anno scolastico successivo, senza per altro concedergli di frequentare il corso relativo.

Tale disposizione è apparsa nella pratica eccessivamente rigorosa perchè priva l'ufficiale, sottoposto al gravoso servizio di squadriglia, della possibilità di dedicarsi ad una seria preparazione agli esami.

Il disegno di legge in esame tende appunto a mitigare il provvedimento, permettendo all'ufficiale che sia stato rimandato, o non possa frequentare il corso per motivi di servizio, di ripetere il corso di perfezionamento, ferme restando, nei riguardi del primo, tutte le disposizioni relative alle deduzioni di anzianità.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero » (326).

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Salucci sul disegno di legge. Lo stesso testo chiarisce e giustifica appieno la ragione e la portata del provvedimento. Si tratta in concreto di attribuire il rimborso nei limiti dell'importo della prima rata dell'indennità di entrata in campagna, di spese impegnate per i voluti equipaggiamenti da ufficiali e marescialli, e militarizzati di grado corrispondente delle forze armate dello Stato, i quali, pur avendo ricevuto ordine di apprestamento per destinazione in servizio non isolato all'estero per esigenze della guerra di Spagna e della spedizione in Albania, ebbero

arrestata la partenza per disposizione delle competenti Autorità militari.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione del Comando superiore delle truppe dell'Albania » (327).

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Zoppi Ottavio il quale ritiene che il disegno di legge risponda ad esigenze organiche, disciplinari, amministrative e operative di per sè stesse così evidenti, da non richiedere alcuna illustrazione.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare » (328).

GRAZIOSI. Fa notare come la legge del 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, stabilisce che gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato possono, sotto determinate condizioni, essere reintegrati nel grado perduto in seguito ad una condanna penale ed essere anche riammessi in servizio, ma nessuna norma, invece, prevede esplicitamente una simile possibilità per coloro che perdettero il grado in seguito a semplice procedimento disciplinare.

Il disegno di legge in esame mira pertanto a colmare una lacuna che nella vigente legislazione crea una ingiustificabile disparità di trattamento tra le due categorie di militari rimossi o retrocessi dal grado, con la facoltà che vien data all'Amministrazione di reintegrare nel grado gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che ne furono privati per motivi disciplinari e nel contempo a determinare gli effetti della reintegrazione stessa.

All'uopo si consente all'Amministrazione di riesaminare la posizione dei militari che, per la condotta tenuta posteriormente alla rimozione o retrocessione (partecipazione a campagne di guerra, benemeritenze politiche o civili, cariche ricoperte, ecc.) potrebbero essere ritenuti meritevoli di un atto di clemenza da parte dell'Amministrazione, sia pure limitato alla semplice reintegrazione nel grado, senza la riassunzione in servizio.

Per quanto riguarda le modalità da seguire per l'emanazione del provvedimento di reintegrazione nel grado perduto in sede disciplinare, pur potendo in molti casi rimanere il giudizio circoscritto nell'ambito dell'Amministrazione, vengono adottate — tenuto conto dell'analogia che il provvedimento presenta rispetto all'altro relativo alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna — disposizioni corrispondenti a quelle contenute nella legge 1116 del 13 giugno 1935-XIII.

PRESIDENTE. Osserva che praticamente la reintegrazione del grado perduto in seguito a provvedimento disciplinare era possibile, già prima della legge in esame, attraverso un provvedimento che poteva prendere il Ministro di sua iniziativa. Ora la situazione viene in parte cambiata perchè il rimosso o retrocesso dal grado può presentare la domanda di reintegrazione, che viene così a sostituirsi alla iniziativa del Ministro, con una maggiore determinazione di possibilità e condizioni.

GIURIATI. Pur approvando il provvedimento in sè, non può dissimularsi che dà luogo a qualche preoccupazione il termine di cinque anni. Tale termine infatti è lo stesso che viene richiesto dal Codice penale per la riabilitazione in seguito a condanna per grave reato. Dal momento che già esisteva la facoltà per il Ministro di rivedere il provvedimento di rimozione, con tale termine, eccessivamente lungo, si viene ad aggravare la condizione dei privati del grado mentre, con tutta probabilità, l'intenzione del legislatore era quella di attenuare le disposizioni vigenti.

Pertanto propone formalmente che nella prima parte dell'articolo 1 alle parole: « per almeno cinque anni » siano sostituite le altre: « per almeno tre anni ».

GRAZIOSI. Fa rilevare che è bensì vero che si fissa un termine di cinque anni per coloro

che hanno tenuto un'ottima condotta morale civile e politica, ma poi col primo capoverso dell'articolo 1 tale termine viene ridotto della metà per i militari che, per atti di valore personale compiuti dopo la perdita del grado, abbiano conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare e col secondo capoverso i militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense suddette, possono ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

GIURIATI. Obietta che tale abbreviazione non è comprensiva di tutti i rimossi o retrocessi ma soltanto di quelli che si trovano in quelle determinate condizioni. Insiste quindi sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè sembra che la maggioranza della Commissione sia favorevole all'emendamento propone che venga sospesa la discussione per chiedere il parere del Ministro interessato.

La Commissione approva il rinvio della discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329 » (329).

DI BENEDETTO. Osserva come nelle attuali contingenze politiche molti italiani residenti all'estero sono costretti per esigenze economiche a prendere la naturalizzazione dello Stato in cui risiedono e alcuni di essi negano ai propri figli il consenso di arruolarsi nelle nostre Forze armate.

Ciò in assoluto contrasto con l'elevato spirito fascista di questi giovani animati di nobili sentimenti di italianità. Perciò l'articolo 1 del disegno di legge dispone che i figli minorenni degli italiani all'estero, non hanno bisogno, per contrarre l'arruolamento nelle nostre Forze armate, del consenso dei genitori o dei loro legali rappresentanti.

L'articolo 2 apporta modificazioni all'articolo 107 del Testo Unico pel reclutamento che considera servizio di leva a tutti gli effetti quello prestato dagli allievi delle scuole mili-

tari successivamente al compimento del 17° anno di età. L'articolo è stato modificato nel senso che non è considerato servizio di leva per gli allievi che per qualsiasi ragione, a domanda o di autorità, vengono dimessi dalle Scuole militari o non proseguano gli studi nelle Accademie stesse o che non hanno ultimato il primo corso di esse sempre che la dimissione sia imputabile alla volontà dell'allievo.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito » (330).

ZOPPI GAETANO. Fa rilevare come i provvedimenti contenuti nel disegno di legge risolvono due questioni concernenti: 1° la corresponsione dell'indennità supplementare ai Marescialli d'Italia ed ai Generali d'Armata; 2° l'ammissione dei cappellani militari in servizio permanente ad usufruire delle indennità supplementari.

Ricorda come l'indennità supplementare, istituita per aiutare gli ufficiali collocati a riposo, viene corrisposta attraverso la Cassa ufficiali, esistente presso il Ministero della guerra.

Con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 giugno 1926 i Marescialli d'Italia ed i Generali d'armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano il comando effettivo di un'Armata in guerra, al compimento del 68° anno di età sono dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, ma rimangono nei ruoli del servizio attivo permanente. Quindi non avrebbero potuto mai percepire personalmente l'indennità supplementare, perchè mai collocati a riposo. Detta indennità sarebbe stata percepita dai loro eredi.

Il disegno di legge stabilisce pertanto, che gli ufficiali di cui trattasi, cessino di corrispondere alla Cassa ufficiali il loro contributo al compimento del 68° anno di età e che sia a loro corrisposta l'indennità supplementare quando

compiono 76 anni di età. Il provvedimento si applica a tutti i Generali di armata senza distinzione.

Nello stesso tempo si stabilisce che i cappellani militari in servizio permanente siano iscritti di ufficio alla Cassa ufficiali, affinché possano usufruire della indennità supplementare.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (331).

VACCA MAGGIOLINI. Il disegno di legge in esame tratta di quattro distinti argomenti, riguardanti modalità e fonti del reclutamento di ufficiali dell'esercito.

Il primo di essi (articolo 1 del disegno di legge) mira a sopprimere una palese ingiustizia finora sancita dalle disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali effettivi dell'esercito. Tali disposizioni prescrivono infatti che i sottotenenti allievi delle scuole di applicazione che ottengano l'idoneità nella seconda sessione d'esame — i sottotenenti cioè che siano caduti in qualche esame della prima sessione — debbano nella graduatoria che stabilisce la loro definitiva anzianità seguire i colleghi che siano stati promossi nella prima sessione, anche se abbiano raggiunto una classifica complessiva più lusinghiera di taluni dei loro colleghi riusciti a passare, nella prima sessione, pel rotto della cuffia. L'articolo 1 del progetto, sopprimendo il comma di legge che sanziona tale prescrizione, permette che, in sede di regolamento, la materia venga ora disciplinata con maggior senso di equità, stabilendo l'anzianità dei sottotenenti sulla base della loro classifica

generale, modificata però eventualmente — come è giusto — mediante l'applicazione di un'adeguata penalizzazione per ciascuna materia superata soltanto nella seconda sessione di esami.

L'articolo 1 del disegno di legge merita perciò l'approvazione della Commissione.

E così pure merita l'approvazione della Commissione l'articolo 2, il quale esonera — per evidenti ragioni — dal prescritto esperimento pratico gli ufficiali di complemento di nuova nomina tratti dai sottufficiali o militari di truppa in congedo che siano grandi invalidi o mutilati anatomici. Questi, essendo nella impossibilità fisica di sostenere tale esperimento, verrebbero infatti a trovarsi esclusi da quella nomina ad ufficiali che la legge ha invece voluto conferire loro, quale riconoscimento e premio del grave sacrificio che essi hanno fatto alla Patria.

Gli articoli 3 e 4 regolano il reclutamento straordinario, per concorsi tra i subalterni di complemento di amministrazione, di 113 sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo. Tale reclutamento straordinario è reso indispensabile dalle forti vacanze esistenti nei ruoli del Corpo d'Amministrazione e che dipendono sia dagli aumenti di organici previsti per il 1939 e per il 1940 dalle tabelle allegate alla legge del 7 giugno 1934-XII, sia da un minor gettito ottenuto in questi ultimi anni dal normale reclutamento attraverso l'Accademia di Modena.

Il provvedimento merita il voto favorevole della Commissione. Tuttavia è opportuno che la frase iniziale del 2° comma dell'articolo 4: « Essi non sono tenuti a frequentare corsi di applicazione o di perfezionamento... », che pare lasci facoltà ai nuovi sottotenenti di seguire o meno i detti corsi, venga sostituita dalla dicitura: « Essi non frequentano corsi di applicazione o di perfezionamento... » la quale appare più precisa e meglio corrisponde allo stato di fatto, poichè per il Corpo d'Amministrazione, non esistono attualmente corsi di applicazione o di perfezionamento.

Più lunga disamina esige la materia considerata dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge, coi quali si mira a sistemare definitivamente la posizione militare di quegli ufficiali della M. V. S. N. che non rivestono il grado di uffi-

ciale in altra Forza armata, conferendo a quelli tra essi che abbiano particolari requisiti il grado di sottotenente di complemento nell'Esercito.

Tale intendimento merita, nel suo concetto informatore, la piena approvazione della Commissione poichè esso tende a dare un nuovo riconoscimento all'alto valore assunto dal fenomeno del *volontarismo* durante tutta la storia italiana dal 1848 in poi, a rendere sempre più stretti e cordiali i legami che già uniscono la Milizia alle altre Forze armate, assicurando in pari tempo all'Esercito il prezioso concorso di ufficiali che, sui campi di battaglia di Etiopia e di Spagna, hanno dato luminose prove di valore e di capacità e raccolta larga messe di pratica esperienza.

È però necessario soffermarsi sui titoli che il disegno di legge richiede agli ufficiali della Milizia che aspirino alla nomina a sottotenenti dell'Esercito. Che particolari requisiti occorranò è, innanzi tutto, evidente. Poichè le circostanze tumultuarie attraverso cui si è venuta formando la Milizia non hanno certo concesso di vagliare i titoli degli uomini che guidavano le squadre d'azione: ad essi si richiedeva — e non era facile trovarli — entusiastica fede patriottica e fascista, fegato, decisione, spirito di sacrificio.

Tali nobilissime qualità non sono però sufficienti per gli ufficiali delle altre Forze armate che, devono essere, in pace, educatori ed istruttori dei loro uomini e che, in guerra, devono sapere — pur dovendo comandare un semplice plotoncino di fanti — interpretare gli ordini ricevuti adattandoli alle mutevoli circostanze della lotta, cooperare coi reparti vicini — coll'artiglieria, coi carri armati, coll'aviazione — agire cioè non soltanto con slancio ed ardimento, ma anche con intelligente capacità.

Non sembra perciò all'oratore che i requisiti voluti dal disegno di legge in esame rispondano alle reali necessità. Come criterio fondamentale di discriminazione si è infatti scelta l'anzianità di servizio accompagnata da un minimo di titoli di studio. Tre anni di iscrizione nella Milizia occorrono, secondo il progetto, per gli ufficiali che siano provvisti di un titolo di studio sufficientemente elevato (promozione all'ultimo anno di una scuola media superiore);

ne occorrono invece cinque per chi abbia un titolo di scuola media inferiore a quello anzidetto; tre mesi di permanenza in zona d'operazione sono pure sufficienti anche a chi manchi di qualsiasi titolo di studio.

A parte il fatto che con quest'ultima clausola si viene ad acconsentire che siano nominati sottotenenti dell'Esercito elementi sprovvisti della più elementare ed indispensabile cultura, crede necessario insistere nella considerazione che il fattore anzianità di servizio ha, così in pace come in guerra, un'importanza limitata. Le circostanze possono infatti far sì che in un sol giorno di permanenza alla fronte, in un semplice episodio, un giovane ufficiale possa dare sicura prova di capacità militare e che invece altri rimanga per mesi e per anni in zona di operazioni senza aver modo di palesare le sue qualità o le sue deficienze. Il provvedimento escogitato perciò, mentre esclude dall'ammissione nell'Esercito ottimi elementi della Milizia, anche colti, che, per ferita od altra causa, non abbiano avuto la possibilità di raggiungere i limiti di tempo considerati dalla legge, non impedisce invece che possano ottenere il grado di sottotenente nell'Esercito persone d'insufficiente cultura, non aventi altro titolo di merito che quello di un'anzianità di servizio relativamente notevole.

Crede perciò opportuno proporre che il disegno di legge sia riesaminato allo scopo — tenendone fermo l'alto concetto informatore — di sostituire ed integrare l'anzidetto criterio semplicista dell'anzianità di servizio con quello più elevato e più logico delle qualità militari dimostrate durante il servizio compiuto nella Milizia. Si potrà, all'uopo, ricorrere, pel tempo di pace, alle classificazioni ottenute dalle autorità della Milizia stessa nelle note caratteristiche annuali (ammettendo i soli ufficiali classificati *ottimi* o *buoni con 3*), ed esigendo, pel tempo di guerra, il conseguimento di qualche onorificenza (medaglia al valore, croce di guerra) o, in loro mancanza, la esistenza di rapporti informativi pienamente favorevoli.

Propone altresì una modificazione all'articolo 7 del disegno di legge. Esso prescrive che gli ufficiali della Milizia che abbiano prestato regolare servizio, come uomini di truppa, nell'Esercito siano nominati sottotenenti nell'arma o corpo di provenienza e che quelli che non

abbiano invece mai compiuto un regolare servizio militare siano nominati sottotenenti « nell'arma o corpo per cui sono giudicati idonei », mentre ritiene che sia invece più semplice e logico prescrivere che i nuovi sottotenenti vengano assegnati all'arma corrispondente alla specialità cui appartengono come ufficiali della Milizia e cioè, a titolo di esempio, in fanteria quelli assegnati ai battaglioni CC. NN., all'artiglieria quelli che hanno fatto servizio nelle batterie antiaeree o costiere.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 7, fa voti perchè — compatibilmente colle esigenze del bilancio — venga prescritto che tali sottotenenti compiano anch'essi il normale servizio di prima nomina, da cui l'attuale articolo 7 li dispensa. Ciò essenzialmente allo scopo di stabilire un cameratismo sempre più intimo tra Esercito e Milizia.

Per ultimo, riterrebbe utile porre un quesito al Ministero della guerra. Se nel 1915 si è commesso il gravissimo errore di entrare in guerra con quadri subalterni numericamente insufficienti, non si sta oggi compiendo l'errore opposto, rimpinzando il nostro Esercito con un numero eccessivo di subalterni di complemento?

Se tale eccesso esistesse, esso risulterebbe dannoso sotto due diversi punti di vista:

a) perchè in ciascuna classe di leva si dovrebbero tenere inutilizzati — *imboscare* per parlare chiaro — una parte notevole dei giovani più colti che non troverebbero posto nelle unità di prima linea, con iniqua sperequazione rispetto ai loro coetanei contadini, artigiani, operai;

b) perchè l'esuberanza di subalterni di complemento porterà necessariamente a creare nelle classi in congedo una pericolosa deficienza di buoni sottufficiali e caporali maggiori, elementi preziosissimi, come ognuno sa, in pace ed in guerra.

Se tale quesito dovesse avere risposta affermativa, occorrerebbe invitare il Ministero ad astenersi d'ora innanzi da qualsiasi nuova immissione di sottotenenti di complemento tratti da particolari, per quanto benemerite, categorie di cittadini, lasciando aperta a tutti i meritevoli la sola strada regolare delle nostre ottime scuole allievi ufficiali di complemento.

In sostanza proporrebbe i seguenti emendamenti:

Art. 4.

Sostituire alle parole: « sono tenuti a frequentare » l'altra: « frequentano... ».

Art. 5.

Lettera a). Aggiungere le parole: « durante « i quali abbiano raggiunto, almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o buono con tre; » ».

Lettera b). Aggiungere le parole: « ed ab-
« biano, come i precedenti, raggiunto, almeno
« nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o
« buono con tre; » ».

Lettera c). Sostituire alle parole: « abbiamo
« dimostrato qualità militari » le altre: « ab-
« biano dimostrato sicura capacità di co-
« mando » ».

Aggiungere una lettera d) del seguente te-
nore: « Se abbiano prestato anche meno di
« tre mesi di servizio effettivo da ufficiale della
« Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
« in zona di operazione, purchè rispondano alle
« condizioni di cui alla precedente lettera c)
« ed abbiamo inoltre ottenuto una medaglia
« al valor militare » ».

Sostituire all'ultimo periodo dell'articolo,
dopo il punto e virgola, il seguente: « quelli
« indicati alle lettere c) e d) dovranno superare
« un esperimento teorico-pratico, secondo le
« modalità da stabilire dallo stesso Ministero
« della guerra, inteso altresì ad accertare che
« la loro cultura generale non sia inferiore a
« quella richiesta ai candidati di cui alla let-
« tera b) » ».

Art. 7.

Sostituirlo con il seguente:

« Tutti gli ufficiali di cui al precedente arti-
« colo 6 saranno nominati sottotenenti normal-
« mente nell'arma corrispondente alla specia-
« lità cui appartengono come ufficiali della Mi-
« lizia volontaria per la sicurezza nazionale.
« È in facoltà del Ministero decidere se gli

« ufficiali di cui sopra dovranno o meno pre-
« stare servizio di prima nomina » ».

Sullo stesso articolo, messo in relazione colla
lettera c) dell'articolo 5, osserva che, poichè
vi sono ufficiali della M. V. S. N. i quali hanno
partecipato ad operazioni di guerra come per-
sonale navigante od aeronavigante, non vi è
ragione che detti ufficiali vengano nominati
ufficiali di complemento nell'esercito mentre
molto più opportunamente potrebbero esser
nominati tali nella Marina o nell'Aeronautica.

È intuitivo però che questo renderebbe ne-
cessario che l'intero disegno di legge venisse
riesaminato d'accordo coi Ministeri della Ma-
rina e dell'Aeronautica.

PRESIDENTE. Accogliendo le richieste del
senatore Vacca Maggiolini mette ai voti la
proposta di sospendere la discussione sul di-
segno di legge per informare il Ministero del
desiderio della Commissione che il disegno
stesso sia resaminato.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiara che la discussione
del disegno di legge è rinviata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Aggiornamenti al Regio decreto-legge 11 lu-
glio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordina-
mento dello Stato Maggiore del Regio eser-
cito » (332).**

SANI. Dà lettura delle osservazioni del sena-
tore Grossi sul disegno di legge.

L'applicazione della legge n. 135 del 16 gen-
naio 1936 sul nuovo ordinamento dello Stato
Maggiore, pur rispondendo alle necessità del
momento, esclude dal servizio di Stato Mag-
giore gli ufficiali compresi nei gruppi a), c),
d), e), dell'articolo 3 del disegno di legge in
esame.

Tale esclusione si risolve oggi, come è rile-
vato nella relazione ministeriale che accom-
pagna il disegno di legge, in un aumento delle
deficienze rispetto alle necessità organiche degli
ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

Fa notare che dei suddetti gruppi fanno
parte distinti tenenti colonnelli, riusciti anche
ben classificati nei corsi dell'Istituto superiore

di guerra e che hanno un brillante passato, in pace ed in guerra.

Ritiene che l'attuale situazione numerica di ufficiali di Stato Maggiore, per quanto efficiente, richieda la massima utilizzazione di tutti gli elementi idonei al predetto servizio specie per le nuove necessità prevedibili ed imprevedibili. Perciò molto opportunamente il disegno di legge prevede per tali necessità il servizio di Stato Maggiore anche pel grado di tenente colonnello.

Alle osservazioni del senatore Grossi, di cui ha dato lettura, l'oratore aggiunge alcuni rilievi personali. Comincia col ricordare come all'atto in cui si addivenne al nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del R. E. col Regio decreto-legge n. 1419 in data 11 luglio 1935, vennero fissati, tra l'altro, all'articolo 14 i vantaggi di carriera spettanti ai tenenti colonnelli di S. M. da reclutarsi con le nuove norme.

Senonchè, per far fronte a deficienze organiche che non potevano essere colmate col normale gettito di ufficiali della Scuola di Guerra — in grande maggioranza ufficiali inferiori — il Ministero della guerra fu costretto a riprendere in esame ufficiali superiori che avevano seguito i corsi della Scuola di Guerra prima del 1935, ma che, per le disposizioni allora in vigore, non erano stati ammessi nel « vecchio » Corpo di S. M.

Una parte dei maggiori « riesaminati » e precisamente quelli in possesso del requisito del comando di reparto e del servizio presso comandi di G. U. ritenuti idonei dall'apposita Commissione dello S. M., vennero trasferiti in servizio di S. M. (perchè il Corpo di S. M. col nuovo ordinamento è limitato ai gradi di tenente colonnello e di colonnello) e come tali impiegati in incarichi di S. M.

Successivamente, all'atto della promozione a tenente colonnello, i maggiori in servizio di S. M. idonei vennero trasferiti nel Corpo di S. M. I tenenti colonnelli di S. M. di tale provenienza sono oggi una quarantina, ma tale numero è in continuo aumento, dato che, per necessità varie, la deficienza di ufficiali di S. M. di tale grado non è ancora colmata.

Ora la situazione di detti ufficiali dal punto di vista dei vantaggi di carriera, connessi col trasferimento nel Corpo di S. M., è la se-

guente: essi non hanno usufruito dei vantaggi concessi ai pari grado trasferiti nel « vecchio » Corpo di S. M. perchè tale trasferimento ha avuto luogo quando la legge che concedeva detti vantaggi nei gradi di capitano e maggiore era stata abrogata e sostituita dall'attuale che li concede nel grado di tenente colonnello; e nemmeno possono usufruire dei vantaggi stabiliti per i pari grado ammessi nel Corpo con la nuova legge perchè essa nel 4° comma dell'articolo 18 ne fa esplicito divieto. In altri termini il legislatore, per cautelare la posizione dei tenenti colonnelli di S. M., che si potrebbero, tanto per intenderci, chiamare « puri », ha ritenuto necessario escludere i tenenti colonnelli della categoria dei « riesaminati » dal vantaggio di carriera previsto per i primi.

Si è venuta così a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra ufficiali che, in definitiva, sono passati per il vaglio delle stesse Commissioni, vestono la stessa divisa e soprattutto assolvono le stesse funzioni in posti, talora, di fiducia e di responsabilità. Disparità di trattamento che, se ha fondamento giuridico, urta contro evidenti considerazioni di natura psicologica e morale e crea una situazione di disagio morale nella categoria ormai numerosa dei tenenti colonnelli di S. M. non beneficiati dalla legge. Tale situazione non appare giustificabile anche per un altro motivo e cioè perchè nessuna libertà di scelta circa l'accettazione o meno di tale condizione di inferiorità è stata concessa dalla legge agli ufficiali « riesaminati », come risulta, invece, avvenuto in altra epoca in caso analogo.

Ciò premesso propone che all'articolo 3 della presente legge venga apportata la seguente aggiunta:

« I tenenti colonnelli che, in base alle disposizioni contenute nel disegno di legge, sono trasferiti nel Corpo di S. M. avranno diritto agli stessi vantaggi di carriera spettanti ai tenenti colonnelli di S. M. reclutati con le norme stabilite dal Regio decreto-legge n. 1419 in data 11 luglio 1935, all'atto in cui si addivenne al nuovo ordinamento dello S. M. del Regio Esercito ».

PRESIDENTE. Si dichiara contrario a tale aggiunta.

VACCA MAGGIOLINI. È parimenti contra-

rio poichè una lunga esperienza gli ha dimostrato che tutte le volte che si vuole colmare una disparità di trattamento nei riguardi di una determinata categoria di ufficiali si finisce per crearne venti altre.

SANI. Si limita allora a raccomandare al Ministero che faccia il possibile per prendere in considerazione tale situazione di disagio.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamento al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni » (333).

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Guillet.

Il disegno di legge riguarda una variante al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica, che consiste nello estendere alle autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri Reali autorizzate ad essere impiegate per servizio, l'esenzione dalla requisizione prevista dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamento alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (334).

BUCCI. Ricorda come l'ancoraggio di Portoscuso si affaccia nella zona compresa fra l'Isola di S. Pietro, quella di S. Antioco e la costa sud-ovest di Sardegna: da ciò consegue l'interesse preminente della Regia marina per la zona suddetta.

Varie opere sono state costruite a difesa dello specchio d'acqua e di Portovismo, ove fa capo una ferrovia per il traffico di carbone e di minerale di zinco provenienti dall'Iglesiente. La maggior parte di tali opere di difesa ricadono nel comprensorio del comune di Portoscuso.

Osserva come da queste necessità militari deriva quella di includere nella tabella A (prima zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931-IX e successive modificazioni, tutto il comprensorio del predetto comune in cui verranno così imposte le servitù militari previste dalla legge su ricordata.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati » (335).

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura delle osservazioni del senatore Bobbio, il quale ricorda i provvedimenti del Regime intesi ad agevolare l'istituto del matrimonio per gli ufficiali e militari di truppa delle Forze Armate. Tra questi il Regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, con il quale tra l'altro si sono autorizzati i militari di truppa dell'Arma dei Reali carabinieri a contrarre matrimonio dopo il 28° anno di età.

A proposito di questi ultimi, dato che col Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, era stata concessa una speciale indennità di alloggio ai sottufficiali e appuntati dell'Arma ammogliati, si è ora ritenuto, con il presente disegno di legge, opportuno ed equo di estendere loro la suddetta indennità nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni.

Rileva infine come un siffatto provvedimento s'inquadri perfettamente nell'attuale indirizzo demografico.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 giugno 1935-XIII,

n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre » (336).

ROLANDI RICCI. Osserva come la legge vigente stabilisce che la approvazione prefettizia degli atti di alienazione dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre non può essere concessa contro il parere dell'Autorità militare.

Con la modifica proposta nel disegno di legge in esame, mentre si mantiene il divieto di consentirsi dal Prefetto gli atti di alienazione dei suddetti beni ogni qualvolta l'Autorità militare esponga parere contrario, si lascia alla discrezione del Prefetto di rifiutare la approvazione anche quando il parere dell'Autorità militare sia favorevole. Resta però la possibilità del ricorso in via gerarchica al Governo del Re contro il provvedimento prefettizio che rifiuti la approvazione degli atti di alienazione.

Di tal guisa sono anzitutto salvaguardati i prevalenti interessi militari: e viene opportunamente affidato alla discrezione politica del Prefetto il valutare se l'atto di alienazione, pur non ledendo interessi militari, riesca per altro canto contrario ad interessi generali di carattere politico, dei quali, nell'interesse pubblico generale debba riconoscersi la preminenza in confronto all'interesse privato che soltanto determina il contratto di alienazione.

Ritiene manifesta la ragionevolezza e la opportunità del disegno di legge, desidera però di sollevare una questione di competenza. A suo avviso sarebbe stato più opportuno sottoporre il provvedimento al vaglio della Commissione per gli affari interni e la giustizia, dato che riguarda una maggiore limitazione della proprietà privata — e quindi materia per il Ministero della giustizia — e la concessione di un potere al prefetti — e quindi materia per il Ministero dell'interno. Per quel che attiene alla Commissione delle Forze Armate è pacifico che questa non possa che approvare il disegno di legge dato che lascia l'autorità militare nello stato in cui si trovava, mantenendole tutti i poteri che aveva, mentre apporta soltanto modificazioni riguardanti l'autorità dei prefetti.

PRESIDENTE. Pensa che la Commissione debba per parte sua approvare il provvedi-

mento prendendo atto del rilievo del senatore Rolandi Ricci che sarà messo a verbale.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori » (337).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Barzini, incaricato di riferire sul disegno di legge prega il senatore Giuliano di volersi compiacere di illustrarne la portata.

GIULIANO ARTURO. Fa presente che il provvedimento mira ad un assestamento nel quadro generale delle attività nazionali in armonia alle recenti disposizioni emanate nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica. Difatti vieta a quest'ultimi di tenere o allevare colombi viaggiatori.

DUCCI. Chiede se cadono sotto l'impero della legge anche i discriminati.

GIULIANO. Chiarisce che la disposizione è comprensiva anche di questa categoria.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle Forze armate dello Stato dislocato in Albania » (338).

PRESIDENTE. Si proponeva di far rilevare che l'art. 15 del disegno di legge è in contrasto con le circolari del Duce, richiamate nella circolare inviata nel maggio ultimo scorso dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni Legislative, circa il divieto di delegare al Governo la facoltà di emanare norme esecutive, in deroga alle disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 100, senonchè dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri è pervenuta in mattinata al Presidente del Senato una lettera così concepita:

« È stato trasmesso a codesta Presidenza — già approvato dalla Commissione legislativa delle Forze Armate della Camera dei Fasci e delle Corporazioni — il disegno di legge concernente il trattamento economico del personale militare e militarizzato delle Forze armate dello Stato, dislocato in Albania.

« Tale disegno dispone, all'articolo 15, che il Ministro per la guerra sia autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, ed, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, le disposizioni per l'esecuzione della legge medesima.

« Il Presidente del Consiglio di Stato ha rilevato che detta disposizione importerebbe deroga alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, nonchè al Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, anno XVII, n. 273.

« Si segnala il rilievo di cui trattasi, affinché il citato articolo 15 del disegno di legge venga modificato come segue:

« *Art. 15.* — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze ed, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge ».

Ciò premesso dichiara che la discussione del disegno di legge avverrà sul testo modificato come sopra.

TALLARIGO. Si richiama alla relazione ministeriale del disegno di legge che, nel suo primo comma, ne definisce lo scopo e i termini: estendere cioè al personale delle Forze armate dello Stato dislocate in Albania, le disposizioni del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al personale mobilitato per le operazioni nell'Africa Orientale, nonchè le relative norme esecutive, in quanto applicabili, e stabilire alcune deroghe alle disposizioni stesse.

L'esame da lui compiuto del disegno di legge, che viene ora sottoposto all'approvazione della Commissione, gli fa ritenere che la sostanza di esso sia da approvare senza ulteriore discussione.

Per quanto riguarda la forma, osserva che i richiami a leggi anteriori, in qualsiasi legge, ne rendono più faticoso lo studio e l'applica-

zione pratica. Nel caso in esame, le deroghe alle norme stabilite per l'Africa Orientale sono state tali e tante, che questo disegno di legge è riuscito ampio quasi quanto quello del 1935, con l'aggravante che per la sua applicazione si è costretti ad esaminare a fondo contemporaneamente anche il precedente.

Giudica perciò che sarebbe riuscito assai più semplice e pratico compilare le norme riguardanti il personale in Albania prescindendo completamente dalla legge adottata per il personale dell'Africa Orientale e propone: o di pregare il Ministero della guerra a voler ritirare il disegno per modificarne la forma, lasciando beninteso inalterate le cifre riguardanti indennità e soprassoldi ed abbandonando qualsiasi richiamo alla legge del 1935, oppure di approvare il disegno di legge così come è, limitandosi a raccomandare al Ministero le osservazioni sopra esposte per il caso che si presenti la possibilità di tenerle in considerazione.

In questa seconda ipotesi egli propone che all'articolo 7, primo comma, s'inserta la qualifica di « giornaliero » al soprassoldo di cui l'articolo tratta, dato che la parola « giornaliera » figura all'ultimo comma dell'articolo e non è superfluo che la dizione più precisa sia adottata anche nel primo comma, che segue immediatamente un articolo ove si tratta di indennità annue.

Un'altra precisazione propone poi che sia fatta all'articolo 9. In questo infatti si dice: « il trattamento economico ordinario del Regno ». Ora è da tener presente che oggi c'è il Regno d'Italia e quello d'Albania e, per quanto sia intuitivo che in quel punto si faccia riferimento al Regno d'Italia, il precisarlo espressamente non sarebbe stato inopportuno se si considera che il disegno di legge riguarda appunto il personale dislocato in Albania.

PRESIDENTE. Obietta che le due precisazioni proposte, per quanto abbiano un fondamento di ragionevolezza, non sono affatto indispensabili e si può quindi evitare di ritardare per esse l'approvazione del disegno di legge, specialmente poi se si tiene conto che la menzione che se ne farà nel verbale potrà essere tenuta presente agli effetti dell'interpretazione della legge.

Sui sedici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato con la modificazione già accennata dell'articolo 15 (*v. Allegato*).

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano » (339).

MONTEFINALI. Osserva che il disegno di legge mira a concentrare in un unico organismo tutte le attività scientifiche svolgentisi nel campo talassografico.

Esso stabilisce:

a) che il Regio Comitato talassografico italiano, eretto in ente autonomo con la legge 13 luglio 1910, n. 442, passi a far parte integrante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cessando dall'avere personalità giuridica propria;

b) che il Regio Istituto demaniale di biologia marina di Taranto passi alle dipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i relativi fondi, stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze, siano portati in aumento dell'assegnazione annua fissata per il Consiglio medesimo.

Apposite norme regolano la posizione del personale addetto ai due Enti suindicati.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII.

Sugli otto articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie » (340).

CAMPIONI. Pensa che la chiarezza della legge da lui presa in esame non avrebbe forse bisogno di illustrazione alcuna. Si limita quindi ad accennare alle ragioni che hanno fatto sor-

gere la necessità di modifiche e aggiunte alla primitiva legge del 1933 sulla distribuzione delle maschere antigas, e di abrogare completamente il Regio decreto-legge del 1938 sullo stesso oggetto.

La legge del 1933 era troppo vaga e rese necessario il successivo decreto del 1938 che considerava totalitaria la distribuzione delle maschere a tutto il personale statale, parastatale ed a quello della industria a qualunque ramo essa appartenesse.

La Commissione Suprema di Difesa nella seduta del decorso febbraio riduceva da 10 a 4 anni il periodo di tempo entro il quale il personale doveva esser provveduto di maschera; rilevava che il numero delle persone per le quali il decreto-legge del 1938 prevedeva la obbligatorietà di distribuzione della maschera si riteneva troppo elevato in relazione all'assoluta indispensabilità della cosa; osservava ancora che una parte delle persone dotate di maschera, per gli speciali incarichi o destinazioni durante gli attacchi aerei doveva possedere una maschera più perfezionata e quindi di maggior costo quale è appunto la T 35.

Ritiene che gli articoli 2 e 3 della presente legge traducano fedelmente in atto le deliberazioni della Commissione Suprema di Difesa, che corrispondono a sani ed evidenti concetti di più rapido potenziamento della difesa del Paese.

Sugli otto articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 12.

ALLEGATO

Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania (338).

Art. 1.

Al personale militare a terra delle forze armate dello Stato, nonchè al personale civile

militarizzato, dislocato in Albania, sono estese le disposizioni del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716, e relative norme esecutive, in quanto applicabili, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'indennità di cui alla colonna 4 della tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, ferme restandone la misura e le modalità di concessione, è denominata indennità di equipaggiamento Albania.

Art. 3.

Agli ufficiali, marescialli, sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) sono dovuti gli assegni di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, tranne quelli contemplati dalla colonna 3 della tabella *A* per gli ufficiali e marescialli (e gradi corrispondenti) e dalla colonna 5 della tabella *C* per i sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) che sono sostituiti dalla seguente speciale indennità d'Albania, soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561:

a) ufficiali e marescialli (e gradi corrispondenti):

indennità mensile ragguagliata all'importo mensile dello stipendio contemplato dalle tabelle vigenti al 30 novembre 1930-IX, aumentato di metà;

b) sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti):

indennità giornaliera di lire 8,40.

Art. 4.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) è dovuta la seguente speciale paga giornaliera d'Albania, restando soppresse quelle indicate nelle colonne 3 e 4 della tabella *C* annessa al citato Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

caporali maggiori (e gradi corrispondenti) lire 8,05 netta giornaliera;

caporali (e gradi corrispondenti) lire 6,90 netta giornaliera;

soldati (e gradi corrispondenti) lire 5,75 netta giornaliera;

Agli appuntati dei carabinieri Reali, ai sottocapi della Regia marina, ed ai primi avieri della Regia aeronautica, ai carabinieri Reali, ai comuni della Regia marina ed agli avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica è dovuta, rispettivamente, oltre la normale paga del Regno, la speciale indennità giornaliera di Albania di lire 5,75 e di lire 5,175 soggetta alle riduzioni di cui al precedente articolo 3 ovvero la paga netta giornaliera di cui al comma precedente se più favorevole.

Al personale civile militarizzato equiparato ai gradi di caporale maggiore, caporale e soldato e che abbia optato per il trattamento normale spettantegli in base al grado gerarchico rivestito nel proprio ruolo civile, nonché ai caporali maggiori, caporali e militi della Croce Rossa Italiana, è dovuta, rispettivamente, in aggiunta al predetto trattamento od agli assegni contemplati dal regolamento organico dell'Associazione, la speciale indennità giornaliera d'Albania di lire 5,75, di lire 5,175 e di lire 4,60, soggetta alle riduzioni di cui sopra.

Art. 5.

Il trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 4 compete anche al personale della Regia marina imbarcato su Regie navi dal giorno della partenza per l'Albania a quello di rientro in uno dei porti del Regno. Durante lo stesso periodo non competono al personale stesso gli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con Regio decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, nè l'aggio previsto dal Regio decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245.

Art. 6.

L'indennità di rappresentanza di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta nella se-

guente misura annua lorda nominale, soggetta cioè alle riduzioni di cui al precedente articolo 3:

generale di corpo d'armata (e gradi corrispondenti)	L. 24.000
generale di divisione (e gradi corrispondenti)	18.000
generale di brigata (e gradi corrispondenti)	12.000
colonnelli e comandanti di base, anche se di grado inferiore	7.200

Art. 7.

In luogo del soprassoldo di cui alla colonna 5 ed alla colonna 6, rispettivamente delle tabelle A e C annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuto un soprassoldo d'Albania nella seguente misura lorda nominale, soggetto cioè alle riduzioni indicate nel precedente articolo 3:

ufficiali generali (e gradi corrispondenti)	L. 30,00
colonnelli (e gradi corrispondenti)	24,00
tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani (e gradi corrispondenti) . .	20,40
capitani e primi tenenti (e gradi corrispondenti)	18,00
tenenti, sottotenenti ed aspiranti (e gradi corrispondenti)	15,00
aiutanti di battaglia, marescialli dei tre gradi (e gradi corrispondenti)	9,60
sergenti maggiori (e gradi corrispondenti)	3,00
sergenti (e gradi corrispondenti) .	2,40

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) detto soprassoldo è stabilito nella misura giornaliera netta di lire 0,46.

Art. 8.

Alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana spettano esclusivamente:

- l'indennità di equipaggiamento Albania, del grado di sottotenente;
- la speciale indennità d'Albania, del grado di sottotenente;
- il soprassoldo d'Albania, del grado di sottotenente;

d) la razione viveri giornaliera, del grado di sottotenente.

Art. 9.

Dal giorno dell'approntamento del reparto, o dal giorno della presentazione al reparto (per gli assegnativi dopo l'approntamento), a quello di partenza per l'Albania (escluso), a tutto il personale colà destinato spetta il trattamento economico ordinario del Regno, fatta eccezione per i caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) ai quali è corrisposta, rispettivamente, la paga speciale giornaliera netta di lire 4,66, di lire 4 e di lire 3,33, qualora più favorevoli di quella loro normalmente dovuta.

Art. 10.

La razione viveri è corrisposta in natura.

Quando debba necessariamente essere corrisposta in contanti, la misura relativa sarà fissata dal comandante più elevato in grado residente nella località dove agisce il reparto, in relazione al costo dei generi sul mercato locale. La relativa determinazione sarà ratificata, al più presto, dal Ministro o dai Ministri militari interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 11.

Lo speciale trattamento economico stabilito dalla presente legge spetta dal giorno in cui il personale abbandona i confini del Regno e, salvo quanto disposto per il personale rimpatriato dall'Albania per motivi di salute, cessa dal giorno successivo a quello in cui vi fa ritorno.

Art. 12.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge spetta anche al personale della Regia marina imbarcato facente parte dei ruoli delle forze da sbarco o ad esse aggregato, ivi compreso il personale delle imbarcazioni con le quali si è proceduto alle operazioni di sbarco ed il personale dei reparti spiaggia o

ad esso aggregato. Il trattamento medesimo è dovuto a partire dal giorno dello sbarco e cessa il giorno successivo a quello di rientro a bordo.

Lo stesso trattamento spetta altresì al personale della Regia aeronautica che, pur non essendosi trasferito in Albania, abbia partecipato a particolari missioni di volo sul territorio albanese.

Art. 13.

Al personale comandato a prestar servizio presso l'intendenza o le basi, dislocate nel Regno, delle Forze armate inviate in Albania sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'indennità di marcia per i primi 30 giorni di tale servizio e, per il tempo successivo, pari a metà della detta indennità. Il medesimo trattamento compete al personale del Battaglione San Marco dal giorno della partenza dalla propria sede, per tutto il periodo di permanenza nella sede di concentramento, fino alla data di imbarco per l'Albania.

Il trattamento di cui sopra, non è dovuto al personale già residente nelle sedi dell'intendenza o delle basi in parola, e cesserà di essere corrisposto al personale che vi venisse trasferito a datare dal giorno successivo a quello in cui gli viene notificato il provvedimento, dal quale ultimo giorno decorreranno le otto giornate di indennità di soggiorno dovute ai

sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394.

Art. 14.

Al personale contemplato dalla presente legge non sono applicabili le disposizioni relative alla licenza ordinaria coloniale, nonchè quelle riguardanti il rimborso, previsto dagli ordinamenti coloniali, delle spese di magazzino delle masserizie e del mobilio depositato nella sede di servizio all'atto della destinazione del personale stesso in Albania.

Art. 15.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze ed, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 16.

La presente legge ha vigore dal 6 aprile al 31 dicembre 1939-XVIII, fatta eccezione per l'articolo 8, il quale ha vigore dal 25 marzo al 31 dicembre 1939-XVIII.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

7^a RIUNIONE

Mercoledì 15 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente
GIUSEPPE FRANCESCO FERRARI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare » (328) Pag. 105

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (331) 106

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Ago, Baistrocchi, Bernotti, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari

Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Graziosi, Lombard, Malladra, Marinetti, Minale, Montefinale, Nomis di Cossilla, Pugnani, Riccardi, Rolandi Ricci, Rota Giuseppe, Russo, Sani, Tallarigo, Tiscornia, Vacca Maggiolini, Valli, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la guerra.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Amantea, Bastico, Campioni, Conz, Giuriati, Nasi e Solari.

MONTEFINALE, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare » (328).

PRESIDENTE. Porge il benvenuto al Sottosegretario di Stato per la Guerra e lo ringrazia di aver aderito al desiderio della Commissione intervenendo alla riunione.

Lo prega di voler esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal senatore Giu-

riati all'articolo 1, di cui è stata già data comunicazione al Ministero.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiarisce che il periodo minimo di tempo, entro cui gli interessati debbono avere conservata un'ottima condotta morale, civile e politica dopo la perdita del grado, è stato stabilito in cinque anni, non solo in analogia alle disposizioni corrispondenti del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, concernente la reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna penale, ma anche perchè un più breve periodo di tempo non avrebbe potuto offrire quella garanzia di ravvedimento che è condizione indispensabile per la reintegrazione nel grado.

Ritiene, quindi, che tali motivi debbano indurre a non apportare alcun emendamento al disegno di legge in esame.

Comunque si rimette all'alto senso di giustizia della Commissione per la valutazione dell'opportunità di ridurre il termine di cui trattasi a soli tre anni.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento, proposto nella precedente riunione, che consiste nel portare da cinque a tre anni il termine previsto all'articolo 1.

L'emendamento non è approvato.

Sugli altri due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (331).

PRESIDENTE. Ricorda come nella precedente riunione la Commissione abbia riconosciuto l'opportunità di apportare al disegno di legge gli emendamenti proposti dal senatore

Vacca Maggiolini ed in conseguenza di ciò sia stata rinviata la discussione per chiedere in proposito il parere del Governo.

VACCA MAGGIOLINI. Prima che il Sottosegretario di Stato prenda la parola vuol prospettare l'opportunità che la lettera *d*) che aveva proposto fosse aggiunta all'articolo 5, sia completata sostituendo alle parole « ed abbiano inoltre ottenuto una medaglia al valor militare » le altre « ed abbiano inoltre ottenuto una promozione per merito di guerra come ufficiale, o una onorificenza nell'Ordine Militare di Savoia ovvero una medaglia al valor militare ».

ZOPPI OTTAVIO. Ritiene preferibile specificare: « una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al valor militare ». Altrimenti dicendo solo una medaglia al valor militare s'includerebbero anche le croci di guerra e la disposizione diverrebbe così comprensiva di un numero esageratamente grande di ufficiali.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Dichiaro di accogliere favorevolmente gli emendamenti che la Commissione, con molta avvedutezza, propone agli articoli 4 e 5. Per quanto la lettera *d*) che si vuole aggiungere all'articolo 5 abbia in un primo momento ingenerato in lui una qualche esitazione — in quanto giustamente estende i benefici della legge ai valorosi ma trascura completamente il loro grado di cultura — in definitiva l'ha ritenuta accettabile perchè il successivo comma prevede un esperimento teorico pratico.

In merito agli emendamenti proposti all'articolo 7 osserva anzitutto che, con molta probabilità, il Ministero della Marina e quello dell'Aviazione non sarebbero favorevoli per la parte che li riguarda. Comunque poi dovrebbero essere interpellati; e questo porterebbe un sensibile ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento. Dato invece il suo carattere di urgenza meglio sarebbe che la Commissione non insistesse nella modificazione proposta accontentandosi delle assicurazioni che egli non lascerà niente di intentato per agevolare il passaggio in Marina o in Aviazione di quegli ufficiali che hanno partecipato ad operazioni di guerra come personale navigante od aeronavigante.

In secondo luogo, crede che nel capoverso

sia preferibile non far cenno della possibilità che i nuovi ufficiali di complemento siano chiamati a prestare servizio di prima nomina per non destare soverchie preoccupazioni nel Ministero delle finanze. Con molta probabilità, se le condizioni del bilancio lo consentiranno, i suddetti ufficiali saranno chiamati a prestare tale servizio, ma è meglio non dirlo espressamente nella legge.

VACCA MAGGIOLINI. Obietta che, se si vuole conservare una simile libertà d'azione, è necessario sopprimere l'ultimo capoverso del testo ministeriale dell'articolo 7 col quale espressamente si stabilisce che « non presteranno servizio di prima nomina ».

Fa proposta formale di un emendamento in questo senso.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Agli emendamenti proposti dalla Commissione intende aggiungerne uno di sua iniziativa. Difatti, per consentire ad un maggior numero di ufficiali della M. V. S. N. di ottenere la nomina a sottotenente di complemento, sarebbe necessario integrare l'articolo 6 del disegno di legge in esame, nel senso che la nomina stessa possa essere conferita fino al quarantacinquesimo anno di età, anziché fino al quarantesimo, come è prescritto dall'articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 956.

Pertanto all'articolo 6 andrebbero aggiunte le seguenti parole: « e che, all'atto della nomina, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età ».

VACCA MAGGIOLINI. Esprime il parere che, trattandosi di una estensione che riguarderebbe solo pochissimi elementi, la Commissione non dovrebbe avere niente in contrario.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Rispondendo alla osservazione fatta dal senatore Vacca Maggiolini nella precedente riunione dichiara di concordare pienamente con lui. La preoccupazione di cui il senatore si è fatto interprete è veramente sentita. Nell'esercito c'è ormai dovizia di ufficiali subalterni di complemento. Provvederà quindi ad evitare un dannoso eccesso limitando la nomina ai soli elementi ottimi. Così verrà forse anche

nella determinazione di abolire i corsi allievi ufficiali della Milizia universitaria poichè la esperienza ha dimostrato che da questi escono elementi che non hanno le capacità di quelli che hanno frequentato i corsi normali.

Dà perciò le più ampie assicurazioni alla Commissione che il problema sarà posto allo studio per mettere un catenaccio alla nomina degli ufficiali di complemento accogliendo solo i migliori.

Sui primi tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 4 consistente nel sostituire alle parole: « sono tenuti a frequentare » l'altra « frequentano ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 5 consistente nell'aggiungere alla lettera a) le parole: « durante i quali abbiano raggiunto, almeno nell'ultimo anno la classifica di ottimo o buono con tre; ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 5 consistente nell'aggiungere alla lettera b) le parole: « ed abbiano, come i precedenti, raggiunto, almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o buono con tre; ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 5 consistente nel sostituire nella lettera c) le parole: « abbiano dimostrato qualità militari » con le altre « abbiano dimostrato sicura capacità di comando ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 5 che consiste nell'aggiungere una lettera d) del seguente tenore: « se abbiano prestato anche meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiali della M. V. S. N. in zona di operazione, purchè rispondano alle condizioni di cui alla precedente lettera c) ed abbiano ottenuto una promozione per merito di guerra come ufficiale, ovvero una onorifi-

cenza nell'Ordine Militare di Savoia, ovvero una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al valor militare ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 5 consistente nel sostituire all'ultimo periodo dell'articolo, dopo il punto e virgola, il seguente: « quelli indicati alle lettere c) e d) dovranno superare un esperimento teorico pratico, secondo le modalità da stabilire dallo stesso Ministero della guerra, inteso altresì ad accertare che la loro cultura generale non sia inferiore a quella richiesta dai candidati di cui alla lettera b) ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 6 consistente nell'aggiungere alla fine la seguente frase: « e che, all'atto della nomina, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento all'articolo 7, ultimo del disegno di legge, consistente nel sopprimere l'ultimo capoverso.

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

Esprime al Sottosegretario di Stato per la guerra il ringraziamento della Commissione per il prezioso contributo che si è compiaciuto di apportare ai suoi lavori, mettendola in grado, grazie alle esaurienti delucidazioni, di espletare il proprio mandato con maggiore tranquillità e competenza e con l'animo sgombrato da qualsiasi dubbio o preoccupazione.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Dichiara che sarà ben lieto d'intervenire spesso alle riunioni della Commissione e di tenere nel dovuto conto l'illuminato parere, la provata esperienza e il senso di equilibrio dei suoi componenti. (*Vivi applausi*).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

PRESIDENTE. Ringrazia nuovamente il Sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni e per i suoi benevoli apprezzamenti nei riguardi della Commissione.

La riunione è sciolta alle ore 12.

ALLEGATO

Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (331).

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è sostituito dal seguente, con decorrenza dall'anno scolastico 1937-38:

« Gli allievi delle Accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. L'anzianità relativa dei sottotenenti stessi è determinata secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Art. 2.

All'articolo 37 del Testo Unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« I grandi invalidi ed i mutilati anatomici sono esonerati dall'esperimento pratico ».

Art. 3.

Allo scopo di raggiungere le situazioni organiche previste per gli anni 1939 e 1940 dalle tabelle allegate alla legge 7 giugno 1934, anno XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, per i gradi di subalterno del corpo di amministrazione, il Ministro della guerra è autorizzato ad effettuare in ciascuno di detti anni un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo mediante concorso, per titoli ed esami, fra i subalterni di complemento di amministrazione del Regio esercito e delle altre forze armate dello Stato che siano in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale, abbiano ultimato, alla data del bando di concorso, il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data stessa, il 28° anno di età.

I posti da mettere a concorso non possono superare il numero di 74 per l'anno 1939 e il numero di 39 per l'anno 1940.

Art. 4.

I sottotenenti reclutati ai sensi del precedente articolo 3, sono nominati in servizio permanente da una data posteriore a quella sotto la quale in ciascun anno sono nominati sottotenenti gli allievi dell'Accademia militare. Essi non frequentano corsi di applicazione o di perfezionamento e sono promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo tre anni di anzianità nel grado.

Art. 5.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali non rivestono grado di ufficiale in altra forza armata, possono conseguire — limitatamente agli anni 1939 e 1940 — la nomina a sottotenente di complemento se siano:

a) provvisti (come titolo minimo di studio) del certificato di promozione all'ultimo anno di una scuola media superiore, purchè abbiano una permanenza minima di tre anni da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale durante i quali abbiano raggiunto, almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o buono con tre;

b) provvisti di titolo di studio di scuola media, inferiore a quello indicato alla lettera precedente, purchè abbiano una permanenza minima di cinque anni da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed abbiano, come i precedenti, raggiunto almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o buono con tre;

c) se abbiano prestato non meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti ed abbiano dimostrato sicura capacità di comando, anche se non siano in possesso dei predetti titoli di studio;

d) se abbiano prestato anche meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiale nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in zona di operazione, purchè rispondano alle condizioni di cui alla precedente lettera c) ed abbiano inoltre ottenuto una promozione per merito di guerra come ufficiali ovvero una onorificenza nell'Ordine Militare di Savoia, ovvero una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al valor militare.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo debbono partecipare all'attività addestrativa dei reparti del Regio esercito e superare un esperimento finale da determinarsi dal Ministero della guerra; quelli indicati alle lettere c) e d) dovranno superare un esperimento teorico-pratico secondo le modalità da stabilire dallo stesso Ministero della guerra, inteso altresì ad accertare che la loro cultura generale non sia inferiore a quella richiesta ai candidati di cui alla lettera b).

Art. 6.

Il provvedimento è applicato soltanto agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, non aventi grado di ufficiale in altra forza armata, che al 1° gennaio 1939, anno XVII abbiano già acquisito le suddette permanenze minime nei quadri della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e che, all'atto della nomina, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.


Art. 7.

Tutti gli ufficiali di cui al precedente articolo 6 saranno nominati sottotenenti normalmente nell'arma o corpo di provenienza se abbiano prestato servizio militare.


In caso contrario saranno nominati nell'arma o corpo presso cui saranno giudicati idonei.







BDUCAZ. NAZ.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE E DELLA CULTURA POPOLARE

I^a RIUNIONE

Venerdì 5 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Antona Traversi, Bazan, Bodrero, Cappa, Vittorio Cian, Curatulo, D'Achiardi, De Michelis, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Girolamo Gatti, Gentile, Gigante, Giordano, Balbino Giuliano, Mambretti, Montresor, Moresco, Nunziante, Orano, Ovio, Pende, Piola Caselli, Michele Romano, Rubinc, Serpieri, Soler, Versari, Vinassa de Regny, Vinci e Zerboglio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Mario Crespi, Crispolti, Federzoni, Leicht, Muscatello, San Martino, Tolomei, Venturi.

Discorso del Presidente.

PRESIDENTE. Porge un saluto ai colleghi invitandoli ad elevare un pensiero devoto alla Maestà del Re Imperatore e al Duce. Illustra i compiti della Commissione, ricordando la particolare importanza che avrà la discussione della Carta della Scuola, ed esprime la certezza

che il lavoro della Commissione sarà sempre animato da sicura fede fascista. Dà notizia alla Commissione di alcune norme di carattere pratico che regoleranno lo svolgimento dei lavori, specie per quanto riguarda le relazioni, gli emendamenti, la compilazione del verbale e la presenza dei senatori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica** » (29).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Curatulo a dar lettura dell'esame del disegno di legge fatto dal senatore Crispolti assente.

CURATULO, *segretario*. Le condizioni particolari delle popolazioni indigene giustificano pienamente la presenza di un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana in seno alle Commissioni di revisione per le pellicole destinate a circolare nell'Impero.

DE MICHELIS. Constata con sorpresa la mancanza di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale nelle Commissioni di revisione, ed esprime la speranza che si vorrà avviare in seguito a questa omissione.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Modificazioni all'organizzazione dell'Ente Radio Rurale** » (30).

SERPIERI. Avendo avuto l'incarico di riferire, ricorda la costituzione, con la legge 15 giugno 1933, n. 791, dell'Ente Radio Rurale e nota che il provvedimento in esame ne allarga i fini e i mezzi dotandolo di una piena personalità giuridica, in armonia con le direttive del Re-

gime tendenti a inserire, come disse il Duce, le vaste masse rurali nel corpo vivente della storia nazionale. Illustra gli scopi prescritti all'Ente dal disegno di legge, e la composizione dei suoi organi direttivi, giustamente presieduti dal Segretario del Partito, assistito da un Consiglio di rappresentanti del Partito, dei Ministeri e delle Confederazioni interessati. Non dubita che la preparazione delle trasmissioni sarà affidata a chi ben conosca lo spirito della popolazione rurale e conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

CIAN. Porge al senatore Serpieri, a nome anche dei colleghi, congratulazioni per il conseguito premio Mussolini.

GATTI GEROLAMO. Osserva che i contadini, vivendo per lo più sparsi nella campagna, poco possono giovare delle trasmissioni che hanno luogo nei centri indicati dal provvedimento. Propone l'istituzione di « ascolti » intorno ai quali si possano raccogliere anche coloro che vivono lontano dai detti centri.

SERPIERI. Ritiene difficile impiantare « ascolti » fuori dei centri indicati. Osserva che alla diffusione della radio nelle campagne gioveranno anche le agevolazioni per l'acquisto degli apparecchi.

PRESIDENTE. Chiede se non sia il caso di raccomandare al Ministro di impiantare « ascolti » nei sagrati delle chiese rurali.

VINASSA DE REGNY. Osserva che la raccomandazione andrebbe piuttosto rivolta all'E. I. A. R.

Sugli 11 articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una zona industriale cinematografica in Roma » (31).

DE MICHELIS. Riferisce sul disegno di legge ed afferma che l'ausilio del Governo alla risorgente industria cinematografica merita il più ampio consenso. Ricordati i provvedimenti legislativi precedentemente emanati per assicurare le aree necessarie alla costruzione degli stabilimenti di Cinecittà, dell'Istituto Luce e del Centro sperimentale, nota che il disegno

di legge in esame ne rappresenta un'opportuna integrazione, in quanto consente di delimitare la zona industriale tenendo conto dei suoi futuri ampliamenti. Dichiarate di pubblica utilità le spese occorrenti, vengono opportunamente affidate al Governatorato di Roma le modalità per le necessarie espropriazioni.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari » (35).

GIULIANO BALBINO. Incaricato di riferire, ricorda che il provvedimento in esame si ricollega a quello che stabilì il ripristino del Provveditorato provinciale dopo l'esperimento del Provveditorato regionale, e osserva che l'accresciuta importanza dei compiti della scuola in Regime fascista rendeva necessaria una determinazione più esatta delle funzioni del provveditore e delle norme riguardanti la sua nomina e la sua carriera. Un terzo dei posti di organico sarà riservato ai funzionari di ruolo; la complessità della vita scolastica di oggi giustifica la facoltà attribuita al Ministro di scegliere per gli altri due terzi funzionari di altri ruoli e anche persone estranee all'amministrazione. Tale scelta sarà certamente limitata a persone di eccezionale valore e si terrà conto della idoneità di molti presidi e insegnanti medi alle funzioni di provveditore. L'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione corrisponde perfettamente ai criteri essenzialmente fascisti che hanno ispirato la creazione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

GENTILE. Esprime dubbi sull'opportunità di lasciare al Ministro la facoltà di scegliere per due terzi dei posti anche persone estranee all'Amministrazione. Riterrebbe più consono

alle esigenze della scuola che solo per un terzo dei posti possa essere consentita tale scelta al Ministro. Ritiene che le nomine potrebbero avvenire per concorso.

CAPPA. Concorde sull'opportunità di limitare nella scelta il numero degli estranei alla scuola.

VINASSA DE REGNY. Vorrebbe che si raccomandasse al Ministro di preferire, per i posti riservati alla sua scelta, prevalentemente candidati provenienti dall'insegnamento.

GIULIANO BALBINO. È favorevole a che si lasci al Ministro la facoltà di scelta. Osserva che la possibilità di nominare con larghezza anche insegnanti è prevista dal disegno di legge. Non ritiene opportuno il metodo del concorso.

GENTILE. Ha detto concorso, ma voleva intendere che la scelta avvenisse fra alcuni nomi di persone idonee, come si fa per le nomine dei presidi. Ritiene opportuno che il Ministro si valga del giudizio di Commissioni tecniche.

CIAN. Il disposto dell'art. 3 gli sembra che costituisca una menomazione per coloro ai quali si riferisce. Teme inoltre che valorosi insegnanti possano troppo spesso vedersi preferiti elementi estranei alla vita della scuola.

FEDELE. Osserva che generalmente sono i funzionari del Ministero che ottengono i posti di provveditore. È del parere che debbano invece prevalentemente essere assegnati a coloro che provengono dall'insegnamento.

GIULIANO BALBINO. È giusto che un terzo dei posti spetti ai funzionari del provveditorato, che altrimenti non avrebbero uno sbocco sicuro alle loro carriere. Sostiene ancora il criterio della facoltà di scelta da parte del Ministro per gli altri due terzi. Chiede se la Commissione voglia presentare un emendamento, oppure soltanto una raccomandazione al Ministro perchè tenga conto delle aspirazioni degli insegnanti.

VINASSA DE REGNY. Propone il rinvio della discussione e prega il Presidente di invitare il Ministro ad assistere al suo proseguimento.

La Commissione accoglie la proposta del senatore Vinassa de Regny.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti » (36).

FEDELE. Riferisce che il Consiglio Nazionale, voluto dal Duce, non rappresenta semplicemente una trasformazione del vecchio Consiglio Superiore dell'educazione, ma un istituto del tutto nuovo basato sul Partito e sull'ordinamento corporativo della Nazione. Ne illustra la composizione, esprimendo il parere che sarebbe stato opportuno chiamarne a far parte anche il Presidente della Reale Accademia dei Lincei. Conclude esprimendo la persuasione che il Consiglio non debba essere soltanto un organo consultivo, ma un efficace collaboratore del Governo nel rinnovamento della scuola.

Sugli otto articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia Università di Milano, per l'insegnamento della "Tecnica delle operazioni chirurgiche" » (37).

PENDE. Riferisce sul provvedimento in esame che trova rispondente a una reale necessità e tale da colmare una lacuna nell'insegnamento universitario, ed esprime il parere che per la prima volta sia opportuno che la nomina venga lasciata alla discrezione del Ministro.

GATTI GEROLAMO. È contrario all'estensione del provvedimento ad altre facoltà di medicina, tanto più che questo insegnamento è stato sempre impartito dal docente di clinica chirurgica.

VERSARI. È favorevole al provvedimento, ma crede opportuno raccomandare che tanto per l'Università di Milano quanto per tutte le Università del Regno, l'anatomia chirurgica torni a far parte di un insegnamento non opportunamente soppresso, che portava il nome di « anatomia topografica » e che è indispen-

sabile per le semeiotiche e per la clinica medica e chirurgica.

GIORDANO. Concorda. Ritiene che la cattedra di nuova istituzione sia un doppione o di quella di medicina operatoria o di quella chirurgica.

VINCI. Osserva che vi è un errore di dizione, dato che non vi sono posti di ruolo per una data disciplina, ma per ogni facoltà.

PENDE. Risponde ai camerati Gatti, Versari e Giordano che fino ad oggi l'insegnamento chirurgico si svolge sul cadavere. La nuova cattedra invece dà modo di studiare praticamente sul vivo. È d'opinione che il provvedimento vada esteso anche alle altre Università del Regno.

D'ACHIARDI. Teme che l'istituzione di una cattedra speciale possa essere considerata poco opportuna nell'ambiente universitario.

GATTI GEROLAMO. Si associa alla raccomandazione del camerata Versari. Ritiene che la clinica chirurgica abbia già lo stesso compito che si vorrebbe affidare ora alla cattedra di tecnica dell'operazioni chirurgiche.

SERPIERI. Ritiene che pur ammettendo che la nuova cattedra possa essere un doppione della clinica chirurgica, non vi siano inconvenienti a che vi siano due cattedre della stessa materia.

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di rinviare la discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una Facoltà di ingegneria mineraria presso la R. Università di Cagliari » (38).

VINASSA DE REGNY. Incaricato di riferire, sottolinea l'opportunità del provvedimento, che fa sorgere la nuova facoltà di ingegneria mineraria dove esistono le più ricche e varie miniere italiane. Raccomanda che non si lesini nelle spese, soprattutto per le ricerche sperimentali.

ORANO. Si compiace che sia stato emanato un provvedimento così necessario e tanto auspicato.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la composizione della Commissione per i libri di testo, istituita con Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, e le sue attribuzioni » (39).

ORANO. Riferisce che il disegno di legge esime il Ministro dalle funzioni di presidente della Commissione per i libri di testo e ammette la nomina di persone estranee all'amministrazione purchè di sicura competenza. Mette in luce la disposizione concernente il deposito presso il Ministero di un esemplare dei libri di nuova edizione.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Durata degli incarichi di insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi istituti di istruzione media » (40).

ROMANO MICHELE. È d'opinione che il disegno di legge meriti piena approvazione, augurandosi però che si giunga quanto prima a una sistemazione definitiva del personale incaricato dell'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo. Osserva che, per esempio, l'insegnamento della storia dell'arte è nel maggior numero dei casi affidata a persone non sempre adeguatamente preparate ad impartirlo. Riterrebbe anche opportuno eliminare la facoltà, lasciata al Ministro, di revocare l'incarico prima della scadenza del triennio, date le garanzie richieste per il conferimento dell'incarico e la limitazione triennale di questo.

I due articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo

al 1831, e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta » (41).

CIAN. Ricorda l'inizio della pubblicazione della raccolta « Le assemblee del Risorgimento », con la quale si volle celebrare nel 1911 il cinquantenario dell'unità della Patria. Rileva che non meno importante è la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831 e delle carte finanziarie di Venezia, commessa alla R. Accademia dei Lincei nel 1914. Osservando quindi che la cessazione entro quest'anno del contributo annuo concesso all'Accademia sarebbe di grave pregiudizio all'impresa, esprime la fiducia che la proroga dell'elargizione di detto contributo stabilita dal provvedimento in esame, ottenga il suffragio della Commissione.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione dei Consigli di amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni del Presidente e dei Direttori » (42).

PRESIDENTE. Riferisce invece del senatore San Martino assente. Rileva come il disegno di legge in esame giovi a chiarire la delimitazione dei poteri fra i Presidenti ed i Direttori, ovviando lamentati inconvenienti dell'ordinamento vigente. Accenna alla istituzione dei consigli d'amministrazione per coadiuvare il Presidente nella gestione finanziaria, e all'eccezione che s'è voluta fare nei riguardi dei conservatori di S. Cecilia di Roma e di S. Pietro a Majella di Napoli, per i quali nulla è stato innovato.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici » (43).

PRESIDENTE. Riferisce invece del senatore San Martino, assente. Il disegno di legge

in esame risponde ad urgenti bisogni degli istituti che esso contempla, ai quali permetterà di espletare degnamente le funzioni loro affidate.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio » (44).

SOLER. Fa presente l'importanza politica del disegno di legge in esame. Ritiene opportuno tuttavia fare alcune osservazioni circa la convenienza di tener conto, nella graduatoria di cui all'articolo 4, dell'anzianità di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Osserva che nello stesso articolo 4 è stabilito che la graduatoria sarà formata in base ai risultati conseguiti nei concorsi per l'insegnamento e, subordinatamente, al punteggio del titolo di abilitazione: poichè l'articolo 2 non elenca, tra i documenti da presentare, il risultato di precedenti concorsi, ritiene opportuno che, invece, tale risultato sia esplicitamente richiesto nei bandi di concorso, specie per le domande di assunzione nelle scuole medie. Esprime anche il dubbio che il congegno delle nomine, ai sensi dell'articolo 5, possa ritardare di non poco l'assunzione degli altoatesini. Conclude dichiarando di ritenere utile, qualora la Commissione non creda opportuno proporre uno specifico emendamento, che venga raccomandato al Ministro dell'Educazione Nazionale di riservare agli altoatesini, nei primi anni di applicazione della legge in esame, una aliquota dei posti disponibili.

MONTRESOR. A nome anche di altri colleghi raccomanda che venga emanato un provvedimento col quale la disposizione di cui all'articolo 39, comma 3° della legge 22 aprile 1939, n. 490, relativa al graduale passaggio dalla tabella G alla tabella A degli abilitati provenienti dal cessato regime austro ungarico sia applicabile anche agli insegnanti del Regno, già assegnati al ruolo dei Regi corsi di avviamento professionale, in base all'articolo 3 comma 3° del R. decreto-legge 22 dicembre 1932,

n. 1964. Ritiene che in tal modo si risolva equamente una questione che riguarda la sistemazione di benemeriti insegnanti di ruolo dei Regi Corsi di avviamento professionale. Ricorda che il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, ha espresso il parere che occorra emanare una nuova norma legislativa.

I sei articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

La riunione è sospesa alle ore 12,30.

La riunione si riapre alle ore 16.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto » (45).

BODRERO. Illustra l'importanza e l'utilità del provvedimento inteso ad elevare l'insegnamento dell'educazione fisica alla dignità che gli compete in una civiltà come la nostra, continuatrice della tradizione romana e classica, e nella pedagogia politica, nazionale ed imperiale del Fascismo. Esprime la speranza che le accademie, delle quali si occupa il provvedimento in esame, siano un giorno integrate da quella per l'educazione politica della gioventù italiana.

VERSARI. Ritiene che il disegno di legge debba essere approvato all'unanimità. È stato preparato di comune accordo fra i rappresentanti del Partito, del Ministero dell'Educazione Nazionale e di quello delle Finanze: rappresenta perciò quanto di più opportuno si poteva concretare per adeguare i due istituti al clima del Regime.

Sui sedici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità ed all'arte » (91).

RUBINO. Incaricato di riferire, ritiene perfettamente rispondenti a esigenze unanime-

mente sentite le nuove disposizioni, che stabiliscono con maggior precisione le attribuzioni dei diversi soprintendenti, sdoppiando le attuali soprintendenze e dividendole in tre classi. Nota come giustamente il provvedimento disponga che si affidino ad archeologi le soprintendenze alle antichità, ad architetti quelle ai monumenti e a storici dell'arte quelle alle gallerie. Raccomanda che nella formazione dei ruoli si tenga conto dei posti che sono sedi di ufficio di esportazione. Fa presente che nell'elenco delle città, le cui opere d'arte sono poste sotto la tutela delle soprintendenze ai monumenti e gallerie, non è menzionata la città di Zara. Ritiene si tratti di una omissione di stampa e raccomanda vivamente che vi si ponga riparo, includendo la città di Zara in uno dei detti elenchi.

BODRERO. Osserva che la ripartizione topografica delle soprintendenze non ha tenuto conto delle tradizioni storiche. S'è divisa l'Etruria in due soprintendenze e l'unica soprintendenza del Veneto, pur così estesa ed importante, è stata classificata di seconda classe, come alla seconda classe è stata assegnata Bologna, le cui gallerie d'arte non sono certo inferiori a quelle di Napoli, posta invece nella prima classe.

PRESIDENTE. Fa presente che la suddivisione stabilita nel testo presentato alla Commissione è stata concretata dopo lunghe discussioni ed ampi emendamenti della Camera.

CIAN. Si associa al senatore Bodrero. Osserva che anche per quanto riguarda il Piemonte si deve rilevare la stranezza dell'averlo classificato nella 3^a categoria, nonostante la grande importanza assunta in quest'ultimi anni dalla Provincia d'Aosta, per i recenti ritrovamenti archeologici.

ORANO. Si associa alle osservazioni dei precedenti oratori. Nota che il disegno di legge ha il vantaggio di aprire carriere specifiche ai cultori dell'arte e dell'archeologia. Sarebbe poi utile riunire l'Etruria sotto un'unica soprintendenza.

Gli undici articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Tutela delle cose d'interesse artistico o storico » (114).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Curatulo a dar lettura dell'esame del disegno di legge fatto dal senatore San Martino assente.

CURATULO, *segretario*. La legge del 20 giugno 1909 era diventata ormai inadeguata all'importanza acquistata dal patrimonio artistico italiano nella vita e nella coscienza della Nazione. Molto opportunamente il provvedimento in esame pone limitazioni alla piena libertà di commercio delle cose artistiche ed estende la protezione della legge anche agli immobili che presentino interesse per la storia politica e della civiltà. Viene così colmata una lacuna nella legislazione vigente, e si disciplina la tutela delle collezioni o serie artistiche di particolare valore. Il disegno di legge opportunamente introduce qualche diversità di applicazione secondo il diverso interesse degli oggetti. Ugualmente opportuni sono i criteri seguiti nella disciplina dei ritrovamenti, per i quali giustamente si sancisce il principio del-

l'appartenenza allo Stato della cosa trovata, temperato peraltro dalla concessione di premi al proprietario, al concessionario dei lavori ed allo scopritore. Degne di approvazione sono le norme che limitano, in massima, le concessioni per ricerche ai soli enti o privati di nazionalità italiana, lasciando al Ministro la facoltà di stabilire eventuali eccezioni, nonchè le disposizioni riguardanti l'accesso del pubblico alle collezioni, pur se appartenenti ai privati, e l'estensione della facoltà di espropriare cose mobili.

ORANO. Sottolinea la grande importanza della legge in esame, per la protezione del patrimonio artistico e storico della Nazione, purtroppo talvolta dolosamente depauperato di preziosi cimeli.

SOLER. Ritiene opportuno che si rinvii la discussione per dar modo ai senatori commissari di approfondire la vasta e interessante materia.

GIULIANO BALBINO. Si associa alla proposta.

La Commissione decide di rinviare la discussione.

La riunione è sciolta alle ore 16,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E DELLA CULTURA POPOLARE

2^a RIUNIONE

Giovedì 11 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Alberti, Antona Traversi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cappa, Curatulo, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Gerolamo Gatti, Gigante, Giordano, Leicht, Mambretti, Montresor, Moresco, Nunziante, Ovio, Pende, Piola Caselli, Michele Romano, San Martino, Soler, Versari.

È anche presente il Ministro dell'Educazione Nazionale S. E. Bottai.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Balbino Giuliano, Cian, Crispolti, D'Achiardi, Faelli, Federzoni, Muscatello, Orano, Rubino, Serpieri, Venturi e Zerboglio.

PRESIDENTE. Saluta il Ministro dell'Educazione Nazionale e lo ringrazia del suo intervento alla riunione. La sua alta competenza gioverà indubbiamente ad illuminare i punti sui quali erano rimaste incertezze nell'animo dei commissari.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*. Ringrazia il Presidente. La sua eventuale

assenza dalle riunioni significa soltanto che egli vuol lasciar giudice la Commissione dell'opportunità della sua presenza. Gli è gratissima la collaborazione di uomini tanto eminenti, alcuni dei quali già esperti nel governo dell'educazione nazionale.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

FEDELE. Sul verbale della riunione precedente osserva, a proposito della discussione del disegno di legge per la creazione di una cattedra di tecnica delle operazioni chirurgiche presso l'Università di Milano, che essendo oggi persente S. E. il Ministro, è opportuno siano ripetute in sua presenza le osservazioni fatte nella precedente riunione.

PRESIDENTE. Il senatore Fedele lo ha prevenuto. Era sua intenzione fare la stessa proposta al termine della lettura della parte del verbale riguardante la discussione del disegno di legge.

Il verbale è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del consiglio provinciale dell'educazione e del consiglio di disciplina degli insegnanti elementari » (35).

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera con la quale il senatore Cian ripete con maggior precisione le argomentazioni esposte nella precedente riunione.

FEDELE. Parla anche a nome dei senatori Cian e Gentile assenti.

Il senatore Gentile nella riunione precedente ha detto di ritenere eccessiva la facoltà la-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E DELLA CULTURA POPOLARE

2^a RIUNIONE

Giovedì 11 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Alberti, Antona Traversi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cappa, Curatulo, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Gerolamo Gatti, Gigante, Giordano, Leicht, Mambretti, Montresor, Moresco, Nunziante, Ovio, Pende, Piola Caselli, Michele Romano, San Martino, Soler, Versari.

È anche presente il Ministro dell'Educazione Nazionale S. E. Bottai.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Balbino Giuliano, Cian, Crispolti, D'Achiardi, Faelli, Federzoni, Muscatello, Orano, Rubino, Serpieri, Venturi e Zerboglio.

PRESIDENTE. Saluta il Ministro dell'Educazione Nazionale e lo ringrazia del suo intervento alla riunione. La sua alta competenza gioverà indubbiamente ad illuminare i punti sui quali erano rimaste incertezze nell'animo dei commissari.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*. Ringrazia il Presidente. La sua eventuale

assenza dalle riunioni significa soltanto che egli vuol lasciar giudice la Commissione dell'opportunità della sua presenza. Gli è gratissima la collaborazione di uomini tanto eminenti, alcuni dei quali già esperti nel governo dell'educazione nazionale.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

FEDELE. Sul verbale della riunione precedente osserva, a proposito della discussione del disegno di legge per la creazione di una cattedra di tecnica delle operazioni chirurgiche presso l'Università di Milano, che essendo oggi persente S. E. il Ministro, è opportuno siano ripetute in sua presenza le osservazioni fatte nella precedente riunione.

PRESIDENTE. Il senatore Fedele lo ha prevenuto. Era sua intenzione fare la stessa proposta al termine della lettura della parte del verbale riguardante la discussione del disegno di legge.

Il verbale è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del consiglio provinciale dell'educazione e del consiglio di disciplina degli insegnanti elementari » (35).

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera con la quale il senatore Cian ripete con maggior precisione le argomentazioni esposte nella precedente riunione.

FEDELE. Parla anche a nome dei senatori Cian e Gentile assenti.

Il senatore Gentile nella riunione precedente ha detto di ritenere eccessiva la facoltà la-

sciata al ministro di nominare per due terzi dei posti disponibili anche persone estranee all'insegnamento, e ha suggerito che si provveda alle nomine facendo una scelta su liste di promovibili preparate da speciali commissioni. Il senatore Cian, si è preoccupato sopra tutto degli insegnanti medi, ai quali è necessario offrire migliore possibilità di carriera.

Concorda col senatore Cian. Fra gli insegnanti medi si trovano numerosi elementi la cui preparazione culturale e politica, di veri educatori fascisti è perfettamente rispondente alle nuove funzioni del provveditore agli studi.

Sarebbe quindi opportuno modificare le proporzioni delle nomine stabilite dal disegno di legge in modo che un terzo dei posti rimanga riservato ai funzionari del provveditorato, un terzo sia esclusivamente riservato agli insegnanti, e un terzo possa essere assegnato ai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione, o anche ad estranei all'Amministrazione.

Non è necessario presentare un emendamento: basta che il Ministro dichiari di essere disposto a seguire la raccomandazione della Commissione. La dichiarazione del Ministro, messa a verbale, ha forza di interpretazione autentica della legge.

VERSARI. Osserva che in questo modo si vengono a danneggiare i funzionari provenienti dalla carriera amministrativa, che fin ora hanno fornito i migliori elementi per i posti di provveditore. Un solo terzo dei posti non è sufficiente ad assicurar loro la carriera alla quale hanno diritto. Propone che si riservi loro una metà dei posti disponibili.

FEDELE. Ritiene che un terzo dei posti sia sufficiente per i funzionari del provveditorato.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*. Ringrazia i senatori Fedele e Versari del loro contributo alla discussione. La figura del provveditore agli studi è profondamente mutata da quando, con il passaggio delle organizzazioni giovanili al Partito, è avvenuta la congiunzione fra questo e la Scuola. Il provveditorato si è infatti trasformato, da un governo amministrativo con riflessi didattici, in governo politico, e il Duce definì chiaramente tale trasformazione chiamando il provveditore « prefetto della scuola ». La presente situazione

della scuola, appunto in relazione ai suoi rapporti col Partito, fa sì che ogni giorno si presentino problemi nuovi, situazioni eccezionali, che esigono per esercitare la delicata funzione del provveditore, uomini che abbiano prontezza di decisione e siano particolarmente preparati.

Quanto al provvedimento in esame, si deve osservare che fin dal 1923, quando si trasformarono i provveditorati da provinciali in regionali, si lasciò al Ministro la facoltà di scegliere i provveditori, non solo fra i presidi e i professori di scuole medie, ma anche fra i funzionari di prima categoria dell'amministrazione della pubblica istruzione e fra gli estranei all'amministrazione dello Stato. Non comprende perchè il senatore Gentile chieda ora per un suo lontano successore una limitazione che non pose a sè stesso. La stessa facoltà fu confermata nella riforma promossa dal Ministro De Vecchi nel 1935, che ritornò alla circoscrizione provinciale in previsione dell'inserzione della scuola nella vita politica, e stabilì le quote di un terzo per i funzionari del provveditorato e di due terzi per i funzionari di qualsiasi ruolo del gruppo A dell'Amministrazione della Scuola e per gli estranei all'insegnamento.

Una limitazione alla facoltà di scelta del Ministro fu posta invece col decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, che richiede per la nomina a provveditore il possesso della laurea, onde evitare il pericolo di errori o deformazioni nella scelta.

Del resto i Ministri non hanno mai abusato della facoltà di scelta loro concessa, ma anzi hanno largamente favorito gli insegnanti superando le più ampie percentuali richieste nella discussione. Dal 1936, su 29 nomine di nuovi provveditori, 19 sono di insegnanti e solo 10 di persone provenienti dai ruoli di gruppo A dell'Amministrazione del Ministero o di estranei all'Amministrazione.

Prega il senatore Versari di rinunciare alla sua proposta: sarebbe un errore allargare la quota riservata ai funzionari del ruolo dei provveditorati. Già gli stessi insegnanti medi incontrano gravi difficoltà nel governo della Scuola nell'attuale momento di profonda tra-

sformazione; maggiori ne avrebbero i funzionari amministrativi.

Accetta la raccomandazione del senatore Fedele, e chiede che tanto tale raccomandazione quanto la sua accettazione siano messe a verbale, perchè l'Amministrazione ne tragga norma per la sua azione.

FEDELE. Ringrazia.

VERSARI. Rinuncia alla sua proposta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia Università di Milano per l'insegnamento della " tecnica delle operazioni chirurgiche " » (37).

PRESIDENTE. Prega i commissari di ripetere le osservazioni che vennero fatte al disegno di legge in esame nella riunione precedente, perchè il Ministro possa rispondervi.

GIORDANO. Contesta quanto è stato affermato nella riunione precedente e cioè che l'insegnamento della medicina operativa è inutile perchè si compie sul cadavere. È esatto che dall'insegnamento della chirurgia, come oggi vien praticato, gli studenti escono genericamente impreparati, ma per ovviare a questo inconveniente non ci sarebbe altro metodo che far compiere ai neolaureati un anno di pratica ospitaliera, magari riducendo gli studi universitari a cinque anni, come egli da tempo va sostenendo.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*. Dichiarò che anche questa innovazione è attualmente oggetto di studio in relazione con la vasta riforma degli studi universitari prevista dalla Carta della Scuola.

GIORDANO. I malati non andranno mai in una clinica dove si insegna a operare, nè il professore potrà far eseguire operazioni a tutti gli studenti. Prega il Ministro di voler ritirare il disegno di legge.

VERSARI. Non era in principio contrario al disegno di legge, ma divenne tale udendo parlare i colleghi chirurghi. Ritiene che la cattedra in questione non sia altro che uno sdoppiamento della clinica chirurgica. In ogni caso

raccomanda che il provvedimento non venga esteso ad altre università del Regno.

Lo studio dell'anatomia umana attraversa un periodo di grave crisi nell'insegnamento universitario: è stata soppressa ingiustamente l'anatomia topografica, che era una gloria della medicina italiana e che è tuttora insegnata nelle principali università del mondo; sono stati resi facoltativi anche i corsi di istologia generale e di anatomia chirurgica. Prega il Ministro di voler ripristinare l'insegnamento obbligatorio della anatomia topografica detta anche medico-chirurgica, che è indispensabile per le semeiotiche e per le cliniche mediche e chirurgiche.

GATTI GEROLAMO. Crede anch'egli che l'istituenda cattedra non sia veramente una cattedra nuova, ma un semplice sdoppiamento della clinica chirurgica. Solo pochi studenti potranno effettivamente operare sul vivo accanto al chirurgo: la grande maggioranza dovrà continuare a servirsi del cadavere. Raccomanda che non venga esteso il provvedimento ad altre facoltà.

MORESCO. — Vi è oggi una tendenza generale a differenziare le Università. Non comprende quindi l'opposizione al provvedimento con il quale si vuole tentare a Milano un'esperienza che si gioverebbe della ricchezza di mezzi e della vasta attrezzatura ospitaliera di quella città.

PENDE. Ritiene necessario che si provveda alla preparazione tecnica del neo-medico, oggi deficiente. A questo fine risponde perfettamente il disegno di legge in esame. Non si può parlare di un doppione nei riguardi della clinica chirurgica nè della medicina operatoria. La tecnica dell'operazione sul vivo può essere appresa anche da gruppi numerosi di studenti in un grande Istituto come quello di Milano. Il provvedimento rappresenta una utilissima innovazione nel campo didattico e perciò si augura che venga presto esteso anche alle altre Università.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*. Può assicurare i senatori Giordano e Versari che delle loro proposte si terrà conto nel nuovo ordinamento dell'insegnamento universitario attualmente allo studio. Quanto al

disegno di legge in esame esso fu preparato durante una parentesi fra l'attività del vecchio Consiglio superiore che era stato abolito e del nuovo Consiglio nazionale non ancora formato: ma fu chiesto il parere di una Commissione di esperti, che fu in maggioranza favorevole, specialmente in considerazione della progredita attrezzatura ospitaliera di Milano. Assicura il senatore Gatti che la cattedra non sarà estesa alle altre università se prima la esperienza che si vuol compiere a Milano non avrà dato un risultato soddisfacente. Prega però la Commissione di voler approvare il disegno di legge perchè tale esperienza si possa compiere.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Tutela delle cose d'interesse artistico e storico » (114).

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il provvedimento tratta una materia delicatissima, intorno alla quale si sono lungamente affaticati molti ministri dell'istruzione e dell'educazione. Il testo proposto appare quanto di meglio si poteva preparare e qualunque modificazione potrebbe alterarne l'equilibrio. La Commissione dovrebbe pregare il ministro di tener conto delle sue eventuali raccomandazioni in sede di preparazione del regolamento, approvando il disegno di legge come è stato presentato.

DI MARZO. La legge proposta è effettivamente un modello di tecnica giuridica. Ritene non solo inopportuno, ma pericoloso emendarla e ritoccarla.

FEDELE. Concorde col senatore Di Marzo. Teme soltanto che alcune disposizioni non siano di vantaggio per lo Stato, per esempio quelle relative ai ritrovamenti. Il quarto del valore che viene concesso al ritrovatore è una

quota troppo bassa, tanto più se si considera che i soprintendenti sono portati a sminuire il valore della cosa trovata. Avviene perciò, specialmente nelle campagne, che l'inventore preferisca trafugare o addirittura distruggere la cosa trovata anzichè cederla allo Stato.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*. Dichiaro che la legge in esame consacra direttive e aspirazioni di molti suoi predecessori. Solo oggi si è potuto redigerla, in quanto solo oggi gli organismi corporativi e sindacali hanno raggiunto la loro completa efficienza e hanno potuto intervenire coi loro suggerimenti nei lavori preparatori, permettendo così di prendere in considerazione taluni interessi e non solo i suggerimenti dei tecnici.

Nella commissione preparatoria, presieduta dal senatore Santi Romano, sedevano infatti, insieme con i rappresentanti delle soprintendenze e degli esperti, anche quelli delle organizzazioni sindacali interessate. La legge è congegnata in modo perfetto; apportarvi modificazioni o emendamenti sarebbe un alterarla dannosamente.

Delle raccomandazioni di commissari fatte in questa sede o eventualmente presentate per iscritto, si terrà conto nella preparazione del regolamento. Termina pregando il Presidente di voler designare due senatori a far parte della Commissione per la redazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Designa il senatore Fedele e il senatore Sammartino, che ha riferito sul disegno di legge.

Ringrazia il Ministro del suo intervento alla riunione e degli schiarimenti forniti ai commissari. Si augura che presto la Commissione abbia modo di spiegare la sua attività nel grande lavoro legislativo che è preconizzato dall'emanazione dalla Carta della Scuola.

Sui settantatrè articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

La riunione è sciolta alle ore 19,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E DELLA CULTURA POPOLARE**

3^a RIUNIONE

Lunedì 5 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Antona Traversi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cian, Curatulo, De Michelis, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Fioretti, Galli, Gentile, Giordano, Giovara, Balbino Giuliano, Leicht, Mambretti, Moresco, Muscatello, Nunziante, Orano, Oriolo, Ovio, Petrone Michele, Piola Caselli, Quarta, San Martino, Soler, Spasiano, Venturi, Versari, Vicario, Vinassa de Regny e Vinci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Crespi Mario, Crispolti, D'Achiardi, Faelli, Gatti Girolamo, Gigante, Mazzoni, Montresor, Pende, Romano Michele, Serpieri e Zerboglio.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Annuncia che sono stati nominati a far parte della Commissione i sena-

tori: Adinolfi, Fioretti, Galli, Giovara, Oriolo, Petrone Michele, Quarta, Spasiano e Vicario. Rivolge loro un saluto esprimendo la certezza che essi daranno ai lavori della Commissione un pregevole apporto.

Dà lettura di un'importante circolare inviata dal Presidente del Senato:

« Ai Presidenti delle Commissioni Legislative: »

« Il Duce, con successive circolari ai Ministri, ebbe a rilevare come, in leggi, in testi unici ed in decreti-legge, venisse spesso delegata al Governo la facoltà (da esercitarsi mediante Decreto Reale e anche ministeriale, senza alcun'altra formalità) di emanare norme di esecuzione di provvedimenti legislativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Tali deroghe, ebbe inoltre a dichiarare il Duce, dopo la emanazione della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo, debbono considerarsi illegittime, avendo la legge citata riconosciuto esplicitamente il carattere costituzionale della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, dal che consegue che tutte le deroghe eventuali a tale legge debbono essere fatte sempre con legge costituzionale, da sottoporsi al previo parere del Gran Consiglio del Fascismo, e non con legge normale, nè con disposizioni emanate in virtù di deleghe.

« In tale circolare il Duce ha inoltre rilevato come spesso, pure in deroga all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si provvedesse, in materie esclusivamente riservate alla competenza del potere esecutivo, con atti del potere legislativo.

« Con telegramma in data 11 corr., il Duce ha richiamato l'attenzione sul fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la forma del decreto-legge è stata limitata a pochi e

specialissimi casi, mentre in tutti gli altri si deve provvedere con legge, da approvarsi dalle Assemblee plenarie o dalle Commissioni Legislative.

« Il Duce dichiara di intendere che, anche con il nuovo sistema, non abbiano a riprodursi gli inconvenienti lamentati nelle sue precedenti circolari e di avere perciò impartito precise disposizioni in tal senso a tutti i Ministri. Tuttavia, per l'ipotesi di eventuali errate interpretazioni, il Duce desidera che sia richiamata l'attenzione delle singole Commissioni Legislative sulla necessità che non vengano approvate dalle Commissioni stesse disposizioni che violino le norme della legge costituzionale del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che sono modificabili soltanto previo parere del Gran Consiglio del Fascismo.

« Prego pertanto i Presidenti delle Commissioni Legislative di voler vigilare a che le disposizioni del Duce siano rispettate, sospendendo, ove occorra, l'esame dei disegni di legge o non accettando emendamenti, che siano in contrasto con tali disposizioni, e dandomene subito comunicazione ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento di diplomi di benemerenzza e istituzione della Stella al merito della scuola »
(166).

ORANO. Un titolo di riconoscimento di quanti in Italia hanno ben meritato ai fini della diffusione ed elevazione della cultura e dell'educazione nazionale, per l'attività artistica e in pro della tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione, risponde ad un preciso dovere da parte dello Stato.

Si crede giusto aggiungere ai componenti la Commissione giudicatrice, come all'articolo 8, anche un rappresentante del Sindacato nazionale fascista insegnanti privati. Opportuna è la limitazione del numero dei conferimenti dei diplomi della Stella rispettivamente al numero di 50, 100 e 200 (oro, argento e bronzo).

La cerimonia commemorativa del XXI Aprile sarà in tal modo integrata, come festa di tutte le manifestazioni valorose del lavoro, con la concessione dei diplomi e della Stella.

L'eccezione posta all'articolo 12 con la quale per il periodo da oggi sino al 31 dicembre 1939-XVIII il Ministro dell'Educazione Nazionale, indipendentemente dalla osservanza delle disposizioni stabilite, può conferire diplomi e Stelle, dice quanto stia a cuore al Governo l'entrata in vigore del disegno di legge.

GALLI. Ritene non chiara la dizione dell'articolo 1. Chiede se la legge intenda premiare gli artisti non solo in quanto abbiano operato a pro della scuola, ma anche in quanto abbiano compiuto opere d'arte.

FEDELE. Il titolo della legge spiega il concetto che l'ha ispirata. È evidente che gli artisti saranno premiati non per le loro opere d'arte, ma solo in quanto abbiano giovato a promuovere le arti e l'insegnamento artistico nella scuola.

GIULIANO. Effettivamente la dizione non è precisa. Ma poichè per la specifica attività artistica le ricompense ed i premi già esistono attraverso le varie forme di riconoscimento delle accademie e di altre associazioni, è evidente che la legge in esame limita la ricompensa agli artisti per quanto abbiano fatto a beneficio della scuola.

SOLER. Non gli sembra che vi sia equivoco o incertezza nella dizione del titolo, poichè si tratta di due cose distinte: la legge stabilisce con i primi quattro articoli le norme per il conferimento dei diplomi già esistenti, mentre con l'articolo 5 istituisce ex novo la Stella al merito della scuola, riservandola solo a coloro che abbiano svolto opera efficace a favore della scuola e dell'insegnamento.

LEICHT. La relazione ministeriale alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni prevede la concessione dei diplomi a tutti coloro che abbiano acquistato benemerenzze verso il patrimonio artistico nazionale.

DE MICHELIS. Basta leggere la relazione premessa al disegno di legge per convincersi che la prima parte della legge mira a riordinare una materia già esistente, quella dei diplomi di benemerenzza, estendendone la concessione anche a chi non abbia insegnato nelle scuole, ma comunque abbia giovato al patrimonio culturale della Nazione; mentre la seconda parte, istituendo la Stella al merito della scuola, vuole riservare una ricompensa

esclusivamente a coloro che abbiano lavorato per la scuola.

Sui dodici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Protezione delle bellezze naturali » (174).**

SAN MARTINO. Il disegno di legge avente per oggetto la protezione delle bellezze naturali ha indubbiamente una importanza speciale per il Paese nostro in cui tali bellezze non solo posseggono un meraviglioso valore estetico, ma per mezzo delle loro attrattive costituiscono altresì un notevole interesse materiale.

La nuova legge modifica la legge dell'11 giugno 1922, cercando di migliorarla col tener conto tanto degli interessi superiori dello Stato, quanto degli interessi legittimi dei proprietari.

Le modifiche apportate non sono frutto di semplici teorie, ma originate dalla constatazione di difetti o lacune della legge preesistente.

La tutela è estesa alle singolarità geologiche, alle ville, ai parchi, ai giardini che pur non essendo contemplati dalla legge 23 giugno 1912, si distinguono per non comune bellezza, ed inoltre agli insieme pittoreschi e tradizionali.

Prevale nettamente il concetto di limitare la facoltà dell'amministrazione ai soli casi in cui le bellezze naturali e panoramiche presentino un notevole interesse pubblico. E si sostituisce alla sola designazione del sovrintendente quella di apposita Commissione provinciale di cui fanno parte rappresentanti degli interessati, salvo eccezionali interventi del Ministro in caso d'urgenza.

Oltre che agli interessati è conferita anche la facoltà agli architetti, artisti, ingegneri, di presentare osservazioni così da rendere il Ministero edotto degli eventuali inconvenienti di un provvedimento.

È interessante la facoltà del Ministero di disporre piani regolatori paesistici venendo così ad eliminare ogni incertezza da parte di

proprietari dell'aree comprese nella zona sottoposta a vincolo, circa la capacità di sfruttamento di ogni singola zona. È altresì sancito il principio di un eventuale indennizzo.

Parecchie norme sono indubbiamente vantaggiose ai proprietari. In particolare la procedura che assicura una rappresentanza degli interessati nelle Commissioni incaricate della compilazione degli elenchi mentre prima tale facoltà era riservata al solo sovrintendente; il principio dell'eventuale indennizzo parziale; la maggiore precisazione contenuta nell'articolo 5 circa la limitazione alla proprietà; il termine di tre mesi accettata come emendamento dal Ministro nella discussione presso la Commissione Legislativa della Camera per rendere definitivi i provvedimenti dell'articolo 8. Finalmente è vantaggioso altresì il nuovo concetto dell'articolo 3 che concede agli interessati di presentare per mezzo delle rispettive organizzazioni locali reclami e proposte.

La Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni si è preoccupata degli eventuali danni alla proprietà per effetto del vincolo paesistico e degli eventuali danni che anche il creditore ipotecario potrebbe risentire da una diminuzione del valore dell'immobile. Ma tale preoccupazione non pare giustificata sia perchè i vincoli della nuova legge non sono dissimili da quelli della legge già esistente, sia perchè il vincolo paesistico può soltanto fare obbligo al proprietario di lasciar immutato l'immobile di sua proprietà ed a rinunciare di aumentarne il valore con trasformazioni o ampliamenti, ma non può imporre limitazioni che ne riducano il reddito presente.

Un caso merita una certa attenzione, quello di un terreno edificatorio sul quale venisse a cadere una limitazione. In questo caso il credito concesso in base al valore edificatorio potrebbe venir menomato, però il caso pare poco probabile perchè presuppone la mancanza di un serio studio preventivo delle garanzie. Del resto in tal caso il creditore accertato può sempre figurare fra gli interessati ed ha quindi il diritto di difesa sancito dall'articolo 3.

Dell'articolo 16 non si può nascondere la severità perchè di fatto anche quando venga riconosciuto un danno effettivo il Ministero si

trova munito di mezzi così limitati da rendere veramente inadeguato l'indennizzo.

Senza modificare l'articolo si potrebbe però raccomandare al Ministro qualche miglioramento per lo meno nel modo di pagamento.

Nella compilazione della legge mi risulta che era stato ventilato un concetto veramente moderno e fascista ispirato al principio della mutualità. Si era pensato alla creazione di un fondo alimentato da rimesse di proprietari i quali da certi provvedimenti avessero ricavato cospicui benefici ai loro fondi, ed a compensare con queste risorse i proprietari i quali invece per provvedimenti dello stesso genere avessero subito dei danni. L'applicazione di tale concetto si dovrebbe arrestare dinanzi ad insormontabili ostacoli di ordine giuridico.

Del disegno di legge sarebbe desiderabile l'approvazione senza ulteriori modifiche che ne turbino il complesso organico.

ORANO. Vi sono sviluppi edilizi a carattere industriale che rappresentano una grave minaccia per quel patrimonio di bellezze naturali che la legge vuole difendere. Sarebbe opportuno arrestarli prima che cagionino danni irreparabili, come quelli di cui si vedono numerosi esempi nelle nostre più belle città.

MORESCO. Concorde col senatore Orano. Vi sono dei Comuni che dispongono nei piani regolatori anche la difesa del patrimonio paesaggistico; ma prima dell'approvazione del piano da parte del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli interessati spesso presentano domande di variazioni che finiscono con alterarlo a danno specialmente del paesaggio. Un esempio tipico è presentato dal piano regolatore della zona di Albaro. Sarebbe opportuno che il Ministro ordinasse la sospensione di ogni costruzione fino all'approvazione del piano regolatore.

VINASSA DE REGNY. All'articolo 2 osserva che la dizione « esperti in materia mineraria » non può essere che un errore di stampa.

Difatti la legge nel comma 1° dell'articolo 1 parla di tutela di immobili e di *singolarità geologiche* ma fra la geologia e la tecnica delle miniere non vi è alcun rapporto dal punto di vista dell'estetica del paesaggio.

Propone pertanto che si corregga l'errore per cui si è scritto « mineraria » invece che « geologica ».

SOLER. A proposito dell'articolo 12 crede che si dovrebbe raccomandare al Ministero dell'educazione nazionale di affrettare l'approvazione dei piani regolatori che gli sono presentati, per non trascurare interessi che possono essere legittimi. In secondo luogo, raccomanda che, quando si tratta di piani regolatori specie di risanamento non si ecceda nella tutela delle bellezze artistiche limitandosi a quelle che sono indiscutibilmente tali.

VENTURI. Lamenta che la legge si occupi di cose e fatti d'importanza secondaria, come per esempio la tinteggiatura degli edifici mentre si lasciano demolire senza scrupolo edifici di grandissimo valore artistico e architettonico.

GIOVARA. Rileva una questione di pura forma nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 che dichiara « provvedimento definitivo » la decisione del Governo del Re sul ricorso degli interessati. È una precisazione superflua in quanto non esistono gradi superiori di appello.

NUNZIANTE. A torto il senatore Venturi, ritiene eccessiva la preoccupazione del legislatore di sorvegliare anche la tinteggiatura degli edifici. A Napoli presso la tomba di Virgilio, c'è un edificio che stona irrimediabilmente, proprio per il suo colore, con il suggestivo carattere della località.

SAN MARTINO. Il regolamento di questa materia presenta nel nostro Paese difficoltà gravissime. Vi è stato in tutte le città un notevole incremento del traffico e dello sviluppo industriale. Le osservazioni dei senatori Orano e Moresco potranno essere tenute in considerazione nel regolamento per la esecuzione della legge.

Poichè ha la parola fa presente alla Commissione di aver richiamato l'attenzione del Presidente della Commissione sulla situazione della Commissione stessa di fronte ai due bilanci dell'Educazione Nazionale e della Cultura Popolare. La divisione del lavoro delle varie Commissioni è ispirata al criterio di affidare la più completa discussione ad un gruppo di senatori particolarmente competenti. Ma evidentemente i due bilanci contengono la ma-

teria più interessante per la Commissione, e questa non può esaminarli.

L'esame dei bilanci presso la Commissione di Finanza avviene soltanto dal punto di vista finanziario e non da quello tecnico che rimane così di competenza dell'Assemblea plenaria; ciò è in contrasto con le direttive che hanno ispirato l'istituzione delle Commissioni Legislative. Richiama l'attenzione dei senatori su questo problema che ritiene fondamentale.

PRESIDENTE. A questo proposito avverte che i due disegni di legge che seguono nell'ordine del giorno sono stati discussi alla Camera dalla Commissione del bilancio. In avvenire potrebbero funzionare Commissioni miste.

LEICHT. Crede che le osservazioni fatte dalla Confederazione Fascista del Credito e delle Assicurazioni meritino attenzione. Ricorda il caso di un bosco presso Udine che venne vincolato come bellezza naturale. Il valore come garanzia di eventuali sovvenzioni naturalmente diminuì e quindi se un mutuo su di esso era già stato concesso, l'Istituto mutuante si sarà trovato in condizioni non liete.

Sui diciannove articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 5 milioni a favore della Regia Università di Genova per la costruzione delle nuove sedi delle cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica » (179).

GIORDANO. I nostri grandi clinici hanno saputo con povertà di mezzi e di deficienza di ambienti, largire ai giovani la ricchezza del loro insegnamento, e mantenere alti, a nessuno secondi, il livello e la gloria della scienza italiana. Bisogna tuttavia convenire che con mezzi migliori si potrebbe fare anche di più: e che il decoro vuole che i locali, in cui si impartisce l'insegnamento ne siano degni.

Ampiamente giustificate pertanto sono le spese che si rivelarono necessarie per tutti i nostri Atenei, il cui rinnovamento edilizio ebbe ad essere tanto più radicale, quanto più antica

era l'esistenza dello studio. A tale necessità non poteva sottrarsi il vecchio e glorioso Ateneo genovese; e bene provvedeva il Comune di Genova contraendo con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di 13 milioni, in dipendenza del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926-IV, n. 1974. Di essi 4 milioni avrebbero dovuto servire alla costruzione di nuove sedi per le cliniche chirurgica e ostetrico-ginecologica; ma fu invece necessario adoperarli per l'arredamento di altre cliniche già costruite, per renderle efficienti. Con decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 286, fu disposto in favore del Comune di Genova il rimborso di codesti 4 milioni, subordinati alla stipulazione di apposita convenzione fra l'Università e il Comune: convenzione che non si potè però stipulare, per la palese insufficienza di tale somma.

Occorre pertanto, secondo i calcoli fatti, completarlo con l'assegnazione di altri 5 milioni, che verrà ripartita in quattro quote annuali uguali, a decorrere dall'esercizio corrente 1938-39, da versare al Comune di Genova, il quale attenderà alle costruzioni, previa, beninteso, la stipulazione della convenzione voluta tra l'Università ed il Comune di Genova.

MORESCO. Esprime la gratitudine dell'Ateneo genovese per il Duce, il cui intervento personale è valso a risolvere con la massima sollecitudine un problema che poteva diventar molto grave.

PRESIDENTE. A nome della Commissione si associa.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo a favore dell'Istituto Italiano di studi legislativi con sede in Roma » (180).

DI MARZO. Nel 1925 sotto gli auspici della Società Italiana per il progresso delle scienze, fu fondato l'Istituto di studi legislativi in Roma, che ha principalmente rivolta la sua attività al duplice scopo di promuovere gli studi

legislativi, ed in particolare quelli di tecnica legislativa, e di cooperare attraverso la sua organizzazione e le sue pubblicazioni alla penetrazione all'estero del pensiero giuridico italiano e delle maggiori creazioni giuridiche del Regime.

Ma alla vastità e all'importanza dei compiti dell'Istituto non sono adeguate le sue risorse economiche, costituite in gran parte da sovvenzioni di carattere straordinario di Ministeri ed enti. Anzi si è fatta sempre più manifesta la sproporzione fra i compiti che l'Istituto è venuto coraggiosamente ad assumere, e le sue disponibilità eventuali.

Il disegno di legge in esame provvede a dare all'Istituto il nome di « Istituto Italiano di studi legislativi », che è poi quello esclusivamente in uso nella sua designazione internazionale e che meglio risponde al suo carattere nazionale. Gli assegna inoltre a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39, indipendentemente dai contributi da parte di enti pubblici e privati, il contributo annuo di L. 350.000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento di un posto di addetto stampa all'estero » (218).

ORIOLO. Con Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1450, vennero istituiti 14 posti di addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

Con il Regio decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1544, furono determinate le Regie rappresentanze diplomatiche presso le quali debbono essere destinati gli addetti stampa.

Con Regio decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 295, furono istituite quattro sedi diplomatiche presso le quali devono essere destinati gli addetti stampa all'estero.

Ora col disegno di legge in discussione il numero degli addetti stampa all'estero viene elevato da 14 a 15. Ciò perchè gloriosi avvenimenti militari e internazionali giustificano pienamente l'aumento di una unità nel numero dei posti esistenti.

È da notare infine che la particolare situazione politica della sede, ove il nuovo posto di addetto viene istituito, rende necessaria una designazione urgente ed individuale corrispondente a speciali requisiti e a prove di eccezionale valore già fornite sul luogo, e corrispondenti a pieno alle esigenze dell'importante servizio.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi » (219).

CURATULO. Il disegno di legge racchiude un provvedimento di notevole importanza per la pubblica salute, e mi dispensa pertanto da particolari commenti. Basta infatti osservare che non sarebbe stato più oltre ammissibile che dalle previdenti e tassative norme igienico-sanitarie emanate ed imposte per gli alberghi con le disposizioni degli articoli 231 e 232, contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, dovessero rimanere esclusi tutti quegli altri numerosissimi esercizi pubblici (pensioni, locande, alberghi diurni, ristoranti, caffè, osterie, ecc.), nei quali la parte igienico-sanitaria era finora rimasta assente o negletta con grave rischio dei frequentatori.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina degli affittacamere » (220).

PRESIDENTE. Riferisce invece del senatore Mario Crespi assente. Il disegno di legge integra i provvedimenti legislativi, promossi

dal Ministero della cultura popolare, a favore del turismo e della industria alberghiera, eliminando una lacuna nei provvedimenti già attuati.

La disciplina dell'attività degli affittacamere era infatti necessaria, dopo la disciplina data agli alberghi, pensioni e locande, anche per evitare una illecita concorrenza agli alberghi e pensioni e per tutelare gli interessi di una notevole parte di cittadini e di turisti, che, dovendo economizzare nelle spese, ricorrono agli affittacamere.

Sui quattordici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere » (221).

PIOLA CASELLI. Con il disegno di legge in esame viene istituito un Ente Nazionale Industria Turistica ed Alberghiera (E.N.I.T.E.A.), avente per scopo l'incremento dell'attrezzatura turistica ed alberghiera nelle località prive o insufficientemente provviste di attrezzatura turistica.

Esso può costruire, comperare, locare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilità limitata al solo capitale apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività anche in campi diversi da quello alberghiero ed idrotermale, quando ne sia esplicitamente richiesto dal Ministero della cultura popolare per le necessità del movimento turistico nazionale.

Questo Ente, che è governato da uno statuto che viene allegato alla legge, ha personalità giuridica propria ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero della cultura popolare. In proposito lo statuto aggiunge che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione (composto di 9 membri, designati uno ciascuno dai Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, delle Finanze, delle Corporazioni e cinque dal Ministro della cultura popolare fra persone

competenti) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

Il bilancio dell'Ente deve essere poi approvato dal Ministero della cultura popolare di concerto con quello delle Finanze.

Il patrimonio iniziale è costituito dal contributo statale di 15 milioni di lire da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Inoltre a termini dell'articolo 4, l'Ente è ammesso a godere dei benefici di cui al Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 287, per i progetti che presenterà entro il 31 dicembre 1939-XVIII, così prorogato per tale Ente il termine di cui all'articolo 3 (leggi 2) della medesima legge.

Occorre tuttavia precisare che non si può trattare di un compito nuovo che operi in un campo diverso da quello regolato dalla legge del 1937, ma di un compito che integra, nel medesimo campo, la sfera di azione della legge stessa. Altrimenti si avrebbe l'inconveniente di una attività accessoria che si sovrappone ad una principale prima che questa sia esaurita.

Inoltre si stornerebbero i fondi stanziati dalla legge del 1937 per un fine diverso da quello che ha giustificato lo stanziamento, quando questi fondi sono già considerati come insufficienti.

Perciò l'attività dell'Ente potrà anche svilupparsi a favore della costruzione o dell'arredamento o della gestione di quegli alberghi per i quali furono presentate domande e progetti in base alla legge del 1937.

Inoltre l'articolo 1 del progetto di legge dice che lo statuto dell'Ente deve essere, per ordine sovrano, visto e firmato dai Ministri per la Cultura Popolare e le Finanze. Questa disposizione, a parte anche la sua singolarità, è ultronea perchè lo statuto fa parte della legge firmata dal Re e controfirmata dal Capo del Governo e dai suoi Ministri.

Nello stesso articolo si dispone che lo statuto può essere modificato per decreto Reale. La disposizione deve essere riferita a modificazioni di carattere amministrativo o di esecuzione, le disposizioni organiche di detto statuto, facendo parte della legge, non possono, infatti, che per legge essere modificate.

È infine da correggere l'errore materiale incorso nell'articolo 4, citando come articolo 3 l'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, al quale si fa riferimento.

SOLER. Ritiene insufficiente il contributo di 15 milioni. Non crede che le entrate dell'Ente gli permetteranno di sostenere tutti i compiti che gli incombono. Sarà necessario aumentare la sovvenzione statale.

SAN MARTINO. Quando si prospetta un avvenimento eccezionale si tende a vederlo di grandissima importanza in ogni campo. Non vorrebbe che ciò avvenisse per l'esposizione del 1942.

FIORETTI. Rileva che l'articolo 10 dello statuto dell'Ente, mentre determina al primo comma che il collegio dei revisori è composto di cinque funzionari designati dai dicasteri indicati nel comma stesso, e della Corte dei Conti, all'ultimo comma invece, con evidente contraddizione a quanto avanti disposto, stabilisce in tre effettivi e due supplenti i membri del collegio di revisione; in sostanza cioè fissa il collegio stesso in tre membri.

Da ciò, oltre a derivare una grave anomalia del provvedimento, consegue che viene a mancare completamente la possibilità che nel predetto collegio siano rappresentati tutti i dicasteri e l'istituto avanti indicati, e quindi cade in pieno l'efficacia del primo comma dell'articolo.

Anzi, non essendo in alcun modo specificato quali dei cinque designati debbano essere nominati membri effettivi e quali supplenti, rimarrebbe *ad libitum* del Ministro della Cultura Popolare determinare in proposito ed in conseguenza ammettere od escludere dall'esercizio effettivo del controllo sulla gestione l'uno o l'altro dei rappresentanti.

A riguardo dell'articolo 14 del detto statuto, osserva che la dizione dell'articolo stesso, limi-

tando la concessione di medaglie di presenza a « coloro che partecipano alle adunanze del consiglio », potrebbe indurre, se interpretata in senso stretto, a ritenere che il gettone di presenza spetti soltanto ai consiglieri, ovvero, con interpretazione più lata, potrebbe ritenersi che i revisori dei conti abbiano diritto, quale unico compenso dell'opera loro, alla medaglia di presenza, se e in quanto prendano parte alla riunione consiliare, mentre è risaputo che, in base alle vigenti disposizioni, i revisori stessi hanno anche l'incarico di fare ispezioni alle casse, procedere all'esame delle scritture per accertarne la regolarità, esaminare i consuntivi ecc. Questa parte perciò dell'opera loro rimane non compensata.

La Commissione, ove condivide questi concetti, non occorre che rinvii con emendamenti il disegno di legge; basta che decida di comunicare le osservazioni suesposte a S. E. il Ministro perchè ne tenga conto nell'attuazione del provvedimento.

PIOLA CASELLI. Concorda col senatore Soler che 15 milioni siano insufficienti. Risponde al senatore San Martino che l'Ente si propone appunto di impedire che sorgano gli inconvenienti da lui temuti. Osserva che è stata la Commissione della Camera a ridurre a tre i revisori.

VINASSA DE REGNY. Raccomanda che l'Ente assuma gestioni alberghiere quanto meno è possibile.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La Commissione è convocata per mercoledì 7 corrente alle ore 17.

La riunione è sciolta alle ore 18.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E DELLA CULTURA POPOLARE**

4^a RIUNIONE

Mercoledì 7 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Antona Traversi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Curatulo, Cian, De Michelis, Di Marzo, Federzoni, Fioretti, Galli, Gentile, Leicht, Mambretti, Montresor, Muscatello, Oriolo, Ovio, Michele Petrone, Quarta, San Martino, Soler, Spasiano, Venturi, Versari, Vicario.

È anche presente il Ministro dell'educazione nazionale S. E. Bottai.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cappa, Mario Crespi, De Riseis, Faelli, Girolamo Gatti, Gigante, Giordano, Giovara, Balbino Giuliano, Moresco, Michele Romano, Vinci.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Fusione della Reale Accademia d'Italia con**

**la Reale Accademia Nazionale dei Lincei »
(225).**

BODRERO. La Reale Accademia d'Italia, nell'intendimento del Duce che la creò, era destinata a far sì che il nostro Paese, ai suoi uomini eminenti nelle scienze, nelle lettere, nelle arti non dovesse più dare come supremo riconoscimento dei loro meriti la nomina a componenti una assemblea politica come il Senato, salvo nel caso che fossero anche illustri uomini politici, ma un premio specifico ed esclusivo, a loro soli riservato, che rappresentasse aspirazioni e mèta della loro carriera e che fosse circondato di altissimo prestigio. Infatti in nessuno dei grandi paesi d'occidente a scienziati ed artisti è concesso un riconoscimento di carattere politico, ma in Francia la nomina a membro di una delle cinque Accademie dell'Istituto ha valore infinitamente maggiore che un'elezione a senatore o deputato e persino, data l'inflazione di gabinetti della più recente storia francese, alla nomina a membro del Governo; in Germania, oltre all'autorità somma che conferisce allo scienziato ed all'artista l'appartenenza ad una delle cinque grandi Accademie tedesche, è accordato ai così detti intellettuali il grado di *Geheimrat* che dà diritto al titolo di eccellenza; in Inghilterra agli uomini eminenti in ogni maniera di vita spirituale, si danno per lo più, oltre a titoli nobiliari e di parìa, cospicui doni in denaro. L'istituzione della Reale Accademia d'Italia intese a fondere i tre sistemi in uno, ciò che avvenne nel modo che tutti sappiamo. La prassi, implicita nelle ragioni di quella creazione, portò all'incompatibilità fra la qualità di Accademico d'Italia e quella di Senatore o Deputato, poi Consigliere Nazionale: infatti il camerata De Stefani, diede le dimissioni da Deputato quando fu eletto membro dell'Accademia d'Italia. Si volevano in tal modo evi-

tare altresì cumuli di cariche, preponderanza di membri troppo anziani, vincoli di vario genere alla libera scelta degli accademici.

Fin dal principio del suo formarsi, l'Accademia d'Italia si trovò di fronte al problema del suo coordinamento con altre istituzioni analoghe, prima fra tutte l'antica e gloriosa Accademia dei Lincei. Alcuni autorevoli soci di questa scrissero importanti memorie e proposte tendenti ad addivenire ad un coordinamento che, per varie ragioni, non ebbe luogo, sebbene veduto con favore anche dal Governo. Oggi, con il disegno di legge presentato alla nostra Commissione, si opera non solo il desiderato coordinamento, ma addirittura la fusione delle due Accademie in una, saremmo quasi per dire l'abolizione delle due Accademie per far sorgere un nuovo ente che dei due precedenti, riassuma e potenzi funzioni e scopi.

Le due Accademie fuse in una si ripartiscono in quattro classi: quella delle scienze morali e storiche, delle scienze fisiche, matematiche e naturali, delle lettere, delle arti, e gli Accademici d'Italia che oggi son quindici per ciascuna di esse, son portati a venti. Abolita la distinzione esistente nell'Accademia dei Lincei fra soci nazionali e corrispondenti, tutti gli attuali Lincei son nominati soci aggregati della Reale Accademia d'Italia. Poichè nell'Accademia dei Lincei non esistono le classi delle Lettere e delle Arti, la nomina dei primi cinque nuovi accademici di ciascuna di queste due classi sarà fatta dal Governo fra scrittori ed artisti italiani, mentre quella dei cinque per ciascuna delle altre due sarà fatta solo fra gli attuali membri di esse nella Accademia dei Lincei. I due bilanci ed il personale delle due cancellerie sono fusi in uno: la dotazione dell'Accademia d'Italia è aumentata di lire 500.000 per provvedere all'aumento di spese derivante dalle nuove funzioni.

Scopo principale del provvedimento in esame appare dunque quello di costituire un organismo più largo e fattivo di gerarchia scientifica ed artistica. Tutte le manifestazioni e le attività della vita dello spirito obbediscono ad una legge di lavoro e di incremento per la quale gl'intelletti e le operosità si multipli-

cano e si coordinano ai fini supremi della scienza e dell'arte. L'Accademia d'Italia, di là dagl'intendimenti di chi la creò, si era forse troppo elevata e racchiusa in una sua solitudine per poter adempiere ai suoi compiti; e quella dei Lincei avrebbe potuto scapitar talvolta di prestigio nel confronto con la sorella maggiore che le stava di fronte. La disposta fusione estende per un verso ai Lincei l'autorità dell'Accademia d'Italia e conferisce per un altro a questa la base e la piattaforma affinché essa da aerea torre d'avorio divenga vertice luminoso di una salda e simmetrica piramide di efficienti valori.

Può osservarsi che, per effetto di questo provvedimento si prospetta in modo nuovo la condizione degli attuali Accademici Lincei senatori, ma giova riflettere che si tratta di un periodo assolutamente transitorio, poichè è da sperare che sempre più scienziati ed artisti italiani sentiranno in avvenire che il vero riconoscimento dei loro meriti risiede non nel conferimento di un grado politico, ma nel conseguimento di gradi accademici, di specifico pregio; nè d'altra parte rappresenterà diminuzione alcuna della considerazione in cui son tenuti, l'esser posti nella schiera degli accademici aggregati anzi che in quella degli effettivi. Si può osservare altresì che il carattere totalmente nazionale della nuova Accademia sopprime definitivamente il carattere romano dell'Accademia dei Lincei, eguale in questo al carattere, per esempio, veneto o lombardo dei due rispettivi istituti di Venezia e di Milano. Ma a questo apparente inconveniente potranno facilmente rimediare il nuovo statuto od il regolamento, determinando una proporzione adeguata in tal senso al conferimento dei posti. E non è inopportuno in fine che in questa occasione si raccomandandi, pur se ciò possa apparir superfluo, che il nuovo ente prosegua la pubblicazione lincea delle Memorie e dei Rendiconti accademici, nonchè della serie speciale di essi, dei Monumenti antichi e delle Notizie degli Scavi, dei classici greci e latini, degli Atti delle Assemblee costituzionali, magnifiche serie che hanno formato la gloria dell'antica Accademia e che costituiscono per la nuova un altissimo impegno.

Certo, è doloroso che mentre cessa come ente per sè stante quell'Accademia d'Italia che si onorò della Presidenza di Guglielmo Marconi e di Gabriele d'Annunzio, scompaia anche lo storico ed illustre nome di Lincei dalla vita della coltura italiana, tal che verrebbe fatto di auspicare che esso fosse conservato per la sezione delle scienze morali e storiche, ripristinandosi per quello delle scienze fisiche, matematiche e naturali un altro nome parimenti glorioso nella storia della scienza italiana, quello dell'Accademia del Cimento. Nulla poi dice la legge circa la formazione delle sezioni delle lettere e delle arti in seno al rinnovato ente. Quanto alle Arti esistono a Roma due altre gloriose ed antiche Accademie: quella di San Luca e quella di Santa Cecilia che si potrebbe immaginare avessero un giorno a fondersi anch'esse con la nuova Accademia unificando così biblioteche e raccolte e creando nuove basi per la scelta degli Accademici effettivi e non aggregati. Quanto alle Lettere converrebbe istituire una sezione nuova. In tal guisa l'Accademia d'Italia si comporrebbe di cinque sezioni dallo storico nome, che annovererebbero, per esempio, sessanta membri per ciascuna, trecento fra tutti, dei quali ottanta, cioè sedici per sezione diverrebbero Accademici d'Italia. Ma queste sono semplici vedute personali che l'oratore si permette di esporre e non specifiche proposte che egli osi presentar formalmente.

L'essenziale è che con la presente legge si estendono largamente le basi dell'operosità accademica italiana, si coordinano mezzi e fini, si utilizzano assai meglio uomini, libri ed idee, si organizza lavoro scientifico, si stimola la coscienza artistica. Non è il caso di rimpiangere tradizioni antiche e nuove, per quanto care al cuore di ogni uomo d'intelletto, poichè la nuova istituzione darà luogo certamente ad una nuova tradizione che auspichiamo anche più alta ed efficace dell'antica. Ce ne dà affidamento il camerata e collega insigne che, già Presidente del Senato, è oggi preposto all'Accademia d'Italia e che darà ad essa nuovo impulso ed ancora accresciuto decoro; ce ne assicura sopra tutto la nativa genialità italiana che secondo il ritmo della vita fascista avrà

certamente nel nuovo ente il più valido aiuto per ritrovare e rinnovare i suoi luminosi primati.

CIAN. La presenza di S. E. il Ministro dell'educazione nazionale e quella del Presidente dell'Accademia d'Italia lo sollecitano a prendere la parola. D'altra parte l'importanza del disegno di legge e il significato dell'avvenimento che esso segna nella vita culturale della Nazione rendono doveroso che, mentre si aderisce alla decisione del Governo, si rievochino brevemente le benemerenzze dell'Istituto dei Lincei nella sua fase moderna, e degli uomini illustri che ne fecero parte, specialmente da quando l'Italia ebbe esistenza unitaria, tali da giustificare il desiderio che si propone di esporre.

Ricorda quanto disse Quintino Sella all'Associazione costituzionale di Bologna nel 1879: accusato di minacciare con la sua riforma dell'Accademia dei Lincei l'esistenza delle altre Accademie italiane, egli affermò il suo intendimento di creare con l'Accademia da lui riformata un istituto di carattere nazionale, che fosse un centro di nazionalismo scientifico. L'Accademia dei Lincei ha perfettamente corrisposto a questa missione. A tale proposito ritiene di adempiere a un dovere di studioso e di amico rievocando la figura di Vittorio Rossi e l'opera da lui consacrata fino all'ultimo alla rinascita dell'Istituto da lui presieduto, e che meritò l'approvazione del Duce, seguita da un cospicuo assegno annuo destinato al suo maggiore incremento.

La fusione dell'Accademia Reale e di quella dei Lincei, dovrebbe avvenire in modo che nessuna delle due istituzioni avesse a sparire dalla vita culturale della Nazione. Il senatore Bodrero lo ha prevenuto chiedendo che un nome illustre nella storia della cultura italiana come quello dell'Accademia dei Lincei fosse in qualche modo conservato nella fusione con l'Accademia d'Italia. Il nuovo Ente potrebbe assumere il nome di Accademia Reale d'Italia e Lincei.

Il titolo di « aggregato » per i membri dell'Accademia dei Lincei non chiamati immediatamente a far parte dell'Accademia d'Italia, dovrebbe essere sostituito con altro titolo che

non desse la sensazione di una menomazione o d'una posizione secondaria, fatta a insogni studiosi già soci nazionali.

Dovrebbe infine essere mantenuta la distinzione fra soci nazionali e soci corrispondenti. Essa risponde a una consuetudine che si giustifica con il fatto che i soci corrispondenti sono per lo più scelti fra giovani ai quali l'Accademia vuol dare in tal modo un riconoscimento e un incoraggiamento.

Per lo meno nella graduale immissione di soci dei Lincei nella nuova Accademia si dovrebbe assicurare di regola (salvo casi eccezionali) la precedenza ai soci nazionali in confronto ai corrispondenti.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione nazionale*. Ringrazia il senatore Bodrero dell'ampia illustrazione del disegno di legge e si associa alle parole con le quali ha ricordato le alte benemerienze culturali dell'Accademia dei Lincei.

Il Capo del Governo ha inteso, con la fusione dei due massimi istituti accademici italiani, dare un riconoscimento solenne a quelle benemerienze; ed egli stesso, per quanto lo riguarda come ministro dell'educazione nazionale, ha visto nel provvedimento un omaggio reso alle tradizioni dell'illustre Istituto.

La convenienza di conservare in qualche modo il nome dei Lincei era stata presa in esame nel senso desiderato dai senatori Bodrero e Cian; ma un alto giudizio ha fatto rinunciare alle soluzioni prospettate, onde evitare che si contraddicesse allo scopo essenziale della fusione, dividendo, sia pure nominalmente, un organismo rigorosamente unitario.

Quanto alla denominazione di « aggregato », la sua adozione è solo provvisoria. Essa potrà essere mutata in sede di discussione del nuovo Statuto dell'Accademia.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro Bottai dei chiarimenti forniti alla Commissione.

FEDERZONI. Ringrazia il senatore Bodrero delle espressioni cortesi a suo riguardo, e della comprensione dimostrata circa l'opportunità del provvedimento. La fusione delle due massime Accademie voluta dal Duce, rappresenta l'applicazione, nella vita culturale del Paese, del principio fascista di unificare le forze essenziali della Nazione.

Ringrazia anche il senatore Cian. Alle sue prime due osservazioni, il Ministro ha risposto da par suo. Alla terza osservazione, con cui il camerata Cian ha auspicato il mantenimento della distinzione fra soci nazionali e soci corrispondenti, crede essere suo dovere rispondere, in quanto essa si riferisce all'ordinamento futuro dell'Accademia d'Italia. La distinzione non può essere conservata, poichè non vi sarebbe più, per gli ex-Lincei, possibilità di passare dalla categoria inferiore a quella superiore. Inoltre essa porterebbe nell'organismo accademico quel germe di dualismo al quale ha fatto cenno il Ministro Bottai a proposito della conservazione del nome dei Lincei.

Il Fascismo apre ai giovani i posti più alti delle sue gerarchie; sarebbe quindi fuor di luogo ostacolare con gradi intermedi la loro ammissione all'Accademia. Del resto la severità con la quale si è sempre proceduto alla nomina dei soci corrispondenti garantisce la loro idoneità. Non è nemmeno esatto che essi siano soltanto giovani esordienti nella vita culturale: parecchi attuali Accademici d'Italia, e non pochi senatori, sono soci corrispondenti dei Lincei, e rappresentano vere illustrazioni della scienza. Nessuno potrà dunque ravvisare un segno di minor rispetto verso i soci nazionali nella abolizione della distinzione dai soci corrispondenti. Ammette che da principio vi potranno essere inconvenienti nell'attuazione della legge in esame per quanto concerne gli aggregati. Egli può testimoniare che è intendimento del Duce e del Ministro dell'educazione nazionale far sì che tali inconvenienti si riducano al minimo. Dal canto suo la presidenza dell'Accademia d'Italia si sforzerà di eliminarli nella pratica attuazione della riforma.

Ripete quanto ha detto ai camerati Lincei: la distinzione fra accademici e aggregati ha un valore formale, ma sarà cancellata nel fatto. L'Accademia Reale si rende conto del grande onore che le vien fatto, col renderla depositaria e continuatrice delle tradizioni illustri dell'Accademia dei Lincei, e ne sente la responsabilità. Essa intende giovare al massimo dell'opera dei camerati Lincei. Se anche non potranno essere accolti i desideri espressi dal senatore Cian, l'Accademia d'Italia farà il possibile per dimo-

strare ai camerati Lincei, all'opinione italiana e mondiale, il pregio altissimo in cui tiene e terrà sempre il contributo di queste nuove energie che confluiscono al fine comune.

LEICHT. Crede di poter parlare anche a nome dei senatori colleghi dell'Accademia dei Lincei, della quale era sin qui vice presidente.

Ringrazia il Ministro dell'educazione nazionale e il Presidente dell'Accademia d'Italia per le loro espressioni di omaggio all'Accademia dei Lincei; esse valgono ad attenuare il comprensibile dolore degli accademici, che vedono sparire il venerando Istituto, nel quale furono accolti da insigni predecessori, tra i quali basterà ricordare in Senato, il nome di Vittorio Scialoja. Gli Accademici dei Lincei accettano però il provvedimento con animo disciplinato, ben disposti a collaborare con l'Accademia d'Italia per il progresso della scienza italiana.

Comprende che non sia possibile conservare il nome dei Lincei. Si potrebbe però conservare l'emblema dei Lincei, sia nelle pubblicazioni che continueranno quelle dell'Accademia, sia come emblema dell'Accademia d'Italia, che non ne possiede.

Approva la soppressione della distinzione fra soci nazionali e soci corrispondenti. L'appartenenza all'una o all'altra categoria dipendeva per lo più da ragioni contingenti, e il rimanere in quella dei soci corrispondenti molto spesso dalla fortunata longevità dei soci nazionali.

Avrebbe voluto che il senatore Bodrero fosse stato meno assoluto nel sostenere l'opportunità di avviare le forze della cultura piuttosto verso le accademie che verso le assemblee politiche. Non approva, come fascista, la separazione fra il mondo della cultura e quello della politica: lo stesso senatore Bodrero ed altri illustri camerati dimostrano come stiano egregiamente in Senato coloro che provengono dall'alta cultura, recandovi l'utile contributo della loro esperienza.

GENTILE. Dichiaro sinceramente di non provare il dolore del quale ha parlato il senatore Leicht, persuaso che finchè avranno vita e forze i già componenti l'Accademia dei Lincei, anche se resteranno semplici « aggregati » alla R. Accademia d'Italia, potranno continuare

a lavorare utilmente per la scienza e per la Patria. È questo quello che soprattutto importa.

Rileva però che la questione dei soci aggregati non va esaminata soltanto in rapporto all'immediato avvenire. Quando, per legge naturale, si sarà pervenuti all'esaurimento (di cui parla la presente legge) degli aggregati oggi provenienti dall'Accademia dei Lincei, l'Accademia d'Italia perderà l'apporto che oggi giustamente si apprezza, di quel fascio di energie che per effetto della fusione viene ad essere immesso nell'Accademia stessa con innegabile vantaggio della sua produttività scientifica. Ciò che non può essere nella intenzione della legge, che in tal caso avrebbe piuttosto parlato di « assorbimento » che di « fusione ».

Sarebbe pertanto desiderabile ed opportuno conservare in perpetuo una classe di aggregati, o come altrimenti è da sperare che possano chiamarsi; della quale sia possibile a mano a mano chiamare a far parte un certo numero di giovani studiosi capaci di arrecare un'utile collaborazione all'attività scientifica dell'Accademia.

FEDERZONI. Dichiaro che la questione a cui ha fatto cenno il senatore Gentile merita attenta considerazione. Essa del resto si è già presentata all'attenzione del Ministro dell'educazione nazionale e della Presidenza dell'Accademia d'Italia. Oggi il risolverla sarebbe prematuro, mentre l'Accademia d'Italia sa di poter contare sulla collaborazione dei membri aggregati dell'antica Accademia dei Lincei; ma, a suo tempo, senza dubbio essa dovrà essere esaminata, per i motivi indicati dal senatore Gentile.

BOTTAI. *Ministro dell'Educazione Nazionale.* Si associa al senatore Federzoni. Il problema prospettato dal senatore Gentile sarà posto al momento opportuno.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Si compiace dell'elevata discussione, degna dell'alto argomento e delle illustri personalità che vi hanno preso parte.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione è sciolta alle ore 18.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E DELLA CULTURA POPOLARE**

5^a RIUNIONE

Venerdì 30 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Alberti, Antona Traversi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Crispolti, Curatulo, Di Marzo, Fedele, Gentile, Giordano, Balbino Giuliano, Leicht, Mambretti, Montresor, Orano, Oriolo, Ovio, Pende, Michele Petrone, Piola Caselli, Quarta, Michele Romano, Rubino, San Martino, Soler, Spasiano, Venturi, Versari, Vicario, Vinci, Zerboglio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Adinolfi, Cian, De Michelis, Fioretti, Galli, Gatti Gerolamo, Moresco, Serpieri.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente lettera del Presidente del Senato ai presidenti delle Commissioni legislative:

« Lo svolgimento dei lavori finora compiuti dalle Commissioni legislative, nelle quali i Ca-

merati Senatori hanno dato prova altamente lodevole di zelo e di grande interessamento per i problemi posti in discussione, mi suggerisce l'opportunità di invitare i Presidenti delle Commissioni stesse ad adottare come norma costante che qualsiasi proposta di emendamenti o di modificazioni al testo di disegni di legge presentata da Camerati Senatori, quando non sia intervenuto precedente esplicito accordo con il Governo a termini dell'articolo 41 del Regolamento del Senato, sia discussa, prima della decisione definitiva, alla presenza del rappresentante del Governo che abbia presentato il progetto a cui le proposte si riferiscono.

Questo sistema corrisponderà sempre meglio a quel criterio di collaborazione a cui si è ispirato il nuovo ordinamento delle Assemblee Legislative.

SOLER. Dai resoconti delle Commissioni della Camera si rileva che molti disegni di legge sono emendati articolo per articolo. Le nostre Commissioni incontrano invece sempre difficoltà a introdurre emendamenti. I presidenti delle Commissioni del Senato dovrebbero far presente questo stato di cose al Presidente del Senato, per ottenere dal Governo una più efficace attività di collaborazione da parte del Senato.

PRESIDENTE. È prevista una riunione dei presidenti delle Commissioni legislative, con l'intervento del Presidente del Senato, per esaminare lo svolgimento dei passati lavori, e studiare, al lume dell'esperienza, eventuali modifiche e innovazioni da apportare al funzionamento delle Commissioni. L'inconveniente notato dal senatore Soler e anche da altri senatori sarà oggetto di esame in quella occasione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Norme sul condominio dei teatri e sui rap-

porti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco » (287).

SAN MARTINO. Le condizioni del teatro, del suo sviluppo e delle sue finalità nel Regime fascista importano, indubbiamente, la necessità di cambiamenti e trasformazioni profonde e varie.

S'impone pertanto la necessità di regolare la materia dei rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco.

Appare pertanto indispensabile che fra i vari mezzi escogitati dal Governo fascista per aiutare la rinascita del teatro, questa materia dei rapporti giuridici fra palchettisti e proprietari venga disciplinata, regolando i rispettivi oneri. Un primo tentativo fu fatto con la legge 21 giugno 1928 per i teatri di proprietà comunale, che autorizzava i comuni a fare contribuire i palchettisti alle spese di esercizio.

Poi un Regio decreto-legge 18 febbraio 1937 autorizzò a favore dei comuni l'espropriazione per pubblica utilità dei palchi di proprietà privata. La stessa facoltà fu estesa all'Opera Nazionale Dopolavoro, ed a altri enti di diritto pubblico. Questa ultima legge non ha dato i benefici che se ne speravano, perchè i comuni e gli altri enti citati non possedevano i fondi necessari per simili operazioni.

Così si credette opportuno, di provvedere con la legge in esame al complesso del problema.

La prima parte della legge definisce innanzi tutto la figura giuridica del diritto di palco.

Il diritto del palchettista è esattamente circoscritto alla possibilità di assistere o di fare assistere altri agli spettacoli del teatro stesso. Questo concetto è affermato dall'articolo 2 della legge.

Gli articoli seguenti disciplinano i diritti rispettivi dei palchettisti e del proprietario.

Degna di nota la prudente riserva la quale esige l'autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare alle innovazioni da eseguire nel teatro, mentre ai palchettisti corre l'obbligo di concorrere alle spese per uniformare i palchi stessi e gli arredamenti alle mutate condizioni del locale.

Oppurtunamente è regolata la facoltà di innovazioni nei casi di appartenenza del teatro

a più proprietari e sono determinati i criteri di ripartizione di spese tra i proprietari dei palchi.

Nella disamina del costo di produzione degli spettacoli è apparso che certe spese dovrebbero pesare sia pure in piccola parte sui proprietari dei palchi. Per esempio illuminazione, riscaldamento, ecc., perchè sono a vantaggio di tutti gli spettatori compresi i palchettisti.

Però dinanzi alla difficoltà di fissare giustamente la eventuale quota dei palchettisti, fu pensato ad un provvedimento transattivo imponendo anche per i palchi di proprietà privata il pagamento del biglietto d'ingresso uguale a quello per i palchi destinati al pubblico.

Anche per gli altri oneri e precisamente quelli derivanti dai diritti erariali e demaniali e dai diritti di autore, parve logico concedere alle imprese teatrali il diritto di rimborso da parte dei palchettisti.

Argomento delicato che dà luogo a gravi inconvenienti è il commercio dei palchi. È infatti indispensabile evitare che la vendita di palchi a prezzi inferiori a quelli fissati dall'impresa per i palchi destinati al pubblico venga a creare una concorrenza dannosa all'impresa stessa. La legge perciò stabilisce che l'intermediario tra il palchettista ed il pubblico per l'affitto dei palchi debba essere esclusivamente l'impresa la quale però è obbligata ad esigere un prezzo uguale a quello dei palchi al pubblico.

La seconda parte del disegno di legge contiene le norme per la espropriazione, nelle quali troviamo alcune importanti innovazioni: la estensione anche ai privati della possibilità di chiedere l'espropriazione per causa di utilità pubblica; il considerare l'espropriazione sia in relazione agli edifici teatrali di condominio, sia in relazione ai palchi privati; finalmente il criterio per la determinazione della indennità ai proprietari dei palchi:

Si è opportunamente pensato di imporre per 50 anni la destinazione dell'immobile espropriato ad uso di teatro, onde mantenere salvo lo scopo di interesse pubblico perseguito dall'espropriazione.

La legge provvede poi a disciplinare la procedura dell'espropriazione dei palchi privati.

L'autorizzazione del Ministero della cultura popolare, sempre necessaria per l'espropriazione, tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità.

Per l'indennità da corrispondere ai proprietari dei palchi espropriati, i principii di stima contenuti nella legge 17 giugno 1937 sembrano impraticabili. La mancanza di norme precise per determinare il reddito netto dei palchi ed il troppo modesto tasso di capitalizzazione conducono ad una sopravvalutazione del valore reale del palco. Il provvedimento propone pertanto di fissare il reddito netto detraendo una quota fissa del 30 per cento sul reddito lordo ed elevando all'8 per cento il tasso di capitalizzazione.

Si è tenuto conto della possibilità di una situazione particolare allorchè alla proprietà del palco si aggiunge la comproprietà di talune parti di esso, di un andito, di una sala, di una scala od altri locali accessori. In questo caso l'espropriazione del palco si estende anche a questi oggetti, i quali però saranno valutati separatamente e daranno diritto ad un supplemento d'indennità.

La materia che forma oggetto del presente disegno di legge è difficile ed intrigata. Da un lato diritti di origine spesso incerta e di varia natura; dall'altro necessità di provvedimenti che facilitino al teatro il raggiungimento degli alti scopi cui il Regime fascista intende indrizzarlo.

Certo, difficoltà si presentano ancora, ulteriori misure saranno probabilmente necessarie, forse facilitate da un periodo di esperimento. Ad ogni modo il progetto di legge ha tenuto equamente conto delle ragioni della proprietà privata e delle esigenze di una industria che esercita una importante funzione artistica e sociale.

Crede sia bene aggiungere un'osservazione di carattere generale. Le pretese degli artisti impongono alle imprese teatrali italiane oneri finanziari che non hanno riscontro con quelli sopportati dalle imprese nelle nazioni più ricche d'Europa. Uno spettacolo al Teatro Reale di Roma costa quattro volte più che all'Opera di Parigi. Vi sono direttori d'orchestra che, per spettacoli all'aperto, di carattere popolare, e nella stagione in cui non vi sono certo troppe

richieste della loro attività artistica, vogliono essere pagati fino a 20.000 lire per sera. Sarebbe opportuno emettere un voto perchè il Governo esamini la questione e trovi modo di porre un freno alle pretese eccessive degli artisti.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore San Martino dell'ampia ed esauriente illustrazione del disegno di legge. È d'accordo che la crisi finanziaria del teatro si risolverà anche mettendo un freno alle pretese degli artisti, i cui guadagni sono venuti ad aumentare notevolmente con gli spettacoli estivi all'aperto, che hanno posto fine alla così detta « stagione morta ».

SOLER. Gli sembra che debba essere stato emanato un decreto legge che limita le paghe degli artisti.

SAN MARTINO. Effettivamente venne emanato un decreto-legge, ma si era istituita una categoria di eccezioni a vantaggio di artisti di particolare valore ai quali non veniva imposta alcuna limitazione di paga. Naturalmente è avvenuto che tutti gli artisti si fanno riconoscere l'appartenenza a tale categoria. Del resto la verità è che il grande artista, che si fa pagare cifre iperboliche, lascia anche un grande margine di guadagno all'impresa. Il danno sorge dal fatto che le alte paghe corrisposte a questi pochi fanno salire le pretese di tutti gli altri.

PETRONE. L'articolo 9 stabilisce che il titolare del diritto di palco può cedere, dietro corrispettivo, l'uso del palco soltanto per il tramite del gestore del teatro. Tale disposizione ha lo scopo di impedire che i titolari dei palchi facciano concorrenza all'impresa. Ma il titolare può cedere gratuitamente il palco, ed in questo caso è impossibile controllare se, sotto l'apparente cessione gratuita, non si celi la vendita diretta che si vuole interdire. Si dovrebbe segnalare al Ministero tale facilità di eludere la legge.

ANTONA TRAVERSI. Spera non lontano un provvedimento governativo il quale stabilisca che i teatri espropriati per utilità pubblica non siano concessi a gestioni di speculazione privata. Per il momento fa voto che l'obbligo di mantenere per 50 anni la destinazione a teatro dell'immobile espropriato, di cui al-

l'articolo 13, sia esteso ad un maggior numero di anni, posto che la legge stessa dichiara che tale espropriazione è fatta per ragioni di pubblica utilità. Raccomanda che sia stabilito l'obbligo che i teatri espropriati siano adibiti sempre, ed unicamente a spettacoli lirici o drammatici i quali abbiano valore d'arte e, pur dilettando gli spettatori, ne elevino l'animo e ne educino lo spirito; e che perciò ne siano esclusi gli spettacoli cinematografici e di varietà.

PIOLA CASELLI. Gli articoli 10 e 11 mettono a carico del titolare del palco i diritti di autore ed i diritti demaniali ed erariali. È una innovazione. Si tratta evidentemente di quote delle somme pagate a tali titoli dall'impresa e non della spesa totale, sebbene la legge non lo spieghi.

L'articolo 11 accorda all'impresario il procedimento eccezionale del decreto d'ingiunzione, eseguibile nonostante opposizioni. Questa disposizione esorbita dalle regole comuni.

Raccomanda che, in sede di regolamento siano stabilite delle norme per liquidare il riparto, fra l'impresario e il titolare del diritto di palco, delle somme dovute per il pagamento dei diritti di autore e dei diritti demaniali ed erariali.

SAN MARTINO. Non concorda col senatore Antona Traversi sull'opportunità di estendere oltre 50 anni l'obbligo di mantenere immutata la destinazione dell'immobile espropriato. Il termine stabilito dalla legge gli sembra sufficiente. È d'accordo invece col senatore Piola Caselli e si associa alla sua raccomandazione.

Sui ventitrè articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Insegnamento della puericoltura nelle scuole medie » (299).

VERSARI. Il disegno di legge ministeriale portava il titolo di « Insegnamento dell'Igiene Infantile e della puericoltura nelle scuole medie ».

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha

creduto opportuno modificare tale titolo in quello di « Insegnamento della puericoltura nelle scuole medie ».

L'igiene infantile, tanto con la sua organizzazione generale quanto con quella individuale, fa parte integrante della puericoltura, e quindi si comprende come la Camera dei Fasci e delle Corporazioni abbia potuto modificare il titolo della legge senza alterarne il contenuto e le finalità.

All'insegnamento della cultura militare, riservato alla parte maschile della popolazione scolastica e che è stato introdotto da qualche anno nelle scuole medie di ogni tipo, è venuto giustamente a corrispondere a cominciare dal presente anno scolastico, l'istituzione, per le alunne delle scuole medie e delle scuole di istruzione artistica, dell'insegnamento della puericoltura che mira ad elevate finalità di ordine sociale.

L'educazione della donna nell'Era fascista deve anche mirare all'approfondimento del sentimento della maternità sia verso i figli che verranno da lei generati, sia verso i fanciulli che potranno essere affidati alle sue cure. Gli anni nei quali le alunne frequentano le scuole medie devono comprendere una preparazione progressiva a questa missione.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni opportunamente ha apportato qualche modifica all'articolo 4 del disegno di legge procurando un più ampio campo di scelta degli insegnanti competenti, che verranno incaricati di un insegnamento che ha lungimiranti mete nel concorrere all'incremento ed al miglioramento della nostra razza.

Crede quindi che i senatori possano approvare il disegno di legge così come è stato sottoposto al loro esame.

VICARIO. L'articolo 1 del disegno di legge dispone perchè l'insegnamento della puericoltura venga istituito nelle scuole medie a decorrere dall'anno scolastico 1938-39. L'articolo 3 stabilisce che per tale anno la puericoltura non sia materia di scrutinio e di esame. Ma ormai l'anno scolastico 1938-39 è chiuso: sarebbe pertanto opportuno sopprimere l'articolo 3 e modificare l'articolo 1 indicando come primo anno della decorrenza del provvedimento l'anno scolastico 1939-40.

Alla valutazione dei corsi di puericoltura, tenuti negli scorsi anni a titolo di esperimento, si può provvedere mediante norme transitorie.

La sua proposta non vuole essere che una semplice raccomandazione.

VINCI. L'insegnamento della puericoltura è stato impartito a titolo di esperimento nei due anni scolastici decorsi senza obbligo di esame. È opportuno che con l'anno prossimo si facciano regolari esami, perchè gli insegnanti delle materie per le quali tale obbligo non esiste si trovano in una posizione di inferiorità verso i colleghi e verso gli studenti.

La scelta degli insegnanti di puericoltura dall'articolo 4 del disegno di legge è affidata ai provveditori agli studi. Con tutta la deferenza e la stima per questi alti funzionari scolastici, si domanda se essi possono essere in grado di assolvere tale compito con sicura competenza. Sarebbe bene che potessero giovare dei suggerimenti e delle proposte dei rettori delle Università e dei primari degli ospedali infantili.

ALBERTI. Le disposizioni della legge vanno esaminate anche guardando il complesso dei programmi delle scuole secondarie. Questo nuovo aggravio di almeno un'ora settimanale di insegnamento aumenta il già sensibile disagio della scuola.

Dopo otto anni di latino gli alunni non sanno leggere con sicurezza un testo in tale lingua, lo studio del greco antico e delle lingue moderne straniere dà scarsi frutti, l'insegnamento della matematica non ne dà certo di migliori. Ciò accade perchè si pretende troppo dagli scolari.

Dal 1880 si sono aggiunte tante materie di insegnamento da superare le possibilità di apprendere dell'alunno medio. L'insegnamento della storia e della geografia è stato intensificato; è stata aggiunta una lingua straniera, tanto che in quarta e quinta ginnasiale gli alunni debbono saper coniugare i verbi irregolari di quattro lingue. Poi sono venute la storia dell'arte, le scienze corporative, la cultura militare; e perfino all'educazione fisica si è data tanta importanza da riprovare alunni per questa sola materia. Si aggiunga infine la preparazione politica e spirituale fascista che esige anch'essa il suo tempo.

Contro questo continuo aumento bisogna avere il coraggio di proporre qualche diminuzione. Se si vuole che l'alunno abbia tempo di riflettere e di approfondire, bisogna liberarlo da tutto quanto non costituisce base indispensabile della cultura.

GENTILE. Si associa alle parole del senatore Alberti. Aveva intenzione di esprimere lo stesso pensiero. Vorrebbe che il Governo non insistesse nella tendenza ad aumentare ogni anno le materie di insegnamento, mentre d'altra parte si cerca di abbreviare gli orari. Chi vive nella scuola sa purtroppo che il profitto oggi è quasi nullo in qualsiasi materia. E non è difficile indovinare la ragione, quando si pensi al gravoso sforzo richiesto agli alunni. Si aggiunga che i manuali per l'insegnamento delle nuove materie sono complicati, voluminosi, difficili.

Certo molte cose sono utili nella vita, ma non tutte possono essere oggetto di insegnamento scolastico. La puericoltura è una scienza di estrema difficoltà, allo studio della quale le bambine di ancor tenera età non hanno alcuna preparazione culturale, e nemmeno disposizione morale.

Prega la Commissione di soprassedere alla approvazione del disegno di legge per dar modo al Governo di riesaminare la questione.

ORANO. Concorda con i senatori Alberti e Gentile che sia necessario diminuire le materie di insegnamento, talune delle quali sono assolutamente sproporzionate all'età degli alunni. Il profitto di questi ultimi quarant'anni è diminuito, in conseguenza e in proporzione dell'aumento delle materie. La Commissione dovrebbe farsi iniziatrice di un'opportuna opera di sfrondamento dei programmi scolastici, che si impone nell'interesse della scuola fascista.

FEDELE. La legge istituisce il nuovo insegnamento in tutti gli Istituti medi. Le nuove cattedre dovrebbero quindi contarsi a migliaia.

Non sa dove si potranno trovare gli insegnanti adatti, a meno che nei piccoli centri non si ricorra all'opera dei medici condotti, che non sono certamente preparati a questo compito. L'insegnamento sarà quindi inefficace; meglio vale rinunciarvi.

ROMANO MICHELE. L'insegnamento della cultura militare rappresenta un esempio tipico

dell'aggravio imposto agli alunni: i libri di testo per questa materia sono sproporzionati alla possibilità di studio di allievi già sovraccarichi di lavoro. Dal momento che la Carta della scuola annuncia una riforma generale dell'insegnamento, si può soprassedere alla introduzione di una nuova materia, che la riforma stessa, dopo nuova considerazione, potrebbe eventualmente abolire. Rimandare il disegno di legge in esame in vista della riforma in preparazione non può spiacere al Ministro proponente che di tale riforma è l'ideatore.

VERSARI. Dopo la esauriente e competente discussione avvenuta in seno alla Commissione sul disegno di legge in esame, è convinto che ciò che hanno sostenuto vari senatori abbia un serio e giusto fondamento, e che sia assolutamente indispensabile non aggravare maggiormente il pondo delle nozioni da far apprendere alle alunne delle scuole medie.

È d'avviso che non si possa in questo momento sopprimere nè l'insegnamento della cultura militare per i maschi, specialmente nelle Università, nè quello della puericoltura nelle scuole medie femminili, ma conviene che essi siano mantenuti in giusti confini.

Si associa ai senatori i quali hanno proposto che l'importante disegno di legge venga rimandato per una più ampia e profonda disamina ad una prossima riunione.

PRESIDENTE. Riconosce la giustezza delle osservazioni fatte dai precedenti oratori, Propone, e la Commissione approva, il rinvio della discussione ad altra riunione alla quale possa intervenire il Ministro dell'Educazione Nazionale.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni eccezionali per i professori medi e universitari di cittadinanza straniera » (300).

FEDELE. È così evidente l'opportunità della presente legge, che non è necessario un lungo discorso per consigliarne l'approvazione. Negli Istituti medi di istruzione e nelle Università ed Istituti superiori sono in servizio insegnanti di cittadinanza straniera. Ciò fu consentito quando l'istituzione di alcuni inse-

gnamenti fu dal Governo ritenuta conveniente o necessaria per accordi di carattere internazionale.

Ma esigenze politiche possono richiedere che siano allontanati dai nostri Istituti insegnanti appartenenti a determinate Nazioni. Conviene dunque lasciarne al Governo la facoltà in deroga a precedenti disposizioni di legge.

Ma ciò non potrà essere fatto se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri; ed ognuno vede quanto sia opportuna tale procedura, trattandosi di provvedimenti che hanno essenzialmente carattere politico.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara » (301).

VERSARI. Non sono molto numerosi coloro che conoscono l'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara. Come è noto lo Stato provvede alla istruzione tecnica e professionale dei futuri ufficiali di coperta, ufficiali macchinisti e costruttori navali della Marina mercantile. All'istruzione degli aspiranti ai gradi di padrone marittimo, motorista navale, carpentiere o maestro d'ascia provvedeva il Consorzio delle scuole professionali delle maestranze marittime, sorto nel 1918 dalla fusione di due scuole professionali e in seguito sviluppatosi con l'aggregazione di un numero sempre maggiore di scuole, che nel 1937 ammontavano a 27.

Con Regio decreto-legge 27 novembre 1933 - Anno XII il consorzio veniva posto sotto la diretta sorveglianza del Ministero dell'educazione nazionale, finchè, fattasi sempre più manifesta l'importanza nazionale della sua opera, esso assumeva il nome di Ente Nazionale dell'Educazione Marinara.

Le scuole dell'Ente, tutte gratuite, sono frequentate da oltre 2.300 allievi. L'Ente estende la sua attività anche ai marittimi adulti per farne degli specializzati, e attualmente conta circa 700 iscritti di questa categoria.

Ha inoltre lo scopo di curare la preparazione dei giovani che intendono concorrere agli arruolamenti volontari nel Corpo Reale Equipaggi e formare i quadri dei sott'ufficiali della R. Marina, e di provvedere altresì alla rieducazione dei marinari ricaduti nell'analfabetismo e all'elevamento professionale dei pescatori mediante cicli di conferenze e propaganda di vario genere.

Il disegno di legge in esame si propone di fornire nuovi mezzi all'Ente per adeguarlo sempre più all'alta importanza nazionale e fascista dei fini che persegue rendendo possibile a un numero sempre maggiore di giovani di dedicarsi alla vita del mare. L'aumento del contributo statale è infatti destinato alla creazione di nuove scuole con un complesso di circa 1.800 ore di insegnamento per settimana.

È opportuna quindi la disposizione dell'articolo 2, che estende a favore dell'Ente gli obblighi imposti dalle vigenti leggi comuni a favore delle scuole Regie e di quelle gestite dall'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio. Teme però che la frase di detto articolo: « compatibilmente con le condizioni dei loro bilanci » possa influire sfavorevolmente sulla sua applicazione, e prega quindi la Commissione di raccomandare al Ministro dell'educazione nazionale che i bilanci vengano vagliati esplicitamente dalle autorità tutorie, al fine di impedire che comuni poco volenterosi presentino bilanci tali, da sottrarsi volutamente alla disposizione del provvedimento in esame.

SOLER. I bilanci comunali sono sempre sottoposti al controllo dell'autorità tutoria. La raccomandazione del senatore Versari è pertanto superflua.

PRESIDENTE. Il senatore Versari non ignora che i bilanci comunali sono sottoposti all'autorità tutoria. La sua raccomandazione esprime la preoccupazione, sentita negli ambienti di marina, di trovare resistenze da parte dei comuni.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Concorsi speciali a cattedre di scuole medie » (302).

BALBINO GIULIANO. Già altre volte la legislazione aveva disposto che l'accesso alle cattedre di scuole medie delle grandi sedi avvenisse in seguito a speciali concorsi: poi questa distinzione di cattedre e di nomine è stata abolita perchè è parso più opportuno, specialmente nel momento seguito immediatamente alla guerra ed alla Rivoluzione, lasciare che il Ministero potesse giudicare nei singoli casi concreti le persone più adatte alle maggiori sedi. Ora però è parso al Ministero dell'educazione nazionale che, in un periodo di maggiore stabilità della vita scolastica, si possa opportunamente tornare alla distinzione fra le cattedre di grandi e di piccole sedi e quindi anche ai concorsi speciali. Tale provvedimento può essere giustificato da due ragioni: anzitutto, tenere desto negli insegnanti l'amore dello studio ed anche imporre loro l'esigenza pratica di approfondire la loro coltura, ed in secondo luogo servire a difendere le piccole sedi dalla continua pressante domanda degli insegnanti di passare alle sedi maggiori. Oggi la scuola media è forse il solo campo di lavoro in cui si avverta ancora la deficienza quantitativa del personale: e tale deficienza si avverte più penosamente nelle piccole sedi.

Il provvedimento in esame non basterà certo a risolvere il problema, ma ad attenuare qualche conseguenza della mancata soluzione.

Molto opportunamente il decreto presente dispone che quando risultino ancora cattedre vacanti dopo l'assegnazione ai vincitori dei concorsi speciali, il Ministero abbia facoltà di provvedere con traslochi di insegnanti che debbano ricongiungersi al coniuge. Crede che si possa utilmente rivolgere al Ministero una raccomandazione. È naturale che gli insegnanti anziani, pur desiderando ad un certo momento la grande sede per ragioni familiari, sentano una titubanza ad affrontare il concorso per titoli e per esami. Nel regolamento dei concorsi, specialmente per scuole medie di primo grado, sarebbe quindi opportuno dare decisiva prevalenza ai titoli di carriera.

SOLER. Ha rilevato con sorpresa l'omissione

della città di Padova dal numero delle sedi alle quali si accede mediante concorso speciale. Padova non soltanto è una grande città universitaria, le cui glorie è superfluo ricordare, ma è anche un importante centro di studi secondari. Suppone che l'omissione sia dovuta a dimenticanza, alla quale è opportuno porre sollecitamente riparo. Avrebbe voluto proporre un emendamento, ma gli è stato detto che il medesimo emendamento, presentato dalla Commissione della Camera non è stato accettato dal Governo. Si limita quindi a raccomandare che il Ministero trovi il modo di iscrivere il nome della città di Padova nell'elenco delle grandi sedi.

BALBINO GIULIANO. Si associa alla raccomandazione del senatore Soler, tanto più volentieri, in quanto tra gli insegnanti il concetto di grande sede coincide con quello di città universitaria. A suo tempo ha richiamato l'attenzione del Ministero sulla questione.

VINCI. Richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 11. Se si è creduto opportuno sospendere i limiti di età per i professori delle scuole medie, si potrebbe applicare la stessa misura ai professori universitari.

BODRERO. Concorda col senatore Soler per la questione di Padova, dove ha sede una delle poche università del Regno, che comprenda tutte le facoltà. Non vorrebbe che Padova sia stata esclusa dall'elenco per includervi Venezia, che non può star certo alla pari con Padova come centro di studi. Si dovrebbe proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Lo stesso emendamento, proposto dalla Commissione della Camera, non fu accettato dal Governo, come ha detto il senatore Soler. Sarebbe quindi superfluo che la Commissione del Senato lo ripresentasse.

GENTILE. È d'accordo coi senatori Soler, Giuliano e Bodrero. E, poichè la legge andrà in vigore con l'anno scolastico 1940-41, non manca il tempo al Governo per provvedere alla lamentata omissione.

All'osservazione del senatore Vinci risponde che non vi è analogia fra il caso dei professori medi e quelli universitari. La sproporzione esistente nella scuola media tra il numero dei professori e quello delle cattedre, che consiglia la sospensione per un anno dei limiti

di età, non si verifica nell'insegnamento universitario. Inoltre, mentre il limite di età per i professori medi è di 65 anni, quello degli universitari è di 70. La questione dei limiti di età degli insegnanti è complicata e difficile e val meglio non sollevarla.

GIORDANO. Ritiene giusto che si sia lamentata l'esclusione di Padova dall'elenco delle grandi sedi, ma non vorrebbe che si volesse escludere Venezia dall'elenco delle grandi sedi, per iscrivere Padova al suo posto. A tale proposta egli non potrebbe sottoscrivere.

FEDELE. Ritiene con il senatore Gentile che vi sia tempo per migliorare la legge prima della sua entrata in vigore. L'istituzione del concorso per le grandi sedi è senza dubbio da approvare, in quanto stimola l'attività culturale e professionale degli insegnanti, ma il concorso per esami impone anche a vecchi ed sperimentati professori, il disagio morale di sottoporsi a prove di esame quasi non avessero avuto modo di dimostrare le loro capacità nei lunghi anni di insegnamento. Sarebbe bene ripristinare il concorso per titoli, che dovrebbero essere scientifici, di carriera o di famiglia. È il sistema adottato per la scelta dei presidi e non vi è motivo di non estenderlo anche alla scelta degli insegnanti per le grandi sedi. La Commissione approvi il disegno di legge, pregando però il Ministro di introdurre le modificazioni segnalate.

Sugli undici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero della Educazione Nazionale » (303).

RUBINO. Il disegno di legge in esame mira a dotare lo Stato di un organo modernamente e completamente attrezzato per eseguire studi e ricerche attinenti alla conservazione del patrimonio storico artistico nazionale; a permettere allo Stato di esercitare attraverso un suo organo centrale un'efficiente attività norma-

tiva e di generale controllo sui metodi e l'esecuzione dei restauri; e a disciplinare la formazione dei restauratori, finora lasciata alla libera iniziativa privata, attraverso la creazione di una scuola di Stato.

Il principio su cui si fonda e a cui si ispira il disegno di legge è che il restauro delle opere d'arte non è attività puramente artistica, bensì attività artistica e critica insieme: principio giustissimo ormai indiscutibile. E poichè codesta attività critica e artistica deve essere esercitata da tecnici specializzati sotto la costante vigilanza di studiosi di storia dell'arte, ne deriva la costituzione presso l'Istituto di un consiglio tecnico quale è delineata dall'articolo 5.

Veramente provvido è il disposto dell'articolo 2, che assicura l'intervento diretto dello Stato nel restauro di opere d'arte appartenenti a enti o a privati. Ne è da tacere che da tale provvedimento potrà derivare un cespite non trascurabile di rendita a beneficio dell'Istituto.

Siccome l'insegnamento del restauro nel Regno è sottoposto al controllo del Ministero per l'Educazione Nazionale, logicamente l'articolo 12 vieta di istituire Scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministero stesso.

L'articolo 14 dispone che nella prima applicazione della presente legge, il Ministero per l'Educazione Nazionale possa affidare le funzioni di restauratori a persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza in materia di restauro; si vedono in tal modo salvaguardati gli interessi tanto economici quanto morali di capaci e benemeriti restauratori, i quali senza tale provvedimento si troverebbero esclusi dall'esercizio della loro attività.

Gli articoli 9 e 10 che riguardano specialmente la funzione didattica dell'Istituto richiamano alla mente una questione di non lieve importanza: se cioè non sia opportuno includere nei programmi dei Regi Istituti di istruzione artistica un corso preliminare di studio del restauro, in modo che i giovani iscritti all'Istituto di nuova creazione vi entrino con un, sia pur piccolo ed elementare corredo di cognizioni intorno a questa materia. All'insegnamento del restauro che l'Istituto si propone di impartire verrebbe da ciò non poco van-

taggio, perchè potrebbe meglio e più agevolmente svolgersi attraverso la partecipazione degli scolari all'attività di esso Istituto. È specialmente per queste ragioni che si raccomanda l'inserzione dell'insegnamento dei primi elementi del restauro nei programmi dei Regi Istituti di istruzione artistica.

VENTURI. Ricorda come molti restauratori universalmente stimati, e talvolta quasi tenuti in considerazione di taumaturghi, abbiano danneggiato coi loro restauri le opere affidate alle loro cure.

Così il Pettenkofer a Monaco di Baviera, lo Hauser a Berlino. In Italia ebbero fama il Cavenaghi e il Moroni, che restaurando la Madonna di Raffaello, esposta anni fa a Parigi fra le glorie dell'arte italiana, sopresse due angoli che la incoronavano e alterò il ritmo del dipinto. A Roma sono stati danneggiati e guasti l'Archibugiere di Lorenzo Lotto, la Sacra Famiglia di Dosso Dossi della Galleria Capitolina e il Correggio donato dal marchese Di Bagno alla Galleria Borghese. Molti altri casi sarebbe facile ricordare.

Non gli sembra perciò felice l'idea di istituire un Istituto centrale di restauro presso il Ministero. Un esperimento venne fatto nel 1894 o 95, e non ebbe buon esito. Mancano gli uomini esperti e difficilmente se ne formano. Il restauro migliore consiste nel puntellare, nel tener su, nel fermare gli intonachi, nell'impalchettare le tavole perchè l'azione del calore non le fenda, e non nelle deformazioni e falsificazioni d'ogni sorta che dell'arte antica fanno arrivare a noi quasi dei palinsesti e delle contraffazioni.

L'Istituto che il presente disegno di legge crea può dare risultati disastrosi, essendo oggi troppo difficile affidarlo a mani sicure, capaci di risparmiare al patrimonio artistico dolorose esperienze.

LEICHT. Altri Istituti che già funzionano egregiamente sotto il controllo del Ministero dell'Educazione Nazionale confortano a sperar bene di quello che si vuole istituire col provvedimento in esame. Cita l'esempio dell'Istituto del Libro. Esso non si propone rifacimenti e ricostruzioni arbitrarie, ma di studiare quelle che potrebbero dirsi le malattie del libro, per prevenirle e curarle. Crede che l'in-

tento del Ministero sia di creare qualche cosa di simile anche per i quadri.

FEDELE. L'Istituto del restauro vigilerà non soltanto sulla conservazione dei quadri, ma anche su quella dei bronzi e di tutto il patrimonio artistico del Paese. Le monete antiche, per esempio, costituiscono uno dei tesori dell'Italia e purtroppo sono facilmente soggette a deteriorarsi. Se l'erigendo Istituto seguirà le vie tracciate da quello del Libro, la sua opera sarà utilissima.

PRESIDENTE. Ritiene che a torto il senatore Venturi abbia presenti solo i danni che l'opera dei restauratori può apportare ai quadri. È appunto per evitare tali danni che viene istituito l'Istituto centrale del restauro. Esso ha un compito di studio. Le opere di restauro saranno decise con discernimento e affidate a persone di sicura competenza.

Sui diciannove articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento dell'Ente " Biblioteca e Pinacoteca Camillo D'Errico " da Palazzo San Gervasio a Matera » (304).

LEICHT. Il signor Camillo d'Errico stabilì, con le sue disposizioni di ultima volontà, di aprire all'incremento della cultura, nel suo paese d'origine Palazzo San Gervasio una biblioteca ed una pinacoteca pubblica, che portassero il suo nome. Così infatti avvenne, per virtù del Regio decreto 18 luglio 1914, n. 963, e del successivo decreto-legge 16 dicembre 1915, n. 1926. Senonchè la provvida disposizione del cav. D'Errico venne frustrata, in parte, dal contegno ostile degli eredi ed in parte dalle condizioni del luogo ove la fondazione è sorta, che poco si presta all'affluenza di forestieri: nè la speranza del d'Errico, egregio cultore d'arte e di studi, che il suo nobile esempio venisse da altri seguito ed a Palazzo San Gervasio si formasse un centro di cultura, ha avuto effetto.

Perciò la R. Sovrintendenza di Reggio Calabria ha proposto di trasferire le raccolte da

Palazzo San Gervasio a Matera, città capoluogo della provincia, dove già esistono, sia un museo, sia una biblioteca pubblica.

Per quanto ci si debba dolere che le volontà del benemerito fondatore vengano così alterate, nondimeno si deve pure riconoscere che in tale modo, sia la biblioteca che la pinacoteca verranno di certo meglio conservate e potranno trovare chi le tenga nel debito pregio, ciò che non accadeva a Palazzo San Gervasio, come è dimostrato dal fatto che per ben due volte il Ministero dell'Educazione Nazionale dovette sciogliere la Commissione amministratrice dell'Ente. Col presente disegno di legge vengono dati al Governo i poteri per riformare lo Statuto dell'Ente stesso in relazione a questi mutamenti.

Tenuto conto di tutti questi precedenti propone l'approvazione del disegno di legge.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Istituto Nazionale di alta matematica » (305).

BELLUZZO. Non crede sia necessario illustrare in questa sede la importanza, della matematica nel progresso scientifico, e dire quale potente strumento essa possa diventare nelle mani di uomini preclari che lo sappiano adoperare.

Tutte le scienze positive hanno leggi che sono governate da formule matematiche: la fisica, l'astronomia, l'ingegneria vivono e progrediscono per la matematica, nella matematica.

E pertanto appare ottima iniziativa di creare anche in Italia, culla di insigni matematici che in questa scienza hanno lasciato un solco profondo, l'Istituto Nazionale di alta matematica, centro di raccolta della produzione scientifica mondiale in questo campo, di informazione e di consultazione per tutti gli studiosi e di propulsione degli studi matematici in Italia con determinati indirizzi.

L'iniziativa della creazione del nuovo Istituto è dell'Accademia d'Italia attraverso il grande matematico e accademico Severi. Il nome illustre dell'ideatore, la tutela dell'Accademia d'Italia, il valore dei matematici italiani che nel passato e nel tempo presente tengono alto il nome dell'Italia in questo campo, affidano della necessità ed utilità del nuovo Istituto.

Negli otto articoli del disegno di legge sono chiaramente indicati gli scopi del nuovo Istituto, gli organi che devono dirigerlo ed ammi-

nistrarlo; essi non hanno bisogno di speciale illustrazione.

La nuova istituzione e il disegno di legge che la regola possono avere l'approvazione della Commissione.

Sugli otto articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
E DELLA CULTURA POPOLARE

6^a RIUNIONE

Giovedì 6 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Crispolti, Curatulo, Di Marzo, Fedele, Galli, Gentile, Gigante, Giordano, Giovara, Balbino Giuliano, Leicht, Mambretti, Mazzoni, Montesor, Moscatello, Orano, Oriolo, Ovio, Michele Petrone, Piola Caselli, Serpieri, Soler, Versari, Vicario, Vinci, Zerboglio.

È presente anche il Ministro dell'educazione nazionale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Antona Traversi, Cian, De Riseis, Faelli, Fioretti, Nunziantè, Pende, Michele Romano, Rubino, San Martino, Spasiano, Vinassa de Regny.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

PIOLA CASELLI. Desidera aggiungere alcuni chiarimenti a quanto ebbe a dire nella riunione precedente, durante la discussione del disegno di legge sui rapporti fra i proprietari di teatro e i titolari di diritto di palco. L'aver

messo i diritti di autore a carico dei palchettisti, è una innovazione di questo disegno di legge, e va particolarmente rilevato a questo proposito il difetto di non dichiarare che a carico dei palchettisti deve andare una quota di questo diritto e non il totale del suo ammontare.

Perciò ha raccomandato che, almeno nel regolamento di esecuzione della legge, si stabiliscano norme per il riparto di questo diritto, oltrechè dei diritti demaniali ed erariali, fra l'impresario o il proprietario del teatro e i palchettisti.

PRESIDENTE. Dichiara che il verbale è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Insegnamento della puericoltura nelle scuole medie » (299).

PRESIDENTE. Il verbale della discussione del disegno di legge in esame è stato trasmesso al Ministro. Crede opportuno tuttavia riassumere le principali osservazioni che vennero formulate nella riunione precedente. La prima, semplicemente di forma, riguardava l'articolo 1: fu rilevato infatti che esso stabilisce l'istituzione del nuovo insegnamento con l'anno scolastico 1938-39, ormai terminato. Altre osservazioni riguardavano invece il merito della legge: e cioè l'opportunità di introdurre una nuova materia di insegnamento quando i programmi scolastici appaiono già troppo estesi. La Commissione desidera avere assicurazione che delle sue osservazioni sarà tenuto conto nella redazione della Carta della Scuola.

GENTILE. Non è stato il primo a rilevare l'aumento eccessivo delle materie di insegnamento. L'osservazione era già stata avanzata da colleghi insegnanti, che avevano fatte proprie le preoccupazioni delle famiglie.

Non solo il numero delle materie non fondamentali, è andato aumentando nei programmi, ma il loro insegnamento è diventato sempre più complesso e difficile, invece di essere contenuto, come sarebbe stato opportuno, nei limiti di semplici corsi di conferenze.

Così, per l'insegnamento della puericoltura, ad esempio, il disegno di legge istituisce con l'anno prossimo l'obbligo dell'esame, che, fino all'anno scolastico testè chiusosi, nelle scuole dove esso era impartito a titolo di esperimento, non esisteva.

Un'altra preoccupazione sorge nel suo animo di studioso di pedagogia: gli sembra che l'insegnamento della puericoltura alle alunne che terminano il primo ordine di studi, e sono quindi in tenera età, possa presentare seri inconvenienti. Gli studi di puericoltura sono complessi, comprendono argomenti inadatti alla mente infantile, nella quale ancora non è nato l'interesse per le questioni relative alla maternità. Tali studi possono facilmente turbare le coscienze con nozioni non ancora opportune, e distrarre le intelligenze dagli insegnamenti essenziali.

Esprime la speranza che il Ministro voglia abbandonare il disegno di legge. È allo studio una riforma generale della scuola; l'insegnamento della puericoltura potrà, da tale riforma, essere organizzato in maniera meglio corrispondente all'età e alla mentalità delle giovani allieve.

FEDELE. Il disegno di legge prevede l'insegnamento della puericoltura in tutte le scuole medie femminili. Vi saranno gravi difficoltà a trovare il necessario numero di insegnanti. Il Ministero sarà costretto a ricorrere a soluzioni di ripiego, affidando l'insegnamento, specie nei piccoli centri, ai medici condotti, quando non addirittura alle levatrici. Per questa considerazione propone che l'insegnamento della puericoltura venga limitato ai soli istituti magistrali superiori.

ORANO. È proprio dello spirito fascista accelerare i tempi anche nella vita culturale, ma occorre guardarsi dall'imporre ai giovani lo studio di questioni non adatte alla loro età. Purtroppo si è già caduti in questo inconveniente: nelle scuole di avviamento professionale, giovanetti dai dieci ai quindici anni debbono studiare fino a ventuno materie.

Perchè l'insegnamento sia fecondo, il numero delle materie deve essere ridotto. Ve ne sono molte, del resto, che possono essere assorbite nell'insegnamento di altre: ad esempio, la dottrina fascista rientra nella dottrina generale dello Stato.

La scuola deve formare anime, non riempire le menti di nozioni confuse.

Osserva che al sovraccarico di lavoro scolastico si aggiungono altre attività assorbenti: lo sport, le cerimonie pubbliche, la partecipazione alla vita del Partito. All'alunno manca il tempo di studiare, e il profitto degli studi diminuisce anche nelle materie fondamentali.

Quanto all'insegnamento della puericoltura, spera che esso sarà soprattutto un insegnamento pratico. Non gli sembra opportuno un insegnamento teorico, data l'età delle alunne alle quali viene impartito, specialmente nel primo ordine di studi.

VERSARI. Si è associato nella precedente riunione alla proposta di rinvio della discussione, ma non concorda con il senatore Gentile, quando questi chiede che l'introduzione dell'insegnamento della puericoltura debba essere sospesa fino alla riforma generale della scuola. Basta raccomandare al Ministro che tale insegnamento sia contenuto entro giusti limiti. Assicura che all'Accademia Femminile di Orvieto esso ha dato ottimi risultati.

Non crede che vada accolto il suggerimento del senatore Orano circa l'indirizzo pratico da dare allo studio della puericoltura: ritiene che esso debba contenere elementi di cultura scientifica.

Sarebbe forse opportuno limitare l'insegnamento in questione soltanto agli istituti superiori, e ridurlo da biennale ad annuale.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Riconosce l'importanza e la delicatezza della discussione, e ringrazia i senatori commissari della loro vigile opera di collaborazione.

Non intende ritirare il disegno di legge. Esso è sorto dall'opportunità, riconosciuta prima che egli assumesse il suo ufficio, di dare alle scuole medie femminili un equivalente dell'insegnamento della cultura militare impartito in quelle maschili. Il senatore Michele Romano ha espresso il timore di un nuovo aggravio agli alunni delle scuole medie, e ha criticato l'eccessiva complessità di taluni libri

di testo. Su questo ultimo punto è pienamente d'accordo. Osserva tuttavia che molti di tali libri sono stati adottati in via di esperimento, e che del resto il libro di testo è soltanto una guida, che tocca all'insegnante saper opportunamente utilizzare. In ogni modo tutti i libri di testo debbono essere riveduti e molti saranno semplificati.

Gli sembra comunque fuori di luogo temere un eccessivo aggravio di lavoro per l'introduzione nelle scuole femminili di un insegnamento equivalente a quello della cultura militare nelle scuole maschili, al quale nessuna obiezione venne mossa.

L'introduzione dell'insegnamento della puericoltura è stata decisa anche in accoglimento di un voto lungamente espresso da numerosi insegnanti e medici i quali quotidianamente constatano i gravi inconvenienti derivanti dall'ignoranza delle classi popolari in tutto quello che riguarda la più elementare igiene infantile. Per ciò non può accettare la proposta di limitare tale insegnamento alle scuole superiori. E si noti che la proposta è proprio il contrario di quanto ha chiesto la Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni la quale lo avrebbe invece limitato alle sole scuole inferiori. Le giovinette delle scuole superiori provengono generalmente da famiglie dove certi elementari principi d'igiene non sono ignorati: è invece nelle scuole inferiori, frequentate dalle classi sociali meno abbienti e meno istruite, che le giovanette hanno particolarmente bisogno di essere preparate al loro futuro compito di madri.

Crede eccessiva la preoccupazione del senatore Gentile, e cioè che l'insegnamento della puericoltura possa turbare le alunne con nozioni non opportune all'età loro; e la prova dell'infondatezza di tale timore, è nel fatto che le scuole private religiose hanno fatto buona accoglienza al provvedimento, e che durante gli ultimi due anni scolastici, in taluni istituti l'insegnamento è stato impartito, da suore, e con ottimi risultati. D'altra parte non si può disconoscere che nella società moderna la donna è messa di fronte a taluni problemi della vita molto più presto che non in passato, ed è bene che la scuola la prepari ad affrontarli.

Quanto all'eccessivo aumento delle materie d'insegnamento nella scuola secondaria, osserva che potrebbe addossarne la responsabilità a coloro che lo hanno preceduto. Non si può rivolgere l'appunto di aver accresciuto la fatica degli scolari proprio a chi si propone di imporre rigorosamente, con la Carta della Scuola, il limite massimo di ventiquattro ore di lezioni settimanali. Per contenere lo svolgimento dei corsi entro questo limite, stabilito dopo lunghe riflessioni, vi sono difficoltà innumerevoli, giacchè, mentre da una parte si insiste per la riduzione delle materie e l'alleggerimento dei programmi, dall'altra nessun insegnante ammette che la propria materia venga ridotta, ma anzi reclama a suo favore un aumento di orario.

Il senatore Vicario ha fatto alcune osservazioni sull'articolo 1 del disegno di legge. Lo scopo di detto articolo è di provvedere alla liquidazione degli emolumenti di coloro che hanno impartito l'insegnamento della puericoltura negli ultimi due anni scolastici. Qualunque modificazione che vi si volesse introdurre, porterebbe un ulteriore ritardo di tale liquidazione e sarebbero così danneggiati, per una semplice questione di forma, benemeriti insegnanti che da tempo attendono un compenso alla loro opera.

Riconosce giusta l'osservazione del senatore Fedele sulla difficoltà di affidare tutte le cattedre di puericoltura a insegnanti preparati. Finora si è avuto modo di provvedere in maniera soddisfacente, incontrando negli incaricati preparazione adeguata e senso di responsabilità. Dove queste qualità venissero a mancare, e l'efficacia dell'insegnamento non fosse sicura, si preferirà rinunciare alla cattedra di puericoltura anzichè affidarla a persone non idonee ad occuparla.

L'insegnamento della puericoltura, come quello di tutte le materie dei programmi scolastici, sarà oggetto di nuovo esame in relazione con l'adozione del limite massimo di 24 ore settimanali di scuola. Se non sarà possibile conservarlo, si potrà affidarlo alle istituzioni post-scolastiche della G. I. L. Se sarà invece possibile, come si augura, di mantenerlo, esso sarà contenuto entro giusti limiti e non sarà di aggravio per gli alunni.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro del-

l'educazione nazionale delle sue ampie ed esaurienti spiegazioni, che devono aver dissipato preoccupazioni e incertezze nell'animo dei senatori commissari.

Nessuno dei senatori ha inteso attribuire al Ministro Bottai la responsabilità dell'eccessiva estensione dei programmi scolastici. Tutti coloro che hanno esperienza dell'insegnamento sanno che essa è dovuta a circostanze complesse della vita della scuola.

Ritiene che i chiarimenti forniti dal Ministro dell'educazione nazionale possano persuadere il senatore Gentile a non insistere nella richiesta rivolta al Ministro perchè ritiri il disegno di legge.

FEDELE. Tre punti fondamentali sono stati chiariti dalle parole del Ministro dell'educazione nazionale: la necessità di provvedere ai compensi economici di coloro che hanno impartito l'insegnamento della puericultura negli scorsi anni; il riguardo che si avrà all'età delle alunne nel trattare taluni più delicati argomenti della materia; il carattere provvisorio del provvedimento in vista della riforma generale della scuola. Voterà perciò a favore del disegno di legge.

GENTILE. Dopo le assicurazioni e le delu-

cidazioni del Ministro dell'educazione nazionale ritira la sua richiesta, che peraltro non voleva avere carattere formale, ma soltanto quello di una preghiera personale rivolta al Ministro.

La limitazione degli orari scolastici a ventiquattro ore settimanali incontra la sua incondizionata approvazione.

Si dovrebbe però ridurre anche il numero delle materie, perchè gli insegnanti sono naturalmente portati a ingrandire il loro compito, e può facilmente quindi accadere che oltre alle ventiquattro ore di scuola essi impongano agli alunni un numero eccessivo di ore di studio domestico.

ORANO. Ritiene che nell'attuazione del disegno di legge il Ministro possa trovare un aiuto nei cosiddetti « Nidi materni », che in molti centri custodiscono nelle ore diurne i bambini delle famiglie popolari.

Sui sette articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 12.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

7^a RIUNIONE

Martedì 14 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio Istituto italiano per la storia antica e della annessa scuola di storia antica » (366) . . . Pag. 46

« Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul rinascimento » (383) . . . 48

« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali » (427) 48

« Trasformazione in Regi conservatori di musica dei licei musicali pareggiati di Bolzano, Cagliari e Pesaro » (436) 48

« Estensione alla scuola della Gioventù Italiana del Littorio (G. I. L.) di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù Italiana del Littorio » (437) 49

« Modifica alla composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche » (438) 49

« Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche » (439) 49

(Discussione e approvazione):

« Aumento di 5 milioni del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito cinematografico istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro » (379) Pag. 46

« Autorizzazione all'Ente nazionale industrie cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica » (440). 50

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Crispolti, Curatulo, De Michelis, Di Marzo, Fedele, Gatti Girolamo, Gentile, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Balbino, Mambretti, Montresor, Moresco, Muscatello, Nunziante, Orano, Oriolo, Ovio, Pende, Piola Caselli, Quarta, Romano Michele, Rubino, Soler, Spasiano, Versari, Vinassa de Regny, Vinci e Zerboglio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Antona Traversi, Cian, Crespi Mario, De Riseis, Faelli, Galli, Leicht, Mazzoni, San Martino, Serpieri, Tolomei, Vicario e Viola.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio istituto italiano per la storia antica e della annessa scuola di storia antica » (366).

FEDELE. Il Governo fascista, riordinando gli Istituti storici nazionali, provvide opportunamente a creare il R. Istituto per la storia antica con l'intento di promuovere gli studi di un'età che è così gloriosa parte della nostra storia nazionale. Ma i mezzi assegnati al nuovo Istituto con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 628, furono insufficienti. Era necessario che essi fossero adeguati alla stessa misura con la quale il Governo ha assicurato la vita degli altri Istituti storici, soprattutto per le spese che importa il funzionamento della scuola annessa a ciascun Istituto, per l'incremento della biblioteca e per le varie pubblicazioni e lavori scientifici.

Pertanto l'opportunità del disegno di legge è così evidente, che non occorre un lungo discorso per raccomandarlo all'approvazione della Commissione.

L'oratore crede opportuno aggiungere un suggerimento al Ministro dell'educazione nazionale perchè voglia aumentare anche il contributo governativo all'Istituto di numismatica, creato di recente, che è ben lungi dall'essere in grado di svolgere un'azione efficace. Basterebbe portare il contributo a 50.000 lire. Sarebbe anche necessario creare borse di studio per giovani studiosi di numismatica.

Termina rivolgendo un saluto alla memoria del senatore Mazzocolo che ha lasciato in eredità all'Istituto di numismatica la sua collezione di medaglie.

PRESIDENTE. Si associa, a nome della Commissione, al saluto inviato alla memoria del senatore Mazzocolo.

Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione, dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento di cinque milioni del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito

cinematografico istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro » (379).

MONTRESOR. Fra i provvedimenti emanati dal Regime per lo sviluppo del credito cinematografico è l'istituzione di una Sezione autonoma con un fondo di 40 milioni, formato con versamenti della Banca del Lavoro per 20 milioni, e per altri 20 dello Stato.

Queste erogazioni, per il fatto che sono soggette a un tardo ricupero e perchè non bastano a sopperire all'impulso dell'industria cinematografica italiana, hanno avuto ulteriori aumenti da parte dello Stato e della Banca del Lavoro, onde il Fondo attualmente raggiunge, col capitale iniziale, i 63 milioni.

Lo Stato viene ora nuovamente incontro ai bisogni dell'industria cinematografica con altri 5 milioni, da versarsi in 3 rate annuali, ed inoltre invita l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale a sottoscrivere altre quote di conferimento, anche in deroga ai propri statuti.

Lo Stato formerà pure un capitale di riserva di altri 10 milioni con rate annuali di 2.500.000 lire che consentiranno sperati apporti di nuovi Enti, in modo che la sezione autonoma della Banca del Lavoro possa raggiungere complessivamente 100 milioni.

La cifra non può sostenere il confronto con la potenzialità economica di altri Stati, ma è indice dello sforzo volonteroso che l'Italia compie a beneficio di un'industria che ha un'alta funzione economica, sociale e morale.

PIOLA CASELLI. È dolente di non poter dare il suo voto a questo disegno di legge, che, comportando un notevole impegno finanziario, avrebbe dovuto essere sottoposto alla Commissione di finanza.

Questa osservazione è stata già fatta in seno alla Commissione suddetta dal senatore Martin Franklin, nella riunione dell'8 corrente; il Presidente della Commissione ha dichiarato che l'avrebbe trasmessa al Presidente del Senato, essendo desiderabile che siano riservati alla Commissione di finanza i provvedimenti che hanno un contenuto finanziario. È chiaro che i membri della Commissione dell'educazione nazionale e cultura popolare che fanno parte

anche di quella di finanza, vengono a trovarsi in una condizione imbarazzante di fronte a un disegno di legge che costituirà un fatto compiuto quando dovranno esaminare nella Commissione di finanza il bilancio del Ministero della cultura popolare.

Egli poi si trova in una situazione ancora più difficile, quale relatore di detto bilancio per l'esercizio in corso. Nella sua relazione osservò che ci troviamo ancora ben lontani dal successo nel campo della cinematografia nazionale, malgrado il crescendo delle spese e degli oneri finanziari a carico dello Stato, ed espresse il voto che in questo momento di grave pressione tributaria l'aiuto dello Stato rimanga stabilizzato sia nella cifra della spesa, sia nel sistema delle sovvenzioni, secondo le previsioni del proposto bilancio. Il Ministro rispose che queste erano infatti le sue direttive. Questo disegno di legge s'ispira invece a direttive contrarie così nell'ammontare della spesa come nel sistema, perchè aumentando la dotazione del credito cinematografico si aumentano anche quelle sovvenzioni per le produzioni cinematografiche che erano state condannate dal Ministro nel discorso alla Camera sul bilancio 1938-39.

Dichiara che si asterrà dalla votazione sul complesso del disegno di legge. Voterà contro il secondo comma, per il quale domanda votazione separata. A parte che si tratta di una disposizione per la quale occorrerebbe il parere del Ministero delle corporazioni e della corrispondente Commissione legislativa del Senato, non comprende come i fondi delle Assicurazioni e della Previdenza sociale, destinati al benessere dei lavoratori, possano essere stornati a favore della produzione cinematografica.

ORIOLO. Il cinematografo ha un'importanza ormai incontestabile nella diffusione della cultura popolare. La lamentata decadenza del cinema italiano è appunto dovuta alla mancanza di mezzi finanziari. Anche le produzioni migliori dell'industria italiana hanno un pubblico relativamente ristretto essendo la loro diffusione limitata al solo mercato nazionale. L'aiuto finanziario dello Stato è quindi indispensabile, se non si vuole che vada in rovina un'industria che ha anche un alto fine autarchico, in quanto diminuisce l'importazione dei filmi esteri pagati in oro.

SOLER. A proposito del seconda comma del

disegno di legge in esame dubita che la Commissione abbia la competenza di dare il voto sopra una questione che riguarda deroghe a disposizioni statuarie dei due Istituti di assicurazione.

ORANO. Condivide l'opinione del senatore Piola Caselli sul poco successo ottenuto finora dalla cinematografia italiana. Il gusto del pubblico raramente concorda con quello di una commissione giudicatrice. Bisogna convenire che purtroppo il pubblico continua a preferire la produzione estera, così nel cinema come nella letteratura. È meglio che il Ministero, anzichè sovvenzionare la preparazione di filmi, premi quelli che hanno già ottenuto successo presso il pubblico.

DE MICHELIS. Ritiene più opportuno ed utile che nelle condizioni presenti della cinematografia il Governo continui a sovvenzionare direttamente la produzione dei filmi.

Quanto all'osservazione del senatore Piola Caselli sulla competenza della Commissione di finanza, gli sembra che si debba lasciare a chi spetta il compito di distribuire i disegni di legge e la responsabilità di determinare se occorra il parere della Commissione di finanza oltre quello della Commissione tecnica, che deve esaminare il provvedimento secondo la sua finalità. È utile che certi provvedimenti possano esser presi in considerazione dalla Commissione di finanza dopo esser stati esaminati dalla Commissione tecnica.

PIOLA CASELLI. Concorda con il senatore De Michelis sull'utilità di un esame contemporaneo (a Commissioni riunite) o successivo da parte della Commissione di finanza. Rassicura il senatore Oriolo sul pericolo che l'industria cinematografica italiana possa essere danneggiata dall'eventuale mancanza delle sovvenzioni previste dal disegno di legge in esame. Aiuti larghissimi sono già previsti nel bilancio.

Osserva che la Sezione autonoma della Banca del Lavoro venne creata per sostituire il Ministero nel servizio di anticipazione per la preparazione di nuovi filmi. Aumentandone ora la dotazione il Ministero ritorna praticamente al sistema di prima.

PRESIDENTE. È d'accordo con il senatore De Michelis. Vi sono provvedimenti che, pur comportando un notevole onere finanziario,

debbono essere presentati alle Commissioni tecniche: per esempio, l'istituzione di una nuova università non potrebbe esser sottratta all'esame preventivo della Commissione dell'educazione nazionale. La Commissione di finanza in sede di esame degli stati di previsione della spesa o di variazioni di bilancio avrà modo di studiare i provvedimenti sotto quegli aspetti che sono di sua competenza.

Quanto alla questione dei contributi che certi istituti dovrebbero dare in deroga ai loro statuti, osserva che non è certamente la prima volta che questo accade; non è quindi il caso di sollevare una questione in proposito.

Accogliendo la proposta del senatore Piola Caselli mette ai voti il comma 2° dell'articolo unico.

È approvato.

Mette quindi ai voti l'intero articolo unico nel testo ministeriale.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul Rinascimento » (383).

ORANO. Il compito affidato al Centro nazionale di studi sul Rinascimento è dei più vasti e complessi. Il glorioso periodo della Rinascenza costituisce uno dei vanti maggiori della nostra storia, ed è oggetto di ricerche e di studi sistematici, d'interpretazioni sempre nuove da parte dei pensatori di tutti i Paesi.

La dotazione sin qui concessa, ove solo si pensi alla necessaria raccolta delle pubblicazioni nazionali e straniere, è inadeguata al raggiungimento dei fini assegnati al Centro, già benemerito per il lavoro compiuto.

Non sembra quindi eccessiva la proposta di un aumento da lire 30.000 a lire 100.000. Il pensiero di quanto non fu fatto nel passato per un così alto dovere culturale e il pensiero di come i Paesi esteri anche di minore entità hanno contribuito alla conoscenza del Rinascimento, muovano la Commissione a dar la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione, dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo e a corto metraggio dichiarate nazionali » (427).

MONTRESOR. L'industria cinematografica specialmente in questo periodo di tempo si trova in grave disagio finanziario sia per la limitazione dei mercati, sia per i costi di produzione.

È quindi opportuno che oltre a tante lodevoli provvidenze del Regime per alleviare il transitorio disagio delle società cinematografiche, sia concessa ai redditi di produzione delle pellicole nazionali, l'esenzione della ricchezza mobile per tre anni, a cominciare dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'obiezione che non tutte le case cinematografiche si trovano in identiche condizioni di disagio non regge; in ogni modo l'eventuale rafforzamento di alcune di esse, per effetto della temporanea esenzione, tornerà poi a vantaggio della bilancia dello Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione, dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Trasformazione in Regi conservatori di musica dei licei musicali pareggiati di Bolzano, Cagliari e Pesaro » (436).

PRESIDENTE. Dà lettura delle osservazioni del senatore San Martino, sul disegno di legge.

Il disegno di legge in esame non aumenta il numero delle scuole musicali; cosa che non sarebbe desiderabile. Non si va incontro quindi all'inconveniente di accrescere il già esuberante numero dei professionisti ma solo si trasformano in istituti Regi, istituti pareggiati esistenti da tempo.

Ragioni di giustizia e di carattere geografico e storico consigliano l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione, dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione alla Scuola della Gioventù Italiana del Littorio (G. I. L.) di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù Italiana del Littorio » (437).

PRESIDENTE. Dà lettura delle osservazioni del senatore Versari, sul disegno di legge.

La Scuola di specializzazione militare in Bolzano, che ha la finalità di preparare per le Forze Armate gli specialisti, veniva istituita col Foglio di disposizioni del P. N. F. del 23 maggio XVII, n. 1329.

Il Ministero della guerra aveva già precedentemente studiato, nelle linee generali, il fine della Scuola, che è la preparazione dei giovani all'arruolamento volontario in talune fra le più importanti categorie di specializzati dell'Esercito. I giovani provenienti dalla Scuola hanno titolo di preferenza nell'arruolamento e potranno conseguire il grado di sottufficiale.

In base ad accordi col Ministero dell'educazione nazionale e con quello delle finanze, è stato preparato il disegno di legge in esame per poter estendere anche alla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed alla scuola tecnica che fanno parte della Scuola di specializzazione militare in Bolzano, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 255, concernenti la sistemazione delle scuole medie dei collegi della Gioventù Italiana del Littorio.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica alla composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche » (438).

MONTRESOR. La deficienza di elementi tecnici nella composizione del Comitato di disci-

plina per l'apertura di nuove sale cinematografiche ha opportunamente suggerito una lieve riforma, che s'ispira sostanzialmente alle norme che regolano la costruzione dei teatri.

Così, eliminando alcuni elementi, si è modificata la composizione della Commissione, in modo da darle una fisionomia rispondente ai fini che debbono proporsi i costruttori di nuove sale cinematografiche, le quali hanno una stretta affinità con quelle teatrali per quanto concerne il decoro, la capacità dei locali, e la sicurezza delle persone.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione, dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche » (439).

MONTRESOR. Il disegno di legge in esame si propone di eliminare l'inconveniente gravissimo che una pellicola sia presentata alla revisione ad opera compiuta, anche quando il soggetto sia tale da non consentire che il Ministero della cultura popolare ne permetta la proiezione nelle pubbliche sale.

Il disegno di legge originario proponeva un controllo preventivo, invocato anche dalla Federazione degli industriali dello spettacolo, che imponeva al produttore, di ottenere, prima di accingersi all'opera, il « nulla osta » sul soggetto, sulla sceneggiatura, sul piano finanziario e sull'elenco del personale artistico e tecnico.

La Camera dei Fasci, cui parvero troppo rigide queste ultime disposizioni, col consenso del Governo le ha opportunamente modificate, togliendo dall'articolo 1 le lettere a) e b), e conservando solamente l'indicazione generica sulle necessità di ottenere il « nulla osta » dal Ministro. In questo modo certamente si salva il decoro della produzione nazionale e si evitano lamentati inconvenienti di varia indole.

Indotto dall'argomento l'oratore esprime l'opinione che sarebbe opportuno sconsigliare le troppo frequenti riduzioni di commedie e di produzioni teatrali in genere. Non si può sempre felicemente travasare una forma d'arte in un'altra. Nelle storie antiche e recenti, nelle

nobili passioni umane, nei generosi esempi di eroismo o di pacata saggezza familiare si possono ben trovare temi che rispondono al fine educativo e morale di questa geniale forma d'arte.

Sui sei articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica » (440).

MONTRESOR. Col disegno di legge in discussione lo Stato diventa sempre più efficacemente produttore nell'industria cinematografica, perchè, affermata la necessità di promuovere contatti e compartecipazioni con sanè

aziende straniere, consente all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, di assumere per conto dello Stato e fino alla concorrenza di tre milioni, partecipazioni azionarie in società cinematografiche, per tutto quello che riguarda l'attività produttrice e divulgatrice delle medesime.

In sostanza si tratta di un ulteriore aumento di capitale dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche sul bilancio di previsione del Ministero delle finanze.

PIOLA CASELLI. Osserva che il provvedimento in esame è un duplicato della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 774, che permette di assumere per fini analoghi partecipazioni fino a 36 milioni.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

8^a RIUNIONE

Lunedì 18 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente " Casa di Oriani " » (447) Pag. 54

« Disposizioni riguardanti la Fondazione " Il Vittoriale degli Italiani " » (449) 55

« Protezione delle cose di interesse artistico o storico in caso di guerra » (458) 56

(Discussione e approvazione):

« Concessione di abilitazione " ad honorem " all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico » (448) 54

(Rinvio):

« Disciplina delle Mostre d'arte antica » (457) 56

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Crispolti, Curatulo, De Michelis, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Gentile, Giordano, Giovara, Leicht, Mambretti, Mazzoni, Nunziante, Oriolo, Petrone Michele, Piola Caselli, Quarta, Romano Michele, Rubino, San Martino, Soler, Spasiano, Vicario, Vinassa de Regny, Vinci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Antona Traversi, Cappa, Cian, Crespi Mario, Faelli, Montresor, Pende, Serpieri, Zerboglio.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Sui lavori della Commissione.

VINASSA DE REGNY. Desidera premettere alla discussione dei disegni di legge una sua osservazione. Alcuni dei testi a stampa sono stati trasmessi ai senatori commissari solamente due giorni prima della riunione della Commissione. Già altre volte i senatori si sono lamentati della brevità del termine concesso ai commissari per lo studio dei disegni di legge e per la preparazione di eventuali emendamenti.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

8^a RIUNIONE

Lunedì 18 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente " Casa di Oriani " » (447) Pag. 54

« Disposizioni riguardanti la Fondazione " Il Vittoriale degli Italiani " » (449) 55

« Protezione delle cose di interesse artistico o storico in caso di guerra » (458) 56

(Discussione e approvazione):

« Concessione di abilitazione " ad honorem " all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico » (448) 54

(Rinvio):

« Disciplina delle Mostre d'arte antica » (457) 56

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Crispolti, Curatulo, De Michelis, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Gentile, Giordano, Giovara, Leicht, Mambretti, Mazzoni, Nunziante, Oriolo, Petrone Michele, Piola Caselli, Quarta, Romano Michele, Rubino, San Martino, Soler, Spasiano, Vicario, Vinassa de Regny, Vinci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Antona Traversi, Cappa, Cian, Crespi Mario, Faelli, Montresor, Pende, Serpieri, Zerboglio.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Sui lavori della Commissione.

VINASSA DE REGNY. Desidera premettere alla discussione dei disegni di legge una sua osservazione. Alcuni dei testi a stampa sono stati trasmessi ai senatori commissari solamente due giorni prima della riunione della Commissione. Già altre volte i senatori si sono lamentati della brevità del termine concesso ai commissari per lo studio dei disegni di legge e per la preparazione di eventuali emendamenti.

Sarebbe ormai necessario trovare il modo di eliminare questi inconvenienti, se si vuole che le Commissioni svolgano un lavoro meditato.

GENTILE. I disegni di legge posti all'ordine del giorno della seduta odierna non hanno carattere di urgenza. Si potrebbe pertanto rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Concorda con i senatori Vinassa De Regny e Gentile, quanto all'opportunità che si elimini l'inconveniente del ritardo nella distribuzione dei disegni di legge. Cercherà di ottenere che si distribuiscano ai senatori commissari i disegni di legge appena siano stati trasmessi alla Camera, quando sia prevedibile che manchi il tempo per distribuirli, con un ragionevole anticipo sul giorno della riunione della Commissione, una volta avvenuto l'esame da parte della Camera.

La richiesta del senatore Gentile di rinviare la discussione non può essere accolta, dato che il termine per l'esame di alcuni disegni di legge scade il 28 prossimo.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'ente " Casa di Oriani " » (447).

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di conservare all'Ente « Casa di Oriani » i contributi comunali, ai quali con la fine dell'anno 1938 era venuto meno il carattere di obbligatorietà. Opportunamente per altro il disegno di legge non fissa la misura di tali contributi, lasciandone la determinazione ai singoli comuni, onde evitare la necessità di apportare variazioni alla legge qualora le mutate condizioni finanziarie dei comuni contributori consigliassero di modificarli.

Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione, dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di abilitazione " ad honorem " all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di

studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico » (448).

LEICHT. Il disegno di legge in esame è in relazione con l'adozione dei sistemi stenografici nazionali, Meschini e Cima, in aggiunta al sistema Gabelsberg-Noe. L'articolo 1° concede agli assertori del metodo Cima distinzioni uguali a quelle che furono già concesse all'autore del metodo Meschini, cioè il diploma *ad honorem*, con tutti gli effetti di legge, per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia. L'articolo 2 permette di derogare una volta tanto alla disposizione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XV, n. 1521, che richiede il possesso di un diploma di scuola media superiore a coloro che vogliono prender parte agli esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia. È data infatti facoltà al Ministro dell'educazione nazionale di ammettere in via del tutto eccezionale agli esami di abilitazione suddetti anche chi sia sprovvisto d'un diploma di scuola media superiore, ma sia in possesso d'un titolo di abilitazione all'insegnamento stesso anche per un solo sistema di stenografia.

PIOLA CASELLI. Non intende muovere critiche alle disposizioni del disegno di legge ma solo osservare in linea generale che non corrisponde alla sana tradizione legislativa emanare leggi *ad personam*, salvo casi eccezionali giustificati da importanti ragioni politiche d'ordine nazionale. Sarebbe stato più opportuno conferire al Ministro, con l'articolo 1, una facoltà generica.

LEICHT. Concorda con il senatore Piola Caselli. Osserva tuttavia che in questo caso si è seguito un precedente, quello del professor Meschini. Inoltre, mentre una facoltà generica concessa al Ministro avrebbe moltiplicato le domande al Ministero per la concessione del diploma *ad honorem*, designando con precisione le persone che devono godere del privilegio, si pone un limite rigoroso alla concessione.

ALBERTI. C'è purtroppo da temere che l'aver posto questo limite condurrà presto o tardi ad emanare altre leggi *ad personam* per casi analoghi che si potranno presentare.

PRESIDENTE. Concorda con i senatori Piola Caselli ed Alberti. L'insegnamento della stenografia e la sua organizzazione occupano da molti anni il Ministero. È d'augurarsi che anch'esso possa trovare finalmente una sistemazione definitiva.

FEDELE. Gli insegnanti di stenografia non godono di nessuna stabilità di carriera. L'incarico dell'insegnamento viene loro rinnovato di anno in anno.

Chiede che la Commissione formuli un voto perchè nell'applicazione della Carta della Scuola si provveda a dare agli insegnanti di stenografia e dattilografia una posizione stabile, che elimini l'attuale precarietà della loro condizione di incaricati annuali.

LEICHT. Si associa alle parole del senatore Fedele.

GATTI GIROLAMO. È giusto formulare un voto per la sistemazione degli insegnanti di stenografia. Bisogna tener presente però che anche nell'insegnamento universitario vi sono professori il cui incarico deve essere riconfermato di anno in anno. Converrebbe forse non limitarsi a chiedere una sistemazione definitiva degli insegnanti di stenografia ma chiederla per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni di instabilità.

FEDELE. Risponde che il caso è diverso. Gli incarichi annuali nelle facoltà universitarie riguardano l'insegnamento di materie facoltative, mentre la stenografia in certe scuole è materia obbligatoria.

Inoltre gli incaricati delle Università hanno per lo più anche altri proventi per vivere, oltre il modico stipendio dell'insegnamento. Prega il senatore Gatti di non insistere a voler estendere la questione a casi che sarà opportuno esaminare, se mai, in altra sede.

GATTI GIROLAMO. Non insisterà, sebbene non sia esatto che tutti gli incaricati universitari abbiano altri proventi oltre lo stipendio.

PRESIDENTE. Mette ai voti la raccomandazione proposta dal senatore Fedele:

« La Commissione fa voti che nell'applicazione della Carta della Scuola, si provveda a dare agli insegnanti di stenografia e dattilografia una posizione stabile che elimini l'at-

tuale precarietà della loro condizione di incaricati annuali dell'insegnamento ».

La Commissione approva.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti la Fondazione " Il Vittoriale degli Italiani " » (449).

BODRERO. Il disegno di legge tende a uniformare la Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » alla disciplina giuridica comune a tutti gli Istituti culturali, ponendolo alle dipendenze del Ministero delle Finanze, per quanto concerne la gestione patrimoniale, e del Ministero della Educazione Nazionale per quanto invece riguardi la sua attività culturale. A tale scopo è rinnovata la composizione del Consiglio della Fondazione, ed il controllo della gestione finanziaria è affidata a tre revisori dei conti designati dai Ministri delle Finanze e dell'Educazione Nazionale e dal Presidente della Corte dei Conti.

In tal modo quella Fondazione che il grande Poeta creò per raccogliere atti, documenti e studi della sua complessa vita e della sua opera multiforme, diviene oggi un centro organico e regolare alle cui funzioni concorrono gli enti più specificatamente indicati per le funzioni cui esso è destinato, alla pari con gli altri centri di studi fondati in questi ultimi anni. Tale riordinamento del Vittoriale contribuirà, certamente a raccogliere nel modo il più possibile compiuto le testimonianze di quell'esistenza prodigiosa, a compilare la bibliografia sterminata dell'opera di Gabriele d'Annunzio, a pubblicare l'edizione critica di tutte le sue opere a documentazione della vastissima coltura in esse transfusa. Ma servirà altresì per mezzo di edizioni divulgative, di conferenze, di rappresentazioni, a render sempre più popolare quella grande figura di Poeta e di combattente, di condottiero e di scrittore

che è rimasta unica ed incomparabile nella nostra storia e forse in quella di tutto il mondo.

PRESIDENTE. Si compiace con il senatore Bodrero per la chiara ed efficace illustrazione del disegno di legge.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« **Disciplina delle Mostre d'arte antica** »
(457).

PRISIDENTE. Comunica che il Governo ha espresso il desiderio che la discussione del disegno di legge sia rinviata. Se nessuno fa osservazioni, s'intende che la Commissione accetta il rinvio.

FEDELE. Senza entrare nel merito del disegno di legge, coglie l'occasione per dar lettura, a semplice titolo di informazione di un brano di una lettera ricevuta dal podestà di Chiusi: « In seguito a premurosi inviti del Ministero, questo Municipio inviò alla Mostra autarchica del minerale italiano alcuni cimeli di questo Civico Museo, fra i quali uno dei più preziosi era un grande sarcofago fittile policromato con figura giacente sul coperchio, di squisita fattura. Quando questi oggetti sono stati restituiti, è stato constatato che il volto della figura del sarcofago sopra descritto tornava orribilmente sfregiato per molteplici scrostature della policromia, scrostature che lo rendevano anche monocolo. Da ciò è derivato un irreparabile danno estetico con congiunta menomazione del valore dell'opera ».

Esprime la speranza che simili deplorabili inconvenienti non abbiano a ripetersi, e che a tanto valga il disegno di legge che sarà esaminato a suo tempo dalla Commissione.

PRESIDENTE. Concorda con il senatore Fedele. Le migrazioni alle quali sono costrette troppo spesso le opere d'arte fanno correr loro rischi gravissimi. Ricorda di esser stato personalmente contrario all'invio alla Mostra di Londra di opere di insigne valore, la cui per-

dità avrebbe rappresentato una vera sciagura nazionale. Farà presente al Ministro dell'Educazione Nazionale il caso segnalato dal senatore Fedele. Presentandosene l'occasione, crede opportuno esprimere un voto perchè si evitino anche in Italia i trasporti delle opere d'arte.

Approvazione del disegno di legge: « Protezione delle cose di interesse artistico o storico in caso di guerra » (458).

RUBINO. L'importanza e la tempestività di questo disegno di legge non hanno bisogno di essere sottolineate.

Si tratta di preservare il patrimonio artistico e culturale della Nazione dai gravi rischi della guerra moderna.

Per conseguire tale scopo è indispensabile che lo Stato abbia a sua disposizione tutti gli opportuni mezzi giuridici. Il presente disegno di legge provvede a tale necessità con pochi e precisi articoli, che danno al Ministro dell'Educazione Nazionale la facoltà di prendere le misure necessarie per la protezione delle cose mobili ed immobili che presentino interesse artistico o storico. Le cose di proprietà privata sono pur esse contemplate nel disegno di legge, come stabilisce l'articolo 1, il quale richiama gli articoli 16 e 17 della legge (1 giugno 1939) sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, e stabilisce le norme relative alle spese per i necessari provvedimenti.

Alle cose appartenenti ad enti ecclesiastici il Ministro dell'Educazione Nazionale provvederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Un provvedimento indispensabile perchè lo Stato possa sorvegliare ed attuare le opere per la suddetta difesa, è la requisizione temporanea in caso di guerra di tutti i locali che saranno ritenuti idonei alla conservazione delle cose da proteggere. Nell'articolo 3 sono disposte le norme per la determinazione dell'indennità dovuta. Nel caso di non accettazione da parte dei proprietari, essa verrà fissata secondo le vigenti leggi sulla requisizione temporanea degli immobili per gravi ed urgenti necessità pubbliche.

L'articolo 4 stabilisce che l'esecuzione dei lavori eventualmente occorrenti agli immobili requisiti o presi in locazione, sarà assunta dal Ministero dei Lavori Pubblici, sul cui bilancio saranno introdotte, con decreti del Ministro delle Finanze, su proposta dei Ministri dell'Educazione Nazionale e dei Lavori Pubblici, le necessarie variazioni.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 11,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

9^a RIUNIONE

Venerdì 22 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente BODRERO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Disciplina delle Mostre d'arte antica » (457)

Pag. 61

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Bazan, Bodrero, Crispolti, Curatulo, Di Marzo, Fedele, Gentile, Giordano, Giuliano Balbino, Mambretti, Montresor, Moresco, Oriolo, Ovio, Petrone Michele, Quarta, Sammartino, Soler, Spasiano, Vicario.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Antona Traversi, Cappa, Crespi Mario, De Michelis, Faelli, Gigante, Leicht, Orano.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle Mostre d'arte antica » (457).

FEDELE. Il moltiplicarsi delle mostre o delle esposizioni, sia all'interno sia all'estero, di opere di arte antica, di manoscritti e di cimeli bibliografici non giova certamente alla conservazione del prezioso patrimonio artistico e bibliografico della nazione del quale è necessario avere cura gelosa.

Quando opere d'arte, fra le più preziose delle nostre pinacoteche, furono inviate a Londra, tutti ricordano con quale trepidazione per la loro sorte sia stato seguito il viaggio della nave che le trasportava. Inviare opere d'arte per la loro natura delicatissime a S. Francisco, con frequenti trasbordi, a traverso vaste regioni di clima diverso, è stato certamente un errore. Inoltre allontanare per molto tempo dalle raccolte pubbliche opere importanti è diminuire l'efficacia educativa che le nostre raccolte si propongono di conseguire nel popolo.

Il presente disegno di legge vieta definitivamente l'invio all'estero di opere d'arte antica, di manoscritti, d'incunabuli e dei libri rari dei quali si abbiano nelle biblioteche meno di tre esemplari. Se opere d'arte antica, manoscritti, incunabuli e libri rari appartengano a privati, si deve ottenere, per inviarli all'estero,

l'autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale.

Non meno opportuna è la disposizione per la quale nell'interno del Regno non si può tenere più di una mostra od esposizione all'anno con opere di arte antica di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente od istituto legalmente riconosciuto. Anche le mostre od esposizioni di opere d'arte antica appartenenti a privati, nell'interno del Regno, debbono essere autorizzate dal Ministro per l'Educazione Nazionale. Egualmente il Ministro per l'Educazione Nazionale potrà autorizzare nell'interno del Regno mostre di manoscritti, incunabuli e di libri rari, purchè siano organizzate da biblioteche governative o da biblioteche di pubblici enti, con quelle garanzie che tutelino la conservazione e la incolumità delle opere esposte.

L'oratore ricorda di aver letto nella riunione precedente una lettera del podestà di Chiusi, che lamentava i gravissimi danni sofferti da un prezioso cimelio inviato alla Mostra autarchica del minerale italiano. Era quello un esempio ammonitore dei pericoli che corrono le opere d'arte trasportate fuori della loro sede.

A questo proposito vuole aggiungere una raccomandazione: è stato detto che si vorrebbero lasciare a New York per tutta la durata della guerra i capolavori inviati a quella esposizione, fra i quali è la Madonna della Seggiola di Raffaello. L'oratore ritiene invece che sia necessario che tali opere ritornino in Italia al più presto, e propone che la Commissione formuli un voto in proposito.

PRESIDENTE. Dà lettura della raccomandazione presentata dal senatore Fedele:

« Poichè si afferma che le opere italiane d'arte antica, tra le quali è la Madonna della Seggiola di Raffaello, che sono state inviate al di là dell'Oceano, debbano rimanere colà finchè non si è chiuso il presente periodo di guerra e di turbamenti internazionali, la Commissione del Senato propone che il Governo italiano provveda, in quel modo che esso reputerà migliore e più sicuro, a farle ritornare in Italia nel più breve tempo possibile ».

La Commissione approva.

GIULIANO BALBINO. Non si può pensare senza inquietudine che opere preziose appartenenti al patrimonio artistico nazionale si trovino all'estero mentre la situazione internazionale è piena di incognite. La sollecitudine del ritorno si impone; questo però deve essere organizzato in maniera da garantire al massimo l'incolumità dei capolavori, rimpatrianti attraverso i mari insidiati da tanti pericoli. L'invio di una nave da guerra non gli sembrerebbe provvedimento sproporzionato al valore anche della sola Madonna della Seggiola.

SAN MARTINO. Domanda che cosa si intenda per arte antica ai fini del disegno di legge. Vi sono in Italia tesori d'arte non antica, che pure dovrebbero essere tutelati dalla legge: i quadri per esempio del Michetti, di Morelli, di Segantini.

FEDELE. L'articolo 8 aggiunto dalla Commissione della Camera risponde alla domanda del senatore San Martino, precisando che le disposizioni del disegno di legge non si applicano alle opere di artisti viventi e alle opere la cui esecuzione non risalga oltre i cinquanta anni.

MORESCO. Ritiene giusta l'osservazione del senatore San Martino e vorrebbe estenderla, oltre che ai capolavori dell'arte recente, anche ai cimeli storici, che pur non essendo opere d'arte, hanno talvolta grande valore.

Il Rettore dell'Università di Genova, per esempio, ha in custodia la bandiera di Goffredo Mameli; allo stato attuale della legislazione in materia riesce difficile rispondere negativamente agli enti che la chiedono per esporla in mostre patriottiche o storiche.

PRESIDENTE. Sarebbe stato forse opportuno ricavare dal più comprensivo articolo 1 della legge sulla tutela del patrimonio artistico, la definizione delle opere d'arte da proteggere col disegno di legge in esame.

SAN MARTINO. È d'avviso che si debba consigliare la massima cautela nel concedere permessi di esportazione temporanea di oggetti di valore artistico appartenenti a collezioni private. Queste sono molte volte nelle mani di commercianti, i quali, una volta fatto uscire dal Regno un oggetto d'arte, possono trovar modo di non farvelo rientrare.


PRESIDENTE. Risponde al senatore San Martino che la questione alla quale ha accennato è già contemplata dalla legge per la tutela del patrimonio artistico nazionale.

Sugli otto articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

ERRATA-CORRIGE. — Per un errore di stampa il senatore Moresco è stato omissso nell'elenco dei presenti all'8^a riunione.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

1^a RIUNIONE

Sabato 6 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente LISSIA

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bonardi, Giovanni Cattaneo, Cattaneo Della Volta, Ciano, Cimati, Ciruolo, Colosimo, Cozza, Crispo Moncada, De Vito, Di Donato, Dho, Drago, Lissia, Mariotti, Mazzoccolo, Moris, Nicastro, Orlando, Saporiti, Sili, Soler, Tassoni, Theodoli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Foschini, Gambardella, Giusti del Giardino, Roneo, Rubino.

Discorso del Presidente.

PRESIDENTE. Invita la Commissione ad elevare il pensiero alla Maestà del Re Imperatore e al Duce del Fascismo. Invia un fervido saluto al Presidente del Senato.

Saluta i componenti la Commissione ed esprime l'augurio che l'opera legislativa che verrà compiuta abbia pregio di concreta utilità.

Dà notizie alla Commissione di alcune norme di carattere pratico circa lo svolgimento dei lavori specie per quanto riguarda le relazioni, gli emendamenti e la presenza dei senatori.

COZZA. Osserva che alcuni disegni di legge di competenza specifica della Commissione vengono assegnati alla Commissione di Finanza in quanto contengono anche provvedimenti di carattere finanziario. Fa voti che i disegni di legge che hanno prevalente interesse tecnico non vengano distolti dall'esame della competente Commissione.

BONARDI. Si associa.

PRESIDENTE. Dichiara che l'osservazione del senatore Cozza è giusta. Ne riferirà al Presidente del Senato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla gestione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (56).

SILI. Dopo avere ricambiato il saluto del Presidente, riferisce che l'Ente Edilizio di Reggio Calabria ha deliberato di contribuire con la somma di lire 600.000 nella spesa per la costruzione in quella città di un edificio da adibire a caserma e ad uffici di Comando di Gruppo e di Legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, stabilendo che detto contributo venga erogato con il ricavato, fin dal 1940, del 15 per cento sugli affitti, da destinare a fondo di riserva con l'aggiunta della quota straordinaria del 10 per cento da costituirsi nello stesso anno.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore del centro della città di Catanzaro e delle relative norme di attuazione » (57).

DI DONATO. Riferisce che il piano di massima regolatore edilizio e di risanamento del centro della città di Catanzaro, deliberato dal

Podestà di Catanzaro ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, risponde ad esigenze primordiali di sistemazione edilizia ed igienica. Il piano ha carattere di massima, in quanto con esso sono fissati criteri generali che permetteranno di procedere nella distribuzione ed esecuzione dei lavori secondo piani particolareggiati, di mano in mano predisposti ed approvati secondo le necessità e le disponibilità finanziarie del comune. Speciali ed opportune norme sono state dettate per semplificare la procedura di espropriazione e per stabilire in maniera equa la determinazione delle indennità. Opportunamente è stato stabilito che nella determinazione del valore venale degli immobili da espropriare si debba escludere qualsiasi coefficiente in più o in meno dipendente dalla approvazione ed esecuzione del piano. Il disegno di legge, che segue a breve distanza dalla visita del Duce in Calabria, sta a dimostrare una volta di più che nel Regime Fascista alle promesse seguono rapidamente le realizzazioni.

La lettura dei tredici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione del piano regolatore di massima della città di La Spezia e della pianura di Migliarina e delle relative norme di attuazione » (58).

SOLER. Incaricato di riferire, osserva che il disegno di legge in esame ha carattere prorogabile, perchè i lavori di sistemazione da eseguirsi sono in connessione con lo sviluppo del porto.

Il disegno di legge in esame può tuttavia dar luogo a qualche rilievo. Nell'articolo 12, contrariamente a quanto è disposto in altri piani regolatori, non si assegnano limiti di tempo all'esecuzione del piano di massima, mentre si stabilisce il termine di dieci anni per la presentazione dei piani particolareggiati. Inconvenienti molteplici possono derivare dall'applicazione dell'articolo 4, che fa obbligo ai proprietari di dichiarare se intendano essi

stessi addivenire alla edificazione o alla ricostruzione nelle aree di loro spettanza.

Circa la disposizione dell'articolo 12, ove non si creda di formulare uno specifico emendamento sulla disposizione relativa al periodo di esecuzione del piano di massima, sarebbe almeno utile che si facesse al Ministro la raccomandazione che detto piano rientri per la sua attuazione nel limite decennale, consentito per piani particolareggiati.

PRESIDENTE. Riconosce la fondatezza della raccomandazione del senatore Soler. Ritiene che non si debba tenere indefinitamente vincolata la proprietà, sottoponendola, così a gravi ed inutili restrizioni. Occorre conciliare l'interesse pubblico con quello privato. È quindi pienamente d'accordo nel raccomandare al Ministro che tenga presente questo voto.

MAZZOCOLO. Si associa al voto del senatore Soler. Sarebbe opportuno concedere per l'esecuzione del piano di massima un termine più ampio dei dieci anni consentiti per i piani particolareggiati.

SOLER. Si associa alla proposta del senatore Mazzoccolo.

COZZA. Fa presente la necessità di emanare un testo unico sulle disposizioni generali riguardanti i piani regolatori, salvo poi ad emanare provvedimenti particolari di applicazione.

PRESIDENTE. Si associa alla proposta del senatore Cozza. Richiama le norme riguardanti l'indennità di espropriazione emanate con la legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359 e le confronta con la procedura adottata per il piano regolatore in esame. Fa voto a nome della Commissione che si esamini la convenienza o di integrare la legge organica o di stabilire norme speciali in materia della liquidazione della indennità di espropriazione limitatamente ai piani regolatori.

DI DONATO. Si associa facendo notare che già aveva accennato alla questione.

La lettura dei quattordici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione della Commissione per l'esame

dei piani particolareggiati del piano regolatore di Roma » (59).

ORLANDO. Incaricato di riferire, osserva che la Commissione per l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, costituita con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 luglio 1931-IX, non faceva parte un rappresentante del Ministero delle Finanze. Tale partecipazione era necessaria perchè l'articolo 16 del decreto-legge stabiliva esenzioni fiscali e con l'articolo 17 si stabiliva il concorso dello Stato nella spesa occorrente all'attuazione del piano regolatore. All'omissione ripara il disegno di legge in esame. Propone di far presente al Ministro dei Lavori pubblici la necessità di emanare una nuova norma relativa ai poteri della Commissione suddetta per evitare che senza che esista un evidente interesse pubblico, vengano di sorpresa vincolate zone del piano regolatore per le quali non si poteva sospettare tale imposizione. A tale inconveniente è facile provvedere col dare efficacia effettiva all'obbligo stabilito dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1932-X, n. 235, per cui i piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovrebbero essere resi pubblici a mano a mano che se ne preveda prossima l'esecuzione e con lo stabilire il nuovo obbligo di dare avviso direttamente agli interessati del vincolo a cui vengono sottoposti in modo che essi possano presentare le eventuali loro osservazioni ed opposizioni a norma di quanto stabilisce il citato articolo 3.

PRESIDENTE. Accoglie la raccomandazione del senatore Orlando e ritiene opportuno che si esprima al Ministro il voto che prima di procedere alla esecuzione dei piani particolareggiati emanati dopo variazioni introdotte nei precedenti piani vengano fatte nuove partecipazioni personali agli interessati onde metterli in grado di provvedere tempestivamente alla eventuale tutela dei loro interessi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII,

n. 2139, recante norme per il segnalamento visivo dei velocipedi » (60).

GRAZIOSI. Riferisce che le norme per la tutela della strada e della circolazione emanate col Regio decreto 8 dicembre 1933-XI, n. 1740, in pratica risultarono insufficienti ad eliminare i gravi inconvenienti verificatisi nel campo della circolazione, e che pertanto vennero emanate nuove norme col Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2139. Nel presentarlo poi per la conversione in legge, il governo vi ha apportato modificazioni suggerite dalla Confederazione degli industriali. Tali modificazioni riguardano l'equipaggiamento di segnalazione visiva dei velocipedi, consistenti essenzialmente nell'abbassamento del limite di larghezza dei parafranghi e del limite di diametro speculare dei fanalini, nonchè nelle disposizioni particolari circa l'applicazione alle macchine degli organi stessi di protezione. Poichè tali modifiche non compromettono la visibilità del ciclista nelle ore notturne e permettono l'utilizzazione del materiale ancora esistente in commercio appare opportuna l'approvazione del disegno di legge in esame.

BONARDI. Osserva che il limite massimo di 25 chilometri quadrati stabilito per il disco catarifrangente è inferiore alla necessità. Sarebbe opportuno che venisse abolito o almeno aumentato. Coglie l'occasione per esprimere il voto che le norme regolamentari per la circolazione delle biciclette vengano fatte osservare severamente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio della città di Napoli e delle relative norme di attuazione » (61).

MAZZOCOLO. Riferisce sul disegno di legge in esame, facendo notare che il governo fascista con alcune agevolazioni fiscali ha inteso di assecondare la provvida iniziativa del comune di Napoli tendente ad attuare la più completa redenzione edilizia della città. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha ap-

portato vari emendamenti alcuni di semplice forma, altri sostanziali che mirano ad estendere il beneficio del trattamento fiscale di favore, coerentemente al lodevole proposito di facilitare l'attuazione del risanamento totale della città di Napoli, voluto dal Governo fascista.

Col secondo comma dell'articolo 22 è esteso il trattamento fiscale di favore anche agli atti di espropriazione e di trasferimento immobiliare non eseguiti direttamente dal comune, ma da enti o privati che al comune stesso si sostituiscano nell'esecuzione dei piani regolatori in base ad apposite convenzioni. Ma nulla si è detto in ordine alle convenzioni che il comune dovrebbe stipulare con gli enti o coi privati e pertanto potrebbe sorgere il dubbio che tali convenzioni relativamente agli atti di espropriazione ed ai contratti di acquisto di immobili non beneficiassero del trattamento fiscale di favore di cui trattasi. Per ovviare a siffatta omissione, che non appare voluta dal Ministero proponente, come si desume dalla relativa relazione, anzichè proporre formale emendamento ritiene opportuno raccomandare ai Ministeri competenti di voler provvedere mediante opportune istruzioni nel senso suindicato.

PRESIDENTE. Non ha nulla da osservare sulle raccomandazioni del senatore Mazzocolo, purchè rimanga stabilità che il godimento dell'accennato privilegio fiscale va limitato alle convenzioni che il comune stipula con enti con privati soltanto allo scopo di provvedere alle espropriazioni e agli acquisti degli immobili.

La lettura dei ventitrè articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Corresponsione di compenso alla Società di Navigazione del Carnaro (Ex « Adria ») per le perdite subite in conseguenza della guerra civile in Spagna » (62).

MARIOTTI. Riferisce sul disegno di legge ed afferma che si tratta di un provvedimento di equità per danni subiti dalla Società di navigazione del Carnaro in circostanze di forza maggiore. Dal testo della convenzione con la

Società, appare evidente che la riduzione del contributo per sovvenzione globale da effettuarsi in caso di riduzione o limitazione di esercizio, doveva intendersi applicabile nel caso di limitazione volontaria o arbitraria del servizio. Nel caso in esame la limitazione del servizio era stata causata dal conflitto spagnolo. Tale limitazione ha prodotto, come risulta dal rendiconto presentato dalla Società, una perdita calcolata in L. 360.000. Il Ministero delle Comunicazioni, fatti gli opportuni accertamenti, ha ritenuto che il conto presentato dalla Società sia attendibile, ma a fine di tacitazione, la Società stessa accetta la liquidazione, a risarcimento del danno, in L. 300.000. Da ciò deriva che, mentre a norma del capitolato la ritenuta, a decurtazione del sussidio a carico della Società, avrebbe dovuto essere di L. 442.402,74, compensando le 300.000 lire di perdite accertate, resta invece un residuo a debito della Società di sole L. 142.402,74 che saranno trattenute sulla liquidazione del contributo statale.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione con la Regia Azienda Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno » (63).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Foschini riferisce sul disegno di legge e rileva che la convenzione stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni e la Società esercizio Isole Brioni il 18 aprile 1934 per il funzionamento della linea di navigazione Brioni-Pola è scaduta il 31 dicembre u. s. Il disegno di legge in esame provvede a rinnovarla

La nuova Convenzione, oltre a varianti suggerite dall'esperienza, riduce nei confronti della precedente da L. 300.000 a L. 200.000 la sovvenzione annua a carico dell'Erario. La necessità di mantenere ed accrescere, se possibile, l'efficienza economica delle isole Brioni, favorendo l'affluenza di turisti per mezzo di convenienti mezzi di comunicazione giustifica l'approvazione del provvedimento in esame.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Limitazione della responsabilità dei proprietari di navi » (64).

DE VITO. Nota che il disegno in esame non fa che riprodurre le disposizioni incluse nel progetto di Codice per la Marina mercantile, per anticiparne l'approvazione. Si è tenuto conto dei voti espressi dalla Corporazione del Mare, dal Comitato Corporativo centrale e da altri enti in quanto tali voti siano apparsi compatibili con la Convenzione internazionale di Brusselle del 25 agosto 1924 per l'unificazione delle norme concernenti la limitazione di responsabilità dei proprietari di navi, che fu resa esecutiva in Italia, e consentiti dalle riserve contenute nel protocollo ad essa annesso.

Prende quindi in esame le aggiunte e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni del progetto di Codice della Marina mercantile e che riguardano adattamenti della Convenzione al diritto interno, facendo plauso alla modernità dei concetti cui esse s'informano.

La lettura dei ventiquattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sostituzione del termine stabilito per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova » (65).

CRISPO MONCADA. Riferisce che varie circostanze e nuove necessità hanno impedito al Consorzio autonomo del porto di Genova di condurre a termine, entro il periodo di 12 anni, stabilito dal Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2693, i lavori per la sistemazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno. Il Consorzio stesso reputa che un ulteriore termine di otto anni sia indispensabile per soddisfare le varie esigenze connesse con la sistemazione della zona.

COZZA. Si associa alle considerazioni del senatore Crispo Moncada e ritiene giusti i motivi addotti dal Consorzio autonomo per il porto di Genova, nel richiedere tale proroga.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di Direttore Generale presso il Provveditorato al porto di Venezia » (66).

COZZA. Incaricato di riferire, dichiara che il provvedimento è vivamente reclamato dal ceto commerciale e marittimo della città di Venezia. Con esso si ottiene la necessaria continuità nell'azione del Provveditorato al porto di Venezia, nel campo amministrativo ed economico, continuità che verrebbe a mancare per effetto degli inevitabili mutamenti di Presidenza.

Il provvedimento ha altresì carattere d'urgenza, essendo allo studio provvedimenti tendenti ad introdurre modifiche ed aggiunte nella legge costitutiva del Provveditorato. A questi studi è bene che partecipi chi sarà poi chiamato ad attuare le disposizioni che ne deriveranno.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 marzo 1932-X, n. 269, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale » (67).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Banelli riferisce sul disegno di legge. Esso tende a soddisfare i voti reiteratamente espressi dalle organizzazioni sindacali, relativi ai provvedimenti d'ordine assistenziale per le maestranze. Riconstrandosi in pari tempo l'opportunità di semplificare la liquidazione e la riscossione dei fondi all'uopo occorrenti, affidando anche questo compito alle dogane, per la parte che riguarda i datori di lavoro, si è resa necessaria la modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277. A ciò provvede il disegno in esame, che disciplina pure la liquidazione e la riscossione da parte degli uffici di lavoro delle contribuzioni a carico dei lavoratori o dovute da altri imprenditori portuali.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione delle disposizioni per l'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento spagnolo » (68).

CATTANEO GIOVANNI. Riferisce che con il provvedimento in esame si abrogano le disposizioni per l'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento spagnolo come conseguenza della deliberazione presa il 21 marzo 1939-XVII dal Comitato di non intervento, al quale l'Italia aveva aderito, di procedere alla liquidazione dello schema di controllo marittimo e terrestre che, col cessare delle ostilità, non aveva più ragione di esistere.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza al personale della Milizia Portuaria » (69).

THEODOLI. Riferisce che il disegno di legge provvede ad estendere alla Milizia portuaria le norme sul trattamento di quiescenza in vigore per le Milizie forestale e stradale, facendo così scomparire una stridente disparità di trattamento esistente tra istituzioni similari.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sovvenzione d'esercizio per la navigazione sul Lago d'Iseo » (70).

BONARDI. Riferisce che il disegno di legge ha per oggetto la corresponsione del sussidio di L. 46.500 alla Impresa Sebina di navigazione per l'esercizio 1^o luglio 1937-30 giugno 1938, cioè per un periodo trascorso, e merita certamente di essere approvato.

Richiama però l'attenzione della Commissione sulla necessità inderogabile ed urgente di dare alla navigazione sul lago d'Iseo un assetto corrispondente alle esigenze dei tempi e del progresso economico della plaga. A tale fine è essenziale provvedere ad un riassetto dei mezzi di comunicazione che ripari alle attuali deficienze del servizio ferroviario quanto di quello di navigazione.

Si augura che gli studi da tempo avviati vengano rapidamente conclusi, attuando la soluzione più opportuna del problema che è vitale per l'avvenire e la prosperità di tutta la zona.

SILI. Si associa al senatore Bonardi e raccomanda che si ponga allo studio la possibilità di attrezzare dal lato turistico anche i laghi dell'Italia centrale.

PRESIDENTE. Si associa al voto dei senatori Bonardi e Sili e conferma che il problema del moderno riassetto del servizio di navigazione del lago d'Iseo è di particolare urgenza.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di forza complementare alla Milizia Postelegrafica e indisponibilità del personale dipendente dalla Milizia stessa » (71).

LISSIA. Riferisce sul disegno di legge e osserva che la Milizia postelegrafica, col personale di cui attualmente dispone, appena sufficiente al soddisfacimento dei compiti di istituto (efficienza e conservazione delle linee) mal potrebbe riuscire ad assicurare in tempo di guerra il necessario servizio di vigilanza.

Per ovviare a tale grave inconveniente il provvedimento assegna alla Milizia postelegrafica una forza complementare di 3570 uomini di età superiore al quarantesimo anno, da prelevarsi, con alcune limitazioni, dalle categorie in congedo del Regio esercito, dichiarando nel contempo esente da qualsiasi richiamo alle armi in altre Forze Armate, anche per mobilitazione, salvo alcune eccezioni, il personale tutto, appartenente tanto alla forza organica in servizio continuativo quanto alla forza in congedo.

DE VITO. Elogia il servizio veramente ammirabile prestato dalla Milizia postelegrafica e l'alto spirito che anima tutti i militi ad essa appartenenti.

PRESIDENTE. Si associa estendendo il saluto a tutte le specialità della Milizia.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga di termini per l'esecuzione di lavori nelle zone colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (72).

DRAGO. Riferisce che la mole imponente di espropriazioni e di lavori che la legge 4 aprile 1935, n. 454, ha attribuito al Ministero dei lavori pubblici — espropriazioni relative all'attuazione del piano regolatore di Messina, nonché alle opere pubbliche nei paesi colpiti dal terremoto nel 28 dicembre 1908 — rivela indispensabile una nuova proroga di un quinquennio dei termini vari stabiliti per l'esecuzione dei piani regolatori nei Comuni delle zone col-

pite dal terremoto, per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina, e del termine relativo alla procedura di espropriazione di cui all'articolo 173 del Testo Unico approvato con decreto luogotenenziale il 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogato al 31 dicembre 1933, con l'articolo 2, lettera c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193. Tale proroga si impone sia per ragioni di tempo che per ragioni di mezzi.

PRESIDENTE. Avverte la Commissione che il seguito della discussione all'ordine del giorno è rinviato a lunedì 8 maggio alle ore 11.

La riunione è sciolta alle ore 12.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI
E DELLE COMUNICAZIONI

2^a RIUNIONE

Lunedì 8 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente LISSIA

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori:

Bonardi, Ciano, Cimati, Ciruolo, Cozza, Crispo Moncada, De Vito, Dho, Di Donato, Drago, Foschini, Graziosi, Lissia, Mariotti, Mazzocolo, Moris, Orlando, Rubino, Saporiti, Sili, Soler, Tassoni, Theodoli e Vassallo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Banelli, Cattaneo della Volta, Cattaneo Giovanni, Colosimo, Giusti del Giardino, Nicastro, Reggio e Ronco.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano di risanamento edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e norme per la sua attuazione » (92).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Colosimo, prega il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'esame del disegno di legge.

DI DONATO, *segretario*. Il disegno di legge risponde ad una necessità di risanamento igienico e persegue nello stesso tempo una finalità artistica poichè tende a mettere in debita luce la Cattedrale ed i resti del Teatro e dell'Anfiteatro romano. La legge, per lo scopo al quale tende, e cioè il riordinamento edilizio ed il risanamento igienico, pel modo come è congegnata, per le garanzie che comporta, merita la piena approvazione.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione di un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) » (93).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Nicastro, prega il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'esame del disegno di legge.

DI DONATO, *segretario*. L'Ufficio siderurgico che deve essere istituito presso il Ministero delle Comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) ha per compito la raccolta e lo smistamento delle richieste avanzate dai cantieri navali al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. Essendo il personale della Direzione generale della Marina mercantile molto limitato di numero si è dovuto ricorrere ad una soluzione provvisoria assumendo personale avventizio. Per la spesa occorrente, i cantieri navali si sono volontariamente assoggettati all'esborso di una piccola somma per ogni tonnellata di materiale assegnato. Si tratta ora di rendere normale l'assetto provvisorio adottato, sempre senza aggravio dello Stato. A questo fine risponde il provvedimento in esame.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali** » (94).

LISSIA. Illustra il provvedimento in esame e ricorda l'emendamento ad esso apportato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella riunione del 22 aprile. Fa notare che in sostanza si tratta di modesti ma opportuni vantaggi concessi all'industria delle costruzioni navali, pienamente giustificati sia dalle difficoltà causate dalle perduranti irrequietezze generali che dall'urgenza di restringere sempre più, nell'interesse dell'economia nazionale, l'acquisto del materiale all'estero.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « **Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XVII, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato** » (95).

CIANO. Esamina il provvedimento e osserva che esso ha un carattere eccezionale. Tanto il primo decreto-legge quanto le susseguenti proroghe e l'emendamento proposto dalla Commissione Legislativa dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni — diretto a far rientrare nelle spese previste anche quelle per il trasporto dei rurali in Libia, avvenuto nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1938 — appare pienamente giustificato dalla eccezionalità degli avvenimenti. Non vi è dubbio che nel momento attuale il provvedimento debba essere ulteriormente prorogato.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali** » (115).

CIRAULO. Esamina il disegno di legge, che rivela la sollecitudine del Governo Fascista per assicurare alla gente di mare le migliori possibili condizioni di igiene e di benessere a bordo delle navi mercantili, e che è stato preceduto da indagini e da studi di alcune Amministrazioni centrali e delle Organizzazioni competenti.

Elaborati ed opportuni emendamenti, concordati con il Governo, sono stati introdotti nel disegno di legge dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

I provvedimenti disposti da questa legge si innestano nel gran tronco della politica sociale del Regime, diretta ad elevare le condizioni di vita delle classi lavoratrici e a promuovere per tutte e per ciascuna, in conformità del programma del Duce, un maggiore benessere ed una più larga assistenza sanitaria.

La legge in esame raggiungerà tutti i fini assegnatili dall'interessamento del Governo Fascista e concorrerà a elevare il prestigio e l'efficienza della benemerita Marina mercantile italiana.

CIANO. Fa alcuni rilievi sul contenuto del disegno di legge. Tra l'altro osserva:

1) che l'obbligo del mobile di cui all'ultimo comma dell'art. 22, non appare necessario, e che, ad ogni modo, non potrebbe riferirsi che a navi da carico o da passeggeri, di limitatissimo tonnello;

2) che del pari l'obbligo relativo all'installazione dell'aria condizionata, di cui all'art. 44, appare in genere troppo oneroso. Dovrebbe essere limitato solamente alle navi di grande tonnello che oltrepassino il canale di Suez;

3) che la dizione degli articoli 56 e seguenti, può dar luogo a dubbi di interpreta-

zione. Occorrerebbe pertanto precisare che la dizione del primo comma degli articoli 59 e 60 si riferisce esclusivamente alle casse di deposito dell'acqua da bere;

4) che occorrerebbe precisare che le disposizioni dell'articolo 75 si riferiscono esclusivamente alla navigazione e alla permanenza in climi tropicali.

BONARDI. Nel fare un plauso alla legge, osserva che è congegnata in modo da essere molto vicina ad un regolamento. Ora, dato questo suo carattere, è probabile che essa debba subire in qualche parte delle modificazioni, e ciò non sarà possibile che per mezzo di una nuova legge.

THEODOLI. Si associa al senatore Bonardi ed osserva che, se le tabelle sanitarie annesse fanno parte della legge, l'inconveniente appare gravissimo.

CIRAOLO. Pur associandosi ai senatori Ciano, Theodoli e Bonardi, osserva che la legge ha carattere tendenziale ed in tal senso dovrebbe essere interpretata dagli armatori e dalle Commissioni Centrali e locali previste dalla legge. La Commissione incaricata di compiere un controllo, che deve essere rigoroso, ha anche la facoltà di concedere deroghe nell'applicazione della legge, che imporrà agli armatori spese non indifferenti.

Ricorda le tristi condizioni nelle quali, fino a qualche anno fa, vivevano a bordo i marinai, specialmente quelli delle imbarcazioni da pesca. Questa legge perciò è il portato di una vera reazione dello spirito pubblico internazionale, determinata dal trattamento fatto al personale di bordo. Però bisogna concedere agli armatori il tempo di conformare i loro bilanci a questi oneri, resi anche più gravi dagli emendamenti della competente Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Sarebbe quindi opportuno rivolgere una raccomandazione al Ministro perchè, in considerazione dell'improvvisa creazione di nuovi oneri per gli armatori, facendo uso della facoltà concessagli dall'articolo 87, renda meno gravi i termini stabiliti per l'aggiornamento delle navi disposto nel disegno di legge.

Osserva poi che non viene chiamato ad ap-

plicare le tabelle un medico, ma il capitano della nave che a bordo ha piena autonomia. E poichè spesse volte questi deve esercitare anche funzioni mediche sarebbe quindi opportuno integrare le tabelle stesse con un manuale di igiene e di medicina a bordo, come ad esempio il pregevole libro pubblicato a cura dell'Associazione Internazionale della Croce Rossa.

DE VITO. Osserva che la legge rappresenta un passo avanti sulla via dei miglioramenti. È giusto però riconoscere che molto già era stato fatto dai nostri armatori. Noi abbiamo già navi che possono servire di modello anche per gli stranieri.

PRESIDENTE. Illustra la grande importanza sociale del disegno di legge in esame. Crede che i rilievi fatti non siano affatto in antitesi con lo scopo che la legge si prefigge. Poichè, se da una parte non bisogna dimenticare le condizioni in cui si trovano i nostri armatori e i nostri cantieri e il fatto che le maggiori esigenze si riducono in aggravii per gli armatori e in definitiva per l'Erario che deve aumentare le sovvenzioni, dall'altra nessuno può dubitare della necessità di venire incontro in armonia alla politica del Regime, ai legittimi desideri della benemerita categoria del personale marittimo. E pertanto occorre armonizzare tra loro le opposte esigenze.

Alcune delle disposizioni rispondono a voti emessi in congressi internazionali e quindi meritano di essere senz'altro accolte, ma altre, invece vanno riservate alla valutazione di ogni singolo Stato, a seconda delle varie esigenze nazionali. Il disegno di legge, così come è stato formulato, contiene molte, anzi troppe, norme di carattere prevalentemente regolamentare. Più di una disposizione avrebbe trovato sede più adatta in circolari ed istruzioni ministeriali.

Propone perciò che si facciano voti perchè il Ministero nell'applicazione della legge tenga conto delle osservazioni fatte dal senatore Ciano e dagli altri colleghi, tenendo presente per l'avvenire la convenienza di distinguere, nell'emanazione dei provvedimenti, la parte di carattere legislativo da quella che ha natura specificamente regolamentare.

La lettura dei novantasei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

La Commissione, avendo esaurito l'ordine del giorno, sarà convocata a domicilio.

La riunione è sciolta alle ore 12,30.

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco dei presenti alla prima riunione sostituire il senatore Graziosi al senatore Colosimo.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI
E DELLE COMUNICAZIONI**

3^a RIUNIONE

Martedì 30 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente LISSIA

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori:

Banelli, Bonardi, Catalano, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Ciano, Cimati, Cirao, Cozza, Crispo Moncada, Dèntice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Drago, Foschini, Gambardella, Giusti del Giardino, Graziosi, Lissia, Mariotti, Mazzoccolo, Moris, Nicastro, Orlando, Saporiti, Sili, Soler, Tassoni e Theodoli.

Hanno ottenuto congedo i senatori:

Bergamasco, Colosimo, Ronco e Rubino.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti integrativi delle norme per l'attuazione del piano regolatore di risanamento del centro urbano della città di Voghera (Pavia)** » (167).

SOLER. Essendo stato incaricato di esaminare il disegno di legge di cui trattasi,

osserva che esso riproduce, con apposito emendamento apportatovi dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le norme iscritte in altri piani regolatori e che riguardano principalmente la procedura normale o abbreviata per le espropriazioni, ed il metodo di stima degli immobili espropriati, qualora il comune non intenda seguire la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Riguardo a tali norme, che servono nel caso in esame ad integrare quelle contenute nel Regio decreto 9 maggio 1935-XIII e specialmente riguardo a quella concernente la fissazione dell'indennizzo per gli immobili espropriati, si possono ripetere le osservazioni già fatte nella riunione della Commissione del 6 maggio a proposito di altri piani regolatori.

PRESIDENTE. Illustra il disegno di legge, soffermandosi specialmente sulla portata dell'emendamento approvato all'art. 2 dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Rileva però che con l'approvazione di tale emendamento si viene a creare una discordanza tra le norme del piano regolatore in esame e quelle di altri piani regolatori finora approvati.

Pertanto sarebbe opportuno rinnovare al Governo il voto già fatto nella riunione del 6 maggio perchè sia studiata l'opportunità di emanare norme generali sui piani regolatori, alle quali poi fare riferimento nei singoli piani.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di nuove case economiche per i ferro-

vieri e sistemazione economica di alcune cooperative edilizie fra il personale ferroviario » (168).

CIANO. Essendo stato incaricato di esaminare il disegno di legge, osserva che esso riguarda due provvedimenti: uno concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri a Roma, Bolzano, Trieste, Verona, Livorno, Foggia, Reggio Calabria, Messina ed in altre località dove è penuria di alloggi privati o dove i fitti sono troppo elevati; l'altro concernente la situazione economica di alcune cooperative edilizie fra il personale ferroviario, che erano state già finanziate da istituti privati di credito, ed ora si trovano nella necessità di soddisfare obbligazioni contratte a causa della loro attività costruttiva.

Il primo provvedimento, la cui necessità è illustrata nella relazione ministeriale, autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a prelevare a mutuo la somma di 80 milioni dai residui attivi del « Fondo Pensioni e Sussidi del personale ferroviario », aggiungendola alle somme autorizzate per altre precedenti analoghe costruzioni e già tutte impegnate.

Circa poi il secondo provvedimento fa presente che il fondo di 5 milioni, stabilito dal Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473 (art. 11 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) per la sistemazione economica di alcune cooperative edilizie ferroviarie, finanziate da istituti privati di credito, non è risultato sufficiente in quanto che, per tre di dette cooperative, le definizioni delle pendenze con le imprese costruttrici dei fabbricati hanno portato a dover pagare alle imprese stesse somme sensibilmente superiori a quelle previste.

In complesso la somma ulteriormente occorrente da mutuare alle cooperative in questione, per metterle in condizione di potersi sistemare economicamente, è di 2 milioni. Con la legge in esame il Fondo Pensioni e Sussidi si troverà a dover mutuare complessivamente L. 112 milioni 500.000.

Pertanto, poichè i residui attivi di detto fondo si aggirano in media intorno ai 15 mi-

lioni all'anno, al massimo entro 7 anni e mezzo l'Amministrazione Ferroviaria potrà recuperare tutte le somme che dovesse anticipare.

Il disegno di legge in esame è una nuova prova della sollecitudine con cui il Governo Fascista prende a cuore il benessere delle famiglie dei propri dipendenti, provvedendo a risolvere l'importante problema delle case di abitazione.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione del piano regolatore della zona del piazzale della Vittoria in Forlì ed estensione a detto piano delle disposizioni di cui alla legge 17 dicembre 1931-X, n. 1723, concernente il piano regolatore di Forlì » (169).

ORLANDO. Incaricato di esaminare il disegno di legge, ricorda che il piano regolatore edilizio del centro della città di Forlì fu approvato e dichiarato di pubblica utilità dal Regio decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, numero 1723.

Per gli edifici prospettanti sulle strade l'articolo 5 prescrive che le norme di pubblicazione devono essere approvate con Regio decreto, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mentre l'articolo 8 riserva al Governo la facoltà di approvare modificazioni al piano regolatore che siano riconosciute opportune dal Comune di Forlì.

Il disegno di legge in discussione concerne l'approvazione del piano regolatore presentato dal Comune di Forlì per la zona del Piazzale della Vittoria non compresa nel perimetro del piano regolatore del 1931-IX.

Nel dare la sua approvazione, la Commissione raccomanda che nella esecuzione del nuovo piano regolatore siano fatte le sole demolizioni giudicate necessarie, e che, prima di queste, sia provveduto all'alloggio degli sfrat-

tati, applicando in generale le disposizioni degli articoli 5 e 8 del Regio decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 1074, anche per evitare che i nuovi fabbricati non siano esteticamente ambientati nella zona su cui sorgeranno.

PRESIDENTE. Richiama le osservazioni fatte a proposito del piano regolatore di Voghera.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » (170).

MAZZOCOLO. Incaricato di esaminare il disegno di legge, osserva che l'articolo 2 tanto del Regio decreto-legge 21 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1587 quanto di quello del 25 febbraio 1939-XVII, ambedue relativi alle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che le amministrazioni statali aventi speciali ordinamenti debbono provvedere, con speciali disposizioni, ad emanare le Norme necessarie

per adeguare ai criteri informativi degli anzidetti decreti-legge le norme che regolano le nomine e le promozioni del proprio personale.

Nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato, provvede a ciò il presente disegno di legge. Questo provvedimento doveva essere emanato entro il 30 marzo 1939-XVII (articolo 2 sopra citato); essendo scaduto il termine, è stato necessario presentare un disegno di legge.

Osserva che, esaminando le disposizioni del decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e quelle del disegno di legge in esame, si riscontrano moltissime varianti. Queste in gran parte sono spiegate dalla necessità di adattamento delle norme generali allo speciale ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e, in minor parte, dalla opportunità di rendere più chiare e più semplici le disposizioni del suddetto decreto. Dette varianti non modificano, però, in modo alcuno la sostanza del decreto-legge stesso.

PRESIDENTE. Illustra il disegno di legge in esame, osservando che esso rientra nel quadro della politica demografica del Regime.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

La riunione è sciolta alle ore 12,05.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(9^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(4^a riunione)

Giovedì 1^o giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente del Senato
ROMEI LONGHENA

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-scotti, Baccelli, Bevione, Bonardi, Bongiovanni, Carapelle, Catalano, Ciano, Cimati, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, D'Amelio, Del Vasto, De Vito, Dentice d'Accadia, Dho, Di Donato, Dudan, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Foschini, Gambardella, Graziosi, Libertini Pasquale, Lissia, Mariotti, Martin Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Moris, Nicastro, Nucci, Orlando, Piola Caselli, Raineri, Ricci Federico, Romano Santi, Romei Longhena, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Saporiti, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Soler, Tassoni, Torre, Trigona e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bianchini, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colosimo, Crespi Silvio, Drago, Gazzera, Giuria, Giusti del Giardino, Leicht, Marescalchi, Motta, Rebaudengo, Reggio, Ronga, Rubino e Sili.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 53.000.000 per l'impianto di un cavo telefonico telegrafico sottomarino fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana » (171).

PRESIDENTE. Comunica che questo disegno di legge è stato esaminato dalla Sottocommissione nominata dal Presidente del Senato e formata da Commissari facenti parte delle due Commissioni di Finanza e dei Lavori Pubblici e Comunicazioni.

La Sottocommissione ha incaricato il senatore De Vito, che fa parte delle due Commissioni e che è competentissimo della materia, di illustrare il provvedimento.

Il senatore Lissia, Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni, ha esaminato il progetto dell'impianto che è oggetto del disegno di legge in esame e lo ha trovato perfetto in ogni sua parte.

La Sottocommissione, all'unanimità, propone che il disegno di legge venga approvato.

DE VITO. Il traffico telefonico fra l'Italia e l'Albania si svolge attualmente per via radio attraverso le Stazioni di Coltano e Tirana, poichè manca un materiale collegamento diretto e non esistono circuiti in transito per la Jugoslavia.

Ma questa situazione è divenuta inadeguata in seguito ai recenti sviluppi delle relazioni politiche con l'Albania, che sono destinate a creare anche più intensi scambi economici fra i due Paesi.

Per realizzare i necessari collegamenti si era inizialmente progettata la posa di un cavo fra Otranto e Valona, onde rendere minimo il percorso sottomarino dell'impianto.

Considerate però le rilevanti difficoltà che si sarebbero incontrate per il prolungamento dei

circuiti fino alle città interne del vicino Regno, dato il carattere impervio di certe zone, si è dovuto preferire il tracciato Brindisi-Durazzo che consente di far giungere i circuiti in cavo a breve distanza dalla Capitale e dai maggiori centri urbani albanesi, con un conseguente aumento di efficienza delle più importanti comunicazioni. La spesa per l'attuazione di tale progetto è stata preventivata in 53 milioni di lire.

Il cavo sottomarino (km. 160) sarà fornito dall'industria nazionale, che ha raggiunto in questo campo una vasta e sicura esperienza, e sarà isolato in « pigutta » che è un prodotto assolutamente autarchico.

Convoglierà sei comunicazioni telefoniche che da Durazzo verranno prolungate a Tirana mediante canali ad alta frequenza su linee aeree da costruire, e da Brindisi saranno raccordate alla rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi sotterranei con Bari e con Taranto.

Resteranno così assicurate le condizioni più

favorevoli ad un ampio sviluppo delle relazioni telefoniche fra l'Italia e l'Albania.

Per la spesa occorrente è concessa all'Azienda telefonica di Stato un'assegnazione di 53 milioni ripartita in tre esercizi.

Allo scopo di mantenere però fermo il concetto che l'Azienda debba provvedere agli ampliamenti e completamenti della propria rete, con le risorse del suo bilancio, le si fa obbligo di rimborsare la metà di tale somma in 30 annualità comprensive d'interesse ed ammortamento. La misura è così fissata per avere riguardo alle diverse finalità che si debbono raggiungere con gli impianti divisati.

Il disegno di legge non dà luogo ad osservazione nei riguardi tecnici e finanziari. Per l'alto suo significato politico e morale, se ne propone l'approvazione per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Annuncia che il disegno di legge è stato approvato per acclamazione.

La riunione ha termine alle ore 11,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

5^a RIUNIONE

Mercoledì 5 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente LISSIA

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Banelli, Bergamasco, Bonardi, Catalano, Giovanni Cattaneo, Cattaneo della Volta, Ciano, Cinati, Ciruolo, Cozza, Crispo Moncada, Del Vasto, Dentice d'Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Gerardo di Martino, Di Rovasenda, Foschini, Gambar-della, Graziosi, Lissia, Mariotti, Mazzoccolo, Moris, Nicastro, Saporiti, Soler, Tassoni, Theodoli e Vassallo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Augusto De Martino, Drago, Falcetti, Reggio, Rubino, Silj.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura di alcune circolari, trasmesse dal Presidente del Senato, che concernono la competenza delle Commissioni legislative e danno disposizioni sulla procedura da seguire nelle discussioni.

VASSALLO. Nota che disegni di legge di

prevalente interesse tecnico vengono distolti dall'esame della Commissione perchè importano anche un onere finanziario. Chiede chiarimenti circa i criteri tenuti nella distribuzione del lavoro alle Commissioni.

PRESIDENTE. Ricorda quanto ebbe già a dichiarare in proposito fin dalla prima riunione della Commissione. La questione fu anche trattata nella riunione dei Presidenti, diretta dal Presidente del Senato, che precedette l'inizio dei lavori delle Commissioni legislative. Ma allora la questione rimase insoluta. Si augura che col procedere dei lavori si possano gradualmente eliminare tutte le incertezze e gli inconvenienti che si sono finora verificati.

Ricorda che si è seguito in generale il criterio di assegnare alla Commissione i disegni di legge già esaminati dalla corrispondente Commissione dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni della Camera, dei Fasci e delle Corporazioni.

COZZA. Fa notare che ci sono state delle eccezioni a questo criterio generale.

THEODOLI. Propone che venga rinnovato al Presidente del Senato il voto già emesso in proposito dalla Commissione nella sua prima riunione e cioè che i disegni di legge di prevalente carattere tecnico non vengano distolti dall'esame delle Commissioni competenti.

SOLER. Nota che tra le Commissioni legislative della Camera e quelle del Senato non c'è perfetta corrispondenza. Questa considerazione potrebbe dare alla Presidenza del Senato una maggiore autonomia nella distribuzione del lavoro.

PRESIDENTE. Assicura che pregherà il Presidente del Senato perchè venga fissato un criterio direttivo circa la distribuzione del lavoro alle Commissioni, tenendo conto delle osservazioni fatte in proposito dai Camerati senatori.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (231).

BONARDI. Incaricato di esaminare il disegno di legge, osserva che esso corrisponde alle esigenze del provvido servizio creato dal genio di Guglielmo Marconi, che diventa ogni giorno maggiormente necessario alla sicurezza e al progresso della navigazione. La importanza ormai fondamentale dei servizi radioelettrici a bordo delle navi impone un severo controllo della competenza e del senso di responsabilità del personale addettovi. Il progetto di legge sostituisce le norme in vigore risalenti al 1931 introducendo opportuni complementi e specialmente le disposizioni del Regolamento generale delle radiocomunicazioni approvato dalla Convenzione stipulata nell'aprile 1938 al Cairo in materia di certificati di radiotelegrafista e radiotelefonista per le navi mercantili.

Dichiara che non è possibile, anche nel disegno di legge in esame, omettere il rilievo, fatto dalla Commissione anche in altra occasione, che se si può comprendere che venga a mezzo di legge regolata la materia nella parte generale, creativa dell'Istituto, determinandone le caratteristiche e garanzie, appare eccessivo sancire tutte le norme esecutive, come le modalità degli esami, della documentazione, delle formalità, che certo più utilmente andrebbero disciplinate con un semplice regolamento il quale consentirebbe più agevoli adattamenti alle esigenze pratiche e alle mutevoli circostanze di una materia tanto, e fortunatamente, soggetta a continui sviluppi ed al costante progresso scientifico e tecnico.

La lettura dei ventiquattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Canone di concessione per stazioni di radiodiffusione ripetitrici ovvero di piccola potenza » (232).

GERARDO DI MARTINO. Incaricato di esaminare il disegno di legge osserva che le

attuali esigenze della radiodiffusione hanno fatto sorgere la necessità di impiantare in talune zone delle stazioni ripetitrici allo scopo di migliorare il servizio della radioaudizione.

È parso equo, avuto riguardo alla limitata potenza di questi impianti, di ridurre il canone annuo, di cui al Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 655, da L. 5.000 a L. 1.000 per ogni stazione ripetitrice ovvero di potenza non superiore a un kilowatt-antenna.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al servizio dei conti correnti postali » (233).

CIANO. Osserva che lo sviluppo raggiunto dal « Servizio dei Conti Correnti Postali » giustifica il provvedimento in esame, che ha la finalità di snellire sempre più le norme legislative che disciplinano questo importantissimo servizio.

Il disegno di legge comporta tre provvedimenti, da attuarsi mediante le varianti proposte agli articoli 27, 116, 122 e 123 del « Codice postale e delle telecomunicazioni » approvato col Regio decreto-legge 27 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 645.

1° È soppresso l'invio dello stato dei conti al correntista alla fine di ogni anno. Si ritiene tale comunicazione non più necessaria poichè per ogni operazione il correntista riceve un « certificato di allibramento » che reca un numero d'ordine progressivo. Il correntista quindi è sempre informato circa lo stato del suo conto. Rimane ad ogni modo in vigore il terzo comma dell'articolo 116 che autorizza il correntista a chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto o una copia del suo conto.

Provvedono ad attuare questa semplificazione: l'articolo 2 col quale si propone di sopprimere il 1° e 2° comma, dell'articolo 116 del sopra citato Codice, e l'articolo 4 che, una volta approvata la variante proposta con l'articolo 2, coordina opportunamente la decor-

renza della prescrizione a favore dell'Amministrazione dei Crediti di conto corrente, senza peraltro variare il periodo di cinque anni.

2° In caso di mancata riscossione, gli assegni vengono attualmente prescritti, a favore dell'Amministrazione alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la apposizione del « visto ».

Si propone che, anzichè alla fine del secondo esercizio, gli assegni non riscossi siano prescritti alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Le ragioni che inducono l'Amministrazione a ridurre tali termini sono fondate sullo scarso numero degli assegni che rimane da pagare dopo il primo anno successivo a quello in cui ebbe luogo il « visto », nonchè sull'esiguità dell'importo di tali assegni.

Con la riduzione di termini che viene proposta, la validità di un assegno postale rimane fissata da 24 a 13 mesi circa, a seconda che il « visto » sia stato apposto nel primo o nell'ultimo mese dell'esercizio, e sempre che l'interessato non abbia fatto al riguardo alcuna richiesta o reclamo, giacchè in quest'ultimo caso, il termine di prescrizione rimane interrotto.

3° In forza del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 27 e dell'articolo 123, il correntista, dopo soli 40 giorni dalla presentazione del reclamo in via amministrativa, può promuovere l'azione giudiziaria. Per contro non è fissato alcun termine di decadenza per la presentazione del reclamo.

Il rilevantissimo numero dei conti correnti non consente all'Amministrazione di esperire accertamenti e di decidere sui reclami entro un periodo così breve di tempo. Pertanto molto opportunamente l'Amministrazione propone che i reclami, e l'eventuale ricorso ad azioni giudiziarie, siano regolati per il servizio dei conti correnti con le norme in vigore per gli altri servizi dell'Azienda P. T. T. L'articolo 1 del disegno di legge, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 27, elimina appunto tale diversità. Il nuovo testo, infine, all'articolo 5, oltre a colmare la lacuna suaccennata, col prescrivere che i reclami relativi al servizio dei conti correnti devono essere presentati nel ter-

mine di un anno, fissa, per i vari casi, ed a seconda della qualità delle operazioni, la decorrenza di detto termine.

THEODOLI e BONARDI. Osservano che la legge che è oggi all'esame della Commissione è destinata ad aver vigore dal 1° luglio.

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltà di dare alla legge effetto retroattivo.

DI DONATO. Esprime il voto che, tenendosi anche conto delle Disposizioni preliminari del Codice Civile, si faccia possibilmente coincidere la efficacia dei provvedimenti col giorno della loro pubblicazione, astenendosi, salvo casi eccezionali di grave importanza, dal dare loro effetto retroattivo.

MAZZOCCOLO. Ricorda che nell'articolo citato delle Disposizioni preliminari è stabilita una eccezione per i casi in cui appunto la legge disponga altrimenti. Non c'è quindi nel caso in esame una violazione del Codice Civile.

PRESIDENTE. Si potrebbe richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità di non ricorrere che eccezionalmente alla facoltà di dare effetto retroattivo alle norme che emana.

MAZZOCCOLO. Osserva che soppressa la pubblicazione, i correntisti possono essere colpiti dalla prescrizione inopinatamente. Ritiene opportuno che si raccomandì all'Amministrazione di avvertire almeno coloro per cui è imminente il termine della prescrizione.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi » (234).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Augusto De Martino, incaricato di esaminare il presente disegno di legge, propone che esso venga rinviato alla riunione successiva.

Così rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Disciplina degli autoservizi di linea (auto-linee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata** » (235).

PRESIDENTE. Avendo il senatore De Vito, incaricato di esaminare il presente disegno di legge, proposto degli emendamenti al testo del disegno di legge stesso, per dare modo al rappresentante del Governo di intervenire nella discussione, propone che il provvedimento venga rinviato alla riunione successiva.

Così rimane stabilito.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione della Commissione per l'esame dei piani alberghieri, istituita con l'articolo 2 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475** » (236).

SAPORITI. Esamina il disegno di legge ricordando che la legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475, contiene provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in comuni di particolare interesse turistico.

L'articolo 2 della suddetta legge determina che l'approvazione da parte dei Ministri dei Lavori Pubblici e della Cultura Popolare dei piani particolareggiati di esecuzione dei comuni sia subordinata al parere di una speciale Commissione della quale vengono designati il Presidente ed i singoli componenti.

Allo scopo di meglio favorire un esauriente esame delle complesse questioni inerenti alla materia, con il presente disegno di legge, la Commissione in parola viene integrata con l'aggiunta di due ispettori superiori del Genio Civile e — in rappresentanza del Governatore di Roma — del Segretario generale e dell'Ispettore generale dei servizi tecnici del Governatorato.

Illustra l'emendamento apportato al secondo comma dell'articolo unico dalla competente Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni inteso a comprendere tra

gli eventuali invitati dal Presidente a prendere parte alle adunanze della Commissione anche il Presidente provinciale del turismo ed i tecnici progettisti.

BONARDI. Domanda per quale motivo in seno alla Commissione per l'esame dei piani alberghieri il Governatore di Roma sia permanentemente rappresentato, mentre per gli altri podestà è stabilito che solo caso per caso possano essere chiamati a farne parte.

PRESIDENTE. Ricorda le particolari condizioni della città di Roma che giustificano tale norma.

Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'ospedale civile di Venezia » (237).

CATALANO. Esamina il disegno di legge in discussione rilevando l'importanza della funzione sociale e tecnica dell'infermiera.

Ricorda come nel 1910 da Sua Maestà la Regina venisse fondata, in Roma, la prima scuola-convitto per infermiere presso il Policlinico Umberto I. In seguito, il Regime fascista ha distribuito nelle varie regioni d'Italia ben 35 scuole-convitto professionali per infermiere le quali vanno preparando anno per anno un notevole numero di infermiere diplomate che, tuttavia, non sono ancora tante quante ne occorrono.

Per mettere in grado l'Amministrazione ospedaliera di Venezia — che fin dal 1923 ha creato una propria scuola-convitto professionale per infermiere — di dotare detta scuola di nuovi e più idonei locali, è stata riconosciuta la necessità che lo Stato intervenisse nel finanziamento elargendo un contributo nella misura del 2 per cento sugli interessi per l'intiero mutuo di 5 milioni. Per mettere poi in grado il Ministero dei Lavori Pubblici di assumere il carico di tale contributo, è stato aumentato di L. 71.314 il limite di impegno per il pagamento di annualità del bilancio di quel dicastero.

Il disegno di legge in esame, che provvede alla concessione del cennato beneficio e al conseguente aumento del limite d'impegno, agevolerà la realizzazione di un'opera prettamente fascista che sarà motivo di alta soddisfazione per l'Amministrazione ospedaliera di Venezia e di legittimo orgoglio per quella città.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Modifica della denominazione del Comando della Milizia Portuaria » (238).**

FOSCHINI. Incaricato di esaminare il disegno di legge, osserva che allo scopo di rendere uniforme la denominazione che attualmente è data ai vari Comandi delle Milizie speciali, si è voluto che anche l'esistente « Comando Gruppo Legioni Milizia Portuaria » assumesse il titolo di « Comando Milizia Nazionale Portuaria ». A ciò provvede il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invia a nome della Commissione un plauso e un saluto alla Milizia Portuaria, ammirevole per la sua instancabile e preziosa attività.

Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Finanziamento all'Azienda Autonoma Statale della Strada per la ricostruzione del ponte sul Po, a Moncalieri, lungo la strada statale n. 10 » (239).**

DHO. Ricorda che il 31 maggio scorso è repentinamente crollato il ponte sul Po tra

Moncalieri e San Pietro causando una trentina di vittime.

Il Duce ha immediatamente disposto che si facesse un'inchiesta allo scopo di determinare le eventuali responsabilità e ha ordinato la ricostruzione del ponte, promuovendo, con tali atti, vivissimi sentimenti di devota riconoscenza da parte della popolazione torinese.

Data l'importanza di questa ricostruzione, che darà maggiore disimpegno al traffico, e la necessità di decongestionare altre vie, si è ritenuto urgente di provvedere agli stanziamenti necessari con la somma di 6 milioni, essendo già previsto che la carreggiata debba essere raddoppiata.

In seno alla Commissione competente della Camera, un Consigliere nazionale ha creduto di raccomandare che il ponte abbia invece una ampiezza tripla di quella attuale, perchè nuove arterie sono allo studio per collegare il traffico di Genova, Alessandria e di Asti con Torino ed anche in vista della Biennale Nazionale dell'Autarchia, che probabilmente si svolgerà sulla sponda sinistra del Po.

Tale raccomandazione meriterebbe di essere presa in considerazione se fosse — ciò che non è — sufficiente il finanziamento dei 6 milioni.

COZZA. Raccomanda che il progetto tecnico del ponte sia sottoposto anche all'esame del competente Ufficio Idrografico.

PRESIDENTE. Invia a nome della Commissione un reverente saluto al Duce e un plauso al Ministro dei Lavori Pubblici per la sollecitudine con cui si è provveduto a riparare i danni delle recenti alluvioni.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge s'intende approvato.

La riunione è sciolta alle ore 12,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

6^a RIUNIONE

Giovedì 6 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente LISSIA

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Banelli, Bergamasco, Catalano, Cattaneo della Volta, Alessandro Ciano, Cimati, Ciruolo, Cozza, Crispo Moncada, Del Vasto, Dentice d'Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Gerardo di Martino, Di Rovasenda, Drago, Foschini, Gambardella, Giusti del Giardino, Graziosi, Lissia, Mariotti, Mazzoccolo, Moris, Nicastro, Saporiti, Soler, Tassoni, Theodoli e Vassallo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Giovanni Cattaneo, Augusto De Martino, Falcetti, Orlando, Reggio, Ronco, Rubino e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato.

Entra nella sala della riunione il Ministro delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Saluta il Ministro delle Comunicazioni, lo ringrazia del suo intervento alla riunione e lo assicura della sincera volontà di collaborazione della Commissione alla sua instancabile attività.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Ringrazia il Presidente. Afferma che gli è graditissima la collaborazione, nel campo legislativo, della Commissione all'attività del dicastero di cui è a capo. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata » (235).

DE VITO. Esamina il disegno di legge in discussione, ricordando come sono sorti e come progressivamente sono stati organizzati e disciplinati i servizi pubblici automobilistici.

Da un periodo iniziale di regime libero in cui le iniziative private sorgevano e vivevano senza alcun aiuto ed ingerenza di Governo, col progredire e l'aumentare di tali traffici, si riconobbe la necessità che il Governo, preoccupandosi maggiormente della sicurezza delle persone e della regolarità dei trasporti, emanasse norme per disciplinare tali servizi.

Ma le norme riuscirono così ingombranti e onerose che produssero un vero arresto nelle iniziative private. Col testo unico di legge del 1912 furono abrogate quelle norme e sostituite con altre più favorevoli. In base ad esse le iniziative vissero e riflorirono, dando origine ai numerosi servizi automobilistici che oggi sono parte essenziale dei minori mezzi di comunicazione a trazione meccanica.

Con il nuovo ordinamento si mantenne in vita la tradizionale distinzione tra autorizzazione e concessione, riferendosi la prima al concetto di provvisorietà ed a un regime sommario con limitatissime istruttorie e vigilanze, e la seconda a quello di definitività e di completa disciplina. Si ebbero così servizi provvi-

sori in base ad autorizzazione e servizi definitivi in base a concessione.

Coll'estendersi e col moltiplicarsi dei servizi automobilistici, data anche la necessità di determinare con maggiore precisione tariffe ed orari in relazione ad altri mezzi di trasporto, ai servizi pubblici automobilistici furono estese alcune norme proprie delle ferrovie e delle tranvie. La concessione acquistava così più ampio contenuto. D'altra parte anche l'autorizzazione gradatamente cambiava carattere, affermandosi il concetto che il servizio pubblico, per quanto provvisorio, non cambiava natura e non poteva quindi rientrare nella libera sfera d'azione dell'individuo, ma doveva pur sempre trarre origine e vita da un atto dell'autorità statale. Così a poco a poco le norme essenziali della concessione erano estese all'autorizzazione.

Il processo di assimilazione di norme da un lato e l'evoluzione dell'istituto dell'autorizzazione nei riguardi dei servizi automobilistici dall'altra hanno portato ad un succedersi di frammentarie disposizioni disseminate in molte leggi. Di qui la necessità di tener conto dell'evoluzione avvenuta e di raccogliere ad unità le disposizioni stesse, eliminando quelle abrogate o cadute in desuetudine.

All'uno e all'altro scopo provvede il disegno di legge in esame.

Per quanto concerne il primo, ed è il più notevole, si toglie la distinzione fra autorizzazione di servizi provvisori e concessione di servizi definitivi, prescrivendosi per gli uni e per gli altri lo stesso atto amministrativo, con l'unico contenuto giuridico di una delega di attribuzioni spettanti allo Stato. Per quanto concerne il secondo, si tratta in realtà di un testo unico delle disposizioni vigenti.

Anteriormente alla legge del 1935 i decreti di concessione sussidiata venivano sottoposti al preventivo esame del Consiglio di Stato. Potendo nelle concessioni, oltre l'elemento premio, di competenza del Consiglio Superiore dei LL. PP., essere in giuoco vitali interessi, sembrerebbe opportuno ripristinare la competenza del Consiglio di Stato. Così pure non apparrebbe giustificato stabilire due diverse forme di arbitrato secondo che si tratti di esercizio di diritti di preferenza o di riso-

luzione di concessione per sostituzione di servizi.

Propone pertanto i seguenti emendamenti:

a) all'articolo 1, comma 2°; dopo le parole: « Tali concessioni » aggiungere: « previo parere del Consiglio di Stato »;

b) all'articolo 2, ultimo comma; dopo le parole: « sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici » aggiungere: « e il Consiglio di Stato »;

c) all'articolo 7, comma 2°; dopo le parole: « In caso di inadempienza la nomina dell'arbitro mancante » invece di: « è demandata al Presidente del Tribunale di Roma », dire: « è demandata al Presidente del Consiglio di Stato ». E subito dopo, in luogo della dizione: « e, in mancanza dallo stesso Presidente del Tribunale di Roma », sostituire l'altra: « e, in mancanza dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato ». E finalmente, nello stesso articolo, sopprimere l'ultimo capoverso;

d) all'articolo 15, 1° comma, alle parole: « Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » aggiungere: « e del Consiglio di Stato ».

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Dichiaro che per quanto riguarda l'articolo 7 non ha difficoltà ad accogliere gli emendamenti proposti, trattandosi di variazioni attinenti più alla forma che alla sostanza.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti agli articoli 1, 2 e 15, ricorda che, nelle disposizioni antecedenti alla legge del 1935, era stabilito che per le concessioni e per i sussidi alle autolinee fosse necessario aver sentito il parere del Consiglio di Stato.

Successivamente con la legge suaccennata, date le mutate condizioni dei traffici automobilistici, l'accresciuta concorrenza con le Ferrovie dello Stato e la pericolosa concorrenza interna, si riconobbe la necessità di dare al Ministro delle comunicazioni la facoltà di intervenire più direttamente e con maggiore prontezza. Fu tolto, quindi, l'obbligo del parere del Consiglio di Stato. L'applicazione della legge del 1935 non ha prodotto inconvenienti di sorta su questo punto.

Per questi motivi prega il senatore De Vito di non insistere sugli emendamenti proposti

agli articoli 1, 2 e 15, mentre dichiara di poter accettare quelli proposti all'articolo 7.

DE VITO. Dichiara di ritirare gli emendamenti proposti agli articoli 1, 2 e 15.

Gli emendamenti all'articolo 7 sono approvati.

La lettura degli altri articoli fino al 37, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge nel testo emendato s'intende approvato (1).

Il Ministro delle comunicazioni lascia la sala della riunione.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (234).

PRESIDENTE. Esamina il disegno di legge osservando che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per accudire al disbrigo di lavori prevalentemente d'indole contabile ha dovuto assumere in servizio un numeroso personale retribuito in base a determinate tariffe. Tale personale è venuto a trovarsi in una posizione morale ed economica meno soddisfacente di quella fatta agli impiegati avventizi della stessa Amministrazione, che disimpegnano mansioni esecutive e d'ordine, e dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, modificato colla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, hanno avuto un adeguato trattamento economico.

Per eliminare siffatta sperequazione il disegno di legge in esame pur rispettando il sistema vigente del cottimo, opportunamente autorizza l'Amministrazione ad assumere in servizio colla qualifica di avventizi non più di 250 unità, facendo cadere la scelta, nella prima applicazione del provvedimento, sugli attuali cottimisti che abbiano espletato lodevolmente le loro mansioni per almeno tre mesi.

È da augurarsi che l'Amministrazione nel valersi della facoltà concessale dall'articolo 2

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

del disegno di legge in esame voglia graduare la tariffa per le rese normali giornaliere e le rese orarie delle prestazioni straordinarie in modo da far sparire praticamente qualsiasi differenza di trattamento economico fra cottimisti e avventizi.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

La riunione è sciolta alle ore 18.

ALLEGATO

Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata (235).

CAPO I.

CONCESSIONE, FORME, MODALITÀ

Art. 1.

Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

Le concessioni provvisorie sono accordate dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) per la durata massima di un anno, salvo proroga per un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutabili dal Ministero, possono tuttavia essere concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive sono accordate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

Art. 3.

La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonchè gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Nel disciplinare è stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Circolo ferroviario di ispezione; la firma deve essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore.

Art. 4.

I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.

Gli atti relativi al trasporto degli effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Restano soggetti a tassa proporzionale gli atti con i quali gli enti locali si obbligano di corrispondere dei sussidi, anche se risultanti dal disciplinare di concessione.

CAPO II.

PREFERENZA, SCELTA, ESCLUSIVITÀ

Art. 5.

Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

2° i concessionari di autoservizi finitimi.

La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico ed alla finalità dei servizi.

Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del Testo Unico sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione già esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza.

Art. 6.

Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo la emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti

di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Esistendo più richiedenti della medesima categoria, la precedenza sarà stabilita dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:

1° esercitino già regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;

2° siano meglio organizzate così nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;

3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in concessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.

Art. 7.

Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'articolo 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal

Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un Collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza la nomina dell'arbitro mancante è demandata al Presidente del Consiglio di Stato e le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare.

La licitazione è indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.

In entrambi i casi la gara può essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.

Art. 9.

La concessione definitiva può avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per le comunicazioni, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalità sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

Art. 10.

I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa.

Caso per caso, può tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso.

Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

Il diritto di esclusività viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

Art. 11.

Nei casi in cui a norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, numero 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusività, è in facoltà del Governo:

a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalità;

b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennità, da far carico al concessionario della nuova autolinea.

Tale indennità è stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno dal

Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

CAPO III.

SERVIZI DI GRAN TURISMO

Art. 12.

I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma.

Art. 13.

Il Ministro delle comunicazioni può annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

Il Ministro delle comunicazioni stabilisce le norme e le modalità per l'assegnazione dei premi anzidetti.

La spesa occorrente grava sulle somme stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

CAPO IV.

SUSSIDIO GOVERNATIVO
E CANONI POSTALI

Art. 14.

Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato può accordare sussidi fino ad annue lire 600 a chilometro.

Il sussidio è dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale è tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

Art. 15.

Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può:

a) essere elevato sino ad annue lire 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;

b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'articolo 9 ovvero quando la attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessità od urgenza.

Art. 16.

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a lire 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e fino a lire 50 per ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico può essere elevato a lire 300.

Art. 17.

Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.

Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.

Art. 18.

Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.

Art. 19.

Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto od in parte sospeso:

a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità, debitamente accertate;

c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 21.

CAPO V.

VIGILANZA E FACOLTÀ GOVERNATIVE

Art. 20.

Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'articolo 1. Al suddetto Ispettorato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.

I funzionari dell'Ispettorato hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quanto altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafile telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

Art. 21.

Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza, il Ministero delle comunicazioni, indipendentemente dai provvedimenti stabiliti agli articoli 19 e 36, può escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza ed eventualmente può disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degli impianti o del materiale del concessionario.

Art. 22.

È in facoltà del Ministro delle comunicazioni qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso.

In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, può, in via provvisoria e salvo conguaglio, asse-

gnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale

Art. 23.

In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero delle comunicazioni, prescindendo da ogni formalità procedurale, può imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterrà più opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorità competente.

Art. 24.

Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può accordarne la concessione e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

Il Ministero anzidetto può sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto è stabilito nel precedente comma.

CAPO VI.

GARANZIE PER IL SERVIZIO,
TASSA DI SORVEGLIANZA, TARIFFE ED
OBBLIGHI VARI DEL CONCESSIONARIO

Art. 25.

Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi nè ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio.

Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non può comunque essere impedito al concessionario l'uso degli impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, nè può il concessionario effettuare l'alienazione.

Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non è opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

Art. 26.

I concessionari di autolinee devono corrispondere all'Erario una tassa di sorveglianza in ragione di lire 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza è ridotta alla metà per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.

Art. 27.

Gli orari e le tariffe degli autoservizi nonchè ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Art. 28.

Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avrà la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

Art. 29.

Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilità civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

Art. 30.

I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose.

CAPO VII.

VARIAZIONE O SOSTITUZIONE DI
DITTA, CESSIONE, RINUNZIA, RISOLU-
ZIONE, REVOCA, DECADENZA

Art. 31.

Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.

Art. 32.

È nulla la cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione governativa.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione governativa.

Art. 33.

Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.

Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.

Art. 34.

Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'articolo 1;

b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziandolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;

d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge;

e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accer-

tato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimata al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 35.

Nel caso di rinuncia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo può accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge.

CAPO VIII.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con un'ammenda da lire 25 a lire 300, senza pregiudizio della applicazione di ogni altra sanzione e pena che sia prevista anche dal Codice penale o da altre leggi per ogni singola fattispecie.

Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 50.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

Art. 37.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

1° il titolo III, e gli articoli 57, ultimo comma, e 62 del Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie ap-

provato con Regio decreto 29 luglio 1909, n. 710;

2° la parte III del Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;

3° la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;

4° il Regio decreto 24 aprile 1921, n. 671;


5° il Regio decreto 7 maggio 1922, n. 705;

6° il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;

7° il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;

8° il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922; ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

7^a RIUNIONE

Giovedì 9 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Costruzione delle nuove sedi del Convitto Nazionale Femminile di Roma e del Convitto Maschile " Nicolò Tommaseo " di Zara » (341)	Pag. 42
« Autorizzazione della spesa relativa ai lavori di completamento del grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli » (349)	42
« Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Napoli » (350)	43
« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori per smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo di abitati in provincia di Lecce » (351)	43
« Approvazione della Convenzione stipulata addì 7 luglio 1939-XVII con la Società Anonima Bresciana Autovie, con sede in Brescia, per il passaggio allo Stato dell'Autostrada da Bergamo a Brescia » (352)	43
« Autorizzazione della spesa di lire 4.500.000 per la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma » (362)	44
« Autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completare la sistemazione stradale e le opere relative ai servizi generali della zona industriale di Apuania » (363)	44

« Costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici » (370)	Pag. 44
« Modificazione dell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada » (398)	45
« Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze » (399)	46
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi » (400)	46
« Proroga di termini per l'utilizzazione di sussidi terremoto pervenuti alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti ed all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia » (401)	47
« Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933 » (402)	47
« Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'acquedotto Valliversa e Scuropasso da parte del Consorzio dei comuni » (408)	47
(Discussione e approvazione):	
« Concessione di un contributo straordinario per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia e in Sardegna » (381)	44
(Rinvio della discussione):	
« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione » (397)	45

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Banelli, Bonardi, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciano, Cimati, Ciraolo, Colosimo, Cozza, Crispo Moncada, De Martino Augusto, Dentice d'Accadia, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini, Gambardella, Graziosi, Lissia, Nicastro, Orlando, Reggio, Rubino, Saporiti, Soler, Tassoni, Theodoli e Vassallo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bergamasco, Biscaretti Roberto, Cattaneo della Volta, Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Fa notare che uno degli emendamenti proposti dal senatore De Vito all'articolo 7 comma 2° del disegno di legge « Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata », che diceva « e, in mancanza dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato » deve essere così formulato:

« Il terzo arbitro, cui spetta la Presidenza del Collegio, è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato ».

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Avendo ricevuta notizia che il senatore Sili è stato gravemente malato crede di interpretare il pensiero dei Componenti la Commissione inviandogli l'augurio di tornare in breve a prendere attiva parte ai lavori della Commissione. (*Approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione delle nuove sedi del Convitto Nazionale Femminile di Roma e del Convitto Maschile " Nicolò Tommaseo " di Zara » (341).

SOLER. Il Convitto Nazionale femminile di Roma trovasi in locali inadatti per le nuove esigenze scolastiche specialmente per l'istruzione fisica, e non può reggere al confronto di istituti similari religiosi e stranieri.

Urgeva perciò dargli sede più ampia e più adatta. A questo scopo fu opportunamente scelta un'area lungo la via Imperiale contribuendo così nello stesso tempo al decoro edilizio di quella grande arteria che dev'essere degna della nuova Urbe mussoliniana.

La spesa preventivata in 8.650.000 lire è sufficiente allo scopo; il Ministero dei lavori pubblici concorre con 4.300.000 lire; le altre 4.350.000 lire sono assicurate dalla cessione dei locali dell'attuale Istituto alla ditta assuntrice della costruzione del nuovo.

Dal fatto che la somma per la quale si impegna il Ministero dei lavori pubblici viene stanziata in tre bilanci successivi a partire dal 1939-40 si deduce che si vuole la nuova sede dell'Istituto sia pronta pel 1942, epoca della Esposizione internazionale.

Il provvedimento riguardante la sede del Convitto maschile « Nicolò Tommaseo » di Zara deve considerarsi di interesse politico.

È da ritenere che il Ministero dei lavori pubblici si interesserà perchè quel Convitto abbia sede degna e sia anch'esso un segno tangibile dell'interessamento della Patria comune per la nobile città dalmata.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa relativa ai lavori di completamento del grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli » (349).

BANELLI. Rileva che con il disegno di legge in esame si autorizza la spesa di lire 60 milioni, suddivisa in 6 annualità per continuare ed ultimare la costruzione del grande bacino a secco di carenaggio nel porto di Napoli, iniziata con un primo stanziamento di lire 12 milioni, per i lavori dei due primi lotti pressochè ultimati.

Tale bacino di carenaggio, sarà atto ad accogliere le maggiori unità della nostra marina da guerra e della marina mercantile. L'apprestamento di questa opera, indispensabile per ragioni militari, sarà anche di notevole van-

taggio economico perchè, senza perdita di tempo ed inutili deviazioni, vi si potranno carenare i maggiori transatlantici che scalano nel porto di Napoli ed in generale le altre grandi navi mercantili, nazionali ed estere, che vi fanno capo o che altrimenti trovino convenienza di sostarvi.

Nella cifra complessiva di lire 72 milioni, oggi preventivata come costo finale dell'opera completa, già figurano, rispetto al preventivo originario di lire 56 milioni per le sole opere murarie, gli aumenti dei costi per materiali e mano d'opera verificatisi nel frattempo, nonchè, la somma di lire 3.961.560 per imprevisti, sulla base dei sei per cento per le opere ancora da eseguire.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Napoli » (350).

CATALANO. Ricorda che allo scopo di realizzare nel porto di Napoli una stazione di rad-dobbo per sommergibili si rende necessario di liberare il molo Vigliena dall'attuale destinazione, essenzialmente di scarico dei petroli. Il Ministero dei lavori pubblici per risolvere il problema dello scarico dei carburanti, ha progettato la costruzione di un nuovo molo, della lunghezza di metri 450, parallelo a quello di Vigliena, dal quale disterà circa 300 metri. L'opera che importa una spesa di lire 10 milioni, è di particolare importanza ed urgenza perchè con essa si vengono a risolvere contemporaneamente due importanti problemi di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori per smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo di abitati in provincia di Lecce » (351).

RUBINO. Nota che per la città di Lecce è necessario provvedere alla esecuzione di opere

per la costruzione della fognatura e per lo smaltimento di acque vaganti nel sottosuolo.

Il Regio decreto-legge 19 febbraio 1925-III già ne autorizzava l'esecuzione, ma l'attuazione del programma predisposto per i lavori non è stata possibile a causa della deficienza dei fondi.

Il presente disegno di legge considerando i pericoli, che si sono già manifestati, di infiltrazione delle acque nel sottosuolo di altri abitati della provincia, riconosce l'impellente necessità dei lavori e provvede alla prosecuzione delle opere suaccennate autorizzando un'ulteriore spesa di 5 milioni di lire.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata addì 7 luglio 1939-XVII con la Società Anonima Bresciana Autovie, con sede in Brescia, per il passaggio allo Stato dell'Autostrada da Bergamo a Brescia » (352).

SAPORITI. Rileva che l'autostrada Bergamo-Brescia costituisce, dopo quella Milano-Brescia, il secondo tratto della grande arteria pedemontana Milano-Venezia, della quale è superfluo ricordare la grande importanza commerciale e militare.

Con la Convenzione del febbraio 1929 lo Stato concesse alla Società Anonima Bresciana Autovie la costruzione del tronco in parola e l'esercizio di esso per 50 anni.

Al finanziamento necessario per la costruzione la società provvede con un capitale azionario, con la capitalizzazione presso Istituti di credito del contributo annuo statale fissato in un milione, ed infine con l'emissione di un prestito obbligazionario di lire 15.000.000 garantito dagli enti locali interessati (provincia e comune di Brescia).

È appunto per questa garanzia che dopo qualche anno di esercizio, essendo sorte per la Società difficoltà finanziarie dipendenti da un reddito assai minore del previsto, i suddetti Enti furono chiamati a sostituirsi alla Società stessa nei pagamenti delle cedole e dei titoli sorteggiati del prestito obbligazionario.

Gli enti hanno allora richiesto l'intervento dello Stato il quale, con l'adesione della stessa Società, ha accolto le premure degli interessati e valendosi dell'articolo 11 della Convenzione del 1929, che gli permetteva il riscatto anticipato, ma non ritenendo conveniente attenersi alle condizioni previste dallo stesso articolo, ha stipulato con la Società e con gli Enti garanti la Convenzione del 7 luglio 1939.

Tale Convenzione, mentre viene a sollevare la Provincia e il Comune di Brescia da forti oneri, è vantaggiosa allo Stato che acquista la piena proprietà e disponibilità dell'autostrada, delle sue costruzioni e opere attinenti con un anticipo di 40 anni sul termine previsto nella precedente Convenzione, e ciò con una spesa assai minore di quella che avrebbe dovuto assumere a sensi dell'articolo 11 della Convenzione del 1929 per un riscatto anticipato.

Sui sette articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 4.500.000 per la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma » (362).

DHO. Fa presente che la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma permetterà la demolizione di alcuni capannoni di vecchia costruzione e in cattive condizioni, situate sul Monte Antenne e non rispondenti più allo scopo. Detti capannoni trovandosi nell'interno e sopra un'altura dominante in parte il terreno di proprietà privata di S. M. il Re Imperatore costituiscono servitù inammissibile, per cui si rende indispensabile portare in altra sede le forze e i comandi ivi accasermati.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 15.000.000 per completare la sistemazione stradale e le opere relative ai servizi generali della zona industriale di Apuania » (363).

DI MARTINO. Spiega come il disegno di legge permetta l'esecuzione di un nuovo gruppo di opere che si ravvisano necessarie per dare un più adeguato assetto alla importante zona industriale di Apuania che sta ora sorgendo.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici » (370).

CRISPO MONCADA. Le assegnazioni straordinarie concesse con varie leggi per la costruzione nelle principali città d'Italia di appositi edifici per i servizi delle poste e dei telegrafi, non sono sufficienti per tutte le spese in corso in dipendenza delle opere fatte e per provvedere a nuove inderogabili necessità, fra cui la costruzione di un nuovo edificio postale telegrafico nella città di Zara.

Con il presente disegno di legge la Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per un quinquennio una parte dell'avanzo netto annuale di gestione nella misura di lire due milioni per ciascun anno a partire dal 1942-43, mediante decreto del Ministero delle comunicazioni, nella costruzione e arredamento degli edifici postali e telegrafici e nell'ampliamento e adattamento di quelli da acquistare.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario

per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia e in Sardegna » (381).

GRAZIOSI. Ricorda che la costruzione di nuovi impianti idroelettrici incontra in Sicilia e in Sardegna particolari difficoltà economiche in conseguenza della limitata perennità dei corsi d'acqua, dovuta alla scarsa piovosità, cosicchè il costo unitario per kilowattora raggiunge un costo-capitale doppio di quello degli impianti congeneri alpini ed appenninici in corso di costruzione che ottennero, col Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, uguale contributo statale.

Affinchè tale fatto, che porta a tariffe elevate l'energia in Sardegna e in Sicilia, non riduca l'espansione del consumo, occorre aumentare il contributo dello Stato nel senso di accordarlo fino ad un massimo del 60 per cento non soltanto nelle spese di serbatoio (come prevedono le disposizioni vigenti) ma anche in quelle delle opere principali degli impianti idroelettrici in modo da ridurre le spese unitarie del kilowattora al limite del costo degli impianti alpini e appenninici.

La facoltà di accordare il contributo straordinario per la costruzione di questi impianti idroelettrici, che saranno ritenuti economicamente convenienti nei limiti del fabbisogno di energia in ciascuna delle due isole, è riservata al giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni.

SOLER. Raccomanda che nella scelta delle località per gli impianti idroelettrici, si tenga conto delle necessità, conseguenti all'appoderaamento del latifondo siciliano, e non si compromettano i bisogni dell'agricoltura in genere, particolarmente quello dell'alimentazione idrica delle popolazioni.

DRAGO. Raccomanda che la situazione Sardo-sicula, nei riguardi dello sviluppo degli impianti per la produzione di energia elettrica, venga più ampiamente esaminata con l'intento di attenuare le disparità oggi esistenti nel costo del kilowatt-ora nelle varie regioni d'Italia.

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge in esame tende appunto ad attenuare il maggior costo della forza elettrica in Sicilia e in Sardegna. Osserva poi che con gli impianti

idroelettrici l'acqua non viene dispersa. Dichiara, però, di accogliere le osservazioni fatte.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Iesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del rione San Pietro, e norme per la sua attuazione » (397).

PRESIDENTE. Propone alla Commissione che il provvedimento venga rinviato alla riunione successiva per dar modo ai rappresentanti del Governo di intervenire nella discussione.

Così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada » (398).

COZZA. Ricorda quale meraviglioso impulso abbia impresso il Governo fascista al miglioramento e allo sviluppo delle comunicazioni per terra, per mare e per aria, dalla quale dipende tanta parte della vita economica della Nazione.

È universalmente noto che l'Azienda Autonoma Statale della Strada, in particolare, abbia magnificamente assolto i compiti assegnatili facendo della nostra rete stradale una rete modello ammirata da italiani e da stranieri.

Le alte benemerenze dell'Ente, testimoniate dalle grandiose opere compiute e splendidamente riuscite, costituiscono un grande titolo d'onore per l'Amministrazione da cui l'Ente dipende e per i valorosi funzionari, che ad esso forniscono geniale direzione e fervida collaborazione.

Quando si consideri che l'organico dell'Ente ha due soli posti di ruolo, quello del Direttore Generale e quello del Direttore dei Servizi Am-

ministrativi; che quest'ultimo è classificato al grado V, senza alcuna possibilità di avanzamento, mentre grava su di lui un onere non inferiore a quello di ogni altra direzione generale amministrativa del Ministero, chiara appare l'opportunità del provvedimento in esame, giusta il quale al funzionario stesso che esercita attualmente e da oltre dieci anni con encomiabile zelo ed attività quelle funzioni viene attribuito il grado IV. Detta elevazione di grado, come è avvertito nella relazione ministeriale, non turba menomamente i rapporti di subordinazione gerarchica, che restano in ogni caso ed in ogni momento quelli stabiliti dalla legge istitutiva dell'Azienda.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato ed'izio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze » (399).

SOLER. Ricorda che il disegno di legge in esame è stato reso necessario dalla circostanza che il comune di Firenze, in seguito a difficoltà inerenti alla procedura di espropriazione, non ha potuto espletare i lavori previsti nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella nel termine quinquennale concesso dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934, anno XII, n. 1770.

Nella discussione del disegno avvenuta presso la Commissione dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Ministro delle finanze ha proposto e la Commissione ha approvato una modificazione alla dizione del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge, intesa a rendere più chiare le condizioni del godimento della esenzione ventiquennale della imposta e delle sovraimposte comunale e provinciale, esenzione che viene estesa ai fabbricati anche

non ultimati entro il 9 novembre 1939-XVIII. termine fissato nel precedente piano regolatore, purchè ultimate entro il 9 novembre 1941-XX, termine fissato dal nuovo disegno di legge; e ferma restando ad ogni effetto in tal caso, la decorrenza del ventiquinquennio dal 9 novembre 1939-XVIII.

Si ritiene opportuno osservare che il citato decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, contiene per le espropriazioni e per i metodi di valutazione degli'immobili espropriati alcune modalità contenute in piani regolatori recenti per altre località, mancando però, per esempio, di quella introdotta nel piano regolatore di Voghera la quale dà possibilità al Comune di procedere ad espropriazioni per conto di uno o più proprietari, se questi si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area espropriata, e quando fra i proprietari sottoposti all'esproprio non sia formato un consorzio nei termini fissati dal Comune stesso.

Pertanto, mentre propone che la Commissione rinnovi il voto di massima per l'unificazione della regolamentazione in fatto di piani regolatori, prospetta l'opportunità di proporre al Ministro dei lavori pubblici, che qualora lo ravvisi necessario, per rendere più sicura l'esecuzione del piano regolatore nel biennio di proroga consentita, si estendano con altro provvedimento al piano regolatore della Zona di Santa Maria Novella le modalità per la espropriazione citata sopra.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi » (400).

GAMBARDELLA. Dopo aver brevemente richiamate le precedenti disposizioni legislative in materia osserva che contingenze eccezionali e particolari esigenze, in relazione all'esistente stato di guerra tra alcune nazioni, rendono necessario di estendere il divieto dell'impiego dell'uso del cemento armato e del ferro a tutti gli

edifici sia pubblici che privati, ancorchè superiori a cinque piani, ed alle opere pubbliche in genere.

Fa notare che molto provvidamente l'articolo 4 del disegno di legge lascia al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di derogare al divieto per opere in corso di ultimazione o che soddisfino a speciali esigenze di interesse pubblico o rispondano a fini autarchici.

Pur considerando che le norme dettate dai diversi decreti sul divieto dell'impiego del ferro hanno carattere eccezionale e debbano quindi ritenersi temporanee, considerata la inderogabile necessità e urgenza del Regio decreto ne propone la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga di termini per l'utilizzazione di sussidi terremoto pervenuti alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti ed all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia » (401).

DENTICE DI ACCADIA. La Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti e l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dovendo costruire opere di pubblico interesse chiesero nel decorso anno di potersi servire per il finanziamento occorrente dei sussidi che lo Stato dà ai proprietari dei fabbricati distrutti dal terremoto del 1915.

Il Governo accogliendo le richieste, con decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 606, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 63, stabilì in 10 milioni, e in 3 milioni rispettivamente, il limite entro il quale potevano essere utilizzati i sussidi e fissò al 30 giugno il termine in cui i due enti avrebbero dovuto presentare i progetti delle costruzioni da eseguirsi e i documenti atti a provare la proprietà delle aree edificatorie. Ma difficoltà sorte, sia nell'acquisto dei sussidi, sia in quello delle aree hanno indotto i suddetti Enti a domandare la proroga di un anno per gli adempimenti loro prescritti. Allo scopo risponde il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933 » (402).

DI DONATO. Rileva che il disegno di legge in esame mira a stabilire una equa perequazione nel beneficio delle esenzioni fiscali fra i danneggiati dai vari terremoti.

Infatti il termine di applicazione delle esenzioni fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930 e 30 ottobre 1930 fu prorogato al 31 dicembre 1939, in virtù del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938, n. 103.

Alla stessa data 31 dicembre 1939 fu prorogato il termine fissato dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, per l'applicazione delle esenzioni fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 26 settembre 1933, nella zona della Majella.

E poichè gli interessati non hanno potuto procedere, entro il termine stabilito alla stipula dei contratti, si rende necessario o quanto meno opportuno di prorogare per un altro anno le indicate esenzioni, cioè fino al 31 dicembre 1940, per non creare sperequazioni fra i danneggiati dei vari terremoti.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'Acquedotto Valliversa e Scuropasso da parte del Consorzio dei comuni » (408).

BONARDI. Rileva che il disegno di legge in esame ha per intento di risolvere una situazione gravosa per ben 18 Comuni della provincia di Pavia. Nel 1932-X allo scopo di assicurarsi l'approvvigionamento idrico a uso potabile detti Comuni (i quali contano 42.500 abitanti circa) riuniti in Consorzio stipulavano la costruzione dell'acquedotto Valliversa e Scuropasso colla Società Anonima Costruzioni Impianti concedendone alla stessa l'esercizio e garantendole il consumo di litri 25 giornalieri per abitante pari ad un canone di circa lire 700.000 annue.

Ma l'alto costo dell'acqua e degli allacciamenti privati a carico degli utenti impedirono l'avverarsi della previsione talchè l'introito fu assai inferiore al previsto con conseguente grave onere dei Comuni tenuti a pagare la differenza. Trattasi di Comuni e popolazioni poverissimi, colle imposte al massimo e di una situazione grave in quanto i Comuni non sono in grado di pagare tali differenze e perciò si è riconosciuto necessario da parte del Consorzio riscattare la concessione e condurre direttamente l'acquedotto. Tale riscatto richiede la contrazione di un mutuo di lire 10.000.000 estinguibile in 50 annualità sul quale è stato chiesto l'intervento dello Stato per 10 anni nel pagamento interessi. Il presente disegno di legge ha per oggetto la concessione di tale contributo in misura pari alla differenza tra il 3 per cento da assumersi dal Consorzio e il saggio praticato dalla Cassa

depositi e prestiti (restando, per il periodo successivo al decennio, l'ammortamento a carico del Consorzio) e l'autorizzazione della applicazione della sovrimposta oltre i limiti consentiti dalla legge. Al fine poi di agevolare la sistemazione con una aggiunta concretata in un articolo 4, si dispone che gli atti di trapasso di proprietà conseguenti alla costruzione dell'acquedotto ed alle operazioni di mutuo di cui sopra (articoli 1 e 3) siano soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20,20.

Sui cinque articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 12,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

8^a RIUNIONE

Venerdì 10 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di Carbonia della diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata» (404) Pag. 50

«Estensione al personale delle Ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione» (405) 51

«Costituzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas» (406) 51

«Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi» (407) 52

(Discussione e approvazione con modificazioni):

«Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione» (397) 49

(Rinvio della discussione):

«Istituzione di un «Comitato per le telecomunicazioni» (403) 50

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Banelli, Catalano, Ciano, Cimati, Ciruolo, Colosimo, Cozza, Crispo Moncada, De Martino Augusto, Dentice D'Accadia, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini, Gambardella, Grazioli, Lissia, Nicastro, Orlando, Rubino, Sapori, Soler, Tassoni, Theodoli e Vassallo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bergamasco, Biscaretti Roberto, Cattaneo Giovanni, Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione» (397).

ORLANDO. Fa notare che il disegno di legge, per facilitare la esecuzione del piano regolatore, stabilisce norme atte a semplificare ed abbreviare la procedura di espropriazione degli immobili e la equa determinazione delle indennità.

Raccomanda che nell'applicazione del provvedimento sieno prese in considerazione le con-

dizioni in cui si verranno a trovare in seguito alle necessarie demolizioni di fabbricati coloro che saranno sfrattati. Ricorda che su tale argomento esiste una recente circolare del Ministro dei lavori pubblici ai prefetti del Regno la quale ordina che non si ponga mano a demolizioni di stabili abitati, se prima il comune non avrà accertato che gli sfrattati abbiano la possibilità di trovare nuovi alloggi.

PRESIDENTE. Fa presente che l'emendamento introdotto all'articolo 4 del disegno di legge in esame dalla competente Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni non è accettato dal Governo. Propone pertanto che la Commissione emendi il disegno di legge sopprimendo gli ultimi due capoversi dell'articolo 4.

ORLANDO. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal Presidente.

SOLER. È favorevole all'emendamento ma osserva che l'aggiunta della Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è molto utile per accelerare le pratiche di espropriazione. Se è vero che molti piani regolatori non contengono tale disposizione, è anche vero che essi non sono i più recenti. Esprime il voto che il Governo provveda all'unificazione delle norme per il procedimento di espropriazione, tenendo presente la necessità di sveltire le pratiche.

PRESIDENTE. Non ha difficoltà ad accogliere i voti espressi dal senatore Soler, che, in sostanza, sono stati già fatti dalla Commissione a proposito di numerosi disegni di legge. Ricorda, però, che occorre anche tener presente che le norme di esecuzione dei piani regolatori possono essere diverse da comune a comune, a seconda delle differenti condizioni locali.

Nel caso in esame il Ministero delle finanze si è opposto all'accettazione dell'emendamento proposto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni perchè importa un onere finanziario.

L'emendamento all'articolo 4 è approvato.

Sui quindici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge nel testo emendato è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Istituzione di un " Comitato per le telecomunicazioni " » (403).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Ciano proposto un emendamento propone che la discussione del provvedimento venga rinviata alla riunione successiva per dar modo al Governo di esprimere il suo parere in proposito.

Così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di Carbonia della diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata » (404).

PRESIDENTE. Ricorda che, per determinazione del Duce, il bacino minerario di Carbonia da qualche tempo viene sottoposto ad un sempre più intenso sfruttamento in armonia alle necessità autarchiche della Nazione. Ciò ha dato luogo ad una copiosa produzione mineraria, il cui trasporto al vicino porto di Sant'Antioco ha causato non poche difficoltà e preoccupazioni, destinate ad accrescersi man mano che entrerà in attuazione il vasto programma di sfruttamento studiato dalla Società mineraria carbonifera sarda. Intanto, per provvedere al trasporto della produzione carbonifera e mineraria di quest'anno, si è imposta l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) raddoppio del binario sul tratto Carbonia-Sant'Antioco (chilometri 15) da parte della Società strade ferrate meridionali della Sardegna, concessionaria dell'unica linea a scartamento ridotto ivi esistente; b) destinazione del tronco Iglesias-Palmas Suergiu soltanto ai trasporti verso il porto del carbone e degli altri minerali; c) utilizzazione per il trasporto di merci varie dei treni vuoti di ritorno con percorso dal porto verso l'interno; d) soppressione del servizio pubblico pei viaggiatori e sua sostituzione con appositi servizi automobilistici. Naturalmente siffatti provvedimenti, se pur consentono di ovviare alle più pressanti difficoltà dell'annata in corso, non potranno certo giovare ad assicurare il trasporto della maggior produzione degli anni successivi, nonostante che,

come è facile prevedere, una parte di tale maggiore produzione rimarrà in Sardegna e una parte farà capo a Porto Vesme anziché a Sant'Antioco.

Checchè si voglia pensare al riguardo, è certo che la ferrovia Siliqua-Calasetta, per tronchi più o meno lunghi, dovrà continuare a rimanere adibita ai trasporti del carbone e degli altri prodotti minerali, venendo così ad assumere il carattere di raccordo industriale. Ciò spiega il fatto che l'A. Ca. I., la quale controlla la Società Mineraria Carbonifera Sarda, ha assunto anche il controllo della Società Ferrovie Meridionali Sarde, concentrando nelle sue mani l'attività produttiva e quella dei trasporti, strettamente connesse ai fini dell'autarchia nazionale. Naturalmente la singolare situazione di una ferrovia pubblica in regime di concessione tramutatasi, sia pure in parte, in un raccordo industriale doveva essere regolata in modo opportuno e a tale compito provvede appunto il progetto di legge in esame.

Esso, all'articolo 1, dà facoltà al Ministro delle comunicazioni di consentire l'esercizio privato come raccordo industriale del tronco che di fatto viene già adibito a tale scopo e di quegli altri per i quali se ne determinasse la necessità, restando però, sin d'ora fissato che il raddoppio di binario tra Carbonia e Sant'Antioco rimane esclusivamente adibito al servizio di raccordo industriale. L'articolo 2 stabilisce che la sovvenzione attribuita all'esercizio della ferrovia sarà ridotta proporzionalmente alla lunghezza dei tratti su cui sarà mantenuto il servizio pubblico, mentre l'articolo 3 facoltizza il Ministro delle comunicazioni a disporre, di concerto col Ministro delle finanze, l'alienazione di quella parte del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dello Stato che per effetto della limitazione del servizio pubblico, si renderà esuberante con versamento del ricavato al fondo per il rinnovamento sia del materiale d'armamento della linea sia dell'altro materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dello Stato, che resterà in servizio sulla linea stessa. L'articolo 4, infine, riafferma il concetto che titolare della concessione rimane la Società Ferrovie Meridionali Sarde e pertanto viene stabilito che i trasporti di carboni, di minerali e di merci varie sui

tronchi della ferrovia in esercizio privato come raccordi industriali restano soggetti, in quanto effettuati per conto di terzi, alla normale tassa erariale. Siffatte norme disciplinano in modo adeguato la singolare situazione sopra specificata e perciò meritano di essere approvate.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al personale delle Ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione » (405).

FALCETTI. Nota che con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativa al provvedimenti per l'incremento demografico, fu concessa (art. 24-bis) al personale delle amministrazioni dello Stato, coniugati o vedovi con uno o due figli, la riduzione rispettivamente di uno o due anni dei periodi successivi d'anzianità per la promozione di grado, nei ruoli nei quali sia previsto un numero cumulativo di posti, o per l'ammissione agli esami di promozione negli altri casi.

I provvedimenti della legge suaccennata, con opportuni adattamenti, vengono ora estesi al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il disegno di legge è ispirato al superiore principio dell'incremento demografico della Nazione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas » (406).

CIRAULO. Ricorda che tanto le cokerie che forniscono il coke più duro e compatto alla metallurgia come prodotto principale e il gas per fertilizzanti ed esplosivi come sottoprodotto, quanto le officine gas che forniscono il

gas per uso termico come prodotto principale, e il coke meno compatto e più spugnoso come sottoprodotto, impiegano per le loro rispettive produzioni tipi di carboni esteri non sostituibili con i carboni nazionali.

Considerata la necessità delle loro produzioni principali e delle secondarie (le cokerie e le officine a gas ricavano dalla depurazione del gas altresì benzolo, toluolo, antracene ed olii di catrame), il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra aveva già da tempo disposto che le cokerie e le officine gas costituissero adeguate scorte di carboni, necessarie per la continuità del loro funzionamento e per i fini ai quali serve la loro produzione. Afferma infatti la relazione ministeriale preposta al disegno in esame, che le disponibilità delle scorte normali non assicurerebbero per più di 15 giorni la continuità della produzione delle cokerie necessaria alla siderurgia, se i fornimenti dell'importazione fossero sospesi. E la esperienza fatta nei mesi di settembre ed ottobre dell'anno 1938-XVI, dimostrò come siffatti rifornimenti possano essere compromessi da perturbamenti politici e da fenomeni climatici.

Pertanto, la Commissione suprema di difesa ha stabilito che le cokerie e le officine gas devono costituire, nel più breve tempo possibile, una scorta eccezionale intangibile, pari al proprio fabbisogno di tre mesi, oltre la scorta normale richiesta per il loro regolare funzionamento. La scorta eccezionale potrà subire rotazioni, non riduzione.

Là dove gli impianti hanno depositi all'aperto capaci di scorte per quattro mesi di consumo, — e questo risulta per il maggior numero — essi non sosterranno che il maggior onere del costo del carbone. Là dove ragioni tecniche esigano la conservazione del carbone nell'acqua, a quell'onere si aggiunge l'altro della costruzione di vasche proporzionate. D'altra parte, si comprende la necessità della conservazione in immersione se si considera che i carboni fossili esposti all'aria libera vanno soggetti ad alterazioni notevoli.

Il disegno di legge presentato all'esame della Commissione prescrive e regola le norme e le modalità delle scorte suddette e delle loro conservazioni fissando il termine di un anno per l'entrata in vigore della legge. Queste disposi-

zioni la Commissione legislativa della Camera ha temperato con due emendamenti equitativi, e cioè: con la dichiarazione di pubblica utilità per l'eventuale espropriazione delle aree dei depositi, e con la riserva che il termine di un anno sia subordinato alla possibilità di adeguati rifornimenti da parte del Monopolio Carboni.

Gravi oneri risultano da questa legge specialmente per gli esercenti delle cokerie, i depositi delle quali possono ammontare a centinaia di migliaia di tonnellate di carbone, e possono comportare costosi acquisti di aree e di nuovi impianti meccanici adatti alle rapide operazioni di scarico e di prelievo, e costruzione di vasche per i depositi sommersi se la giacenza del carbone debba prolungarsi oltre otto mesi. Per queste considerazioni, nella Commissione legislativa dell'altro ramo del Parlamento si è raccomandato al Ministero competente di tener conto di siffatte condizioni, le quali impongono agli Enti immobilizzi di capitali ingenti, anche per gli altissimi prezzi dei carboni nelle presenti circostanze della economia mondiale.

Sui nove articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavcur, Colombo e Garibaldi » (407).

DRAGO. Ricorda che più d'una discussione sui disegni di legge riguardanti approvazioni di piani regolatori ha dato luogo a reiterate raccomandazioni della Commissione affinché siano unificate le norme di legge e le procedure informandole a criteri e a direttive d'ordine generale.

Ritiene opportuno che la Commissione, nel dare la sua approvazione al disegno di legge in esame, rinnovi i voti già precedentemente espressi.

Per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena, nella zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi era stato stabilito il termine di cinque anni. Il Podestà di Genova ha ora chiesto una proroga al 6 novembre 1944-XXIII.

Il ritardo causato dalle note difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione e da altre difficoltà sorte nel corso delle espropriazioni giustifica la richiesta di proroga.

Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 12,30.

ALLEGATO

« **Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione** » (397).

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Jesi comprendente anche il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro adottato con deliberazione del Podestà 9 luglio 1935-XIII ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Sezione prima, dal Consiglio superiore di sanità e dal Ministero dell'educazione nazionale.

Un esemplare di tale piano e del relativo regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e deter-

minati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Jesi provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati interessanti la sede e gli impianti ferroviari dello Stato, nonchè quelli delle ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere previamente concordati con il Ministero delle comunicazioni.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Jesi a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e con il Ministro dell'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private, necessarie all'esecuzione del piano regolatore il comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali, o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Jesi preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento suddetto e del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del comune, notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il comune esproprierà per l'attuazione del piano regolatore di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66, se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in più o in meno, che

direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Ancona, in seguito a richiesta del comune di Jesi, dispone perchè, in contraddittorio fra il comune stesso e i proprietari espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni e, in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Erariale di Ancona, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di

consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

Art. 8.

Il comune di Jesi è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglìoria nei limiti e con le forme previsti dal Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore

edilizio e di ampliamento senza permesso dell'Autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro dei lavori pubblici, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che, nel corso della sua attuazione, il comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Il piano di massima di cui all'articolo 1 non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato dalla presente legge, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Jesi per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche al piano particolareggiato del 1° stralcio del piano di risanamento del Rione San Pietro, già dichiarato di pubblica utilità con decreto 16 giugno 1939-XVII, n. 1151, del Ministro dei lavori pubblici e rientrante nel perimetro del piano del Rione San Pietro di cui all'articolo 1.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

9^a RIUNIONE

Lunedì 18 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Istituzione di un " Comitato per le telecomunicazioni " » (403). Pag. 57

La riunione è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Banelli, Bonardi, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciano, Ciruolo, Cozza, Crispo Moncada, Dentice d'Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Falcetti, Foschini, Gambardella, Graziosi, Lissia, Moris, Nicastro, Orlando, Rubino, Sapori, Soler e Tassoni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Biscaretti Roberto, Cimati, Ronco e Sili.

GRAZIOSI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Avendo ricevuto notizia della malattia del senatore Del Vasto crede di interpretare il pensiero dei componenti la Commissione inviandogli l'augurio di tornare quanto prima a prendere attiva parte ai lavori della Commissione. (*Approvazioni*).

Osserva poi che si trova all'ordine del giorno il disegno di legge riguardante « Istituzione di un Comitato per le Telecomunicazioni ».

Ricorda, al riguardo, che nell'ultima riunione non si poté procedere alla discussione di tale disegno di legge, per quanto messo all'ordine del giorno, data la mancanza di tempo per provocare l'accettazione o meno dell'emendamento proposto all'articolo 2 da parte dei Ministeri competenti. Venne perciò chiesta al Duce del Fascismo, Capo del Governo, la proroga di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

Avverte che tutti i Ministeri interessati hanno dichiarato di accettare l'emendamento proposto dal senatore Ciano.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Istituzione di un " Comitato per le telecomunicazioni " » (403).

CIANO. Osserva che i servizi delle telecomunicazioni (servizi telegrafici, telefonici, radio-

telegrafici, radiotelefonici) interessano non solo il Ministero delle Comunicazioni, che gestisce il servizio generale di Stato e privato, ma anche i Ministeri delle Forze Armate e dell'Interno, che hanno apposite reti per alcuni loro servizi, il P. N. F., e vari altri Ministeri, fra i quali particolarmente quello della Cultura Popolare.

Specialmente per i servizi radioelettrici, intimamente legati fra di loro dall'uso di determinate frequenze e dalla necessità di evitare disturbi fra le varie stazioni interne ed estere, si rese imprescindibile la necessità di procedere col massimo accordo fra i Ministeri interessati, donde l'istituzione di organi consultivi e di numerosi Comitati presso i singoli Ministeri.

Senonchè un tale sistema, che in tempo di pace non dava luogo ad inconvenienti di rilievo, si è rivelato tardo e pesante nei casi di emergenza, quando occorrono risoluzioni immediate.

Fu quindi riconosciuta la necessità di costituire un organo superiore in maniera che tutte le varie attività, oggi frazionate, venissero accentrate e coordinate in un'unica direttiva.

Il disegno di legge in esame provvede appunto alla creazione di detto istituto, che assume la denominazione di « Comitato per le telecomunicazioni ».

Senonchè il testo dell'articolo 2 si prestava ad una troppo lata interpretazione, perchè poteva ritenersi che dovessero essere soppressi anche i Comitati, le Commissioni, e gli Enti che trattano questioni inerenti alle telecomunicazioni, ma sotto un diverso aspetto, e per fini ben distinti, che non interessano la difesa nazionale. Infatti entro il limite di tre mesi al massimo dalla data di costituzione del C. T. cadrebbero sotto il disposto dell'articolo 2 anche tutti gli Enti di carattere scientifico, culturale ed amministrativo che si occupano delle telecomunicazioni.

Per un determinato settore questo rilievo è stato fatto nella discussione avvenuta il 25 ottobre u. s. alla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nel corso della quale venne raccomandato che « la legge sia applicata con larghezza di criteri relativamente a quegli Enti che si occupano delle telecomunicazioni radio-elettriche a scopo

propagandistico, e non per fini che interessano la difesa nazionale, come l'Ente rurale ed altri ».

È risultata d'altra parte l'impossibilità di esattamente specificare fin d'ora i Comitati, le Commissioni, e gli Enti che debbono venire soppressi, ovvero di indicare quelli che è opportuno o s'intende siano mantenuti. Da ciò emerse la necessità di apportare all'articolo 2 un emendamento inteso a fissare le modalità con le quali a tali precisazioni, che interessano quasi tutti i Ministeri, si deve addivenire.

Il Ministro delle Comunicazioni, sia per eliminare ogni dubbio sulla esatta portata dell'articolo 2, sia per tener anche conto delle osservazioni formulate dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, convenne sulla opportunità di modificarlo. Siccome però il disegno di legge era stato approvato dai vari Ministri che figurano come proponenti, il Ministro delle Comunicazioni chiese al Senato di prorogare di qualche giorno la discussione, allo scopo di ottenere dai Ministri interessati l'adesione al nuovo testo dell'articolo 2.

Su proposta del Presidente, la Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato, nella riunione del 10 novembre anno XVIII approvò il richiesto rinvio.

L'oratore propone, pertanto, che il disegno di legge sia approvato col seguente emendamento: la dizione dell'articolo 2 « Entro tre mesi al massimo dalla data di costituzione del C. T. sono soppressi tutti i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nelle competenze del C. T. » è variata come segue: « Ai fini di cui all'articolo precedente, dalla data di costituzione del C. T., è in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di sopprimere, sentito o su proposta del C. T., i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni anche se derivanti da leggi speciali. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nella competenza del C. T. ».

PRESIDENTE. Chiede al camerata Ciano se non creda opportuno eliminare la frase « ...o su

proposta del C. T. ... » di cui all'emendamento in quanto non sembra il caso di sottolineare l'ipotesi in cui l'eventuale proposta di sopprimere gli Enti, che si occupano di telecomunicazioni, venga fatta dal C. T. dall'altra in cui l'iniziativa parta, invece, da qualunque Ministero interessato, poichè la formula generale « ... sentito ... il C. T. » è comprensiva dell'una e dell'altra ipotesi. Dichiaro, ad ogni modo, di non fare formale proposta di emendamento.

CIANO. Si rimette alla decisione della Commissione, pur facendo notare che preferirebbe che non si apportasse nessuna modifica all'emendamento da lui proposto perchè approvato da tutti i ministeri.

SOLER. Osserva che sarebbe stato opportuno che l'emendamento proposto dal senatore Ciano fosse stato portato a conoscenza, tempestivamente, dei componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento all'articolo 2 nel testo proposto dal senatore Ciano.

L'emendamento all'articolo 2 è approvato.

Su gli altri sei articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge nel testo emendato è approvato (1).

La riunione è sciolta alle ore 12,35.

ALLEGATO

Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni » (403).

Art. 1.

Per predisporre, disciplinare, coordinare e controllare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dalla organizzazione e funzionamento in pace all'organizzazione e funzionamento in guerra delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radio-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

elettriche, e per dirigere, coordinare e controllare, in caso di emergenza, le attività di tutti gli enti comunque preposti alle comunicazioni stesse, è istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, nel quadro della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, un « Comitato per le telecomunicazioni », che d'ora innanzi sarà denominato: C. T.

Durante lo stato di emergenza le deliberazioni del C. T. sono sottoposte alle decisioni del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di Difesa.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, dalla data di costituzione del C. T., è in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di sopprimere, sentito o su proposta del C. T., i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni anche se derivanti da leggi speciali. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nella competenza del C. T.

Art. 3.

Il C. T. è presieduto dal Ministro per le comunicazioni ed è composto:

- a) da due rappresentanti dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e della cultura popolare;
- b) da un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, del Partito Nazionale Fascista, del Ministero dell'Africa Italiana, dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale, della Commissione Suprema di difesa, del Comitato di mobilitazione civile.

Nel caso che il C. T. tratti argomenti che interessano altri Ministeri, il Presidente inviterà tali Ministeri ad inviare un loro rappresentante.

È data facoltà al Duce del Fascismo, Capo del Governo, di variare la composizione del C. T. ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 4.

Alla diretta dipendenza del Presidente del C. T. funziona una Segreteria permanente, la quale, in base alle direttive ed ordini del Presidente, studia le varie questioni, raccoglie e coordina tutti gli elementi relativi alle questioni stesse che debbono essere sottoposte al C. T. e ne notifica agli interessati le decisioni.

Art. 5.

La Segreteria è retta da un generale del Regio esercito o da un ammiraglio della Regia marina o da un generale della Regia aeronautica. Ad essa Segreteria sono addetti ufficiali e personale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e fun-

zionari ed impiegati del Ministero delle comunicazioni.

Le spese per i detti personali rimangono a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

Il Segretario è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 7.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del C. T. verrà provveduto con apposito stanziamento da iscriversi, con decreto del Ministro per le finanze, sullo stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

10^a RIUNIONE

Mercoledì 20 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) » (460) . Pag. 61

La riunione è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Banelli, Bergamasco, Bonardi, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciano, Ciruolo, Colosimo, Cozza, Crispo Moncada, Dentice d'Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini, Gambardella, Giusti del Giardino, Graziosi, Lissia, Moris, Nicastro, Orlando, Saporiti, Soler e Tassoni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Biscaretti Roberto, Cimati, Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) » (460).

CATALANO. Le piante organiche in vigore per il personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato, approvate con Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 308, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, si sono dimostrate non rispondenti alle necessità effettive dell'esercizio determinate dal continuo incremento del traffico e dallo sviluppo dato ai diversi impianti per adeguarli alle nuove esigenze di servizio, in conseguenza dell'intensificazione dei lavori e forniture di carattere patrimoniale, della rapida attuazione del programma di elettrificazione delle linee e dei nuovi sistemi adottati per garantire la circolazione dei treni ad alte velocità e con maggiore peso-asse.

Conseguentemente si sono dovuti istituire nuovi impianti, mentre sono stati adottati provvedimenti razionali di accentramento, per dare agli uffici mansioni, studi e facoltà tecniche e amministrative speciali.

Un'organica trasformazione si è dovuta apportare ai magazzini in relazione alle ingenti

quantità e valore dei materiali, anche per effetto delle gestioni del Monopolio Carboni e Metalli, delle forniture e distribuzione per conto dell'Amministrazione postelegrafonica delle scorte speciali di interesse nazionale e dei numerosi nuovi pezzi di ricambio per i recenti mezzi di trazione.

I provvedimenti di cui trattasi se richiedono un maggiore impiego di personale dirigente consentono per altro di migliorare l'impiego di agenti di grado inferiore degli uffici, riducendone il numero, di modo chè se gli organici in vigore del personale stesso si dimostrano sufficienti nel complesso numerico, non lo sono però nella ripartizione delle singole qualifiche.

Allo scopo, quindi, di assegnare al personale degli uffici i gradi corrispondenti alla maggiore importanza delle funzioni da disimpegnare, pur lasciando invariato il contingente complessivo del personale in parola (13.256 unità), viene attuata una diversa distribuzione dei posti fra i tre gruppi A, B, C e nei diversi gradi di ciascun gruppo è più precisamente:

Gruppo A) aumento di 140 posti così ripartiti:

10 di grado 2° ferroviario;

50 » 3° »

50 » 4° »

30 dei gradi 5°, 6° e 7° ferroviari.

Gruppo B) aumento di 200 posti, e cioè 100 nel grado 6° e 300 nel grado 7° ferroviario

contro riduzione di 200 nei gradi dall'8° al 10° ferroviario.

Gruppo C) riduzione di 340 posti nei gradi dall'8° all'11° ferroviario.

Il proposto provvedimento e la maggiore spesa di lire 2.897.500 derivante dalla sua attuazione risultano pienamente rispondenti alle esigenze degli accresciuti servizi della Amministrazione Ferroviaria e, pertanto, il disegno di legge in esame appare meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Fa notare che, come ha detto il senatore Catalano, in sostanza le unità del personale rimangono invariate; variano soltanto le qualifiche. Tale variazione di qualifiche in fondo non è altro che la trasformazione in stato giuridico di uno stato di fatto, poichè la maggior parte di coloro che beneficieranno della promozione disimpegnavano già le mansioni del grado superiore.


DI DONATO. Approva i criteri informativi della legge rilevando, per altro, l'opportunità, agli effetti della semplificazione del lavoro legislativo, che nello stesso disegno di legge fosse compresa anche la espressa autorizzazione al Ministero delle Finanze di provvedere alla maggiore spesa.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 12,15.







AGRICOLTURA

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

1^a RIUNIONE

Venerdì 5 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Bennicelli, Guido Biscaretti, Bonardi, Borromeo D'Adda, Calisse, De Capitani d'Arzago, Di Frassineto, Faina, Ferdinando Farina, Mattia Farina, Frascchetti, Guidi, Imberti, Marescalchi, Marozzi, Occhini, Peglion, Perris, Prampolini, Francesco Rota, Sarrocchi, Serpieri, Sili, Spada Potenziani, Strampelli, Todaro, Tosti di Valminuta.

È intervenuto alla riunione il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Boncompagni Ludovisi, Di Mirafiori, Giusti del Giardino, Josa, Maury de Morancez, Menozzi, Messedaglia, Mori, Novelli, Romano Avezana, Scaduto.

PRESIDENTE. Saluta i componenti la Commissione e dà notizia di alcune norme di carattere pratico sullo svolgimento dei lavori, specie per quanto riguarda le relazioni, gli emendamenti, le richieste di intervento del Ministro alle riunioni e la presenza dei senatori.

MARESCALCHI. Rivolge, anche a nome dei componenti la Commissione, una viva parola di plauso al senatore Serpieri per l'alto riconoscimento da lui conseguito con l'assegnazione del Premio Mussolini.

SERPIERI. Ringrazia.

Approvazione e discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per il finanziamento degli ammassi volontari dei prodotti agricoli » (90).

PEGLION. Riferisce sul disegno di legge col quale le norme degli articoli 9, 14 e 17 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936 sulla disciplina del mercato granario, sono estese agli ammassi volontari dei prodotti agricoli. A questi ammassi, che finora svolgevano operazioni di finanziamento esclusivamente nella forma di prestito su pegno, coll'attuale disposizione si attribuisce la facoltà di provvedere ai finanziamenti con prestiti garantiti da privilegio legale sui prodotti ammassati e sul ricavo della loro vendita.

SARROCCHI. Vorrebbe che il disegno di legge non costituisse un precedente che facesse poi estendere il principio dell'ammasso obbligatorio ad altri prodotti.

SERPIERI. Osserva che le disposizioni sulla disciplina del mercato granario sono rese applicabili agli ammassi di altri prodotti in quanto sono gestiti da Consorzi previamente autorizzati dal Ministero: la questione accennata dal senatore Sarrocchi è implicitamente risolta nella dizione stessa dell'articolo unico.

PEGLION. È d'accordo col senatore Serpieri.

Approvazione e discussione del disegno di legge:
« Disposizioni relative al pagamento dei ca-

noni di affitto dei fondi rustici convenuti in danaro » (111).

BENNICELLI. Col disegno di legge in discussione, che fa parte dei provvedimenti legislativi emanati per evitare perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita in seguito al nuovo allineamento monetario, sono date alcune norme interpretative ed integrative circa il divieto di aumentare dal 5 ottobre 1936 il canone di affitto dei fondi rustici. Per risolvere ogni possibile dubbio circa il modo di intendere il divieto di aumentare i prezzi corrisposti alla data del 5 ottobre 1936, come è detto nell'articolo 13 del decreto-legge 16 giugno 1938, per i contratti con canone in natura o con canone in riferimento a generi, il disegno di legge, con l'articolo 2, stabilisce che, per i canoni in natura non può essere aumentata la quantità di prodotti corrisposta al 5 ottobre 1936, nè può essere pretesa una qualità superiore a quella corrisposta alla data suddetta; che, per i canoni a riferimento — ferme rimanendo le quantità e qualità dei prodotti contrattualmente fissate — si debbano corrispondere, per gli stessi prodotti, i prezzi risultanti dalle epoche di pagamento determinate nei contratti; e infine che, per i canoni in denaro, non può essere aumentata la somma corrisposta al 5 ottobre 1936.

Il disegno di legge poi con l'articolo 3 accorda ai Prefetti la facoltà di costituire speciali commissioni per esaminare eventuali domande tendenti ad ottenere una revisione dei canoni di affitto, in natura o con riferimento a generi, in due casi: 1° nel caso in cui l'andamento stagionale, eccezionalmente sfavorevole, abbia cagionato all'affittuario un danno superiore al normale rischio d'impresa; 2° quando i predetti canoni risultino enormemente sperequati in rapporto alle normali caratteristiche dei fondi locati.

Dal modo con cui è formulato l'articolo 3 appare indubbiamente chiaro il carattere eccezionale che il legislatore ha inteso conferire ad esso. Nel primo caso si dovrà intendere che la norma per addivenire alla revisione del canone non dovrà scostarsi, per ciò che con-

cerne la misura del danno ed il criterio di determinarlo, dalle disposizioni contenute al riguardo nell'articolo 1617 e seguenti del Codice civile. Nel secondo caso è evidente che si è voluto contemplare anche l'eccezionale eventualità di un contratto in cui il conduttore deve consegnare al locatore dei generi in tutto o in parte diversi da quelli che sono prodotti dal fondo, oppure deve corrispondere i prezzi; e che, mentre i prezzi dei prodotti del fondo non sono aumentati o soltanto leggermente, sono invece fortemente aumentati i prezzi dei generi da lui dovuti. L'intervento del legislatore, in questo caso, non può essere che eccezionale; ed è perciò che l'articolo 3 parla di canoni enormemente sperequati, adoperando il termine « enorme », nel suo reale valore tecnico e giuridico.

L'oratore infine esprime l'augurio che la cessazione del blocco degli affitti, anche in denaro, possa sollevare le condizioni economiche dei proprietari.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Nota l'importanza dell'ultima argomentazione del senatore Bennicelli e fa voti che il disegno di legge sia promulgato nel più breve tempo possibile.

ROTA FRANCESCO. Dichiaro di dare la sua approvazione al disegno di legge perchè indubbiamente esso apporta una chiarificazione al complesso problema del blocco degli affitti rustici. Il blocco di questi affitti fu sancito per evitare che il rincaro degli affitti fosse causa di un maggior costo dei prodotti. Se ciò poteva essere vero nel 1936, quando la formazione dei prezzi, anteriormente alla legge che istituì il blocco dei canoni affittuari, avveniva in regime di libero mercato, non lo è più oggi, perchè i prezzi dei prodotti principali sono fissati di autorità. Ciononostante i prezzi agricoli, dal 1936, per imprescindibili necessità, sono aumentati: ne consegue che il blocco degli affitti torna a tutto vantaggio del conduttore e non del proprietario. Bisognerebbe porre riparo, anche per gli affitti in denaro, a tale inconveniente. Chiede che la Commissione faccia voti per la revisione del blocco degli affitti in denaro e formuli una raccomandazione al Governo affinché, senza attendere il 1940, si possa giungere ad un adeguamento degli affitti

in denaro, proporzionale ai maggiori prezzi, stabiliti di autorità, dei principali prodotti agricoli. Raccomanda infine che il blocco di tutti gli affitti rustici non sia prolungato oltre il 1940.

FARINA MATTIA. Si associa alle dichiarazioni dei senatori Bennicelli e Rota. Osserva, però, che il ritorno ad una assoluta libertà in materia di affitti sarebbe inopportuno: è meglio parlare di una libertà adeguata alle esigenze sociali. Rileva infine che la cessazione del blocco degli affitti nel 1940, alla data del 31 dicembre, presenta l'inconveniente di non far coincidere la cessazione del blocco degli affitti con la fine dell'anno agrario.

SERPIERI. Non crede che sia conveniente prolungare oltre l'epoca stabilita il blocco degli affitti, ma sarebbe errato chiedere una completa libertà contrattuale non più ammissibile nel sistema corporativo. Soltanto se si tenga presente questo suo punto di vista, può associarsi al voto espresso.

PRESIDENTE. Dichiaro che il principio della libertà contrattuale deve temperarsi con un vivo senso dell'equità e delle necessità sociali.

ROTA FRANCESCO. Esprime nuovamente il voto che il blocco degli affitti dei fondi rustici non si prolunghi oltre il 1940.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Pone ancora in rilievo la necessità che il disegno di legge in discussione entri subito in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro che i voti formulati, circa la cessazione nel 1940 del blocco degli affitti in denaro al termine dell'anno agrario e la sollecita pubblicazione del disegno di legge in discussione nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno trasmessi al Ministro competente.

Approvazione e discussione del disegno di legge:

« **Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale** » (112).

STRAMPELLI. In rispondenza alle necessità autarchiche dell'approvvigionamento delle fibre tessili e per meglio disciplinare e tutelare la coltura del cotone è stato emanato, dopo altri utili provvedimenti in materia, il disegno di

legge in discussione col quale si istituiscono gli ammassi obbligatori per il cotone grezzo di produzione nazionale che, affidati alle sezioni fibre tessili dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, cominceranno a funzionare a partire dal raccolto del 1939.

Il conferente, all'atto della consegna, riceverà un bollettino contenente le indicazioni quantitative e qualitative del cotone grezzo conferito e un anticipo di denaro nella misura che sarà stabilita dal Ministero; e, dopo la chiusura della gestione ammasso, fissata per ogni anno al 15 agosto, in base ai rendiconti degli ammassi provinciali, riceverà il saldo finale del prezzo netto del suo prodotto, e ciò non oltre il 30 novembre. Resta poi fissato che tutta la fibra di cotone raccolto presso gli ammassi dovrà essere ceduta soltanto all'Istituto cotoniero italiano.

Affinchè possano far parte del comitato, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 9 marzo 1936, i diretti interessati alla coltura del cotone, propone alcuni emendamenti.

Alla fine dell'articolo 7, aggiungere: « la cui composizione è modificata soltanto per quanto riguarda i delegati della Federazione dei consorzi di difesa della canapicoltura i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone ».

Alla fine dell'articolo 11, aggiungere: « modificato come all'articolo 7 della presente legge ».

All'articolo 12, primo comma, è detto: il seme raccolto presso gli enti ammassatori può essere venduto agli agricoltori per la semina ecc. ». Con tale dicitura si dà all'ente ammassatore una facoltà troppo ampia che potrebbe causare, per la distribuzione di sementi di varietà non idonee o irrazionalmente mescolate, inconvenienti non lievi riguardo alla quantità e qualità del prodotto. Ritiene perciò utile aggiungere un secondo comma:

« È ammessa la cessione agli agricoltori, per l'impiego come semente, soltanto delle partite di seme che provengano da coltivazioni dichiarate dal Regio ispettorato provinciale agrario idonee allo scopo e che sieno state separatamente sgranate e separatamente conservate in

modo tale da evitare qualsiasi mescolanza o inquinazione ».

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dal senatore Strampelli.

Gli emendamenti, messi ai voti, sono approvati.

ROTA FRANCESCO. Considerando il prezzo del cotone, coglie l'occasione per ringraziare il Ministro dell'aumento prezzo dei bozzoli.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro che il prezzo dei bozzoli potrà avere ulteriori aumenti: il Governo ha sempre le più vigili cure per la classe dei produttori.

DI FRASSINETO. Esprime il voto che la produzione del seme di cotone sia di regola affidata dalle sezioni fibre tessili ad aziende private che presentino tutti i necessari requisiti tecnici. Sarebbe sommamente utile poter ottenere, con una accurata selezione, una qualità di seme adatta al nostro suolo e al nostro clima. Le sezioni fibre tessili, poi, potrebbero anche provvedere direttamente, qualora lo ritenessero necessario, alla selezione e lavorazione del seme, valendosi della collaborazione degli istituti sperimentali esistenti. In tal caso alle aziende fornitrici del cotone, sempre quando le loro colture avvenissero sotto la vigilanza delle sezioni fibre tessili, dovrebbe essere corrisposto un soprapprezzo sul quantitativo di cotone atto alla produzione di seme, conferito all'ammasso. Il Ministero dell'agricoltura dovrebbe stabilire annualmente il prezzo di vendita del seme e il suddetto soprapprezzo.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro che, pur tenendo nel debito conto la proposta del senatore Di Frassineto, non credo opportuno inserire nel provvedimento in esame una disposizione concernente il seme.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Con vivo senso di compiacimento ha udito dire dal Ministro che il prezzo dei bozzoli potrà essere ancora aumentato. Ora, poichè la coltura del gelso è attualmente molto trascurata in Lombardia, sarebbe bene che il Governo adottasse qualche provvedimento per la tutela di questa pianta come già fece in passato per l'ulivo, altrimenti ogni tentativo di promuovere la coltura dei bozzoli riuscirebbe vano.

SPADA POTENZIANI. Si associa al voto del senatore De Capitani d'Arzago.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ricorda che qualche anno fa diede ordine che fosse vietata la distruzione del gelso. È lieto di dichiarare che tale opera di distruzione è oggi cessata e che anzi v'è una ripresa nella coltivazione di questa pianta. Annuncia infine che è in preparazione un provvedimento concernente una più razionale potatura del gelso (1).

**Approvazione e discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per incoraggiare la diffusione
della trebbiatura a macchina » (113).**

MARESCALCHI. Con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938 il Ministero dell'agricoltura, allo scopo di incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina nelle terre del Mezzogiorno, nelle isole e nelle provincie laziali, fu autorizzato a corrispondere, alle sezioni per la cerealicoltura dei consorzi provinciali, un contributo fino al massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto delle trebbiatrici. Queste sezioni, però, e anche i consorzi provinciali, non sono ancora del tutto organizzati e occorrerà qualche tempo prima che possano procurarsi, con la riscossione dei contributi, i mezzi necessari per acquistare le trebbiatrici.

Pertanto il disegno di legge stabilisce che il beneficio della concessione del contributo sia accordato alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che è in grado di fornire immediatamente le trebbiatrici onde diffondere sollecitamente la trebbiatura a macchina nelle provincie del Mezzogiorno.

DI FRASSINETO. Raccomanda che innanzi tutto sia trebbiato a macchina il grano destinato alla produzione delle sementi.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dà assicurazione che le nuove sementi provverranno da grano trebbiato a macchina. Afferma che è necessario che la trebbiatura meccanica abbia sempre maggiore diffusione,

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

specialmente nelle terre del Mezzogiorno. Dal nord dell'Italia, dove son troppe, le trebbiatrici potranno essere spostate alle provincie meridionali. Per raggiungere l'intento che le trebbiatrici siano dislocate tempestivamente fra le diverse aziende, è necessaria e indispensabile l'opera dei consorzi. Dichiaro che fra cinque anni tutto il grano prodotto in Italia sarà trebbiato meccanicamente.

TOSTI DI VALMINUTA. Osserva che sarebbe bene adottare la trebbiatura a macchina anche per l'erba medica, il trifoglio e la sulla.

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Dichiaro che, prima di emanare qualsiasi provvedimento, consulta sempre le Federazioni dell'agricoltura e gli organi tecnici.

TODARO. Osserva che sarebbe necessario accordare qualche facilitazione per i trasporti delle trebbiatrici da regione a regione, altrimenti le spese per il loro dislocamento inciderebbero troppo sulle spese della trebbiatura.

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'osservazione è giusta. Farà premura presso il Ministro delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro di essere intervenuto alla riunione della Commissione.

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Dichiaro che, ogni qualvolta sarà invitato, interverrà alle riunioni, lieto di prendere viva parte ai lavori della Commissione.

SERPIERI. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha recentemente discusso un disegno di legge concernente la revisione degli estimi catastali: chiede che la discussione di questo disegno di legge, al Senato, avvenga in una riunione abbinata della Commissione dell'agricoltura con la Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Chiederà al Presidente del Senato che l'esame di quel disegno di legge, unitamente all'altro concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati, sia compiuto dalle due Commissioni riunite.

La Commissione, avendo esaurito il suo ordine del giorno, sarà convocata a domicilio.

La riunione è sciolta alle ore 17,30.

ALLEGATO

« **Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale** » (112).

Art. 1.

A partire dal raccolto 1939, tutto il cotone prodotto nel Regno deve essere conferito, allo stato greggio, agli ammassi provinciali, per la sgranatura e conseguenti operazioni, per la vendita collettiva della fibra e del seme e per l'utilizzazione del sottoprodotto.

L'obbligo del conferimento spetta al produttore e deve essere adempiuto entro cento giorni dalla raccolta.

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle corporazioni, udita la corporazione dei prodotti tessili ed il settore fibre tessili della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, saranno stabilite le superfici da coltivarsi a cotone in ciascuna provincia.

Per la esecuzione del decreto predetto, è fatto obbligo agli agricoltori di provvedersi di licenza di coltivazione, rilasciata dalle competenti sezioni fibre tessili dei consorzi provinciali.

Art. 3.

Alla gestione degli ammassi del cotone ed alla sgranatura del prodotto conferito provvedono le sezioni fibre tessili dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del settore fibre tessili della Federazione nazionale dei consorzi provinciali predetti.

Art. 4.

Il cotone conferito all'ammasso rimane di proprietà del conferente, il quale, con il conferimento, attribuisce all'ente ammassatore un mandato irrevocabile per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Gli eventuali diritti creditòri dei terzi sul cotone conferito allo ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo.

A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'ente ammassatore i loro eventuali diritti creditòri.

Art. 5.

Le spese di magazzinaggio, custodia, sgranatura, lavorazione e conservazione, assicurazione incendi, trasporti e relative operazioni accessorie, nonchè gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti.

Art. 6.

All'atto della consegna del cotone all'ammasso, il conferente riceverà dalla sezione un bollettino contenente l'indicazione delle quantità, qualità e caratteristiche del cotone conferito.

La sezione risponde del prodotto ricevuto, della sua sgranatura e conservazione e della preservazione dai danni di incendio, mediante apposita assicurazione.

Art. 7.

Al ricevimento del cotone, la sezione corrisponderà immediatamente ai conferenti, sulla base dei dati indicati nel bollettino di consegna, un anticipo nella misura che sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei prezzi stabiliti dal comitato previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, la cui composizione è modificata solo per quanto riguarda i delegati della Federazione dei consorzi di difesa della canapicoltura i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone.

Art. 8.

Al solo scopo di ottenere i finanziamenti occorrenti per concedere detti anticipi, la sezione può dare in garanzia il cotone ammassato unicamente agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, alle Casse di risparmio ed ai Monti di Pegni di 1^a categoria.

Le operazioni di finanziamento sopra indicate sono assistite da privilegio sul cotone

ammassato e sul ricavo della vendita della fibra e del seme ottenuti dalla sgranatura di esso, di grado immediatamente successivo a quello previsto, per i prestiti agrari di conduzione, dal Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, articolo 8, comma 1, e successive modificazioni.

Art. 9.

La sezione deve versare all'istituto finanziatore le somme che ricava dalle vendite, al fine di estinguere le sovvenzioni ricevute.

Art. 10.

La gestione dell'ammasso si chiude, ogni anno, al 15 agosto ed il cotone o il seme eventualmente non venduti a tale data andranno a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

Alla stessa data e sulla base delle spese sostenute e della media dei prezzi realizzati riferibilmente al prodotto venduto, ciascuna sezione redige il rendiconto dell'ammasso provinciale e lo rimette al settore fibre tessili della Federazione nazionale, che lo inoltra al Ministero per l'approvazione.

Dopo tale approvazione si procede, non oltre il 30 settembre, alla finale ripartizione del prezzo netto tra i conferenti.

Art. 11.

Tutta la fibra di cotone raccolta presso gli Enti ammassatori deve essere ceduta esclusivamente all'Istituto cotoniero italiano, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, ai prezzi stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, modificato come all'articolo 7 della presente legge.

Art. 12.

Il seme di cotone raccolto presso gli Enti ammassatori può essere venduto agli agricoltori, per la semina, al prezzo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito il settore fibre tessili.

È ammessa la cessione agli agricoltori, per l'impiego come semente, soltanto delle partite di seme che provengano da coltivazioni dichiarate dal R. Ispettorato provinciale agrario

idonee allo scopo e che sieno state separatamente sgranate e separatamente conservate in modo tale da evitare qualsiasi mescolanza o inquinazione.

I quantitativi eccedenti la richiesta per semina sono destinati alla spremitura ed il prezzo di cessione è fissato dal Comitato predetto, la cui composizione è modificata, ai soli effetti di tale determinazione, sostituendo ai membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri e dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali prodotti chimici ed uno della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica.

Il ricavato della vendita del seme per semina e spremitura, depurato delle spese di ammasso e di lavorazione, deve essere computato nel rendiconto finale di cui all'articolo 10, ai fini della ripartizione finale tra i conferenti.

Art. 13.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti

fra conferenti da una parte ed Enti ammassanti dall'altra, e fra questi e gli Istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda fino alla metà del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza, ed ove questo non possa essere determinato, con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Le contravvenzioni alle norme dell'articolo 2 sono punite con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche da personale delle sezioni e del settore fibre tessili, che sia munito di apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero della agricoltura e delle foreste.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

2^a RIUNIONE

Lunedì 15 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente STRAMPELLI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Guido Biscaretti, Calisse, Di Frassineto, Faina, Ferdinando Farina, Frascchetti, Imberti, Morisani, Perris, Francesco Rota, Silj, Strampelli, Todaro.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Bennicelli, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Di Mirafiori Guerrieri, Giusti del Giardino, Guidi, Josa, Marescalchi, Marozzi, Maury de Morancez, Menozzi, Messedaglia, Mori, Occhini, Angelo Passerini, Peglion, Tito Poggi, Prampolini, Romeo delle Torrazze, Sarrocchi, Serpieri, Tosti di Valminuta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale** » (112-B).

PRESIDENTE. Il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni con emendamenti agli articoli 1, 2, 12, 13, il 22 aprile del corrente anno, ed approvato dal Senato il 5 maggio con altri emendamenti agli articoli 7, 11, 12, è stato rinviato al Senato dalla Camera che ha approvato il 10 maggio il testo emendato dal Senato con una modificazione all'articolo 7. Più di un emendamento, si tratta di una lieve correzione di dizione voluta dallo stesso Ministero.

L'articolo 7, dopo le parole « per quanto riguarda », viene così continuando: « ... i delegati della Federazione dei consorzi di difesa della canapicoltura (ora settore fibre tessili della Federazione Nazionale dei Consorzi produttori dell'Agricoltura), i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Annuncia che la Commissione, avendo esaurito il suo ordine del giorno, sarà convocata a domicilio.

La riunione è sciolta alle ore 16,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

3^a RIUNIONE

Venerdì 2 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Bennicelli, Guido Biscaretti, Bonardi, Calisse, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Faina, Ferdinando Farina, Mattia Farina, Frascchetti, Guidi, Imberti, Marescalchi, Marozzi, Menozzi, Mori, Morisani, Perris, Prampolini, Romeo delle Torrazze, Francesco Rota, Sampieri, Sarrocchi, Serpieri, Strampelli e Todaro.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Borromeo d'Adda, De Capitani d'Arzago, Giusti del Giardino, Josa, Messedaglia, Raffaele Montuori, Occhini, Angelo Passerini, Romano Avezzana, Sili e Tosti di Valminuta.

PRESIDENTE. Nell'assenza dei senatori Josa e Giusti del Giardino, invita il senatore Mori a fungere da segretario e dar lettura del verbale della riunione precedente.

MORI. Dà lettura del verbale della riunione del 15 maggio 1939-XVII, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti finanziari per la bonifica e l'irrigazione » (184).

SERPIERI. Con il Regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, che ha segnato per volontà del Duce una felice ripresa dell'azione per la bonifica integrale in relazione alle esigenze autarchiche della Nazione ed alla stabilizzazione del maggior numero possibile di lavoratori agricoli sulla terra, fu autorizzata la spesa di 2.515 milioni per il completamento, in alcuni comprensori, dell'attività pubblica di bonifica, e di 445 milioni per sussidi a opere di competenza privata. I corrispondenti limiti di impegno furono distribuiti, per la prima somma, in 15 esercizi, e per la seconda in 22 esercizi, a partire per gli uni e gli altri dall'esercizio 1937-38.

Il disegno di legge integra il decreto-legge del 13 gennaio 1938 disponendo un nuovo finanziamento di un miliardo, ripartito in otto esercizi, per imprimere un maggiore sviluppo alle opere di irrigazione e di acquedotto rurale e variando la distribuzione nel tempo dei limiti d'impegno e degli stanziamenti già prescritti nel precedente decreto al fine di consentire un'accelerazione delle opere pubbliche di bonifica in alcuni specificati comprensori e delle opere di miglioramento fondiario in genere, con particolare riguardo a quelle occorrenti nei comprensori dove le preliminari opere pubbliche sono ormai ultimate.

Il provvedimento è molto opportuno perchè le opere irrigue di bonifica — specialmente se collegate con quelle di regolazione dei grandi laghi, vale a dire in zone nelle quali l'acqua è relativamente a buon mercato — sono suscettibili di dare con rapidità alti incrementi di produzione, che permetteranno di aumentare gli imponibili fondiari ed agrari, cosicchè lo Stato, in un periodo di tempo relativamente

breve, sarà reintegrato nelle somme erogate. Converterà, però, procedere con una certa cautela dove l'irrigazione, disponendo solo di acqua ad alto costo, può risultare conveniente per produzioni ricche, come ad esempio l'agrumicoltura e l'orticoltura, e non per le comuni produzioni foraggere e zootecniche, che però sono le più richieste dai fini autarchici.

Di grande utilità è poi l'accelerazione delle opere disposte per determinati comprensori. Ogni piano di bonifica ha una prima fase di anticipazione di capitali, i quali non danno frutto che in una fase successiva. Occorre quindi abbreviare l'attesa, quanto più è possibile; prolungarla sarebbe andare contro gli interessi della Nazione e degli stessi produttori. L'accelerazione, disposta dal provvedimento in discussione, non modifica la somma totale delle assegnazioni, ma allarga i limiti di impegno e i corrispondenti stanziamenti nei primi prossimi esercizi, diminuendoli di altrettanto nei successivi; e ciò tanto per le opere pubbliche di bonifica, quanto per i sussidi alle opere di competenza privata.

Coi provvedimenti attuali il ciclo di intensa attività bonificatrice, aperto nel 1929 dalla gran legge del Duce, della quale quest'anno è stato celebrato il decennio, si chiuderà con concreti, imponenti risultati in vasti territori. (*Applausi*).

FARINA MATTIA. È completamente d'accordo sui concetti esposti dal senatore Serpieri. Raccomanda che siano tenute presenti le opere di bonifica integrale dell'Italia meridionale, specialmente quelle che promettono buoni risultati, e che non s'indugi nel corrispondere ai proprietari i contributi concessi dalla legge.

DI FRASSINETO. Espone come per la bonifica non bastino i contributi governativi; occorrono anche i mezzi privati degli agricoltori, i quali non sempre versano in ottime condizioni finanziarie. Gli Istituti di credito agrario non sono sufficientemente riforniti dalle Casse di Risparmio che possono dare solo il 10 per cento dei fondi a loro disposizione. Sarebbe quindi opportuno che al finanziamento contribuissero gli Istituti di assicurazione, che hanno cospicui capitali disponibili, e non possono più concedere mutui ai Comuni. Si tenga anche presente che tali Istituti non

possono anticipare agli Istituti di credito alcuna somma se non dietro pagamento di forti tasse. Propone quindi che venga aggiunto al disegno di legge un articolo così concepito: « Per provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica integrale ed ai finanziamenti occorrenti per l'incremento della produzione agricola e zootecnica e la tutela del prodotto, mediante l'azione creditizia degli Istituti indicati nell'articolo 14 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la Legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono applicabili alle operazioni di provvista di capitali, comunque e presso chiunque effettuate, anche a mezzo di girata di delegazioni, dagli Istituti predetti, le agevolazioni tributarie previste dal Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successive modificazioni, e la riduzione a metà degli onorari dovuti ai notari ai sensi del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito in legge con la Legge 17 dicembre 1931, n. 1640 ».

Con tale articolo sarebbero rese più chiare e verrebbero aggiornate le disposizioni stabilite nell'articolo 21 della Legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del Regio decreto-legge interpretativo 3 febbraio 1936, n. 287, per la provvista dei capitali indispensabili al funzionamento degli Istituti speciali di credito agrario, visto che ad essi è fatto divieto di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni fruttiferi, cartelle fondiari ed obbligazioni.

Si avrebbe inoltre il vantaggio di rendere possibili i finanziamenti quinquennali per l'incremento del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5 della Legge 5 luglio 1928 e si eviterebbe il grave inconveniente costituito dalle cambiali a quattro mesi, le quali fra l'altro vulnerano le garanzie privilegiate, in quanto con esse non si possono avere scadenze che coincidano con l'epoca del raccolto o con quello della utilizzazione del prodotto.

ROTA FRANCESCO. Aggiunge che, con l'articolo proposto dal senatore Di Frassineto, verrebbero accelerate le opere di bonifica.

TASSINARI, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale. Ringrazia il senatore Serpieri per la perspicua illustrazione del disegno di legge, e rende omaggio all'alta competenza già da lui dimostrata nei cinque

anni in cui ha diretto il piano di bonifica integrale.

È pienamente d'accordo sulle osservazioni circa le opere di irrigazione: bisogna certamente tener conto dei costi dell'acqua e dei redditi derivanti dall'uso di questa, avendo ben presenti i fini autarchici da raggiungere.

Quando si ottenne nel 1938 il finanziamento nella misura di tre miliardi, i fondi per la bonifica erano esauriti e non si era in un periodo di larga disponibilità finanziaria: sembrò quindi molto vantaggioso ottenere lo stanziamento anche se diluito in quindici esercizi. Tuttavia sin da allora l'oratore sperava di poter abbreviare il periodo di erogazione della somma. La sua speranza si è oggi realizzata, anzi alla somma stanziata si è aggiunto un altro miliardo, così che si ha ora una disponibilità di 494 milioni all'anno, che consentono di attuare un vasto programma.

Al senatore Mattia Farina risponde che nel disegno di legge sono previste specificatamente opere di bonifica nell'Italia meridionale ed insulare. Per quel che riguarda i contributi alle opere private il senatore Farina evidentemente intende riferirsi alla bonifica del Sele, nella quale è notevole l'opera dei proprietari. Se le loro richieste non sono state finora tutte soddisfatte, ciò è dovuto alla mancanza di fondi disponibili. Assicura il senatore Farina, che per quanto sarà possibile, andrà incontro alle necessità di quei proprietari, ora che si hanno nuovi stanziamenti.

Non è favorevole alla proposta di un articolo aggiuntivo fatta dal senatore Di Frassineto. Il disegno di legge ha un carattere essenzialmente finanziario; esso concentra in un minor numero di esercizi la principale erogazione dei fondi ed è molto importante che venga approvato con la maggiore sollecitudine. Un emendamento arrecherebbe un inevitabile ritardo.

È invece favorevole al concetto ispiratore dell'emendamento che potrebbe essere utilizzato nell'elaborazione di un provvedimento che è già allo studio, e che sarà quanto prima definitivamente redatto. (*Vivissimi applausi*).

DI FRASSINETO. Non insiste nel suo emendamento e confida che sarà provveduto nel senso da lui indicato.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Continuazione delle attività per la battaglia del grano » (183).

TODARO. Col disegno di legge in discussione si stabilisce di prolungare, fino all'annata agraria 1944-45, l'azione di diretto intervento dello Stato a tutela della coltura del grano, una delle più importanti per il nostro Paese, da un punto di vista così economico come sociale.

Rivolge al Ministro dell'agricoltura e delle foreste alcune raccomandazioni nella speranza che vorrà tenerle presenti, almeno a partire dal 1940-41. Il concorso a premi dovrebbe riguardare esclusivamente il grano, perchè il risultato della coltivazione di questo ha in sé il risultato buono o non buono, e comunque accertabile caso per caso, delle colture che lo hanno preceduto nella rotazione agraria. Si potrebbero al massimo considerare a parte, e globalmente, le colture foraggere, allo scopo di esaltare la importanza delle medesime nel loro necessario collegamento con l'attività zootecnica dell'azienda. A suo avviso sarebbero sufficienti soltanto due premi nazionali di 100 mila ed anche 200.000 lire ognuno: uno per il grano, l'altro per l'allevamento del bestiame e per la connessa produzione foraggera.

Sarebbe bene poi che si presentassero alla gara per l'assegnazione del premio imprese agricole di rilevante portata, ammettendo la possibilità di raggiungere il minimo richiesto anche con aggruppamenti corporativi, non implicanti una vera associazione, fra aziende della media proprietà rurale. Gli ispettori provinciali agrari dovrebbero assumere il compito di organizzare nella rispettiva provincia il maggior numero possibile di aziende concorrenti ai grandi premi nazionali e di segnalare, debitamente illustrandone l'attività ai fini del concorso, quella, tra le molte o poche della provincia, giudicata la migliore. Tra queste aziende — del Regno, della Libia e delle Isole

italiane dell'Egeo — una Commissione centrale dovrebbe scegliere, con giudizio inappellabile, la sola ed unica degna.

Ad incitare infine l'incremento della produzione nella piccola e piccolissima proprietà agraria, un mezzo più efficace dei concorsi a premio potrebbe essere costituito dalla distribuzione gratuita o semigratuita di buone sementi e di concimi artificiali: tale distribuzione dovrebbe essere fatta ordinatamente, in anni consecutivi, nelle varie zone del territorio nazionale, e dovrebbe avere inizio in quelle zone in cui la piccola proprietà coltivatrice appare più meritevole di aiuto.

È anche bene rilevare che una larga quantità di sementi e di concimi potrebbe essere acquistata con una notevole somma stornata da quella relativa ai concorsi che, ordinati secondo le direttive seguite fino ad oggi, risultano assai dispendiosi a causa dei rilievi illustrativi delle aziende partecipanti alle molteplici gare.

BENNICELLI. Propone che la presidenza del Comitato, costituito a norma dell'articolo 3 e che sostituisce la soppressa Commissione provinciale per la propaganda granaria, sia riservata alla categoria degli agricoltori perchè soltanto ad essa deve spettare l'onere e l'onore della tutela dei propri interessi.

STRAMPELLI. Osserva che la presidenza del Comitato, al quale ha accennato il senatore Bennicelli, è stata affidata all'ispettore agrario provinciale perchè è negli intendimenti del Ministero che tale organo sia presieduto da un funzionario governativo.

BENNICELLI. Insiste sulla sua proposta, dichiarando che l'ispettore agrario provinciale dovrebbe fungere da segretario o al massimo da vice presidente del Comitato.

DI FRASSINETO. Si associa alla proposta del senatore Bennicelli. Non è opportuno che la presidenza del Comitato sia riservata agli ispettori agrari provinciali perchè essi, essendo funzionari governativi, possono facilmente cambiare sede. Questo inconveniente non accadeva quando esistevano le cattedre ambulanti, i cui direttori rimanevano, per lunghi periodi di tempo negli stessi posti. È necessario che la rappresentanza venga affidata agli agricoltori nelle singole provincie in vista di

una maggiore tutela degli interessi, non solo dei proprietari ma anche dei coloni, dei quali è bene elevare il livello pratico-culturale e il senso di responsabilità.

TODARO. Osserva che la stessa obiezione del senatore Bennicelli fu sollevata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dal consigliere nazionale Angelini, al quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste rispose nel senso indicato dal senatore Strampelli.

MAROZZI. Dichiara di essere completamente d'accordo con i senatori Bennicelli e Di Frassineto. Ritiene tuttavia inopportuno apportare emendamenti al disegno di legge che è necessario approvare con la maggior sollecitudine: qualsiasi emendamento arrecherebbe un inevitabile ritardo.

BENNICELLI e DI FRASSINETO. Insistono sulla necessità di modificare l'articolo 3 del disegno di legge. Nell'articolo emendato, all'ispettore agrario dovrebbe essere concessa soltanto la mansione di segretario del Comitato.

STRAMPELLI. Rileva che, con tale emendamento, tutta la propaganda in materia di produzione granaria non dipenderebbe più dal Ministero dell'Agricoltura ma da quello delle Corporazioni.

MARESCALCHI. Osserva che non è necessario apportare un emendamento al disegno di legge nel senso indicato dai senatori Bennicelli e Di Frassineto, perchè l'articolo 3 non accorda i pieni poteri all'ispettore agrario, se non altro per il fatto che il Comitato è composto di cinque persone, di cui una soltanto è alle dipendenze del Ministero, mentre le altre sono scelte tra gli stessi rappresentanti degli agricoltori.

SERPIERI. Dichiara che l'osservazione del senatore Bennicelli è opportuna, ma soltanto da un punto di vista generale. È bene, infatti, che la presidenza delle organizzazioni corporative sia affidata ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, perchè ciò risponde ai principii instaurati dal corporativismo che stabiliscono che le organizzazioni corporative funzionino sotto l'egida dello Stato, ma con piena responsabilità nello svolgimento delle loro attività.

Osserva però che il testo del disegno di legge

non può essere emendato perchè alla riunione non è presente il Ministro. Sarebbe più opportuno sospendere la discussione ed invitare il Ministro ad intervenire in una prossima riunione della Commissione.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospendere l'approvazione del disegno di legge.

La proposta, messa ai voti, è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione del Comitato permanente del grano e attribuzione alla Corporazione dei cereali del compito di dare parere sulla determinazione del prezzo del grano » (202).

MARESCALCHI. Afferma che la soppressione del Comitato permanente del grano era prevedibile perchè, con le direttive tecniche da esso impartite, gli scopi prefissi sono stati raggiunti e perchè, con l'istituzione delle Corporazioni, essendo la Corporazione dei cereali fornita di tutti quei requisiti necessari per continuare a svolgere l'opera del primitivo Comitato, sarebbe stato superfluo mantenere questo ancora in vita. Col disegno di legge in discussione si affida, pertanto, alla Corporazione dei cereali il compito di fissare, sotto la presidenza del Duce, tempestivamente, entro il 15 giugno di ciascun anno, il prezzo base del grano da conferire agli ammassi.

È doveroso rivolgere ai componenti del soprappreso Comitato e al Duce che lo ha così saggiamente e alacramente guidato una viva parola di riconoscenza a nome di tutti gli agricoltori italiani, perchè da quest'organo sono state impartite tutte quelle direttive e son giunti quegli incoraggiamenti coi quali è stato possibile vincere la battaglia del grano. Un voto di plauso merita anche il senatore Strampelli per l'opera da lui svolta nella creazione di nuove varietà di frumento con le quali s'è potuto raggiungere, per almeno tre quarti, l'odierno incremento della nostra produzione granaria. (*Applausi*).

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale » (203).

FAINA. Rileva che il disegno di legge in discussione non è stato da alcuni forse esattamente interpretato, in quanto concerne soltanto una temporanea modificazione del sistema di reclutamento degli ufficiali allo scopo di mettere la Milizia forestale in condizione di coprire subito le vacanze esistenti nel ruolo del servizio permanente effettivo. Sono note le ampie e complesse attività svolte dalla Milizia forestale nel Regno, nella quarta sponda ed in Etiopia. Recentemente essa ha iniziato anche in Albania la sua feconda opera tecnica e militare.

Per l'accresciuta vastità dei suoi compiti è necessario dunque che sieno assunti al più presto, per concorso, nuovi ufficiali laureati in scienze forestali e agrarie: essi, a norma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, debbono ricoprire il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato, oltre ad essere provvisti di speciali requisiti morali, fisici e politici.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni all'articolo 1 le parole « che abbiano ricoperto il grado di ufficiale » sono state sostituite dalle altre: « che ricoprano il grado di ufficiale » perchè è stato osservato che tale grado non si può perdere se non intervengono dimissioni o cause d'indegnità. A suo avviso, però, la dizione dell'emendamento, approvato dalla Camera, non è molto chiara. Propone pertanto una lieve modifica, già accettata dal Ministro per iscritto: alle parole « che ricoprano il grado di ufficiale » si sostituiscano le seguenti: « che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale ».

In riferimento al voto espresso dal consigliere nazionale Vezzani, che agli ufficiali prescelti sia fatto seguire un breve corso specializzato di silvicoltura, dichiara che tale necessità è stata presa in considerazione dagli organi competenti della Milizia forestale.

È opportuno, invece, come già è stato fatto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, raccomandare al Ministro di tener conto, dal

punto di vista amministrativo, per quanto è possibile, della posizione di coloro che provengono da altre amministrazioni dello Stato.

L'emendamento, messo ai voti è approvato.

La lettura degli articoli fino al sei, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione (1).

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge nel testo emendato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni al Titolo I e al Titolo II del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la Legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonché alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937 - Anno XV, n. 812, convertito in legge con la Legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623 » (204).

MENOZZI. Con il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, per meglio tutelare la nostra esportazione serica, furono adottate disposizioni speciali miranti ad unificare la produzione dei bozzoli e ad assicurare una loro razionale essiccazione. A tal fine col Titolo I di quel decreto-legge si faceva obbligo ai produttori di seme bachi di confezionare soltanto alcune qualità e tipi di seme e di rinnovare il materiale di riproduzione ritirandolo da appositi stabilimenti che, sotto il controllo delle Regie stazioni sperimentali di bachicoltura, avevano l'incarico di preparare i ceppi da riproduzione. Con disposizione regolamentare, poi, si obbligavano gli stabilimenti predetti a ritirare almeno il 5 per cento del seme che essi ponevano in incubazione per le proprie riproduzioni.

Ma gli scopi ai quali si mirava con questi provvedimenti non furono raggiunti che in parte, per le resistenze opposte dai produttori

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ad applicare le norme stabilite. Il disegno di legge in discussione, modificando le precedenti disposizioni, rende obbligatorio il ritiro e l'effettivo impiego di una quantità maggiore di ceppi da produzione, col fissare al 20 per cento il quantitativo minimo che annualmente dovrà essere utilizzato in ogni stabilimento. Con ciò si riuscirà ad una graduale, ma rapida unificazione dei tipi di bozzoli.

Il disegno di legge apporta anche al Titolo II del Regio decreto-legge, che riguarda la stufatura dei bozzoli, notevoli modificazioni, rese tanto più necessarie in quanto gli ammassi obbligatori dei bozzoli, intervenuti di poi, hanno modificato esigenze e responsabilità.

Si semplificano infine le norme per ottenere le autorizzazioni a far funzionare gli impianti di essiccazione. È l'autorità prefettizia, non più l'Amministrazione centrale, che oggi, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione su relazione della Commissione tecnica. L'obbligo della autorizzazione è esteso a tutti gli impianti, anche a quelli dei produttori di seme bachi e dei filandieri che prima ne erano esenti.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione è sciolta alle ore 11,30.

ALLEGATO

« Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia Nazionale Forestale » (203).

Art. 1.

Ferme restando le norme sul reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale stabilite col Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, il Ministro per l'agricoltura e foreste è autorizzato a coprire sino

a $\frac{2}{3}$ dei posti vacanti di Capo Manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale alla data della entrata in vigore della presente legge, anche mediante appositi concorsi per titoli e per esami fra i giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato, che siano provvisti di speciali requisiti morali, fisici e politici fissati nei relativi bandi di concorso e che non abbiano superato il 28° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 2.

Il reclutamento per coprire i $\frac{2}{3}$ dei posti vacanti, di cui al precedente articolo, avverrà mediante almeno due successivi concorsi da effettuare negli anni 1939 e 1940 in ragione di non oltre $\frac{1}{3}$ per volta delle vacanze stesse.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, anche su proposta del Comando generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 4.

I concorrenti, prima di sostenere le prove di esame di cui al successivo articolo, saranno sottoposti a visita medica per accertare la

loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionali.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio sulla idoneità o meno degli aspiranti, sarà nominata con Decreto del Ministero per l'agricoltura e foreste.

I candidati riconosciuti idonei verranno nominati Capi Manipolo in servizio permanente effettivo secondo la graduatoria che fisserà la Commissione esaminatrice, e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale che conseguiranno la nomina a Capo Manipolo nello stesso anno.

Pertanto la loro nomina sarà fatta con riserva di anzianità assoluta.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA

(4^a riunione)

FINANZA

(11^a riunione)

Venerdì 2 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Vice Presidente del Senato
SALVI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bennicelli, Bevione, Guido Biscaretti, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Calisse, Carapelle, Castelli, De Vito, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Facchinetti, Faina, Ferdinando Farina, Mattia Farina, Cristoforo Ferrari, Ferretti, Flora, Frascchetti, Guidi, Imberti, Pasquale Libertini, Maraviglia, Marescalchi, Marozzi, Martin Franklin, Menozzi, Miari De Cumani, Mori, Morisani, Motta, Nucci, Peglion, Perris, Piola Caselli, Prampolini, Raineri, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Ronga, Francesco Rota, Giuseppe Rota, Sampieri, Sandicchi, Sarrocchi, Scialoja, Sechi, Serpieri, Sitta, Spada Potenziani, Strampelli, Todaro, Torre e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Boncompagni Ludovisi, Cavallero, Cini, Cogliolo, Silvio Crespi, De Capitani d'Arzago, De Michelis, Gazzera, Giuria, Giusti del Giardino, Josa,

Leicht, Messedaglia, Angelo Passerini, Piccio, Rebaudengo, Romano Avezana, Sili, Sirianni, e Tosti di Valminuta.

PRESIDENTE. Dà notizia che la riunione è stata preceduta da due altre riunioni della speciale Sottocommissione nominata dal Presidente del Senato, della quale facevano parte sei membri della Commissione di Finanza e sei membri della Commissione dell'Agricoltura.

Il Ministro delle finanze è intervenuto nella seconda riunione che ha avuto luogo nella mattinata ed ha fatto ampie e definitive dichiarazioni su tutti gli argomenti che gli sono stati sottoposti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria » (144).

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Raineri perchè riferisca sui lavori compiuti dalla Sottocommissione.

RAINERI. Pone in evidenza che lo scopo a cui mira la legge in esame è pienamente giustificato. La Sottocommissione aveva però fermato la sua attenzione sul primo comma dell'articolo 4, dove è detto che, ai fini della concessione dell'esenzione dalla normale imposta sui terreni, gli *interessati* devono produrre apposita domanda. Si era osservato che il numero degli interessati è così grande che la disposizione avrebbe avuto per conseguenza di far riversare negli uffici centinaia di migliaia di domande. Inoltre si sarebbe verificato che molti modesti rurali, ignari della disposizione, avrebbero potuto lasciar trascorrere il termine senza presentare la domanda. Per ovviare a tale inconveniente la Sottocommissione aveva chie-

sto al Ministro di ammettere che le domande potessero essere presentate dai consorzi di bonifica nel nome e per conto dei consorziati. Pertanto si era proposto di sostituire le parole « gli interessati » con le altre « il consorzio degli interessati o gli interessati ove non esista il consorzio ».

Il Ministro ha dichiarato che l'emendamento è superfluo perchè la qualifica di « interessati » va attribuita anche ai consorzi, perchè rappresentano i consorziati. Comunque ha assicurato che una norma esplicita sarà contenuta nelle norme di attuazione. E la Sottocommissione si è rimessa a questa soluzione.

C'era ancora un altro punto su cui pareva che fosse necessaria una interpretazione autentica da parte del Ministro, perchè si temeva che si volesse dare alla legge effetto retroattivo, il che avrebbe dato luogo ad inconvenienti non lievi, fra l'altro a quello che l'attuale proprietario avrebbe dovuto rivalersi sopra il proprietario precedente. All'uopo la Commissione aveva proposto di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:

« Se, per effetto dell'accertamento interministeriale di cui all'articolo 3 del presente decreto, il periodo ventennale di esenzione risulterà già decorso dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, gli aumenti di reddito saranno tassati, e la relativa imposta diverrà esigibile, con decorrenza 1° gennaio 1940, escluso tuttavia ogni diritto a rimborso a favore del contribuente, nel caso in cui alla data del 15 aprile 1939 l'imposta già sia stata iscritta a ruolo e corrisposta ».

Anche qui il Ministro ha pregato di non far luogo ad emendamenti, assicurando che, salvo per gli accertamenti già iscritti a ruolo, la legge non avrà effetto retroattivo e che nelle norme di attuazione questo punto verrà chiarito nel senso desiderato.

Il Ministro ha dato anche altri chiarimenti sull'articolo 4: sul primo comma ha dichiarato che è dal momento in cui è variata la coltura o la classe, e quindi comincia a decorrere il periodo di esenzione, che gli interessati devono presentare la domanda per ottenere il riconoscimento dell'esenzione stessa da parte del Ministro delle Finanze d'accordo con quello dell'Agricoltura; e sul secondo comma che non vi

potrà essere difficoltà a disporre che siano egualmente prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine prescritto.

MARTIN FRANKLIN. Riferendosi al secondo comma dell'articolo 4, aggiunge che il Ministro ha anche dichiarato che coloro che sono già in possesso di un decreto non devono rinnovare la domanda; e che questa interpretazione verrà fatta conoscere per mezzo della Confederazione degli agricoltori.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione, con emendamenti, del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni » (142).

RAINERI. Riferisce sui lavori compiuti dalla Sottocommissione.

La Sottocommissione ha ritenuto utile di esprimere al Ministro il voto che i lavori di completamento del nuovo catasto siano accelerati, ed il Ministro ha manifestato parere conforme. Si calcola che, alla fine del 1942, soltanto un migliaio di comuni, e non dei più importanti, dovranno attendere l'attuazione del nuovo catasto.

Su proposta del senatore Piola Caselli, si è richiamata l'attenzione del Ministro sul fatto che sarebbe di grande utilità attribuire al catasto, quanto prima è possibile, i necessari effetti giuridici.

Il Ministro ha dichiarato che è proprio questa la tendenza della finanza ma non si può sperare che la meta sia prossima. Lo stesso Ministro, in una sua memoria, ha messo in evidenza i ritardi che si verificavano nelle volture ed ha detto che non era il caso di prendere decisioni sulla sistemazione del catasto giuridico, fino a tanto che non si fossero eliminati gli inconvenienti derivanti principalmente dal fatto che alle volture erano interessati sia gli uffici del catasto, sia gli uffici delle imposte dirette. Ora il compito delle volture è stato affidato interamente agli uffici catastali, e così si è fatto un passo avanti nella strada segnata.

La dichiarazione fatta dal Ministro delle Finanze alla Camera dei fasci e delle corporazioni, che nello studio delle nuove tariffe si farà riferimento all'azienda agraria considerata in modo organico e non esclusivamente alla particella tipo, ha dato luogo ad una lunga discussione nella Sottocommissione. Comunque il Ministro, nella seconda riunione della Sottocommissione, ha riaffermato il concetto al quale il disegno di legge si ispira, fornendo anche qualche particolare sulla procedura che si seguirà. E fra l'altro ha detto che la scelta dell'azienda tipo sarà fatta nella proporzione di un comune su venti.

Alcuni hanno obiettato che l'abbandono del metodo di determinazione dell'estimo unicamente in base alle singole particelle può far venir meno la necessaria esattezza; ma l'oratore dichiara di essere personalmente favorevole al metodo dell'azienda tipo. Risalire alle antiche forme della legge catastale, che porta il nome glorioso del Messedaglia, sarebbe un anacronismo, perchè in quei tempi si viveva in modo diverso da oggi, e l'economia agraria era meno complessa.

La Sottocommissione ha anche domandato al Ministro perchè, nell'articolo 2 della legge si è adoperata la dizione « mezzi di produzione » in luogo della parola « spese », usata dalla legge sul catasto. Il Ministro, riferendosi ad una sua pubblicazione, ha esaurientemente spiegato che la locuzione adottata è più estensiva in quanto essa comprende oltre che le spese anche altri oneri aziendali per i quali non c'è spesa effettiva.

La Sottocommissione desiderava di veder chiarita la portata della espressione « periodo di anni sufficiente », nonchè le ragioni per le quali, nella determinazione della quantità dei prodotti si fosse adottato un periodo e nella determinazione dei prezzi se ne fosse adottato un altro.

Si osservava che i due periodi, non potessero essere brevi e dovessero coincidere; al riguardo si citava la legge Messedaglia, la quale stabiliva un periodo unico di dodici anni per avere delle medie conformi il più possibile alla realtà. Ma il Ministro ha giustificato la disposizione dimostrando che non è necessario che

i due periodi coincidano, nè è necessario che siano della stessa lunghezza, perchè si tratta di ricercare elementi diversi e indipendenti fra loro. Quando si vuole stabilire l'entità della produzione, si ha riguardo alla intensificazione delle colture ed al loro andamento, tenendo conto anche dei cicli meteorici. Quando invece si vuole stabilire il prezzo, ci si può riferire a un diverso periodo, che può essere influenzato da tutt'altri fattori.

Per la quantità si deve avere chiaramente presente il progresso agrario di quest'ultimo mezzo secolo, anzi di quest'ultimo ventennio. L'andamento dei prezzi è invece dominato da altri fattori, quali sono stati, per esempio, l'allineamento della lira e la stabilità delle quotazioni che il Regime vuole assicurare per mezzo degli ammassi e della disciplina dei mercati, che sempre più si va estendendo. Uno dei mercati più difficile da regolare era, per esempio, quello del bestiame: eppure lo scopo si sta raggiungendo con la costituzione dello speciale ente per l'importazione del bestiame dall'estero, il quale disciplina l'immissione della quantità di carni nei mercati. Non si deve dimenticare che, per le necessità della nostra difesa, si vive in regime di economia chiusa.

Il Ministro non ha accettato la proposta di emendamento relativa all'articolo 2, ma ha dichiarato che le nuove tariffe saranno applicate contemporaneamente in tutti i comuni del Regno perchè, scopo di questa legge è anche la perequazione.

La Sottocommissione, avendo rilevato che nell'ultima parte dell'articolo 3 del disegno di legge non ricorreva più l'espressione « mezzi di produzione », aveva proposto che si sopprimessero le ultime parole. L'articolo sarebbe terminato con le parole « ...tenute presenti le norme di cui all'articolo 2 ». Il senso non ne avrebbe sofferto.

Ma il Ministro è venuto incontro allo spirito della proposta ed ha accettato senz'altro che la frase « le quantità dei prodotti ed i prezzi » sia sostituita con l'altra « le quantità dei prodotti, i mezzi di produzione ed i prezzi ».

Qualche senatore aveva proposto che, all'articolo 4, dove si parla del reddito agrario soggetto all'imposta, il lavoro direttivo, quando

non fosse compiuto dallo stesso proprietario o conduttore, fosse considerato come una spesa, e non già come un elemento del reddito stesso. In altre parole si voleva che lo stipendio del direttore o del fattore, nel caso che il proprietario non accudisse personalmente all'azienda, fosse detratto dal reddito. Il Ministro non ha accolto la richiesta per evidenti ragioni di perequazione.

Il proprietario conduttore di fondi sarà assoggettato all'imposta sul reddito agrario, determinato in base ai nuovi estimi. Però, nel caso dell'affittuario, l'articolo 5 dispone: « i redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 ». Il che significa che l'affittuario sarà posto di fronte all'agente delle imposte per discutere sull'imponibile, sia pure tenendo per base l'estimo.

La Confederazione degli agricoltori, e precisamente la Federazione degli affittuari, si è schierata contro questo trattamento differenziale. Si è detto, che nel caso del grande affittuario, che si avvicina alla figura dell'industriale, possono presentarsi delle favorevoli congiunture che permettano di incrementare il reddito e quindi di prescindere dall'estimo. Ma ci sono delle vastissime zone d'Italia, e specialmente del Mezzogiorno, in cui è molto diffusa la piccola affittanza, dove il lavoro viene personalmente eseguito dall'affittuario.

Per queste ragioni la Sottocommissione aveva chiesto di aggiungere all'articolo 5, dopo le parole: « I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici » le altre « che non siano coltivatori diretti ».

Il Ministro delle Finanze, nel riconoscere la equità delle considerazioni, ha dichiarato che preferisce tenerne conto in occasione del riordinamento dell'imposta di ricchezza mobile, che è allo studio, piuttosto che in questa sede, tanto più che la legge in esame non potrà essere applicata che tra un paio d'anni. Il Ministro ha aggiunto che questi minuscoli contribuenti dell'agricoltura, come quelli di altri campi dell'attività nazionale, saranno rappresentati ed assistiti, nella materia tributaria, dagli organi provinciali, sulla base degli accordi collettivi di lavoro.

Un'ultima proposta era stata fatta al Ministro in merito all'articolo 13, in cui si dice che « l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, d'ufficio o su richiesta delle commissioni censuarie comunali, ha facoltà di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, ecc. ». Si voleva che tale facoltà fosse estesa anche alle commissioni provinciali, in considerazione del fatto che le commissioni censuarie comunali non sono degli organi perfetti nel loro funzionamento. Ma il Ministro non ha accettato, facendo osservare che le commissioni provinciali hanno giurisdizione di appello e quindi, se si ragguagliassero al primo grado, perderebbero il loro carattere. Ha però promesso di dare disposizioni affinché le commissioni comunali abbiano ben presente questa facoltà accordata dalla legge.

Il senatore Raineri termina qui il suo dire dichiarando di riservarsi di prendere la parola a discussione avvenuta. (*Vivi applausi*).

ROTA FRANCESCO. Rileva che, poichè tutti i catasti hanno sempre compreso in un unico periodo quantità e prezzi, la legge è innovatrice. La mobilità e la disassociazione dei periodi, con esclusione dei minimi e dei massimi, può dar luogo ad arbitri. Le ragioni addotte dal Ministro non lo hanno persuaso. Ha fatto la statistica dei prezzi segnati dai mercati nel decennio che va dal 1927 al 1936 e gli risulta che non vi sono state sensibili oscillazioni. Quindi è più tranquillante prendere le medie di questo decennio.

Non comprende, poi, come l'articolo 4 possa considerare la spesa che si sostiene per il lavoro direttivo, quale un elemento del reddito. Bisogna pensare che ci sono molti proprietari che non possono dirigere personalmente l'azienda, come le vedove, gli orfani, ecc.

Non si ferma sull'emendamento proposto all'articolo 5 perchè il Ministro ha riconosciuto la giustizia della proposta che verrà accolta in altra sede.

Rileva che nella Sottocommissione sono stati fatti presenti gli inconvenienti a cui darà luogo l'applicazione dell'articolo 6.

Dallo studio che ha fatto, su 22 o 23 aziende sparse in varie parti d'Italia, gli risulta che nel periodo dal 1927 al 1936 si ha una media di aumento di spese che arriva al 70 %. Se si

aggiungono gli aumenti verificatisi nel 1938 e nel 1939, si arriva ad una percentuale maggiore.

SERPIERI. Non si può negare che il disegno di legge sia ottimo e che segna un passo avanti nella materia. Alcuni dei concetti che in esso vengono attuati rappresentano l'accoglimento di aspirazioni che da lungo tempo erano state inutilmente manifestate. Tra essi è da rilevare l'abbandono del metodo di stima per particella e l'accoglimento di quello per azienda nella determinazione dell'estimo.

Si meraviglia delle preoccupazioni sorte in alcuni. Il passaggio segna un grande progresso, e, d'altronde, non si vuol distruggere la rilevazione per particella, perchè le tariffe continueranno ad essere determinate per terreno, per qualità e per classi.

Il vecchio metodo, isolando fin dal principio il terreno — che in realtà non è isolato, perchè fa parte dell'azienda — portava a degli arbitri. Occorre partire non da un organismo astratto, ma da determinate aziende effettivamente esistenti, delle quali si devono accertare, in aderenza alla realtà, prodotti e spese, riferendo poi questa realtà di fatto alle varie parti dell'azienda, per arrivare così alla particella. Questo metodo è più razionale perchè parte da una realtà invece che da un'astrazione.

Riconosce l'opportunità di distinguere i due periodi, uno per la rilevazione delle quantità dei prodotti e un altro per la rilevazione dei prezzi. È verissimo quanto ha dichiarato il senatore Rota, e cioè che in passato i due periodi si facevano coincidere, ma si trattava di tempi in cui le condizioni del mercato erano ben diverse, perchè le variazioni produttive rappresentavano il maggior coefficiente per la determinazione dei prezzi. Oggi la situazione economica, è inutile rilevarlo, è del tutto cambiata: le cause che fanno variare i prezzi sono completamente diverse e quasi non hanno nulla a che vedere con il volume della produzione.

Si deve cercare di adottare quotazioni che presumibilmente dureranno anche nell'avvenire, in quell'avvenire prossimo in cui le nuove tariffe saranno applicate. Data la stabilizzazione dei prezzi, si deve far riferimento ad un periodo il meno lontano possibile per avere un maggiore accostamento ai prezzi effettivi.

V'è poi la questione del lavoro direttivo. Il compenso può essere corrisposto effettivamente a direttori o fattori, oppure può essere virtuale, ossia un compenso che il proprietario od affittuario attribuisce a se stesso. Ma in tutti e due i casi questa retribuzione va detratta dal reddito fondiario, perchè essa fa parte, insieme all'interesse del capitale d'esercizio, del reddito agrario. Ma, come tale, va colpita dall'imposta sul reddito agrario.

MARTIN FRANKLIN. Ma il direttore stipendiato paga già la ricchezza mobile.

SERPIERI. Infatti il cespite è colpito due volte.

Questa legge ha un solo punto oscuro: la sopravvivenza della imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari. È questo, a suo giudizio, un errore. La difficoltà di difendersi dal fisco esiste non solo per i proprietari ed i mezzadri ma anche per gli affittuari. Sarebbe stata ottima cosa sostituire la vecchia imposta sul reddito agrario e l'imposta di ricchezza mobile con il nuovo reddito agrario determinato con gli estimi catastali. Ma il voto non è stato accolto dal Ministro in questa sede.

Il mantenimento dell'imposta di ricchezza mobile solo sulla modesta categoria degli affittuari sarebbe ingiusto. È quindi lieto che il Ministro abbia riconosciuto l'equità di questo concetto e che abbia assicurato di considerarlo in occasione del riordinamento dell'imposta di ricchezza mobile, ora allo studio.

Conclude proponendo che le Commissioni riunite esprimano i seguenti voti:

1° che il reddito degli affittuari, colpito da imposta di ricchezza mobile a termine dell'articolo 5 del disegno di legge, sia sempre determinato al netto del reddito di lavoro, anche quando questo sia prestato dallo stesso affittuario coltivatore diretto;

2° che in tal caso il lavoro sia valutato sulla base dei contratti collettivi, secondo il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge;

3° che l'imponibile di ricchezza mobile sul reddito degli affittuari sia determinato sulla base del reddito agrario catastale, pur con le variazioni suggerite da circostanze particolari, e di congiuntura.

RAINERI. Osserva che il Ministro ha già dichiarato che accetta quest'ultimo voto.

SERPIERI. Esprime la sua soddisfazione.

PRESIDENTE. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i tre voti proposti dal senatore Serpieri.

(Sono approvati).

RAINERI. Nelle riunioni della Sottocommissione l'articolo 6 ha dato luogo ad una lunga discussione. Questo articolo suona così:

« L'imposta sul reddito agrario è applicata con aliquota unica ed è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, salvo il diritto della rivalsa verso coloro che partecipano alla ripartizione del reddito stesso ».

La Sottocommissione aveva proposto di sostituire le parole « ... salvo il diritto, ecc. », con la dizione « ... e da coloro che partecipano alla ripartizione del reddito stesso, in proporzione del rispettivo reddito ».

Ma il Ministro ha risposto che per ragioni tecniche, cioè per l'impossibilità di determinare caso per caso le quote del colono e del proprietario, non avrebbe accettato emendamenti. Infatti non tutti i contratti di colonia parziaria sono a metà e l'entità delle quote costituisce un rapporto interno fra i due partecipanti al reddito.

Pertanto la Finanza ha deciso di applicare una imposta unica, salvo il diritto alla rivalsa. Ed il Ministro non ha voluto recedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare si passa alla lettura dell'articolo del disegno di legge.

ROTA FRANCESCO. All'articolo 2, propone i seguenti emendamenti.

al primo comma: dopo le parole « ... sulla base di un periodo » sostituire la locuzione « ... di anni sufficienti per tener conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e massimi attribuibili a cause straordinarie » con le parole « ... di anni dieci »;

al secondo comma: dopo le parole « ... sono valutate in base alla media dei prezzi correnti... », sostituire la locuzione: « ... nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1937-XV e la fine delle operazioni di revisione » con le parole: « ... nel medesimo periodo ».

Gli emendamenti, messi ai voti, non sono approvati.

PRESIDENTE. All'articolo 3 vi è l'emendamento proposto dalla Sottocommissione ed accettato dal Ministero. Esso consiste nel sostituire le parole « ... le quantità dei prodotti ed i prezzi » con le altre « ... le quantità dei prodotti, i mezzi di produzione ed i prezzi ».

L'emendamento, messo ai voti è approvato.

ROTA FRANCESCO. Propone la soppressione dell'articolo 6.

Messa ai voti la proposta non è approvata.

SARROCCHI. Allo stesso articolo 6 propone di sostituire le parole « salvo il diritto della rivalsa » con le altre « con diritto di rivalsa » perchè ritiene questa dizione più precisa.

L'emendamento messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 17,45.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, numero 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni (142).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è così sostituito:

Le tariffe d'estimo ed i valori base per i Comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'articolo 2 per quanto riguarda le

quantità dei prodotti, i mezzi di produzione ed i prezzi.

L'articolo 6 è così sostituito:

L'imposta sul reddito agrario è applicata con aliquota unica ed è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, con diritto di rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

Nell'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

« Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente ».

Nell'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le altre disposizioni del Testo Unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonché quelle del presente decreto e dell'articolo 5, 2° comma, del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'articolo 39 del Testo Unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente ».



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

5^a RIUNIONE

Martedì 6 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bennicelli, Calisse, Di Frassineto, Faina, Ferdinando Farina, Fraschetti, Guidi, Imberti, Marozzi, Occhini, Prampolini, Francesco Rota, Sampieri, Sarrocchi, Sili, Spada Potenziani, Todaro.

È presente anche il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Guido Biscaretti, Borromeo D'Adda, De Capitani d'Arzago, Di Mirafiori Guerrieri, Mattia Farina, Giusti del Giardino, Josa, Marescalchi, Menozzi, Messedaglia, Raffaele Montuori, Morisani, Novelli, Peglion, Romeo delle Torrazze.

PRESIDENTE. Nell'assenza dei senatori Josa e Giusti del Giardino, invita il senatore Spada Potenziani a fungere da segretario e a dar lettura del verbale della riunione precedente.

SPADA POTENZIANI. Dà lettura del verbale della riunione del 2 giugno 1939-XVII, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Continuazione delle attività per la battaglia del grano » (183).

PRESIDENTE. Avverte i componenti la Commissione che si riprende la discussione del disegno di legge, di cui già sono stati approvati i primi due articoli.

All'articolo 3 i senatori Bennicelli e Di Frassineto hanno proposto un emendamento così concepito:

« In ciascuna provincia del Regno, la Commissione provinciale per la propaganda granaria di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la Legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, è soppressa e viene sostituita da un Comitato presieduto dal Presidente del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e composto del Vice Presidente e dei Presidenti e Vice Presidenti delle sezioni provinciali del Consorzio stesso.

« L'Ispettore agrario provinciale, od un suo delegato, è segretario-relatore del Comitato ».

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Dichiaro che la presidenza del Comitato, costituito a norma dell'articolo 3, è stata affidata all'ispettore agrario provinciale perchè era necessaria una distinzione tra le funzioni esercitate tra gli organi dello Stato e quelle esercitate da altri organi, come ad esempio i Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che per loro natura non sono statali.

Oggi l'ispettore agrario non ha più nella provincia le mansioni di un semplice consigliere tecnico, ma quelle di un vero e proprio rappresentante del Ministero, ed è evidente che una funzione statale non può essere esercitata che da un rappresentante dello Stato.

Si aggiunga inoltre che, per la battaglia del grano, lo Stato si è assunto l'onere di distri-

buire notevoli somme in denaro, sotto forma di premi agli agricoltori. Non sarebbe quindi giusto per una ragione morale e per un'altra, che potrebbe definirsi di carattere istituzionale, che gli agricoltori premiassero sè stessi.

Dichiara di non potere accettare l'emendamento proposto dai senatori Bennicelli e Di Frassineto essenzialmente per una questione di principio: lo Stato ha i suoi compiti ben definiti, gli agricoltori hanno i loro.

Termina dando l'annuncio ai componenti la Commissione di una comunicazione fattagli dal Duce, concernente la distribuzione dei premi per la battaglia del grano. L'adunanza, con l'intervento del Duce, per la distribuzione dei premi, non avrà più luogo a Roma ma in quella provincia che più d'ogni altra avrà dimostrato di meritare, nel campo della produzione granaria, questo ambitissimo onore.

BENNICELLI. Non insiste nel suo emendamento.

DI FRASSINETO. Dichiara di aver presentato la proposta di emendamento all'articolo 3 perchè il Comitato che sostituirà la soppressa Commissione provinciale per la propaganda granaria, tra gli altri compiti, ha anche quello di incitare lo spirito di iniziativa degli agricoltori.

Tale compito indubbiamente sarebbe stato meglio assolto, se la presidenza del Comitato fosse stata affidata ad un agricoltore anziché ad un ispettore agrario, che, essendo un funzionario governativo, può facilmente cambiare sede; cosa che non accadeva quando esistevano le cattedre ambulanti, i cui direttori restavano lungamente negli stessi posti. È evidente che, per conoscere a pieno le esigenze e le condizioni delle colture agricole di ogni provincia, occorre risiedervi per un certo periodo di tempo. Sotto questo punto di vista era meglio riservare la presidenza del Comitato al presidente del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Quanto all'osservazione fatta dal Ministro, che cioè gli agricoltori non possono premiare sè stessi, obietta che l'inconveniente poteva essere evitato affidando la presidenza del Comitato ad agricoltori che fossero al disopra di ogni sospetto.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Osserva che ha fatto soltanto una questione di principio e di divisione di compiti.

DI FRASSINETO. È bene anche tener presente che l'ispettore agrario può essere indotto a concedere premi per la battaglia del grano fondandosi esclusivamente su valutazioni d'ordine tecnico, mentre è necessario che i premi siano concessi anche per considerazioni d'ordine economico. Non sempre colui che raggiunge in piccoli appezzamenti di terreno un alto coefficiente di produzione, con forti spese, è un buon agricoltore, almeno dal punto di vista dell'interesse generale della Nazione.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo con la battaglia del grano si è proposto di suscitare lo spirito di iniziativa degli agricoltori allo scopo di raggiungere, nell'interesse della Nazione, una grande produzione granaria. Se c'è dunque qualche agricoltore che spende molto per produrre molto, esso è degno di elogio.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria erano composte diversamente dal Comitato costituito a norma dell'articolo 3 in un periodo di tempo in cui il Ministero dell'agricoltura non aveva ancora alla periferia organismi posti alle sue dipendenze. Oggi, come è noto, la situazione è cambiata.

Ritiene poi che non sia un male che gli ispettori agrari si trasferiscano, con una certa frequenza, di provincia in provincia, perchè essi, cambiando sede, hanno modo di crearsi aderenze sempre utili ai fini della propaganda. È nei suoi intendimenti che l'opera svolta da questi rappresentanti del Ministero sia sempre più valorizzata: non per questo saranno diminuite le iniziative spettanti agli agricoltori.

TODARO. Dichiara che, illustrando nella precedente riunione il disegno di legge, nulla ebbe ad osservare circa il disposto dell'articolo 3 perchè sul concetto ispiratore di quella norma è completamente d'accordo con il Ministro. Rivolse poi al Governo alcune raccomandazioni che desidererebbe fossero prese in considerazione dal Ministro.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiara che alcune proposte del sena-

tore Todaro, specialmente quelle che si riferiscono all'incremento della piccola e piccolissima proprietà agraria, sono indubbiamente degne di essere prese in considerazione. L'esame di esse spetta, però, per ragioni di competenza, alla Corporazione dei cereali. In ogni modo, poichè il Ministero dell'agricoltura ha facoltà d'iniziativa presso questa Corporazione, sarebbe bene che il senatore Todaro inviasse una lettera al Ministero, contenente l'elenco specifico delle sue proposte.


PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro di essere intervenuto alla riunione della Commissione.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di essere sempre lieto di partecipare ai lavori della Commissione, i cui componenti non sono soltanto dei tecnici, ma anche degli appassionati ai problemi dell'agricoltura.

La lettura dell'articolo 4, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione è sciolta alle ore 11,45.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

6^a RIUNIONE

Lunedì 13 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra » (375) Pag. 35

« Agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma » (434) 38

(Discussione e approvazione)

« Provvidenze per i centri rurali nella zona del Tavoliere di Puglia e del Volturno » (374). 33

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate » (433) 36

« Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale forestale » (435) 38

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Biscaretti Guido, Borromeo d'Adda, Calisse, De Capitani d'Ar-

zago, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Faina, Farina Ferdinando, Farina Mattia, Giusti del Giardino, Guidi, Imberti, Josa, Marescalchi, Marozzi, Montuori Raffaele, Mori, Morisani, Novelli, Occhini, Peglion, Perris, Prampolini, Romano Avezzana, Rota Francesco, Sampieri, Serpieri, Strampelli, Todaro, Tosti di Valminuta.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Bennicelli, Bonardi, Di Frasso, Maury di Morancez, Menozzi, Messedaglia, Passerini Angelo, Poggi, Romeo delle Torrazze, Scaduto, Sili.

PRESIDENTE. In ossequio alla memoria del defunto senatore Niccolini Pietro, che faceva parte della Commissione, invita i presenti a serbare un minuto di raccoglimento.

GIUSTI DEL GIARDINO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 6 giugno 1939-XVII, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per i centri rurali nella zona del Tavoliere di Puglia e del Volturno » (374).

TOSTI DI VALMINUTA. Il problema della trasformazione del Tavoliere di Puglia fu già posto, in un passato ormai remoto, senza per

altro avere quella soluzione che si conveniva ad una terra potenzialmente così fertile e ricca di latenti risorse. Spetta al Governo fascista il merito di avere affrontato nella sua interezza il problema, estendendo alla zona del Tavoliere di Puglia le provvidenze emanate per l'Agro Romano.

Anche le piane del Volturno sono state oggetto delle cure e delle sollecitudini dello Stato; e il Duce, il primo d'aprile di quest'anno, inaugurava in quella terra il primo lotto dei lavori di appoderamento, dalla Brezza a Cancellò e da Arnone a Villa Literno.

Con Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, si provvede al finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da assegnarsi all'Opera Nazionale Combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nei comprensori del Volturno.

I mezzi finanziari occorrenti per la esecuzione dei lavori furono allora valutati globalmente in 500 milioni, dei quali l'Opera si provvedeva mediante un mutuo, per il quale veniva concessa la garanzia dello Stato. Col decreto-legge suddetto si disciplinava il finanziamento provvisorio per un periodo di otto anni, salvo a regolare in un secondo tempo la concessione del mutuo definitivo.

Per la esecuzione dei lavori lo Stato si impegnava a corrispondere il contributo per le opere di bonifica nella misura normale. Il sussidio per i miglioramenti fondiari, che per legge poteva attingere la quota massima del 38 per cento, veniva determinato nella somma globale di 120 milioni, da erogarsi in otto anni, in ragione di 15 milioni l'anno.

Il disegno di legge in esame apporta variazioni ai limiti d'impegno degli stanziamenti di cui al Regio decreto-legge 13 gennaio 1938 - XVI, n. 12, che dispone che tutte le opere stradali, edilizie e di altra natura, relative ai nuovi centri comunali e borgate rurali nelle zone del Tavoliere di Puglia e del Volturno, siano riconosciute determinate da esigenze di carattere statale e non concernenti le competenze di altri enti, e come tali rimangano di pertinenza dello Stato e a totale suo carico.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere all'Opera Nazionale Combattenti, entro il limite massimo di spesa di

45 milioni da stanziarsi con decreti del Ministero delle finanze rispettivamente negli esercizi 1939-40, 1940-41, 1941-42, la esecuzione delle opere suddette su progetti da redigersi dall'Opera stessa.

La concessione, l'esecuzione e la liquidazione delle opere in questione sono disciplinate dalle norme vigenti per le opere pubbliche di bonifica.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità. È fatto salvo il concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di opere dello Stato e degli Enti locali, a termine del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Inoltre il disegno di legge dispone che la spesa di 45 milioni sarà fronteggiata con le assegnazioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, restando, per altro, modificati tanto i limiti d'impegno quanto i corrispondenti stanziamenti stabiliti all'articolo 2 di detto provvedimento e nuove successive modificazioni.

Le concessioni per la bonifica fondiaria con appoderamento nel Tavoliere delle Puglie e nei comprensori della zona del Volturno non costituiscono, in complesso, nuovi oneri per lo Stato, perchè faranno carico a fondi autorizzati per la bonifica integrale con lo stesso Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543.

Lo stesso Regio decreto-legge distingue, nell'assegnazione, la spesa per opere pubbliche di competenza statale da quelle occorrenti per la concessione di sussidi a opere di competenza privata. La spesa per opere pubbliche è stabilita in 2515 milioni, impegnabili in 15 anni.

Tale somma, oltre alla manutenzione e sistemazione montana, alla lotta antimalarica, sarà devoluta al completamento dell'attività pubblica di bonifica in alcuni settori di essa e all'assetto tecnico ed economico delle opere statali già iniziate in tutti gli altri comprensori in corso di bonifica.

Nel Tavoliere delle Puglie il programma dell'Opera Nazionale Combattenti comprende la costituzione di mille poderi, in media di 30 ettari l'uno. Il 28 ottobre di quest'anno il Consorzio generale di bonifica della Capita-

nata ha inaugurato opere che si compendiano essenzialmente in 17 chilometri di nuove strade di trasformazione fondiaria con bitumazione; in 18 chilometri della principale strada di trasformazione fondiaria del Tavoliere centrale, da Foggia alla Scrofolà; in 33 chilometri di sistemazioni idrauliche diverse tra torrenti e nuove canalizzazioni, nonché nella costruzione di vari edifici pubblici nei nuovi centri rurali di Tavernola e Siponto.

Per il Volturno, l'Opera Nazionale Combattenti ridurrà a poderi zone della estensione di 2900 ettari. Ma l'intero territorio in cui verrà complessivamente esercitata la attività colonizzatrice dell'Opera raggiungerà quasi 18.000 ettari. Esso è diviso in due corpi, a destra e a sinistra del Volturno, con esclusione in genere delle golene fluviali e dei terreni più prossimi agli abitati esistenti.

Nel territorio verso il mare, fra il Volturno e i Regi Lagni, merita particolare menzione l'ampia zona che verrà trasformata senza l'intervento dell'Opera, con una nuova coltura industriale, autarchica e molto redditizia: quella della canna della cellulosa, ordinata con la creazione di apposito stabilimento ad Arnone. Il piano di massima della trasformazione del Volturno, studiato dall'Opera, contempla, in una fase iniziale, la formazione di poderi della estensione media di 12 ettari. Così, in questo primo anno, su circa 2900 ettari, si costituiranno 213 poderi, mentre a completare la viabilità, oltre alle strade di bonifica progettate dai Consorzi, concorreranno per non pochi chilometri le strade interpoderali da costruirsi dall'Opera Combattenti.

ROTA FRANCESCO. Il piano di colonizzazione del Volturno, secondo quanto ha inteso dire, comprende anche alcuni fondi che sono in ottime condizioni di produttività e, che, in considerazione di questo stato di fatto, sarebbe bene che non fossero espropriati. È pacifico che le opere di bonifica sono soltanto necessarie in quelle zone dove tali opere non esistono e il reddito è scarso. Ad ogni modo, se si dovrà procedere all'espropriazione di questi fondi, esprime il voto che i loro proprietari siano adeguatamente indennizzati.

JOSA. Mentre nel comprensorio del basso Volturno l'Opera Nazionale Combattenti as-

solva, e meglio ancora assolverà in seguito, il suo compito con gli aiuti recati dal provvedimento in discussione, i Consorzi di bonifica del medio e alto Volturno invece sono rimasti inoperosi, la loro attività essendosi ridotta alla sola manutenzione delle opere eseguite.

La riunione di tutti i Consorzi del grande bacino del Volturno, opportuna ai fini dell'unità e dell'integralità dell'azione che occorre svolgere, si è limitata finora all'amministrazione, mentre da essa si attendeva un nuovo impulso di attività e di vita anche per le opere che debbono compiersi. Augura pertanto che il Ministero dell'agricoltura e foreste, e per esso il Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, voglia esaminare la situazione e far sì che la bonifica del medio ed alto Volturno proceda, a mezzo dell'opera dei Consorzi, di pari passo con quella del basso Volturno fino all'apoderamento.

TOSTI DI VALMINUTA. Dichiaro di non essere a conoscenza, per quanto abbia esaminato numerosi studi e interrogato molte persone competenti e interessate, della situazione di fatto accennata dal senatore Rota a proposito del piano di colonizzazione della zona del Volturno. Circa la necessità di dare un più grande impulso alle opere di bonifica nei territori del Volturno è d'accordo col senatore Josa.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra » (375).

SERPIERI. Ricorda che la bonifica e colonizzazione della Nurra, vasta pianura di oltre 90.000 ettari nella parte nord-occidentale della provincia di Sassari, tra la rada di Alghero e il Golfo dell'Asinara, fu avviata nel 1933 dall'Ente ferrarese di colonizzazione, istituito con decreto 7 ottobre 1933 del Capo del Governo, per iniziativa delle associazioni professionali

nella provincia di Ferrara e del Commissariato per le migrazioni interne.

Queste associazioni finanziarono l'Ente con un loro contributo allo scopo di avviare in Sardegna una corrente di migrazione di lavoratori agricoli ferraresi. Successivamente l'Ente trovò appoggio finanziario, oltre che nella legislazione generale della bonifica integrale, nell'Istituto di previdenza sociale e nell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di modo che potè attuare la sua iniziativa su una prima sezione del comprensorio. Si tratta di una pianura quasi tutta abbandonata alla vegetazione naturale, spopolata, malarica, finora utilizzata con magro pascolo.

L'occupazione dei terreni da parte dell'Ente si iniziò nel 1934, con un primo lotto di 10.000 ettari in prossimità del golfo di Alghero, previo acquisto consensuale ovvero, in un piccolo numero di casi, previa espropriazione.

Furono eseguite dall'Ente, come concessionario dello Stato, le preliminari opere pubbliche di sistemazione idraulica, stradali e di approvvigionamento di acqua potabile; furono inoltre dissodati e appoderati circa 6000 ettari con maglia, come è all'inizio consigliabile, piuttosto larga, da 25 a 50 ettari, con impianto di colture erbacee ed arboree, una buona rete di strade poderali, costruzioni per gli uomini e per il bestiame e altre immobilizzazioni contenute in ragionevoli limiti. I poderi sono concessi per un quinquennio ai contadini con patto di mezzadria analogo a quello dell'Agro Pontino. Alla fine del quinquennio si conta di poter passare ad altre forme di concessioni, tali che possano consentire in un venticinquennio l'acquisto in piena proprietà dei terreni da parte della famiglia colonica.

I risultati finora ottenuti presentano prospettive favorevoli, e pertanto si può approvare senz'altro il disegno di legge in discussione che svincola la vita finanziaria dell'Ente dai contributi sindacali ferraresi; ciò che è doppiamente giustificato, sia dal fatto che la sistemazione dei lavoratori ferraresi è oggi in corso in base ad altra imponente impresa di appoderamento nella provincia di Ferrara, sia dal fatto che alla colonizzazione della Nurra saranno probabilmente più adatte famiglie di contadini provenienti da altre località.

All'Ente di colonizzazione è assicurato un contributo straordinario dello Stato entro il limite massimo complessivo di 50 milioni ed il limite massimo annuo di cinque milioni, da assegnarsi anno per anno, in misura proporzionale al graduale sviluppo del piano di colonizzazione. Questo contributo fa carico ai fondi già autorizzati con la legge 23 giugno 1939 - XVII, n. 1002, per la bonifica integrale, ed assorbe i concorsi dello Stato negli interessi, previsti dalla legislazione.

La Sardegna è forse l'unico compartimento italiano che, per la bassa densità demografica, offre larghe possibilità di colonizzazione con contadini provenienti da altri compartimenti. È a tutti evidente l'alto significato politico di questa iniziativa che mira a dare alla Sardegna una più densa popolazione radicata alla terra.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate » (433).

JOSA. Il disegno di legge in discussione merita di essere considerato sotto due aspetti: come un provvedimento complementare del precedente, relativo all'ammasso obbligatorio e totalitario della lana di tosa, e come un contributo alla applicazione del principio dell'autarchia produttiva ed economica, trattandosi, nel caso della lana da concia ricavata dalle pelli degli ovini macellati e dalle pelli ovine importate, di un prodotto di recupero, utile specialmente per alcune lavorazioni industriali.

Fra i prodotti dell'agricoltura e dell'alleva-

mento del bestiame suscettibili di difesa economica col mezzo dell'ammasso, la lana è senza dubbio uno dei più tipici, sia per la sua non difficile conservazione, sia per la possibilità di determinarne esattamente la qualità e il prezzo, di dividerla in assortimenti e distribuirla infine alla industria secondo le precise esigenze di questa. La lana inoltre è il prodotto che più d'ogni altro si giova del regime dell'ammasso, essendo nel commercio libero soggetto a un gran numero di intermediari, all'accaparramento e alle facili speculazioni.

Ma perchè il fine a cui l'ammasso mira sia pienamente raggiunto, sono indispensabili la concentrazione e il consolidamento, presso gli organi appositamente creati, di tutte le attività esercitate nel campo del commercio laniero, tanto per il prodotto principale che per ogni altro secondario o accessorio.

In considerazione di ciò, essendosi già provveduto con Regio decreto-legge 8 marzo 1939-XVII, n. 521, all'ammasso obbligatorio della lana di tosa, si è reso necessario estendere lo stesso regime alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate.

Non è facilmente prevedibile la quantità di lana da concia prodotta all'interno che potrà essere ammassata, mancando in proposito indagini statistiche dirette. Un prudente calcolo indiretto, fondato sul rilevamento del bestiame macellato, compiuto dal Ministero dell'interno nel 1928 e purtroppo non più ripetuto, farebbe ascendere la quantità di lana sudicia ricavata dalle pelli degli ovini macellati in quell'anno a 20.000 quintali. Tenuto conto che oggi è certamente aumentato il consumo della carne ovina, in parziale sostituzione delle carni bovine, si potrebbe forse portare questo quantitativo ad una cifra massima di 22.000 quintali in sudicio.

D'altra parte dalle statistiche delle importazioni dei montoni e degli agnelli negli anni 1937 e 1938, con un calcolo assai prudente, si potrebbe arrivare a stimare la quantità di lana da concia in sudicio ricavata a non più di quintali 12.084 nel 1937 da 31.925 quintali di montoni e 19.739 quintali di agnelli e quintali 8.774 nel 1938 da quintali 16.851 di montoni e quintali 19.320 di agnelli. Ci troverem-

mo, dunque, di fronte ad una quantità complessiva di lana da concia, fra lana di produzione nazionale e lana ricavata dalle pelli importate, di quintali 32.858 in sudicio.

Queste cifre, benchè abbiano appena un valore di orientamento, servono tuttavia a dimostrare la necessità del provvedimento in esame. Il quale inoltre, dal punto di vista dell'autarchia produttiva ed economica, ha una particolare importanza solo se si pensi alla integrale utilizzazione e all'opportuna distribuzione di un prodotto non sempre integralmente utilizzato e opportunamente distribuito, spesso sottoposto a operazioni di recupero irrazionali e sperperatrici, e infine non di rado abbandonato e disperso.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Si associa a quanto ha esposto il senatore Josa nell'illustrazione del disegno di legge in esame, ma dichiara che non è d'accordo con lui circa l'affermazione che la lana sia un prodotto di facile conservazione. È vero proprio il contrario. Si ha una prova di ciò nelle molte questioni che sono sorte a causa del deterioramento delle lane immagazzinate negli ammassi. Si augura che tali inconvenienti, pienamente giustificabili nei primi anni del funzionamento del regime degli ammassi, non abbiano più a verificarsi, con beneficio non soltanto dell'economia generale ma anche degli enti finanziatori che hanno dovuto sostenere a volte qualche sacrificio a causa del deterioramento delle lane ammassate.

JOSA. Fa osservare al senatore De Capitani d'Arzago, che, illustrando il provvedimento in esame, non ha detto che la lana sia un prodotto di facile conservazione bensì di « non difficile conservazione », conoscendo assai bene la necessaria attrezzatura, sia pur minima, e le cure che a tal fine sono richieste. Del resto gli inconvenienti che si verificano nell'ammasso della lana, dal punto di vista della conservazione del prodotto, si verificano anche per tutti gli altri prodotti assoggettati al regime degli ammassi, non escluso il grano. Occorre soprattutto affidare gli ammassi a tecnici che abbiano la necessaria preparazione e possano spiegare opera fervida e appassionata di responsabili. È da augurarsi che i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura, ai quali compete

oggi il servizio degli ammassi, siano adeguatamente attrezzati e forniti di personale tecnico e di mezzi all'altezza dell'importanza del compito ad essi affidato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei Comuni di Lanuvio e di Genzano » (434).

CALISSE. Il Governo, valendosi della facoltà concessagli dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, di potere, cioè, emanare disposizioni con efficacia di legge, quando vi siano ragioni di urgente e assoluta necessità, per indicazione e richiesta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, con Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 103, concesse agevolazioni tributarie per le affrancazioni, da parte dei coloni, delle lunghe affittanze agrarie esistenti da tempo nel territorio del comune di Velletri, denominate colonie enfiteutiche o perpetue od altrimenti.

Tali agevolazioni furono: il poter redigere gli atti delle affrancazioni in carta libera; la loro registrazione con la tassa fissa di L. 20; il poter pagare il prezzo dell'affrancazione, determinato dal titolo o da equipollente documento ovvero sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio, con mutui concessi dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, esenti dalla tassa dovuta in abbonamento dal detto istituto. Questo provvedimento, corrispondendo a locali necessità, fu accolto dalla popolazione agricola del territorio di Velletri con grande favore e così generalmente applicato che il fondo stanziato dalla banca suddetta per i mutui fu interamente impegnato in breve tempo.

Nel frattempo dalla stessa Confederazione fu segnalato il fatto che vi sono terreni in parte situati nel territorio di Velletri e in parte nel confinante comune di Lanuvio; e i coloni desiderosi di farne l'affrancazione usufruirebbero in parte delle agevolazioni tributarie date pel comune di Velletri, ed in parte, sullo stesso terreno, ne sarebbero privi. Fu perciò giu-

stamente richiesta la correzione del decreto-legge 5 settembre 1938, estendendo al territorio di Lanuvio i privilegi di quello di Velletri ed estendendo l'agevolazione tributaria, concessa pei mutui fatti con la Banca Nazionale dell'Agricoltura, alla Banca Nazionale del Lavoro o ad altro istituto speciale di credito agrario, autorizzato ad operare nella zona.

Il disegno di legge in discussione è stato già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni con un emendamento aggiuntivo richiesto dal Ministero dell'agricoltura, al quale fu segnalato che il fatto di terreni situati parte dentro e parte fuori del territorio di Velletri interessa non soltanto il comune di Lanuvio, ma anche quello di Genzano di Roma.

Si può osservare che mentre la ragione del provvedimento indicata nella motivazione ministeriale ha riferimento soltanto ai terreni che si trovano a cavallo del confine fra un comune e l'altro, tale limitazione indicativa non si ha più nella disposizione dello stesso disegno di legge col quale le agevolazioni del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1503, sono estese a tutti i terreni dei comuni di Lanuvio e di Genzano, anche se non abbiano la situazione suddetta.

Ciò osservato, per la coordinazione che deve esservi fra la motivazione ministeriale e la disposizione del disegno di legge, ritiene che la maggiore estensione, quale è nell'articolo unico, possa essere approvata per evidenti ragioni d'uniformità territoriale e di equità.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia forestale » (435).

PERRIS. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di estendere al personale della Milizia nazionale forestale l'avanzamento per merito di guerra istituito per le altre Forze Armate. Considerato che fra i compiti affidati a questa Milizia vi è anche quello di partecipare ad azioni di guerra, come ha fatto brillantemente nelle operazioni che hanno condotto alla con-

quista dell'Impero, si ritiene equo che anche per il personale della Milizia nazionale forestale sia istituita la promozione straordinaria per merito di guerra.

L'oratore coglie l'occasione per fare alcune osservazioni di carattere generale riguardanti tutte le Forze Armate. L'istituto dell'avanzamento per merito di guerra, adottato già da molto tempo per l'Esercito e la Marina, ha un carattere spiccatamente militare. La procedura per l'esame delle proposte di avanzamento per merito di guerra, di cui trattano gli articoli 3, 4, 6 del progetto di legge in discussione, può portare a sperequazioni nei confronti del personale, specialmente degli ufficiali, delle altre Forze Armate che partecipano ad azioni di guerra insieme con reparti della Milizia nazionale forestale, perchè dagli articoli suddetti non risulta che l'autorità militare, alla cui dipendenza operano i reparti della Milizia, abbia una qualche ingerenza nei riguardi delle proposte interessanti il personale della Milizia forestale. Per esempio, nella battaglia dell'Ogaden, il Maresciallo Graziani affidò il comando di una delle tre colonne, alla sua diretta dipendenza, al generale Agostini della Milizia forestale; questa colonna era costituita da 4 reparti di Reali Carabinieri, una coorte della Milizia forestale, 4 bande di indigeni ed altre unità minori.

È poichè casi di tal genere possono frequentemente presentarsi in caso di guerra, nei riguardi tanto della Milizia come delle altre Forze Armate, sarebbe opportuno un provvedimento che prescrivesse che le proposte d'avanzamento per merito di guerra debbano essere sottoposte all'apprezzamento del comandante alla cui dipendenza i reparti operano. E sarebbe anche conveniente, per conseguire una certa uniformità di criterio nell'apprezzamento, istituire una Commissione unica per l'esame definitivo di tutte le proposte formulate dalle varie Forze

Armate. Tale Commissione dovrebbe svolgere il suo lavoro analogamente a quel che fa la Commissione per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare presso il Ministero della guerra.

Si potrebbe fare un'eccezione per le proposte che riguardano il personale della Marina e dell'Aeronautica, nel caso in cui queste Forze Armate non agiscano in immediato concorso con l'Esercito o con le altre Forze Armate.


FARINA FERDINANDO. Non è d'accordo con il senatore Perris. E la ragione è questa: la Commissione, che dovrebbe deliberare sulle proposte di avanzamento per merito di guerra concernenti il personale di qualsiasi amministrazione e Comando — salvo quelli della Marina e dell'Aeronautica nel caso in cui non agiscano in immediato concorso con l'Esercito — verrebbe a sovrapporsi alle funzioni proprie dei singoli Ministeri o del Comando generale della Milizia. Si deve inoltre tener presente che le promozioni per merito di guerra, a differenza delle decorazioni al valore, sono concesse, non solo per il valore dimostrato dal personale, ma anche in considerazione delle sue qualità militari e culturali in rapporto al grado che esso dovrà ricoprire. Tale funzione di apprezzamento deve essere di competenza di ciascun Ministero senza alcuna interferenza di estranei organismi.

PERRIS. Afferma che la Commissione da lui proposta dovrebbe limitarsi a formulare pareri che verrebbero trasmessi dal Ministero della guerra ai Ministeri competenti.

Sui sei articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 11.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

7^a RIUNIONE

Lunedì 18 dicembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamento)

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa » (450) Pag. 41

(Discussione e approvazione)

« Colonizzazione del latifondo siciliano » (451) 45

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bennicelli, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Calisse, De Capitani d'Arzago, Di Mirafiori Guerrieri, Farina Ferdinando, Farina Mattia, Frascchetti, Guidi, Imberti, Marescalchi, Marozzi, Montuori Raffaele, Morisani, Peglion, Perris, Prampolini, Romano Avezzana, Romeo delle Torrazze, Samperi, Scaduto, Serpieri, Strampelli, Todaro.

A norma dell'articolo 35 del Regolamento è presente anche il senatore Drago.

È intervenuto alla riunione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Biscaretti Guido, Faina, Josa, Maury de Morancez, Menozzi, Messedaglia, Novelli, Passerini Angelo, Poggi, Silj.

PRESIDENTE. In ossequio alla memoria del defunto senatore Tosti di Valminuta, che faceva parte della Commissione, invita i presenti a serbare un minuto di raccoglimento.

Nell'assenza dei senatori Josa e Giusti del Giardino, invita il senatore Strampelli a fungere da segretario e a dar lettura del verbale della riunione precedente.

STRAMPELLI. Dà lettura del verbale della riunione del 13 novembre 1939-XVIII, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa » (450). — (Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARESCALCHI. Il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1627, appartiene alla serie dei

provvedimenti adottati, con lodevole premura, negli ultimissimi anni dal Governo per garantire agli agricoltori prezzi remunerativi e stabilizzati per alcuni prodotti di alto interesse nazionale.

Il problema dei prezzi, nel campo della produzione olearia, si riconnette all'autarchia nella produzione dei grassi, settore ancora deficiente per insufficienza di grassi vegetali ed essenzialmente dell'olio d'oliva. La produzione nazionale di olio, che quarant'anni fa raggiungeva i tre milioni di quintali annui, è ridotta, come media degli ultimi anni, a 2.125.000: la metà autarchica, indicata dal Duce, deve essere di tre milioni e mezzo di quintali.

Una potente molla per spingere gli olivicoltori ad intensificare cure e a dare mezzi per accrescere la nostra produzione olearia è quella del prezzo remunerativo del prodotto. Il Duce stesso, alla Commissione suprema dell'autarchia, riconosceva questa necessità. Da due anni si formulavano voti dalle organizzazioni delle provincie più interessate e da convegni regionali perchè si provvedesse alla tutela della produzione olearia e agli ammassi; e in tal senso, pur non essendosi pronunciata la Corporazione vinicola olearia, si è espresso il settore olivicoltura della Federazione nazionale consorzi produttori dell'agricoltura.

Bisogna riconoscere che, per la sua natura, l'olio d'oliva presenta assai maggiori difficoltà ad essere ammassato di quelle che presentino il grano e altre derrate agrarie. La forte sua deperibilità, gli ampi limiti di variabilità a seconda delle zone di produzione, della sanità delle olive e dei metodi di estrazione, richiedono particolari accorgimenti per costituire gli ammassi, per fare miscele, per garantire la conservabilità e la rispondenza alle esigenze varie del consumo. È da sperare che tali particolari cautele e le necessarie speciali cure saranno prese con la competenza tecnica che occorre dalle sezioni olivicoltura dei Consorzi, alle quali è affidato l'ammasso. A questo riguardo, e specialmente nei primi tempi di applicazione della legge, è stato bene disporre la facoltà di lasciare in custodia l'olio nei magazzini del produttore quando questi dia tutti gli affidamenti di una buona conservazione e di capacità tecnica sufficiente. In tali casi il produttore viene

rimborsato delle spese relative al magazzino.

Il provvedimento riguarda tutto l'olio ricavato in Italia dalle olive e dalle sanse sia nazionali, sia importate dall'estero, quello prodotto nelle Colonie, nei possedimenti dell'Egeo e in Albania e introdotto nel Regno, nonchè quello importato dall'estero e nazionalizzato. Si fa eccezione soltanto per l'olio d'oliva lampante in regime di temporanea importazione che viene lavorato nei nostri stabilimenti di rettificazione, operazione che dava al Paese un apporto annuo di circa 150 milioni.

Non è soggetta all'obbligo dell'ammasso la quantità di olio occorrente ai bisogni della famiglia del produttore e del personale dipendente in una misura che la Camera dei Fasci ha fissato in 40 chilogrammi per anno, dai 20 che erano disposti nel testo ministeriale. Si può ritenere, così, che un terzo almeno della produzione rimanga svincolato dall'ammasso.

Il settore dell'olivicoltura non ha solo il compito dell'ammasso ma anche quello del trasferimento dell'olio lampante e al solfuro agli stabilimenti di rettificazione e il compito della cessione dell'olio commestibile al consumo.

Il prezzo di cessione degli olii è fissato dal Ministero d'agricoltura di concerto con quello delle Corporazioni per le varie qualità, franco magazzino del produttore. Viene integralmente corrisposto tale prezzo al momento in cui l'olio è conferito ai magazzini di ammasso, e viene corrisposto un anticipo dell'80 per cento quando l'olio rimanga custodito presso il produttore medesimo, rimandandosi il saldo alla consegna agli ammassi o al momento della vendita. Il finanziamento occorrente al settore olivicoltura per questi anticipi è già stato assicurato da una convenzione con l'Ispettorato del risparmio e l'esercizio del credito; la garanzia sui fondi anticipati è data con l'olio ammassato ed è assistita da privilegio di grado immediatamente successivo a quello sui prestiti agrari di conduzione.

Quanto alla vendita degli olii, si è stabilito che i compratori debbano versare subito il prezzo e provvedere al ritiro entro un termine che la Commissione legislativa della Camera dei Fasci ha portato da 15 a 20 giorni. La stessa Commissione ha pure introdotto una

aggiunta all'articolo 12 che tratta della consegna dell'olio agli acquirenti. Per essa l'acquirente è sciolto dall'impegno e acquista il diritto di ripetere l'importo versato ove la consegna non si effettui per causa della sezione olivicoltori nel termine fissato.

Il prezzo franco magazzino, stabilito annualmente dal Ministero, sarà, all'atto della vendita, maggiorato di una quota per le spese relative alle operazioni di ammasso.

Il provvedimento è entrato in vigore quando in qualche zona olivicola la campagna olearia era già in pieno svolgimento e ha trovato le sezioni di olivicoltura dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura assolutamente impreparate ad incombenze di tanta mole ed importanza. Si è avuta per conseguenza una creazione improvvisata di nuovi organismi con troppa burocrazia, con personale forse eccessivo e raccoglitticcio e spesso incompetente nella materia. Per la classifica degli olii, ad esempio, si è dovuto in molti luoghi far ricorso a quei commercianti e a quei mediatori che si volevano allontanare dal traffico oleario. È sperabile che ciò si eviti nel futuro.

Un altro particolare del provvedimento fissa in 35 lire al quintale il diritto degli enti ammassatori; questa somma appare troppo alta per compensare spese che probabilmente non riflettono tutti gli ammassi, dato che, almeno per questi primi tempi, e fino a quando il servizio non sia del tutto organizzato, la maggior parte dell'olio resterà in consegna ai produttori. Si tratta, quindi, di un gravame notevole che non appare ben giustificato e che ricadrà totalmente sul consumatore. (*Approvazioni*).

È necessario che il Governo smentisca subito quanto già si afferma in parecchie zone, che, cioè, sarà lasciata libertà ai commercianti di individuare per proprio conto le partite che loro interessano e che sarà lasciata facoltà ai produttori di vendere il proprio olio direttamente al consumo, purchè nell'uno e nell'altro caso, siano versate alla sezione olivicoltura del Consorzio le 35 lire al quintale fissate. Data la rilevante differenza fra i prezzi che l'ente ammassatore pagherà ai produttori e il prezzo di rivendita al dettaglio — quest'anno circa 180 lire al quintale per gli olii fini e comuni e

160 lire pel sopraffino — moltissimi produttori saranno invogliati a far denunce non veritiere per poter vendere l'olio clandestinamente. Necessita perciò una sorveglianza rigorosa che, bisogna riconoscere, non sarà facile, non potendosi pensare ad una vigilanza permanente negli oleifici quale si ha per gli oli di seme.

L'oratore dichiara di fare queste osservazioni nell'interesse stesso della legge, nel desiderio che con essa la produzione olearia — come è nei saggi intendimenti del Governo — trovi veramente una completa difesa. Confida di avere assicurazioni in materia e si augura che, ove occorra, siano adottati tempestivi provvedimenti atti a togliere il dubbio, che qua e là affiora in questa prima applicazione della legge, che al commercio non scrupoloso rimanga ugualmente libertà di azione. (*Approvazioni*).

GUIDI. Rileva che la quantità di olio occorrente ai bisogni della famiglia del produttore, fissata nella misura di 20 chilogrammi per testa, secondo la disposizione dell'articolo 1, è troppo esigua, specie per quelle famiglie di agricoltori che vivono in località nelle quali, mancando la luce elettrica, si fa ancora uso dell'illuminazione ad olio.

MARESCALCHI. Fa osservare al senatore Guidi che la quantità di 20 chilogrammi, determinata nel testo ministeriale del disegno di legge, è stata elevata a 40 chilogrammi con un emendamento apportato dalla Commissione dell'agricoltura della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

GUIDI. Dichiara che questo emendamento era sfuggito alla sua attenzione. Osserva che, elevando senza alcuna discriminazione, la misura a 40 chilogrammi, la disposizione riuscirà vantaggiosa alle famiglie che possono far uso della luce elettrica ma non alle altre che ancora si servono dell'illuminazione ad olio. Sarebbe bene, quindi, accordare un'ulteriore esenzione, dall'obbligo dell'ammasso, all'olio di infima qualità, destinato all'illuminazione.

BENNICELLI. Osserva, come già ha fatto il senatore Marescalchi, che la somma di lire 35 al quintale, spettante di diritto agli enti ammassatori, è troppo alta per compensare spese che probabilmente non concernono

tutti gli ammassi. Si tratta di un gravame non facilmente giustificabile, anche perchè nel primo anno di applicazione della legge la maggior parte dell'olio sarà lasciato in custodia presso i produttori.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Risponde al senatore Marescalchi che ha accennato ad alcuni inconvenienti i quali si sono palesati nella prima esecuzione della legge sugli ammassi dell'olio di oliva.

In un primo tempo si volevano istituire gli ammassi soltanto per l'olio lampante; in seguito si ritenne più opportuno estenderli a tutta la produzione olearia. Il provvedimento fu deliberato senza che fosse predisposta la organizzazione necessaria ad un adeguato funzionamento degli ammassi. Non si disponeva, ad esempio, di un numero sufficiente di recipienti per raccogliere l'olio presso gli enti ammassatori. A tale difficoltà si è cercato di porre riparo quest'anno, concedendo al produttore la facoltà di trattenerne l'olio vincolato all'ammasso nei propri magazzini. Ad ogni modo assicura che il Ministero segue attentamente la cosa per eliminare il più possibile gli inconvenienti derivanti dalla prima applicazione.

Al senatore Guidi risponde che egli ritiene sufficiente la misura di 40 chilogrammi per persona anche per i bisogni dell'illuminazione. Il Governo poi ha dimostrato di tenere in debito conto le necessità delle singole famiglie accogliendo favorevolmente l'emendamento proposto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, col quale la quantità di olio non soggetto all'obbligo dell'ammasso è stata elevata da 20 a 40 chilogrammi per persona.

Circa l'osservazione del senatore Bennicelli relativa al pagamento di lire 35 al quintale, come diritto degli enti ammassatori, dichiara che essa fu stabilita quando ancora non si avevano dati di fatto precisi sul costo effettivo dell'organizzazione degli ammassi. Ad ogni modo con il provento di tale somma si può costituire un fondo che sarà impiegato per un migliore attrezzamento degli enti ammassatori. È necessario predisporre adeguati mezzi tecnici perchè gli ammassi dell'olio possano funzionare bene. Quando questi mezzi saranno a

nostra disposizione, se si avrà un avanzo di gestione, esso, per legge, sarà versato allo Stato o potrà ritornare agli stessi agricoltori.

È sua intenzione far sì che il Ministero provveda perchè sia snellito il funzionamento degli ammassi e sia istituito un efficace controllo delle gestioni degli enti ammassatori, in modo che gli inconvenienti oggi lamentati scompaiano del tutto con comune vantaggio della classe dei produttori, dei consumatori e dello Stato.

Non bisogna dimenticare che l'istituzione degli ammassi è riuscita oltremodo vantaggiosa agli agricoltori. Questo sistema fu iniziato nel 1931 per la produzione granaria, in un momento in cui il grano non trovava acquirenti sul mercato. Furono istituiti, poi, gli ammassi per altri prodotti: i bozzoli, il bergamotto e la lana. Quest'anno è stato disposto l'ammasso per la produzione dell'olio di oliva e del granturco. Se gli sono note le difficoltà che s'incontrano nell'Italia meridionale per l'ammasso dell'olio, gli sono note anche quelle che si hanno nel Veneto per l'ammasso del granturco. Queste difficoltà saranno superate; non bisogna dimenticare che il regime degli ammassi trova la sua ragion d'essere e la sua giustificazione in quell'economia controllata che il Regime fascista ha voluto instaurare nel supremo interesse della Nazione. (*Vivissimi applausi*).

STRAMPELLI. Osserva che la data del 15 agosto, fissata nell'articolo 10, entro la quale il Ministero dell'agricoltura dovrà stabilire il prezzo dell'olio, dovrebbe essere prorogata al 15 novembre o dicembre, non essendo possibile prevedere nel mese di agosto quale e quanto sarà il quantitativo di produzione dell'olio.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dopo l'esperienza del primo anno di applicazione del disegno di legge, se sarà necessario, con un altro provvedimento, si potrà modificare, nel senso indicato dal senatore Strampelli, il disposto dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Avverte i componenti la Commissione che al comma 3° dell'articolo 1° il Ministro dell'agricoltura e delle foreste propone un emendamento così concepito: «La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione

temporanea, può essere accordata dal Ministero degli scambi e valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle Corporazioni ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Colonizzazione del latifondo siciliano** »
(451). — *(Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

SERPIERI. Tutti i mali secolarmente deplorati del latifondismo siciliano, che copre oltre un milione di ettari sui 2 e mezzo circa dell'Isola, abitati da ben 4 milioni di abitanti — 156 per chilometro quadrato — secondo il censimento del 1936, si riassumono nella mancanza di colonizzazione; ciò che significa terra nuda, senza strade, senza case, senza stalle, senza acqua potabile, senz'alberi, senza alcuna sistemazione fondiaria; popolazione agricola ancora nomade, fra grosse e misere borgate e le campagne; agricoltura necessariamente primitiva, con scarsissimo bestiame, soprattutto bovino; nessun interesse alla conservazione ed al progressivo miglioramento del suolo.

Il latifondo è l'ex feudo; è, più precisamente, il feudo che economicamente sopravvive, un secolo dopo la sua eversione giuridica, per quanto non sia mancato negli ultimi decenni — e in particolare durante l'Era fascista — qualche mutamento nella sua struttura e più nell'ambiente che, per dir così, lo alimenta: basti ricordare la sicurezza data dallo Stato fascista alle campagne; basti ricordare la marginale erosione cui il latifondo è andato soggetto, anche da parte della piccola proprietà contadina; i migliorati patti agrari, gli ordinamenti colturali e i mezzi tecnici non tutti rimasti primitivi.

Ma la struttura fondamentale è ancora la stessa; soprattutto i rapporti fra contadini e terra sono rimasti lontanissimi da quelli che

il Fascismo vuole per ragioni di civiltà, di dignità, di giustizia sociale.

Oggi è la grande ora della rivoluzione fondiaria, chiamata ad adattare la terra nuda alle esigenze di un appoderamento, il quale crei le nuove unità agrarie atte a dare lavoro e vita a famiglie di contadini viventi nelle campagne; il che potrà avvenire con rapporti di feconda collaborazione con proprietari che non siano semplicemente proprietari, ma agricoltori capaci di gestire e dirigere le loro aziende; o altrimenti in forma di piccola proprietà coltivatrice.

Vano è obiettare che i contadini siciliani non vorranno risiedere in campagna, abituati come sono a vivere nei centri. È ovvio che una rivoluzione profonda, come quella che oggi si inizia nell'Isola, implica per i contadini come per i proprietari una rivoluzione di costumi, di modi di vita. Noi siamo perfettamente convinti della verità delle parole del Duce: quando le campagne avranno il villaggio rurale, che risponda alle fondamentali necessità della vita civile, quando avranno l'acqua e la strada, i contadini siciliani, come quelli di tutte le parti del mondo, saranno lieti di vivere sulla terra cui danno la loro fatica.

È d'altronde opportuno rilevar subito come questo disegno, con perfetto stile fascista, sia egualmente lontano così da non dimenticati progetti demagogici, preoccupati solo di togliere la terra a chi l'ha per trasferirla ai contadini, come da progetti liberali, preoccupati solo di eseguire talune preliminari opere pubbliche, attendendo il resto dall'iniziativa dei proprietari. Esso considera giustamente inscindibili la fase di esecuzione delle opere pubbliche e la fase di trasformazione fondiaria ed agraria delle singole proprietà; esso vuole inoltre che questa trasformazione avvenga con modalità corrispondenti ai fini dello Stato.

Il disegno di legge, seguendo i lineamenti generali della nostra legislazione sulla bonifica integrale, unificata con legge 13 febbraio 1932, n. 215, sottopone i proprietari all'obbligo di colonizzazione dei loro fondi nei modi e termini stabiliti dallo Stato e dichiara espropriabili i proprietari inadempienti.

Senza dubbio questa è la via maestra da seguire, se anche voglia riconoscersi che in

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

casi speciali l'immediato trasferimento coattivo delle terre ai contadini, in conformità della legislazione speciale dell'Opera Nazionale Combattenti, possa trovare qualche giustificazione.

Ma, normalmente, il rispetto voluto dalla dottrina fascista per la proprietà privata, quand'essa adempia alle sue funzioni sociali, deve limitare l'espropriazione ai proprietari inadempienti; nè d'altronde è da trascurare l'apporto dei proprietari adempienti ai fini che si vogliono raggiungere.

Gli obblighi dei proprietari sono dall'articolo 1 precisati così: creazione di unità poderali, stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, adozione di un'adeguata direzione tecnica e di rapporti stabili di lavoro atti a promuovere il miglioramento dei fondi, assicurando equo compenso al contadino che li migliora.

Vi è in questi obblighi sufficiente elasticità per adeguare le modalità della trasformazione fondiaria ed agraria alle particolari esigenze dei luoghi, e vi è insieme la garanzia che essa sia tale da conseguire, con la stabilizzazione dei contadini sulla terra e con la conduzione familiare, i fini sociali e politici della grande impresa.

Deve essere sottolineato l'obbligo di rapporti col colono che lo cointeressino all'esecuzione di miglioramenti fondiari. Ciò consentirà di consegnare ai coloni i nuovi poderi non ancora completi in tutte le necessarie opere; i coloni stessi li completeranno, diminuendo la necessità di anticipazione di capitali.

Il rispetto della proprietà fino a dimostrata inadempienza non deve permettere un'eccessiva lentezza o larvati ostruzionismi alla grande impresa; ma non si deve neppure sfociare in una deprecabile situazione di proprietà schiacciata dai debiti.

Di qui la necessità di un organo che da una parte invigili e controlli l'opera dei proprietari, e dall'altra li assista ed aiuti a seguire, nell'osservanza dei loro obblighi, le vie più opportune e sane.

Si poteva vedere tale organo nei già esistenti consorzi di bonifica, sia pure trasformati nella loro struttura, come era stato proposto in passato, per renderli più pronti agli ordini dello Stato, e insieme atti ad eseguire

essi stessi la colonizzazione in luogo dei proprietari: i comprensori consortili avrebbero allora potuto coincidere con quelli di colonizzazione.

Si è preferito costituire uno speciale Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che assorbe il preesistente e benemerito Istituto per il bonificamento della Sicilia.

Ciò darà maggiore unità di indirizzo alla impresa, ma crea anche talune difficoltà, per la non coincidenza del comprensorio di colonizzazione coi comprensori di bonifica, nei quali si concentra l'esecuzione delle opere pubbliche — salvo la ricomposizione dei fondi frammentati e la costruzione dei centri rurali che gli articoli 2 e 7 prevedono anche fuori di essi — e per la coesistenza di due organi, consorzio ed Ente, aventi attribuzioni affini. La legge prevede tali difficoltà, e con disposizioni contenute negli articoli 6 e 21 offre la possibilità di superarle.

L'oratore raccomanda che sollecitamente si giunga ad un assetto, nel quale il comprensorio di colonizzazione obbligatoria coincida con quello di bonifica. Poichè esiste l'Ente, si smobilitino completamente i consorzi, concentrando nell'Ente anche i loro compiti, almeno fino a quando i consorzi, a colonizzazione ultimata, non debbano funzionare per la sola manutenzione.

L'Ente ha dunque il compito di vigilare e controllare i proprietari nell'adempimento dei loro obblighi, fino ad espropriazione dei proprietari inadempienti a norma dell'articolo 7.

Men chiara sembra la ragione per la quale si attribuiscono ad esso, con l'articolo 5, le facoltà di cui gode l'Opera Nazionale Combattenti, cioè anche quella di espropriare indipendentemente da constatata inadempienza. Poichè ciò sembra contrastare con i lineamenti generali del disegno di legge, ciò si può interpretare come un mezzo di uso affatto eccezionale, che aumenti la forza dell'Ente di fronte a proprietari eventualmente recalcitranti.

Ma soprattutto importante è l'opera dell'Ente nel guidare ed assistere i proprietari volenterosi.

Si ricordi in proposito che il concorso dei proprietari nelle spese per opere di competenza dello Stato, e i contributi dello Stato nella

spesa per opere di competenza privata, restano in massima quelli determinati dalla legislazione generale: vi sono tuttavia due ulteriori agevolazioni, cioè la spesa per i nuovi centri rurali posta a totale carico dello Stato con l'articolo 2 e il contributo per costruzioni rurali che, in casi di eccezionale onerosità, può essere portato dal 38 al 50 per cento.

Ma, anche con ciò, il vero e grande pericolo che minaccia i proprietari è, come è stato accennato, quello di essere schiacciati dai debiti contratti per trasformare la loro proprietà. Potrebbero evitarlo, vendendone una parte; ma è evidente la probabilità, in questo caso, di dover svendere la terra. Per impedire ciò s'è fatto ricorso ad alcune disposizioni, degne del più alto elogio, che consentono ai proprietari di evitare sia un indebitamento eccessivo, sia una svendita della loro terra, le quali non pongono fin da principio al proprietario l'alternativa di colonizzare o di vendere, ma gli consentono una più ponderata scelta a colonizzazione avvenuta. L'articolo 11 infatti dispone che sarà di preferenza adottato il metodo della consegna dell'immobile da parte del proprietario all'Ente, perchè questo vi esegua la bonifica e la colonizzazione, con patto di parziale cessione definitiva all'Ente stesso dell'immobile bonificato, quando manchi al proprietario la possibilità di rimborsare le spese sostenute, al netto dei concorsi e sussidi dello Stato.

Durante il periodo di gestione dell'Ente, questo corrisponde un canone annuo al proprietario e sostiene tutte le spese di trasformazione, percependo i suddetti concorsi e sussidi; se durante il detto periodo il fondo cambia proprietà, il nuovo acquirente subentra nei patti convenuti con l'Ente.

Si aggiunga che i proprietari i quali abbiano ottenuto dall'Ente mutui a miglioramento, possono cederli, a norma dell'articolo 12, parte dell'immobile in pagamento delle somme ricevute.

Il credito dell'Ente, per rimborso di spese sostenute per conto dei proprietari e per somme loro anticipate, è assistito da privilegio sul fondo che prende grado immediatamente dopo le imposte e sovrainposte salvo l'obbligo all'Ente della trascrizione a garanzia dei terzi.

Questa disposizione, fissata nell'articolo 13, e che postone al nuovo credito di miglioramento il preesistente credito garantito sul fondo, non manca di arditezza; ma senza ciò tutto il congegno sarebbe irrealizzabile.

Si confida che i proprietari, i quali desiderino di non rinunciare alle loro proprietà, si valgano largamente delle possibilità loro offerte dalla legge, che rappresentano per essi la via più sicura e sana.

L'azione dell'Ente e dei proprietari per la bonifica e colonizzazione è liberata dagli impedimenti che potrebbero aversi per l'esistenza di contratti di locazione in corso e di diritti di godimento. L'articolo 20 dichiara sciolti i primi di pieno diritto senza indennizzo, salvo ricorso del conduttore, che creda compatibile il contratto col piano di colonizzazione, al Ministero di agricoltura che giudica insindacabilmente. I secondi, se incompatibili col piano, a giudizio del Ministero, cessano contro equa indennità da esso determinata, salvo ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Ente avrà il compito di eseguire la bonifica e la colonizzazione non solo sui terreni cedutigli dai proprietari con le modalità suindicate, ma anche su altri; e cioè su beni dello Stato attribuitigli in enfiteusi o in affitto a lungo termine; su beni appartenenti a comuni e altri enti morali, che — normalmente col consenso del proprietario, eccezionalmente anche senza di esso — gli siano attribuiti in proprietà o in possesso; e infine sui beni volontariamente alienati, o dati in affitto, o altrimenti ceduti all'Ente dai privati proprietari.

I beni pervenuti per le varie vie ricordate in proprietà dell'Ente sono destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice secondo norme da stabilirsi con decreto Reale. In ogni modo l'articolo 18 determina fin d'ora una interessante modalità per agevolare la formazione della piccola proprietà coltivatrice. Poichè la vendita dei nuovi poderi alle famiglie coloniche non potrà avvenire che con rateale pagamento del prezzo, è prevista una forma di assicurazione fidejussoria, cui viene autorizzato l'Istituto nazionale delle assicurazioni, contro il rischio di insolvenza delle rate. È evidente che vengono così allargate le possibilità di vendita a credito dei poderi ai con-

tadini, senza diminuire le garanzie. Non c'è dubbio che il previsto decreto Reale introdurrà anche quelle limitazioni alla proprietà del contadino, che assicurino la conservazione dei nuovi poderi e insieme la permanenza dei fini sociali e politici della colonizzazione.

Sarà bene anche tenere nel debito conto le possibilità che, nella concessione dei nuovi poderi ai contadini, offre l'enfiteusi, la quale ha nel Mezzogiorno magnifiche tradizioni: essa può in molti casi essere preferibile, debitamente riformata come il nuovo Codice prevede, alla piena proprietà.

Il finanziamento dell'Ente è previsto dall'articolo 14, chiamando a concorso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto di previdenza sociale, l'Istituto delle assicurazioni, l'Istituto infortuni sul lavoro e il Banco di Sicilia, per un importo globale di 100 milioni all'anno per 4 anni.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi, ma a sua volta si garantisce, in relazione alle operazioni assistite da garanzia, con ipoteca inscritta sugli immobili acquistati o espropriati dall'Ente per una somma pari al prezzo di acquisto più la spesa prevista per la trasformazione.

Poichè le operazioni fra l'Ente e i proprietari sono sicurissime per il concesso privilegio sul fondo, poichè l'Ente avrà anche un proprio patrimonio a norma dell'articolo 5, non si vede la necessità e l'opportunità della coesistenza di questa iscrizione ipotecaria a favore dello Stato con la garanzia dello Stato agli istituti finanziatori.

Gli articoli 15, 16, 17 opportunamente regolano la concessione dei mutui in base all'avanzamento dei lavori, l'inizio dell'ammortamento dalla data dell'ultima somministrazione e prevedono agevolazioni fiscali su tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente ai fini della bonifica e sulle operazioni ipotecarie fatte nel suo interesse.

Lo Stato pone a disposizione di questa grandiosa impresa di colonizzazione la somma di un miliardo, di cui 400 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche, con limiti di impegno distribuiti in 5 anni e stanziamenti in 7, e 600 milioni per sussidi alle opere di competenza privata, con limiti di impegno distribuiti in 10 anni e stanziamenti in 12.

Dal miliardo così disposto sono previsti anche prelevamenti per aumentare, occorrendo, il patrimonio dell'Ente di colonizzazione e per un aumento delle assegnazioni a spese generali nei servizi della bonifica, ivi compresi studi e ricerche sperimentali.

Ciò testimonia la sollecitudine del Ministero nell'assicurare all'impresa anche l'apporto di sicure basi economiche e tecniche, quali possono fornire specifiche indagini economiche ed esperienze. Non c'è dubbio che i progressi della tecnica agraria negli ultimi decenni aprono oggi sicuri orientamenti, un tempo mancanti, per la scelta dei nuovi ordinamenti agricoli da instaurare.

Il disegno di legge ha importanza storica per l'impresa che disciplina, ma ha anche grande rilievo per i perfezionamenti portati nella legislazione, dei quali già era stata avvertita la necessità fin dal 1934, quando fu presentato all'uopo un disegno di legge approvato dalla Camera, ma non presentato al Senato. Alcune norme di esso sono state infatti introdotte nel provvedimento in discussione.

L'oratore esprime l'augurio che queste e le nuove norme ora adottate vadano a far parte della legislazione generale sulla bonifica integrale. Grandi sforzi furono necessari per uscire dalla frammentarietà delle precedenti leggi e per giungere alla legge unica del 1933, che inquadra tutte le norme relative alla bonifica integrale in un sistema abbastanza elastico per adattarsi alle varie situazioni ma unico per tutte le regioni d'Italia. E bisogna altresì augurarsi che non si ricada in avvenire in una molteplicità e disarmonia di leggi, che, sottoponendo le varie parti della Nazione a regimi giuridici fondiari differenti, sarebbero in contrasto con la forte unità dello Stato fascista.

In questa grande ora che segna l'inizio della rinnovazione della vita rurale dell'Isola, centro dell'Impero, il cuore di ogni italiano vibra di gioia e di devota riconoscenza per il Duce che volle la grande impresa e che la condurrà incrollabilmente fino alla meta. (*Approvazioni*).

BENNICELLI: Come opportunamente ha rilevato il senatore Serpieri, la facoltà di esproprio disposta nella legge dell'Opera Nazionale Combattenti, che a norma dell'articolo 5 è estesa all'Ente di colonizzazione, può far sor-

gere qualche timore presso la classe dei proprietari. Si associa, quindi, al voto formulato dal senatore Serpieri nella speranza che questa facoltà sia interpretata come un mezzo del tutto eccezionale.

Un'altra questione assai grave e delicata, sulla quale è bene si fermi l'attenzione del Ministro concerne l'insindacabilità, stabilita nell'articolo 20, dei provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste coi quali si dichiara, dopo il ricorso fatto dal conduttore, se sussista compatibilità tra il contratto di locazione e l'attuazione del piano di colonizzazione.

FARINA MATTIA. Afferma che sarebbe stato conveniente adottare le norme sancite nel disegno di legge in discussione anche per la colonizzazione dei latifondi nella zona del Volturno e del Tavoliere di Puglia. Nella zona del Tavoliere, poi, sono stati espropriati alcuni terreni appartenenti a proprietari che erano semplici agricoltori, i quali non avevano provveduto alla trasformazione dei loro fondi perchè in quelle località non si era ancora provveduto alla costruzione di strade e alla sistemazione delle acque.

Non si deve dimenticare che spesso l'iniziativa privata, quando è incoraggiata e controllata dallo Stato, riesce anch'essa a conseguire quelle finalità sociali che il Regime si propone di raggiungere con le opere di colonizzazione.

Secondo quanto ha inteso dire, in Sicilia è stata iniziata la costruzione delle case rurali prima di provvedere alla costruzione delle strade e al fornimento dell'acqua. Si augura che la notizia non sia esatta, perchè è chiaro che bisogna prima pensare a fornire di acqua le località che dovranno essere colonizzate e a costruire le strade; soltanto dopo si deve provvedere ai fabbricati colonici.

Non vorrebbe infine che il maggior impulso dato alle opere di bonifica in Sicilia, nelle Puglie e nella zona del Volturno fosse causa di una sosta dei lavori in altri comprensori che spesso sono in condizione di raggiungere, prima degli altri, un alto grado di produttività.

SAMPERI. Innanzi tutto osserva che sarebbe utile avere, prima che abbiano luogo le riunioni delle Commissioni del Senato, i ver-

balì delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per evitare inutili ripetizioni nelle discussioni in Senato.

Passando poi a parlare dell'opera di colonizzazione del latifondo siciliano, raccomanda che i centri rurali siano costruiti vicino a località abitate, nelle quali l'acqua non manchi e non sia diffusa la malaria.

Occorre tenere anche presente una situazione di fatto particolare alla Sicilia: spesso le campagne sono coltivate da agricoltori che risiedono in un comune finitimo. Questo fatto potrà causare qualche difficoltà nello svolgimento dell'opera di colonizzazione.

Passando ad altro argomento, osserva che tra l'articolo 1, col quale si obbliga i proprietari latifondisti ad attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, e l'articolo 2 che prescrive la costruzione di centri rurali, esiste un aperto contrasto di direttive perchè i contadini, che vivranno nei centri rurali, non potranno dimorare stabilmente in campagna. Sarà bene ad ogni modo costruire villaggi rurali sulle alture dove l'acqua non fa difetto e perchè in alto non c'è pericolo di malaria. In modo particolare si badi che non manchi l'acqua nelle località destinate alla colonizzazione, perchè in molte zone della Sicilia la siccità si protrae per un periodo di nove o dieci mesi.

Qualche preoccupazione può destare il disposto del 2° comma dell'articolo 1, in cui si dice che i proprietari debbono instaurare nelle loro aziende un'adeguata direzione tecnica. Qual'è il preciso intendimento del legislatore a tale proposito? Si vuol dire che in ogni fondo ci dovrà essere un direttore tecnico mentre di solito i proprietari sono in grado di tenere essi stessi la direzione tecnica delle loro proprietà agricole?

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 si stabilisce anche che, alla delimitazione del territorio soggetto all'obbligo di colonizzazione, provvede, con suo decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sarebbe opportuno che, prima della promulgazione di questi decreti, fossero sentiti i singoli interessati nelle varie zone.

Propone infine di aggiungere al disegno di legge un altro articolo così concepito:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i prefetti, sui dati forniti dai comuni o dagli interessati, formeranno un elenco delle vie vicinali soggette a pubblico passaggio, usurpate, e con proprio decreto, entro un anno, le ripristineranno all'uso.

Senza che l'esecuzione dei decreti rimanga sospesa, è ammesso il diritto di opposizione innanzi all'autorità competente, entro due mesi dai decreti medesimi, a pena di decadenza.

I decreti a tale uopo verranno pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione nel foglio degli Annunzi legali della provincia.

Entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge saranno continuate e completate le strade pubbliche di evidente interesse rurale, già iniziate.

Gli interessati potranno essere chiamati a contribuire in denaro o in natura, nei limiti del 10 per cento della spesa preventivata.

Il Commissario della bonifica veglierà in modo particolare all'esatta attuazione di questa disposizione, riferendone, al principio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ROTA FRANCESCO. Rileva, come già è stato fatto dai senatori Serpieri e Bennicelli, che il disposto dell'articolo 5, col quale si attribuisce all'Ente di colonizzazione la facoltà di espropriare, stabilita nella legge dell'Opera Nazionale Combattenti, può far sorgere qualche preoccupazione nella classe dei proprietari, anche perchè essi finora, quando si è proceduto all'espropriazione dei loro fondi, non sempre sono stati adeguatamente indennizzati.

SCADUTO. Osserva che il disegno di legge all'articolo 1 parla soltanto di zone ad economia latifondistica, ma non contiene una precisa definizione del latifondo. Prima di procedere all'opera di colonizzazione stabilita nella legge sarebbe necessario precisare che cosa si intenda per latifondo. In proposito si hanno idee vaghe e contrastanti: un direttore generale del Ministero dell'agricoltura, in tempi ormai lontani, intendeva per latifondo qualsiasi appezzamento di terreno dove fosse diffusa la malaria; altri definisce latifondo il fondo soggetto

a coltura estensiva, privo cioè di colture legnose; altri infine associa alla caratteristica della coltura estensiva quella di una certa estensione. Su quest'ultimo requisito però le opinioni sono contraddittorie, ritenendo alcuni che sia latifondo anche un terreno esteso pochi ettari, purchè sia soggetto a coltura estensiva. Questa disparità di criteri può far sorgere non poche difficoltà nell'applicazione del disegno di legge.

Il senatore Farina, riferendo una voce a lui giunta, ha affermato che nell'opera di colonizzazione del latifondo siciliano si procede alla costruzione dei fabbricati colonici, senza che ancora si sia pensato alle strade, al fornimento dell'acqua, alla bonifica delle zone malariche. Con suo rincrescimento dichiara che la notizia risponde a verità. È evidente che non si può procedere ad un'opera di colonizzazione se prima non si combatte la diffusione della malaria, non si provvede al fornimento dell'acqua e alla costruzione delle strade; solo da ultimo si può pensare alla costruzione dei fabbricati colonici. Se non si adotterà questo sistema, la popolazione agricola siciliana non dimorerà stabilmente sui fondi e i fini che il disegno di legge si propone di raggiungere saranno completamente frustrati. Nè bisogna dimenticare che i contadini siciliani sono abituati a vivere nei paesi; quando vivono sui fondi, vi passano soltanto una parte dell'anno, e solo i maschi, perchè le donne restano in paese.

Il senatore Samperi ha poi osservato giustamente che spesso alcune campagne in Sicilia sono coltivate da agricoltori che abitano nel territorio di un comune finitimo. Tale situazione di fatto dovrà essere attentamente vagliata dagli organi competenti per evitare possibili intralci allo svolgimento dell'opera di colonizzazione.

Si associa infine al senatore Samperi nella richiesta di un chiarimento circa l'esatto significato dell'espressione « direzione tecnica », contenuta nel 2° comma dell'articolo 1 augurandosi che non siano obbligati ad assumere direttori tecnici i proprietari che non sarebbero in grado di sostenere quest'onere.

DRAGO. Prima di illustrare l'emendamento da lui proposto, esprime, quale siciliano e quale

antico propugnatore di una legge agraria sulla redenzione del latifondo, il sentimento della propria riconoscenza al Duce che concepì e volle questa grandiosa opera di colonizzazione, la più importante che annoveri la storia politico-economica della Sicilia.

L'esultanza con cui il disegno di legge è stato accolto dalla classe dei giovani proprietari, non più assenteista come quella di un tempo, ma laboriosa e innovatrice, e dai lavoratori della terra, anch'essi desiderosi di dare il loro contributo di fatica a questa impresa di trasformazione fondiaria, è la prova più sicura che il provvedimento odierno trova una profonda rispondenza in uno stato d'animo generale, in una diffusa coscienza dei supremi interessi della Nazione.

Propone un emendamento consistente nell'aggiunta all'articolo 7 di un comma così concepito:

« L'Ente è altresì autorizzato a emettere provvedimenti nell'interesse dell'industria zootecnica e più specialmente ad intervenire nell'avvicendamento delle colture cerealicole, facendo obbligo di far coincidere in tutti i poderi contigui di determinate zone il periodo del riposo a pascolo ».

L'oratore, illustrando il suo emendamento, afferma che nelle zone a latifondo oggi in uso, benchè qua e là siano stati adottati nuovi procedimenti colturali, la rotazione agraria feudale, quadriennale o triennale negli appezzamenti di terreno più vasti: un anno maggese o favata, un anno grano, un anno pascolo. La così detta « terzeria » a pascolo è, dunque, tipica delle zone a latifondo, anche se la grande estensione dell'ex feudo si è frantumata nei così detti « feotti » o piccoli feudi o « borgesaggi ».

Nella sua relazione del 1921 a un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati sulla trasformazione e colonizzazione del latifondo egli diede una definizione complessa e multipla del latifondo. In ogni modo la dizione adottata nell'articolo 1 del provvedimento in esame, « zone ad economia latifondistica », comprende sinteticamente tutti i vari casi che rientrano nel programma della colonizzazione del latifondo siciliano.

Circa il modo con cui dovrà essere attuata la trasformazione poderale è del parere che essa non dovrebbe essere eseguita in modo uniforme, come ad esempio se si promuovesse soltanto l'arboricoltura o le colture consociate erbacee e arboree. Col variare dei terreni e degli uomini varieranno certamente i tipi di trasformazione agraria; non si dovrà però lasciare una completa libertà negli avvicendamenti delle colture, perchè in tal caso si avrebbe la distruzione dell'industria pastorizia che è stata sempre, e deve continuare ad essere, uno dei punti di appoggio sui quali si basa l'industria terriera.

Secondo uno degli insegnamenti fondamentali del compianto Celso Ulpiani, l'attività agricola deve svolgersi contemporaneamente in due opposte direzioni: verso la massima applicazione del lavoro umano sulla minima superficie e verso la minima applicazione dello stesso lavoro sulla grande superficie. A questo principio si sono uniformate varie leggi straniere, come ad esempio quella dell'Irlanda, della Grecia e della Romania: esse determinarono la nascita del podere individuale, del pascolo collettivo e l'istituzione degli enti di utilizzazione pastorizia. Sarebbe opportuno che anche noi adottassimo una norma che operi nei due sensi suddetti per assicurare, dove è necessaria, la grande estensione a pascolo.

La trasformazione fondiaria, che è lo scopo a cui mira il disegno di legge, dipenderà in parte dagli organi direttivi, in parte da coloro che la eseguiranno; se, ad esempio, un latifondista ha i mezzi per adempiere agli obblighi della legge ed ha armenti, riserverà ogni anno una grande estensione di terreno al riposo pascolativo. Ma, quando il colono diventerà proprietario o libero conduttore di un non vasto appezzamento di terreno quale è il podere, e avrà piena libertà negli avvicendamenti agrari, si avrà la polverizzazione dei fondi adibiti a pascolo, con l'inevitabile decadenza e forse distruzione della industria armentizia. Si aggiunga inoltre che, in molte zone dell'isola, qualunque sia la trasformazione agraria adottata, per la mancanza di umidità, non si potrà avere che una modestissima produzione di erba, la quale potrà essere utilizzata solo per il pascolo del bestiame brado.

Per queste ragioni sarebbe necessario che gli organi esecutivi della legge intervenissero per disporre che, negli avvicendamenti agrari dei poderi di determinate zone ove esiste l'industria armentizia, sia reso sincrono il riposo a pascolo. Con questo sistema si eviterebbe la polverizzazione dei terreni pascolativi.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Il senatore Serpieri, illustrando il disegno di legge, ha messo in luce che, secondo il disposto dell'articolo 13, il preesistente credito garantito sul fondo sarà posposto al nuovo credito di miglioramento concesso dall'Ente di colonizzazione. Questa disposizione farà sorgere indubbiamente qualche preoccupazione presso gli amministratori degli Istituti di credito fondiario che, nella concessione dei mutui, procederanno con molta cautela.

SCADUTO. Il senatore Drago ha affermato che un segno caratteristico dell'economia latifondistica si ha in quella specie di rotazione agraria che in Sicilia è detta « terzeria ». Dichiara che questa affermazione non è esatta, perchè la « terzeria » è usata tanto nei latifondi come nei terreni di non grande estensione. Inoltre il sistema della « terzeria » o « quarteria », che si ha quando il fondo è suddiviso in tre o quattro parti per il necessario avvicendamento delle colture, non è più usato largamente come un tempo, a causa dell'introduzione dei concimi chimici che hanno fatto cadere in disuso queste antiche pratiche colturali.

Ad ogni modo se un altro segno caratteristico dell'economia latifondistica si ha, secondo quanto afferma il senatore Drago, nella « terzeria », essa costituirebbe un altro elemento per una nuova definizione del latifondo. Resta così provata la discordanza di pareri su quelli che sono gli elementi costitutivi del latifondo; per queste ragioni si fa ancora più urgente la necessità di una definizione del latifondo nel disegno di legge.

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Rivolge una viva parola di ringraziamento al senatore Serpieri per la sua ampia e accurata illustrazione del disegno di legge e a tutti i componenti la Commissione che con tanta competenza hanno partecipato alla discussione.

Il disegno di legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano ha indubbiamente una grande importanza storica e politica che non può essere diminuita da una serie di particolari osservazioni, le quali generalmente si riferiscono a notizie più o meno esatte o a circostanze che non sempre corrispondono alla realtà. L'intendimento del legislatore è stato quello di favorire, il più largamente possibile, la classe dei proprietari, predisponendo per essa aiuti non solo di carattere tecnico ma anche finanziario. Si è derogato, ad esempio, alle disposizioni della legge Mussolini elevando il contributo statale per la costruzione dei fabbricati colonici dal 38 al 50 per cento.

Dichiara ai senatori Bennicelli, Rota e Serpieri che il disposto dell'articolo 5 non può far sorgere alcuna preoccupazione perchè, in caso di espropriazione agli inadempienti si farà ricorso per la procedura alla legge dell'Opera Nazionale Combattenti. Il provvedimento mira proprio a che non sia usata, come mezzo ordinario, tale procedura di esproprio.

SERPIERI. Il legislatore ha certamente voluto escludere il procedimento di espropriazione prima che i proprietari abbiano dimostrato la loro inadempienza agli obblighi sanciti dal provvedimento. Tuttavia il 2° comma dell'articolo 5 contiene un espresso riferimento alla legge sull'Opera Nazionale Combattenti, che è in contrasto con il fine suddetto. Si vede che per qualche caso eccezionale il legislatore ha creduto utile attribuire all'Ente di colonizzazione la facoltà propria dell'Opera Nazionale Combattenti di procedere all'esproprio prima ancora che i proprietari abbiano dimostrato la loro inadempienza agli obblighi di bonifica. Che questa facoltà sia espressamente concessa dal disegno di legge in discussione, non può esservi dubbio. Non devono però sorgere preoccupazioni per essa, perchè, come già ha assicurato il Ministro questa facoltà ha un carattere affatto eccezionale.

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il fine principale per cui l'Ente di colonizzazione è stato istituito è quello di porgere un valido aiuto a quei proprietari che non dispongano di adeguati mezzi finanziari e tecnici per lo svolgimento dell'opera di colonizzazione nei loro fondi. L'Ente ha il com-

pito di vigilare e controllare i proprietari nell'adempimento dei loro obblighi, e può anche sostituirsi ai proprietari che lo vogliano, per restituire poi la terra trasformata dietro versamento all'Ente del costo della trasformazione o cessione all'Ente di una porzione dei terreni trasformati. Si procederà all'esproprio dei terreni solo quando i proprietari saranno inadempienti agli obblighi di bonifica. L'oratore assicura nuovamente i componenti della Commissione che la facoltà di esproprio stabilita nella legge dell'Opera Nazionale Combattenti ed estesa, a norma dell'articolo 5, all'Ente di colonizzazione, sarà usata eccezionalmente e soltanto contro quei proprietari che dimostreranno di essere inadempienti agli obblighi di trasformazione fondiaria.

Il senatore Serpieri ha fatto voti che l'Ente di colonizzazione concentri in sé l'operato e i compiti dei consorzi. Qualche cosa è già stato fatto in questo senso. Se non si è ancora giunti ad una completa sostituzione dei consorzi, ciò si deve al fatto che il disegno di legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano non è ancora stato approvato e non ancora è stato redatto lo statuto dell'Ente. Si giungerà anche nel più breve tempo possibile a quella coincidenza, auspicata dal senatore Serpieri, del comprensorio di colonizzazione obbligatoria con quello di bonifica.

I senatori Farina e Scaduto hanno lamentato che si proceda alla costruzione dei fabbricati colonici prima ancora che sia compiuta quella delle strade. Sarà bene ricordare che il disegno di legge, con il disposto dell'articolo 2, autorizza una spesa di 400 milioni per la esecuzione delle opere pubbliche. Una prova che l'esecuzione delle opere pubbliche debba precedere quella delle opere di competenza privata o di miglioramento fondiario, si ha nel fatto che la somma destinata all'esecuzione delle opere pubbliche è distribuita in un numero di anni inferiore a quello in cui è distribuita la somma di 600 milioni destinata a sussidi per opere di competenza privata. Inoltre non va dimenticato che in Sicilia sono già state spese ingenti somme per le opere pubbliche. Infine sono state date precise disposizioni affinché in questo primo anno siano eseguite le opere di

colonizzazione in quelle zone in cui le opere pubbliche sono state compiute o sono prossime ad essere ultimate. È stato anche predisposto, per il corrente anno, il piano di esecuzione di opere pubbliche in quei comprensori nei quali l'anno prossimo dovrà compiersi la colonizzazione. Le informazioni raccolte dai senatori Farina e Scaduto non sono quindi esatte: le case sono costruite lungo le strade e si sta provvedendo alla ricerca dell'acqua potabile. Quanto alla malaria, occorre non dimenticare la complessità dei mezzi che sono necessari per combatterla. Perchè essa possa essere completamente debellata è indispensabile non solo la bonifica idraulica ma, come è noto, la messa a coltura continua delle terre.

Il senatore Farina ha manifestato il timore che il maggiore impulso dato alle opere di bonifica in Sicilia, nella Puglia e nella zona del Volturno, possa essere causa di ritardo nel compimento dei lavori in altri comprensori: forse egli intendeva alludere alla bonifica del Sele. Questo timore non deve sussistere perchè per la bonifica del Sele è stato autorizzato un particolare stanziamento. Si aggiunga che questa bonifica molto probabilmente sarà compiuta prima del termine prescritto di sette anni.

Non è favorevole al voto espresso dal senatore Scaduto circa la inclusione di una definizione del latifondo nel testo del disegno di legge: non sarebbe cosa nè utile nè opportuna. Del resto nessuna lagnanza in proposito gli è sinora pervenuta. Se si fosse introdotta nella legge questa definizione, certamente sarebbero sorte non poche discussioni che forse perdurerebbero anche ad opera compiuta.

Il senatore Samperi ha creduto di notare un contrasto di direttive tra la disposizione dell'articolo 1, relativa alla stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, e quella dell'articolo 2, con la quale si vuol dare un forte impulso alla costruzione dei centri rurali. Questo contrasto non esiste. Il fine principale che si propone il disegno di legge è, come è stato detto, quello di costringere i contadini ad abitare in campagna. I centri rurali saranno costituiti soltanto da un insieme di edifici pubblici come chiese, fascio, scuole, dopolavoro,

farmacia, ecc., e saranno costruiti a poca distanza dai fabbricati colonici in modo che i contadini vi potranno accedere comodamente per il disbrigo dei loro affari e per le loro necessità di vita.

I senatori Samperi e Scaduto hanno mostrato qualche preoccupazione per l'obbligo, stabilito a carico dei proprietari, di instaurare nelle aziende agricole un'adeguata direzione tecnica. Tale obbligo, benchè espresso in forma generica, non implica quello dell'assunzione di un direttore tecnico da parte dei proprietari. È necessaria però la garanzia che la trasformazione fondiaria sia compiuta nel modo più idoneo, nell'interesse della collettività e degli stessi proprietari.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esiste il Comitato della bonifica integrale, nel quale sono opportunamente esaminati e vagliati tutti i piani di riordinamento fondiario ed agricolo e nel quale si stabilisce l'indirizzo tecnico che sarà necessario seguire. L'operato dei proprietari dovrà naturalmente conformarsi a questo indirizzo, pur rimanendo loro affidato l'esercizio pratico. Sono state già date disposizioni per predisporre un'adeguata organizzazione per l'istruzione tecnica, come pure si sta studiando un piano per una serie di corsi tecnici a cui parteciperanno i contadini e le maestranze.

Il disegno di legge, all'articolo 1, prescrive la stipulazione dei contratti di miglioria che sono in corso di studio fra l'Ente e le organizzazioni sindacali interessate. È bene porre in rilievo che questi contratti miglioratori riusciranno particolarmente vantaggiosi alla classe dei proprietari, perchè, per quelle migliorie compiute dai coloni, diminuirà la necessità di una anticipazione finanziaria. Assicura altresì che i fabbricati colonici saranno di tipo economico sempre con l'intento di alleggerire il peso finanziario alla proprietà.

Il senatore Samperi ha mostrato il desiderio che, per la delimitazione del territorio soggetto all'obbligo di colonizzazione, sieno interpellati gli interessati delle varie regioni, e vorrebbe che questa prescrizione fosse inclusa nel disegno di legge. Dichiarò che un emendamento in questo senso sarebbe superfluo per-

chè il procedimento è già in atto: numerosi e continui sono i contatti fra gli organi competenti del Ministero e gli organismi sindacali.

Dichiara di accogliere come raccomandazione il concetto esposto dal senatore Samperi nell'articolo che questi avrebbe voluto aggiungere al disegno di legge.

Il senatore Drago ha mostrato di nutrire qualche preoccupazione per l'influenza che la colonizzazione del latifondo potrà avere sulla industria pastorizia siciliana. Senza dubbio la questione della conservazione del patrimonio armentizio interessa il raggiungimento della autarchia della Nazione, essendo connessa a quella del rifornimento delle carni e della produzione della lana. D'altra parte se si fossero tenute presenti tutte le situazioni di fatto concernenti il problema della pastorizia, non si sarebbe potuto mai procedere alla grande opera di bonifica dell'Agro Pontino. Alcune zone in Sicilia saranno senza dubbio lasciate a pascolo, ma ciò dovrà essere fatto senza turbare lo svolgimento dell'opera di colonizzazione. L'emendamento non è necessario; infatti all'articolo 1 è già previsto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste prescrive i modi e i termini entro i quali i proprietari dei terreni sono obbligati ad attuare il piano di colonizzazione. Quando sarà giunto il momento di formulare queste prescrizioni, saranno tenute in debito conto le speciali esigenze dell'industria zootecnica, soprattutto in relazione al periodo di trasformazione degli ordinamenti produttivi. Accoglie quindi solo come raccomandazione l'emendamento proposto dal senatore Drago.

Il senatore De Capitani D'Arzago ha mostrato qualche dubbio sulla opportunità del disposto dell'articolo 13, col quale si stabilisce che il credito dell'Ente, per il rimborso di spese sostenute per conto dei proprietari, assistito dal privilegio sul fondo, ha precedenza su ogni altro credito preesistente. Si è ricorso a questo mezzo perchè altrimenti non sarebbero affluiti i capitali necessari a così vasta opera di trasformazione fondiaria. Occorreva favorire in ogni modo lo spirito di iniziativa della classe dei proprietari. D'altra parte, se la somma mutuata dall'Ente è garantita dal mag-

gior valore che ha raggiunto il fondo migliorato, il preesistente credito resta sempre garantito dal valore iniziale del terreno.

Il senatore Farina ha affermato che le norme sulla colonizzazione del latifondo siciliano avrebbero dovuto essere adottate anche per la bonifica del Volturno e del Tavoliere di Puglia. Ciò non poteva accadere per il semplice motivo che il disegno di legge in discussione è stato redatto solo ora. Dichiarò ad ogni modo che in avvenire anche l'Opera Nazionale Combattenti svolgerà la sua azione nel Tavoliere di Puglia conformemente alla presente legge e che, limitatamente alle zone che già ad essa sono state assegnate, nel Tavoliere e nel Volturno applica l'antica legge espropriatrice dell'Opera. Assicura inoltre che anche a quei territori di Metaponto, Sibari e Crotona (Neto), che non ancora sono stati colonizzati, saranno estese le norme di colonizzazione del latifondo siciliano.

Termina comunicando ai componenti della Commissione alcuni dati che costituiscono la prova più sicura del grande favore con cui il disegno di legge è stato accolto dai proprietari della Sicilia: essi si sono già impegnati a costruire 2.800 case coloniche nell'anno XVIII, delle quali ben 942 ad oggi sono già in costruzione.

Ciò dimostra da quanta fede e operosità sia animata la classe dei proprietari siciliani. Essi hanno risposto con unanime slancio al generoso appello lanciato dal Duce perchè sanno che con la colonizzazione del latifondo sarà creato un nuovo e più fecondo ordinamento destinato a trasformare nei secoli il volto economico dell'isola. (*Vivissimi applausi*).

SAMPERI. Prega il Ministro che si avvalga dei poteri amministrativi concessi dalla legge per dare disposizioni nel senso indicato nell'articolo che aveva proposto di aggiungere.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicura il senatore Samperi che terrà presente il suo desiderio.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro del suo cortese intervento.

Sui ventitrè articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 13.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa (450).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso obbligatorio dell'olio di oliva e di sansa, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 il 3° comma è sostituito dal seguente:

« La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione temporanea, può essere accordata dal Ministero degli scambi e valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle Corporazioni ».

Allo stesso articolo 1, ultimo comma, le parole: chilogrammi 20, sono sostituite dalle altre: chilogrammi 40.

All'articolo 12, 2° comma, alle parole: entro quindici giorni, sono sostituite le altre: entro venti giorni.

Allo stesso articolo 12, in fine del 2° comma, è aggiunto il seguente periodo:

Qualora la consegna non venisse effettuata per causa della Sezione entro il termine predetto, l'acquirente s'intenderà sciolto dal suo impegno ed avrà diritto a ripetere l'importo versato per l'acquisto e le eventuali spese di trasporto.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA**

1^a RIUNIONE

Sabato 6 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **SALVATORE GATTI**

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Demetrio Asinari di Bernezzo, Bocciardo, Brezzi, Cavazzoni, Concini, De Feo, Denti Amari di Pirayno, Falck, Gai, Salvatore Gatti, Giardini, Goggia, Imberti, Martin Franklin, Millosevich, Petrillo, Quilico, Raimondi, Francesco Rota, Salazar, Santoro, Spezzotti, Strampelli, Trigona e Varzi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Donzelli, Iosa, Sitta e Treccani.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del lavoro ad essa affidato che tocca problemi vitali per l'economia del paese nel quadro dell'ordinamento corporativo; esprime la certezza che questo lavoro sarà reso utile e fecondo dalla speciale competenza dei camerati, sulla cui collaborazione pienamente confida.

Segnala l'importanza della riforma attuata con la nuova legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che comporta la restrizione dell'uso dei decreti-legge e la possibilità da parte delle Commissioni di un esame ponderato dei disegni di legge: ciò permetterà una fattiva collaborazione delle Commissioni con l'opera del Governo.

Prima di passare allo svolgimento dell'ordine giorno, interpretando il sentimento dei colleghi, eleva il pensiero alla Maestà del Re Imperatore ed al Duce, che è l'animatore di tutte le energie della Nazione ed il propulsore di tutte le attività dello Stato.

Rendendosi parimenti interprete del pensiero dei camerati, rivolge un deferente saluto al Presidente del Senato, che con illuminato fervore ha impartito le direttive per assicurare che l'andamento dei lavori legislativi corrisponda pienamente all'alta funzione del Senato e al suo prestigio.

Illustra quindi le norme di carattere pratico da seguire nello svolgimento dei lavori, specie per quanto riguarda le relazioni, gli emendamenti, la compilazione del verbale e la presenza dei senatori.

APPIANI, MARTIN FRANKLIN, CAVAZZONI e TRIGONA. Fanno alcune raccomandazioni sullo svolgimento dei lavori e particolarmente in ordine alle relazioni e agli emendamenti.

PRESIDENTE. Fornisce alcuni chiarimenti e assicura che riferirà al Presidente del Senato le raccomandazioni fatte.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35,

per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione » (96).

FALCK. Illustra le ragioni del provvedimento, ponendo in luce come la proroga in esso contenuta opportunamente concorra a favorire le esportazioni. Domanda per altro se non sia il caso di confermare il voto, già espresso dalla Commissione legislativa della Camera, per un particolare esame, in sede corporativa, della polizza di assicurazione « S. I. A. C. », essendo stato fatto qualche apprezzamento circa una asserita onerosità ed eccessiva complicazione delle sue condizioni.

Personalmente dichiara di non avere sufficienti elementi per poter esprimere con sicurezza il proprio avviso in proposito.

PRESIDENTE. Nessuno domandando di parlare, il disegno di legge s'intende approvato, senza alcun apprezzamento circa il voto della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento » (97).

TRIGONA. Riferendo sul provvedimento, fa presente come nell'applicazione della legge che disciplina la produzione e la riproduzione dei modelli di abbigliamento, si siano verificati alcuni inconvenienti che sono stati rilevati anche dalla competente Corporazione. Il disegno di legge in esame è appunto inteso ad eliminare tali inconvenienti, introducendo nella suddetta legge alcune modificazioni che appaiono opportune e rispondenti alle esigenze della produzione e del consumo. Inoltre, in accoglimento di analogo voto della Corporazione, provvede alla istituzione di uno speciale elenco di ditte che si impegnino a dedicarsi alla produzione di modelli di abbigliamento di alta moda.

FALCK. Domanda spiegazioni circa i modelli delle ditte straniere per sapere se la denuncia di tali ditte sia fatta allo scopo di assicurarsi una privativa o per ottenere il permesso di vendita in Italia.

TRIGONA. Spiega che la denuncia tende soltanto a precisare quali siano i modelli di ditte straniere.

PRESIDENTE. Dà lettura di un emendamento proposto dal Ministro delle Corporazioni al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Tale emendamento consiste nella sostituzione dell'articolo 9 con il seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto coi Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, saranno emanate le norme anche di carattere complementare o integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme della presente legge con quelle della legge 18 gennaio 1937-Anno XV, n. 666 ».

Osserva che la nuova formula proposta per l'articolo 9 contiene in sostanza una delega legislativa, che ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100 non può avvenire se non previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato. Soggiunge che la cosa non avrebbe grande importanza nei riguardi del disegno di legge in esame, ma potrebbe costituire un precedente per disposizioni di più vasta portata.

ARNONI. Domanda se sia necessario l'intervento del Consiglio dei Ministri e il parere del Consiglio di Stato anche quando si tratti solo di norme per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Fa notare che anche per disposizioni di carattere esecutivo è sempre necessario l'intervento del Consiglio dei Ministri e il parere del Consiglio di Stato.

Pertanto propone di formulare la prima parte dell'emendamento nel modo seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto coi Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme di carattere integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge ».

Occorrerà conoscere al riguardo il pensiero

del Ministro, il quale ha già fatto sapere che interverrà in seno alla Commissione nella prossima riunione che sarà tenuta lunedì prossimo.

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (31).

SALVATORE GATTI. Riferendo sul disegno di legge osserva che i miglioramenti delle prestazioni assicurative in esso contemplate fanno parte di quel complesso di provvidenze per i lavoratori, che il Duce ha ordinato nella ricorrenza del primo ventennale della Fondazione dei Fasci e importano sostanziali benefici agli infortunati, segnando un ulteriore svolgimento di quella riforma della legislazione infortunistica, che il decreto 17 agosto 1935-XIII realizzava in applicazione dei principi proclamati dalla Carta del Lavoro.

Il disegno di legge, oltre a consacrare con disposizioni legislative alcuni miglioramenti che hanno già avuto attuazione per disposizione del Duce — abolizione del limite massimo di salario ai fini dell'indennità per inabilità temporanea; corresponsione di un assegno di L. 1000 alle famiglie degli operai deceduti in seguito ad infortunio o malattia professionale; estensione delle quote integrative della rendita di inabilità agli infortuni occorsi ad una lavoratrice — contempla anche altre provvidenze di carattere economico e stabilisce infine una importante estensione di prestazioni assistenziali. Quanto alle prestazioni economiche si stabilisce: l'elevazione del limite massimo di salario computabile agli effetti della rendita per inabilità permanente da L. 6.000 a L. 8.000; l'elevazione dalla metà ai due terzi del salario per la rendita stabilita nei casi di inabilità permanente; l'elevazione dell'assegno speciale in caso di morte dalla misura di L. 1.000, già attuata nello scorso anno, a L. 1.500 e a L. 2.000; l'estensione a tutti i casi del diritto

degli orfani al 20 % della rendita corrispondente ai due terzi del salario nel caso di decesso della madre per infortunio o malattia professionale; l'abolizione del limite del 90 % della rendita corrispondente ai due terzi del salario; il ripristino, tra i superstiti aventi diritto, anche dei fratelli e sorelle conviventi e a carico.

Riguardo alle prestazioni assistenziali sanitarie deve essere segnalata l'estensione a tutti gli invalidi da infortunio, qualunque sia il grado di riduzione della loro capacità lavorativa, delle cure chirurgiche, mediche e rieducative, attualmente praticate a favore dei grandi invalidi del lavoro. E ciò non solo nello interesse degli invalidi medesimi, ma dell'economia del paese in conformità alla concezione fascista della previdenza infortunistica e secondo lo spirito della politica razziale del Regime.

Oltre queste importanti innovazioni, il disegno di legge chiarisce la portata di altre disposizioni del decreto 17 agosto 1935.

Meritevoli di consenso sono gli emendamenti apportati dalla Camera, in special modo l'aumento da L. 1.000 a L. 2.000 del limite minimo di salario base per la liquidazione della rendita e l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione dei vigili del fuoco, che oggi fanno parte di un corpo statale a carattere militare.

Osserva che le nuove provvidenze importeranno per l'Istituto Nazionale Fascista per le assicurazioni contro gli infortuni un notevole onere, ma l'andamento finanziario del primo anno di esercizio, sotto il nuovo regime assicurativo, consente all'Istituto l'assunzione del maggior onere, dati i rilevanti avanzi della gestione e l'esistenza di cospicui fondi di garanzia. D'altronde è da osservarsi che, riconosciuta l'opportunità di mantener ferme le attuali tariffe di assicurazione, nel programma dell'Istituto — in conformità alle direttive del Duce — è contemplata la destinazione delle eventuali eccedenze di gestione al miglioramento delle prestazioni a favore dei lavoratori infortunati e delle loro famiglie.

Nel convincimento che le nuove provvidenze, accolte con riconoscenza dalle masse lavoratrici, segnino un sensibile e concreto progresso

nella legislazione sociale del Regime, propone l'accoglimento integrale del disegno di legge.

SANTORO. Crede utile proporre alcune modificazioni, dal punto di vista sia della dizione che della sostanza, per evitare dubbie interpretazioni.

L'articolo 1, al paragrafo II, articolo 6, n. 2, dovrebbe essere modificato nel seguente modo: « gli appaltatori e i concessionari *dei* lavori eseguiti, o *in esecuzione, a cottimo*, per appalto ecc. ».

Nel paragrafo V, articolo 27, n. 2, si parla di « figlio legittimo o naturale » mentre alla lettera d) si parla soltanto di « figli », senza più accennare ai figli naturali. Desidererebbe che nel primo caso si precisasse trattarsi di figlio naturale riconosciuto e nel secondo caso si aggiungesse « figli legittimi o naturali riconosciuti ».

PRESIDENTE. Osserva sulla prima modificazione proposta dal senatore Santoro, come

di proposito si sia voluta usare l'espressione « *nei* lavori eseguiti » invece di « *dei* lavori eseguiti » per delimitare il campo in cui gli appaltatori e i concessionari sono considerati come datori di lavoro agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni. Per quanto riguarda le altre modificazioni invita il senatore Santoro a formularle per iscritto.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che sarebbe meglio usare la dizione più lata: « ...lavori eseguiti per appalto, concessione, in economia o a cottimo ».

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, rinvia la discussione del disegno di legge.

La Commissione si riunirà nuovamente lunedì 8 corrente alle ore 17 coll'intervento del Ministro delle Corporazioni.

La riunione è sciolta alle ore 12.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA**

2^a RIUNIONE

Lunedì 8 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **SALVATORE GATTI**

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Concini, De Feo, Denti Amari di Pirayno, Salvatore Gatti, Goggia, Imberti, Martin Franklin, Millosevich, Orlando, Quilico, Raimondi, Salazar, Santoro, Sitta e Strampelli.

È anche presente il Ministro delle corporazioni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocciardo, Cavazzoni, Cini, Donzelli, Giardini, Iosa e Spezzotti.

CONCINI, segretario. Dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle corporazioni per il suo intervento nella riunione della Commissione; è questa una prova concreta di quella collaborazione che è nello spirito del nuovo ordinamento e che contribuisce al perfezionamento dell'opera legislativa.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della legge 18 gen-

naio 1937-XV, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione di modelli di vestiario » (97).

PRESIDENTE. Ricorda come il Ministro delle corporazioni abbia proposto all'articolo 9 un emendamento, per cui con decreto Reale, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, possono essere emanate le norme occorrenti per la completa attuazione della legge. La Commissione ha riconosciuto la necessità della delega, ma ha osservato che la forma dell'emanazione delle norme deve essere quella prescritta dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, vale a dire previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato. Proporrrebbe di formulare così la prima parte dell'articolo 9: « Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della legge ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Dopo avere ricordato le ragioni del provvedimento, fa presente che la delega è stata richiesta per poter giungere, attraverso una serie di norme particolari, anche ai controlli più minuti, come quello — ad esempio — delle stoffe e dei tessuti impiegati nelle confezioni. Riconoscendo per altro la fondatezza delle ragioni esposte dal Presidente, dichiara di accettare per l'articolo 9 la formula emendata.

PRESIDENTE. Prende atto della dichiarazione del Ministro.

L'emendamento messo ai voti risulta approvato (1).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (131).

PRESIDENTE. Invita il senatore Santoro ad illustrare gli emendamenti da lui proposti.

SANTORO. Come ha già fatto rilevare nella precedente riunione, trova incompleta la formula usata all'articolo 1, paragrafo 2°, che modifica l'articolo 6, n. 2 della legge attualmente in vigore. Ricorda come giustamente si sia voluta usare una dizione più generica invece della enumerazione di 18 categorie, come era nella precedente legge, ma nella nuova formulazione, a suo parere, si è dimenticato di fare cenno dei lavori eseguiti a cottimo.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Fa osservare che il cottimo è un modo di esecuzione del lavoro. Il cottimista non è un diretto assuntore ma, di solito, un subappaltatore di parte del lavoro e — cosa che dovrebbe essere impedita — qualche volta di tutto il lavoro; però, di fronte alla legge, il responsabile è sempre l'assuntore diretto.

MARTIN FRANKLIN. Teme che facendo solo cenno dei lavori eseguiti in appalto o per concessione, si verrebbe a restringere la categoria dei datori di lavoro ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni. Vorrebbe che fosse accennato anche ai lavori eseguiti in economia.

GAI. Secondo quanto ha detto il Ministro, ai fini del pagamento delle quote assicurative, il responsabile è sempre l'appaltatore o il concessionario, qualunque sia poi il modo di esecuzione del lavoro.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che un appaltatore che assumesse direttamente tutto il lavoro a cottimo, potrebbe in malafede obiettare di non essere soggetto alla legge in quanto

il lavoro eseguito a cottimo non è in essa preveduto.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Ripete che in genere il cottimo è un modo di esecuzione del lavoro. Il dubbio, a suo parere, può invece sorgere per i lavori in economia. Pertanto non è contrario ad usare una formula più generica che comprenda tutti i tipi di lavoro, in modo che nessuno possa sfuggire al disposto della legge.

PRESIDENTE. Propone la seguente formula: « Gli appaltatori e i concessionari di lavori anche se effettuati per conto dello Stato, di provincie, di comuni o altri enti pubblici ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Accetta la formula proposta.

SANTORO. Richiama l'attenzione del Ministro sul disposto dello stesso articolo 1, paragrafo 5°, che modifica l'articolo 27, n. 2, della vigente legge, dove si parla di « figlio legittimo o naturale ». Gli sembra incivile voler favorire con una dizione così vasta anche i figli naturali che non sono stati o non potevano essere riconosciuti dall'infortunato.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Dichiaro che è intendimento del Governo di dare la più larga estensione alle provvidenze a favore di coloro che vivono a carico dell'infortunato. Ricorda poi che attualmente la tendenza della magistratura è proclive a comprendere tra i figli naturali aventi diritto non solo i riconosciuti ma anche i riconoscibili.

SANTORO. Propone allora che si specifichi « figli naturali riconosciuti o riconoscibili ».

PRESIDENTE. Osserva che l'emendamento proposto, oltre ad eliminare ogni dubbio, eviterebbe l'inconveniente di contestazioni giudiziarie.

APPIANI. Nota che in tal maniera avranno diritto all'assegno anche quelle vedove di guerra che convivendo con operai senza il vincolo del matrimonio, per non perdere la pensione, generano con essi dei figli che, senza essere riconosciuti, sono però riconoscibili.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Dichiaro di accettare l'emendamento anche per evitare contestazioni giudiziarie, come è stato accennato dal Presidente.

(1) Vedi in allegato il testo del disegno di legge approvato.

SANTORO. Desidera fare un'ultima osservazione avente un carattere di chiarimento più che di emendamento. Alla lettera *d*) dello stesso articolo 27, n. 4, si parla di figli minori del coniuge sopravvivate. Parlando di coniuge, è logico che la disposizione dovrebbe riferirsi solo ai figli legittimi; ora non si intende perchè si siano voluti escludere dall'assegno i figli naturali riconosciuti o riconoscibili che si sono voluti favorire con la precedente disposizione.

RAIMONDI. Se si parla di coniuge, non comprende come vi possano essere inclusi i figli naturali.

PRESIDENTE. Fa notare che la disposizione in esame riguarda nella prima parte solo il coniuge, per cui non si può parlare di figli naturali, mentre nella seconda parte riguarda l'ipotesi che siano sopravvivate solo i figli; in questo caso si potrebbe ammettere l'inclusione anche dei figli naturali riconosciuti o riconoscibili.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Si dichiara favorevole a includere anche la specificazione di figli naturali riconosciuti o riconoscibili.

RAIMONDI. Fa presente anche la situazione giuridica dei figli adottivi, nonchè degli affiliati, di cui all'articolo 404 del nuovo Codice Civile, ritenendo che si dovrebbero estendere anche ad essi i benefici della legge in conformità allo spirito della nuova legislazione.

APPIANI. Non crede che si possa estendere l'interpretazione della legge fino a comprendervi gli affiliati, che, secondo il nuovo Codice Civile, non hanno alcun diritto alla successione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Conferma che il Governo è per l'interpretazione più larga.

PRESIDENTE. Riassume la discussione e pone ai voti gli emendamenti proposti dal senatore Santoro e accettati dal Ministro, che risultano approvati.

Il disegno di legge, pertanto, si intende approvato con i seguenti emendamenti all'articolo 1:

II. — Articolo 6, n. 2. - « Gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati

per conto dello Stato, di provincie, di comuni o altri enti pubblici ».

V. — Articolo 27, n. 2. - « Il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile... ».

V. — Articolo 27, n. 4, *d*). - « ...L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli legittimi o naturali riconosciuti o riconoscibili, minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi » (1).

Per quanto concerne i figli adottivi ed affiliati la Commissione prende atto della dichiarazione del Ministro per una più larga interpretazione della legge.

La Commissione sarà convocata a domicilio.

La riunione è sciolta alle ore 18,30.

ERRATA CORRIGE

Nell'elenco dei presenti alla prima riunione aggiungere il senatore Tofani, omissso per errore di stampa.

ALLEGATI

Modifica della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento (97).

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 18 gennaio 1937 anno XV, n. 666, è aggiunto il comma seguente:
« Per modello si intende il capo di vestiario o l'accessorio in unico esemplare destinato ad essere presentato alla clientela commerciale o privata per la vendita diretta o per la assunzione di ordinativi.

(1) Vedi in allegato il testo del disegno di legge approvato.

« Per collezione o campionario si intende quell'insieme di modelli di propria o altrui produzione che allo stesso scopo vengono presentati da una ditta alla clientela privata o commerciale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per tali ditte la denuncia deve essere munita del visto del Consolato italiano nella cui giurisdizione ha sede legale la ditta ed inviata a mezzo di lettera raccomandata che deve pervenire all'Ente nazionale della moda almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività in Italia ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« L'uso della marca di garanzia, di cui al precedente articolo, viene concesso dall'Ente nazionale della moda, mediante il rilascio di apposito certificato, alle ditte che abbiano ottemperato alle norme previste dal presente decreto e dal regolamento per la sua attuazione.

« La marca può essere usata dalle ditte, in favore delle quali sia stato rilasciato il certificato, soltanto per distinguere i modelli che esse dichiarino originali e prodotti con manufatti di produzione nazionale.

« L'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma precedente verrà eseguito dall'Ente nazionale della moda a mezzo del proprio personale, secondo le norme stabilite nel regolamento.

« La richiesta delle ditte all'Ente nazionale della moda, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usare la marca di garanzia di cui agli articoli precedenti, potrà essere presentata in qualsiasi epoca dell'anno, in ogni caso, però, anteriormente all'esposizione alla clientela, in qualsiasi forma realizzata, dei modelli stessi ».

« La marca è valida per la durata di nove mesi dalla data del rilascio, ove trattisi di modelli di abiti o di cappelli, per diciotto mesi dalla data del rilascio ove trattisi di pellicceria, biancheria od accessori.

« Quando a corredo della domanda sia presentato il disegno perchè il modello non è ancora stato realizzato, la ditta dovrà — entro i termini stabiliti dal regolamento — inviare all'Ente nazionale della moda, la fotografia del modello realizzato in base al disegno stesso. Ove ciò non abbia luogo, la marca di garanzia, rilasciata in base al solo disegno, dovrà ritenersi annullata ».

Art. 4.

Nell'articolo 8 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alle parole « non sia stata riconosciuta la esistenza », sono sostituite le parole « sia stata accertata la inesistenza ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alla parola « articoli » è sostituita la parola « modelli ».

Allo stesso articolo 9 sono aggiunti i commi seguenti:

« È data facoltà all'Ente nazionale della moda di fissare, su richiesta delle ditte tenute all'osservanza del presente decreto, entro i limiti della percentuale di cui al precedente capoverso, il numero minimo di modelli sia originali, sia riprodotti, muniti della marca di garanzia, che ogni ditta deve includere nelle proprie collezioni stagionali. Detto numero verrà stabilito dall'Ente nazionale della moda d'accordo con la organizzazione sindacale alla quale appartiene la ditta interessata: in caso di mancato accordo, la fissazione del numero è riservata alle decisioni del Ministero delle corporazioni.

« La marcatura del numero stabilito potrà farsi nel corso della stagione, in relazione al formarsi della collezione o campionario da presentarsi alla clientela; ma la percentuale od il numero fisso di modelli muniti della marca di garanzia deve essere raggiunta in ogni caso prima che il campionario o la collezione siano presentati alla clientela.

« I modelli muniti della marca di garanzia che formano la percentuale o il numero fisso come sopra stabilito, devono, per bontà di materiale impiegato e per genere di confezione, essere adeguati ai restanti modelli non marcati costituenti la collezione stessa ».

Art. 6.

L'articolo 12 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Chi includa nella propria collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima od al numero fisso dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto nel primo e nel terzo comma dell'articolo 9 del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000 per ogni modello mancante che occorra per raggiungere la detta percentuale o il detto numero fisso.

« Con la stessa pena è punito colui il quale, pur avendo incluso nella collezione predetta un numero di modelli corrispondente alla percentuale o al numero fisso prescritto, esibisca di fatto alla propria clientela un numero di modelli inferiore alla percentuale od al numero stesso, ovvero includa, nella percentuale o nel numero fisso, modelli non rispondenti alle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 9 ».

Art. 7.

L'articolo 7 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per le spese derivanti all'Ente nazionale della moda dalla applicazione della presente legge è stabilito, in favore dell'Ente medesimo, un diritto, per ogni modello dichiarato originale e di produzione nazionale ai sensi dell'articolo 5, nella misura seguente:

« di lire 10 per ogni modello originario di vestiario;

« di lire 20 per ogni modello originario di pellicceria;

« di lire 5 per ogni modello originario di cappello;

« di lire 5 per ogni modello originario di accessorio dell'abbigliamento.

« Tali diritti saranno corrisposti dalle ditte interessate all'Ente nazionale della moda all'atto del rilascio del certificato di cui all'articolo 5 ».

Art. 8.

L'Ente nazionale della moda è autorizzato ad istituire uno speciale elenco, nel quale potranno essere iscritte tutte quelle ditte che,

avendo ottemperato alle disposizioni della presente legge, si impegnino — secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Ente stesso — a dedicarsi alla creazione di modelli di abbigliamento di alta moda.

In favore delle ditte iscritte nell'elenco predetto, verranno, dall'Ente nazionale della moda, accordate speciali provvidenze, e sarà consentito l'uso di uno speciale segno di distinzione, detto « marca d'oro », che verrà rilasciato e che potrà essere usato secondo le norme contenute nel regolamento di cui al comma precedente.

Art. 9.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto coi Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in Testo Unico le norme della presente legge con quelle della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666.

Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935 - Anno XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (131).

Art. 1.

Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono modificati come segue:

I. — *Articolo 1.* — Al numero 5 alle parole: « comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche » sono sostituite le seguenti: « comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche ».

Al numero 17 sono aggiunte le seguenti parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

II. — *Articolo 6.* — I primi due comma sono sostituiti dal seguente:

« Sono considerati datori di lavoro:

1° gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III;

2° gli appaltatori e i concessionari di lavori anche se effettuati per conto dello Stato, di provincie, di comuni o di altri enti pubblici;

3° lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici quando esercitino direttamente le attività previste nell'articolo 1 mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile, aventi i requisiti indicati nel titolo III ».

III. — *Articolo 21.* — Al n. 3° è sostituito il seguente:

« 3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte ».

IV. — *Articolo 24.* — a) Nel comma 2° alle parole: « una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario », sono sostituite le seguenti: « una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario ».

b) al comma 3° è sostituito il seguente: « Se l'infortunato ha moglie e figli, o solo figli purchè aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27, la rendita è aumentata di un decimo quando le persone predette siano almeno tre, e di due decimi quando siano più di tre. Tali quote integrative saranno corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso a una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'articolo 27 ».

c) al comma 4° è sostituito il seguente:

« Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e continuano ad essere corrisposte finchè perdurino le condizioni di numero e le altre previste nel comma precedente, e cessano in ogni caso con la soppressione della rendita base ».

V. — *Articolo 27.* — a) Al n. 2 è sostituito il seguente:

« 2° il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità.

b) Dopo il n. 3 è aggiunto il seguente numero:

« 4° in mancanza dei superstiti di cui ai numeri 1° e 2° il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti nei figli ».

c) il capoverso del n. 2 è collocato dopo il predetto nuovo n. 4 e così modificato:

« In caso di coesistenza di superstiti la rendita complessiva non può superare i due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti ».

d) Allo stesso articolo 27 sono aggiunti i seguenti comma:

« Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del 3° comma del n. 1, o, in mancanza, agli orfani, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite nel regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

« Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

VI. — *Articolo 39.* — a) il comma 3° è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire duemila fino ad un massimo

di lire ottomila, e, per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire quindicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire dodicimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire diecimila per gli altri ufficiali ».

b) Il sesto comma è soppresso.

VII. — *Articolo 40.* — Alla fine del primo comma sono sopprese le parole « e del sesto ».

VIII. — All'*articolo 61* è aggiunto il seguente comma:

« Nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alla rieducazione professionale ed anche alle cure chirurgiche e mediche dirette al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore ai termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti ».

Art. 2.

L'articolo 16 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831 è modificato nel seguente modo:

« In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 27 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

Art. 3.

Le modificazioni disposte colla presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DELL'AUTARCHIA

3^a RIUNIONE

Martedì 6 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SALVATORE GATTI

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Demetrio Asinari di Bernezzo, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Delle Donne, Denti Amari di Pirayno, Di Lella, Fagiolari, Gai, Salvatore Gatti, Giaquinto, Giardini, Goggia, Imberti, Martin Franklin, Messa, Millosevich, Orlando, Petrillo, Quilico, Raimondi, Rebuca, Francesco Rota, Salazar, Santoro, Sitta, Spezzotti, Strampelli, Trigona e Varzi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocciardo, Brezzi, Cavazzoni, Cini, Donzelli, Falek, Josa, Montagna, Tofani e Treccani.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente lettera inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni Legislative:

« Il Duce, con successive circolari ai Ministri, ebbe a rilevare come, in leggi, in testi unici ed in decreti-legge, venisse spesso delegata al

Governo la facoltà (da esercitarsi mediante decreto Reale e anche ministeriale, senza alcun'altra formalità) di emanare norme di esecuzione di provvedimenti legislativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Tali deroghe — ebbe inoltre a dichiarare il Duce — dopo la emanazione della legge 9 dicembre 1928-VII, numero 2693, sull'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo, debbono considerarsi illegittime, avendo la legge citata riconosciuto esplicitamente il carattere costituzionale della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, dal che consegue che tutte le deroghe eventuali a tale legge debbono essere fatte sempre con legge costituzionale, da sottoporsi al previo parere del Gran Consiglio del Fascismo, e non con legge normale, nè con disposizioni emanate in virtù di deleghe.

In tali circolari il Duce ha inoltre rilevato come spesso, pure in deroga all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si provvedesse, in materie esclusivamente riservate alla competenza del potere esecutivo, con atti del potere legislativo.

Con telegramma in data 11 corrente, il Duce ha richiamato l'attenzione sul fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la forma del decreto-legge è stata limitata a pochi e specialissimi casi, mentre in tutti gli altri si deve provvedere con legge, da approvarsi dalle Assemblee Plenarie o dalle Commissioni Legislative.

Il Duce dichiara di intendere che, anche con il nuovo sistema, non abbiano a riprodursi gli inconvenienti lamentati nelle sue precedenti circolari e di avere perciò impartito precise disposizioni in tal senso a tutti i Ministri. Tuttavia, per l'ipotesi di eventuali errate interpretazioni, il Duce desidera che sia richiamata l'attenzione delle singole Commissioni Legislative sulla necessità che non vengano approvate

dalle Commissioni stesse disposizioni che violino le norme della legge costituzionale del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che sono modificabili soltanto previo parere del Gran Consiglio del Fascismo.

Prego pertanto i Presidenti delle Commissioni Legislative di voler vigilare a che le disposizioni del Duce siano rispettate, sospendendo, ove occorra, l'esame dei disegni di legge o non accettando emendamenti, che siano in contrasto con tali disposizioni, e dandomene subito comunicazione ».

Informa la Commissione di avere subito risposto al Presidente del Senato, facendo presente che la Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia, nella discussione del disegno di legge sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento, si era già precisamente conformata a queste prescrizioni, le quali pertanto saranno anche in avvenire rigorosamente osservate.

Porge un cordiale saluto ai nuovi senatori che dal Presidente del Senato sono stati chiamati a far parte della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dell'obbligo dell'autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti di capitale ed alla emissione di obbligazioni per importi superiori al milione di lire » (209).

PETRILLO. Osserva che l'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale per la costituzione di società commerciali con capitale superiore ad un milione, nonchè per gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni di importo superiore a tale cifra, che avrebbe dovuto scadere il 30 giugno 1939, viene col disegno di legge in discussione prorogato al 30 giugno 1940. Poichè le condizioni generali dell'economia nazionale non sono sostanzialmente mutate da quelle che consigliarono nel 1935 l'adozione di tale provvedimento, ritiene opportuna la concessione della proroga.

Fa voti però perchè si chiariscano alcuni

dubbi sorti nell'applicazione di queste disposizioni. Ad esempio, dal contesto dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2312, risulterebbe l'obbligo dell'autorizzazione preventiva solo per le società per azioni, mentre per le altre specie di società l'autorizzazione dovrebbe essere richiesta soltanto per il capitale iniziale se superiore al milione. Parimenti, nello stesso articolo 5, si richiede la autorizzazione nei casi di reintegrazione in applicazione dell'articolo 145 del Codice di commercio; per cui sorge il dubbio se l'autorizzazione sia necessaria per gli altri casi di reintegrazione.

Ad altri dubbi dà anche luogo la disposizione che esonera dall'obbligo della preventiva autorizzazione gli aumenti di capitale derivanti dalla fusione o dalla incorporazione, quando il capitale della nuova società o di quella incorporante non superi, per effetto della fusione o della incorporazione, il milione. *Quid juris* per le concentrazioni di aziende sociali, alle quali pure la disposizione si riferisce per espresso richiamo al Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1431?

Le incertezze non sono poi minori per il caso di emissione di obbligazioni. Resta inoltre il dubbio se contro la negata autorizzazione sia ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, come era stabilito dal Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413. Poichè l'autorizzazione preventiva del Ministero delle Corporazioni diventa una *condicio juris* per la costituzione regolare di società, si comprende facilmente l'importanza giuridica di tali questioni e le conseguenze patrimoniali a cui può dar luogo la costituzione di una società senza la preventiva autorizzazione.

Infine, benchè la brevità della proroga dia motivo di credere che permanga nel decreto il carattere di temporaneità, l'oratore opina che non si possa prescindere dalle norme legislative che, venute dopo il decreto originario del 1935, segnano un indirizzo più accentuato verso il controllo delle società commerciali e segnatamente delle società per azioni. Tali, ad esempio, le disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali e quelle che sottopongono ad autorizzazione l'emissione di azioni e di obbligazioni da realizzare a mezzo di aziende

sottoposte al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, o quando i titoli si devono ammettere a quotazione di borsa.

A suo modo di vedere, la coesistenza di disposizioni a carattere temporaneo e a carattere permanente che possono importare anche la necessità di una duplice autorizzazione, fa sentire la convenienza di disciplinare in una forma unica l'istituto dell'autorizzazione preventiva, per modo che, se accettato, possa essere inserito nella nostra legislazione, coordinandone le norme con il codice di commercio e con le altre leggi in materia.

PRESIDENTE. Data l'importanza delle osservazioni fatte dal senatore Petrillo crede che debbano formare oggetto di un preciso voto della Commissione e prega il senatore Petrillo di formularlo.

PETRILLO. Propone la seguente formula: « La Commissione fa voti perchè nel caso che si creda di prorogare anche in via provvisoria l'obbligo della preventiva autorizzazione, si provveda con una legge che elimini e risolva i dubbi e le incertezze a cui ha dato luogo il Regio decreto di cui si richiede la proroga; qualora invece, in coerenza con altre disposizioni di legge, si voglia provvedere in modo definitivo e permanente a disciplinare il controllo governativo sulle società commerciali per la tutela del risparmio, si coordini il provvedimento legislativo con il codice e le altre leggi che regolano la materia ».

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge, con il voto formulato dal senatore Petrillo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo »
(210).**

SANTORO. Ricorda come, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1864, e dell'articolo 3, secondo comma del Regio decreto-legge 13 mag-

gio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, per l'assunzione del personale ispettivo sia richiesta, a seconda dei posti messi a concorso, anche la laurea in medicina.

Essendo il campo delle applicazioni di ogni scienza, e particolarmente della medicina, tanto vasto che è assai difficile essere esperti in ogni sua branca, si determina la necessità e l'utilità della specializzazione. A tale scopo giustamente il disegno di legge in esame prescrive che i medici concorrenti per l'ammissione nel ruolo dell'Ispettorato corporativo, debbono avere anche il diploma di perfezionamento in medicina del lavoro. Naturalmente, dato il maggior numero di anni richiesto per conseguire tale diploma, dopo ottenuta la laurea in medicina, il limite massimo di età per l'ammissione al concorso può essere elevato, ma per non più di tre anni sul limite massimo stabilito per i concorrenti forniti di altre lauree.

In tal modo il Ministero delle Corporazioni potrà valersi di elementi particolarmente competenti e in grado di dare il massimo rendimento nel più breve termine. Per queste ragioni di pratica utilità, l'oratore ritiene che il disegno di legge meriti la piena approvazione del Senato.

SITTA. Si associa alle osservazioni del senatore Santoro, in quanto ritiene opportuno aggiungere alla laurea in medicina il diploma di perfezionamento, perchè lo scopo della legge è quello di avere subito dei funzionari all'altezza dei delicati compiti loro affidati.

Esprime solo qualche dubbio sulla necessità di aumentare di tre anni i limiti di età per l'ammissione al concorso, dato che i corsi di perfezionamento vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni.

SANTORO. Fa presente che nel decreto si dice che il limite « può essere elevato di non più di tre anni ». Si tratta quindi di un termine che nel massimo non può superare i tre anni e che è giustificato dal fatto che per la laurea in medicina il corso universitario è più lungo che nelle altre Facoltà.

FAGIOLARI. Desidera fare un'osservazione pregiudiziale, riflettente non tanto il disegno di legge in esame quanto le leggi che l'hanno preceduto. Trattandosi di organizzazione e di

funzionamento di un organo dell'Amministrazione dello Stato, le norme relative all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo avrebbero dovuto, ai sensi dell'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, formare oggetto di decreto reale e non già di decreto-legge. La questione riveste una certa importanza, se si tiene presente che il Governo, semplicemente per modificare, come nel caso presente, il limite di età per l'ammissione ad un concorso, è obbligato a ricorrere ad una legge, mentre avrebbe potuto benissimo provvedere con un semplice decreto reale.

Il fatto si è che alle volte, forse senza avvedersene, il Governo rinuncia ai poteri concessigli dalla citata legge del 1926. Mantenendo fermo il principio sancito da quella legge, si avrebbe anche il vantaggio di semplificare il lavoro legislativo, sgombrandolo da una infinità di disposizioni che dovrebbero invece formare oggetto di decreto Reale.

Propone pertanto che si chiarisca che le norme riflettenti l'ordinamento e il funzionamento dell'Ispettorato corporativo devono essere stabilite con decreto Reale, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

SANTORO. Osserva che in tale maniera si verrebbe ad una implicita abrogazione dei due precedenti decreti-legge sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

PRESIDENTE. Rileva l'importanza dell'osservazione fatta dal senatore Fagiolari. Occorre evitare che si ricorra al provvedimento legislativo per le materie di competenza della potestà regolamentare spettante al Governo. Nel caso in esame la Commissione o si limita ad esprimere un voto perchè nel futuro si eviti di ricadere in questo inconveniente, ovvero deve modificare il disegno di legge nel senso che le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ispettorato corporativo debbono, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, formare oggetto di decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.

GIAQUINTO. Rileva che un emendamento in questo senso non farebbe in sostanza che

ripetere quanto è già chiaramente affermato dalla predetta legge del 1926.

PRESIDENTE. Osserva che nel caso in esame non si tratta di ripetere una norma della legge del 1926, ma di impedire la violazione della norma stessa.

MARTIN FRANKLIN. È del parere che la Commissione debba approvare il disegno di legge limitandosi per il resto ad esprimere un voto.

DI LELLA. Crede che la Commissione non possa, in sede di esame del disegno di legge, provvedere a violazioni verificatesi in occasione di precedenti disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Riassume la discussione e invita la Commissione a deliberare in merito al disegno di legge.

La Commissione approva il disegno di legge, esprimendo il voto che, per le norme relative all'organizzazione e al funzionamento delle Amministrazioni dello Stato e all'ordinamento del relativo personale, sia sempre rispettato il principio di cui all'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'uso della sigla " E 42 " » (N. 222).

MILLOSEVICH. Fa presente che la sigla « E 42 » è stata adottata in recenti provvedimenti governativi, intesi ad apprestare i servizi e a disciplinare l'organizzazione del grande avvenimento che si svolgerà a Roma nell'Anno XX, sul quale converge sin d'ora l'attenzione di tutto il mondo.

Sono evidenti le ragioni dell'opportunità di disciplinare l'uso di detta sigla. A tal fine si ispira appunto il disegno di legge in esame, che conferma l'appartenenza all'Ente della Esposizione universale della denominazione abbreviata « E 42 » e attribuisce al medesimo la facoltà di concedere l'uso di detta sigla per l'impiego di prodotti industriali e per la trascrizione dei relativi marchi di fabbrica e di commercio.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria » (212).

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sulla importanza del provvedimento in esame e sui numerosi emendamenti apportati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni al testo del Decreto-legge.

SITTA. Ricorda che la genesi del provvedimento in esame deve ricercarsi nel pensiero e nella volontà del Duce, che, dopo avere in molteplici occasioni manifestato i suoi intendimenti circa l'attuazione di una più alta giustizia sociale a favore dei lavoratori, in una sua lettera del novembre scorso al Presidente dell'Istituto fascista della previdenza sociale, dettò con chiarezza e precisione le direttive per l'attuale riforma. Il provvedimento in esame, tipica espressione di solidarietà umana e fascista, rappresenta una tappa decisiva verso l'auspicata più alta giustizia sociale. Per effetto di esso nuove cospicue masse di lavoratori vengono chiamate a fruire della tutela assicurativa; le prestazioni assicurative si adeguano agli stipendi ed ai salari; le provvidenze già esistenti si perfezionano ed altre nuove se ne istituiscono, dando ad esse un'originale fisiologia ed inserendole nel movimento demografico e razziale. Costituiscono i caposaldi della riforma: l'istituzione della pensione a favore dei superstiti, la riduzione del limite di età per le pensioni di vecchiaia e l'istituzione dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità. In tal modo le prestazioni assicurative dal piano individuale si elevano a quello familiare.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, data la notevole importanza del provvedimento, si è ritenuto necessario che la discussione si svolgesse dinanzi alle Commissioni riunite del bilancio, dell'industria e dell'agricoltura. Forse

non sarebbe stato inopportuno seguire anche al Senato la stessa procedura.

Richiama poi l'attenzione sulla motivazione del decreto-legge, che — secondo il preambolo del decreto stesso — dovrebbe ricercarsi nel fatto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Dopo aver osservato che non rientra nei poteri della Commissione modificare la procedura stabilita dal Presidente del Senato, ritiene opportuno fare due osservazioni d'ordine pregiudiziale.

L'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-Anno XVII, n. 129, per l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, stabilisce la facoltà del potere esecutivo di provvedere mediante decreti-legge soltanto quando si versi in stato di necessità a causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario. Siccome nè l'una nè l'altra di queste circostanze si verificava nel caso in questione, non sembra giustificato il ricorso al decreto-legge, anzichè al disegno di legge, per l'emanaazione dei provvedimenti in esame. Sta di fatto che, appunto per queste ragioni, la Corte dei Conti, a sezioni unite, non ha ritenuto di poter registrare il decreto in via normale e l'ha registrato con riserva, in seguito a richiesta del Governo.

Un'altra questione sorge poi per effetto dell'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 42 del decreto. Secondo il testo originario, con l'articolo 42 si concedeva al Governo, per l'attuazione dei nuovi provvedimenti e per il loro coordinamento con le norme preesistenti, un complesso di facoltà rientranti nel cosiddetto « regolamento delegato ». Era pertanto regolare e corretto il riferimento all'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Senonchè la Camera ha esteso la delega al Governo « anche per quanto riguarda l'ordinamento degli organi e servizi » delle assicurazioni sociali. Ma con ciò si entra nel campo del « regolamento di organizzazione », che — secondo il disposto dell'articolo 1, n. 3, della suddetta legge n. 100 — è di competenza del Governo, che deve provvedere previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA

4^a RIUNIONE

Giovedì 15 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SALVATORE GATTI

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Arnoni, Brezzi, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Delle Donne, Denti Amari di Pirayno, Di Lella, Donzelli, Fagiolari, Gai, Salvatore Gatti, Giacchino, Goggia, Imberti, Messa, Millosevich, Montagna, Orlando, Petrillo, Rebusa, Francesco Rota, Salazar, Santoro, Sitta e Strampelli.

Interviene anche il Ministro delle Corporazioni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocciardo, Cavazzoni, Falck, Giardini, Josa, Marzano, Raimondi, Spezzotti e Treccani.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni

obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria » (212).

SITTA. Continua l'illustrazione del disegno di legge, iniziata nella precedente riunione. Dopo avere fatto presente che le provvidenze in esso stabilite già esistono in tutte le nazioni civili, richiamandosi ai precedenti storici, ricorda che in Germania, quando il socialismo minacciava di sovvertire il Paese, Bismarck non trovò miglior soluzione che istituire in pro dei lavoratori il sistema della triplice assicurazione. Tale esempio, per i suoi buoni risultati, fu seguito da tutti i popoli civili ed ora l'Italia con le nuove provvidenze può in questo campo gareggiare con tutti i Paesi del mondo.

Si sono avuti da qualche parte lamenti per l'alto importo dei contributi, ma è naturale che sia così, sia per le aumentate prestazioni corrispondenti, sia per il diminuito potere di acquisto della moneta.

Sotto il profilo sociale, pertanto, la legge si propone il fine altamente umanitario di provvedere all'avvenire di coloro che, non sentendo il dovere di fare delle economie, sarebbero un giorno costretti a ricorrere agli istituti di mendicizia. Al lume di questo scopo umanitario devono essere considerate le disposizioni del decreto-legge in esame.

ROTA FRANCESCO. Pure rendendo omaggio agli scopi cui il disegno di legge si ispira, desidera fare alcune raccomandazioni. Prendendo lo spunto da quanto ha detto il Presidente in una precedente riunione nei riguardi dell'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni, che senza aumentare le tariffe potrà riuscire a sopportare i nuovi oneri mediante i rilevanti avanzi di gestione, esprime il voto che una oculata gestione e par-

simoniosa amministrazione nelle spese del personale e degli uffici dell'Istituto per la previdenza sociale possa consentire in avvenire una riduzione dei contributi; ciò anche in vista della preannunciata unificazione dei contributi stessi, che consentirà, insieme con una migliore disciplina dei modi di riscossione, una notevole riduzione delle cause di evasione.

Dopo aver messo in rilievo le differenze esistenti tra le vecchie e le nuove tariffe ed avere accennato al notevole numero degli istituti a carattere assicurativo, esprime il voto che la somma degli oneri per le spese assistenziali e assicurative sociali sia contenuta entro i limiti imposti dalla necessità di non esaurire la capacità contributiva della Nazione e, specialmente per quel che riguarda l'attività agricola, sia consentito di far fronte alle spese ognora maggiori richieste dalla battaglia dell'autarchia.

GAI. Si associa alle considerazioni del senatore Rota sulla entità e sul numero dei contributi assicurativi, pur facendo osservare che la questione trascende forse l'essenza particolare del disegno di legge in discussione.

GIAQUINTO. Non muove critiche alla legge, che, come ha detto il senatore Sitta, risponde ad un alto principio di giustizia sociale; desidera solo fare una raccomandazione relativamente alla categoria degli impiegati.

Le provvidenze assicurative di carattere sociale e i sistemi di indennità di licenziamento stabiliti dalle norme vigenti attuano le stesse finalità di tutela delle classi lavoratrici per i casi di invalidità e vecchiaia e finiscono spesso col sovrapporsi, determinando dannose duplicazioni di oneri in danno dei datori di lavoro e non eque condizioni di favore nei riguardi del lavoratore. E poichè il sistema assicurativo è di gran lunga preferibile a quello degli indennizzi, sia sotto l'aspetto della maggiore sicurezza data alle classi lavoratrici, sia sotto l'aspetto del minore aggravio a carico dei datori di lavoro, esprime il voto che il Governo, in sede di ulteriori riforme legislative, coordini gli istituti predetti effettuandone l'unificazione fin dove essa riesca possibile ed efficace, in modo di arrivare a gradualmente sostituire il sistema assicurativo a quello degli indennizzi di licenziamento.

BREZZI. Rileva che non essendo stati forniti gli elementi necessari, la Commissione non si trova in grado di giudicare della effettiva rispondenza della nuova più elevata misura dei contributi con la entità delle prestazioni assicurative contemplate dal disegno di legge. Si augura per altro che le tabelle, che hanno servito di base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni, siano state aggiornate.

SITTA. Risponde al senatore Brezzi che non vi può essere alcun dubbio sull'aggiornamento delle tabelle, dato che presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale funziona un ottimo ufficio attuariale.

PRESIDENTE. Riassume la discussione e porta a conoscenza della Commissione alcune osservazioni fatte dal Ministro delle finanze circa le varianti introdotte dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni agli articoli 4 e 32 del decreto-legge.

Il Ministro delle finanze osserva che nell'articolo 4 è stato precisato che non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità i dipendenti dalle Amministrazioni statali « purchè ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialità e la natalità ».

È da notare — soggiunge il Ministro delle finanze — che i dipendenti dallo Stato conseguono, per l'indicato titolo, benefici, nel complesso, assai più elevati di quelli previsti dal provvedimento in corso di discussione.

Diverse, per altro, sono le condizioni stabilite per la concessione, di guisa che, in pratica, può sorgere dubbio se, in determinati casi, siano applicabili le disposizioni vigenti per i personali statali ovvero quelle concernenti i lavoratori privati.

Ad evitare incertezze nell'attuazione del provvedimento, il Ministro delle finanze reputa opportuno che al n. 1 del citato articolo 4 siano soppresse le parole « purchè ai medesimi, ecc. » tanto più che, ove l'Amministrazione riscontrasse eventuali manchevolezze nelle norme che attualmente disciplinano la materia, potrà integrarle con proprio provvedimento per uniformarle ai criteri che hanno ispirato la riforma.

ma delle assicurazioni sociali, seguendo modalità rispondenti ai propri ordinamenti.

L'articolo 32 — osserva poi lo stesso Ministro delle finanze — è stato emendato per subordinare l'esclusione dall'esonero del personale dipendente dagli enti pubblici dalla assicurazione invalidità e vecchiaia, oltre che alla esistenza di Casse, fondi o gestioni speciali, o polizze di assicurazioni, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 28 o alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'articolo 29.

L'applicazione di tali condizioni renderebbe, in pratica, inoperante l'esclusione predetta, mentre la quasi totalità degli enti pubblici assicura ai propri dipendenti trattamenti previdenziali che, nel complesso, sono da ritenersi più vantaggiosi di quelli previsti dalle disposizioni sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Ritiene il Ministero delle finanze che, caso per caso, di concerto con quello delle corporazioni, la posizione dei dipendenti da Enti pubblici debba essere esaminata, così come prescriveva il testo dell'articolo 32, per giudicare, alla stregua dei principii che regolano l'assicurazione, se questa debba o meno essere consentita. Tale esame non può però essere vincolato dalle restrizioni di cui sopra è cenno, le quali, se bene si adattano alle aziende private, non si appalesano opportune quando trattasi di enti di carattere pubblico.

Concludendo, il Ministro delle Finanze ritiene che nel testo dell'articolo 32 approvato dalla Camera debbano essere soppresse, al primo comma le parole « sempre che sussistano le condizioni ecc. ».

A questo punto entra nella sala della riunione il Ministro delle corporazioni.

PRESIDENTE. Dopo aver rivolto al Ministro il saluto suo e della Commissione, lo ringrazia di essere voluto intervenire alla riunione.

Lo informa quindi delle questioni che sono sorte sulla forma del decreto-legge, sull'emendamento apportato dalla Camera all'articolo 42 e sulle osservazioni fatte dal Ministro delle Finanze in merito agli emendamenti introdotti dalla Camera stessa negli articoli 4 a 32.

LANTINI, Ministro delle corporazioni. Ringrazia il Presidente e la Commissione. Dichiaro

di unirsi ben volentieri alla Commissione in una collaborazione che da un lato giova ad una migliore elaborazione delle leggi e dall'altro in qualche modo concorre a precisare ed a delimitare la responsabilità del Ministero.

Ragioni di carattere politico e sociale hanno indotto il Governo ad aggiornare l'ormai superata legislazione sulla previdenza, e l'opportunità di avvicinare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni alla data di celebrazione del Ventennale dei Fasci — in occasione del quale vennero concessi ai lavoratori i noti aumenti salariali — ha potuto forse portare a qualche indeterminatezza, o a qualche inesattezza di espressione in taluno degli articoli del provvedimento.

Circa la costituzionalità del decreto-legge e la motivazione addotta per giustificarlo, la Corte dei Conti già in anticipo aveva fatto i suoi rilievi. A parte la interpretazione dell'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che — a suo avviso — dovrebbe avere un significato ben più vasto di quello che gli si vuole attribuire, le ragioni di carattere contingente hanno consigliato di adottare la forma del decreto-legge.

Passando all'esame dell'articolo 42, deve riconoscere che l'emendamento apportato dalla Commissione della Camera, dal punto di vista formale non è troppo felice. Deve però precisare che con tale emendamento la Camera non ha inteso dare al Governo soltanto la facoltà di rivedere l'ordinamento degli organi e dei servizi degli istituti pubblici che operano nel campo delle assicurazioni sociali, il che è ovvio, e risponde giuridicamente alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, ma anche delle numerose Casse di previdenza, sorte già da tempo e aumentate in questi ultimi tempi in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro. Per queste il riferimento alla predetta legge non può essere fatto. Donde l'emendamento, che perciò è, così spiegato, sostanzialmente giusto.

PRESIDENTE. Fa presente che la revisione dell'ordinamento di tali casse potrebbe anche portare il benefico effetto della soppressione di parecchie di esse.

GAI. Ritiene che non sarebbe male che la legge specificasse l'interpretazione data dal Mi-

nistro all'emendamento apportato dalla Camera all'articolo 42.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Crede che a ciò si possa provvedere in sede di coordinamento.

Passando all'esame delle osservazioni fatte dal Ministro delle Finanze nei riguardi degli emendamenti apportati dalla Camera agli articoli 4 e 32 del decreto-legge, rileva che tali emendamenti non dovrebbero preoccupare il Ministero delle Finanze, in quanto esso stesso, in sostanza, riconosce che le disposizioni in vigore già assicurano ai dipendenti degli enti statali, parastatali e pubblici *un complesso* di provvidenze *non inferiori* a quelle concesse ai prestatori d'opera dal provvedimento in esame. Un colloquio avuto col Ministro delle Finanze gli consente di assicurare che egli non insisterà nelle sue osservazioni purchè agli emendamenti apportati sia data l'interpretazione che il trattamento previdenziale e le relative condizioni di applicazione stabilite dallo Stato *si intendano non inferiori a quelle previste dalla legge nel loro complesso*; e non già che esse debbano in ogni caso corrispondere alle singole modalità e condizioni elencate negli articoli sopracennati, e soprattutto nell'articolo 32, le quali bene si adattano alle aziende private, ma non si appalesano in ogni caso opportune per lo Stato e gli enti pubblici, che danno per altre vie al loro personale garanzie e fanno condizioni sovente più favorevoli delle aziende private.

A questo proposito si rimette a quanto la Commissione del Senato crederà opportuno di deliberare.

È convinto che la legislazione sociale abbia, con il provvedimento in esame, compiuto un gran passo innanzi; l'Italia ormai ha coperto tutto il fronte assistenziale: fare di più, non come misura, ma come specialità e numero di provvidenze, non è pensabile, perchè con la presente legge si è cercato di andare incontro ad ogni evenienza presente e futura nella vita dei lavoratori.

Anche nell'assicurazione contro la disoccupazione si è provveduto in misura tale che l'operaio possa affrontarla senza gravi disagi per un non breve periodo di tempo, ossia per quattro mesi. Si può quindi ritenere che le

provvidenze odierne, almeno per altri venti anni, potranno restare nel loro complesso stabilizzate su le basi attuali, anche per ciò che si riferisce alle contribuzioni, così come per venti anni restarono fisse le provvidenze emanate nel 1919.

Circa il voto espresso per una eventuale riduzione delle spese di organizzazione della previdenza sociale, non ha elementi sufficienti per poter esprimere un sicuro giudizio, anche perchè occorrerebbero più precise indicazioni in luogo dell'indicazione generica; ma la Commissione ha il potere e l'autorità di chiedere che si facciano i necessari accertamenti.

In merito alle sperequazioni tra le diverse categorie, di cui ha fatto cenno il Presidente, osserva che la rapidità con cui si è formulato il provvedimento e le differenti basi da cui si è dovuto partire nel determinare le diverse categorie, hanno portato a diverse percentuali nella stessa tabella, a seconda delle classi di salario e di stipendio, e non hanno consentito di verificare le classi dei contributi e di porle in relazione perfetta, l'una con l'altra, e tutte insieme fra di loro.

Anche questa menda, del resto di lieve entità, potrà essere facilmente corretta rivedendo le tabelle in sede di coordinamento.

Quanto all'estensione dell'obbligo di applicazione della legge per le molteplici casse di previdenza di cui prima ha fatto cenno, fa presente come i pareri delle Confederazioni all'uopo interpellate non siano stati concordi. A suo avviso, se vi sono delle casse che fanno delle condizioni migliori, non vi sarebbe nulla di male nel lasciarle sussistere, purchè non siano tanto numerose da contraddire al principio generale della obbligatorietà che è imposto dalla legge; ed è logico che tutte quelle casse che non offrono garanzie di stabilità o particolari pregi debbano venire soppresse, anche in ordine ai criteri di semplificazione cui si è richiamato il Presidente.

ROTA FRANCESCO. Ringrazia il Ministro per l'assicurazione data circa la stabilità dei contributi e delle prestazioni e ribadisce il concetto che si possa addivenire ad una riduzione dei contributi quando si sarà giunti a quella unificazione che col 1° gennaio del

prossimo anno eliminerà ogni possibilità di evasione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Dato che i contributi sindacali per l'agricoltura sono stati ora fissati, a decorrere dal gennaio 1940, su una base forfetaria, qualora sia, come si confida, realmente eliminata la possibilità di evasioni, non è da escludere che possano essere diminuiti anche i conseguenti contributi di assistenza e previdenza. È cosa da accertare, tuttavia, ad esperienza avviata.

BREZZI. Pur essendo convinto dell'opportunità che siano ridotte al minimo possibile le eccezioni previste dagli articoli 28 e 32 della legge — onde offrire alla massa dei lavoratori maggiore uniformità di trattamento e maggiore tranquillità, e ridurre nello stesso tempo l'onerosa azione di sorveglianza delle Casse da parte degli organi competenti — raccomanda però vivamente che l'esonero contemplato nei suddetti articoli venga considerato anche come un giusto riconoscimento di quelle iniziative che, da tempo remoto, hanno provveduto alla tutela dei propri lavoratori o prestatori d'opera in genere. E questo, anche per mantenere e consolidare la preziosa collaborazione spirituale nel campo del lavoro.

FAGIOLARI. Non dubita che i contributi assicurativi siano stati determinati e ripartiti tra le varie categorie di assicurati in base ai più sicuri dati e calcoli tecnici. Non essendo però stato fornito nella relazione ministeriale alcun elemento su questo punto essenziale della legge, esprime il voto che ciò si faccia in pubblicazioni ufficiali, affinché penetri nella coscienza generale la convinzione della necessità e giustizia della misura dei contributi e si possano studiare e proporre le variazioni che sembrino opportune.

Ha poi rilevato che con l'articolo 6 del decreto-legge viene soppressa la speciale tabella dei contributi per i domestici e le persone addette ai servizi familiari, che era stabilita all'articolo 49, terzo comma del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935 e che, di conseguenza, questa categoria di salariati viene ad essere assoggettata agli stessi contributi della tabella B del decreto-legge in esame per gli operai industriali.

Sembrando però che permangano le ragioni sociali e tecniche che avevano fino ad ora reso necessario uno speciale trattamento per questa categoria di salariati, fa voti affinché il Governo studi il ripristino di una tabella per i domestici con contributi meno elevati rispetto a quelli stabiliti dalla citata tabella B per gli operai in genere.

SITTA. Fa presente al senatore Fagiolari che già gli istituti assicurativi provvedono alla pubblicazione di riviste periodiche, in cui è fatta ampia parte a quei dati tecnici di cui ha parlato il senatore Fagiolari.

DONZELLI. Rivolge al Ministro la raccomandazione che le norme di esecuzione e di coordinamento della legge siano sottoposte al parere dei Consigli provinciali delle Corporazioni.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Risponde al senatore Fagiolari che farà presente la sua osservazione all'Istituto di previdenza sociale. Comunque, in sede di coordinamento, si potrà sempre prendere in esame la previdenza per la categoria dei domestici. A causa della discontinuità di lavoro e di pagamento dei contributi di questa categoria, non si è finora compiuta la raccolta degli elementi necessari per compilare un'apposita tabella.

Al senatore Donzelli dichiara che ai direttori dei più importanti Consigli provinciali delle Corporazioni potranno essere sottoposte, in via riservata, le principali norme di applicazione.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro e prende atto delle sue dichiarazioni.

Tiene a fare presente al Ministro che la Commissione ha pienamente compreso l'importanza sociale, politica ed economica del provvedimento e si dichiara lieto di poter contare sul suo valido appoggio nell'accoglimento di quei voti che sono affiorati dalla discussione per evitare una duplicazione del sistema, per stabilire la generalità dell'obbligo e per dare al Paese il senso della stabilità del provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è rinviato a venerdì 16 alle ore 10,30.

La riunione è sciolta alle ore 19,45.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA**

5^a RIUNIONE

Venerdì 16 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SALVATORE GATTI

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arnoni, Celi, Cofari, Concini, Cosentino, De Feo, Delle Donne, Denti Amari di Pirayno, Di Lella, Donzelli, Fagiolari, Gai, Salvatore Gatti, Giaquinto, Goggia, Imberti, Messa, Millosevich, Montagna, Orlando, Petrillo, Rebusa, Francesco Rota, Salazar, Santoro, Sitta.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Boccardo, Cavazzoni, Falck, Giardini, Josa, Marzano, Raimondi, Spezzotti e Treccani.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposi-

zioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria » (212).

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta a riferire in merito alle singole disposizioni del disegno di legge ed agli emendamenti apportati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

SITTA. Fa presente che la Camera ha introdotto nel testo del decreto-legge numerosi emendamenti, che tendono ad allargare e a meglio precisare la portata e i limiti delle concessioni fatte ai lavoratori. Dopo averne fatto una acuta disamina ne propone l'approvazione.

Solo per quanto riguarda gli emendamenti introdotti nell'articolo 11 gli sembra che i minimi di contribuzione per i salariati agricoli siano notevolmente inferiori a quella che è la normalità dei casi; formula pertanto il voto che non appena se ne presenti l'opportunità i minimi stessi siano resi più aderenti alla realtà.

Parimenti all'articolo 15 non gli sembra molto giustificato l'accenno fatto alle « cure domiciliari » tra le cure integrative antitubercolari, in quanto la terapia della tubercolosi esige l'impiego di presidi medici dei quali il malato non può giovare che in sanatori o presso ambulatori. Comunque, propone di aderire anche a questo emendamento, nella considerazione che l'Istituto si avvarrà di tale facoltà solo in casi del tutto eccezionali.

Prende poi in esame alcune norme, che a suo parere, sembrano meritevoli di qualche chiarimento. Osserva in primo luogo che all'articolo 13, relativo alla pensione ai superstiti, pur trattandosi di diritti che si protraggono nel tempo, non è esplicitamente fissato il termine di cessazione dei diritti stessi. Ora è

ovvio che per quanto concerne il diritto dei figli, esso abbia termine al momento in cui superino l'età di 16 e di 18 anni, dato che nessun diritto sorge in loro favore se alla morte dell'assicurato essi abbiano un'età maggiore di quella indicata. Del pari dovrà cessare il diritto per i figli inabili quando venga a mancare lo stato di inabilità e il diritto del coniuge superstite, quando esso passi a nuove nozze, in armonia a quanto è stabilito in ogni sistema di pensioni.

Circa la cumulabilità dell'assegno di nuzialità e di quelli di natalità di cui all'articolo 20, quando siano assicurati rispettivamente lo sposo e la sposa, ovvero il padre e la madre, è opportuno chiarire che, per quanto riguarda gli assegni di nuzialità e di natalità delle figlie di assicurati, allo scopo di non aggravare troppo la misura dei contributi, i calcoli furono compiuti sulla ipotesi della corresponsione di un unico assegno, anche nel caso in cui siano assicurati entrambi i coniugi. Invece per quanto riguarda l'assegno di nuzialità, il contributo è stato calcolato in modo da permettere la concessione di due assegni, nel caso in cui tanto lo sposo che la sposa siano assicurati. Sarà bene che tali dubbi vengano chiariti in sede di coordinamento delle leggi sulla previdenza sociale, invece che in sede di regolamento, come era stato proposto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Considerando infine che il provvedimento in esame, voluto dal Duce, costituisce una nuova eloquente dimostrazione delle cure sempre più amorevoli del Governo per le classi lavoratrici che cooperano con la loro attività alla prosperità e al continuo sviluppo del Paese, nel duplice intento di renderlo più valido economicamente e più idoneo a procurare quei beni che sono indispensabili alla sua crescente popolazione, propone alla Commissione la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Espone le ragioni fondamentali delle discussioni e delle raccomandazioni fatte nelle precedenti riunioni e invita la Commissione, in seguito alle dichiarazioni del Ministro delle corporazioni, a prendere atto delle ragioni di natura politica concernenti la forma di emanazione del provvedimento in esame.

Quanto all'emendamento apportato dalla Camera all'articolo 42, la Commissione può ritenere giustificato dato che esso autorizza il Governo anche alla riforma delle Casse private, per la quale non sarebbe stata sufficiente la facoltà attribuita al potere esecutivo dalla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

In merito alle osservazioni fatte dal Ministero delle Finanze, per quanto concerne l'articolo 4 — assicurazione di natalità e di nuzialità — la Commissione interpreta l'emendamento apportato dalla Camera nel senso che ai dipendenti delle amministrazioni statali sia garantito « nel complesso » un trattamento non inferiore, anche se diverse sono le condizioni stabilite per la concessione. Per quanto riguarda invece l'articolo 32 — relativo alla assicurazione di invalidità e vecchiaia per i dipendenti da enti pubblici — l'emendamento sembra giustificato per il continuo aumento di questi enti, dato che il richiamo agli articoli 28 e 29 assicura le maggiori garanzie per la corresponsione del trattamento di pensione.

A conclusione dei voti emessi nel corso della discussione propone alla Commissione l'approvazione della seguente raccomandazione:

« La Commissione, riconosciuta pienamente l'utilità sociale, economica e politica delle provvidenze proposte dal Governo fascista nel Ventennale della Fondazione dei Fasci, le approva e fa voti che nelle norme di coordinamento e nell'applicazione della legge il Governo provveda:

1) Al riordinamento degli organi di previdenza sociale, attuando possibilmente la semplificazione dei servizi, la riduzione delle spese di gestione e l'unificazione degli organi, riducendo al minor numero possibile le molte Casse private ora esistenti;

2) All'attuazione di un coordinamento tra le provvidenze assicurative e i sistemi di indennità di licenziamento stabiliti dalle leggi vigenti;

3) Alla revisione delle percentuali di aumento dei contributi per contenerle nella misura minima possibile e per correggere le sproporzioni nei contributi stessi tra le varie categorie;

4) Al ripristino di una tabella per i domestici con i criteri speciali che sono giustificati dalle condizioni particolari di questa categoria;

5) Ad assicurare, una volta attuato il riordinamento e la sistemazione di tutto il vasto campo della previdenza sociale, la maggiore stabilità alle provvidenze emanate e agli oneri che ne derivano alle aziende ed ai lavoratori.

La Commissione approva all'unanimità la suddetta raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Registrazione con riserva

SITTA. Come è noto alla Commissione, la Corte dei Conti ha registrato con riserva il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, riguardante il riordinamento della previdenza sociale, che ha formato oggetto delle discussioni di queste ultime tre riunioni della Commissione. Dopo le dichiarazioni del Ministro delle Corporazioni propone alla Commissione di prendere atto di tale registrazione.

Così rimane stabilito.

La riunione è sciolta alle ore 11,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA**

6^a RIUNIONE

Martedì 27 giugno 1937 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SALVATORE GATTI

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Demetrio Asinari di Bernezzo, Bocciardo, Brezzi, Cavazzoni, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Denti Amari di Pirayno, Di Lella,

Fagiolari, Falck, Gai, Salvatore Gatti, Giacinto, Giardini, Goggia, Imberti, Messa, Millosevich, Montagna, Orlando, Quilico, Francesco Rota, Salazar, Santoro, Sitta, Tofani e Varzi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Donzelli, Ginori Conti, Josa, Marzano, Raimondi, Rehua, Treccani e Trigona.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

**Per la morte del Presidente
della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.**

PRESIDENTE. Toglie la riunione in segno di lutto per la morte di S. E. Costanzo Ciano, Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La riunione è sciolta (ore 10,35).

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DELL'AUTARCHIA

7^a RIUNIONE

Sabato 1° luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SALVATORE GATTI

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arnoni, Bocciardo, Brezzi, Cavazzoni, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Denti Amari di Pirayno, Fagiolari, Salvatore Gatti, Giaquinto, Goggia, Imberti, Messa, Millosevich, Montagna, Petrillo, Francesco Rota, Salazar, Santoro, Sitta, Strampelli, Tofani e Trigona.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Delle Donne, Di Lella, Donzelli, Gai, Josa, Marzano, Quilico, Raimondi, Rehua, Spezzotti e Treccani.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« **Disciplina delle società fiduciarie e di revisione** » (226).

PRESIDENTE. Non avendo potuto intervenire alla riunione il senatore Delle Donne, incaricato di riferire su questo disegno di legge, ne rinvia la discussione alla prossima riunione, che sarà tenuta lunedì 3 corr. alle ore 17.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« **Norme per la promozione al grado VIII del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo** » (288).

FAGIOLARI. Ricorda che per il personale dell'Ispettorato corporativo vigono speciali norme di carriera stabilite dal Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1864, tra le quali quella dell'articolo 9 per cui al grado VIII si accede esclusivamente mediante esame di concorso fra i funzionari di grado IX e X.

Il Governo, avendo ritenuto opportuno che anche ai funzionari dell'Ispettorato corporativo fossero estese le disposizioni del Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, che permettono in via transitoria la promozione del personale civile dello Stato al grado VIII, limitatamente ad un terzo dei posti, per merito senza esame, ha proposto il presente disegno di legge, che la competente commissione della Camera ha approvato senza emendamenti.

Nella considerazione che il personale dell'Ispettorato corporativo si trova in condizioni uguali a quelle del personale degli altri ruoli del gruppo A, è giusto che ad esso sia estesa la suaccennata disposizione transitoria per le promozioni al grado VIII. Propone pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Sente, però, il dovere di far rilevare che le disposizioni del disegno di legge in esame rientrerebbero per loro natura tra quelle riservate al Governo dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Invece, rappresentando tali disposizioni una deroga a quelle precedenti, che erano state disposte con decreto-legge, il Governo è stato costretto a ricorrere anche per esse alla forma della legge invece che al decreto Reale.

Questa invasione del potere legislativo nel campo del potere normativo riservato al Go-

verno deve essere evitata perchè contraria al principio fondamentale fissato dalla legge costituzionale del 1926. Il Duce più volte, ed anche recentemente, ha richiamato l'attenzione di tutti gli organi che collaborano alla formazione delle leggi, sulla necessità di tenere fermo e integro il principio suddetto.

Ritiene perciò che si debba prendere occasione dal disegno di legge in esame, per correggere il Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1864, restituendo al Governo il pieno potere di regolare la materia.

Propone pertanto che al disegno di legge sia aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Le norme del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1864, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, che si sarebbero potute emanare con decreto Reale, giusta l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, possono da ora in poi essere abrogate o modificate con Reale decreto da emanarsi con le forme stabilite in detto articolo ».

PRESIDENTE. Conviene nelle considerazioni esposte dal senatore Fagiolari, ed esprime l'avviso che l'articolo aggiuntivo, da lui proposto, potrebbe essere così formulato: « Le norme di organizzazione dell'Ispettorato corporativo saranno da ora in poi emanate con decreto Reale ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

Domanda alla Commissione se approva la proposta di tale articolo aggiuntivo.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Rinvia il disegno di legge alla prossima riunione per sentire il parere del Ministro delle corporazioni in merito alla proposta di emendamento accolta dalla Commissione.

Così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Concentrazione nell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle società controllate » (289).

BOCCIARDO. Fa presente che l'Azienda Minerali Metallici Italiani non essendo una società commerciale, ma un ente di diritto pubblico

avente personalità giuridica e gestione autonoma, non può beneficiare delle vigenti facilitazioni fiscali per le fusioni di società commerciali, se non interviene una nuova specifica disposizione di legge in proposito. A questo scopo mira l'attuale disegno di legge.

Il provvedimento di concentrazione nell'A. M. M. I. delle società delle quali essa possiede oltre il 99 per cento del capitale azionario è di utilità evidente per quanto concerne la diminuzione delle spese, una più razionale utilizzazione del personale e un maggiore coordinamento delle attività costituenti gli scopi delle varie società ora separate. L'attuazione della operazione di concentrazione delle società controllate nella società madre avrà inoltre il grande vantaggio di conferire al bilancio dell'A. M. M. I. una maggiore chiarezza, in quanto esso verrà a costituire il bilancio consolidato della società madre e delle società controllate, fornendo così gli elementi complessivi dell'andamento economico e finanziario dell'intero gruppo. Data la forma della concentrazione proposta, non è da temersi poi che possano essere lesi apprezzabili interessi di terzi.

Per queste ragioni propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FAGIOLARI. Domanda se vengono quotate in Borsa le azioni delle società che sono state concentrate nell'Azienda Minerali Metallici Italiani.

BOCCIARDO. Risponde che in generale non trattasi di azioni quotate in Borsa, ma che ad ogni modo la valutazione determinata dal Comitato direttivo degli agenti di Borsa è il modo normale di accertamento anche per azioni che non siano quotate.

TOFANI. Chiede al senatore Bocciardo se sia esclusa dalla concentrazione la Società per il nichelio.

BOCCIARDO. Naturalmente, dato che l'A. M. M. I. ha solo il 50 per cento delle azioni di quella Società. Se l'A. M. M. I. vorrà assorbirla dovrà acquistarne le azioni almeno fino al 99 per cento.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione di un premio per gli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali » (290).

TOFANI. Ricorda i provvedimenti emanati dal 1934 al 1937 per assicurare la vitalità delle imprese industriali nazionali interessate allo sfruttamento dei nostri giacimenti petroliferi in coltivazione ed alla ulteriore ricerca di altri terreni produttivi, e per incoraggiare la lavorazione delle rocce asfaltiche e dei combustibili fossili nazionali al fine di incrementare la produzione di elementi finiti simili ai derivati petroliferi. Deve rilevare però che nonostante i premi accordati dai suddetti provvedimenti di legge, i costi di produzione degli oli medi e pesanti ricavati permangono superiori ai prezzi cui possono essere esitati, e la esiguità della quantità prodotta conferma le difficoltà ancora esistenti in questo campo.

Poichè dagli oli greggi ricavati dalle rocce asfaltiche e bituminose nonchè dai carboni fossili si può arrivare a produrre benzina almeno per l'80 per cento, non c'è chi non veda la imprescindibile necessità di aiutare essenzialmente le attrezzature industriali tendenti allo sfruttamento di questo patrimonio, elevando la misura dei premi e non più accordandoli ai prodotti finiti, ma alla materia greggia ottenuta dalla prima lavorazione. In tal modo il premio va alla produzione indipendentemente dalla raffinazione che è una operazione consequenziale.

La istituzione di premi prevista dal disegno di legge mette, in definitiva, la questione sul piano delle reali necessità che si sono venute maturando. L'oratore pone quindi in rilievo come per la concessione di questi premi vengano giustamente stabiliti dal disegno di legge un limite massimo ed uno minimo, entro i quali, di volta in volta, l'amministrazione potrà determinare l'effettivo premio da corrispondere, previa valutazione del costo di produzione e delle caratteristiche potenziali di resa del prodotto greggio, nonchè della successiva destinazione dei prodotti derivati.

Meritevoli di attento esame sono poi, a suo avviso, le disposizioni relative alla decorrenza della durata dei premi, che per le attività nuove viene deferita alla data della concessione mineraria e per le concessioni in corso alla data del 1^o gennaio 1940. Ora se tali disposizioni bene rispondono alle esigenze della estrazione da pozzo, dove la spesa maggiore è di solito rappresentata dalla ricerca, nella distillazione di rocce e combustibili fossili nazionali, invece, la produzione, strettamente legata all'impianto, è limitata dalla capacità di questo e non può quindi essere aumentata se non con successivi impianti, ciascuno dei quali comporta un investimento relativamente cospicuo di capitale. Affinchè il provvedimento in esame non perda in questo settore la necessaria forza di propulsione verso sempre maggiori realizzazioni autarchiche, appare quindi necessario che per gli oli greggi estratti da minerali nazionali la decorrenza della durata del premio, anzichè essere legata alla concessione mineraria od a una data fissa iniziale senza limitazione di quantità, sia invece riferita alla entrata in produzione di ciascun impianto con la sua capacità di produzione definitiva, ed al 1^o gennaio 1940 solamente per gli impianti in esercizio a tale data.

Propone pertanto che la Commissione approvi il disegno di legge sostituendo all'articolo 4 il seguente testo:

« La durata dei premi da consentirsi ai termini e nei modi stabiliti negli articoli precedenti è fissata in anni cinque per i premi sugli oli greggi di estrazione da sottosuolo nazionale e in anni dieci per i premi sugli oli, bitumi e catrami ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

« Per gli oli greggi estratti da sottosuolo nazionale il quinquennio decorrerà dal 1^o gennaio 1940 se trattasi di concessione mineraria in corso, e dalla data del decreto di concessione se trattasi di concessione accordata posteriormente alla data predetta.

« Per i prodotti di cui all'art. 2 della presente legge, la decorrenza del decennio sarà stabilita nel decreto interministeriale di cui all'articolo precedente con riferimento alla entrata in produzione ed alla capacità produttiva

dei relativi impianti; mentre resta fissata al 1^o gennaio 1940 per gli impianti già in produzione a tale data».

MILLOSEVICH. Trova assai opportuna la modificazione proposta dal senatore Tofani all'articolo 4. Infatti il problema che riguarda l'estrazione degli oli di asfalto è di grandissima importanza e purtroppo non si è molto progredito, dal 1919 ad oggi, verso la sua risoluzione. Accenna come il sistema dei forni « Della Porta », che in passato si usava, non sia stato ancora superato, benchè ritenuto insufficiente, e come un altro sistema, sperimentato in questi ultimi anni, non sia riuscito a dare migliori risultati. Approva quindi che la decorrenza del decennio per la durata dei premi sia stabilita con riferimento alla entrata in produzione e alla capacità produttiva degli impianti che saranno installati.

PRESIDENTE. Propone di rinviare anche questo disegno di legge per sentire il parere del Ministro delle corporazioni in merito all'emendamento presentato dal senatore Tofani.

Così resta stabilito.

Rinvio del disegno di legge: « Istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda Modello », per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione » (291).

BREZZI. Crede che il disegno di legge debba essere accolto non solo con plauso, ma anche con la più viva simpatia.

Il lavoro è la più sana caratteristica del nostro Paese; per il lavoro tutti sentono un istintivo trasporto; ma è anche giusto che a questa sana virtù giunga un riconoscimento, avente un carattere collettivo e per questo più sereno e più espressivo.

Si sofferma sugli emendamenti introdotti dalla Camera nel disegno di legge ministeriale. Dichiarò che non gli sembra accettabile l'emendamento apportato all'articolo 4, per effetto del quale il numero dei dipendenti delle aziende industriali che aspirano al distintivo è stato elevato da 100 a 200. È del parere infatti che non esistano specifiche difficoltà per la integrale applicazione della primitiva proposta ministe-

riale. Nella mente del legislatore ha certamente prevalso il concetto di concedere questo segno di distinzione alle aziende che hanno raggiunto uno stato di perfezione nel loro particolare campo di attività. La condizione di un numero di dipendenti non inferiore a cento era stata appunto posta per avvicinarsi il più possibile alla media industria, mentre la modificazione introdotta dalla Camera ha voluto allontanarsene.

Si deve anche tenere presente che il modello industriale è più facile a raggiungersi, e comunque in modo più appariscente, quanto maggiore è la dimensione dell'azienda, la quale permette e giustifica la realizzazione di quel modernismo tecnico che esprime ordine, precisione e prontezza. Tanto più facile è quindi e tanto meno onerosa, data la più larga disponibilità di mezzi, l'attuazione di provvidenze a favore dei lavoratori. Quando invece manca quella dimensione, e l'industriale si trova a dover lottare, spesso con le sue sole forze, per risolvere il problema dell'attuazione di una produzione piccola, ma delicata, si avrebbe il risultato che, pur raggiungendosi un grado di effettiva perfezione, non si otterrebbe il riconoscimento di Azienda Modello, con ingiusta ripercussione sulla capacità e sulla passione di questo modesto industriale.

Propone pertanto che sia mantenuta integra la dizione originale del disegno di legge, contenuta nel numero primo dell'articolo 4, vale a dire riportando a cento il numero dei dipendenti occorrenti alle aziende industriali per ottenere il distintivo nazionale di « Azienda Modello ».

Passando all'esame delle singole disposizioni, nota che il disegno di legge all'articolo 5 limita a dieci il numero dei distintivi annualmente conferibili ad aziende meritevoli. È d'accordo su tale restrizione che permette di mantenere al suo degno livello il titolo, ma stima assolutamente necessario che per il primo anno sia elevato tale numero, per evitare possibili ingiustizie, in considerazione specialmente del grado al quale è giunto il progresso della organizzazione e dell'attrezzatura delle aziende nazionali.

Ritiene di essere molto prudente chiedendo

che tale numero sia, per il primo anno, portato almeno a cento.

FAGIOLARI. Si associa alle considerazioni svolte dal senatore Brezzi.

TRIGONA. Osserva che abbassando a cento il numero dei dipendenti di aziende industriali si avrà l'effetto di avere un grandissimo numero di concorrenti per solo dieci distintivi. Crede che sarebbe opportuno, se si accede alla proposta del senatore Brezzi, di aumentare correlativamente il numero dei distintivi da distribuire annualmente.

GIAQUINTO. Concorda con il senatore Trigona sulla necessità di armonizzare il numero dei distintivi nazionali con il numero delle aziende industriali, che, abbassato il limite dei dipendenti, verrebbe ad essere considerevolmente aumentato.

Concorda altresì con il senatore Brezzi sulla necessità di aumentare congruamente il numero dei distintivi nel primo anno di applicazione della legge.

CAVAZZONI. Crede anch'egli che sia assolutamente necessario aumentare il numero dei distintivi, soprattutto nel primo anno di applicazione, nella considerazione di non venire a creare una aristocrazia di aziende modello di pochissime unità.

BREZZI. Fa rilevare che nel disegno di legge originario, come ha già detto, era previsto il limite di cento dipendenti per le aziende industriali. La sua preoccupazione è perciò quella di riportare i limiti della legge a quel più vasto orizzonte che il legislatore aveva di mira. La necessità poi di aumentare nel primo anno il numero dei distintivi è evidente, anche per dare all'estero una dimostrazione che in Italia vi sono molte aziende modello.

PRESIDENTE. Fa presente alla Commissione che il senatore Strampelli ha presentato un emendamento, con cui al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « È in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo » ... si aggiunge: ... « come anche di aumentare il numero dei distintivi nella prima applicazione della legge ».

BREZZI. Non crede che con tale emendamento si possa raggiungere completamente la finalità di portare il numero dei distintivi nel primo anno ad un limite non inferiore a cento.

GIAQUINTO. Come è stato accennato, stimerebbe opportuno elevare il numero dei distintivi anche per gli anni seguenti.

FAGIOLARI. Nella considerazione che non è molto facile nell'assegnazione dei distintivi mettere a paragone le diverse aziende data la loro diversità di grandezza e di attrezzatura, proporrebbe di aumentare il numero dei distintivi ripartendoli però in due categorie; per grandi e per medie aziende. In tal modo riuscirebbe più agevole la scelta per l'assegnazione dei distintivi.

PRESIDENTE. Non crede che possa essere approvata la proposta del senatore Fagiolari. Il fulcro della questione è di riportare la disposizione alla sua primitiva formulazione, facendo solo eccezione per il numero dei distintivi da assegnare nel primo anno.

STRAMPELLI. Alle aziende indicate dall'articolo 1 del disegno di legge reputerebbe opportuno che si aggiungessero anche quelle agricole.

GIAQUINTO. A suo avviso l'azienda agricola, se ha una certa importanza, diventa una azienda industriale.

BREZZI. Osserva che la questione delle aziende agricole eccede forse la competenza del Ministero delle corporazioni, dipendendo esse da quello d'agricoltura.

IMBERTI. Fa rilevare che le aziende agricole, per quanto riguarda la parte strettamente tecnica dipendono dal Ministero di agricoltura, ma fanno capo invece a quello delle corporazioni per tutto quello che si riferisce ai problemi corporativi (produzione, organizzazione ecc.).

PRESIDENTE. Ad ogni modo però la Commissione può sempre esprimere il voto che alle aziende agricole si provveda con un nuovo decreto.

CAVAZZONI. Ritene che tra il pensiero del Ministro e quello della Commissione esista un fortissimo divario. Non può ammettere che il Ministro non abbia pensato alla necessità di assegnare un maggior numero di distintivi nella prima applicazione della legge. Non avendo egli fatta tale differenziazione bisogna ritenere che l'omissione sia giustificata da evidenti ragioni.

BREZZI. Fa presente che essendo il numero delle aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione notevolissimo, anche portando a cento il numero dei distintivi per il primo anno, si avrebbe sempre una percentuale minima di concessioni.

BOCCIARDO. Soltanto per la Federazione delle aziende metallurgiche e meccaniche vi sono ben nove mila ditte.

PRESIDENTE. Riassume la discussione e concreta gli emendamenti proposti dalla Commissione:

Articolo 4 - n. 1: sostituire alle parole « un numero di dipendenti non inferiore a duecento per le aziende industriali » le altre « un numero di dipendenti non inferiore a cento per le aziende industriali », come era detto nel disegno di legge ministeriale.

Articolo 5 - Per il primo anno di applicazione della legge dovrebbero aumentare il numero-limite di concessione dei distintivi. Tale numero potrà essere determinato in base agli elementi di giudizio posseduti dal competente Ministro delle corporazioni.

Esaminare, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'opportunità di estendere la concessione di cui alla presente legge anche alle aziende agricole.

Il disegno di legge viene rinviato alla prossima riunione per conoscere il pensiero del Ministro delle corporazioni in merito a questi emendamenti.

Così resta stabilito.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« **Disciplina della produzione del nitrato di ammonio** » (307).

TRIGONA. Fa rilevare che il disegno di legge tende a regolare la produzione del nitrato di ammonio in modo che essa sia rispondente ai bisogni non solo dell'agricoltura ma anche della difesa nazionale. Il nitrato di ammonio difatti è impiegato come fertilizzante azotato nell'agricoltura ed è anche, se concentrato, l'elemento fondamentale per la fabbricazione di esplosivi.

Pone in rilievo i giusti emendamenti apportati dalla Camera col precisare il titolo del-

l'ammonio in 34,8 invece che in 33/35; con l'eliminare sia l'obbligo di metà della produzione annua col processo della diluizione partendo da nitrato di ammonio concentrato, sia l'obbligo del deposito nella misura del 15 per cento della produzione media annua. Per salvaguardare gli interessi della difesa nazionale la Camera ha previsto la facoltà per il Ministro delle corporazioni di ordinare alle ditte di produrre, per determinati periodi, nitrato di ammonio destinato ad usi agricoli col processo della diluizione partendo da nitrato di ammonio titolo 34,8.

Nella considerazione che tali emendamenti sono stati accettati dal Ministro delle corporazioni d'intesa col Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo emendato dalla Camera.

SANTORO. Fa rilevare un inconveniente di tecnica legislativa. All'articolo 4 si dice che le inosservanze alle disposizioni contenute nella legge saranno punite con l'ammenda fino a lire 10 mila. Ora a parte il fatto della diversa gravità delle infrazioni, sorge l'inconveniente che non essendosi fissato nell'articolo 4 il minimo dell'ammenda, il pretore con una sentenza inappellabile potrebbe infliggere una pena irrisoria (dato che l'ammenda parte da un minimo di lire venti), senza che il Pubblico Ministero possa intervenire. In tal modo il fatto di non aver prodotto nitrato di ammonio in misura corrispondente alla totale potenzialità degli impianti, avrebbe una sanzione talmente piccola da non produrre gli effetti che essa si propone.

BOCCIARDO. Riconosce giuste da un punto di vista giuridico le osservazioni fatte dal senatore Santoro, ma da un punto di vista pratico osserva che poichè la pena si applica a ciascun amministratore (e trattandosi di grandi fabbriche con capitali di decine di milioni gli amministratori sono parecchi), la sanzione assume un carattere abbastanza rilevante. Inoltre nei casi più gravi il Ministro per le corporazioni potrà con proprio decreto ordinare, per un determinato periodo di tempo, la chiusura degli impianti per i quali non risultino osservate le disposizioni contenute nella legge.

GIAQUINTO. Si associa a quanto è stato detto dal senatore Bocciardo. Rileva che non è facile stabilire una graduazione delle infrazioni e che la sanzione più importante è data dal fatto della chiusura degli stabilimenti. Ad ogni modo anche nell'infliggere l'ammenda il pretore terrà conto della gravità dell'infrazione.

SANTORO. Osserva che la chiusura dello stabilimento avrebbe come suo primo effetto di privare lo Stato di una certa produzione di nitrato di ammonio e quindi si raggiungerebbe in tal maniera un risultato opposto allo scopo che ci si prefigge.

TRIGONA. Rileva che il fatto della chiusura rappresenta un fattore così decisivo che non esiste alcun dubbio che gli amministratori si metteranno in condizione da non farsi applicare una sanzione tanto grave. Del resto il decreto del Ministro delle corporazioni viene emanato dopo sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

SANTORO. Insiste nel suo emendamento, perchè ritiene necessario che nell'articolo 4 sia previsto un minimo dell'ammenda compatibile con l'entità delle infrazioni.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se crede di approvare l'emendamento proposto dal senatore Santoro.

L'emendamento non è approvato.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge si intende approvato.

Avverte che la Commissione si riunirà lunedì prossimo 3 corr. alle ore 17 per esaminare il disegno di legge sulla « Disciplina delle società fiduciarie e di revisione », e nuovamente martedì 4, alle ore 10,30, per deliberare in merito ai tre disegni di legge, che hanno originato proposte di emendamenti, sulle quali sarà interpellato il Ministro delle Corporazioni.

La riunione è tolta alle ore 12,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA**

8^a RIUNIONE

Lunedì 3 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente **SALVATORE GATTI**

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Delle Donne, Denti Amari di Pirayno, Di Lella, Fagiolari, Salvatore Gatti, Giaquinto, Goggia, Imberti, Martin Franklin, Messa, Millosevich, Montagna, Petrillo, Francesco Rota, Salazar, Santoro e Strampelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Bocciardo, Celi, Donzelli, Giardini, Josa, Marzano, Orlando, Quilico, Raimondi e Rebuà.

CONCINI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina delle società fiduciarie e di revisione » (226).

DELLE DONNE. Premette che le società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali furono disciplinate per la prima volta con il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214,

nel quale si indicavano due categorie di attività: l'una per le funzioni di liquidatore, di commissario giudiziario per la revisione dei bilanci e per l'ispezione dei libri delle società e di rappresentante dei portatori di obbligazioni, l'altra per l'assunzione dell'amministrazione di patrimoni affidati dagli aventi diritto.

Gli enti di gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, con la corresponsione di rendita, furono assimilati agli enti di assicurazione e di capitalizzazione e sottoposti alle norme del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598.

Per le prime la emanazione di disposizioni legislative era determinata dalla speciale natura delle nuove società, sorte da poco nella pratica ed in relazione alla vita economica più particolarmente caratterizzata dal fenomeno associativo, e dalla necessità di limitare il conferimento di uffici e funzioni da parte dell'autorità giudiziaria o delle pubbliche amministrazioni alle società ed agli enti abilitati per decreto del Ministro dell'economia nazionale, di concerto con il Ministro della giustizia e soggetti a vigilanza e ad ispezioni da parte del Ministero dell'economia nazionale.

Non appariva pienamente giustificato questo diverso trattamento, per il quale si lasciava completa libertà, entro i limiti del diritto comune, nei rapporti con i privati, mentre in quelli con le pubbliche amministrazioni si richiedeva un controllo sugli statuti, i bilanci, gli scopi ed i mezzi per la vita delle società, ai fini della concessione dell'abilitazione, con diritto da parte del Ministro di stabilire limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività fiduciaria e revisionale, ed un controllo penetrante per la revoca di questa in caso di gravi irregolarità.

La disparità venne posta in maggior rilievo dal Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, che assoggettò senza alcuna distin-

zione, gli enti di gestione fiduciaria alla vigilanza governativa, in perfetta parità con gli enti di assicurazione e di capitalizzazione.

Con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 964, si provvede alla formalità per ottenere l'abilitazione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 1926. Al fine di rendere continuativa ed efficace la vigilanza dello Stato, si attribuiva al Ministro dell'economia nazionale la facoltà di designare un commissario permanente presso le società o enti abilitati; si faceva obbligo d'inviare i bilanci annuali al Ministero entro un mese dalla loro approvazione e si dettavano norme particolari per le ispezioni.

Per ottenere l'abilitazione da parte di società o enti a scopi revisionali si richiedeva la dimostrazione del versamento di almeno 100 mila lire; per gli altri, aventi scopi di esercizio di gestioni o di amministrazioni fiduciarie, il capitale versato non poteva essere inferiore ad un milione.

I Consigli di amministrazione delle società o enti fiduciari o revisionali dovevano essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani. Il presidente ed il consigliere delegato dovevano avere tale qualità.

Il disegno di legge, presentato il 15 maggio 1939 dal Ministro delle corporazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha lo scopo, dichiarato nella relazione, di stabilire una più stretta disciplina ed un più esteso controllo, in rapporto alla delicatezza delle funzioni esercitate dalle società fiduciarie e di revisione e di fissare nettamente il campo di azione di esse, con eccezioni di carattere tassativo.

Nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni non si è avuta alcuna discussione sulla necessità della riforma della legge del 1926. In realtà non sembra possibile elevare dubbi sulla bontà dello scopo che informa il disegno di legge, specialmente in vista dello sviluppo delle società in esame, che hanno costituito un loro particolare sindacato, della importanza delle funzioni ad esse riconosciute, e dei conflitti di interessi con i liberi professionisti, dottori in scienze commerciali, ragionieri ed avvocati, che hanno richiamato l'attenzione delle rispettive rappresentanze e categorie.

PRESIDENTE. Nessuno domandando di parlare sulla discussione generale, propone di passare all'esame dei singoli articoli.

DELLE DONNE. Nei riguardi dell'articolo 1 dichiara di concordare sulle modificazioni introdotte dalla Camera, sia per quanto concerne una più precisa definizione delle società in questione e la delimitazione delle loro funzioni a tutela degli interessi dei professionisti, sia per quanto attiene alla soppressione del primo capoverso, in quanto non è ammissibile nel nostro ordinamento giuridico che l'autorità giudiziaria affidi ad una società la funzione di curatore di fallimento o di perito giudiziario in materia civile e penale ed una riforma della procedura civile non sarebbe opportuna in questa sede.

Rende poi noto alla Commissione che nei riguardi dell'articolo 1 il senatore Fagiolari avrebbe proposto la sostituzione della parola « patrimoni » con l'altra « beni ». Gli sembra che tale sostituzione non sia opportuna, in quanto si tratta di amministrazione di patrimoni interi e non di singoli beni, vale a dire di unità economiche nel loro complesso.

FAGIOLARI. Osserva che la parola « patrimoni » è più restrittiva della parola « beni ». Ora, indicando la parola patrimoni un complesso di beni, si avrebbe l'effetto di escludere dai casi contemplati dalla legge l'amministrazione di singoli beni, la quale costituisce invece la maggioranza delle operazioni delle società in questione. Per altro fa rilevare che anche all'articolo 6 si parla di « beni » e non di patrimoni.

DELLE DONNE. Se la Commissione intende attribuire alla norma del disegno di legge il significato più ampio, vale a dire di amministrazione non solo di interi patrimoni ma anche di singoli beni, non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se approva la sostituzione della parola « patrimoni » con l'altra « beni », anche nella considerazione che la parola « beni » comprende la espressione « patrimoni ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Ancora a proposito dell'articolo 1 fa presente alla Commissione che il senatore Fagiolari ha proposto di ripristinare

la dizione del secondo comma quale era nel testo ministeriale. Invita il senatore Fagiolari a esporre le ragioni di questo emendamento.

FAGIOLARI. Trova la formula proposta dalla Camera o troppo vasta o ambigua. Infatti, mentre nel testo ministeriale si escludevano le funzioni specifiche di sindaco, di curatore e di perito giudiziario, nel testo emendato si escludono genericamente tutte le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate in via esclusiva dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali. Ora, scorrendo le funzioni contemplate dalle leggi concernenti le professioni di commercialista o di ragioniere, si viene, a suo parere, alla conseguenza che tutte le funzioni sono proibite agli effetti delle disposizioni in esame.

GIAQUINTO. Fa rilevare che la disposizione dell'articolo 1 precisa debba trattarsi di attribuzioni riservate *in via esclusiva*. Ora molte delle attribuzioni dei ragionieri o dei commercialisti non sono assolutamente esclusive della loro categoria.

FAGIOLARI. Come ha già fatto rilevare, la disposizione se non è troppo vasta, allora è ambigua, perchè può far sorgere l'equivoco di quali funzioni e quali no, abbiano carattere assolutamente esclusivo e personale.

PRESIDENTE. Crede fondata l'osservazione fatta dal senatore Fagiolari. Evidentemente il testo ministeriale non ammetteva dubbi in quanto le esclusioni erano tassativamente specificate. Con la dizione adottata dalla Camera si rischia invece di cadere nell'incertezza nei riguardi di queste attribuzioni.

FAGIOLARI. Ricorda come la Camera sia stata indotta a modificare il testo ministeriale dal proposito di ottenere una delimitazione delle funzioni di dette società a tutela degli interessi dei professionisti. Oltre le funzioni specificate nel testo ministeriale, ci possono infatti essere molte altre funzioni che la legge riserva esclusivamente agli iscritti negli albi professionali.

Con tale formula più lata si è perfettamente al sicuro da ogni lesione dei diritti riservati ai professionisti.

MARTIN FRANKLIN. Dal momento che tali attribuzioni sono già dalla legge esclusivamente riservate agli iscritti negli albi pro-

fessionali, gli sembra superfluo anche il secondo comma dell'articolo in discussione.

DI LELLA. Questa materia della determinazione delle attribuzioni professionali essendo disciplinata da precedenti disposizioni legislative, bisogna evitare che sorga il dubbio che la nuova legge innovi alle precedenti, concedendo a queste società quello che prima era solo consentito ai professionisti.

GIAQUINTO. Si associa a quanto è stato osservato dal senatore Martin Franklin, sembrandogli impossibile che si affidino ad una società delle attribuzioni di carattere strettamente personale, riservate esclusivamente a dei professionisti.

Propone pertanto la soppressione del secondo comma.

DELLE DONNE. Osserva che negli ordinamenti giuridici stranieri è invece un fatto comunissimo che a delle società vengano affidate attribuzioni che in Italia sono invece strettamente personali.

Essendo queste società di revisione e fiduciarie di importazione straniera, è naturale che si cerchi di disciplinarle, chiarendo però che ad esse non possano essere attribuite funzioni che sono dalle nostre leggi vigenti riservate ai professionisti.

PRESIDENTE. Dopo avere riassunto la discussione domanda alla Commissione se crede di approvare la soppressione del secondo comma.

La Commissione non approva.

Propone allora di ripristinare il corrispondente comma del disegno di legge ministeriale, con la seguente aggiunta: « e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o speciali ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Prega il senatore Delle Donne di riferire circa un memoriale pervenuto dalla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, nel quale si fanno alcune osservazioni anche in riferimento all'articolo 1.

DELLE DONNE. Fa presente che la nominata Confederazione si preoccupa della posi-

zione delle aziende di credito, che tra le loro attività assumono, per lo più in funzione di garanzia delle loro attività creditizie, l'amministrazione di patrimoni immobiliari e mobiliari, o la rappresentanza di portatori di obbligazioni.

Essa teme che si pensi di assoggettare dette aziende alle disposizioni del disegno di legge in esame.

La Confederazione pertanto fa voti perchè nell'articolo 1 si precisi l'esclusione esplicita da tale particolare disciplina per le aziende già assoggettate alla tutela dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

La stessa Confederazione fa poi alcune altre proposte in merito all'articolo 3, delle quali potrà parlarsi in seguito.

CONCINI. Osserva che se si tratta di enti di credito essi sono disciplinati dalle disposizioni di legge riguardanti l'attività bancaria, e cioè sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio.

DELLE DONNE. Fa presente che le società fiduciarie e di revisione non debbono confondersi con le società di credito. Le prime infatti amministrano beni di terzi, mentre le seconde gestiscono beni propri.

CONCINI. Rileva che non sarebbe male specificare che dalle norme dell'attuale legge sono escluse le società di credito, per evitare che esse siano sottoposte alla vigilanza del Ministero delle corporazioni oltrechè al controllo dell'Ispettorato.

DELLE DONNE. Non crede possano esservi dubbi sulla esclusione di queste aziende, in quanto esse non sono affatto comprese nella dizione dell'articolo 1, dato il normale criterio discrezionale degli enti in base alla loro attività funzionale e in relazione allo scopo al cui raggiungimento è destinato il patrimonio sociale. Parimenti deve tenersi distinta la posizione delle società di controllo da quella delle società fiduciarie e di revisione. Queste, come è esplicitamente detto nel disegno di legge, si propongono, sotto forma di imprese, di assumere l'amministrazione di patrimoni per conto di terzi; le prime, invece, amministrano e controllano per conto proprio.

PRESIDENTE. Concorda col senatore Delle Donne che le società di credito sono escluse dalla dizione dell'articolo 1.

GIAQUINTO. Osserva che può sorgere dubbio per quelle società di credito, che oltre le loro normali funzioni, abbiano anche delle attribuzioni che sono comprese nella presente legge. Anche per queste società si domanda se siano utili due controlli di carattere statale; a suo avviso anche in tali casi dovrebbe evitarsi questa duplicazione di controlli.

PETRILLO. Rileva che oltre il fatto del controllo bisogna tener presente la costituzione della società, in quanto le norme di autorizzazione sono differenti per i due tipi di società. Crede sarebbe utile fare una discriminazione più precisa.

DI LELLA. A suo avviso se esistono società di credito che abbiano anche le funzioni di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, esse devono essere sottoposte anche alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, in quanto non si deve dimenticare che il controllo dell'Ispettorato si limita solamente al credito.

PRESIDENTE. Esprime l'avviso di richiedere ai Ministri della giustizia e delle corporazioni se il Governo intende estendere alle società di cui al presente disegno di legge la stessa disciplina che riguarda le aziende di credito di cui alla legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Rende poi noto alla Commissione che il senatore Raimondi ha proposto un comma aggiuntivo all'articolo 6, ma egli ritiene che tale emendamento, se accettato, troverebbe più opportuna sede nell'articolo 1.

Ne dà lettura:

« Sotto condizione di reciprocità e fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 2 è consentita la ispezione o revisione contabile presso società o ditte estere aventi la sede principale o una sede secondaria, o una rappresentanza o filiale in Italia, o presso società italiane che vi siano tenute per patto contrattuale verso l'estero, da parte di esperti contabili stranieri, abilitati a tale funzione nei rispettivi paesi di origine, ed agenti individualmente o per conto di ditte estere specializzate con o senza una stabile rappresentanza in Italia.

« A questi esperti contabili stranieri rimane inibito l'esercizio di qualsiasi altra funzione fiduciaria o revisionale come definita all'articolo 1, nonchè di ogni altro ufficio per cui sia

prescritta l'iscrizione negli albi professionali italiani ».

Scopo di questo articolo, secondo il proponente, è di salvaguardare la possibilità di operare in Italia, entro strettissimi limiti e a precise condizioni, per i rappresentanti degli Istituti di *Chartered Accountants* o contabili patentati, istituti legalmente riconosciuti dalle leggi di tipo anglo-sassone, la cui collaborazione è generalmente e in molti casi obbligatoriamente richiesta dalle grandi compagnie finanziarie industriali e commerciali in Inghilterra e in tutti i Paesi d'influenza britannica e negli Stati Uniti d'America; e che nello scorso ventennio sono venute allargando la loro sfera di azione negli altri paesi del mondo, tra cui anche l'Italia.

In Italia esse si limitano alla semplice ispezione contabile presso aziende comunque organizzate, ma comunque dipendenti per intero o in grande maggioranza dai gruppi stranieri, specialmente inglesi o americani; ovvero presso società italiane che hanno contrattualmente accettato di consentire tale ispezione. Tale è il caso delle società che hanno stipulato dei prestiti all'estero con l'emissione di titoli circolanti nelle borse straniere, od anche il caso delle società che hanno ottenuto la partecipazione di capitale estero e la collaborazione tecnica di gruppi esteri per lo sviluppo di speciali iniziative in Italia.

Il programma autarchico italiano non intende impedire, bensì regolare e convergere a vantaggio nazionale l'afflusso di capitale estero nel Paese. Ma è chiaro che un tale afflusso non potrà aversi se non si darà modo agli investitori di esaminare o di far esaminare la contabilità delle aziende da essi controllate o in cui intendono prendere interesse in Italia, da esperti di loro fiducia, che siano al corrente dei metodi e persino della nomenclatura contabile ad essi familiare. Il più chiaro dei bilanci italiani può riuscire oscuro ad un lettore britannico o americano e viceversa.

DELLE DONNE. Osserva che la preoccupazione che ha ispirato il senatore Raimondi nel fare tale proposta non ha ragione d'essere, in quanto le norme della legge non vietano

affatto che una società, sia italiana che straniera, mandi un suo rappresentante ad assumere informazioni sull'amministrazione di un'azienda senza menomamente influire sull'andamento amministrativo dell'azienda stessa.

Il divieto di informazioni urterebbe anche contro clausole contrattuali per le quali alcuni enti si sono obbligati ad ammettere rappresentanti di enti sovventori ad assumere notizie relative all'amministrazione delle aziende. Tutto ciò non rientra menomamente nelle norme comuni.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa prendere atto delle ragioni che hanno determinato la proposta del senatore Raimondi, precisando nel verbale che le ispezioni o revisioni contabili alle quali essa si riferisce non ricadono nell'ambito della legge in esame.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

DELLE DONNE. Fa presente alla Commissione che il senatore Petrillo ha proposto la seguente aggiunta all'articolo 2:

« Contro il diniego e la revoca dell'autorizzazione è consentito ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere ».

A suo parere questa aggiunta è superflua trattandosi di un provvedimento emanato da amministrazioni dello Stato e come tale soggetto a ricorso di legittimità da parte del Consiglio di Stato, nè sembra opportuno limitare il controllo all'incompetenza e all'eccesso di potere.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto dell'emendamento presentato dal senatore Petrillo, ma lo ritiene superfluo in quanto è norma comune che i provvedimenti presi da un Ministero possono essere impugnati davanti al Consiglio di Stato con ricorso di legittimità.

DELLE DONNE. Passando all'articolo 3 concorda nell'emendamento apportato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni in favore di tutti gli Istituti di credito di cui alla legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, perchè anche questi offrono una sicura garanzia per i titoli nei quali è investito parte del capitale, sia per il loro carattere istituzionale, sia per il controllo che su di essi esercita l'Ispettorato per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.

Come ha già detto, il memoriale della Con-

federazione del credito e della assicurazione investe anche la sostanza dell'articolo 3. La Confederazione obietta che l'investimento obbligatorio e inderogabile della metà del capitale sociale in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società, è un vincolo che inevitabilmente si ripercuote sulla capacità produttiva dell'Ente.

Dà quindi lettura dell'articolo 3 nella formulazione proposta da detta Confederazione:

« Art. 3. - Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di L. 200.000 e con un capitale di almeno L. 1.000.000, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti.

« Il capitale deve essere intieramente versato.

« Le azioni devono essere nominative, ma il Ministero delle corporazioni può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 % dei voti spettanti a tutte le azioni delle società.

« Ogni anno un quinto degli utili risultanti dal bilancio dovrà, prima di qualsiasi altra assegnazione, essere accantonato per la formazione graduale di un fondo di riserva, di importo minimo pari alla metà del capitale sociale, con il massimo di L. 500.000. Tale riserva dovrà essere investita in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, per tutta la durata della società e depositati presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge 7. marzo 1938, n. 141 sotto la personale responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci ».

FAGIOLARI. Non crede possa prendersi in considerazione questa proposta. Infatti, sostituendosi al deposito la riserva, viene a mancare la necessaria garanzia, in quanto la riserva dipende dagli utili; se questi mancano viene inevitabilmente a cadere anche quella.

DELLE DONNE. Fa rilevare che la proposta della Confederazione non tende all'abolizione della garanzia, ma ad ottenere una maggiore disponibilità del capitale sotto il controllo del Ministero delle corporazioni.

FAGIOLARI. Ricorda che due sono le limitazioni introdotte dalla legge: la prima riguarda l'investimento di una quota-parte del capitale in titoli dello Stato che devono essere depositati; la seconda limitazione, prevista dall'ultimo comma, riguarda le azioni della società che devono essere nominative e non possono essere cedute. La proposta della Confederazione investe tutte e due le disposizioni.

Per la prima chiede che sia abolito l'obbligo del deposito obbligatorio sostituendolo con la riserva; per la seconda parte si chiede l'autorizzazione per la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore con particolari condizioni.

DELLE DONNE. Rileva che in sostanza la Confederazione chiede che venga fatto alle società fiduciarie e di revisione lo stesso trattamento che alle società di credito nei riguardi del capitale sociale. Dato che le funzioni affidate alle società di credito non sono meno gravi ed importanti di quelle affidate alle società fiduciarie e di revisione, è del parere che sia da accogliere in linea di massima quanto viene richiesto dalla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

GIAQUINTO. Non crede possa farsi così a priori una parificazione tra i due tipi di società. Certamente il Governo avrà avuto delle particolari ragioni nel fare ad esse un trattamento differente.

PRESIDENTE. Ritiene opportuno di sentire il parere del Ministro delle corporazioni anche in merito a questa questione.

Passando all'articolo 4, rileva che le disposizioni di questo articolo riguardano partitamente gli amministratori, i componenti il Collegio sindacale ed il personale delle società.

Per quanto riguarda gli amministratori, il senatore Petrillo propone di sopprimere il terzo ed il quarto comma, non credendo opportuno che anche una parte degli amministratori debba essere iscritta negli albi professionali.

Invita quindi il presidente Delle Donne a voler riferire circa un altro emendamento da lui proposto nei riguardi dei componenti il Collegio sindacale.

DELLE DONNE. Osserva che per quanto attiene all'articolo 4, l'emendamento appor-

tato dalla Camera ammette, anche per i professionisti iscritti in altri Albi, la scelta per il Collegio sindacale, ma poichè una legge speciale ha deliberatamente regolato la funzione di revisione con la formazione dell'Albo speciale dei revisori dei conti, questi non possono essere trattati meno favorevolmente dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per cui l'omissione nel presente disegno dei revisori dei conti per la formazione dell'aliquota del Collegio sindacale, è in contrasto anche concettuale con la vigente legge del 24 luglio 1936, n. 1548 sui revisori ufficiali dei conti.

Per queste ragioni all'emendamento accettato dalla Camera proporrebbe di sostituire il seguente: « Salvi gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali ed almeno due sindaci nell'albo dei revisori ufficiali dei conti ».

Con tale modificazione si collegherebbe il disegno di legge con il Regio decreto-legge del 1936, facendo di questo un'ulteriore applicazione mediante un'aliquota minima obbligatoria di revisori per le società che svolgono la loro attività nella funzione revisionale. Per ragioni di coerenza, nella nomina degli amministratori gli iscritti nell'albo dei revisori devono essere trattati alla stessa stregua degli iscritti negli altri albi, ed in tal senso devono interpretarsi il 2° ed il 3° capoverso dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Reputa giusta l'osservazione fatta dal senatore Delle Donne. Se egli non ha niente in contrario, la sua proposta potrebbe essere accolta aggiungendo alla fine del 2° comma le parole: « od in quello dei revisori dei conti ».

DELLE DONNE. È d'accordo.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se approva l'aggiunta così come è stata formulata.

La Commissione approva.

DELLE DONNE. Deve fare un'altra considerazione nei riguardi del personale. La disposizione a prima vista potrebbe apparire provvida, in quanto sembra favorire coloro che avendo compiuto degli appositi studi sono più

particolarmente adatti e danno maggiori garanzie nell'adempimento delle loro funzioni. Questa disposizione però implica una radicale trasformazione giuridica nei rapporti di impiego in relazione alle libere professioni. Cita l'esempio degli avvocati. Alcuni di essi sono liberi professionisti e come tali sono iscritti nell'albo. Altri esercitano la loro professione alle dipendenze di uffici o di enti speciali, e costoro, pure essendo iscritti nell'albo, hanno le loro funzioni limitate alle sole cause che interessano l'ente o l'ufficio da cui dipendono. Altri infine sono veri e propri impiegati di società e come tali non possono essere iscritti nell'albo, e se vi fossero stati iscritti prima dell'assunzione all'impiego, debbono esserne cancellati. La stessa cosa, però, non pare avvenga per altri professionisti. Per tali considerazioni ritiene si potrebbero sopprimere gli ultimi due capoversi, perchè non ravvisa opportuno affrontare un problema di carattere così generale in modo indiretto ed in occasione della legge speciale che è in esame.

PRESIDENTE. Si rende conto delle ragioni che ispirano la proposta del senatore Delle Donne, anche nella considerazione che la disposizione in parola è una limitazione alla libertà di scelta del personale da parte delle società fiduciarie e di revisione a differenza di tutti gli altri tipi di società.

Pone a voti la proposta di soppressione dei due ultimi commi dell'articolo 4.

La Commissione approva.

Nei riguardi dell'articolo 5 fa presente che essendosi approvata la soppressione dei due ultimi commi dell'articolo 4 viene necessariamente a cadere la seconda parte dell'articolo 5 dalle parole: « salvo il rispetto dei contratti di impiego a tempo determinato », ecc., fino alla fine dell'articolo.

Così rimane stabilito.

FAGIOLARI. Desidera un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 6. Con esso si mantiene ferma la disciplina stabilita dal Regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per le società fiduciarie « che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi corrispondendo utili della gestione ».

Risulta dunque che vi sono due specie di società fiduciarie. La prima, definita dall'articolo 1 del disegno di legge che si propone « di assumere l'amministrazione dei patrimoni per conto dei terzi »; la seconda (articolo 6 ultimo comma) concerne le società che assumono la gestione « di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione ». La prima specie è disciplinata dal disegno di legge; la seconda dal Regio decreto-legge 26 ottobre 1933 - Anno XI, n. 1598, che importa modi più rigorosi e vincolanti di vigilanza governativa equiparati a quelli delle imprese di capitalizzazione.

Qual'è il carattere differenziale tra le due specie d'impresa? Letteralmente la differenza tra le due formule della legge consiste soltanto nelle parole « corrispondendo utili della gestione ».

DELLE DONNE. Osserva che poichè le imprese menzionate in questo articolo 6 sono state assimilate nel 1933 alle società di assicurazione e di capitalizzazione, la differenza deve ricercarsi nel fatto che esse corrispondono una rendita fissa, come del resto è stato dichiarato dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Concorda nella spiegazione data dal senatore Delle Donne.

GIAQUINTO. Non crede che in questo caso la parola « conferiti » sia usata proprio nel senso di trasferimento di proprietà, perchè altrimenti non si sarebbe detto: « gestione fiduciaria di beni e corrispondendo utili della gestione ». Ora gli utili della gestione non sono una rendita.

PRESIDENTE. Nota che la parola « conferire » ha un ben diverso significato dalla parola « amministrare ».

Ad ogni modo ritiene opportuno sottoporre anche questa richiesta di chiarimento, insieme con le proposte di emendamento di cui si è discusso, al Ministro delle corporazioni ed a quello di grazia e giustizia, che parimenti interverrà nella riunione che la Commissione terrà martedì 4 luglio alle ore 10,30.

Nella stessa riunione potranno essere definitivamente deliberati gli altri tre disegni di legge già esaminati nella precedente riunione ed a proposito dei quali dovrà sentirsi l'opinione del Ministro competente circa alcuni emendamenti.

La riunione è tolta alle ore 19,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

**COMMISSIONE
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
E DELL'AUTARCHIA**

9^a RIUNIONE

Martedì 4 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente SALVATORE GATTI

La riunione è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bocciardo, Brezzi, Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Delle Donne, Denti Amari di Pirayno, Di Lella, Donzelli, Fagiolari, Gai, Salvatore Gatti, Giacquinto, Goggia, Imberti, Martin Franklin, Messa, Montagna, Petrillo, Rota, Salazar, Santoro, Sitta e Tofani.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Celi, Iosa, Raimondi, Spezzotti, Strampelli e Trecani.

Sono anche presenti i Ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle società fiduciarie e di revisione » (226).

PRESIDENTE. Porge il saluto della Commissione ai Ministri di grazia e giustizia e

delle corporazioni, che, intervenendo alla riunione, sono venuti incontro alle esigenze manifestatesi di un più approfondito e completo esame dell'importante disegno di legge sulle società fiduciarie e di revisione. Rileva la speciale importanza e la delicatezza di questo disegno di legge.

Sottopone ai Ministri partitamente gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Nei riguardi dell'articolo 1 la Commissione propone la sostituzione, nel primo comma, della parola « beni » alla parola « patrimoni ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Dato che la parola « beni » ha un significato più ampio e preciso, accetta il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Un altro emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo, la cui formulazione è apparsa alla Commissione inesatta e ambigua. Propone pertanto di ripristinare il testo del secondo comma qual'era nel progetto ministeriale, con l'aggiunta del seguente inciso: « e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o speciali ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Illustra le ragioni che hanno determinato l'emendamento della Camera al testo ministeriale. In effetti la Camera nella preoccupazione di salvaguardare gli interessi delle varie categorie di professionisti che temono la concorrenza di queste società, aveva in principio avanzato delle richieste assai maggiori, sulle quali ha poi ripiegato nella considerazione che le società in questione sono un portato della realtà moderna, dalla cui esistenza ed attività non può prescindere. Conviene che la formula proposta dalla Camera è un po' generica e dichiara di accettare il ripristino della formula ministeriale, con l'aggiunta proposta dal Presidente.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Fa poi presente che la Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione vorrebbe l'esplícita esclusione delle aziende di credito dalla disciplina del disegno di legge in discussione. Inoltre il senatore Raimondi ha proposto un comma aggiuntivo tendente a consentire la ispezione o revisione contabile presso società o ditte estere aventi la sede o una filiale in Italia o presso società italiane tenutevi per patto contrattuale verso l'estero, da parte di esperti contabili, abilitati a tale funzione nei rispettivi Paesi d'origine.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Per quanto riguarda le banche e le aziende di credito in genere non vi è alcun dubbio che esse siano escluse dalle norme del disegno di legge, in quanto esse sono già sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell'Ispettorato per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.

Circa poi la proposta del senatore Raimondi, non crede necessaria l'introduzione di un'apposita norma, in quanto l'attività dei contabili accreditati di cui in essa si parla, non è affatto vietata nè dalle norme del disegno di legge, nè dalle leggi attualmente vigenti.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Conviene anch'egli che non sia necessaria l'aggiunta proposta. Nessuna legge infatti vieta che ditte straniere che abbiano filiali nel Regno o che siano interessate in aziende italiane, mandino questi contabili accreditati per operare delle revisioni aventi carattere amministrativo.

PRESIDENTE. Prende atto delle dichiarazioni dei due Ministri, che del resto confermano quella che era già stata la prevalente opinione della Commissione.

Nei riguardi dell'articolo 3, fa presente come la citata Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione ha avanzato delle proposte di emendamento tendenti a modificare le norme relative al deposito, nonchè alla forma delle azioni. Dà lettura del testo al riguardo proposto.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Non crede opportuno, nella prima applicazione della legge, di portare innovazioni nelle norme

relative al modo di effettuare il deposito e circa la forma delle azioni. Se in avvenire se ne mostrerà la necessità, si potrà provvedere nelle norme di applicazione.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. È dello stesso parere.

PRESIDENTE. Constata come il deliberato della Commissione, che non ha creduto di prendere in considerazione queste proposte, sia stato conforme al parere espresso dai due Ministri.

Per quanto concerne l'articolo 4, fa presente che avendo il Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, regolato l'esercizio della revisione con la formazione di un albo speciale di revisori dei conti, è sembrato alla Commissione opportuno includere la possibilità che i componenti del Collegio sindacale possano essere scelti anche in tale albo. Il senatore Delle Donne ha perciò proposto di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « od in quello dei revisori dei conti ».

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si rende conto delle giuste ragioni che hanno ispirato tale proposta e dichiara di accettare l'emendamento.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Consente.

PRESIDENTE. Ne prende atto. È poi sembrato alla Commissione che non sia opportuno obbligare anche gli amministratori ad essere iscritti negli albi professionali, in quanto essi sono i rappresentanti degli azionisti. Si è proposta perciò dal senatore Petrillo la soppressione del terzo e del quarto comma dell'articolo 4.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non può accedere alla proposta soppressione, in quanto, dato il carattere speciale di queste società e la delicatezza delle funzioni loro assegnate, è di maggiore garanzia che almeno uno degli amministratori sia iscritto negli albi professionali.

Tale disposizione gli sembra pertanto necessaria anche nell'interesse degli stessi azionisti.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Comprende che la Commissione ha proposto la soppressione della disposizione in parola nella preoccupazione che gli azionisti potrebbero nominare delle persone di loro fiducia che

siano sfornite di laurea e non iscritte negli albi professionali. Però, come ha già detto il Ministro della giustizia, per le funzioni di queste società è necessaria una specifica capacità professionale, e d'altra parte la restrizione non investe tutti gli amministratori, ma tende a far sì che almeno uno o due di essi siano iscritti negli albi professionali. Per queste ragioni non crede di poter accettare la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Prende atto che i due Ministri non ritengono di accettare la soppressione del terzo e quarto comma.

Nei riguardi poi dell'obbligo di iscrizione negli albi professionali del personale delle società che non sia adibito a funzioni puramente d'ordine, la Commissione ha proposto la soppressione del quinto e del sesto comma dell'articolo 4, non ravvisando opportuno introdurre modificazioni alla disciplina stabilita per le professioni, in occasione di una legge come quella in esame.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di non poter accettare tale emendamento.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. È dello stesso avviso.

DELLE DONNE. Osserva che la disposizione incide profondamente sulle leggi vigenti che regolano i rapporti tra impiegati e liberi professionisti. Per gli avvocati, ad esempio, avviene d'ufficio la cancellazione dall'albo non appena essi risultino impiegati. Quindi, almeno per tale categoria, sarebbe impossibile che essi fossero assunti in servizio presso le società fiduciarie, in quanto appena acquistata la qualità di impiegati, decadrebbero dall'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in parola e ciò in base all'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

PRESIDENTE. Crede opportuno di rinviare alle ore 17 il seguito della discussione.

Così resta stabilito.

Alle ore 17 si riprende la discussione sull'articolo quattro.

DELLE DONNE. Per contemperare l'interesse delle categorie dei professionisti con quello delle società, propone di stabilire l'obbligo per il personale le cui funzioni eccedano

quelle d'ordine, di avere il titolo necessario per l'iscrizione negli albi senza richiedere però che siano effettivamente iscritti.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Preciserebbe: « il titolo e le condizioni ».

PRESIDENTE. Propone in sostituzione degli ultimi due commi dell'articolo in discussione la seguente formula: « Il personale delle società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli albi professionali ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni* e SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiarano di accettare la formula proposta dal Presidente.

DELLE DONNE. Crede opportuno chiarire che le società potranno richiedere alle autorità competenti che provvedono alla compilazione degli albi, il parere sul concorso dei requisiti dell'impiegato per l'iscrizione nell'albo. D'altra parte ciò potrà formare materia di regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Data la nuova formula adottata per l'articolo 4, s'intende che l'articolo 5, per cui la Commissione aveva proposto la soppressione della seconda parte dalle parole « salvo il rispetto » ecc., rimane invece nel testo integrale.

Passa quindi all'esame dell'articolo 6.

È stato richiesto un chiarimento sul secondo comma con cui si mantiene ferma la disciplina stabilita dal Regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per le società fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni corrispondendo utili della gestione. Risulterebbe, dunque, che vi sono due specie di società fiduciarie, di cui la prima è disciplinata dal disegno di legge, e la seconda dal citato Regio decreto-legge del 1933. Si è domandato pertanto quale sia il carattere differenziale fra le due specie di imprese.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Osserva che appunto per precisare che le società da cui al Regio decreto-legge del 1933 non dovevano essere soggette alle norme di questo disegno di legge, si è creduto opportuno aggiungere la disposizione del secondo comma dell'articolo 6.

DELLE DONNE. Come ha già fatto presente nella precedente riunione, la differenza deve ricercarsi nel fatto che le società fiduciarie corrispondono una rendita fissa dietro il conferimento sia in gestione che in proprietà di beni degli associati. Dette società si assumono perciò anche l'eventuale alea di perdite o di profitti, tanto è vero che furono assimilate alle società di assicurazione e di capitalizzazione. Del resto la legge del 1933 appare già sufficientemente chiara e tale da evitare ogni dubbia interpretazione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Concorda nella spiegazione data dal senatore Delle Donne.

MARTIN FRANKLIN. Non vede ben chiara la differenza esistente tra i due tipi di società, poichè anche quelle di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame corrispondono degli utili della gestione come quelle di cui all'articolo 6, secondo comma.

FAGIOLARI. Nota che nell'articolo 6 della legge del 1933 si parla di enti che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi corrispondendo utili della gestione, i quali sono, come tali, variabili. Tali enti sono soggetti alle norme che disciplinano le società di capitalizzazione o di risparmio ad eccezione per quelle relative alle riserve tecniche, e devono possedere un capitale o fondo di garanzia non inferiore ad un milione. Questi enti possono però ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse, anzichè una quota di utili, ma in tale caso sono soggetti anche all'obbligo della riserva tecnica.

Non è dunque esatto affermare che la rendita da essi corrisposta sia sempre fissa. La differenza dovrebbe piuttosto consistere nel fatto che colui che conferisce i propri beni ottiene un utile variabile in funzione della massa dei beni di tutta la società e non soltanto dei propri.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. A suo parere le società di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitano un'attività funzionale sostituendosi all'amministrazione del privato, ma non prendono alcun impegno di distribuire degli utili.

Le società invece di cui al secondo comma dell'articolo 6 si impegnano sempre a dare un

utile ai conferenti, sia esso variabile come utile della gestione, o fisso sotto forma di interesse.

PRESIDENTE. Aggiunge che un altro criterio distintivo è dato per le società di cui al secondo comma dell'articolo 6, dal « conferimento » dei beni nella massa delle società.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ritiene anch'egli necessaria una ulteriore precisazione legislativa, tanto più che dalla relazione ministeriale del citato Regio decreto-legge del 1933 già risultano chiaramente i fini particolari e specifici che tali società si propongono.

PRESIDENTE. Prende atto delle dichiarazioni dei due Ministri.

Il disegno di legge è pertanto approvato con gli emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo (1).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Norme per la promozione al grado VIII del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato Corporativo » (288).

PRESIDENTE. Per evitare il già lamentato inconveniente di una invasione del potere legislativo nel campo normativo delegato al potere esecutivo ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, la Commissione avrebbe proposto, nel caso specifico di questo disegno di legge, l'aggiunta del seguente articolo: « Le norme di organizzazione dell'Ispettorato corporativo saranno da ora in poi emanate con Decreto Reale ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Aderisce alla proposta che eviterà per l'avvenire di continuare a fare ricorso in questo campo alla forma della legge invece che a quella del Decreto Reale.

PRESIDENTE. Prende atto della dichiarazione del Ministro.

Il disegno s'intende approvato con il suddetto articolo aggiuntivo (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un premio per gli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali » (290).

PRESIDENTE. Rende edotto il Ministro delle corporazioni dell'emendamento introdotto dalla Commissione circa la decorrenza del premio per l'estrazione degli oli greggi dalle rocce asfaltiche e bituminose.

Dà lettura del testo dell'articolo 4 nella formulazione proposta:

« La durata dei premi da consentirsi ai termini e nei modi stabiliti negli articoli precedenti è fissata in anni cinque per i premi sugli oli greggi di estrazione da sottosuolo nazionale e in anni dieci per i premi sugli oli, bitumi e catrami ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

« Per gli oli greggi estratti da sottosuolo nazionale il quinquennio decorrerà dal 1° gennaio 1940 se trattasi di concessione mineraria in corso, e dalla data del decreto di concessione se trattasi di concessione accordata posteriormente alla data predetta.

« Per i prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge, la decorrenza del decennio sarà stabilita nel decreto interministeriale di cui all'articolo precedente con riferimento alla entrata in produzione ed alla capacità produttiva dei relativi impianti; mentre resta fissata al 1° gennaio 1940 per gli impianti già in produzione a tale data ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Dichiarò di accettare il nuovo testo proposto per l'articolo 4.

PRESIDENTE. Prende atto del consenso del Ministro e dichiara approvato il disegno di legge con il detto emendamento (1).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un distintivo nazionale di "Azienda modello", per le

aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione » (291).

BREZZI. Illustra le ragioni di carattere morale e sostanziale che hanno indotto la Commissione a proporre il ripristino del limite di 100 dipendenti per le aziende industriali al n. 2° dell'articolo 4 e l'aumento dei distintivi per il primo anno di applicazione della legge.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Per quanto concerne il limite minimo di dipendenti per le aziende industriali, ricorda che alla Camera si era osservato che mantenendo a 100 tale limite, ne derivava una sperequazione nei riguardi delle aziende commerciali e del credito e dell'assicurazione, per cui tale limite è fissato in 50. Tra le due opposte tesi, di ridurre a 30 il numero dei dipendenti delle aziende commerciali o di aumentare il limite per i dipendenti delle aziende industriali, è prevalsa quest'ultima tesi, che appare più aderente alla realtà.

Per quanto concerne il numero delle concessioni da fare nel primo anno di applicazione, fa presente che il perfetto e completo concorso in una medesima azienda di tutti i requisiti di cui all'articolo 4 rende oltremodo limitato il numero delle aziende che possono aspirare all'assegnazione del distintivo di « Azienda Modello ». Personalmente conosce aziende che pur avendo migliaia di operai ed una attrezzatura modernissima, non sono tali da rientrare perfettamente in tutte le rigorose condizioni fissate dal citato articolo 4.

Del resto nei casi degni di considerazione, che non possano rientrare nel numero stabilito, potrà essere concesso un « attestato di benemeranza » ai sensi dell'articolo 8.

BREZZI. Teme che rimanendo così limitato anche nel primo anno il numero dei distintivi si possa cadere involontariamente in qualche ingiustizia, rendendosi necessaria una graduatoria assai particolareggiata tra le innumerevoli ditte.

PRESIDENTE. Crede che la preoccupazione del Ministro nei riguardi dell'aumento del numero dei distintivi sia giustificata anche dal desiderio di non fare aumentare troppo il numero delle domande, il che richiederebbe un

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

lungo e gravoso lavoro di indagini e di accertamenti.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Fa rilevare al senatore Brezzi che anche per i Cavalieri del lavoro il cui numero è di 25 all'anno, è necessario fare una graduatoria assai particolareggiata, senza però che ciò abbia mai dato adito a delle ingiustizie.

Parimenti quando si procederà all'assegnazione dei distintivi si può essere ben sicuri che essa sarà veramente meritata, tanto più trattandosi di un numero che si è voluto appositamente limitato a poche unità.

MONTAGNA. Propone, per ovviare alla necessità della prima applicazione, di istituire un numero di distintivi che sia decrescente di anno in anno fino ad arrivare ad un minimo di dieci.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Se la Commissione lo propone formalmente potrebbe accettare di arrivare fino ad un numero limite di 20 distintivi per il primo anno.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuno che per una così lieve differenza, si debba rinviare il disegno di legge all'altra Assemblea legislativa.

IMBERTI. Ricorda che si era anche fatto voto per l'estensione delle disposizioni di legge in discussione anche alle aziende agricole.

PRESIDENTE. Gli risulta che per le aziende agricole è in elaborazione un apposito provvedimento.

Il disegno di legge s'intende pertanto approvato nel testo proposto.

La riunione è tolta alle ore 18,20.

ALLEGATI

Disciplina delle società fiduciarie e di revisione (226).

Art. 1.

Sono società fiduciarie e di revisione e soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei

beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale, e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o speciali.

Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.

Art. 2.

Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

Art. 3.

Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della Società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938 - Anno XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

I Consigli di amministrazione delle Società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il Presidente e il Consigliere delegato devono essere cittadini italiani.

Salvi gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle Società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti Albi.

Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno 5 membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due.

Il personale delle Società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli Albi professionali.

Art. 5.

Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data.

Art. 6.

Sono abrogati il Regio decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il Regio decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle società fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di

beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.

Norme per la promozione al grado VIII del ruolo di Gruppo A dell'Ispettorato corporativo (288).

Art. 1.

Ai funzionari di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 1 del Regio decreto 22 novembre 1937-Anno XVI, n. 1933, possono essere applicate, per le promozioni al grado VIII, le disposizioni di cui alla lettera stessa.

Art. 2.

I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, hanno la precedenza, nell'ordine del ruolo, su quelli promossi in applicazione del precedente articolo 1.

I posti non coperti mediante l'esame di concorso non possono essere conferiti in base all'articolo 1.

Le promozioni di cui all'articolo 1 possono essere conferite indipendentemente da quelle da effettuarsi per esame di concorso.

In tal caso esse sono conferite con riserva di anzianità rispetto ai funzionari che ai termini del primo comma del presente articolo abbiano diritto di precedere, nell'ordine definitivo di ruolo nel grado VIII, quelli promossi ai sensi dell'articolo 1.

I funzionari promossi con riserva di anzianità, in base al precedente comma, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado VII, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado VIII, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in seguito agli esami di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge n. 1684, del 1931-X, li precedano in ruolo.

Art. 3.

Le norme di organizzazione dell'Ispettorato Corporativo saranno da ora in poi emanate con Reale decreto ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Istituzione di un premio per gli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (290).

Art. 1.

In sostituzione dei premi previsti dal Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale, è istituito un premio da lire 200 a lire 500 per ogni tonnellata di olio minerale greggio estratto dal sottosuolo nazionale, base prodotto anidro e praticamente senza ceneri.

Il premio anzidetto sarà corrisposto, per ciascuna ditta beneficiaria, fino ad una produzione massima annua di tonnellate 100 mila.

Art. 2.

In sostituzione dei premi previsti dal Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, e dal Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, convertito nella legge 2 gennaio 1937-XV, n. 89, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli ottenuti mediante la distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, è istituito un premio da lire 200 a lire 1.100 per ogni tonnellata di olio o di bitume o di catrame primario ottenuta con la distillazione a bassa temperatura, o con qualunque altro sistema o processo, da rocce asfaltiche o bituminose e dai combustibili fossili nazionali, base prodotto anidro e praticamente senza ceneri.

Nel caso che prodotti idrocarburi vari, sia liquidi sia solidi, siano ottenuti per con-

versione diretta di combustibili fossili nazionali, il premio previsto dal precedente comma sarà attribuito alla somma dei prodotti così ottenuti.

Art. 3.

Nei limiti stabiliti nei precedenti articoli l'aliquota di premio da corrispondere alle ditte richiedenti, e per ogni singola concessione mineraria di sfruttamento, sarà fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in relazione al costo di produzione, alle caratteristiche dei prodotti anzidetti ed alla loro successiva destinazione.

Con la stessa procedura stabilita nel precedente comma la misura dei premi accordati alle singole ditte può essere assoggettata a revisione biennale.

Art. 4.

La durata dei premi da consentirsi ai termini e nei modi stabiliti negli articoli precedenti è fissata in anni cinque per i premi sugli oli greggi di estrazione da sottosuolo nazionale e in anni dieci per i premi sugli oli, bitumi o catrami ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

Per gli oli greggi estratti da sottosuolo nazionale il quinquennio decorrerà dal 1° gennaio 1940 se trattasi di concessione mineraria in corso, e dalla data del decreto di concessione se trattasi di concessione accordata posteriormente alla data predetta.

Per i prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge, la decorrenza del decennio sarà stabilita nel decreto interministeriale di cui all'articolo precedente con riferimento alla entrata in produzione ed alla capacità produttiva dei relativi impianti; mentre resta fissata al 1° gennaio 1940 per gli impianti già in produzione a tale data.

Art. 5.

Per l'erogazione dei premi previsti dai precedenti articoli sarà provveduto con lo stanziamento di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

10^a RIUNIONE

Venerdì 10 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento del prezzo minimo garantito per lo zolfo grezzo, prodotto nel Regno, nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1939-XVII » (424) Pag.

61

« Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, contenuto negli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272 » (425)

62

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Boccardo, Brezzi, Cini, Coffari, Concini, Cosentino, De Feo, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Fagiolari, Gatti Salvatore, Giaquinto, Goggia, Imberti, Martin Franklin, Marzano, Millosevich, Montagna, Orlando, Petrillo, Quilico, Raimondi, Rebusa, Rota France-

sco, Salazar, Santoro, Sitta, Spezzotti, Strampelli, Tofani, Trigona.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavazoni, Donzelli, Falck, Giardini, Ginori Conti e Josa.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del prezzo minimo garantito per lo zolfo grezzo, prodotto nel Regno, nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1939-XVII » (424).

MILLOSEVICH. Rileva che il disegno di legge in discussione stabilisce un aumento di lire 20 a tonnellata del prezzo minimo garantito per lo zolfo grezzo prodotto nel Regno per il periodo che va dal 1° aprile al 31 luglio 1939. Il prezzo cioè di lire 350, 340, 328, 318 per le varie qualità fissato col Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 260, viene elevato rispettivamente a lire 370, 360, 348, 338 per tonnellata.

Il maggior prezzo, che risponde a vive premure da parte degli industriali e delle competenti organizzazioni sindacali, è giustificato dal maggior costo di produzione verificatosi in conseguenza degli aumenti salariali e dei contributi assicurativi e dei prezzi più elevati dei

materiali, degli attrezzi e dei macchinari impiegati nella lavorazione.

Il disagio determinato dalla insufficienza dei prezzi si è ripercosso durante l'esercizio 1938-1939 sull'andamento della produzione, che dall'agosto 1938-XVI al 30 aprile 1939-XVII ha segnato in Sicilia una notevole flessione. Il fenomeno è preoccupante, specie se la contrazione della produzione dovesse ancora accentuarsi proprio in questo momento nel quale le ricerche dall'estero sono in aumento.

È noto che notevoli quantitativi di zolfo grezzo italiano sono esportati con benefica influenza sulla nostra bilancia commerciale. Il ricavato delle vendite all'estero fu, nell'esercizio 1937-38, all'incirca di 121 milioni di lire.

Posto in liquidazione nel 1932 il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, e dopo un breve esperimento di commercio libero, fu, con decreto-legge 11 dicembre 1933 convertito in legge il 5 febbraio 1934, costituito, sotto forma di Ente parastatale, l'ufficio per la vendita dello zolfo italiano per conto dei produttori e nel loro interesse comune.

È in corso ormai il sesto anno di esercizio dell'ufficio e si può affermare che i risultati raggiunti sono stati realmente benefici. La produzione si è mantenuta su quella media annua delle 340-350 mila tonnellate corrispondente alle nostre possibilità di collocamento: il contributo integrativo dello Stato risulterà alla fine del sesto esercizio nella cifra globale di 35 milioni circa, di fronte a un valore complessivo di circa 600.000.000 dello zolfo esportato.

Uno sguardo però al mercato internazionale dello zolfo in questo momento non ammette prospettive rosee: la produzione degli Stati Uniti, che si mantiene in una media di due milioni e mezzo di tonnellate all'anno con un enorme stock di zolfo invenduto, il graduale e considerevole aumento di zolfi recuperati, specialmente in Germania e in altre nazioni, fa prevedere una lotta di concorrenza sempre più aspra, che l'industria estrattiva italiana dovrà affrontare e superare. Per mantenere le sue posizioni e valorizzare una risorsa naturale così ingente, che è cospicua fonte di lavoro e di ricchezza, l'industria, specie in Sicilia, dovrà perfezionare la sua attrezzatura nelle miniere, nelle comunicazioni, nella raffinazione, nei porti e nei magazzini di deposito.

È giustificato quindi l'aiuto dello Stato.

La maggiore spesa per questo maggior contributo, che si prevede di lire 2.310.000, ma sarà in effetto minore per il miglioramento dei prezzi di ricavo realizzati nelle vendite, è, ad ogni modo, contenuta nello stanziamento di 10 milioni previsto a questo scopo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio 1938-39.

Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalla Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, contenuto negli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272 » (425).

SITTA. Dopo aver ricordato il profondo ed appassionato esame cui diede luogo, nelle Commissioni legislative della Camera e del Senato, la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, l'oratore rileva come si sia riscontrata l'opportunità, dopo breve esperienza, di apportare lievi modificazioni alla legge suddetta, nell'armonico interesse delle aziende private e degli Enti pubblici e parastatali da una parte e degli assicurati dall'altra. Il disegno di legge in discussione opportunamente provvede pertanto a rendere più perfetto il provvedimento già entrato in vigore.

Gli articoli 28 e 32 della legge disciplinano i casi nei quali le aziende private e gli Enti pubblici possono richiedere al Governo l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per avere altrimenti provveduto alla previdenza dei propri dipendenti. E a tale scopo gli stessi articoli fissano il tempo utile per la presentazione delle domande, rispettivamente:

1° in sei mesi dall'entrata in vigore del

decreto-legge (1° maggio 1939-XVII), per gli enti di cui all'articolo 28 (aziende private);

2° in sei mesi dalla pubblicazione del decreto-legge (3 maggio 1939-XVII), per gli enti di cui all'articolo 32 (enti ed istituti pubblici e parastatali, comunque costituiti o denominati, ed opere nazionali).

Il disegno di legge in esame, accogliendo favorevolmente le proposte e le osservazioni fatte da Ministeri e da associazioni sindacali, nell'intendimento di consentire un più approfondito esame tecnico dei vari trattamenti di previdenza, mentre riconosce l'utilità di concedere un più lungo termine, ha stabilito di raddoppiarlo, portandolo da sei mesi ad un anno.

Ha inoltre riconosciuto l'opportunità di introdurre un'altra utile modificazione, unificando la decorrenza dei termini dei sei mesi, che decorrevano per le due diverse categorie dal 1° e dal 3 maggio 1939-XVII, facendolo coincidere per tutti i casi con la data di entrata in vigore del provvedimento.

Conseguentemente l'articolo unico del disegno di legge dispone: 1° che nell'articolo 28, in fine del primo comma vengano sostituite

alle parole: « non oltre sei mesi », le parole: « non oltre un anno »; 2° che nell'articolo 32, al 2° comma, vengano sostituite alle parole: « nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto » le parole: « nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».


A questo proposito l'oratore ricorda le raccomandazioni che, in sede di discussione della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, il senatore Brezzi ebbe a fare per un accurato e profondo esame della situazione degli enti da ammettersi all'esonero in questione. Il prolungamento del termine consentito dal disegno di legge renderà appunto possibile tale accurato e profondo esame.


Poste così in rilievo l'opportunità e l'utilità del nuovo provvedimento per una più comprensiva applicazione delle importanti riforme riferentesi alla previdenza sociale, l'oratore propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge s'intende approvato.

La riunione è tolta alle ore 10,20.

202052





INDICE GENERALE

DELLE

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura - I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Anno 1939 (XVII-XVIII)

SEZIONI DELL'INDICE GENERALE

Presidenza del Senato	<i>Pag.</i> 5
Commissioni permanenti	6
Alta Corte di giustizia	8
Commissioni legislative	10
Ministri	16
Sottosegretari di Stato	18
Elenco delle riunioni plenarie	20
Elenco delle riunioni delle Commissioni legislative	21
Disegni di legge	25
Leggi approvate nel 1940 e già promulgate	77
Documenti	81
Interrogazioni	83
Indice generale alfabetico	87

UFFICIO DI PRESIDENZA

(Articolo 35 dello Statuto e articolo 1 del Regolamento del Senato)

Presidente.

SUARDO (nominato con Regio decreto 15 marzo 1939-XVII).

Vice-presidenti.

Nominati con Regio decreto 20 marzo 1939-XVII.

BERIO
ROMEI LONGHENA
GUGLIELMI DI VULCI
SALVI

Questori.

Nominati il 15 aprile 1939-XVII.

CARLETTI
RUFFO DI CALABRIA

Segretari.

Nominati il 15 aprile 1939-XVII.

VICINI Marco Arturo
FAINA
BENNICELLI
VALAGUSSA
GIUSTI DEL GIARDINO
RENDA

COMMISSIONI PERMANENTI

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO

(Articolo 3, lettera *a*), del Regolamento del Senato)

Presidente: SUARDO
Segretario: ROSSINI
Commissari: CONTARINI
MORESCO
GATTI Salvatore
GASPERINI Gino
GRAZIOSI

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

(Articolo 2 del Regolamento)

Presidente: GIURIA
Segretario: CURATULO
Commissari: DUCCI
PICCIO
ROMANO Santi
FACCHINETTI
PITACCO
VICINI Marco Arturo
SAILER

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

(Articolo 3, lettera *d*), del Regolamento del Senato)

Presidente: CALISSE
Segretario: SALATA
Commissario: FEDELE

COMMISSARI DI VIGILANZA AL DEBITO PUBBLICO

(Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, articolo 74)

GALIMBERTI (1)
SILI
TOFANI

SCAVONETTI (2)

COMMISSARI PER LA VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SULL'ISTITUTO DI EMISSIONE

(Testo Unico 28 aprile 1910, n. 204, articolo 110, e decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915,
n. 1928, articolo 1) (3)

DE CAPITANI D'ARZAGO
DE MARTINO Augusto.
FLORA

COMMISSARI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

(Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, articolo 3)

LUCIOLLI
BONARDI
SITTA

(1) Deceduto il 1° agosto 1939-XVII.

(2) Nominato il 29 dicembre 1939-XVIII.

(3) Gli Istituti di emissione furono unificati nella Banca d'Italia con Regio decreto-legge 6 maggio 1926-IV,

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

COMMISSIONE D'ISTRUZIONE

(Articolo 3 del Regolamento del Senato e articolo 6 del Regolamento giudiziario del Senato)

Presidente: FERRARI Giuseppe Francesco

Membri ordinari: BACCELLI
CIRAOLO
CRISPO MONCADA
MAZZOCCOLO (1)

Membri supplenti: BAZAN
BOMBI (2)
CHERSI Innocente
DELLA GHERARDESCA Giuseppe
DURINI DI MONZA
NICASTRO
SCADUTO
MORESCO

COMMISSIONE D'ACCUSA

(Articolo 3 del Regolamento del Senato e articolo 22 del Regolamento giudiziario del Senato)

Presidente: GASPERINI Gino.

Membri ordinari: ANDREONI
BISCARETTI DI RUFFIA Guido
DI MARZO
FACCHINETTI
GUALTIERI
LAGO
LISSIA
MORMINO
RAIMONDI
SITTA

Membri supplenti: ABISSO
CRISPOLTI
CURATULO
FARINA Mattia
GUIDI
LIBERTINI Gesualdo
PADIGLIONE
PETRONE Silvio
SCIPIONI
VINASSA DE REGNY

COMMISSIONE PER IL GIUDIZIO

(Da rinnovarsi per Legislatura – Articolo 3 del Regolamento del Senato e articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato)

AGO
AMANTEA
ANSELMI
ASINARI DI BERNEZZO Demetrio (3)
BACCI

BASTIANELLI Raffaele
BASTICO
BEVIONE
BIANCHINI
BODRERO

(1) Deceduto il 13 settembre 1939-XVII.

(2) Deceduto il 15 settembre 1939-XVII.

(3) Deceduto il 23 luglio 1939-XVII.

BONARDI
BROCCARDI
BUCCI Umberto
COGLIOLO
CONTARINI
COZZA
D'ACHIARDI
DENTI AMARI DI PIRAJNO
DE VITO
DUCCI Gino
FABRI
FOSCHINI
GABBA
BAMBARDELLA
GASPARINI Jacopo
GAZZERA
GIORDANO
GRAZIOSI
GROSSI
GUADAGNINI
IMPERIALI
LIOTTA
MARCIANO
MESSEDAGLIA
MIARI DE CUMANI

MILLOSEVICH
MIRAGLIA
MORI
OCCHINI
OVIO
PIOLA CASELLI
QUILICO
RAINERI
ROMANO Santi
ROSSINI
ROTA Francesco
RUSSO
SANTINI
SANTORO
SARROCCHI
SIRIANNI
SOLARI
SPEZZOTTI
TOFANI
TRIGONA
TULLIO
VACCA MAGGIOLINI
VERSARI
ZOPPI Gaetano
ZOPPI Ottavio.

COMMISSIONI LEGISLATIVE

(Articolo 3 del Regolamento del Senato)

COMMISSIONE DI FINANZA

Presidente: BEVIONE

Vice Presidenti: SCIALOJA-BIANCHINI

Segretari: SITTA - SANDICCHI

ALDROVANDI MARESCOTTI

BACCELLI

BONGIOVANNI

BROCCARDI

BURZAGLI

CARAPELLE (1)

CASTELLI

CAVALLERO

CINI

COGLIOLO

CONTI

CREMONESI

CRESPI Silvio

D'AMELIO

DE MICHELIS

DE VITO

DUDAN

FACCHINETTI

FERRARI Cristoforo

FERRETTI

FLORA

GAZZERA

GIURIA

LEICHT

LIBERTINI Pasquale

MARAVIGLIA

MARCELLO

MARESCALCHI

MARTIN FRANKLIN

MIARI DE CUMANI

MOTTA (2)

NUCCI

PICCIO

PIOLA CASELLI

POZZO

RAINERI

REBAUDENGO

REGGIO

RICCI Federico

ROMANO Santi

RONGA (1)

ROSSINI

ROTA Giuseppe

SCHANZER

SECHI

SIRIANNI

TORRE

TRIGONA

ZUPELLI

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Presidente: ORSINI BARONI

Vice Presidenti: SAILER - CONTARINI

Segretari: MAJONI - BREZZI

AGNELLI

ALDOVRANDI MARESCOTTI (3)

ALOISI (3)

ARLOTTA (3)

BACCELLI

BANELLI

BENEDUCE

BERNARDI (3)

CAVAZZONI

CONTI

CRESPI Silvio

DE MARTINO Giacomo

(1) Entrato a far parte della Commissione il 2 giugno 1939-XVII.

(2) Entrato a far parte della Commissione il 27 maggio 1939-XVII.

(3) Entrato a far parte della Commissione il 3 giugno 1939-XVII.

DONZELLI
FALCK
FRACASSI
GIANNINI
IMPERIALI
LIOTTA
MAROZZI
ORSI
PICCIO
PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA
PITACCO

ROLANDI RICCI
ROMANO Santi
ROSSINI
SALATA
SALVAGO RAGGI
SCIALOJA
SENNI (1)
SILVESTRI
TACCONI
TULLIO
VISCONTI DI MODRONE

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

Presidente: GUADAGNINI

Vice Presidenti: RAIMONDI - GUACCERO

Segretari: PUJIA - RENDA

ABISSO
ANDREONI
ANSELMI
BACCI
BARCELLONA
BASTIANELLI Raffaele
BOCCHINI
CACCIANIGA
CAGNETTA Luigi (2)
CAMPOLONGO
CASOLI
CASTELLANI (3)
CELESIA
CHERSI Innocente
COGLIOLO
CONCI
CONTI SINIBALDI
D'ANCORA
DE NICOLA
DE RUGGIERO (4)
FABRI
FACCHINETTI
FAGGELLA (5)

FELICI
GALIMBERTI (6)
GEREMICCA
GHERSI Giovanni
GIAMPIETRO
GUERRESI (4)
MARAGLIANO
MARAVIGLIA
MARCIANO
MARRACINO
MILANO FRANCO D'ARAGONA
MOIZO
MORMINO
OVIGLIO
PADIGLIONE
PETRONE Silvio
RICCI Umberto
SCAVONETTI
SCOTTI
VALAGUSSA
VICINI Marco Arturo
VIGLIANI

(1) Entrato a far parte della Commissione il 3 giugno 1939-XVII.

(2) Deceduto il 25 settembre 1939-XVII.

(3) Entrato a far parte della Commissione il 27 giugno 1939-XVII.

(4) Entrato a far parte della Commissione il 1° giugno 1939-XVII.

(5) Deceduto il 27 agosto 1939-XVII.

(6) Deceduto il 1° agosto 1939-XVII.

COMMISSIONE DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

Presidente: GASPARINI Jacopo
Vice Presidenti: MILLOSEVICH - SANTINI
Segretari: LAGO - FAINA

APPIOTTI	LOFFREDO (1)
BEVERINI	MALLADRA
BONGIOVANNI	MANCINI (1)
CALCAGNO	MEZZETTI
CASANUOVA	MIRAGLIA
CEI	NICOLIS DI ROBILANT
CICCONETTI	PURICELLI
DE BONO (1)	SALVAGO RAGGI
DE CILLIS	SANI
DELLA GHERARDESCA	SIROVICH (1)
DURINI DI MONZA	TISCORNIA
GABBA	TOURNON
GALLARATI SCOTTI	TRIVELLI (1)
GAZZERA	VENINO
GRAZIOLI	VICINI Antonio
GUALTIERI	VINASSA DE REGNY
LIBERTINI Gesualdo	VOLPI DI MISURATA

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

Presidente: FERRARI Giuseppe Francesco
Vice Presidenti: DUCCI - LOMBARD
Segretari: MONTEFINALE - CAMPIONI

ACQUARONE	MINALE (3)
AGO	NASI (3)
AMANTEA	NOMIS DI COSSILLA
BAISTROCCHI	PUGNANI
BARZINII	RICCARDI
BASTICO	RICCHETTI (4)
BERNOTTI	ROLANDI RICCI
BOBBIO	ROTA Giuseppe
DUCCI	RUSSO
CONZ	SALUCCI
DE BONO	SANI
DE VECCHI DI VAL CISON	SCIPIONI
DI BENEDETTO	SOLARI
FERRARI Cristoforo	SPILLER
GIULIANO Arturo	TALLARIGO
GIURIA	TISCORNIA
GIURIATI	TUA
GRAZIOSI	VACCA MAGGIOLINI
GROSSI	VALLI
GUILLET (2)	ZOPPI Gaetano
MALLADRA	ZOPPI Ottavio
MARINETTI	

(1) Entrato a far parte della Commissione il 26 giugno 1939-XVII.

(2) Deceduto il 26 novembre 1939-XVII.

(3) Entrato a far parte della Commissione il 2 giugno 1939-XVII.

(4) Deceduto il 5 giugno 1939-XVII.

COMMISSIONE DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE E DELLA CULTURA POPOLARE

Presidente: BELLUZZO

Vice Presidenti: BODRERO - MORESCO

Segretari: CURATULO - GIGANTE

ADINOLFI (1)
ALBERTI
ANTONA TRAVERSI (2)
BADALONI
BAZAN
CAPPA
CIAN Vittorio
CRESPI Mario
CRISPOLTI
D'ACHIARDI
DE MICHELIS
DE RISEIS
DI MARZO
FAELLI
FEDELE
FEDERZONI
FIORETTI (1)
GALLI (1)
GATTI Girolamo
GENTILE
GIORDANO
GIULIANO Balbino
GIOVARA (1)
LEICHT
MAMBRETTI
MAZZONI

MONTRESOR
MUSCATELLO
NUNZIANTE
ORANO
ORIOLO (1)
OVIO
PENDE
PETRONE Michele A. (1)
PIOLA CASELLI
QUARTA (1)
ROMANO Michele
RUBINO
SAN MARTINO
SERPIERI
SOLER
SPASIANO (1)
TARAMELLI (3)
TOLOMEI
VENTURI
VERSARI
VICARIO (1)
VINASSA DE REGNY
VINCI
VIOLA
ZERBOGLIO

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

Presidente: LISSIA

Vice Presidenti: DE VITO - COZZA

Segretari: DI DONATO - GRAZIOSI

BANELLI
BERGAMASCO
BISCARETTI Roberto
BONARDI
CATALANO (4)
CATTANEO Giovanni
CATTANEO DELLA VOLTA
CIANO Alessandro
CIMATI
CIRAOLO
COLOSIMO
CRISPO MONCADA
DEL VASTO (4)

DE MARTINO Augusto
DENTICE D'ACCADIA (4)
DHO
DI MARTINO (5)
DI ROVASENDA
DRAGO
FALCETTI (4)
FOSCHINI
GAMBARDELLA
GIUSTI DEL GIARDINO
MARIOTTI
MAZZOCCOLO (6)
MORIS

- (1) Entrato a far parte della Commissione il 5 giugno 1939-XVII.
(2) Deceduto il 26 dicembre 1939-XVIII.
(3) Deceduto il 7 maggio 1939-XVII.
(4) Entrato a far parte della Commissione il 30 maggio 1939-XVII.
(5) Entrato a far parte della Commissione il 1° giugno 1939-XVII.
(6) Deceduto il 13 settembre 1939-XVII.

NICASTRO
ORLANDO
REGGIO
RONCO
RUBINO
SAPORITI

SILI
SOLER
TASSONI
THEODOLI
VASSALLO

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

Presidente: PRAMPOLINI
Vice Presidenti: BONARDI - STRAMPELLI
Segretari: JOSA - GIUSTI DEL GIARDINO

ABBIATE
BENNICELLI
BISCARETTI Guido
BONCOMPAGNI LUDOVISI
BORROMEO D'ADDA
CALISSE
DE CAPITANI D'ARZAGO
DI FRASSINETO
DI FRASSO
DI MIRAFIORI GUERRIERI
FAINA
FARINA Ferdinando
FARINA Mattia
FRASCHETTI
GUIDI
IMBERTI
MARESCALCHI
MAROZZI
MAURY DE MORANCEZ
MENOZZI
MESSEDAGLIA

MONTUORI Raffaele (1)
MORI
MORISANI
NICCOLINI (2)
NOVELLI
OCCHINI
PASSERINI Angelo
PEGLION
PERRIS
POGGI
ROMANO AVEZZANA
ROMEO DELLE TORRAZZE
ROTA FRANCESCO
SAMPERI (1)
SARROCCHI
SCADUTO
SERPIERI
SILJ
SPADA POTENZIANI
TODARO
TOSTI DI VALMINUTA (3)

COMMISSIONE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DELL'AUTARCHIA

Presidente: GATTI Salvatore
Vice Presidenti: BOCCIARDO - TRIGONA
Segretari: CONCINI - TOFANI

APPIANI
ARNONI
ASINARI DI BERNEZZO Demetrio (4)
BREZZI
CAVAZZONI
CELI (5)

CINI
COFFARI (5)
COSENTINO (5)
DE FEO
DELLE DONNE (5)
DENTI AMARI DI PIRAJNO

- (1) Entrato a far parte della Commissione il 2 giugno 1939-XVII.
- (2) Deceduto il 16 ottobre 1939-XVII.
- (3) Deceduto il 20 novembre 1939-XVII.
- (4) Deceduto il 23 luglio 1939-XVII.
- (5) Entrato a far parte della Commissione il 6 giugno 1939-XVII.

DI LELLA (1)
DONZELLI
FAGIOLARI (1)
FALCK
GAI
GIAQUINTO (1)
GIARDINI
GIUSTI CONTI (2)
GOGGIA
IMBERTI
JOSA
MARTIN FRANKLIN
MARZANO (1)
MESSA (1)
MILLOSEVICH

MONTAGNA (1)
ORLANDO
PETRILLO
QUILICO
RAIMONDI
REBUA (1)
ROTA Francesco
SALAZAR
SANTORO
SITTA
SPEZZOTTI
STRAMPELLI
TRECCANI
VARZI

(1) Entrato a far parte della Commissione il 6 giugno 1939-XVII.

(2) Entrato a far parte della Commissione il 15 giugno 1939-XVII, morto il 3 dicembre 1939-XVIII.

MINISTRI

in carica all'inizio della XXX Legislatura — I della Camera dei Fasci e delle Corporazioni
(23 marzo 1939—XVII) con le successive variazioni.

Duce del Fascismo, Capo del Governo.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro degli affari esteri.

CIANO cavaliere dott. Galeazzo, conte di Cortellazzo, Consigliere Nazionale.

Ministro dell'interno.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Segretari del Partito Nazionale Fascista.

STARACE Achille, Consigliere Nazionale (1).

MUTI Ettore, Consigliere Nazionale (2).

Ministri dell'Africa italiana.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale

TERUZZI generale Attilio, Consigliere Nazionale (2).

Ministri di grazia e giustizia.

SOLMI prof. Arrigo, Consigliere Nazionale (3).

GRANDI Conte avv. Dino, Consigliere Nazionale (4).

Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL nob. dott. Paolo, Senatore.

Ministro della guerra.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale

Ministro della marina.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro dell'aeronautica.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro dell'educazione nazionale.

BOTTAI prof. dott. Giuseppe, Consigliere Nazionale.

Ministri dei lavori pubblici.

COBOLLI GIGLI dott. ing. Giuseppe, Consigliere Nazionale (5).

SERENA avv. Adelchi, Consigliere Nazionale (6).

(1) Dimissionario il 31 ottobre 1939—XVIII.

(2) Nominato con Regio decreto 31 ottobre 1939—XVIII.

(3) Dimissionario il 12 luglio 1939—XVII.

(4) Nominato con Regio decreto 12 luglio 1939—XVII.

(5) Dimissionario il 31 ottobre 1939—XVIII.

(6) Nominato con Regio decreto 31 ottobre 1939—XVIII.

Ministri dell'agricoltura e delle foreste.

ROSSONI Edmondo, Consigliere Nazionale (1).
TASSINARI dott. prof. Giuseppe, Consigliere Nazionale (2).

Ministri delle comunicazioni.

BENNI Antonio Stefano, Consigliere Nazionale (1).
HOST-VENTURI Giovanni, Consigliere Nazionale (2).

Ministri delle corporazioni.

LANTINI dott. Ferruccio, Consigliere Nazionale (1)
RICCI Renato, Consigliere Nazionale (2).

Ministri della cultura popolare.

ALFIERI avv. Dino, Consigliere Nazionale (1).
PAVOLINI dott. Alessandro, Consigliere Nazionale (2).

Ministri per gli scambi e le valute.

GUARNERI dott. prof. Felice, Consigliere Nazionale (1).
RICCARDI Raffaello, Consigliere Nazionale (2).

(1) Dimissionario il 31 ottobre 1939-XVIII.
(2) Nominato con Regio decreto 31 ottobre 1939-XVIII.

SOTTOSEGRETARI DI STATO

in carica all'inizio della XXX Legislatura - I della Camera dei Fasci e delle Corporazioni
(23 marzo 1939-XVII) con le successive variazioni.

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MEDICI DEL VASCCELLO marchese dott. ing. Giacomo, Consigliere Nazionale (1).

RUSSO Luigi, Consigliere Nazionale (2).

Sottosegretari di Stato per gli affari esteri.

BASTIANINI dott. Giuseppe, Consigliere Nazionale (3).

BENINI dott. Zenone, Consigliere Nazionale (Sottosegretario di Stato per gli affari Albanesi presso il Ministero degli affari esteri) (4).

Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUFFARINI GUIDI avv. Guido, Consigliere Nazionale.

Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana.

TERUZZI generale Attilio, Consigliere Nazionale (5).

Sottosegretari di Stato per la guerra.

PARIANI generale Alberto, Consigliere Nazionale (1).

SODDU generale Ubaldo, Consigliere Nazionale (2).

Sottosegretario di Stato per la marina.

CAVAGNARI ammiraglio Domenico, Consigliere Nazionale.

Sottosegretari di Stato per l'aeronautica.

VALLE generale Giuseppe, Consigliere Nazionale (1).

PRICOLO generale Francesco, Consigliere Nazionale (2).

Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

DEL GIUDICE dott. Riccardo, Consigliere Nazionale (6).

Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e foreste.

TASSINARI prof. Giuseppe, Consigliere Nazionale (7).

NANNINI dott. Sergio, Consigliere Nazionale (2).

(1) Dimissionario il 31 ottobre 1939-XVIII.

(2) Nominato con Regio decreto 31 ottobre 1939-XVIII.

(3) Dimissionario il 14 ottobre 1939-XVII.

(4) Istituito il nuovo Sottosegretariato e nominato il Sottosegretario con Regio decreto 18 aprile 1939-XVII.

(5) Nominato Ministro dell'Africa Italiana con Regio decreto 31 ottobre 1939-XVIII.

(6) Nominato con Regio decreto 5 dicembre 1939-XVIII.

(7) Nominato Ministro dell'agricoltura e foreste con Regio decreto 31 ottobre 1939-XVIII.

Sottosegretari di Stato per le comunicazioni.

JANNELLI avv. Mario, Consigliere Nazionale.
DE MARSANICH prof. Augusto, Consigliere Nazionale.
HOST VENTURI Giovanni, Consigliere Nazionale (1).
MARINELLI Giovanni, Consigliere Nazionale (2).

Sottosegretari di Stato per le corporazioni.

RICCI Renato, Consigliere Nazionale (3).
CIANETTI Tullio, Consigliere Nazionale (4).
AMICUCCI dott. Ermanno, Consigliere Nazionale (5).

-
- (1) Nominato Ministro per le comunicazioni con Regio decreto 31 ottobre 1939-XVIII.
 - (2) Nominato con Regio decreto 5 novembre 1939-XVIII.
 - (3) Nominato Ministro per le corporazioni con Regio decreto 31 ottobre 1939-XVIII.
 - (4) Nominato con Regio decreto 22 luglio 1939-XVII.
 - (5) Nominato con Regio decreto 4 novembre 1939-XVIII.

ELENCO DELLE RIUNIONI PLENARIE

I	15 aprile	1939-XVII	. Pag.	1	VI	26 maggio	1939-XVII	. Pag.	109
II	17 aprile	1939-XVII	5	VII	27 maggio	1939-XVII	129
Riunione straordinaria nell'antica Curia					VIII	29 maggio	1939-XVII	145
	Romana - 9 maggio	1939-XVII	25	IX	30 maggio	1939-XVII	189
III	22 maggio	1939-XVII	29	X	19 dicembre	1939-XVIII	269
IV	23 maggio	1939-XVII	57	XI	20 dicembre	1939-XVIII	273
V	25 maggio	1939-XVII	85	XII	21 dicembre	1939-XVIII	305

ELENCO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE

COMMISSIONE DI FINANZA

	Pag.		Pag.
1. Riunione 19 aprile 1939-XVII .	1	11. Riunione (con la Comm. dell'agri-	
2. Riunione 1° maggio 1939-XVII .	5	coltura) 2 giugno 1939-XVII . . .	69
3. Riunione 6 maggio 1939-XVII .	17	12. Riunione 6 giugno 1939-XVII .	77
4. Riunione 10 maggio 1939-XVII .	29	13. Riunione 26 giugno 1939-XVII .	81
5. Riunione 12 maggio 1939-XVII .	37	14. Riunione 27 giugno 1939-XVII .	101
6. Riunione 17 maggio 1939-XVII .	41	15. Riunione 30 giugno 1939-XVII .	105
7. Riunione 23 maggio 1939-XVII .	49	16. Riunione 7 luglio 1939-XVII .	125
8. Riunione 27 maggio 1939-XVII .	53	17. Riunione 11 luglio 1939-XVII .	137
9. Riunione (con la Comm. dei lavori		18. Riunione 8 novembre 1939-XVIII	149
pubbl. e comunicaz.) 1° giugno		19. Riunione 9 novembre 1939-XVIII	169
1939-XVII	57	20. Riunione 5 dicembre 1939-XVIII	189
10. Riunione 2 giugno 1939-XVII .	61	21. Riunione 9 dicembre 1939-XVIII	197

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI

DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

	Pag.		Pag.
1. Riunione 2 maggio 1939-XVII .	1	terni e giustizia) 18 luglio 1939	
2. Riunione 4 maggio 1939-XVII .	9	anno XVII	33
3. Riunione 6 maggio 1939-XVII .	13	7. Riunione 13 novembre 1939-XVIII	41
4. Riunione 3 giugno 1939-XVII .	17	8. Riunione 14 novembre 1939-XVIII	49
5. Riunione 1° luglio 1939-XVII .	25	9. Riunione 20 dicembre 1939-XVIII	57
6. Riunione (con la Comm. affari in-			

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

	Pag.		Pag.
1. Riunione 1° maggio 1939-XVII .	1	8. Riunione (con la Comm. Aff. esteri, Scambi comm.) 18 luglio 1939-XVII	45
2. Riunione 2 maggio 1939-XVII .	9	9. Riunione 18 agosto 1939-XVII .	53
3. Riunione 25 maggio 1939-XVII .	17	10. Riunione 9 novembre 1939-XVIII	57
4. Riunione 1° giugno 1939-XVII .	21	11. Riunione 10 novembre 1939-XVIII	69
5. Riunione 27 giugno 1939-XVII .	29	12. Riunione 1° dicembre 1939-XVIII	97
6. Riunione 30 giugno 1939-XVII .	33		
7. Riunione 18 luglio 1939-XVII .	41		

COMMISSIONE DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

	Pag.		Pag.
1. Riunione 3 maggio 1939-XVII .	1	3. Riunione 17 luglio 1939-XVII .	9
2. Riunione 26 giugno 1939-XVII .	5	4. Riunione 10 novembre 1939-XVIII	13

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

	Pag.		Pag.
1. Riunione 3 maggio 1939-XVII .	1	5. Riunione 30 giugno 1939-XVII .	53
2. Riunione 2 giugno 1939-XVII .	9	6. Riunione 9 novembre 1939-XVIII	85
3. Riunione 12 giugno 1939-XVII .	17	7. Riunione 15 novembre 1939-XVIII	105
4. Riunione 27 giugno 1939-XVII .	49		

COMMISSIONE DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE E DELLA CULTURA POPOLARE

	Pag.		Pag.
1. Riunione 5 maggio 1939-XVII .	1	6. Riunione 6 luglio 1939-XVII .	41
2. Riunione 11 maggio 1939-XVII .	9	7. Riunione 14 novembre 1939-XVIII	45
3. Riunione 5 giugno 1939-XVII .	13	8. Riunione 18 dicembre 1939-XVIII	53
4. Riunione 7 giugno 1939-XVII .	21	9. Riunione 22 dicembre 1939-XVIII	61
5. Riunione 30 giugno 1939-XVII .	29		

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

	Pag.		Pag.
1. Riunione 6 maggio 1939-XVII .	1	6. Riunione 6 luglio 1939-XVII .	29
2. Riunione 8 maggio 1939-XVII .	9	7. Riunione 9 novembre 1939-XVIII	41
3. Riunione 30 maggio 1939-XVII .	13	8. Riunione 10 novembre 1939-XVIII	49
4. Riunione (con la Comm. di finanza)		9. Riunione 18 dicembre 1939-XVIII	57
1° giugno 1939-XVII	17	10. Riunione 20 dicembre 1939-XVIII	61
5. Riunione 5 luglio 1939-XVII .	21		

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

	Pag.		Pag.
1. Riunione 5 maggio 1939-XVII .	1	finanza) 2 giugno 1939-XVII .	21
2. Riunione 15 maggio 1939-XVII .	9	5. Riunione 6 giugno 1939-XVII .	29
3. Riunione 2 giugno 1939-XVII .	13	6. Riunione 13 novembre 1939-XVIII	33
4. Riunione (insieme con la Comm. di		7. Riunione 18 dicembre 1939-XVIII	41

COMMISSIONE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DELL'AUTARCHIA

	Pag.		Pag.
1. Riunione 6 maggio 1939-XVII .	1	6. Riunione 27 giugno 1939-XVII .	33
2. Riunione 8 maggio 1939-XVII .	5	7. Riunione 1° luglio 1939-XVII .	37
3. Riunione 6 giugno 1939-XVII .	13	8. Riunione 3 luglio 1939-XVII .	45
4. Riunione 15 giugno 1939-XVII .	21	9. Riunione 4 luglio 1939-XVII .	53
5. Riunione 16 giugno 1939-XVII .	29	10. Riunione 10 novembre 1939-XVIII	61

ELENCO DELLE COMMISSIONI RIUNITE ⁽¹⁾

- 1° giugno 1939—XVII — Finanza, lavori pubblici e comunicazioni.
2 giugno 1939—XVII — Finanza e Agricoltura.
18 giugno 1939—XVII — Affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale e affari interni e giustizia.
-

(1) I resoconti delle Commissioni riunite sono compresi nella serie delle singole Commissioni che le hanno formate.

DISEGNI DI LEGGE

DISPOSTI NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE

1. - Accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia. — Assemblea plenaria, pag. 2 - 1^a riunione, del 15 aprile 1939-XVII - Approvato per acclamazione - Relaz. del sen. Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo - Oratori: Thaon di Revel Gr. Amm. Paolo, pag. 2 - Suardo, Presidente del Senato, pag. 2.
Camera, n. 110 - Assemblea plenaria - Riunione del 15 aprile 1939-XVII - Approvato per acclamazione.
Legge 16 aprile 1939-XVII, n. 580 (*G. U.* n. 94).
2. - Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. — Comm. di finanza, pag. 1 - 1^a riunione, del 19 aprile 1939-XVII - Relaz. del sen. Bevione - Oratori: Dudan, Sechi, Rota Giuseppe, Leicht.
Camera, n. 41 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 aprile 1939-XVII.
Legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 (*G. U.* n. 96 suppl.).
3. - Autorizzazione della spesa di lire 60 milioni per il completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e per la costruzione della linea di circonvallazione di Alessandria. — Comm. di finanza, pag. 6 - 2^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. De Vito.
Camera, n. 21 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 793 (*G. U.* n. 140).
4. - Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre d'azione. — Comm. di finanza, pag. 5 - 2^a riunione, del 1^o maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Dudan.
Camera, n. 26 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 9 maggio 1939-XVII, n. 700 (*G. U.* n. 117).
5. - Provvedimenti per le aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie. — Comm. di finanza, pagg. 6, 17 - 2^a e 3^a riunione, del 1^o e 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Dudan - Oratori: Raineri e Bevione.
Camera, nn. 30 e 30-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 aprile e 10 maggio 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 795 (*G. U.* n. 140).
6. - Finanziamento del canale demaniale Regina Elena. — Comm. di finanza, pag. 7 - 2^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Sitta - Oratori: Bianchini e Raineri.
Camera nn. 31 e 31-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 aprile e 4 maggio 1939-XVII.

- Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 824 (G. U. n. 143).*
- 7.** - Approvazione del contratto in data 12 febbraio 1939-XVII, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel comune. — Comm. di finanza, pag. 8 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Sitta.
Camera, n. 32 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 744 (G. U. n. 132).
- 8.** - Vendita alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Napoli, a prezzo di favore, di un'area sita in Napoli nel rione Mandracchio. — Comm. di finanza, pag. 8 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Reggio.
Camera, n. 33 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 742 (G. U. n. 132).
- 9.** - Trasferimento alla Società Anonima Porto Industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale. — Comm. di finanza, pag. 8 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Flora.
Camera, n. 34 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 747 (G. U. n. 132).
- 10.** - Riassunzione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 90 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei Conti dal Monte di Pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti. — Comm. di finanza, pagg. 8, 78 - 2^a e 12^a riunione, del 1° maggio e 6 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Sitta - Oratori: Ferretti, Bevione.
Camera, n. 35 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 924 (G. U. n. 156).
- 11.** - Notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette. — Comm. di finanza, pag. 3 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bianchini - Oratore: Ricci.
Camera, n. 36 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 29 maggio 1939-XVII, n. 817 (G. U. n. 142).
- 12.** - Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII dei privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. — Comm. di finanza, pag. 8 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ricci - Oratore: Bevione.
Camera, n. 37 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 29 maggio 1939-XVII, n. 777 (G. U. n. 138).
- 13.** - Cessione al comune di Treviso, a prezzo di favore, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale. — Comm. di finanza, pag. 9 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Miari de Cumani.
Camera, n. 38 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 743 (G. U. n. 132).
- 14.** - Vendita alla Società Anonima Ansaldo, in deroga alle norme regolanti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli. — Comm. di finanza, pag. 9 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Castelli.
Camera, n. 39 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 746 (G. U. n. 132).
- 15.** - Provvedimenti relativi al trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati. — Comm. di finanza, pag. 9 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Raineri - Oratori: Bianchini, D'Amelio, Pozzo, Bevione, Ricci, Sechi, Cini, Dudan.
Camera, n. 40 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 764 (G. U. n. 136).
- 16.** - Estensione di benefici fiscali alle opere occorrenti per variante al piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano in Genova. — Comm. di finanza,

- pag. 10 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII, - Relaz. del sen. Reggio.
- Camera*, n. 43 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 794 (*G. U.* n. 140).
- 17.** - Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di completamento dell'Ospedale civile di Venezia. — Comm. di finanza, pag. 10 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Marcello.
- Camera*, n. 44 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 801 (*G. U.* n. 141).
- 18.** - Autorizzazione a costruire a carico dello Stato l'edificio per il Regio Istituto magistrale di Cosenza ed edifici scolastici in comune di Gallipoli (Lecce). — Comm. di finanza, pag. 10 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Torre.
- Camera*, n. 46 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 779 (*G. U.* n. 139).
- 19.** - Aumento di lire 2.000.000 del limite di impegno stabilito dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, per annualità relative a contributi e sovvenzioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. — Comm. di finanza, pag. 11 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Broccardi.
- Camera*, n. 47 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 800 (*G. U.* n. 141).
- 20.** - Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della fognatura di Cremona. — Comm. di finanza, pag. 11 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Reggio.
- Camera*, n. 48 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 803 (*G. U.* n. 141).
- 21.** - Modifica del termine di decadenza circa il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato normale nei riguardi degli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e delle loro famiglie. — Comm. di finanza, pag. 11 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cogliolo.
- Camera*, n. 59 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 5 maggio 1939-XVII, n. 718 (*G. U.* n. 124).
- 22.** - Autorizzazione della spesa di lire 44 milioni per l'esecuzione di opere stradali straordinarie nell'Italia settentrionale. — Comm. di finanza, pag. 11 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Broccardi.
- Camera*, n. 82 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 802 (*G. U.* n. 141).
- 23.** - Autorizzazione della spesa di 10.000.000 di lire per la costruzione della sede della Facoltà di Ingegneria Mineraria presso la Regia Università di Cagliari. — Comm. di finanza, pag. 12 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Leicht.
- Camera*, n. 83 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 24 agosto 1939-XVII, n. 1360 (*G. U.* n. 223).
- 24.** - Autorizzazione della spesa di lire un milione e 700.000 per opere di edilizia scolastica nel comune di Guidonia Montecelio (Roma). — Comm. di finanza, pag. 12 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferretti.
- Camera*, n. 84 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 780 (*G. U.* n. 139).
- 25.** - Contributo dello Stato nella spesa per il piano di risanamento edilizio nella città di Mantova e norme giuridiche per l'attuazione del piano stesso. — Comm. di finanza, pag. 12 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. De Michelis.
- Camera*, n. 108 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 846 (*G. U.* n. 147).
- 26.** - Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.). —

- Comm. di finanza, pag. 12 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Crespi Silvio.
- Camera*, n. 143 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 760 (*G. U.* n. 135).
- 27.** - Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 200 milioni a lire 300 milioni. — Comm. di finanza, pag. 13 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Crespi Silvio.
- Camera*, n. 144 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 759 (*G. U.* n. 135).
- 28.** - Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Venezia in regione Marghera. — Comm. di finanza, pagina 13 - 2^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Cremonesi.
- Camera*, n. 153 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 813 (*G. U.* n. 142).
- 29.** - Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 1 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relazione del sen. Crispolti - Oratore: De Michelis.
- Camera*, n. 85 - Comm. cultura pop. - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 926 (*G. U.* n. 157).
- 30.** - Modificazioni all'organizzazione dell'Ente Radio Rurale. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 1 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Serpieri - Oratori: Gatti Gerolamo, Belluzzo, Vinassa de Regny.
- Camera*, n. 86 - Comm. cultura pop. - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 881 (*G. U.* n. 151).
- 31.** - Istituzione di una zona industriale cinematografica in Roma. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 2 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. De Michelis.
- Camera*, n. 156 - Comm. cultura pop. - Riunione del 18 aprile 1939-XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 927 (*G. U.* n. 157).
- 32.** - Autorizzazione alla Cassa di Risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio. — Comm. Africa it., p. 1 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Tournon - Oratore: Nicolis Di Robilant.
- Camera*, n. 103 - Comm. Africa it. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 776 (*G. U.* n. 138).
- 33.** - Abrogazione della legge 10 giugno 1937, anno XV, n. 1095, relativa alla conversione in legge nel Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. — Comm. Africa it., pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Venino.
- Camera*, n. 104 - Comm. Africa it. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.
- 34.** - Modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana. — Comm. Africa it., pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Venino - Oratori: Santini, Di Robilant, Bongiovanni.
- Camera*, n. 107 - Comm. Africa it. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 748 (*G. U.* n. 132).
- 35.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938, anno XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari. —

Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 2 - 1^a e 2^a riunione, del 5-11 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Balbino Giuliano - Oratori: Gentile, Cappa, Vinassa de Regny, Cian, Fedele, Versari, Bottai, Ministro educazione nazionale.

Camera, n. 19 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 928 (*G. U.* n. 157).

36. - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 gennaio 1939, anno XVII, n. 173, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 settembre 1938, anno XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 3 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Fedele.

Camera, n. 20 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 929 (*G. U.* n. 157).

37. - Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia Università di Milano, per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche ». — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagg. 3 e 11 - 1^a e 2^a riunione, del 5-11 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Pende - Oratori: Gatti Gerolamo, Versari, Giordano, Vinci, D'Achiardi, Serpieri, Moresco, Bottai, Ministro educazione nazionale.

Camera, n. 64 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 872 (*G. U.* n. 150).

38. - Istituzione di una Facoltà di ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 4 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Vinassa de Regny - Oratori: Orano.

Camera, n. 65 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 830 (*G. U.* n. 143).

39. - Norme per la composizione della Commissione per i libri di testo, istituita con

Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, e le sue attribuzioni. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 4 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del senatore Orano.

Camera, n. 66 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 815 (*G. U.* n. 142).

40. - Durata degli incarichi di insegnamento delle materie per le quali sono previste cattedre di ruolo nei Regi istituti di istruzione media. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 4 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Romano Michele.

Camera, n. 67 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1626 (*G. U.* n. 259).

41. - Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831, e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 5 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relazione del sen. Cian.

Camera, n. 68 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 871 (*G. U.* n. 150).

42. - Istituzione dei Consigli di amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni del Presidente e dei Direttori. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 5 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. San Martino.

Camera, n. 70 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 812 (*G. U.* n. 142).

43. - Nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 5 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. San Martino.

Camera, n. 71 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 867 (*G. U.* n. 150).
- 44.** - Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 5 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Soler - Oratori: Montresor.
Camera, n. 72 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 814 (*G. U.* n. 142).
- 45.** - Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 6 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bodrero - Oratore: Versari.
Camera, n. 161 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 866 (*G. U.* n. 150).
- 46.** - Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate. — Comm. esteri, scambi comm. leg. dog., pagine 1, 9 e 13 - 1^a 2^a e 3^a riunione, del 2-4-6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Marozzo - Oratori: Imperiali, Scialoja, Romano Santi, Giannini, Rolandi Ricci, Brezzi, Orsini Baroni, Majoni.
Camera, n. 23 - Comm. scambi comm. legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 762 (*G. U.* n. 135).
- 47.** - Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 1 - 1^a riunione del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Brezzi - Oratori: Donzelli, Giannini.
Camera, n. 29 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731 (*G. U.* n. 128).
- 48.** - Approvazione dell'accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 12 novembre 1938, per regolare i pagamenti fra l'Italia ed i territori dei Sudeti. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 2 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del senatore Majoni - Oratore: Donzelli.
Camera, n. 79 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 821 (*G. U.* n. 143).
- 49.** - Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 19 gennaio 1939-XVII, concernente l'impianto di linee aeree regolari fra i due Paesi. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 2 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Giannini.
Camera, n. 80 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 822 (*G. U.* n. 143).
- 50.** - Approvazione dell'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1938-XVII. - Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 2 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Majoni - Oratori: Giannini, Donzelli.
Camera, n. 81 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 833 (*G. U.* n. 144).
- 51.** - Approvazione dell'accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note, il 7 febbraio 1939-XVII, fra l'Italia e l'Unione delle repubbliche sovietiche socialiste, intese a modificare l'articolo 3 del Trattato di commercio e navigazione italo-sovietico del 7 febbraio 1924-II. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 3 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Majoni.
Camera, n. 91 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 984 (*G. U.* n. 166).
- 52.** - Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di note, in Roma fra l'Italia e la Francia, il 29 dicembre 1938-XVII, inteso a prorogare al 30 giugno 1939-XVII

- il protocollo addizionale all'Accordo commerciale del 14 aprile 1938-XVI e l'Accordo del 26 luglio 1938-XVI, relativo agli scambi ed ai pagamenti fra l'Italia e le colonie e possedimenti francesi. — Comm. esteri, scambi e dogane, pagg. 3 e 10 - 1^a e 2^a riunione, del 2 e 4 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Pignatti Morano.
- Camera*, n. 94 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 853 (*G. U.* n. 148).
- 53.** - Approvazione dei seguenti atti stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 13 febbraio 1939-XVII: a) Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925-III, con protocollo di firma; b) Accordo in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 3 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Brezzi - Oratori: Cavazzoni, Giannini.
- Camera*, n. 123 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 831 (*G. U.* n. 144).
- 54.** - Approvazione dell'Accordo di carattere commerciale, effettuato mediante scambio di note in Quito, fra l'Italia e l'Equatore, il 23 settembre 1938-XVI. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 4 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Brezzi.
- Camera*, n. 124 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 854 (*G. U.* n. 148).
- 55.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana. (*Iniziato in Senato*). — Comm. Africa it., pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Appiotti - Oratore: Sani.
- Camera*, n. 179 - Comm. Africa it. - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
- Legge* 16 giugno 1939-XVII, n. 1062 (*G. U.* n. 180).
- 56.** - Provvedimenti relativi alla gestione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 1 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Sili.
- Camera*, n. 22 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 804 (*G. U.* n. 141).
- 57.** - Approvazione del piano regolatore del centro della città di Catanzaro e delle relative norme di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 1 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Di Donato.
- Camera*, n. 42 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 962 (*G. U.* n. 162).
- 58.** - Approvazione del piano regolatore di massima della città di La Spezia e della pianura di Migliarina e delle relative norme di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 2 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Soler - Oratori: Lissia, Mazzoccolo, Cozza, Di Donato.
- Camera*, n. 45 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 956 (*G. U.* n. 161).
- 59.** - Integrazione della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati del piano regolatore di Roma. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 3 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Orlando - Oratore: Lissia.
- Camera*, n. 49 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 913 (*G. U.* n. 155).
- 60.** - Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938, anno XVII, n. 2139, recante norme per il

- segnalamento visivo dei velocipedi. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 3 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Graziosi.
- Camera*, n. 56 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 921 (*G. U.* n. 156).
- 61.** - Approvazione del piano regolatore di massima edilizio della città di Napoli e delle relative norme di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 3 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Mazzoccolo - Oratore: Lissia.
- Camera*, n. 109 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 29 maggio 1939-XVII, n. 1208 (*G. U.* n. 200).
- 62.** - Corresponsione di compenso alla Società di Navigazione del Carnaro (Ex « Adria ») per le perdite subite in conseguenza della guerra civile in Spagna. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 4 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Mariotti.
- Camera*, n. 125 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 783 (*G. U.* n. 139).
- 63.** - Approvazione della convenzione con la Regia Azienda Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 4 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Lissia - Oratore: Foschini.
- Camera*, n. 127 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 840 (*G. U.* n. 146).
- 64.** - Limitazione della responsabilità dei proprietari di navi. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 5 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. De Vito.
- Camera*, n. 128 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 868 (*G. U.* n. 150).
- 65.** - Sostituzione del termine stabilito per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 5 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Crispo Moncada - Oratore: Cozza.
- Camera*, n. 129 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 816 (*G. U.* n. 142).
- 66.** - Istituzione di un posto di Direttore Generale presso il Provveditorato al porto di Venezia. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 5 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cozza.
- Camera*, n. 130 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 918 (*G. U.* n. 156).
- 67.** - Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 marzo 1932-X, n. 269, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 5 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Lissia - Oratore: Bonelli.
- Camera*, n. 131 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 880 (*G. U.* n. 151).
- 68.** - Abrogazione delle disposizioni per l'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento spagnolo. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 6 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cattaneo Giovanni.
- Camera*, n. 132 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
- Legge* 25 maggio 1939-XVII, n. 806 (*G. U.* n. 141).

- 69.** - Trattamento di quiescenza al personale della Milizia Portuaria. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 6 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Theodoli.
Camera, n. 133 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 25 maggio 1939-XVII, n. 890 (*G. U.* n. 152).
- 70.** - Sovvenzione d'esercizio per la navigazione sul Lago d'Iseo. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 6 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bonardi - Oratori: Silj, Lissia.
Camera, n. 134 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 25 maggio 1939-XVII, n. 807 (*G. U.* n. 141).
- 71.** - Assegnazione di forza complementare alla Milizia Postelegrafica e indisponibilità del personale dipendente dalla Milizia stessa. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 6 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Lissia - Oratore: De Vito.
Camera, n. 135 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 25 maggio 1939-XVII, n. 919 (*G. U.* n. 156).
- 72.** - Proroga di termini per l'esecuzione di lavori nelle zone colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 7 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Drago.
Camera, n. 147 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 20 aprile 1939, anno XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 845 (*G. U.* n. 147).
- 73.** - Dichiarazione di festa nazionale del giorno 9 maggio, anniversario della fondazione dell'Impero, considerato festivo a tutti gli effetti civili. — Comm. interni e giustizia, pag. 1 - 1^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Celesia - Oratore: Guadagnini.
Camera, n. 61 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.
Legge 5 maggio 1939-XVII, n. 661 (*G. U.* n. 109).
- 74.** - Inclusione di un rappresentante della Unione Fascista fra le famiglie numerose nei Comitati per l'amministrazione degli Enti comunali di assistenza. — Comm. interni e giustizia, pag. 2 - 1^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Fabri - Oratore: Guadagnini.
Camera, n. 73 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 805 (*G. U.* n. 141).
- 75.** - Ricostituzione del comune di Casalvecchio Siculo in provincia di Messina. — Comm. interni e giustizia, pag. 2 - 1^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Barcellona.
Camera, n. 74 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 861 (*G. U.* n. 149).
- 76.** - Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del comune di Pavia e di alcuni comuni circonvicini. — Comm. interni e giustizia, pag. 2 - 1^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Scotti.
Camera, n. 75 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 869 (*G. U.* n. 150).
- 77.** - Ricostituzione del Comune di Roccantica in provincia di Rieti. — Comm. interni e giustizia, pag. 2 - 1^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Padiglione.
Camera, n. 76 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 810 (*G. U.* n. 142).
- 78.** - Istituzione di una « medaglia di onore » per le madri di famiglie numerose. — Comm. interni e giustizia, pag. 2 - 1^a riunione, del 1^o maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Conti Sinibaldi - Oratori: Guadagnini.
Camera, n. 77 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.
Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 917 (*G. U.* n. 156).
- 79.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938,

anno XVI, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. — Comm. interni e giustizia, pag. 2 - 1^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Guaccero - Oratori: Conti Sinibaldi, Valagussa.

Camera, n. 87 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 961 (*G. U.* n. 162).

80. - Ricostituzione della frazione Aymavilles del comune di Villanova Baltea (Aosta) in comune autonomo con denominazione « Aï-mavilla ». — Comm. interni e giustizia, pagina 3 - 1^a riunione, del 1° maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Anselmi.

Camera, n. 88 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 811 (*G. U.* n. 142).

81. - Modificazioni agli articoli 2 e 5 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, recante norme per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV. — Comm. interni e giustizia, pag. 3 - 1^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. D'Ancora.

Camera, n. 58 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 5 maggio 1939-XVII, n. 719 (*G. U.* n. 124).

82. - Incorporazione del reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella Milizia della Strada. — Comm. interni e giustizia, pag. 3 - 1^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Marco Arturo Vicini.

Camera, n. 60 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761 (*G. U.* n. 135).

83. - Obbligatorietà della vaccinazione antiftirica. — Comm. interni e giustizia, pagg. 3,

9 - 1^a e 2^a riunione, del 1°-2 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Valagussa - Oratori: Bastianelli, Gherzi, Felici, Fabri, Conci, Galimberti, Maraviglia, Marracino, Caccianiga, Maragliano, Mormino, Bacci, Guadagnini, Geremicca, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 89 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 891 (*G. U.* n. 152).

84. - Interpretazione autentica dell'articolo 86 del Regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma, approvato con Regio decreto 18 marzo 1926-IV, n. 625, riprodotto nell'articolo 412 del Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629. — Comm. interni e giustizia, pag. 4 - 1^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Mormino.

Camera, n. 90 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 855 (*G. U.* n. 148).

85. - Disposizioni integrative ed applicative del Regio decreto-legge 24 settembre 1936, anno XIV, n. 2121, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare. — Comm. interni e giustizia, pag. 4 - 1^a riunione, del 1° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Moizo.

Camera, n. 99 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1102 (*G. U.* n. 186).

86. - Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici. — Comm. interni e giustizia, pagg. 4, 10 - 1^a e 2^a riunione, del 1° e 2° maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Felici - Oratori: Bastianelli, Conci, Guadagnini, Maragliano, Vicini Marco Arturo, Maraviglia, Guaccero, Gherzi, Casoli, Cagnetta, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, nn. 136 e 136-B - Comm. aff.

interni - Riunioni del 22 aprile e 6 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239 (*G. U.* n. 205).

87. - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939, anno XVII, n. 333, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. — Comm. interni e giustizia, pag. 11 - 2^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Geremicca.

Camera, n. 146 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960 (*G. U.* n. 162).

88. - Organizzazione e svolgimento della « Giornata delle due croci » e della vendita del bollo chiudilettera ». — Comm. interni e giustizia, pag. 12 - 2^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Felici - Oratori: Bastianelli, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 137 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 930 (*G. U.* n. 157).

89. - Soppressione della Università dei calzolari con sede in Tarquinia e devoluzione del suo patrimonio all'Ente comunale di assistenza. — Comm. interni e giustizia, pag. 12 - 2^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bacci.

Camera, n. 138 - Comm. aff. interni - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 922 (*G. U.* n. 156).

90. - Provvedimenti per il finanziamento degli ammassi volontari dei prodotti agricoli. — Comm. dell'agricoltura, pag. 1 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Peglion - Oratori: Sarrocchi, Serpieri.

Camera, n. 149 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 832 (*G. U.* n. 144).

91. - Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità ed all'arte. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 6 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Rubino - Oratori: Bodrero, Belluzzo, Cian, Orano.

Camera, n. 69 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 823 (*G. U.* n. 143).

92. - Approvazione del piano di risanamento edilizio del quartiere di Santa Maria a Bietto in Teramo e norme per la sua attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 9 - 2^a riunione, dell'8 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Colosimo.

Camera, n. 148 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 aprile 1939, anno XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1048 (*G. U.* n. 178).

93. - Costituzione di un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile). — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 9 - 2^a riunione, dell'8 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Nicastro.

Camera, n. 158 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 aprile 1939, anno XVII.

Legge 25 maggio 1939-XVII, n. 841 (*G. U.* n. 146).

94. - Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 10 - 2^a riunione, dell'8 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Lissia.

Camera, n. 157 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 aprile 1939, anno XVII.

Legge 25 maggio 1939-XVII, n. 920 (*G. U.* n. 156).

95. - Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 10 - 2^a riunione, dell'8 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ciano.

— *Camera*, n. 159 — Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 aprile 1939, anno XVII.

Legge 25 maggio 1939-XVII, n. 781 (*G. U.* n. 139).

96. - Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. — *Comm. economia corp. e autarchia*, pag. 2 - 1^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Falck*.

Camera, n. 141 - *Comm. dell'industria* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 825 (*G. U.* n. 143).

97. - Modifica della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento. — *Comm. economia corp. e autarchia*, pagg. 2, 5 - 1^a e 2^a riunione, del 6 e 8 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Trigona - Oratori: Falck, Gatti Salvatore, Arnoni, Lantini, Ministro delle corporazioni*.

Camera, nn. 145 e 145-B - *Comm. dell'industria* - Riunioni del 22 aprile e 12 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701 (*G. U.* n. 274).

98. - Varianti alla tabella A allegata alla legge 1^o giugno 1931-IX, n. 866, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni. — *Comm. forze armate* pag. 1 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Scipioni*.

Camera, n. 23 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1077 (*G. U.* n. 182).

99. - Aggiornamento alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito. — *Comm. forze armate*, pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Graziosi*.

Camera, n. 24 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 985 (*G. U.* n. 166).

100. - Corresponsione delle indennità di accantonamento al personale militare del Re-

gio esercito dislocato in località di montagna ad altitudine non inferiore ai 1000 metri. — *Comm. forze armate*, pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - *Relaz. del senatore Grossi*.

Camera, n. 25 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 974 (*G. U.* n. 164).

101. - Approvazione delle norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. — *Comm. forze armate*, pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Lombard*.

Camera, n. 50 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 899 (*G. U.* n. 154).

102. - Istituzione della « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica ». — *Comm. forze armate*, pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Lombard*.

Camera, n. 51 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 894 (*G. U.* n. 153).

103. - Modificazioni al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. — *Comm. forze armate*, pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Cristoforo Ferrari - Oratore: Tallarigo*.

Camera, n. 52 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 909 (*G. U.* n. 155).

104. - Istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel corpo del genio aeronautico. — *Comm. forze armate*, pag. 3 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939, anno XVII - *Relaz. del sen. Cristoforo Ferrari*.

Camera, n. 53 - *Comm. forze armate* - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900 (*G. U.* n. 154).

105. - Integrazione dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302,

convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 3 - 1^a riunione del 3 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 54 - Comm. forze armate - Riunione, del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 908 (*G. U.* n. 155).

106. - Proroga a tutto l'anno 1939-XVII-XVIII del termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, per la nomina in servizio permanente effettivo di sottotenenti dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria automobilisti. — Comm. forze armate, pag. 4 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cristoforo Ferrari.

Camera, n. 55 - Comm. forze armate - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 910 (*G. U.* n. 155).

107. - Modifiche al Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, relativo al riordinamento dei corpi consultivi della Regio marina. — Comm. forze armate, pag. 4 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relazione del sen. Russo - Oratore: Campioni.

Camera, n. 63 - Comm. forze armate - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 862 (*G. U.* n. 149).

108. - Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938, anno XVII, n. 2095, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 4 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Vacca Maggiolini - Oratori: De Bono, Ferrari Giuseppe Francesco, Zoppi Ottavio.

Camera, n. 98 - Comm. forze armate - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1156 (*G. U.* n. 195).

109. - Estensione agli aventi diritto dei militari ed assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero delle norme del Regio de-

creto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari e assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana. — Comm. forze armate, pag. 6 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del senatore Sani.

Camera, n. 100 - Comm. forze armate - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1427 (*G. U.* n. 232).

110. - Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939, anno XVII, n. 312, che reca varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 6 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Marinetti - Oratori: Tallarigo, De Bono, Ferrari Francesco Giuseppe.

Camera, n. 102 - Comm. forze armate - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157 (*G. U.* n. 195).

111. - Disposizioni relative al pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in danaro. — Comm. dell'agricoltura, pag. 2 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relazione del sen. Bennicelli - Oratori: De Capitani d'Arzago, Rota Francesco, Farina Mattia, Serpieri, Prampolini.

Camera, n. 140 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895 (*G. U.* n. 153).

112 e 112-b. - Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale. — Comm. dell'agricoltura, pagg. 3 e 9 - 1^a e 2^a riunione, del 5-15 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Strampelli - Oratori: Rota Francesco, Di Frassineto, De Capitani d'Arzago, Spada Potenziani, Rossoni, *Ministro dell'agricoltura e foreste.*

Camera, n. 150 e 150-B - Comm. dell'agricoltura - Riunioni del 22 aprile e del 10 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 986 (*G. U.* n. 166).

113. - Provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina. —

Comm. dell'agricoltura, pag. 4 - 1^a riunione, del 5 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Di Frassineto, Tosti di Valminuta, Todaro, Rossoni, *Ministro dell'agricoltura e foreste*.

Camera, n. 151 - Comm. dell'agricoltura - 1^a riunione, del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745 (*G. U.* n. 132).

- 114.** - Tutela delle cose d'interesse artistico o storico. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagg. 7, 12 - 1^a e 2^a riunione, del 5 e 11 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. San Martino - Oratori: Orano, Soler, Giuliano Balbino, Di Marzo, Fedele, Belluzzo, Bottai, *Ministro dell'educazione nazionale*.

Camera, n. 154 - Comm. educazione naz. Riunione del 22 aprile 1939-XVII.

Legge 1^o giugno 1939-XVII, n. 1089 (*G. U.* n. 184).

- 115.** - Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 10 - 2^a riunione, dell'8 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ciruolo - Oratori: Ciano, Bonardi, Theodoli, De Vito, Lissia.

Camera, n. 162 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 aprile 1939, anno XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1045 (*G. U.* n. 177).

- 116.** - Riduzione dell'assegno di sede al personale femminile delle scuole italiane all'estero. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 4 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Visconti di Modrone - Oratori: Donzelli, Crespi Silvio, Cavazzoni, Pittacco.

Camera, n. 92 - Comm. aff. esteri - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 792 (*G. U.* n. 140).

- 117.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, concernente l'istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 4 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Rolandi Ricci.

Camera, n. 93 - Comm. aff. esteri - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 965 (*G. U.* n. 163).

- 118.** - Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi uffici diplomatici e consolari in sedi transoceaniche. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 4 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. De Martino Giacomo.

Camera, n. 96 - Comm. aff. esteri - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 809 (*G. U.* n. 142).

- 119.** - Modifica dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 4 - 1^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. De Martino Giacomo - Oratore: Giannini.

Camera, n. 97 - Comm. aff. esteri - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 791 (*G. U.* n. 140).

- 120.** - Provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria). — Comm. di finanza, pag. 17 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Raineri, Bevione.

Camera, n. 27 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.

Legge 9 maggio 1939-XVII, n. 775 (*G. U.* n. 138).

- 121.** - Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in « Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ». — Comm. di finanza, pagg. 18, 30 - 3^a e 4^a riunione, del 6 e 10 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Raineri - Oratore: Bevione.

Camera, nn. 62 e 62-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18, 25 aprile e 12 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968 (*G. U.* n. 163).

- 122.** - Approvazione della Convenzione concernente l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria con protocollo finale e scambio di Note: Atti stipulati in

Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938-XVII. — Comm. di finanza, pag. 18 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Martin Franklin.

Camera, n. 95 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 932 (*G. U.* n. 157).

123. - Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702. — Comm. di finanza, pagg. 19, 31, 42 - 3^a, 4^a e 6^a riunione, del 6, 10 e 17 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Libertini Pasquale - Oratori: Bevione, Bongiovanni, Martin Franklin, Raineri, Broccardi.

Camera, nn. 106 e 106-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18, 25 aprile e 12 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1331 (*G. U.* n. 219).

124. - Approvazione della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, con protocollo finale e dichiarazione: Atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938. — Comm. di finanza, pag. 19 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Sandicchi.

Camera, n. 122 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.

Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 953 (*G. U.* n. 161).

125. - Approvazione della Convenzione con la Società di navigazione « Istria-Trieste » per i servizi sovvenzionati del gruppo *F* (Trieste). — Comm. di finanza, pag. 20 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cini.

Camera, n. 126 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 949 (*G. U.* n. 160).

126. - Partecipazione azionaria del Regio demanio per la gestione della Società Anonima Cinecittà. — Comm. di finanza, pag. 20

- 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Conti - Oratori: Martin Franklin, Sechi, Bevione, Bongiovanni.

Camera, n. 39 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 774 (*G. U.* n. 138).

127. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. — Comm. di finanza, pagg. 21, 78 - 3^a e 12^a riunione, del 6 maggio e 6 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Scialoja - Oratori: Bevione, Zupelli, Pozzo, Flora, Ferretti, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 164 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155 (*G. U.* n. 195).

128. - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico. — Comm. di finanza pag. 22 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Nucci.

Camera, n. 166 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973 (*G. U.* n. 164).

129. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti. — Comm. di finanza, pag. 23 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Flora.

Camera, n. 169 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 25 aprile 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 912 (*G. U.* n. 155).

130. - Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco. — Comm. di finanza, pag. 23 - 3^a riunione, del 6 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Pozzo.

- Camera*, n. 152 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 765 (*G. U.* n. 136).
- 131.** - Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. — Comm. economia corp. e autarchia, pagg. 3, 6 - 1^a e 2^a riunione, del 6 e 8 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Gatti Salvatore - Oratori: Santoro, Martin Franklin, Gai, Appiani, Raimondi, Lantini, *Minisrto delle corporazioni*.
- Camera*, nn. 142 e 142-B - Comm. dell'industria - Riunioni del 22 aprile e 12 maggio 1939-XVII.
- Legge* 1^o giugno 1939-XVII, n. 1012 (*G. U.* n. 171).
- 132.** - Provvedimenti, in materia di giustizia penale e finanziaria, a favore dei Legionari reduci dalla Spagna. — Comm. interni e giustizia, pag. 12 - 2^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Campolongo - Oratore: Conti Sinibaldi.
- Camera*, n. 17 - Comm. della giustizia - Riunione del 26 aprile 1939-XVII.
- Legge* 22 maggio 1939-XVII, n. 736 (*G. U.* n. 130).
- 133.** - Modificazioni alle disposizioni concernenti la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti. — Comm. interni e giustizia, pag. 13 - 2^a riunione, del 2 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cogliolo - Oratori: Giampietro, Conci, Felici, Maraviglia.
- Camera*, n. 160 - Comm. della giustizia - Riunione del 26 aprile 1939-XVII.
- Legge* 5 maggio 1939-XVII, n. 660 (*G. U.* n. 109).
- 134.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, relativo all'ordinamento del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana. — Comm. Africa it., pag. 2 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bongiovanni - Oratori: Faina, Tournon, Gasparini, De Cillis, Millosevich.
- Camera*, n. 155 - Comm. Africa it. - Riunioni del 20 e 26 aprile 1939-XVII.
- Legge* 19 maggio 1939-XVII, n. 737 (*G. U.* n. 130).
- 135.** - Conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Alfredo Guzzoni. — Comm. forze armate, pag. 6 - 1^a riunione, del 3 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ago.
- Camera*, n. 170 - Comm. forze armate - Riunione del 28 aprile 1939-XVII.
- Legge* 15 maggio 1939-XVII, n. 778 (*G. U.* n. 139).
- 136.** - Modifiche al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni. — Comm. di finanza, pagg. 24, 29 - 3^a e 4^a riunione, del 6 e 10 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Sitta - Oratori: Castelli, Bevione.
- Camera*, n. 78 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 18 e 25 aprile 1939-XVII.
- Legge* 16 giugno 1939-XVII, n. 942 (*G. U.* n. 159).
- 137.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria, pag. 4 - 3^a riunione, del 22 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Vinassa de Regny, pag. 36 - Bennicelli, pag. 39 - Rossoni, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, pag. 41.
- Camera*, n. 12 - Assemblea plenaria - Riunione del 2 maggio 1939-XVII.
- Legge* 16 giugno 1939-XVII, n. 848 (*G. U.* n. 147).
- 138.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 592, riguardante la concessione di agevolzze daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e alla agricoltura. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 18 - 4^a riunione del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Donzelli - Oratori: Giannini, Baccelli.
- Camera*, n. 174 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 4 maggio 1939-XVII.
- Legge* 16 giugno 1939-XVII, n. 967 (*G. U.* n. 163).
- 139.** - Conversione in legge del Regio decreto-

legge 27 marzo 1939-XVII, n. 593, concernente la importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 18 - 4ª riunione, del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Marozzi.

Camera, n. 175 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 4 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1007 (*G. U.* n. 170).

140. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, concernente modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 18 - 4ª riunione, del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Brezzi - Oratore: Giannini.

Camera, n. 176 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 4 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 966 (*G. U.* n. 163).

141. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1939-XVII, n. 604, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39, anno XVII. — Comm. di finanza, pag. 32 - 4ª riunione, del 10 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Maraviglia.

Camera, n. 177 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 4 maggio 1939-XVII.

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 911 (*G. U.* n. 155).

142. - Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni. — Comm. riunite di finanza e dell'agricoltura, pag. 70 - 11ª e 4ª riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Raineri - Oratori: Rota Francesco, Serpieri, Martin Franklin, Sarrocchi.

Camera, nn. 178 e 178-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 4 maggio e 15 giugno 1939-XVII - Approvato, 15 giugno 1939-XVII - Discusso, 4 maggio e 15 giugno 1939-XVII.

Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976 (*G. U.* n. 164).

143. - Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria, pag. 44 - 3ª riunione, del 22 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Leicht - Oratori: Occhini, Bottai, *Ministro dell'educazione nazionale*, pag. 48.

Camera, n. 5 - Assemblea plenaria - Riunioni del 2 e 3 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 849 (*G. U.* n. 147).

144. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria. — Comm. riunite di finanza, pag. 32 e dell'agricoltura, pag. 69 - Riunioni, del 10 maggio e 2 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Bevione, Raineri, Martin Franklin.

Camera, n. 163 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 25 aprile e 4 maggio 1939, anno XVII.

Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 916 (*G. U.* n. 155).

145. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, concernente il termine per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali. — Comm. di finanza, pag. 32 - 4ª riunione, del 10 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Piola Caselli.

Camera, n. 173 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 5 maggio 1939-XVII.

Legge 29 maggio 1939-XVII, n. 870 (*G. U.* n. 150).

146. - Convalidazione del Regio decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 605, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39. — Comm. di finanza, pag. 37 - 5ª riunione, del 12 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Rebaudengo.

Camera, n. 172 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 5 maggio 1939-XVII.

Legge 1º giugno 1939-XVII, n. 914 (*G. U.* n. 155).

147. - Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 4ª riunione, del 23 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Facchinetti - Oratori: Giampietro, pag. 71 - Facchinetti, relatore, pagina 76 - Solmi, *Ministro di grazia e giustizia*, pag. 76.

Camera, n. 2 - Assemblea plenaria - Riunioni del 3 e 4 maggio 1939-XVII.

Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 818 (*G. U.* n. 142).

148. - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 6ª e 7ª riunione, del 26 e 27 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Trigona - Oratori: Bennicelli, pag. 123 - Sechi, pag. 124 - Ricci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, pag. 130.

Camera, n. 13 - Assemblea plenaria - Riunioni del 4 e 5 maggio 1939-XVII.

Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 819 (*G. U.* n. 142).

149. - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 4ª riunione, del 23 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Reggio - Oratori: Ricci Federico, pag. 58 - Martin Franklin, pag. 62 - Reggio, relatore, pag. 64 - Cobolli Gigli, *Ministro dei lavori pubblici*, pag. 65.

Camera, n. 7 - Assemblea plenaria - Riunione del 3 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847 (*G. U.* n. 147).

150. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 8ª riunione, del 29 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratore: Ferrari Cristoforo, relatore, pag. 181 - Valle, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, pag. 182.

Camera, n. 11 - Assemblea plenaria - Riunione del 5 maggio 1939-XVII.

Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 827 (*G. U.* n. 143).

151. - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 3 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 8ª riunione, del 29 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Rota Giuseppe - Oratori: Ducci, pagina 171 - Rota Giuseppe, relatore, pag. 175 - Cavagnari, *Sottosegretario di Stato per la marina*, pag. 175.

Camera, n. 10 - Assemblea plenaria - Riunioni del 5 e 10 maggio 1939-XVII.

Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 826 (*G. U.* n. 143).

152. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 5ª riunione, del 25 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bongiovanni - Oratori: Grazioli, pag. 86 - Teruzzi, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, pag. 88.

Camera, n. 4 - Assemblea plenaria - Riunione del 10 maggio 1939-XVII.

Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 879 (*G. U.* n. 150).

153. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 7ª riunione, del 27 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratori: Maraviglia, relatore, pag. 133 - Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, pag. 136.

Camera, n. 6 - Assemblea plenaria - Riunioni del 10 e 11 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851 (*G. U.* n. 147).

154. - Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 5ª riunione, del 25 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Piola Caselli - Oratori: Felici, pag. 94 - Visconti di Modrone, pag. 99 - Alfieri, *Ministro della cultura popolare*, pag. 100.

Camera, n. 14 - Assemblea plenaria - Riunione del 12 maggio 1939-XVII.

Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 828 (*G. U.* n. 143).

- 155.** - Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 6ª riunione, del 26 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Conti - Oratori: Bianchini, pag. 110 - Martin Franklin, pag. 114 - Guarneri, *Ministro degli scambi e delle valute*, pag. 114.
Camera, n. 15 - Assemblea plenaria - Riunioni dell'11 e 12 maggio 1939-XVII.
Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 829 (*G. U.* n. 143).
- 156.** - Sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici. (Di iniziativa del sen. Vicini Marco Arturo ed altri - Esame preliminare). — Comm. di finanza, pagg. 5, 42, 49 - 2ª, 6ª e 7ª riunione, del 1°, 17 e 23 maggio 1939-XVII - Oratori: Vicini Marco Arturo, Dudan, Castelli, Bevione, Martin Franklin, Raineri Torre, Romano Santi, Sandicchi, Romano Michele, Ferrari Cristoforo, D'Amelio, Maraviglia, De Vito.
Camera, n. 230 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.
Legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782 (*G. U.* n. 139).
- 157.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 8ª riunione, del 23 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Giuria - Oratori: Sani, pag. 165 - Giuria, relatore, pag. 168 - Pariani, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, pag. 168.
Camera, n. 9 - Assemblea plenaria - Riunione del 16 maggio 1939-XVII.
Legge 5 giugno 1939-XVII, n. 820 (*G. U.* n. 142).
- 158.** - Modificazioni all'ordinamento giudiziario. — Assemblea plenaria, pag. 10 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Maraviglia.
Camera, n. 18 - Assemblea plenaria - Riunione del 17 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 892 (*G. U.* n. 152).
- 159.** - Conversione in legge con approvazione complessiva dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti emanati fino alla data anzidetta per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Assemblea plenaria - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Berio - Oratori: Bongiovanni, pag. 253 - Berio, relatore, pag. 254 - Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, pag. 256.
Camera, n. 57 - Assemblea plenaria - Riunione del 17 maggio 1939-XVII.
Legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 (*G. U.* n. 131).
- 160.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 8ª riunione, del 29 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. De Vito - Oratori: Brezzi, pag. 146 - Banelli, pag. 153 - De Vito, relatore, pagina 154 - Benni, *Ministro delle comunicazioni*, pag. 154.
Camera, n. 8 - Assemblea plenaria - Riunione del 16 e 17 maggio 1939-XVII.
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878 (*G. U.* n. 150).
- 161.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Aldrovandi Marescotti - Oratore: Suardo, *Presidente del Senato*, pagina 190.
Camera, n. 3 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 850 (*G. U.* n. 147).
- 162.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 581, riguardante modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 19 - 4ª riunione, del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Cavazzoni.
Camera, n. 167 - Comm. scambi comm. e

legislaz. dog. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 979 (*G. U.* n. 165).

163. - Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma il 14 marzo 1939-XVII, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, inteso a modificare l'Accordo commerciale italo-britannico del 18 marzo 1938-XVI. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 19 - 4^a riunione del 3 giugno 1939-XVII - Relazione del sen. Imperiali.

Camera, n. 188 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione, del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1143 (*G. U.* n. 192).

164. - Approvazione del Protocollo addizionale all'Accordo italo-ungherese del 19 novembre 1937-XVI che regola i pagamenti relativi agli scambi commerciali: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 16 febbraio 1939. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 19 - 4^a riunione, del 3 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Majoni.

Camera, n. 189 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1047 (*G. U.* n. 178).

165. - Approvazione della Convenzione economico-doganale-valutaria, stipulata in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 20 - 4^a riunione del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Pitacco.

Camera, n. 200 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046 (*G. U.* n. 178).

166. - Conferimento di diplomi di benemerenzza e istituzione della Stella al merito della scuola. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 14 - 3^a riunione, del 5 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Orano - Oratori: Galli, Fedele, Giuliano Balbino, Soler, Leicht, De Michelis.

Camera, n. 208 - Comm. educazione naz. - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975 (*G. U.* n. 164).

167. - Provvedimenti integrativi delle norme per l'attuazione del piano regolatore di risanamento del centro urbano della città di Voghera (Pavia). — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 13 - 3^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Soler - Oratore: Lissia.

Camera, n. 180 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1017 (*G. U.* n. 173).

168. - Costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri e sistemazione economica di alcune cooperative edilizie fra il personale ferroviario. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 14 - 3^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ciano.

Camera, n. 222 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931 (*G. U.* n. 157).

169. - Approvazione del piano regolatore della zona del piazzale della Vittoria in Forlì ed estensione a detto piano delle disposizioni di cui alla legge 17 dicembre 1931-X, n. 1723, concernente il piano regolatore di Forlì. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 14 - 3^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Orlando - Oratore: Lissia.

Camera, n. 224 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1000 (*G. U.* n. 168).

170. - Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 15 - 3^a riunione, del 30 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Mazzoccolo - Oratore: Lissia.

Camera, n. 229 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939, anno XVII.

Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 915 (*G. U.* n. 155).

- 171.** - Assegnazione di lire 53.000.000 per l'impianto di un cavo telefonico telegrafico sottomarino fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana. — Commissioni riunite di finanza, pag. 57, lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 1° giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Romei Longhena - Oratore: De Vito.
Camera, n. 194 - Commissioni riunite, bilancio, lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 999 (*G. U.* n. 168).
- 172.** - Agevolazioni tributarie per l'automobilismo industriale. — Comm. di finanza, pagina 61 - 10ª riunione, del 2 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Bianchini - Oratori: Zupelli, Broccardi, Bevione.
Camera, n. 195 - Commissioni riunite, bilancio, lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 969 (*G. U.* n. 163).
- 173.** - Autorizzazione di spesa per lavori di sistemazione dei porti di Bari e di Brindisi. — Comm. di finanza, pagg. 53 e 62 - 8ª 10ª riunione, del 27 maggio e 2 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Reggio - Oratori: Castelli, Bevione, Sechi.
Camera, n. 225 - Commissioni riunite, bilancio, lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 955 (*G. U.* n. 161).
- 174.** - Protezione delle bellezze naturali. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 15 - 3ª riunione, del 5 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. San Martino - Oratori: Orano, Moresco, Vinassa de Regny, Soler, Venturi, Giovara, Nunziante, Belluzzo, Leicht.
Camera, n. 221 - Comm. educazione naz. - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497 (*G. U.* n. 241).
- 175.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Assemblea plenaria - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bevione - Oratori: Ricci Federico, pagina 191, Thaon di Revel, Ministro delle finanze, pag. 198.
Camera, n. 1 - Assemblea plenaria - Riunioni del 22 e 23 maggio 1939-XVII.
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 877 (*G. U.* n. 150).
- 176.** - Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. — Comm. di finanza, pag. 62 - 10ª riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Federico Ricci.
Camera, n. 196 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1035 (*G. U.* n. 177).
- 177.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1939-XVII, n. 651, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania. — Comm. di finanza, pag. 54 - 8ª riunione, del 27 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Zupelli.
Camera, n. 181 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 923 (*G. U.* n. 156).
- 178.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 641, riguardante proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta. — Comm. di finanza, pag. 54 - 8ª riunione, del 27 maggio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Dudan.
Camera, n. 190 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 939 (*G. U.* n. 158).
- 179.** - Assegnazione straordinaria di lire 5 milioni a favore della Regia Università di Genova per la costruzione delle nuove sedi delle cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 17 - 3ª riunione, del 5 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Giordano - Oratore: Moresco.
Camera, n. 209 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.

- Legge* 22 giugno 1939-XVII, n. 1013 (*G. U.* n. 171).
- 180.** - Contributo a favore dell'Istituto Italiano di studi legislativi con sede in Roma. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 17 - 3^a riunione, del 5 giugno 1939-XVII - Relazione del sen. Di Marzo.
Camera, n. 210 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 992 (*G. U.* n. 167).
- 181.** - Esenzioni tributarie a favore della fondazione del « Vittoriale degli Italiani ». — Comm. di finanza, pag. 63 - 10^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Baccelli.
Camera, n. 216 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 937 (*G. U.* n. 158).
- 182.** - Costituzione di un ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. — Comm. di finanza, pag. 63 - 10^a riunione, del 2 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Bevione - Oratore: Broccardi.
Camera, n. 223 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110 (*G. U.* n. 187).
- 183.** - Continuazione delle attività per la battaglia del grano. — Comm. dell'agricoltura, pagg. 15, 29 - 3^a e 4^a riunione del 2 e 6 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Todaro - Oratori: Bennicelli, Strampelli, Di Frassineto, Marozzi, Marescalchi, Serpieri, Rossoni, *Ministro dell'agricoltura e foreste*.
Camera, n. 165 - Comm. gen. bilancio e agricoltura - Riunione del 23 maggio 1939, anno XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951 (*G. U.* n. 160).
- 184.** - Provvedimenti finanziari per la bonifica e l'irrigazione. — Comm. dell'agricoltura, pag. 13 - 3^a riunione, del 2 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Serpieri - Oratori: Farina Mattia, Di Frassineto, Rota Francesco, Tassinari, *Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*.
Camera, n. 201 - Comm. del bilancio e
- agricoltura - Riunione del 23 maggio 1939, anno XVII.
Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002 (*G. U.* n. 169).
- 185.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938, anno XVI. — Assemblea plenaria, pag. 286 - 11^a riunione, del 20 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Scialoja.
Camera, n. 16 - Assemblea plenaria - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.
- 186.** - Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36. — Assemblea plenaria, pag. 212 - 9^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Scialoja.
Camera, n. 111 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1536 (*G. U.* n. 246).
- 187.** - Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36. — Assemblea plenaria, pag. 214 - 9^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Scialoja.
Camera, n. 112 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1537 (*G. U.* n. 246).
- 188.** - Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36. — Assemblea plenaria, pag. 216 - 9^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Scialoja.
Camera, n. 113 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1535 (*G. U.* n. 246).
- 189.** - Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33. — Assemblea plenaria, pag. 218 - 9^a riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Martin Franklin.
Camera, n. 114 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1518 (*G. U.* n. 244).

- 190.** - Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 - Assemblea plenaria, pag. 223 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Martin Franklin.
Camera, n. 115 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1519 (G. U. n. 244).
- 191.** - Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 - Assemblea plenaria, pag. 229 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Burzagli.
Camera, n. 116 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1533 (G. U. n. 246).
- 192.** - Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34. — Assemblea plenaria, pag. 233 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Burzagli.
Camera n. 117 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1534 (G. U. n. 246).
- 193.** - Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33. — Assemblea plenaria, pag. 231 - Relaz. del sen. Broccardi.
Camera, n. 118 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1525 (G. U. n. 245).
- 194.** - Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34. — Assemblea plenaria, pag. 240 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Broccardi.
Camera, n. 119 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1526 (G. U. n. 245).
- 195.** - Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33. — Assemblea plenaria, pag. 244 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferretti.
Camera, n. 120 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1527 (G. U. n. 245).
- 196.** - Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34. — Assemblea plenaria, pag. 248 - 9ª riunione, del 30 maggio 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferretti.
Camera, n. 121 - Assemblea plenaria - Riunione del 22 maggio 1939-XVII.
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1528 (G. U. n. 245).
- 197.** - Modificazione all'articolo 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, per quanto riguarda il termine per la presentazione alle Assemblee legislative dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. — Comm. interni e giustizia, pag. 21 - 4ª riunione, del 1º giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Facchinetti - Oratori: Guadagnini, Maraviglia.
Camera, n. 215 - Comm. della giustizia - Riunione del 26 maggio 1939-XVII.
Legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860 (G. U. n. 149).
- 198.** - Provvedimenti contro l'urbanesimo. — Comm. interni e giustizia, pag. 22 - 4ª riunione, del 1º giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratori: Padiglione, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, Cagnetta, De Ruggiero, Guadagnini, Giampietro, Pujia.
Camera, n. 220 e 220-B - Comm. aff. interni - Riunioni del 25 maggio-14 giugno 1939-XVII.
Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092 (G. U. n. 185).
- 199.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, che autorizza il Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per L. 1.130.000.000. — Comm. di finanza, pag. 64 - 10ª riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.
Camera, n. 184 - Commissioni riunite del bilancio e forze armate - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.
Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1171 (G. U. n. 196).
- 200.** - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di diversi Ministeri nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri provvedimenti di carattere finan-

ziario. — Comm. di finanza, pagg. 64 e 77 - 10^a e 12^a riunione, del 2 e 6 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Bianchini - Oratori: Bevione, Raineri, Sitta, Martin Franklin, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 198 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.

Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808 (*G. U.* n. 141).

201. - Ampliamento dell'organico della Milizia della strada. — Comm. di finanza, pag. 66 - 10^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferretti - Oratori: Zupelli, Torre, Bevione, Martin-Franklin, Sechi.

Camera, n. 207 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 954 (*G. U.* n. 161).

202. - Soppressione del Comitato permanente del grano e attribuzione alla Corporazione dei cereali del compito di dare parere sulla determinazione del prezzo del grano. — Comm. dell'agricoltura, pag. 17 - 3^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Marescalchi.

Camera, n. 228 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 950 (*G. U.* n. 160).

203. - Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. — Comm. dell'agricoltura, pag. 17 - 3^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Faina.

Camera, n. 226 e 226-B - Comm. dell'agricoltura - Riunioni del 25 maggio-13 giugno 1939-XVII.

Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008 (*G. U.* n. 170).

204. - Modifiche ed integrazioni al Titolo I e al Titolo II del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la Legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonchè alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937,

anno XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623. — Comm. dell'agricoltura, pag. 18 - 3^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Menozzi.

Camera, n. 213 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1222 (*G. U.* n. 202).

205. - Indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità. — Comm. forze armate, pag. 9 - 2^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 192 - Comm. forze armate - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1169 (*G. U.* n. 196).

206. - Ammissione in servizio di carriera nella Regia aeronautica di avieri scelti e primi avieri specialisti ed aiuto specialisti. — Comm. forze armate, pag. 10 - 2^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Cristoforo Ferrari.

Camera, n. 193 - Comm. forze armate - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1176 (*G. U.* n. 197).

207. - Corresponsione, a favore delle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero, della indennità di entrata in campagna, della indennità giornaliera e del premio di terminata missione. — Comm. forze armate, pag. 10 - 2^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Amantea - Oratori: Valli, Ferrari Giuseppe Francesco.

Camera, n. 182 - Comm. forze armate - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1177 (*G. U.* n. 197).

208. - Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pagg. 11 e 18 - 2^a e 3^a riunione, del 2-12 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Tallarigo - Oratori: Ferrari Giuseppe Francesco, De Bono, Zoppi Gaetano, Scipioni, Bobbio.

Camera, n. 168-168-b - Comm. forze ar-

mate - Riunioni del 25 maggio-15 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1081 (*G. U.* n. 182).

209. - Proroga dell'obbligo dell'autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti di capitale ed alla emissione di obbligazioni per importi superiori al milione di lire. — *Comm. economia corp. e autarchia*, pag. 14 - 3^a riunione, del 6 giugno 1939, anno XVII - *Relaz. del sen. Petrillo* - *Oratore: Gatti Salvatore*.

Camera, n. 204 - *Comm. dell'industria* - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 938 (*G. U.* n. 158).

210. - Requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo. — *Comm. economia corp. e autarchia*, pag. 15 - 3^a riunione, del 6 giugno 1939, anno XVII - *Relaz. del sen. Santoro* - *Oratori: Sitta, Fagiolari, Giacchino, Gatti Salvatore, Martin Franklin, Di Lella*.

Camera, n. 217 - *Comm. dell'industria* - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1231 (*G. U.* n. 204).

211. - Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. — *Comm. interni e giustizia*, pag. 24 - 4^a riunione, del 1^o giugno 1939-XVII - *Relaz. del sen. Celesia* - *Oratori: Padiglione, Guadagnini, Raimondi, De Ruggiero, Scavonetti, Maraviglia, Buffarini Guidi, Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 219 - *Commissioni riunite, interni, giustizia, professioni e arti* - Riunione del 26 maggio 1939-XVII.

Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054 (*G. U.* n. 179).

212. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria. — *Comm. economia corp. e autarchia*, pagg. 17, 21 e 29 - 3^a, 4^a e 5^a riunione, del 6, 15 e 16 giugno 1939-XVII - *Relaz. del sen. Gatti Salvatore* - *Oratori:*

Sitta, Martin-Franklin, Fagiolari, Giacchino, Rota Francesco, Gai, Brezzi, Donzelli, Lantini, *Ministro delle corporazioni*.

Camera, n. 227 - *Commissioni riunite, bilancio, industria e agricoltura* - Riunione del 25 maggio 1939-XVII.

Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272 (*G. U.* n. 209).

213. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano. — *Comm. di finanza*, pagg. 79, 108, 125 e 137 - 12^a, 15^a, 16^a e 17^a riunione, del 6 e 30 giugno, 7 e 11 luglio 1939-XVII - *Relaz. del sen. Scialoja* - *Oratori: Bevione, Sechi, De Michelis, Ronga, Broccardi, Sandicchi, D'Amelio, De Vito, Facchinetti, Maraviglia, Sitta, Cogliolo, Crespi Silvio, Dudan, Carapelle, Ricci Federico, Bongiovanni, Baccelli, Miari de Cumani, Thaon di Revel, Ministro delle finanze*.

Camera, nn. 218 e 218-B - *Comm. gen. del bilancio* - Riunioni del 23 maggio-25 maggio-26 maggio-19 luglio 1939-XVII.

Legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249 (*G. U.* n. 206).

214. - Modifiche agli articoli 70 e 100 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. — *Comm. di finanza*, pag. 67 - 10^a riunione, del 2 giugno 1939-XVII - *Relaz. del senatore Flora*.

Camera, n. 197 - *Comm. del bilancio* - Riunione del 23 maggio 1939-XVII.

Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901 (*G. U.* n. 154).

215. - Approvazione dell'Accordo internazionale stipulato in Bucarest il 1^o marzo 1939, concernente l'entrata della Germania nella Commissione Europea del Danubio e l'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938. — *Comm. affari esteri, scambi comm. leg. dog.*, pag. 20 - 4^a riunione, del 3 giugno 1939-XVII - *Relaz. del sen. Majoni*.

Camera, n. 187 - *Comm. affari esteri* - Riunione del 27 maggio 1939-XVII.

- Legge* 6 giugno 1939-VII, n. 1137 (*G. U.* n. 191).
- 216.** - Maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia. — Comm. affari esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 20 - 4ª riunione, del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Visconti di Modrone - Oratore: Donzelli.
Camera, n. 186 - Comm. affari esteri - Riunione del 27 maggio 1939-XVII.
Legge 15 maggio 1939-XVII, n. 998 (*G. U.* n. 168).
- 217.** - Approvazione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939-XVII. — Comm. affari esteri, scambi comm. leg. dog., pag. 21 - 4ª riunione, del 3 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. De Martino Giacomo.
Camera, n. 185 - Comm. affari esteri - Riunione del 27 maggio 1939-XVII.
Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1320 (*G. U.* n. 217).
- 218.** - Aumento di un posto di addetto stampa all'estero. — Comm. Educ. naz. cult. pop., pag. 18 - 3ª riunione, del 5 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Oriolo.
Camera, n. 205 - Comm. cultura popolare - Riunione del 29 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1022 (*G. U.* n. 174).
- 219.** - Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagina 18 - 3ª riunione, del 5 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Curatulo.
Camera, n. 206 - Comm. cultura pop. - Riunione del 29 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1112 (*G. U.* n. 187).
- 220.** - Disciplina degli affittacamere. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 18 - 3ª riunione, del 5 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Crespi Mario.
Camera, n. 211 - Comm. cultura pop. - Riunione del 29 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111 (*G. U.* n. 187).
- 221.** - Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 19 - 3ª riunione, del 5 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Piola Caselli - Oratori: Soler, San Martino, Fioretti, Vinassa de Regny.
Camera, n. 212 - Comm. cultura pop. - Riunione del 29 maggio 1939-XVII.
Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1021 (*G. U.* n. 174).
- 222.** - Disciplina dell'uso della sigla « E 42 ». — Comm. economia corp. e autarchia, pagina 16 - 3ª riunione, del 6 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Millosevich.
Camera, n. 214 - Comm. dell'industria - Riunione del 29 maggio 1939-XVII.
Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1023 (*G. U.* n. 174).
- 223.** - Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 13 - 2ª riunione, del 2 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Lombard.
Camera, n. 191 - Comm. forze armate - Riunioni del 25 e 30 maggio 1939-XVII.
Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1170 (*G. U.* n. 196).
- 224.** - Norme sulla requisizione del naviglio mercantile. — Comm. forze armate, pagine 13, 21 e 54 - 2ª, 3ª e 5ª riunione, del 2, 12 e 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Valli - Oratori: Rolandi Ricci, De Bono, Ducci, Tallarigo, Campioni, Bucci, Ferrari Cristoforo, Russo, Tiscornia, Zoppi Ottavio.
Camera, n. 199 - Comm. riunite delle forze armate, lavori pubblici e comunicazioni - Riunione del 30 maggio 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154 (*G. U.* n. 195).
- 225.** - Fusione della Reale Accademia d'Italia con la Reale Accademia Nazionale dei Lincei. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 21 - 4ª riunione, del 7 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Bodrero - Oratori: Cian, Federzoni, Leicht, Gentile, Bottai, *Ministro dell'educazione nazionale*.
Camera, n. 233 - Comm. educazione naz. - Riunione del 7 giugno 1939-XVII.

- Legge* 8 giugno 1939-XVII, n. 755 (*G. U.* n. 134).
- 226.** - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. — *Comm.* economia corp. e autarchia, pagg. 38, 45, 53 - 7^a, 8^a e 9^a riunione, del 1^o, 3 e 4 luglio 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Delle Donne - *Oratori:* Fagiolari, Giacinto, Martin Franklin, Di Lella, Gatti Salvatore, Concini, Petrillo, Lantini, *Ministro delle corporazioni*, Solmi, *Ministro di grazia e giustizia.*
Camera, n. 203 e 203-B - *Comm.* della giustizia - Riunioni del 26, 27 maggio e 13 luglio 1939-XVII.
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966 (*G. U.* n. 7 del 1940).
- 227.** - Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia. — *Comm.* interni e giustizia, pag. 34 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Giampietro.
Camera, n. 246 - *Comm.* della giustizia - Riunione del 13 giugno 1939-XVII.
Legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1080 (*G. U.* n. 182).
- 228.** - Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione. — *Comm.* interni e giustizia, pag. 34 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Andreoni - *Oratore:* Solmi, *Ministro di grazia e giustizia.*
Camera, n. 247 - *Comm.* della giustizia - Riunione del 13 giugno 1939-XVII.
Legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079 (*G. U.* n. 182).
- 229.** - Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. — *Comm.* interni e giustizia, pag. 34 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Cagnetta.
Camera, n. 273 - *Comm.* aff. interni - Riunione del 14 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1056 (*G. U.* n. 179).
- 230.** - Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana. — *Comm.* interni e giustizia, pag. 35 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Barcellona - *Oratori:* Conci, Facchinetti, Maraviglia, De Ruggiero, Solmi, *Ministro di grazia e giustizia.*
Camera, n. 306 - *Comm.* aff. interni - Riunione del 14 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024 (*G. U.* n. 174).
- 231.** - Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radiotelegrafici a bordo delle navi mercantili. — *Comm.* lavori pubbl. e comunicaz., pag. 22 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Bonardi.
Camera, n. 237 - *Comm.* lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130 (*G. U.* n. 190).
- 232.** - Canone di concessione per stazioni di radiodiffusione ripetitrici ovvero di piccola potenza. — *Comm.* lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 22 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Di Martino Gerardo.
Camera, n. 236 - *Comm.* lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1147 (*G. U.* n. 193).
- 233.** - Provvedimenti relativi al servizio dei conti correnti postali. — *Comm.* lavori pubbl. e comunicaz., pag. 22 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Ciano - *Oratori:* Theodoli, Bonardi, Lissia, Di Donato, Mazzoccolo.
Camera, n. 238 - *Comm.* lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1192 (*G. U.* n. 198).
- 234.** - Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. — *Comm.* lavori pubbl. e comunicaz., pagg. 23 e 31 - 5^a e 6^a riunione, del 5-6 luglio 1939-XVII - *Relaz.* del sen. Lissia.
Camera, n. 239 - *Comm.* lavori pubbl. e

- comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
- Legge* 22 luglio 1939-XVII, n. 1148 (*G. U.* n. 193).
- 235.** - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pagg. 23 e 29 - 5^a e 6^a riunione, del 5-6 luglio 1939-XVII - Relaz. del senatore De Vito - Oratore: Benni, Ministro delle comunicazioni.
- Camera*, n. 260-260-B - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunioni del 14 giugno-13 luglio 1939-XVII.
- Legge* 28 settembre 1939-XVII, n. 1822 (*G. U.* n. 292).
- 236.** - Integrazione della Commissione per l'esame dei piani alberghieri, istituita con l'articolo 2 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 24 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Saporiti - Oratori: Bonardi, Lissia.
- Camera*, n. 264 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
- Legge* 28 luglio 1939-XVII, n. 1265 (*G. U.* n. 208).
- 237.** - Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'ospedale civile di Venezia. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 24 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Catalano.
- Camera*, n. 268 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
- Legge* 28 luglio 1939-XVII, n. 1151 (*G. U.* n. 194).
- 238.** - Modifica della denominazione del Comando della Milizia Portuaria. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 25 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Foschini - Oratore: Lissia.
- Camera*, n. 279 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
- Legge* 22 luglio 1939-XVII, n. 1140 (*G. U.* n. 191).
- 239.** - Finanziamento all'Azienda Autonoma Statale della Strada per la ricostruzione del ponte sul Po, a Moncalieri, lungo la strada statale n. 10. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 25 - 5^a riunione, del 5 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Dho - Oratori: Cozza, Lissia.
- Camera*, n. 300 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
- Legge* 28 luglio 1939-XVII, n. 1150 (*G. U.* n. 194).
- 240.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 26 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Brezzi.
- Camera*, n. 231 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
- Legge* 13 luglio 1939-XVII, n. 1095 (*G. U.* n. 185).
- 241.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce « oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 26 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Pignatti Morano - Oratori: Giannini, Scialoja.
- Camera*, n. 232 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 giugno 1939-XVII.
- Legge* 13 luglio 1939-XVII, n. 1093 (*G. U.* n. 185).
- 242.** - Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 26 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Majoni - Oratore: Giannini.
- Camera*, n. 240 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.

- Legge* 13 luglio 1939-XVII, n. 1232 (*G. U.* n. 204).
- 243.** - Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata in Buenos Aires il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1° giugno 1939-XVII. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 27 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Arlotta.
Camera, n. 253 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1330 (*G. U.* n. 219).
- 244.** - Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 27 - Riunione del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cavazzoni.
Camera, n. 289 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1036 (*G. U.* n. 177).
- 245.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 28 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Cavazzoni.
Camera, n. 291 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 giugno 1939, anno XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1094 (*G. U.* n. 185).
- 246.** - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-1939 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 82 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. De Michelis - Oratori: Raineri, Bevione, Ricci Federico, Romano Santi.
Camera, n. 171 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 889 (*G. U.* n. 151).
- 247.** - Contributo di lire 5.000.000 a carico dello Stato, nella spesa per l'attuazione del piano regolatore e autorizzazione di spesa di lire 6.000.000 per la costruzione del palazzo del Governo in Aosta. — Comm. di finanza, pag. 83 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. De Vito - Oratore: Martin Franklin.
Camera, n. 265 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1105 (*G. U.* n. 186).
- 248.** - Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della nuova sede del Regio Politecnico e di ricostruzione del Teatro Regio di Torino. — Comm. di finanza, pag. 83 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Rebaudengo - Oratori: Scialoja, Martin Franklin.
Camera, n. 266 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1191 (*G. U.* n. 198).
- 249.** - Provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. — Comm. di finanza, pag. 84 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Ronga - Oratore: Maraviglia.
Camera, n. 269 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1116 (*G. U.* n. 187).
- 250.** - Autorizzazione della spesa di lire 36 milioni per lo sbaraccamento nei Comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Comm. di finanza, pag. 84 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Sechi - Oratore: Sandicchi.
Camera, n. 270 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1104 (*G. U.* n. 186).
- 251.** - Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del nuovo Osservatorio Astronomico di Roma. — Comm. di finanza, pagina 85 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Cremonesi.

- Camera*, n. 271 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1114 (*G. U.* n. 187).
- 252.** - Autorizzazione della spesa di lire 17 milioni e 500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche in provincia di Palermo. — Comm. di finanza, pag. 85 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Martin Franklin.
Camera, n. 309 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1138 (*G. U.* n. 191).
- 253.** - Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. — Comm. Africa it., pag. 5 - 2^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Gabba - Oratori: Venino, Lago, Bongiovanni, De Bono, Mezzetti, Santini, Salvago Raggi, Trivelli, Loffredo, Volpi, Faina, Millosevich.
Camera, n. 105 - Comm. Africa it. - Riunioni del 20, 26 aprile e 15 giugno 1939, anno XVII.
Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1004 (*G. U.* n. 169).
- 254.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, contenente provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia. — Comm. Africa it., pag. 7 - 2^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Mezzetti.
Camera, n. 278 - Comm. Africa it. - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071 (*G. U.* n. 181).
- 255.** - Deroga all'articolo 1^o del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, e all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. — Comm. Africa it., pag. 8 - 2^a riunione, del 26 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Sirovich.
Camera, n. 275 - Comm. Africa it. - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1003 (*G. U.* n. 169).
- 256.** - Norme relative alle facoltà per le Amministrazioni militari di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. — Comm. Africa it., pagg. 8, 9 - 2^a e 3^a riunione, del 26 giugno e 17 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Millosevich - Oratore: Trivelli.
Camera, n. 276 - Commissioni Africa it. e forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
- 257.** - Norme relative al personale salariato statale dell'Africa Orientale Italiana. — Comm. Africa it., pagg. 8, 9 - 2^a e 3^a riunione, del 26 giugno e 17 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Millosevich - Oratore: Trivelli.
Camera, n. 301 - Commissioni Africa it. e forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
- 258.** - Trattamento economico dei personali in Albania. — Comm. di finanza, pag. 85 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Carapelle - Oratori: Zupelli, Bevione, Sirianni.
Camera, n. 249 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
- 259.** - Mezzi finanziari da apprestare all'opera di valorizzazione economica dell'Albania. — Comm. di finanza, pag. 86 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Flora - Oratore: Raineri.
Camera, n. 254 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065 (*G. U.* n. 180).
- 260.** - Mezzi finanziari per lavori stradali in Albania. — Comm. di finanza, pag. 87 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Flora: Oratore: Bevione.
Camera, n. 255 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 (*G. U.* n. 180).
- 261.** - Proroga delle disposizioni relative alla concessione dell'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia. — Comm. forze armate, pag. 58 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.

Camera, n. 234 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1179 (*G. U.* n. 197).

262. - Modificazione dei limiti di età circa l'ammissione dei marescialli della Regia aeronautica ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. — Comm. forze armate, pag. 58 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 235 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1190 (*G. U.* n. 198).

263. - Obbligatorietà dell'iscrizione ai corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina degli studenti universitari soggetti alla leva di mare o arruolati nel C. R. E. M. - Comm. forze armate, pag. 59 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Conz.

Camera, n. 242 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1224 (*G. U.* n. 203).

264. - Varianti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 59 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Ducci - Oratori: Valli, Campioni, Bucci.

Camera, n. 243 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1225 (*G. U.* n. 203).

265. - Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei carabinieri Reali. — Comm. forze armate, pag. 61 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Tiscornia.

Camera, n. 244 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 13 giugno 1939-XVII, n. 1139 (*G. U.* n. 191).

266. - Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII delle disposizioni concernenti l'assegnazione, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di

ufficiali in congedo del Regio esercito ai tribunali militari metropolitani e coloniali. — Comm. forze armate, pag. 61 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Graziosi.

Camera, n. 245 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 30 giugno 1939-XVII, n. 957 (*G. U.* n. 161).

267. - Fusione delle Forze Armate Albanesi con le corrispondenti Forze Armate Italiane. — Comm. forze armate, pag. 61 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Zoppi Ottavio.

Camera, n. 256 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115 (*G. U.* n. 187).

268. - Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098. — Comm. forze armate, pag. 62 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Bucci - Oratore: Campioni.

Camera, n. 292 - Comm. forze armate - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180 (*G. U.* n. 197).

269. - Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 63 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Sani - Oratori: Giuria, Zoppi Gaetano, De Bono, Marinetti, Tua, Bucci, Ferrari Giuseppe Francesco, Salucci.

Camera, nn. 307 e 307-B - Comm. forze armate - Riunioni del 15 giugno e 8 luglio 1939-XVII.

Legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1131 (*G. U.* n. 190).

270. - Costituzione del Comune di Quarona in provincia di Vercelli. — Comm. interni e giustizia, pag. 36 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Ricci Umberto.

Camera, n. 261 - Comm. aff. interni - Riunione del 14 giugno 1939-XVII.

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1329 (*G. U.* n. 219).

- 271.** - Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. — Comm. interni e giustizia, pag. 36 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Valagussa.
Camera, n. 263 - Comm. aff. interni - Riunione del 14 giugno 1939-XVII.
Legge 4 agosto 1939-XVII, n. 1517 (*G. U.* n. 244).
- 272.** - Disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. — Comm. interni e giustizia, pag. 36 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Petrone - Oratori: Marracino, Conci, De Ruggiero, Padiglione, Solmi, *Ministro di grazia e giustizia*.
Camera, n. 272 - Comm. aff. interni - Riunione del 14 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 (*G. U.* n. 179).
- 273.** - Aggiornamenti al Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del Capo di stato maggiore generale. — Comm. forze armate, pag. 65 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Scipioni - Oratori: Tua, Malladra.
Camera, n. 183 - Comm. forze armate - Riunioni del 25, 30 maggio e 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1178 (*G. U.* n. 197).
- 274.** - Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. — Comm. forze armate, pag. 66 - 5^a riunione del 30 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Sani - Oratore: Ferrari Giuseppe Francesco.
Camera, nn. 101 e 101-B - Comm. forze armate - Riunioni del 22 e 28 aprile, 25 e 30 maggio, 15 giugno e 8 luglio 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1193 (*G. U.* n. 138).
- 275.** - Norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito. — Comm. di finanza, pag. 88 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Rossini - Oratori: Maraviglia, Bevione.
Camera, n. 285 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323 (*G. U.* n. 218).
- 276.** - Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza (grado X, gruppo C) nel ruolo organico del personale d'ordine della Corte dei conti e soppressione, nel medesimo ruolo, di un posto di primo archivistista (grado X, gruppo C). — Comm. di finanza, pag. 88 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Sandicchi.
Camera, n. 288 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 8 luglio 1939-XVII, n. 993 (*G. U.* n. 167).
- 277.** - Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori. — Comm. di finanza, pagg. 89, 107 - 13^a e 14^a riunione, del 26 e 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Bevione, Facchinetti, De Michelis, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
Camera, nn. 290 e 290-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 15 giugno e 8 luglio 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1096 (*G. U.* n. 185).
- 278.** - Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato. — Comm. di finanza, pagg. 90, 138 - 13^a e 16^a riunione, del 26 giugno e 11 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Raineri - Oratori: Flora, Zupelli, Broccardi, Sandicchi, Maraviglia, Sechi, De Vito, Sirianni, Sitta, Carapelle, Dudan, Torre, D'Amelio.
Camera, nn. 248 e 248-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 15 giugno e 19 luglio 1939-XVII.
Legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037 (*G. U.* n. 177).
- 279.** - Ulteriore finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari. — Comm. di finanza, pag. 90 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Ferretti.
Camera, n. 277 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1063 (*G. U.* n. 180).

280. - Assunzione in servizio di candidati idonei nel concorso ad un posto di vice coadiutore aggiunto in prova nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1938-XVI. — Comm. di finanza, pag. 91 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Trigona - Oratori: Martin Franklin, Sandicchi, Carapelle.

Camera, n. 281 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1189 (*G. U.* n. 193).

281. - Aumento dei ruoli nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 28 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Majoni - Oratori: Scialoja, Giannini, Romano Santi, Cavazzoni.

Camera, n. 257 - Comm. aff. esteri - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123 (*G. U.* n. 189).

282. - Approvazione dell'Accordo relativo alla applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica provincia di Dalmazia con protocollo finale, stipulato in Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia, il 19 maggio 1939. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 29 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Salata - Oratori: Tacconi, De Martino.

Camera, n. 258 - Comm. aff. esteri - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1335 (*G. U.* n. 220).

283. - Approvazione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, concernente i diritti dei rispettivi cittadini. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 30 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Aloisi.

Camera, n. 259 - Comm. aff. esteri - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066 (*G. U.* n. 180).

284. - Istituzione in Tirana di una Luogotenenza generale per l'Albania. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 30 - 5^a riu-

nione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Aloisi.

Camera, n. 250 - Comm. aff. esteri - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1103 (*G. U.* n. 186).

285. - Aumento da 6 a 10 dei posti messi a concorso nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 30 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Majoni.

Camera, n. 251 - Comm. aff. esteri - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1106 (*G. U.* n. 186).

286. - Assunzione in servizio in qualità di volontari per la carriera diplomatico-consolare dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 31 - 5^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Majoni - Oratori: Scialoja, Rolandi Ricci.

Camera, n. 252 - Comm. aff. esteri - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1124 (*G. U.* n. 189).

287. - Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 30 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. San Martino - Oratori: Belluzzo, Soler, Petrone, Antona Traversi, Piola Caselli.

Camera, n. 299 - Comm. cultura pop. - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.

Legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1336 (*G. U.* n. 220).

288. - Norme per la promozione al grado VIII del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo. — Comm. economia corp. e autarchia, pagg. 37, 56 - 7^a e 9^a riunione, del 1° e 4 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Fagiolari - Oratori: Gatti Salvatore, Lantini, *Ministro delle corporazioni*.

Camera, n. 280 e 280-B - Comm. dell'industria - Riunione del 16 giugno, 1939-XVII.

Legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1325 (*G. U.* n. 218).

- 289.** - Concentrazione nell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle società controllate. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 38 - 7^a riunione, del 1° luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Bocciardo - Oratori: Fagiolari, Tofani.
Camera, n. 283 - Comm. dell'industria - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.
Legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1264 (*G. U.* n. 208).
- 290.** - Istituzione di un premio per gli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. — Comm. economia corp. e autarchia, pagg. 39, 57 - 7^a e 9^a riunione, del 1° e 4 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Tofani - Oratori: Millosevich, Gatti Salvatore, Lantini, *Ministro delle corporazioni*.
Camera, nn. 287 e 287-B - Comm. dell'industria - Riunioni del 16 giugno e 6 luglio 1939-XVII.
Legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1324 (*G. U.* n. 218).
- 291.** - Istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda Modello », per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione. — Comm. economia corp. e autarchia, pagg. 40, 57 - 7^a e 9^a riunione, del 1° e 4 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Brezzi - Oratori: Fagiolari, Trigona, Giaquinto, Cavazzoni, Gatti Salvatore, Strampelli, Imberti, Bocciardo, Montagna, Lantini, *Ministro delle corporazioni*.
Camera, n. 310 - Comm. dell'industria - Riunione del 16 giugno 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1351 (*G. U.* n. 222).
- 292.** - Costituzione di un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia. — Comm. di finanza, pagg. 91, 105 - 13^a e 15^a riunione, del 26 e 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Castelli - Oratori: Scialoja, Torre, Bufarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
Camera, n. 262 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
- Legge* 22 luglio 1939-XVII, n. 1450 (*G. U.* n. 235).
- 293.** - Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale di Bolzano. — Comm. di finanza, pag. 93 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Motta.
Camera, n. 267 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1113 (*G. U.* n. 187).
- 294.** - Credito edilizio nell'Africa Orientale Italiana. — Comm. di finanza, pag. 93 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Bianchini - Oratori: Bevione, Carapelle, Raineri.
Camera, n. 274 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1078 (*G. U.* n. 182).
- 295.** - Determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna 1939. — Comm. di finanza, pag. 94 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratore: Leicht.
Camera, n. 284 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1332 (*G. U.* n. 219).
- 296.** - Provvedimenti per la riparazione dei danni nelle località colpite dalle alluvioni, piene e frane del 29-30 maggio 1939-XVII. — Comm. di finanza, pag. 95 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Castelli.
Camera, n. 303 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1049 (*G. U.* n. 178).
- 297.** - Finanziamento all'Azienda Autonoma Statale della Strada per nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali. — Comm. di finanza, pag. 96 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Broccardi - Oratori: Sechi, Bevione, Carapelle.
Camera, n. 305 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.

- Legge* 13 luglio 1939-XVII, n. 1057 (*G. U.* n. 179).
- 298.** - Rinnovazione del premio di navigazione per le annate 1939-1940. — Comm. di finanza, pag. 98 - 13^a riunione, del 26 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. De Vito - Oratori: Ricci Federico, Bevione.
Camera, n. 308 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 giugno 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1248 (*G. U.* n. 206).
- 299.** - Insegnamento della puericoltura nelle scuole medie. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagg. 32, 42 - 5^a e 6^a riunione, del 30 giugno e 6 luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Versari - Oratori: Vicario, Vinci, Alberti, Gentile, Orano, Fedele, Romano Michele, Belluzzo, Bottai, *Ministro dell'educazione nazionale*.
Camera, n. 293 - Comm. educazione naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273 (*G. U.* n. 209).
- 300.** - Disposizioni eccezionali per i professori medi e universitari di cittadinanza straniera. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagina 34 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Fedele.
Camera, n. 294 - Comm. educ. naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1119 (*G. U.* n. 188).
- 301.** - Provvedimenti per l'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 34 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Versari - Oratore: Soler.
Camera, n. 295 - Comm. educ. naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1125 (*G. U.* n. 189).
- 302.** - Concorsi speciali a cattedre di scuole medie. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 35 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Giuliano Balbino - Oratori: Soler, Vinci, Bodrero, Belluzzo, Gentile, Giordano, Fedele.
Camera, n. 296 - Comm. educazione naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
- Legge* 13 luglio 1939-XVII, n. 1120 (*G. U.* n. 188).
- 303.** - Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 36 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Rubino - Oratori: Venturi, Leicht, Fedele, Belluzzo.
Camera, n. 297 - Comm. educazione naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240 (*G. U.* n. 205).
- 304.** - Trasferimento dell'Ente « Biblioteca e Pinacoteca Camillo D'Errico » da Palazzo San Gervasio a Matera. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 38 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Leicht.
Camera, n. 298 - Comm. educazione naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1082 (*G. U.* n. 182).
- 305.** - Istituzione di un Istituto Nazionale di alta matematica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 38 - 5^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Belluzzo.
Camera, n. 311 - Comm. educazione naz. - Riunione del 17 giugno 1939-XVII.
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129 (*G. U.* n. 190).
- 306.** - Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati. — Comm. interni e giustizia, pag. 37 - 6^a riunione, del 30 giugno 1939-XVII - Relaz. del sen. Anselmi - Oratori: Bastianelli, Guadagnini, Guaccero, Conci.
Camera, n. 282 - Comm. aff. interni - Riunioni del 14 e 21 giugno 1939-XVII.
Legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436 (*G. U.* n. 233).
- 307.** - Disciplina della produzione del nitrato di ammonio. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 42 - 7^a riunione, del 1^o luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Trigona - Oratori: Santoro, Bociardo, Giaquinto.
Camera, n. 286 - Comm. dell'industria - Riunioni del 16 e 23 giugno 1939-XVII.

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1263 (*G. U.* n. 208).

308. - Approvazione della Convenzione tecnico-doganale stipulata in Tirana il 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania con scambi di Note. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 32 - 5ª riunione, del 1º luglio 1939-XVII - Relaz. del sen. Aloisi.

Camera, n. 312 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 luglio 1939, anno XVII.

Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214 (*G. U.* n. 201).

309. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 835, concernente nuovi provvedimenti in materia doganale per favorire nel Regno, la produzione della gomma da « guayule ». — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 42 - 7ª riunione, del 13 novembre 1939-XVII - Relaz. del sen. Tullio.

Camera, n. 313 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 luglio 1939, anno XVII.

310. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1939-XVII, n. 836, che stabilisce il trattamento di alcuni prodotti, in uscita dal Regno, destinati ad essere consumati nel territorio della Repubblica di San Marino. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 42 - 7ª riunione, del 13 novembre 1939-XVII - Relaz. del sen. Tullio.

Camera, n. 314 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 luglio 1939, anno XVII.

311. - Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti pubblici sindacalmente inquadrati. — Comm. interni e giustizia, pag. 41 - 7ª riunione, del 18 luglio 1939, anno XVII - Relaz. del sen. Giampietro.

Camera, n. 315 - Comm. della giustizia - Riunione del 13 luglio 1939-XVII.

Legge 9 settembre 1939-XVII, n. 1488 (*G. U.* n. 240).

312. - Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro. — Comm. riunite esteri, scambi e dogane e interni e giustizia, pag. 33 - Riunione del 18 luglio

1939-XVII - Relaz. del sen. Suardo - Oratori: Rolandi Ricci, Conci, Geremicca, Vicini Marco Arturo, Campolongo, Giannini, Cavazzoni, Giampietro, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 316 - Comm. riunite interni e giustizia e scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 13 luglio 1939-XVII.

Legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097 (*G. U.* n. 185).

313. - Convenzione col Reale Automobile Circolo d'Italia per la riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli. — Comm. di finanza, pag. 152 - 8ª riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Sandicchi.

Camera, n. 317 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 19 luglio 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873 (*G. U.* n. 297).

314. - Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca residenti in Alto Adige. — Comm. interni e giustizia, pag. 53 - 9ª riunione, del 18 agosto 1939-XVII - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratori: Geremicca, Conci, Guerresi, Cogliolo, Campolongo, De Ruggiero, Valagussa, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 320 - Comm. aff. interni - Riunione dell'11 agosto 1939-XVII.

Legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241 (*G. U.* n. 205).

315. - Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie. — Comm. interni e giustizia, pag. 58 - 10ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Petrone Silvio - Oratori: Padiglione, Renda, Felici Casoli, De Ruggiero.

Camera, n. 365 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1969 (*G. U.* n. 7 del 1940).

316. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate. — Comm. interni e giustizia, pag. 58 - 10ª

- riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Campolongo.
- Camera*, n. 324 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVIII.
- Legge* 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2094 (G. U. n. 25).
- 317.** - Concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa. — Comm. interni e giustizia, pag. 59 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Facchinetti.
- Camera*, n. 366 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 23 novembre 1939-XVIII, n. 1948 (G. U. n. 5 del 1940).
- 318.** - Modificazioni alla legge forense. — Comm. interni e giustizia, pag. 59 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Caccianiga.
- Camera*, n. 367 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 23 novembre 1939-XVIII, n. 1949 (G. U. n. 5 del 1940).
- 319.** - Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. — Comm. interni e giustizia, pag. 60 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Casoli - Oratori: Padiglione, Geremicca, Guadagnini.
- Camera*, n. 369 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 23 novembre 1939-XVIII, n. 1814 (G. U. n. 291).
- 320.** - Abrogazione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari partecipanti alle operazioni nell'Africa Orientale. — Comm. interni e giustizia, pag. 60 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Marracino.
- Camera*, n. 370 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 23 novembre 1939-XVIII, n. 1801 (G. U. n. 289).
- 321.** - Modifica delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali. — Comm. interni e giustizia, pag. 61 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratore: Geremicca.
- Camera*, n. 448 - Comm. della giustizia - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 16 novembre 1939-XVIII, n. 1889 (G. U. n. 299).
- 322.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, sulla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia. — Comm. Africa it., pagina 13 - 4^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Tournon - Oratore: Mezzetti.
- Camera*, n. 404 - Comm. Africa it. - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2107 (G. U. n. 27).
- 323.** - Impiego dei ciechi nei reparti delle Milizie controaerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica. — Comm. forze armate, pag. 87 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bernotti - Oratori: Valli, Campioni, Ducci, Vacca Maggolini, Ago, Baistocchi, Ferrari Giuseppe Francesco.
- Camera*, n. 318 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 20 novembre 1939-XVIII, n. 1827 (G. U. n. 293).
- 324.** - Modifica al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 89 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Lombard.
- Camera*, n. 353 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.
- Legge* 18 novembre 1939-XVIII, n. 2109 (G. U. n. 27).
- 325.** - Modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 89 - 6^a riunione,

del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 354 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2108 (G. U. n. 27).

326. - Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero. — Comm. forze armate, pag. 90 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Salucci.

Camera, n. 356 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2186 (G. U. n. 42).

327. - Istituzione del Comando superiore delle truppe dell'Albania. — Comm. forze armate, pag. 90 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Zoppi Ottavio.

Camera, n. 357 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

328. - Reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare. — Comm. forze armate, pagg. 90, 105 - 6^a e 7^a riunione, del 9 e 15 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Graziosi - Oratori: Ferrari Giuseppe Francesco, Giuriati, Soddu, *Sottosegretario alla guerra*.

Camera, n. 358 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2105 (G. U. n. 43).

329. - Varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329. — Comm. forze armate, pag. 91 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Di Benedetto.

Camera, n. 359 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2184 (G. U. n. 43).

330. - Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 92 - 6^a riunione,

del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Zoppi Gaetano.

Camera, n. 375 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2183 (G. U. n. 43).

331. - Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pagg. 92, 106 - 6^a e 7^a riunione, del 9 e 15 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Vacca Maggiolini - Oratori: Ferrari Giuseppe Francesco, Zoppi Ottavio, Soddu, *Sottosegretario alla guerra*.

Camera, n. 376 - Comm. forze armate - Riunioni del 24 ottobre e 18 novembre 1939, anno XVIII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192 (G. U. n. 44).

332. - Aggiornamenti al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 95 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Grossi - Oratori: Ferrari Giuseppe Francesco, Vacca Maggiolini, Sani.

Camera, n. 377 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038 (G. U. n. 17).

333. - Aggiornamento al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni. — Comm. forze armate, pag. 97 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Guillet.

Camera, n. 378 - Comm. forze armate - Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2208 (G. U. n. 53).

334. - Aggiornamento alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. — Comm. forze armate, pag. 97 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bucci.

Camera, n. 379 - Comm. forze armate -
Legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2205
(G. U. n. 48).

335. - Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati — Comm. forze armate, pag. 97 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bobbio.

Camera, n. 380 - Comm. forze armate -
Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.
Legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062
(G. U. n. 20).

336. - Modifiche alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre. — Comm. forze armate, pagina 98 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Rolandi Ricci - Oratore: Ferrari Giuseppe Francesco.

Camera, n. 381 - Comm. forze armate -
Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.
Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2207
(G. U. n. 53).

337. - Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori. — Comm. forze armate, pag. 98 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Giuliano - Oratore: Ducci.

Camera, n. 382 - Comm. forze armate -
Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.
Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2194
(G. U. n. 44).

338. - Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania. — Comm. forze armate, pag. 98 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Tallarigo - Oratore: Ferrari Giuseppe Francesco.

Camera, n. 383 - Comm. forze armate -
Riunioni del 24 ottobre e 18 novembre 1939,
anno XVIII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2193
(G. U. n. 44).

339. - Riordinamento del Regio Comitato ta-

lassografico italiano. — Comm. forze armate, pag. 100 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Montefinale.

Camera, n. 417 - Comm. forze armate -
Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 2092
(G. U. n. 25).

340. - Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie. — Comm. forze armate, pag. 100 - 6ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Campioni.

Camera, n. 433 - Comm. forze armate -
Riunione del 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2202
(G. U. n. 46).

341. - Costruzione delle nuove sedi del Convitto Nazionale Femminile di Roma e del Convitto Maschile « Nicolò Tommasco » di Zara. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 42 - 7ª riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Soler.

Camera, n. 319 - Comm. gen. del bilancio -
Riunione del 19 luglio e 23 ottobre 1939,
anno XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1912
(G. U. n. 302).

342. - Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939, anno XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1938-39. — Comm. di finanza, pag. 153 - 18ª riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Raineri.

Camera, n. 325 - Comm. gen. del bilancio -
Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1870
(G. U. n. 297).

343. - Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939, anno XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1939-40. — Comm. di finanza, pag. 154 - 18ª riunione, dell'8 no-

vembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Raineri.

Camera, n. 327 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1858 (G. U. n. 296).

344. - Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293 e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. — Comm. di finanza, pag. 154 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Raineri.

Camera, n. 328 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1859 (G. U. n. 296).

345. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1939-XVII, n. 1201, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati del caffè. — Comm. di finanza, pag. 154 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Ricci Federico.

Camera, n. 321 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1829 (G. U. n. 293).

346. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcole di 1^a categoria. — Comm. di finanza, pag. 154 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Marescalchi.

Camera, n. 323 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1831 (G. U. n. 293).

347. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1939-XVII, n. 856, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39. — Comm. di finanza, pag. 155 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Maraviglia.

Camera, n. 326 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1871 (G. U. n. 297).

348. - Detrazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali negli accertamenti analitici di imposta complementare. — Comm. di finanza, pag. 155 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Pozzo.

Camera, n. 330 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1883 (G. U. n. 298).

349. - Autorizzazione della spesa relativa ai lavori di completamento del grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 42 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Banelli.

Camera, n. 332 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1799 (G. U. n. 289).

350. - Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Napoli. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pagina 43 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Catalano.

Camera, n. 333 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1784 (G. U. n. 288).

351. - Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori per smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo di abitati in provincia di Lecce. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 43 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Rubino.

Camera, n. 339 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1786 (G. U. n. 288).

352. - Approvazione della Convenzione stipulata addì 7 luglio 1939-XVII, con la Società Anonima Bresciana Autovie, con sede in Brescia, per il passaggio allo Stato dell'Autostrada da Bergamo a Brescia. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 43 - 7^a riu-

nione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Saporiti.

Camera, n. 334 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1837 (G. U. n. 294).

353. - Imposta complementare sulle indennità « una tantum »: — Comm. di finanza, pagine 151 e 169 - 18^a e 19^a riunione, dell'8 e 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Bianchini - Oratori: Ronga, Carapelle, Bevione.

Camera, n. 347 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1884 (G. U. n. 298).

354. - Disposizioni estensive dei provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati. — Comm. di finanza, pag. 156 - 18^a riunione dell'8 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Ferretti.

Camera, n. 352 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882 (G. U. n. 298).

355. - Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a corrispondere al comune di Orvieto un contributo di lire 2.300.000 per la costruzione in quella città di alcuni immobili adibiti a caserma avieri e ad uffici del Centro di reclutamento e mobilitazione della III zona aerea territoriale. — Comm. forze armate, pag. 86 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.

Camera, n. 355 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 2098 (G. U. n. 26).

356. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1368, riguardante la partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.). — Comm. di finanza, pag. 157 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratori: Ricci Federico, Bevione.

Camera, n. 342 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 2093 (G. U. n. 25).

357. - Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di Genova la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie », ed a trasferire alla medesima Casa Ducale, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato. — Comm. di finanza, pag. 158 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Rebaudengo.

Camera, n. 348 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

358. - Autorizzazione a convertire in cessione gratuita all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, la concessione in uso dell'edificio di proprietà dello Stato in Forlì già sede degli Uffici delle poste e telegrafi. — Comm. di finanza, pag. 158 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Andre-vandi Marescotti.

Camera, n. 349 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 2061 (G. U. n. 20).

359. - Aumento del capitale della Società Anonima Nazionale « Cogne ». — Comm. di finanza, pag. 159 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Sitta - Oratori: Ferretti, Bevione.

Camera, n. 351 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1788 (G. U. n. 288).

360. - Proroga dei termini per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo delle quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento. — Comm. di finanza, pag. 159 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Sandicchi.

Camera, n. 364 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1798 (G. U. n. 289).

361. - Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia. — Comm. forze armate, pag. 86 - 6^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Zoppi Ottavio.

Camera, n. 360 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2053 (G. U. n. 19).

362. - Autorizzazione della spesa di lire 4 milioni e 500.000 per la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 44 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Dho.

Camera, n. 371 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1800 (G. U. n. 289).

363. - Autorizzazione di spesa di lire 15 milioni per completare la sistemazione stradale e le opere relative ai servizi generali della zona industriale di Apuania. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 44 - 7^a riunione del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Di Martino.

Camera, n. 372 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1785 (G. U. n. 288).

364. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40. — Comm. di finanza, pag. 159 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Motta.

Camera, n. 337 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1872 (G. U. n. 297).

365. - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341 e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. — Comm. di finanza, pag. 155 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Maraviglia.

Camera, n. 388 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1830 (G. U. n. 293).

366. - Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio Istituto italiano per la storia antica e della annessa scuola di storia antica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 46 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVII - Relaz. del sen. Fedele.

Camera, n. 391 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1974 (G. U. n. 8).

367. - Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli Impiegati dello Stato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 42 - 7^a riunione del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Aloisi.

Camera, n. 394 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2012 (G. U. n. 14).

368. - Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società Anonima per Imprese etiopiche con sede in Roma. — Comm. di finanza, pag. 160 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bongiovanni - Oratori: Bevione, Martin Franklin.

Camera, n. 395 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1978 (G. U. n. 8).

369. - Trasferimento allo Stato della Villa Madama di Roma. — Comm. di finanza, pag. 161 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Cremonesi - Oratori: Baccelli, Ricci Federico, Bevione, Sandicchi, Sechi, Miari de Cumani.

Camera, n. 396 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1885 (G. U. n. 298).

370. - Costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 44 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Crispo Moncada.

Camera, n. 397 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1840
(*G. U.* n. 294).

- 371.** - Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo. — Comm. di finanza, pag. 162 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Castelli - Oratori: Bevione, Sandicchi.

Camera, n. 403 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816
(*G. U.* n. 291).

- 372.** - Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare. — Comm. Africa it., pag. 14 - 4^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Mancini.

Camera, n. 405 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 2050
(*G. U.* n. 24).

- 373.** - Maggiori poteri al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939 e 1940. — Comm. Africa it. - 4^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Lago - Oratori: Gasparini, Volpi di Misurata, Bongiovanni.

Camera, n. 406 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 2099
(*G. U.* n. 26).

- 374.** - Provvidenze per i centri rurali nella zona del Tavoliere di Puglia e del Volturno. — Comm. dell'agricoltura, pag. 33 - 6^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Tosti di Val Minuta - Oratore: Rota Francesco.

Camera, n. 407 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2017
(*G. U.* n. 15).

- 375.** - Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra. — Comm. dell'agricoltura, pag. 35 - 6^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Serpieri.

Camera, n. 408 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1975
(*G. U.* n. 8).

- 376.** - Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 43 - 7^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Senni - Oratore: Orsini Baroni.

Camera, n. 411 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1947
(*G. U.* n. 5).

- 377.** - Appannaggio di S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta Duca di Spoleto. — Comm. di finanza, pag. 163 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Martin Franklin.

Camera, n. 412 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1825
(*G. U.* n. 292).

- 378.** - Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore. — Comm. di finanza, pag. 163 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Leicht.

Camera, n. 416 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804
(*G. U.* n. 290).

- 379.** - Aumento di 5 milioni del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito cinematografico istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 46 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Montresor - Oratori: Piola Caselli, Oriolo, Soler, Orano, De Michelis, Belluzzo.

Camera, n. 420 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013
(*G. U.* n. 14).

- 380.** - Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza. — Comm. di finanza, pag. 164 -

18ª riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Marcello - Oratore: Baccelli.

Camera, n. 440 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1860 (G. U. n. 296).

381. - Concessione di un contributo straordinario per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia e in Sardegna. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 44 - 7ª riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Graziosi - Oratori: Soler, Drago, Lissia.

Camera, n. 445 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838 (G. U. n. 294).

382. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 164 - 18ª riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relazione del sen. De Vito.

Camera, n. 446 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 23 ottobre 1939-XVII.

Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1741 (G. U. n. 281).

383. - Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul rinascimento. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 48 - 7ª riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relazione del sen. Orano.

Camera, n. 390 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 23 e 24 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1967 (G. U. n. 7 del 1940).

384. - Illegittime richieste di contribuzione e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti. — Comm. di finanza, pagine 164, 170 e 202 - 18ª, 19ª e 22ª riunioni, dell'8 e 9 novembre 1939-XVIII, 9 gennaio 1940-XVIII - Relaz. del sen. D'Amelio - Oratori: Bevione, Bongiovanni, Zupelli, Sandicchi, Martin Franklin, Thaon di Revel *Ministro delle finanze*, Castelli, Carapelle, Dudan, Ronga, De Vito, Maraviglia.

Camera, n. 447-447-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 24 ottobre 1939-XVII e 18 gennaio 1940-XVIII.

Legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1199 (G. U. n. 205).

385. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 43 - 7ª riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relazione del sen. Marozzi - Oratori: Majoni, Crespi Silvio, Falck, Giannini, Rolandi Ricci.

Camera, n. 322 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.

Legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2027 (G. U. n. 15).

386. - Aumento del contingente annuo di crino vegetale di origine e provenienza libica da ammettere alla importazione nel Regno, in franchigia da dazio doganale. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 44 - 7ª riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Donzelli.

Camera, n. 331 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.

Legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2051 (G. U. n. 19).

387. - Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). — Comm. esteri, scambi comm. e legislazione dog., pag. 44 - 7ª riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Donzelli.

Camera, n. 343 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1842 (G. U. n. 294).

388. - Provvedimenti in materia di dazi doganali. — Comm. esteri, scambi comm. e legislazione dog., pagine 45 e 60 - 7ª e 8ª riunione, del 13 e 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Majoni.

Camera, n. 344 - Comm. scambi comm.

- e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1861 (G. U. n. 296).
- 389.** - Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, che accorda agevolazioni pel carbone coke impiegato per la produzione di ghise. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 45 - 7^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Falck.
Camera, n. 345 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2025 (G. U. n. 16).
- 390.** - Modificazioni al Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali. — Comm. esteri, scambi comm. e legislazione dog., pag. 45 - 7^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Romano Santi - Oratori: Donzelli, Giannini.
Camera, n. 346 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2026 (G. U. n. 16).
- 391.** - Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Commissione esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 46 - 7^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Majoni.
Camera, n. 384 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1841 (G. U. n. 294).
- 392.** - Approvazione degli Accordi effettuati in Roma, mediante scambio di Note fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 46 - 7^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Arlotta.
Camera, n. 426 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2137 (G. U. n. 33).
- 393.** - Approvazione dell'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di Note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 47 - 7^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Bernardi.
Camera, n. 428 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2113 (G. U. n. 28).
- 394.** - Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934 e del Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo del 3 dicembre 1937 per regolare gli scambi commerciali. — Comm. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 50 - 8^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bernardi.
Camera, n. 429 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2124 (G. U. n. 31).
- 395.** - Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939 concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli olii minerali impiegati nel traffico aereo. — Comm. esteri, scambi comm. e legislazione dog., pag. 50 - 8^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Aloisi.
Camera, n. 431 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2037 (G. U. n. 17).
- 396.** - Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero. — Comm. di finanza, pag. 166 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Carapelle.
Camera, n. 439 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1890
(G. U. n. 299).

397. - Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del Rione San Pietro, e norme per la sua attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pagg. 45 e 49 - 7^a e 8^a riunione, del 9 e 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Lissia - Oratori: Orlando, Soler.

Camera, n. 337 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 novembre 1939-XVII.

Legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 130
(G. U. n. 68).

398. - Modificazione dell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 45 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Cozza.

Camera, n. 335 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1756
(G. U. n. 284).

399. - Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pagina 46 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Soler.

Camera, n. 338 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1950
(G. U. n. 5).

400. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 46 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Gambardella.

Camera, n. 329 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1824
(G. U. n. 292).

401. - Proroga di termini per l'utilizzazione di sussidi terremoto pervenuti alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti ed alla Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pagina 47 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Dentice d'Accadia.

Camera, n. 373 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1787
(G. U. n. 288).

402. - Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 47 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Di Donato.

Camera, n. 374 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839
(G. U. n. 294).

403. - Istituzione di un « Comitato per le telecomunicazioni ». — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pagg. 50, 57 - 8^a e 9^a riunione, del 10 novembre e 18 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Lissia - Oratori: Ciano, Soler.

Camera, n. 398 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281
(G. U. n. 102).

404. - Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di Carbonia della diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 50 - 8^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Lissia.

Camera, n. 432 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1952
(G. U. n. 5 del 1940).

- 405.** - Estensione al personale delle Ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1. per l'incremento demografico della Nazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 51 - 8^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII, pag. 51 - Relaz. del sen. Falcetti.
Camera, n. 444 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828 (G. U. n. 293).
- 406.** - Costruzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 51 - 8^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Ciruolo.
Camera, n. 443 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1951 (G. U. n. 5 del 1940).
- 407.** - Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 52 - 8^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Drago.
Camera, n. 341 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.
Legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2063 (G. U. n. 20 del 1940).
- 408.** - Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'Acquedotto Vallivera e Scuropasso da parte del Consorzio dei comuni. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 47 - 7^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bonardi.
Camera, n. 340 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 25 ottobre 1939, anno XVII.
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1755 (G. U. n. 284).
- 409.** - Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. — Comm. interni e giustizia, pagg. 61, 69 - 10^a e 11^a riunione, del 9 e 10 novembre 1939-XVIII
- Relaz. del sen. Vicini Marco Arturo - Oratori: Felici, Geremicca, Bacci, Ricci Umberto, Guadagnini, Abisso, Conci, Maraviglia, Grandi, *Ministro di grazia e giustizia*.
Camera, n. 363 - Comm. professioni e arti - Riunione del 25 ottobre 1939-XVII.
Legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 (G. U. n. 4 del 1940).
- 410.** - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. — Comm. interni e giustizia, pag. 63 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Cogliolo - Oratori: Andreoni, Padiglione, Geremicca.
Camera, n. 368 - Comm. professioni e arti - Riunioni del 25 e 26 ottobre 1939-XVII.
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1815 (G. U. n. 291).
- 411.** - Istituzioni di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti. — Comm. interni e giustizia, pag. 63 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Abisso.
Camera, n. 413 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVIII.
Legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1823 (G. U. n. 292).
- 412.** - Riunione dei comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma, in unico comune, denominato « Nettunia ». — Comm. interni e giustizia, pag. 64 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. D'Ancora.
Camera, n. 435 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.
Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1958 (G. U. n. 6 del 1940).
- 413.** - Devoluzione del patrimonio dell'Ospizio degli Esposti di Bologna e di quelli degli Ospizi degli Esposti di Vercelli e Biella, rispettivamente, alle provincie di Bologna e di Vercelli. — Comm. interni e giustizia, pag. 64 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Fabri.
Camera, n. 436 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVIII.
Legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2174 (G. U. n. 40 del 1940).
- 414.** - Modificazioni all'ordinamento del Gover-

natorato di Roma. — Comm. interni e giustizia, pag. 64 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Celesia.

Camera, n. 441 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1921 (G. U. n. 302).

415. - Ricostituzione del comune di Cantalupo in Sabina, in provincia di Rieti. — Comm. interni e giustizia, pag. 65 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Guerresi.

Camera, n. 434 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1959 (G. U. n. 6 del 1940).

416. - Ricostituzione del comune di Venetico ed aggregazione, al comune di Roccavaldina, della frazione Valdina, del comune di Spadafora. — Comm. interni e giustizia, pagina 65 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Abisso.

Camera, n. 437 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1960 (G. U. n. 6 del 1940).

417. - Soppressione della « Società della Pelliambulanza e Guardia Medica » con sede a Trieste e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa. — Comm. interni e giustizia, pag. 65 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Valagussa.

Camera, n. 438 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2064 (G. U. n. 20 del 1940).

418. - Proroga dell'applicazione dell'articolo 40 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939, anno XVII, n. 333, sulla nuova organizzazione dei servizi antincendi. — Comm. interni e giustizia, pag. 65 - 10^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Geremicca.

Camera, n. 442 - Comm. aff. interni - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1857 (G. U. n. 296).

419. - Approvazione di Accordi internazionali

di diritto privato aeronautico. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 51 - 8^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Rolandi Ricci.

Camera, n. 400 - Comm. aff. esteri - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2122 (G. U. n. 30 del 1940).

420. - Approvazione dell'Accordo stipulato in Belgrado, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 1^o marzo 1939, concernente la cittadinanza degli abitanti di origine italiana del villaggio Mahovljani. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 51 - 8^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Pitacco.

Camera, n. 423 - Comm. aff. esteri - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2178 (G. U. n. 41 del 1940).

421. - Variazione della maggiorazione dell'assegno per alcune sedi di scuole all'estero. — Comm. esteri, scambi e dogane - 8^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII, pagina 52 - Relaz. del sen. Visconti di Modrone.

Camera, n. 424 - Comm. aff. esteri - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1977 (G. U. n. 8 del 1940).

422. - Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 52 - 8^a riunione, del 14 novembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. De Martino.

Camera, n. 427 - Comm. aff. esteri - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2036 (G. U. n. 17 del 1940).

423. - Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di Note il 19 giugno 1939, fra l'Italia ed il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due Paesi. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 52 - 8^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. De Martino.

Camera, n. 430 - Comm. aff. esteri - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2016 (G. U. n. 15 del 1940).

- 424.** - Aumento del prezzo minimo garentito per lo zolfo grezzo, prodotto nel Regno, nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1939-XVII. — Comm. economia corp. e autarchia, pagina 61 - 10^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Sitta.
Camera, n. 362 - Comm. dell'industria - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 2011 (G. U. n. 14 del 1940).
- 425.** - Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalla Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, contenuto negli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 62 - 10^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Millosevich.
Camera, n. 386 - Comm. dell'industria - Riunione del 27 ottobre 1939-XVII.
Legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2204 (G. U. n. 48 del 1940).
- 426.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte. — Comm. interni e giustizia, pag. 73 - 11^a riunione, del 10 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Ricci Umberto - Oratore: Padiglione.
Camera, n. 385 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 31 ottobre 1939-XVIII.
Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911 (G. U. n. 302).
- 427.** - Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 48 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Montresor.
Camera, n. 421 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 23, 24 e 31 ottobre 1939-XVIII, anno XVIII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2014 (G. U. n. 14, del 1940).
- 428.** - Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574. — Comm. di finanza, pag. 177 - 19^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relazione del sen. Bevione.
Camera, n. 350 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 23, 24 e 31 ottobre 1939, anni XVII e XVIII.
Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 (G. U. n. 276).
- 429.** - Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. — Commissione di finanza, pag. 178 - 19^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Sitta - Oratori: Carapelle e Bevione.
Camera, n. 399 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 24 e 31 ottobre 1939-XVII e XVIII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886 (G. U. n. 298).
- 430.** - Contrattazioni dei titoli a termine. — Comm. di finanza, pag. 171 - 19^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del senatore Piola Caselli - Oratore: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
Camera, n. 402 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 23, 24 e 31 ottobre 1939, anni XVII e XVIII.
Legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913 (G. U. n. 302).
- 431.** - Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente Nazionale per le Tre Venezie ». — Comm. di finanza, pag. 173 - 19^a riunione, del 9 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Ronga - Oratori: Bevione, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Dudan, Raineri, Miari de Cumani.
Camera, nn. 414 e 414-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 23, 24, 31 ottobre e 16 novembre 1939-XVII-XVIII.
Legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1730 (G. U. n. 287).
- 432.** - Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito. — Comm. di finanza, pag. 167 - 18^a riunione, dell'8 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. De Michelis.
Camera, n. 449 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 31 ottobre 1939-XVIII.

- Legge* 16 novembre 1939-XVIII, n. 1797 (G. U. n. 289).
- 433.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate. — Comm. dell'agricoltura, pag. 36 - 6^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Josa - Oratore: De Capitani d'Arzago.
Camera, n. 336 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2082 (G. U. n. 23 del 1940).
- 434.** - Agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma. — Comm. dell'agricoltura, pag. 38 - 6^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Calisse.
Camera, n. 409 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976 (G. U. n. 8 del 1940).
- 435.** - Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia Nazionale forestale. — Comm. dell'agricoltura, pag. 38 - 6^a riunione, del 13 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Perris - Oratore: Farina Ferdinando.
Camera, n. 410 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1961 (G. U. n. 6 del 1940).
- 436.** - Trasformazione in Regi conservatori di musica dei licei musicali pareggiati di Bolzano, Cagliari e Pesaro. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 48 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. San Martino.
Camera, n. 389 - Comm. educazione naz. - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII.
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968 (G. U. n. 7 del 1940).
- 437.** - Estensione alla Scuola della Gioventù Italiana del Littorio (G. I. L.) di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù Italiana del Littorio. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 49 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Versari.
Camera, n. 415 - Comm. educazione naz. - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII.
Legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1910 (G. U. n. 302).
- 438.** - Modifica alla composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 49 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Montresor.
Camera, n. 418 - Comm. cultura pop. - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII (antim.).
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2100 (G. U. n. 26 del 1940).
- 439.** - Nulla osta per la produzione delle pellicole cinematografiche. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 49 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Montresor.
Camera, n. 419 - Comm. cultura pop. - Riunioni del 30 ottobre 1939-XVIII (ant. e pom.).
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2125 (G. U. n. 31 del 1940).
- 440.** - Autorizzazione all'Ente nazionale industrie cinematografiche di assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in società di produzione cinematografica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 50 - 7^a riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Montresor - Oratore: Piola Caselli.
Camera, n. 422 - Comm. cultura pop. - Riunione del 30 ottobre 1939-XVIII (antim.).
Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2101 (G. U. n. 26 del 1940).
- 441.** - Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno. — Comm. interni e giustizia, pagine 73, 97 - 11^a e 12^a riunione del 10 novembre e 1^o dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. De Ruggiero - Oratori: Ricci Umberto, Felici, Celesia, Bastianelli, Fedele.
Camera, n. 455 - Comm. aff. interni - Riunione del 23 novembre 1939-XVIII.
Legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006 (G. U. n. 13 del 1940).
- 442.** - Approvazione della Convenzione fra la

Santa Sede e il Governo Italiano stipulata il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera g) del Concordato. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 53 - 8ª riunione, del 14 novembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Pignatti Morano di Custozza.

Camera, n. 425 - Comm.: aff. esteri - Riunione del 9 novembre 1939-XVIII.

Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1887 (G. U. n. 298).

443. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556, che modifica il regime fiscale degli alcoli di 1ª categoria. — Comm. di finanza, pag. 189 - 20ª riunione, del 5 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Sitta.

Camera, n. 450 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 16 novembre 1939-XVIII.

Legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2020 (G. U. n. 15 del 1940).

444. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1550, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1939-40. — Comm. di finanza, pag. 190 - 20ª riunione, del 5 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Maraviglia.

Camera, n. 451 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 16 novembre 1939-XVIII.

Legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2019 (G. U. n. 15 del 1940).

445. - Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima. — Comm. di finanza, pagg. 190, 197 - 20ª e 21ª riunione, del 5 e 9 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Dudan - Oratori: Bevione, Thaon di Revel Ministro delle finanze.

Camera, nn. 456 e 456-B - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 16 novembre e 14 dicembre 1939-XVIII.

Legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3 (G. U. n. 20).

446. - Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno. —

Comm di finanza, pag. 191 - 20ª riunione, del 5 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Nucci - Oratori: Bevione, Facchinetti, Raineri, Miari de Cumani, Motta.

Camera, n. 454 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 16 e 28 novembre 1939-XVIII.

Legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922 (G. U. n. 302).

447. - Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani ». — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagina 54 - 8ª riunione, del 18 dicembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Belluzzo.

Camera, n. 458 - Comm. educazione naz. - Riunione del 6 dicembre 1939-XVIII.

Legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 19 (G. U. n. 31).

448. - Concessione di abilitazione « ad honorem » all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 54 - 8ª riunione, del 18 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Leicht - Oratori: Piola Caselli, Alberti, Fedele, Gatti Girolamo, Belluzzo.

Camera, n. 464 - Comm. educazione naz. - Riunione del 6 dicembre 1939-XVIII.

Legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 16 (G. U. n. 30).

449. - Disposizioni riguardanti la Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ». — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 55 - 8ª riunione, del 18 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Bodrero.

Camera, n. 465 - Comm. educazione naz. - Riunione del 6 dicembre 1939-XVIII.

Legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 15 (G. U. n. 30).

450. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa. — Comm. dell'agricoltura, pagina 41 - 7ª riunione, del 18 dicembre 1939, anno XVIII - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Guidi, Bennicelli, Strampelli, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e foreste.*

- Camera*, n. 457 - Comm. dell'agricoltura - Riunioni dell'11 dicembre 1939-XVIII e dell'11 gennaio 1940-XVIII.
- Legge* 5 febbraio 1940-XVIII, n. 164 (*G. U.* n. 79).
- 451.** - Colonizzazione del latifondo siciliano. — Comm. dell'agricoltura, pag. 45 - 7^a riunione, del 18 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Serpieri - Oratori: Farina Mattia, Samperi, Rota Francesco, Scaduto, Drago, De Capitani, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e foreste*.
- Camera*, n. 462 - Commissioni riunite del bilancio e dell'agricoltura - Riunione dell'11 dicembre 1939-XVIII.
- Legge* 2 febbraio 1940-XVIII, n. 1 (*G. U.* n. 14).
- 457.** - Disciplina delle Mostre d'arte antica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagine 56, 61 - 8^a e 9^a riunione del 18 e 22 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Fedele - Oratori: Belluzzo, Giuliano Balbino, San Martino, Moresco.
- Camera*, n. 459 - Comm. educazione naz. - Riunioni del 6 e 13 dicembre 1939-XVIII.
- Legge* 11 gennaio 1940-XVIII, n. 50 (*G. U.* n. 46).
- 458.** - Protezione delle cose di interesse artistico o storico in caso di guerra. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 56 - 8^a riunione del 18 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Rubino.
- Camera*, n. 466 - Comm. educazione naz. - Riunioni del 6 e 13 dicembre 1939-XVIII.
- 459.** - Aumento di due posti di grado 2^o nel ruolo della carriera diplomatico-consolare. — Comm. esteri, scambi e dogane, pag. 57 - 9^a riunione del 20 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. De Martino.
- Camera*, n. 473 - Comm. aff. esteri - Riunione del 14 dicembre 1939-XVIII.
- Legge* 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2015 (*G. U.* n. 14).
- 460.** - Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno). — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 61 - 10^a riunione, del 20 dicembre 1939-XVIII - Relaz. del sen. Catalano - Oratori: Lissia, Di Donato.
- Camera*, n. 474 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 16 dicembre 1939-XVIII.
- Legge* 30 dicembre 1939-XVIII, n. 1923 (*G. U.* n. 302).

Leggi approvate dalle Assemblee legislative nell'anno 1939 e già promulgate

LEGGE 16 aprile	1939-XVII, n. 580 - S. n. 1	LEGGE 22 maggio	1939-XVII, n. 803 - S. n. 20
» 20 »	1939-XVII, n. 591 - S. n. 2	» 22 »	1939-XVII, n. 804 - S. n. 56
» 5 maggio	1939-XVII, n. 660 - S. n. 133	» 22 »	1939-XVII, n. 805 - S. n. 71
» 5 »	1939-XVII, n. 661 - S. n. 73	» 25 »	1939-XVII, n. 806 - S. n. 68
» 9 »	1939-XVII, n. 700 - S. n. 4	» 25 »	1939-XVII, n. 807 - S. n. 70
» 5 »	1939-XVII, n. 718 - S. n. 21	» 10 giugno	1939-XVII, n. 808 - S. n. 200
» 5 »	1939-XVII, n. 719 - S. n. 81	» 15 maggio	1939-XVII, n. 809 - S. n. 118
» 19 »	1939-XVII, n. 731 - S. n. 47	» 22 »	1939-XVII, n. 810 - S. n. 77
» 22 »	1939-XVII, n. 736 - S. n. 132	» 22 »	1939-XVII, n. 811 - S. n. 80
» 19 »	1939-XVII, n. 737 - S. n. 134	» 22 »	1939-XVII, n. 812 - S. n. 42
» 2 giugno	1939-XVII, n. 739 - S. n. 159	» 22 »	1939-XVII, n. 813 - S. n. 28
» 15 maggio	1939-XVII, n. 742 - S. n. 8	» 22 »	1939-XVII, n. 814 - S. n. 44
» 15 »	1939-XVII, n. 743 - S. n. 13	» 22 »	1939-XVII, n. 815 - S. n. 39
» 15 »	1939-XVII, n. 744 - S. n. 7	» 25 »	1939-XVII, n. 816 - S. n. 65
» 15 »	1939-XVII, n. 745 - S. n. 113	» 29 »	1939-XVII, n. 817 - S. n. 11
» 15 »	1939-XVII, n. 746 - S. n. 14	» 5 giugno	1939-XVII, n. 818 - S. n. 147
» 15 »	1939-XVII, n. 747 - S. n. 9	» 5 »	1939-XVII, n. 819 - S. n. 148
» 15 »	1939-XVII, n. 748 - S. n. 34	» 5 »	1939-XVII, n. 820 - S. n. 157
» 8 giugno	1939-XVII, n. 755 - S. n. 225	» 15 maggio	1939-XVII, n. 821 - S. n. 48
» 15 maggio	1939-XVII, n. 759 - S. n. 27	» 15 »	1939-XVII, n. 822 - S. n. 49
» 15 »	1939-XVII, n. 760 - S. n. 26	» 22 »	1939-XVII, n. 823 - S. n. 91
» 5 »	1939-XVII, n. 761 - S. n. 82	» 15 »	1939-XVII, n. 824 - S. n. 6
» 19 »	1939-XVII, n. 762 - S. n. 46	» 22 »	1939-XVII, n. 825 - S. n. 96
» 15 »	1939-XVII, n. 764 - S. n. 15	» 5 giugno	1939-XVII, n. 826 - S. n. 151
» 22 »	1939-XVII, n. 765 - S. n. 130	» 5 »	1939-XVII, n. 827 - S. n. 150
» 22 »	1939-XVII, n. 774 - S. n. 126	» 5 »	1939-XVII, n. 828 - S. n. 151
» 29 »	1939-XVII, n. 775 - S. n. 120	» 5 »	1939-XVII, n. 829 - S. n. 155
» 15 »	1939-XVII, n. 776 - S. n. 32	» 22 maggio	1939-XVII, n. 830 - S. n. 38
» 29 »	1939-XVII, n. 777 - S. n. 12	» 15 »	1939-XVII, n. 831 - S. n. 53
» 15 »	1939-XVII, n. 778 - S. n. 135	» 15 »	1939-XVII, n. 832 - S. n. 90
» 22 »	1939-XVII, n. 779 - S. n. 18	» 15 »	1939-XVII, n. 833 - S. n. 50
» 22 »	1939-XVII, n. 780 - S. n. 24	» 25 »	1939-XVII, n. 840 - S. n. 63
» 25 »	1939-XVII, n. 781 - S. n. 95	» 25 »	1939-XVII, n. 841 - S. n. 93
» 29 »	1939-XVII, n. 782 - S. n. 156	» 22 »	1939-XVII, n. 845 - S. n. 72
» 25 »	1939-XVII, n. 783 - S. n. 62	» 22 »	1939-XVII, n. 846 - S. n. 25
» 15 »	1939-XVII, n. 791 - S. n. 119	» 16 giugno	1939-XVII, n. 847 - S. n. 149
» 15 »	1939-XVII, n. 792 - S. n. 116	» 16 »	1939-XVII, n. 848 - S. n. 137
» 22 »	1939-XVII, n. 793 - S. n. 3	» 16 maggio	1939-XVII, n. 849 - S. n. 143
» 22 »	1939-XVII, n. 794 - S. n. 16	» 16 »	1939-XVII, n. 850 - S. n. 161
» 22 »	1939-XVII, n. 795 - S. n. 5	» 16 »	1939-XVII, n. 851 - S. n. 153
» 22 »	1939-XVII, n. 800 - S. n. 19	» 15 »	1939-XVII, n. 853 - S. n. 52
» 22 »	1939-XVII, n. 801 - S. n. 17	» 15 »	1939-XVII, n. 854 - S. n. 54
» 22 »	1939-XVII, n. 802 - S. n. 22	» 19 »	1939-XVII, n. 855 - S. n. 84

LEGGE	8 giugno	1939-XVII, n. 860	- S. n. 197
»	22 maggio	1939-XVII, n. 861	- S. n. 75
»	22 »	1939-XVII, n. 862	- S. n. 107
»	22 »	1939-XVII, n. 866	- S. n. 45
»	22 »	1939-XVII, n. 867	- S. n. 43
»	25 »	1939-XVII, n. 868	- S. n. 64
»	22 »	1939-XVII, n. 869	- S. n. 76
»	29 »	1939-XVII, n. 870	- S. n. 145
»	1° giugno	1939-XVII, n. 871	- S. n. 41
»	1° »	1939-XVII, n. 872	- S. n. 37
»	23 giugno	1939-XVII, n. 877	- S. n. 175
»	23 »	1939-XVII, n. 878	- S. n. 160
»	23 »	1939-XVII, n. 879	- S. n. 152
»	25 maggio	1939-XVII, n. 880	- S. n. 67
»	29 »	1939-XVII, n. 881	- S. n. 30
»	28 giugno	1939-XVII, n. 889	- S. n. 246
»	25 maggio	1939-XVII, n. 890	- S. n. 69
»	6 giugno	1939-XVII, n. 891	- S. n. 83
»	16 »	1939-XVII, n. 892	- S. n. 158
»	19 maggio	1939-XVII, n. 894	- S. n. 102
»	22 »	1939-XVII, n. 895	- S. n. 111
»	19 »	1939-XVII, n. 899	- S. n. 101
»	19 »	1939-XVII, n. 900	- S. n. 104
»	23 giugno	1939-XVII, n. 901	- S. n. 214
»	19 maggio	1939-XVII, n. 908	- S. n. 105
»	19 »	1939-XVII, n. 909	- S. n. 103
»	19 »	1939-XVII, n. 910	- S. n. 106
»	22 »	1939-XVII, n. 911	- S. n. 141
»	22 »	1939-XVII, n. 912	- S. n. 129
»	29 »	1939-XVII, n. 913	- S. n. 59
»	1° giugno	1939-XVII, n. 914	- S. n. 146
»	10 »	1939-XVII, n. 915	- S. n. 170
»	23 »	1939-XVII, n. 916	- S. n. 144
»	22 maggio	1939-XVII, n. 917	- S. n. 78
»	25 »	1939-XVII, n. 918	- S. n. 66
»	25 »	1939-XVII, n. 919	- S. n. 71
»	25 »	1939-XVII, n. 920	- S. n. 94
»	29 »	1939-XVII, n. 921	- S. n. 60
»	6 giugno	1939-XVII, n. 922	- S. n. 89
»	16 »	1939-XVII, n. 923	- S. n. 177
»	23 »	1939-XVII, n. 924	- S. n. 10
»	29 »	1939-XVII, n. 926	- S. n. 29
»	29 maggio	1939-XVII, n. 927	- S. n. 31
»	1° giugno	1939-XVII, n. 928	- S. n. 35
»	1° »	1939-XVII, n. 929	- S. n. 36
»	6 »	1939-XVII, n. 930	- S. n. 88
»	10 »	1939-XVII, n. 931	- S. n. 168
»	15 maggio	1939-XVII, n. 932	- S. n. 122
»	10 giugno	1939-XVII, n. 937	- S. n. 181
»	22 »	1939-XVII, n. 938	- S. n. 209
»	23 »	1939-XVII, n. 939	- S. n. 178
»	16 »	1939-XVII, n. 942	- S. n. 136
»	16 »	1939-XVII, n. 949	- S. n. 125
»	16 »	1939-XVII, n. 950	- S. n. 202
»	16 »	1939-XVII, n. 951	- S. n. 183
»	15 maggio	1939-XVII, n. 953	- S. n. 124
»	22 giugno	1939-XVII, n. 954	- S. n. 201
»	22 »	1939-XVII, n. 955	- S. n. 173
»	29 maggio	1939-XVII, n. 956	- S. n. 58
»	30 giugno	1939-XVII, n. 957	- S. n. 266
»	22 maggio	1939-XVII, n. 960	- S. n. 87
»	22 »	1939-XVII, n. 961	- S. n. 79

LEGGE	29 maggio	1939-XVII, n. 962	- S. n. 57
»	15 »	1939-XVII, n. 965	- S. n. 117
»	16 giugno	1939-XVII, n. 966	- S. n. 140
»	16 »	1939-XVII, n. 967	- S. n. 138
»	16 »	1939-XVII, n. 968	- S. n. 121
»	23 »	1939-XVII, n. 969	- S. n. 176
»	5 »	1939-XVII, n. 973	- S. n. 128
»	6 »	1939-XVII, n. 974	- S. n. 100
»	22 »	1939-XVII, n. 975	- S. n. 166
»	29 »	1939-XVII, n. 976	- S. n. 142
»	16 »	1939-XVII, n. 979	- S. n. 162
»	15 maggio	1939-XVII, n. 984	- S. n. 51
»	6 giugno	1939-XVII, n. 985	- S. n. 99
»	16 »	1939-XVII, n. 986	- S. n. 112
»	22 »	1939-XVII, n. 992	- S. n. 180
»	6 luglio	1939-XVII, n. 993	- S. n. 276
»	15 maggio	1939-XVII, n. 998	- S. n. 216
»	16 giugno	1939-XVII, n. 999	- S. n. 171
»	16 »	1939-XVII, n. 1000	- S. n. 169
»	22 »	1939-XVII, n. 1002	- S. n. 184
»	29 »	1939-XVII, n. 1003	- S. n. 255
»	29 »	1939-XVII, n. 1004	- S. n. 253
»	16 »	1939-XVII, n. 1007	- S. n. 139
»	29 »	1939-XVII, n. 1008	- S. n. 203
»	1° »	1939-XVII, n. 1012	- S. n. 131
»	22 »	1939-XVII, n. 1013	- S. n. 179
»	22 »	1939-XVII, n. 1017	- S. n. 167
»	16 »	1939-XVII, n. 1021	- S. n. 221
»	16 »	1939-XVII, n. 1022	- S. n. 218
»	22 »	1939-XVII, n. 1023	- S. n. 222
»	13 »	1939-XVII, n. 1024	- S. n. 230
»	6 luglio	1939-XVII, n. 1035	- S. n. 176
»	13 »	1939-XVII, n. 1036	- S. n. 244
»	26 »	1939-XVII, n. 1037	- S. n. 278
»	16 giugno	1939-XVII, n. 1045	- S. n. 115
»	6 »	1939-XVII, n. 1046	- S. n. 165
»	6 »	1939-XVII, n. 1047	- S. n. 164
»	6 »	1939-XVII, n. 1048	- S. n. 92
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1049	- S. n. 296
»	29 giugno	1939-XVII, n. 1054	- S. n. 211
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1055	- S. n. 272
»	13 »	1939-XVII, n. 1056	- S. n. 229
»	13 »	1939-XVII, n. 1057	- S. n. 297
»	16 giugno	1939-XVII, n. 1062	- S. n. 55
»	29 »	1939-XVII, n. 1063	- S. n. 279
»	6 luglio	1939-XVII, n. 1064	- S. n. 260
»	6 »	1939-XVII, n. 1065	- S. n. 259
»	6 »	1939-XVII, n. 1066	- S. n. 283
»	29 giugno	1939-XVII, n. 1071	- S. n. 254
»	6 »	1939-XVII, n. 1077	- S. n. 98
»	6 luglio	1939-XVII, n. 1078	- S. n. 294
»	9 »	1939-XVII, n. 1079	- S. n. 228
»	9 »	1939-XVII, n. 1080	- S. n. 227
»	13 »	1939-XVII, n. 1081	- S. n. 208
»	13 »	1939-XVII, n. 1082	- S. n. 304
»	1° giugno	1939-XVII, n. 1089	- S. n. 114
»	9 luglio	1939-XVII, n. 1092	- S. n. 198
»	13 »	1939-XVII, n. 1093	- S. n. 241
»	13 »	1939-XVII, n. 1094	- S. n. 245
»	13 »	1939-XVII, n. 1095	- S. n. 240
»	22 »	1939-XVII, n. 1096	- S. n. 277
»	28 »	1939-XVII, n. 1097	- S. n. 312

LEGGE	6 giugno	1939-XVII, n. 1102	- S. n. 85
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1103	- S. n. 284
»	13 »	1939-XVII, n. 1104	- S. n. 250
»	13 »	1939-XVII, n. 1105	- S. n. 247
»	13 »	1939-XVII, n. 1106	- S. n. 285
»	16 giugno	1939-XVII, n. 1110	- S. n. 182
»	16 »	1939-XVII, n. 1111	- S. n. 220
»	16 »	1939-XVII, n. 1112	- S. n. 219
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1113	- S. n. 293
»	13 »	1939-XVII, n. 1114	- S. n. 251
»	13 »	1939-XVII, n. 1115	- S. n. 267
»	13 »	1939-XVII, n. 1116	- S. n. 249
»	13 »	1939-XVII, n. 1119	- S. n. 300
»	13 »	1939-XVII, n. 1120	- S. n. 302
»	13 »	1939-XVII, n. 1123	- S. n. 281
»	13 »	1939-XVII, n. 1124	- S. n. 286
»	13 »	1939-XVII, n. 1125	- S. n. 301
»	13 »	1939-XVII, n. 1129	- S. n. 305
»	22 »	1939-XVII, n. 1130	- S. n. 231
»	26 »	1939-XVII, n. 1131	- S. n. 269
»	6 giugno	1939-XVII, n. 1137	- S. n. 215
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1138	- S. n. 252
»	13 »	1939-XVII, n. 1139	- S. n. 265
»	13 »	1939-XVII, n. 1140	- S. n. 238
»	6 giugno	1939-XVII, n. 1143	- S. n. 163
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1147	- S. n. 232
»	22 »	1939-XVII, n. 1148	- S. n. 234
»	28 »	1939-XVII, n. 1150	- S. n. 239
»	28 »	1939-XVII, n. 1151	- S. n. 237
»	13 »	1939-XVII, n. 1154	- S. n. 224
»	13 »	1939-XVII, n. 1155	- S. n. 127
»	13 »	1939-XVII, n. 1156	- S. n. 108
»	13 »	1939-XVII, n. 1157	- S. n. 110
»	22 giugno	1939-XVII, n. 1169	- S. n. 205
»	22 »	1939-XVII, n. 1170	- S. n. 223
»	22 »	1939-XVII, n. 1171	- S. n. 199
»	22 »	1939-XVII, n. 1176	- S. n. 206
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1177	- S. n. 207
»	13 »	1939-XVII, n. 1178	- S. n. 273
»	13 »	1939-XVII, n. 1179	- S. n. 261
»	22 »	1939-XVII, n. 1180	- S. n. 268
»	13 »	1939-XVII, n. 1189	- S. n. 280
»	13 »	1939-XVII, n. 1190	- S. n. 262
»	13 »	1939-XVII, n. 1191	- S. n. 248
»	22 »	1939-XVII, n. 1192	- S. n. 233
»	26 »	1939-XVII, n. 1193	- S. n. 274
»	29 maggio	1939-XVII, n. 1208	- S. n. 61
»	6 luglio	1939-XVII, n. 1214	- S. n. 308
»	13 »	1939-XVII, n. 1222	- S. n. 204
»	22 »	1939-XVII, n. 1224	- S. n. 263
»	22 »	1939-XVII, n. 1225	- S. n. 264
»	6 »	1939-XVII, n. 1231	- S. n. 210
»	13 »	1939-XVII, n. 1232	- S. n. 242
»	22 giugno	1939-XVII, n. 1239	- S. n. 86
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1240	- S. n. 303
»	21 agosto	1939-XVII, n. 1241	- S. n. 314
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1248	- S. n. 298
»	21 agosto	1939-XVII, n. 1249	- S. n. 213
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1263	- S. n. 307
»	28 »	1939-XVII, n. 1264	- S. n. 289
»	28 »	1939-XVII, n. 1265	- S. n. 236
»	6 »	1939-XVII, n. 1272	- S. n. 212

LEGGE	13 luglio	1939-XVII, n. 1273	- S. n. 299
»	6 giugno	1939-XVII, n. 1320	- S. n. 217
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1323	- S. n. 275
»	28 »	1939-XVII, n. 1324	- S. n. 290
»	28 »	1939-XVII, n. 1325	- S. n. 288
»	22 »	1939-XVII, n. 1329	- S. n. 270
»	13 »	1939-XVII, n. 1330	- S. n. 213
»	22 giugno	1939-XVII, n. 1331	- S. n. 123
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1332	- S. n. 295
»	13 »	1939-XVII, n. 1335	- S. n. 282
»	26 »	1939-XVII, n. 1336	- S. n. 287
»	22 »	1939-XVII, n. 1351	- S. n. 291
»	24 agosto	1939-XVII, n. 1360	- S. n. 23
»	13 luglio	1939-XVII, n. 1427	- S. n. 109
»	28 »	1939-XVII, n. 1436	- S. n. 306
»	22 »	1939-XVII, n. 1450	- S. n. 292
»	9 settem.	1939-XVII, n. 1488	- S. n. 311
»	29 giugno	1939-XVII, n. 1497	- S. n. 174
»	4 agosto	1939-XVII, n. 1517	- S. n. 271
»	22 settem.	1939-XVII, n. 1518	- S. n. 189
»	22 »	1939-XVII, n. 1519	- S. n. 190
»	22 »	1939-XVII, n. 1525	- S. n. 193
»	22 »	1939-XVII, n. 1526	- S. n. 194
»	22 »	1939-XVII, n. 1527	- S. n. 195
»	22 »	1939-XVII, n. 1528	- S. n. 193
»	22 »	1939-XVII, n. 1533	- S. n. 191
»	22 »	1939-XVII, n. 1534	- S. n. 192
»	22 »	1939-XVII, n. 1535	- S. n. 188
»	22 »	1939-XVII, n. 1536	- S. n. 186
»	22 »	1939-XVII, n. 1537	- S. n. 187
»	22 luglio	1939-XVII, n. 1626	- S. n. 40
»	16 giugno	1939-XVII, n. 1701	- S. n. 97
»	20 novem.	1939-XVIII, n. 1710	- S. n. 428
»	20 »	1939-XVIII, n. 1741	- S. n. 332
»	23 »	1939-XVIII, n. 1755	- S. n. 408
»	23 »	1939-XVIII, n. 1756	- S. n. 398
»	27 »	1939-XVIII, n. 1780	- S. n. 431
»	23 »	1939-XVIII, n. 1784	- S. n. 350
»	23 »	1939-XVIII, n. 1785	- S. n. 263
»	23 »	1939-XVIII, n. 1786	- S. n. 351
»	23 »	1939-XVIII, n. 1787	- S. n. 401
»	27 »	1939-XVIII, n. 1788	- S. n. 359
»	16 »	1939-XVIII, n. 1797	- S. n. 432
»	20 »	1939-XVIII, n. 1798	- S. n. 360
»	23 »	1939-XVIII, n. 1799	- S. n. 349
»	23 »	1939-XVIII, n. 1800	- S. n. 362
»	23 »	1939-XVIII, n. 1801	- S. n. 320
»	16 »	1939-XVIII, n. 1804	- S. n. 378
»	23 »	1939-XVIII, n. 1814	- S. n. 319
»	23 »	1939-XVIII, n. 1815	- S. n. 410
»	27 »	1939-XVIII, n. 1816	- S. n. 371
»	28 settem.	1939-XVII, n. 1822	- S. n. 235
»	16 novem.	1939-XVIII, n. 1823	- S. n. 411
»	16 »	1939-XVIII, n. 1824	- S. n. 400
»	16 »	1939-XVIII, n. 1825	- S. n. 377
»	20 »	1939-XVIII, n. 1827	- S. n. 323
»	23 »	1939-XVIII, n. 1828	- S. n. 405
»	23 »	1939-XVIII, n. 1829	- S. n. 345
»	23 »	1939-XVIII, n. 1830	- S. n. 365
»	23 »	1939-XVIII, n. 1831	- S. n. 316
»	23 »	1939-XVIII, n. 1837	- S. n. 352
»	23 »	1939-XVIII, n. 1838	- S. n. 331

LEGGE	23 novem.	1939-XVIII, n. 1839	- S. n. 402	LEGGE	30 novem.	1939-XVIII, n. 2017	- S. n. 374
»	23 »	1939-XVIII, n. 1840	- S. n. 370	»	4 dicem.	1939-XVIII, n. 2018	- S. n. 310
»	30 »	1939-XVIII, n. 1841	- S. n. 391	»	18 »	1939-XVIII, n. 2019	- S. n. 444
»	30 »	1939-XVIII, n. 1842	- S. n. 387	»	18 »	1939-XVIII, n. 2020	- S. n. 443
»	23 »	1939-XVIII, n. 1857	- S. n. 418	»	30 novem.	1939-XVIII, n. 2025	- S. n. 389
»	23 »	1939-XVIII, n. 1858	- S. n. 343	»	4 dicem.	1939-XVIII, n. 2026	- S. n. 390
»	23 »	1939-XVIII, n. 1859	- S. n. 344	»	4 »	1939-XVIII, n. 2027	- S. n. 385
»	30 »	1939-XVIII, n. 1860	- S. n. 380	»	4 »	1939-XVIII, n. 2051	- S. n. 386
»	4 dicem.	1939-XVIII, n. 1861	- S. n. 388	»	4 »	1939-XVIII, n. 2052	- S. n. 309
»	23 novem.	1939-XVIII, n. 1870	- S. n. 342	»	7 »	1939-XVIII, n. 2053	- S. n. 361
»	23 »	1939-XVIII, n. 1871	- S. n. 347	»	27 novem.	1939-XVIII, n. 2061	- S. n. 358
»	23 »	1939-XVIII, n. 1872	- S. n. 364	»	7 dicem.	1939-XVIII, n. 2062	- S. n. 335
»	30 »	1939-XVIII, n. 1873	- S. n. 313	»	11 »	1939-XVIII, n. 2063	- S. n. 407
»	23 »	1939-XVIII, n. 1882	- S. n. 354	»	11 »	1939-XVIII, n. 2064	- S. n. 417
»	27 »	1939-XVIII, n. 1883	- S. n. 348	»	30 novem.	1939-XVIII, n. 2082	- S. n. 433
»	30 »	1939-XVIII, n. 1884	- S. n. 353	»	27 »	1939-XVIII, n. 2090	- S. n. 372
»	30 »	1939-XVIII, n. 1885	- S. n. 369	»	20 »	1939-XVIII, n. 2092	- S. n. 339
»	30 »	1939-XVIII, n. 1886	- S. n. 429	»	23 »	1939-XVIII, n. 2093	- S. n. 356
»	30 »	1939-XVIII, n. 1887	- S. n. 442	»	4 dicem.	1939-XVIII, n. 2094	- S. n. 316
»	16 »	1939-XVIII, n. 1889	- S. n. 321	»	23 novem.	1939-XVIII, n. 2098	- S. n. 355
»	27 »	1939-XVIII, n. 1890	- S. n. 396	»	27 »	1939-XVIII, n. 2099	- S. n. 373
»	20 »	1939-XVIII, n. 1910	- S. n. 437	»	30 »	1939-XVIII, n. 2100	- S. n. 438
»	20 »	1939-XVIII, n. 1911	- S. n. 426	»	30 »	1939-XVIII, n. 2101	- S. n. 440
»	23 »	1939-XVIII, n. 1912	- S. n. 341	»	4 dicem.	1939-XVIII, n. 2107	- S. n. 322
»	4 dicem.	1939-XVIII, n. 1913	- S. n. 430	»	18 »	1939-XVIII, n. 2108	- S. n. 325
»	27 novem.	1939-XVIII, n. 1921	- S. n. 414	»	18 »	1939-XVIII, n. 2109	- S. n. 324
»	14 dicem.	1939-XVIII, n. 1922	- S. n. 446	»	30 novem.	1939-XVIII, n. 2113	- S. n. 393
»	30 »	1939-XVIII, n. 1923	- S. n. 460	»	30 »	1939-XVIII, n. 2122	- S. n. 419
»	11 »	1939-XVIII, n. 1938	- S. n. 409	»	30 »	1939-XVIII, n. 2124	- S. n. 394
»	20 novem.	1939-XVIII, n. 1947	- S. n. 376	»	30 »	1939-XVIII, n. 2125	- S. n. 439
»	23 »	1939-XVIII, n. 1948	- S. n. 317	»	30 »	1939-XVIII, n. 2137	- S. n. 392
»	23 »	1939-XVIII, n. 1949	- S. n. 318	»	11 dicem.	1939-XVIII, n. 2174	- S. n. 413
»	23 »	1939-XVIII, n. 1950	- S. n. 399	»	30 novem.	1939-XVIII, n. 2178	- S. n. 420
»	23 »	1939-XVIII, n. 1951	- S. n. 406	»	22 dicem.	1939-XVIII, n. 2183	- S. n. 330
»	23 »	1939-XVIII, n. 1952	- S. n. 404	»	22 »	1939-XVIII, n. 2184	- S. n. 329
»	27 »	1939-XVIII, n. 1958	- S. n. 412	»	22 »	1939-XVIII, n. 2185	- S. n. 328
»	27 »	1939-XVIII, n. 1959	- S. n. 415	»	22 »	1939-XVIII, n. 2186	- S. n. 326
»	27 »	1939-XVIII, n. 1960	- S. n. 416	»	22 »	1939-XVIII, n. 2192	- S. n. 331
»	30 »	1939-XVIII, n. 1961	- S. n. 435	»	22 »	1939-XVIII, n. 2193	- S. n. 338
»	23 »	1939-XVIII, n. 1966	- S. n. 226	»	22 »	1939-XVIII, n. 2194	- S. n. 337
»	30 »	1939-XVIII, n. 1967	- S. n. 383	»	22 »	1939-XVIII, n. 2202	- S. n. 340
»	30 »	1939-XVIII, n. 1968	- S. n. 436	»	4 »	1939-XVIII, n. 2204	- S. n. 425
»	11 dicem.	1939-XVIII, n. 1969	- S. n. 315	»	7 »	1939-XVIII, n. 2205	- S. n. 334
»	30 novem.	1939-XVIII, n. 1974	- S. n. 366	»	22 »	1939-XVIII, n. 2207	- S. n. 336
»	30 »	1939-XVIII, n. 1975	- S. n. 375	»	22 »	1939-XVIII, n. 2208	- S. n. 333
»	30 »	1939-XVIII, n. 1976	- S. n. 434	»	12 giugno	1940-XVIII, n. 1199	- S. n. 384
»	30 »	1939-XVIII, n. 1977	- S. n. 421	»	11 gennaio	1940-XVIII, n. 130	- S. n. 397
»	30 »	1939-XVIII, n. 1978	- S. n. 368	»	29 »	1940-XVIII, n. 281	- S. n. 403
»	22 dicem.	1939-XVIII, n. 2006	- S. n. 441	»	4 »	1940-XVIII, n. 3	- S. n. 445
»	23 novem.	1939-XVIII, n. 2011	- S. n. 424	»	11 »	1940-XVIII, n. 19	- S. n. 447
»	30 »	1939-XVIII, n. 2012	- S. n. 367	»	11 »	1940-XVIII, n. 16	- S. n. 448
»	30 »	1939-XVIII, n. 2013	- S. n. 379	»	11 »	1940-XVIII, n. 15	- S. n. 449
»	30 »	1939-XVIII, n. 2014	- S. n. 427	»	5 febbraio	1940-XVIII, n. 164	- S. n. 450
»	22 dicem.	1939-XVIII, n. 2015	- S. n. 459	»	2 gennaio	1940-XVIII, n. 1	- S. n. 451
»	30 novem.	1939-XVIII, n. 2016	- S. n. 423	»	11 »	1940-XVIII, n. 50	- S. n. 457

N. B. - Il disegno di legge n. 33 S., approvato dalle Commissioni legislative, non è stato promulgato.

DOCUMENTI

Doc. I. - Discorso pronunciato da S. M. il Re Imperatore Vittorio Emanuele III nell'inaugurare la XXX Legislatura - 1^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 23 marzo 1939-XVII. — Pag. 1.

Doc. I-A. - Indirizzo in risposta al discorso della Corona; Nomina della Commissione, Assemblea plenaria, p. 4; Relaz. del sen. Bevione, Assemblea plenaria, p. 14; Approvato per acclamazione, Assemblea plenaria, p. 16.

Doc. II. - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di aprile 1939-XVII. — Relaz. del sen. Mormino, Comm. interni e giustizia, p. 17.

Doc. III. - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina di maggio 1939-XVII. — Relaz. del sen. D'Ancora, Comm. interni e giustizia, p. 24; Relaz. del sen. Sitta, Comm. Economia corporativa Autarchia, p. 31.

Doc. IV. - Progetto di bilancio per le spese del Senato per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Relaz. Presidenza Comm. finanza; Discuss. comitato segreto del 30 maggio 1939, anno XVII.

Doc. V. - Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Relaz. Presidenza Comm. finanza; Discuss. comitato segreto del 30 maggio 1939-XVII.

Doc. VI. - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina di settembre 1939-XVII e nella prima quindicina di ottobre 1939-XVII. — Relaz. del sen. Guerresi, Comm. interni e giustizia, p. 75.

Doc. VII. - Modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato. — Relaz. del sen. Facchinetti, Assemblea plenaria, p. 310.

Oratori:

GIAMPIETRO p. 310, 313
VICINI MARCO ARTURO . p. 312 *passim* 318
GATTI SALVATORE . . . p. 312
FACCHINETTI, *relatore* . p. 313 *passim* 318
PRESIDENTE p. 310

INTERROGAZIONI

DISPOSTE SECONDO L'ORDINE ALFABETICO DEI NOMI DEI PRESENTATORI

BELLUZZO. — Al Ministro delle finanze per conoscere:

a) le ragioni che hanno determinato la cessione, alla Società Anonima di Monte Amiata, della importante e redditizia azienda statale mineraria delle miniere di mercurio di Idria;

b) le ragioni per cui tale cessione è avvenuta ad un prezzo, a mio avviso, di gran lunga inferiore al valore reale. — Present., Assemblea plenaria, p. 328 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 331.

BONARDI. — Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se come e quando intenda provvedere alle comunicazioni tra Brescia (capoluogo) e la Valle Camonica, oggi — per la lentezza (quattro ore per 100 km.!) e i continui incidenti del servizio ferroviario, pel diniego di concessione a servizi automobilistici — troppo inferiori alle necessità economiche ed autarchiche nonchè al progresso turistico. — Present., Assemblea plenaria, p. 328 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 330.

CAMPOLONGO. — Al Ministro di grazia e giustizia su di un inconveniente verificatosi nel riordinamento delle preture del Regno e che perdura tuttora.

Il mandamento di Oriolo (Cosenza) era composto dei seguenti comuni contigui e circostanti al capoluogo: da un lato Oriolo, Farneta, Alessandria del Carretto, Castroregio; dall'altro versante: Nocera, Canna, Rocca Imperiale, Montegiordano.

Nel costituire la pretura di Trebisacce, sopprimendo quella di Amendolara, ignorando tradizioni e luoghi, si distaccò il paese di Rocca Imperiale, che segna l'estremo limite della Calabria Citra, e lo si aggregò al mandamento di Trebisacce, sol perchè la linea ferroviaria del litorale del Jonio segna le stazioni di continuo: di Trebisacce, Roseto, Montegiordano, Rocca Imperiale.

E si è verificato il caso strano che il pretore di Trebisacce deve attraversare il territorio di Montegiordano (che rientra nel mandamento di Oriolo) per andare ad istruire processi a Rocca, giudicarne gli abitanti, verificare lo stato civile di Rocca Imperiale.

Se per altro pare, o, si volle ritenere che Rocca Imperiale distasse da Oriolo, mentre in 40 minuti di automobile vi si accede per la strada provinciale, si poteva da allora, e si può ora ovviare a tanto con istituire una Sezione di pretura nel mandamento di Oriolo.

La parte montuosa, composta di Alessandria del Carretto, Farneta, Castroregio, Montegiordano, formerebbe il nucleo centrale del mandamento: la parte piana e quasi marina potrebbe essere costituita in Sezione con sede a Canna, e con l'aggregazione dei comuni di Nocera, distante di un percorso di 15 minuti, e di Rocca Imperiale, che a Canna è congiunta dalla linea postale automobilistica, che in meno di 25 minuti fa il servizio Nocera-Canna-Rocca Imperiale-Scalo ferroviario.

Si fa però notare che Montegiordano è equidistante da Oriolo e da Canna, ma potrebbe per più comoda viabilità essere congiunta alla Sezione in Canna.

Canna ha un castello, palazzi privati ove adattare la sede, e dove la Sezione di pretura funzionerebbe egregiamente con grande economia di spese giudiziarie.

Il pretore vi si può recare con automobile ed altri comuni mezzi di trasporto.

Il comune di Canna ha acqua potabile abbondante, albergo, luce elettrica, mezzi di vita ed è paese civile ed ospitale. — Present., Assemblea plenaria, p. 329 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 333.

LEICHT e SPEZZOTTI. — Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se vi siano provvedimenti in corso per porre rimedio al guasto del ponte della ferrovia fra Udine e Cividale, sul fiume Torre, e togliere la necessità del trasbordo che ancora si verifica in tempo di piena, dopo un anno circa dal sinistro occorso nel novembre u. s. — Present., Assemblea plenaria, p. 329 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 334.

MARESCALCHI. — Al Ministro dell'Africa Italiana per conoscere se intenda estendere ai territori dell'A. O. I. la legislazione nostra contro le frodi nel vino, o se intenda emanarne una particolare per quelle regioni, in vista di frenare le eventuali adulterazioni in loco, e, soprattutto, l'introduzione di vini non genuini, non leali e di non autentica origine. — Present., Assemblea plenaria, p. 24 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 83.

SARROCCHI, GUIDI, SERPIERI, DI FRASSINETO, SCIALOJA. — Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle corporazioni per sapere se riconoscono che, per rendere applicabile ad ogni effetto di legge (ed anche in concorso con le disposizioni del Codice penale che colpiscono le infrazioni ai contratti collettivi) « l'accordo 31 ottobre 1938, anno XVII relativo al conferimento delle scorte vive nelle mezzadrie toscane » sia necessario, in mancanza di speciali determinazioni legislative, che l'« accordo » stesso sia posto in armonia col sistema del Codice

civile e sia trasformato nel senso che, quando il colono non può versare in tutto o in parte l'importo della metà del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non *immediatamente*, ma *gradualmente* in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla nelle successive annate agrarie.

(Si cita come esempio l'articolo 15 del patto generale di mezzadria per la provincia di Udine). — Present., Assemblea plenaria, p. 328 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 330.

VENINO. — Al Ministro dell'interno per sapere se — in attesa dell'annunziata riforma della legge sulle Opere Pie — non creda opportuno e necessario disporre che ai Consigli di amministrazione delle medesime vengano statutariamente aggregati o aggiunti, a seconda della loro importanza e con precisati poteri, uno o due rappresentanti dell'Autorità tutoria ai quali sia deferita (col vantaggio grandissimo della sollecita spedizione di numerose pratiche oggi pregiudizievole e forzatamente, anche per lungo tempo, giacenti presso gli Uffici prefettizi, e con notevole risparmio di spese e di voluminosi carteggi) la pronta approvazione delle questioni d'ordinaria amministrazione tuttora demandate all'esame superiore: riservando però sempre ogni altra alla diretta competenza della superiore Autorità tutoria, specie se di carattere straordinario.

Apparterrebbero, a guisa d'esempio, all'ordinaria amministrazione da demandarsi ai Consigli d'amministrazione, l'autorizzazione alle spese sino alla concorrenza della somma di lire 10.000 (limitata attualmente a sole lire 3.000), le modifiche ai regolamenti ove tali modifiche non comportino un aggravio economico all'Opera Pia, le questioni riflettenti il personale, l'autorizzazione a trattare a seconda dei casi, anziché per asta pubblica, per licitazione privata o per trattativa diretta, ecc. ecc.

Ogni altro oggetto, invece, sarebbe da demandarsi sempre al superiore esame, quali le riforme degli Statuti e dei Regolamenti or-

ganici, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le variazioni delle consistenze patrimoniali, gli acquisti e le vendite d'immobili, l'accensione di mutui, ecc.

Con l'attuazione dell'augurato provvedimento la vita amministrativa dell'Opera Pia, fatta più efficiente, si adeguerebbe realmente al più rapido ritmo del nostro tempo fascista, non sarebbe più, come ora, ostacolata,

se non inceppata, da burocratiche bardature o da superati e vietati formalismi, e tempestivamente potrebbe beneficiare di vantaggiose opportunità contingenti — senza per altro cessare dall'essere vigilata e controllata in ogni sua manifestazione e in ogni sua attività. — Present., Assemblea plenaria, p. 328 — Risposta scritta, Assemblea plenaria, p. 332.

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

AP	Assemblea Plenaria
Fi	Commissione di Finanza
Es D ..	Commissione degli Affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale
IG	Commissione degli Affari interni e della Giustizia
AI	Commissione degli Affari dell'Africa Italiana
Fa	Commissione delle Forze armate
E Cp ..	Commissione dell'Educazione nazionale e della Cultura popolare
LC	Commissione dei Lavori pubblici e delle Comunicazioni
Ag	Commissione dell'Agricoltura
Ec A ..	Commissione dell'Economia corporativa e dell'Autarchia
CS	Commissioni speciali

INDICE GENERALE ALFABETICO ⁽¹⁾

A

Abbigliamento, n. 97, Ec A, pp. 2, 5.

ABISSO ANGELO: n. 409, IG, p. 61 e segg.; n. 411, IG, p. 63.

Accademia d'Italia, n. 225, E Cp, p. 21.

Accademia Nazionale dei Lincei, n. 225, E Cp, p. 21.

Accademia di Belle Arti, n. 43, E Cp, p. 5.

Accademie della G.I.L., n. 45, E Cp, p. 6.

Accaparramento e sottrazione di merci e derivate, n. 316, IG, p. 58.

Acquedotti: n. 182, A.O.I., Fi, p. 63; n. 408, Vallivera Scuropasso, LC, p. 47.

Acque vaganti, n. 351, LC, p. 43.

Acqui, n. 120, Fi, p. 17.

Addetti stampa all'estero, n. 218, E Cp, p. 18.

ADINOLFI MICHELE: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34.

Aeronautica (Ministero): n. 150, preventivo 1939-40, AP, p. 181; n. 199, impegni di spesa, Fi, p. 64; n. 355, caserme Orvieto, Fa, p. 86.

Aeronautica civile: n. 49, convenzioni, Es D, p. 2; n. 356, L.A.T.I., Fi, p. 157.

Aeronautica militare: n. 101, ufficiali, reclutamento, Fa, p. 2; n. 102, cassa sottufficiali, Fa, p. 2; n. 103, reclutamento e avanzamento ufficiali, Fa, p. 2; n. 104, genio aeronautico, Fa, p. 3; n. 105, indennità personale, Fa, p. 3; n. 205, indennità aeronavigazione, Fa, p. 9; n. 206, ammissione di avieri scelti e specialisti, Fa, p. 10; n. 223, addestramento personale in congedo, Fa, p. 13; n. 261, personale a Guidonia, Fa, p. 58; n. 262, concorsi

a sottotenente, Fa, p. 58; n. 324, ordinamento, Fa, p. 89; n. 325, reclutamento e avanzamento ufficiali, Fa, p. 89; n. 333, requisizione quadrupedi e veicoli, Fa, p. 97.

Affari Esteri (Ministero): n. 118, personale, Es D, p. 4; n. 119, ordinamento carriera diplomatico-consolare, Es D, p. 4; n. 161, preventivo 1939-40, AP, p. 190; n. 281, aumento ruoli, Es D, p. 28; n. 285, concorso servizi tecnici, Es D, p. 30; n. 286, volontari carriera diplomatico-consolare, Es D, p. 31; n. 459, aumento posti di ruolo, Es D, p. 57.

Affittacamere, n. 220, E Cp, p. 18.

Africa Italiana (Ministero): n. 34, ordinamento personale, AI, p. 2; n. 152, preventivo 1939-1940, AP, p. 86; n. 255, nomina personale, AI, p. 8.

Africa Orientale Italiana: n. 33, edilizia, AI, p. 2; n. 55, Comando superiore F. A., AI, p. 2; n. 109, militari dispersi, Fa, p. 6; n. 123, C.I.T.A.O., Fi, pp. 19, 31, 42; n. 134, Istituto agronomico, AI, p. 2; n. 182, costruzione acquedotti, Fi, p. 63; n. 253, difesa prestigio di razza, AI, p. 5; n. 256, personale civile, AI, pp. 8, 9; n. 257, personale salariato, AI, pp. 8, 9; n. 294, Credito Edilizio, Fi, p. 93; n. 320, militari partecipanti ad operazioni, IG, p. 60; n. 322, Ente Romagna d'Etiopia, AI, p. 13; n. 372, I.N.C.I.S., AI, p. 14; n. 373, Poteri al Governatore Generale, AI, p. 14.

Agenti di Pubblica Sicurezza, n. 84, IG, p. 4.

Agevolazioni fiscali, vedi: *Imposte*.

Agevolazioni tributarie, vedi: *Imposte*.

AGO PIETRO: n. 135, Fa, p. 6; n. 323, Fa, p. 87.

(1) Il numero preceduto dall'abbreviazione n. corrisponde allo stampato degli Atti del Senato. Il numero preceduto dall'abbreviazione p. rinvia alla pagina delle discussioni.

- AGOSTINI CESARE: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 283.
- Agricoltura e foreste (Ministero): n. 137, stato di previsione 1939-40, AP, p. 36.
- Aimavilla, n. 80, IG, p. 3.
- Albania: saluto ai rappresentanti, AP, p. 2; n. 1, accettazione Corona, AP, p. 2; n. 165, convenzione econ.-dogan., Es D, p. 20; n. 177, operazioni militari, Fi, p. 54; n. 258, trattamento personali, Fi, p. 85; n. 259, valorizzazione economica, Fi, p. 86; n. 260, lavori stradali, Fi, p. 87; n. 267, Forze Armate, Fa, p. 61; n. 283, diritti dei cittadini, Es D, p. 30; n. 284, Luogotenenza Generale, Es D, p. 30; n. 308, convenzione tecnico-doganale, Es D, p. 32; n. 327, Comando Superiore truppe, Fa, p. 90; n. 338, personale militare e militarizzato, Fa, p. 98; n. 367, I.N.C.I.S., Es D, p. 42; nomina senatori albanesi, AP, p. 278.
- Alberghi, n. 221, E Cp, p. 19.
- ALBERTI ADRIANO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.; n. 448, E Cp, p. 54.
- ALBERTINI ANTONIO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- Alcole: n. 277, norme vendita, Fi, pp. 89, 107; regime fiscale, n. 346, Fi, p. 154; n. 443, Fi, p. 189.
- ALDROVANDI MARESCOTTI LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 32; giuramento, AP, p. 35; n. 358, Fi, p. 158.
- ALESSANDRI ROBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 283.
- Alessandria, n. 3, Fi, p. 6.
- ALESSANDRINI GIULIO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 283.
- ALFIERI DINO, *ministro della cultura popolare*: n. 154, AP, p. 100.
- Alluvioni, piene e frane, n. 296, Fi, p. 95.
- ALOISI POMPEO: annuncio della nomina, AP, p. 32; giuramento, AP, p. 35; n. 283, Es D, p. 30; n. 284, Es D, p. 30; n. 308, Es D, p. 32; n. 367, Es D, p. 42; n. 395, Es D, p. 50.
- Alto Adige, n. 314, perdita cittadinanza, IG, p. 53.
- Altoatesini, n. 44, E Cp, p. 5.
- AMANTEA LUIGI: n. 207, Fa, p. 10.
- Ammassi: n. 90, volontari, Ag, p. 1; n. 433, lana da concia, Ag, p. 36; n. 450, olio d'oliva e sansa, Ag, p. 41.
- ANDREONI ANTONIO: n. 228, IG, p. 34; n. 410, IG, p. 63.
- Ansaldo (Soc. Anon.), n. 14, Fi, p. 9.
- ANSELMI GIORGIO: n. 80, IG, p. 3; n. 306, IG, p. 37.
- Antichità e belle arti, n. 91, E Cp, p. 6.
- ANTONA TRAVERSI GRISMONDI GIANNINO: n. 287, E Cp, p. 30; defunto il 26 dicembre 1939.
- Aosta, n. 247, piano regolatore e Palazzo del Governo, Fi, p. 83.
- Appaltatori imposte di consumo, n. 429, Fi, p. 178.
- APPIANI GIOVANNI: n. 131, Ec A, p. 7.
- APPIOTTI GIACOMO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18; n. 55, AI, p. 2.
- Apuania, n. 363, zona industriale, LC, p. 44.
- ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 286.
- Archivi del Regno, n. 441, IG, pp. 73, 97.
- Argentina, n. 243, Es D, p. 27.
- ARLOTTA MARIO: annuncio della nomina, AP, p. 32; giuramento, AP, p. 35; n. 243, Es D, p. 27; n. 392, Es D, p. 46.
- ARNONI FORTUNATO TOMMASO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 97, Ec A, p. 2.
- Arte antica, n. 457, E Cp, pp. 56, 61.
- ASINARI DI BERNEZZO DEMETRIO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- ASINARI DI BERNEZZO GIUSEPPE MARIO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18.
- Assemblee costituzionali italiane, n. 41, E Cp, p. 5.
- Assicurazione obbligatoria: n. 131, Ec A, pp. 3, 6; n. 212, Ec A, pp. 17, 21, 29; n. 425, Ec A, p. 62.
- Assicurazioni sociali, n. 422, Es D, p. 52.
- Assistenti di meteorologia, n. 104, Fa, p. 3.
- Assistenza e consulenza, n. 410, IG, p. 63.
- Aumenti di capitale nelle società, n. 209, Ec A, p. 14.
- Automobilismo industriale, n. 172, agevolazioni tributarie, Fi, p. 62.
- Autoservizi di linea, n. 235, LC, pp. 23, 29.
- Autostrade: n. 352, Bergamo-Brescia, LC, p. 43.
- Autoveicoli, n. 313, Fi, p. 152.

Avanzamento: n. 99, sottufficiali, Fa, p. 2; n. 101, ufficiali, Fa, p. 2; n. 103, ufficiali, Fa, p. 2.
 Avventizi squadristi: n. 156, Fi, pp. 5, 42, 49; n. 445, Fi, pp. 190, 197.
 Avvocati e procuratori, n. 409, IG, pp. 61, 69.
 Avvocatura dello Stato, n. 321, IG, p. 61.
 Azienda autonoma della strada: n. 297, Fi, p. 96; n. 398, LC, p. 45.
 Azienda carboni italiani, vedi: A. CA. I.
 Aziende industriali e commerciali, n. 145, Fi, p. 32.
 Azienda minerali metallici italiani, vedi: AMMI.
 Aziende minerarie demaniali, n. 5, Fi, pp. 6, 17.
 Azienda modello, n. 291, Ec A, pp. 40, 57.

B

BACCELLI ALFREDO: n. 138, Es D, p. 18; n. 181, Fi, p. 63; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 369, Fi, p. 161; n. 380, Fi, p. 164.
 BACCI ICILIO: n. 83, IG, p. 4; n. 89, IG, p. 12; n. 409, IG, p. 61 e segg.
 Bachi, n. 204, produzione seme, Ag, p. 18.
 Bacini di carenaggio, n. 349, Napoli, LC, p. 42.
 BAISTROCCHI FEDERICO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 17; n. 323, Fa, p. 87.
 BALBINO GIULIANO: n. 35, E Cp, pp. 2, 3; n. 457, E Cp, p. 56 e segg.
 Banca nazionale del lavoro, n. 379, E Cp, p. 46.
 BANELLI GIOVANNI FLORIANO: n. 160, AP, p. 153; n. 349, LC, p. 42.
 BARBI FEDERIGO MICHELE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
 BARCELLONA PIETRO: n. 75, IG, p. 2; n. 230, IG, p. 35.
 BARDELLI LORENZO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, p. 284.
 Bari, n. 173, lavori portuali, Fi, pp. 53, 62.
 BARTOLI ALFONSO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 327.
 BARTOLINI DOMENICO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
 BARZILAI SALVATORE: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 33.
 BASLINI ANTONIO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 86.
 BASTIANELLI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
 BASTIANELLI RAFFAELE: n. 83, IG, pp. 4, 9; n. 86, IG, pp. 5, 10; n. 88, IG, p. 12; n. 306, IG, p. 37; n. 441, IG, p. 73 e segg.; n. 906, IG, p. 239.
 BASTICO ETTORE: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18.
 Battaglia del grano, n. 183, Ag, pp. 15, 29.
 BELFANTI SERAFINO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
 Belgio, n. 423, Es D, p. 52.
 BELLUZZO GIUSEPPE, *presidente della Comm. dell'educazione naz. e cult. pop.*: n. 30, E Cp, p. 2; n. 91, E Cp, p. 6; n. 114, E Cp, p. 12; n. 174, E Cp, p. 17; n. 287, E Cp, p. 30; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.; n. 302, E Cp, p. 35; n. 303, E Cp, p. 36; n. 305, E Cp, p. 38; n. 379, E Cp, p. 46; n. 447, E Cp, p. 54; n. 448, E Cp, p. 54; n. 457, E Cp, p. 56 e segg.
 BENEDEUCE ALBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
 Benefici demografici ai professionisti forensi, n. 317, IG, p. 58.
 BENNI ANTONIO STEFANO, *ministro delle comunicazioni*: n. 156, AP, p. 154; n. 235, LC, p. 23 e segg.
 BENNICELLI ALFREDO: nominato segretario dell'Ufficio di Presidenza, AP, p. 4; n. 111, Ag, p. 2; n. 137, AP, p. 39; n. 148, AP, p. 123; n. 183, Ag, pp. 16, 30; n. 450, Ag, p. 41.
 BERENINI AGOSTINO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
 BERETTA ARTURO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 322.
 Bergamo, n. 352, autostrada, LC, p. 43.
 BERIO ADOLFO, *vice presidente del Senato*: AP, p. 4; nominato presidente Comm. spec. progetto d'indirizzo in risposta Discorso Corona, AP, p. 4; membro della Comm. spec. per il Regolamento giudiziario, AP, p. 281; n. 159, AP, p. 254; Doc. N. VII, AP, p. 310.
 BERNARDI PAOLO: annuncio della nomina, AP, p. 32; giuramento, AP, p. 35; n. 393, Es D, p. 47; n. 394, Es D, p. 50.
 BERNOTTI ROMEO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 323, Fa, p. 87.
 BETTI MARIO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.

BEVIONE GIUSEPPE, *presidente della Comm. di finanza*: nominato membro Comm. spec. per il progetto d'indirizzo in risposta Discorso Corona, AP, p. 4; relatorè del progetto dell'indirizzo di risposta al Discorso Corona, AP, p. 14; n. 2, Fi, p. 1; n. 5, Fi, pp. 7, 17; n. 10, Fi, p. 8; n. 12, Fi, p. 8; n. 15, Fi, p. 9; n. 120, Fi, p. 18; n. 121, Fi, pagine 18, 30; n. 123, Fi, p. 19 e segg.; n. 126, Fi, p. 21; n. 127, Fi, p. 21 e segg.; n. 136, Fi, p. 24 e segg.; n. 144, Fi, p. 36, Fi-Ag, p. 69; n. 156, Fi, p. 5 e segg.; n. 172, Fi, p. 62; n. 173, Fi, p. 62; n. 182, Fi, p. 64; n. 200, Fi, pp. 66, 77; n. 201, Fi, p. 67; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 246, Fi, p. 82; n. 258, Fi, p. 85; n. 260, Fi, p. 87; n. 275, Fi, p. 88; n. 277, Fi, p. 89 e segg.; n. 294, Fi, p. 93; n. 297, Fi, p. 96; n. 298, Fi, p. 98; n. 353, Fi, p. 151 e segg.; n. 356, Fi, p. 157; n. 359, Fi, p. 159; n. 368, Fi, p. 160; n. 369, Fi, p. 161; n. 371, Fi, p. 162; n. 384, Fi, p. 164 e segg.; n. 428, Fi, p. 177; n. 429, Fi, p. 178; n. 431, Fi, p. 173; n. 445, Fi, p. 190 e segg.; n. 446, Fi, p. 191.

BIANCHINI GIUSEPPE, *vice presidente della Comm. di finanza*: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 6, Fi, p. 7; n. 11, Fi, p. 8; n. 15, Fi, p. 9; n. 155, AP, p. 110; n. 172, Fi, p. 61; n. 200, Fi, p. 64; n. 294, Fi, p. 93; n. 353, Fi, p. 151 e segg.

Biella: n. 413, Ospizio Esposti, IG, n. 64.

Biennale nazionale dell'autarchia, vedi: *Ente biennale dell'autarchia*.

Bilanci: assegnazioni di fondo, n. 364, Fi, p. 159.

Consuntivi vari: n. 186, poste e telegrafi 1934-35, 1935-36, AP, p. 212; n. 187, servizi telegrafici 1934-35, 1935-36, AP, p. 214; n. 188, ferrovie dello Stato 1934-35, 1935-36, AP, p. 216; n. 189, Tripolitania 1932-33, AP, p. 218; n. 190, Tripolitania 1933-34, AP, p. 223; n. 191, Cirenaica 1932-33, AP, p. 229; n. 192, Cirenaica, 1933-34, AP, p. 233; n. 193, Eritrea 1932-33, AP, p. 237; n. 194, Eritrea 1933-34, AP, p. 240; n. 195, Somalia 1932-33, AP, p. 244; n. 196, Somalia 1933-34, AP, p. 248.

Finanziamenti: n. 428, Fi, p. 177.

Maggiori assegnazioni: n. 177, Fi, p. 54;

n. 347, Fi, p. 155; n. 365, Fi, p. 155; n. 444, Fi, p. 190.

Stati di previsione per l'esercizio 1939-1940: n. 137, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, AP, p. 36; n. 143, Ministero dell'educazione nazionale, AP, p. 44; n. 147, Ministero di grazia e giustizia, AP, p. 71; n. 148, Ministero delle corporazioni, AP, p. 123; n. 149, Ministero dei lavori pubblici, AP, p. 58; n. 150, Ministero dell'aeronautica, AP, p. 181; n. 151, Ministero della marina, AP, p. 171; n. 152, Ministero dell'Africa Italiana, AP, p. 86; n. 153, Ministero dell'interno, AP, p. 133; n. 154, Ministero della cultura popolare, AP, p. 94; n. 155, Ministero degli scambi e delle valute, AP, p. 110; n. 157, Ministero della guerra, AP, p. 165; n. 160, Ministero delle comunicazioni, AP, p. 146; n. 161, Ministero degli affari esteri, AP, p. 190; n. 175, Ministero delle finanze, AP, p. 191.

Variazioni: n. 19, lavori pubblici, Fi, p. 11; n. 129, diversi ministeri 1938-39, Fi, p. 23; n. 141, interno 1938-39, Fi, p. 32; n. 382, diversi ministeri 1939-40, Fi, p. 164.

Variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva: n. 146, Fi, p. 37; n. 159, AP, p. 253; n. 200, Fi, pp. 64, 77; n. 246, Fi, p. 82; n. 342, Fi, p. 153; n. 343, Fi, p. 154; n. 344, Fi, p. 154.

BOBBIO VALENTINO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 17; n. 208, Fa, p. 12; n. 335, Fa, p. 97.

BOCCIARDO ARTURO, *vice presidente della Comm. dell'economia corporativa*: n. 289, Ec A, p. 38; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.; n. 307, Ec A, p. 42.

BODRERO EMILIO, *vice presidente della Comm. dell'educazione naz. e della cult. pop.*: n. 45, E Cp, p. 6; n. 91, E Cp, p. 6; n. 225, E Cp, p. 21; n. 302, E Cp, p. 35; n. 449, E Cp, p. 55; n. 591, Es D-E Cp, p. 81.

BOLLATI AMBROGIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.

BOLLATI RICCARDO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 281.

Bollo chiudi-lettera, n. 88, IG, p. 12.

Bologna: n. 3, linea circonvallazione, Fi, p. 6; n. 413, Ospizio degli Espositi, IG, p. 64.

Bolzano: n. 293, ospedale, Fi, p. 93; n. 436,

- liceo musicale, E Cp, p. 48; n. 437, scuola G. I. L., E Cp, p. 49.
- BOMBI GIORGIO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 280.
- BONARDI CARLO, *vice presidente della Comm. dell'agricoltura*: n. 70, LC, p. 6; n. 115, LC, p. 11; n. 231, LC, p. 22; n. 233, LC, p. 22; n. 236, LC, p. 24; n. 408, LC, p. 47.
- BONGIOVANNI LUIGI: n. 34, AI, p. 2; n. 123, Fi, pp. 41, 42; n. 126, Fi, p. 21; n. 134, AI, p. 3; n. 159, AP, p. 253; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 253, AI, p. 5; n. 368, Fi, p. 160; n. 373, AI, p. 16; n. 384, Fi, pp. 164 e segg.
- Bonifiche: n. 144, imposta terreni bonificati, Fi, p. 32, Fi-Ag, p. 69; n. 184, provvedimenti finanziari, Ag, p. 13.
- BONINSEGNI PASQUALE PIETRO: annuncio della nomina, AP, p. 275.
- BONO UGO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 324.
- BORIANI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- BORLETTI SENATORE: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 281.
- BORROMEO D'ADDA FEBO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
- BORSALINO TERESIO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
- BOTTAI GIUSEPPE, *ministro dell'educazione nazionale*: n. 35, E Cp, pp. 9, 10; n. 37, E Cp, p. 11; n. 114, E Cp, p. 12; n. 143, AP, p. 48; n. 225, E Cp, p. 21; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.
- BOTTURINI ORAZIO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- Bozzoli: n. 204, stufatura ed essiccazione, Ag, p. 18; n. 295, prezzo bozzoli bianchi, Fi, p. 94.
- Brescia, n. 352, autostrada, LC, p. 43.
- BREZZI GIUSEPPE, *segretario della Comm. degli esteri, scambi e valute*: n. 46, Es D, p. 14; n. 47, Es D, p. 1; n. 53, Es D, p. 3; n. 54, Es D, p. 4; n. 140, Es D, p. 18; n. 160, AP, p. 146; n. 212, Ec A, pp. 22, 25; n. 240, Es D, p. 26; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.
- Brindisi: n. 171, cavo sottomarino, Fi-LC, p. 57; n. 173, lavori portuali, Fi, pp. 53, 62.
- Brioni (Isole), n. 63, LC, p. 4.
- BROCCARDI EUGENIO: n. 19, Fi, p. 11; n. 22, Fi, p. 11; n. 123, Fi, p. 42; n. 172, Fi, p. 61; n. 182, Fi, p. 63; n. 213, Fi, p. 117 e segg., n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 297, Fi, p. 96.
- BROGLIA GIUSEPPE: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
- BUCCI UMBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 264, Fa, p. 59; n. 269, Fa, p. 63; n. 334, Fa, p. 97.
- BUFFARINI GUIDI GUIDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*: n. 83, IG, pp. 9, 10; n. 86, IG, pp. 10, 11; n. 88, IG, p. 12; n. 153, AP, p. 136; n. 198, IG, pp. 22, 23, 24; n. 211, IG, pp. 25, 26; n. 292, Fi, p. 91 e segg.; n. 312, Es D, p. 33; n. 314, IG, p. 53.
- Bulgaria, n. 394, tratt. commercio e navigazione, Es D, p. 50.
- BURGO LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.
- BUSI ARISTIDE: annuncio della nomina, AP, p. 275.
- C
- CACCIANIGA GINO: n. 83, IG, p. 4; n. 318, IG, p. 59.
- Caffè, n. 345, Fi, p. 154.
- Cagliari: n. 23, Regia università, Fi, p. 12; n. 38, Regia università, E Cp, p. 4; n. 436, liceo musicale, E Cp, p. 48.
- GAGNETTA LUIGI: n. 86, IG, p. 11; n. 198, IG, p. 22; n. 229, IG, p. 34; annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- GAGNETTA MICHELE: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 283.
- CALCAGNO RICCARDO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18.
- Calcocianamide: n. 139, Es D, p. 18; n. 385, Es D, p. 43.
- CALISSE CARLO: presidente della Commissione per la biblioteca, AP, p. 22; n. 434, Ag, p. 38.
- CALLETTI PIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
- Camillo D'Errico (Ente), n. 304, E Cp, p. 33.
- CAMPIONI INIGO, *segretario della Comm. delle forze armate*: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 19; n. 107, Fa, p. 4; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 264, Fa, p. 59; n. 268, Fa, p. 62; n. 323, Fa, p. 87; n. 340, Fa, p. 100.
- Campobasso. n. 7, palazzo giustizia, Fi, p. 8.

- CAMPOLONGO FRANCESCO: n. 132, IG, p. 12; n. 312, Es D, p. 33; n. 314, IG, p. 53; n. 316, IG, p. 58.
- Canale Regina Elena, n. 6, Fi, p. 7.
- Cancellerie giudiziarie, n. 315, IG, p. 58.
- Cancellieri e segretari giudiziari, n. 319, IG, p. 60.
- Canoni d'affitto, n. 111, Ag, p. 2.
- Cantalupo in Sabina, n. 415, IG, p. 65.
- CANTARANO CAMILLO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- CANTÙ GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 283.
- Capitale: n. 144, imposta, Fi, p. 32; n. 348, Fi, p. 155.
- Capo di stato maggiore generale, n. 273, Fa, p. 65.
- CAPPA INNOCENZO: n. 35, E Cp, p. 3.
- Carabinieri reali: n. 265, stato e avanzamento, Fa, p. 61; n. 335, indennità alloggio, Fa, p. 97; n. 362, caserma in Roma, LC, p. 44.
- CARAPELLE ARISTIDE: nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 138; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 258, Fi, p. 85; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 280, Fi, p. 91; n. 294, Fi, p. 93; n. 297, Fi, p. 96; n. 353, Fi, p. 151 e segg.; n. 384, Fi, p. 164 e segg.; n. 396, Fi, p. 166; n. 429, Fi, p. 178.
- Carbone fossile, n. 406, LC, p. 51.
- Carbonia, n. 404, LC, p. 50.
- CARDINALI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- CARDINALI PERICLE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
- CARLETTI OTTORINO: nominato questore del Senato, AP, p. 4.
- Carnaro, n. 62, LC, p. 4.
- Carriera diplomatico-consolare: n. 119, ordinamento, Es D, p. 4; n. 286, volontari, Es D, p. 31; n. 459, aumento di posti, Es D, p. 57.
- Casa ducale di Genova, n. 357, Fi, p. 158.
- Casalvecchio Siculo, n. 75, IG, p. 2.
- Case economiche, n. 168, LC, p. 14.
- Case popolari: n. 279, Libia, Fi, p. 90.
- CASERTANO ANTONIO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- Casola Valsenio, n. 447, E Cp, p. 54.
- CASOLI VINCENZO: n. 86, IG, p. 11; n. 315, IG, p. 58; n. 319, IG, p. 60.
- Cassa di risparmio della Libia, n. 279, Fi, p. 90.
- Cassa sottufficiali Regia aeronautica, n. 102, Fa, p. 2.
- Casse di previdenza, n. 176, Fi, p. 62.
- Casse di risparmio: n. 32, Libia, AI, p. 1; n. 446, fusione Monti di credito, Fi, p. 191.
- CASTELLI MICHELE: n. 14, Fi, p. 9; n. 136, Fi, pp. 24, 25; n. 156, Fi, pp. 43, 44, 45, 46; n. 173, Fi, pp. 53, 62; n. 292, Fi, p. 91 e segg.; n. 296, Fi, p. 95; n. 371, Fi, p. 162; n. 384, Fi, p. 164 e segg.
- CATALANO GIUSEPPE CARLO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34; n. 237, LC, p. 24; n. 350, LC, p. 43; n. 460, LC, p. 61.
- Catanzaro: n. 57, piano regolatore, LC, p. 1; n. 249, opere pubbliche, Fi, p. 84; n. 250, terremoto, Fi, p. 84.
- Catasto edilizio urbano, n. 213, Fi, p. 79 e segg.
- CATTANEO GIOVANNI: n. 68, LC, p. 6.
- Cattedre di ruolo, n. 40, E Cp, p. 4.
- Cattedre scuole medie, n. 302, E Cp, p. 35.
- CAVAGNARI DOMENICO, *sottosegretario di Stato per la marina*: n. 151, AP, p. 175.
- CAVAZZONI STEFANO: n. 53, Es D, p. 3; n. 116, Es D, p. 4; n. 162, Es D, p. 19; n. 244, Es D, p. 27; n. 245, Es D, p. 28; n. 281, Es D, p. 28; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.; n. 312, Es D, p. 33.
- Cavi sottomarini, n. 171, Fi-LC, p. 57.
- CEI UGO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 20.
- CELESIA GIOVANNI: n. 73, IG, p. 1; n. 211, IG, pp. 24, 25; n. 414, IG, p. 64; n. 441, IG, p. 73 e segg.
- CELI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34.
- Cemento armato, n. 400, LC, p. 46.
- Centri rurali, n. 374, Ag, p. 33.
- Centro nazionale di studi sul rinascimento, n. 383, E Cp, p. 48.
- Cessione obbligatoria dei titoli, n. 396, Fi, p. 166.
- CHIARINI ANGELO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 324.
- CHIAVOLINI ALESSANDRO, *Ministro di Stato*, AP, p. 306.
- CIAN VITTORIO: n. 35, E Cp, p. 3; n. 41, E Cp, p. 5; n. 91, E Cp, p. 6; n. 225, E Cp, p. 21.

CIANCARELLI UGO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.

CIANO ALESSANDRO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 95, LC, p. 10; n. 115, LC, p. 10; n. 168, LC, p. 14; n. 233, LC, p. 22; n. 403, LC, pagina 50 e segg.

CIANO COSTANZO, commemorazione, AP, p. 269.

CICCOTTI ETTORE: annuncio della morte e commemorazione, p. 33.

Ciclismo, n. 60, LC, p. 3.

Ciechi, n. 323, Fa, p. 87.

Cinecittà, n. 126, Fi, p. 20.

Cinematografia: n. 29, revisione cin., E Cp, p. 1; n. 31, zona industriale, E Cp, p. 2; n. 126, Cinecittà, Fi, p. 20.

CINI VITTORIO: n. 15, Fi, p. 9; n. 125, Fi, p. 20.

CIPOLLA ETTORE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.

CIRAULO GIOVANNI: n. 115, LC, p. 10; n. 406, LC, p. 51.

Cirenaica: n. 191, consuntivo 1932-33, AP, p. 229; n. 192, consuntivo 1933-34, AP, p. 233.

Cittadinanza, n. 314, perdita, IG, p. 53.

Cittadinanza straniera, n. 300, professori, E Cp, 34.

CLERICI AMBROGIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.

COBOLLI GIGLI GIUSEPPE, *ministro dei lavori pubblici*: n. 149, AP, p. 65.

COFFARI IGINIO: annuncio della nomina, AP, n. 110; giuramento, AP, p. 139.

COGLIOLO PIETRO: nominato membro Comm. spec. per il progetto d'indirizzo in risposta Discorso Corona, AP, p. 4; n. 21, Fi, p. 11; n. 133, IG, p. 13; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 314, IG, p. 53; n. 410, IG, p. 63.

Cogne, n. 359, Fi, p. 159.

Coke, n. 389, Es D, p. 45.

Colombi viaggiatori, n. 337, Fa, p. 98.

Colonie perpetue, n. 434, Ag, p. 38.

Colonizzazione, n. 451, Ag, p. 45.

Colonizzazione demografica, n. 254, AI, p. 7.

COLOSIMO GASPARE: n. 92, LC, p. 9.

COLUMBA GAETANO MARIO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.

Comando superiore forze armate in A. O. I., n. 55, AI, p. 2.

Comando superiore truppe dell'Albania, n. 327, Fa, p. 90.

Combustibili fossili nazionali, n. 290, Ec A, p. 39.

Comitato per le telecomunicazioni, n. 403, LC, p. 40.

Comitato permanente del grano, n. 202, Ag, p. 17.

Comitato segreto del Senato, AP, p. 186.

Comitato talassografico, n. 339, Fa, p. 100.

Commemorazione dei senatori: Asinari di Bernezzo Demetrio, AP, p. 279; Barzilai Salvatore, AP, p. 33; Belfanti Serafino, AP, p. 10; Berenini Agostino, AP, p. 10; Bollati Riccardo, AP, p. 281; Bombi Giorgio, AP, p. 280; Borletti Senatore, AP, p. 281; Borsalino Teresio, AP, p. 10; Broglia Giuseppe, AP, p. 10; Cagnetta Luigi, AP, p. 279; Casertano Antonio, AP, p. 279; Ciccotti Ettore, AP, p. 33; Credaro Luigi, AP, p. 10; Di Vico Pietro, AP, p. 281; Faggella Donato, AP, p. 279; Galimberti Tancredi, AP, p. 279; Ginori Conti Piero, AP, p. 281; Guillet Amedeo, AP, p. 279; Mazzoccolo Enrico, AP, p. 279; Niccolini Eugenio, AP, p. 5; Niccolini Pietro, AP, p. 278; Pais Ettore, AP, p. 10; Porro Carlo, AP, p. 32; Ricchetti Aurelio, AP, p. 279; Salmoiraghi Angelo, AP, p. 10; Taramelli Antonio, AP, p. 33; Tosti di Valminuta Fulco, AP, p. 278.

Commissione centrale delle imposte, n. 426, IG, p. 73.

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, n. 271, IG, p. 36.

Commissione europea del Danubio, n. 215, Es D, p. 20.

Commissione per i libri di testo, n. 39, E Cp, p. 4.

Commissione per l'esame dei piani alberghieri, n. 236, LC, p. 24.

Commissione per le sale cinematografiche, n. 438, E Cp, p. 49.

Compagnia trasporti Africa orientale, n. 123, Fi, pp. 19, 31, 42.

Compendio termale di Acqui, n. 120, Fi, p. 117.

Comuni: n. 75, ricostituzione, IG, p. 2; n. 76, modificazione circoscrizioni territoriali, IG, p. 2; n. 77, ricostituzione, IG, p. 2; n. 80, ricostituzione, IG, p. 3; n. 270, costituzione: Quarona, IG, p. 36; n. 412, riunione, IG,

- p. 64; n. 415, ricostituzione, IG, p. 65; n. 416, ricostituzione, IG, p. 65.
- Comunicazioni (Ministero): n. 160, preventivo 1939-40, AP, p. 146.
- CONCI ENRICO: n. 83, IG, p. 4 e segg.; n. 86, IG, p. 5 e segg.; n. 133, IG, p. 13; n. 230, IG, p. 35; n. 272, IG, p. 36; n. 306, IG, p. 37; n. 312, Es. D, p. 33; n. 314, IG, p. 53; n. 409, IG, p. 61 e segg.
- CONCINI CONCINO, *segretario della Comm. dell'economia corp. e autarchia*: n. 226, Ec A, p. 38 e segg.
- Concordato, n. 442, Es D, p. 53.
- Concorsi: n. 280, Ministero corporazioni, Fi, p. 91; n. 285, Ministero affari esteri, Es D, p. 30; n. 286, Ministero affari esteri, Es D, p. 31; n. 302, cattedre scuole medie, E Cp, p. 35.
- Condominio dei teatri, n. 287, E Cp, p. 30.
- Conservatori di musica (Regi): n. 42, E Cp, p. 5; n. 43, E Cp, p. 5; n. 436, E Cp, p. 48.
- Consigli di amministrazione, n. 42, conservatori di musica, E Cp, p. 5.
- Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari, n. 35, E Cp, p. 2 e segg.
- Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, n. 36, E Cp, p. 3.
- Consiglio provinciale dell'educazione, n. 35, E Cp, p. 2 e segg.
- CONTARINI SALVATORE, *vice presidente della Comm. degli affari esteri e dogane*: nominato membro della Comm. per il regolamento, AP, p. 22.
- CONTI ETTORE: n. 126, Fi, p. 20.
- Conti correnti postali, n. 233, LC, p. 22.
- CONTI SINIBALDI UGO: n. 78, IG, p. 2; n. 79, IG, p. 2; n. 132, IG, p. 12.
- CONTINI BONACOSSO ALESSANDRO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.
- Contratti collettivi di lavoro, n. 311, IG, p. 41.
- Contributi statali, n. 26, Fi, p. 12.
- Contribuzioni, n. 384, Fi, pp. 164, 170.
- Controversie doganali, n. 390, Es. D, p. 45.
- Conversione dei decreti-legge, n. 197, IG, p. 21.
- Convitto femminile di Roma, n. 341, LC, p. 42.
- Convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara, n. 341, LC, p. 42.
- CONZ UGO: n. 263, Fa, p. 59.
- Cooperative edilizie, n. 168, LC, p. 14.
- CORALLI FELICE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, p. 323.
- Corona d'Albania, n. 1, AP, p. 2.
- Corpo degli agenti di P. S., n. 84, IG, p. 4.
- Corporazione dei cereali, n. 202, Ag, p. 17.
- Corporazione della previdenza e del credito, n. 275, Fi, p. 88.
- Corporazioni (Ministero): n. 148, preventivo 1939-40, AP, p. 123; n. 280, ruolo servizi speciali, Fi, p. 91.
- CORSI GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- Corsi preliminari navali, n. 263, Fa, p. 59.
- Corte dei conti: n. 10, ricorsi, Fi, p. 8 e segg.; n. 276, personale d'ordine, Fi, p. 88.
- COSENTINO GAETANO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 140.
- Cosenza: n. 18, istituto magistrale, Fi, p. 10; n. 249, opere pubbliche, Fi, p. 84.
- Costruzioni navali, n. 94, LC, p. 10.
- Cotone, n. 112 e 112-B, Fa, p. 3 e segg.
- COZZA LUIGI, *vice presidente della Comm. dei lavori pubbl. e comunicaz.*: n. 58, LC, p. 2; n. 65, LC, p. 5; n. 66, LC, p. 5; n. 239, LC, p. 25; n. 398, LC, p. 45.
- CREDARO LUIGI: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
- Crediti di esportazione, n. 96, Ec A, p. 2.
- Credito agrario: n. 32, in Libia, AP, p. 1; n. 121, Istituto Italia centrale, Fi, pp. 18, 30.
- Credito cinematografico, n. 379, E Cp, p. 46.
- Credito edilizio, n. 294, in A. O. I., Fi, p. 93.
- Cremona, n. 20, fognatura, Fi, p. 11.
- CREMONESI FILIPPO: n. 28, Fi, p. 13; n. 251, Fi, p. 85; n. 369, Fi, p. 161.
- CRESPI MARIO: n. 220, E Cp, p. 18.
- CRESPI SILVIO: n. 26, Fi, p. 12; n. 27, Fi, p. 13; n. 116, Es D, p. 4; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 385, Es D, p. 43.
- Crino vegetale, n. 386, Es D, p. 44.
- CRISPOLTI FILIPPO: n. 29, E Cp, p. 1.
- CRISPO MONCADA FRANCESCO: n. 65, LC, p. 5; n. 370, LC, p. 44.
- Croce rossa italiana: n. 207, indennità infermiere, Fa, p. 10; n. 417, Società poliambulanza di Trieste, IG, p. 65.
- CURATULO GIACOMO EMILIO, *segretario della Comm. dell'educazione naz. e della cult. pop.*: nominato segretario della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, AP, p. 4; n. 29, E Cp, p. 1; n. 219, E Cp, p. 18.

D

- D'ACHIARDI GIOVANNI: n. 37, E Cp, p. 4.
- DALL'ORA FIDENZIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- DALLORSO NICOLA GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 283.
- Dalmazia, n. 282, Es D, p. 29.
- D'AMATO LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
- D'AMELIO MARIANO: n. 15, Fi, p. 9; n. 156, Fi, p. 45; n. 213, Fi, p. 119 e segg.; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 384, Fi, p. 164 e segg.
- D'ANCORA PAOLO: n. 81, IG, p. 3; n. 412, IG, p. 64.
- Danimarca, n. 50, trattato internazionale, Es D, p. 2.
- Danubio, n. 215, commissione europea, Es D, p. 20.
- D'AQUINO MICHELE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- Dazi doganali, n. 140, modificazioni, Es D, p. 18; n. 388, provvedimenti, Es D, pagine 45, 50.
- DE BONO EMILIO: n. 108, Fa, p. 5; n. 110, Fa, p. 6; n. 208, Fa, p. 12; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 253, AI, p. 5; n. 269, Fa, p. 63.
- DE CAPITANI D'ARZAGO GIUSEPPE: commissario di vigilanza sulla circolazione e sull'istituto di emissione, AP, p. 22; n. 111, Ag, p. 2; n. 112, Ag, p. 4; n. 433, Ag, p. 36; n. 451, Ag, p. 45.
- DE CILLIS EMANUELE: n. 134, AI, p. 3.
- DE FEO VINCENZO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19.
- DELLE DONNE MICHELE: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 140; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.
- DELLA GHERARDESCA UGOLINO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, 285.
- DEL VASTO NICODEMO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 140.
- DE MARTINO AUGUSTO: commissario di vigilanza sulla circolazione e sull'istituto di emissione, AP, p. 22.
- DE MARTINO GIACOMO: n. 118, Es D, p. 4; n. 119, Es D, p. 4; n. 217, Es D, p. 21; n. 282, Es D, p. 29; n. 422, Es D, p. 52; n. 423, Es D, p. 52; n. 459, Es D, p. 57.
- DE MICHELIS GIUSEPPE: n. 25, Fi, p. 12; n. 31, E Cp, p. 2; n. 166, E Cp, p. 14; n. 213, Fi, p. 79; n. 246, Fi, p. 82; n. 277, Fi, p. 89 e segg.; n. 379, E Cp, p. 46; n. 432, Fi, p. 167.
- Demografia, provvedimenti: n. 317, IG, p. 59; n. 405, LC, p. 51.
- DENTI AMARI DI PIRAYNO SALVATORE: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 19.
- DENTICE D'ACCADIA FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34; n. 401, LC, p. 47.
- DENTICE DI FRASSO ALFREDO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- DE RUGGIERO STEFANO: annuncio della nomina, AP, 31; giuramento, AP, 33; n. 198, IG, p. 23; n. 211, IG, p. 25; n. 230, IG, p. 35; n. 272, IG, p. 36; n. 314, IG, p. 53; n. 315, IG, p. 58; n. 441, IG, p. 73 e segg.
- DE SANTIS BRIZIO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 328.
- DE VITO ROBERTO, *vice presidente della Comm. dei lavori pubbl. e delle comunicaz.*: n. 3, Fi, p. 6; n. 64, LC, p. 5; n. 71, LC, p. 6; n. 115, LC, p. 11; n. 156, Fi, p. 46; n. 160, AP, p. 154; n. 171, Fi-LC, p. 57; n. 213, Fi, p. 129 e segg.; n. 235, LC, p. 23 e segg.; n. 247, Fi, p. 83; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 298, Fi, p. 98; n. 382, Fi, p. 164; n. 384, Fi, p. 164.
- DHO GIOVANNI BATTISTA: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 239, LC, p. 25; n. 362, LC, p. 44.
- DI BENEDETTO VINCENZO: n. 329, Fa, p. 31.
- DI DONATO MASSIMO, *segretario della Comm. dei LL. PP. e Comun.*: n. 57, LC, p. 1; n. 58, LC, p. 2; n. 233, LC, p. 22; n. 402, LC, p. 47; n. 460, LC, p. 61.
- Difesa antiaerea, n. 85, IG, p. 4.
- Difesa della razza italiana, n. 230, IG, p. 35.
- Difesa del prestigio di razza in A. I., n. 253, AI, p. 5.
- DI FRASSINETO ALFREDO: n. 112, Ag, p. 4; n. 113, Ag, p. 4; n. 183, Ag, p. 16 e segg.; n. 184, Ag, p. 14 e segg.
- DI LELLA LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; n. 210, Ec A, p. 16; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.
- DI MARTINO GERARDO: annuncio della nomina,

- AP, p. 110; giuramento, AP, p. 146; n. 232, LC, p. 22; n. 363, LC, p. 44.
- DI MARZO SALVATORE: n. 114, E Cp, p. 12.
- Dipendenti dello Stato, n. 4, Fi, p. 5.
- Dipendenti parastatali, n. 306, IG, p. 37.
- Diplomi di benemerenzza, n. 166, E Cp, p. 14.
- Diritto di palco, n. 287, E Cp, p. 30.
- Diritto privato aeronautico, n. 419, Es D, p. 51.
- Disegni di legge: n. 197, presentazione alle Assemblee, IG, p. 21.
- Discorso della Corona (Progetto dell'indirizzo di risposta), AP, p. 14.
- Disoccupazione, n. 212, Ec A, p. 17 e segg.
- Disposizioni penali, n. 312, Es D, p. 33.
- DI VICO PIETRO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 281.
- Dogane: agevolazioni, n. 138, Es D, p. 18; n. 389, Es D, p. 45.
- controversie, n. 390, Es D, p. 45.
- esenzioni, n. 139, Es D, p. 18; n. 385, Es D, p. 43; n. 386, Es D, p. 44; n. 387, Es D, p. 44; n. 395, Es D, p. 50;
- modificazioni, n. 245, Es D, p. 28;
- provvedimenti, n. 388, Es D, pp. 45, 50;
- regime daziario, p. 173, Fi, p. 54;
- trattamento, n. 162, Es D, p. 19.
- Domestici, n. 86, IG, p. 4 e segg.
- Dono di S. M. il Re Imperatore, AP, p. 305.
- DONZELLI BENIAMINO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 47, Es D, p. 1; n. 48, Es D, p. 2; n. 50, Es D, p. 2; n. 116, Es D, p. 4; n. 138, Es D, p. 18; n. 212, Ec A, p. 25; n. 216, Es D, p. 20; n. 386, Es D, p. 44; n. 387, Es D, p. 44; n. 390, Es D, p. 45.
- DRAGO AURELIO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 72, LC, p. 7; n. 381, LC, p. 44; n. 407, LC, p. 52; n. 451, Ag, p. 45.
- DUCCI GINO, *vice presidente della Comm. delle forze armate*: nominato membro della Commissione per la verifica dei tit. dei nuovi sen., AP, p. 4; n. 151, AP, p. 171; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 264, Fa, p. 59; n. 268, Fa, p. 62; n. 323, Fa, p. 87; n. 337, Fa, p. 98.
- DUDAN ALESSANDRO: n. 2, Fi, p. 1; n. 5, Fi, p. 6 e segg.; n. 15, Fi, p. 9; n. 156, Fi, p. 42 e segg.; n. 178, Fi, p. 54; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 384, Fi, p. 164 e segg.; n. 431, Fi, p. 173; n. 445, Fi, p. 190 e segg.
- Durazzo: n. 171, cavo sottomarino, Fi-LC, p. 57.
- FE**
- E-42, n. 222, Ec A, p. 16.
- Ebrei: n. 211, IG, p. 24; n. 272, IG, p. 36.
- Edifici postali e telegrafici, n. 370, LC, p. 44.
- Edifici scolastici: n. 18, Fi, p. 10; n. 23, Fi, p. 12; n. 24, Fi, p. 12.
- Edilizia: n. 33, in A. O. I. e Libia, AI, p. 2; n. 56, Reggio Calabria, LC, p. 1.
- Educazione marinara, n. 301, E Cp, p. 34.
- Educazione Nazionale (Ministero): n. 143, preventivo 1939-40, AP, p. 44; n. 303, Istituto Centr. del Restauro, E Cp, p. 35.
- Emigrati e rimpatriati: n. 15, Fi, p. 9; n. 354, Fi, p. 156.
- Emissione di obbligazioni, n. 209, Ec A, p. 14.
- EMO CAPODILISTA GIORGIO: annuncio della nomina AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- Ente Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico, n. 304, E Cp, p. 38.
- Ente « Casa di Oriani », n. 447, E Cp, p. 54.
- Ente di colonizzazione Romagna d'Etiopia, n. 322, AI, p. 13.
- Ente di previdenza degli avvocati e procuratori, n. 409, IG, p. 61 e segg.
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali, n. 306, IG, p. 37.
- Ente Nazionale Educazione marinara, n. 301, E Cp, p. 34.
- Ente Nazionale incremento industrie turistiche e alberghiere, n. 221, E Cp, p. 19.
- Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E. N. I. C.), n. 440, E Cp, p. 50.
- Ente Nazionale per le Tre Venezie, n. 431, Fi, p. 173.
- Ente Radio Rurale, n. 30, E Cp, p. 1.
- Enti autonomi: n. 292, Isola d'Ischia, Fi, p. 91 e segg.
- Enti comunali di assistenza, n. 74, IG, p. 2; n. 89, IG, p. 12.
- Enti edilizi, n. 56 LC, p. 1.
- Equatore: n. 53, tratt. internaz., Ec C, p. 4.
- Eritrea: n. 193, consuntivo 1932-33, AP, p. 237; n. 194, consuntivo 1933-34, AP, p. 240.
- Esattori, n. 12, Fi, p. 8.
- Esenzioni fiscali, vedi *Imposte*.

Esercito: n. 99, avanzamento sottufficiali, Fa, p. 2; n. 100, indennità accantonamento, Fa, p. 2; n. 101, reclutamento e avanzamento ufficiali, Fa, p. 2; n. 106, nomina sottotenenti, Fa, p. 4; n. 108, ordinamento, Fa, p. 4; n. 109, militari dispersi in A.O.I., Fa, p. 6; n. 110, Testo Unico reclutamento ufficiali, Fa, p. 6; n. 127, rafforzamento efficienza bellica, Fi, p. 21 e segg.; n. 208, stato ufficiali, Fa, p. 11 e segg.; n. 269, aumento organici ufficiali, Fa, p. 63; n. 273, Capo di S. M. Generale, Fa, p. 65; n. 326, indennità di equipaggiamento, Fa, p. 90; n. 328, reintegrazione nel grado, Fa, pp. 90, 105; n. 329, Testo Unico reclutamento, Fa, p. 91; n. 330, indennità supplementare, Fa, p. 91; n. 331, Testo Unico reclutam., Fa, pp. 92, 106; n. 332, Ordinam. Stato Maggiore, Fa, p. 95; n. 333, Requisizione quadrupedi, Fa, p. 97.

Esposizione Universale di Roma 1942, vedi E. 42.

Estimi dei terreni, n. 142, Fi-Ag, p. 70.

F

Fabbricati urbani, n. 213, Fi, p. 79 e segg.

FABRI CARLO: n. 74, IG, p. 2; n. 83, IG, p. 4; n. 413, IG, p. 64.

FACCHINETTI GIUSEPPE, *vice presid. della Commissione Interni e Giustizia*: nominato membro della Comm. per la verifica dei tit. dei nuovi senatori, AP, p. 4; nominato relatore della Comm. speciale per il Regolamento giudiziario, AP, p. 281; n. 147, AP, p. 76; n. 197, IG, p. 21; n. 213, Fi, p. 120 e segg.; n. 230, IG, p. 35; n. 277, Fi, p. 89 e segg.; n. 317, IG, p. 59; n. 446, Fi, p. 191; Doc. n. VII, AP, p. 310.

FAGGELLA MARIO: annuncio della morte e commemorazione AP, p. 279.

FAGIOLARI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 110, giuramento, AP, p. 138; n. 210, Ec A, p. 15; n. 212, Ec A, p. 18 e segg.; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.; n. 288, Ec A, p. 37 e segg.; n. 289, Ec A, p. 38; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.;

FAINA CLAUDIO: nominato segretario dell'uff. di Presidenza, AP, p. 4; n. 134, AI, p. 3; n. 203, Ag, p. 17; n. 253, AI, p. 5.

FALCETTI FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento AP, p. 34; n. 405, LC, p. 51.

FALCK GIORGIO: n. 96, Ec A, p. 2; n. 97, Ec A, p. 2; n. 385, Es D, p. 43; n. 389, Es D, p. 45.

Famiglie numerose, n. 78, IG, p. 2.

FARINA FERDINANDO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 19; n. 435, Ag, p. 38.

FARINA MATTIA: n. 111, Ag, p. 3; n. 184, Ag, p. 14; n. 451, Ag, p. 45.

FEDELE PIETRO, *commissario per la biblioteca*: AP, p. 22; n. 35, E Cp, p. 3 e segg.; n. 36, E Cp, p. 3; n. 114, E Cp, p. 12; n. 166, E Cp, p. 14; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.; n. 300, E Cp, p. 34; n. 302, E Cp, p. 35; n. 366, E Cp, p. 46; n. 441, IG, p. 73 e segg.; n. 448, E Cp, p. 54; n. 457, E Cp, p. 56 e segg.

FEDERZONI LUIGI: n. 225, E Cp, p. 21.

FELICI ALFREDO: n. 83, IG, p. 4 e segg.; n. 86, IG, p. 5 e segg.; n. 88, IG, p. 12; n. 133, IG, p. 13; n. 154, AP, p. 94; n. 315, IG, p. 53; n. 409, IG, p. 61 e segg.; n. 441, IG, p. 73 e segg.

FERRARI CRISTOFORO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 103, Fa, p. 2; n. 104, Fa, p. 3; n. 106, Fa, p. 4; n. 150, AP, p. 181; n. 156, Fi, p. 44; n. 199, Fi, p. 64; n. 206, Fa, p. 10; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 261, Fa, p. 58; n. 355, Fa, p. 86; n. 356, Fi, p. 157.

FERRARI GIUSEPPE FRANCESCO, *presidente della Commis. delle Forze Armate*: nominato Presidente della Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte: AP, p. 22; membro della Commissione speciale per il Regolamento giudiziario, AP, p. 281; n. 108, Fa, p. 5; n. 110, Fa, p. 6; n. 207, Fa, p. 10; n. 208, Fa, p. 12 e segg.; n. 269, Fa, p. 63; n. 274, Fa, p. 66; n. 323, Fa, p. 87; n. 328, Fa, p. 90 e segg.; n. 331, Fa, p. 92 e segg.; n. 332, Fa, p. 95; n. 336, Fa, p. 98; n. 338, Fa, p. 98.

FERRARI PALLAVICINO FELICE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.

FERRETTI GIACOMO: annuncio della nomina AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 24, Fi, p. 12; n. 127, Fi, p. 22; n. 201, Fi, p. 66; n. 279, Fi, p. 90; n. 354, Fi, p. 156; n. 359, Fi, p. 159.

Ferro, n. 400, LC, p. 46.

Ferrovie dello Stato: n. 2, pensioni, Fi, p. 1;

- n. 3, costruzioni, Fi, p. 6; n. 168, personale, LC, p. 14; n. 169, promozioni personale, LC, p. 15; n. 188, consuntivi 1934-35, 1935-36, AP, p. 216; n. 405, personale, LC, p. 51; n. 460, personale degli uffici, LC, p. 61.
- Ferrovie private: n. 404, Siliqua-Calasetta, LC, p. 50.
- FESTA NICOLA: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
- Feste nazionali, n. 73, 9 maggio, IG, p. 1.
- Finanza locale, n. 214, testo unico, Fi, p. 67.
- Finanze (Ministero): n. 175, preventivo 1939-1940, AP, p. 91.
- FIORETTI ATTICO UGO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 190; n. 221, E Cp, p. 19.
- Firenze: p. 399, piano regolatore, LC, p. 46.
- FLORA FEDERICO: Commissario di vigilanza sulla circolazione e sull'Istituto d'emissione, AP, p. 22; n. 9, Fi, p. 8; n. 127, Fi, p. 22; n. 129, Fi, p. 23; n. 214, Fi, p. 67; n. 259, Fi, p. 86; n. 260, Fi, p. 87; n. 278, Fi, p. 90 e segg.
- Fondazione «Vittoriale degli Italiani»: n. 181, Fi, p. 63; n. 449, E Cp, p. 55.
- Fondi rustici, n. 111, Ag, p. 2.
- Forlì: n. 169, piano regolatore, LC, p. 14; n. 358, Opera Maternità e Infanzia, Fi, p. 158.
- Forze Armate, n. 81, personale, IG, p. 3.
- Forze Armate Albanesi, n. 267, Fa, p. 61.
- FOSCHINI ANTONIO: n. 238, LC, p. 25.
- FOSCHINI LUIGI MARIA: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 322.
- Francia: n. 52, Trattato intern. comm., Es D, p. 3 e segg.; n. 242, prodotti farmaceutici, Es D, p. 26.
- G**
- GABBA MELCHIADE: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 17; n. 253, AI, p. 5.
- GAGGIA ACHILLE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.
- GAI SILVIO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 131, Ec A, p. 6; n. 212, Ec A, p. 22 e segg.
- GALIMBERTI TANCREDI: nominato membro della Commissione di vigilanza al debito pubblico: AP, p. 22; n. 83, IG, p. 4; annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- GALLI BINDO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; n. 166, E Cp, p. 14.
- Gallipoli, n. 18, edifici scolastici, Fi, p. 10.
- GAMBARDELLA FAUSTO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 400, LC, p. 46.
- GASLINI GIROLAMO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.
- GASPARINI JACOPO, *presidente della Comm. dell'Africa Ital.*: n. 134, AI, p. 3; n. 373, AI, p. 16.
- GASPERINI GINO: nominato membro della Commissione per il regolamento, AP, p. 22; nominato Presidente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte, AP, p. 22; nominato membro della Comm. speciale per il regolamento giudiziario, AP, p. 281.
- GATTI GEROLAMO: n. 30, E Cp, p. 2; n. 37, E Cp, p. 3 e segg.; n. 448, E Cp, p. 54.
- GATTI SALVATORE, *presid. della Comm. dell'Economia Corp. e Autar.*: nominato membro della Comm. per il regolamento, AP, p. 22; nominato membro della Comm. speciale per il regolamento giudiziario, AP, p. 28; n. 97, Ec A, p. 2 e segg.; n. 131, Ec A, p. 3 e segg.; n. 209, Ec A, p. 15; n. 210, Ec A, p. 16; n. 212, Ec A, p. 17 e segg.; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.; n. 288, Ec A, p. 37 e segg.; n. 290, Ec A, p. 39 e segg.; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.; Doc. n. VII, AP, p. 310.
- GAVAZZI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- Genio aeronautico, p. 104, Fa, p. 3.
- Genova: n. 16, piano regolatore, Fi, p. 10; n. 65, San Benigno, LC, p. 5; n. 179, Università, E Cp, p. 17; n. 407, Piano regolatore, LC, p. 52.
- GENOVESI CESARE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- GENTILE GIOVANNI: n. 35, E Cp, p. 3; n. 225, E Cp, p. 21; n. 299; E Cp, p. 32 e segg.; E Cp, p. 21; n. 299; E Cp, p. 32 e segg.; n. 302, E Cp, p. 35.
- GENTILE GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- Genzano, n. 434, Ag, p. 38.
- Geofisici, n. 104, Fa, p. 3.

- Germania: n. 48, tratt. internaz., Es D, p. 2; n. 53, Tratt. Internaz., Es D, p. 3; n. 215, Commiss. Danubio, Es D, p. 20; n. 422, assicurazioni sociali, Es D, p. 52.
- GEREMICCA ALBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 83, IG, p. 10; n. 87, IG, p. 11; n. 312, Es D, p. 33; n. 314, IG, p. 53; n. 319, IG, p. 60; n. 321, IG, p. 61; n. 409, IG, p. 61 e segg.; n. 410, IG, p. 63; n. 418, IG, p. 65.
- GHERSI GIOVANNI: n. 83, IG, p. 4; n. 86, IG, p. 11.
- Ghisa, n. 389, Es D, p. 45.
- GIAMPIETRO LUIGI: n. 133, IG, p. 13; n. 147, AP, p. 71; n. 198, IG, p. 24; n. 227, IG, p. 33; n. 311, IG, p. 41; n. 312, Es D, p. 33; Doc. n. VII, AP, p. 310.
- GIANNINI AMEDEO: n. 46, Es D, p. 9 e segg.; n. 47, Es D, p. 1; n. 49, Es D, p. 2; n. 50, Es D, p. 2; n. 53, Es D, p. 3; n. 119, Es D, p. 5; n. 138, Es D, p. 18; n. 140, Es D, p. 18; n. 241, Es D, p. 26; n. 242, Es D, p. 26; n. 281, Es D, p. 28; n. 312, Es D, p. 33; n. 385, Es D, p. 43; n. 390, Es D, p. 45.
- GIACQUINTO ADOLFO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; membro della Commissione per i progetti dei nuovi Codici: AP, p. 306; n. 210, Ec A, p. 16; n. 212, Ec A, p. 18 e segg.; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.; n. 307, Ec A, p. 42.
- GIGANTE RICCARDO, *segr. della Comm. dell'Ed. Naz. e Cult. Popol.*: nominato membro della Comm. spec. per il progetto d'indirizzo in risp. disc. Corona, AP, p. 4.
- GINORI CONTI PIERO, nomina a ministro di Stato, AP, p. 85; annuncio della morte e commemoraz., AP, p. 281.
- GIORDANO DAVIDE: n. 371, E Cp, p. 4 e segg.; n. 179, E Cp, p. 17; n. 302, E Cp, p. 35.
- Giornata delle due croci, n. 88, IG, p. 12.
- GIOVANE CESARE: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34; n. 174, E Cp, p. 16.
- GISMONDI ANTONIO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- Gioventù Italiana del Littorio, n. 45, E Cp, p. 6; n. 378, Fi, p. 163; n. 437, E Cp, p. 49.
- GIULI ROSSELLINI GUALANDI FERDINANDO GIU-
SEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- GIULIANI ARTURO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18.
- GIULIANO BALBINO: n. 114, E Cp, p. 7; n. 166, E Cp, p. 14; n. 302, E Cp, p. 35; n. 337, Fa, p. 98.
- GIURIA ETTORE: nominato Presidente della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori: AP, p. 4; n. 157, AP, p. 168; n. 269, Fa, p. 63.
- GIURIATI GIOVANNI: n. 328, Fa, p. 90 e segg.
- GIUSTI DEL GIARDINO FRANCESCO, *segret. della Comm. dell'Agricol.*: nominato segretario dell'Uff. di Presidenza, AP, p. 4.
- GOGGIA FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18.
- GOIDANICH PIER GABRIELE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- Gomma da « guayule », n. 309, Es D, p. 42.
- Governatorato di Roma, n. 414, IG, p. 64.
- Governatore Generale dell'A.O.I., n. 373, AI, p. 14.
- Governo, (Variazioni nella composizione), AP, p. 274.
- Gran Bretagna, vedi *Inghilterra*.
- GRANDI DINO, *ministro di Gr. e Giustizia*: annuncio della nomina a Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, AP, p. 274; n. 409, IG, pp. 61 e segg.
- Grano: n. 183, Ag, p. 15 e segg.; n. 202, Ag, p. 17.
- Grazia e Giustizia (Ministero), n. 147, preventivo 1939-1940, AP, p. 71; n. 227, vigilanza personale subalterno, IG, p. 33.
- GRAZIOLI FRANCESCO: n. 152, AP, p. 86.
- GRAZIOSI EUGENIO, *segretario della Comm. dei LL. PP. e comunicazioni*: nominato membro della comm. per il regolamento, AP, p. 22; n. 60, LC., p. 3; n. 99, Fa, p. 2; n. 266, Fa, p. 61; n. 328, Fa, p. 90 e segg.; n. 381, LC, p. 44.
- Grecia: n. 216, scuole italiane, Es D, p. 20; n. 393, accordo commerciale, Es D, p. 47.
- GROSSI CAMILLO: annuncio della nomina, AP, p. 12, giuramento, AP, p. 18; n. 100, Fa, p. 2; n. 332, Fa, p. 95.
- GUACCERO ALESSANDRO, *vice presidente della Comm. Interni e Giustizia*: n. 79, IG, p. 2;

- n. 86, IG, p. 11; n. 306, IG, p. 37; n. 691, AP, p. 183.
- GUADAGNINI GIUSEPPE, *presidente della Comm. degli Interni e Giustizia*: n. 73, IG, p. 1; n. 74, IG, p. 2; n. 78, IG, p. 2; n. 83, IG, p. 10; n. 86, IG, p. 4 e segg.; n. 197, IG, p. 21; n. 198, IG, p. 23 e segg.; n. 211, IG, p. 24 e segg.; n. 306, IG, p. 37; n. 319, IG, p. 60; n. 409, IG, p. 61 e segg.
- GUARNERI FELICE, *ministro scambi e valute*: n. 155, AP, p. 114.
- Guerra (Ministero): n. 157, preventivo 1939-1940, AP, p. 165.
- Guerra civile in Spagna: n. 62, LC, p. 4.
- GUERRESI AGOSTINO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34; n. 314, IG, p. 53; n. 415, IG, p. 65.
- GUGLIELMI DI VULCI GIORGIO, *vice presidente del Senato*: AP, p. 4.
- GUIDI FABIO: n. 450, Ag, p. 41.
- GUIDI FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- Guidonia Montecelio, n. 24, Fi, p. 12; n. 261, Fa, p. 58.
- GUIDOTTI GUIDO: annuncio della nomina, AP, p. 278; giuramento, AP, p. 323.
- GUILLET AMEDEO: annuncio della nomina, AP, n. 12; giuramento AP, p. 17; n. 333, Fa, p. 97, annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- GUZZONI ALFREDO: n. 135, Fa, p. 6.
- I**
- IMBERTI GIOVANNI BATTISTA: n. 291, Ec A, p. 40 e segg.
- IMPERIALI GUGLIELMO: n. 46, Es D, p. 9 e segg.; n. 163, Es D, p. 19.
- Impianti idroelettrici, n. 381, LC, p. 44.
- Impiegati civili in Africa Italiana, n. 256, AI, p. 8 e segg.
- Impiegati statali, n. 81, IG, p. 3.
- Imposta complementare: n. 348, capitale aziende, Fi, p. 155; n. 353, sulle indennità, Fi, p. 151 e segg.
- Importazioni ed esportazioni temporanee, n. 47, concessioni, Es D, p. 1; n. 244, concessioni, Es D, p. 27; n. 391, concessioni, Es D, p. 46.
- Imposta sul capitale, n. 348, Fi, p. 155.
- Imposte: accertamento, n. 11, Fi, p. 8, agevolazioni; n. 16, Fi, p. 10; n. 28, Fi, p. 13; n. 172, Fi, p. 62; n. 434, Ag, p. 38; albo appaltatori, n. 429, Fi, p. 78; benefici fiscali, n. 402, LC, p. 47; Commissione centrale, n. 426, IG, p. 73; esenzioni, n. 181, Fi, p. 63, n. 427, E Cp, p. 48; riscossione, n. 136, Fi, p. 24 e segg.; tassa circolazione auto-veicoli, n. 313, Fi, p. 153.
- Imposte straordinarie: n. 144, terreni bonificati, Fi, p. 32; Fi-Ag, p. 69; n. 145, capitale aziende, Fi, p. 32.
- Imprese Etiopiche (Società Anonima), n. 368, Fi, p. 160.
- I. N. C. I. S. (Ist. Naz. Case Impieg. dello Stato), n. 367, Es D, p. 42; n. 372, AI, p. 14.
- Incremento demografico: n. 317; IG, p. 59; n. 405, LC, p. 51.
- Indennità: d'accantonamento, n. 100, Fa, p. 2; d'alloggio, n. 335, Fa, p. 97; di equipaggiamento, n. 326, Fa, p. 90; supplementare, n. 330, Fa, p. 92.
- Industrie turistiche e alberghiere, n. 221, E Cp, p. 19.
- Infermiere, n. 237, LC, p. 24.
- Infermiere della Croce Rossa Italiana, n. 207, Fa, p. 10.
- Infortunati sul lavoro, n. 131, assicurazione obbligatoria, Ec A, p. 3 e segg.
- Ingegneria mineraria, n. 38, E Cp, p. 4.
- Inghilterra, n. 163, Es D, p. 19.
- INGIANNI GIULIO: annuncio della nomina, AP, p. 324; giuramento, AP, p. 324.
- INNOCENTI GIUSEPPE, annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327;
- Insegnamento elementare e medio, n. 44, E Cp, p. 5.
- Insegnanti elementari, n. 35, E Cp, p. 2 e segg.
- Interno (Ministero): n. 141, variaz. bil. 1938-1939, Fi, p. 32; n. 153, preventivo 1939-40, AP, p. 133; n. 229, ruolo organico personale, IG, p. 34; n. 444, maggiori assegnazioni, Fi, p. 190.
- Invalidità e vecchiaia: n. 212, Ec A, p. 17 e segg.; n. 425, Ec A, p. 62.
- Irrigazione, n. 184, Ag, p. 13.
- Isola d'Ischia, n. 292, Fi, p. 91 e segg.
- Isole Brioni, n. 63, LC, p. 4.
- Ispettorato Corporativo: n. 210, Ec A, p. 15; n. 288, Ec A, p. 37 e segg.

Ispettori medici, n. 210, Ec A, p. 15.
 Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, n. 134, AI, p. 2.
 Istituto di credito, n. 432, Fi, p. 167.
 Istituti di Previdenza, n. 319, cancellieri giuridici, IG, p. 60.
 Istituto Autonomo Case Popolari Prov. Roma, n. 620, Fi LC, p. 92.
 Istituto Centrale del Restauro, n. 304, E Cp, p. 36.
 Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, n. 121, Fi, p. 18 e segg.
 Istituto Italiano di Studi Legislativi, n. 180, E Cp, p. 17.
 Istituto Italiano per la Storia Antica, n. 366, E Cp, p. 46.
 Istituto Nazionale di alta matematica, n. 305, E Cp, p. 38.
 Istituto Nazionale per le Case agli Impiegati dello Stato, vedi I. N. C. I. S.
 Istruzione media (R. Istituti), n. 40, E Cp, p. 4.
 Italiani all'estero: n. 116, scuole, Es D, p. 4; n. 117, rimpatrio, Es D, p. 4.

J

JACOBINI ORESTE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento AP, p. 325.
 Jesi: n. 397, piano regolatore, LC, p. 45 e segg.
 JOSA GUGLIELMO, *segretario della Comm. dell'Agricoltura*: n. 433, Ag, p. 36.
 Jugoslavia: n. 282, Es D, p. 29; n. 420, Es D, p. 51.

L

LAGO MARIO, *segretario della Comm. dell'Africa Italiana*: n. 253, AI, p. 5; n. 373, AI, p. 14.
 Lago d'Iseo, n. 70, LC, p. 6.
 Lagosta, n. 178, Fi, p. 54.
 Lana, ammassi, n. 433, Ag, p. 36.
 LANTINI FERRUCCIO, *ministro delle Corporazioni*: n. 97, Ec A, p. 5; n. 131, Ec A, p. 6; n. 212, Ec A, p. 23 e segg.; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.; n. 283, Ec A, p. 37 e segg.; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.
 Lanuvio, n. 434, Ag, p. 38.

LARCHER GUIDO: annuncio della nomina, AP, p. 278; giuramento, AP, p. 327.
 La Spezia, n. 58, LC, p. 2.
 L. A. T. I. (Soc. An. Linee Aeree Transcontinentali), n. 356, Fi, p. 157.
 Latifondo siciliano, n. 451, Ag, p. 45.
 Lavori portuali: n. 67, LC, p. 5; n. 173, Fi, p. 53 e segg.
 Lavori Pubblici (Ministero): n. 19, variazioni bilancio, Fi, p. 11; n. 149, preventivo 1939-1940, AP, p. 58; n. 484, variazioni bilancio, LC, p. 68.
 Lecce: n. 351, acque sottosuolo, LC, p. 43.
 Legge forense, n. 318, IG, p. 59.
 Leggi e Regi decreti, n. 133, IG, p. 13.
 Legionari reduci della Spagna, n. 132, IG, p. 12.
 Legno, n. 387, Es D, p. 44.
 LEICHT PIER SILVERIO: n. 2, Fi, p. 1; n. 23, Fi, p. 12; n. 166, E Cp, p. 14; n. 174, E Cp, p. 17; n. 225, E Cp, p. 21; n. 295, Fi, p. 94; n. 303, E Cp, p. 36; n. 304, E Cp, p. 38; n. 378, Fi, p. 163; n. 448, E Cp, p. 54.
 LEOPARDI ETTORE: annuncio della nomina, AP, p. 276, giuramento, AP, p. 285.
 « Le Scuderie », n. 357, Fi, p. 158.
 LIBERTINI PASQUALE: n. 123, Fi, p. 19.
 Libia: n. 32, Cassa Risparmio, AI, p. 1; n. 33, edilizia, AI, p. 2; n. 162, trattamento doganale, Es D, p. 19; n. 254, colonizzazione demografica, AI, p. 7; n. 279, Case popolari, Fi, p. 90.
 Libri di testo (Commissione), n. 39, E Cp, p. 4.
 Licei artistici, n. 43, E Cp, p. 5.
 Licei musicali, n. 436, E Cp, p. 48.
 Linee aeree: n. 49, Convenzioni Intern., Es D, p. 2; n. 356, L. A. T. I., Fi, p. 157.
 Linee di navigazione marittima, n. 63, LC, p. 4; n. 125, Fi, p. 20.
 LIOTTA AURELIO: annuncio della nomina, AP, n. 13, giuramento, AP, p. 20.
 LISSIA PIETRO, *presidente della Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*: nominato segretario della Comm. spec. per il progetto d'indirizzo di risposta al Discorso della Corona, AP, p. 4; n. 58, LC, p. 2; n. 59, LC, p. 3; n. 61, LC, p. 3; n. 63, LC, p. 4; n. 67, LC, p. 5; n. 70, LC, p. 6; n. 71, LC, p. 6; n. 94, LC, p. 10; n. 115, LC, p. 11; n. 167, LC, p. 13; n. 169, LC, p. 14; n. 170, LC, p. 15; n. 233, LC, p. 22; n. 234, LC, p. 23 e segg.; n. 236, LC,

p. 24; n. 238, LC, p. 25; n. 239, LC, p. 25; n. 381, LC, p. 44; n. 397, LC, p. 45 e segg.; n. 403, LC, p. 50 e segg.; n. 404, LC, p. 50; n. 460, LC, p. 61.

Livorno, zona industriale, n. 9, Fi, p. 8.

LOCATELLI UMBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 285.

LOFFREDO RODOLFO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 190; n. 253, AI, p. 5.

LOMBARD VINCENZO, *vice presidente della Comm. delle forze armate*: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 101, Fa, p. 2; n. 102, Fa, p. 2; n. 105, Fa, p. 3; n. 205, Fa, p. 9; n. 223, Fa, p. 13; n. 262, Fa, p. 58; n. 324, Fa, p. 89; n. 325, Fa, p. 89.

LOMBARDI LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.

Lotta antitubercolare, n. 88, IG, p. 12.

Lotto pubblico, n. 128, Fi, p. 22.

Luogotenenza generale per l'Albania, n. 284, Es D, p. 30.

M

Madri, famiglie numerose, n. 78, IG, p. 2.

Mahovljani, n. 420, Es D, p. 51.

MAJONI GIOVANNI CESARE: n. 46, Es D, p. 13; n. 47, Es D, p. 2; n. 50, Es D, p. 2; n. 51, Es D, p. 3; n. 164, Es D, p. 19; n. 215, Es D, p. 20; n. 242, Es D, p. 26; n. 281, Es D, p. 28; n. 285, Es D, p. 30; n. 286, Es D, p. 31; n. 385, Es D, p. 43; n. 388, Es D, p. 45 e segg.; n. 391, Es D, p. 46.

Malattie professionali, assicurazione obbligatoria, n. 131, Ec A, p. 3 e segg.

MALLADRA GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18; n. 273, Fa, p. 65.

MANCINI BRUTO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; n. 372, AI, p. 14.

Manifestazioni del Senato:

per la Corona d'Albania, n. 1, AP, p. 2;
progetto dell'indirizzo di risposta al Discorso della Corona, AP, p. 14;

per l'alleanza italo-tedesca, AP, p. 30;

per il fidanzamento di S. A. R. il Duca di Spoleto, AP, p. 146;

per le forze armate d'Italia, AP, p. 185;

per il prossimo lieto evento nella Famiglia Reale, AP, p. 274;

per la proclamazione dei senatori albanesi, AP, p. 278.

Mantova, risanamento edilizio, n. 25, Fi, p. 12.

MARAGLIANO EDOARDO: n. 83, IG, p. 4; n. 86, IG, p. 10.

MARAVIGLIA MAURIZIO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 83, IG, p. 4; n. 86, IG, p. 11; n. 133, IG, p. 13; n. 141, IG, p. 32; n. 153, AP, p. 133; n. 156, Fi, p. 44 e segg.; n. 197, IG, p. 23; n. 198, IG, p. 22 e segg.; n. 211, IG, p. 26; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 230, IG, p. 35; n. 249, Fi, p. 84; n. 275, Fi, p. 88; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 314, IG, p. 53; n. 320, IG, p. 61; n. 347, Fi, p. 155; n. 365, Fi, p. 155; n. 384, Fi, p. 164 e segg.; n. 409, IG, p. 61 e segg.; n. 444, Fi, p. 190.

MARCELLO GIROLAMO: n. 17, Fi, p. 10; n. 380, Fi, p. 164.

Marchi Giovanni, pensione alla vedova, n. 376, Es D, p. 43.

MARESCALCHI ARTURO: interrogazione al Ministro dell'Africa Italiana, AP, p. 83; annuncio, AP, p. 24; risposta scritta, p. 83; n. 113, Ag, p. 4; n. 120, Fi, p. 17; n. 144, Fi, p. 32; n. 183, Ag, p. 16; n. 202, Ag, p. 17; n. 277, Fi, p. 89 e segg.; n. 295, Fi, p. 94; n. 346, Fi, p. 154; n. 450, Ag, p. 41.

Marina mercantile: n. 64, responsabilità dei proprietari di navi, LC, p. 5; n. 68, accordi di non intervento spagnolo, LC, p. 6; n. 93, direzione generale, LC, p. 9; n. 95, noleggio e gestione, LC, p. 10; n. 115, igiene equipaggi, LC, p. 10; n. 224, requisizione naviglio mercantile, Fa, p. 13 e segg.; n. 231, servizi radioelettrici, LC, p. 22; n. 298, premio navigazione, Fi, p. 98.

Marina (Ministero): n. 151, preventivo 1939-1940, AP, p. 171.

Marina Regia: n. 107, corpi consultivi, Fa, p. 4; n. 263, corsi preliminari navali, Fa, p. 59; n. 264, avanzamento ufficiali, Fa, p. 59; n. 268, ufficiali complemento, Fa, p. 61; n. 333, requisizione quadrupedi e veicoli, Fa, p. 97.

- MARINELLI DE MARCO ANNIBALE: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 286.
- MARINETTI ADRIANO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18; n. 110, Fa, p. 6; n. 269, Fa, p. 63.
- MARIOTTI ALESSANDRO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 62, LC, p. 4.
- MARKA GJONI GJON: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 277.
- MAROZZI ANTONIO: n. 46, Es D, p. 1 e segg.; n. 139, Es D, p. 18; n. 183, Ag, p. 16; n. 385, Es D, p. 43.
- MARRACINO ALESSANDRO: n. 83, IG, p. 4; n. 272, IG, p. 36; n. 320, IG, p. 60.
- MARRO GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 286.
- MARTIN FRANKLIN ALBERTO: n. 122, Fi, p. 18; n. 123, Fi, p. 32; n. 126, Fi, p. 20 e segg.; n. 131, Ec A, p. 4 e segg.; n. 142, Fi-Ag, p. 73; n. 144, Fi-Ag, p. 70; n. 149, AP, p. 62; n. 155, AP, p. 114; n. 156, Fi, p. 44 e segg.; n. 200, Fi, p. 66; n. 201, Fi, p. 67; n. 210, Ec A, p. 16; n. 212, Ec A, p. 17; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.; n. 247, Fi, p. 83; n. 248, Fi, p. 83; n. 252, Fi, p. 85; n. 280, Fi, p. 91; n. 368, Fi, p. 160; n. 377, Fi, p. 163; n. 384, Fi, p. 164 e segg.
- MARZANO GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34.
- Maschere antigas, n. 340, Fa, p. 100.
- MASNATA GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
- MATARAZZO ANDREA: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322.
- Matematica (Istituto nazionale), n. 305, E Cp, p. 38.
- Matera: n. 304, Ente Camillo D'Errico, E Cp, p. 38.
- Maternità e infanzia, n. 79, IG, p. 2.
- MATTIROLO ORESTE: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 285.
- MAZZOCCOLO ENRICO: n. 58, LC, p. 2; n. 61, LC, p. 3; n. 170, LC, p. 15; n. 233, LC, p. 22; annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- Medicina e chirurgia, n. 423, Es D, p. 52.
- MEDOLAGHI PAOLO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
- MELE DAVIDE: annuncio della nomina, AP, p. 277.
- MENOZZI ANGELO: n. 204, Ag, p. 18.
- Merci e derrate, n. 316, IG, p. 53.
- MERLIKA KRUIJA MUSTAFÀ: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 277.
- MESSA GIAN CARLO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139.
- MEZZETTI OTTORINO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 523, AI, p. 5; n. 254, AI, p. 7; n. 322, AI, p. 13.
- MEZZI FILIPPO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- MIARI DE CUMANI GIACOMO: n. 13, Fi, p. 9; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 369, Fi, p. 161; n. 431, Fi, p. 173; n. 446, Fi, p. 191.
- MICHELI CESARE: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
- Migliarina, n. 58, LC, p. 2.
- MILANI DOMENICO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
- Milano: n. 37, Università, E CP, p. 3, 11.
- Militari e assimilati dispersi in A. O. I., n. 109, Fa, p. 6.
- Militari partecipanti alle operazioni in A. O. I., n. 320, IG, p. 60.
- Milizia contraerea, n. 323, Fa, p. 87.
- Milizia della strada, n. 82, IG, p. 3.
- Milizia forestale: n. 203, Ag, p. 17; n. 435, Ag, p. 38.
- Milizia portuaria: n. 69, LC, p. 6; n. 238, LC, p. 25.
- Milizia postelegrafonica, n. 71, LC, p. 6.
- Milizia volontaria sicurezza nazionale: n. 21, Fi, p. 11; n. 82, IG, p. 3; n. 331, Fa, pagina 92 e segg.
- MILLOSEVICH FEDERICO, *vice presidente della Comm. dell'Africa Italiana*: n. 134, AI, p. 4; n. 222, Ec A, p. 16; n. 253, AI, p. 5; n. 256, AI, p. 8 e segg.; n. 257, AI, p. 8 e segg.; n. 290, Ec A, p. 39 e segg.; n. 425, Ec A, p. 62.
- MINALE MARCELLO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139.
- Miniere, n. 5, Fi, p. 6 e segg.
- Ministero delle comunicazioni: n. 160, preventivo 1939-1940, AP, p. 146; n. 93, ufficio siderurgico, LC, p. 9; n. 95, noleggio navi, LC, p. 10.
- Ministri: vedi *Alferi, Benni, Bottai, Cobolli*

- Gigli, Grandi, Guarneri, Lantini, Rossoni, Serena, Solmi, Tassinari, Thaon di Revel.*
- Ministri di Stato (nomina a): Ginori Conti Piero, AP, p. 85; Chiavolini Alessandro, AP, p. 306.
- MIRAGLIA LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
- Modelli di vestiario, n. 97, Ec A, p. 2 e segg.
- MOIZO RICCARDO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18; n. 85, IG, p. 4.
- Moncalieri: n. 239, ponte sul Po, LC, p. 25.
- MONTAGNA GIULIO CESARE: annuncio della nomina, AP, p. 32; giuramento, AP, p. 35; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.
- MONTEFINALE TITO, *segretario della Comm. delle forze armate*: n. 339, Fa, p. 100.
- Monti di credito su pegni: n. 10, Roma, Fi, p. 8 e segg.; n. 446, fusione Casse risparmio, Fi, p. 191.
- MONTRESOR LUIGI: n. 44, E Cp, p. 5; n. 379, E Cp, p. 46; n. 427, E Cp, p. 48; n. 438, E Cp, p. 49; n. 439, E Cp, p. 49; n. 440, E Cp, p. 50.
- MONTUORI LUCA: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34.
- MORELLI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- MORESCO MATTIA, *vice presidente della Comm. dell'educazione naz. e della cult. pop.*: nominato membro della Comm. per il regolamento, AP, p. 22; n. 37, E Cp, p. 11; n. 174, E Cp, p. 16; n. 179, E Cp, p. 17; n. 457, E Cp, p. 56 e segg.
- MORGAGNI MANLIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
- MORIS MAURIZIO MARIO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
- MORISANI TEODORO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
- MORMINO GIUSEPPE: n. 83, IG, p. 4; n. 84, IG, p. 4.
- MORODER RICCARDO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322.
- MOSSO FRANCESCO SAVERIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
- Mostre d'arte antica, n. 457, E Cp, p. 56 e segg.
- MOTTA RICCARDO: annuncio della nomina, AP, p. 31, giuramento, AP, p. 35; n. 293, Fi, p. 93; n. 364, Fi, p. 159; n. 446, Fi, p. 191.
- N**
- Napoli: n. 8, rione Mandracchio, Fi, p. 8; n. 61, piano regolatore, LC, p. 3; n. 349, bacino carenaggio, LC, p. 42; n. 350, Porto, LC, p. 43.
- NASI GUGLIELMO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 190.
- Navi affondate, n. 46, Es D, p. 1 e segg.
- Navi Mercantili, V. *Marina Mercantile*.
- Navigazione lacustre, n. 70, LC, p. 6.
- Nettunia, n. 412, IG, p. 64.
- NICASTRO GUSTAVO: n. 93, LC, p. 9.
- NICCOLINI EUGENIO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 5.
- NICCOLINI PIETRO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 278.
- NICOLIS DI ROBILANT MARIO: n. 32, AI, p. 1; n. 34, AI, p. 2.
- Nitrato di ammonio, n. 307, Ec A, p. 42.
- NOBILI GIORGIO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- Noleggio e gestione di navi mercantili, n. 95, LC, p. 10.
- NOSEDA ENEA: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
- NUCCI ACHILLE: n. 128, Fi, p. 22; n. 446, Fi, p. 191.
- NUNZIANTE FEDINANDO: n. 174, E Cp, p. 16.
- Nurra, n. 375, Ag, p. 35.
- O**
- OCCHINI PIER LUDOVICO: n. 143, AP, p. 44.
- Olii da gas, n. 241, Es D, p. 26.
- Olii di semi, n. 240, Es D, p. 26.
- Olii minerali: n. 290, Ec A, p. 39 e segg.; n. 395, Es D, p. 50.
- Olio d'oliva e sansa, n. 450, Ag, p. 41.
- Opera Nazionale Protezione Maternità e Infanzia: n. 79, IG, p. 2; n. 358, Fi, p. 158.
- Opere d'arte, protezione, n. 458, E Cp, p. 56.
- Opere pubbliche: n. 249, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Fi, p. 84; n. 252, Palermo, Fi, p. 85.
- ORANO PAOLO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 38, E Cp, p. 4; n. 39, E Cp, p. 4; n. 91, E Cp, p. 6;

n. 114, E Cp, p. 7; n. 166, E Cp, p. 14; n. 174, E Cp, p. 16; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.; n. 379, E Cp, p. 46; n. 383, E Cp, p. 48.
 Ordinamento giudiziario, n. 158, AP, p. 252.
 Ordine Militare di Savoia, n. 361, Fa, p. 86.
 Organizzazione bellica, n. 274, Fa, p. 66.
 Organizzazione della Nazione per la guerra, n. 763, IG, Fa, p. 69.
 ORIOLO GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34; n. 218, E Cp, p. 18; n. 379, E Cp, p. 46.
 ORLANDO PAOLO: n. 59, LC, p. 3; n. 169, LC, p. 14; n. 397, LC, p. 45 e segg.
 Oro, n. 312, Es D, p. 33.
 ORSINI BARONI LUCA, *presidente della Comm. Affari esteri e dogane*: n. 46, Es D, p. 1 e segg.; n. 376, Es D, p. 43.
 Orvieto: n. 45, Accademia G. I. L., E Cp, p. 6; n. 355, caserme avieri, Fa, p. 86.
 Ospedali: n. 17, Venezia, Fi, p. 10; n. 293, Bolzano, Fi, p. 93.
 Ospizi degli Espositi, n. 413, IG, p. 64.
 Osservatorio astronomico di Roma, n. 251, Fi, p. 85.

P

PADIGLIONE ENRICO: n. 77, IG, p. 2; n. 198, IG, p. 22; n. 211, IG, p. 25; n. 272, IG, p. 36; n. 315, IG, p. 58; n. 319, IG, p. 60; n. 410, IG, p. 63; n. 426, IG, p. 73.
 PAIS ETTORE: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
 Palermo: n. 252, opere pubbliche, Fi, p. 85; n. 371, sistemazione finanziaria Comune, Fi, p. 162.
 PARIANI ALBERTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*: n. 157, AP, p. 168.
 PARODI DELFINO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322; n. 545, Fi, Ec A, p. 121.
 PASOLINI GUIDO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322.
 Patrimonio artistico, n. 114, E Cp, p. 7 e segg.
 Pavia, n. 76, circoscrizione territoriale, IG, p. 2.
 PEGLION VITTORIO: n. 90, Ag, p. 1.
 Pellicole cinematografiche: n. 427, E Cp, p. 48; n. 439, E Cp, p. 49.

PENDE NICOLA: n. 37, E Cp, p. 3 e segg.
 PENNA GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322.
 Pensioni: n. 2, Ferrovie dello Stato, Fi, p. 1; n. 176, sanitari, Fi, p. 62; n. 376, vedova Giovanni Marchi, Es D, p. 43.
 PEPERE ALBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284; n. 474, E Cp, p. 66.
 Perequazione tributaria, n. 144, Fi, p. 32; Fi-Ag, p. 69.
 PEREZ GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 322.
 PERNA AMEDEO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 322.
 PERRIS CARLO: n. 435, Ag, p. 38.
 Personale: n. 34, Ministero Africa Italiana, AI, p. 2; n. 255, Ministero Africa Italiana, AI, p. 8.
 Personale ferroviario: n. 168, cooperative, LC, p. 14; n. 170, promozioni, LC, p. 15.
 Personale militare e militarizzato, n. 338, Fa, p. 98.
 Personale salariato in A. O. I., n. 257, AI, p. 8 e segg.
 Personale statale: n. 2, Fi, p. 1; n. 255, AI, p. 8.
 Personali in Albania, n. 258, Fi, p. 85.
 Pesaro, n. 436, liceo musicale, E Cp, p. 48.
 PETRETTI ARNALDO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322.
 PETRILLO ALFREDO: n. 209, Ec A, p. 14; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.
 PETRONE MICHELE: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139.
 PETRONE SILVIO: n. 272, IG, p. 36; n. 287, E Cp, p. 30; n. 315, IG, p. 58.
 Piani alberghieri, n. 236, LC, p. 24.
 Piani regolatori: n. 16, Genova, Fi, p. 10; n. 57, Catanzaro, LC, p. 1; n. 58, La Spezia, LC, p. 2; n. 59, Roma, LC, p. 3; n. 61, Napoli, LC, p. 3; n. 167, Voghera, LC, p. 13; n. 169, Forlì, LC, p. 14; n. 247, Aosta, Fi, p. 83; n. 397, Jesi, LC, p. 45 e segg.; n. 399, nuova stazione di Firenze, LC, p. 46; n. 407, Genova-Sampierdarena, LC, p. 52.
 PICCIO PIER RUGGERO: nominato membro della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, AP, p. 4.

- PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA CARLO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 52, Es D, p. 10; n. 241, Es D, p. 26; n. 442, Es D, p. 53.
- PIOLA CASELLI EDUARDO: n. 145, Fi, p. 32; n. 221, E Cp, p. 19; n. 287, E Cp, p. 30; n. 379, E Cp, p. 46; n. 430, Fi, p. 171; n. 440, E Cp, p. 50; n. 448, E Cp, p. 54.
- PINI VLADIMIRO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- PITACCO GIORGIO: nominato membro della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, AP, p. 4; n. 116, Es D, p. 4; n. 165, Es D, p. 20; n. 420, Es D, p. 51.
- Po: n. 239, Ponte Moncalieri, LC, p. 25.
- Pola, n. 63, LC, p. 4.
- Polonia, n. 49, Es D, p. 2.
- PORRO CARLO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 32.
- Porti: n. 66, Venezia, LC, p. 5; n. 173, Bari e Brindisi, Fi, p. 53 e segg.; n. 349, Napoli, LC, p. 42; n. 350, Napoli, LC, p. 43.
- POSS ALESSANDRO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- Poste e telegrafi, n. 186, consuntivo 1934-35, 1935-36, AP, p. 212; n. 234, personale cottimista, LC, p. 23 e segg.
- POZZO GIOVANNI ATTILIO: n. 15, Fi, p. 9; n. 127, Fi, p. 22; n. 130, Fi, p. 23; n. 348, Fi, p. 155.
- Pozzuoli, stabilimenti ex-Armstrong, n. 14, Fi, p. 9.
- PRAMPOLINI NATALE, *presidente della Comm. dell'agricoltura*: n. 111, Ag, p. 3.
- Premi nuzialità e natalità, n. 81, IG, p. 3.
- Premio di navigazione, n. 298, Fi, p. 98.
- Presidente del Senato, vedi Suardo.
- Prestigio di razza (difesa del), n. 253, AI, p. 5.
- Prestito remidibile 5 per cento, n. 360, Fi, p. 159.
- Previdenza e assistenza: n. 306, dipendenti parastatali, IG, p. 37.
- PRINCIPE AIMONE, DUCA DI SPOLETO: n. 377, appannaggio, Fi, p. 163; verbale di deposito dall'atto di matrimonio, AP, p. 306.
- Privilegi fiscali, n. 12, Fi, p. 8.
- Prodotti agricoli, n. 90, Ag, p. 1.
- Prodotti alcolici: n. 277, norme vendita, Fi, p. 89 e segg.
- Prodotti farmaceutici: n. 53, Es D, p. 3; n. 242, Es D, p. 26.
- Prodotti petroliferi: n. 345, Fi, p. 154; n. 346, Fi, p. 154.
- Produzione cinematografica, n. 440, E Cp, p. 50.
- Professioni: n. 211, esercizio ebrei, IG, p. 24.
- Professionisti forensi, n. 317, IG, p. 59.
- Professori medi e universitari, n. 300, E Cp, p. 34.
- Prole numerosa, n. 317, IG, p. 59.
- Protezione delle bellezze naturali, n. 174, E Cp, p. 15.
- Protezione delle cose di interesse artistico o storico, n. 458, E Cp, p. 56.
- Promulgazione delle leggi e Regi decreti, n. 133, IG, p. 13.
- Provveditorato al porto di Venezia, n. 66, LC, p. 5.
- Provveditori agli studi, n. 35, E Cp, p. 2 e segg.
- Prescrizioni sanitarie, n. 219, E Cp, p. 18.
- Professioni sanitarie, n. 271, IG, p. 36.
- Proprietà in zone militari, n. 334, Fa, p. 97.
- Province di confine, n. 336, Fa, p. 98.
- Pubblica sicurezza, n. 84, IG, p. 4.
- Pubblici esercizi, n. 219, E Cp, p. 18.
- PUCCI ROBERTO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 276.
- Puericoltura, n. 299, E Cp, p. 32 e segg.
- PUGNANI ANGELO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18.
- PUJIA FRANCESCO, *segretario della Comm. degli interni e giustizia*: n. 198, IG, p. 22.
- Q**
- Quarona, n. 270, IG, p. 36.
- QUARTA FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139.
- QUILICO CARLO ALBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
- R**
- Radio diffusione, n. 232, LC, p. 22.
- Radio rurale, n. 30, E Cp, p. 1.
- Ragioneria generale dello Stato, n. 278, Fi, p. 90 e segg.

- RAIMONDI ANTONIO: nominato membro della Comm. speciale per il regolamento giudiziario, AP, p. 281; n. 131, Ec A, p. 7; n. 211, IG, p. 25 e segg.
- RAINERI GIOVANNI: n. 5, Fi, p. 7; n. 6, Fi, p. 7; n. 15, Fi, p. 9; n. 120, Fi, p. 18; n. 121, Fi, p. 30 e segg.; n. 123, Fi, p. 42; n. 142, Fi-Ag, p. 70 e segg.; n. 144, Fi-Ag, p. 69; n. 156, Fi, p. 44; n. 200, Fi, p. 66; n. 246, Fi, p. 82; n. 259, Fi, p. 87; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 294, Fi, p. 93; n. 342, Fi, p. 153; n. 343, Fi, p. 154; n. 344, Fi, p. 154; n. 431, Fi, p. 173; n. 446, Fi, p. 191.
- Razza ebraica (appartenenti): n. 211, IG, p. 24; n. 272, IG, p. 36.
- REBAUDENGO EUGENIO: n. 146, Fi, p. 37; n. 248, Fi, p. 83; n. 357, Fi, p. 158.
- REBUA EOLO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34.
- Reclutamento: n. 101, ufficiali Regia aeronautica, Fa, p. 2 e n. 103, Fa, p. 2; n. 110, reclutamento ufficiali, Fa, p. 6; n. 329, Testo Unico, Fa, p. 91.
- Recupero e demolizione navi affondate, n. 46, Es D, p. 1 e segg.
- REGGIO GIACOMO: n. 8, Fi, p. 8; n. 16, Fi, p. 10; n. 20, Fi, p. 11; n. 149, AP, p. 64; n. 173, Fi, p. 53.
- Reggio Calabria: n. 56, ente edilizio, LC, p. 1; n. 249, opere pubbliche, Fi, p. 84; n. 250, terremoto, Fi, p. 84.
- Regime daziario, vedi Dogana.
- Regime fiscale, vedi Imposte.
- Regime giuridico delle proprietà, n. 98, Fa, p. 1.
- Regolamento giudiziario del Senato, Doc. n. VII, AP, p. 310.
- Reintegrazione nel grado, n. 328, Fa, p. 90 e segg.
- RENDA SALVATORE, *segretario della Comm. degli interni e giustizia*: nominato segretario dell'ufficio di Presidenza, AP, p. 4; n. 315, IG, p. 58.
- Repubblica Veneta, n. 41, E Cp, p. 5.
- Repubblica di San Marino, n. 310, Es D, p. 42.
- Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, n. 333, Fa, p. 97.
- Responsabilità dei proprietari di navi, n. 64, LC, p. 5.
- Restauro (Istituto per il), n. 304, E Cp, p. 36.
- Revisione cinematografica, n. 29, E Cp, p. 1.
- RICCARDI ARTURO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 19.
- RICCHETTI AURELIO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18; annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 279.
- RICCI FEDERICO: n. 11, Fi, p. 8; n. 12, Fi, p. 8; n. 15, Fi, p. 9; n. 149, AP, p. 58; n. 175, AP, p. 191; n. 176, Fi, p. 62; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 246, Fi, p. 82; n. 293, Fi, p. 98; n. 345, Fi, p. 154; n. 356, Fi, p. 157; n. 369, Fi, p. 161.
- RICCI GIULIANO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- RICCI RENATO, *sottosegretario di Stato alle corporazioni*: n. 148, AP, p. 130.
- RICCI UMBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 35; n. 270, IG, p. 36; n. 409, IG, p. 61 e segg.; n. 426, IG, p. 73; n. 441, IG, p. 73 e segg.
- Ricezione aerofonica, n. 323, Fa, p. 87.
- Richieste di contribuzioni, n. 384, Fi, p. 164 e segg.
- Ricoveri antiaerei, n. 85, IG, p. 4.
- Rimpatriati, n. 15, Fi, p. 9.
- Rimpatrio degli italiani dall'estero, n. 117, Es D, p. 4.
- Risanamento edilizio, n. 25, Fi, p. 12; n. 92, LC, p. 9.
- Riscossione imposte dirette, n. 136, Fi, p. 24 e segg.
- Risparmi degli emigranti e rimpatriati; n. 15, Fi, p. 9; n. 354, Fi, p. 156.
- Riunione straordinaria del Senato nell'Antica Curia Romana, AP, p. 25.
- Roccantica, n. 77, IG, p. 2.
- Roccavaldina, n. 416, IG, p. 65.
- Rocce asfaltiche, n. 290, Ec A, p. 39 e segg.
- ROLANDI RICCI VITTORIO: n. 46, Es D, p. 10; n. 117, Es D, p. 4; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 886, Es D, p. 31; n. 312, Es D, p. 33; n. 336, Fa, p. 98; n. 385, Es D, p. 43; n. 419, Es D, p. 51.
- Roma: n. 10, Monte di Pegni, Fi, p. 8 e segg.; n. 31, zona industriale cinematografica, E Cp, p. 2; n. 45, accademia G. I. L., E Cp, p. 6; n. 59, commissione piano regolatore, LC, p. 3; n. 180, istituto studi legislativi, E Cp, p. 17; n. 251, osservatorio astronomico, Fi, p. 85; n. 341, convitto femminile,

- LC, p. 42; n. 362, caserme RR. CC., LC, p. 44; n. 369, villa Madama, Fi, p. 161; n. 414, Governatorato, IG, p. 64.
- Romania: n. 122, Fi, p. 18; n. 124, Fi, p. 19.
- ROMANO MICHELE: n. 40, E Cp, p. 4; n. 156, Fi, p. 46; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.
- ROMANO SANTI: nominato membro della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, AP, p. 4; n. 46, Es D, p. 9; n. 156, Fi, p. 44 e segg.; n. 246, Fi, p. 82; n. 281, Es D, p. 28; n. 390, Es D, p. 45.
- ROMEI LONGHENA GIOVANNI GIROLAMO, *vice Presidente del Senato*: AP, p. 4; n. 171, Fi-LC, p. 57.
- RONGA GIULIO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 140; n. 213, Fi-p. 117 e segg.; n. 249, Fi, p. 84; n. 353, Fi-p. 151 e segg.; n. 384, Fi, p. 164 e segg.; n. 431, Fi, p. 173.
- ROSSI FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- ROSSINI ALDO: nominato segretario della Comm. per il regolamento, AP, p. 22; n. 275, Fi, p. 88.
- ROSSONI EDMONDO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*: n. 112, Ag, p. 3 e segg.; n. 113, Ag, p. 4 e segg.; n. 137, AP, p. 41; n. 183, Ag, p. 29 e segg.
- ROTA FRANCESCO: n. 111, Ag, p. 2; n. 112, Ag, p. 4; n. 142, Fi-Ag, p. 72; n. 184, Ag, p. 14; n. 212, Ec A, p. 21 e segg.; n. 374, Ag, p. 33; n. 451, Ag, p. 45.
- ROTA GIUSEPPE: n. 2, Fi, p. 1; n. 151, AP, p. 175.
- RUBINO EDOARDO: n. 91, E Cp, p. 6; n. 303, E Cp, p. 36; n. 351, LC, p. 43; n. 458, E Cp, p. 56.
- RUFFO DI CALABRIA FULCO: nominato questore dell'ufficio di Presidenza, AP, p. 4.
- Russia, vedi Unione repubbliche socialiste sovietiche.
- RUSSO GIOACCHINO: n. 107, Fa, p. 4; n. 224, Fa, p. 13 e segg.
- S
- SABINI GIOVANNI: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 327.
- SAGRAMOSO GUIDO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 327.
- SAILER EMILIO, *vice Presidente della Comm. degli affari esteri e dogane*: nominato membro della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, AP, p. 4.
- SALATA FRANCESCO: nominato segretario della Comm. per la biblioteca, AP, p. 22; n. 282, Es D, p. 29.
- SALAZAR EDOARDO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
- Sale cinematografiche, n. 438, E Cp, p. 49.
- SALMOIRAGHI ANGELO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 10.
- SALUCCI ALBERTO: n. 269, Fa, p. 63; n. 326, Fa, p. 90.
- SALVAGO RAGGI GIUSEPPE: n. 253, AI, p. 5.
- SALVI GIUNIO, *vice Presidente del Senato*: AP, p. 4.
- SAMPERI PASQUALE SALVATORE: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; n. 451, Ag, p. 45.
- San Benigno (Genova), n. 65, LC, p. 5.
- SANDICCHI PASQUALE, *segretario della Comm. di finanza*: n. 124, Fi, p. 19; n. 156, Fi, p. 44 e segg.; n. 213, Fi, p. 118 e segg.; n. 250, Fi, p. 84; n. 276, Fi, p. 88; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 280, Fi, p. 91; n. 313, Fi, p. 152; n. 360, Fi, p. 159; n. 369, Fi, p. 161; n. 371, Fi, p. 162; n. 384, Fi, p. 164 e segg.
- SANI UGO: nominato membro della Comm. spec. per il progetto d'indirizzo in risposta al Discorso della Corona, AP, p. 4; n. 55, AI, p. 2; n. 109, Fa, p. 6; n. 157, AP, p. 165; n. 269, Fa, p. 63; n. 274, Fa, p. 66; n. 332, Fa, p. 95.
- Sanitari, n. 176, Fi, p. 62.
- San Marino (Repubblica), n. 217, Es D, p. 21.
- SAN MARTINO ENRICO: n. 42, E Cp, p. 5; n. 43, E Cp, p. 5; n. 114, E Cp, p. 7; n. 174, E Cp, p. 15; n. 221, E Cp, p. 19; n. 287, E Cp, p. 30; n. 436, E Cp, p. 48; n. 457, E Cp, p. 56 e segg.
- Santa Sede, n. 442, Es D, p. 53.
- SANTINI RUGGERO, *vice Presidente della Comm. dell'Africa Italiana*: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 17; n. 34, AI, p. 2; n. 253, AI, p. 5.
- SANTORO GIOVANNI: n. 131, Ec A, p. 4 e segg.; n. 210, Ec A, p. 15 e segg.; n. 307, Ec A, p. 42.
- SAPORITI ALESSANDRO: annuncio della nomina,

- AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 236, LC, p. 24; n. 352, LC, p. 43.
- Sardegna: n. 318, impianti idroelettrici, LC, p. 44.
- SARROCCHI GINO: n. 190, Ag, p. 1; n. 142, Fi-Ag, p. 74.
- SCADUTO FRANCESCO: n. 451, Ag, p. 45.
- Scambi, n. 312, Es D, p. 33.
- Scambi e valute (Ministero): n. 155, preventivo 1939-1940, AP, p. 110.
- SCAVONETTI GAETANO: nominato membro della Comm. speciale per il regolamento giudiziario, AP, p. 281; n. 211, IG, p. 25.
- SCIALOJA ANTONIO: n. 46, Es D, p. 9 e segg.; n. 127, Fi, p. 21 e segg.; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 241, Es D, p. 26; n. 248, Fi, p. 83; n. 281, Es D, p. 28; n. 286, Es D, p. 31; n. 292, Fi, p. 91 e segg.
- SCIPIONI SCIPIONE: n. 98, Fa, p. 1; n. 208, Fa, p. 12; n. 273, Fa, p. 65.
- SCODNIK ENRICO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 327.
- SCORZA BERNARDINO GAETANO: annuncio della nomina, AP, p. 275.
- Scuola-convitto per infermiere, n. 237, LC, p. 24.
- Scuola di volo, n. 205, Fa, p. 9.
- Scuole italiane all'estero: n. 116, assegno di sede, Es D, p. 4; n. 216, Grecia, Es D, p. 20; n. 421, assegno di sedi, Es D, p. 52.
- Scuole medie: n. 299, puericoltura, E Cp, p. 32 e segg.; n. 302, concorsi, E Cp, p. 35.
- SECHI GIOVANNI: n. 2, Fi, p. 1; n. 15, Fi, p. 15; n. 126, Fi, p. 20; n. 148, AP, p. 124; n. 173, Fi, p. 62; n. 201, Fi, p. 67; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 250, Fi, p. 84; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 297, Fi, p. 96; n. 369, Fi, p. 161.
- Segnalamento visivo dei velocipedi, n. 60, LC, p. 3.
- SENNI CARLO: annuncio della nomina, AP, p. 32; giuramento, AP, p. 35; n. 376, Es D, p. 43.
- SERPIERI ARRIGO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 30, E Cp, p. 1; n. 37, E Cp, p. 4; n. 90, Ag, p. 1; n. 111, Ag, p. 3; n. 142, Fi-Ag, p. 73 e segg.; n. 183, Ag, p. 16; n. 184, Ag, p. 13; n. 375, Ag, p. 35; n. 451, Ag, p. 45.
- Servizi antincendi: n. 87, IG, p. 11; n. 418, IG, p. 65.
- Servizi radioelettrici, n. 231, LC, p. 22.
- Seta: n. 204, produzione e commercio, Ag, p. 18.
- Sicilia: n. 381, impianti idroelettrici, LC, p. 44.
- SIGISMONDI CARLO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- SILI CESARE: nominato membro della Comm. di vigilanza al debito pubblico, AP, p. 22; n. 56, LC, p. 1; n. 70, LC, p. 6.
- SILVAGNI UMBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 328.
- SILVESTRI EUCLIDE: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- SIRIANNI GIUSEPPE: nominato membro della Comm. spec. per il progetto d'indirizzo in risposta al Discorso della Corona, AP, p. 4; n. 253, Fi, p. 85; n. 278, Fi, p. 90 e segg.
- SIROVICH UGO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 146; n. 255, AI, p. 8.
- SITTA PIETRO, *segretario della Comm. di finanza*: n. 6, Fi, p. 7; n. 7, Fi, p. 8; n. 10, Fi, p. 78; n. 136, Fi, p. 25 e segg.; n. 200, Fi, p. 66; n. 210, Ec A, p. 15; n. 212, Ec A, p. 17 e segg.; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 359, Fi, p. 159; n. 424, Ec A, p. 61; n. 429, Fi, p. 178; n. 443, Fi, p. 189.
- Società: n. 209, costituzioni, Ec A, p. 14.
- Società anonima Cinecittà, n. 126, Fi, p. 20.
- Società anonima linee aeree transcontinentali italiane (L. A. T. I.), n. 356, Fi, p. 157.
- Società anonima per imprese etiopiche, n. 368, Fi, p. 160.
- Società anonima nazionale «Cogne», n. 359, Fi, p. 159.
- Società di navigazione Carnaro, n. 62, LC, p. 4.
- Società di navigazione «Istria-Trieste», n. 125, Fi, p. 20.
- Società fiduciarie e di revisione, n. 226, Ec A, p. 38 e segg.
- Società poliambulanza e guardia medica, n. 417, IG, p. 65.
- SODDU UBALDO, *sottosegretario di Stato alla guerra*: n. 328, Fa, p. 90 e segg.; n. 331, Fa, p. 92 e segg.

- SOLER EMANUELE: n. 44, E Cp, p. 5; n. 58, LC, p. 2; n. 114, E Cp, p. 7; n. 166, E Cp, p. 14; n. 167, LC, p. 13; n. 174, E Cp, p. 16; n. 221, E Cp, p. 19; n. 287, E Cp, p. 30; n. 301, E Cp, p. 34; n. 302, E Cp, p. 35; n. 341, LC, p. 42; n. 379, LC, p. 46; n. 381, LC, p. 44; n. 397, LC, p. 45 e segg.; n. 399, LC, p. 46; n. 403, LC, p. 50 e segg.
- SOLMI ARRIGO, *ministro di grazia e giustizia*: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 285; n. 147, AP, p. 76; n. 226, Ec A, p. 38 e segg.; n. 228, IG, p. 34; n. 230, IG, p. 35; n. 272, IG, p. 36.
- Somalia: n. 195, consuntivo 1932-33, AP, p. 244; n. 196, consuntivo 1933-34, AP, p. 248.
- SOMMA UMBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- Soprintendenze alle antichità e belle arti, n. 91, E Cp, p. 6.
- Sottosegretari di Stato: vedi *Buffarini Guidi, Cavagnari, Pariani, Soddu, Valle*.
- Sottotenenti: n. 106, nomina, Fa, p. 4.
- Sottotenenti di amministrazione: n. 331, reclutamento straordinario, Fa, p. 92 e segg.
- Sottotenenti di complemento, n. 331, Fa, pagina 92 e segg.
- Sottufficiali: n. 99, Regio esercito, Fa, p. 2; n. 102, cassa Regia aeronautica, Fa, p. 2; n. 328, reintegrazione nel grado, Fa, p. 90 e segg.
- Spadafora, n. 416, IG, p. 65.
- SPADA POTENZIANI LUDOVICO: n. 112, Ag, p. 4.
- Spagna: n. 62, LC, p. 4; n. 68, LC, p. 6; n. 132, IG, p. 12.
- SPASIANO EDUARDO: annuncio della nomina, AP, p. 31; giuramento, AP, p. 34.
- SPOLVERINI MARIO: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
- Squadre d'azione, n. 4, Fi, p. 5.
- Squadristi, n. 156, Fi, p. 5 e segg.
- Stabilimenti termali: n. 120, Acqui, Fi, p. 17.
- Statistica, n. 411, IG, p. 63.
- Stato civile, n. 255, AL, p. 8.
- Stato di guerra, vedi Guerra.
- Stato maggiore del Regio esercito, n. 332, Fa, p. 95.
- Stella al merito della scuola, n. 166, E Cp, p. 14.
- Stenografia, n. 448, E Cp, p. 54.
- Stipendi, n. 2, Fi, p. 1.
- Storia antica (Istituto e scuola), n. 366, E Cp, p. 46.
- Strade: n. 22, Italia settentrionale, Fi, p. 11; n. 297, Fi, p. 96.
- STRAMPELLI NAZZARENO, *vice Presidente della Comm. dell'agricoltura*: n. 112, Ag, p. 3 e segg.; n. 183, Ag, p. 16; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.; n. 450, Ag, p. 41.
- Studi di assistenza e consulenza, n. 410, IG, p. 63.
- Studi legislativi, n. 180, E Cp, p. 17.
- SUARDO GIACOMO, *Presidente del Senato*: Nominato Presidente del Senato, AP, p. 4; Presidente della Commissione per il regolamento, AP, p. 22; Presidente della Comm. speciale per il regolamento giudiziario, AP, p. 281.
- Saluta i Rappresentanti dell'Albania, AP, p. 2; per l'unione dell'Albania alla Corona Sabauda, AP, p. 3; nell'assumere la Presidenza, AP, p. 5; nel III annuale della Fondazione dell'Impero, AP, p. 25; per l'alleanza italo-tedesca, AP, p. 29; per il fidanzamento dell'A. R. il Duca di Spoleto, AP, p. 146; per le forze armate d'Italia, AP, p. 185; per la morte di Costanzo Ciano, AP, p. 269; annuncio di un prossimo lieto evento nella Famiglia Reale, AP, p. 274; per la proclamazione dei senatori albanesi, AP, p. 278.
- Vedi anche: Commemorazioni di senatori e Manifestazioni del Senato.
- Sudeti: n. 48, trattato internazionale, Es D, p. 2.
- Surrogati del caffè, n. 345, Fi, p. 154.
- Sussidi terremoto, n. 401, LC, p. 47.

T

- Tabacco: n. 130, coltivatori, Fi, p. 23.
- TACCONI ANTONIO: n. 282, Es D, p. 29.
- TALLARIGO ARMANDO: n. 103, Fa, p. 2; n. 110, Fa, p. 6; n. 208, Fa, p. 11 e segg.; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 338, Fa, p. 98.
- TARAMELLI ANTONIO: annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 33.
- TARGETTI RAIMONDO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- Tarquinia, n. 89, IG, p. 12.

- Tassa di circolazione sugli autoveicoli, n. 313, Fi, p. 153.
- TASSINARI GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*: n. 184, Ag, p. 14; *ministro dell'agricoltura e delle foreste*: n. 450, Ag, p. 41; n. 451, Ag, p. 45.
- Tavoliere di Puglia, n. 374, Ag, p. 33.
- Teatri, n. 287, E Cp, p. 30.
- Tecnica delle operazioni chirurgiche, n. 37, E Cp, p. 3 e segg.
- Tedeschi: n. 314, origine e lingua in Alto Adige, IG, p. 53.
- Telecomunicazioni, n. 403, LC, p. 50 e segg.
- Telefoni: n. 187, consuntivi 1934-35 e 1935-36, AP, p. 214.
- Telegrafi, n. 171, Fi-LC, p. 57.
- Teramo: n. 92, risanamento edilizio, LC, p. 9.
- Terre italiane d'oltremare, n. 274, Fa, p. 66.
- Terremoti e altre pubbliche calamità: n. 72, LC, p. 7; n. 250, Fi, p. 84; n. 401, LC, p. 47; n. 402, LC, p. 47.
- Terreni: n. 142, estimi, Fi-Ag, p. 70; n. 144, bonificati, Fi, p. 32; (Fi-Ag, p. 69).
- TERUZZI ATTILIO, *sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*: n. 152, AP, p. 88.
- TESIO FEDERICO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 322.
- Tessera sanitaria, n. 86, IG, p. 4 e segg.
- Testi unici: n. 214, finanza locale, Fi, p. 67; n. 329, reclutamento Regio esercito, Fa, p. 91; n. 331, reclutamento ufficiali Regio esercito, Fa, p. 92 e segg.; n. 333, requisizione quadrupedi e veicoli, Fa, p. 97; n. 390, controversie doganali, Es D, p. 45.
- THAON DI REVEL Grande Ammiraglio PAOLO: n. 1, AP, p. 2.
- THAON DI REVEL dott. PAOLO, *ministro delle finanze*: n. 127, Fi, p. 78; n. 159, AP, p. 256; n. 175, AP, p. 198; n. 200, Fi, p. 77 e segg.; n. 213, Fi, p. 79 e segg.; n. 277, Fi, p. 89 e segg.; n. 292, Fi, p. 91 e segg.; n. 384, Fi, p. 164 e segg.; n. 430, Fi, p. 171; n. 431, Fi, p. 173; n. 445, Fi, p. 190 e segg.
- THEODOLI ALBERTO: n. 69, LC, p. 6; n. 115, LC, p. 11; n. 233, LC, p. 22.
- Tirana: n. 284, luogotenente generale, Es D, p. 30.
- TISCORNIA LUIGI: n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 265, Fa, p. 61.
- Titoli a termine, n. 430, Fi, p. 171.
- Titoli esteri, n. 396, Fi, p. 166.
- TODARO FRANCESCO: n. 113, Ag, p. 5; n. 183, Ag, p. 15 e segg.
- TOFANI GIOVANNI, *segretario della Comm. dell'economia corp. e autarc.*: nominato membro della Comm. di vigilanza al debito pubblico, AP, p. 22; n. 289, Ec A, p. 38; n. 290, Ec A, p. 39 e segg.
- Torino: n. 248, Politecnico e Teatro Regio, Fi, p. 83; n. 357, compendio « Le Scuderie », Fi, p. 153.
- TORLONIA CARLO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 326.
- TORRE ANDREA: n. 18, Fi, p. 10; n. 156, Fi, p. 44; n. 201, Fi, p. 67; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 292, Fi, p. 91 e segg.
- TOURNON ADRIANO: n. 32, AI, p. 1; n. 134, AI, p. 3; n. 322, AI, p. 13.
- TOSTI DI VALMINUTA FULCO: n. 113, Ag, p. 5; n. 374, Ag, p. 33, annuncio della morte e commemorazione, AP, p. 280.
- Trasferimenti di proprietà, n. 336, Fa, p. 98.
- Trattati internazionali:
- Agrari, n. 282, Es D, p. 29.
 - Assicurazioni sociali, n. 422, Es D, p. 52.
 - Cittadinanza, n. 420, Es D, p. 51.
 - Commerciali: n. 50, Es D, p. 2; n. 52, Es D, p. 3 e segg.; n. 53, Es D, p. 3; n. 54, Es D, p. 4; n. 163, Es D, p. 19; n. 242, Es D, p. 26; n. 243, Es D, p. 27; n. 392, Es D, p. 46; n. 393, Es D, p. 47.
 - Commercio e navigazione: n. 51, Es D, p. 3; n. 53, Es D, p. 3; n. 394, Es D, p. 50.
 - Concordato con la Santa Sede, n. 442, Es D, p. 53.
 - Convenzioni aeree: n. 49, Es D, p. 2; n. 395, Es D, p. 50; n. 419, Es D, p. 51.
 - Convenzioni amicizia e buon vicinato, n. 217, Es D, p. 21.
 - Convenzioni economico-doganali-tributarie: n. 165, Es D, p. 20; n. 308, Es D, p. 32; n. 310, Es D, p. 42.
 - Materia tributaria: n. 122, Fi, p. 18; n. 124, Fi, p. 19.
 - Navigazione fluviale: n. 215, Danubio, Es D, p. 20.
 - Pagamenti: n. 48, Es D, p. 2; n. 52, Es D, p. 3 e segg.
 - Protezione dei cittadini, n. 283, Es D, p. 30.

Sanitari, n. 423, Es D, p. 52.
 Scambi: n. 52, Es D, p. 3 e segg.; n. 164, Es D, p. 19.
 Trebbiatura a macchina, n. 113, Ag, p. 4.
 Treviso: n. 13, stazione ferroviaria, Fi, p. 9.
 Tribunali militari, n. 266, Fa, p. 61.
 Tributi, vedi Imposte.
 Trieste: n. 125, società navigazione Trieste, Fi, p. 12; n. 417, società poliambulanza, IG, p. 65.
 TRIGONA EMANUELE, *vice Presidente della Comm. dell'economia corp. e autarch.*: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 97, Ec A, p. 2; n. 280, Fi, p. 91; n. 291, Ec A, p. 40 e segg.; n. 307, Ec A, p. 42.
 Tripolitania: n. 189, consuntivo 1932-33, AP, p. 218; n. 190, consuntivo 1933-34, AP, p. 223.
 TRIVELLI LUIGI, *segretario della Comm. dell'Africa Italiana*: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; n. 253, AI, p. 5; n. 256, AI, p. 8 e segg.; n. 257, AI, p. 8 e segg.
 Tubercolosi, n. 212, Ec A, p. 17 e segg.
 TUA ANGELO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 17; n. 269, Fa, p. 63; n. 273, Fa, p. 65.
 TULLIO FRANCESCO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 309, Es D, p. 42; n. 310, Es D, p. 42.
 Turismo, n. 220, E Cp, p. 19.
 TURTULLI VANGJEL: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 284.
 TUSINI GIUSEPPE: annuncio della nomina, AP, p. 275; giuramento, AP, p. 284.
 Tutela delle cose di interesse artistico e storico, n. 114, E Cp, p. 7 e segg.

U

Uffici del lavoro portuale, n. 67, LC, p. 5.
 Uffici di conciliazione, n. 228, IG, p. 34.
 Uffici diplomatici e consolari, n. 118, Es D, p. 4.
 Ufficiali: n. 101, reclutamento e avanzamento, Fa, p. 2; n. 208, stato, Fa, p. 11 e segg.; n. 264, avanzamento R. M. Fa, p. 59; n. 268, complemento R. M., Fa, p. 62; n. 269,

aumento organici, Fa, p. 63; n. 325, reclutamento e avanzamento R. A., Fa, p. 89; n. 328, reintegrazione nel grado, Fa, p. 90 e segg.; n. 330, indennità supplementare, Fa, p. 91.
 Ufficiali giudiziari, n. 228, IG, p. 34.
 Uffici di statistica, n. 411, IG, p. 63.
 Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni, n. 93, LC, p. 9.
 Ungheria, n. 164, Es D, p. 19.
 Unione repubbliche socialiste sovietiche: n. 51, trattato internazionale, Es D, p. 3.
 Università: n. 37, Milano, E Cp, p. 3 e segg.; n. 38, Cagliari, E Cp, p. 4; n. 179, Genova, E Cp, p. 17.
 Università dei calzolari, n. 89, IG, p. 12.
 Urbanesimo, n. 198 (Provvedimenti contro), IG, p. 22.
 Urbanistica: n. 33, in A. O. I. e Libia, AI, p. 2.



VACCA MAGGIOLINI ARTURO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 18; n. 108, Fa, p. 4 e segg.; n. 323, Fa, p. 87; n. 331, Fa, p. 92 e segg.; n. 332, Fa, p. 95.
 Vaccinazione antidifterica, n. 83, IG, p. 3 e segg.
 VALAGUSSA FRANCESCO: nominato segretario dell'ufficio di Presidenza, AP, p. 4; n. 79, IG, p. 2; n. 83, IG, p. 3 e segg.; n. 271, IG, p. 36; n. 314, IG, p. 53; n. 417, IG, p. 65; Doc. N. VII, AP, p. 310.
 VALLE GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*: n. 150, AP, p. 182.
 VALLI GIULIO: annuncio della nomina, AP, p. 12; giuramento, AP, p. 19; n. 207, Fa, p. 10; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 264, Fa, p. 59; n. 323, Fa, p. 87.
 Vallivera e Scuropasso: n. 408, acquedotto, LC, p. 47.
 Valori bollati, n. 315, IG, p. 58.
 Valute, n. 312, Es D, p. 33.
 VARZI ERCOLE: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20.
 VELANI LUIGI: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 324.
 Venetico, n. 416, IG, p. 65.
 Venezia: n. 17, ospedale civile, Fi, p. 10;

- n. 28, zona industriale, Fi, p. 13; n. 66, porto, LC, p. 5; n. 237, scuola infermiere, LC, p. 24.
- Venezuela, n. 392, Es D, p. 46.
- VENINO PIER GAETANO: n. 33, AI, p. 2; n. 34, AI, p. 2; n. 253, AI, p. 5.
- VENTURI ADOLFO: n. 174, E Cp, p. 16; n. 303, E Cp, p. 36.
- Vercelli: n. 413, ospizio Espositi, IG, p. 64.
- VERLACI SHEFQUET: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 284.
- VERSARI RICCARDO: n. 35, E Cp, p. 10; n. 37, E Cp, p. 3 e segg.; n. 45, E Cp, p. 6; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.; n. 301, E Cp, p. 34; n. 437, E Cp, p. 49.
- VIALE GUIDO: annuncio della nomina, AP, p. 277; giuramento, AP, p. 325.
- VICARIO EDOARDO: annuncio della nomina, AP, p. 110; giuramento, AP, p. 139; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.
- Vicenza: n. 380, finanza comune, Fi, p. 164.
- VICINI ANTONIO: n. 545, Fi-Ec A, p. 121; n. 564, Fi-Ec A, p. 121.
- VICINI MARCO ARTURO: nominato segretario dell'ufficio di Presidenza, AP, p. 4; nominato membro della Comm. per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, AP, p. 4; n. 82, IG, p. 3; n. 86, IG, p. 11; n. 156, Fi, p. 5 e segg.; n. 312, Es D, p. 33; n. 409, IG, p. 61 e segg.; Doc. N. VII, AP, p. 310.
- Villa Madama di Roma, n. 369, Fi, p. 161.
- VINASSA DE REGNY PAOLO: n. 30, E Cp, p. 2; n. 35, E Cp, p. 3; n. 38, E Cp, p. 4; n. 137, AP, p. 36; n. 174, E Cp, p. 16; n. 221, E Cp, p. 19.
- VINCI GAETANO: annuncio della nomina, AP, p. 13; giuramento, AP, p. 20; n. 37, E Cp, p. 4; n. 299, E Cp, p. 32 e segg.; n. 302, E Cp, p. 35.
- VISCONTI DI MODRONE GUIDO CARLO: n. 116, Es D, p. 4; n. 154, AP, p. 99; n. 216, Es D, p. 20; n. 421, Es D, p. 52.
- Vittoriale degli Italiani, n. 181, Fi, p. 63.
- Voghera: n. 167, piano regolatore, LC, p. 13.
- VOLPI GIUSEPPE: n. 253, AI, p. 5; n. 373, AI, p. 16.

Z

- ZAMBONI UMBERTO: annuncio della nomina, AP, p. 276; giuramento, AP, p. 323.
- Zara: n. 178, regime daziario, Fi, p. 54; n. 341, convitto maschile, LC, p. 42.
- Zolfo grezzo, n. 424, Ec A, p. 61.
- Zone industriali: n. 9, Livorno, Fi, p. 8; n. 23, Venezia, Fi, p. 13; n. 31, Roma-Cinematografica, E Cp, p. 2; n. 363, Apuania, LC, p. 44.
- Zone militari: n. 98, Fa, p. 1; n. 324, Fa, p. 97.
- ZOPPI GAETANO: n. 269, Fa, p. 63.
- ZOPPI OTTAVIO: n. 108, Fa, p. 5; n. 208, Fa, p. 12; n. 224, Fa, p. 13 e segg.; n. 267, Fa, p. 61; n. 327, Fa, p. 90; n. 331, Fa, p. 92 e segg.; n. 361, Fa, p. 86.
- Zuccheri: n. 245, regime doganale, Es D, p. 28.
- ZUPELLI VITTORIO: n. 127, Fi, p. 21; n. 172, Fi, p. 61; n. 177, Fi, p. 54; n. 201, Fi, p. 67; n. 258, Fi, p. 85; n. 278, Fi, p. 90 e segg.; n. 384, Fi, p. 164 e segg.

